



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



BIBLIOTECA
NAZIONALE
ROMA

ATTI
UFFICIALI

9

1

VI
—
—

BOLL

ENLA



LIBR

E 289 *coll. uff. 7*



MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA


ANNO 1937

ROMA - LUGLIO - ANNO XV

N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI UFFICIALI



LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO


LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

1936

- Regio decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1351. — Approvazione della Convenzione relativa alla conservazione della fauna e della flora allo stato naturale, stipulata in Londra, l'8 novembre 1935, tra l'Italia e vari Stati *Pa* 931


1937

- Legge 7 giugno 1937-XV, n. 951. — Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quella della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 308, 25 marzo 1937-XV, n. 372, e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo 954
- Regio decreto 3 aprile 1937 XV, n. 956. — Alienazione a condizioni di favore di aree demaniali al Municipio di Bengasi 955
- Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976. — Istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa settentrionale 955
- Legge 7 giugno 1937-XV, n. 993. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza 957
- Regio decreto 12 aprile 1937-XV, n. 994. — Scioglimento di unità costituite temporaneamente per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale 958
- Legge 24 maggio 1937-XV, n. 997. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936 XV, n. 2136, recante proroga al termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. 960
- Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 1005. — Modificazioni al R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana 961



- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1029. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre nell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti **Pag. 964**
- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1042. — Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, tra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus vivendi » e degli altri accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 **965**
- Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047. — Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana **966**
- Regio decreto 4 aprile 1937-XV, n. 1051. — Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato. **968**
- Legge 3 giugno 1937-XV, n. 1054. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che detta le norme per la costituzione delle Commissioni per gli esami di avanzamento degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana **970**
- Regio decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059. — Indennità al personale militare impiegato nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale **971**
- Regio decreto 18 gennaio 1937-XV. — Ricompense al valor militare **974**
- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1063. — Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del Presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.) **979**
- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1064. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'amministrazione coloniale **980**

Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065. — Applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere	Pag. 981
Regio decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1066. — Composizione delle Commissioni esaminatrici per gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio in Africa Orientale Italiana	» 982
Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077. — Approvazione del trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937-XV, fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti ed alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928	» 984
Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078. — Assegnazione di L. 40.000.000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta	» 989
Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079. — Ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana	» 990
Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 1080. — Istituzione di tributi municipali in Eritrea	» 1002
Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1081. — Ordinamento forestale per la Libia	» 1005
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1085. — Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.)	» 1013
Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1090. — Estensione alla Libia, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista	» 1014
Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1091. — Modificazione di alcuni articoli del Codice per la marina mercantile della Libia	» 1015
Regio decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1092. — Agevolazioni in materia di tasse sugli affari nell'Africa Orientale Italiana ed in Libia	» 1021
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1095. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nell'A Libia	» 1023



- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1097. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa Pag. 1024
- Legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato • 1025
- Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116. — Funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana • 1026
- Regio decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1118. — Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale • 1029
- Regio decreto 11 gennaio 1937-XV. — Nomina del comm. Enrico Cibelli a presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane • 1031
- Legge 17 giugno 1937-XV, n. 1125. — Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi e di caffè di origine dalle Colonie italiane • 1032
- Regio decreto 3 giugno 1937-XV, n. 1127. — Assegnazione in proprietà ai municipi della Libia, a scopo di generale interesse per le popolazioni musulmane, dei beni immobili già confiscati ai ribelli • 1033
- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche • 1035
- Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156. — Trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° Annuale della fondazione dell'Impero • 1045
- Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1161. — Concessione di amnistia e di indulto in Libia • 1049
- Legge 7 giugno 1937-XV, n. 1167. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonché agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana • 1059

Regio decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1193. — Proroga delle disposizioni relative alle indennità al personale militare impiegato in Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale	Pag. 1060
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1200. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana ed all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i paesi esteri	• 1061
Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1210. — Variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38	• 1062
Regio decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211. — Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale	• 1064
Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1212. — Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo in Libia	• 1080
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1217. — Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.	• 1090
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1218. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV	• 1091
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1219. — Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV	• 1092
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1220. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana	• 1093
Regio decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1232. — Estensione alla Libia di alcuni provvedimenti in materia di previdenza sociale	• 1094
Regio decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233. — Ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana	• 1098

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1937

- Decreto Ministeriale 12 aprile 1937-XV, n. 588. — Proroga di tre anni e cioè, sino all'annata agraria 1939-40 inclusa, del periodo fissato con l'articolo 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1933-XI, n. 62678, per la concessione di prestiti senza interesse agli agricoltori *Pag.* 1100
- Decreto Ministeriale 6 luglio 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale » 1101
- Decreto Interministeriale 20 maggio 1937-XV. — Indennità ai palombari ed agli altri componenti l'equipaggio delle navi, barche o galleggianti addetti alla pesca delle spugne in Libia, colpiti da infortunio, durante la campagna del 1937 » 1110
- Decreto Ministeriale 19 luglio 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per operazioni guerresche avvenute in Libia » 1113
- Decreto Ministeriale 21 luglio 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale » 1115

CONCORSI

1937

- Concorso a posti di grado 6°, 7° e 9° nel ruolo degli ufficiali della Polizia coloniale (gruppo A) *Pag.* 1120
- Concorso a 50 posti di aspirante ispettore nel ruolo degli ufficiali nel Corpo della Polizia coloniale (gruppo A) » 1124
- Concorso a 8 posti di direttore didattico delle scuole elementari dell'Africa Italiana » 1131
- Concorso a 15 posti di ispettore capo del ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (grado 8°, gruppo A) » 1133
- Concorso a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo A, grado 5°) » 1138
- Concorso ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5°, gruppo A) » 1141

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1936

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1351.

Approvazione della Convenzione relativa alla conservazione della fauna e della flora allo stato naturale, stipulata in Londra, l'8 novembre 1933, tra l'Italia e vari Stati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1936, n. 165)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA



Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa alla conservazione della fauna e della flora allo stato naturale, stipulata in Londra l'8 novembre 1933 tra l'Italia e vari Stati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei termini e alle condizioni stabilite dagli articoli 16 e 18 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 375, foglio 61. — MANCINI.

Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel.

(Londres, le 8 novembre 1933).

Les Gouvernements de l'Union de l'Afrique du Sud, de Belgique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'Egypte, d'Espagne, de la France, d'Italie, du Portugal, et du Soudan Anglo-Egyptien :

Considérant que la faune et la flore naturelle de certaines parties du monde et en particulier d'Afrique, sont en danger, dans les conditions actuelles, d'extinction ou de préjudice permanent ;

Désirant établir un régime spécial pour la conservation de la faune et de la flore ;

Considérant que cette conservation peut le mieux être réalisée (i) en constituant des parcs nationaux, des réserves naturelles intégrales, et d'autres réserves dans lesquels la chasse, l'abattage ou la capture de la faune, et la récolte ou destruction de la flore seront limitées ou interdites, (ii) en imposant des règles concernant la chasse, l'abattage et la capture de la faune en dehors de telles aires, (iii) en réglementant le commerce des trophées, (iv) en interdisant certaines méthodes, et armes pour la chasse, l'abattage et la capture de la faune ;

Ont décidé de conclure une Convention à ces fins, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud ;

M. C. T, *TE WATER*, Haut-Commissaire pour l'Union de l'Afrique du Sud dans le Royaume-Uni ;

Sir ARTHUR W. HILL, K. C. M. G., Directeur, Jardins Royaux Botaniques à Kew.

Le Gouvernement de Belgique :

Son Excellence le BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Belges.

M. le Dr. VAN STRAELEN, Directeur du Musée Royal d'Histoire Naturelle à Bruxelles ;

M. le Dr. J. M. DERSCHIED, Directeur du Parc National Albert, Directeur de l'Office International pour la Production de la Nature.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Le très honorable Comte d'ONSLow ;

Sir WILLIAM F. GOWERS, K. C. M. G. ancien Gouverneur de l'Ouganda ;

Sir ARNOLD HODSON, K. C. M. G., Gouverneur de Sierra Leone ;

M. A. B. ACHESON, Ministère des Colonies ;

M. B. F. WRIGHT, Secrétaire officiel, Bureau du Haut-Commissaire pour la Rhodésie du Sud.

Le Gouvernement d'Egypte :

M. le Dr. IBRAHIM KADRY, Directeur des Jardins Zoologiques, Giza.

Le Gouvernement d'Espagne :

Son Excellence Don RAMÓN PÉREZ DE AYALA, Ambassadeur d'Espagne.

Le Gouvernement de la France :

M. LOUIS RUFFAT, Directeur du Bureau de la Chasse au Ministère des Colonies.

Le Gouvernement d'Italie :

Gr. Uff. TULLIO ZEDDA, Secrétaire-Général, Ministère Royal des Colonies ;

Marchese SAVERIO PATRIZI.

Le Gouvernement du Portugal :

Son Excellence M. le Dr. RUY ENNES ULRICH, Ambassadeur du Portugal ;

M. le Dr. CARLOS MELLO GERALDES, Professeur à l'Institut Supérieur d'Agronomie de Lisbonne ;

M. le Dr. LUIS WITNICH CARRISSO, Professeur à l'Université de Coimbra.

Le Gouvernement du Soudan Anglo-Egyptien :

M. le Major W. R. BARKER, O. B. E., Surveillant de la Chasse.

Lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1^{er}.

1. Sauf en ce qui concerne les territoires mentionnés à l'alinéa 3 (i) du présent article, tout Gouvernement contractant sera libre, conformément aux dispositions de l'article 13, d'assumer quant à chacun de ses territoires (y compris les territoires métropolitains, colonies, territoires d'outre-mer, ou territoires sous suzeraineté, protection ou mandat), celles seulement des obligations de la présente Convention qui se trouvent à l'article 9, alinéas 3, 8 et 9. L'expression « en partie » dans la présente Convention sera censée désigner ces obligations.

2. L'expression « territoire » ou « territoires » en ce qui concerne tout Gouvernement contractant désignera, aux fins de la présente Convention, le territoire ou les territoires de ce Gouvernement auquel la Convention s'applique en plein ; et, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 13, les obligations découlant des articles 2-12 ne s'appliqueront qu'à de tels territoires.

3. La présente Convention s'appliquera, et s'appliquera en plein (i) à tous les territoires (c'est-à-dire les territoires métropolitains, colonies, territoires d'outre-mer, ou territoires sous suzeraineté, protection, ou mandat), de tout Gouvernement contractant situés dans le continent d'Afrique, y compris Madagascar et Zanzibar ; (ii) à tout autre territoire pour le compte duquel un Gouvernement contractant aura assumé

toutes les obligations de la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 13.

4. Aux fins de la présente Convention les territoires britanniques sous Haute-Commission en Sud-Afrique seront considérés comme un seul territoire.

5. La présente Convention n'aura aucune application, ni en plein, ni en partie, à un territoire métropolitain situé en dehors du continent d'Afrique, sauf au cas et dans les limites où une déclaration effectuant une application serait faite en vertu de l'article 13.

Art. 2.

Aux fins de la présente Convention :

1. L'expression « parc national » désignera a) placée sous le contrôle public, dont les limites ne seront pas changées et dont aucune partie ne sera capable d'être transférée sauf par l'autorité législative compétente, b) mise à part pour la propagation, la protection et la conservation de la vie animale sauvage et de la végétation sauvage, en pour la conservation d'objets d'intérêt esthétique, géologique, préhistorique, historique, archéologique, et d'autres intérêts scientifiques, au profit, à l'avantage et pour la récréation du public général, c) dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune et la destruction ou collection de la flore est interdite sauf par l'entreprise de ou sous la direction ou le contrôle des autorités du parc.

Conformément aux dispositions précédentes des facilités seront, dans la mesure du possible, accordées au public général pour observer la faune et la flore dans les parcs nationaux.

2. L'expression « réserve naturelle intégrale » désignera une aire placée sous le contrôle public et sur toute l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques, ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages, ou domestiquées, seront strictement interdits ; où il sera défendu de pénétrer, de circuler, ou de camper sans

autorisation spéciale écrite des autorités compétentes; et dans laquelle les recherches scientifiques ne pourront être effectuées qu'avec la permission de ces autorités.

3. L'expression « animal » ou « espèce » désignera tous les vertébrés et invertébrés (y compris les poissons non comestibles, mais à l'exclusion des poissons comestibles sauf dans un parc national ou dans une réserve naturelle intégrale), leurs nids, œufs, coquilles d'œufs, dépouilles et plumages.

Art. 3.

1. Les Gouvernements contractants examineront immédiatement la possibilité d'établir dans leurs territoires des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales ainsi qu'ils sont définis à l'article précédent. Dans tous le cas où l'établissement de tels parcs ou de telles réserves sera possible, les travaux nécessaires devront être commencés dans un délai de deux ans à partir de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

2. Au cas où, dans un territoire quelconque, l'établissement d'un parc national ou d'une réserve naturelle intégrale ne paraîtrait pas être praticable à présent, des aires convenables seront choisies le plus tôt possible au cours du développement du territoire en question, et les aires ainsi choisies seront transformées en parcs nationaux ou en réserves naturelles intégrales dès que, de l'avis des autorités du territoire, les circonstances le permettront.

Art. 4.

Les Gouvernements contractants prendront en considération pour chacun de leurs territoires les disposition administratives suivantes :

1. Le contrôle de tous les établissements de blancs ou d'indigènes dans les parcs nationaux en vue d'assurer que le moins de dérangement possible soit occasionné à la faune et la flore naturelle.

2. L'établissement autour des bords des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales de zones intermédiaires dans lesquelles la chasse, l'abattage et la capture d'animaux pourront avoir lieu sous le contrôle des autorités du parc ou de la réserve; mais dans lesquelles nulle personne qui devien-

drait propriétaire, locataire, ou occupant après une date à déterminer par l'autorité du territoire intéressé n'aura aucun droit de réclamation quant aux dégâts causés par les animaux.

3. Le choix pour tous parcs nationaux d'aires d'une étendue suffisante pour permettre, dans la mesure du possible, les migrations de la faune qui s'y trouverait conservée.

Art. 5.

1. Les Gouvernements contractants notifieront au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord l'établissement de tout parc national ou de toute réserve naturelle intégrale (en définissant l'étendue des parcs ou des réserves), et lal 'égislation, y compris les méthodes d'administration et de contrôle, adoptée dans la matière.

2. Ils notifieront de même tous renseignements se rapportant aux fins de la présente Convention qui leur seront communiqués par les musées nationaux ou par les organismes nationaux ou internationaux établis dans les limites de leur juridiction et intéressés à ces fins.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni fera part des renseignements ainsi reçus aux autres Gouvernements qui ont signé ou adhéré à la présente Convention soit en plein soit en partie.

Art. 6.

Dans tous les cas où l'on se propose d'établir dans tout territoire d'un Gouvernement contractant un parc national, ou une réserve naturelle intégrale, contigu à un parc, ou à une réserve, situé dans un autre territoire (qu'il appartienne à ce même Gouvernement ou à un autre Gouvernement contractant), ou contigu à la frontière de celui-ci, il y aura consultation préalable entre les autorités compétentes des territoires en question. De même ces autorités collaboreront après l'établissement du parc ou de la réserve, ou dans le cas où un tel parc ou une telle réserve se trouverait déjà établi.

Art. 7.

Indépendamment de toute action qui serait prise en vertu de l'article 3 de la présente Convention, les Gouvernements contractants, comme mesures préliminaires et supplémentaires à l'établissement de parcs nationaux ou de réserves naturelles intégrales :

1. Mettront à part dans chacun de leur territoires des aires adéquates (à nommer réserve) dans lesquelles la chasse, l'abattage, et la capture d'une partie quelconque de la faune naturelle (à l'exclusion des poissons) sera interdite sauf *a*) avec la permission extraordinaire, donnée pour des fins scientifiques des autorités du territoire ou des autorités métropolitaines sous lesquelles ces réserves sont placées, ou *b*) pour la protection de la vie ou de la propriété. Les permis accordés en vertu de l'article 8, alinéas 1 et 3, s'étendront pas aux réserves.

2. Etabliront dans ces aires, dans la mesure du possible, un même degré de protection pour la flore naturelle.

3. Considéreront la possibilité d'établir dans chacun de leurs territoires des réserves spéciales pour la conservation d'espèces de faune et de flore que l'on désirera conserver, mais qui ne sont pas autrement suffisamment protégées, en tenant compte spécialement des espèces mentionnées à l'annexe à la présente Convention.

4. Donneront des renseignements au sujet des réserves établies conformément aux alinéas précédents au Gouvernement du Royaume-Uni, qui en fera part à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2.

5. Prendront, dans la mesure de ce qu'il leur sera possible, toutes mesures utiles pour assurer dans chacun de leurs territoires un taux de boisement convenable ainsi que la conservation des meilleures essences forestières indigènes et spontanées, et sous réserve des dispositions de l'article 2, alinéa 2, prendront en considération l'opportunité d'empêcher l'introduction de plantes ou d'arbres exotiques, dans les parcs nationaux ou dans les réserves.

6. Etabliront une collaboration aussi étroite que possible entre les autorités compétentes de leurs territoires respectifs, dans le but de faciliter la solution des problèmes forestiers dans ces territoires.

7. Feront le nécessaire pour contrôler et régler autant que possible la pratique des feux de brousse à la lisière des forêts.

8. Encourageront la domestication des animaux sauvages susceptibles d'exploitation économique.

Art. 8.

1. La protection des espèces énumérées dans l'annexe à la présente Convention est déclarée d'importance et d'urgence capitales. Les animaux appartenant aux espèces comprises dans la Classe A devront être protégés aussi complètement que possible dans chacun des territoires des Gouvernements contractants, et la chasse, l'abattage, ou la capture de ces animaux ne pourra avoir lieu que par la permission spéciale de l'autorité supérieure du territoire, laquelle ne sera accordée que dans des circonstances spéciales et uniquement en vue de buts scientifiques importants ou si cela est essentiel pour l'administration du territoire en question. Les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans la Classe B quoique ne nécessitant pas une protection aussi rigoureuse que ceux compris dans la Classe A, ne devront cependant pas être chassés, abattus, ou capturés, même par les indigènes, sauf en vertu d'un permis spécial accordé par les autorités compétentes. A ces fins l'expression « permis spécial » désignera une autorisation autre que le permis de chasse ordinaire, de livrée à la discrétion de l'autorité compétente, et permettant de chasser, tuer, ou prendre un ou plusieurs spécimens d'animaux appartenant à une espèce ou à des espèces qui seront indiquées. Tout permis de ce genre devra être limité tant pour la durée de sa validité que pour la région dans laquelle la chasse, l'abattage, ou la capture peuvent avoir lieu.

2. Nuls droits de chasse ou autres droits déjà possédés par les chefs ou tribus indigènes, ou par toute autre personne ou organisme en vertu de traité, concession, ou accord définitif, ou en vertu de permission administrative dans aires où de tels droits ont déjà été définitivement reconnus par les autorités du territoire, ne seront considérés come étant en aucune façon atteints par les dispositions de l'alinéa précédent.

3. Dans chacun des territoires des Gouvernements contractants les autorités compétentes examineront la nécessité d'appliquer les dispositions de l'alinéa 1 du présent article à des espèces qui ne sont pas mentionnées à l'annexe afin de conserver dans chaque région la faune et la flore indigènes, et, si elles le jugent nécessaire, ces autorités appliqueront

les dispositions en question aux espèces ainsi visées dans la mesure où elles le considéreront désirable. Elles considéreront de même la nécessité d'accorder, dans le territoire en question, à une ou plusieurs des espèces mentionnées dans la Classe B de l'annexe, la protection spéciale accordée aux espèces mentionnées dans la Classe A.

4. Les autorités compétentes prendront également en considération la question de la protection d'espèces d'animaux ou de plantes généralement reconnues comme étant utiles à l'homme ou d'intérêt scientifique particulier.

5. Les dispositions du présent article (i) ne porteront atteinte à nul droit existant en vertu des lois internes d'un territoire quelconque de tuer les animaux sans permis pour la défense de la vie ou de la propriété, (ii) ne toucheront pas au droit des autorités du territoire de permettre la chasse, l'abattage, ou la capture d'une espèce quelconque a) en temps de famine, b) pour sauvegarder la vie humaine, la santé publique, ou le bétail domestique, c) pour quelconque nécessité d'ordre public.

6. Chaque Gouvernement contractant fournira au Gouvernement du Royaume-Uni des renseignements au sujet des mesures adoptées dans chacun de ses territoires concernant la délivrance de permis, et concernant les animaux dont la destruction ou la capture est, conformément à l'alinéa 3 du présent article, interdite sauf sous permis. Le Gouvernement du Royaume-Uni fera part de tous renseignements de ce genre à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2.

Art. 9.

1. Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures nécessaires pour contrôler et régler dans chacun de ses territoires le trafic interne ainsi que l'importation, l'exportation et la fabrication d'objets provenant de trophées tels qu'ils sont définis à l'alinéa 8 du présent article, afin d'empêcher l'importation ou l'exportation ainsi que tout commerce en trophées, hormis ceux primitivement tués, pris ou collectionnés conformément aux lois et règlements du territoire en question.

2. L'exportation de trophées à n'importe quelle destination sera interdite sauf si l'exportateur a obtenu un certificat autorisant l'exportation et provenant d'une autorité compé-

tente. Un tel certificat ne sera accordé que si le trophée aura été légitimement importé ou légitimement obtenu. Au cas où une tentative d'exportation serait faite sans qu'un certificat n'ait été accordé, les autorités du territoire où cette tentative aura eu lieu appliqueront les sanctions qu'elles jugeront utiles.

3. L'importation de trophées qui ont été exportés d'un territoire quelconque auquel la présente Convention s'applique en plein, qu'il s'agisse du territoire d'un autre Gouvernement contractant ou non, sera interdite sauf sur présentation d'un certificat d'exportation légitime : à défaut de quoi le trophée sera confisqué sans préjudice toutefois à l'application des sanction prévues à l'alinéa précédent.

4. L'importation et l'exportation de trophées sera interdite sauf aux endroits où se trouve situé un poste de douane.

5. — a) Chaque trophée en ivoire ou au corne de rhinocéros exporté conformément aux dispositions du présent article sera identifié par des marques, lesquelles seront indiquées dans le certificat d'exportation légitime ainsi que le poids du trophée.

b) Tout autre trophée sera autant que possible marqué et indiqué de la même manière, mais en tout cas sera décrit dans le certificat de manière à l'identifier avec le plus de certitude possible.

c) Les Gouvernements contractants prendront les mesures possibles pour éduquer leurs autorités douanières, soit par la préparation et la distribution de gravures convenables soit autrement, en ce qui concerne les méthodes d'identification des espèces mentionnées à l'annexe à la présente Convention et des trophées qui en sont obtenus.

6. Il sera inclus dans les mesures visées à l'alinéa 1 du présent article des dispositions telles que toute trouvaille d'ivoire, de corne de rhinocéros, de trophée ou d'animal mort, ainsi que de la dépouille de tout animal tué par accident ou pour la défense d'une personne. deviendra, en principe, la propriété du Gouvernement du territoire en question, et qu'elle sera traitée selon les dispositions établies par ce Gouvernement en tenant compte des droits et coutumes indigènes réservés à l'alinéa suivant.

7. Aucun des droits visés à l'alinéa 2 de l'article 8 ne sera considéré comme étant atteint par les dispositions des alinéas précédents.

8. Aux fins du présent article l'expression « trophée » désignera tout animal mort ou vif mentionné à l'annexe à la Convention, ou tout objet faisant partie ou étant extrait d'un tel animal quand il est mort, ainsi que les oeufs, coquilles d'oeufs, les nids ou les plumages d'une oiseau figurant à cette annexe. Cependant l'expression « trophée » ne comprendra nul trophée ou partie d'une trophée lequel en vertu d'un procédé légitime de fabrication, tel qu'il est envisagé à l'alinéa 1 du présent article, aura perdu son identité originale.

9. Chacun des Gouvernements contractants donnera au Gouvernement du Royaume-Uni des renseignements quant aux mesures adoptées afin de donner effet aux obligations du présent article ou à tout partie de ces obligations. Le Gouvernement du Royaume-Uni fera part de tous renseignements ainsi reçus à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2.

Art. 10.

1. L'emploi de véhicules à moteur ou d'aéronefs (y compris les aéronefs plus légers que l'air) sera interdit dans les territoires des Gouvernements contractants, aussi bien (i) pour la chasse, l'abattage, ou la capture d'animaux que (ii) de manière à les faire courir ou fuir en désordre, ou à les déranger, quel qu'en soit l'objet, y compris celui de faire des films ou de la photographie. Cependant, les dispositions du présent alinéa ne toucheront en rien au droit des occupants en ce qui concerne les terres qu'ils occupent, ou des Gouvernements en ce qui concerne les terres utilisées pour des fins publiques, de faire usage de voitures à moteur ou d'aéronefs pour expulser, capturer, ou détruire les animaux trouvés sur ces terres dans tous les cas où une telle expulsion, capture, ou destruction n'est par interdite par une autre disposition quelconque de la présente Convention.

2. Les Gouvernements contractants interdiront dans leurs territoires l'encerclement d'animaux avec du feu pour fins de chasse. Dans la mesure du possible les méthodes de capture ou de destruction des animaux suivantes seront aussi généralement interdites :

a) l'emploi de poison ou de détonants pour tuer les poissons ;

b) l'emploi de lumières éblouissantes, flambeaux, poisons ou armes empoisonnées pour la chasse aux animaux ;

c) l'emploi de filets, fosses ou enceintes, trébuchets, pièges ou guet-apens, ou fusils fixes et de projectiles contenant des détonants pour la chasse aux animaux.

Art. 11.

Il est entendu qu'au moment de la signature, ratification, ou adhésion tout Gouvernement contractant pourra faire les réserves expresses quant aux articles 3-10 de la présente Convention qui pourraient être considérées essentielles.

Art. 12.

1. Chaque Gouvernement contractant fournira au Gouvernement du Royaume-Uni des renseignements quant aux mesures qui seront prises pour donner effet aux dispositions des articles précédents. Le Gouvernement du Royaume-Uni fera part de tous renseignements ainsi aux Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2.

2. Les Gouvernements contractants collaboreront lorsque cela sera nécessaire afin de donner effet aux dispositions des articles précédents et de manière générale pour empêcher l'extinction de la faune et de la flore.

3. Tout Gouvernement qui aura signé ou adhéré à la présente Convention sera considéré comme étant partie contractante du Protocole portant la date de ce jour, et dressé pour faciliter la collaboration visée à l'alinéa précédent.

Art. 13.

1. Tout Gouvernement contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, ou de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu'il entreprend, en ce qui concerne l'un quelconque ou plusieurs de ses territoires (y compris les territoires métropolitains, colonies, territoire d'outre-mer, ou territoires sous suzeraineté, protection, ou mandat) autres que ceux mentionnés à l'alinéa 3 (i) de l'article 1^{er}, soit toutes les obligations de la présente Convention, soit celles seulement qui sont visées à l'article 9, alinéa 3, 8 et 9. Au cas où une telle déclaration serait faite postérieurement à la ratification ou à l'adhésion, elle sera effectuée par voie de notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni et prendra effet à la date de la mise en vigueur de la

Convention, ou si celle-ci est déjà en vigueur, trois mois après la date de la réception de la notification par le Gouvernement du Royaume-Uni.

2. Il est entendu que tout Gouvernement contractant pourra par une seule déclaration faite en vertu de l'alinéa précédent, entreprendre, en ce qui concerne quelques-uns parmi les territoires mentionnés dans cet alinéa, toutes les obligations de la présente Convention, et, en ce qui concerne d'autres parmi ces territoires, seulement les obligations visées à l'article 9, alinéas 3, 8 et 9.

3. Tout Gouvernement contractant qui aura fait une déclaration en vertu de l'alinéa précédent entreprenant, en ce qui concerne un territoire quelconque, seulement les obligations visées à l'article 9, alinéas 3, 8 et 9, pourra à tout moment ultérieur, par voie de notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni, déclarer que la déclaration en question sera censée se rapporter à toutes les obligations de la Convention en ce qui concerne le territoire en question; et cette dernière déclaration prendra effet à la date de la mise en vigueur de la Convention ou, si celle-ci est déjà en vigueur, trois mois après la date de la réception de la notification par le Gouvernement du Royaume-Uni.

4. Tout Gouvernement contractant pourra à tout moment, par notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni, faire cesser l'application de la Convention à tout territoire ou territoires qui ont fait l'objet d'une déclaration en vertu des alinéas 1 et 3 du présent article, et la Convention cessera en conséquence de s'appliquer au territoire ou aux territoires mentionnés dans l'application un an après la date de sa réception par le Gouvernement du Royaume-Uni. Cependant, cette notification ne prendra en aucun cas effet avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article 19, alinéa 1.

5. Il est entendu que si par suite d'une notification faite en vertu de l'alinéa précédent il ne reste aucun territoire du Gouvernement contractant en question auquel s'applique la Convention, soit en plein, soit en partie, ce Gouvernement, au lieu de faire la notification, devra agir par voie de dénonciation en vertu de l'article 19.

6. Il est entendu, au surplus, que nulle notification faite en vertu de l'alinéa 4 du présent article ou autrement, ne pourra prétendre appliquer seulement les dispositions de l'ar-

ticle 9, alinéas 3, 8 et 9, à aucun territoire auquel la Convention, au moment de la notification, s'applique en plein.

7. Le Gouvernement du Royaume-Uni fera part à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de toutes notifications reçues en vertu des alinéas précédents du présent article, de la date de leur réception et de leurs termes.

Art. 14.

Il est entendu qu'aucun Gouvernement ne pourra signer, ratifier, ou adhérer à la présente Convention à moins d'avoir des territoires tels qu'ils sont définis à l'article 1er, alinéa 3 (i), ou à moins de faire ou d'avoir fait une déclaration en vertu de l'article 13 entreprenant pour l'un ou plusieurs territoires les obligations de la Convention en plein ou en partie.

Art. 15.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront tous deux également foi, portera la date de ce jour et sera ouverte à la signature jusqu'au 31 mars 1934.

Art. 16.

La présente Convention sera assujettie à la ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en notifiera la réception avec la date de cette dernière, ainsi que leurs termes et les termes de toute déclaration ou réserve les accompagnant, à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2.

Art. 17.

A tout moment après le 31 mars 1934, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Gouvernement d'un territoire métropolitain par lequel la Convention n'a pas été signée, qu'il ait des territoires tels qu'ils sont définis à l'article 1er, alinéa 3 (i), ou non. Les adhésions seront notifiées au Gouvernement du Royaume-Uni, qui en fera part à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2, avec leurs termes, les termes de toute déclaration aux réserves les accompagnant et la date de leur réception.

Art. 18.

1. Après le dépôt ou la notification d'au moins quatre ratifications ou adhésions de la part des Gouvernements contractants ayant des territoires tels qu'ils sont définis à l'article 1^{er}, alinéa 3 (i), la présente Convention entrera en vigueur entre les Gouvernements intéressés trois mois après le dépôt ou la notification de la dernière de ces ratifications ou adhésions. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 2, la date de la mise en vigueur de la Convention.

2. Toutes ratifications ou adhésions reçues après la date de la mise en vigueur de la Convention prendront effet trois mois après la date de leur réception par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Art. 19.

1. Tout Gouvernement contractant pourra à tout moment dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni. Cette dénonciation prendra effet, en ce qui concerne le Gouvernement par lequel elle sera faite à l'égard de tous les territoires de ce Gouvernement auxquels la Convention s'applique à ce moment, soit en plein, soit en partie, un an après la date de la réception de la notification par le Gouvernement du Royaume-Uni. Cependant, aucune dénonciation ne prendra effet avant l'expiration de cinq années à partir de la date de la mise en vigueur de la Convention.

2. Si à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre de Gouvernements contractants liés en ce qui concerne l'un ou plusieurs de leur territoires par toutes les obligations de la présente Convention est réduit à moins de quatre, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous des autres Gouvernements mentionnés à l'article 5, alinéa 3, toutes dénonciations ainsi reçues et la date à laquelle elles prendront effet. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera également, le cas échéant, la date à laquelle la Convention cessera d'être en vigueur en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sousnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, ce huit novembre 1933, en une seule copie qui restera déposée aux archives, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements qui ont assisté à la Conférence à laquelle la présente Convention a été dressé, soit comme participants, soit comme observateurs, ainsi qu'à tout autre Gouvernement auquel le Gouvernement du Royaume-Uni jugera désirable de communiquer une copie.

Union de l'Afrique du Sud : C. T. TE WATER - ARTHUR W. HILL.

Belgique : BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE - V. VAN STRAELEN - J. M. DERSCHIED.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord : ONSLOW - W. F. GOWERS - ARNOLD HODSON - A. B. ACHESON - B. F. WRIGHT.

Egypte : I KADRY.

Espagne : R. P. DE AVALA.

France : L. RUFFAT.

Italie : TULLIO ZEDDA - SAVERIO PATRIZI.

Portugal : R. ENNES ULRICH - CABLOS MELLO GERALDES - LUIS W. CARRISSO.

Sudan Anglo-Egyptien : W. R. BARKER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Classe A - 1. Animalia.

(i) MAMMALIA.

Primates.

- A 1. Gorille — GORILLA GORILLA (Savage & Wyman) (toutes les sousespèces)
Anthropopithecus gorilla Savage et Wyman, 1847, Bost. Journ. Nat. Hist. 5: 419
- A 2. Tous es Lémuriens de Madagascar — CHIROMYIDAE, LEMURIDAE et INDRISIDAE
 (NOTE. — Ces familles comprennent de nombreux genres et espèces).

Carnivora.

- A 3. Protée — PROTELES CRISTATUS (Sparrman)
Viverra cristata Sparrman, 1785, Voy: 177
- A 4. Genette Fossane — FOSSA GRAY (toutes les sous-espèces)
Fossa Gray, 1864, Proc. Zool. Soc. Lond. 1864: 518

Ungulata.

- A 5. Antilope noire géante -- HIPPOTRAGUS NIGER VARIANI Thomas
Hippotragus niger variani Thomas, 1916, Proc. Zool. Soc. Lond. 1916: 298
- A 6. Antilope Nyala — TRAGELAPHUS ANGASI Angas
Tragelaphus angasi Angas, 1848, Proc. Zool. Soc. Lond. 1848: 89
- A 7. Traguélaphe de montagne — TRAGELAPHUS BUXTONI Lydekker
Tragelaphus buxtoni Lydekker, 1910, Nature 84:397
- A 8. Okapi — OKAPIA JOHNSTONI (Sclater)
Eguus (?) *johnstoni* Sclater, 1901, Proc. Zool. Soc. Lond. 1901 (1): 50
- A 9. Cerf d'Algérie — CERVUS ELAPHUS BARBARUS Bennett
Cervus barbarus Bennett, 1837, List Anim. Gardens-Zool. Soc.: 31

- A 10. Hippopotame de Libéria ou Hippopotame nain —
CHOEROPSIS LIBERIENSIS (Morton)
Hippopotamus liberiensis Morton, 1849, J. Acad. Nat. Sci. Philad. (1) 4: 232
Hippotamus minor Morton, 1844, Proc. Acad. Sci. Philad. 2 (1): 15
- A 11. Zèbre de montagne — *HIPPOTIGRIS ZEBRA* (Linnaeus)
 toutes les sous-espèces)
Equus zebra Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 1: 74
- A 12. Ane sauvage — *ASINUS ASINUS* (Linnaeus) (toutes les sous-espèces)
Equus asinus Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 1: 73
- A 13. Rhinocéros blanc — *RHINOCEROS SIMUS* Burchell (toutes les sous-espèces)
Rhinoceros simus Burchell, 1817, Bull. Soc. Philom. 1817: 96
- A 14. Bubale de l'Afrique du Nord — *BUBALIS BUSELAPHUS* (Pallas)
Antilope buselaphus Pallas, 1766, Misc. Zool.: 7
- A 15. Bouquetin d'Abyssinie — *CAPRA WALIE* Rüppell
Capra walie Rüppell, 1835, Neue Wirbelthiere Abyssin. 1:16
- A 16. Eléphant — *ELEPHAS AFRICANUS* Blumenbach
Elephas africanus Blumenbach, 1779, Handbuch der Naturgeschichte ed. 5: 125
 (NOTE. — Cette espèce devra être comprise dans la Classe A seulement en ce qui concerne les spécimens dont chaque défense ne pèse pas plus de 5 kilogrammes)
- A 17. Chevrotain aquatique — *HYEMOSCHUS AQUATICUS* (Ogilby) (toutes les sous-espèces)
Moschus aquaticus Ogilby, 1840, Proc. Zool. Soc. Lond. 1840: 35
- (ii) AVES.
- A 18. Bec-en-Sabot — *BALAENICEPS REX* Gould
Balaeniceps rex Gould, 1851, Proc. Zool. Soc. Lond. 1851: 1
- A 19. Comatibis chevelu — *COMATIBIS EREMITA* (Linnaeus)
Upupa eremita Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 1: 118
- A 20. Pintade à poitrine blanche — *AGELASTES MELEAGRIDES* Bonaparte
Agelastes meleagrides Bonaparte, 1849, Proc. Zool. Soc. Lond. 1849: 145

2. Vegetabilia.

- A 21. Welwitschia — *WELWITSCHIA BAINESII* (Carrière)
Welwitschia Bainesii (Carrière), 1923, Flora Capensis 5 (2):
 Suppl.: 1-3 (antérieurement *Welwitschia mirabilis* Hooker fil.)

Classe B - Animalia.

(i) MAMMALIA.

Primates.

- B 1. Chimpanzé — *ANTHROPOPITHECUS* Blainville (toutes les sous-espèces)
Anthropopithecus Blainville, 1838, Ann. Franç. et Etrang. d'Anat. et Physiol. 2: 360.
- B 2. Colobes — *COLOBUS* Illiger (toutes les sous-espèces)
Colobus Illiger, 1811, Prodomus: 69

Ungulata.

- B 3. Elan géant — *TAUROTRAGUS DERBIANUS* (Gray) (toutes les sous-espèces)
Boselaphus derbitanus Gray, 1847, Ann. Mag. Nat. Hist. (1) 20: 286
Boselaphus oreas Gray, 1847, List Osteol. Brit. Mus.: 155
- B 4. Girafes — *GIRAFFA* Zimmermann (toutes les sous-espèces)
Giraffa Zimmermann, 1780, Geogr. Gesch. 2: 125
- B 5. Gnou — *CONNOCHAETES GNOU* (Zimmermann)
Bos gnou Zimmermann, 1772, Spec. Zool Geogr.: 372
- B 6. Céphalophe à des jaune — *CEPHALOPHUS SYLVICULTRIX* (Afzelius)
Antilope sylvicultrix Afzelius, 1815, Nova Acta Soc. Upsala 6: 265
- B 7. Céphalophe de Jentink — *CEPHALOPHUS JENINKI* — Thomas
Antilope longiceps jentink, 1885, Notes Leyden Mus. 7:272
Cephalophus jentinki Thomas, 1885, Notes Leyden Mus. 7: 272

- B 8. Orétrague Beira — *DORCOTRAGUS MEGALOTIS* (Menges)
Oreotragus megalotis Menges, 1894, Zool. Anz. 1894: 131
- B 9. Gazelle de Clarke — *AMMODORCAS CLARKI* (Thomas)
Cervicapra clarkii Thomas, 1891, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 7:
 304
- B 10. Damalisque à queue blanche — *DAMALISCUS PYGARUS*
 (Pallas)
Antilope pygarga Pallas, 1767, Spicil. Zool. fasc. 1: 10
Antilope dorcas Pallas, 1766, Misc. Zool.: 6; *nec Capra dorcas*
 Linnaeus
- B 11. Rhinocéros noir — *RHINOCEROS BICORNIS* Linnaeus
Rhinoceros bicornis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed 10 1: 56
- B 12. Eléphant — *ELEPHAS AFRICANUS* Blumenbach
Elephas africanus Blumenbach, 1779, Handbuch der Natur-
 geschichte ed. 5: 125
 (Cette espèce devra être comprise dans la Classe B en ce qui
 concerne les spécimens dont chaque défense pèse plus que 5 kilo-
 grammes)

Edentata.

- B 13. Pangolins — *MANIS* Linnaeus (toutes les espèces)
Manis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 1: 36

(ii) AVES.

- B 14. Marabout — *LEPTOPTILOS CRUMENIFERUS* (Lesson)
Ciconia crumenifera Lesson, 1831, Traité d'Orn: 585
- B 15. Grand Calao d'Abyssinie ou Calao caronculé — *BU-
 CORVUS ABYSSINICUS* (Boddaert)
Buceros abyssinicus Boddaert, 1783, Tabl. Planches enlumi-
 nées: 48
- B 16. Grand Calao — *BICORVUS CAFER* (Schlegel)
Buceros carunculatus cafer Schlegel, 1862, Mus. Pays-Bas 1: 20
- B 17. Autruche sauvage — *STRUTHIO* Linnaeus (toutes les
 sous-espèces africaines)
Struthio Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 1: 155
- NOTE. — Les sous-espèces africaines sont les suivantes:
 Autruche de l'Afrique du Nord — *S. camelus camelus* Lin-
 naeus, 1758;
 Autruche méridionale — *S. c. australis* Gurney, 1868;
 Autruche de Masai — *S. c. massaicus* Neumann, 1898; et
 Autruche de Somale — *S. c. molybdophanes* Reichenow, 1893

- B 18. Messenger serpenteaire** — **SAGITTARIUS SERPENTARIUS** (Miller)
Falco serpentarius Miller, 1779, Icon. Anim. pl. 28
- B 19. Aigrette garzette** — **EGRETTA GARZETTA GARZETTA** (Linnaeus)
Ardea garzetta Linnaeus, 1766, Syst. Nat. ed. 12 1: 237
- B 20. Grande Aigrette** — **CASMERODIUS ALBUS MELANCRHYNCHUS** (Wagler)
Ardea melanorhynchos Wagler, 1827, Syst. Av. Additamenta (dernière page)
- B 21. Aigrette intermédiaire de l'Afrique** — **MESOPHOX INTERMEDIUS BRACHYRHYNCHUS** (Brehm)
Herodias (Egretta) brachyrhynchos Brehm, 1858, J. Ornith.: 471
- B 22. Garde-boeuf ou pique-boeuf** — **BUBULCUS IBIS** (Linnaeus).
Ardea ibis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 1: 144.

PROTOCOLE.

Au moment de la signature de la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes :

1. — Afin de faciliter la collaboration pour empêcher l'extinction de la faune et de la flore naturelle, et d'examiner le fonctionnement de la Convention mentionnée ci-dessus, ainsi que la question des améliorations que l'on pourrait y apporter, des Conférences internationales périodiques auront lieu à des intervalles convenables auxquelles les Gouvernements parties à la Convention ou au nom desquels le présent Protocole aura été signé se feront représenter.

2. — La première de ces Conférences aura lieu dans les quatre années à partir de la date de ce jour, et les arrangements s'y rapportant seront faits par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui invitera les Gouvernements visés à l'article 1^{er} du présent Protocole ainsi que tout autre Gouvernement dont l'assistance pourrait être considérée désirable.

3. — Il est convenu que les discussions à la Conférence mentionnée ci-dessus comprendront : a) la question de l'échan-

ge entre Gouvernements de listes de personnes connues comme ayant été coupables d'infraction répétées aux lois sur la classe, b) la question de l'échange de renseignements relatifs aux maladies contagieuses présentant une importance pour la conservation de la faune ou de la flore, ou affectant aussi bien les hommes que les animaux.

4. — Les Conférences ultérieures auront lieu à la date et selon les dispositions qui seront fixées à la première Conférence.

5. — Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront tous deux également foi, portera la date de ce jour et entrera en vigueur au moment de sa signature.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres, ce huit novembre 1933, en une seule copie, qui restera déposée aux archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements qui ont assisté à la Conférence à laquelle le présent Protocole a été dressé, soit comme participants, soit comme observateurs, ainsi qu'à tout autre Gouvernement auquel le Gouvernement du Royaume-Uni jugera désirable de communiquer une copie.

Union de l'Afrique du Sud: C. T. DE WATER - ARTHUR W. HILL.

Belgique: BARON DE CARTIER DE MARCHIENNE - VAN STRAELEN - J. M. DESCHÉID.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord: ONSLOW - W. F. GOWERS - ARNOLD HODSON - A. B. ACHESON - B. F. WRIGHT.

Egypte: I. KADRY.

Espagne: R. P. DE AYLA.

France: L. RUFFAT.

Italie: TULLIO ZEDDA - SAVERIO PATRIZI.

Portugal: R. ENNES ULRICH - CARLOS MELLO GERALDES - LUIS W. CARRISSO.

Soudan Anglo-Egyptien: W. R. BARKER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

1937

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 951.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 8 marzo 1937-XV, n. 372, e 29 aprile 1937-XV, n. 563, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1937, n. 151)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali: 8 marzo 1937-XV, n. 308; 25 marzo 1937-XV, n. 372, e 29 aprile 1937-XV, n. 563, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 956.

Alienazione a condizioni di favore di aree demaniali al Municipio di Bengasi.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1937, n. 151)

N. 956. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, viene approvato e reso esecutivo il contratto n. 1689 di repertorio in data 29 aprile 1936-XIV, per l'alienazione al Municipio di Bengasi, a condizioni di favore, di aree demaniali destinate alla costruzione di un nuovo grande fonduk ed alla sistemazione della via Regina in Bengasi.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. 976.

Istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1937, n. 153)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Comando superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale.

Da esso dipendono tutte le forze terrestri, navali ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque territoriali della Libia.

Art. 2.

Il Comando è costituito dal Comandante superiore e da uno Stato Maggiore composto da Ufficiali delle diverse Forze Armate.

Art. 3.

Il Governatore generale della Libia, quando abbia anche funzioni militari, è di diritto il Comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 18. — MANCINI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 993.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1937, n. 155)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto. Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 994.

Scioglimento di unità costituite temporaneamente per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1937, n. 155)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 18 marzo 1935-XIII, n. 347, 8 aprile 1935-XIII, n. 572, 3 giugno 1935-XIII, n. 1055, 19 settembre 1935-XIII, n. 1853, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1786;

Considerata la necessità di convalidare l'avvenuto scioglimento di unità costituite temporaneamente con i predetti decreti per le speciali esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere rispettivamente dal 1° ottobre 1936-XIV e dal 26 dicembre 1936-XV, sono sciolte le due divisioni di fanteria Gavinana II e Peloritana II, temporaneamente costituite in virtù del R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 347.

A decorrere dal 9 febbraio 1937-XV, è sciolta la divisione di fanteria Sabauda II, temporaneamente costituita in virtù del R. decreto 8 aprile 1935-XIII, n. 572.

Art. 2.

A decorrere rispettivamente dal 15 settembre 1936-XIV e dal 15 novembre 1936-XV, sono sciolte le due divisioni di fanteria Gran Sasso II e Sila II, temporaneamente costituite in virtù del R. decreto 3 giugno 1935-XIII, n. 1055.

Art. 3.

Con le decorrenze a fianco di ciascuna segnate sono sciolte le sottoindicate unità temporaneamente costituite in virtù del R. decreto 19 settembre 1935-XIII, n. 1853:

- I comando di corpo d'armata: dal 27 maggio 1936-XIV;
- II comando di corpo d'armata: dal 13 giugno 1936-XIV;
- divisione di fanteria (Cosseria II): dal 28 settembre 1936-XIV;
- reggimento di artiglieria di corpo d'armata: dal 1° ottobre 1936-XIV.

Art. 4.

Con le decorrenze a fianco di ciascuna segnate sono sciolte le sottoindicate unità rispettivamente costituite, in via temporanea, in virtù degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1786:

- III comando di corpo d'armata: dal 15 giugno 1936-XIV;
- IV comando di corpo d'armata: dal 7 luglio 1936-XIV;
- comando di corpo d'armata per l'inquadramento delle truppe inviate in Libia: dal 5 ottobre 1936-XIV;
- divisione di fanteria (Assietta II): dal 5 settembre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardastigili: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 1. — MANCINI.

LEGGE 24 maggio 1937-XV, n. 997.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga al termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1937, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. 1005.

Modificazione al R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1937, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2383, relativo alla costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le espressioni « Comando di aeronautica dell'Africa Orientale », « Eritrea e Somalia », « Alto commissario per le Colonie dell'Africa Orientale », « Governi coloniali dell'Eritrea e della Somalia » od altre simili, che ricorrono nel R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, debbono intendersi, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana », « Africa Orientale Italiana », « Governatore generale Vice Re » e « Governo generale dell'Africa Orientale Italiana ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è sostituito dal seguente:

« Le forze aeree dell'Africa Orientale Italiana sono riunite in un Comando unico. Esse comprendono:

a) un Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana;

b) un numero variabile di settori aeronautici e relativi comandi;

c) un numero variabile di reparti aerei;

d) un numero variabile di basi aeree;

e) servizi vari.

« Il Comando superiore predetto ha giurisdizione su tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana ».

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana dipende dal Ministero dell'aeronautica in linea tecnico-amministrativa e per quanto riguarda l'addestramento; prende ordini, per quanto riguarda l'impiego, dal Governatore generale Vice Re.

« Per le questioni di carattere territoriale fa capo, a seconda dei casi, ai Governi o al Governo generale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è modificato come segue:

« Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, nei limiti delle disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio, corrisponderà al Ministero dell'aeronautica un contributo annuo che verrà stabilito di concerto fra i Ministeri dell'Africa Italiana, delle finanze e dell'aeronautica in base alla fase di regime ».

Art. 5.

L'art. 8 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, saranno stabiliti l'ordinamento interno e le attribuzioni del Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, nonché dei dipendenti comandi, reparti e servizi ».

Art. 6.

Il presente decreto si applica dal 5 ottobre 1936-XIV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 19. — MANCINI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1029.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2467, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre nell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1937, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2406, che conferisce un diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1042.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, tra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus vivendi » e degli altri accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1937, n. 159)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1937-XV, n. 1047.

Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1937, n. 160)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° aprile 1935-XIII, sono compresi fra i rischi di infortunio indennizzabili ai sensi dei precitati decreti, quelli derivanti da azioni militari. Dalla stessa decorrenza sono altresì compresi tra i rischi di infortunio indennizzabili ai sensi dei decreti stessi, per quanto concerne i lavoratori direttamente dipendenti dalle Amministrazioni statali o dalle ditte appaltatrici per i lavori di cui al primo comma del presente articolo, quelli relativi al viaggio di andata e di ritorno, tra il porto d'imbarco e quello di sbarco ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è sostituito dal seguente :

« Nei confronti delle ditte che saranno comprese negli elenchi di cui all'art. 4, i contratti di assicurazione stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intenderanno risolti dalla data stessa e l'Istituto nazionale fascista infortuni rimborserà allo Stato i premi riscossi per il periodo successivo ».

Art. 3.

Il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, si applica dal 1° ottobre 1936-XIV.

Dell'avanzo netto della gestione dell'assicurazione infortuni nell'Africa Orientale Italiana per il periodo 1° aprile 1935 XIII-30 settembre 1936-XIV, l'ottanta per cento spetterà allo Stato ed il venti per cento spetterà all'Istituto nazionale fascista infortuni.

Per la determinazione dell'avanzo di cui al secondo comma del presente articolo si terrà conto della eccedenza dei premi incassati dall'Istituto nazionale fascista infortuni da tutte le imprese pubbliche e private sulle indennità pagate, aumentate delle spese particolari di accertamento e di una quota per spese generali, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498.

L'accertamento e la determinazione di tali elementi rientrano nella competenza della Commissione prevista dall'articolo 10 nel citato R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498.

Art. 4.

Per gli operai addetti nell'Africa Orientale Italiana a lavori direttamente eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato nulla è innovato, anche per il periodo precedente al 1° ottobre 1936-XIV, alle norme vigenti nel Regno che regolano la gestione dell'assicurazione infortuni per i salariati dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI —
DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1937-XV, n. 1051.

Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1937, n. 160)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al contratto d'impiego privato, modificato con la legge 22 gennaio 1934-XIII, n. 401;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Africa Orientale Italiana le disposizioni contenute nei provvedimenti suddetti con gli adattamenti richiesti dalle condizioni locali;

Sentito il parere della Consulta tecnico-corporativa per il lavoro;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401, vigenti nel Regno in materia di impiego privato.

Art. 2.

Sono regolati dalle norme suddette i contratti riguardanti impiegati cittadini italiani e cittadini stranieri equiparati. Nei rapporti concernenti impiegati sudditi dell'Africa Orientale Italiana saranno applicati gli usi e le consuetudini locali, qualora le parti non abbiano convenuto esplicitamente l'osservanza del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401, sul contratto d'impiego privato.

Art. 3.

La competenza per la risoluzione delle controversie sui diritti derivanti dal contratto d'impiego privato spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il Guardastgilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 30. — MANCINI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1054.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 251, che detta le norme per la costituzione delle Commissioni per gli esami di avanzamento degli ufficiali della Milizia portuaria che si trovano in servizio nei porti dell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1937, n. 161)

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge-21 gennaio 1937-XV, n. 251, che detta le norme per la costituzione delle Commissioni per gli esami di avanzamento degli ufficiali dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA --
 DI REVEL.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 1059.

Indennità al personale militare impiegato nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1937, n. 161)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari nazionali impiegati nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale nella regione sud-occidentale compete, in aggiunta al trattamento economico per essi previsto dalle disposizioni vigenti, un premio nella seguente misura giornaliera:

ufficiali generali	} corrispondenti }	L. 5 —
colonnelli		» 4 —
tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani		» 3,40
capitani e primi tenenti		» 3 —
tenenti e sottotenenti		» 2,50
marescialli		» 1,60
sergenti maggiori		» 0,50
sergenti		» 0,40
graduati e militari di truppa. . .		» 0,10

4 — Min. dell'Africa Italiana — *Boll. Uff.* (Legislazione) n.

Art. 2.

Ai militari indigeni appartenenti a reparti dislocati nei territori dei Governi dell'Amara, dell'Harar e dei Galla e Sidama e del Governatorato di Addis Abeba, che fruiscono del trattamento economico stabilito dall'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, se impiegati in operazioni di polizia coloniale, è dovuto in aggiunta al trattamento medesimo ed alla indennità di operazioni di cui al R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 922, modificato dal R. decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1405, un soprassoldo di operazioni nella seguente misura giornaliera:

GRADO	MILITARI				
	Nel 1° biennio di servizio	Nel 3° anno di servizio	Nel 4° anno di servizio	Nel 5° anno di servizio	Nel 6° anno di servizio e successivi
Scium-basci.	5,00	5,30	6,00	6,30	7,00
Buluc-basci.	2,40	2,70	3,40	3,70	4,40
Muntaz	2,20	2,50	3,20	3,50	4,20
Uachil	1,75	2,00	2,70	2,90	3,60
Ascari	2,00	2,30	3,00	3,30	4,00

Art. 3.

Il soprassoldo di operazioni stabilito dall'articolo precedente è dovuto ai militari indigeni per le giornate di effettiva presenza ai reparti impiegati in operazioni di polizia coloniale e durante il ricovero in luoghi di cura e le licenze di convalescenza determinati da ferite riportate in combattimento o da ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per cause di servizio.

Art. 4.

Ai militari indigeni impiegati nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale nella regione sud-occidentale compete, in aggiunta al trattamento economico

previsto dalle disposizioni vigenti e al soprassoldo di operazioni stabilito dall'art. 2 del presente decreto, un premio nella seguente misura giornaliera ;

GRADO	MILITARI				
	Nel 1° biennio di servizio	Nel 3° anno di servizio	Nel 4° anno di servizio	Nel 5° anno di servizio	Nel 6° anno di servizio e successivi
Scium-basci e jus-basci	3,20	3,35	3,50	3,60	3,75
Buluc-basci.	2,20	2,30	2,45	2,60	2,75
Muntez.	1,65	1,80	1,90	2,05	2,20
Uachil	1,25	1,40	1,55	1,65	1,80
Ascari	1,10	1,25	1,40	1,50	1,65

Art. 5.

Per i graduati e militari di truppa nazionali e per i militari indigeni le misure dei premi e soprassoldi stabiliti dal presente decreto sono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 27 settembre 1936-XIV al 31 dicembre 1936-XV.

Art. 7.

E' data sanatoria per le corresponsioni effettuate a militari indigeni dal 27 settembre 1936-XIV al 31 ottobre 1936-XV, in base a disposizioni provvisorie emanate, per ragioni di urgenza, dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardastigili*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV.

Ricompense al valor militare.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1937, n. 161)

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze Armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Della Noce Adolfo, da Torino, tenente in s.p.e. del IX battaglione arabo somalo. — In condizioni difficilissime di terreno, conduceva il proprio plotone all'attacco di munitissime posizioni nemiche, snidandone l'avversario ed infliggendogli perdite tali da indurlo alla resa completa. — Galgalo (Somalia), 14 gennaio 1936-XIV.

De Vecchi di Val Cismon conte Giorgio, da Novara, tenente di complemento nelle bande Bechis (Somalia). — Comandante di banda, in aspro combattimento dava prova di grande coraggio, calma e capacità di comando. Rimasti feriti i migliori graduati del reparto, guidava da solo la banda all'attacco di appostamenti nemici in caverna, esponendosi ove maggiore era il pericolo e dando bellissimo esempio di alto sentimento del dovere e di valore militare. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Follador Sante, da S. Pietro di Barbozza (Treviso), capitano in s.p.e. nelle bande armate della Somalia. — Comandante di sottogruppo incaricato di esplorare zona insidiosa fortemente presidata dagli abissini, assolveva il difficile compito in modo brillante. Ferito, non lasciava il suo reparto impegnato, dimostrando doti superbe di guerriero e di soldato. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Giglio Roberto, da Catanzaro, capitano in s.p.e. nel corpo indigeni della Somalia. — Nell'assolvere con perfetta sensibilità d'ambiente il difficile compito di ufficiale affiancato al Sultano Diod

Dinle, conduceva di fatto le bande stesse contro nemico munitissimo e superiore in forze; in difficilissime condizioni di luogo e di tempo costituiva testa di ponte sul Korrak ed era prezioso appoggio per l'ulteriore sviluppo dell'azione a tutto il raggruppamento. In tre giorni e due notti di durissimo combattimento era di costante esempio agli indigeni per fredda coscienza audacia ed italiano valore. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Maggio Giuseppe, da Marsala, 1° capitano nel corpo indigeni della Somalia. — Ufficiale medico di nota capacità e coraggio, prendeva parte volontariamente ad azioni di combattimento. Nell'esercizio delle sue funzioni in prima linea, veniva gravemente ferito. Quantunque conscio del pericolo di vita in cui versava, non aveva altro pensiero che per l'azione, per la vittoria della Patria, per il Re e per il Duce, dando magnifico esempio di eroismo e di stoica fierezza. — Uadarà, 19 febbraio 1936-XIV.

Manca Francesco, da Arzana (Nuoro), sergente maggiore nella banda fucilieri « Busi » (Somalia). — In un labirinto di appostamenti nemici e sotto un fuoco micidiale, si lanciava animosamente con bombe a mano all'imboccatura di caverne uccidendo e facendo prigionieri i difensori. — Gunu Gadu, 25 aprile 1936-XIV.

Puccioni Bruno, da Firenze, tenente di complemento nella banda fucilieri « Busi » (Somalia). — Guidava con eroico slancio la propria banda alla conquista di posizioni difese disperatamente dal nemico, e per circa trenta ore sosteneva il combattimento dimostrando grande coraggio, calma serena e tenacia di propositi. — Gunu Gadu, 25 aprile 1936-XIV.

Rossi Bruno, da Paratico (Brescia), capitano in s.p.e. nel raggruppamento carri armati veloci (Somalia). — Ufficiale carrista di perfetta capacità tecnica e di altissimo rendimento in ogni contingenza di guerra, fu, in tre giorni di durissimo combattimento, costante esempio ai suoi dipendenti di serena e cosciente audacia.

Nel terzo giorno di azione, accortosi che due suoi carri erano rimasti immobilizzati dal fango in un profondo uadi, con alto senso della responsabilità di comandante e con mirabile cameratismo si lanciava, sotto falciante tiro di mitragliatrice nemica, a tentarne il disincaglio e vi riusciva operando, allo scoperto, l'allacciamento ad altro carro — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Balestra Carlo, da Roma, sottotenente di complemento nella banda « Bechis » (Somalia) — Si distingueva per audacia e grande sprezzo del pericolo permettendo con la sua personale valorosa condotta l'espugnazione di varie caverne fortificate. Volontario in ogni rischiosa azione, mirabile esempio di alte virtù militari e di grande attaccamento al dovere. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Gambini Enzo, da Pesaro, soldato nell'Autogruppo della Somalia. — Conducente di autocarro destinato al trasporto di una sezione mitragliatrici pesanti di una banda operante, portava le armi in prima linea battuta da agguistato tiro nemico. Con la

stessa banda partecipava all'azione di attacco e di rastrellamento di nuclei nemici situati in caverne. Si portava con fermezza e serenità d'animo fino a pochi metri da una di esse distruggendo i difensori a colpi di bombe a mano, eliminando così una causa di notevoli perdite al reparto. — Magnifico esempio di ardente slancio e di freddo coraggio, vero italiano dell'Era Fascista. — Guno Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

Pacchierotti Mario, da Rimini, 1° capitano del IX battaglione arabo somalo. — Comandante di compagnia, con la cooperazione di una batteria di artiglieria e di altri reparti mitraglieri e fucilieri già in posizione incaricato di snidare il nemico appostato in caverne, organizzava l'attacco della compagnia e personalmente ne dirigeva l'azione, infliggendo al nemico forti perdite, dando esempio non comune di calma e valore personale. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Riando Abdelcader, da Pistoia, 1° capitano in s.p.e. nel 4° gruppo bande armate della Somalia. — Aiutante maggiore di gruppo bande impiegato in avanguardia e nel rastrellamento di forti nuclei nemici che violentemente reagivano, si collegava di continuo con reparti ed elementi avanzati coordinando l'azione voluta dal comandante e concorrendo anche con atti di coraggio sereno e di saggia iniziativa alla rapida e vittoriosa conclusione dell'azione. — Gianagobo (Uadi Korrak), 15-17 aprile 1936-XIV.

Venier Bernardo, da Milano, sottotenente di complemento nel IX battaglione arabo somalo. — Durante l'attacco di munitissime posizioni avversarie infliggeva al nemico gravi perdite con l'aggiustato fuoco delle armi del proprio plotone e con intenso lancio di bombe. Respingeva contrattacchi nemici catturando numerosi fucili e mitragliatrici. — Galgalò (Somalia), 14 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Antonioti Franco, da Siena, sottotenente di complemento nel VII battaglione arabo somalo. — Durante tre giorni d'intensa azione si dimostrava comandante di plotone sereno ed ardito. Per ben due volte, alla testa di pattuglie, si lanciava per ricacciare alcuni elementi avversari, protetti in cavernette, riuscendo, nonostante la micidiale azione di fuoco alla quale era fatto segno, ad assolvere il proprio compito, dando bell'esempio di decisione e di sprezzo del pericolo. — Elo Salei, 13-15 gennaio 1936-XIV.

Puglisi Oscar, da Roma, sottotenente di complemento nel VII battaglione arabo somalo. — Comandante di un plotone mitragliatrici pesanti assegnato ad una compagnia fucilieri, collaborava efficacemente con questa per l'occupazione ed il mantenimento di una delicata posizione avversaria. Benchè lievemente ferito, continuava ad assolvere serenamente il proprio compito, dando bella prova di profondo attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio. — Elo Salei, 13-15 gennaio 1936-XIV.

Rocco Giacomo, da S. Maria Capua Vetere (Napoli), tenente in s.p.e. nel 3° raggruppamento arabo somalo. — In sanguinosi com-

battimenti svoltisi per due giornate consecutive, quale facente funzioni di aiutante maggiore di raggruppamento, disimpegnava le proprie funzioni recandosi ripetutamente in linea sotto l'infuriare dell'azione nemica, dando prova di grande fermezza, di audacia e di valore personale. — Elo Salei, 13-15 gennaio 1936-XIV.

Saccant Emilio, da Milano, sergente maggiore nel corpo indigeni della Somalia. — Sottufficiale addetto al Comando Forze Armate della Somalia, durante le operazioni che condussero alla conquista di Harrar, dette continue prove di alto senso del dovere, spirito di adattamento e di sacrificio, prodigandosi in ogni circostanza nello **adempimento dei compiti affidatigli**. — Zona di Harrar, 15 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Salmaso Ugo, da Rovigo, caporale nel corpo automobilistico della Somalia. — Conduttore di autocarro di autosezione per raggruppamento arabo-somalo operante, partecipava a tutte le azioni del raggruppamento stesso, dimostrando in tutte le circostanze capacità, serenità, zelo ed ardimento. Durante due giornate di aspro combattimento volontariamente si prodigava con instancabile attività e sprezzo del pericolo al rifornimento dell'acqua e delle munizioni ai combattenti, portandosi fin nelle prime linee. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Soro Diego, da Roma, sottotenente nel 4° squadrone del II gruppo mitraglieri Genova Cavalleria. — Isolato ed affrontato da due regolari abissini, riusciva col suo contegno risoluto a disarmarli ed a condurli prigionieri. — Neghelli, 9 febbraio 1936-XIV.

Sustrico Giacinto, da Spoleto, lanciere nel III gruppo squadroni mitraglieri lancieri « Aosta ». — Dando esempio di attaccamento al proprio dovere, sotto intenso fuoco trasportava un compagno ferito al posto di medicazione; ritornava subito in linea dove si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. — Neghelli-Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Toscano Francesco, da Centuripe (Enna), sottotenente del II gruppo mitraglieri Genova Cavalleria. — Comandante di pattuglia ufficiali, affrontava una pattuglia nemica scompigliandola e catturando tre prigionieri. Comandante di plotone fucilieri eseguiva ardite ricognizioni e cooperava validamente alle azioni dello squadrone. — Dava Parma, gennaio 1936-XIV.

Abdi Mahallim (Rer Her), muntaz nel I gruppo artiglieria cammellata (6427). — Operava ardite azioni di rastrellamento contro tiratori nemici appostati nei pressi delle batterie. Durante una di esse cadeva gravemente ferito da bomba a mano. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdi Aden, ascari nel IX battaglione arabo somalo (31045). — In un attacco di munitissime posizioni nemiche era di esempio ai compagni per slancio e sprezzo del pericolo. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Abdi Osman, buluc basci nel IX battaglione arabo somalo (14937) (alla memoria). — In un attacco di munitissime posizioni nemiche

trascinava con perizia ed ardimento il proprio buluc. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Ali Addò (Averghidir), buluc basci nel IV battaglione arabo somalo (5900). — Durante un assalto, vedendo scivolare dentro il Fafan un ascaro con la propria mitragliatrice leggera, si lanciava arditamente contro il nemico appostato aggredendolo con lancio di bombe a mano, riuscendo a mettere in salvo l'ascaro ferito e a recuperare la mitragliatrice. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Guled, ascari nel I battaglione arabo somalo (17172). — Comandato in esplorazione, compiva brillantemente la sua missione, spingendosi in terreno insidioso e battute dal nemico, dando informazioni precise su di esso. Ferito al braccio destro, continuava ad avanzare con i propri compagni fino ad occupazione ultimata della posizione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Arale Mahamud, buluc basci nel I gruppo artiglieria cammellata (6212). — Graduato fedelissimo, capace istruttore del proprio pezzo, portava i propri uomini al combattimento con ardore durante difficili azioni di fuoco diurno e notturno in appoggio a un battaglione Benadir fortemente impegnato -- Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Asci Elmi (Averghidir), ascari nel I battaglione arabo somalo (30629). — Ferito, rinunciava a farsi medicare per seguire il reparto nell'occupazione di una posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Delmah Ali, buluc basci nel IX battaglione arabo somalo (14581). — In un attacco di munitissime posizioni nemiche trascinava con perizia ed ardimento il proprio buluc. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

Osman Abdi, buluc basci nel IX battaglione arabo somalo (2131). — In un attacco di munitissime posizioni nemiche trascinava con perizia ed ardimento il proprio buluc. — Elo Salei, 14 gennaio 1936-XIV.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1063.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1937, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1064.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1937, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2175, riflettente temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1937-XV, n. 1065.

Applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1937, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2085, che istituisce il Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, sulle tasse di registro;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930-VIII, n. 1011, sulla tassa di scambio, convertito nella legge 9 luglio 1931-IX, n. 1009, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta dell'emanazione di speciali disposizioni per la registrazione con la tassa fissa di registro di L. 10 degli atti di appalto, da stipularsi dalla Regia Azienda Monopolio Banane, per la costruzione ed attrezzatura di quattro motonavi bananiere in corso di costruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di appalto e di forniture, da stipularsi dalla Regia Azienda del monopolio delle banane, per la costruzione ed attrezzatura di quattro motonavi bananiere, destinate ai servizi dell'Azienda, attualmente in corso di costruzione, sono soggetti alla tassa fissa di registro di L. 10.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 82. — MANCINI.*

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1066.

Composizione delle Commissioni esaminatrici per gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio in Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1937, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XI, n. 1374, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1937, le Commissioni esaminatrici per gli esami ed esperimenti di avanzamento che avranno luogo in Africa Orientale Italiana per gli ufficiali ivi dislocati, vengono costituite nel modo prescritto dall'allegato A al Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387. foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1077.

Approvazione del Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937-XV, fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti ed alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato, firmato in Roma il 9 marzo 1937-XV fra l'Italia e l'Ungheria, per l'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nei termini dell'art. 11 del Trattato anzidetto, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA —
DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 44. — MANCINI.

**Traité relatif à l'extension aux Possessions et Colonies italiennes
du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la
Hongrie du 4 juillet 1928.**

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, et S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, animés du désir de développer davantage les relations commerciales et maritimes entre les deux Pays, ont résolu de conclure un Traité relatif à l'extension aux Possessions et Colonies italiennes du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928, et ont nommé, à cet effet, comme Plénipotentiaires :

S. M. le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie;

Son Excellence le Comte Galeazzo Ciano, Ministre Secrétaire l'Etat pur les Affaires Etrangères.

S. A. S. le Régent du Royaume de Hongrie :

Son excellence le Paron Frigyes Villani, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Hongrie à Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit :

Art. 1^{er}.

Le Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928 et le Protocole final y annexé sont étendus aux Possessions et Colonies italiennes avec les modifications indiquées ci-dessus.

Par conséquent on doit entendre dans le susdit Traité par « Italie » aussi les Possessions et les Colonies italiennes et, en ce qui concerne l'Italie, par « territoire » le territoire des Possessions et Colonies italiennes.

En outre les produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance des Possessions et Colonies italiennes devront être considérés, aux effets du Traité susmentionné, comme produits naturels ou fabriqués, originaires ou en provenance d'Italie.

Art. 2.

En ce qui concerne l'entrée, l'établissement et l'exercice des industries, du commerce, ou d'une profession les dispositions en vigueur dans les Possessions et Colonies italiennes pour les sujets italiens, s'appliqueront de façon correspondante aux sujets hongrois.

Art. 3.

Les droits accordés aux termes de l'art. 7 du Traité de commerce et de navigation aux sociétés anonymes et aux autres sociétés commerciales, industrielles et financières seront valables dans les Possessions et Colonies italiennes avec des limitations correspondant à celles prévues à l'article 2 du présent Traité pour les activités des personnes physiques.

Art. 4.

La Convention spéciale signée le 25 novembre 1925 entre l'Italie et la Hongrie pour éviter la double imposition, et dont il est question dans le Protocole final (paragraphe 1^{er} *ad* Art. 6) du Traité italo-hongrois de commerce et de navigation ne sera pas appliqué entre les Possessions et Colonies italiennes et la Hongrie.

Art. 5.

La clause: « étant établi que sera considérée comme zone de frontière celle dont l'étendue de l'un et de l'autre côté ne dépasse pas 15 Km. », dont l'article 12 sous a), du Traité de commerce et de navigation, ne s'applique pas aux Possessions et Colonies italiennes.

Art. 6.

L'art. 9 du Traité de commerce et de navigation et le paragraphe du Protocole final dudit Traité ne seront pas appliqués au trafic des marchandises entre la Hongrie et les Possessions et Colonies italiennes.

Art. 7.

L'art. 18 du Traité de commerce et de navigation ne s'applique pas aux droits imposés à l'intérieur des Possessions et Colonies italiennes dans le but de protéger certaines industries et commerces locaux.

A cet égard, les produits hongrois ne seront pas soumis dans les Possessions et Colonies italiennes à un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux produits italiens et aux produits des autres Possessions et Colonies italiennes.

Art. 8.

L'exercice des droits prévus à l'article 4 du Traité de commerce et de navigation par les commerçants, fabricants et industriels sera subordonné dans les Possessions et Colonies italiennes, à des limitations correspondant à celles prévues à l'art. 2 du présent Traité.

Art. 9.

Les dispositions pour l'entrée des navires italiens dans les ports des Possessions et Colonies italiennes sont aussi valables pour l'entrée des navires hongrois dans lesdits ports.

De même les dispositions concernant le transport par des navires italiens de voyageurs et marchandises à destination, ou en provenance des ports des Possessions et Colonies ita-

liennes, sont aussi valables pour le transport par des navires hongrois.

Les dispositions concernant le traitement des navires italiens dans les ports des Possessions et Colonies italiennes s'appliquent aussi au traitement des navires hongrois dans lesdits ports.

Art. 10.

En ce qui concerne la constitution des sociétés anonymes ou d'autres sociétés commerciales, de même que la participation à de telles sociétés, le traitement plus favorable prévu à l'alinéa 2 du paragraphe premier du Protocole final du Traité du commerce et de navigation italo hongrois, est subordonné, dans les Possessions et Colonies italiennes, à des limitations correspondant à celles en vigueur dans les dits territoires, pour les sociétés italiennes.

Art. 11.

Le présent Traité fait partie intégrante du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Hongrie du 4 juillet 1928.

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome les plus tôt possible. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Néanmoins les Hautes Parties Contractantes conviennent de la mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir du 1^{er} avril 1937.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 mars 1937.

VILLANI

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà i Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia :

Il Ministro per gli affari esteri :

CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1078.

Assegnazione di L. 40.000.000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta.

(Pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di posare un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di provvedere al collegamento di esso con la rete telefonica interurbana nazionale sotterranea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta, è concessa all'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'assegnazione di lire 40.000.000 ripartite in ragione di lire 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1937-38 e di lire 10.000.000 per ciascuno dei due successivi esercizi 1938-39 e 1939-40.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA —
DI REVEL.

Visto, *il Guardastgilli*: **SOLMI.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1079.

Ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ordinamento dei servizi della Corte stessa nell'Africa Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Africa Italiana sono istituite due sezioni giurisdizionali della Corte dei conti del Regno d'Italia, con sede rispettivamente in Addis Abeba ed in Tripoli e composte di

un presidente di sezione, di un consigliere e di un primo referendario o referendario.

Sono inoltre istituite delegazioni della Corte stessa rispettivamente in Addis Abeba, Tripoli, Asmara, Mogadiscio, Gondar, Harar e Gimma, per l'esercizio delle funzioni di controllo cui è delegato in ogni sede un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad appositi uffici.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del Presidente della Corte, le funzioni del pubblico ministero presso le sezioni giurisdizionali sono attribuite ad un primo referendario o referendario.

Art. 2.

La Corte dei conti, in conformità delle leggi e dei regolamenti:

esercita il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;
vigila la riscossione delle entrate;

vigila la gestione del denaro e delle materie affidate agli agenti dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;

giudica i conti che debbono rendere gli agenti predetti;

giudica sulle responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione dell'Africa Italiana da pubblici funzionari, retribuiti da questa o da altre Amministrazioni dello Stato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Per gli effetti di cui sopra tutti gli atti e documenti che, fino all'emanazione del presente ordinamento, dovevano essere inviati per il tramite del Ministero per l'Africa Italiana alla Corte dei conti, dovranno invece essere trasmessi alle sezioni o delegazioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sono presentati alla Corte dei conti per il visto e la registrazione:

1° i decreti del Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia, del Governatore generale della Libia e dei Governatori dell'A.O.I.:

che emanati in applicazione rispettivamente degli articoli 46 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012,

e 56 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, approvino norme regolamentari relative ad entrate o spese;

che conferiscano deleghe o siano comunque afferenti al bilancio ed alla gestione finanziaria;

che approvino contratti il cui importo sia superiore a L. 300.000, 150.000, 75.000 a seconda che si proceda mediante pubblici incanti, licitazione o trattativa privata od autorizzino l'esecuzione di servizi ad economia per un importo superiore a L. 30.000;

che riflettano stipendi od altri assegni continuativi;

2° i mandati diretti ed i ruoli di spese fisse, i mandati di anticipazione e somministrazione di fondi con i relativi documenti giustificativi.

Sono anche sottoposti al riscontro i rendiconti debitamente documentati dei funzionari a cui favore sono stati emessi mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi ed ogni altra contabilità riflettente pagamento di spese.

Art. 4.

Nei casi di urgenza il Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia, il Governatore generale della Libia ed i Governatori dell'A.O.I. potranno dar corso a provviste, lavori od altre prestazioni prima che si faccia luogo alla registrazione del decreto.

Il decreto sarà motivato e dovrà essere sottoposto al riscontro contemporaneamente al primo mandato di acconto, se il pagamento avviene in più volte, od all'unico mandato di saldo.

Art. 5.

I decreti del Ministro per l'Africa Italiana che approvino contratti od autorizzino spese ad economia pertinenti ai bilanci dell'A.O.I. o della Libia, sono presentati alla Corte dei conti del Regno per il controllo di legittimità, che viene eseguito secondo le norme del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Della avvenuta registrazione sarà data notizia alla delegazione della Corte dei conti competente e così pure di quella concernente provvedimenti di personale la cui spesa faccia carico ai bilanci predetti.

Art. 6.

Le delegazioni di cui all'art. 1 esercitano rispettivamente il controllo sugli atti dei Governi generali dell'A.O.I. e della Libia e dei Governi dell'A.O.I.

Il presidente della Sezione con sede in Addis Abeba coordina l'azione dei consiglieri delegati al controllo nell'A.O.I.

Art. 7.

Qualora il consigliere riconosca contrari alle leggi e ai regolamenti atti o decreti del Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia e del Governatore generale della Libia soggetti a registrazione, ricuserà il visto restituendo i provvedimenti con nota motivata.

Il Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia ed il Governatore generale della Libia, ove lo ritengano necessario, ne riferiscono al Ministro per l'Africa Italiana, fermo il disposto dell'art. 4.

Se il Ministro risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la sezione del controllo della Corte dei conti del Regno è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Ove trattisi invece di atti o decreti emessi dai Governatori dell'A.O.I., ai quali sia stato ricusato il visto, potranno gli stessi riferirne al Governatore generale Vice Re, salvo sempre il disposto del predetto art. 4.

Se il Governatore generale Vice Re, risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la sezione per l'A.O.I. è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva. Di questa deliberazione il Governatore generale Vice Re dà immediata comunicazione al Ministro per l'Africa Italiana ed il presidente della sezione per l'A.O.I. al Presidente della Corte.

Alle registrazioni così disposte non si applica l'art. 26 del R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, ma di esse viene fatta particolare menzione nella relazione di cui all'art. 41 del predetto Regio decreto.

Art. 8.

Il rifiuto di registrazione del consigliere è assoluto ed annulla il provvedimento, quando trattasi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo articolo del bilancio, od, a giudizio del consigliere, sia imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un articolo diverso da quello indicato nel provvedimento;

b) di atti di nomine o promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado disposte oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti;

c) di mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle vigenti norme.

Art. 9.

La facoltà di cui al primo comma dell'art. 33 del R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, è esercitata dal consigliere delegato al controllo.

L'applicazione delle penalità di cui al secondo comma del predetto articolo 33 è disposta con deliberazione delle sezioni della Corte dei conti in A.O.I. e in Libia secondo le rispettive competenze.

Art. 10.

Le sezioni della Corte in Addis Abeba e Tripoli decidono nelle materie del contenzioso contabile ed hanno competenza rispettivamente su tutto il territorio dell'A.O.I. e della Libia.

Nei giudizi di responsabilità la competenza delle sezioni si estende anche ai funzionari residenti nel Regno od all'Estero che, per azioni od omissioni imputabili anche a sola colpa o negligenza, abbiano cagionato un danno all'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Nel caso predetto, anche se la responsabilità derivi da un giudizio di conto, o quando siano parti in causa i comandanti delle truppe o i funzionari civili e militari investiti di funzioni di Governo purchè preposti agli organi direttivi dei Governi generali, o dei Governi dell'A.O.I. o alle maggiori circoscrizioni territoriali dell'A.O.I. o della Libia, il Mini-

stro per l'Africa Italiana, sulla proposta del Governatore generale dell'A.O.I. Vice Re d'Etiopia o del Governatore generale della Libia, può chiedere che il giudizio venga attribuito alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Regno. Sulla richiesta delibera la Corte a sezioni riunite, inteso il procuratore generale.

La competenza della sezione predetta è esclusiva quando siano parti in causa funzionari od ufficiali di grado non inferiore al IV.

Avverso le decisioni delle sezioni per l'A.O.I. e per la Libia resta fermo l'appello alle sezioni riunite della Corte.

Art. 11.

Per i servizi delle sezioni e delegazioni della Corte dei conti nell'Africa Italiana sono istituiti i seguenti ruoli in aggiunta a quelli previsti dalla tabella A annessa al testo unico, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

GRUPPO A.

Magistratura.

Grado		
III	— Presidenti di Sezione	2
IV	— Consiglieri	7
V	— Primi referendari	8
VI	— Referendari	10
	—	27

Personale di concetto.

Grado		
VII	— Vice referendari di 1 ^a cl.	9
VIII	— Vice referendari di 2 ^a cl.	10
IX	— Ainti referendari	7
	—	26
		53

GRUPPO B.

Personale di revisione.

Grado		
VI	—	Direttori di revisione 2
VII	—	Revisori capi 5
VIII	—	Revisori principali 7
IX	—	Primi revisori 8
X	—	Revisori 12
XI	—	Vice revisori } —

34

GRUPPO C.

Personale d'ordine.

Grado		
IX	—	Archivisti capi 2
X	—	Primi Archivisti 6
XI	—	Archivisti 8
XII	—	Applicati 14
XIII	—	Alunni d'ordine 1
		Totale 121

35

Art. 12.

Nel primo quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i posti predetti sono conferiti al personale dello stesso gruppo e di grado pari od immediatamente inferiore dei ruoli di cui alla tabella A annessa al citato testo unico con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Per esigenze di servizio i posti rimasti disponibili possono conferirsi al personale nelle condizioni indicate nel precedente comma mediante collocamento fuori ruolo. con il titolo, il rango le prerogative del grado attribuito ed il relativo trattamento economico che, salvo il disposto dell'art. 18, non è valutabile ai fini di quiescenza per la parte corrispondente al grado superiore eventualmente ricoperto.

In ogni caso non saranno disposte nomine o collocamenti fuori ruolo se non in rapporto all'effettivo invio del personale alle sezioni e delegazioni della Corte nell'Africa Italiana.

Successivamente al primo quadriennio, i posti vacanti saranno ricoperti con le norme vigenti per il personale della Corte o, quando ciò non sia possibile o necessità di servizio lo richiedano, nel modo indicato nei precedenti commi. In questo caso l'assegnazione dei magistrati di grado III e IV ai ruoli per l'Africa Italiana avrà luogo previo loro consenso.

In correlazione ai funzionari nella posizione di fuori ruolo debbono tenersi vacanti negli organici di cui all'art. 11 altrettanti posti nei gradi attribuiti a predetti funzionari in base al precedente comma 2°. La cessazione della posizione di fuori ruolo non può essere disposta qualora ne derivi un soprannumero nel ruolo e grado di origine.

Le norme di questo articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo transitorio del gruppo C di cui all'art. 93 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, limitatamente a tre posti di grado VIII e tre di grado IX del ruolo del personale di revisione (gruppo B) e con conservazione di posizione gerarchica e del trattamento economico inerente al gruppo C.

Art. 13.

Le nomine al grado di consigliere in conseguenza dell'applicazione del presente decreto sono esclusivamente riservate ai magistrati della Corte del grado immediatamente inferiore.

Gli anni di servizio richiesti per gli impiegati di gruppo A delle altre Amministrazioni dello Stato e per quelli di gruppo B della Corte dei conti, ai fini dell'ammissione al concorso di aiuto referendario di cui all'art. 11 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono ridotti rispettivamente a tre ed a sette per il periodo di tempo indicato nel primo comma del precedente articolo.

Per lo stesso periodo l'ammissione nella carriera di concetto può anche aver luogo mediante pubblici concorsi per esame, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Corte, fra coloro che siano forniti del prescritto titolo di studio e di ogni altro requisito

tranne quello relativo al servizio in altra Amministrazione dello Stato od alla iscrizione negli albi professionali di avvocato e procuratore.

I vincitori dei concorsi predetti, dopo un periodo di prova di almeno sei mesi, vengono assunti in servizio con la qualifica di uditori e con il trattamento economico del grado XI dell'ordinamento gerarchico, salvo a conseguire quello di grado X quando abbiano l'anzianità prescritta dall'articolo 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

. Compiuti tre anni di servizio, di cui i due ultimi con qualifica non inferiore a quella di ottimo, essi potranno partecipare, per i posti a loro riservati, all'esame di ammissione al grado IX. Coloro che per due volte non prendano parte all'esame o non possono esservi ammessi per non aver ottenuto le qualifiche necessarie o nell'esame stesso non conseguano l'idoneità, saranno dispensati dal servizio.

Non si applica il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e successive modificazioni a collocamenti fuori ruolo di cui al presente decreto.

Art. 14.

L'assegnazione ai ruoli di cui all'art. 11 del personale in servizio viene disposta:

con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del Presidente della Corte, inteso il Consiglio di presidenza, per i magistrati;

con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del Presidente della Corte, per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

Art. 15.

Con ordinanza del Presidente della Corte vengono disposte la composizione degli uffici delle singole sezioni e delegazioni e le relative assegnazioni del personale nei limiti dei ruoli di cui all'art. 11.

Ai ruoli della Corte per i servizi nel Regno e per quelli nell'Africa Italiana si applica la norma dell'art. 28 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. ed i relativi prov-

vedimenti sono emessi nelle forme di cui al precedente articolo.

Quando esigenze di servizio lo richiedano, il personale assegnato ai ruoli per l'Africa Italiana può, con ordinanza del Presidente della Corte, essere chiamato a prestar servizio nel Regno e viceversa mediante contemporanea sostituzione con altrettanto personale dello stesso gruppo e grado del ruolo presso il quale è destinato. Al personale di cui trattasi spetta il trattamento economico inerente alla sede ove è chiamato a prestar servizio.

I magistrati temporaneamente assenti od impediti di esercitare il proprio ufficio sono sostituiti da quelli del grado inferiore.

Art. 16.

Ai presidenti di sezione, oltre alle ordinarie indennità per il servizio in Colonia, spetta una indennità di rappresentanza nella misura di L. 20.000 annue al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Agli stessi presidenti, ai consiglieri delegati al controllo ed ai rappresentanti il pubblico ministero spetta l'alloggio gratuito.

I presidenti di sezione ed i consiglieri delegati al controllo corrispondono direttamente col Presidente della Corte.

Art. 17.

Nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti compreso nella tabella *A* annessa al testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono istituiti due posti di direttore di revisione (grado VI), riducendosi di egual numero quelli di grado IX.

Le promozioni al predetto grado VI sono conferite per merito comparativo ai revisori capi (grado VII) che abbiano, nel loro grado, almeno tre anni di effettivo servizio.

I posti vacanti alla data di applicazione del presente decreto nel grado IX dello stesso ruolo saranno ricoperti mediante unico esame, con le norme da stabilirsi con ordinanza del Presidente della Corte, sentite le Sezioni riunite.

All'esame saranno ammessi gli impiegati dei gradi inferiori con non meno di sette anni di anzianità o di cinque se

provvisti di laurea, ma i vincitori della prova conseguiranno la promozione solo al compimento dell'anzianità rispettivamente di otto e sei anni.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni al grado IX non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria dell'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio necessario.

Entro i limiti dei posti disponibili nei ruoli della predetta tabella A, potranno essere assunti, per non oltre la metà del loro numero, gli idonei degli ultimi concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Il maggior trattamento economico conferito ai magistrati, funzionari ed impiegati per l'incarico delle funzioni del grado superiore ai sensi dell'art. 12 è computabile ai fini di quiescenza, previo pagamento delle prescritte ritenute, solo quando la cessazione dal servizio avvenga durante l'incarico stesso o durante l'effettività del grado seguita senza interruzione al corrispondente incarico.

Art. 19.

Il ruolo del personale subalterno per le sezioni e delegazioni della Corte è costituito come segue:

Primi commessi	1
Commessi ed uscieri capi	6
Uscieri	7
Inservienti	4
	—
	18

Al predetto ruolo sono estese le norme dei precedenti articoli in quanto applicabili.

Art. 20.

Per esigenze straordinarie dei servizi delle Sezioni e Delegazioni potrà essere assunto personale di copia e di fatica nel numero che sarà stabilito con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze e col trattamento economico previsto dal R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 21.

Sono applicabili all'Africa Italiana tutte le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e dei regolamenti approvati con i Regi decreti 13 agosto 1933-XI, n. 1038 e 12 ottobre 1933-XI, n. 1364, che non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Sulle modifiche da apportarsi alle norme del R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1454 e degli ordinamenti amministrativo-contabili dell'Africa Italiana dovrà essere sentito il parere della Corte dei conti.

Il presente decreto, che entrerà in vigore in Libia ed in A.O.I. dalla data che sarà rispettivamente stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 387, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 1080.

Istituzione di tributi municipali in Eritrea.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni municipali dell'Eritrea possono nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni:

- 1) istituire l'imposta sulle industrie ed i commerci, le arti e le professioni;
- 2) istituire l'imposta di patente;
- 3) sovrimporre alla contribuzione diretta sui fabbricati.

Art. 2.

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta sui redditi mobiliari di cui al R. decreto 8 maggio 1921, n. 719.

Detta imposta è applicata al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti della imposta sui redditi mobiliari con aliquota che può giungere fino al 4,50 per cento se si tratti di redditi derivanti da commerci, industrie, imprese, appalti e forniture, e fino al 3,60 per cento se trattisi di redditi

derivanti da professioni, arti e mestieri, fermo sempre restando il rapporto tra l'una e l'altra aliquota.

Non sono soggetti all'imposta i redditi di puro lavoro, di natura certa e definita (stipendi, assegni, aggi, salari, ecc.) dovuti da Amministrazioni pubbliche o da privati e quelli alla cui produzione non concorre nè il capitale, nè l'opera dell'uomo (vitalizi, pensioni).

L'applicazione dell'imposta viene fatta di regola dall'Ufficio delle imposte nel ruolo dell'imposta sui redditi mobiliari in base a deliberazione del podestà approvata nei modi di legge.

Art. 3.

L'imposta di cui all'articolo precedente grava sul reddito o sulla parte del reddito che si produce nella circoscrizione municipale.

La ripartizione del reddito, che si produce in due o più circoscrizioni municipali, è fatta in via definitiva dall'Ufficio delle imposte.

Art. 4.

Lo sgravio del reddito assoggettato all'imposta mobiliare dà luogo a quello dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art. 5.

L'imposta municipale di patente colpisce chiunque eserciti anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito non assoggettato all'imposta sui redditi mobiliari, anche se l'esenzione dipenda da disposizioni speciali.

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli impiegati e coloro che prestano l'opera propria verso corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso Amministrazioni od uffici pubblici privati, ancorchè di carattere industriale o commerciale;
- b) i ministri del culto per l'esercizio del loro ministero;
- c) coloro che rivendono generi riservati a Monopoli statali.

Art. 6.

L'imposta di patente è annuale, ed è applicabile in base a deliberazione del podestà, per categoria di contribuiti secondo la tabella seguente:

1 ^a Categoria	L.	50
2 ^a Categoria	»	40
3 ^a Categoria	»	30
4 ^a Categoria	»	25
5 ^a Categoria	»	20
6 ^a Categoria	»	15

Art. 7.

Ai fini della graduazione della imposta di patente si tiene conto della natura dell'industria, del commercio, dell'arte e della professione e della località in cui essa si svolge, del personale che vi è addetto, del numero o della pigione dei locali.

Art. 8.

La sovrimposta municipale sui fabbricati può giungere fino al limite di 90 centesimi per ogni lira di imposta erariale ordinaria.

L'applicazione di essa è fatta di regola dall'Ufficio delle imposte nel ruolo dell'imposta erariale sui fabbricati in base a deliberazione del podestà approvata nei modi di legge.

Art. 9.

Il presente decreto si applica dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1081.

Ordinamento forestale per la Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163)

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visti i Regi decreti 22 ottobre 1914, n. 1209, relativo al taglio di piante legnose in Tripolitania ed in Cirenaica e 16 gennaio 1930-VIII, n. 70, sull'ordinamento forestale della Cirenaica;

Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento forestale per la Libia, visto d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti e che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogati i Regi decreti 22 ottobre 1914, n. 1209, e 16 gennaio 1930-VIII, n. 70, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nell'unito ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL
— ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: **SOLMI.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 387, foglio 85. — **MANCINI.**

Ordinamento forestale per la Libia.

Art. 1.

La conservazione e l'incremento del patrimonio forestale della Libia, nonchè la vigilanza per l'osservanza delle norme contenute nel presente ordinamento, spettano al Governo della Colonia che vi provvede a mezzo della Legione della Milizia nazionale forestale di cui all'art. 16.

Le norme in materia forestale, di cui al precedente comma, si applicano alle zone boschive demaniali ed a quelle di proprietà privata, siano esse spontaneamente che artificialmente costituite.

Art. 2.

In tutto il territorio della Colonia è vietato tagliare piante legnose ed arbusti di qualsiasi specie sulle pendici lungo gli uidian e, in genere i corsi d'acqua, anche non perenni, attorno alle sorgenti e ai pozzi.

Il Governatore generale con suo decreto, sentito il Comando della Milizia nazionale forestale, potrà disporre lo stesso divieto anche per le pendici del Gebel o di qualsiasi altra altura determinandone le aree. Sui limiti di dette aree saranno apposti speciali contrassegni.

Art. 3.

Il Governatore generale potrà determinare con suo decreto zone del territorio della Libia, diverse da quelle indicate nell'art. 2, nelle quali è vietato qualsiasi taglio di piante, disboscamento e dissodamento di terreni boschivi senza la preventiva autorizzazione.

Anche fuori di dette zone e di quelle dell'art. 2 è vietata qualsiasi utilizzazione boschiva senza autorizzazione quando essa si effettui nei boschi prevalentemente costituiti delle seguenti specie legnose siano essi puri o misti: a) quercine in genere; b) cipresso orizzontale o piramidale; c) pino; d) carrubo; e) olivo ed olivastro; f) alloro; g) ginepro fenicio; h) tamerice.

E' parimenti vietata l'estirpazione delle ceppaie e delle radici e lo scorticamento dei fusti di qualsiasi essenza legnosa a scopo industriale.

Il taglio delle piante intorno ai pozzi ed alle sorgenti può essere autorizzato per importanti motivi dal Governatore generale.

Art. 4.

I commissari circondariali, sentito il parere del locale Comando della Milizia nazionale forestale, possono autorizzare, nelle zone determinate a norma del 1° comma dell'art. 3, la raccolta della legna secca per uso famigliare.

Il taglio delle piante vive per uso domestico ed agricolo può essere eseguito secondo apposita assegnazione del locale Comando della Milizia nazionale forestale.

I commissari circondariali, con le modalità e le cautele stabilite dal Comando locale della Milizia nazionale forestale, possono autorizzare l'estirpazione delle radici del *Rhus Oziantha*.

Art. 5.

Nelle zone boschive assoggettate ad utilizzazione ed in quelle in cui siano avvenuti incendi è vietato il pascolo di qualsiasi specie di animali, per un periodo di tempo che sarà fissato di volta in volta dal locale Comando della Milizia nazionale forestale.

Quando si tratta di comprensori boschivi deteriorati da ricostituirsi, con rinnovazione naturale, e per i quali occorra imporre divieti di pascoli, i commissari generali, su proposta del locale Comando della Milizia nazionale forestale, stabiliranno i territori boschivi nei quali il pascolo è assolutamente vietato e quelli nei quali può essere consentito con determinate cautele e limitazioni che saranno fissate dal Comando suddetto, tenuto conto, in questo ultimo caso, delle necessità dell'avvaloramento agrario e delle esigenze della popolazione.

Art. 6.

Nei boschi e nelle zone assoggettate a rimboschimento, nonchè nelle immediate vicinanze, è vietata la accensione di fuochi. Per riconosciuta necessità di vita l'accensione può essere consentita dal Comando locale della Milizia nazionale forestale nelle radure, previa estirpazione dell'erba secca ed alla distanza di m. 50 dal margine dei boschi ed a condizione che i fuochi siano spenti prima di essere abbandonati.

Su proposta del locale Comando della Milizia nazionale forestale, i commissari generali con proprie ordinanze stabiliranno le disposizioni di polizia e le cautele necessarie a prevenire gli incendi nell'interno ed in prossimità dei boschi e delle zone di cui al precedente comma.

Art. 7.

Il Governatore generale, su proposta del Comando di legione della Milizia nazionale forestale, potrà riservare come demanio forestale della Colonia, da amministrarsi con speciali norme dalla Milizia stessa, zone boschive demaniali di particolare importanza e di interesse anche turistico.

Art. 8.

Il Governatore generale, su proposta del locale Comando della Milizia nazionale forestale, stabilirà prescrizioni forestali di massima per ogni singolo Commissariato provinciale per regolare l'utilizzazione delle zone boschive di proprietà privata, intese ad assicurare la conservazione, il razionale sfruttamento e l'incremento del patrimonio forestale.

Potrà emanare altresì speciali prescrizioni per la conservazione e utilizzazione delle piantagioni arboree frangivento e quelle per garantire la conservazione e l'incremento delle palme, ovunque sorgenti.

Art. 9.

Le concessioni per utilizzazioni di qualsiasi natura delle zone boschive demaniali sono accordate dai commissari generali.

Dette concessioni sono temporanee e sono fatte in base alle norme amministrativo-contabili vigenti in Libia. Nei relativi disciplinari saranno tenuti presenti i criteri che regolano le utilizzazioni delle foreste demaniali del Regno, in quanto applicabili alle condizioni locali.

Art. 10.

Le domande per piccole concessioni di assorbimenti legnosi per uso proprio o per piccolo commercio sono presentate ai commissari generali competenti, i quali potranno acco-

glierle, sentito il parere del locale Comando della Milizia nazionale forestale.

In tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 11.

Il Governatore generale della Libia è autorizzato a stabilire con proprio decreto le norme intese ad incoraggiare il rimboschimento da parte dei privati, a concedere premi e contributi ed a distribuire gratuitamente le piante forestali occorrenti.

E' accordata esenzione per un periodo di 20 anni da ogni onere fiscale e tributario ai proprietari di terreni che procedono al razionale rimboschimento, quando il bosco è destinato ad essere governato ad alto fusto. La esenzione è limitata a 10 anni quando si tratti di boschi governati a ceduo, ove non siano state concesse esenzioni di maggiore durata in seguito ad altre disposizioni di legge.

Art. 12.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed alle norme di polizia forestale emanate dalle competenti autorità di Governo sono punite con l'ammenda, ai termini dell'art. 49 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, salva l'applicazione delle maggiori pene quando il fatto costituisca reato più grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

In aggiunta alle penalità previste al comma 1° del presente articolo, il contravventore che abbia prodotto un danno potrà essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria commisurata dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.

Quando le infrazioni siano commesse da cittadini italiani libici, in luogo delle pene previste nel precedente comma, possono essere applicate le punizioni individuali o collettive che le autorità di Governo hanno facoltà d'infliggere in virtù dei poteri consentiti da ordinamenti speciali per motivi di ordine pubblico.

Quando l'infrazione produca un danno, il responsabile è tenuto a risarcirlo al proprietario o al Governo della Colonia, se trattasi di boschi demaniali.

Art. 13.

Le contravvenzioni in materia forestale possono essere conciliate in via amministrativa dinanzi agli uffici della Milizia nazionale forestale nella giurisdizione dei quali è avvenuta la infrazione.

La conciliazione si effettua sulla base del minimo dell'ammenda e della pena pecuniaria prevista dal secondo comma dell'articolo precedente ed è subordinata al risarcimento del danno.

Art. 14.

La determinazione del valore del danno arrecato e delle piante tagliate, agli effetti del risarcimento e della pena pecuniaria, quando esso non superi presumibilmente le lire 500, è stabilita dagli agenti della Milizia nazionale forestale appartenenti alla circoscrizione dove il fatto è avvenuto.

Se il valore di esso superi presumibilmente detta somma è determinata da un ufficiale della Milizia nazionale forestale.

Le valutazioni così eseguite sono definitive e contro di esse non è ammessa contestazione da parte del contravventore o degli interessati.

Art. 15.

I giudizi sulle contravvenzioni in materia forestale sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 16.

E' istituito presso il Governo della Libia un Comando di legione della Milizia nazionale forestale costituito da due Coorti i cui Comandi hanno sede rispettivamente a Tripoli e Bengasi.

Il Comando di legione è l'organo tecnico esecutivo del Governo della Colonia per il servizio forestale.

Con decreto del Governatore generale saranno istituiti i Comandi distaccati, retti da ufficiali oppure da sottufficiali o graduati, e determinate le rispettive giurisdizioni territoriali.

Art. 17.

Al personale metropolitano della Milizia nazionale forestale destinato a prestar servizio in Libia compete, oltre lo stipendio e tutti gli altri assegni di carattere generale o

personale dovuti nel Regno, il trattamento coloniale stabilito per i Reali carabinieri dall'ordinamento pei Regi Corpi truppe coloniali.

Non sono dovuti gli assegni corrisposti nel Regno per titoli che danno luogo a concessioni e competenze in Colonia, nè i compensi relativi ad incarichi o posizioni speciali non più effettivamente esercitati con la destinazione in Colonia.

Art. 18.

Gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale in Libia sono tratti dalla Milizia nazionale forestale del Regno.

Circa il quantitativo e la posizione del predetto personale saranno osservate le disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, istitutivo dei Corpi tecnici coloniali.

Sono costituiti reparti indigeni della Milizia nazionale forestale mediante reclutamento speciale fra cittadini italiani libici o fra sudditi delle altre Colonie italiane.

L'ordinamento, il trattamento e le norme di disciplina dei reparti indigeni sono stabiliti con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Governatore generale.

Il trattamento dei reparti indigeni non può essere superiore a quello stabilito per i zaptiè dall'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali.

Art. 19.

I Comandi della Milizia nazionale forestale sono i consulenti tecnici delle autorità di Governo in materia forestale.

La Milizia nazionale forestale in Libia provvede:

- a) alla esecuzione delle leggi e delle disposizioni vigenti in Colonia in materia forestale;
- b) al governo del patrimonio boschivo demaniale;
- c) alla istituzione e alla coltivazione di vivai e campi sperimentali;
- d) agli studi ed esperimenti inerenti alla silvicoltura;
- e) alla direzione dei lavori di rimboschimento e di sistemazione forestale dei corsi d'acqua e delle sorgenti;
- f) alla conservazione e gestione del demanio forestale;

g) agli altri speciali incarichi analoghi che il Governo determini di affidarle.

Il parere del Comando della Milizia nazionale forestale deve essere sentito su tutte le concessioni e su tutti i progetti di bonificazione dei terreni che comportino il rimboschimento totale o parziale ovvero la trasformazione dei boschi in coltura agraria.

Art. 20.

Le disposizioni in materia forestale che comunque riguardino le popolazioni indigene sono pubblicate nelle forme e nei modi più opportuni per essere conosciute da chi debba osservarle.

Art. 21.

Le spese per le competenze dovute ai personali previsti nel presente decreto, e tutte le altre comunque dipendenti dall'applicazione del decreto medesimo, gravano sulle normali assegnazioni del bilancio della Libia.

Art. 22.

Il personale indigeno è stabilito in conformità della seguente tabella organica :

Indigeni	{	Sciumbasci	n. 8
		Buluc basci	» 12
		Muntaz	» 20
		Ascari forestali	» 140

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia :

Il Ministro per le colonie :

LESSONA.

Il Ministro per le finanze :

DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste :

ROSSONI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1085.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1937, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A.M.A.O.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL
— LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1090.

Estensione alla Libia, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1937, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista nel Regno, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, gli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261.

Art. 2.

La determinazione dei casi di servizi speciali e delle eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro, di cui agli articoli 1 e 3 del citato Regio decreto legge, è demandata, in Libia, al Governatore generale.

Art. 3.

Le attribuzioni, che, in base all'art. 4 del citato R. decreto-legge, sono esercitate nel Regno dal prefetto spettano, in Libia, al commissario generale; e quelle esercitate dal-

L'Ispektorato corporativo spettano al Governo della Colonia che ha facoltà di delegarle agli Uffici coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

Art. 4.

Il Governatore generale è autorizzato ad emanare norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 86. — MANCINI.*

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1091.

Modificazione di alcuni articoli del Codice per la marina mercantile della Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1937, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno;

Visto il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902;

Vista la legge 14 giugno 1925-III, n. 938, che riforma la legislazione marittima in materia di urto di navi, di assistenza e di salvataggio dei marittimi;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1904, che estende alle Colonie la predetta legge 14 giugno 1925-III, n. 938;

Vista la legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3119, che modifica gli articoli 14, 15, 16 e 126 del Codice per la marina mercantile del Regno, riguardante la giurisdizione civile dei comandanti di porto;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 494, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1483, che sostituisce l'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3119;

Considerata la necessità di modificare il Codice per la marina mercantile della Libia nella parte relativa alla giurisdizione civile dei comandanti di porto, al fine di metterlo in armonia con le modifiche di cui alle citate disposizioni della legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3119, e del R. decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 494;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 125 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 11. — Gli ufficiali di porto comandanti di compartimento o di circondario marittimo decidono, nei limiti del rispettivo circondario, le controversie che non eccedano il valore di L. 5000 riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti nell'interno dei porti e nelle acque territoriali;

b) i danni cagionati da navi e da galleggianti nell'ancorarsi od ormeggiarsi e nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi o da galleggianti nei porti e nelle acque territoriali alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o galleggianti pericolanti o naufragati o per il ricupero degli avanzi di essi;

f) le retribuzioni dovute ai piloti pratici, barcaioli, zavorrai, palombari e ormeggiatori, alle imprese di rimorchio, stivaggio e distivaggio, di forniture di acqua per uso di bordo, di riparazione o di manutenzione di navi o di galleggianti, agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e delle persone o comunque in uso o servizio di navi o di galleggianti.

g) i salari, gli utili e le remunerazioni, le indennità di vitto, le spese di cura e di ritorno al porto di arruolamento, il risarcimento dei danni causati da infrazioni alle norme legislative o contrattuali riguardanti i diritti e le obbligazioni che derivano dall'arruolamento, quando si tratti di controversie fra gli armatori da una parte e le persone dell'equipaggio o loro aventi causa dall'altra.

Le disposizioni del presente articolo comprese sotto le lettere a), b), d) e f) sono applicabili anche alle navi addette ad un servizio pubblico e alle navi da guerra dello Stato.

Per le controversie sulle materie menzionate nelle lettere a), e) ed e) le azioni possono essere proposte davanti all'autorità marittima del luogo dell'avvenimento o di quello del primo approdo, purchè nella stessa colonia.

I comandanti di compartimento marittimo possono delegare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali a un ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Resta ferma la competenza speciale stabilita dalle vigenti disposizioni per la disciplina del lavoro nei porti coloniali.

Art. 12. — Quando in uno stesso giudizio siano proposte istanze da o contro più persone, per determinare la competenza per valore si ha riguardo unicamente alla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone; ma se alcuna delle somme reclamate supera le L. 5000 e l'oggetto della controversia è inscindibile, tutte le istanze debbono essere portate alla cognizione del magistrato ordinario.

Art. 13. — Qualora nel contratto di arruolamento o altrimenti sia stato convenuto che una parte dei salari deb-

ha essere corrisposta alla famiglia dell'arruolato, i comandanti di porto sono competenti a decidere le relative controversie fra gli aventi diritto a tali assegni e i capitani e gli armatori.

Art. 14. — Il minore degli anni 18, che sia stato autorizzato a contrarre arruolamento, può stare in giudizio nelle controversie indicate nell'art. 11.

E' però sempre in facoltà di chi esercita sul medesimo la patria potestà o la tutela, di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore se questi non faccia valere le sue ragioni. Il comandante del porto può, occorrendo, nominare un curatore al minore.

Art. 15. — I comandanti di porto decidono senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.

I comandanti di porto formano per ogni controversia un processo verbale e pronunciano la decisione motivata, che ha forza esecutiva.

Sono appellabili soltanto le decisioni sulle controversie che eccedono il valore di L. 2000.

L'appello deve essere prodotto al tribunale nel termine di quindici giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente, o dalla notifica se assente.

Le decisioni dei comandanti di porto, anche se appellabili, sono sempre provvisoriamente esecutive.

Prima di pronunciare la decisione i comandanti di porto, anche nelle controversie per valore non eccedente le L. 2000, devono tentare un amichevole accordo fra le parti, secondo la procedura di cui all'articolo seguente. Dello adempimento di tale obbligo, in caso di non riuscita conciliazione, si deve fare constare nella decisione.

Art. 16. — Nelle controversie prevedute nell'art. 11, anche quando si tratti di valore eccedente le L. 5000, il comandante di porto deve adoperarsi per un amichevole componimento, quando ne sia richiesto da una delle parti.

Non riuscendo l'accordo, il comandante stende processo verbale della vertenza allegando ad essa gli atti relativi agli accertamenti di fatto che avesse stimato opportuno di compiere. Copia del verbale e degli allegati è rilasciata a richiesta delle parti.

Il verbale dell'avvenuta conciliazione è sottoscritto dalle parti oltre che dal comandante e da chi ha funzionato da cancelliere, e costituisce titolo esecutivo. Il comandante di porto deve, a richiesta dell'interessato, rilasciare copia.

Art. 17. — I conflitti fra l'autorità marittima e quella giudiziaria sono deferiti alla cognizione della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'autorità giudiziaria.

I conflitti fra comandanti di porto e fra questi e le autorità preposte alla disciplina del lavoro nei porti coloniali, sono risolti dal Ministero delle colonie, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Art. 18. — Nei giudizi preveduti dagli articoli 11 e 13, si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per i giudizi di competenza dei pretori.

Però, quando nelle controversie individuali della gente di mare, di cui alla lettera g) dell'art. 11 ed in quelle di cui all'art. 13, l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i giudizi relativi sono esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari che possono spettare al procuratore dal quale l'altra parte si sia fatta rappresentare od assistere nel giudizio.

Nelle stesse controversie, il cui oggetto ecceda il valore di L. 2000, in caso di condanna del soccombente alle spese, il comandante del porto, secondo le circostanze, determinerà se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore. A queste controversie si applicano tuttavia le seguenti agevolazioni:

a) gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo da L. 2;

b) la tassa sugli affari, gravante sulle sentenze, è ridotta alla metà;

c) i documenti prodotti dalle parti sono esenti da tasse sugli affari, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tasse del genere sino dall'origine od a registrazione a termine fisso.

Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dal comandante del porto in base agli articoli 11 e 13, non è richiesto il deposito per multa, prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile.

In tutte le controversie previste dai citati articoli 11 e 13, il ricorso contro le sentenze del comandante del porto pronunciate in grado di appello, e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatte su carta da bollo da L. 6, e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salva l'applicazione di quanto è prescritto dalla lettera c) del terzo comma del presente articolo.

Art. 125. — La retribuzione delle persone accorse al salvataggio e di quelle che hanno somministrato mezzi di rimorchio o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili, è regolata dalle autorità indicate negli articoli 11, 12 e 15, secondo la importanza delle cose salvate, la sollecitudine con cui fu reso il servizio ed il pericolo corso nell'eseguire il salvamento.

Art. 2.

Disposizioni transitorie.

Le controversie relative alle materie indicate nell'art. 11, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono decise dall'autorità che ne è investita in base alle leggi vigenti prima della data stessa.

Art. 3.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria o incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1092.

Agevolazioni in materia di tasse sugli affari nell'Africa Orientale Italiana ed in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1937, n. 164)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 150, relativo alle tasse sugli affari in Libia;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, che ha approvato le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1674, istitutivo della tassa sugli affari nella Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, portante agevolazioni in materia di tasse di bollo e registro sugli atti e contratti di finanziamento da parte di Istituti di credito contro cessione o costituzione di pegno di crediti verso lo Stato ed Enti autarchici e riconosciuta la necessità di adottare provvidenze analoghe per gli atti della stessa specie che siano posti in essere nei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le cessioni pro-soluto e quelle pro-solvendo e le costituzioni in pegno di crediti verso i Governi, i Municipi ed altri Enti pubblici della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali ed industriali a favore di banche ed altri istituti di credito in relazione ad anticipazioni di somme o finanziamenti in genere concessi da detti istituti e banche sono soggette alla tassa proporzionale sugli affari di L. 0,05 per ogni cento lire o frazione di cento lire.

Le accennate operazioni di anticipazioni di somme o di finanziamento sono soggette alla tassa proporzionale sugli affari di L. 0,10 per ogni cento lire o frazione di cento lire, salvo che le operazioni stesse siano poste in essere mediante cambiali.

Sono soggetti alla tassa fissa sugli affari di L. 10 gli atti, compresi quelli di cessione o di costituzione di pegno del credito, posti in essere per il risconto e finanziamento presso la Banca d'Italia od altra banca od istituto di credito delle operazioni di cui al 1° e 2° comma.

Le operazioni di cui al 1° e 2° comma possono risultare da scrittura in carta libera o da corrispondenza commerciale, ma sono da assoggettarsi all'atto della presentazione indipendentemente dalla tassa proporzionale di cui sopra, alla tassa di L. 3 per ogni foglio dell'originale e di L. 2 per ogni foglio della copia, mediante applicazione di marche.

Art. 2.

Il trattamento stabilito dall'art. 1 del presente decreto si applica anche alle cessioni, costituzioni di pegno, anticipazioni e finanziamenti nello stesso articolo contemplati, relativi a crediti derivanti da affari di esportazione per i quali siano state accordate le prescritte autorizzazioni o licenze da parte delle competenti autorità.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto per la durata di due anni a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Libia ed in Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 87. — MANCINI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1095.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e l'urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1937, n. 165)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente la istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1097.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1937, n. 165)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2373, che conferisce facoltà al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana in materia di termini per il cambio in moneta legale dei talleri di Maria Teresa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1937, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1116.

Funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1937, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 703, che autorizza l'Amministrazione dello Stato ad assumere partecipazioni in Società per azioni che abbiano per iscopo l'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie;

Visto il decreto del Ministro per le colonie del 10 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1937-XV (registro n. 18 Colonie, foglio n. 133) con la quale alla Società anonima per azioni « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », con sede in Roma, è concesso di costruire, rilevare, ammobiliare ed arredare nell'Africa Orientale Italiana, in regime di esclusività, edifici da destinarsi ad uso alberghiero;

Visto il decreto del Ministro per le colonie del 10 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1937-XV (registro n. 18 Colonie, foglio n. 134) con il quale l'Anonima « Società Gestioni Alberghi Africa Orientale », con sede in Roma, è autorizzata ad assumere nell'Africa Orientale Italiana, in regime di esclusività, la gestione alberghi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad assicurare il funzionamento della organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto coi i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana è autorizzato a cedere o ad apportare alla Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale » gli edifici e i terreni destinati ad uso alberghiero che già fanno parte, o che venissero a far parte, del proprio patrimonio.

Analoga facoltà è conferita ai Governi ed alle Amministrazioni municipali dell'Africa Orientale Italiana, che se ne avvarranno previa autorizzazione da concedersi di volta in volta dal Governo generale.

Art. 2.

Qualora per l'organizzazione alberghiera dell'Africa Orientale Italiana, occorranza alla « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », edifici e terreni di proprietà di privati, può essere disposta l'espropriazione per causa di pubblica utilità secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Il Governatore generale è autorizzato a dichiarare, con proprio decreto, la rescissione, per ragioni di pubblico interesse, dei contratti, in base ai quali furono dati in gestione o in affitto a privati alberghi facenti parte del patrimonio del Governo generale e di quello dei Governi e delle Amministrazioni municipali dell'Africa Orientale Italiana.

La facoltà conferita con il comma precedente potrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Una Commissione composta di un magistrato, che la presiede, di un rappresentante della pubblica Amministrazione e di una persona designata dall'altra parte, stabilirà se e quale indennizzo sia dovuto al privato per la rescissione dei contratti prevista dall'articolo precedente.

Il magistrato presidente ed il rappresentante della pubblica Amministrazione saranno nominati dal Governatore generale con provvedimento da notificarsi all'altra parte nei modi di legge.

Nello stabilire la misura dell'indennizzo si dovrà tener conto soltanto della perdita sofferta dall'interessato e non anche del guadagno di cui esso fu privato.

Le decisioni della Commissione non sono soggette a gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Le pensioni e le locande non concesse in esclusività alla Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », e alla « Società Gestioni Alberghi Africa Orientale », saranno inquadrate nella disciplina alberghiera della « Società Gestioni Alberghi Africa Orientale » secondo norme che saranno stabilite con apposito provvedimento.

Art. 6.

Il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana garantiranno, sul bilancio dell'Africa Orientale Italiana, alla Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », per il periodo di quindici esercizi finanziari, il pagamento del canone dovuto dalla « Società Gestione Alberghi Africa Orientale », nella misura del 9 per cento annuo sul capitale investito negli immobili, arredi e corredi ad essa trasferiti in gestione.

Tale garanzia si intende concessa per tutto il complesso delle gestioni esistenti nel territorio di ciascun Governo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL
— ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1118.

Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1937, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, col quale venne istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto il R. decreto 16 novembre 1922-I, n. 1769, concernente l'applicabilità in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e feriti in guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, riguardante la estensione delle norme sulla concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la

guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, concernenti la estensione delle norme sulla concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale, si applicano anche — con le modificazioni di cui agli articoli seguenti — al personale nazionale e indigeno e ai civili che, posteriormente al 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato o parteciperanno a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, nei territori dell'Africa Orientale Italiana ad immediato contatto col nemico.

Tali cicli saranno determinati con decreto Reale.

Art. 2.

Il periodo minimo di permanenza in trincea od altrimenti a contatto col nemico, richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, è stabilito in quattro mesi per quanto si riferisce ai cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana, di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il conferimento del distintivo d'onore per i feriti di guerra ai civili non assimilati ai militari, sarà fatto dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV.

Nomina del comm. Enrico Cibelli a presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1937, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sull'istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 dicembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 giugno 1936-XIV, con il quale il gr. uff. dott. Ercole Petazzi veniva collocato fuori ruolo e nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 febbraio 1937-XV, il gr. uff. dott. Ercole Petazzi, direttore di Governo di 1^a classe del ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale, cessa dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane e viene ricollocato nel proprio ruolo.

A decorrere dalla stessa data il comm. dott. Enrico Cibelli, consigliere di Governo di 1^a classe nel ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale, è collocato fuori ruolo e nominato alla carica predetta.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 17 Colonie, foglio n. 245.*

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi, secchi e di caffè di origine dalle Colonie italiane.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1937, n. 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 339, concernente l'importazione di peperoni rossi-secchi, e di caffè di origine dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA —
RUSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1937-XV, n. 1127.

Assegnazione in proprietà ai municipi della Libia, a scopo di generale interesse per le popolazioni musulmane, dei beni immobili già confiscati ai ribelli.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1937, n. 167)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, modificato nei riguardi della Libia con R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1642;

Riconosciuta l'opportunità di destinare a scopi di generale interesse per le popolazioni musulmane della Libia le proprietà immobiliari ivi confiscate ai ribelli e tuttora disponibili;

Considerato che per il miglior raggiungimento di tal fine si rende necessario disporre la cessione in proprietà, a titolo gratuito, ai Municipi della Libia, dei suddetti beni;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I beni immobili confiscati ai ribelli in Tripolitania ed in Cirenaica, in esecuzione del R. decreto 22 dicembre 1930-IX, n. 1944, dei provvedimenti emanati dai Governi delle due Colonie prima della unificazione o di sentenze dei tribunali militari coloniali, sono assegnati in proprietà ai Municipi nelle cui circoscrizioni territoriali i beni medesimi si trovano.

L'assegnazione ha luogo a titolo gratuito con la condizione che le rendite di tali beni o il ricavato dalla loro alienazione siano devoluti a scopi di generale interesse per le popolazioni musulmane.

Art. 2.

Dall'assegnazione prevista nel precedente articolo sono esclusi i beni immobili confiscati che siano stati già trasferiti a norma del R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1795, e quelli incorporati nelle zone demaniali di colonizzazione.

Art. 3.

Il Governatore generale della Libia determinerà con suo decreto i beni da trasferirsi ai singoli Municipi e darà le disposizioni per il trasferimento e le conseguenti variazioni da apportare sui libri fondiari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 115. — MANCINI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1139.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1937, n. 168)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche, con la soppressione nel titolo delle parole: « e degli Albi locali » e nel seguente testo:

Art. 1. — E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici in armonia con i principi del regime corporativo.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del ca-

sellario giudiziale per le ditte e del certificato di cui alla lettera f) dell'art. 4 per le società commerciali.

Art. 2. — Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

- a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000;
- b) iscrizione d'importo fino a » 500.000;
- c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000;
- d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000;
- e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000;
- f) iscrizione d'importo fino a » 10.000.000;
- g) iscrizione d'importo illimitato.

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si provvede al cumolo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

- a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000 tassa L. 30
- b) iscrizione d'importo fino a » 500.000 » » 50
- c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000 » » 80
- d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000 » » 120
- e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000 » » 120
- f) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000 » » 150
- g) iscrizione d'importo illimitato » » 200

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore l'iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare od inviare alla Segreteria di cui all'art. 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo

nonchè il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente, od una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica, e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

Art. 3. — L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua per le seguenti specializzazioni:

- a) lavori di terra e murari;
- b) lavori edilizi ed in cemento armato;
- c) lavori di restauri monumentali;
- d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
- e) opere marittime;
- f) opere a struttura metallica;
- g) pavimentazioni stradali;
- h) lavori di armamento ferroviario;
- ì) gallerie;
- l) impianti meccanici ed elettrici;
- m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
- n) opere e forniture varie.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4. — Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analogo dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a L. 50.000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuate dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione della autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere a), b), e), debbono riferirsi a tutti i componenti ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società anonime.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera *f* del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le società anonime e per le cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico delle società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui richieda l'iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società. Il direttore tecnico può essere sostituito ma in tal caso la società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti.

Art. 5. — E' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;

- c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;
- e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada;
- f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- g) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;
- h) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;
- i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;
- l) da un rappresentante della Cofederazione dei lavoratori dell'industria;
- m) dall'ispettore generale, capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;
- n) dall'ispettore generale preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;
- o) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei alla Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6. — Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente articolo 5, tutte le variazioni di cui pervengano a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

Art. 7. — La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudizio;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.

Per le società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente art. 4.

E' in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di **negligenza non grave**.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le società.

Art. 8. — Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni per le Colonie.

Art. 9. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici (esclusi gli Enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in questo ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, non

chè l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Agli effetti delle disposizioni della lettera a) dell'art. 4 ed a) del presente articolo, per il computo dei dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10. — Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie Amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'art. 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole Amministrazioni le norme vigenti.

La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà anche la diffusione.

Art. 11. — Dalla entrata in vigore della presente legge il servizio contratti dell'Azienda autonomia statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- COBOLLI-GIGLI -- LESSONA
— SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, il *Guardasigilli*: **SOLMI.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1156.

Trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° Annuale della fondazione dell'Impero.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1937, n. 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico del personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del I Annuale della fondazione dell'Impero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari nazionali dei reparti organici o di formazione delle truppe coloniali inviati nel Regno per partecipare in Roma alla rivista militare del I Annuale della fondazione dell'Impero compete, dalla data di sbarco nel Regno fino a quella d'imbarco per fare ritorno in Colonia, l'indennità di marcia.

Per i giorni di viaggio per mare è dovuto il vitto di bordo.

L'indennità di marcia è ridotta del 10 per cento per gli ufficiali che usufruiscano di alloggio in natura in base alle norme vigenti nel Regno sulle somministrazioni di alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio. Per i graduati di truppa ed i soldati l'indennità stessa è stabilita in L. 0,80 giornaliera.

Art. 2.

Agli ufficiali delle truppe coloniali che, per ragioni di servizio, precedono isolatamente i reparti di cui all'art. 1 compete, durante la permanenza nel Regno, prima dell'arrivo della rispettiva truppa, l'indennità di soggiorno ai sensi del terzo comma dell'art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504.

Lo stesso trattamento è dovuto dal giorno di partenza della truppa fino a quello d'imbarco agli ufficiali che per ragioni di servizio debbano rientrare in Colonia isolatamente.

Art. 3.

I militari nazionali di cui agli articoli 1 e 2, oltre al trattamento economico stabilito dagli articoli medesimi, conservano:

- lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni di carattere generale o personale;
- l'indennità coloniale o il soprassoldo giornaliero coloniale e la paga giornaliera coloniale;
- l'indennità quadrupedi;
- l'indennità per la conoscenza delle lingue locali;

— l'indennità di carica per gli ufficiali aventi comando di truppa indigena;

— le indennità e soprassoldi per cariche speciali o servizi speciali effettivamente disimpegnati.

Agli ufficiali che fruiscono in Colonia delle normali indennità di rappresentanza è applicabile l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 giugno 1924-II.

Gli ufficiali generali ed i colonnelli che percepiscono nell'Africa Orientale Italiana l'indennità per spese di rappresentanza prevista dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716, hanno diritto, dal giorno dello sbarco nel Regno fino a quello precedente allo sbarco in Colonia per ritorno, all'assegno per spese di rappresentanza di cui all'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, nella stessa misura stabilita per il rispettivo grado.

Ai sottufficiali di grado inferiore a maresciallo ed ai militari di truppa compete, tranne per i giorni di viaggio per mare, la razione viveri secondo la composizione vigente per quelli del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia.

Art. 4.

Ai militari indigeni dei reparti di cui all'art. 1, dalla data di imbarco in Colonia fino a quello di sbarco per il ritorno, è dovuto un soprassoldo giornaliero nella seguente misura:

— ascari ed uachil	} e gradi corrispondenti delle bande armate	L. 0,40 » 0,50 » 0,60 » 0,70
— muntaz		
— buluc-basci		
— scium-basci o jus basci)		

in aggiunta:

— a tutte le competenze percepite in colonia per i militari provenienti dall'Africa Orientale Italiana;

— al trattamento economico stabilito nel caso di servizio temporaneo in altra colonia per i militari dei reparti libici provenienti dalla Libia.

A tutti i militari indigeni è dovuta anche durante il viaggio per mare la razione viveri giornaliera secondo la composizione vigente in Libia per i militari libici.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono estese ai militari appartenenti alle Forze aeree inviati nel Regno per la celebrazione del I Annuale della fondazione dell'Impero.

Ai militari medesimi compete, in sostituzione della indennità di marcia, ma nella misura e con le modalità per essa previste negli articoli 1 e 6 del presente decreto, l'indennità di aeromanovra.

Art. 6.

Le misure dell'indennità di marcia per i graduati di truppa ed i soldati di cui all'art. 1 e del soprassoldo per i militari indigeni di cui all'art. 4 sono nette dalle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1161.

Concessione di amnistia e di indulto in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1937, n. 169)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 77, ed il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa in Libia amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a tre anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni.

Le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni, sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti.

Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione

o da un'arte e dalla inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non si applicano:

1) ai delitti di procacciamento di notizie e di spionaggio, previsti dagli articoli 256, 257 e 258 del codice penale:

2) ai delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, previsti dal titolo X, libro II, del codice penale;

3) al delitto di infanticidio previsto dall'articolo 578 del codice penale;

4) ai reati previsti dal decreto del Governatore generale della Libia 21 ottobre 1936-XIV, n. 22291, relativo alla disciplina dei prezzi;

5) alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1313, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, estesa nella Tripolitania e nella Cirenaica rispettivamente con i Regi decreti 16 febbraio 1931-IX, n. 214, e 20 marzo 1933-XI, n. 282, e alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, relativa agli orfani di guerra:

6) ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale, e negli articoli 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 160 del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ed applicabile in Libia in virtù del decreto del Ministro per le colonie 28 novembre 1936-XV.

Art. 4.

Le norme degli articoli 1, 2 e 3 non concernono i reati previsti dalla legge penale militare, per i quali si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 5.

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto.

ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di tre anni.

Art. 6.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) sono condonate le pene pecuniarie;
- b) sono condonate le pene detentive inflitte o da infliggere per durata non superiore a due anni, e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni;
- c) le pene detentive inflitte o da infliggere in misura superiore a dieci anni, sono ridotte di quattro anni. Tuttavia la pena inflitta non può essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di otto anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti;
- d) sono condonate le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, anche se accessorie, purchè dipendenti da condanna a pena detentiva totalmente condonata.

Art. 7.

I benefici concessi con gli articoli 5 e 6 non si applicano ai reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, mutilazione volontaria, infermità procurata, simulazione di infermità, diserzione, grassazione, rapina, nonchè ai reati di contrabbando e di collusione per frodare la Finanza, di cui all'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1923-I, n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 8.

Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 1, 2, 5 e 6, coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti al confino di polizia o all'ammonizione, e coloro che, all'epoca del commesso reato, avessero riportato due condanne per delitti non colposi a pene detentive, di cui una

superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti non colposi, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie, e di quelle per le quali si sia verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 9.

I benefici preveduti dagli articoli 2 e 6 sono revocati di diritto, qualora chi ne abbia usufruito commetta un delitto non colposo entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, purchè non siano state inflitte o non si debbano infliggere in conseguenza di condanna penale o di procedimento penale in corso.

La precedente disposizione si applica ai fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto l'11 febbraio 1937-XV.

Le norme di questo decreto non si applicano a coloro a favore dei quali, con separato provvedimento, siano stati o vengano concessi benefici per le infrazioni disciplinari commesse.

Art. 11.

Le norme degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 17.

Art. 12.

E' concessa amnistia:

a) per le violazioni degli articoli 12, 46 e 48, e 18, numeri 1, 4 e 6, del decreto del Governatore della Tripolitania

26 maggio 1923-I, serie A, n. 501, relativo all'imposta sui redditi mobiliari in Tripolitania, punite ai sensi dell'art. 54 del decreto medesimo, nonchè per le violazioni degli articoli 28 e 38 del R. decreto 27 novembre 1927-VI, n. 2622, relativo alla istituzione dei tributi diretti in Cirenaica.

Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della soprattassa e della pena pecuniaria contemplate nei decreti suddetti;

b) per la violazione dell'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, in relazione all'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1930-VIII, n. 199, per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato al datore di lavoro ed all'ufficio delle imposte un'età diversa dalla vera.

Il beneficio di cui alla lettera a) relativamente alle violazioni degli articoli 12, 46 e 48 del decreto del Governatore della Tripolitania 26 maggio 1923-I, serie A, n. 501, e 28, 38 del R. decreto 27 novembre 1927-VI, n. 2622, è concesso, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Libia.

Art. 13.

Salve le eccezioni stabilite dal secondo comma di questo articolo sono esenti dalle relative soprattasse e pene pecuniarie coloro che siano incorsi in omissioni od infrazioni alle disposizioni relative alle tasse sugli affari, comprese quelle contenute in leggi speciali.

Il condono non si estende alle soprattasse e pene pecuniarie relative a tasse e diritti erariali sui pubblici spettacoli, alle tasse automobilistiche ed alle tasse e contributi radiofonici.

Il condono, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, è applicabile solo quando siano integralmente pagate, entro i 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Libia, le tasse dovute, e siano adempiute, nello stesso termine, le formalità stabilite dalla legge.

Art. 14.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse, soprattasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione del beneficio di cui all'art. 13 è subordinata al

puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse soprattasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro i centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in Libia, ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 15.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali siano stabilite le sole pene dell'ammenda o della multa in misura non superiore nel massimo a lire duemilacinquecento:

- a) leggi doganali della Libia, ivi comprese quelle sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
- b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione in Libia.

Le pene dell'ammenda e della multa inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire duemilacinquecento, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire duemilacinquecento.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire cento, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nei termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto in Libia.

Art. 16.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, quando per tali violazioni sia stabilita la sola pena dell'ammenda o della multa in misura non superiore, nel massimo, a lire duemilacinquecento.

Le pene dell'ammenda e della multa inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire duemilacinquecento, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire duemilacinquecento.

I benefici del presente articolo sono subordinati, nel caso in cui vi sia obbligo di tributi, e l'importo di questi sia superiore a lire cento, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi stessi sia effettuato nel termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto in Libia.

Art. 17.

Sono esenti dal pagamento delle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera o), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932-XI, numero 1571.

Art. 18.

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi marittimi sola o congiunta ad una pena detentiva non superiore a cinque anni.

Sono condonate:

- a) la pena della sospensione dei gradi marittimi;
- b) la inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggere ai termini delle leggi vigenti in Libia;
- c) le sanzioni prevedute nell'articolo 434 del codice per la marina mercantile della Libia.

La inibizione dell'esercizio della navigazione che sia stata inflitta o che sia da infliggere in conseguenza di infrazioni a disposizioni sulla disciplina dei cambi, sull'obbligatorietà di cessione e sul divieto di commercio di ogni mezzo atto a servire a pagamenti all'estero, sulla disciplina del commercio dell'oro, e sulle denunce e cessioni di crediti e titoli esteri, è condonata per intero, o per metà, nei soli casi in cui la pena pecuniaria per infrazioni stesse sia condonata per intero o ridotta alla metà.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 1 e 2.

Ai benefici contemplati dal presente articolo si estendono le norme del comma 1 e 2 dell'art. 8.

Art. 19.

Sono condonate le penalità di carattere pecuniario, comunque denominate, inflitte e non pagate o da infliggere, in dipendenza di infrazioni alle disposizioni sulla disciplina dei cambi, vigenti in Colonia e di cui ai due decreti del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze e cessione di crediti verso l'estero e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero, da parte di banche, banchieri, ditte, società e persone giuridiche di qualsiasi natura, nonché da parte di cittadini metropolitani e libici, del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1833, in materia di cambi e divise, modificato dal R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 69, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 557, e del decreto Ministeriale 25 maggio 1936-XIV, relativo all'esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei possedimenti e nelle colonie.

Art. 20.

Sono condonate per metà le penalità di carattere pecuniario, comunque denominate, inflitte e non pagate o da infliggere, in dipendenza di infrazioni alle disposizioni sulla disciplina dei cambi e di cui al decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, 3 gennaio 1935-XIII, in relazione al R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1943, ed al decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, 22 gennaio 1935-XIII, sulla disciplina del commercio dei cambi in Libia.

Art. 21.

I benefici del presente decreto si applicano ai cittadini metropolitani per reati non previsti dal R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 77, recante amnistia ed indulto.

Art. 22.

Il Governatore generale della Libia ha facoltà di condonare con suo decreto le sanzioni disciplinari e le pene pecuniarie, inflitte o da infliggersi, al personale indigeno civile e militare in servizio nella Libia, per fatti commessi dal 24 settembre 1934-XII all'11 febbraio 1937-XV.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dall'articolo 13 del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2134.

Art. 23.

Sono condonate le seguenti sanzioni inflitte o da infliggere, sole o cumulativamente, relative a mancanze commesse da militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali dal 24 settembre 1934-XII all'11 febbraio 1937-XV:

a) licenziamento dal servizio previsto dal paragrafo 295, n. 5, e dal paragrafo 296, n. 4, in relazione al paragrafo 309 del regolamento di disciplina dei militari indigeni, approvato con R. decreto 18 maggio 1936-XIV;

b) retrocessione dal grado inflitta ai sensi del paragrafo 185, n. 4, e 188 del cessato regolamento di disciplina per i militari indigeni e dal paragrafo 296, n. 5, ed ai sensi dei paragrafi dal 313 al 317 del vigente regolamento di disciplina, approvato col suddetto R. decreto 18 maggio 1936-XIV;

c) licenziamento dal servizio disposto ai sensi del paragrafo 181, n. 4, 185, n. 3, e 179, lettere a), b), c), e d), del cessato regolamento di disciplina ed ai sensi dei paragrafi 295, n. 5, 296, n. 4, e 309 del vigente regolamento di disciplina suddetto;

d) espulsione dalle truppe indigene inflitta ai sensi dei paragrafi 181, n. 5, 185, n. 5, e 180 del cessato regolamento di disciplina e 295, n. 6, e 296, n. 6, ed ai sensi dell'art. 318 del vigente regolamento di disciplina, esclusa la espulsione pronunciata a norma del paragrafo 180, lettera b), del cessato regolamento di disciplina, e 319, lettera b), del vigente regolamento di disciplina, quando la condanna porta la degradazione ai sensi dei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del codice penale per l'Esercito.

Art. 24.

Il condono di cui all'articolo precedente non dà luogo a riammissione in servizio di diritto, ma alla iscrizione nei ruoli della forza in congedo.

Art. 25.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari, rivestano carattere di speciale gravità, il Governatore generale potrà, caso per caso, con decisione insindacabile, ed inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 26.

Il condono di cui all'art. 23 non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi coll'art. 14 del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2134.

Art. 27.

L'amnistia ed il condono di cui al presente decreto hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 11 febbraio 1937-XV.

Art. 28.

Il presente decreto entrerà in vigore in Libia il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardastigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 113. — MANCINI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1167.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, recante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1937, n. 170)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

**Il Senato e la camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, riguardante norme dirette ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale, nonchè agli assuntori di opere pubbliche in Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA —

COBOLLI GIGLI — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: **SOLMI.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1193.

Proroga delle disposizioni relative alle indennità al personale militare impiegato in Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1937, n. 179)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285;

Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059, che stabilisce indennità al personale militare impiegato nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059, che stabilisce indennità al personale militare impiegato nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale, sono prorogate al 28 febbraio 1937-XV.

Art. 2.

Per i militari in servizio nei territori del Governo dei Galla e Sidama la decorrenza dei premi stabiliti dagli articoli 1 e 4 del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059, è fissata dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardastigili: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 12A. — MANCINI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1200.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana ed all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i paesi esteri.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1937, n. 173)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — CIANO. —
DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1210.

Variazioni allo stato di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1937, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937-XV, n. 787; 7 giugno 1937-XV, numeri 856, 857, 873, e 874, e 24 giugno 1937-XV, numeri 940 e 942;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per l'esercizio finanziario 1937-38, nello stato di previsione della spesa di diversi Ministeri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'interno, dei lavori pubblici, della agricoltura e delle foreste, e della cultura

popolare, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 142. — MANCINI.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa
per l'esercizio finanziario 1937-38.**

(Omissis).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In aumento:

Cap. n. 8 — Fitto di locali L. 16.000

(Omissis).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,

Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1211.

Regolamento organico del Corpo della Polizia coloniale.

'Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1937, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento organico del Corpo della polizia coloniale, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 131. — MANCINI.

Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale.

CAPO PRIMO.

Funzioni e compiti.

Art. 1.

Il Corpo della polizia coloniale assicura l'ordine e la sicurezza nell'Africa Italiana e costituisce una forza di cui si vale l'Autorità politica per il conseguimento dei fini imperiali che lo Stato fascista si propone, per assicurare la difesa delle istituzioni e del territorio e per salvaguardare la sanità fisica e morale delle popolazioni.

Il Corpo della polizia coloniale, in relazione a tale funzione, salvaguarda l'integrità dei confini, assicura l'osservanza alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze delle autorità, il rispetto delle religioni e dei costumi, la tutela del lavoro e della proprietà, la sicurezza e la incolumità delle persone, presta soccorso negli infortuni pubblici e privati dirigendone l'opera ed i mezzi, disimpegna tutte le altre particolari incombenze che gli sono affidate dal Ministro per l'Africa Italiana e dalle autorità di governo in Africa Italiana per l'espletamento dei servizi di polizia.

Art. 2.

Il Corpo della polizia coloniale è organizzato militarmente, forma il nucleo essenziale e principale della forza pubblica nell'Africa Italiana, fa parte delle Forze armate dello Stato e concorre alle operazioni militari di polizia e di guerra. Esso dipende dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Le funzioni di polizia civile inerenti all'Africa Italiana sono proprie del solo Corpo della polizia coloniale che le disimpegna ovunque esplicando i seguenti compiti:

a) *polizia politica*: ordine pubblico e vigilanza preventiva; informazioni generali; associazioni e riunioni; stranieri; casellario di polizia politica; polizia dei confini; polizia delle vie di comunicazione e trasporti; esecuzione dei provvedimenti speciali di governo; assistenza e scorte;

b) *polizia giudiziaria*: prevenzione dei reati e provvedimenti di polizia; repressione dei reati ed investigazioni; casellario generale; esecuzione dei provvedimenti di giustizia;

c) *polizia amministrativa*: autorizzazioni di polizia riguardanti armi, esplosivi, industrie pericolose, spettacoli, esercizi pubblici, tipografie, agenzie pubbliche, mestieri ambulanti, domestici e portieri, istituti di vigilanza e guardie particolari, lotterie, affittacamere, affissioni pubbliche ed ogni altra materia sottoposta ad autorizzazione di polizia; anagrafe di polizia; polizia dei costumi; tutela sociale ed altre forme di assistenza pubblica.

Art. 4.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo della polizia coloniale che prestano servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana hanno le funzioni, le prerogative, le qualifiche e le facoltà spettanti agli ufficiali e agli agenti della pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'interno.

Nell'Africa Italiana, gli ufficiali e gli agenti del Corpo della polizia coloniale hanno le funzioni, le prerogative, le qualifiche e le facoltà stabilite nel presente regolamento e dagli ordinamenti di polizia.

Essi devono considerarsi permanentemente in servizio e non possono, per nessun motivo, essere distratti dai loro peculiari servizi.

Gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo della polizia coloniale rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, e gli agenti nazionali del Corpo stesso quella di agenti di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali del Corpo della polizia coloniale hanno la responsabilità e la direzione dei servizi d'istituto anche quando vi concorrano altre forze di polizia e forze armate in generale.

Art. 5.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo della polizia coloniale dipendono dai propri superiori gerarchici per quanto si riferisce alla disciplina ed avanzamento, alla tecnica del servizio ed alla gestione — che si svolgerà con l'osservanza delle apposite norme amministrative — dei materiali e dei fondi loro affidati.

Per i servizi d'istituto i Comandi del Corpo dipendono dalle autorità di governo (governatori generali, governatori, commissari provinciali, commissari di governo, residenti, vice residenti) aventi giurisdizione sul territorio nel quale hanno sede.

Dette autorità, salvo casi straordinari, si rivolgono ai soli comandanti i quali provvedono a dare le disposizioni necessarie.

Art. 6.

I Comandi del Corpo della polizia coloniale corrispondono :

a) a firma delle autorità di governo, dalle quali dipendono ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del presente regolamento, per motivi di polizia politica ;

b) tra di loro, direttamente, per motivi di polizia giudiziaria ed amministrativa e, in casi di eccezionale gravità e urgenza, anche per motivi di polizia politica, nel quale caso devono dare sollecita conoscenza delle loro comunicazioni alle predette autorità di governo ; gerarchicamente, per il tramite dei superiori del Corpo, per tutti gli altri motivi di servizio ;

c) con le altre autorità pubbliche della colonia, direttamente, per motivi di servizi d'istituto esclusi quelli di polizia politica ; a firma delle autorità di governo dalle quali dipendono ai sensi predetti, per tutti gli altri motivi di servizio, salvi casi di eccezionale gravità ed urgenza nei quali casi devono dare sollecita conoscenza delle loro comunicazioni alle predette autorità di governo.

Per motivi di servizio d'istituto gli Ispettorati generali, le Questure e gli Uffici commissariali di polizia possono comunicare direttamente con le Questure, gli Uffici di pubblica sicurezza ed i Comandi dei carabinieri Reali nel Regno.

Art. 7.

Con provvedimento da emanarsi con le stesse forme del presente regolamento saranno stabiliti le Autorità, le Amministrazioni statali e gli Enti ai quali è data facoltà di chiedere rapporti, accertamenti, indagini e informazioni ai Comandi del Corpo della polizia coloniale ed indicate le materie sulle quali le richieste possono essere rivolte.

Qualora ostino segreti di ufficio o motivi speciali, i comandanti potranno investire delle richieste i questori i quali, se autorizzati dai governatori, hanno facoltà di non darvi corso.

CAPO SECONDO.

Inquadramento e forza.

Art. 8.

I componenti il Corpo della polizia coloniale sono soggetti alle norme disciplinari contenute nel regolamento generale del Corpo previsto nell'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, e alle sanzioni del codice penale per l'Esercito per i reati militari previsti dal regolamento stesso.

Fra i componenti il Corpo della polizia coloniale ed i componenti le altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato è stabilita, anche nel Regno, in conformità alle disposizioni degli ordinamenti politico-amministrativi per l'Africa Orientale Italiana e per la Libia, la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dai regolamenti di disciplina e sul servizio territoriale per il Regio esercito.

Art. 9.

Gli ufficiali hanno le qualifiche tecniche e quelle militari stabilite nel R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono i comandanti delle formazioni e del personale da essi dipendenti ed hanno tutte le attribuzioni e le facoltà inerenti alla funzione di comando.

Art. 10.

Gli organici degli agenti del Corpo della polizia coloniale sono stabiliti per ogni grado nell'annessa tabella A.

Art. 11.

Gli ufficiali e gli agenti nazionali del Corpo della polizia coloniale sono ripartiti in gradi ed equiparati, per quanto si riferisce alla funzione militare, ai componenti le altre Forze armate e gli altri Corpi di polizia dello Stato in conformità dell'annessa tabella B.

Art. 12.

La gerarchia degli agenti indigeni è stabilita nell'annessa tabella A e non ha corrispondenza con quella degli agenti nazionali.

Gli agenti indigeni sono soggetti a norme particolari stabilite nel regolamento generale del Corpo.

Art. 13.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, il Corpo della polizia coloniale interviene con proprie rappresentanze alle parate, riviste, funzioni, solennità e presentazioni delle altre Forze armate.

Fornisce le guardie e i picchetti d'onore in servizio continuativo od a turno con le altre Forze armate.

Art. 14.

Con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana sarà approvato il regolamento per le uniformi del Corpo.

Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione di vestiario per gli agenti saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze.

CAPO TERZO.

Ordinamento.

Art. 15.

I Comandi del Corpo della polizia coloniale si distinguono in fissi e mobili.

I Comandi fissi sono i seguenti:

- a) il *Comando generale* che costituisce uno degli uffici centrali nei quali è ripartito il Ministero dell'Africa Italiana;
- b) gli *Ispettorati generali* alle dipendenze rispettivamente del governatore generale dell'Africa Orientale Italiana e del governatore generale della Libia;
- c) le *Questure* alle dipendenze rispettivamente dei governatori dell'Africa Orientale Italiana, del governatore di Addis Abeba e dei commissari provinciali della Libia;

d) gli Uffici commissariali di polizia alle dipendenze dei commissari di governo;

e) le Sezioni di polizia alle dipendenze dei residenti;

f) le Stazioni ed i Posti di polizia alle dipendenze dei vice residenti o, in mancanza, dei residenti.

I Comandi previsti nelle lettere *b), c) e d)*, sono istituiti in tutte le circoscrizioni amministrative dalle autorità di governo a fianco di ciascuno di esse indicate ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.

I Comandi previsti nelle lettere *e) ed f)* possono essere istituiti nelle località ove la necessità del servizio lo richieda.

Fuori delle sedi di residenza le sezioni di polizia sono istituite con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del governatore. Dipendono dal vice residente nel caso che vengano istituite nel territorio di una vice residenza.

Le sezioni di polizia, nelle sedi di residenza, e le stazioni ed i posti di polizia, in ogni caso, sono istituiti con provvedimento del governatore.

Con gli stessi provvedimenti viene determinato il territorio di rispettiva competenza.

L'istituzione di nuove sezioni, stazioni e posti di polizia deve effettuarsi entro i limiti degli organici di cui all'annessa tabella A.

Art. 16.

I Comandi mobili, permanenti o temporanei, sono costituiti da:

a) Distaccamenti di polizia coloniale;

b) Bande di polizia coloniale e altre formazioni similari composte di indigeni e inquadrare da ufficiali e sottufficiali della polizia coloniale.

Per far fronte a eventuali gravi esigenze di ordine pubblico, a calamità o ad avvenimenti eccezionali, possono essere costituiti reparti di maggiore entità denominati *colonne di polizia coloniale*.

I Comandi mobili permanenti sono istituiti con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana e quelli temporanei con provvedimento del governatore.

Art. 17.

Il Corpo della polizia coloniale comprende una o più scuole di addestramento per la formazione ed il perfezionamento del personale nazionale ed indigeno.

Le disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole sono stabilite nel regolamento generale del Corpo.

Art. 18.

Il Comando generale è l'organo direttivo centrale del Ministero dell'Africa Italiana competente per i servizi di polizia inerenti all'Africa Italiana.

Il Comando generale dirige e regola il funzionamento tecnico degli Ispettorati generali e delle Questure salva la dipendenza dalle autorità di governo prevista dall'art. 5 del presente regolamento; studia e propone le disposizioni per il coordinamento dell'attività e per la dislocazione ed impiego delle forze di polizia comunque operanti nell'Africa Italiana.

Art. 19.

Al Comando generale è preposto il capo della polizia coloniale, comandante generale del Corpo, il quale dipende direttamente dal Ministro per l'Africa Italiana.

Il capo della polizia coloniale è coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento o di assenza, da un ispettore generale con la carica di vice capo della polizia coloniale; tale carica è conferita con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 20.

Il Comando generale comprende la segreteria del capo della polizia coloniale e quattro uffici: I - Coordinamento, II - Polizia politica, III - Polizia giudiziaria e amministrativa, IV - Tecnico-amministrativo.

A capo di ogni ufficio è posto un ufficiale di grado 6° o 7°.

Il numero complessivo degli ufficiali ed agenti assegnati al Comando generale non potrà superare il quindici per cento dei rispettivi ruoli.

Art. 21.

Gli Ispettorati generali provvedono a coordinare e vigilare l'andamento di tutti gli organi e servizi del Corpo e l'atti-

vità del relativo personale; studiano e propongono ai Governatori generali le disposizioni per il coordinamento dell'attività delle forze di polizia comunque operanti rispettivamente nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia, e per la loro dislocazione ed impiego.

Gli Ispettori generali ricevono le direttive dalla Direzione degli affari politici del rispettivo governo generale e fanno capo alle Direzioni di governo secondo la natura degli affari da espletare.

A capo di ogni Ispettorato generale è posto un ufficiale di grado 5° o 6°.

L'organico del personale addetto a ciascun Ispettorato è determinato dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 22.

Le *Questure* hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nel territorio di rispettiva competenza e la facoltà di emanare in merito ordinanze e di chiederne la esecuzione agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Esse danno disposizioni ed istruzioni per attivare e regolare l'azione dei dipendenti organi della polizia coloniale e possono essere incaricate di disimpegnare mansioni di polizia urbana e municipale in genere.

Le *Questure* studiano e propongono ai governatori (o ai commissari provinciali) le disposizioni per il coordinamento dell'attività delle forze di polizia comunque operanti nel rispettivo territorio e per la loro dislocazione ed impiego.

Nell'Africa Orientale Italiana le *Questure* ricevono le direttive dalla Direzione degli affari politici del rispettivo governo o dal governatore di Addis Abeba e fanno capo alle Direzioni di governo secondo la natura degli affari da espletare.

Nella Libia le *Questure* ricevono le direttive dall'Ufficio degli affari politici e civili del rispettivo Commissariato provinciale e fanno capo agli altri Uffici secondo la natura degli affari da espletare.

A capo di ogni *Questura* è posto un ufficiale di grado 6° o 7°.

L'organico del personale addetto a ciascuna *Questura* è determinato dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 23.

Gli *Uffici commissariali di polizia* e le *Sezioni di polizia* provvedono, uniformandosi alle disposizioni impartite dalle rispettive autorità di governo, ai servizi di polizia e di pubblica sicurezza della propria circoscrizione.

Agli uffici di polizia sono preposti ufficiali di grado 8° o 9° e vi è addetto il personale strettamente necessario nel numero stabilito dal Ministro per l'Africa Italiana.

Le sezioni di polizia sono rette da ufficiali di grado 10° o 11°.

Art. 24.

Le *Stazioni di polizia* sono le unità organiche base dell'inquadramento degli agenti e provvedono alla disciplina, all'amministrazione ed all'accasermamento.

Esse sono comandate da sottufficiali. Possono avere funzioni di polizia o soltanto funzioni disciplinari e amministrative quando sono istituite nelle sedi ove esiste una Questura, un Ufficio commissariale od una Sezione di polizia.

Esse fanno capo ai Comandi di polizia della rispettiva circoscrizione territoriale.

I *Posti di polizia* sono comandati da graduati nazionali o indigeni e sono amministrati dalla più vicina stazione della quale fanno parte integrante.

Art. 25.

Nel regolamento generale del Corpo saranno stabilite le dotazioni da assegnare a ciascun Comando, fisso o mobile, di mezzi animali e meccanici, terrestri, natanti ed aerei, per agevolare l'attività del personale e consentirgli la possibilità di rapidi spostamenti.

Nello stesso regolamento saranno fissate le norme per la eventuale costituzione presso ciascun Comando, a seconda delle esigenze del servizio, di reparti a cavallo, camellati, ciclisti, motociclisti, carristi, autocarrati, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Art. 26.

Agli ufficiali del Corpo della polizia coloniale, qualunque sia l'impiego e la carica ricoperta, è fatto obbligo, avuto riguardo alle particolari funzioni d'istituto di cui all'art. 2,

di alloggiare nelle sedi dei propri comandi o caserme. Tali sedi, oltre a rispondere a speciali requisiti per far fronte a qualsiasi esigenza, dovranno contenere adeguati alloggi per gli ufficiali, gli agenti e le rispettive famiglie.

Ove manchi disponibilità di alloggi nelle sedi predette, verrà fornito altro alloggio nelle immediate vicinanze e qualora ciò non sia possibile o non opportuno, verranno applicate le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, integrate dal decreto del Ministro per l'interno 10 settembre 1928-VI.

Le singole sedi in Colonia saranno classificate, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, fra le categorie di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale citato nel precedente comma.

Ai sottufficiali e guardie scelte ammogliati non provvisti di alloggio verrà corrisposta l'indennità di alloggio nella misura minima prevista per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali nel Regno.

CAPO QUARTO.

Gestione amministrativa.

Art. 27.

La direzione dell'attività amministrativo-contabile di tutti gli enti del Corpo della polizia coloniale è esercitata dalla Sezione amministrazione dell'Ufficio IV del Comando generale.

Tale Sezione, uniformandosi agli ordinamenti amministrativo-contabili coloniali predispone gli ordinamenti e le istruzioni relative a tale attività; esamina i bilanci coloniali per la parte riguardante le spese relative ai servizi di polizia, esamina i rendiconti periodicamente prodotti dagli enti amministrativi del Corpo, salvo il riscontro della Corte dei conti, e provvede alle forniture ed agli appalti per il Corpo che, con disposizione del regolamento generale, saranno devoluti all'Amministrazione centrale.

Essa compila inoltre la previsione della spesa per il personale, per l'andamento degli uffici e per il funzionamento dei servizi del Comando generale e ne gestisce i fondi.

Alla Sezione amministrazione può essere preposto un ufficiale superiore del Corpo di amministrazione del Regio esercito coadiuvato da un ufficiale del Corpo della polizia coloniale.

Art. 28.

Sono enti amministrativi del Corpo della polizia coloniale le Questure e la Sezione amministrazione dell'Ufficio IV del Comando generale, le quali hanno le stesse competenze previste per gli enti amministrativi autonomi delle truppe coloniali.

Presso ciascuno degli enti amministrativi predetti la direzione dei conti può essere affidata ad un ufficiale inferiore del Corpo di amministrazione del Regio esercito.

Art. 29.

L'amministrazione relativa al personale, agli uffici ed ai servizi degli Ispettorati generali è affidata alle Questure istituite nella stessa sede.

Art. 30.

Nel regolamento generale saranno stabilite norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo della polizia coloniale.

CAPO QUINTO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 31.

Gli ufficiali del Corpo della polizia coloniale, nella gerarchia dei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana seguono immediatamente i funzionari coloniali del ruolo di governo.

Art. 32.

Agli ufficiali del Corpo della polizia coloniale, in qualunque posizione o destinazione di servizio si trovino, sono dovuti gli assegni fissi e le indennità eventuali di carattere ge-

nerale stabiliti per i funzionari civili dello Stato del corrispondente grado gerarchico e nella medesima posizione o destinazione.

Inoltre è ad essi dovuta l'indennità di servizio speciale nella misura e nelle modalità stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza nel Regno e con gli effetti di cui all'art. 187 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per il capo della polizia coloniale l'indennità suddetta è stabilita in L. 12.000 annue (da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561) delle quali 4400 computabili agli effetti della pensione.

Art. 33.

Ai sottufficiali e alle guardie della polizia coloniale spettano gli stipendi, le paghe e gli assegni ed ogni altra competenza, stabiliti per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali in analoga posizione o destinazione di servizio.

Art. 34.

Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che entro il 30 giugno 1939-XVII ottenga la nomina ad ufficiale nel Corpo della polizia coloniale e che entro tre anni dalla nomina sia dispensato dal servizio per ragioni conseguenti a responsabilità di carattere speciale relative al proprio servizio, è collocato a disposizione.

Allo scadere di tre anni dalla data di nomina nel Corpo, l'ufficiale a disposizione che non sia stato riammesso in servizio, è collocato a riposo.

In corrispondenza agli ufficiali a disposizione dovranno esser tenuti vacanti altrettanti posti dei rispettivi gradi.

Durante il periodo trascorso a disposizione competono soltanto lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo. Detto periodo sarà computato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza il quale verrà liquidato considerando come effettivamente e integralmente percepita anche l'indennità di servizio speciale.

Art. 35.

Il conseguimento e la liquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali e degli agenti del Corpo della polizia coloniale, sono regolati con le norme vigenti per il personale della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 36.

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento organico provvede il regolamento generale del Corpo della polizia coloniale.

Art. 37.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, da emanarsi entro un biennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente regolamento organico, il regolamento stesso può essere modificato introducendovi le nuove disposizioni che nel frattempo si rendessero necessarie, oppure norme di integrazione, modificazione e abrogazione di quelle già fissate, allo scopo di conseguire il definitivo assetto del Corpo.

Art. 38.

In attesa che vengano emanate le norme disciplinari previste nell'art. 8 del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo della polizia coloniale sono soggetti alle norme stabilite nel regolamento di disciplina per il Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,

Imperatore d'Etiopia :

Il Ministro per l'Africa Italiana :

LESSONA.

Il Ministro per le finanze :

DI REVEL.

Allegati al regolamento organico del Corpo della polizia coloniale.

TABELLA A.

CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE.

RUOLO DEGLI AGENTI.

Nazionali:

Marescialli maggiori	post	n.	80	
Marescialli capi	»	»	180	
Marescialli ordinari	»	»	140	
Brigadieri	»	»	250	
Vice brigadieri	»	»	—	650
Guardie scelte	»	»	150	
Guardie di polizia	»	»	1350	
Allievi guardie	»	»	100	1600

Totale agenti nazionali 2250

Indigeni (compresi i componenti le bande di polizia coloniale e le altre formazioni similari):

Sciumbasci capo	post	n.	130
Sciumbasci	»	»	270
Buluchasci capo	»	»	500
Buluchasci	»	»	5000
Muntaz	»	»	400

Totale agenti indigeni 6300

Totale complessivo agenti 8550

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Prospetto di equiparazione dei gradi fra il Corpo della polizia coloniale e le altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato.

Grado	CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE		Gradi del Regio esercito e gradi ad essi equiparati delle altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato
	Qualifica	Qualifica militare	
4°	Capo della polizia col.	Comandante generale	Generale di divisione
5°	Ispettore generale	Maggiore generale	Generale di brigata
6°	Questore	Colonnello	Colonnello
7°	Vice questore	Tenente colonnello	Tenente colonnello
8°	Ispettore capo	Maggiore	Maggiore
9°	Primo ispettore	Capitano	Capitano
10°	Ispettore	Tenente	Tenente
11°	Ispettore aggiunto	Sottotenente	Sottotenente
—	Aspirante ispettore	Aspirante	Aspirante
	Maresciallo maggiore		Maresciallo maggiore
	Maresciallo capo		Maresciallo capo
	Maresciallo ordinario		Maresciallo ordinario
	Brigadiere		Sergente maggiore
	Vice brigadiere		Sergente
	Guardia scelta		Caporale maggiore
	Guardia di polizia		Caporale
	Allievo guardia		Soldato

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana.

LESSONA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1212.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1937, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, che approva l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Assicurazione.

Art. 1.

Contro gli infortuni sul lavoro agricolo si intendono assicurati, dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti, i cittadini metropolitani residenti in Libia:

a) lavoratori fissi ed avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole e forestali;

b) proprietari, affittuari, coloni e partecipanti, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a L. 20, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, il sollevamento di acqua con mezzi meccanici, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli e forestali contemplati nelle norme per gli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, restano ferme le disposizioni delle norme stesse.

Art. 3.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente, assoluta o parziale.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, s'intende quella che riduce di più del 15% l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata ai termini dell'art. 20, lettera a).

Per le persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 1 l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali derivi la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni. La indennità sarà corrisposta dall'undicesimo giorno pel periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia, se per atto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro, tutta la remunerazione o parte di questa, non inferiore a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità per inabilità temporanea.

La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisoriale sulle indennità spettanti per i casi di inabilità permanente.

Le indennità assicurate sono quelle fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un triennio nè superiori ad un quinquennio, con le norme che saranno determinate nel Regio decreto di cui all'art. 20. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Il territorio della Libia verrà ripartito in due compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente uno o più Commissariati, è determinata con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale della Libia.

In ciascun compartimento la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli sarà affidata ad una speciale Cassa mutua, da istituirsi nei modi e con le forme che verranno stabilite col Regio decreto previsto dal successivo articolo 20.

Temporaneamente e fino alla istituzione di detta Cassa tale gestione è affidata all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che provvederà alla gestione stessa separatamente per ogni compartimento.

Art. 5.

Al fabbisogno di ciascun esercizio sarà provveduto mediante contributi da corrispondersi dal proprietario, enfiteuta, mugarsista o usufruttuario, indipendentemente dalle convenzioni o dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i coloni e compartecipanti.

I contributi sono determinati per ogni compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie della coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio d'infortunio, secondo le norme ed in base a tariffe che saranno determinate dal Regio decreto di cui all'art. 20.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dal Governatore generale della Libia.

I contributi sono riscossi con privilegio fiscale nei modi stabiliti per i tributi dovuti al Governo della Colonia, ai quali sono tuttavia postposti.

Art. 6.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto del Ministro per le colonie, sentito il Governatore generale.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate, sono decisi dal direttore degli affari finanziari del Governo.

Art. 7.

Il Regio decreto di cui all'art. 20 stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio, fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare eguale alla somma corrispondente al fabbisogno annuo.

Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

Il fondo di riserva deve essere investito almeno per una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il rimanente, con l'approvazione del Ministero delle colonie, potrà essere impiegato in operazioni di mutui ipotecari ai sensi dei capi IV e X del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

TITOLO II.

Liquidazione e pagamento delle indennità.

Art. 8.

Le indennità sono liquidate dagli uffici dell'Istituto assicuratore con le norme che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 20.

Art. 9.

Alle indennità previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16, 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, esteso alla Libia con R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, che approva le norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Agli effetti del citato art. 10, sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e agli ascendenti le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e l'Istituto assicuratore avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nella assegnazione e per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazione intervenuta nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel qual caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al terzo comma.

Qualora sopravvenga, dopo la liquidazione dell'indennità la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini del presente decreto.

Fino a che non sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di depositare la metà della indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

Art. 10.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le corporazioni, può autorizzare il Patronato nazionale per l'assistenza sociale a prestare assistenza agli infortunati, ai termini del proprio statuto.

Art. 11.

Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte, per remunerazione dei loro servizi, verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Tale disposizione non si applica al Patronato nazionale per l'assistenza sociale di cui all'articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel Regio decreto di cui all'art. 20.

E' nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemare la misura.

In caso di contestazione sul diritto dell'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione del commissario generale.

Art. 12.

In caso di controversia sul diritto all'indennità, sulla liquidazione e sulla attribuzione di essa nonchè sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, è obbligatorio deferire la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale ai termini dell'art. 25 delle norme per gli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, e delle successive modifiche alla materia, estese alla Libia con R. decreto 19 marzo 1923-I, n. 897.

TITOLO III.***Disposizioni generali e penali.*****Art. 13.**

Agli infortuni considerati nel presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della citata legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi o di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrono per l'applicazione del presente decreto.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione dell'Istituto assicuratore, di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti ai fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 14.

Salvo i casi previsti nel secondo comma dell'art. 15, chiunque, mediante ritenute di salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese di assicurazione, è punito con multa estensibile fino a L. 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta e a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare, a tal fine, in qualsiasi clinica, ospedale ed altro luogo di cura, che sia indicato dall'Istituto assicuratore.

Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Chiunque con false dichiarazioni simuli un infortunio è punito con le stesse penalità comminate dall'art. 640 del codice penale, ancorchè non possa conseguire il risarcimento.

Soggiace alle penalità comminate dall'art. 642 del codice penale chiunque simuli un infortunio producendo volontariamente lesioni alla propria persona o aggravando le conseguenze di un infortunio.

Art. 15.

La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta, del mugarsista o dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

Per i terreni in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presta opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il ca-

none di affitto è aumentato di diritto della spesa di assicurazione;

b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presta opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;

c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o colonia.

Art. 16.

I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risolti o modificati entro il termine, nelle forme o per gli effetti che saranno stabiliti nella disposizione di cui all'art. 20.

Art. 17.

E' stanziata nel bilancio del Governo della Libia la somma annua di L. 40.000 per l'applicazione del presente decreto.

Come quota di concorso all'indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 5, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al 2% dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel Regio decreto di cui all'art. 20.

Art. 18.

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone, contemplate dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere adottate dagli esercenti ed assuntori di lavori agricoli nei modi stabiliti da regolamenti speciali, che saranno approvati con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale, sentito l'Istituto assicuratore.

Art. 19.

Il Governo della colonia vigila sulla osservanza delle misure preventive in base alle norme da stabilirsi con il Regio decreto di cui al successivo art. 20.

Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda, nella misura stabilita dal detto decreto. L'ammenda non potrà essere inferiore a L. 50, nè superiore a L. 2000, senza pregiudizio delle altre sanzioni civili e penali in caso di infortunio.

Art. 20.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, saranno determinati:

- a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 3 del presente decreto;
- b) le modalità e i termini per la denuncia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le L. 200;
- c) le norme per la concessione di provvisionali a titolo di anticipazioni sulle indennità;
- d) le norme per la vigilanza esercitata dal Governo della Libia e per le eventuali ispezioni da parte dell'Istituto assicuratore sulle aziende agricole o forestali soggette all'assicurazione;
- e) tutte le disposizioni necessarie o transitorie per l'attuazione del presente decreto;
- f) la data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardastgilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 125. — MANCINI.

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	Uomini	Donne
<i>Infortuni mortali:</i>		
dal 12 ai 15 anni compiuti	3.000	2.250
» 15 » 23 » »	6.000	3.000
» 23 » 55 » »	7.500	3.750
» 55 » 65 » »	4.500	2.250
<i>Infortuni che producono inabilità permanente assoluta:</i>		
dal 12 ai 15 anni compiuti	5.400	3.600
» 15 » 23 » »	7.500	4.500
» 23 » 55 » »	9.750	6.000
» 55 » 65 » »	6.000	3.000
<i>Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisce di più del 15 % l'attitudine al lavoro:</i>		
<p style="text-align: right;">L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro</p>		
<i>Infortuni che producono inabilità temporanea:</i>		
dal 12 ai 15 anni compiuti	1, 50	1, 50
» 15 » 65 » »	4 —	3 —

Indennità giornaliera

Per quanto riguarda la misura delle indennità, sono equiparate agli uomini le vedove che siano a capo di famiglia, inteso tale requisito nel senso economico-giuridico.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente o di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15 fino alla concorrenza del 50 per cento; nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto a norma dell'art. 9 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per essere convertite in rendita vitalizia quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per le colonie:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1217.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1937, n. 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; e
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — BENNI —
DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1218.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1937, n. 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936:

a) Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925;

b) Accordo per estendere ai Possedimenti e Colonie italiane quello per il regolamento dei pagamenti del 26 settembre 1934;

c) Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore per opere letterarie, scientifiche ed artistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

**MUSSOLINI — CIANO — LESSONA —
DI REVEL — BENNI.**

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1219.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1937, n. 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV:

- a) Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo addizionale;
- b) Accordo commerciale;
- c) Accordo per i pagamenti con Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA —
DI REVIL — BENNI.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1220.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1937, n. 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

**MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL —
BENNI.**

Visto, il Guardastgilli: **SOLMI**

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 1232.

Estensione alla Libia di alcuni provvedimenti in materia di previdenza sociale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1937, n. 176)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riguardante l'ordinamento organico dell'amministrazione della Libia;

Ritenuta la convenienza di estendere alla Libia disposizioni vigenti nel Regno per la previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, in quanto vi siano applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e ai cittadini stranieri e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, numero 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, le disposizioni del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1702, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni, e quelle del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305.

Sono estesi altresì alla Libia i regolamenti richiamati dall'art. 140 del predetto Regio decreto-legge 4 ottobre

1935-XIII, n. 1827, in quanto non siano contrari ad esso o con esso incompatibili.

Art. 2.

Per l'applicazione in Libia delle leggi e dei decreti menzionati nell'art. 1, le attribuzioni da essi conferite ai vari Ministri e Ministeri sono demandate al Ministro ed al Ministero delle colonie.

Alle circoscrizioni e autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti della Libia. Occorrendo precisare al riguardo sarà provveduto con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha in Libia tutte le facoltà, le esenzioni ed i privilegi ad esso conferiti nel Regno.

Art. 4.

Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità provvedono, oltre le sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da esse dipendenti, anche gli uffici postali secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 5.

Alla riscossione dei contributi di assicurazione per i lavoratori agricoli, di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può, in Libia, provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati, a norma delle vigenti leggi per la riscossione dei tributi dovuti al Governo della colonia.

Il Ministro per le colonie, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto a valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali anche limitatamente a determinate zone territoriali.

Art. 6.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato ad istituire in Libia ospedali sanatoriali per i cittadini italiani metropolitani e libici. In tale caso l'approvazione di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e all'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, spetta al Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con il Governo della colonia convenzioni per l'assistenza sanitaria contro la tubercolosi a favore dei cittadini italiani metropolitani e libici non soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Art. 8.

Il ricovero in via d'urgenza degli ammalati di tubercolosi, di cui al secondo comma dell'art. 71 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è disposto dal podestà o dal commissario generale secondo le norme che saranno emanate dal Governatore generale.

Con le convenzioni di cui all'art. 7 saranno stabilite le norme per il rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle spese di spedalità per gli ammalati di tubercolosi ricoverati d'urgenza, i quali non abbiano i requisiti per il ricovero a carico dell'Istituto stesso.

Art. 9.

Il Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni, su proposta del Governatore generale della Libia e sentite le associazioni professionali interessate della Libia, stabilisce le tabelle delle industrie della Libia aventi disoccupazione stagionali o normali periodi di sospensioni, di cui all'art. 76 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e promuove i provvedimenti di cui all'art. 41 dello stesso Regio decreto-legge.

Stabilisce, inoltre, l'elenco delle lavorazioni di durata inferiore ai sei mesi, secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924-III.

n. 2270, e l'elenco delle lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto all'indennità, agli effetti del disposto dell'articolo 61 dello stesso regolamento.

Art. 10.

Alle norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro del R. decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 1073, richiamato dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827 sono sostituite, in quanto applicabili, quelle corrispondenti del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 878, che estende alla Libia il detto R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze, ha facoltà di emanare le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Art. 12.

Per quanto concerne le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il presente decreto entrerà in vigore col 1° agosto 1937-XV e dalla data stessa cesseranno di avere vigore le disposizioni del R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 840, e del R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1541. Dalla predetta data del 1° agosto 1937-XV entreranno pure in vigore in Libia le disposizioni del titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827. La data e le modalità di entrata in vigore del presente decreto, per quanto riguarda l'assicurazione per la maternità e l'estensione dell'assicurazione per la tubercolosi ai mezzadri e coloni, saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 13.

Il presente decreto si applica anche al territorio militare del Sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia. mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI
— DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1233.

Ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1937, n. 176)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 8 giugno 1936-XIV, n. 1348, relativo
alla ripartizione degli uffici del Ministero delle colonie;
Visto il R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 431, con il quale
la denominazione del predetto Ministero è stata modificata
in quella di « Ministero dell'Africa Italiana »;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa
Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa Italiana è ripartito nei seguenti
uffici:

Direzione generale degli affari politici;

Direzione generale degli affari civili;
 Direzione generale degli affari economici e finanziari;
 Direzione generale degli affari della colonizzazione e
 del lavoro;
 Direzione generale del personale e degli affari generali;
 Comando generale del Corpo della polizia coloniale;
 Ufficio militare;
 Ufficio studi;
 Ufficio legislativo.

Art. 2.

La suddivisione degli uffici e la ripartizione degli affari e dei servizi fra i medesimi, sono stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni in materia sono abrogate. Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il Guardasigilli: **SOLMI.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1937 - Anno XV
 Atti del Governo, registro 387, foglio 156. — **MANCINI.**

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1937

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1937-XV, n. 588.

Proroga di tre anni e cioè, sino all'annata agraria 1939-40 inclusa, del periodo fissato con l'articolo 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1933-XI, n. 62678, per la concessione di prestiti senza interesse agli agricoltori.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE**

Visto l'art. 2 del Decreto ministeriale 13 aprile 1933-XI, n. 62678, che autorizza uno speciale prestito senza interessi a favore dei concessionari della Tripolitania per il periodo di cinque anni a partire dall'annata agraria 1932-1933;

Visto il Decreto ministeriale 5 febbraio 1934-XIII, che modifica l'art. 5 del sopracitato decreto;

Visto il Decreto ministeriale 12 aprile 1936-XIV, che, ferme rimanendo le altre disposizioni contenute nel decreto sopracitato, eleva la misura del prestito senza interessi, per l'annata agraria 1935-1936, da L. 100 a L. 300 per ettaro;

Ritenuto che per le conseguenze della siccità verificatasi durante l'annata agraria 1935-1936 è indispensabile dare ulteriore congruo aiuto agli agricoltori, prorogando per altre tre annate il detto quinquennio e cioè sino all'annata agraria 1939-1940 inclusa;

Decreta :

E' prorogato di tre anni, e, cioè, sino all'annata agraria 1939-1940 inclusa, il periodo fissato con l'art. 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1933-XI, n. 62678, per la concessione di prestiti senza interesse agli agricoltori, ferme rimanendo le altre disposizioni contemplate dal decreto stesso e dalle successive modificazioni.

Roma, 12 aprile 1937 - Anno XV

LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale :

AMATI Etevaldo di Decio, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

ANDERI Eligio di Giovanni, caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

ANGIUS Giuseppe di Antonio, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

ANGOSCINI Mario fu Alessandro, classe 1912, soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

ANSELMO Carlo di Augusto, classe 1912, caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

ARMENANTE Alceo di Francesco, tenente colonnello genio a. r. q. nel Comando Superiore A. O. ;

ARRIGO Giuseppe di Antonio, classe 1911, caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

AVELLA Serafino di Angelo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

AVELLONE Pietro fu Gaspare, classe 1911, soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

AVICO Giuseppe di Carlo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

- BALDAN Casimiro di Celeste, classe 1910, caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BARATELLA Italo di Alfredo, classe 1912, soldato artiglieria nell'Autoreparto di Manovra Artiglieria;
- BARATTI Giacomo di Giuseppe, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BARTOLETTI Giuseppe di Francesco, 1° capitano fanteria s. p. e. nel Comando Superiore A. O.;
- BERNARDINI Zenobio di Aristide, tenente artiglieria complemento nel Comando Superiore A. O.;
- BERTOLETTI Giovanni di Bernardo, classe 1913, caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BERTOLINI Bertolino di Carlo, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BIAGINI Bruno di Domenico, classe 1912, soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BIASINI Ennio di Vincenzo, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BIOVI Giuseppe di Biagio, tenente artiglieria complemento nella 1° Batteria Autotrainata Eritrea;
- BIRINDELLI Aronne di Arturo, classe 1911, caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BIZZAGLIA Amerigo di Mariano, classe 1910, caporal maggiore nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BONAIUTI Dante fu Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BONELLI Mario di Leopoldo, tenente artiglieria s. p. e. nel Comando Superiore A. O.;
- BRUNONI Aldo di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- BUCCHERI Giuseppe di Tommaso, tenente artiglieria s. p. e. nella 3° Batteria Autotrainata Eritrea;
- CACCIA DOMINIONI Paolo di Carlo, capitano genio complemento nel Comando Superiore A. O.;
- CAGLIERI Carlo di Alessandro, 1° capitano fanteria s. p. e. nel Comando Superiore A. O.;
- CAMBULE Antonio di Salvatore, maresciallo maggiore CC. RR. nel Comando Superiore A. O.;
- CANGERO Federico di Rocco, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;
- CANI Aldo di Sante, classe 1912, soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

CAPONE Luigi di Alessandro, sergente maggiore artiglieria nel 16° Reggimento Artiglieria;

CAPPELLETTI Silvio di Saverino, classe 1911, soldato artiglieria nel 1° Gruppo Autotrainato Eritreo;

CAPULLI Agesino di Agostino, maresciallo maggiore CC. RR. nel Comando Superiore A. O.;

CARBONE Paolo fu Giuseppe, capitano artiglieria complemento nella 3ª Batteria Autotrainata Eritrea;

CARLETTI Clemente di Tommaso, tenente fanteria complemento nel Comando Superiore A. O.;

CARRARA Pietro di Silvio, classe 1909 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

CASALI Giacobino di Gilberto, maggiore fanteria s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

CASITTA Antonio di Giovanni, classe 1910 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

CATARDI Raffaele di Salvatore, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

CELLITTI G. Dino di Corradino, tenente artiglieria s.p.e. Comandante R.M.V. - I Gruppo Autotrainato Eritreo;

CHIARETTI Oscar di Lucero, classe 1910 soldato artiglieria I Gruppo Autotrainato Eritreo;

CINTI Giuseppe fu Francesco, tenente colonnello artiglieria s.p.e. Comandante I Gruppo Autotrainato Eritreo;

COCCHI Bruno di Guglielmo, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

COLANTONI Domenico di Mariano, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

COLLETTI Alessandro di Giuseppe, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

COLLI Luigi di Luigi, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

COPPOLA Ermenegildo di Gennaro, 1° capitano fanteria s.p.e. nel Comando Divisione « Assietta ».

CORPINO Antonio di Francesco, classe 1912 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

COSTA Vincenzo Mario di Antonino, 1° capitano alpini complemento nel Comando Superiore A. O.;

CLOSATO Paolo Luigi di Marcello, classe 1913 caporal maggiore nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

D'ALESSIO Benedetto di Tancredi, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

DE CARLO Giacomo Camillo di Marco, maggiore cavalleria complemento nel Comando Superiore A. O. ;

DE FELICE Pietro di Baldassare, tenente artiglieria complemento nella 1ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

DE FLORENTIS Mario fu Antonio, 1º capitano artiglieria s.p.e. nella 1ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

DE FRANCESCO Antonio fu Tobia, maggiore artiglieria s.p.e. nel II Gruppo d'Artiglieria « Sila » ;

DE NICOLAI Domenico di Aldo, sottotenente artiglieria complemento nella 3ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

DE PLANO Alfonso di Domenico, sergente artiglieria nella 2ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

DI GERLANDO Antonio fu Giuseppe, classe 1911 caporale maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

DI LIBERTO Giuseppe di Raffaele, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

DI SILVESTRO Carmelo fu Sebastiano, sergente maggiore artiglieria nella 2ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

DONATI Enzo fu Anchise, classe 1912 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

D'ORAZIO Mario di Sebastiano, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

ENNAS Paolo di Raimondo, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

FAEDDA Alberto di Francesco, maggiore CC. RR. s.p.e. nel Comando Superiore A. O. ;

FAVARA Salvatore di Vito, tenente artiglieria complemento nella 2ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

FELICIONI Gino di Virgilio, tenente colonnello fanteria nel Comando Superiore A. O. ;

FERRARA Ulisse di Giovanni, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

FLORIO Guido di Edoardo, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

FLORIS Giovanni di Ignazio, brigadiere CC. RR. nel Comando Superiore A. O. ;

FOGLIA Aldo di Secondino, sergente artiglieria nella 1ª Batteria Autotrainata Eritrea ;

FOIS Angelo di Francesco, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

FRANCIOSI Nicola di Fedele, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo ;

FRAZZATO Angelo di Vittorio, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

FRINGUELLINO Luigi di Francesco, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

FUSCO Pacino fu Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

FUSCO Vittorio di Antonio, sottotenente artiglieria complemento nella 3^a Batteria Autotrainata Eritrea;

GALATI Gioacchino di Benedetto, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GALLINA Aldo fu Carlo, sergente artiglieria nel 16^o Reggimento Artiglieria;

GALLIZIO Valerio di Alessandro, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GALLO Vincenzo fu Pasquale, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GAMBEDDA Nino di Mauro, sergente artiglieria nella 1^a Batteria Autotrainata Eritrea;

GARAU Giovanni di Antioco, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GATTINONI Saverio fu Carlo, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GERADI Pietro di Adolfo, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GIARA Mario di Giovanni, classe 1911 caporale maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GIORDANI Primo di Benedetto, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GIORGI Costantino di Pasquale, maggiore fanteria s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

GIULIANI Giovanni di Carlo, classe 1913 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GORI Giovanni fu Francesco, tenente medico s.p.e. nel Comando I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GOSO Luigi di Giacomo, maresciallo capo RR. CC. nel Comando Superiore A. O.;

GOSSO Celestino di Lorenzo, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

GRIEQ Enrico di Diego, sergente maggiore nella 1^a Batteria Autotrainata Eritrea;

KOFLER Gualtiero di Giovanni, sergente artiglieria nel 16^o Reggimento Artiglieria;

IADEVAIA Luca di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

IANNIELLO Luigi fu Raffaele, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

IANOTTA Elpidio di Marco, capitano artiglieria s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

LARDIERI Giuseppe di Gennaro, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

LASAGNA Mario di Vincenzo, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

LEZZI Amedeo fu Gennaro, sergente maggiore artiglieria nella 2ª Batteria Autotrainata Eritrea;

LIGATO Pietro di Saverio, sergente maggiore artiglieria nella 3ª Batteria Autotrainata Eritrea;

LOJERO Giuseppe fu Cesare, 1º Capitano fanteria s.p.e. nel Comando IV Corpo d'Armata A. O.;

LOMBARDI Guido di Venanzio, maggiore fanteria s. p. e. nel Comando Superiore A. O.;

MAINI Gilberto di Paolo, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MALAGUTI Walter di Arduino, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MARRETTA Carmelo di Antonio, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MATTICARI Mario di Francesco, sergente maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MAURIZIO Leo di Augusto, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MANCO Francesco di Antonio, sergente maggiore artiglieria nel Comando Superiore A. O.;

MAZZONI Nino di Saturno, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MELLI Ettore di Vittorio, capitano CC. RR. s. p. e. nel Comando Superiore A. O.;

MENOLASCINA Gaetano di Domenico, classe 1912 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MERLO Ponziano di Michele, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MOLESINI Giuseppe di Giovanni, classe 1913 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MOLTENI Mario di Luigi, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MONDADORI Guido di Tommaso, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MONETTA Carlo di Alfonso, sergente maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MONTANARI Guido di Giuseppe, capo squadra M. V. S. N. nel Comando I Corpo d'Armata A. O.;

MONTANI Francesco di Achille, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MONTANI Francesco fu Ettore, sergente maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MORESCHI Francesco di Emilio, sergente artiglieria nella 1^a Batteria Autotrainata Eritrea;

MORESCO Alfonso di Giuseppe, classe 1910 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MORFINI Giovanni di Enrico, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MOROZZO Ernesto di Giuseppe, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MORRA Gaetano di Stanislao, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

MOSCA Alberto di Cesare, tenente fanteria s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

MOSSO Mario di Giuseppe, classe 1913 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

NARDONE Ferdinando di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

NATALI Mario di Guglielmo, classe 1914 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

NESTI Ernesto di Angelo, classe 1909 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

NICOLINI Manfredi di Giovanni, capitano artiglieria s.p.e. nella 1^a Divisione CC. NN. « 23 Marzo » 125^a Batteria;

NICCOLINI Bruno di Valentino, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PASSERA Giovanni fu Andrea, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PASTORINO Mario di Carlo, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PECORA Francesco di Carlo, classe 1912 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PESCE Paolo di Domenico, classe 1910 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PESCHIUTTA Benvenuto fu Giuseppe, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PICCARDI Giovanni di Giuseppe, classe 1910 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PICCININI Walter di Clemente, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PICISTRELLI Armando di Gualtiero, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PIDELLO Antonio di Giacomo, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PILETTA Osvaldo di Agostino, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PINO Luigi di Giuseppe, classe 1909 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PIRAS Temistocele di Emilio, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

PISAPIA Felice di Vincenzo, classe 1913 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

POGGI Alberto di Casimiro, maresciallo maggiore CC. RR. nel Comando Superiore A. O.;

PRINCIVALLE Aldo di Francesco, tenente colonnello fanteria S. M. s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

QUICI Emilio di Achille, capitano genio s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

RAIMONDO Giovanni di Angelo, maresciallo capo CC. RR. nel Comando Superiore A. O.;

RAO Giuseppe di Giuseppe, classe 1911 caporal maggiore nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

REDAELLI Emilio di Emilio, capitano CC. RR. s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

REVELLI Andrea di Giacomo, classe 1910 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

RIONTINO Nunzio di Angelo, sergente artiglieria nella 2^a Batteria Autotrainata Eritrea;

RIPA Adalberto fu Pietro, capitano artiglieria s.p.e. nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

ROLLA Giuseppe di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

ROSSI Alberigo di Sante, sergente maggiore artiglieria nella 3^a Batteria Autotrainata Eritrea;

ROSSO Giuseppe di Lorenzo, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

SACCO Aldo di Ernesto, tenente artiglieria s.p.e. nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

SERENO Pierino di Camillo, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

SERZETTO Ampellio fu Eugenio, sergente artiglieria nella 1ª Batteria Autotrainata Eritrea;

SETTEMBRE GIUSEPPE di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

SIMONCINI Attilio di Pietro, tenente artiglieria complemento nella 1ª Batteria Autotrainata Eritrea;

SPECCHIO Francesco di Vincenzo, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

SPERANZA Nicola di Domenico, sergente maggiore artiglieria nella 3ª Batteria Autotrainata Eritrea;

SURACI Giuseppe fu Paolo, sergente artiglieria nella 1ª Batteria Autotrainata Eritrea;

TABUSO Rosario di Orazio, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

TAROLLI Marco di Marco, classe 1912 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

TARTARI Ezio di Giovanni, maresciallo maggiore CC. RR. nel Comando Superiore A. O.;

TEMPESTI Luigi di Alfredo, sottotenente artiglieria complemento nel 49° Reggimento Artiglieria - 3ª Batteria.

TERRUZZI Giulio di Felice, tenente fanteria complemento nel Comando Superiore A. O.;

TESAURO Silvio di Francesco, classe 1911 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

TINI GUERRINONI Gianluigi di G. Battista, tenente artiglieria complemento nella 2ª Batteria Autotrainata Eritrea;

TOMMASETTI Luigi di Antonio, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

TORELLI Alceste di Antonio, sergente artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

VALDORO Giovanni, classe 1912 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

VALLETTA Nicola di Giuseppe, classe 1912 caporale maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

VANNI Libero di Dante, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

VASCO Nino di Giovanni, classe 1913 soldato artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

VICARINI Mario di Tommaso, 1° capitano artiglieria s.p.e. nella 2ª Batteria Autotrainata Eritrea;

VITTOR Pietro di Giobatta, classe 1912 caporale artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo;

ZAMBITO Salvatore di Francesco, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel I Gruppo Autotrainato Eritreo.

Roma, 6 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 1937-XV.

Indennità ai palombari ed agli altri componenti l'equipaggio delle navi, barche o galleggianti addetti alla pesca delle spugne in Libia, colpiti da infortunio, durante la campagna del 1937.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 8 marzo 1914, n. 188, che autorizza il Ministro per le Colonie a stabilire all'inizio di ogni campagna di pesca delle spugne le indennità dovute nei casi di infortunii sul lavoro ai palombari adibiti alla pesca stessa nelle acque della Libia;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 213, che estende le disposizioni del predetto R. decreto anche agli altri componenti gli equipaggi delle navi, barche e galleggianti che esercitano la pesca delle spugne con qualsiasi sistema nelle acque della Libia;

Visto il R. decreto 4 agosto 1933, n. 1164, per il quale le disposizioni dei predetti RR. decreti non sono applicabili ai palombari ed agli equipaggi delle navi iscritte nei porti del Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo;

Decreta :

Art. 1.

Le indennità per i palombari colpiti da infortunio durante l'esercizio della pesca delle spugne nelle acque della Libia sono fissate, per la campagna dell'anno solare 1937, nella misura seguente :

- a) L. 5000 in caso di inabilità permanente all'esercizio del mestiere di palombaro ;
- b) L. 10.000 in caso d'inabilità permanente assoluta al lavoro ;
- c) L. 8000 in caso di morte. Questa somma è assegnata alla vedova, agli orfani minorenni, alle figlie nubili ed ai genitori.

Le indennità sono dovute tanto agli infortunati che abbiano esercitato la pesca col sistema dello scafandro, quanto a quelli con apparecchio Fernez.

Art. 2.

Le indennità per tutte le altre persone dell'equipaggio imbarcate, in qualsiasi qualità, su unità esercitanti la pesca delle spugne con qualunque sistema, colpite da infortunio durante l'esercizio della pesca delle spugne nelle acque della Libia, sono fissate per la campagna dell'anno 1937, nella seguente misura :

- a) L. 3000 in caso di inabilità permanente all'esercizio professionale ;
- b) L. 5000 in caso di inabilità permanente assoluta al lavoro ;
- c) L. 4000 in caso di morte. Questa somma è assegnata alla vedova, agli orfani minorenni, alle figlie nubili o ai genitori.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marittimi imbarcati su navi, barche e galleggianti iscritti nei porti del Regno e per i quali devono applicarsi le norme della legge e del regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro vigenti nel Regno.

Art. 3.

Le indennità sono pagate da ciascun armatore o capitano per gli infortuni ai palombari ed agli altri componenti lo equipaggio da lui arruolati.

Per assicurare il pagamento delle indennità è fatto obbligo a ciascun armatore o capitano di depositare presso l'autorità marittima che rilascia il permesso di pesca la somma di lire 12.000 in danaro o in libretti di risparmio vincolati o in titoli di Stato italiani per ogni scafandro o barca con apparecchio « Fernez » armati, ed a reintegrarla quando risulti diminuita.

Il deposito predetto è ridotto a L. 6000 per le barche e galleggianti che nell'esercizio della pesca delle spugne non impieghino palombari.

E' però in facoltà degli armatori o capitani di dare, in luogo di deposito speciale, ma per lo stesso ammontare; idonea garanzia che potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria. Il deposito sarà restituito e la garanzia o la fideiussione cesseranno di avere effetto all'atto del disarmo delle barche.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo di qualsiasi garanzia gli armatori o capitani per le barche iscritte nelle capitannerie di porto della Libia.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai palombari ed agli equipaggi delle navi iscritte nei porti del Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo.

Roma, 20 maggio 1937 - Anno XV.

Il Ministro per le Corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per operazioni guerresche avvenute in Libia.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto n. 205, in data 19 gennaio 1918, istitutivo della croce al merito di guerra e successivi decreti 10 marzo 1918, n. 336, 30 maggio 1918, n. 813 e 7 gennaio 1922, n. 196;

Visti i Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769 e 22 aprile 1923, n. 906 circa l'applicabilità ai combattenti in Libia delle norme per la concessione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928; n. 1570, col quale viene demandata al Ministro dell'Africa Italiana la competenza a decidere per la concessione della croce al merito di guerra agli indigeni delle colonie;

Visto il R. decreto 9 maggio 1929, n. 818, col quale la competenza di cui sopra viene estesa alle proposte fatte a favore dei nazionali, in relazione al servizio militare nelle colonie;

Decreta :

Art. 1.

Sono concesse le seguenti croci al merito di guerra per operazioni guerresche avvenute in Libia :

AIELLI Attilio, tenente nel VII battaglione indigeni della Libia (Cirenaica);

BONOMO Francesco, camicia nera nella 171^a Legione « Vespri » (Tripolitania);

OAVANIGLIA Alfredo, tenente medico al seguito colonne operanti (Tripolitania);

LO TURCO Giovanni, tenente nel VI battaglione indigeni della Libia (Tripolitania);

LOTTICI Pietro, camicia nera nella squadriglia autoblindata della Cirenaica;

MARCHETTI Ludovico, soldato nel I battaglione volontari italiani (Tripolitania);

NOCERA Cosimo, caporale nel III battaglione cacciatori d'Africa (Cirenaica);

PANANTI Giovanni, tenente nel XV battaglione Eritreo (Cirenaica);

PANELLI Paolo, capitano comandante la 3^a compagnia indigeni della Somalia;

PANINI Mario, 1^o aviere motorista nell'aviazione della Tripolitania;

ROSATI Giuseppe, maggiore comandante XIII battaglione Eritreo della Cirenaica;

SALIVA Umberto, tenente nel XVIII battaglione Eritreo misto (Tripolitania);

ZULLO Francesco, sergente maggiore nel gruppo squadriglie autoblindate della Tripolitania;

OMAR Adam - 2615 - ascari nel II battaglione Eritreo (Tripolitania).

Art. 2.

Il decreto Ministeriale 8 febbraio 1932-X è rettificato, come qui di seguito indicato:

MURONI Antonio, vice caposquadra M. V. S. N. 2^a Legione Libica della Cirenaica, leggasi invece **MURONI** Pietro, ecc.

Il decreto Ministeriale 19 giugno 1935-XIII è rettificato, come qui di seguito indicato:

NEGI Ali - 0345 - scium basci II gruppo sahariano della Cirenaica, leggasi invece **NEGI** Ali - 0345 - buluc basci, ecc.

Roma, 19 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935 Anno XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

AGLIANO Giuseppe di Antonino, sergente maggiore alpini nel 2° Gruppo Battaglioni Eritrei;

ALBANO Giacomo di Giuseppe, classe 1914 soldato fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

ALBONI Marcello di Raffaele, maggiore genio s.p.e. nel Corpo d'Armata Eritreo;

BANDINELLI Luigi di Paolo, maresciallo ordinario fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

BERNARDINI Aldo fu Enrico, tenente veterinario s.p.e. nel I Gruppo Artiglieria Montagna Eritrea;

BIAGINI Mario di Alfredo, tenente genio complemento nel IV Battaglione Trasmissioni - IV Corpo d'armata A. O.;

BIANCHI Delio fu Pietro, sergente genio nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

BINDI Enzo di Gaetano, tenente genio complemento nel IV Battaglione Artieri del I Corpo d'Armata A. O.;

BUCCI Carlo fu Giacinto, tenente colonnello commissario s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

CALZERONI Ugo fu Raffaello, tenente amministrazione complemento nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

CAMINITO Salvatore di Giuseppe, classe 1913 soldato automobilista nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

CAMPOROTA Paolo di Maurizio, capitano fanteria s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

CARNEVALE MAFFE' Domenico di Alberto, sottotenente fanteria (B) complemento nel 3° Reggimento Bersaglieri;

CASTAGNARO Antonio di Angelo, sergente genio nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

CASTRUCCI Pietro di Augusto, sottotenente genio complemento nel IV Battaglione Artieri del I Corpo d'Armata A. O.;

COCO Giuseppe di Fortunato, maresciallo ordinario fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

COLLARETTI Giovanni di Giovanni, sergente genio nel III Battaglione Trasmissioni - III Corpo d'Armata A. O.;

CONTE Salvatore fu Giovanni, sergente maggiore fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

DE FILIPPIS Giulio di Salvatore, capitano artiglieria s.p.e. nell'VIII Gruppo Artiglieria Autocarrellato;

DEGLI ESPOSTI Carmelo fu Ettore, tenente veterinario s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

DEGLI UOMINI Battista fu Eugenio, maggiore a.r.q. Battaglione Complemento 1ª Divisione Eritrea;

DEI Dino di Pietro, classe 1911 soldato genio nel III Battaglione Trasmissioni - III Corpo d'Armata A. O.;

DELL'OCA BIANCA Battista fu Korastro, 1° tenente s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

DI AFERIA Filippo di Domenico, tenente fanteria complemento nella 7ª Compagnia Presidiaria del Corpo d'Armata Eritreo;

DI COLA Arturo di Domenico, tenente fanteria complemento nel II Battaglione Complementi del Corpo d'Armata Eritreo;

D'ORO Antonio di Antonio, classe 1913 caporale artiglieria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

FERRARIS Mario di Eugenio, sottotenente genio complemento nel II Battaglione Artieri di Formazione;

FILOMENO Mario fu Vincenzo, tenente artiglieria s.p.e. nella 3ª Batteria Eritrea;

FRAJESE Francesco fu Gaetano, sottotenente fanteria nel XXII Gruppo Salmerie Cammelli;

FRASSI Ottorino di Emilio, classe 1912 caporale genio nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

FUCCIO Giovanni di Pietro, capitano medico s.p.e. nel Comando Superiore A. O.;

GAIETTA Gino di Ercole, classe 1911 caporal maggiore genio nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

GANDINI Francesco fu Siro, capitano fanteria complemento nel XVII Battaglione Eritreo;

GARAU Paolo fu Antonio, sergente maggiore fanteria nel I Gruppo Battaglioni Eritrei;

GARRONE Giuseppe fu Carlo Domenico, sergente maggiore fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

GARRONI Gastone fu Federico, tenente colonnello fanteria (B) nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

GIORGETTI Lucio fu Giuseppe, maggiore fanteria nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

GUGLIELMINO Lucio fu Francesco, 1° capitano medico s.p.e. nel Comando I Corpo d'Armata A. O.;

JORINI Colombo di Romolo, sergente automobilista nel Quartiere Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

LA MONICA Saverio di Silvio, maresciallo maggiore cavalleria nel Quartiere Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

LAZZARO Giuseppe di Vincenzo, tenente fanteria s.p.e. nella 1ª Divisione Eritrea;

LEONI Antonio di Umberto, classe 1903 caporale genio nel III Battaglione del III Corpo d'Armata A. O.;

LIPANI Giuseppe di Arcangelo, sottotenente artiglieria complemento nel IV Gruppo Autotrainato;

MACALUSO Ignazio di Vincenzo, sergente maggiore fanteria Quartiere Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

MANCUSO Francesco fu Antonio, 1° capitano fanteria (B) s.p.e. nel 24° Gruppo Salmerie Cammelli;

MARCHEGIANO Alfredo fu Francesco, colonnello fanteria S. M. nel IV Gruppo Battaglioni Eritrei;

MARENGO Luigi fu Albino, capitano cavalleria complemento nel XXXII Gruppo Salmerie Cammelli;

MARINUCCI Teofilo fu Vincenzo, capitano genio complemento nel Comando Genio III Corpo d'Armata A. O.;

MAUGERI Nicolò di Angelo, tenente colonnello medico s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

MENCARINI Enrico di Gustavo, sergente maggiore artiglieria nel XIII Gruppo Artiglieria N. P. - 30^a Batteria;

MERCURELLI Piero di Vincenzo, tenente complemento genio nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

MILITTI Angelo di Salvatore, maresciallo maggiore fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

MOLA Armando di Ferruccio, tenente fanteria (A) s.p.e. nella 2^a Divisione Eritrea;

MURA Giovanni di Giovanni Maria, capitano fanteria s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

NOMIS DI POLLONE Antonio fu Vittorio, maggiore artiglieria complemento nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

NULLI Pietro fu Pietro, maggiore genio p. a. nel II Battaglione Artieri di Formazione;

PANIZZA Arnaldo fu Rienzi, 1^o capitano amministrazione complemento nel Quartier Generale della 2^a Divisione Eritrea;

PESCE Giuseppe di Eugenio, sottotenente genio complemento nel II Battaglione Artieri di Formazione;

PEZZOLI Cesare fu Ernesto, 1^o capitano amministrazione complemento nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

PICO Manfredi fu Casimiro, tenente fanteria (C) complemento nel I Battaglione Eritreo;

PIRZIO BIROLI Alessandro fu Carlo, generale d'armata comandante il Corpo d'Armata Eritreo;

POVERELLI Amedeo fu Antonio, maresciallo maggiore fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

PUDDU Giosuè di Spiga Raimondo, classe 1910 soldato genio nel III Battaglione Trasmissioni del III Corpo d'Armata A. O.;

PURRELLO Michele fu Giovanni, 1^o capitano fanteria (B) complemento nel IX Battaglione Eritreo;

RASPI Antonio di Filippo, tenente commissario s.p.e. nell'Intendenza A. O. I. - Colonna Celere A. O.;

REA Emidio di Nazareno, tenente colonnello genio s.p.e. nel Comando Genio del III Corpo d'Armata A. O.;

ROBUSTELLI Giorgio di Stefano, classe 1911 soldato genio nel I Battaglione Trasmissioni del III Corpo d'Armata A. O.;

ROCCAVERDE Giovanni di Salvatore, sergente genio nel III Battaglione Trasmissioni del III Corpo d'Armata A. O.;

ROSSI Nevio di Settimio, sergente maggiore fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

RUSSO Francesco di Angelo, 1° capitano amministrazione s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

SABBADINI Lionello di Benedetto, sergente maggiore alpini nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

SCORCA Luigi di Nicola, sergente maggiore fanteria nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

SCOZZAFAVA Filippo di Giovanni, tenente fanteria nella 7ª Compagnia Presidiaria del Comando Corpo d'Armata Eritreo;

STRADIOTTI Stefano di Tranquillo, classe 1910 soldato genio nel III Battaglione Trasmissioni del III Corpo d'Armata A. O.;

SUCCI Umberto fu Vittorino, tenente assimilato nella 2ª Divisione Eritrea;

TABACHETTI Luigi fu Vincenzo, maresciallo maggiore cavalleria nel Comando Superiore A. O.;

TARTAGLIONE Valentino fu Pasquale, capitano fanteria complemento nella 7ª Compagnia Presidiaria del Corpo d'Armata Eritreo;

VASSALLI Renzo fu Probo, tenente genio complemento nella 64ª Compagnia Artieri della Divisione Assietta;

VESPA Ettore fu Francesco, maggiore veterinario s.p.e. nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

VINCI Francesco di Raffaele, classe 1911 soldato genio nel III Corpo d'Armata A. O.;

ZANCHI Giovanni Battista di Augusto, maggiore fanteria (C) s.p.e. nel Quartier Generale del Corpo d'Armata Eritreo;

ZENONI Jo fu Pietro, classe 1905 caporal maggiore genio nel XV Battaglione R. T. del Comando Superiore A. O.

Roma, 21 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: LESSONA.

CONCORSI

1937

**Concorso a posti di grado 6°, 7° e 9°
nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (gruppo A).**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1937, n. 156)

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali;

Decreta: -

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (gruppo A):

- a) per sei posti di questore (grado 6°);
- b) per undici posti di vice-questore (grado 7°);
- c) per quaranta posti di primo ispettore (grado 9°).

Art. 2.

Al predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

- a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;
- b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;
- c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
- d) ufficiali delle Forze armate dello Stato che abbiano partecipato alle operazioni svoltesi in Africa Orientale.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, coll'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie Italiane dovranno inoltrare le domande, corredate dai documenti prescritti, direttamente ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterle al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande ma non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere accompagnate da due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, e corredate dei seguenti documenti:

a) copia dello stato matricolare civile per gli ufficiali della pubblica sicurezza e per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato non in servizio permanente effettivo che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

b) copia dello stato di servizio militare;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

f) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione al Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P. N. F. purché

esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso; tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

g) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Gli ufficiali della pubblica sicurezza sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, non in servizio permanente effettivo, che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d), e).

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue, e tutti quei documenti e altri titoli che ritengano di esibire ai fini del concorso.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere a), b), c), d), f), dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

- b) del capò della polizia coloniale;
- c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;
- d) di un ufficiale della polizia coloniale di grado non inferiore al 5°;
- e) di un ufficiale della polizia coloniale di grado non inferiore al 6°.

Un ufficiale della polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 117.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 20 dicembre 1923-II, n. 2200.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Concorso a 50 posti di aspirante ispettore nel ruolo degli ufficiali del Corpo della Polizia coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 1937).

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 aspiranti ispettori nel ruolo degli ufficiali del Corpo della polizia coloniale (gruppo A).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno, e di avere conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendono sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto, ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purché esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso; tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico militare in s. p. e. che all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in un corpo organizzato militarmente ed esplicitamente la sua attività nelle Colonie e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio e che la statura non sia inferiore a metri uno e centimetri sessantotto.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° stato di servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerienze di guerra, nonché la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa nazionale di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII,

n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero, detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, terzo comma, deve anche esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera senza copri cap), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi e produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 e 10 del predetto articolo, insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi supplicano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale,

nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (disposizioni preliminari e libro primo).
2. Codice penale e Codice di procedura penale.
3. Principi di diritto coloniale italiano (legislazione coloniale, istituzioni giuridiche islamiche, istituzioni giuridiche dell'Etiopia).
4. Storia della colonizzazione dell'Africa.
5. Ordinamenti politico-amministrativi e ordinamenti di polizia delle Colonie italiane.
6. Principi di legislazione corporativa.
7. Geografia fisica politica ed economica riferita al Continente Africano ed al prossimo Oriente Asiatico.
8. Lingua francese.

Le prove obbligatorie scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

La prova orale su tutto il programma.

Esami facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, tedesco, greco moderno, turco, russo.

Gli esami orali verteranno sulla lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane e sulla lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, greco moderno, turco, russo.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi o a quella scritta o a quella orale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto

se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultanti idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti e che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano ortani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aspiranti ispettori e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o nelle Colonie.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli aspiranti ispettori giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno

di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di aspiranti ispettori sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, più l'indennità di servizio speciale per il Corpo della polizia coloniale di L. 3000 annue lorde da assoggettare alle riduzioni di cui ai predetti decreti-legge nn. 1491 e 561.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di aspiranti ispettori, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli aspiranti ispettori destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile, l'indennità di servizio speciale e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, gli aspiranti ispettori saranno nominati di ruolo con la qualifica di ispettore aggiunto (e con la qualifica militare di sottotenente), con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A del Corpo della polizia coloniale.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) del capo della polizia coloniale;
- d) di due docenti ordinari di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato di lingua francese ed un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperienza.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Per le istituzioni giuridiche islamiche e dell'Etiopia, la Commissione può aggregarsi un esperto di tali discipline.

Un ufficiale di polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

**Concorso a 8 posti di direttore didattico
delle scuole elementari dell'Africa Italiana.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1937, n. 157)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927-V, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a otto posti di direttore didattico delle scuole elementari dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo i direttori didattici governativi (gruppo B, grado 10°).

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le Scuole e i servizi archeologici) entro il 31 agosto 1937-XV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta legale da L. 8, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di direttore e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuni presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere nell'Africa Italiana non meno di un triennio. Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Africa Italiana l'ufficio di direttore didattico.

Art. 8.

I vincitori del concorso che verranno assunti quali direttori didattici delle scuole elementari dell'Africa Italiana, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Africa Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per i direttori didattici del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari, in Libia, a tre parti dello stipendio, nel Governatorato di Addis Abeba e nei Governi dell'Amara e dell'Harar a uno stipendio e, temporaneamente, a uno stipendio e un quarto, nel Governo della Somalia e del Galla e Sidama a uno stipendio e un quarto e temporaneamente a uno stipendio e sette dodicesimi.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 708 nette.

Il servizio prestato in Africa Orientale verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio; per i primi due anni il doppio per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2430.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 20 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

Concorso a 15 posti di ispettore capo del ruolo degli ufficiali della Polizia coloniale (grado 8°, gruppo A).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1937, n. 160)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a 15 posti di ispettore capo (qualifica militare: maggiore) del ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (grado 8° - gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti di grado 8° o di grado 9° che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

- a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;
- b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;
- c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
- d) ufficiali delle Forze armate dello Stato che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue specie di quelle in uso nelle colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere accompagnate da due fotografie dell'aspirante, in formato tessera senza copricapo e corredate dei seguenti documenti:

a) copia dello stato matricolare civile per gli ufficiali della pubblica sicurezza e per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato non in servizio permanente effettivo che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

b) copia dello stato di servizio militare;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, legalizzato dal Prefetto;

d) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole e dai vedovi con prole;

f) certificato della Federazione provinciale fascista, in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice-segretari del Partito stesso; tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

g) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti e altri titoli che ritengano

utili ai fini del concorso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue.

Gli ufficiali della P. S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b), c), d), e)*.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a), c), d), e), f)*.

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, non in servizio permanente effettivo, che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c), d), e)*.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *a), b), c), d), f)* dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consisteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. Codice penale italiano.
2. Diritto coloniale.
3. Storia politico-militare dell'Africa Italiana.

Prova orale:

1. Sulle materie di cui agli esami scritti e sul testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.
2. Lingua francese (traduzione dall'italiano e conversazione).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato dimostri di conoscere in base a titoli o in base ad esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la conoscenza della lingua è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del capo della polizia coloniale;
- c) di due docenti ordinari di università specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;
- d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici.

Per le prove di lingua francese e di altre lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle colonie italiane la commissione potrà aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un ufficiale di polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli (per coloro che rivestono già il grado 8° oppure che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere gli esami) oppure per il giudizio complessivo sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sostenerli.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per quanto non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana.

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Concorso a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo A, grado 5°)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163)

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il telegramma n. 940/1.3.1. del 27 aprile 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire il concorso per titoli a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale (grado 5° - gruppo A);

Decreta :

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di ispettore generale nel ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale (grado 5° - gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) ingegneri delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Reale decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti possono unire alla domanda i titoli di studio, i documenti comprovanti l'attività professionale, gli studi di perfezionamento seguiti, le benemeritenze militari e fasciste e tutti quegli altri documenti che ritengono utili ai fini del concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda pervenisse al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà all'Amministrazione cui gli aspiranti appartengono, il loro stato matricolare, corredato di un rapporto informativo sui servizi da essi prestati.

Dal foglio matricolare dovrà risultare che l'aspirante è iscritto, per l'anno XV, al Partito Nazionale Fascista.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa italiana;
- c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 5°, da designarsi dal Ministro per i lavori pubblici;
- d) del capo dell'ufficio che tratta la materia relativa al personale dei ruoli tecnici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 7.

Il Ministro per l'Africa italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 8.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatori e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 7.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa italiana:
LESSONA.

Concorso ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5° gruppo A).

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1937, n. 163

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il telegramma n. 940/1.3.1 del 27 aprile 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5° gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore generale nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafonico coloniale (grado 5° - gruppo A).

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo del personale direttivo del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa italiana - Direzione generale del personale - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti possono unire alla domanda i titoli di studio, i documenti comprovanti l'attività professionale, gli studi di perfezionamento seguiti, le benemeritenze militari e fasciste e tutti quegli altri documenti che ritengano utili ai fini del concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda pervenisse al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministro per l'Africa italiana richiederà a quello delle comunicazioni lo stato matricolare degli aspiranti, corredato di un rapporto informativo sui servizi prestati.

Dal foglio matricolare dovrà risultare che l'aspirante è iscritto per l'anno XV, al Partito Nazionale Fascista.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa italiana;
- c) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 5° da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;
- d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Sarà dichiarato idoneo del concorso il candidato che abbia ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.

La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 7

Il Ministro per l'Africa italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina del vincitore.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per l'Africa italiana potrà provvedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegue immediatamente in graduatoria il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 8.

Qualora entro il termine che sarà fissato il vincitore del concorso anzidetto non abbia assunto servizio, sarà considerato rinunciario e il Ministro per l'Africa italiana potrà coprire il posto nei modi previsti dal precedente art. 7.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.


Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa italiana:

LESSONA.



PUBBLICAZIONI EDITE DALLO STATO

O COL SUO CONCORSO

DAL 1861 AL 1930



Questa poderosa Opera curata da un apposito Comitato costituito da distinti cultori di discipline bibliografiche, permette allo studioso una completa rassegna della attività editoriale dello Stato Italiano dai suoi albori ad oggi ---

**LA PUBBLICAZIONE
SI DIVIDE IN DUE PARTI**

- 
- I. — Catalogo Generale ---
 - II. — Spoglio dei periodici e delle opere collettive:
 - a) Scritti biografici e critici.
 - b) Ripartizioni per materie.

●
Perfetti indici completano il lavoro

A tutt'oggi sono pubblicati sette volumi con aggiornamenti all'anno 1930
e sono in vendita complessivamente

a Lire 135

(Avviso pubblicitario n. 1937-14).

Inviare le richieste alla
LIBRERIA DELLO STATO
ROMA

UNA NUOVA PUBBLICAZIONE

SULLE

CORPORAZIONI

La pubblicazione
riporta tutti i lavori
preparatori, le relazioni
ministeriali al Consiglio delle
Corporazioni al Senato ed alla
Camera dei Deputati, quelle dei rela-
tori delle Commissioni speciali dei due rami
del Parlamento, il testo dei due grandi discorsi
pronunciati dal Duce ed i resoconti delle discussioni sia
presso il Consiglio delle Corporazioni che presso il Parlamento.
Il volume contiene, inoltre, la legge 5 febbraio 1934, n. 163,
i decreti di istituzione delle varie corporazioni, il discorso del
Duce in occasione dell' insediamento dei Consigli delle Corpo-
razioni e la composizione degli stessi con gli elenchi nominativi
dei membri. — La pubblicazione dà quindi, allo studioso un
quadro completo ed organico di tutti gli elementi necessari per
la esatta conoscenza dei vari aspetti dell'interessante problema
della creazione delle Corporazioni.

*Il volume n. 1611-bis di circa 300 pagine
è in vendita a **Lu. 10***

Inviare le richieste alla
LIBRERIA DELLO STATO
ROMA

Avviso pubblicitario n. 1987-28).

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al **Bolettino Ufficiale Legislativo del Ministero dell'Africa Italiana**

Nel **REGNO**, annue..... L. **22,50** **ALL'ESTERO** Annue. L. **50**
Un fascicolo: Nel **REGNO**, **2** **ALL'ESTERO**....., **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2—

1101507) Roma. 1937-XV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 1670)

DIREZIONE DEL SERVIZIO ANNUNZI

Viale Medaglie d'Oro, 122 - Roma

La presente pubblicazione ha scopo esclusivamente pubblicitario ed è curata nell'interesse soltanto delle Ditte elencate. — Il Ministero dell'Africa Italiana vi rimane completamente estraneo e per tanto non assume nessuna responsabilità circa il contenuto della pubblicazione stessa.

RUBRICA FORNITORI ED APPALTATORI (ESPORTATORI ED IMPORTATORI)

Elenco delle Ditte che dichiarano di essere in grado di fornire e fare materiali e lavori per il Ministero dell'Africa Italiana, le Amministrazioni coloniali (Governi delle varie Colonie, Servizi Ferroviari, Genio Civile e Militare, Uffici locali delle opere pubbliche, ecc.) e che **ESPORTANO** od **IMPORTANO** per: **Industria — Commercio — Agricoltura.**

AEROPLANI - AUTOMOBILI - AUTOMEZZI - MOTOCICLETTE - BICICLETTE

(Pezzi di ricambio, accessori vari)

- ALFA ROMEO S. A. - MILANO, Via M. U. Traiano, 33. — Autovetture - Autocarri - Motori Aviazione - Eliche - Elementi stampati - Fusioni.
- BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparanti.
- CATALANO A. - MILANO, Corso Buenos Aires, 2. — Specialità per auto-moto ed aviazione.
- DONATELLI P. LLI S. A. - MILANO, Via Procaccini 35. — Velocipedi, accessori, gomme, furgoncini, pedali, correlli, qualsiasi trasporto.
- FABBR. ITALIANA MAGNETI MARELLI - MILANO, Casella postale 3400. — Magneti - Equipaggiamenti elettrici - Accumulatori per auto e moto.
- FABBR. AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI - MILANO, via Monterosa, 89. — Automobili, autocarri, motori marini e aviazione, armi automatiche, leghe leggere.
- FIAT SOC. AN. - TORINO, Via Nizza, 250. — Automobili - Autoveicoli industriali, militari, coloniali - Trattrici - Motori ed apparecchi d'aviazione - Materiale ferroviario - Motori Diesel - Prodotti siderurgici e metallurgici - Lubrificanti.
- FRAM S. A. - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle a balestra, a bovolo e ad elica per ferrovie, tramvie, automotrici e per ogni altra applicazione.
- GIRAUDI GUSTAVO - MILANO, Viale Monte Bianco 26. — Metalloscopio, candele d'accensione per tutti i motori.
- LANCIA & C., S. A. - TORINO, Via Monteneveto, 99. — Autoveicoli.
- LUMBROSO CAV. UMBERTO - BENGASI - ASMARA - DESSIE - HARRAR - ADDIS ABEBA — Commercio automotrici, pezzi di ricambio, pneumatici.
- OFFICINE VIBERTI - TORINO, Corso Peschiera, 249. — Carrozzeria autoveicoli di qualsiasi tipo: autocarri, furgoni, ambulanze, autobus - Rimorchi normali ed a volta corretta.
- PISTONE BORGO - TORINO, Via Nizza, 173. — Pistoni, segmenti, spinotti, olio graffiato «Rodoil».
- PORTA MASSIMILIANO S. A. - MILANO, Via V. Hugo, 1 - ASMARA, Viale del Re. — Parti di auto - Ricambi - Accessori - Attrezzature rimesse ed officina.
- RAG. G. SAVASTA - MILANO, Via Settala, 6. — Segmenti per pistoni di qualsiasi motore.
- RUGIAFER S. A. - MILANO, Via Legnano 18 - ASMARA, Viale De Bono — Ruote - Radiatori - Molle ed accessori per autoveicoli e aerei.
- S. A. CARBURATORI MEMINI - MILANO, Via Poliziano, 16. — Carburatori per motori a scoppio.
- SOC. AN. CAPRONI - MILANO, Via Mecenate 76. — Industria per la riparazione di aeromobili.
- SOC. AN. CASARO - TORINO, Corso Stupinigi 65. — Carrozzerie - Camion e carri botte, furgoni, autobus, auto-ambulanze.
- SOC. AN. «B. B.» (Brevetti Baroncini) - BOLOGNA, Via Mascarella, 121. — Fabbrica Italiana candele per motori.
- S. A. A. REINA - MILANO, Via Amedei, 7. — Assali, molle, ferramenta per veicoli - Cuoio nero e naturale, cuoi al cromo, macchericio, maccheronica - Bardature e finimenti, buffetterie, armature per soleggio.
- S. A. I. SOC. AERON. ITAL. ING. A. AMBROSINI - ROMA, Via Poli 48, Tel. 64.022. — Stabilimenti: Milano, Passignano sul Trasimeno, Reggio Emilia, Tripoli d'Africa, Vittorio d'Africa O. I. — Prodotti: Aeroplani, idrovolanti, motori aviazione, motoscafi, carburanti, lubrificanti.
- S. A. T. A. M. V. — MILANO, Via Settembrini, 33. — Forniture per auto - Moto-ciclo - Garnizioni per freni e frizioni - Halo-Mintex.
- SOC. AN. CARBURATORI ZENITH - TORINO, Via Freidou, 9.
- SOC. AN. MICHELIN ITALIANA - MILANO, Corso Sempione, 66. — Pneumatici per auto-moto, velo di produzione propria.
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonio, 9. — Trattrici militari - Autocarri campali pesanti. — Aeroplani militari e civili - Eliche metalliche - Aviorimessa.
- SOC. ITAL. PIRELLI - ROMA, Via Emilia, 86. — Pneumatici per auto, moto, velo, avio - Cavi e conduttori elettrici per qualsiasi applicazione.
- S. A. «OM» FABBR. BRESCIANA AUTOMOBILI - BRESCIA. — Autoveicoli industriali licenza Saurer per trasporto merci e persona.
- SUCC. PASTORE & LOMBARDI - BOLOGNA, Via Castiglione, 6. — Forniture carrozzeria auto industriali e turismo.
- WEISS & STABILINI - MILANO, Via Settembrini, 9. — Rappresentanti di case costruttrici di parti ricambio automobili, motocicli, autotrasporti in genere, macchine per industria edile, stradale, macchinari, impianti agricoli e industrie tecnico-industriali in genere.
- FABBRICA DI MOLLE E ACCESSORI PER ROTABILI «FRAM» — TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle per automobili e autocarri di tutti i tipi - Consegna immediata dai magazzini e depositi.

BENZINA - PETROLIO - LUBRIFICANTI - CARBONI

- AZIENDA ITALIANA LUBRIFICANTI CLARENTY - ROMA, Via Mario Pagano, 3. — Olii lubrificanti tecnicamente perfetti - Grassi speciali.**
CASTALDI & C. - GENOVA, Via Cairoli 1-a. — Oli, grassi lubrificanti, nafta, carburanti, bitumi.
«MERCANTILE» S. A. - FIUME, Punto Franco Mag. 12. — Benzina, petrolio, gasoli fusoliti.
RAFFINERIA OLII MINERALI S. A. - FIUME. — Benzina, petrolio, gasoli, olii grassi minerali lubrificanti, paraffina, coke di petrolio, astasio.
S. A. IND. CATRAMI AFFINI - PADOVA, Via Trieste, 50. — Catrami peci, olii, disintegranti, carbonium, naftalina.
S. A. LUBRIFICANTI E. REINACH - MILANO, Via Gioacchino Murat 84. — Olii, grassi, vaselline, lucidi per metalli.
SINDACATO ITALIANO COMBUSTIBILI S. A. - MILANO, Via del Conservatorio 13 — CONCESSIONARIO esclusivo carbone Coke Skarboterme.
THE TEXAS COMPANY S. A. I. - MILANO, Piazza Crispi, 3. — Bitumi - Olii lubrificanti, minerali e grassi.
VACUUM OIL COMPANY S. A. I. - GENOVA, Via Corsica, 21. — Specialità olii e grassi lubrificanti.
VETROCOKE - VENEZIA PORTOMARGHERA. — Coke, catrame - Pece - Benzoli - Petri - Cristalli.
WINKELMAN & CRIDA - CASTELDELPANO, (Grosseto). — Farina fossile.

BISCOTTI CARAMELLE CIOCCOLATO CONFETTURE E AFFINI

- BARATTI & MILANO S. A. - TORINO, Corso Castellidardo, 37. — Caramelle, cioccolato, confetti, marroni canditi, e pastiglie.**
CONS. NAZ. PROD. ZUCCHERO - GENOVA, Via Garibaldi, 7. — Zucchero, sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, conserve alimentari e prodotti similari.
DELSER CARLO & F. LLI - MARTIGNACCO (U'line) — Biscotti, caramelle.
FRIGO ANTONIO PREMIATA FABBRICA PANDORO - VERONA, Via Costa, 2 — «Pandoro».
MOTTA PANEITONI - MILANO. — Panettoni Motta.
PAGLIARINI CARLO - ROMANO DI LOMBARDIA. — Caramelle, consistenze, granulato effervescente.
PARENTI GIOVANNI - SIENA. — Fabbrica panforte e specialità senesi.
PANDORO MELEGATTI - VERONA, Corso Porta Borsari, 19, Tel. 1810. — «Pandoro».
PERNICOTTI STEFANO & FIGLIO - NOVI LIGURE. — Torrone, cioccolato, una terribile anche ai Tropici.
RAGETH & KOCH - PALERMO, Via Maqueda, 280. — Spedisce frutta candita e maritorana.
SALVI ANTONIO FU E. - MILANO, Via Sansovino, 4. — Fabbrica cioccolato, cacao e caramelle.
S. A. BISCOTTI WAMAR MARCHISIO & C. - TORINO, Via Pietrino Bello, 1. — Fabbrica di biscotti.
S. A. DAVIT - TORINO, Via Cibrario, 67 — Cioccolato, caramelle.
S. I. R. C. A. SOC. IND. RIUN. CONFETTI AFFINI - TORINO, Via Rosolino Pilo, 51. — Cioccolato, caramelle, confetture.
SIETÀ NESTLÉ - MILANO, Via S. Ambrogio 1 — Cioccolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.
VENCHI - UNICA S. A. PRODOTTI DOLCIARI ED AFFINI - TORINO, Via F. De Sanctis, 4. — Cioccolato, cacao, confetti, caramelle, biscotti.
VERGANI SECONDO - CREMONA, Piazza S. Michele, 1. Tel. 11-76. — Torrone e mostarda.

CHINCAGLIERIE - CRISTALLERIE - BIGIOTTERIE - OMBRELLI, ECC.

- BENNETTO GIUSEPPE - PADOVA, Piazza Duomo. — Galatie fantasie e sacre.**
BELLONI CAV. VITTORIO - MILANO, Corso Roma, 113. — Fabbrica piccoli giocattoli e spechs.
SOC. CERAMICA ITALIANA - LAVENO — Porcellana da tavola - Terraglia forte uso domestico - Igiene e rivestimento.
CRISTALLERIE DI MURANO - MILANO, Corso Porta Nuova, 34. — Fiale - Vetrerie scientifiche, da tavola ed artistiche.
CRISTALLERIA NAZIONALE - NAPOLI, Nuovo Corso Orientale, 150. — Cristallerie e vetrerie da tavola.
FABBRICA OMBRELLI GILARDINI - TORINO, Corso Giulio Cesare, 18. — Ombrelli.
FABBRICA GIOCATTOLI I. N. G. A. P. - PADOVA, Bassanello, 14. — Giocattoli.
FABBRICA OMBRELLE RENOLDI - MILANO, Corso Genova, 28. — Ombrelli tipo comune e medio, parasoli di ogni tipo.
HALFON & HADDAD - TRIPOLI D'AFRICA. Suk el Turk 23 — Lavorazione in avorio, articoli coloniali in argento e oro, pelo coda d'elefante, assortimento pelletteria orientale.
I. L. C. A. IND. LAV. CORNO ARTIFICIALE - CREMONA, Via F. Genala, 31-a. — Articoli regalo e sacri.
INDUSTRIA BOLOGNESE ASTUCCI «I. B. A.» - BOLOGNA, Viale A. Zanolini, 7-9.
SOC. AN. POLETTI ANTONIO - MILANO, Via Solferino 9 — Ombrelli - Parasoli - Borse di stoffa.
S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1.
SOC. COLL. BARMIL - MILANO Via Cesare Correnti 10 — Casalinghi - giocattoli - chincaglierie.
SIETÀ VENEZIANA PER L'INDUSTRIA DELLE CONTERIE S. A. Cap. Soc. L. 7.200.000 int. ver. MURANO (Venezia) Fondamenta Navagero 34 — Conterie (perle di vetro) lavori in conterie, cristallerie in vetro sonoro e cristallo al piombo - Tubi di vetro e ampole per lampade.
ZUCHELLI CESARE - BOLOGNA, Via S. Vitale 258 — Astucci - Argenteria
UFFICIO BOTTONIERI ITALIANI - MILANO, Galleria del Corso, 2. — Consorzio fabbriche di bottoni di trutto.

COMPRESSORI DI ARIA E DI ALTRI GAS

- EMANUEL GIOVANNI - TORINO, Via Canova 7 — Compressori aria, martinetti, aerografi, autofficine, stazioni servizio.**

COSTRUZIONI NAVALI

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — Costruzioni navali.**

DEPURAZIONE ACQUE (Impianti e materiali vari - Contatori d'acqua)

- BOSCO & C. - Via Buenos Ayres, 4 - TORINO. — Acquedotti ed accessori, contatori d'acqua, saracinesche, ecc.**
BREGONZIO GIUSEPPE - MILANO, Via Brioschi 34 — Filtri «IDRO» per depurazione e sterilizzazione delle acque. Impianti fissi e portatili, tipi economici per famiglia e comunità. — Adottati dal R. Esercito e truppe coloniali.
C. A. S. E. R. - MILANO, Via Lanzone, 21. — Chiarificazione, depurazioni acque di rifiuto.
«L'IDRAULICA» VINCI BENEDETTO & F. - MESSINA, Corso Garibaldi - Filiali: ASMARA, ADDIS ABEBA, HARRAR. — Trattamento acque potabili e rifiuto, impianti idraulici, domestici, industriali, acquedotti, forniture Amministrazioni Coloniali, articoli gresca porcellanata per impianti d'igiene, GESTIONE DEGLI EMPORI «VINCI».

ROSSI & CASTAGNETTI INGG. - TORINO, Via S. Dalmazzo, 24. — Purificazione delle acque per qualsiasi utilizzazione.
S. A. ASTRA - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 22. — Contattori per acqua, benzina, nafta e liquidi speciali.
S. A. I. FILTRI CHABAL-- GENOVA, Luccoli, 14. — Impianti filtranti per depurazione acque potabili.
SIAF - MILANO, Via Clerici, 2. — Depurazione, sollevamento acque di rifiuto - Depurazione acque potabili - Acquedotti e fognature.

SOC. AN. PIACENTINA DI PERFORAZIONE J. MASSARENTI PIACENZA, Via Romagnosi, 58. — Indirizzo telegrafico Spes. — Costruzione apparecchi di perforazione ricerca acqua, petrolio, minerali, impianti sollevamento acqua, acquedotti.

USUELLI A. S. A. - MILANO, Via S. Pellico, 12. — Speciali distillatori e sterilizzatori d'acqua ad uso coloniale.

ESPLOSIVI ARMI E MUNIZIONI

POLVERIFICI STACCHINI GIOVANNI S. A. - ROMA, Via Cavour, 256. — Fabbriche esplosivi nei Governi torali dell'Eritrea e dell'Amara. Agenzia Commerciale per l'A.O.I. in Amara.

S. A. FIOCCHI GIULIO - LECCO — Munizioni per armi portatili, bottoni, minuterie.

SOC. GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI - MILANO, Corso Italia, 6. — Polveri da lancio - Detonanti per artiglieria e bombe - Esplosivi - Mische universali Bickford - Mische detonanti - Accessori vari da guerra e da mina.

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonio, 9. — Mischiatrici - Fucili automatici - Torrette per armamento aeroplani - Bombe - Proiettili.

SOC. ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI S. I. P. E. - MILANO, Via Principe Umberto, 27. — Esplosivi da mina - Accessori - Polveri e Cartucce cariche da caccia.

SOC. ROM. COSTR. MECC. ROMA, Via Faleria, 25. — Costruzioni mecc. - Bombe - Spollette lancia bombe - Armi diverse, ecc.

FORNITURE MILITARI (Divise, stivateria, buffetteria, ecc.)

BIELLA CARLO - MILANO, Viale Picoeno, 7. — Uniformi militari - Divise - Bandiere - Gagliardetti - Gonfaloni.

LA NAZIONALE - MILANO, Corso Magenta, 63. — Uniformi e bandiere, Sahariane, combinazioni ed abiti lavoro mantelle.

UNIONE MILITARE - ROMA, Via Tomacelli. — Uniformi militari, abiti civili, accessori per divise.

VE. DE. ME. S. A. - MILANO, Via Montegani, 14. — Forniture militari-civili - Passamanerie - Guarnizioni - Uniformi

FORNITURE PER OSPEDALI SANATORI INFERMERIE ECC. (gabinetti chirurgici, radiologici, elettromedicali, odontoiatrici; forniture ortopediche e articoli di gomma e sanitari)

ACTINIA ENRICO GMUR & C. - MILANO, Via Pergolesi, 24. — Lampade a quarzo per raggi ultravioletti.

ANDREINI ING. MICHELE S. A. & C. - MILANO, Via Lambro, 2. — Costruzione apparecchi radiologici, elettromedicali e scientifici, accessori relativi.

ANONIMA FORNITURE DENTALI E AFF. GIÀ C. TARRA & SOCI - MILANO, Via Cappellari, 4 - ROMA, Via della Panetteria, 6. — Forniture complete e materiali per gabinetti e laboratori dentistici.

BORELLA P.LLI - MILANO, Via Ponte Sevese, 25. — Articoli gomma - Medicazione - Chirurgia - Forniture ospedali, CARLASSARE FERRUCCIO - MILANO, Piazzale Dato, 4. — Bende gessate Celeona - Articoli chirurgo-sanitari-farmacologici. Fabbrica cinti, sospensori ventriere.

FRONTINI ALFONSO FABBR. APPAR. RAGGI X, ed ELETTRO-MEDICALI - MILANO, Via L. Canonica, 12. — Apparecchi radiologici, e Elettrodomesticali.

GORLA SIAMA SOC. AN. - MILANO, Piazza Umanitaria, 2. — Apparecchi elettromedicali, Lampade quarzo e solari IMPERIALI BELTRAMINI - MILANO, Via S. Prospero, 4. — Forniture complete - Materiali odontoiatrici.

HENNIG M. F. - MILANO, Via Fontana, 28. — Apparecchi medicinali strumenti per odontoiatria.

MARELLI CAV. UFF. GIOVANNI - MILANO, Via S. Antonio, 17. — Istrumenti chirurgici, apparecchi ortopedici e mobilio sanitario.

MASSA A. & C. - MILANO, Via Procaccini, 20. — Maglie, calze elastiche - Busti - Ventriere - Cinture - ecc.

OFFICINA DI COSTRUZIONI ELETTRO-MECCANICHE GIUSEPPE CLERICI. - MILANO, Via Cesare da Sesto, 24. — Specialità costruzioni apparecchi gabinetti dentistici e meccanica in genere.

PETERSEN ENRICO - MILANO, Via S. Eufemia, 16. — Tutto il fabbisogno per chirurgia, medicina, elettroterapia.

POLLI ANGELO - MILANO, C. Roma, 86. — Fabbrica apparecchi ortopedici e sanitari.

POZZANI GIUSEPPE - LONIGO. — Prodotti tessili - Garze gregge ed idrofili - Tele gregge in genere - Articoli sanitari: gomma, medicazione, borse per ghiaccio - Cintì, ventriere - Aghi - Siringhe - Termometri, ecc.

RAPETTI SOC. ACC. SEMPLICE - MILANO, Foro Bonaparte, 74 - Tel. 80890. — Articoli gomma - Chirurgici - Medicazione - Ferri chirurgici - Mobili in tergo per ospedali - Cliniche e Medici e Farmacia.

TESTA CARLO - MILANO, Viale Monza, 30. — Forniture materiali e prodotti odontoiatrici - Impianti gabinetti, strumentario chirurgia odontoiatrica materiali per otturazioni, cataloghi a richiesta.

FORNITURE SPORTIVE GINNICHE E RICREATIVE

BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — Tende da campo - Copertoni - Glirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.

FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — Copertoni impermeabili - Tele impermeabili - Tende da campo - Vestiti impermeabili.

MORETTI ETTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12. — Tende coloniali.

ORSI F.LLI - CENTO DI FERRARA - Fabbrica biliardi con piano indeformabile - indicatissimo per essere spedito in Colonia - Non occorre il montatore perché il biliardo arriva pronto per il giuoco. Chiedete preventivi.

PERSENICCO & C. - S. A. R. P. - CHIAVENNA (Sondrio) — Tennis Lettini campo - sedia - lavori legno.

SOC. AN. FABB. LOMBARDA ATTEZZI GINNASTICI - MILANO, Corso XXII Marzo, 23. — La più completa produzione di attrezzi ginnico-sportivi per palestre ginnastiche - Campi sportivi - Piscine, ecc.

VIGANO' PAOLO - TRIPOLI, Corso Vittorio Emanuele, 140-150. — Sellerie, equipaggiamenti coloniali, tende, mobilio campeggio, sandali KARACORUM, poltrone sahariane.

FORNITURE VARIE: Alberghi, Ristoranti, Caffè e negozi vari

COMPAGNIA EUROPEA REGISTRATORI - MILANO, Corso del Littorio 1 bis. — Registratori di cassa.

DITTA PASQUALI PIETRO - Corso Garibaldi, 26 BRESCIA.

FRATELLI F. & F. ROMANUT - UDINE, Via Spilimbergo, 12. — Macchine di caffè espresso.

GAVOTTI GIUSEPPE - MILANO, Via Torino, 45 — Macchine per ondulazione permanente, caschi asciugacapelli, tutti gli accessori.

- S. A. CESALPINA - MILANO, Via G. Negri, 8. — «Nordpol» Pectine ricavate da frutta ad usarsi nella preparazione dei gelati.
 SOC. AN. OLLAND - MILANO, Via S. Maria Podone, 5 — Rappresentante: MASSAUA: Formenti Nino Casella Postale, 24. — Bilance automatiche affettatrici macchina caffè.

FOSFORO E FIAMMIFERI - TABACCHI, ECC.

- MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE S. A. - ZARA. — Manifatture tabacchi.
 S. A. F. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. — Fiammiferi di qualsiasi tipo.
 SOC. AN. ITALIANA «JOP» - GENOVA NERVI, Piazza Cavour, 6-A. — Cantine tubetti per sigarette.
 T. E. M. I. - TABACCHI EGEBI MANIP. ITAL. - ROMA, Piazza Benedetto Cairoli, 6. — Sigarette di Rodi - Trinciati di prima qualità.

IMPIANTI ED APPARECCHI PER RISCALDAMENTO SANITARI - IGIENICI - CUCINE - LAVANDERIE - ECC.

- ASTUTI CAMILLO - ALESSANDRIA, Via Arnaldo Mussolini — Cucine economiche.
 A.T.I.S.A. AERO TERMICA ITALIANO S.A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. — Apparecchi per riscaldamento in alluminio, ultraleggeri, denominati «TERMOCONVETTORI».
 CUCINE VALSECCI S.A. - MILANO, Via Ugo Bassi, 5. — Cucine economiche, fornelli a gas.
 S.A. MAROCCHI ARRIGO & C. - SUZZARA (Lombardia). — Cucine economiche.
 PARENTI UGO - MILANO, Via Bustacchi, 23. — Cucine, congiunzioni ghisa per tubazioni.
 S.A. LOSSA EDOARDO - MILANO, Via Casale, 5. — Impianti sanitari, idraulici e riscaldamento - Chioschi.
 S.A.M. SOC. AN. IMBECANIDRAULICA - TRIPOLI, Via Vittorio Veneto, 47-49. — Apparecchi sanitari. — Impianti idrici. — Officine meccaniche.
 S. C. AN. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1. — Porcellane per mense militari ed alberghi - Forniture di stoviglie per ospedali - Articoli sanitari.
 SOC. NAZIONALE DEI RADIATORI - MILANO, Via Ampère, 102. — Radiatori - Caldaie - Accessori «Ideal», per impianti di riscaldamento, cucina e distribuzione di acqua calda - Apparecchi sanitari «Standard» per impianti igienici.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

- A. I. S. A. AERO TERMICA ITALIANA S. A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. — Batterie per riscaldamento e raffreddamento in alluminio, ultraleggero.

IMPIANTI FRIGORIFERI

- DELL'ORTO, ING. GIUSEPPE «ORTOFRIGOR» - MILANO, Via Merano, 18. Teleg. ORTOFRIGOR. — Frigoriferi, «Ortofrigo» per ogni applicazione. Fabbriche ghiaccio. Condizionamento dell'aria.
 MISSORA - MILANO - Via L. Beltrami, 2. — «L'apogeo» Apparecchio per bruciere ghiaccio all'istante senza forza motrice.
 S. I. R. A. C. SOC. IT. PER RADIO AUDIZIONE CIRCOLARE - MILANO, Piazza L. V. Bertarelli, 4. — Frigoriferi elettrodomestici - Apparecchi Radiocorrenti - Rasoi elettrici.
 ZANCHI ANGELONI & C. - MILANO, Via Giambellino, 57. — Filtri per acqua - Impianti frigoriferi - Macchine per acque minerali e gassose.

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI MINERALI

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonni, 9. — Impianti di macinazione, concentrazione, flottazione, cianurazioni.

IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - IDRAULICHE - PORTUALI - STRADALI, ECC.

- BALDI COMM. ARNALDO - VENEZIA, S. Rocco Palazzo Baldi. — Costruzioni in genere.
 BATOLO OSCAR - MESSINA. — Costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed affini.
 BRESOLIN FRANCESCO (IMPRESA) - REGGIO CALABRIA, Piazza S. Anna. — Costruzioni edilizie, civili ed industriali, ferroviarie, stradali ed idrauliche.
 CHIEMENTIN UMBERTO - ROMA, Via Adelaide Ristori, 22. — Lavori edili, idraulici e stradali.
 COOP. FRA OPERAI BRACCIANTI AGRICOLA E DI LAVORO - ALFONSINE. — Appaltatori opere pubbliche.
 IMPRESA ASTALDI, S. A. - ROMA, Corso d'Italia, 43. — Lavori edili, stradali, ferroviari, cemento armato, forniture ferri.
 INFERRERA SALVATORE - AUGUSTA. — Costruzioni cemento armato, ferrovie, idraulica, strade, ponti, ecc. ecc.
 ING. AURELI AURELIO - ROMA, Via Alessandria, 203. — Cementi armati, ponti e strade.
 FEDERICI ELIA - ROMA, Via Pamfiliano Nardini. — Appaltatore opere pubbliche.
 F. LLI BASSOFFO OROLOGET - BIELLA (Portula). — Impresa costruzioni in genere.
 FILAURI PIETRO - PRAIA D'ARETE (Cosenza). — Impresa lavori ferroviari - Galleria, armamento e risanamento binari - Lavori eseguiti in Colonia, genio militare, genio civile.
 GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — Cilindratura - Bitumatura, ecc.
 LANARI ALESSIO - OSIMO (Ancona). — Impresa costruzioni edili e stradali.
 ING. A. MOTTURA E C. ZACCHERO - MILANO, Via Victor Hugo, 2. — Costruzioni edili, in cemento armato, idrauliche ed industriali, cementazioni.
 MUCCIO GIUSEPPE - RAGUSA, Corso Vittorio Veneto, 200. — Lavori edili stradali - Fornitura materiale costruzioni.
 PARISI SAVERIO - ROMA, Via S. Martino della Battaglia, 4. — Costruzioni edili e stradali.
 S. A. PURICELLI STRADE B. CAVE - MILANO, Via Montforte, 44. — Costruzioni stradali, pavimentazioni di ogni tipo, permanenti o semipermanenti (Asfalti, malte asfaltiche e bituminose, calcestruzzi cementizi, pendenze, semipendenze, granito, porfido, legno, ecc.) - Miniere d'asfalto, cave, costruzione di macchine stradali.
 S. A. DI COSTRUZIONI B. PBDUZZI - MILANO, Via Mercavigli, 7. — Lavori pubblici - Costruzioni edili, strade, ferroviarie, idrauliche - Cemento armato, dighe.
 S. A. IMPRESA TUDINI TALENTI - ROMA, Piazza in Lucina, 4. — Costruzioni stradali, ferroviarie, edili idrauliche, stabilimenti - Cave - Produzione materiali da costruzioni stradali.

- S. A. VIANINI G. & C. « S. A. C. O. M. A. STRA » - ROMA, Via in Arcione, 71. — Tubi Vianini - Lavori edili, idraulici, in cemento armato - Lavori stradali e ferroviari.
- SCHIAVELLO Geom. GIUSEPPE - SORIANELLO (Catanzaro). — Lavori edili, idraulici, stradali.
- S.I. FINANZIARIA PER COSTRUZIONI - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8-10. — Lavori portuali - Edili - Stradali - Cemento armato - Ferroviari.
- SOC. GEN. IMMOBILIARE DI VALORI DI UTILITÀ PUBBLICA ED AGRICOLA - ROMA, Via Agostino Depretis 45-a. — Lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali, ecc.
- ZANETTI CAV. GIUSEPPE - BOLZANO, Piano di Bolzano, 1. — Costruzioni edili, cementi armati gallerie, strade acquedotti.

IMPRESE TRASPORTI

- DANZAS & C. S. A. - MILANO, Via Pietro Maroncelli, 17. — Trasporti internazionali e coloniali.
- ELLI GONDRAND S. A. MILANO, Via Pantaccio, 21. — Trasporti nazionali, internazionali terrestri, marittimi, coloniali.
- S.A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA S. A. I. M. A. - MILANO, Via Pontaccio, 13. — Spedizioni, traslocchi - Filiali nei porti di Fiume, Genova, Trieste, Venezia.

INDUSTRIA CARTA ED AFFINI - TIPOGRAFIE, ECC.

- CARTIERA ITALIANA S. A. - TORINO, Via Valeggio, 5. — Carta - Cartoni - Cartoncini - Siasi ed allestiti - Buste - Blocchi - Quaderni.
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA, (Cuneo). — Prodotti industria cartaria, carta da sigarette, carta velina fini - Carte da condensatori elettrici - Carte bibbia, da carbonizzare mussoline.
- CONFITRAS Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente - MILANO, Via Durini, 9. — Carta trasparente di cellulosa CELLOPHANE.
- DALLE NOGARE & ARMETTI - MILANO, Via Gallina, 10. — Cartoline, album, monografie, illustrate, tutti procedimenti.
- DITTA EDITRICE GARIONI - PIACENZA — *Cartoline illustrate esportazione.*
- « F. I. C. I. S. » S. A. FABB. ITAL. COLORI INCHIOSTRI DA STAMPA - MILANO, Corso 28 ottobre, 83. — Inchiostrati da stampa neri e colorati, vernici, paste per rulli, lenzografo, pietre litografiche, ecc.
- SOCIETA' « NBILO » - TORINO, Via Bologna, 47. — Macchine grafiche e accessori - Caratteri tipografici - Fonderia di ghisa.
- S. A. « LA SORGENTE » - STIA (Arezzo). — Inchiostro da stampa ed affini - Inchiostro da scrivere finissimo « Vittoria » - Crema per calature.
- S. A. MAFFIZZOLI - MILANO, Via Senato, 14. — Carte e cartoncini d'ogni genere anche in confezione.

INDUSTRIE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZE DELLE COLONIE

- ATLANTE GIUSEPPE su P.le (fondata nel 1887) - BARI, Corso Vittorio Emanuele, 179. — Importazioni - Esportazioni - Rappresentanze.
- BARDA ISACCO & F.LLO - TRIPOLI, Via Generale Fara, 5. — Utensileria, ferramenta - Colori - Olii - Vernici - Articoli igienici e sanitari - Impianti completi in articoli igienici, sanitari, gas - Materiale da costruzione in genere.
- COMP. COMM. ITAL. PER L'AFRICA ORIENTALE - GENOVA, Piazza Nunziata, 16-20 - Agenzie: Asmara, Mogadiscio, Merca, Chisimaio. — Importazione - Esportazione.
- COSTA GIUSEPPE - BENGASI (Cirenaica), Via Roma, 11. — Forniture macchine industriali, navali - Articoli tecnici.
- CONSORZIO DI COLONIZZAZIONE DI GENALE (Somalia Italiana) VITTORIO D'AFRICA. — Produzione esportazione banana, cotone, granoturco, sesamo, semi ricino, noci di cocco, Kafok, arachidi - Importazioni, carburanti, lubrificanti, macchine, attrezzi agricoli, materiale da costruzione, cemento, ecc.
- GIANNANGELI SALVATORE - ASMARA. — Importazione Rappresentanze, tessuti, derrate, cordami, varie.
- HENDEL FABIANO & C. - ADDIS ABEBA, MOGADISCIO, Uffici Milano, Via Leopardi, 1. — Fornitura civili e militari di ogni genere: Automobili - Motori Diesel - Macchine agricole ed utensili - Tessuti - Chincaglieria - Alimentari.
- INTERBANCA - GENOVA, Palazzo Nuova Borsa. — Esportazione - Importazione.
- PRIMA SPREMITURA TRIESTINA D'OLIO LUZZATTI & C. S. A. - TRIESTE, Casella postale 440. — Importa semi oleosi dalle colonie.
- S. A. GIMONDI ENRICO & C. - ROMA, Via Regina Elena, 86. — Esplorazione sale marino dalla Tripolitania.
- SOC. COLONIALE ITALIANA - ROMA, Via Nazionale, 230. — Importatrice - Esportatrice - Forniture civili e militari, materiali costruzione, carboni.
- SOC. « OLIBANUM » CONCESSIONARIA DELL'INCENSO MIGIURTINO - SEDE IN MOGADISCIO - AGENZIE E STABILIMENTI: ALULA, BENDER CASSIM, DANTE, NAPOLI - Recapito Metropolitano: ROMA, Piazza di Spagna, 9. — Incenso produzione Somalia Italiana - Incenso speciale marca « Vaticanum » - Mirra - Gomma arabica - Senna
- SHOA MENAHEM JOSEPH - ASMARA. — Commerciante.
- SOC. SUVLIS DIMITRIO & C. - ASMARA. — Articoli di costruzione - Ferramenta in genere - Cordami - Rappresentanze.
- TOSCANO MICHELE IMPORT. EXPORT. - ASMARA (Eritrea). — Esportazione pelli bue, ovine e caprine gregge, semi oleosi, cereali - Importazione, macchine industriali, sfarinati, alimentari materiale per costruzione, cemento. - Lavori agricoli. - Tessuti.

INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE E MATERIALI VARI ELETTRICI

- COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO, Via Borgognone, 14. — Motori-alternatori, elettrodomestici frigoriferi, elettropompe, ventilatori, Apparecchi radio CGE riceventi e trasmettenti, - Forni elettrici da pan: Anzolino e Orlandi.
- ELETTROCONSTRUZIONI CHINAGLIA - BULLUNO, Piazza Campitello, 4. — Strumenti di misure elettriche - Riduttori di tensione - Fonografi.
- FERRÈ ING. F. & C. - MILANO, Viale Maino, 19. — Forni - Industriali a combustione ed elettrici.
- « FIDENZA » S. A. VETRARIA, capitale 5.000.000 int. vers. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — Tel. 233203 - Telegrammi Follisolatori, (Vetrerie in Fidenza - Parma). — Isolatori in vetro speciale - Apparecchi di illuminazione e proiettori sistema Holophane - Vetri per fari d'auto.
- FUSARC - MILANO, Via Settembrini, 129. — Elettrodi per saldatura all'arc elettrico.
- HELLESENS ITALIANA S. A. - ROMA, Via Frattina, 110. — Pile batterie elettriche a secco « HELLESENS ».
- IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S. A. - MILANO Via A. Mussolini 5. — Materiale elettrico per centrali, colonie, stazioni, linee elettriche, ecc.
- « NITENS » - NOVI LIGURE. — Lampade elettriche.
- PELLIZZARI A. & FIGLI - ARZIGNANO (Vicenza). — Costruzioni elettromeccaniche, motori, pompe, ventilatori, ecc.
- RINALDI G. (DITTA) DI ENRICO RINALDI - BERGAMO, Via Stoppani, 3. — Materiali elettrici, tubi isolanti, conduttori Pirelli.

- S.A. ELETTROMECCANICA F.LLI REDAELLI - MONZA.** — Fabbricazione accumulatori ferro nichel nichelcadmio per avviamento motori a scoppio, telegrafia, telefonia, luce.
- S. A. J. PHILIPS - MILANO,** Via S. Martino, 20. — Lampade elettriche. — Apparecchi illuminazione.
- S. A. ING. TIVO FERRI - BOLOGNA,** Via Zamboni, 13. — Impianti elettrici ed idraulici.
- SAJ GIORGIO S. A. IND. - GENOVA SESTRI.** — Motori dinamo, alternatori, trasformatori, elettropompe, turbine vortice, motori ferroviari, meccanismi di precisione, ottica.
- S. A. REINA ZANARDINI - MILANO,** Via Solari, 32. — Apparecchi illuminazione. — Arredamenti veticoli. — Borracce alluminio.
- S. I. CONDUTTORI ELETT. ISOLATI E PRODOTTI AFFINI - LIVORNO,** Viale G. Carducci, 81. — Cavi, conduttori elettrici.
- SIEMENS S. A. - MILANO,** Viale Vittorio Veneto, 20 — Via Lazzaretto, 3. — Contatori, spazzole per motori, lampadine, materiale d'installazione, apparecchi elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche per centrali ed industrie, radiorecettori, telefoni, contatori di acqua.
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO,** Via Bordonni, 9. — Macchine ed apparecchiature elettriche — Centrali elettriche e sottostazioni di trasformazione.
- SOC. ITAL. RETI TELEFONICHE INTERURBANE (S. I. R. T. I.) - MILANO,** Via F. Filzi, 17-19.
- SOC. NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO - TORINO,** Corso Mortara, 4. — Costruzioni elettriche, meccaniche, metalliche, ferroviarie, tramviarie.

INDUSTRIE MECCANICHE E METALLICHE

- ANSALDO S. A. GENOVA CORNIGLIANO** Via L. A. Muratori. — Elettromeccanica - Metallurgia.
- BOMBELLI ANGELO - MILANO,** Via Ventura, 14. — Costruzioni in ferro, ferramenti, scaffalature, ferro, ecc.
- BRAMBILLA-CHIEPPI & VACCARI - MILANO,** Via Termopoli, 5 bis — Scale tipo diverse - Autoscale - Speciali per elettrificazioni - Scale all'italiana.
- CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO - TRIESTE.** — Navi mercantili e da guerra - Motori Diesel marini - Macchine a vapore - Turbine - Carpenterie in ferro - Gru da porto - Ponti metallici - Macchinari ed impianti elettrici per bordo e terrestri - Aeroplani civili e militari.
- CARPENTERIA BONFIGLIO & C. - MILANO,** Via Abbadesse, 17-a. Tel. 690-220. — Casette smontabili, tettoie, pedilioni, ponti hungari in legno e ferro.
- COLBACCHINI DACIANO & FIGLI - PADOVA,** Via dei Colli, 45. — Campane - Incastellature relativi - Arredi sacri.
- COLBACCHINI PIETRO - BASSANO DEL GRAPPA.** — Campane.
- COLOMBO GIUSEPPE - MILANO,** Via Privata Derganico, 3. — Scale aeree. — Scale italiane. — Attrezzi pompieristici.
- DE POLI ING. FRANCESCO & VITTORIO VENETO (Treviso).** — Campane ed accessori.
- DITTA GIUSEPPE MORETTI fu Gio. - CARONNO MILANESE TEL. 702, - SARONNO.** — Ferramenta - Ottocantini - Articoli imballati - Minerie metalliche in genere.
- FIAT Stabilimento Grandi Motori - TORINO,** Via Cuneo, 20. — Motori Diesel industriali e marini.
- FISCHER FRATELLI - MILANO,** Via Lazzaretto, 17. — Estintori - Attrezzi estinzioni incendi - Pompe a mano e motori per cantieri.
- FIGLI DI CARLO SOLDÀ - POGNO (Novara).** — Stabilimento metallurgico - Fonderia e torneria in metalli - Rubinetteria - Sgaracinesche - Valvole.
- FONDERIA CAMPANE G. B. DE POLI - UDINE,** Via Medici, 59. — Tel. 12-10.
- L'INVULNERABILE S. A. MANDATARIA DELLA SOC. AN. F. E. R. V. E. T. - MILANO,** Via Farini, 24. — Servande a rotolo di sicurezza, avvolgibili in legno - Infilati in ferro e legno - Costruzioni e case smontabili.
- NATHAN UBOLDI ZERBINATI - MILANO,** Viale Montegrappa, 14-a. — Gru - Tettoie - Serbatoi - Ponti - Materiale ferroviario, ecc.
- OFFICINE MONCENISIO già BAUCHERIO - TORINO,** Corso Vitt. Emanuele, 73. — Carrozze e carri ferroviari - Rimorchi stradali - Materiale bellico - Lavorazioni meccaniche.
- OFFICINE SAIRA VILLAFRANCA VERONESE.** — Recinzioni metalliche - Serramenti metallici - Carpenteria ferro.
- PASTORE BENEDETTO - TORINO,** Via Parma, 71. — Serrande avvolgibili di sicurezza e cancelli riducibili.
- POMPE GABBIONETA - MILANO,** Via Principe Umberto, 10 — STABILIMENTO a SESTO S. GIOVANNI. — Elettropompe - Pompe a cinghi e a scoppia - Tubazioni - Accessori idraulici ed elettrici - Impianti completi per estrazione e distribuzione acqua - Irrigazioni agricole - Noleggi - Dissabbiamento e spurgo di pozzi - Riparazioni coscen-siosissime.
- S. A. RUGGERI - MILANO,** Via Fabio Mangano, 2. — Pompe - Motopompe - Elettropompe - Impianti idraulici.
- SACERDOTI CAMILLO OFF. MECC. - MILANO,** Via Castelvetto, 30. — Ingranaggi - Riduttori di velocità - Verricelli - Paranchi elettrici - Costruzioni elettromeccaniche.
- S. A. I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALL. - VENEZIA,** Via 22 marzo, 2402. — Costruzioni brevettate di aviorimessa - Tettoie.
- S. A. I. V. TORINO,** Corso Peschiera, 265. — Serbatoi, pompe, innaffiatoi, Carpenteria in leghe leggere ed acciaio.
- S. A. E. D. A. SCALICI DE VONDERWELD - TRIESTE,** Via Economia, 2. — Riparazioni costruzioni mediante saldature elettriche ed acetiljeniche.
- S. A. LOMBARDINI FABB. ITAL. MOTORI - REGGIO EMILIA.** — Motori a scoppio e ciclo Diesel - Motopompe.
- S. A. ODERO TERNI ORLANDO - GENOVA.** — Navi mercantili e da guerra - Macchine a vapore e turbine. Carpenteria in ferro - Pompe - Distillatori - Evaporatori - Artiglierie di qualsiasi tipo e calibro - Armi per aeroplano.
- S. A. SUCC. ING. A. BONARIVA - BOLOGNA,** Via Zanolin, 19. — Pozzi tubolari - Impianti sondaggi - Pompe - Impianti irrigatori.
- S. A. VOLUGRAFO - TORINO,** Corso Verona, 16. — Apparecchi misuratori per liquidi, infiammabili, depositi carburanti, apparecchi di miscelazione istantanea, fornitura per campi di aviazione.
- SBRAFINI ING. & C. - MILANO,** Piazza Duca d'Aosta, 10. — Costruzione pompe e impianti idrici.
- S. I. L. I. A. M. - MILANO,** Via Pestalozzi, 4. — Impianti liquidi infiammabili ed apparecchi misuratori.
- SLANZI OFFICINE FONDERIA - NOVELLARA (Reggio Emilia).** — Motori a scoppio - Motopompe - Motocompressori - Gruppi elettrogeni.
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO,** Via Bordonni, 9 — Macchine industriali diverse. Carpenteria metalliche. Caldaie - Serbatoi.

INDUSTRIE METALLURGICHE E SIDERURGICHE

- BERTOLI RODOLFO fu GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE.** — Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.
- FERRIERE GIUSEPPE CIMA - LECCO,** Via Bellio, 6. — Produzione: fili di ferro e di acciaio - Ponte di Parigi - Corda spinosa - Reti tele metalliche - Punt e cavi.
- FIGLI DI A. CAMBRINI S. A. IND. DEL PIOMBO - PADOVA,** Via G. Gozzi, 4 bis — Minio-litargirio - Tubi di piombo - Pallini da caccia - Piombini da sigillare.

- HULSS & CAPELLI - MILANO, Via A. Mussolini, 6. — *Metalli, minerali - Materie prime industria.*
 LUCCO LEONARDO - GENOVA Via Milano, 81 r. — *Acciai per imprese costruzioni ed officine meccaniche.*
 MAFFEI BUGENO - MILANO, Via Valenza, 5. — *Tubi di ferro e di acciaio di ogni tipo.*
 METALLURGICA RICCARDO FAINI S. A. - MILANO, Via Boccaccio, 26. — *Filo armonico - Nastro acciaio - Minuterie metalliche.*
 MINOTTI F.LLI - MILANO, Piazza Appio Claudio 8. — *Vendita metalli greggi, laminati e trafilati - Acquisto rottami metalli ricchi.*
 S.A. COMM. SIDERURGICA Agente delle: S. A. METAL. V. COBIANCHI - G. B. MARTINELLI - OFF. METALL. PIEMONTESE - TRAFILERIE E CORDERIE VENETE - MILANO, Via Dalmazio, 5. — *Laminati tondi, molette, nastri, funi, reti, chioderia, viteria, pitoneria, calene, carpenteria, costruzioni in ferro, infissi, chiusure, attrezzi per imprese ed agricoltura, utensili, gabbioni, tubazioni, fische, cerniere, ferramenta.*
 S.A. FERDINANDO ZANOLETTI «METALLI» - MILANO, Corso Roma, 5. — *Tubi e lastre di piombo. - Lamiera, zinco, ferro, metalli in genere.*
 S.A. LAVORAZIONE ZINCO F.LLI MORTEO - GENOVA, Via Roma, 11 - *Lamiera zincate, secchi, fusti, serbatoi.*
 SOC. AN. NAZ. «COGNE» - TORINO, Via S. Quintino, 28. — *Meccanica e metallurgia.*
 SOC. COMMERCIALE SIDERURGICA MILANESE - MILANO, C. Ticinese, 97 - Tel. 32851. — *Prodotti siderurgici, attrezzi, utensili, macchinari.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonni, 9. — *Acciai comuni e speciali - Getti acciaio - Pesi forgiati, e stampati.*
 SOC. METALLURGICA ITALIANA - MILANO, Via Leopardi, 18. — *Fonderie - Laminatoi - Trafilerie per la lavorazione del rame e la sue leghe.*
 VILLA F.LLI fu Paolo S. A. - MILANO, Via Paolo Sarpi, 10. — *Ferro in verghe - Pontrelle - Lamiera.*

INDUSTRIE TESSILI - MANIFATTURE - CONFEZIONI, ECC.

- ANGELI GIUSEPPE S. A. - TRIESTE, Chiarbole, 462. — *Cordaggi e spaghi.*
 BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
 BERNOCCHI S. A. - LEGNANO. — *Tessuti rayon, cotone e rayon, - Tinti - Stampati - Fantasia.*
 BORGHI A. & C. - ROMA, Via del Tritone, 58-b. — *Tessuti per mobili - Tappeserie - Tendaggi - Arredamenti.*
 CALZIFICIO CARONNESB - CARONNO MILANESE - Succ. MILANO, Via Settala, 5. — *Calze per signora tipi medi e fini.*
 CITTERIO FRATELLI S. A. - MONZA, Via Cattaneo, 10. — *Stoffe per mobili, tappezzerie - Velluti e tappeti.*
 COMPAGNIA PER IL COTONE D'ETIOPIA - MILANO, Via Borgonuovo, 11 - Sede Sociale ADDIS ABEBA.
 CORTI FRATELLI - BRIANZA. — *Cintini tessuti - Nastri in genere, lucignoli per lampade - tessuti speciali.*
 COTONIFICO BRESCIANO OTTOLINI - MILANO, Piazzale Luigi Cadorna, 15. — *Filati di cotone.*
 COTONIFICO DI CONIGLIANO LIGURE - CONIGLIANO (Genova). — *Filati per pulitura macchine.*
 COTONIFICO LEGLER S. A. - Ponte S. Pietro, BERGAMO.
 COTONIFICO VALLE DI SUSA S. A. - TORINO, Corso Re Umberto, 8. — *Filati e tessuti di cotone e misti greggi, colorati ed imbianchiti.*
 COTONIFICO VENEZIANO - VENEZIA S. Marta. — *Filati e tessuti di cotone.*
 ETRURIA - FIRENZE, Via Nazionale, 6. — *Ricami, corredi sposa e casa.*
 F.A.C.I.S. - TORINO, Corso Emilia, 8. — *Fabbrica abiti confezionati in serie.*
 FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili. - Tele impermeabili. - Tende da campo. - Vestiti impermeabili.*
 F.I.S.A.C. FABB. ITAL. SETERIE & AFFINI - COMO, Via Serbelloni, 1. Direzione Camerlata (Como). — *Tessuti seta e rayon.*
 F.LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
 INDUSTRIE RIUNITE HIRSCH ODORATI DI HIRSCH & C. - FERRARA, Via Aldighieri, 25. — *Maglierie.*
 INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE - SALEMARASINO (Brescia). — *Coperte lana liscie Jacquard panni.*
 LANIFICIO V. E. MARZOTTO - VALDAGNO (Vicenza). — *Tessuti e filati di lana.*
 MAGGIOLANTI GIUSEPPE SUCC. (di Rag. FRANCO VITALI) - MILANO, Via Unione, 14. — *Filati - Magazzino al-Fingrosso - Mercerie - Maglierie.*
 MANIFATTURE ROSSARI & VARZI S. A. - GALLIATE (Novara). — *Filatura, tessitura, candeggio, tintoria, telerie, tovaglierie, foderami, camicerie, tessuti fantasia - Esportazione.*
 MEGATTI & LONI - FIRENZE, Via Cavour, 20. — *Ricami - Tovaglieria lino ricamata a mano - Forniture letto ricamata a mano*
 MORETTI ETTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
 PREVOSTI & C. S. A. — MILANO AFFORRI. — *IMPORTAZIONE: Cascami cotone Kapok; ESPORTAZIONE: Ovatta - Filati per pulira macchine - Cascami lavorati in genere.*
 RISPOLI ALPONSO - CAVA DEI TIRRENI (Salerno). — *Cordami, spaghi, copertoni impermeabili, accessori per selleria per ogni amministrazione militare e civile.*
 S.A. BATTISTEL AMIOTTI - MILANO, Via Bigli, 4. — *Cotoni sodi.*
 S.A. CAMBIAGHI GIUSEPPE - MONZA, Via Porta Lodi, 2. — *Fabbrica feltri e cappelli lana.*
 S.A. COTONIFICO COMENSE G. B. BIANCHI-COMO, Casella Postale, 144. — *Filati pulitura per cantieri e officine - Cascame cotone e rayon tessuti e per imbottitura.*
 S.A. COTONIFICO F.LLI DELL'ACQUA - LEGNANO, Via F. Tosi 7. — *Filati e tessuti di cotone e misti a rayon.*
 S.A. CUCIRINI CANTONI COATS - MILANO, Via Petrarca, 20 — *Tutti i filati cucirini per sarti, calcolai, sellai, ecc.*
 S.A. ERRERA - MILANO, Via Settembrini, 5. — *Calze da uomo e da signora tipi medi e fini.*
 S. A. LUNIFICIO E CANAFIFICIO NAZIONALE - MILANO, Via Ansperto, 5 — *Spaghi - Spago da calcolajo - Cordami Filati - Refi - Olone per tende, per otri, per sacchi - Copertoni - Tubi per incendio - Tele di canapa per biancheria, vestiti, bandiere.*
 S.A. MANIFATTURE MAGLIERIA MILANO - FERRARA, Fuori Porta Po. — *Confezioni di biancheria.*
 S. V. E. MASSA - TREVIGLIO. — *Filati e Pessani per pulitura.*
 S.P.E.R.A. - UNIONE COOPERATIVA - MILANO, Via Spadari, 2. — *Abbigliamenti arredamenti casalinghi - Tessuti - Biancheria - Calzature.*
 S.A. SETE CUCIRINE RIUNITE - MILANO, Via Monterosa, 15. — *Filati per cucire - Ricamo - Maglieria, ecc. in seta rayon e lana - Sete per chirurgia.*
 F.LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessilimiste con cotone e pure.*
 S.A. TEBRO - BERGAMO. — *Tappeti, coperte da letto di cotone e di lana, stoffe, drapperie e essuti in genere.*
 UNIONE FABB. TULLI PIZZI & AFFINI - MILANO, Via Bandello, 15. — *Tulli mosquitos per sanzariera. - Tenderia - Affini.*
 ZOPPI GIOACCHINO S. A. - RANICA E BERGAMO. — *Filati di cotone, tessuti di cotone, tessuti grezzi madapolan, tessuti fantasia, tessuti lana in pezza, ecc.*

ISTITUTI BANCARI & ASSICURAZIONI

- ASSICURAZIONI GENERALI - VENEZIA.** — Incendi - Vita - Trasporti - Furti.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MILANO. — Tutte le operazioni di Banca.
BANCO DI ROMA - Roma, Corso Umberto. — Tutte le operazioni di Banca.
CASSA DI RISPARMIO - TORINO. Via XX Settembre, 31. — *Succursali in Colonia: Mogadiscio (Somalia Italiana).*
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO - MILANO, Via Lauro, 7. — Incendi - Vita - Vitalità - Furti - Intorium
 - Responsabilità civili - Grandin.
RIUNIONE ADRIATICA SICURTÀ' - MILANO, Via Manzoni, 38. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - TORINO, Via Corte di appello, 9. — Incendi - Grandine -
 Gelo - Vola - Rendite - Vitalità - Intorium - Malattie - Responsabilità civili - Automobili - Furti -
 Cristalli - Guasti - Trasporti - Rischi - Accessori - Polizze plurime.

LEGNAMI E LAVORAZIONE DEL LEGNO — IMBALLAGGI

- BARONI ERNESTO S. A. - REGINA MARGHERITA** Torino). — *Legnami compensati.*
CANTIERI MILANESI S.A. - MILANO, Viale Ortes, 52. — *Gelo te avvolgibili di legno - Pavimenti di legno -
 Serramenti - Saliscenditi di legno brevettati - Costruzioni di legno tipo coloniale uso abitazione, uffici, ecc.*
CARANI & GIGLIOLI - SASSUOLO (Modena). — *Serrande avvolgibili.*
F.LLI FELTRINELLI S. A. - MILANO, Via Romagnoli, 3. — *Legnami d'opera e da falegnameria - Impiallicciatura e
 materiale isolante.*
GHERSIACH GIUSEPPE - TRIESTE, Scalo Legnami. — *Legnami di propria produzione.*
PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stabil. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Case - Ville -
 Padiglioni - Alberghi - Autorimesse in «PATERCEMENTO» smontabili - Serramenti avvolgibili.*
S. A. FAESITE - PADOVA, Piazza Eremitani, 7. — *Stabilimento a Fas di Longarone (Belluno).*
S. A. F. F. A. - MILANO, Casella Postale, 1245. — *Imballaggi di ogni tipo - Paglia di legno (truciolo).*
S. A. «I. N. C. I. S. A.» LISSONE — *Compensati e impiallicciature per ogni applicazione.*

MACCHINE AGRICOLE ED ENOLOGICHE

- BALLARINI P. & FIGLI - SASSUOLO,** Casella Postale, 27. — *Svecciatori da grano - Ventilatori per cereali - Separatori da
 Riso.*
BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — *Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine auto-
 riparazioni.*
CARPI FRATELLI - POVIGLIO — *Solfotrattrici - Pompe irroratrici a zaino - Solfotoratori - Pompe irroratrici a carriola -
 Pompe irroratrici a carrello - Pompette irroratrici per disinfezione.*
FABBRICHE RIUNITE FALCI - DRONERO, (Cuneo). — *Falci da fieno, falciote da erba, falciote da grano, trincia-
 paglia, trinciaforaggi, roncole ed articoli affini da taglio da fabbricare anche campione.*
FRAU - THIENE. — *Costruzione macchine e prodotti per l'industria del latte - Screamatrice FRAU.*
F.LLI MARTINELLI - MODENA, Via Giardini, 18.
GRILLI FRATELLI - FIRENZE, Via Ghibellina, 100 — *Incubatrici e materiale avicolo.*
KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Apparecchi di aratura
 meccanica (per dissodamenti profondi).*
LOMBARDI FRATELLI & C. - OSTRAVETTERE (Ancona). — *Fabbriche di macchine agricole di qualsiasi modello. Qualsiasi
 lavoro in ferro.*
I.T.A.L.I.A. - FIRENZE, Via Pistoiese — *Incubatrici, allevatrici, pollai, conigliere, accessori.*
NARDI F. & FIGLI - SELCI-LAMA (Perugia). — *Aratri fissi ed a voltarecchio per trazione animale e meccanica; semina-
 trici trinciaforaggi ruspe, erpici, ruote, torchi per vinacce.*
NICOLUCCI ALBERTO - APECCHIO (Pesaro), Via Garibaldi, 6. — *Aratri di vari tipi - Tutti gli attrezzi e macchine per
 l'agricoltura - Prezzi speciali - Lavorazione ottima garantita.*
ORSI PIETRO & FIGLIO - TORTONA. — *Trautrici - Trebbiatrici - Pressaforaggi.*
ROCCA UMBERTO - CAVAGNOLO (Torino). — *Aratri speciali brevettati - Zappacavallo - Erpici - Torchi.*
SOC. AN. BALDUZZI & ROVIDA - VOGHERA. — *Trebbiatrici - Pressaforaggi - Sgranatrici.*
SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordoni, 9. — *Locomotive a vapore - Trebbiatrici - Pressa foraggi.
 Macchine « Gebio ».*
VANNI G. (Fabbric. Inventore) Rapp. OTTAVIANI E. - BRESCIA, Corso G. Mameli, 45. — *Bastone, seminatore a mano.*
VOLPI DAVIDE & FIGLI - CASALROMANO (Mantova). — *Fabbricazione macchine agricole - Pompe irroratrici solfo-
 tratrici - Polverizzatori ed accessori inerenti.*
ZAMBELLI F.LLI - SAONARA, (Padova). — *Macchine enologiche - Pompe irroratrici carreggiabili, per disinfezione,
 imbianchimento, lavaggio sfiamento.*

MACCHINE ED ACCESSORI PER LAVORAZIONI TESSILI

MAGLIERIE DA CUCIRE, ECC.

- JAHN CARLO - MILANO,** Via Maroucellli, 8. — *Macchine per cucire comuni e speciali - Macchine per maglieria.*
MARCHISIO GIOVANNI & C. - TORINO, Via Gustavo Doglia, 32. — *Macchine circolari per fabbricazione maglieria.*
SACCONAGHI ENEA DI PIERO MONACO & C. - MILANO, Via S. Gregorio, 12. — *Sgranatrici per cotone, sen-
 tilatori, impianti di condizionamento dell'aria, macchinario tessile in genere*
SOCIETÀ ITALIANA « DUBIED » - MILANO, Via Donizetti, 6. — *Macchine per maglieria a mano, di fabbricazione
 nazionale.*

MACCHINE E MATERIALI

FOTOGRAFICI - CINEMATOGRAFICI - AEROFOTOGRAFICI ECC.

- AGFA FOTO S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI - MILANO,** Piazza Vesuvio, 19. — *Materiale fotografico, cinemato-
 grafico, radiografico.*
FEDI ING. ANGILOLO - MILANO, Via S. Gregorio, 6. — *Macchine cinematografiche impianti amplificatori apparecchi radio.*
KODAK SOC. AN. - MILANO, Via V. Pisani, 6. — *Materiale fotografico.*
IHAGEE KAMERAWERK STEENBERG & C. - TORINO, Via Bucheron, 2 bis. — *Apparecchi fotografici.*

- S.A. OTTICO MECCANICA ITALIANA E RILEVAMENTI AEROFOTOGRAFOMETRICI - ROMA, Via F. Negri 11. — *Esecuzione in il metodo aerofotogrammetrico «Nistri» di carte fotografiche con alimetria, planimetria, in qualunque scala, per qualunque uso.*
- SOC. FILM CAPPELLI & FERRANIA - MILANO, Piazza Crispi 5. — *Prodotti fotografici, radiografici, cinematografici.*
- TENSI & C. - MILANO, Via Maffei, 11. — *Carte, lastre, pellicole fotografiche.*

MACCHINE PER COLORI, VERNICI E PRODOTTI CHIMICI

- MORANDI R. - MILANO, Via Nicola D'Apulia, 10. — *Macchine ed impianti per le industrie: Chimica in genere - Chimica farmaceutica - Profumi - Cosmetici - Colori - Vernici - Inchiostri - Sapuni - Gomma - Ceramica - Alimentari - Dolciaria.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Borboni 9. — *Macchine per oleifici, per fabbriche di cemento, calce, gesso, per fabbriche di ceramica, industrie chimiche ecc. Macchine industriali diverse.*

MACCHINE — UTENSILI — VARI.

- AUGUSTONI ING. ROMEO - MILANO, Via Corridoni, 37. — *Trapani elettrici - Rettifiche - Sbatiatrici - Trita-carne.*
- CASELLI GIUSEPPE FU EGIDIO - MILANO, Via Monte di Pietà, 1. — *Articoli tecnici.*
- CASTELLANI ING. & FIGLI - MILANO, Via Plinio, 1. — *Macchine per la lavorazione del legno.*
- «FLESSIBILE ITALIA» - MILANO, Via Bassini, 52. — *Abers flessibili - Motoseghe - Utensileria elettrica.*
- MACARIO RODOLFO - TORINO, Corso Valentino, 4. — *Fabbricazione propria di trapani elettrici, smerigliatrici elettriche, rettifiche valvole, rettifiche sedi valvole, utensili pneumatici.*
- OFFICINE G. G. BOSSETTI - IND. MECC. DI PRECISIONE - NOVARA. — *Macchine utensili.*
- RICCIARELLI G. & C. S. A. - PERUGIA. — *Macchine e ferramenta utensilerie.*
- S. A. I. GUILLIET & C. - MILANO, Via Galliari, 1. Telefono 90685. — *Macchine per lavorazione legno.*

MACCHINE PER IMPRESE E CANTIERI (Edili, ferroviarie, stradali, idrauliche ecc.)

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
- CONTI LUIGI & C. - MALNATE (Varese). — *Frantumatori, Granulatori - Mulini.*
- DOMENIGHETTI Ing. C. - Milano, Via P. Verri, 22. — *Rulli, Compressori - Spruzzatori di catrame, bitume ed emulsione - Soffiatori - Motopompe - Spianatrici per piste e campi di aviazione.*
- GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — *Qualunque macchina inerente alla strada - Livellatori (grader).*
- KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via G. Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Rulli compressori e qualunque altra macchina per la costruzione e manutenzione stradale.*
- LORO & PARISINI - MILANO, Via S. Damiano, 44. — *Macchine edili stradali - Motori - Locomotive Decauville Diesel.*
- OFFICINE GUIDO LAVEZZARI - MILANO, Via Dracone, 1. — *Bitumatrici, catramatrici, carri botte, carovane, macchine e ruotabili stradali.*
- ROSENZVEIG Dr. Ing. B. - MILANO, Viale Piave, 24. — *Macchine per lavori edili stradali, ferroviari, portuali - Teleferiche - piani inclinati - Trasportatori a nastro - Escavatori - Gru a ponte - Argani - Battipali - Impianti frantumazione.*
- «ROSSBETON» DITTA GIOVANNI ROSSI - GENOVA, Via Balbi, 29. — *Betoniere - Impastatrici - Argani - Elevatori - Battipali - Frantoi - Lavatrici - Bitumatrici - Motopompe - Motori.*
- S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. — *Macchine impianti laterizi.*
- «S. A. LA MOTOMECCANICA» - MILANO, Via Oglio, 18. — *Trattori - Rimorchi - Motori a nafta, petrolio, benzina - Materiale pneumatico - Frantumatori - Sonde minerarie - Fonderia acciaio.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA. — MILANO, Via Bordon, 9. — *Compressori stradali - Macchine di frantumazione e per la produzione di pietrisco sabbia.*
- SOC. GEN. MACCHINE EDILI - MILANO, Via Piave, 13. — *Macchinari ed impianti di cantieri per opere di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, ferroviarie, portuali per cave e miniere*
- VONA SILVIO S. A. - A. - MILANO, Via Pisacane, 36. — *Primaria fabbrica per macinazione minerali - Macchine edili e cementifere - Frantoi e granulatori speciali, macinazione (a sezioni multiple): essi producono pietrisco, pietrischetto e graniglia da manutenzione stradale (a misura costante).*

MATERIALI E IMPIANTI RADIO-TELEFONICI E TELEGRAFICI

- FABBR. ITAL. CONDENSATORI MICROFARAD - MILANO, Via Priv. Derganino 18-20. — *Condensatorie resistenze per telefonia e radio.*
- FABBR. ITAL. VALVOLE RADIO ELETTRICHE - MILANO, C. Venezia 13. — *Valvole Termoioniche trasmettenti e riceventi.*
- F.A.C.E. FABB. APP. PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Impianti telefonici di qualsiasi sistema - Apparecchi telegrafici Morse e Baudot - Impianti Radio.*
- PEREGO A. S. A. BREVETTI - MILANO, Via Salaino, 10 - ROMA, Via Tomacelli, 15. — *Telefoni e centralini: automatici, manuali, speciali - Telecomandi.*
- RADIOTECNICA - TORINO, Corso Giulio Cesare, 16-ter. — *Tubi e raggi X. - Valvole Termoioniche.*
- S. A. LOEWE RADIO - MILANO, Via Procaccini, 23. — *Resonatori ed oscillatori di quarzo - Reparto meccanica di precisione.*
- S. A. I. M. E. T. - FIRENZE, Piazza Torino, 3. — *Impianti telefonici - Impianti elettrici - Manutenzioni.*
- SOC. ITAL. FULD - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Materiale telefonico - Orologi elettrici - Avvisatori d'incendio.*
- SOC. AN. PHILIPS RADIO - MILANO, Via Bianca di Savoia, 20. — *Apparecchi radio-riceventi - Valvole riceventi e trasmettenti - Impianti di cinema sonoro - Amplificatori - Microfoni - Altoparlanti, ecc.*
- SOC. SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI - BOLOGNA, Via Guidotto, 53. — *Materiale radioelettrico di precisione.*

MATERIALI DIDATTICI - PER UFFICI - INGEGNERI - DISEGNATORI - EDITORI

- FABBRICA CARTE TECNICHE ROSSI EUGENIO - NAPOLI, Corso Meridionale, 2 - 31. — *Tutto quanto può; occorrere per il disegno - Apparecchi per ingegneria.*
- F. I. L. A. Fabb. It. Lapis & Affini - FIRENZE, Via Gignoro, 14. — *Matite portapenne e colori per pittura.*
- «LA FILOTECNICA» ING. A. SALMOIRAGHI S. A. - MILANO, Via R. Sanzio, 5. — *Istrumenti astronomici geodetici, topografici, idrometrici, meteorologici.*
- KORISTKA FRATELLI S. A. - MILANO, Via Ampere 45. — *Microscopi - Apparecchi ottici scientifici sanitari industriali.*
- LEVI E. & C. - MILANO, Via Benvenuto Cellini, 1. — *Macchine addizionali, contabili, calcolatrici e per indirizzi.*
- MONDADORI A. CASA EDITRICE. - MILANO, Via Corridoni, 39. — *Casa Editrice.*
- PARAVIA G. B. & C. - TORINO, Corso Vittorio Emanuele, 199.

- SPERLING & KUPFER** Casa Editrice e Libreria Internazionale - MILANO, Via Carducci, 16 - *Edizioni, libri, riviste, giornali di tutto il mondo.*
- SOC. AN. ARTI GRAFICHE BERTARELLI** - MILANO, Via Archimede, 4-6.
- SOC. AN. LATTES & C.** - TORINO, Via Garibaldi 3. - *Edizioni - Materiale Scientifico.*
- S. A. TIPOGRAFIA FRA CATTOLICI VICENTINI** - VICENZA, Via Vescovaldo. - *Libri di devozione, liturgici, religiosi, catechistici.*
- VALLARDI ANTONIO** - EDITORE - MILANO, Via Stelvio, 22. - *Libri di amena lettura per la gioventù - Dizionari, vocabolari - Materiale scolastico e sussidi didattici per ogni grado di scuola - Gipsoteca Vallardi - (6000 modelli).*

MATERIALE MOBILE FERROVIARIO E TRANVIARIO

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA** - MILANO, Via Bordon, 9. - *Locomotive elettriche e a vapore - Elettrorreni - Autotreni con motori a nafta ed elettrici. Carrozze flioviarie. Carrozze e carri ferroviari e tranviari.*

MATERIALE VARIO DA COSTRUZIONE

- ANONIMA ITALIANA PARATI** - MILANO, Viale Monte Grappa, 2. - *Carte parati.*
- BRAENDLI & C.** - MILANO, Piazzale Aquileia, 22. - *Tappeserie carta.*
- CARPILITE ITALIA** - ROMA, Via Vitellia, 37, Teleg. Carpilite Roma. - *Conglomerato di truciolo di legno mineralizzato a formare lastre isolanti da costruzione nelle dimensioni di ml. 2 x 1 in tutti gli spessori.*
- CARTIERA DI ORMEA** - ORMEA (Cuneo) - « Pellicola 35 » all'acetato di celluloosa sostituito infrangibile da vetro.
- CARTONIFICIO BARZANO S. A.** - MILANO, Via Telesio, 15. - *Cartoni impermeabili bitumati in pasta. Cartoni per costruzioni di baraccamenti.*
- « **CEMENTI ISONZO** » S. A. - TRIESTE, Piazza Guido Nerli, 1, Stab. a Salona d'Isonzo. - *Cemento Portland Salonda Isonzo - Materiali da copertura e rivestimento in ardesia artificiale marca « Saloni » - Tubi e pezzi speciali, vasche, - Marmi artificiali - Materiale isolante « Isonzil » per isolazioni termiche, di bordo, ecc.*
- CERAMICHE PICCINELLI S. A.** - MOZZATE (Nord Milano). - *Litoceramica - Porfiroide - Porfilita - Nuovi materiali per costruzioni, rivestimenti e pavimentazioni.*
- C. I. M. A. CALCI CEMENTI INDUSTRIA MATERIALI AFFINI - CASALE MONFERRATO.** - *Cemento ad alta resistenza - Cemento Portland - Agglomerati cementizi - Calce eminentemente idraulica.*
- COLOMBO FIORENZO** - TORINO, Via Lagrangia, 36. - *Carte da parati.*
- DIAPPI - VARENGO & C. SOC. COLLETTIVA** - MILANO, Via Valcava, 3. - *Fabbrica carte da parati.*
- DIST. CATRAME PROD. CHIM. ED ASFALTICI L. ZUCULIN** - TRIESTE. - Piazza Duca degli Abruzzi, 1. - *Feltre bitumati e catramati e loro applicazioni - Carbolino - Disinfettanti.*
- DOMENIGHETTI Ing. C.** - MILANO, Via P. Verri, 22. - *Macchine edili, stradali e per bonifica.*
- ETERNIT** - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8. - *Lastre piane e ondulatae per tetti, soffittature, rivestimenti - Recipienti - Grondate - Camini - Cappe - Tubi per acquedotti, fognature, irrigazioni, ecc. - Marmi artificiali - Lastre smaltate unicolori.*
- E. V. S. A.** - ERACLIT VENIER SOC. AN. PORTO MARGHERA (VENEZIA). - *Eraclit - Casette smontabili Eraclit ossatura acciaio.*
- « **FIDENZA** » S. A. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. - *Diffusori « Iperlan » per strutture vetro-cemento.*
- « **I. B. I. S.** » IND. BITUMI ITALIANI - SAVONA. - *Emulsione di bitumi e di catrame - Felbitumati d'ogni tipo per terrazzi, ecc.*
- INDUSTRIA CERAMICA VEGGIA** - SASSUOLO (Modena) - *Piastralle per rivestimento.*
- ITALCEMENTI** - BERGAMO, Via G. Camozzi, 12. - *Cementi - Supercementi - Cementi bianchi - Calci - Gesso.*
- MARELLI & FOSSATI** - COMO, Piazza Roma, 32 - Telefono 18-25. - *Impermeabilizzanti « Bianco » e « Rapidissimo » - Cemento plastico « Isoliti » per coperture - Vernici anticacide e antiruggine.*
- M. O. T.** - VICENZA, Corso Fogazzaro, 41. Telef. 132, telegrammi Mot-Vicenza. - *Tappeserie in carta e decorazioni interne.*
- « **NORD CARRARA** » MARMI E PIETRE D'ITALIA S. A. Cap. 20.000.000 - VIAREGGIO. - *Qualsiasi fornitura in marmi e pietre.*
- PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI** - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. - *Lastre piane per tetti, soffittature, rivestimenti in « PATERCEMENTO ».*
- ROSSI GIOVANNI IND. CEMENTI** - PIACENZA, Casella Postale 57 - *Calci, cementi, supercementi.*
- S. A. CAVERNI GASTONE** - LIVORNO, Largo Littorio, 2. - *Latorisi, tonette, marmette, piastrelle smaltate, gres.*
- S. A. CERAMICA MANTOVANA** - MANTOVA. - *Latorisi - Solai - Coperture - Tegole Marsigliesi - Rivestimenti.*
- S. A. COOPERATIVA CEMENTISTI ED AFFINI** - BARI, Via Nicolò dell'Arca, 11. - *Mattonecemento, marmette mosaiche per pavimenti.*
- S. A. FAESITE** - Stabilimento a Faè di Longarone (Belluno) PADOVA, Piazza Premitani, 7. - *Pannelli fibra di legno, isolante, compressa, temperata, per edilizia arredamento, mobili dimensione massima cm. 122 x 350, spessori vari.*
- S. A. F. F. A.** - MILANO, Via Moscovia, 18. - *Agglomerato per edilizia « Populiti » - Speciali applicazioni per costruzioni e baraccamenti coloniali.*
- S. A. F. LLI CERRANO DI G.** - ROMA, Via Palestro, 43. - *Fabbrica cemento artificiale Portland e pozzolante.*
- S. A. GIÀ BARONE AMBROGIO & FIGLIO** - TORINO, Corso Vigevano, 33. - *Fabbrica carte da parati - Patinate.*
- S. A. GESSI DEL LAGO D'ISEO - LOVERE** (Bergamo). - *Gesso da formare e stucco.*
- S. A. I. INTONACI TERRANOVA** - MILANO, Via Pasquirolo, 10. - *Intonachi pittefrici colorati per facciate ed interni.*
- S. A. MATERIALI REFRAATTARI** - LIVORNO, Piazza XI Maggio. - *Mattone e pezzi speciali refrattari, tubi di gres, refrattori di grafite, apparecchi di igiene per impianti sanitari.*
- S. A. MATERIALI EDILIZI S. A. M. E.** - VENEZIA - S. Marco, 2050. - *Materiali per edilizia.*
- SALA ING. & C. SOCIETA' DEL GRES** - MILANO, Via Tommaso Grossi, 2. - *Tuberia e materiali per fognatura domestica, cittadina, canalizzazioni elettriche, telefoniche.*
- S. A. ING. LUIGI CONTI VECCHI** - CAGLIARI, Viale Trieste Cas. Post. 70. - *Materiali da costruzione leggerissimi coibenti, afoini, incombustibili - Concisimi.*
- S. A. RICHARD GINORI** - MILANO, Via Bigli 1. - *Piastralle per rivestimenti.*
- S. A. R. S. I. SOC. AN. RAPPRESENTANZE SCAMBI INTERNAZIONALI** - MILANO, Via Omenoni, 2 - *Legnami isolanti e sintetici CELOTEX-ISOREL - Padiglioni in legno e ferro.*
- S. A. PRODOTTI SIKI** - MILANO, Via Proccaccini, 43 - *Materiali da costruzione o idrofughi - Impermeabilizzanti e prodotti chimici per edilizia.*
- UNIONE CEMENTI MARCHINO & C. S. A.** - CASALE MONFERRATO. - *Supercimento - Cementi Portland normali e ad alta resistenza - Agglomerati cementizi - Calce in zolla - Calce eminentemente idraulica.*

MOBILI - MOBILI METALLICI - ARREDAMENTI, ECC.

- ARREDAMENTO ITALICO - MILANO**, Via Besozzi Lissone — *Mobili.*
CRESPI CARLO DI EMILIO PINO - PARABIACO, Piazzale Stazione — *Mobili metallici in genere verniciati e cromati.*
DAL VBRA ANTONIO - CONEGLIANO VENETO. — *Fabbrica mobili.*
DITTA G. LACCHIN-SACILE (UDINE) — *Fabbrica sedie-mobili in genere-casalingshi sanitari.*
FLORIT VITTORIO SUCC. SOC. AN. I. - TRIESTE, Via S. Giusto, 2. — *Mobili in genere.*
ILMA S. A. - MILANO, Via Cola Montano, 3. — *Casseforti, armadi, mobili per ufficio.*
LIPS-VAGO SOC. AN. ITAL. - MILANO, Via Vallazze, 106. — *Casseforti e impianti di sicurezza per banche - Mobili metallici per uffici - Ospedali - Navi e arredamenti per camera - Impianti di scaffalature metalliche per biblioteche e archivi.*
PANERO M. - C. GERVASIO & C. di C. Gervasio - TORINO, V. Rosmini 9. — *Mobili metallici per ospedali, uffici, ecc.*
PARMA ANTONIO & FIGLI (P. A. S.) - SARONNO. — *Casseforti - Impianti di sicurezza per Banche - Arredamenti metallici per uffici archivi, biblioteche.*
S. A. ELASTICI «PIUMA» - MILANO, Piazza Oberdan, 3. — *Fabbrica elastici metallici brevettati «Piume» mobili metallici in genere.*
VOLPE ANTONIO S. A. - UDINE. — *Mobili e sedie in legno curvato.*
ZURLA CAV. LUIGI & FIGLI - BOLOGNA. — *Fabbrica mobili metallici per arredamento ospitaliero.*

NAVIGAZIONE (Servizi marittimi, passeggeri e merci)

- MESSINA IGNAZIO & C. - GENOVA**, Via Cairoli, 11. — *Società di Navigazione Italo-Libica, bisettimanale.*
NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S. A. - TRIESTE, Casella Postale 229. — *Servizi marittimi per i peripli Africani.*
«TIRRENTIA» (FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA) - ROMA, Via Regina Elena, 22. — *Servizi di navigazione rapidi, settimanali, quattordicinali e mensili con le colonie italiane.*
TRIPCOVICH D. - TRIESTE, Via della Borsa 3. — *Navigazione commerciale quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tripolitania.*
S. A. N. I. S. - SOC. AN. DI NAVIGAZIONE ITALO-SOMALA - GENOVA. — **AGENTI GEN. MARSANO & BALLESTRERO**. — *Servizi postali celerissimi con la Somalia Italiana e Linea Italia-Polonia-Svezia.*

PANIFICI E PASTIFICI (Impianti e macchinari)

- A. R. T. O. F. E. X. - MILANO**, Via A. Sauli, 16. — *Forni e macchinari per panifici e pasticcerie.*
BUHLER FRATELLI - MILANO, Via Goldoni, 17. — *Impianti e macchinari per molini-pastifici.*
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO, Via Borgognone, 34. — *Forni elettrici da pane Antonello e Orlandi.*
COSTRUZIONI MECCANICHE GIACOMO TORESANI - MILANO, Corso Como, 11. — *Tutte le macchine inerenti a pastificio.*
OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION S. A. - BERGAMO. — *Impianti panifici completi - Forni a vapore ed elettrici - Impastatrici.*
OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20. — *Panifici - Pastifici - Pompe per benzina, nafta, ecc.*
S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. — *Impianti macchine pastifici.*

PELLAMI AFFINI E LAVORAZIONI

- ARCUCCI FERDINANDO - RESINA (Napoli)**. — *Lavorazione specializzata in rettili, antilopi, gazelle, dic-dic, testenera.*
BARDA DIANA ISACCO - TRIPOLI, Suk el Turk, 48. — *Calzaturificio.*
BONDY OSCAR - BOLZANO. — *Pellami e cuoio.*
CALZATURIFICIO «INVICTA» EDMONDO BUCCI - FERRARA, Via Sogari, 26-A - Telef. 46-89.
COLLE GIOVANNI & F.LLI - BELLUNO, Piazza Campitello, 3. — *Conceria pellami - Cuoio - Vacchetta - Lissone - Cromo.*
CONCERIE ITALIANE RIUNITE - TORINO, Via Stradalla 180. — *Suola macello e esotica - Vitelli e vitelloni al cromo - Velutato bianco - Tomaia bianca - Fianchi - Sandali - Guardolo.*
FIORIO FERDINANDO - MILANO, Via Mantova, 21 — *Pelletterie di lusso.*
MORBETTI COSTANTE - MILANO, Via Meda, 28. — *Concerie, raffineria pellami per marocchineria e mobili.*
RE & VITALE S. A. - VALENZA (Alessandria). — *Calzature.*
ROLANDINI FEDERICO - GENOVA, Via Brigata Liguria, 89 — *Pellami conciati, mezze vacche verniciate, suola.*
S. A. VALIGERIA ITALIANA & già EZIO VAIANI - PERUGIA, Via Tornetta, 1 — *Bauli, valigie ed affini.*
S. A. ZUCKERMANN & DIENA - PADOVA, Via Gaspare Gozzi, 3 — *Agrafi, bottoni, occhiali, fibbie - Rivetti per calzature, valigie - Sellerie, carrozzeria, copertoni - Bottoni pressione - Minuterie per radio.*
TORIELLI PIETRO - VIGEVANO, Via Roma, 7. — *Macchinario forniture e accessori per calzaturifici.*
ZAFFARONI ALFREDO SPUGNE S. A. - MILANO, Via Lamarmora, 20. — *Spugne - Pelli scamosciate.*

PRODOTTI AGRICOLI - ALIMENTARI IN GENERE, ECC.

- ACQUARONE FEDERICO A. O. I. - IMPERIA**. — *Cereali, alimentari, olii, vini, saponi, prodotti vari.*
ADRAGNA STEFANO - TRAPANI. — *Cereali e semi.*
AMBERIA L. CHIOZZA & C. S. A. - TRIESTE, Casella Postale, 289. — *Amido di riso - Glutine di riso (proteina).*
AMPELA CONSERVICIFI S. A. - TRIESTE, Via Mazzini, 4/11 - Ind. teleg. CONSERVES. — *Conserve da pesce.*
BARONI LUIGI S. A. - MILANO, Ripa Ticinese, 99. — *Paste alimentari superiori e di lusso.*
BERTUZZI GIOVANNI - SUZZARA (Mantova). — *Formaggi.*
BOLLETTIERI GREGORIO DI ROB. - GRASSANO (Matera). — *Cereali e animali - Vini - Alimentari - Pellami.*
BOTTARO ONOFRIO - NAPOLI, Piazzetta Principessa Margherita, 8. — *Esportazione derrate alimentari e prodotti del suolo.*
CANTU' CAV. UMBERTO - Azienda Agricola - PIACENZA. — *Conserve di pomodoro - Cetriolini in salamoia.*
CASA COLOSSO - UGENTO (Lecce). — *Prodotti ortofrutticoli-agrumari - Vini da pasto e da dessert.*
CASTELLI CARLO & FIGLI - GEMONIO (Varese). — *Formaggi grana - Reggiano - Gorgonzola-Sbrinz - Emmenthal*

- CENNI GASPARE & F.LLO - PONTICELLI IMOLA. — *Prodotti ortofrutticoli.*
 CHIANTINI O TURCHI & C. - PISTOIA, Casella Postale 26. — *Olio.*
 COLOMBINI ULLISSE S. A. - BOLOGNA, Via Toscana, 19-21. — *Salumi.*
 COOP. FRUTTICULTORI - PREGANZIOL (Treviso). — *Prodotti ortofrutticoli*
 CORRADINI ANGELO - MILANO, Piazza Luigi di Savoia, 2. — *Suini.*
 DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO, (Udine). — *Bi-cotti, caramelle.*
 DE MARCO ROCCO - MONTELLA (Avellino). — *Frutta, noci, castagne (secche, fresche al forno) - Mele - Patate - Paglia Fieno - Tutto da esportare.*
 FIORENTINO DONATO - BELLA (Potenza). — *Grano ed altri cereali, lana grezza, tess. di lana - Frutta in genere.*
 F.LLI MAROGNA ACQUA MINERALE SAN MARTINO - SASSARI, Palazzo del Governo. — *Acque minerali naturali « San Martino » - Fieno per l'afforaggiamento dell'esercito.*
 FORINO SALVATORE E FIGLI - NOCERA INFERIORE (Salerno). — *Conservas alimentari - Ortaggi e frutta - Polpa di frutta e marmellate.*
 GALLI ALDO - MILANO, Via Cadore, 10. — *Concessionari R. A. M. B. - Banane - Mele - Pere - Agrumi.*
 GALLO SALVATORE - TORRE ANNUNZIATA (Napoli). — *Molino - Pastificio - Semole - Farine - Paste.*
 GHISLANZONI GIOVANNI - MORBEGNO - *Conservas alimentari.*
 GIANNATTASIO RAFFAELE DI MICHELE - S. CIPRIANO PICENTINO. — *Castagne ed altri prodotti ortofrutticoli.*
 GRAFFINA VIRGILIO - CAGLIARI, Via XX Settembre. — *Prodotti ortofrutticoli - Coloniali.*
 KUGHLER & C. - TRIESTE, Punto Franco, 4. — *Droghe coloniali, medicinali - Erboristerie - Gomme - Insetticidi.*
 « IL LEVANTE » DI ALBIERI TEODOSIO - BRESCIA. — *Coloniali.*
 I. M. A. - PIACENZA. — *Mangimi concentrati (Bovini, equini, suini, polli).*
 LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Latte in polvere.*
 LACCHIN G. - SACILE (Udine). — *Uova, vini, articoli sanitari, sedie, mobili vari, legnami, carbonato calcio (granulato raffinato).*
 LARocca LORENZO - BARI, Estramurale, 222 - Napoli, Banchina Villa del Popolo. — *Conservas e prodotti alimentari in genere.*
 LATANZA CARMINE - TARANTO, Porta Napoli. — *Caffè, droghe, conserve, ortofrutticoli, legumi, alimentari, foraggi.*
 MAGHENZANI PRIMO & FIGLI S. A. - PARMA. — *Formaggio parmigiano per esportazione.*
 MANCINI PIETRO - MARINA DI S. VITO (Chieti). — *Prodotti ortofrutticoli - Vino ed olio d'oliva.*
 MATTIA LOCATELLI - LECCO. — *Formaggi.*
 MAZZONI GIORGIO - LIVORNO, Via degli Scali del Vescovado, 1 - *Pesci sott'olio, essalati, prodotti alimentari in genere.*
 MERCANTILE S. A. - FIUME, Punto Franco Magg. 12. — *Cereali, farine, zucchero - Olii, semi, coloniali.*
 MOLINO S. JACOPO F.LLI LAZZARETTI FU ULLISSE - LUCCA. — *Farine di grano.*
 NEGRONI PIETRO SALUMIFICIO - CREMONA - Teleg. SALNEGRONI.
 OLIVO S.A. COOPERATIVA - GIOIA TAURO - *Olii di oliva.*
 PAGNI CHERUBINO - ROMA, Via in Arcione, 75a. — *Frutta secca - Banane.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Polveri effervescenti per acque da tavola. Lievito per dolci. Droghe.*
 PASCHKES SILVIO - TRIESTE, Punto Franco Vitt. Eman. III Mag. 4. — *Importazione esportazione caffè, zucchero droghe, riso.*
 PERNICONE FRANCESCO - REGALBUTO (Enna). — *Prodotti del suolo. Aprattatori. Trasporti.*
 PASTIFICIO ADRIATICO S. A. - ZARA - CASTELFRANCO VENETO. — *Fabbrica pasta alimentare.*
 PICCARDO & SAVORE - ONEGLIA IMPERIA. — *Produttori olio puro di oliva.*
 PISTILLI FRANCESCO fu V. - SANNICANDRO, Corso Vittorio Emanuele gr. — *Equini - Vini - Olii - formaggi - legumi.*
 PIACENTINO SEBASTIANO & C. - TRIPOLI - TRAPANI - Tonnare di Sidi Sbeh Laman e Sidi Ben Nur. — *Pesca e lavorazione del tonno.*
 POLENGHI LOMBARDO SOC. ESPORTAZIONE .A. - LODI. — *Burro - Formaggi - Latte condensato, sterilizzato in polvere. - Salumi.*
 POZZANI FRATELLI & C. - MILANO, Via Meravigli, 11. — *Cereali, farine, riso, semi oleosi.*
 « PURITAS » PASTIFICIO MODERNO - PESCARA. — *Pasta alimentare lunga e corta. - Pasta all'uovo. - Pastine Maccheroni in scatola già cotti e conditi.*
 REINA ANGELO - SAN GIORGIO SU LEGNANO, Via Cavour, — *Salumi.*
 RIGAT M. DI A. - TORINO, Via Susa, 14. — *Formaggi pastorizzati in scatole, ecc.*
 ROSSA LUIGI S. A. - VERCELLI. — *Vero estratto olandese di marca « Elefante ».*
 S. A. ALTHEA - PARMA, Viale Toschi, 6. — « *Sugoro* » *condimento completo, sano pronto.*
 S. A. GALBANI EGIDIO - MELZO - *Formaggio Bel Paese - Rex - Regina - Taleggio.*
 S. A. GIANELLI M AJNO LATTE CONDENSATO LOMBARDO - MILANO, Via Tasso, 4. — *Latte naturale sterilizzato, latte condensato con zucchero e senza, crema pastorizzata. Burro Excelsior pastorizzato*
 S. A. GIO. & F.LLI BUTONI - SANSEPOLCRO.
 S. A. LATTERIA SÖRESINESE - SORESINA (Cremona). — *Formaggi, burro, latte condensato, sterilizzato.*
 S. A. PER ESPORTAZIONI FORMAGGI « SAPEF » - LUCCA, Via Vittorio Emanuele. — *Formaggi.*
 S. A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGNO & C. - TRIESTE, Via Galati, 24. — *Conservas alimentari.*
 SOCIETA OLII DEGRAS AFFINI - RIVAROLO GENOVA, Via Faliero Vezzani, 19. — *Olii di pesce, olii grassi animali e vegetali, olii lubrificanti per ogni industria.*
 SOCIETA ' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni, 1. — *Cioccolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.*
 SPINOSO ONOFRIO - MARINA DI NICOTERA (Catanzaro). — *Fichi seccati in cestini (cestini lusso). Vini. Olii.*
 STANGA MARCH. IDELFONSO - AZIENDA AGRICOLA GROTTA D'ADDA (Cremona). — *Animali domestici per l'olio. - Cereali. - Carrube.*
 STAUFFER WALTER - CREMONA. — *Produzione esportazione formaggi.*
 STUCKY S. A. - VENEZIA. — *Semolini. - Farine e paste.*
 TRAMONTANA PIETRO FU M. - REGGIO CALABRIA. — *Agrumi.*
 VAX & VITALE - GENOVA, Darsena. — *Conservas alimentari, prodotti della pesca, antipasti.*

PRODOTTI DI BELLEZZA (Profumi, creme, essenze, saponi dentifrici, ecc.)

- CHLORODONT S. A. I. - MILANO, Via Archimede, 73. — *Deposito ASMARA. — SIG. PIERO VOLONTÈ, Carani serraglio 445. — Pasta dentifricia CHLORODONT, Leocrema, Elixir, dentifricio ecc.*
 DITTA FRANCESCO FERRERIO DI R. DONÀ - MILANO, Via Donatello, 10-12. — *Essenze eteri, composizioni per profumi fini ed industriali.*
 FAYUAD ADRIANO (DITTA ESPERIS) - MILANO, Via Bollo, 4. — *Essenze ed eteri per profumerie e per ogni altra industria.*
 GI.VI.EMME. S.A. GIUSEPPE VISCONTI DI MODRONE & C. - MILANO, Via A. Ronchetti, 11-a. — *Profumeria.*

ICMESA - INDUSTRIE CHIMICHE MERIDIONALI S. A. - MILANO, Via Pontaccio, 14. — *Profumi sintetici costituenti di essenze - Olii essenziali - materie prime profumerie - Prodotti chimici organici.*
 PROFUMERIA RAMON - MILANO, Via Poma, 25. Telef. 55374. — *Fabbrica di profumerie - Licenze fabbricazione: Ambassade di Parigi - Florel di Parigi - Ramon di Parigi.*
 S. I. M. A. N. S. - MILANO, Via Mauro Macchi, 52. — *Basi e profumi composti - Olii essenziali di produzione italiana - Costituenti di essenze.*
 «TRIONFALE» FABBRICA PROFUMI - PARMA, Via A. Fratti, 46.

PRODOTTI INSETTICIDI - DISINFETTANTI - CHIMICI COLORI E VERNICI

A.C.N.A. AZIENDA COLORI NAZION. AFFINI - MILANO, Via Principe Umberto, 18. — *Coloranti di anilina - Prodotti chimici.*
 I. P. AMONN S. A. - BOLZANO, Casella Postale. 226 — *Insetticidi e anticrittogamici.*
 BOCELLI GIOVANNI STAB. COLORI VERNICI SMALTI - MILANO, Via M. Polo, 5. — *Idromembrol. Pittura lavabile. Esterni, Interni.*
 COLORIFICIO ITAL. BLEU OLTREMARE C. I. B. O. - TORINO, Via Vittorio Amedeo II, 24. — *Bleu oltremare per tutte le applicazioni.*
 COLORIFICIO ITALIANO MAX MAYER S. A. - MILANO, Via Savona, 52. — *Antiruggini, vernici, smalti, grassi e nitrocellulosi regolamentari.*
 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - FERRARA, Viale Cavour. — *Concimi, anticrittogamici, insetticidi, colantiali, lattaria, prodotti ortofrutticoli, ammassi grano, lana, bozzoli, sementi, mangimi.*
 CONSORZIO COMMERCIALE SODA E CLORO - MILANO, Via Cesare Cantù, 4. — *Clorurocalce - Ipoclorito sodio - Soda caustica.*
 CORTI F.LLI S.A. - MONZA. — *Vernici smalti, colori, antiruggini inaffiancabili, mastice.*
 ELETTRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO - MILANO, Via Privata Vasto I. — *Polvere Caffaro - Prodotti insetticidi per agricoltura - Verde Caffaro antimalarico.*
 FABBRICA MINIO MURANO - VENEZIA, S. Maria d'l Giglio. 2516. — *Minio, biacca.*
 FABBR. PIGLIAMOSCHE «AEROXON» - BOLZANO, Via Castel Mareccio.
 GARDELLA ALBERTO - MILANO, Via Manin, 37. — *Solventi e cere idrogenati - Acquaragia - Spermaceti.*
 INDUSTRIA CHIMICA DOTT. SARONIO - MELEGNANO. — *Coloranti.*
 INDUSTRIA PIEMONESE DEI COLORI DI ANILINA S. A. - MILANO, Via Farneti, 4. — *Colori organici sintetici.*
 INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S. A. - MILANO, Via G. La Masa, 19-21. — *Vernici - Smalti - Pitture.*
 JORI ERNESTO - BOLOGNA, Via Saliceto, 18. — *Grasso, olio per scarpe per l'esercito, olio per armi, lucido per scarpe, prodotti lavorazione cuoio, disinfettanti, detersivi, lucidi per metalli, olio per meccanismi di precisione, olio per scarpe da montagna, grassi per sellerie, vaselline per unghie di animali.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Insetticida «Sterminio» liquido e polvere.*
 PREMIATO LABORATORIO ZAMPIRONI - VENEZIA MESTRE. — *Fidibus Zampironi - Distruttori sansare.*
 S.I.L.O. - TORINO, Corso Savona, 40. — *Terre colorate naturali e colori in polvere.*
 «SIOF» S. A. OSSIDI FERRO - POZZOLO FORMIGARO (Novi Ligure). — *Colori minerali.*
 S. A. CELLULOSA CLORO SODA - NAPOLI, Strada argine ai Cloruri. — *Cloruro di calce - Soda caustica - Ipoclorito sodico - Acido cloridrico.*
 SOC. AN. GRIGY - MILANO, Via R. Boscovich, 30. — *Colori anilina per tessili e conceria - Prodotti per conceria.*
 S. A. PER L'INDUSTRIA E L'ESCAVO DI MINERALI DI ALLUMINIO - TRIESTE, Barcola Bovedo, 14. — *Colori antiruggini ed anticorrosivi a base di allumina ALU in diverse tinte e per colorazioni su metalli e per legni e per cementi - Idrofulgii a base di allumina e bitumi chiamati Alubitumastic, cost fluido come denso.*
 SOCIETA DI MONTEPONI - TORINO, Via dei Mille 9. — *Bianco di zinco in polvere.*

Prodotti FARMACEUTICI MEDICINALI E IGIENICI.

AGENZIA GENER. ITAL. FARMACEUTICI S. A. - MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche. - Disinfettanti.*
 ANTICA FARMACIA DI BRERA - MILANO, Via Fiori Oscuri, 11-13. — *Specialità farmaceutiche proprie. - Pillole di Brera - Bromofosforo - Lattoseptina - Tamarindo di Brera.*
 CANDIOLI & C. S. A. I. IST. PROFILATTICO FARMACEUTICO - TORINO. — *Specialità farmaceutiche proprie.*
 CARLO ERBA SOC. AN. - MILANO, Via Marsala, 5. — *Prodotti farmaceutici - Reagenti per analisi - Vetrerie per laboratorio.*
 CASSIA DR. ANTONIO - MILANO, Via Gran Sasso, 12. — *Specialità proprie medicinali. - LITIO-MAGNESINA per acqua da tavola.*
 CO. FA. COMPAGNIA FARMACEUTICA S. A. - MILANO, Piazza S. Agostino, 1. — *Proposti farmaceutici.*
 DEL SAZ E FILIPPINI - MILANO, Via Giulio Uberti, 37. — *Specialità medicinali.*
 ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE - MILANO, Via Darwin, 20. — *Steri vaccini - Tuberculine - prodotti - aspecifici - Opoterapici, ormonici vitaminici e vari - Fermenti amorf, vivi industriali.*
 ISTITUTO SIEROTERAPICO NAZIONALE - MILANO - NAPOLI. — *Steri - Vaccini preventivi e curativi - Opoterapici diagnostici - Culture.*
 IST. SIEROTERAPICO VACCINOGENO TOSCANO - SIENA. — *Steri - Vaccini - Jodogelatina Andrenofer. Gelochin-Pisol «Sclavo».*
 LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Prodotti farmaceutici.*
 KNOLL S. A. I. PRODOTTI FARMACEUTICI - MILANO, Via Superga, 37-39. — *Specialità medicinali - Alcoloidi.*
 LABORATORIO FARMACOLOGICO REGGIANO DOTT. RECORDATI - CORREGGIO. — *Medicinali. canfonultonati-Jodobismutati - Clorammine - Specialità farmaceutiche.*
 LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MAESTRETTI - MILANO, Via Gran Sasso, 18.
 LEPEITI S. A. - MILANO, Via Carlo Tenca, 32-34. — *Prodotti farmaceutici - Specialità medicinali.*
 LOCATELLI TULLIO - PADOVA, Via delle Palme, 5. — *Fabbrica di prodotti biochimici e farmaceutici.*
 MARRAZZA DR. LUIGI - ATINA (Frosinone). — *Prodotti farmaceutici.*
 MANETTI L. & H. ROBERTS S. A. STABIL. CHIMICO FARMACEUTICO - FIRENZE, Via C. Pisacane, 11. — *Specialità medicinali - Prodotti farmaceutici, igienici e per analisi.*
 PRODOTTI «GANZINA» LABCANFORAMINA - PADOVA, Via Carso, 7. — *Prodotti e specialità medicinali.*
 PRODOTTI ROCHE S. A. - MILANO, Via Stazio, 9. — *Specialità medicinali.*
 RUSSI & C. - ANCONA. — *Prodotti chimici e farmaceutici.*
 S. A. CIBA - MILANO, Viale Premuda, 25.
 SOC. FARMACEUTICA EVARISTO GARRONI - ROMA, Via degli Astalli, 18. — *Prodotti farmaceutici - Profumerie igieniche - Liquori.*
 S. A. FARMACEUTICI ITALIA (Gruppo Montecatini) - MILANO, Foro Bonaparte, 35. — *Prodotti farmaceutici - Vaccini - Diagnostici - Novarsenobenzolo - Stovarsolo - Gonacrina - Gardenale - ecc.*

- S. A. I. D. A. - SOC. AN. ITALIANA DISINFETTANTI AFFINI - PISA, Via S. Steiano, 16. — *Saisdol - Cresoletrina.*
- S. A. STAB. CHIMICO FARMACEUTICO G. ALBERANI - BOLOGNA, Via Monticelli, 4. — *Specialità farmaceutiche - Polveri per acqua da tavola effervescenti, acido-alcalino e al litio - «Sali di frutta Alberani» lassativi, effervescenti, digestivi - Pastiglie «Madonna della Salute» contro la tosse.*
- STABIL. CHIMICI FARMACEUTICI RIUNITI SCHIAPPARELLI - TORINO, Via S. Anselmo, 16.
- ZAMBON & C. - VICENZA. — *Stabilimento chimico-farmaceutico (Prodotti «ZEF»).*

SEGNALAZIONI STRADALI

- D.A.M.A.S. - TORINO, Via Modena, 32. — *Segnalazioni stradali.*

SEMI DA PRATO, SEMENTI, PIANTE, ECC.

- «AL SEMINATORE» S. A. - MILANO, Via S. M. Segreta, 6. — *Sementi agricole-orticole, piante, attrezzi, insetticidi.*
- CAVALLINI VIRGILIO - CASTELFRANCO DI SOTTO (Toscana). — *Semi da prato - Esportazione - Importazione - Stabilimento moderno per selezionare semi di erba medica, trifoglio e lotus corniculatus.*
- CAZZAGON CAV. GIOVANNI & FIGLI - DOLO. — *Piantagioni stradali - Sementi - Pianta - Produzione - Esportazione.*
- F.LLI CARAPPELLI DI COSTANTINO - MONTEVARCHI (Arezzo). — *Cereali, legumi, semi crittogamici e mangimi - Lavorazione speciale sementi selezionate.*
- F.LLI SCARAVATTI SEMENTI - PADOVA. — *Sementi, ortaggi, fiori, foraggi - Attrezzi - Bulbi.*
- PACINI & BALDI - PISTOIA, Via XX Settembre. — *Piante e vite.*
- PIOVANO LUIGI - VAPRIO D'ADDA (Milano). — *Talci e sarmenti di viti, europee e americane, da vino e da tavola.*
- S. A. SEMENTI BULBI E PRODOTTI AFFINI. - MILANO, Via G. Fiamma, 17. Tel. 53146. — *Specialità sementi orticole.*
- SOC. ITAL PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - GENOVA, Via Corsica, 19. — *Seme bietole da zucchero - Seleno potassico.*
- STAB. AGRO ORTICOLO GRIBALDO NICOLA - PADOVA, Via S. Giovanni Verdara, 75. — *Piante e sementi di ogni specie e varietà, per il giardino, l'orto, il frutteto ed il bosco.*
- STABILIMENTO AGRARIO BOTANICO - MILANO, Corso Buenos Ayres, 54. — *Sementi agricole e orticole - Pianta di ogni genere - Attrezzi.*
- VAN DEN BORRE FRANCESCO - TREVISO, Viale Van Den Borre. *Sementi e piante.*

SUGHERO (lavorazione varia)

- DE FRANCISCI MARIO - MILANO, Via Legnano, 12. — *Fabbrica turaccioli speciali per prodotti chimici, per vini ecc. Agglomerati zuccheri.*
- LEMOIGNE I. & C. MILANO, Via Pisacane, 20. — *Turaccioli e tappi corona.*
- PANOZZO A. (Ditta) - MILANO, Corso Buenos Aires, 21. — *Fabbrica turaccioli sugheri per profumerie per prodotti farmaceutici aviazione.*

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - CORNICI - ASTE DORATE, ECC.

- BITOSSO ORESTE - LIVORNO, Scali d'Azeglio. — *Steatite - Granulati di marmo - Materie prime per industrie di vetro e ceramica - Materiali refrattari.*
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — *«Pellicola 3 1/2» all'ocelato di cellulosa sostituito in frangibile dal vetro.*
- FABBR. PISANA DI SPECCHI E LASTRE COLATE DI VETRO DELLA SOC. AN. SAINT GOBAIN CHAUNY & GIREY - PISA. — *Vetri opachi «OPALINA» e «VITROSMALT» per rivestimenti decorativi e igienici.*
- MACARIO ALBANO & C. S. A. - TORINO, Via G. Ferrari, 11. — *Vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche, smerigliatura.*
- S. A. ASTE DORATE ED AFFINI - CARONNO MILANESE. — *Aste dorate e Ghicciate.*
- S. A. MAGAZZINI ASTE DORATE - MILANO, Via Fiori Chiari, 3. Tel. 88576. — *Aste dorate, cornici, quadri. Specchi, portaritratti, stampe, arazzi.*
- S. A. VETRERIA BALZARETTI MODIGLIANI - LIVORNO, Via delle Cataratte. — *«Vetroflex» feltro isolante, termico, acustico - «Termolux» vetro isolante diffusore.*
- S. A. VETRO ITALIANO DI SICUREZZA «VIS» - MILANO, Via Arona, 2. — *Cristalli e vetri «Vis» - «Cristalli Securit» - Automobili - Tram - Aeroplani - Marina - Mezzi di trasporto protezione - Vetri temperati - Feretro.*
- SIVREX S. A. - MILANO, Via Voghera, 11. — *Vetri-Cristalli di sicurezza Vitrex Rhodex.*
- UNIONE VETRARIA ITALIANA S. A. - MILANO, Corso Italia, 6. — *Lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro di ogni tipo e spessore - Vetri pressati per vetrocemento.*
- VETRERIA MECCANICA RICCIARDI & C. - NAPOLI, Via G. Bovio, 22. — *Lastre di vetro da finestra - Vetrerie fini da tavola e per illuminazione - Flaconi - Vetrerie di qualsiasi genere.*

VINI - LIQUORI - BIRRA - ACQUE MINERALI - MACCHINE ED ACCESSORI

- A. A. BAKER & C. S. A. - TRIBSTE, Via Giacinti, 14. — *Cognac, rum, liquori.*
- ACQUE MINERALI E BIRRA DI BORGOFRANCO S.A. - TORINO, C. G. Ferraris, 14 - Tel. 48.448. — *Acqua minerale naturale - Birra - Aranziate - Amarena.*
- ALBERTI GIUSEPPE S. A. - BENEVENTO. — *Strega, specialità liquori, ed altri liquori.*
- ALVISI ENRICO - BARLETTA. — *Esportazione vini.*
- ANGHELETTI DOMENICO - LECCO MALGRATE. — *Produzione esportazione vini - Vermouth.*
- ARENELLA - PALERMO. — *Acido cidrico, essenze e succhi agrumari, alcool.*
- BIRRA CERVISIA - GENOVA RIVAROLO, Casella postale 39. — *Birra speciale per esportare nelle Colonie.*
- CASA VINICOLA BARONE RICASOLI - FIRENZE, Via Maggio, 7. — *Vini Chianti originali - Brolio - Castagnoli - Malesse.*
- CASA VINICOLA DEL CHIANTI S. A. F. CHIANTI FASSATI - PIEVE DI SINALUNGA (Siena). — *Vini.*
- CHAZALETTS Cte & C. - TORINO, C. Regina Margherita. — *Vermut liquori.*


- CONTRATTO G. CANELLI - VINI. — *Stabilimento vinicolo fondato nel 1867 - Vini tipici piemontesi spumanti - Vermouth.*
 CUDIA PIETRO fu LORENZO - MARSALA, Via Mazzara. — *Vini Marsala.*
 DAL CANTO FRATELLI - PONSACCO (Pisa). — *Chianti dal Canto. Brevetto Real Casa.*
 DE GIACOMI FRATELLI - LIVORNO, Via Chiellini. — *Fabbrica birra - Aranciata e bibite special.*
 DISTILLERIA STAMPA SASSOLINO STAMPA - SASSUOLO (Modena). — *Sussolino stampa - Amaro - Liquori e vini liuorosi.*
 ENRICO SERAFINO - CANALE. — *Vini fini. Vermouth.*
 FABBRICA BIRRA DREHER - TRIESTE. — *Birra tipo speciale esportazione e tropicale.*
 FABB. BIRRA DORMISCH FRANCESCO - UDINE. — *Birra speciale lunga durata per esportazione.*
 FABBRICA DEI PRODOTTI FLORA - MILANO, Via P. Marocco, 13. — *Olii essenziali ed essenze per liquori - Sciropi e Caramelle.*
 FLLI DUZZIN - PADOVA, Casella Postale 107. — « *Rabarbaro* » produzione e coltivazione propria.
 FLLI FOLONARI - Brescia, Sede Centrale Via Corsica, 12, Tel. 2182-3818. Indirizzo telegrafico. FOLONARI - BRESCIA - Stabilimenti a: Brescia - Squinzano - Barletta - Locorotondo - Sansevero - Pontassieve - Reggio Emilia. — *Industria, commercio esportazione vini d'Italia - Particolarmente attrezzata per l'esportazione nell'Africa Orientale.*
 GIANNOZZI G. & FIGLIO - CERTALDO. — *Vini tipici del Chianti.*
 GRASSOTTI F.LLI - RIVAROLO CANAVESE (Torino). — *Liquori e vermouth.*
 ISOLABELLA & FIGLIO - MILANO, Via Villoresi, 13. — *Vermouth bianco - Liquori - Sciropi - Succhi di frutta.*
 MARTINI & ROSSI SOC. AN. - TORINO, Casella Postale 475. — *Vermouth. Liquori - Spumanti.*
 PAGLIOTTI GIACOMO - CUORGNE (Aosta). — *Fabbrica vermouth e liquori.*
 PAVELLA G. G. - PUNTOFRANCO (Fiume). — *Vino, vermouth, marsala.*
 PICCINI ARTURO FU ANGELO - POGGIBONSI (Siena). — *Vini ed olii del Chianti.*
 PISANELLO LUIGI - PARABITA (Lecce). — *Esportazione vini comuni e finissimi.*
 RAMPINO RAG. MARINO - MILANO, Via Pergolesi, 22. — *Produzione esportazione - Vini - Olii di olivi.*
 REGI STABILIMENTI DEMANIALI DI RECOARO - RECOARO. — *Spremute di agrumi (aranciata limonata ecc. e acque minerali da tavola.*
 RIBOLI GIOVANNI - FIUME, Piazza Dante, 7. — *Vino, vermouth, marsala.*
 S. A. ALBERTI TOMMASO - IMOLA (Bologna). — *Vini tipici.*
 S. A. DISTILLERIA CANCIANI & CREMONESE - UDINE.
 S. A. CASA VINICOLA D'ESPORTAZIONE LUIGI BIGI & FIGLI - ORVIETO (Firenze).
 S. A. GIO. BUTON & C. - BOLOGNA, Via Pietramellara, 43. — *Cognac, liquori, sciropi - Coca.*
 SMANIA A. & C. - FIESSO D'ARTICO, (Venezia). — « *Chinol* » - *Liquori - Sciropi.*
 BARBIERI F.LLI S. A. - PADOVA « *Aperol* » aperitivo - *Liquori - Sciropi - « Ovos » sabaione ricostituente.*
 S. A. F.LLI BRANCA - MILANO, Via Broletto, 35. — *Fernet Branca - Cognac - Vermouth - Liquori e Sciropi.*
 SCALA S. A. - NAPOLI, Via Cuma, 18. — *Vini fini di Napoli - Esportazioni in tutto il mondo.*
 SARTI LUIGI & FIGLI S. A. - BOLOGNA, Via Cairoli, 11. — *Cognac - Liquori - Sciropi - Fornitori della Real Casa.*
 SOC. AN AZIENDE ALIMENTARI ASSOCIATE - MUSSOLINA DI SARDEGNA. — *Vini e articoli caseari.*
 S. A. VINI CLASSICI DEL PIEMONTE già Opera Pia Barolo - BAROLO (Piemonte). — *Vini superiori fini e da mensa.*
 SIMONINI TOSCHI & GUIDI - LUCCA, Via Pescheria, 2. Casella postale 25. Ind. telegrafico: Rosito Lucca. — *Vini Chianti - Olio oliva - Alimenti diversi.*
 STOCK COGNAC MEDICINAL S. A. - TRIESTE, Via Montorsino, 2. — *Cognac, liquori, sciropi.*
 VLAHOV ROMANO - ZARA. — *Maraschino - Cherry-Brandy - Liquori finissimi - Cognac - Sciropi.*
 TADDEI E. & C. VETRERIE - EMPOLI. — *Fiaschi, damigiane, bottiglie, barili - Articoli da tavola - Vetri artistici.*
 TERROSI VAGNOLI NOB. G. B. - FIRENZE, Viale Belfiore, 4. — *Vini olio.*

TESSUTI ELASTICI (bretelle, calze elastiche, cinture, busti, ecc.)

- MOLTENI R. MANIFATTURA BUSTI - MILANO, Via Goldoni, 64. — *Busti, reggipetti, fasce lava, elastiche, cinture elastiche.*
 TEBI - TORINO, Via Peyron, 50. — *Tessuti elastici, busti igienici, calze per varici.*
 URBANI ANGELO - MILANO, Via Fieno, 6. — *La bretella brevettata « Urbani » cintura-giarrettiiera.*

VARIE (ultime iscrizioni pervenute)

- ANCESCHI STANISLAO & FIGLI - REGGIO EMILIA. — *Importazione carburanti. Caffè.*
 CARCANO ANTONIO - MANDELLO DEL LARIO. — *Carte, stagnole, alluminio, nastri, bandelle, capsule.*
 CARRAMUSA LUCIANO - PALERMO, Via Lincoln, 161 Telegrammi: MUSALCARRA. — *Candele steariche, lumini, da notte.*
 FRACCARI CESARE & C. - MILANO, Passaggio Centrale, 2. — *Metalli preziosi.*
 INDUSTRIA MEDAGLIE E DISTINTIVI G. GIOVANOLA - MILANO, Via Broggi, 7. — *Coniazione di medaglie commemorative, sportive e sacre, distintivi, fregi, targhe, coppe, modellazioni, incisioni, cionelli, lavori a smalto, fusioni ecc.*
 S. A. PENNELLI F.LLI BORELLO & C. - TORINO, Via Don Bosco, 53. — *Pennelli per ogni uso.*
 SOC. IN ACC. AEROSTATICA AVORIO - ROMA, Via Pellegrino Matteucci, 22. — *Paracadute - Costruzioni aerostatiche - Lavori tecnici vari.*
 SUPERCHI STEFANO - CASTEL S. NICOLÒ (Arezzo).
 TALLONE C. AGUSTO - MILANO, Via Bellini, 11. — *Piano/orti - Perito importazioni Austria - Germania rappresentanze.*



TRATTORI :
 " PAVESI ,, P 4 M
 A 4 RUOTE MOTRICI
 40 C.V.
 " BALILLA ,,
 A RUOTE ED
 A CINGOLI
 10-15 C. V.
 ———
**MOTORI AD OLIO
 PESANTE**
 PER INDUSTRIA
 AGRICOLTURA E
 MARINA
 ———
**LOCOMOTIVE
 A MOTORE**

Trattore Pavesi 40 C.V. per arature profonde

S. A. LA MOTOMECCANICA
 MILANO - VIA OGLIO, N. 18 - MILANO

Lavori in cava con martelli pneumatici

**COMPRESSORI
 D'ARIA E MATE-
 RIALE PNEUMATICO
 PER OFFICINE,
 CANTIERI, LAVORI
 PUBBLICI, CAVE,
 MINIERE**

**GRUPPI
 ELETTROGENI
 GASOGENI**

**SONDE
 PER RICERCHE
 ACQUA E MINERARIE**

**MACCHINE DI
 FRANTUMAZIONE**



L. 360

a. uff. 9/1



MINISTERO DELL' AFRICA ITALIANA

ANNO 1937

ROMA - AGOSTO - ANNO XV

N. 8

BOLLETTINO UFFICIALE
LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI UFFICIALI

LIBRERIA DELLO STATO

305

Digitized by Google

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1936

- Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV. — Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale *Pag.* 1151
- Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV. — Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale *»* 1153
- Regio decreto 18 maggio 1936-XIV. — Approvazione del Regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali *»* 1155

1937

- Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale *Pag.* 1221
- Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1253. — Estensione alla Libia, con modificazioni, della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli *»* 1222
- Regio decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1254. — Competenza e composizione del Comitato superiore tecnico per l'Africa Orientale Italiana *»* 1224
- Regio decreto 6 maggio 1937-XV, n. 1269. — Cessazione dell'esercizio della facoltà del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana di concedere sul campo ricompense al valor militare *»* 1226
- Regio decreto 12 aprile 1937-XV. — Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale *»* 1227
- Regio decreto-legge 7 giugno 1937-XV, n. 1296. — Estensione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della M.V.S.N. mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare *»* 1230
- Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320. — Istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione *»* 1232

Regio decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326. — Procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi in Libia	Pag. 1235
Regio decreto 3 aprile 1937-XV. — Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Colonia	» 1239
Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334. — Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio	» 1239
Relazione e Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1342. — 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38	» 1241
Regio decreto 1º luglio 1937-XV, n. 1373. — Ammissione dei maestri che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale al concorso a posti di direttore didattico in prova	» 1243
Regio decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1378. — Disciplina dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita in Libia	» 1245
Regio decreto 13 maggio 1937-XV. — Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale	» 1246
Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400. — Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia	» 1252
Legge 8 luglio 1937-XV, n. 1401. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale	» 1304
Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1406. — Trattamento doganale da applicare alle merci di origine e provenienza dall'Africa orientale italiana	» 1305
Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413. — Trattamento doganale da applicare alle merci di origine e provenienza dalla Libia alla loro importazione nel Regno	» 1306
Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420. — Modificazione dell'art. 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737	» 1314
Regio decreto 10 febbraio 1937-XV. — Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale	» 1315

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE.

1936

Decreto interministeriale 30 settembre 1936-XIV, n. 555. —
 Autorizzazione all'Azienda Commerciale Italiana Olii
 Minerali di Genova ad impiantare a Tripoli uno
 stabilimento per la raffinaria di olii minerali . . . » 1321

1937

Decreto ministeriale 2 agosto 1937-XV. — Concessione di
 croci al merito di guerra per le operazioni militari in
 Africa orientale Pag. 1324

Errata corrige » 1374

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1936

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV.

Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1937, n. 29).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Giuliani Reginaldo, da Torino, centurione cappellano del 1° gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Durante lungo accanito combattimento in campo aperto sostenuto contro forze soverchianti, si prodigava nell'assistenza dei feriti e nel ricupero dei caduti. Di fronte all'incalzare del nemico alimentava con la parola e con l'esempio l'ardore delle camicie nere gridando: «Dobbiamo vincere, il Duce vuole così». Chinato su di un caduto mentre ne assicurava l'anima a Dio, veniva gravemente ferito. Raccolte le sue ultime forze, partecipava ancora con eroico ardimento all'azione per impedire al nemico di gettarsi sui moribondi, alto agitando un piccolo crocifisso di legno. Un colpo di scimitarra, da barbara mano vibrata, troncava la sua terrestre esistenza, chiudendo la vita di un apostolo, dando inizio a quella di un martire. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ferrari Silvio, da Sesto S. Giovanni (Milano), capo squadra nel IV battaglione CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Durante un combattimento per la conquista di una forte posizione avversaria, dimostrava, nel condurre la propria squadra, sprezzo del pericolo e generoso slancio. Slogatosi un piede continuava ad avanzare di sbalzo in sbalzo, finchè cadeva colpito a morte. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Franz Ugo, da Udine, capomanipolo nel II battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Comandante di plotone fu di costante esempio alle sue camicie nere in aspra battaglia. Accortosi che una squadra del suo plotone stava per essere sopraffatta, si impossessava dell'arma leggera di un caduto e con fuoco preciso riusciva a contenere la pressione avversaria. Gravemente ferito non cessava di incitare i suoi uomini fino all'esaurimento delle sue forze. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Franzin Giovanni, da Chiarano (Trieste), camicia nera nel IV battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Si comportava valorosamente durante un aspro combattimento. Ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. Ricoverato in un ospedaletto da campo ne usciva di notte, nascostamente, e, attraversate le linee nemiche per recarsi ad una sorgente, rientrava con l'acqua per il suo ufficiale ferito ed assetato. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Giovannetti Gualtiero, da Firenze, capo squadra nel IV battaglione CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Animato da grande fede, coraggioso e modesto, benchè menomato da grave malattia, volle partecipare ad una audace azione di attacco del proprio reparto. Gettatosi tra i primi nella lotta, colpito a morte, dopo di aver chiesto di abbracciare il suo comandante, rifiutava ogni soccorso incitando le camicie nere a gridare: « Viva l'Italia, viva il Duce ». — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Matera Simone, da Trapani, camicia nera scelta nel 1° gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Graduato infermiere, fu prodigo di cure ai feriti anche sotto le raffiche del fuoco nemico. Cadeva colpito a morte mentre, trasportando il proprio comandante mortalmente ferito, gli faceva scudo del proprio petto contro folto gruppo di nemici. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Merzari Alessandro, da Albaredo d'Adige (Verona), camicia nera nel II battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Visto cadere il proprio fratello colpito a morte da ripetuti colpi di lancia, rimasto privo di munizioni, noncurando il pericolo, atterrava i due assalitori a colpi di pugnale. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Nespoli Antonio, da Libolla (Ferrara), capomanipolo nel II battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Comandante di plotone fu di costante esempio per calma, coraggio e sprezzo del pericolo. Alla testa del suo reparto contrattaccava più volte il nemico incalzante per contenerne la travolgente pressione. Ferito una prima volta non abbandonava il combattimento; nuovamente colpito, mentre veniva trasportato al posto di medicazione, non cessava di rincuorare ed infervorare i combattenti. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Hailè Gheremedhin, da Chelachin (Scirè), scium basci nel II battaglione eritreo. — Graduato fedele tra i fedeli, più volte decorato al valore e già in avanzata età, con spirito ed ardore giovanile muoveva col suo reparto all'attacco di una forte posizione nemica, incitando ed entusiasmando gli inferiori con canti di guerra. Durante una sosta dell'avanzata, ad un nemico che da lontano invitava i nostri militari a defezionare, rispondeva con fiere e sdegnose parole. Al segnale dell'assalto, primo fra i primi raggiungeva la posizione avversaria, fuggandone i difensori. Esempio mirabile di virtù militare e di devozione alla bandiera d'Italia. — Machennò, 20 gennaio 1936-XIV.

REGIO DECRETO 1 ottobre 1936-XIV.

Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1937, n. 32).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Negasc Teclamarium, buluc basci nel XVII battaglione eritreo. — Comandante di squadra mitraglieri, ricevuto l'ordine di rioccupare un costone, sotto intenso fuoco avversario si lanciava in testa agli ascari e con lancio di bombe a mano snidava il nemico. Con perizia metteva in postazione l'arma ed apriva efficace fuoco sull'avversario avanzante minaccioso. Contribuiva in tal modo al felice esito della lotta. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tefari Zaudu fitaurari, capo nella banda dell'Endertà. — Capo tigrino di recente sottomesso, dava prova di fedeltà e valore. Quale comandante dell'avanguardia, in un aspro combattimento, dimostrava ripetutamente ardimento e sprezzo del pericolo. Gravemente ferito continuava a combattere, fino all'estremo delle sue forze. — Battaglia dell'Endertà, 12 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

De Rohden Mario, da Roma, 1° capitano comandante la banda dell'Endertà. — Comandante di banda irregolare di indigeni del Tigrà, da poco sottomessi dimostrava di possedere spiccate doti di animatore e di organizzatore. In due distinte azioni di avanguardia assolveva con perizia, slancio ed ardimento personale i compiti affidatigli. Bell'esempio di virtù militari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Polimeni Francesco, da Reggio Calabria, tenente in s. p. e. nella banda dell'Endertà. — Ufficiale addetto ad una banda di armati del Tigrà, da poco sottomessi, in due distinte azioni di avanguardia, dava prova di perizia, ardimento e sprezzo del pericolo, guidando i gregari alla conquista di forte posizione avversaria. Bell'esempio di virtù militari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Alemajò Aptù (Seloà) fitaurari, capo nella banda dell'Endertà. — Capo tigrino da poco sottomesso dava prova, in due combattimenti, di fedeltà, coraggio e spirito offensivo. Comandante di un reparto fiancheggiante sventava più volte pericolosi attacchi avversari. Capo di avanguardia conquistava di slancio, sotto intenso fuoco nemico, forti posizioni. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Abrahà Ailemariam (Tigrai), gregario nella banda dell'Endertà. — Armato da poco sottomesso, in due giornate di combattimento si distingueva per singolare coraggio uccidendo due avversari ed impo-
ssostrandosi delle loro armi. Due volte ferito rimaneva sul posto e, medicato, partecipava ancora, distinguendosi, ad altro fatto d'arme. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Ghesù Gobrà (Tigrai) gregario nella banda dell'Endertà. — Armato da poco sottomesso, si comportava eroicamente in combattimento. Già ferito, disarmava ed uccideva due avversari. Medico, prendeva parte con entusiasmo e coraggio ad altro combattimento. — Battaglia dell'Endertà, 12 febbraio 1936-XIV.

Gobrù Gheresillasse, da Adigrat, sottocapo nella banda dell'Endertà. — Comandante di un gruppo di armati, da poco sottomessi, facente parte di un'avanguardia, si lanciava più volte contro forti posizioni nemiche riuscendo in breve a conquistarle. In un corpo a corpo uccideva tre avversari. Inseguiva il nemico fino all'esaurimento delle munizioni. — Costone est di Dansà, 12 febbraio 1936-XIV.

Melcamù Murus, da Samrè (Seloà) cagnasmac, capo nella banda dell'Endertà. — Comandante di armati, da poco sottomessi, in due giorni di combattimento dava prova di valore e forte spirito offensivo. In un momento critico dell'azione, di iniziativa si portava in aiuto di un nucleo violentemente attaccato dal nemico contribuendo con la sua opera e quella dei suoi gregari a ristabilire la situazione. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Asfaù Uoldemaghegnè (Tigrai), gregario nella banda dell'Endertà. — Armato tigrino, da poco sottomesso, particolarmente si distingueva in due giornate di combattimento. In un violento corpo a corpo riusciva ad abbattere a colpi di sciabola uno dei capi avversari. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Destà Chelcài (Seloà) gregario nella banda dell'Endertà. — Armato tigrino, da poco sottomesso, nei combattimenti svoltisi per la conquista dell'Amba Aradam dava prove ripetute di valore. In lotta a corpo a corpo uccideva e disarmava un capo avversario. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

Gabretensè Berè, da Cata (Endertà), sottocapo nella guardia del degiac Hailè Selassiè Gugsà. — Comandante di un gruppo d'armati in riserva, visto seriamente minacciato il reparto d'avanguardia, si lanciava in suo sostegno riuscendo a ristabilire la situazione. Durante il combattimento dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. — Battaglia dell'Endertà, 12-15 febbraio 1936-XIV.

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV. .

Approvazione del regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'Ordinamento militare dei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608 e le successive modificazioni;

Visto l'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786 e le successive modificazioni;

Visto l'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935, n. 1778;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato l'annesso « Regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali » visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni dell'annesso regolamento sono integralmente applicabili anche ai militari indigeni della forza in congedo, quando vengono chiamati alle armi per qualsivoglia motivo.

Si applicano pure agli uomini delle bande armate di confine, con le limitazioni e modificazioni che possono essere disposte dal Governatore della colonia.

Art. 3. — Il regolamento andrà in vigore il 1° luglio 1936-XIV e dalla stessa data è abrogata ogni altra disposizione in materia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 18 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Colonie, foglio n. 231.

PARTE PRIMA
DOVERI DISCIPLINARI

CAPO I.

DOVERI GENERALI DI OGNI MILITARE.

Scopo dell'esercito.

1. L'Esercito italiano è costituito per la sicurezza del Regno e delle sue colonie, per far rispettare le leggi dello Stato da chiunque, e per combattere contro i nemici d'Italia ovunque venga ordinato da Sua Maestà il Re.

Le truppe indigene fanno parte integrante di questo Esercito, e le persone che vi appartengono hanno perciò i diritti e i doveri stabiliti dai regolamenti e dalle leggi italiane estese nelle colonie, che riguardano queste truppe.

Della disciplina militare.

2. Cento uomini bene armati e valorosi che procedessero separati e per vie differenti, potrebbero facilmente essere vinti ed uccisi da soli dieci uomini che li sorprendessero successivamente isolati.

Se invece, camminassero per una stessa via riuniti ed obbedienti agli ordini di un capo accorto e coraggioso, farebbero sicuri e tranquilli il loro cammino, perchè potrebbero incutere timore e rispetto anche ad un nemico più numeroso di loro, ma disunito e discorde.

3. Perciò nell'Esercito, ove sono tante migliaia di uomini, occorre che la forza e la volontà di ciascuno siano soggette alla volontà di un solo comandante.

4. Da ciò deriva prima di tutto la necessità dell'immediata ed assoluta obbedienza agli ordini di un superiore, e della

Nota. — Quando nel presente regolamento è detto battaglione deve intendersi anche gruppo di squadroni o di artiglieria, dov'è detto compagnia deve intendersi anche squadrone, o batteria, o compagnia cannonieri, dov'è detto plotone deve intendersi anche sezione di batteria o di compagnia cannonieri.

subordinazione, che consiste in una scala di gradi, per la quale, da Sua Maestà il Re, si scende sino al semplice ascari.

5. Convieni inoltre che ciascuno apprenda ad usare della sua forza e delle sue armi solo quando e nella maniera che gli verrà ordinato se semplice ascari, ed a ben dirigerne ed a comandarne l'uso ai propri dipèndenti, secondo le direttive ricevute dai propri superiori, se graduato; e questo in ogni tempo, luogo e circostanza.

6. Dovendo poi il militare, quando occorre, far rispettare le leggi, anche con la forza, ha più di ogni altra persona il dovere di mostrare con l'esempio quanto egli le rispetti.

7. Quando il militare è obbediente agli ordini dei superiori, addestrato all'uso delle armi e nell'esercizio delle attribuzioni del suo comando e fedele osservatore delle leggi, dicesi disciplinato: perchè la disciplina militare consiste appunto nel continuo ed esatto adempimento di tutti i doveri di un buon militare.

Della subordinazione.

8. La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nella osservanza dei doveri da ciò derivanti.

Principale tra questi doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall'inferiore ai superiori.

9. Il Comandante Supremo di tutto l'Esercito italiano è Sua Maestà il Re. E' rappresentato in Colonia da S. E. il Governatore.

10. Stanno immediatamente sotto i suoi ordini i comandanti dei grandi corpi di truppa; sotto di questi altri ancora di grado meno elevato, e sotto di questi altri ancora, finchè si giunge al grado meno elevato, che ha il comando del più piccolo reparto di truppa.

11. Però tutte le persone rivestite di un grado dal più alto a quello meno elevato, ricevono la loro autorità soltanto dal volere del Re e debbono comandare nel modo stabilito dalle sue leggi.

Graduazione della subordinazione.

12. La graduazione della subordinazione è la seguente:

INDIGENI.

Truppa:

Ascari-uachil (ascari scelto) - allievo zaptiè.

Muntaz - Zaptiè.

Buluc basci - buluc basci degli zaptiè.

Scium basci (o, per il Regio Corpo della Somalia, jus basci) - scium basci degli zaptiè.

Jus basci eritrei (1).

NAZIONALI.

Truppa:

Soldato - appuntato - allievo carabiniere.

Caporale - Carabiniere.

Caporale maggiore - appuntato dei Carabinieri Reali.

Sottufficiali:

Sergente - V. brigadiere dei Carabinieri Reali.

Sergente maggiore - brigadiere dei Carabinieri Reali.

Maresciallo ordinario - maresciallo d'alloggio ordinario dei Carabinieri Reali.

Garesciallo capo - maresciallo d'alloggio capo dei Carabinieri Reali.

Maresciallo maggiore - maresciallo d'alloggio maggiore dei Carabinieri Reali.

Aiutante di battaglia - aiutante di battaglia dei Carabinieri Reali.

Ufficiali:

Sottotenente - Sottotenente maestro direttore di banda, sottotenente maestro di scherma.

Tenente e 1° Tenente.

Capitano e 1° Capitano.

Maggiore.

Tenente colonnello.

Colonnello.

Generale di brigata - Maggiore generale.

Generale di divisione - Tenente generale.

(1) Finchè ve ne saranno.

Generale di Corpo d'armata - Generale di Corpo d'armata comandante designato d'Armata.

Generale d'armata.

Maresciallo d'Italia.

13. Tutti i militari appartenenti al Regio Corpo debbono inoltre obbedienza a S. E. il Ministro per le colonie ed a S. E. il Governatore o al Reggente il Governo della colonia.

14. Fra i gradi dei militari di truppa indigeni e quelli dei militari di truppa nazionali non vi è corrispondenza gerarchica; perciò il militare indigeno non ha nessuna autorità, a qualunque grado egli appartenga, sul militare di truppa nazionale, al quale, anzi, deve in ogni circostanza rispetto e deferenza, senza distinzione di grado.

15. Il militare indigeno deve considerare come superiori tutti gli ufficiali italiani, a qualunque corpo appartengano.

Parimenti deve considerare come superiori:

fra gli indigeni: tutti i graduati di lui più elevati in grado;

fra gli italiani: tutti i graduati, se ascari o muntaz; tutti i sottufficiali e caporali maggiori, se buluc basci; tutti i sottufficiali, se scium basci o jus basci.

16. L'inferiore di qualunque grado deve essere sottomesso al suo superiore, e soprattutto gli deve obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta.

Non è permessa all'inferiore alcuna esitazione od osservazione, quand'anche si creda comandato o punito a torto. In questo caso potrà, soltanto, presentare reclamo ai superiori, nel modo stabilito dal n. 66, dopo eseguito l'ordine e dopo subita la punizione.

17. Il militare indigeno deve, in servizio, obbedienza anche al soldato italiano, il quale eserciti il comando per speciale incarico avutone.

18. Parimenti deve, in servizio, rispettare ed ubbidire come se fosse suo superiore, il militare indigeno di ugual grado, ma più anziano, al quale spetti la precedenza nel comando.

19. Ugual obbedienza deve, in servizio, al militare indigeno meno anziano od anche di grado inferiore, quando que-

sti eserciti il comando per speciale delega ricevuta dai superiori.

Mananze contro la subordinazione.

20. Manca ai doveri imposti dalla subordinazione quel militare che con fatti o con parole tenti in qualunque modo di diminuire l'autorità del superiore, o la stima ed il rispetto che gli sono dovuti.

21. Commette una grave mancanza il militare che parla con poca riverenza degli ordini di un superiore e la mancanza è ancora più grave se sono presenti degli inferiori.

Dell'istruzione.

22. Ogni militare deve conoscere perfettamente i doveri del proprio grado, sia per fare il suo servizio nel miglior modo possibile, sia per esercitare il comando sui propri dipendenti con piena autorità.

23. Tutti i militari indigeni debbono cercare di apprendere la lingua italiana; i graduati hanno l'obbligo di conoscerla a sufficienza, per fare in italiano i rapporti e le comunicazioni di servizio ai superiori italiani e per comprenderne gli ordini.

24. E' dovere di ciascun militare indigeno eseguire con slancio e buona volontà tutti quei lavori nei quali venga comandato dai suoi superiori, sia per l'utilità del servizio, sia per il suo personale vantaggio.

Imparerà pertanto, ad eseguire lavori di rafforzamento ed a scavare trincee che permettano di poter meglio resistere in pochi contro molti, a costruire strade, che servano alla pronta riunione della truppa, ed accampamenti, per dare ricovero alle truppe stesse.

Attendendo con zelo a tali lavori imparerà anche a guadagnarsi onestamente da vivere per il caso che egli debba lasciare, per qualsiasi motivo, il servizio militare.

25. Inoltre tutto ciò che il militare indigeno imparerà circa il modo di coltivare i campi, di costruire le abitazioni, l'uso dei vari strumenti per eseguire i lavori che sono utili alla vita (tutte cose che apprenderà durante il servizio), faranno sì che la terra dove egli vive con la sua famiglia, divenga prospera e civile.

Dell'amore al proprio reparto.

26. I militari indigeni che si sono posti sotto la potente protezione del Re d'Italia, costituiscono una grande famiglia, divisa in famiglie più piccole rappresentate dai reggimenti, dai battaglioni, dagli squadroni, dalle batterie, e dalle compagnie.

I militari devono perciò amarsi come se fossero tutti della stessa famiglia; in particolare poi quelli appartenenti allo stesso reggimento, allo stesso battaglione, allo stesso squadrone, alla stessa batteria ed alla stessa compagnia, si devono amare come fratelli, figli di uno stesso padre e di una stessa madre.

27. Ognuno deve aiutare il compagno in ogni occasione, dargli da mangiare se ha fame, da bere se ha sete, alloggiarlo di notte, parlare in sua difesa se, quando è lontano, qualcuno lo accusi, difenderlo con la propria vita se è minacciato, consigliarlo al bene se lo vede in procinto di mancare ai suoi doveri.

28. Il buon nome del reparto al quale il militare appartiene, deve essere per lui cosa santa; ed il militare indigeno non permetterà mai che alcuno ne parli con poco rispetto. Egli dovrà far tutto ciò che valga per accrescerne lo splendore e la gloria.

29. Specialmente nel combattimento ciascuno dovrà pensare all'onore del proprio reparto e mostrarsi disciplinato e coraggioso, affinché si dica da tutti che egli appartiene ad una famiglia di leoni formidabili ed invincibili.

30. Tutti i militari indigeni devono amare come fratelli maggiori i soldati nazionali, pensando che sono figli di un grande, forte e bel Paese, venuti qui, per ordine del Re d'Italia, a difenderli dalle prepotenze, a tutelare l'ordine, ad insegnare mille arti differenti, tutte utili a rendere più piacevole la vita; ad avviare insomma, anche questi popoli tribolati in passato da tante guerre e da tante iniquità, ad una esistenza prospera, pacifica e civile.

Della precisione e della regolarità.

31. I militari indigeni, appartenendo a truppe regolari, devono, come i soldati nazionali, abituarsi a tenere sempre il luogo assegnato, mettere ogni cosa a suo posto e in ordine,

ed adempiere a tutti i servizi nel tempo fissato e nel modo prescritto.

Osservando queste regole la truppa sta sempre nelle mani del proprio capo, pronta a muoversi al primo avviso ed a combattere unita e concorde.

Doveri morali dei militari indigeni.

32. Il militare indigeno deve avere sempre nel pensiero che egli è in servizio e perciò veste e porta le armi del Re d'Italia, di un Re buono e potente, che ama il bene e la giustizia e odia il male e l'iniquità.

Questo pensiero deve rallegrare l'anima sua, perchè è cosa bella e grande essere soldato di un Re così buono e potente. Se egli era plebeo, vestendo l'uniforme del Re d'Italia, diventa nobile; se nobile, ancora più nobile, poichè appartiene all'esercito di Sua Maestà il Re e non ha sulla terra altro padrone.

33. Egli deve pertanto mostrarsi degno di questo onore e di questa grandezza osservando i seguenti precetti:

Deve rammentarsi che Dio è il padre comune di tutti gli uomini e che da lui ci viene ogni bene: deve, dunque, adorarlo e rendergli onore, secondo i precetti della religione propria.

Deve però rispettare la religione degli altri, nella stessa maniera in cui egli desidera che sia rispettata la propria; e perciò non deve ridere del suo compagno che adora Dio in maniera differente dalla sua. Così vuole Sua Maestà il Re, che è dopo Dio il miglior giudice.

Solo Dio, che si legge nell'anima, ha il potere di giudicarci per la nostra fede: gli altri uomini non devono farlo. Il Re d'Italia regna ugualmente sui cristiani e sui musulmani e vuole la giustizia per tutti, come Dio, che fa risplendere il sole e cadere la pioggia ugualmente per tutti.

Deve mantenersi fedele al Re ed ai Capi che gli vengono dati da Lui, pensando che Dio punisce sempre i traditori e gli uomini li disprezzano.

Deve onorare e rispettare i suoi genitori e mantenere amorvolmente la sua famiglia.

Deve essere benevolo verso gli abitanti del paese nel quale si trova: non deve commettere prepotenze nè chiedere nulla senza pagamento, nè obbligare alcuno a vendergli qualsiasi cosa che quegli desideri conservare per sè.

Così pure deve rispettare le donne e la roba degli altri, non deve assolutamente entrare in casa altrui se non è invitato, nè passare attraverso campi coltivati senza assoluta necessità di servizio.

Insomma, deve contenersi con gli abitanti come un fratello fra fratelli; rammentarsi che le armi gli furono date soltanto per il servizio del Re e che il Re lo provvede con sufficienza del danaro occorrente ai suoi bisogni e non permette che egli usi le armi stesse per estorcere viveri o per commettere abusi.

Poichè chi è veramente forte rispetta i deboli, il militare deve essere buono e pietoso verso le donne, i bambini, i vecchi ed in generale verso tutti i più deboli e inermi; serbare la sua forza e il suo valore contro i violenti, i nemici della giustizia, dell'Italia e del suo Re; e per abatterli affronterà serenamente ogni dolore ed anche la morte.

Il militare indigeno ha l'obbligo di essere in ogni circostanza ossequiente agli ordini e alle disposizioni date dal Regio Governo ed ha il dovere di far rispettare tali disposizioni ad ogni altro indigeno, sia pur esso suo amico o parente.

Il militare che non ottempera a ciò commette grave mancanza.

Ogni militare deve adoperarsi per calmare i disordini ed evitare i delitti, arrestando il colpevole, se indigeno, nel caso che il delitto sia commesso alla sua presenza, e aiutando con tutte le sue forze gli agenti incaricati di arrestarlo, quando essi gliene facciano domanda.

34. L'arresto di un colpevole bianco, anche se sorpreso in flagrante reato, non può essere operato dagli indigeni se non dietro ordine ed invito di un bianco, da darsi solo quando si tratti di delitti pei quali sia evidente ed urgente la necessità dell'arresto, come omicidio, ferimento, incendio, furto in grandi circostanze e simili.

35. Il militare indigeno riceve regolarmente la sua paga, e questa è sufficiente per provvedere ai bisogni suoi ed a quelli della sua famiglia. Egli si asterrà perciò assolutamente dal far debiti.

Deve pensare che è cosa vergognosa per il militare umiliarsi a chiedere roba a credito ad un estraneo, e molto più essere chiamato in giudizio per debiti contratti, il più delle volte per soddisfare dei vizi. Il militare deve sempre tener

presente che le conseguenze delle sue azioni ricadono anche sul reparto al quale esso appartiene e perciò egli è doppiamente responsabile degli atti che commette.

36. Il graduato che contrae debiti con un suo inferiore, o ne accetta doni, commette una colpa ancora più grave; e la gravità della mancanza è tanto maggiore quanto più è elevato il grado del colpevole.

37. Il militare indigeno ha il dovere di tenersi sano e vigoroso per essere pronto al servizio in ogni momento. Deve, perciò, curare il corpo, nutrirsi bene e a sufficienza, astenersi da ogni eccesso e specialmente dal bere vino ed altre bevande alcoliche, dall'uso delle quali hanno origine troppo spesso disordini, risse e insubordinazioni, e che sono causa di debolezza e di vecchiaia precoce e disonorata; deve altresì osservare le norme e le prescrizioni igieniche impartitegli dai superiori per il bene della sua salute.

Deve sempre, in ogni circostanza, mostrarsi veriterio, leale, disinteressato, ordinato nei suoi affari, alieno dalle pratiche indecorose, come pure dal gioco d'azzardo, vizio vergognoso e riprovevole, causa spesso di alterchi e di cattive azioni, che, attraverso un momento di debolezza, distruggono per tutta la vita l'onorabilità di un uomo.

38. Il militare indigeno deve in guerra spiegare, in tutto il loro vigore, le virtù proprie del valoroso soldato. Allora deve sottoporre l'anima ed il corpo ad ogni sacrificio, per poter sopportare con invincibile costanza, sino all'estremo, fame, sete, intemperie, fatiche, non avendo altro pensiero che l'adempimento del suo dovere.

Nel combattimento non si allontana mai dal suo posto, a meno che ciò non gli sia espressamente ordinato dai superiori; attento ai comandi, li esegue prontamente; incoraggia con l'esempio i compagni, e, se graduato, gli inferiori; ai superiori fa scudo del proprio petto; ed affronta intrepidamente ogni pericolo di ferita o di morte, pensando che la vita o la morte sono nelle mani di Dio e che nessuna morte è più nobile di quella incontrata in guerra in difesa della giustizia e del proprio Re.

La bandiera.

39. La bandiera italiana rappresenta il gran popolo d'Italia ed il suo Re, ed è il segno della loro potenza. Le terre e le navi su cui sventola sono poste sotto la protezione del Re e del popolo italiano.

40. Alla bandiera si devono, perciò, rendere i maggiori segni d'onore, per dimostrare l'ossequio e la venerazione verso il popolo ed il Re, che essa rappresenta.

41. Passando davanti ad essa il militare deve salutarla. Quando si trova in prossimità dei forti, delle navi da guerra, e degli edifici, nell'atto in cui viene issata od ammainata, deve fermarsi, volgersi da quella parte, prendere la posizione d'attenti e salutare con la mano, se disarmato, o prendere la posizione di presentat-arm, se armato di fucile o di moschetto, e rimanervi finchè sia terminata la funzione.

42. Analoghi doveri ha il militare verso i Gagliardetti del Regio Corpo, perchè essi sono il simbolo della gloria e dell'onore dei reparti cui appartengono. Essi, infatti, seguono i battaglioni in combattimento e sventolano sempre là dove più ferve la mischia, mostrando al nemico i propri colori, per fargli conoscere chi sono i valorosi che gli stanno di fronte.

L'uniforme.

43. L'uniforme è la foggia di vestire propria dei militari, dalla quale si riconoscono i reparti cui essi appartengono, i gradi di cui sono rivestiti ed anche, talvolta, i servizi speciali dei quali sono incaricati.

44. Nessun militare può variarne i colori, la forma e le dimensioni.

45. La divisa deve essere sempre in perfetto ordine: solo nei lavori, nelle marce e nelle escursioni è permesso indossare uniformi vecchie. In speciali condizioni di ambiente e di temperatura, è consentito ai comandanti di presidio la facoltà di autorizzare i dipendenti militari ad usare anche oggetti non appartenenti alla divisa.

46. I Comandanti dei Regi Corpi hanno la facoltà di stabilire, a seconda delle usanze locali, regole che consentono al militare indigeno in licenza l'uso, dentro determi-

nati limiti, di capi di vestiario che non fanno parte della uniforme.

Tale concessione deve però essere opportunamente disciplinata ed informata ad un concetto di decorosa praticità.

Analogamente nelle ricorrenze di feste o di grandi solennità, ai militari indigeni potrà essere consentito di indossare abiti di fantasia e portare armi non di prescrizione.

Cura della persona.

47. Il militare deve essere sempre pulito e perciò lavarsi di frequente i panni e tutta la persona, essendo questo il mezzo migliore per mantenersi in buona salute. Deve portare sempre i capelli corti.

Delle assenze e licenze in genere.

48. Nessun militare indigeno può allontanarsi dal luogo ove risiede il suo reparto senza averne ottenuto regolarmente il permesso.

49. Il militare indigeno uscito dal campo in ore di libertà, od in altre ore, con regolare permesso, deve sempre essere chiamato ed in breve tempo reperibile, per una improvvisa chiamata, o per accorrere al proprio reparto qualora il medesimo dovesse improvvisamente muovere.

Norme di rispetto.

50. I militari indigeni danno: il titolo di Signore agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati di truppa italiani; l'appellativo in uso nelle rispettive colonie (1) ai graduati indigeni.

51. Qualunque militare indigeno chiamato da un superiore risponde con la parola: « Comandi ».

Per rispondere Si o No dirà: Signor si, Signor no.

52. Non è ammessa in servizio alcuna familiarità tra superiore ed inferiore.

Nessun legame di parentela o di amicizia dispensa l'inferiore dal serbare un contengno sempre rispettoso nei riguardi

(1) In Eritrea: Agà agli scium basci ed ai buluk-bascl. In Somalia: Aghida agli jus basci.

del superiore; nè dispensa il superiore dal dovere di pre-tenderlo.

Lingua da usarsi in servizio.

53. In servizio si deve usare, per quanto è possibile, la lingua italiana: tutti i militari indigeni, ma specialmente i graduati, hanno perciò l'obbligo di fare quanto possono per apprenderla.

Per facilitarne la conoscenza sarà fatta scuola di lingua italiana, in modo però essenzialmente pratico, in ogni compagnia, squadrone, o batteria, insegnando non solo a parlarla, ma anche a leggerla ed a scriverla.

Uno dei titoli maggiori per la promozione sarà la conoscenza di questa lingua, che è quella parlata dal Re e da tutta la Nazione italiana.

CAPO II.

DOVERI PROPRI DEL SUPERIORE.

Doveri generali.

54. Il graduato indigeno deve tenere per norma costante di ogni sua azione che il grado ed il comando gli sono dati unicamente per essere impiegati ed esercitati a servizio ed a vantaggio del Re e dell'Esercito, e per fare osservare dai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e gli ordini superiori.

Quindi egli per il primo deve dare ai suoi subordinati l'esempio del rispetto alla disciplina ed alla rigorosa osservanza dei regolamenti; e questo dovere è tanto più essenziale quanto più elevato è il suo grado.

55. Per quanto gli è possibile e per quanto lo permette il suo grado, ammaestra e istruisce i suoi dipendenti; ha premura di conoscere intimamente ciascuno di essi, per poterne apprezzare le buone qualità ed i difetti, e per poterli così impiegare convenientemente nel servizio; mantiene sempre fra loro la disciplina e procura di acquistarne la stima, il rispetto e l'affezione.

Ottiene ciò adoperando verso tutti uguale fermezza e bontà; giustizia pronta ed imparziale; comando chiaro, breve, preciso; contegno calmo, dignitoso ed affabile, alieno dall'alterigia non meno che dalla familiarità.

Soprattutto a concigliargli il rispetto e la stima dei subordinati valgono: la condotta esemplare sotto ogni riguardo, il perfetto adempimento del proprio dovere e la fermezza nell'esigerlo dai propri dipendenti, non meno che l'intrepidezza e la bravura di fronte ad ogni pericolo; e ad acquistargli la loro affezione valgono la correttezza dei modi e la premura sincera, costante ed efficace per il loro benessere materiale e morale.

56. Veglia con molta cura alla conservazione della salute dei suoi subordinati, non solo per il vantaggio del servizio, ma anche per affetto verso di essi. Fa, perciò, osservare loro tutte le norme e tutti gli ordini che vengono impartiti dai superiori per questo scopo, specialmente per la nettezza della persona, dell'uniforme e degli alloggiamenti o dei campi.

57. Ispira loro costantemente, con l'esempio e con le parole, la stima nei superiori e la fiducia negli ordini che da questi vengono impartiti.

58. Anche fuori servizio reprime le parole e gli atti contrari alla disciplina ed alla dignità della divisa militare.

59. I graduati più elevati sorvegliano perchè i graduati inferiori, loro dipendenti, mantengano il loro posto e la loro autorità, consigliandoli e ammonendoli se mancano per inesperienza, e punendoli allorchè mancano per negligenza o per deliberata volontà.

60. Qualunque militare rivestito di un comando è responsabile verso i superiori della condotta dei propri dipendenti e della completa esecuzione degli ordini ricevuti.

61. Sono vietati al superiore l'uso di rigori superflui, di punizioni non determinate dai regolamenti o date per solo motivo personale, estraneo al dovere ed al servizio, nonché qualsiasi atto od espressione oltraggiosa, sgarbata o sconveniente.

62. Chiunque è destinato a far le veci di un altro militare di grado superiore, deve osservare gli obblighi con la stessa premura che avrebbe se effettivamente fosse rivestito di tal grado, e deve mantenerne tutta l'autorità.

CAPO III.

DOVERI PROPRI DELL'INFERIORE.

Doveri generali.

63. Principale dovere dell'inferiore è quello della obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta; al superiore, in tutte le cose di servizio.

64. Anche fuori servizio, l'inferiore deve al superiore deferenza e rispetto, in ogni tempo, luogo e circostanza.

65. L'inferiore che riceve un ordine da un superiore, dal quale non dipende normalmente, obbedisce, e, dell'ordine ricevuto, dà subito informazione al suo superiore diretto.

Via gerarchica da seguire nelle comunicazioni tra inferiori e superiori.

66. Il militare che debba riferire all'autorità superiore militare deve seguire la via gerarchica.

Però in circostanze gravi e di grande premura, specialmente quando si tratti di rivelare tradimenti, congiure, o seri pericoli, qualunque militare può presentarsi direttamente a qualsiasi superiore per dargliene notizia.

67. Il militare che desidera presentarsi ad un superiore diretto per suoi affari od interessi privati, può farlo liberamente; può anche presentarsi ad altro superiore, facendogli però chiedere per via gerarchica il relativo permesso.

Modo di presentare reclami, domande. — Loro esito.

68. Il militare che si crede leso nei suoi diritti, può presentare reclamo anche contro un superiore. Egli deve dirigere il reclamo al superiore immediato di colui contro il quale reclama, inoltrando però il reclamo stesso per via gerarchica.

69. I reclami e le domande, sia scritte, che verbali, devono essere fatte da un solo militare, in forma semplice e breve, senza preamboli superflui o complimentosi ed usando sempre termini rispettosi col superiore ed urbani con l'eguale o l'inferiore.

E' considerata grave mancanza se i reclami o le domande, sia orali che scritte, sono presentate o sottoscritte:

- a) da più militari insieme;
- b) da più militari separatamente, ma contemporaneamente e per la stessa ragione;
- c) da un militare per conto di altri;
- d) più volte dallo stesso militare, salvo il disposto del n. 72.

70. E' severamente vietata a tutti i militari qualsiasi altra forma di protesta collettiva, di usanza indigena. I promotori ed i graduati o ascari più anziani saranno passibili delle punizioni disciplinari più gravi od anche, se il fatto rivesta carattere di reato, delle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito.

71. Il reclamante che non resta appagato dalla determinazione del superiore al quale si è rivolto, può chiedere che il suo ricorso passi ad altro superiore più elevato in grado, e ciò successivamente fino al Comandante del Regio Corpo truppe coloniali.

72. Se il superiore diretto ed immediato, al quale si rivolge chiedendo di reclamare, non trasmette la sua domanda, il militare indigeno, passato il tempo occorrente perchè, in relazione alla distanza, il reclamo giunga a destinazione, può presentare direttamente la stessa domanda al superiore immediatamente più elevato in grado del primo.

73. Di ogni reclamo che abbia esito negativo dovrà essere informato il comando di battaglione, se il reclamo era diretto contro un graduato di truppa, il comando del Regio Corpo, se era diretto contro un ufficiale. I comandi predetti infliggeranno gravi punizioni disciplinari ai militari che hanno presentato reclami infondati.

Obbligo del saluto.

74. Ogni militare deve il saluto:

- a) alle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia;
- al Sommo Pontefice;
- ai Capi di Stati esteri;
- ai principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;

b) al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

c) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'ordine;

d) ai Senatori e Deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni;

e) alle bandiere delle forze armate dello Stato: alle bandiere nazionali dei Municipi decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, al Labaro del direttorio nazionale del P. N. F. e ai gagliardetti delle Federazioni provinciali fasciste, quando siano accompagnati da una scorta d'onore armata, comandata da un ufficiale;

f) ai Ministri Segretari di Stato delle colonie, della guerra, della marina e dell'aeronautica e rispettivi sottosegretari; al Governatore della colonia, o al reggente il Governo della colonia, ancorchè non rivestiti dell'uniforme;

g) ai superiori di qualunque grado delle forze armate dello Stato, in divisa;

h) ai funzionari del ruolo coloniale in uniforme;

i) alle sentinelle dei Corpi armati dello Stato da parte dei militari di truppa.

75. Tra uguali di grado il saluto reciproco è dovere di cortesia e di cameratismo; però i militari non fregiati di decorazioni al valore, hanno l'obbligo del saluto verso i pari grado che rechino sul petto i segni di dette distinzioni.

76. Le sentinelle hanno l'obbligo di salutare (posizione di attenti a pied-arm) i decorati al valore militare, i mutilati che vestano l'abito civile, i padri; le madri e le vedove dei decorati morti sul campo od in seguito a ferite riportate in combattimento, ed i genitori dei caduti, insigniti della medaglia d'onore.

I decorati e mutilati che vestano l'abito civile, i genitori e le vedove, per aver diritto agli onori ora detti, devono portare in modo visibile i segni delle decorazioni che loro conferiscono l'accennato diritto.

Da parte di ogni militare il saluto alle anzidette persone è atto di cameratismo e di cortesia.

Le sentinelle dalla posizione di bracc-arm devono prendere la posizione di pied-arm per rendere gli onori sopra accennati.

77. L'ascari ha l'obbligo del saluto verso tutti i soldati italiani del proprio reparto; deve anche salutare qualsiasi

altro soldato, qualora sia dal medesimo interrogato, debba egli stesso rivolgergli la parola oppure si trovi con lui in un locale chiuso. Comunque è sempre suo dovere mostrare in ogni luogo verso tutti i soldati rispetto e deferenza, come è detto al paragrafo 14, e ricordarsi che è dovere di cameratismo salutare anche i soldati degli altri reparti.

78. Il saluto è dovuto in ogni tempo e luogo, così di giorno come di notte.

79. Nei luoghi pubblici e dove vi sia concorso di molta gente, si saluta una sola volta lo stesso superiore.

80. Tutti i militari che ricevono il saluto da altri militari hanno l'obbligo di restituirlo.

81. I militari italiani salutano soltanto i superiori italiani e restituiscono il saluto che loro è fatto dai militari indigeni.

82. L'inferiore è obbligato a salutare il superiore anche quando questi non indossi la divisa militare, purchè lo riconosca personalmente, tenendo presente che non si ammette che l'inferiore non conosca personalmente il superiore quando ne dipenda direttamente o abbia avuto con lui relazioni di servizio.

Modo nel quale debbono salutare i militari isolati.

83. Il militare disarmato o armato di sola sciabola, pistola o baionetta, saluta rettificando la posizione e portando la mano al copricapo, nel modo prescritto dal regolamento di esercizi, quando è a capo coperto; esegue invece il saluto romano quando è a capo scoperto.

Il militare libico quando si presenta ad un superiore in locale chiuso, pur non togliendosi il copricapo, esegue il saluto romano.

Nell'eseguire il saluto, il militare deve togliersi il sigaro o altro di bocca, ed alzarsi se seduto. Se ha un piego, un involto o altro nella mano destra, lo deve passare alla sinistra per eseguire il saluto.

Il militare a cavallo o che guida stando su vettura o su automezzi, saluta rettificando semplicemente la posizione, tranne nel caso indicato al n. 85 ed in quello indicato al n. 89.

Il militare in bicicletta saluta fissando in volto il superiore.

84. Il militare armato di fucile, moschetto o lancia, saluta rettificando la posizione dell'arma e fissando in volto il superiore.

85. Soltanto quando incontra le persone o le bandiere menzionate nei capoversi *a), b), c), d), e)* ed *f)* del n. 74, il militare si ferma a 10 passi, se in marcia, volge la fronte e prende la posizione del saluto quando la persona o la bandiera sia a tre passi da lui, e la mantiene finchè la persona o la bandiera, cui rende onore, non l'abbia oltrepassato.

Se è armato di fucile, moschetto, o lancia, presenta l'arma.

Il militare in bicicletta si arresta, smonta, e saluta; quando però è isolato ed armato di moschetto, se ha l'arma unita alla macchina, saluta con la mano; se la porta a tracolla, saluta col rettificare soltanto la posizione dell'arma.

Il militare che si trova in vettura od in autovettura, incontrando le persone o le bandiere di cui sopra, si alza in piedi e saluta, se è disarmato o armato di sola sciabola o di sola pistola; quando è armato di moschetto o fucile, si alza in piedi e saluta come da *fianc-arm* (o *pied-arm*). Se guida, prima di rendere gli onori predetti, ferma la vettura o l'autovettura, e smonta.

86. L'inferiore che si presenta ad un superiore, si arresta sull'attenti a due passi di distanza da lui, esegue il saluto e rimane sull'attenti.

Attende, prima di ritirarsi, di essere licenziato, fa un passo indietro, saluta e si allontana.

87. Se il superiore è in ufficio o nella propria abitazione, l'inferiore deve, prima di entrare, togliersi i sandali, lasciandoli fuori della stanza, e, se disarmato, scoprirsi il capo (ad eccezione dei militari libici, che non si tolgono il copricapo).

88. Il militare indigeno non deve salutare in maniera differente da quella che gli è stata insegnata dai superiori, nemmeno quando trattasi di capi e notabili del suo paese; e perciò non deve togliersi mai il copricapo per rendere onore a chicchessia.

Egli deve assolutamente astenersi dal baciare la mano, dall'inginocchiarsi, piegarsi o toccar terra davanti a chiun-

que, per grande che sia, perchè un soldato del Re d'Italia deve inginocchiarsi e toccar terra soltanto davanti a Dio.

89. Il militare indigeno che cavalchi, che guidi un'auto-vettura o che vada in bicicletta per conto suo e non per ragioni di servizio, incontrando un ufficiale si ferma, smonta e lascia libera la via, traendosi da parte e mettendosi sull'attenti. Rimonta a cavallo, in autovettura o in bicicletta e riprende la via quando l'ufficiale l'abbia oltrepassato.

90. Il militare a cavallo, in bicicletta od alla guida di autoveicoli, per servizio, tranne nel caso previsto al n. 85, non si ferma, ma cede ugualmente il passo al superiore che incontra, rettificando la posizione e fissandolo in volto.

91. I militari conducenti, in carovana, rendono gli onori tenendo con la destra il quadrupede che hanno in consegna, rettificando la posizione e volgendo lo sguardo dalla parte del superiore.

Modo di salutare di un reparto di truppa.

92. Un reparto di truppa deve il saluto:

- a) al SS. Sacramento;
alle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia;
al Sommo Pontefice;
ai Capi degli Stati Esteri;
ai principi della Famiglia Reale italiana e delle Case regnanti estere;
- b) al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
- c) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine;
ai Senatori e Deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni;
ai Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica ed ai rispettivi Sottosegretari;
al Governatore della colonia;
alle bandiere delle forze armate dello Stato;
alle bandiere nazionali delle città italiane decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare;
ai Gagliardetti delle Federazioni fasciste delle colonie quando questi si trovano nelle condizioni descritte al n. 74 del presente Regolamento;

d) agli Ufficiali generali od ammiragli dei Corpi armati dello Stato, ed agli Ufficiali generali della M.V.S.N.;

al Reggente del Governo della colonia ed al Vicario Apostolico della colonia, nelle sole cerimonie di carattere ufficiale;

al Comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della colonia;

e) al Comandante del proprio battaglione, al Comandante della propria compagnia, all'ufficiale che deve assumere il comando del reparto per servizio o per istruzione; ai feretri nei trasporti funebri militari;

f) agli ufficiali superiori dei corpi armati dello Stato e della M.V.S.N., se il reparto è comandato da un ufficiale inferiore;

agli ufficiali di ogni grado dei corpi armati dello Stato e della M.V.S.N., se il reparto è comandato da un sottufficiale o graduato di truppa;

ai Reparti di truppa armata dei Corpi armati dello Stato e della M.V.S.N., comandati da sottufficiali o da graduati di truppa, vice capi squadra, camicie nere scelte della M.V.S.N., se il reparto che deve rendere gli onori è esso pure comandato da sottufficiale, capo-squadra della M.V.S.N., o da graduato di truppa, vice capo-squadra, camicia nera scelta della M.V.S.N.

93. Nel caso di scambio di saluto fra due reparti, saluta generalmente per primo il reparto che ha il comandante meno elevato in grado; e se i comandanti sono di grado uguale, oppure manca il modo di verificare tale circostanza, saluta per primo quello dei due che viene dopo l'ordine di precedenza stabilito per le diverse armi e corpi.

Se s'incontrano però due reparti, entrambi comandati da graduati di truppa, l'uno indigeno e l'altro italiano, deve il saluto prima il reparto comandato dal graduato indigeno.

94. Quando un reparto di truppa armata, comandato da un ufficiale, viene salutato da un reparto comandato da un sottufficiale o da graduato di truppa, il solo comandante restituisce il saluto.

95. Quando un reparto di truppa armata viene salutato da un reparto di truppa senz'armi, il solo comandante restituisce il saluto.

96. All'infuori dei casi contemplati dal n. 92, un reparto, comandato da un ufficiale, fermo od in marcia, che incontri un ufficiale superiore in grado al comandante di reparto, non rende onori; il solo comandante saluta.

97. Alla bandiera spettano sempre gli onori per essa prescritti, indipendentemente dagli onori spettanti al reparto col quale essa si trovi.

98. Il saluto, da un reparto di truppa, viene eseguito nei modi seguenti:

Reparto a piè fermo. — Presenta le armi a 20 passi di distanza, conservando la posizione di onore, fino a tanto che non venga diversamente ordinato, o finchè le persone o la Bandiera cui gli onori sono dovuti, non abbiano oltrepassato il reparto di 10 passi, nei casi indicati nei capoversi a), b), c), e d) del n. 92.

Prende la posizione d'attenti a 20 passi di distanza conservandola con le norme sopra descritte, nei casi indicati nei capoversi e) ed f) del n. 92.

Reparti schierati, che debbono rendere gli onori a S. M. il Re od al Capo del Governo, Duce del Fascismo, dopo assunta la posizione di attenti o di presentat'arm, eseguiscano il saluto alla voce.

Detto saluto è reso al Comando: « Saluto al Re » o « Saluto al Duce », dato dall'ufficiale cui spetta ordinare l'attenti o il present'arm. A detto comando i militari gridano insieme: « Viva il Re » se si rendono gli onori a S. M. il Re, « A noi » se si rendono onori al Capo del Governo, Duce del Fascismo, rimanendo nella posizione di presentat'arm, se armati, o alzando insieme il braccio destro, nella posizione di saluto romano, e riabbassandolo subito dopo, se disarmati.

Reparto in marcia. — Si arresta e si regola poi come a piè fermo, nei casi indicati nei capoversi a), b), c) e d) del n. 92.

Saluta con l'« attenti a destr » (« o sinistr »), ordinato successivamente per buluc, in tutti gli altri casi.

Reparto in marcia a passo di strada. — Nei casi indicati nei capoversi a), b), c) e d) del n. 92, la truppa prende

il passo uniforme e rettifica il porto d'armi ai segnali di attenti, suonati dai trombettieri, e seguiti:

dalla fanfara reale per le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia;

dalla marcia al campo per le altre persone indicate nei detti capoversi.

Tutti fissano la persona alla quale si rende onore e gli ufficiali salutano con la mano.

Negli altri casi non si rendono onori.

Quando due reparti si incontrano, ognuno di essi serra a destra e prosegue la marcia; gli ufficiali salutano con la mano alla visiera le Bandiere, i superiori, gli uguali.

Reparto in fermata durante le marce. — Nei casi indicati nei capoversi a), b), c) e d) del n. 92, ai segnali di attenti suonati con le norme date al n. 99, la truppa prende la posizione di attenti, facendo fronte verso la persona alla quale si rende onore, senza ripigliare le armi, se furono deposte, e senza riprendere le formazioni; gli ufficiali salutano con la mano alla visiera.

Negli altri casi non si rendono onori, e solo gli ufficiali salutano con la mano, le Bandiere ed i superiori, e scambiano il saluto con gli uguali.

Reparto che attende all'istruzione. — Quando sia stato dato speciale preavviso dell'arrivo o del passaggio delle persone indicate nei capoversi a) e b) del n. 92, il comandante del reparto fa suonare i segnali di attenti, seguiti dalla fanfara reale per le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia e dalla marcia al campo per le altre. Il reparto prende la posizione di attenti, arrestandosi, se in marcia; poi rende gli onori, con le norme date per il reparto fermo.

Quando si presentano sul luogo dell'istruzione, in uniforme, e dopo averne dato speciale preavviso:

- i Ministri della guerra e delle colonie;
- i Sottosegretari di Stato per la guerra e per le colonie;
- il Governatore della colonia;
- il Reggente il Governo della colonia;
- il Comandante del Regio Corpo di truppe coloniali;
- il Comandante del battaglione o corrispondente cui siano state delegate funzioni di comandante di corpo;
- ai segnali di attenti, fatti suonare con le norme date al n. 99, il reparto prende la posizione di attenti, arrestandosi se in movimento.

L'istruzione non si riprende se non al segnale di avanti, suonato per ordine della persona alla quale si rende onore. In tutti gli altri casi non si rendono onori.

Reparto di scorta d'onore ad un convoglio funebre. — Dal momento in cui si schiera, non rende più alcun onore se non al feretro.

Reparto che attende ad esercitazioni di combattimento, al tiro al bersaglio od a manovre di forza. — Non rende onori in alcun caso.

Reparto senz'armi. — Si regola in ogni caso secondo le prescrizioni date per il reparto armato, in quanto sono ad esso applicabili.

99. Quando un reparto rende gli onori presentando le armi, i trombettieri e le musiche che trovansi con esso si regolano con le modalità seguenti:

A) I TROMBETTIERI SUONANO:

tre volte il segnale di attenti e la fanfara reale per le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia;

tre volte il segnale di attenti e la marcia al campo: per il SS. Sacramento, per i Capi di Stati Esteri, per i principi della Famiglia Reale italiana e delle Case Regnanti estere, per il Capo del Governo, per i Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine, per i Senatori e Deputati riuniti in corpo e per le loro deputazioni, per le Bandiere delle Forze armate dello Stato e per le Bandiere nazionali delle città italiane decorate al valor militare;

tre volte il segnale di attenti: per i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e rispettivi Sottosegretari, per il Governatore della colonia, per tutti gli ufficiali generali ed ammiragli dei Corpi armati dello Stato che abbiano rango di Eccellenze;

due volte il segnale di attenti: per i generali ed ammiragli di divisione, tenenti generali del R. Esercito ed ufficiali generali degli altri Corpi armati dello Stato con grado corrispondente, nonchè al Reggente il Governo coloniale in uniforme ed al Comandante titolare del Regio Corpo di truppe coloniali; -

una volta il segnale di attenti: per i generali di brigata, contrammiragli, maggiori generali del Regio Esercito ed ufficiali generali degli altri Corpi armati dello Stato con grado corrispondente, nonchè al comandante interinale del Regio Corpo di truppe coloniali ed ai comandanti titolari di battaglione dell'artiglieria e del genio, ai quali sia stata delegata funzione di comandante di Corpo.

B) LE MUSICHE SUONANO:

a) la marcia Reale seguita dall'inno « Giovinezza » per le LL. MM. il Re e la Regina, per le bandiere delle Forze armate dello Stato e per le bandiere nazionali delle città italiane decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare;

b) l'inno « Giovinezza » per il Capo del Governo;

c) la marcia d'ordinanza del Regio Corpo in tutti gli altri casi considerati nel presente paragrafo.

Quando trattasi di Capi esteri o di Principi di Case Regnanti estere, possibilmente viene suonato il relativo inno nazionale.

CAPO IV.

DOVERI FRA UGUALI - DOVERI GENERALI.

100. Il pensiero di essere tutti al servizio del Re, di non avere che una stessa Bandiera, di concorrere tutti, con ogni sforzo, al bene della grande Nazione italiana, e che tutto questo si raggiunge tanto più facilmente quanto più salda è l'unione degli animi, della volontà e delle opere, deve stringere tutti coloro che appartengono all'esercito, senza distinzione di religione, in un sentimento di fraternità; e questo sentimento deve maggiormente legare tra loro quelli che non sono divisi da alcuna differenza di grado.

Ognuno perciò deve ritenere essere opera di buon soldato il dimostrarsi buon compagno, cioè sincero ed affettuoso con i suoi uguali, disinteressato, senza invidia, pronto a dare agli altri assistenza ed aiuto in ogni occasione, specialmente nell'interesse del servizio.

101. La gara ad essere sempre migliori deve essere fatta con lo scopo di procurare l'onore ed il bene comune, e cioè del proprio reparto in particolare e del Regio Corpo

in generale, e non con quello di umiliare il proprio compagno, che bisogna anzi incoraggiare e sospingere, se ne ha bisogno.

102. Gli uguali devono trattarsi fra di loro in modo leale, sincero, familiare, come si usa tra fratelli, e cioè con affetto e con gentilezza, con amicizia sincera e dignitosa e quindi senza eccessiva confidenza.

CAPO V.

DOVERI PARTICOLARI DI CIASCUN GRADO.

Dello scium-basci.

103. Lo scium-basci (o per il Regio Corpo della Somalia: jus-basci) quale più elevato graduato indigeno, deve distinguersi per prontezza, operosità, zelo, energia, istruzione e conoscenza perfetta del servizio, e per la buona cognizione della lingua italiana.

Lo scium-basci può avere in guerra incarichi diversi e comandare anche il plotone.

104. E assegnato al comando di compagnia o ad un plotone o ha il comando di sezione mitraglieri; ma quando è solo nella compagnia, la sua azione di vigilanza si estende a tutti i militari indigeni della compagnia, che deve conoscere singolarmente studiando con costante osservazione l'indole e la condotta di ciascuno, specie dei graduati (1).

105. Con l'ascendente morale e con la capacità che gli assicurano il grado elevato, l'anzianità di servizio e le cognizioni acquistate, spetta a lui essenzialmente, e sempre in conformità alle istruzioni degli ufficiali, destare nei giovani ascari e conservare in tutti (facendone loro comprendere il dovere ed i vantaggi), il sentimento della fedeltà e della assoluta devozione all'autorità italiana.

Spetta, altresì, a lui mantenere vive le buone tradizioni del reparto, assicurando la continuità di esse nel susseguirsi dei vari elementi che lo costituiscono, formare, insomma, di tutti i militari del reparto, diversi per religione

(1) Nel caso che nella compagnia esistano più scium-basci tale compito sarà devoluto al più anziano di essi.

e per razza, un vigoroso fattore di coesione e di uniformità e rappresentare un valido cooperatore per gli ufficiali, allo scopo di rendere più efficace ogni loro azione di comando.

106. E l'interprete principale della compagnia.

107. E incaricato dei prelevamenti più importanti e soprintende alle distribuzioni.

108. In base agli ordini di massima, o del momento, dati dagli ufficiali della compagnia, comanda il servizio, ponendo attenta cura alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolano i turni fra i plotoni, i buluc ed i singoli graduati ed ascari.

109. Comunica ai dipendenti gli ordini ricevuti dagli ufficiali. Riceve, a sua volta, dai graduati ed ascari che vi furono preposti, i rapporti relativi al servizio interno di compagnia e ad ogni sorta di servizi esterni, e ne riferisce all'ufficiale incaricato.

110. Interviene a tutte le adunate della compagnia e si accerta che nessuno manchi senza giustificato motivo e ne riferisce all'ufficiale cui spetta.

111. Esercita particolare sorveglianza sulle salmerie.

112. E responsabile dell'ordine e della pulizia dell'interno del campo, ed invigila i servizi che vi si svolgono ed i lavori che vi si fanno.

113. Si tiene informato della condotta privata di tutti i dipendenti e delle loro famiglie, studiandosi di conoscere specialmente se taluno sia dedito al giuoco od al bere smodato, contragga debiti, o conduca, comunque, vita sregolata o, per altre cause, riprovevole. Con l'esempio, il consiglio, l'autorità previene ed occorrendo reprime, sin dal primo loro manifestarsi, tali dannose abitudini, informa di tutto i propri ufficiali, segnalando loro subito quei casi che richiedono un pronto provvedimento.

114. Esercita azione vigilante e continua per mantenere il buon accordo tra tutti i militari della compagnia e si adopera con imparzialità per comporre le questioni private che sorgono fra loro; esercita inoltre attiva sorveglianza sul campo famiglie.

115. Assume il comando del plotone, qualora manchi l'ufficiale subalterno. Non è però in tal caso dispensato, salvo che si trovi in distaccamento, da alcuna delle sue personali attribuzioni.

116. Quando occorre, può anche essere incaricato del comando, stabile o temporaneo, di un distaccamento, posto, pattuglia, scorta, ecc., di forza inferiore al plotone.

117. Può altresì, essere incaricato di ispezionare distaccamenti, posti e guardie comandati da militari indigeni di grado a lui inferiore.

118. Quando la compagnia è frazionata in più sedi, lo scium-basci (o jus-basci) sempre quando non abbia il comando di un distaccamento, rimane con il comando di compagnia, salvo che si disponga diversamente.

119. Nelle istruzioni ed esercitazioni, in marcia e nel combattimento, quando non abbia il comando di un reparto, e quando non sia diversamente disposto, segue il comandante di compagnia ed è da questo impiegato, come meglio convenga, a seconda delle circostanze.

120. Nell'assenza dello scium-basci (o jus-basci) ne fa le veci, con la necessaria limitazione delle attribuzioni, il buluc-basci più anziano.

Del buluc-basci.

121. Il buluc-basci comanda il buluc nelle compagnie fucilieri, la squadra nelle compagnie mitraglieri, è addetto al plotone in cavalleria, al pezzo o ad una sezione in artiglieria.

122. Veglia che i muntaz e gli ascari del suo reparto adempiano esattamente ai loro doveri, ed esige che il muntaz più anziano gli faccia esatto rapporto di ogni cosa che avvenga nel reparto.

123. La vigilanza dei buluc-basci deve estendersi ad ogni cosa che rifletta o no il servizio; nettezza ed igiene della persona e delle abitazioni dei propri dipendenti, esattezza nell'adempimento dei loro doveri, buona condotta in servizio e fuori, buona conservazione delle armi, delle barda-

ture e di ogni altro materiale dell'amministrazione militare dato loro in consegna.

124. Deve sapere istruire ed educare i propri dipendenti ed esigerne la più esemplare disciplina. Deve però amarli e fare tutto il possibile per il loro bene e per quello delle loro famiglie.

125. In servizio, li tiene continuamente raccolti intorno a sé, specialmente nelle marce e nelle operazioni di guerra, ed è suo obbligo sapere, in qualunque momento, il luogo ove ciascuno di essi si trova.

Perciò, anche nelle ore libere dal servizio, esige che i propri dipendenti siano costantemente reperibili in tempo brevissimo, secondo le norme già date al n. 49.

126. Egli stesso, assentandosi dal campo in libera uscita, lascia le indicazioni occorrenti per essere rintracciato appena richiesto.

127. Il buluc-basci fa al suo comandante di plotone i rapporti ordinari di servizio su quanto concerne il proprio buluc.

Per i servizi, le operazioni e le altre incombenze, alle quali è specialmente preposto lo scium-basci (o jus-basci), riceve gli ordini da quest'ultimo ed al medesimo riferisce.

Del muntaz.

128. Il muntaz coadiuva il buluc-basci nelle sue attribuzioni e lo sostituisce in ogni sua assenza.

129. Fa i suoi rapporti ordinari di servizio al proprio buluc-basci, che deve tenere costantemente informato di ogni novità riscontrata nel reparto.

130. Vigila particolarmente sulle malattie degli ascari del proprio buluc; si adopera perchè si facciano curare e denunzia immediatamente qualunque caso di malattia infettiva, affinchè siano presi subito i provvedimenti atti ad impedirne la diffusione.

È il graduato più vicino al semplice ascari, perciò è quello che ha il dovere di conoscere meglio i propri dipendenti ed è quello che può meglio orientarli e dirigerli a far bene, soprattutto con l'esempio.

Deve quindi mostrarsi anzitutto militare modello e spingere poi gli altri, con bontà e fermezza, a seguire la propria condotta, che deve perciò in ogni circostanza essere particolarmente esemplare.

Dell'ascari.

131. L'ascari, venuto volontariamente a far parte dell'esercito di Sua Maestà il Re, deve adattarsi subito e con il massimo zelo alle esigenze del suo nuovo stato, attendendo con animo lieto e con alacrità ai molteplici servizi che gli vengono ordinati.

132. Con la nettezza, con la sobrietà, con la temperanza, con l'evitare ogni sorta di eccessi, conserva sano e robusto il corpo, pronta e vivace l'intelligenza.

Deve considerare il muntaz come un fratello maggiore e seguirne gli ordini e l'esempio con attenzione ed affetto. A lui prima di ogni altro superiore deve rivolgersi per qualsiasi consiglio.

133. L'ascari che frequenti o che abbia frequentato con successo il corso di allievo muntaz, può, in qualche occasione e per istruzione far le veci di muntaz. Tranne questo caso, in mancanza di muntaz nel rispettivo buluc, l'ascari più anziano, o uachil, è chiamato a sostituirlo.

CAPO VI.

DOVERI DEL MILITARE INDIGENO IN SERVIZIO DI GUARDIA.

Generalità.

134. Le guardie di presidio sono stabilite:

per esigenze d'ordine militare: alle polveriere, alle opere di fortificazione, agli opifici, ai magazzini militari, agli stabilimenti militari di pena e simili;

per esigenze d'ordine pubblico.

135. Le guardie per esigenze d'ordine militare sono determinate dal comandante del Regio corpo, su proposta del comandante del presidio.

136. Le guardie per esigenze di ordine pubblico provvedono alla vigilanza esterna degli stabilimenti o luoghi ad esse

affidati; solo eccezionalmente, nei casi straordinari in cui ne siano richieste dalla persona avente autorità sullo stabilimento o luogo, oppure da chi ne fa le veci, concorrono a mantenere ed a ristabilire l'ordine interno. In questi ultimi casi il richiedente deve convalidare appena possibile, la richiesta presso il comandante del presidio.

137. Le guardie per esigenze d'ordine pubblico vengono istituite dal comandante del Regio Corpo, in seguito a richiesta di S. E. il Governatore della colonia.

138. Quando per indisponibilità di forza non si possano esentare gli uomini per almeno due notti dopo quella trascorsa di guardia, il comando del presidio ne riferisce al comandante del Regio Corpo.

Nel calcolare le notti di esenzione dal servizio, si deve tener conto non solo del servizio di guardia, ma di tutti i servizi di presidio o interni dei corpi che importano l'impiego della notte.

S'intende impiegata la notte, quando non si sia esenti dal servizio per almeno sei ore consecutive prima della sveglia.

Quando esigenze d'ubicazione delle guardie oppure l'esiguità della forza lo consigliano, il comandante del Regio Corpo potrà disporre che alcune determinate guardie rimangano in servizio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, ma che di massima non potrà superare i 7 giorni. La forza di tali guardie sarà aumentata in modo da rendere meno gravosi i turni delle diverse mute.

139. La forza minima delle guardie è proporzionata al numero delle sentinelle che esse forniscono, e per modo che ogni ascari di guardia non faccia più di otto ore di servizio di sentinella sulle vertiquattro.

Il numero dei graduati di ciascuna guardia è in relazione alla forza di questa ed alle esigenze del servizio.

140. Guardie e sentinelle montano armate di fucile o moschetto; normalmente esse hanno le armi scariche, ad eccezione delle sentinelle alle polveriere, che le hanno sempre cariche. Può, però, il comandante del Regio Corpo, su proposta del comandante del presidio, ordinare che alcune determinate guardie abbiano le armi cariche.

Qualora tutta la guardia debba avere le armi cariche, queste sono caricate e scaricate all'accampamento, rispettivamente al distacco ed al ritorno della guardia; qualora

invece le sole sentinelle debbano avere le armi cariche, le operazioni di cui sopra sono fatte sul posto, in luogo appurato, preventivamente designato.

141. Ogni corpo di guardia ha una dotazione permanente di munizioni, in relazione alla forza della guardia. Al cambio della guardia tali munizioni sono passate in consegna dal capo posto smontante a quello montante e distribuite ai componenti la guardia.

Le munizioni sono calcolate sulla base di un pacchetto di cartucce a pallottola ed un caricatore a mitraglia per ogni armato di fucile o moschetto e di un pacchetto di cartucce per ogni armato di pistola.

142. L'uniforme della guardia è stabilita dal comandante del presidio.

Doveri del comandante della guardia.

143. Il comandante della nuova guardia, subito dopo partita la guardia smontante, dà ai graduati dipendenti le istruzioni occorrenti per il buon andamento del servizio e l'esatto adempimento delle consegne.

144. Si reca poi a verificare, accompagnato dal graduato di muta o dai graduati della prima muta, se tutte le sentinelle abbiano ricevuto esattamente e capito bene la consegna.

Si assicura personalmente che funzionino i campanelli, il telefono ed, eventualmente, gli altri mezzi di segnalazione di cui il posto sia fornito.

145. Vigila costantemente sul regolare andamento del servizio, osservando e facendo osservare dai suoi dipendenti, quel contegno serio e corretto che conviene alla importanza del servizio di guardia.

146. Riunisce i militari liberi dal servizio nelle ore stabilite dalla consegna ed impartisce loro una istruzione sui doveri dell'ascari nel servizio di guardia, applicandoli alla particolare consegna del posto.

147. Nessun estraneo alla guardia può entrare per alcun motivo nel corpo di guardia, salvo i casi particolarmente indicati ai paragrafi 158 e 160.

148. Nessuno della guardia, sia di giorno sia di notte, può spogliarsi o togliersi giberne e baionetta (o armamento cor-

rispondente), tranne la mattina dopo la sveglia per la pulizia personale, che però deve essere fatta da una muta alla volta. Il corpo di guardia e le adiacenze devono essere sempre pulite.

149. Nei locali del corpo di guardia, quando non sia stabilito che al corpo di guardia vi sia la sentinella, almeno un ascari deve sempre vegliare durante la notte.

150. Provvede a che gli ascari restino il meno possibile nel corpo di guardia; e che non mangino, dormano e fumino in vista del pubblico.

151. Se un ascari si ammala, il comandante della guardia informa del fatto il comando del proprio reparto, perchè provveda per la sostituzione. Se un ascari si rende irreperibile, il comandante della guardia ne informa immediatamente il comando del proprio reparto e dispone subito per le necessarie ricerche nelle immediate vicinanze del Corpo di guardia e comunque tenendo presente quanto è detto al n. 154.

152. Di ogni avvenimento di notevole gravità o che esiga provvedimenti urgenti, dà immediata notizia al comando del presidio, o almeno al comando del reparto, quando abbia particolare difficoltà per comunicare con il comando del presidio.

153. Tranne che per ordine od autorizzazione del comando di presidio, il comandante della guardia non può allontanarsi dal posto.

154. Salvo che si tratti di casi eccezionalmente gravi e che non possano in alcun modo compromettere la sicurezza del posto, non allontana mai dal corpo di guardia, per portare rapporti o per altro, più di metà della forza di una muta.

Perciò, dalle guardie che hanno solo tre ascari, nessuno può allontanarsi; solo in casi assolutamente gravi ed urgentissimi può essere allontanato un ascari.

155. Il comandante della guardia annota sul rapporto ordinario tutte le novità accadute e le istruzioni speciali ricevute durante il servizio. Rientrando all'accampamento, consegna personalmente il rapporto all'ufficio del comando di reparto o di distaccamento.

156. Il comandante di una guardia presso stabilimenti militari o civili, informa il comandante od il direttore dei

medesimi d'ogni novità che possa interessare la sicurezza o l'ordine dello stabilimento.

157. Il comandante della guardia deve aderire alle richieste che gli fossero rivolte da autorità di pubblica sicurezza, da militari italiani od indigeni dei carabinieri Reali o da gregari di polizia, per concorrere all'arresto di persone a poca distanza dal corpo di guardia.

In nessun caso può allontanare dal corpo di guardia, per tale scopo, più della metà della forza, detratte le sentinelle.

Le sentinelle non concorrono mai ad operare arresti, tranne che si tratti di qualcuno che le insulti, le minacci o le offenda.

158. Se in vicinanza del corpo di guardia si commette un reato o passano persone inquisite dalla parte offesa o dal pubblico, il comandante della guardia deve adoperarsi per l'arresto del reo o degli individui inquisiti.

Le persone così arrestate vengono trattenute nel corpo di guardia finchè giungano militari dei carabinieri Reali o, in loro mancanza, gregari di polizia, fatti avvisare dal comandante della guardia ed ai quali debbono venire consegnati gli arrestati.

Trattandosi, però, di un bianco od assimilato, il comandante della guardia non interviene che nel caso in cui ciò sia richiesto da militari italiani dei carabinieri Reali o da autorità di pubblica sicurezza o da agenti italiani di polizia.

159. Quando, per un motivo qualunque, un assembramento nelle vicinanze del corpo di guardia sembri minaccioso per la sicurezza del posto, il comandante della guardia, se non può servirsi di telefono, manda a chiedere soccorso al più vicino posto di polizia.

160. Il comandante della guardia deve accogliere e proteggere nel corpo di guardia le persone che, minacciate, vi cerchino rifugio; deve però far loro deporre le armi ed invigilarle per evitare sorprese.

161. Se scoppia un incendio in vicinanza del posto, il comandante della guardia manda sul luogo dell'incendio quel numero di ascari che è previsto dal n. 154; essi rientrano al corpo di guardia appena sul luogo dell'incendio sia giunta altra truppa.

Doveri del muntaz di muta.

162. I muntaz di muta della guardia montante prendono in consegna da quelli della guardia smontante gli oggetti che servono ad ogni singola sentinella.

163. Il muntaz di muta, nel collocare per la prima volta gli ascari di una muta, osserva che gli ascari che hanno ricevuto i primi numeri siano posti più distanti dal corpo di guardia; così di seguito anche per i cambi susseguenti, in modo che gli ascari montino di sentinella sempre in siti diversi.

164. Il cambio delle sentinelle ha luogo ogni due ore; il comandante del presidio può, però, ordinare che esso avvenga più di frequente, quando il freddo od il caldo eccessivo od altre particolari circostanze lo consiglino.

Provvede in tal caso, affinchè il servizio di muntaz di muta non sia troppo gravoso, ad aumentare, all'occorrenza, il numero dei muntaz della guardia.

165. Il muntaz riunisce la muta montante per il cambio nel luogo stabilito dalla consegna, ne ispeziona le armi e le fa caricare, qualora la consegna predetta prescriva che le sole sentinelle (par. 140) debbano avere le armi cariche; indi pone la muta in marcia a brace-arm.

166. La prima sentinella da scambiare è quella al corpo di guardia, sono poi cambiate le altre, a cominciare dalla più lontana.

167. Quando la muta arriva in prossimità della sentinella che deve essere rilevata, questa riprende il posto dove fu collocata e rimane a pied-arm o a fianc-arm. Il muntaz arresta la muta a cinque passi dalla sentinella: fa avvicinare e collocare a destra di questa l'ascari che deve rilevarla, anch'esso a pied-arm, (od a fianc-arm) ed ordina che la sentinella smontante passi la consegna alla montante, osservando che sia ben data e ben capita; fa quindi innestare la baionetta alla sentinella montante e la fa togliere alla smontante; rimette poscia la muta in marcia per continuare l'operazione del cambio, la sentinella smontante si pone in coda alla muta e la segue. La sentinella al corpo di guardia rientra appena avuto il cambio.

168. Durante la comunicazione della consegna non si rendono onori di alcuna specie.

169. Compiuta l'operazione del cambio, il muntaz accompagna la muta al corpo di guardia. Se le sentinelle avevano le armi cariche e la consegna non prescrive che tutta la guardia abbia le armi cariche (n. 140) le accompagna fino al luogo stabilito dalla consegna, fa scaricare le armi, le ispeziona e fa poi rompere le righe. Indi riferisce delle novità occorse o riscontrate al comandante della guardia.

Doveri dell'ascari di sentinella.

170. La sentinella osserva e fa osservare, a *qualunque costo*, la consegna ricevuta; ad essa, pertanto, deve attenersi scrupolosamente, senza diminuire mai la sua vigilanza per intemperie, per caldo, per gelo od altro.

171. Prima di montare di sentinella deve assicurarsi che le sue armi funzionino bene, per poterle adoperare, occorrendo, contro chiunque volesse violare o fargli violare la consegna. Egli deve porre ogni attenzione per capire bene ed interamente la consegna, e, quando non è ben sicuro di averla capita, se la fa ripetere e domanda al muntaz di muta tutti i chiarimenti che occorrono: deve altresì rammentarla accuratamente, per essere in grado di osservarla e di ripeterla con esattezza alla sentinella che gli darà il cambio.

172. La sentinella deve solo occuparsi dell'osservanza della consegna; non può parlare con alcuno, nè mangiare, nè bere, nè fumare, nè sedersi, nè soddisfare a bisogni corporali, nè lasciarsi cogliere dal sonno, nè fare alcuna altra cosa che possa, anche solo in parte e per pochi momenti, distrarre la sua attenzione: occorrendo, domanda di ricevere momentaneamente il cambio.

Per nessun motivo può, neanche momentaneamente, deporre l'arma.

173. Deve proteggere le persone che, minacciate, le domandino aiuto; però non si lascia, nemmeno in questo caso, avvicinare troppo e particolarmente di notte, per non cadere in insidia: deve in ogni modo chiamare subito il comandante della guardia.

Essa non può ricevere denaro ed oggetti, per qualunque ragione le siano offerti.

174. A chiunque la interroghi o le parli, per qualsiasi motivo, dice con poche parole di rivolgersi al comandante della guardia e lo fa allontanare.

175. Non ripete ad alcuno la consegna se non è presente e non glielo ordina il muntaz di muta o il comandante della guardia, dai quali soltanto può ricevere variazioni e aggiunte alla consegna stessa.

176. La sentinella deve rimanere nel posto dove fu collocata; può solo allontanarsi di pochi passi per muoversi, mantenendo però sempre la medesima vigilanza, perchè la consegna sia esattamente osservata.

Non abbandona il posto per alcun motivo, salvo che il muntaz di muta, o il comandante della guardia, non venga a rilevarla o a darle il cambio.

177. Rende gli onori prescritti dalle apposite tabelle di consegna stabilite dal Comando del Regio corpo o dai comandi di presidio, ed osserva tutte le altre norme che gli sono state impartite: non può ricevere ordini che dal muntaz di muta, o dal comandante della guardia.

178. La sentinella è inviolabile; con il suo contegno corretto e con la costante esattezza nell'adempimento dei suoi doveri deve conciliarsi il rispetto altrui.

Se qualcuno l'offende o la minaccia, o tenta violarne la consegna, la sentinella ha il dovere di farlo arrestare, chiamando il capo posto; se non lo facesse, commetterebbe grave mancanza disciplinare.

Contro le vie di fatto adopera le armi, servendosi prima, possibilmente, della baionetta e poi, occorrendo, del fuoco.

Tranne che si tratti di respingere un'aggressione improvvisa, la sentinella, trovandosi a portata di voce della guardia, deve chiamarla in aiuto, prima di usare le armi, gridando « all'armi ».

179. La sentinella vigila per non essere sorpresa e non si lascia quindi avvicinare da alcuno, specialmente di notte.

In luoghi appartati e lontani dal corpo di guardia, quando i passanti si trovino a 10 o 12 metri distanti da essa, li inviterà con l'espressione « passi al largo », a passare dall'altro lato della strada. Non essendo intesa con la parola, studierà di farsi capire coi gesti. Non ottenendo neppur con tal mezzo l'effetto quando la persona che passa dia luogo

a sospetti, prenderà la posizione di « pronti » e si terrà in quella posizione finchè quella non sia passata.

Osservando qualcuno che con il proprio contegno dia, pur a distanza, luogo a sospetto, darà il: « chi va là »; restando senza risposta e perdurando le ragioni di sospetto, chiamerà: « all'armi » e ripeterà una seconda e quindi una terza volta il: « chi va là ».

Quando, ciò malgrado, la persona si avvicini e non risponda, giunta che essa sia a venti metri, le intimerà di arrestarsi, gridando: « alto là » e prenderà la posizione di « pronti ». Occorrendo, userà le armi, regolandosi come è detto al numero precedente.

180. La sentinella quando è ferma tiene il fucile (o il moschetto) a pied-arm od a fianc-arm); quando si muove lo porta a bracc-arm.

Le sentinelle nella sala d'udienza dei tribunali, non si muovono dal loro posto e rimangono a pied-arm (od a fianc-arm); prendono la posizione di attenti quando entra od esce il Tribunale e durante la lettura della sentenza.

181. Non è permesso alla sentinella di stare nella garetta, tranne che in caso di pioggia, di neve, di vento eccessivo o di sole cocente. In queste circostanze essa deve, però, raddoppiare la vigilanza, perchè abbia stretta osservanza la propria consegna.

La sentinella che si trovi nella garetta, per uno dei casi sopra indicati, deve uscirne ogni qualvolta, specie di notte, senta o veda avvicinarsi qualcuno.

182. La sentinella che si accorga di un assembramento, d'una rissa o d'un incendio, suona il campanello e grida: « all'armi ». Le altre sentinelle più vicine al corpo di guardia ripetono successivamente questo grido.

183. La sentinella più vicina al corpo di guardia grida: « all'armi » anche nei casi specificati ai nn. 179, 191, 192 e 193 del presente regolamento.

184. Se una sentinella, per una ragione qualsiasi, non riesce a farsi sentire dal comandante della guardia e il caso sia urgente, spara un colpo di fucile in aria, cercando di non offendere persone nè cose, per richiamare l'attenzione del comandante predetto.

185. I militari di qualunque grado, che passano vicino ad una sentinella, devono togliere il sigaro o la sigaretta, di bocca.

Onori delle sentinelle e delle guardie.

186. Le disposizioni del presente regolamento circa gli onori da rendersi dalle sentinelle e dalle guardie agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati ed ai reparti di truppa del Regio esercito, sono pure applicabili agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati ed ai reparti delle altre forze armate dello Stato.

187. Le sentinelle delle guardie, in genere, salutano presentando l'arma :

- a) il SS. Sacramento ;
 - b) le LL. MM. il Re e la Regina ;
 - c) il Sommo Pontefice ;
 - d) i Capi di Stati esteri ;
 - e) i principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere :
 - f) il Capo del Governo ;
 - g) le Bandiere delle forze armate dello Stato ; i gagliardetti del direttorio nazionale del P. N. F. e delle Federazioni provinciali fasciste, quando sono accompagnate da scorta armata comandata da Ufficiale ; le bandiere nazionali dei municipi decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare :
 - h) i Cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, fregiati delle rispettive insegne ;
 - i) i Ministri ed i sottosegretari di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica ;
 - l) i senatori e i deputati riuniti in corpo e le loro deputazioni ;
 - m) il governatore della colonia ;
 - n) il reggente del governo della colonia e il comandante del Regio Corpo :
 - o) gli ufficiali delle forze armate dello Stato, in divisa ;
 - p) i funzionari dell'amministrazione coloniale, in divisa.
- Esse salutano, prendendo la posizione di attenti :
- q) i sottufficiali ed i graduati di truppa ;
 - r) i decorati al valor militare, i mutilati di guerra, i padri, le madri e le vedove dei decorati al valor militare morti sul campo o in seguito a ferite riportate in combatti-

mento, nonchè i padri e le madri dei caduti insigniti della medaglia d'onore, purchè portino in modo visibile i segni delle decorazioni che conferiscono loro l'accennato diritto.

188. Le sentinelle rendono gli onori anche nei casi in cui, come è previsto dal presente regolamento, si trovino nella garetta, con l'avvertenza, però, che in tali circostanze salutano gli ufficiali ed i funzionari, di cui ai precedenti comma o) e p), da pied-arm o da fianc-arm, anzichè con il presentat'arm.

Quando, però, le guardie devono schierarsi per rendere onori, le sentinelle sono tenute ad uscire dalla garetta.

Le sentinelle inoltre salutano, prendendo la posizione di attenti, il superiore di qualsiasi grado in abito civile, quando sia da esse riconosciuto. Assumono la stessa posizione per rispondere al saluto, che loro è dovuto dai militari di truppa.

189. Al passaggio di un reparto di truppa armata o disarmata, le sentinelle prendono la posizione di attenti e conservano tale posizione finchè non sia sfilato l'intero reparto; presentano l'arma solamente alla bandiera e al comandante del reparto, se è ufficiale.

Analogamente si regolano le sentinelle al passaggio di un convoglio funebre scortato da truppa armata; esse presentano le armi solamente al feretro.

190. Le sentinelle rendono il saluto nei limiti di spazio e con la fronte indicati nella consegna; esse prendono, a seconda dei casi, la posizione di attenti o presentano l'arma, allorquando la persona o la bandiera, cui gli onori sono dovuti, si trova lateralmente a tre passi e, rispetto alla fronte, a distanza di non più di 30 passi, e mantengano tale posizione finchè la predetta persona o la bandiera non le abbia oltrepassate.

Il saluto non è reso alle persone o bandiere che passano dietro le sentinelle.

191. Quando nel luogo ove trovasi un corpo di guardia arrivano o passino le persone o le bandiere indicate ai comma a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del n. 187, o degli ufficiali generali in divisa, la sentinella più vicina al corpo di guardia, prima di rendere gli onori prescritti dal citato n. 187, grida: « all'armi ». La guardia si schiera e presenta le armi.

La sentinella alla porta di una ridotta o di un campo grida, inoltre, « all'armi », e la guardia si schiera e presenta

le armi all'arrivo del comandante titolare del battaglione (o reparto corrispondente).

Nel caso particolare della guardia alla porta di una ridotta o di un campo, gli onori di cui ai precedenti capoversi vanno resi anche quando le predette persone ne escano.

La sentinella grida invece « fuori la guardia » quando entrino nella ridotta o nel campo altri ufficiali superiori: in tal caso la guardia si schiera senza prendere le armi e si mette sull'attenti.

192. All'approssimarsi di truppa comandata da un ufficiale, la sentinella più vicina al corpo di guardia grida: « all'armi ».

La guardia si schiera in armi e rimane sull'attenti, finchè sia sfilato l'intero reparto, se questo è in ordine chiuso, sul riposo, se è a passo di strada; al passaggio della bandiera presenta le armi.

Se il reparto, comandato da un ufficiale, è armato ed entra od esce dalla ridotta o dal campo, la guardia presenta le armi e rimane in tale posizione finchè tutto il reparto non sia sfilato.

193. All'approssimarsi di un convoglio funebre scortato da truppa armata la sentinella più vicina al corpo di guardia grida «all'armi ».

La guardia si schiera in armi e rimane sull'attenti, finchè tutto il corteo sia sfilato: presenta le armi al feretro.

194. All'atto dell'inalberamento della bandiera la guardia — ove esista — si schiera e presenta le armi; il trombettiere suona la marcia al campo; i reparti di truppa che si trovino nelle vicinanze prendono la posizione di attenti e, se armati, presentano le armi; i militari isolati prendono la posizione di attenti e salutano.

Uguali modalità si osservano quando la bandiera viene tolta.

195. Il trombettiere di una guardia, quando questa rende gli onori presentando le armi, esegue i segnali prescritti dal dal n. 99 del presente regolamento.

Quando la guardia rende gli onori alla bandiera il trombettiere suona la marcia al campo.

196. Le guardie rendono gli onori schierandosi nel posto e con la fronte indicati dalla consegna.

197. Dalla ritirata alla sveglia, guardie e sentinelle non rendono gli onori; però le sentinelle prendono la posizione di attenti all'arrivo o al passaggio di un superiore.

198. Le guardie d'onore rendono gli stessi onori che sono prescritti per le guardie in genere, con le differenze seguenti:

a) le sentinelle fanno agli ufficiali superiori ed inferiori ed ai funzionari dell'amministrazione coloniale in divisa il saluto da pied-arm o da fianc-arm, a seconda se sono armate di fucile o di moschetto;

b) le guardie e le sentinelle rendono gli onori, anche di notte, alla persona in onore della quale sono comandate;

c) guardie e sentinelle devono gli onori alle persone o bandiere, designate nel n. 191, tanto alla loro entrata quanto alla loro uscita dal palazzo, con l'eccezione che le guardie d'onore non si schierano per rendere gli onori al comandante del Regio Corpo ed agli ufficiali generali. Ad essi le sole sentinelle di dette guardie presentano l'arma.

199. Negli alloggiamenti di truppe, in servizio d'ordine pubblico o partecipanti a manovre nelle quali si supponga sussistere lo stato di guerra, le guardie rendono gli onori di giorno a S. M. il Re, ai RR. Principi, al Capo del Governo, al Governatore della colonia od al Reggente, al comandante del Regio Corpo ed agli ufficiali generali.

Delle guardie d'onore.

200. Le guardie d'onore sono dovute:

- a) alle LL. MM. il Re e la Regina;
- b) al Sommo Pontefice;
- c) ai Capi degli Stati esteri;
- d) ai principi della Famiglia Reale;
- e) ai principi delle Case Regnanti estere;
- f) al Capo del Governo;
- g) alle Commissioni e rappresentanze del Senato del Regno e della Camera dei deputati;
- h) al Governatore della colonia;

201. Le guardie d'onore montano:

con la bandiera del Regio corpo nei casi indicati alle lettere a), b), e c) del precedente n. 200:

con il gagliardetto del reparto che fornisce la guardia, in tutti gli altri casi.

202. Circa la formazione e le norme relative al servizio delle guardie d'onore, vale quanto è stabilito al riguardo nel Regolamento sul Servizio Territoriale per il Regio Esercito.

Picchetti d'onore e rappresentanze.

203. Alle stazioni ferroviarie, agli scali marittimi o all'ingresso delle località sedi di presidio dove arrivi o dove parta, in forma ufficiale, una delle persone o rappresentanze indicate al n. 200, è schierato un picchetto d'onore.

204. Nel luogo di arrivo o di partenza delle persone o rappresentanze indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* del già citato n. 200, alle quali è dovuto il picchetto d'onore, devono trovarsi, in grande uniforme militare, tutti gli ufficiali del presidio non occupati in servizio.

205. La formazione dei picchetti d'onore e la composizione delle rappresentanze, di cui ai nn. 203 e 204, nonché tutte le altre norme relative a tali speciali servizi, sono regolate in base alle prescrizioni contenute nel Regolamento sul servizio territoriale per il Regio Esercito.

Scorte d'onore.

206. Una scorta d'onore è dovuta alle persone o rappresentanze indicate al n. 200, ed inoltre: ai Ministri e Sottosegretari di Stato, ai Marescialli d'Italia, al Capo di S. M. Generale, al Capo di S. M. dell'Esercito, ai Generali d'armata o comandanti designati d'armata, in occasione di visite fatte in forma ufficiale in colonia; al Governatore della colonia, o al Reggente del Governo, e al Comandante del Regio Corpo Truppe Coloniali quando, pure in forma ufficiale, visitano località sedi di presidio.

207. La composizione delle scorte d'onore e le modalità per il servizio di esse sono quelle prescritte dal Regolamento sul servizio territoriale per il Regio esercito.

CAPO VII.

DOVERI DEL MILITARE INDIGENO IN ALCUNI CASI PARTICOLARI.

Militare comandato per recare plichi od altro.

208. Il militare comandato per recare plichi od altro, riceve dal superiore che lo manda, o da colui al quale eventualmente esso dà la muta, gli ordini e le consegne occorrenti.

Non si trattiene senza necessità in luogo alcuno. Custodisce con somma cura ciò che ha avuto in consegna, e tiene l'andatura che gli sarà stata prescritta.

Doveri del militare nelle file.

209. Nelle file il militare deve prestare la massima attenzione ai comandi; egli non deve proferire parola, nè fare alcun movimento, se non in seguito a comando.

Senza il permesso del suo superiore non può allontanarsi dal suo posto, nè uscire dalle file.

Cura del corredo, delle armi e dei cuoiami.

210. Il militare deve sempre avere somma cura della sua divisa, delle armi, delle cartucce e di tutto il suo corredo.

Sta attento a non smarrire cosa alcuna, a conservare sempre ogni oggetto pulito ed in ordine, in modo da potersene servire ad ogni momento e da essere sempre pronto a mettersi in marcia, con tutto il suo bagaglio, anche se ciò gli venisse improvvisamente ordinato, sia di giorno che di notte.

Se gli si guasta qualche oggetto del vestiario o dell'armamento lo accomoda immediatamente, e, nel caso che ciò non gli sia possibile, ne fa subito rapporto al suo superiore immediato.

Solo nei casi speciali e dietro autorizzazione può portare qualche oggetto non di prescrizione, ma non ingombrante.

211. Gli è vietato di servirsi delle armi e dei cuoiami altrimenti che nel modo prescritto.

CAPO VIII.

DEGLI ALLOGGIAMENTI.

212. Per l'alloggiamento ogni reparto ha o costituisce un campo, nel luogo prescelto dai superiori.

Nel campo devono alloggiare tutti i militari indigeni del reparto, senza alcuna eccezione, con le proprie famiglie.

213. Ogni campo sarà cintato da zeriba o da muro, con passaggi, secondo i bisogni, guardati da piantoni, per vietarne l'accesso agli estranei non militari, e per la tutela dell'ordine e della proprietà.

Le abitazioni possono essere costruite dagli ascari stessi secondo gli ordini del comandante di battaglione o del distaccamento, e date in consegna agli stessi militari, che ne avranno la massima cura e provvederanno a ben conservarle.

Esse sono disposte per reparto in modo da essere organicamente raggruppate.

214. Ogni campo ha una propria guardia, alla quale è affidata l'ispezione sulla nettezza del campo, la custodia dei puniti, e la sorveglianza sulle persone che entrano od escono dal campo stesso.

215. Le piccole questioni di interesse e di famiglia che nascono nei campi, sono giudicate dal comandante della compagnia, se i contendenti appartengono alla stessa compagnia: dal comandante del battaglione, quando essi siano di compagnie diverse, ma dello stesso battaglione; dal comandante del presidio, se appartengono a reparti diversi; ciò sempre quando le questioni non siano di competenza delle autorità giudiziarie e politiche.

216. Assieme al militare ha diritto di abitazione nel campo solamente la sua famiglia, composta di moglie e figli; per ogni altro familiare occorre che il comandante del reparto ne conceda il permesso, dopo i dovuti accertamenti. Di massima, per ragioni di alloggio, i musulmani aventi più mogli ne terranno al campo soltanto una.

217. Nell'interesse dei militari, i quali, secondo le consuetudini indigene, devono ai visitatori una ospitalità senza li-

miti, che viene spesso sfruttata smoderatamente, i comandanti dei campi stabiliscono i limiti di tempo entro i quali gli ospiti, secondo il grado di parentela o di conoscenza, devono sgomberare dal campo; ed altresì il tempo che dovrà trascorrere prima di potervi essere nuovamente ospitati.

CAPO IX.

DOVERI DEL MILITARE INDIGENO IN CONGEDO.

Doveri generali.

218. Il militare indigeno deve rammentarsi che, anche in congedo, egli non perde le sue caratteristiche di militare, e deve, perciò, massimo rispetto ai superiori in servizio e alle pubbliche autorità; massima stima e fiducia e cordialità verso i compagni ancora sotto le armi.

219. Non deve mai dimenticare ciò che gli è stato insegnato, per poterne trarre utile ammaestramento in caso di richiamo alle armi od allorchè egli sia chiamato, anche fuori servizio, a rendere la sua opera presso Enti non militari.

220. Deve riconoscere e salutare S. E. il Governatore della colonia e, quali suoi superiori, il Comandante del Regio Corpo, tutti gli ufficiali e sottufficiali italiani, i funzionari coloniali in divisa; deve mostrare rispetto verso tutti gli altri militari italiani; deve salutare la Bandiera italiana ed i Gagliardetti dei battaglioni.

Quando si trovi a passare in prossimità di edifici o di navi all'atto in cui venga issata od ammainata la Bandiera nazionale, deve fermarsi sull'attenti, salutare e rimanere immobile, fino a che non sia cessato il segnale della « marcia al campo ».

Deve tutto il suo rispetto e il suo aiuto ai militari indigeni in congedo di grado più elevato, ai mutilati di guerra ed ai decorati al valore che portino sul petto i segni di tale distinzione. Deve, altresì, mostrarsi deferente e caritatevole verso i vecchi, i ministri della religione, donne e bambini, essendo precipua dote di ogni buon militare la generosità e la cortesia dei modi, soprattutto verso i deboli e gli inermi.

Obblighi militari.

221. Ad ogni militare indigeno, di qualsiasi grado, all'atto del congedamento o del licenziamento dal servizio, viene rilasciato un foglio di congedo.

222. Il militare indigeno subito dopo il congedamento e non appena raggiunga la località dove intende domiciliarsi, deve presentarsi all'autorità dalla quale dipende tale località, per il visto al foglio di congedo. Se non si presenta sarà punito con un'ammenda, non superiore alle lire 50.

223. In caso di richiamo alle armi, sia che si tratti di chiamata di controllo o per istruzione o per mobilitazione, il militare indigeno in congedo dovrà, appena avutane notizia, presentarsi alla autorità da cui dipende la località di suo domicilio.

Se non si presenta oppure impieghi un tempo superiore a quello necessario per raggiungere, dalla propria residenza, l'autorità predetta, sarà punito:

a) se trattasi di chiamata di controllo: con un'ammenda di L. 50 (1);

b) se trattasi di chiamata per istruzione: con arresto fino a cinque giorni e all'ammenda di L. 50 (1);

c) se trattasi di chiamata per mobilitazione: con arresto immediato e deferimento al Tribunale militare, per diserzione.

224. Il militare indigeno in congedo che si trasferisce definitivamente in territorio compreso in altra giurisdizione o in altra colonia italiana, deve personalmente, o per il tramite del proprio capo, darne comunicazione sia all'autorità del territorio che abbandona, sia a quella del territorio in cui si trasferisce. L'autorità ora citata, sia essa politica o militare, deve subito informare del trasferimento il Comando del Regio Corpo interessato, per le dovute comunicazioni ai centri di mobilitazione e le conseguenti varianti da apportare ai ruoli.

Se trascura di fare tale comunicazione sarà punito con un'ammenda che sarà fissata, caso per caso, dall'autorità politica del territorio di nuova dimora e che non potrà essere superiore a L. 50.

(1) Se l'ex militare non ha mezzi l'ammenda sarà pagata dal capo dal quale direttamente dipende.

225. Se il trasferimento avviene in territorio non soggetto a dominio italiano, la comunicazione di cui al numero precedente dovrà farsi solo all'autorità del territorio che l'ex militare abbandona, la quale ne informa il Comando del Regio Corpo interessato.

226. Il militare indigeno in congedo che si trasferisce nel territorio di altra colonia italiana, passa alla dipendenza di quel Regio Corpo, per quanto si riferisce agli obblighi di servizio.

227. Per i militari appartenenti alla forza in congedo, la trasgressione alle prescrizioni contenute nel presente capitolo, costituirà titolo di demerito nei riguardi di eventuali concessioni di premi, cariche, titoli onorifici, permessi di porto d'arme.

PARTE II.

Premi e ricompense.

Quali azioni sono meritevoli di premio o di ricompensa.

228. Sono premiate le opere del militare indigeno che non consistano nella semplice esecuzione del proprio dovere, ma dimostrino invece in chi le esegui amore e fedeltà all'Italia ed al Re, grande premura per il bene del servizio, interessamento fermo e costante alla disciplina, devozione ai superiori, particolare buona volontà nel condurre a termine ogni servizio che gli sia stato ordinato, e coraggio a tutta prova nei pericoli ed, in special modo, nel combattimento.

229. Sono altresì premiate le azioni generose di coloro che, a rischio della propria vita, salvino quella di altre creature umane in pericolo o le soccorrano in caso d'incendi, di inondazioni o d'altre sciagure simili.

Diritto di premiare.

230. Ogni superiore deve tener presente che, se è suo dovere reprimere le mancanze e punirle, egli ha pure il dovere di indirizzare al bene i suoi dipendenti, di rilevarne le azioni nobili e generose e di premiarle.

231. Qualunque superiore ha il dovere di encomiare un inferiore del quale venga a conoscere una bella azione, e di

portarla a conoscenza dei superiori, proponendo per una ricompensa, secondo le norme che seguono.

232. Tutte le ricompense vengono annotate sopra un apposito registro, da tenersi in ogni compagnia o reparto corrispondente, e sono commentate ed illustrate, in particolari occasioni, dai comandanti di reparto, perchè servano di emulazione e di incitamento.

Specie delle ricompense.

233. Le ricompense per le truppe indigene sono :

- 1° encomio semplice o solenne ;
- 2° licenza da uno a trenta giorni ;
- 3° premio fino a cinquanta lire ;
- 4° ricompensa per anzianità di grado o di servizio o per merito speciale ;
- 5° ricompensa al valor militare.

Dell'encomio.

234. L'encomio semplice consiste nella lode data dal superiore all'inferiore, o per un fatto speciale che la meriti, ovvero per particolare diligenza ed intelligenza adoperata nell'adempimento dei suoi doveri o nella esecuzione di un ordine di qualche importanza.

235. L'encomio solenne consiste invece nella lode solennemente data dal comandante del battaglione o da autorità a lui superiore.

Questo premio è tanto maggiore quanto più elevato è il grado della persona che lo dà.

236. L'encomio solenne è messo all'ordine del giorno dall'autorità dalla quale l'encomio è dato.

Viene però sempre letto all'interessato dal comandante di battaglione (1), alla presenza del battaglione (2) riunito in armi.

237. L'encomio solenne viene dato per fatti segnalati che meritino di essere citati ad esempio.

(1) O di compagnia, quando questa si trovi distaccata.

(2) O della compagnia.

Esso sarà di massima accompagnato da un premio in danaro, da concedersi con le modalità di cui al n. 248 e seguenti del presente regolamento.

238. L'encomio, sia semplice che solenne, può essere individuale o collettivo; cioè riferirsi nominativamente ad uno o più individui, od anche ad interi reparti di truppa.

239. L'encomio solenne tributato dal Comandante delle truppe e dal Governatore della colonia dà sempre diritto a premio in danaro.

Delle licenze.

240. La licenza è una ricompensa concessa al militare indigeno che abbia tenuto condotta ottima per almeno tre mesi dopo l'ultima punizione.

241. In una stessa compagnia non possono esservi in tempi normali, e quando le famiglie degli ascari accampano insieme a questi, più di un ventesimo della forza complessiva contemporaneamente in licenza.

Quando invece le famiglie si trovano lontano dal reparto e le ragioni di servizio lo consentano, il comandante del Regio Corpo, su proposta del comandante del battaglione o di reparto autonomo, può fare oltrepassare nella concessione delle licenze, il limite suddetto.

242. Per comprovati motivi privati (ivi compresi quelli inerenti a necessità agricole) possono essere concesse, ad sindacabile giudizio del comandante del Regio Corpo, licenze straordinarie della durata non superiore ai 30 giorni.

Queste licenze vengono concesse in più del limite stabilito dal n. 241 del presente regolamento, sino a raggiungere la misura complessiva di un quinto della forza in licenza.

243. Quando sia probabile qualche operazione di guerra, od in ogni altro caso in cui il comandante del Regio Corpo lo ritenga necessario, le licenze sono ridotte od anche sospese.

244. La licenza fino a dieci giorni può essere concessa dal comandante di compagnia; quella fino a trenta dal comandante di battaglione o distaccamento.

245. Le licenze di durata superiore ai trenta giorni, previste dall'ordinamento del Regio corpo, vengono concesse dai

comandanti di battaglione o di distaccamento, previa autorizzazione del comandante del Regio Corpo.

246. Ogni licenza da fruire fuori dai confini della colonia deve essere previamente autorizzata dal Governatore della colonia.

247. Ai militari indigeni ai quali venga concessa tale ricompensa è rilasciato un biglietto di licenza, sul quale, oltre il numero dei giorni stabilito per la licenza, verrà annotato il numero di quelli che si concedono in più per il viaggio.

Del premio.

248. Il premio è concesso al militare indigeno che abbia reso speciali e segnalati servizi, dimostrando premura od ardire, od abbia sofferto, per compierli, disagi e privazioni.

Esso viene pagato sul fondo costituito dalle ritenute di metà paga, di cui al n. 301, o con assegnazioni speciali del Comando del Regio Corpo.

249. Il premio per servizi speciali è, di massima, concesso agli ascari ed ai muntaz.

250. Esso varia da due a cinquanta lire, secondo l'importanza dell'atto che si vuol remunerare e delle somme disponibili a tal fine.

251. Per la concessione del premio, il fondo ritenute, di cui al n. 302 del presente regolamento, s'intende diviso in tre parti, una delle quali è a disposizione del comandante di battaglione, due sono a disposizione del comandante di compagnia.

252. Il comandante di battaglione può mensilmente ritirare la parte posta a sua disposizione, firmando il titolo relativo al rendiconto delle ritenute delle compagnie; può anche lasciarla in amministrazione al reparto, al quale, in tal caso, quando conceda premi, rilascerà ordini di pagamento, fino alla concorrenza della somma a lui riservata.

253. I comandanti di plotone possono proporre al comandante della compagnia i militari da premiare e la misura nella quale desidererebbero vederli premiati. Ritirano quindi da lui le somme concesse e le consegnano poi personalmente ai premiati.

254. La parte delle ritenute messa a disposizione del comandante del battaglione dovrà essere esclusivamente impiegata in favore di militari della compagnia da cui la quota del fondo ritenute proviene.

255. Il fondo ritenute può anche essere, in parte, adoperato in premi per gare ginnastiche e di tiro, in occasioni solenni di feste nazionali italiane od altre, secondo gli ordini del comandante del Regio Corpo, del presidio o del battaglione; può ancora in parte adibirsi a sollevare sventure degli ascari e delle loro famiglie, sempre quando essi siano meritevoli di riguardi.

Ogni premio così concesso dovrà essere registrato in uscita sul rendiconto delle ritenute.

256. Premi speciali sono concessi ai militari più meritevoli, con i fondi annualmente disponibili presso le fondazioni all'uopo costituite presso i vari reparti del Regio Corpo, a norma degli statuti per ciascuna di esse vigenti.

*Delle ricompense per anzianità di grado o di servizio.
e per meriti speciali.*

257. Le ricompense per anzianità di grado o di servizio sono:

- a) ammissione a rafferma e conseguente aumento di paga;
- b) nomina alla qualifica di uachil (ascari scelto);
- c) promozione al grado superiore.

Ammissione a rafferma.

258. Al termine della ferma o della rafferma in corso, il militare indigeno che abbia tenuto lodevole condotta, dimostrando buona volontà e spirito militare, tratto profitto dalle istruzioni militari e specialmente dall'addestramento al combattimento e dalle lezioni di tiro, e si mantenga fisicamente idoneo al servizio, potrà quando lo desidera e ne faccia domanda, essere ammesso ad una rafferma di un anno, o di due anni.

259. Alle rafferme sono annessi gli aumenti di paga stabiliti dall'ordinamento del Regio Corpo.

Nomina a uachil.

260. La nomina a uachil è concessa, su proposta del comandante di compagnia, ai militari più anziani del reparto, che si distinguano per ottima condotta e capacità e che per esigenze organiche non possano ancora conseguire la promozione a muntaz.

A tali militari (che vengono sempre tratti dagli ascari della compagnia) possono essere affidate le attribuzioni normalmente stabilite per i muntaz.

Il numero degli uachil che complessivamente possono essere nominati in ciascun reparto viene stabilito dal comandante del Regio Corpo.

Promozioni al grado superiore.

261. Il militare indigeno che si distingue per capacità professionali, ottima condotta, attività, autorevolezza, zelo ed intelligenza (dimostrati durante un congruo periodo di tempo trascorso effettivamente nei reparti) e conoscenza progressiva della lingua italiana, potrà conseguire la promozione ed avanzare di grado fino a raggiungere quello di scium-basci (o di jus-basci).

262. Le condizioni richieste e le norme da seguirsi per le promozioni sono indicate nel « Regolamento per il reclutamento e l'avanzamento dei militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali » (Parte II).

Ricompense per merito speciale.

263. Sono le seguenti :

- a) croce per anzianità di servizio ;
- b) croce al merito di guerra ;
- c) medaglie commemorative per campagne di guerra ;
- d) distintivo di onore per ferite riportate in combattimento.

264. Per le concessioni di tali ricompense provvede il comando del Regio Corpo, direttamente o su proposta dei comandanti di reparto, in analogia a quanto è disposto per i militari di truppa del Regio esercito italiano.

265. Il militare indigeno può inoltre aspirare, come tutti i sudditi coloniali, alle particolari ricompense al valor di

marina od altre, ed a tutte le onorificenze e titoli onorifici, che è in facoltà del Governatore della colonia di concedere o proporre per eccezionali meriti e dopo lungo servizio reso con assoluta fedeltà e devozione.

Delle ricompense al valor militare.

266. Le ricompense al valor militare consistono:

- a) nella croce di guerra al valor militare;
- b) nella medaglia di bronzo o d'argento al valor militare;
- c) nella promozione per merito di guerra.

267. Il militare che nel combattimento abbia dato prova di coraggio e di energia, ed abbia saputo con successo sostituire un superiore indigeno ferito o comunque assente nelle funzioni del grado, potrà essere promosso al grado superiore, per merito di guerra, purchè abbia il minimo periodo nel grado stabilito dal « Regolamento per il reclutamento e l'avanzamento dei militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali ».

268. Il militare che, ferito in combattimento, continui a combattere, che sia di esempio ai compagni per coraggio, costanza ed energia in mezzo al pericolo, o che comunque compia atti memorandi, può venire premiato, secondo i suoi meriti, con una medaglia o croce di guerra al valor militare.

269. Ad ogni medaglia d'argento è annesso un soprassoldo mensile di lire 20,80 e ad ogni medaglia di bronzo un soprassoldo di lire 8,30.

Esso viene pagato al militare, vita natural durante, ancorchè sia in congedo; però tale beneficio è revocato se il militare venga espulso dal Regio Corpo per i motivi di cui al comma a), b) e c) del n. 320 del presente regolamento, e si estingue con la sua morte.

270. Al decorati di croce di guerra al valor militare è concesso un premio, per una volta tanto, di lire 75.

271. Il soprassoldo per medaglia al valor militare è pagato dalle autorità militari sia ai militari in servizio che a quelli in congedo. Pei militari residenti fuori della colonia provvedono al pagamento del soprassoldo le autorità consolari.

272. Ogni militare fregiato di medaglia al valore sarà fornito di libretto-brevetto, con annessi i tagliandi per la riscossione del premio mensile.

I tagliandi non distaccati dopo il 36° mese non possono essere più presentati per la riscossione del soprassoldo.

PARTE III.

Punizioni disciplinari.

CAPO I.

REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE PUNIZIONI.

Quali mancanze sono soggette a punizioni disciplinari.

273. Con le punizioni disciplinari descritte nel presente regolamento sono represses le mancanze che i militari indigeni commettono contravvenendo agli ordini dei superiori ed alle disposizioni contenute nei regolamenti militari, nonchè le negligenze nell'adempimento del proprio dovere; e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale per l'esercito italiano, estese anche ai militari indigeni dei Regi Corpi di truppe coloniali.

274. Sono pure represses, con le suddette punizioni disciplinari, le mancanze contro i doveri di ogni uomo per bene e onesto e quelle che possono produrre scandalo, turbare la quiete, o recare sfregio al decoro del grado della divisa militare, come gli stravizi, i giuochi d'azzardo ed i debiti.

Diritto di punire.

275. Ogni militare ha, in qualunque luogo e tempo, il diritto ed il dovere di ammonire, rimproverare e punire l'inferiore che commette una mancanza; anzi egli stesso verrebbe punito se non reprimesse immediatamente, con i mezzi di cui può disporre, le mancanze contro la disciplina ed il servizio.

Di massima, si deve evitare di rimproverare o punire in presenza di inferiori.

276. Nessun graduato, però, può punire un dipendente in presenza di un superiore, nè dopo aver fatto rapporto della mancanza, se dal superiore non viene espressamente autorizzato a farlo.

Avvertenze riguardanti le punizioni.

277. Il superiore cerca di prevenire le mancanze dei suoi dipendenti, e principalmente di evitare ogni provocazione.

278. Nel punire deve essere giusto ed imparziale, deve astenersi da ogni maniera o parola risentita od ingiuriosa e mostrare col suo contegno che è mosso solo dal dovere che egli ha di correggere il colpevole e di dare esempio agli altri.

279. Il superiore, nello stabilire la punizione, deve considerare se vi sia stata l'intenzione di mancare, e perciò, prima di punire, deve richiedere al militare ritenuto responsabile della mancanza tutti quegli schiarimenti che questi ritenesse opportuno fornire a sua discolpa.

280. Nell'infliggere le punizioni si deve tener conto della condotta precedente, dell'intelligenza, della pratica del servizio che ha il colpevole, delle conseguenze che ha avuto la mancanza, o che evidentemente poteva avere, e se fu commessa davanti ad altri militari.

Così pure conviene riflettere che la mancanza è tanto più grave quanto più è elevato il grado di chi la commette.

281. Saranno sempre punite con severità le mancanze anche leggere contro la subordinazione e l'ingiustizia nel punire, specie se l'ingiustizia stessa può avere fondamento nella differenza di razza o di religione o in questioni di interesse.

282. Nessun superiore può infliggere all'inferiore una punizione diversa da quelle stabilite nel presente regolamento; nè infliggere quelle che il regolamento lascia in facoltà ai gradi superiori, nè portarle oltre i limiti fissati. Operando altrimenti, a meno che la situazione del momento non gli imponga in modo assoluto un atto di arbitrio, il superiore, qualunque sia il suo grado, commetterebbe un abuso di autorità, da punirsi inesorabilmente con le pene più severe.

283. Ogni graduato che punisce un inferiore ne deve informare a voce, gerarchicamente, i superiori fino al comandante di compagnia.

284. Il comandante della compagnia manda poi, giornalmente, al comando del battaglione l'elenco dei militari puniti nella compagnia e presenta l'elenco dei militari che abbiano commesse mancanze, la punizione delle quali è riservata al comandante del battaglione.

Settimanalmente, salvo casi urgenti, presenta al comandante del battaglione i militari che hanno ultimato la punizione nel corso della settimana.

285. Nel far scontare le punizioni sono vietati tutti i rigori non contemplati nel presente regolamento.

286. Non si possono mai cumulare più di due specie di punizioni per una stessa mancanza.

287. La durata e, quando occorra, anche la specie delle punizioni che non siano di licenziamento, retrocessione ed espulsione, o congedamento anticipato, sono fissate:

a) dal comandante di compagnia, quando il punito e colui che punisce appartengano alla stessa compagnia, oppure se egli stesso punisce un militare della compagnia;

b) dal comandante di battaglione o corrispondente, quando sono di compagnie diverse del medesimo battaglione, oppure se egli stesso punisce un militare del battaglione;

c) dal comandante di distaccamento o di una colonna in marcia, se detto comandante ha grado di ufficiale;

d) dall'ufficiale comandante del presidio dove e nelle cui adiacenze la mancanza avvenne, quando il punito e colui che punisce sono di reparti diversi, oppure appartengono ad un distaccamento o ad una colonna in marcia, comandata da un sottufficiale o da un graduato di truppa.

288. Spetta invece al comandante del Regio Corpo provvedere in tutti gli altri casi, compresi naturalmente quelli importanti le punizioni di congedamento per motivi disciplinari, licenziamento, retrocessione od espulsione.

289. In condizioni normali, il superiore che sia di compagnia diversa da quella cui appartiene il militare indigeno da lui punito, si astiene dal determinare egli stesso la specie della punizione, e lascia che ciò sia fatto dalle autorità cui spetta di fissare la durata della punizione.

Frattanto, secondo i casi, ordina al punito di rientrare da sè al proprio campo, o lo fa accompagnare e consegnare, preferibilmente da un graduato indigeno, alla guardia del campo stesso od alla più vicina.

290. Il superiore cui spetta di determinare la specie o la durata della punizione inflitta ad un militare indigeno, di cui non sia egli stesso il comandante di compagnia, ha l'obbligo, sempre quando non vi sia assoluta urgenza, di assumere dal comandante di compagnia le necessarie informazioni sul punito, prima di fissare la punizione stessa.

291. Il graduato di truppa, anche quando sia capo posto o capo drappello o comandante di un distaccamento, non ha facoltà di fissare la durata di nessuna punizione; delle mancanze commesse dai suoi inferiori e delle punizioni di sua competenza loro inflitte, egli fa sollecito rapporto per via gerarchica, o, quando occorra, direttamente all'autorità che deve fissare la punizione, a senso del n. 287; in attesa delle decisioni, se la gravità della mancanza lo esige, consegna o trattiene il punito alla guardia del campo o in altro luogo sicuro.

Punizione a militare aggregato o comandato.

292. Allorchè un militare è aggregato o comandato presso altro reparto, il superiore di questo ha sopra di lui la stessa autorità di punire che ha sui militari effettivi al reparto.

Punizione di militare di altro reparto.

293. Il superiore che infligge una punizione ad un inferiore indigeno di altro reparto, sia che appartenga al Regio Corpo, alla Regia marina od alla Regia aeronautica, ne deve tosto riferire gerarchicamente al proprio comandante, perchè ne informi l'autorità superiore, alla quale spetta, secondo quanto è precedentemente detto, di fissare la durata della punizione.

Punizione inflitta a militare comandato con speciale consegna.

294. Il superiore che constati una infrazione disciplinare da parte di inferiori appartenenti agli zaptié, o comunque comandati di servizio con speciale consegna, non può distoglierli dal servizio stesso, ma dovrà limitarsi a prenderne

il nome e riferire poi la mancanza, per mezzo del proprio comandante di reparto, al comandante diretto di colui o coloro che hanno commessa l'infrazione.

CAPO II.

PUNIZIONI, LORO DURATA E REGISTRAZIONE.

Specie delle punizioni.

295. Le punizioni disciplinari per gli ascari sono :

- 1° ceppi da uno a 10 giorni;
- 2° ritenuta di mezza paga da uno a quindici giorni;
- 3° fustigazione da 5 a 50 colpi;
- 4° congedamento per motivi disciplinari;
- 5° licenziamento dal servizio;
- 6° espulsione dal Regio Corpo di truppe coloniali.

Le punizioni di ceppi e di fustigazione verranno stabilite tenendo presente la consuetudine che già esiste in ciascuna colonia, in dipendenza della razza e della religione alle quali appartengono i militari da punire; i Comandi dei Regi Corpi fissaranno perciò norme particolari da seguire al riguardo.

Le punizioni disciplinari per gli allievi zaptié sono le stesse previste per gli ascari, a cui si aggiunge però la punizione di consegna da 1 a 30 giorni.

296. Le punizioni disciplinari per i graduati indigeni sono :

- 1° ritenuta di mezza paga da 1 a 15 giorni;
- 2° detenzione da tre a quindici giorni;
- 3° congedamento per motivi disciplinari;
- 4° licenziamento dal servizio;
- 5° retrocessione dal grado;
- 6° espulsione dal Regio Corpo di truppe coloniali.

Le punizioni disciplinari per gli zaptié e graduati zaptié sono le stesse previste per i graduati indigeni, a cui si aggiunge però la punizione di consegna da 1 a 30 giorni.

297. Le punizioni degli ascari sono giornalmente notificate dal comandante la compagnia al reparto riunito; quelle dei graduati sono notificate dallo stesso comandante ai graduati uguali o superiori in grado al punito, espressamente riuniti, quando occorra.

298. Tutte le punizioni vengono annotate sopra apposito registro (da tenersi da ogni compagnia o reparto autonomo) e sui documenti personali degli interessati; vengono commentate, nelle periodiche riunioni, dai comandanti di compagnia alla truppa.

Ceppi.

299. La punizione dei ceppi può essere inflitta da qualunque superiore italiano e dallo scium basci (o jus basci); può anche essere inflitta dal buluc basci nel caso in cui egli sia il capoposto o capo drappello e sempre quando non sia a conveniente portata dell'azione del proprio superiore diretto.

La durata viene fissata dal comandante di compagnia o dall'ufficiale che infligge la punizione fino a 5 giorni; dal comandante di battaglione, di presidio o di distaccamento, sino a 10 giorni.

Tale punizione può essere sussidiata dalla ritenuta di mezza paga.

Essa viene scontata nel campo della compagnia del distaccamento o posto, sotto la sorveglianza del comandante la guardia al campo.

Modo di applicare i ceppi.

300. Per l'applicazione di detta punizione ciascuna compagnia sarà provvista di due ceppi di legno, squadrati e disposti come segue:

In ciascun ceppo, a distanza conveniente, sono praticate tre coppie di incavi, in ciascuno dei quali possa passare, senza dolore o compressione, il collo del piede di un uomo.

Ad uno dei capi del ceppo è unita, a cerniera, una sbarra di ferro che, dall'altro capo, viene fissata a mezzo lucchetto. Quando la sbarra è abbattuta sul ceppo e chiusa col lucchetto, devono risultare nel ceppo tre paia di occhielli, da cui i piedi di coloro che vi saranno posti in punizione non possano estrarsi.

A lato di ciascuna coppia di tali incavi è pure fissata, a vite (con madre vite ribadita), una catena di ferro lunga mezzo metro e terminante con maniglia da chiudersi a chiave.

I puniti tengono i piedi fissati ai due distinti incavi del ceppo ed hanno ambedue le mani libere, oppure il polso della mano destra chiuso nella maniglia della catena, in modo da rimanere comodamente seduti, ma da non potersi sdraiare;

questi due gradi in intensità nella punizione si alternano di sei in sei ore, cominciando con l'applicazione della catena.

301. Quando un distaccamento è sprovvisto di ceppi, il punito può essere legato ad un albero o ad un palo, con l'applicazione della catenella di punizione o con corde qualsiasi.

In questo caso però, chi infligge la punizione dovrà assicurarsi personalmente che nel legare il punito siano usate le cautele necessarie per evitare conseguenze dannose.

Ritenuta di mezza paga.

302. La ritenuta di mezza paga è inflitta, sia agli ascari che ai graduati, per mancanze leggere più volte ripetute, od anche per mancanze di qualche gravità contro la disciplina e il servizio.

Può essere inflitta solamente dagli ufficiali e la durata è fissata sino a 10 giorni dal comandante di compagnia, sino a quindici giorni dal comandante di battaglione (o unità corrispondente), di presidio o di distaccamento.

303. La ritenuta di mezza paga deve essere sempre registrata in introito sul « rendiconto delle ritenute di mezza paga per punizioni disciplinari », da tenersi a giorno presso ogni compagnia o reparto autonomo.

La registrazione è, di volta in volta, firmata dal comandante di compagnia o di reparto autonomo, accanto al nome di ciascun punito.

Trimestralmente il registro dovrà essere rimesso al comandante di battaglione per la verifica.

Altre verifiche saltuarie saranno fatte da parte dei comandanti territoriali e dal Comando del Regio Corpo, nonchè in occasione di ispezioni amministrative.

Fustigazione.

304. La fustigazione può essere ordinata solamente dagli ufficiali e per i soli ascari.

Il numero dei colpi sarà determinato fino a 25 dal comandante di compagnia, di presidio o di distaccamento; fino a 50 dal comandante di battaglione, di reparto corrispondente o di gruppo sahariano. Per i reparti non comandati da ufficiali superiori (esclusi i gruppi sahariani): da 25 a 50 colpi dagli ufficiali superiori dai quali dipendono i reparti cui appartengono i puniti.

Le fustigazioni devono essere inflitte con uno strumento di lunghezza non superiore ai 2 metri, fatto di pelle di ipopotamo o di rinoceronte, liscio, flessibile, grosso non più di 3 centimetri di diametro all'impugnatura e di 6 mm. alla punta.

Le fustigazioni sono inflitte soltanto sulle natiche e mai in alcuna altra parte del corpo; l'esecutore dev'essere un graduato della stessa religione del punito.

Questi indossa i soli pantaloncini d'ordinanza nel subire la punizione.

305. La fustigazione è inflitta davanti al reparto riunito, in tenuta libera.

Il comandante la compagnia, commentata al reparto la mancanza commessa dal punito, fa uscire quest'ultimo dalle file e gli fa applicare la punizione, secondo la consuetudine.

Il militare punito saluta militarmente il comandante la compagnia prima e dopo aver subita la punizione.

Detenzione.

306. La detenzione è inflitta ai soli graduati per mancanze gravi alla disciplina ed al servizio, per negligenza dei propri doveri e recidiva nel mancare.

Può essere inflitta soltanto dagli ufficiali: la sua durata è fissata fino a 10 giorni dal comandante di compagnia, di presidio e di distaccamento; oltre tale limite, e sino al massimo di 15 giorni, dal comandante di battaglione o di gruppo sahariano. Per i reparti non comandati da ufficiali superiori (esclusi i gruppi sahariani): da 10 a 15 giorni dagli ufficiali superiori dai quali dipendono i reparti cui appartengono i puniti.

Il punito, se scium basci (o jus basci) non può uscire dal campo del reparto, salvo che per servizio comandato; se buluc basci o muntaz è chiuso o relegato in apposito locale o recinto, ove non esce che per servizio comandato e dove non potrà ricevere che il cibo indispensabile e l'acqua.

Il punito è sovegliato dall'ufficiale di servizio, se scium basci (o jus basci); dallo scium basci (o jus basci) o dal buluc basci più anziano, se buluc basci; dal buluc basci di servizio, se muntaz.

307. Alla punizione della detenzione va sempre associata la ritenuta di mezza paga, per quel numero di giorni che

stabilirà il superiore cui spetta di fissare la durata della detenzione; tale numero di giorni non potrà mai essere inferiore a 2, nè superare il numero di quelli di detenzione.

Congedamento per motivi disciplinari.

308. Il congedamento per motivi disciplinari è inflitto dal comandante del Regio Corpo, su proposta dei comandanti di battaglione, a quei militari indigeni che abbiano commesso mancanze gravi e che si ritenga utile, nell'interesse del servizio e della disciplina, di allontanare dal reparto, senza ricorrere alla più grave punizione del licenziamento dal servizio.

Licenziamento dal servizio.

309. La punizione del licenziamento dal servizio, è inflitta:

a) a coloro che, dopo esauriti a loro riguardo tutti i mezzi disciplinari, persistano nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibili di ravvedimento;

b) a coloro che abbiano usato, senza essere provocati, parole sconvenienti od abbiano suscitato risse contro militari italiani;

c) a coloro che abbiano riportata una condanna al carcere od alla reclusione militare, non appena abbiano scontata la pena;

d) a coloro che, dopo aver subito da un Tribunale della Colonia una condanna comportante una pena restrittiva della libertà personale, siano ravvisati immeritevoli, a giudizio del comandante del Regio Corpo, per la natura del reato commesso, di continuare nel servizio.

310. Il licenziamento dal servizio, tanto degli ascari quanto dei graduati è ordinato dal comandante del Regio Corpo di truppe coloniali, in conseguenza dei rapporti gerarchici; nei casi però di condanna penale il licenziamento dal servizio sarà effettuato di ufficio dal comandante del Regio Corpo. Per i graduati è immediatamente preceduto dalla retrocessione dal grado, nei casi in cui questa punizione debba applicarsi, secondo quanto è disposto dal n. 313 del presente regolamento.

311. Il licenziamento è posto all'ordine del giorno del reparto.

Si esegue: dal comandante di compagnia, davanti alla compagnia riunita, per gli ascari; dal comandante del battaglione o dall'ufficiale comandante di distaccamento, (innanzi agli uguali e più elevati in grado presenti alla sede od al distaccamento), per i graduati che non vennero previamente retrocessi.

312. Il militare licenziato dal servizio è iscritto nei ruoli della forza in congedo, con speciale annotazione.

Retrocessione.

313. La retrocessione fa discendere il graduato alle condizioni di semplice ascari.

Questa punizione è inflitta a graduati in servizio per mancanze gravissime o di natura tale da rendere il militare non meritevole di rimanere nella categoria dei graduati; è pure inflitta per quei motivi che importano il licenziamento dal servizio, salvo nei casi contemplati dai comma c) e d) del n. 309, per i quali deciderà il comandante del Regio Corpo. E' inflitta inoltre ai graduati in congedo che commettano atti disdicevoli al carattere del grado rivestito.

314. La retrocessione dal grado è ordinata dal Comandante del Regio Corpo, che l'annunzia sul proprio ordine del giorno.

Quando la proposta è fatta da autorità inferiori, queste la stendono per iscritto, accompagnandola con circostanziato rapporto sui fatti che vi dettero motivo e sui precedenti del militare.

315. Il graduato retrocesso è contemporaneamente licenziato dal servizio, salvo casi eccezionali, sui quali deciderà volta a volta il comando del Regio Corpo.

316. Il graduato, al quale sia da applicarsi la punizione della espulsione dalle truppe indigene, è sempre previamente retrocesso dal grado.

317. Alla funzione del licenziamento o della espulsione, il retrocesso è fatto presentare già privo dei distintivi del grado.

Espulsione.

318. L'espulsione dalle truppe indigene rende il militare indegno dell'onore di far parte del Regio Corpo, tanto nella forza sotto le armi, quanto nelle varie specie della forza in congedo, nonchè di tutte le altre forze armate o corpi militarizzati.

319. Sono espulsi dalle truppe indigene :

a) coloro che si macchiano di colpe le quali abbiano carattere indecoroso, anche se dette colpe non entrino nel dominio della legge;

b) coloro che, dopo subita una condanna da un Tribunale della colonia, sono ravvisati dal comandante del Regio Corpo immeritevoli, per la natura del reato stesso, di continuare a far parte del Regio Corpo di truppe coloniali;

c) coloro per i quali, stante la particolare gravità della mancanza commessa o di una azione compiuta, od incominciata, o divisata, sia ritenuta insufficiente punizione il licenziamento dal servizio.

320. L'espulsione è ordinata dal comandante del Regio Corpo, che la annunzia sul proprio ordine del giorno; quando la proposta è fatta da autorità inferiori, deve essere estesa per iscritto e corredata da tutti i dati e le circostanze di fatto, occorrenti a bene porre in luce la necessità del grave provvedimento.

321. La espulsione è eseguita nel modo detto per il licenziamento al n. 311; la truppa che vi deve assistere è, in questo caso, sotto le armi; al punito, che sarà fatto presentare disarmato col tarbusc e con la fascia, saranno tolti tali oggetti da un graduato.

322. Quando l'espulsione è applicata ai sensi del comma b) del n. 320 sarà effettuata d'ufficio.

323. Gli espulsi che non siano nativi della Colonia in cui prestano servizio, saranno, dal comando del Regio Corpo, proposti a S. E. il Governatore per l'espulsione dal territorio della Colonia.

324. Gli espulsi dal Regio Corpo perderanno il diritto a titoli onorifici od ai permessi di porto d'arme, loro concessi durante il servizio militare. Non potranno essere loro concessi, salvo casi eccezionali, nella vita civile, altri titoli o cariche onorifiche o permessi di porto d'arme.

CAPO III.

PUNIZIONI IN CASI SPECIALI.

325. Qualora occorresse assicurarsi della persona di un militare indigeno, qualunque grado egli rivesta, oppure fosse necessario reprimere al più presto gli inizi di disordini, è permesso fare uso, oltre che dei ceppi, anche della catenella di punizione, di cui tutti i reparti debbono essere provvisti.

326. In campagna si fa sempre uso della catenella di punizione alle mani, o di altri legami, per fermare il punito ad un mezzo fisso qualsiasi. A tali mezzi di punizione si deve anche ricorrere tutte le volte che non si abbiano ceppi disponibili, analogamente a quanto è detto al n. 301 del presente regolamento.

327. Qualora un militare indigeno commetta in campagna od in marcia gravi mancanze e non si creda bene espellerlo immediatamente, giusto il disposto del numero seguente, o sia indiziato di reato, esso viene senz'altro consegnato alla più vicina stazione di carabinieri Reali.

328. Tanto nel tempo di pace, quanto, e più specialmente, in operazioni di guerra, l'ufficiale comandante di un reparto isolato, che si trovi nella impossibilità di prendere ordini superiori, mentre urga dare un esempio immediato, può, sotto la sua responsabilità, infliggere qualunque punizione prevista dal regolamento, anche se sia di licenziamento od espulsione, sempre quando però non si tratti di reato punibile a termine del Codice penale per l'Esercito.

Delle punizioni così inflitte, l'ufficiale, al ritorno dal servizio o dall'operazione, riferirà al proprio superiore diretto, unendo, per i casi di retrocessione dal grado, licenziamento od espulsione, apposito rapporto, che dovrà essere inviato, per via gerarchica, al comandante del Regio Corpo di truppe coloniali.

329. In uguali circostanze sono conferite al sottufficiale le stesse facoltà di cui al precedente numero, meno quella di infliggere la retrocessione, il licenziamento o l'espulsione.

330. In uguali circostanze sono conferite allo scium basci o jus basci le stesse facoltà, meno quella di infliggere il congedamento, la retrocessione, il licenziamento o l'espulsione.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le colonie e per la guerra:

MUSSOLINI.

1937

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1241.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1937, n. 177).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, riflettente l'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale con le seguenti modificazioni:

All'art. 6, comma a), dopo la parola « ingegneri » è aggiunta la parola « architetti ».

Nella tabella V, dopo la parola « ingegnere » è sempre aggiunta la parola « architetto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI
— BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1253.

Estensione alla Libia, con modificazioni, della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1937, n. 178).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Vista la legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni contenute nel detto provvedimento alla Libia, con gli adattamenti richiesti dalle condizioni locali;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, in quanto applicabili e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, vigenti nel Regno in materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 2.

L'età dei cittadini libici, ai fini dell'art. 3 della citata legge, è determinata a norma dell'art. 218 del R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167, sull'ordinamento giudiziario per la Libia.

Art. 3.

Il disposto del 2° comma dell'art. 7 della legge non si applica ai fanciulli cittadini libici.

Art. 4.

Alla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 10 e all'estensione del divieto del lavoro notturno prevista all'art. 12 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sarà provveduto con decreto del Governatore generale.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge s'intende modificato come segue:

« E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi le donne in istato di gravidanza, nei tre mesi precedenti la data presunta del parto ».

Art. 6.

Oltre le facoltà indicate dall'art. 16 della legge, il Governatore generale può disciplinare nelle aziende con personale musulmano, il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli in determinati periodi e ricorrenze, secondo le tradizioni e le consuetudini religiose.

Art. 7.

Le attribuzioni, che, in base alla citata legge, sono esercitate nel Regno dal Ministero delle corporazioni, dal Ministero dell'educazione nazionale, dal Ministero dell'interno dal Consiglio superiore di sanità e dall'Ispettorato corporativo, sono devolute, in Libia, al Governatore generale, con facoltà di delegare agli Uffici coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo.

Le attribuzioni che, in base alla stessa legge sono esercitate nel Regno dal Consiglio nazionale delle corporazioni e dai prefetti, sono devolute, in Libia, rispettivamente ai Consigli coloniali dell'economia corporativa ed ai commissari generali.

Art. 8.

Il Governatore generale è autorizzato a emanare, con proprio decreto, norme per l'applicazione del presente decreto in armonia con le condizioni e le esigenze locali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1254.

**Competenza e composizione del Comitato superiore tecnico
per l'Africa Orientale Italiana.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1937, n. 178).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1653, col quale viene istituito presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana un Comitato superiore tecnico;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'amministrazione e l'ordinamento dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato superiore tecnico presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana prende la denominazione di « Comitato superiore tecnico per l'Africa Orientale Italiana ».

Esso, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli in materia di opere pubbliche dall'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1653, è organo consultivo del Governo generale dell'A.O.I. nelle questioni di ordine tecnico attinenti ad altri servizi o riguardanti il regolamento dell'attività tecnica pubblica e privata nell'Africa Orientale Italiana.

Come tale esso dà il parere nei casi che siano previsti da leggi speciali o comunque quando ne sia richiesto dal Governatore generale.

Art. 2.

Con decreto del Governatore generale possono essere chiamate a far parte del Comitato superiore tecnico per l'A.O.I. anche persone estranee ai servizi governativi che siano particolarmente versate in taluna delle materie tecniche interessanti la competenza del Comitato.

La loro nomina è annuale e può essere rinnovata.

Con la stessa forma possono essere aggregate al Comitato superiore tecnico per l'A.O.I. persone estranee ai servizi governativi, con voto consultivo, in qualità di esperti nelle questioni che siano specificate nel decreto di nomina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

**MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI
— DI REVEL.**

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1269.

Cessazione dell'esercizio della facoltà del Governatore generale dell'Africa orientale italiana di concedere sul campo ricompense al valor militare.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1937, n. 179)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 19 novembre 1936-XV, n. 2375, che attribuisce al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana la facoltà di concedere sul campo ricompense al valor militare;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire la cessazione dell'esercizio di tale facoltà;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 19 novembre 1936-XV, n. 2375, che attribuisce al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana la facoltà di concedere sul campo ricompense al valor militare, cessa di aver vigore a datare dal 31 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 287, foglio 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV.

Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale.*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1937, n. 180)*

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Stancari Mario di Flaminio e di Bernardi Gemma, nato a Castellfranco Emilia (Bologna) il 25 settembre 1901, tenente di complemento del 1° gruppo bande armate della Somalia. In commutazione della croce di guerra al valor militare concessa con Regio decreto 7 maggio 1936-XIV. — Comandante di un sottogruppo mobile di bande armate, spinto in avanguardia, attaccava ripetutamente, con azione decisa, rapida e travolgente il nemico in forze e lo metteva in fuga, contribuendo validamente alla riuscita dell'operazione. Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio, ardimento e spirito animatore e trascinatore del suo reparto. — Dolo, 4 ottobre 1935-XIII - Lammascilindi, 22 novembre 1935-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

D'Alessandro Raffaele di Lorenzo e fu Carolina Scherito, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 10 dicembre 1899; commissario regionale di 1ª classe Governo della Somalia. — Capo della sezione politica del R. Governo della colonia, prendeva parte a tutte le operazioni per la conquista di Neghelli e di Harrar. In ogni circostanza dimostrava elevato sentimento del dovere, spirito di sacrificio e sprezzo del rischio e del disagio. Compiva importanti missioni di carattere politico, spingendosi con pochi uomini di scorta in zone insidiose e non presidiate da truppe per prendere diretto contatto con capi indigeni di cabile in via di sottomissione, e dando ripetute prove di capacità e sereno coraggio. — Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Harrar, 15 aprile-10 maggio 1936-XIV.

Di Stasio Carmine di Donato e fu Teresa Sicuranza, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) il 18 agosto 1890, segretario particolare di S. E. il Governatore della Somalia. — Segretario particolare di S. E. il Governatore, durante lo svolgimento di operazioni di guerra, si recava ripetute volte in volo per ragioni del suo ufficio presso l'Eccellenza predetta sorvolando territori ancora occupati dal nemico, spesso anche in condizioni atmosferiche avverse. Bell'esempio di attaccamento al dovere e di sereno sprezzo del pericolo. — Neghelli, 12-20 gennaio 1936-XIV - Harrar, 15 aprile-10 maggio 1936-XIV.

Di Fabio Ugo di Anicito e di Elvira Scimid, nato a Manoppello (Pescara) il 4 aprile 1904, tenente del genio in s.p.e. nel battaglione zappatori artieri indigeni del Corpo indigeni della Somalia. — Co-

mandante di compagnia del battaglione zappatori artieri indigeni, sempre e dovunque, con decisione e coraggio assolveva il suo difficile compito eseguendo urgenti ed importanti lavori operativi. Avuto sentore che rilevanti forze abissine si erano adunate con atteggiamento minaccioso nelle vicinanze dell'accampamento, sebbene la sua compagnia fosse inferiore di numero, affrontava decisamente l'avversario, comportandosi da valoroso. Esempio di belle virtù militari e di ardimento. — Gorrahei-Birgot-Dagabur-Harcho-Harrar gennaio-maggio 1936-XIV.

Sbicego Augusto, da Campiglia dei Berici (Vicenza), 1° capitano del corpo indigeni della Somalia. — Incaricato di preventive ricognizioni preludenti l'avanzata su Neghelli, dimostrò perspicacia ed ardimento. Sostenne nell'occasione, contro forze preponderanti, alcuni scontri infliggendo perdite al nemico e facendo prigionieri, distinguendosi specialmente nell'occupazione dei pozzi di Garsa. Svolse in territorio conquistato sagace opera di penetrazione e di conquista. — Monti Scian-Garsa-Gunto-Ualenzo, 3 gennaio 1936 - 12 gennaio 1936-XIV.

Turri Fortunato di Ugo e di Raddi Fortunata, nato il 15 luglio 1913 a Firenze, sottotenente di complemento nel battaglione zappatori artieri indigeni del Corpo indigeni della Somalia. — Comandante di un plotone zappatori artieri indigeni, durante un combattimento contro preponderanti forze abissine, alla testa del suo plotone, con perizia e coraggio si slanciava all'attacco di posizioni nemiche conquistandole. — Strada Harcho-Harrar, 13 maggio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Bartolucci Gino di Angelo e di Rivoli Maria, nato a Fossombrone (Pesaro) il 28 ottobre 1911, sergente nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Sottufficiale di plotone idrico al seguito di colonna operante nel settore Scebeli-Ogaden per la conquista dell'Harrarino, adempiva al suo servizio, in ogni circostanza, con spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. In uno scontro con un nucleo di armati nemici, lungo il torrente Sullul a Segag, dava prova di calma, di sprezzo del pericolo e di coraggiosa aggressività. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Carmignano Andrea di Fausto e fu Massi Giovanna, nato a Monteleone di Spoleto (Spoleto) l'8 marzo 1912, caporale nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Caporale di plotone idrico al seguito di una colonna operante, durante la notte si offriva volontariamente per recarsi da solo a circa due chilometri di distanza per rendersi conto di sospetti movimenti di gruppi nemici, che percorrevano le zone vicine, ad un centro idrico, riportando importanti informazioni. Esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Cardin Italo di Enrico e di Boessa Tullia, nato a Padova il 3 maggio 1912, soldato nella 60ª compagnia fotoelettrici del genio della Somalia. — Adetto ad una stazione fotoelettrica prendeva parte, con una colonna, alle operazioni per la conquista dell'Harrarino, prestando servizi notturni ininterrotti. Nella battaglia di

Gunu Gadu, nonostante l'intenso fuoco nemico che colpiva l'autostazione, rimaneva serenamente al proprio posto contribuendo così al perfetto funzionamento del servizio cui era addetto. Esempio di sprezzo del pericolo. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Catania Gaetano di Giuseppe e di Ricciardi Angela, nato a Naso (Messina) il 2 novembre 1910, sottotenente nella 51ª compagnia zappatori artieri. — Incaricato, durante l'azione di Gunu Gadu, di eseguire, con una squadra ricerche idriche e l'impianto di un pozzo Norton nel greto del Tugh-Gerer sotto l'intenso fuoco avversario, noncurante del pericolo, fu costante esempio di ardimento ai suoi uomini e portò a compimento il lavoro nel più breve tempo. — Gunu Gadu 24 aprile 1936-XIV.

D'Auria Antonio di Vincenzo e di Pasquarello Assunta, nato a Rapolla (Potenza) il 25 gennaio 1913, sottotenente nella 51ª compagnia zappatori artieri. — Comandante di plotone zappatori artieri, dimostrò di possedere spiccate qualità tecnico-militari nella esecuzione di lavori sul campo di battaglia. In azione bellica diede prova di perizia, ardimento e sprezzo del pericolo, sventando un tentativo di aggiramento, da parte di nuclei avversari. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Gobbin Romeo di Giulio e di Cramigna Romilda, nato a Campo d'Arsego (Padova) il 18 agosto 1911, caporale nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Caporale di plotone idrico al seguito di una colonna operante nel settore Scebeli-Ogaden per la conquista dell'Harrarino, dava numerose prove di ardimento e di alto senso del dovere. Durante un improvviso attacco alla colonna, si distingueva per coraggio ed aggressività. — Somalia, aprile-maggio 1936-XIV.

Moro Giulio di Nicola e di Tambuto Maria, nato a Albera Ligure (Alessandria) il 31 gennaio 1913, soldato nel genio della Somalia, 4ª compagnia idrici. — Soldato di plotone idrico al seguito di una colonna operante nel settore Scebeli-Ogaden per la conquista dell'Harrarino, in ogni circostanza dimostrava abnegazione e spirito di sacrificio. Durante il combattimento di Birgot, partecipava ad un'ardita ricognizione e, in uno scontro col nemico, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Somalia aprile-maggio 1936.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1296.

Estensione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, al personale della M.V.S.N. mobilitato per qualsiasi destinazione oltremare.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1937, n. 182)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781, concernente la istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità della M.V.S.N. mobilitate in Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla equiparazione ed alla istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi anche per gli appartenenti a tutte le unità della M.V.S.N. mobilitate per servizio non isolato all'estero:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 781, relativo alla istituzione dei gradi di primo seniore e qualifiche di primo centurione e primo capomanipolo, e dei gradi di aiutante e di primo capo-squadra, per gli appartenenti alle unità della M.V.S.N. mobilitate in A.O.I. sono estese ed applicabili al personale della M.V.S.N. in possesso dei prescritti requisiti, mobilitato per servizio non isolato all'estero.

Art. 2.

I requisiti che danno diritto ai gradi e qualifiche indicati nel precedente articolo sono analoghi a quelli previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, numero 320, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, numero 781.

Il conferimento dei gradi di primo seniore, di aiutante e di primo capo-squadra è subordinato agli organici stabiliti dalle speciali formazioni e loro varianti.

Art. 3.

I gradi e qualifiche di cui all'art. 1, non possono essere conferiti con decorrenza anteriore alla data di costituzione dei reparti mobilitati per servizio non isolato all'estero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA —
DI REVEL.

Visto, il *Guardastgilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1320.

Istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1937, n. 184)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il servizio della manutenzione delle strade di grande comunicazione della Libia:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E istituito, con sede in Tripoli, alle dipendenze del Governo della Libia, un Ufficio speciale della strada, a cui è affidato il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di grande comunicazione della Libia, di cui all'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e di quelle altre in costruzione o che potranno essere costruite, la cui gestione potrà essere affidata all'Ufficio stesso, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 2.

All'Ufficio speciale della strada spettano anche l'alta sorveglianza sulla circolazione stradale e la tutela delle strade ad esso affidate.

Art. 3.

Al personale necessario per il funzionamento del predetto Ufficio sarà provveduto ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, istitutivo dei ruoli tecnici coloniali.

Art. 4.

Il Governatore generale della Libia, qualora il funzionamento dei servizi lo richieda, può istituire in altre località della Colonia sezioni distaccate dall'Ufficio speciale della strada, con personale tratto dall'Ufficio stesso.

Art. 5.

Alla sorveglianza delle strade affidate al predetto Ufficio si provvede con l'assegnazione di 350 cantonieri nazionali e di 450 cantonieri indigeni.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, stabilirà l'ordinamento di detto personale e la sua ripartizione per gradi.

Art. 6.

Alla ordinaria manutenzione delle strade della Libia si provvederà in economia e la spesa relativa graverà sugli appositi stanziamenti di bilancio.

Per la compilazione ed approvazione dei progetti e la esecuzione e collaudazione dei lavori, si applicheranno le norme che regolano la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie. Le attribuzioni dell'ingegnere capo delle opere pubbliche sono demandate al capo dell'Ufficio speciale della strada.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardastgilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 38. — MANCINI.

Elenco delle strade di grande comunicazione della Libia.

1. Strada litoranea dal confine tunisino per Zuara, a Tripoli, Misurata, Sirte, Agheila, Agedabia, Bengasi, Tocra, Barce, Uadi el Cuf, Bivio Cirene, Derna, Tobruk, Porto Bardia, Amseat, Confine egiziano, con diramazione da Bengasi (giro dei Fortini), a Benina;
2. Strada sud Gebelica della Libia Orientale da Barce a Teamir-Bivio Lambuda (innesto nella Litoranea);
3. Trasversale Bivio Faidia (innesto nella sud Gebelica) Cirene-Apollonia;
4. Strada Tripoli-Torhuna-Kussabat-Bivio Homs;
5. Strada Tripoli-Garian-Rumia-Giado-Nalut-Gadames, e in diramazone Rumia-Jefren;
6. Strada Azizia-Bir Ganem-Gasr El Hag-Giosc-Nalut, con diramazione per Jefren;
7. Strada Bivio Bu Zian-Garian-Mizda;
8. Strada Tarhuna-Beni Ulid-Scemek;
9. Strada Zliten-Beni Ulid.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1326.

Procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1937-XV, n. 184)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, che approva le norme per l'esecuzione forzata nella Libia;

Ravvisata la necessità di provvedere per la Libia all'emanazione di norme speciali relative alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri tributi, delle entrate del demanio pubblico e di quello patrimoniale nonché dei proventi dei pubblici servizi dello Stato e di altri Enti pubblici, quando per tali riscossioni non siano previste diverse forme di procedura coattiva;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione delle entrate del demanio pubblico e di quello patrimoniale, dei proventi di pubblici servizi, lo Stato e gli Enti pubblici in Libia possono avvalersi della procedura coattiva di cui agli articoli seguenti.

Con lo stesso procedimento possono essere riscossi coattivamente le tasse sugli affari ed i tributi spettanti ai predetti Enti, per i quali non siano previste diverse forme di riscossione coattiva.

La stessa procedura può essere seguita quando gli Enti predetti agiscano in base ad una sentenza esecutiva.

Parimenti il procedimento di cui sopra è applicabile alla rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali.

L'Ente creditore può avvalersi di tale procedimento sia in confronto del ricoverato, e, in caso di sua morte, degli eredi legittimi o testamentari, sia in confronto delle persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio.

Art. 2.

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente creditore, di pagare, entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal presidente del Tribunale o dal giudice della Sezione di tribunale o dal presidente della Giudicatura nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da chi in sua vece può eseguire notificazione di atti in materia civile.

L'incaricato della notificazione deve restituire all'ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori di domicilio, residenza o dimora ignoti o residenti all'estero, tale notificazione sarà fatta secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile per le citazioni.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di essa proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio creditore e che sia competente a norma del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario per la Libia.

L'opposizione avverso l'ingiunzione per pagamento di tributi, assistiti dal privilegio del previo pagamento non è ricevibile se non sia effettuato il versamento dei tributi con quietanza rilasciata nei modi prescritti.

Negli altri casi l'Autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo, sentito l'Ente che procede alla riscossione.

Trattandosi però di tasse sugli affari l'opposizione è ammessa, previo pagamento delle tasse stesse, nei casi previsti nei relativi ordinamenti soltanto per vizi di procedura.

Art. 4.

Trascorso inutilmente il termine fissato dall'art. 2 per il pagamento o respinta l'opposizione, nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore dell'articolo 3, l'Ente creditore procede, nei termini di legge, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al pignoramento dei beni mobili del debitore.

Chiunque pretenda avere la proprietà o altro diritto sopra tutti o parte dei mobili pignorati può, citando l'Ente creditore davanti al magistrato che deve provvedere per la vendita, opporsi alla medesima e proporre istanza per separazione dei beni, purchè detta istanza sia fondata su prova scritta di data certa. Dall'esercizio di tale facoltà sono però esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del debitore sino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella di lui casa di abitazione e sempre che non si tratti di mobili dotali.

Art. 5.

Per l'ulteriore corso dell'esecuzione mobiliare si osservano le norme comuni vigenti in Libia.

L'Ente creditore potrà avvalersi del procedimento di esecuzione immobiliare, seguendo le norme vigenti in Libia per tale esecuzione, escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo di cui all'art. 562 del codice di procedura civile.

Art. 6.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione dei crediti in pagamento.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si effettua dall'ufficiale giudiziario mediante la consegna allo affittuario od inquilino di un ordine di pagamento all'Ente creditore, invece che al locatore, del fitto o della pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'Ente medesimo.

Art. 7.

Ove siano stati pignorati pigioni e fitti scaduti, l'affittuario, o l'inquilino, dovrà pagare, sino a concorrenza del suo debito, il credito pel quale si è proceduto, oltre gli accessori e le spese, nel termine di dieci giorni dal seguito pignoramento.

Se le pigioni o i fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei termini di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità delle consuetudini e provate nei modi di legge.

Art. 8.

L'Ente creditore, pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, può esercitare tutti i diritti spettanti al suo debitore.

Art. 9.

Per la effettuata notificazione della ingiunzione e per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare spetta agli ufficiali, di cui al secondo comma dell'art. 2, la metà degli ordinari diritti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore in Libia il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV.

Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Colonia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1937-XV, n. 185)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in colonia.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Cigno Leopoldo di Paolo e di Ventra Antonina, nato il 18 giugno 1897 a Sommartino (Caltanissetta), capo manipolo 171^a Legione « Vespri » M.V.S.N. — Comandante di manipolo di un reparto incaricato di proteggere un importante deposito viveri, durante ripetuti attacchi di nuclei ribelli, teneva contegno valoroso, contribuendo validamente a ricacciare l'avversario. — Suani Mescereh, 15-29 dicembre 1923-II.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1334.

Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1937-XV, n. 185)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati dello Stato, delle altre pubbliche Amministrazioni anche se aventi ordinamenti autonomi, degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere

nazionali, delle Associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché gli impiegati privati previsti dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, potranno richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.

Durante il predetto congedo straordinario l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 40. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1342.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1937-XV, n. 186)

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 6 agosto 1937-XV, sul decreto che autorizza la 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTA,

Per la sistemazione, in varie sedi dell'Africa Orientale Italiana dei servizi inerenti al controllo delle valute, nonchè dei necessari alloggiamenti del personale ad essi destinato, è d'uopo venga autorizzato, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario corrente, apposito stanziamento.

In virtù delle facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma può essere atinta al fondo di riserva per le spese impreviste, al che provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, disponendo altresì, nel bilancio dell'Amministrazione suindicata, l'occorrente stanziamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili lire 37.385.750;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 3^a prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da assegnare al capitolo di nuova istituzione n. 108-bis « Spese varie (escluse le retribuzioni ed i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131) », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, il Guardastgllt: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1373.

Ammissione dei maestri che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale al concorso a posti di direttore didattico in prova.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1937-XV, n. 189)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, numero 1297;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1934-XII, n. 461;

Ritenuta la necessità di portare alcune modificazioni di carattere transitorio alle disposizioni vigenti sui concorsi a posti di direttore didattico contenute nel testo unico e nel regolamento sopra citati;

Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi, ferme restando le altre condizioni stabilite dal regolamento, anche i maestri sforniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica, purchè dimostrino di aver partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello

Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Ad essi sarà riservato un quinto dei posti maschili messi a concorso.

Art. 2.

I candidati di cui all'articolo precedente, i quali pur avendo superato gli esami, non potranno esser compresi nella graduatoria dei vincitori, conseguiranno il diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: **SOLMI.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 288, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1378.

Disciplina dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1937-XV, n. 190)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge '3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita nella Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore generale della Libia potrà, per i negozi ed esercizi di vendita, determinare con propri decreti, su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e sentito il podestà, per singole località e categorie:

a) i giorni di chiusura totale o parziale, oltre le domeniche;

b) l'orario di apertura e chiusura in tali giorni, nei giorni di riposo compensativo, nonchè nei giorni che precedono i giorni festivi e per i quali siano ammessi eventualmente prolungamenti di orario;

c) l'orario di apertura e chiusura nei giorni feriali.

I decreti di cui al precedente comma, potranno tener conto delle tradizioni e consuetudini religiose dei cittadini italiani libici, che gestiscono negozi ed esercizi vendita.

Il Governatore generale potrà delegare ai Commissari generali le facoltà contemplate dal presente articolo.

Art. 2.

In caso di trasgressione alle norme contenute nei provvedimenti di cui sopra, saranno applicate le sanzioni stabilite per le trasgressioni alla legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo settimanale e domenicale estesa alla Libia con R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il *Guardastgiltt*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.

Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1937-XV, n. 195)

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze Armate della Somalia e dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Giardini Angelo di Giovanni e di Sarelzi Luigia, nato il 5 settembre 1912 a Ceranova (Pavia), soldato 51358 dell'autoraggruppamento della Somalia (alla memoria). — Facente parte di un'autosezione assegnata ad una banda carabinieri Reali, durante un combattimento si distingueva per valoroso contegno e per sprezzo del pericolo. Mentre si prodigava nell'eseguire la riparazione del proprio autocarro con materiale di circostanza, perdeva la vita a causa dello scoppio di materia esplosiva. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-Harrar. 13 maggio 1936-XIV.

Pedrolì Giuseppe fu Uberto e fu Angeletti Serafina, nato il 22 agosto 1893 a Roma, capitano medico del R.C.T.C. della Somalia. — Direttore di un ospedale da campo avanzato e chirurgo di eccezio-

nale competenza, soldato di altissimi sentimenti, organizzatore brillante, nell'assolvimento della sua nobile missione si prodigò durante tutta la campagna in Somalia con esemplare spirito di sacrificio e di abnegazione. Prima e durante le operazioni per la presa di Neghelli volontariamente e ripetutamente si portò sulle linee più avanzate attraverso zone battute dal fuoco nemico, noncurante della propria esistenza per salvare quella dei combattenti. Mirabile esempio di capacità professionale, di sereno sprezzo del pericolo, di intima spirituale fusione con l'anima dei combattenti. — Neghelli-Harrar, gennaio-maggio 1936-XIV.

Roff Bruno fu Angiolo e di Nardini Antonia, nato il 13 aprile 1910 a S. Gimignano (Lucca), soldato nell'autoraggruppamento della Somalia (alla memoria). — Conduttore di autocarro leggero in servizio isolato in zone particolarmente difficili ed insidiose, assolveva con eccezionale coraggio i suoi compiti. Durante l'espletamento di un particolare incarico, il gruppo di cui egli faceva parte veniva violentemente attaccato da un forte nucleo di ribelli. Dopo aver partecipato ad una strenua difesa, approfittando di una sosta del fuoco, tentava di raggiungere il proprio autocarro per salvarlo da sicura preda. Raggiungeva carponi, nella notte, l'automezzo e dopo aver sostenuto all'arma bianca e da solo una lotta accanita contro i ribelli, cadeva gloriosamente sul campo. Esempio mirabile di coraggio e di sacrificio. — Piana di Langhei, 17 settembre 1936-XIV.

Rosellini Franco di Arturo e di Gavino Amabile, nato il 26 marzo 1898 a Camogli (Genova), tenente di complemento del III gruppo di bande armate - Somalia. — Comandante di sottogruppo bande indigene, guidava con capacità e bravura, per via impervia, i suoi uomini all'attacco di posizione saldamente difesa da tenace nemico. Conquistandola, in seguito a felice manovra aggirante da lui stesso concepita, ne consolidava il possesso, dopo accanita e cruenta lotta con l'avversario, che ricacciava con gravi perdite. Durante tutta l'azione era esempio ai dipendenti per virtù guerriera. — Fuguan-Garamulata, 28 settembre 1936-XIV.

Tucci Tancredi di Domenico e di Francesca Bruna, nato il 27 aprile 1897 a Caraglio (Cuneo), 1° capitano in servizio di S. M. del Governo generale A. O. I. — Comandante di colonna isolata cui era affidato un compito di particolare importanza militare e politica, guidava i suoi uomini con slancio ed ardimento. Scontratosi col nemico, lo debellava, dando prova sul campo di battaglia di essere comandante deciso, avveduto, energico e soldato valoroso, esempio a tutti i suoi dipendenti di elette qualità militari. — Lago Horra, 27 novembre 1936-XV - Monte Abarò, 1° dicembre 1936-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Barnaba Pier Arrigo fu Barnaba e di Alessio Giuseppina, nato il 25 febbraio 1891 a Buia (Udine), 1° capitano del IV battaglione arabo somalo. — Incaricato di occupare importante posizione, guidava il suo reparto con perizia ed ardimento, vincendo la tenace resistenza avversaria. Dalla posizione conquistata proteggeva quindi il ripiegamento di altro reparto fortemente incalzato da ingenti forze ri-

belli, arrestandone l'impeto con travolgente assalto. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Destro Adriano fu Tullio e di Sprocati Natalina, nato il 21 giugno 1897 a Nasi (Padova), 1° capitano in s. p. e. del IV battaglione arabo somalo. — Comandante di reparto, attaccava con decisione ed ardimento forti nuclei ribelli saldamente appostati in terreno insidioso e dominante. Contrattaccato violentemente da forze superiori e ricevuto l'ordine di ripiegare, riusciva a disimpegnarsi manovrando con valore e perizia, infliggendo gravi perdite all'avversario. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Di Castrì Mario fu Luca e di Buccino Sofia, nato il 26 gennaio 1899 a Napoli, capitano della 2ª batteria fucilieri del 2° raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di reparto, durante cinque attacchi di forze ribelli superiori di numero, dava costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo, portandosi dove più intensa era la lotta. Infondendo, col suo calmo e valoroso contegno, fiducia e fermezza nei propri uomini, contribuiva efficacemente al vittorioso esito delle azioni. — Collubi, 14-18 agosto 1936-XIV.

Fortenza Luigi di Francesco e di Tripepi Maria Antonietta, nato il 3 novembre 1907 a Reggio Calabria, tenente in s.p.e. del XVII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia ascari, già distintosi per decisione e coraggio in precedenti combattimenti, riconfermava le sue belle qualità militari, guidando con singolare perizia e slancio il suo reparto all'assalto di una posizione tenacemente contesa dal nemico, riuscendo ad impadronirsene infliggendo gravi perdite all'avversario. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ortelli Giuseppe fu Francesco e fu Colombo Elisa, nato il 4 luglio 1903 a Lugano (Svizzera), sottotenente medico del 1° gruppo squadroni indigeni. — Ufficiale medico di una colonna operante isolatamente, si prodigava con slancio ed elevato sentimento del dovere nel soccorrere i feriti in punti scoperti e battuti dal tiro nemico. Durante un attacco notturno di nuclei ribelli all'accampamento, accorreva prontamente d'iniziativa nel punto dove maggiore era il pericolo, medicando e rincuorando con la parola i feriti sebbene fatto ripetutamente segno ai colpi dell'avversario. Durante l'ulteriore avanzata della colonna, confermava le sue elette qualità di sanitario valoroso, instancabile e sprezzante del pericolo. — Torrente Maki-Lago Horrà-Abaita, 23-27 novembre 1936-XV.

Pastore Lorenzo di Gervasio e fu Giovanico Raffaella, nato il 22 novembre 1906 a Lizzanello (Lecce), tenente in s.p.e. del C.R.T.C. colonna Tucci. — Comandante l'avanguardia di una colonna operante isolatamente, guidò i suoi uomini con valore e coraggio, incitandoli con l'esempio. Attaccato da forti nuclei ribelli reagì con slancio e ardire, respingendoli dopo aver loro inflitto perdite. Durante tutta l'azione diede prova di sereno sprezzo del pericolo e alto sentimento del dovere. — Lago Horre, 27 novembre 1936-XV. Monte Abarò, 1° dicembre 1936-XV.

Poll Athos fu Eugenio e di dell'Amico Fidalina, nato il 21 ottobre 1912 a Carrara, tenente di complemento del R.C.T.C. autorepar-

to 316. — Comandante degli automezzi di una colonna operante isolatamente, durante un attacco notturno di nuclei ribelli all'accampamento, reagiva con valore e coraggio, incitando i propri dipendenti alla resistenza e contribuendo così a stroncare l'azione avversaria. Si distingueva in seguito per calma e sprezzo del pericolo, durante un nuovo attacco tentato dal nemico alla testa della colonna. — Lago Horra Abaita, 27 novembre 1936-XV. Torrente di Dababba ? dicembre 1936-VV.

Rosati Emidio fu Emidio e di Angelini Maria, nato il 12 novembre 1909 ad Ascoli Piceno, sottotenente di complemento del IV battaglione arabo somalo. — Volontario in A. O. alla testa del suo plotone si slanciava audacemente all'inseguimento di nuclei ribelli. Raggiuntili, infliggeva loro gravi perdite. Caduto ferito un ufficiale del reparto, con generoso slancio lo soccorreva e, sprezzante del pericolo, attraversando una zona battuta da intenso fuoco nemico, riusciva a trarlo in salvo. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

Stesico Angelo di Giorgio Giuseppe e di Mosca Elisa, nato il 1° settembre 1896 a Trento, 1° capitano del IV battaglione eritreo. — Comandante di battaglione indigeni, durante un'operazione di polizia, conquistava d'assalto una posizione occupata da rilevanti forze ribelli, lanciandosi quindi all'inseguimento che conduceva a fondo, disperdendo completamente l'avversario ed infliggendogli perdite notevoli. — Uciù-Desnebb, 10 ottobre 1936-XIV.

Stroppa Cesare di Luigi e di Sabacchi Luigia, nato il 30 settembre 1883 a Codogno (Milano), 1° capitano medico di complemento del corpo sanitario della Somalia. Valente chirurgo, direttore di un ospedale da campo ripiegato al seguito di una colonna operante, in due giornate di combattimento si prodigava nel compiere importanti interventi chirurgici presso la sezione di sanità impiantata in prossimità delle prime linee, incurante del pericolo personale. Ultimata l'assistenza dei feriti, partecipava validamente alla bonifica del campo di battaglia, scovando anche qualche nemico disperso. Figura esemplare di soldato e di professionista. — Birgot, 24-27 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Basso Antonio di Nicola e di Ungaro Nicoletta, nato il 30 novembre 1907 a Monte S. Angelo (Foggia), sottotenente del II Gruppo cammellato 4^a batteria. — Sottotenente di artiglieria, offrivasi volontario per il comando di un nucleo di fanteria in un presidio minacciato da forze ribelli. Attaccato più volte, dava prova di coraggio e fermezza, suscitando fra i dipendenti viva ammirazione e infrangendo ogni tentativo nemico. — Collubi, 14-17 agosto 1936-XIV.

Berti Martini Eugenio di Giovanni e di Pizzagiani Luigia, nato il 16 ottobre 1910 a Todi (Perugia), sottotenente medico di complemento del XVII battaglione eritreo. — Ufficiale medico, mentre soccorreva alcuni feriti al posto di medicazione, fatto segno a breve distanza al fuoco di un gruppo di ribelli respinti da altra posizione, provvedeva con calma e coraggio, con i pochi portafiniti a sua disposizione, a fronteggiare l'avversario e mettere al riparo i feriti. — Debra Sina, 20 settembre 1936-XIV.

Borsi Vittorio Emanuele di Giuseppe, nato il 1° luglio 1911 a La Spezia, tenente in s.p.e. del XVII battaglione eritreo. — Dopo un lungo combattimento, attraverso terreno difficile e fortemente battuto giuocava con slancio e perizia il proprio plotone all'assalto di un villaggio saldamente difeso, riuscendo ad infrangere la resistenza nemica. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Brambilla Pietro di Carlo e di Arrigoni Caterina, nato il 9 aprile 1903 a Voghera (Pavia), tenente di complemento del XXI battaglione eritreo — Comandante di plotone fucilieri, in una difficile situazione di combattimento era di esempio ai dipendenti per ardire e sprezzo del pericolo, concorrendo a respingere un minaccioso attacco di nemico in forze. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

De Buffa Gaetano di Ferdinando e di Todeschi Cesare, nato il 7 luglio 1909 a Rovereto (Trento), sottotenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Comandante di sezione mitraglieri assegnata ad una compagnia avanzata, durante lungo combattimento appoggiava efficacemente l'azione del reparto, portandosi su posizioni scoperte e battute, per meglio colpire l'avversario. Successivamente partecipava con i propri uomini all'assalto risolutivo che determinava la rotta dell'avversario, dimostrando ardire e sprezzo del pericolo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

De Negri Bortolo di Giovanni e di Armellini Angela, nato il 9 febbraio 1899 a Vittorio Veneto (Treviso), sergente maggiore del IV battaglione arabo somalo. — Incaricato di avvertire il comandante di un reparto avanzato, di un tentativo avversario di cadere sul fianco, visto che la minaccia era ormai in atto, alla testa dei suoi uomini affrontava animosamente l'avversario, trattenendolo col fuoco, fino al sopraggiungere di rinforzi. Lodevole esempio di iniziativa e decisione. — Mulisà, 21 luglio 1936-XIV.

Di Iorio Lucio fu Felice e di Bufferino Anna, nato il 13 dicembre 1906 a Roma, tenente in s.p.e. del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia indigeni durante un combattimento, con visione esatta della situazione — sereno coraggio, lanciavasi al contrattacco di importanti forze ribelli in procinto di avvolgere il fianco del battaglione, stroncando così la manovra avversaria ed infliggendo al nemico sensibili perdite. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Frattecci Luigi di Mauro e di De Angelis Teresa, nato il 16 settembre 1909 a Jenne (Roma), sergente maggiore del XXI battaglione eritreo. — Sottufficiale addetto al comando di un battaglione indigeni, teneva, per una intera giornata di combattimento, contegno audace esponendosi ripetutamente di fronte ad un attacco improvviso sul fianco del comando di battaglione, radunava prontamente gli esploratori e fuggava a colpi di bombe l'avversario. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gallina Pietro fu Pietro e fu Airoidi Annetta, nato il 16 novembre 1895 a Novara, 1° capitano del comando Forze Armate della Somalia, 27ª squadra topografica. — Ufficiale topografo, in varie occasioni si spingeva arditamente, per vari chilometri, in territorio nemico, fronteggiando, nonostante l'esiguità di mezzi, situazioni

difficili e pericolose, pur di contribuire al massimo alla raccolta di necessari elementi topografici. — Settore del Giuba, febbraio 1936-XIV.

Giorgetti Emilio di Ferdinando e di Geracci Isolina, nato il 19 marzo 1911 a Montepulciano, caporale del comando Forze Armate della Somalia, 27ª squadra topocartografica. — Effettuava volontariamente numerose ardite ricognizioni topografiche in zone occupate dal nemico, dimostrando grande coraggio personale e sprezzo del pericolo. — A. O. dicembre 1935-febbraio 1935-XIV.

Lamberti Nunzio fu Ernesto e fu Iudice Amalia, nato il 23 aprile 1897 a Torre Annunziata (Napoli), capitano di complemento del XVIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia indigeni fiancheggiante, con ardimento e capacità tattica teneva testa ad ingenti forze nemiche, infliggendo loro gravi perdite ed impedendo che cadessero sul tergo dello schieramento del battaglione. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Lacagnina Giuseppe di Calogero e di Bocchetti Francesca, nato il 13 gennaio 1912 a Caltanissetta, sottotenente di complemento del XXI battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri incaricato di fiancheggiare la propria compagnia, attaccato da forte numero di nemici con mitragliatrici, resisteva sul posto, sostenendo con fermezza l'impeto avversario ed evitando così che questo potesse rivolgersi al tergo della propria compagnia, impegnata frontalmente. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Marmugi Orazio, tenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Comandante di reparto esploratori di un battaglione eritreo, durante un combattimento dava prova di perizia e coraggio. Successivamente, dopo aver assolto il compito affidatogli, non esitava ad unirsi volontariamente ad altro reparto, assalendo con esso il nemico e fuggendolo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Morelli Giuseppe fu Medardo e di Fiorani Emilia, nato il 13 marzo 1906 a Reggio Emilia, sergente maggiore del III gruppo bande armata. — Vice comandante di sottogruppo bande, avvertito che il proprio reparto era impegnato a qualche ora di distanza, accorreva d'iniziativa al combattimento, portando sulla linea rifornimenti e uomini, contribuendo con il suo efficace intervento ad alleggerire la pressione avversaria. Partecipava quindi alla fase risolutiva dell'azione, validamente coadiuvando l'ufficiale e dando esempio di valore e sprezzo del pericolo. — Funghan-Garamlata, 28 settembre 1936-XIV.

Panzera Gaetano fu Pasquale e fu Sparagana Maria Cecilia, nato il 14 agosto 1890 a Roccasecca (Frosinone), 1º capitano del XVII battaglione eritreo. — Guidava con perizia ed audacia la propria compagnia all'assalto di un villaggio, dove si erano asserragliate forze ribelli, riuscendo a vincerne la resistenza. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Rossi Guido di Dario e di Gabellieri Giulia, nato il 24 agosto 1911 a Volterra (Pisa), caporal maggiore del comando Forze Armate della Somalia 27ª squadra topocartografica. — Seguiva volontariamente e ripetutamente il proprio ufficiale in missioni ardite e pe-

ricolose, prodigandosi, in ogni circostanza, oltre ogni limite di sacrificio e dando prova di ammirabile sentimento del dovere. — Bar Abir-El Serren-Malca Murri, dicembre-febbraio 1936-XIV.

Savarè Manlio fu Eligio e fu Carcano Clotilde, nato il 18 gennaio 1889 a Milano, capitano di complemento del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia indigeni, durante uno scontro, alla testa del suo reparto, si lanciava con ardimento e perizia all'attacco di numerose forze ribelli che minacciavano il fianco della colonna, fuggandole e cagionando loro gravi perdite. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Stoppa Amedeo fu Umberto e fu Piccioli Cestra, nato il 24 ottobre 1912 a Peggione (Perugia), soldato della 2ª compagnia R. T. speciale (Somalia). — Soldato radiotelegrafista addetto ad una colonna operante, durante l'offensiva di Neghelli, assicurava costantemente i collegamenti radio mantenendo calma e coraggio esemplari sotto il fuoco nemico. Entrava fra i primi a Neghelli, con la pattuglia esploratori dell'avanguardia, aprendosi la strada a colpi di bombe a mano. — Neghelli, gennaio 1936-XIV.

Suttner Enrico di Carlo e di Carmelutti Fannj, nato il 2 maggio 1910 a Mezzacorona (Trento), tenente del XVII battaglione eritreo. — Dopo lungo combattimento, guidava con impeto e coraggio il proprio plotone alla conquista di una dominante posizione nemica, assaltandola alla baionetta e travolgendone i difensori. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1937-XV, n. 195).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la tutela della funzione creditizia;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al predetto Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».

Le parole « Banca », « Banco », « Cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

Art. 3.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.

Art. 4.

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolati dal titolo IV del presente decreto.

Art. 5.

Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « aziende di credito ».

Art. 6.

Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI del presente decreto.

Art. 7.

Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII del presente decreto.

Art. 8.

Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. 1 del R. decreto-

legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

Art. 9.

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed enti indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'art. 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

Art. 10.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II.

Costituzione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 12.

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13.

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

Art. 15.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16.

L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17.

Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

Art. 18.

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma del presente decreto contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato.

Art. 19.

I provvedimenti presi dal Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III.

L'Istituto di emissione.

Art. 20.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Art. 21.

In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non

eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'art. 20.

Art. 22.

Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

TITOLO IV.

*Istituti di credito di diritto pubblico
e Banche di interesse nazionale.*

Art. 25.

Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

Art. 26.

Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di interesse nazionale » dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

Art. 27.

Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'art. 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della « Corporazione del credito e della previdenza », entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

TITOLO V.

*Disciplina degli Istituti, Imprese ed Enti raccoglitori
di risparmio a breve termine.*

Art. 28.

Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

E' in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'art. 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità

l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 29.

Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2° dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

Art. 30.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

Art. 31.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riteranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

- a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
- b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;
- c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
- d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
- e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati, con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

Art. 33.

Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

Art. 34.

Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

Art. 35.

L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'es-

me i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

Art. 36.

Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Art. 37.

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

E' fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni

da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio.

Art. 38.

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

Art. 39.

L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati « dirigenti »), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale

cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del Tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del Tribunale.

Il Presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono de-

positati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovuta, secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

Art. 40.

La disposizione dell'art. 14 del presente decreto si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV del presente decreto, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero della agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932,

n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonchè l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e numero 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV del presente decreto.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni, nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

TITOLO VI.

*Disciplina della raccolta del risparmio
a medio e lungo termine.*

Art. 41.

Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonché dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con

decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

b) le attribuzioni spettanti a norma del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 42.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.

Art. 43.

Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, e nei successivi provvedimenti modificativi di essa, nei relativi regolamenti di esecuzione, nonchè nel R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Art. 44.

Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

Art. 45.

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa ed altri valori mobiliari che non

siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 46.

L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

TITOLO VII.

Delle fusioni, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione delle aziende raccogliatrici di risparmio a breve termine.

CAPO I. - Delle fusioni.

Art. 47.

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monti di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di un'altra azienda di credito si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 48.

Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli

articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49.

Per le aziende di credito di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte « Disposizioni e Comunicati » in apposita rubrica intestata « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunci legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50.

L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato », nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27.

Art. 51.

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei

creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

Art. 52.

Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53.

Quando un'azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54.

In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica « Ispettorato ») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55.

Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 56.

Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti

i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate, deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata, per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottratti nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunziare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di L. 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

CAPO II. — *Dell'amministrazione straordinaria.*

Art. 57.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

- a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;
- b) nel caso in cui risultino gravi perdite di patrimonio;
- c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di « commissario provvisorio », a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende tem-

poraneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dal presente decreto ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

Art. 58.

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nella attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del Capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Per i provvedimenti concernenti società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale delle Corporazioni del luogo ove la società ha sede.

Quando il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta diret-

tamente dai commissari nominati dal Capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 59.

Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. I commissari peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali, che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Art. 60.

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

Art. 61.

Sono attribuite ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tri-

bunale competente la nomina di uno o più sequestratari giudiziari del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 62.

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

Art. 63.

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa, ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui

mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

Art. 64.

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'art. 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 65.

I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro

conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

Art. 66.

Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1° dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1° dell'art. 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4° dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 5°, 6° e 7°. Il comma 7° si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'art. 57.

CAPO III. — Della liquidazione.

Art. 67.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nell'azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei comma terzo e quarto dell'art. 58, il Capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 68.

Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 Codice di commercio e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il Presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunzi legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78.

Art. 69.

Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

Art. 70.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è **sospeso** il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione. Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

Art. 71.

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 72.

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 73.

Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'auto-

rizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettore, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del Codice civile. I contributi che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio mediante lettera raccomandata.

I commissari hanno altresì facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi

dell'art. 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

Art. 74.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione sono divenuti efficaci.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2, dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio sindacato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

Art. 75.

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio della azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 76.

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari di essere ammessi al passivo della azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle

cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'art. 80.

Art. 77.

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del presente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del Tribunale,

previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 78.

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti alla udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perché se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77.

Art. 79.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77.

Art. 80.

I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 78, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

Art. 81.

Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

Art. 82.

Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la Cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella Cancelleria del Tribunale civile o presso

L'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservati per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

Art. 83.

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10.

Art. 84.

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dallo Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui al comma precedente, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere, nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma

dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del Presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 85.

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86.

L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65.

TITOLO VIII.

Disposizioni penali.

Art. 87.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente decreto sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a L. 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi allo Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39, 61 comma 3° e 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII del presente decreto, commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88.

Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni del presente decreto, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89.

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al

doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90.

Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni del presente decreto per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte di appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'appello, all'Ispettorato, per l'esecuzione.

Art. 91.

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il Capo dello Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene dispo-

ste dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

Art. 92.

Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

Art. 93.

Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 del presente decreto.

Art. 94.

L'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII del presente decreto ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

Art. 95.

È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne

primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 96.

Chiunque svolga l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravenga al disposto del terzo comma dell'art. 2, è punito con una ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto Ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 97.

La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 98.

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale.

TITOLO IX.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

Art. 99.

Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali delle Associazioni stesse, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi

e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti a valersi di altre aziende di credito per i propri servizi di cassa, per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme del presente decreto contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 100.

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV. n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 101.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento, anche se non espressamente richiamate nel presente decreto, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni del decreto stesso.

Art. 102.

L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

Art. 103.

Il riconoscimento, quali « Banche di diritto pubblico », della « Banca Commerciale Italiana », società anonima con sede sociale in Milano, del « Credito Italiano », società anonima con sede sociale in Genova, e del « Banco di Roma », società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come « Banche di interesse nazionale », a norma del presente decreto.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di « Banche di diritto pubblico » si considerano da esse compiuti nella qualità di « Banche di interesse nazionale ». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

Art. 104.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 105.

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse di commercio, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato », possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 106.

Le precedenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il quale resta abrogato.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo. registro 388, foglio 98. — MANCINI.

LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1401.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1937-XV, n. 196;

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —

DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, il Guardastigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1406.

Trattamento doganale da applicare alle merci di origine e provenienza dall'Africa orientale italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1937-XV, n. 196).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1^a giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto la tariffa generale dei dazi doganali del Regno approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare, ai fini doganali, la importazione nel Regno delle merci dall'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'Africa Italiana, e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le merci di origine e di provenienza dall'Africa Orientale Italiana sono ammesse, all'importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale.

Art. 2.

Dall'agevolezza di cui all'art. 1, è escluso il caffè tanto in grani e in pellicole, quanto tostato.

Fino al 31 dicembre 1937-XVI per l'importazione nel Regno di detto prodotto restano fermi il contingente e il trattamento stabiliti dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, numero 1717. Dopo tale data il prodotto stesso godrà del trattamento convenzionale.

Art. 3.

Per godere dell'esenzione doganale, di cui all'articolo 1, le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità coloniali delegate dai rispettivi governatori.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, 19 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1413.

Trattamento doganale da applicare alle merci di origine e provenienza dalla Libia alla loro importazione nel Regno.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1937-XV, n. 198)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 198 del 25 gennaio 1934, che ha approvato la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine delle Colonie italiane;

Considerato che con altro provvedimento si stabiliscono il trattamento e le norme per l'importazione nel Regno delle merci di origine e di provenienza dall'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare una tariffa speciale dei dazi doganali da applicare unicamente alla importazione nel Regno delle merci di origine e provenienza dalla Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'Africa Italiana, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia.

Art. 2.

Per le merci soggette a contingente, comprese nell'allegata tabella e già previste dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, l'importazione nel Regno sarà, fino al 31 dicembre 1937-XVI, ammessa nei limiti dei contingenti non usufruiti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

Per godere dello speciale trattamento doganale previsto nell'allegata tabella, le merci debbono essere accompagnate dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità coloniali delegate dal Governatore generale.

Per le merci ammesse a trattamento di favore entro i limiti di determinati quantitativi annui, i certificati di origine de-

vono altresì dichiarare che la quantità di merce per la quale ciascun certificato è rilasciato è compresa nel contingente assegnato alla dogana d'imbarco, secondo la ripartizione fatta dal Governatore generale in base ai quantitativi annui complessivi fissati per ciascuna merce.

Art. 4.

Alle merci non considerate nell'allegata tabella, a datare dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sarà consentito, senza limiti di contingenti e su presentazione del certificato d'origine, il trattamento della Nazione più favorita.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

**MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA —
ROSSONI.**

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 110. — MANCINI.*

**Tariffa speciale dei dazi doganali
da applicare nel Regno alle merci di origine dalla Libia.**

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
9	Bestiame ovino	capi	esente	5.000
10	Bestiame caprino	"	"	1.000
23-a	Minestre preparate in recipienti o involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro) fino ad un chilogrammo	Q.li	"	1.000
24	Uova di pollame	"	"	2.000
33	Pesci freschi anche congelati	"	"	illimitato
34	Pesci preparati:			
a)	secchi, salati o affumicati:			
	7. altri			
b)	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1. in scatola del peso fino a mezzo kg. (compreso il recipiente):	"	"	Tonno
	alfa) tonno			13.000
	beta) sardine e acciughe			
	delta) altri			
	2. in scatole del peso di più di mezzo kg. fino a 20 kg. (compreso il recipiente):	"	"	Sardine e acciughe
	alfa) tonno			1.000
	beta) sardine e acciughe			
	delta) altri			
	3. in altri recipienti:	"	"	Altri
	alfa) tonno			6.000
	beta) sardine e acciughe			
	gamma) altri			
	E' concessa l'esenzione doganale anche per i recipienti di latta che contengono i detti pesci conservati, sempre che si tratti di recipienti di origine italiana, o fabbricati in Colonia con lamiera di ferro stagnata nazionale o nazionalizzata nel Regno.			
ex-36	Uova di tonno preparate per uso alimentare	"	110	110

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
ex-41	Marmellata di frutta esotica Sulla marmellata di frutta esotica si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nel Regno per le marmellate di produzione nazionale.	Q.li	esente	3.500
64	Frumento	»	»	180.000
66-b	Orzo, altro	»	»	120.000
79-a	Pomodori freschi (dal 1° ottobre al 30 giugno)	»	»	10.000
84-a	Uva fresca da tavola (dal 1° maggio al 10 agosto)	»	»	illimitato
89	Datteri	»	»	7.000
ex-98	Pasta di datteri	}	»	500
106-a-b	Vini, compreso il vermut, in fusti, damigiane e bottiglie	Ett.	»	500
107-a-b	I recipienti contenenti il vino vermut dovranno portare la iscrizione « vermut della Tripolitania ».			
117	Semi oleosi	Q.li	»	illimitato
125	Oli vegetali:			
a)	di cotone	»	»	10.000
e)	di oliva	»	»	10.000
f)	di ricino	»	»	8.000
g)	di sesamo	»	»	5.000
	Sugli oli di semi, sia puri, sia mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione sugli oli stessi.			
137-a-2	Grassi non nominati: animali, altri.	»	»	illimitato
145	Sparto	»	»	»
147-a	Vegetali filamentosi non nominati greggi	»	»	»
150	Filetti di sparto	»	»	3.000

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
124-a-2	Oli animali di pesce, in altri recipienti	Q.li	Esente	illimitato
151	Cordami di sparto	»	»	4.000
211	Lane:			
a)	naturali o sudice	»	»	illimitato
b)	lavate	»	»	»
214-a	Pelo greggio	»	»	»
227-b	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana: altri	»	»	500
564-bis	Carbone coke	Tonn.	»	5.000
629-a-b	Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo o di altre simili materie vegetali	Q.li	»	2.000
639-a	Corna, ossa e altre materie affini: greggie	»	»	illimitato
654	Gomme:			
a)	indigene	»	»	»
b)	altre	»	»	»
655	Resine:			
b)	altre:			
	1 - indigene greggie	»	»	»
	2 - non nominate	»	»	»
656	Gommoresine	»	»	»
658-a	Oli essenziali di arancio dolce o amaro	Kg.	»	1.500
ex-680	Natron (soda naturale)	Q.li	»	illimitato
715-c	Concimi chimici potassici	»	»	»
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista	»	»	»
777-b-1	Piante e parti di piante medicinali, non nominate: esotiche: non polverizzate	»	»	»
783-a	Legni per tinta e per concia: non macinati	»	»	»
784-a	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia: non macinati	»	»	»
786-a	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia non nominati: non macinati	»	»	»
791	Estratti tannici per concia:			
a)	liquidi	»	»	»
b)	secchi	»	»	»

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattam. di favore
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (pickled).	Quintali	Esente	illimitato
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche	"	"	"
808-a-b	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali, conciate	"	"	500
809 a-b-c c bis-d	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non escluse le pergamenate	"	"	1.500
ex-826 bis	Pneumatici (coperture e camere d'aria) per ruote d'autoveicoli, resi inservibili o ridotti in rottami per l'uso fattone nelle Colonie italiane. L'esenzione è accordata in quanto detti pneumatici siano destinati a stabilimenti industriali per essere riutilizzati sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.	"	"	illimitato
ex-846 a-1-2	Pasta di sparto per la fabbricazione della carta, meccanica	"	"	2.000
ex-846-b	Cellulosa di sparto per la fabbricazione della carta	"	"	6.000
862-a	Libri stampati in lingua italiana, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana	"	"	illimitato
924-b	Semi non oleosi: non nominati	"	"	"
932	Prodotti vegetali non nominati,	"	"	"
935-a-1 b-1	Spugne: comuni e fini, greggie	"	"	"
938-	Budella salate	"	"	800
951	Stracci di ogni sorta	"	"	illimitato
—	Lavori e manufatti di ogni genere di agave di altre fibre vegetali	"	"	1.000
—	Stuoie	"	"	illimitato
—	Lavori e manufatti di ogni genere di pelli conciate	"	"	400
—	Corde e lavori di ogni genere di budella	"	"	50
—	Sedie a sdraio di pelle	"	"	50

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di lavoro
-	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciate con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	Quintali	Esente	180
-	Tessuti di lana (baracani, coperte e simili)	"	"	90
-	Tessuti di cotone (baracani, coperte tende, asciugamani e simili)	"	"	80
-	Tessuti di seta e di fibre artificiali anche con fili di argento	"	"	30
-	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	"	"	180
-	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne, di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	"	"	120
-	Oggetti di cuoio, con ricami anche d'argento o con guarnizioni di velluto:			
	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	"	"	120
	b) pantofole	i paio	"	6.000
	c) scarpe	"	"	3.500
-	Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia	quintali	"	23
-	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	"	"	13
-	Collane d'ambra	"	"	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 1420.

Modificazione dell'art. 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1937-XV, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sull'ordinamento scolastico per le Colonie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Riconosciuta l'urgente e assoluta necessità di provvedere; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al n. 3 dell'art. 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie, è approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, è sostituito il seguente:

« Mediante concorso per titoli e per esami, secondo norme che verranno stabilite dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze, al quale potranno partecipare i maestri forniti del prescritto titolo di studio e che abbiano prestato nelle scuole elementari coloniali servizio, in qualità di supplente o di incaricato, per un periodo che, computato con la maggiorazione prevista per le prestazioni in Colonia, risulti non inferiore ad otto anni all'entrata in vigore del presente decreto ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL —
BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV. *

Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1937-XV, n. 199)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Abdallah Ismail, da Delimelà (Acchelè Guzai), ascari 64212, nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Puntatore di un pezzo in una batteria cammellata, rimasto quasi privo di serventi, sebbene ferito al torace, sotto intenso fuoco avversario, continuava il suo servizio per tutta la durata del combattimento frenando con stoico eroismo lo strazio della propria ferita. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Agus Giuseppe da Seulo (Nuoro), tenente di complemento nella banda di Massaua. — In un combattimento aspro per terreno avverso e per accanimento del nemico che produceva sensibili perdite alla sua centuria, riusciva ad occupare ed a mantenere saldamente una importante posizione. Animava i suoi gregari con la parola e soprattutto con l'esempio. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Ascani Leonida, da Imola, tenente di complemento nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Ferito gravemente il comandante della sua batteria, dalla colonna munizioni si portava rapidamente sulla linea dei pezzi per sostituirlo nel comando. Per tutta la durata del combattimento, che si protrasse sino a notte, dirigeva il tiro

della batteria con efficaci risultati eseguendo inoltre, con abilità e calma, un cambiamento di posizione sotto il fuoco nemico. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Botto Goffredo, da Buenos Ayres, capitano s.p.e. nella banda di Massaua. — Comandante della banda regolare di Massaua, in servizio di avanguardia di una colonna, iniziava e portava a termine un lungo ed aspro combattimento con energia, capacità e spirito aggressivo. Reagiva dapprima con prontezza al fuoco di un forte nucleo nemico che minacciava il fianco destro del suo reparto, contrattaccandolo poi vigorosamente e ponendolo in fuga. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

De Sarno Gavino, da Campobasso (Napoli), capitano nel R.C.T.C. dell'Eritrea. — Comandante di banda mista costituita in gran parte da tribù dancale inquadrata solo da qualche giorno, durante un lungo ed aspro combattimento, sotto intenso fuoco di fucileria e mitragliatrici nemiche, dirigeva con calma e capacità il combattimento, riuscendo con la sua energia e con superbo sprezzo del pericolo a mantenere salda la compagine dei suoi gregari. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Evangelisti Carlo, da Frascati (Roma), sottotenente di complemento nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Comandante di una sezione di artiglieria cammellata, sotto l'infuriare del vicino, micidiale fuoco nemico, per più ore batteva efficacemente nuclei avversari, sostituendosi anche ai suoi serventi morti e feriti. Nobile esempio ai propri dipendenti di calma serena e di sprezzo del pericolo. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Zanchetta Luigi, da Pola, sergente maggiore nel comando bassopiano orientale. — Volontario in A. O., addetto al plotone comando di una colonna, fu di valido aiuto al comandante di plotone per l'occupazione di successive posizioni. Su queste, attraverso zone battute da fuoco nemico, accompagnava i propri uomini. Ferito al viso continuava nell'azione e non si faceva medicare che a combattimento ultimato. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

All' Igale, da Thio (Dancalia), uachil di 1ª classe nella banda di Massaua, 76162. — Capo squadra di mitragliatrice leggera sostituiva il tiratore che era stato colpito a morte. Vista la propria centuria minacciata da soverchianti forze nemiche, sotto intenso fuoco avversario, con grande sprezzo del pericolo e felice intuizione, portava prontamente l'arma in posizione dominante dalla quale obbligava l'avversario a retrocedere. Già distintosi in precedente fatto d'arme. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Bacht Hassen, da Kartum (Sudan Anglo-Egiziano), scium basci nella 2ª batteria cammellata Eritrea, 10632. — Graduato di batteria cammellata, durante un combattimento veniva investito da una raffica di mitragliatrice nemica che lo feriva in varie parti del corpo. Ad un ufficiale che si era avvicinato per rincuorarlo diceva che dopo 29 anni di servizio era giusto che anch'egli pagasse il proprio tributo di sangue alla Patria, Nobile esempio di fedeltà e di dedizione al dovere. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Ersi Cane Elil, uachil di 1ª nella banda di Massaua, 76396. — Benchè ferito, manteneva il comando del proprio buluc sino alla fine del combattimento, dando ai suoi dipendenti bell'esempio di ardire e di alto senso del dovere. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Chidanè Atelein, da Addembelà (Seræ), gregario (67168) nella banda di Massaua (*alla memoria*). — Ferito durante un contrattacco, continuava ad avanzare, finchè nuovamente colpito, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Hamed Omar, sottocapo (55804) nella banda di Massaua (*alla memoria*). — In un violento combattimento, visto colpito il capo squadra di una mitragliatrice leggera, prontamente lo sostituiva continuando l'azione di fuoco con calma ed efficacia. Poco dopo, mentre più intensa si svolgeva la lotta, veniva anch'egli colpito da una raffica di arma automatica che lo fulminava. — Mai Endè 12 novembre 1935-XIV.

Hamed Soliman, da Savo (Adi Caieh), sottocapo (5580) nella banda di Massaua. — Comandante di buluc, trascinando i suoi uomini al contrattacco, obbligava il nemico a retrocedere. Sprezzante di ogni pericolo, a breve distanza affrontava arditamente un capo abissino uccidendolo con una bomba a mano. Già distintosi in precedente combattimento quale animatore instancabile dei suoi gregari. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Mohamed Omar, da Diot (Acchelè Guzai), sottocapo (59564) nella banda di Massaua. — Ferito ad un piede, continuava a tenere il comando del proprio buluc sino alla fine del combattimento, rifiutando più tardi di essere ricoverato in ospedale. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Mohamud Said, da Berbera (Somalia Inglese), uachil di 1ª (84319) nella banda di Massaua (*alla memoria*). — Comandante di buluc, rimasto leggermente ferito in un violento corpo a corpo, rifiutava di farsi medicare. Colpito successivamente da una raffica di mitragliatrice, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Mohamed Mohamud, da Guanel Soim (Acchelè Guzai), uachil (5262) nella banda di Massaua (*alla memoria*). — Capo squadra di una mitragliatrice leggera, in un accanito combattimento sostituiva il tiratore colpito a morte immolando a sua volta la propria vita. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Ceccarelli Francesco, da Massa Martana (Perugia), sottotenente di complemento nella banda di Massaua. — Da pochi giorni comandante di una centuria della banda di Massaua, durante un violento ed aspro combattimento, contrattaccava più volte il nemico dando prova di serena calma, di ardire e di coraggio. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Ombres Nicola, da Napoli, tenente nel comando bassopiano orientale. — Comandante di plotone comando di brigata eritrea, durante un aspro combattimento dirigeva in piedi sulla linea di fuoco il tiro del reparto. Ricevuto ordine di occupare una posizione, per raggiungere la quale era necessario attraversare una zona dominata dall'avversario, vi conduceva rapidamente i propri uomini dai quali faceva controbattere efficacemente il fuoco nemico. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Zamproni Piero, da Chignolo Po (Pavia), tenente di complemento nella banda di Massaua. — Comandante di una centuria della banda di Massaua, durante un aspro e difficile combattimento, in testa ai suoi gregari, con ripetuti vigorosi ed arditi contrattacchi, riusciva a mantenere saldamente la posizione raggiunta. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Abdalla Amedin, da Rabacciro (Acchelè Guzai), gregario (67251) nella banda di Massaua (*alla memoria*). — Lanciatosi arditamente al contrattacco contro una postazione nemica, rimaneva ucciso dal fuoco di fucileria. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Abdalla Mussa, da Arafali (Ad. Caieh), gregario della banda di Massaua. — Benchè ferito rimaneva sulla posizione conquistata fino al termine del combattimento, dando belle prove di ardimento e di generosa abnegazione. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Ali Abdalla, da Adi Caieh, buluc basci nella banda Thiò. — Ferito leggermente all'inizio di un combattimento, restava al comando del proprio buluc per tutta la durata dell'azione dimostrando coraggio ed ammirevole spirito di sacrificio. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Ali Ussen, gregario nella banda di Massaua (76270), (*alla memoria*). — Colpito a morte in violento combattimento, rivolgeva le ultime parole ai suoi compagni per incitarli ad avanzare ed a vincere. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Assen Gulet, basci da Berbera (Somalia Inglese), sottocapo (29602) nella banda di Massaua. — Visto colpito a morte il suo capo centuria, prontamente lo sostituiva. In più contrattacchi, con serena calma e sprezzo del pericolo, si manteneva costantemente in testa al proprio reparto animandolo con la parola e con l'esempio. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Burilli Ibrahim, da Ado Dagoi (Acchelè Guzai), gregario (67109) nella banda di Massaua (*alla memoria*). — Si slanciava tra i primi in un cruento contrattacco cadendo ucciso da una scarica nemica. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Gherenchiel Uoldeat, da Zazega (Hamasiën), scium basci (21842) nel XXVI battaglione eritreo. — Durante un combattimento, incurante di ogni pericolo, percorreva più volte la linea di fuoco della compagnia infondendo coraggio ed ardimento ai propri dipendenti. Fra i primi raggiungeva una posizione nemica dalla quale, azionando personalmente una mitragliatrice leggera, contribuiva alla conquista di successive posizioni. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Hamed Ali Mohamed, gregario (76128) nella banda di Massaua (alla memoria). — In violento e sanguinoso corpo a corpo, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Hamed Deglel, da Nafa Habab (Cheren), uachil di 1ª (83860) nella banda di Massaua (alla memoria). — Comandante di buluc, alla testa dei suoi gregari, durante un violento contrattacco, cadeva colpito a morte da una scarica nemica. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Ibrahim Omar, da Neregoto (Acchèlè Guzai), muntaz (44765) nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Capo pezzo di una batteria cammellata, sotto il vicino e micidiale fuoco nemico, dirigeva il servizio del proprio pezzo con serena calma e sprezzo del pericolo, sostituendosi anche ai propri serventi feriti ed incitando con la parola e con l'esempio i propri dipendenti. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Idris Edgò, da Senafè (Acchèlè Guzai), scium basci (13245) nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Graduato di una batteria cammellata, sotto l'infuriare del vicino, micidiale fuoco nemico, coadiuvava efficacemente i propri ufficiali e si esponeva, sprezzantemente, al pericolo dando esempio ai dipendenti di ardimento e di alto spirito del dovere. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Ismail Mohamed Hamed, uachil di 1ª (47817) nella banda di Massaua. — Durante otto ore di combattimento, sempre sprezzante del fuoco avversario, con la parola e con l'esempio incitava i compagni alla lotta dimostrando serenità e coraggio esemplari. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Mohamed Adum Nasser, sottocapo (16646) nella banda di Massaua. — Capo centuria, in più contrattacchi, sempre primo fra i primi, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale durante ben otto ore di combattimento in cui dava prova di serena calma e di personale coraggio. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Mohamed Ali Abdalla (Commissariato di Massaua), gregario nella banda di Massaua. — Con grande ardimento e supremo sprezzo del pericolo si lanciava all'attacco di una posizione nemica al grido di « Savoia », rimanendo ferito. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Mohamud Mohamed, da Fagarotta (Acchèlè Guzai), ascari (59746) nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Servente di un pezzo, sotto l'infuriare del vicino micidiale fuoco avversario, disimpegnava il proprio compito con mirabile sprezzo del pericolo dando prova di fedeltà e di attaccamento al dovere. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Omar Mohamed, da Dessano (Acchèlè Guzai), sottocapo (25355), nella banda di Massaua. — Capo centuria, in più contrattacchi, sempre primo fra i primi, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale durante otto ore di combattimento, in cui dava prova di serena calma e di personale coraggio. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Ona Ismail Hamid, da Ghersat (Dancalia), capo dancalo nella banda mista (Eritrea). — Comandante di una centuria dancala di

oltre confine, durante un lungo ed aspro combattimento, dimostrava coraggio ed ammirevole sprezzo del pericolo. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Osman Alibethà (Commissariato di Massaua), gregario nella banda di Massaua (*alla memoria*) 83778. — Durante un contrattacco affrontava arditamente un gruppo avversario, lasciando gloriosamente la vita sul campo. — Mai Ende, 12 novembre 1935-XIV.

Osman Mohamed, da Addis (Dancalia), cagnasmac nella banda mista (Eritrea). — Interprete a disposizione di un comando di banda mista, durante aspro e lungo combattimento, si rivelava prezioso collaboratore nel trasmettere e far eseguire gli ordini superiori. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Optemariam Bahatà (Commissariato del Seraè), uachil (24394) nella banda di Massaua. — Comandante di buluc, decisamente lanciavasi al contrattacco, riuscendo tra i primi a raggiungere la posizione nemica. Già distintosi in precedente fatto d'arme. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Saad Giane (Acchelè Guzai), ascari (64067) nella 2ª batteria cammellata d'Eritrea. — Servente di un pezzo, sotto l'infuriare del vicino micidiale fuoco avversario disimpegnava il proprio compito con mirabile sprezzo del pericolo, dando prova di fedeltà e di attaccamento al dovere. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Uoldenchiel Bein, da Cuscet (Seraè), sottocapo (46548) nella banda di Massaua. — Capo squadra di mitragliatrice leggera, con grande sprezzo del pericolo controbatteva efficacemente, da posizione sottoposta ad intenso fuoco nemico, una mitragliatrice avversaria permettendo al proprio reparto di raggiungere e conquistare una posizione nemica. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

Ussen Abdalla, da Calimatara (Acchelè Guzai), muntaz (58409) nella 2ª batteria cammellata dell'Eritrea. — Capo pezzo di una batteria cammellata, sotto il vicino, micidiale fuoco nemico, dirigeva il servizio del proprio pezzo con serena calma e sprezzo del pericolo, sostituendosi anche ai serventi feriti ed incitando con la parola e con l'esempio i propri dipendenti. — Mai Endè-Azbi, 12 novembre 1935-XIV.

Ussen Ismail, da Asmara, sottocapo (58819) nella banda di Massaua. — Sotto intenso fuoco nemico riusciva a ridurre al silenzio una mitragliatrice nemica e, animati così i suoi gregari, li trascinava al contrattacco. — Mai Endè, 12 novembre 1935-XIV.

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1936

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 settembre 1936-XIV,
n. 555.

Autorizzazione all'Azienda Commerciale Italiana Olii Minerali di Genova ad impiantare a Tripoli uno stabilimento per la raffineria di olii minerali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale vennero delegati al Governo i poteri per sottoporre alla disciplina della preventiva autorizzazione i nuovi impianti industriali e l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 2146, che estende alla Libia le norme emanate nel Regno riguardanti l'autorizzazione di nuovi impianti industriali o di ampliamenti di impianti esistenti;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099, che approva le norme per l'espropriazione per causa di pubblica utilità in Libia;

Visto il R. decreto 14 marzo 1932, n. 381, che approva l'Ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Vista la domanda avanzata dalla Azienda Commerciale Italiana Olii Minerali, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'impianto a Tripoli di una raffineria olii minerali;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 590, integrato dal R. decreto 26 settembre 1935, n. 2146;

Udito il parere del Consiglio Superiore Coloniale;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda Commerciale Italiana Olii Minerali, con sede in Genova, è autorizzata a impiantare in Tripoli una raffineria di olii minerali della capacità lavorativa di un minimo di 1000 quintali al giorno di petrolio greggio.

Art. 2.

Lo stabilimento dovrà essere costituito da un impianto di distillazione automatica sistema « pipe-still » con raffinazione della benzina e del petrolio e da un impianto « Craking » per l'utilizzazione dei residui pesanti della distillazione.

Art. 3.

Il terreno su cui dovranno sorgere gli opifici, i depositi, le stazioni di rifornimento, verrà espropriato per ragioni di pubblica utilità.

Art. 4.

Il recinto degli stabilimenti sarà considerato zona franca.

Art. 5.

Il trattamento doganale applicato ai prodotti della raffineria sarà uguale a quello applicato ai prodotti provenienti dalle raffinerie stabilite nel Regno.

Art. 6.

A parità di condizioni tanto nei confronti dei prodotti nazionali come nei confronti dei prodotti esteri, sarà accordata, in Libia, la preferenza ai prodotti della raffineria di Tripoli, tanto per le forniture militari come per le forniture a qualsiasi altro servizio dipendente dallo Stato o dal Governo della Colonia, o da Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7.

La Società dovrà mantenere in efficienza con la propria organizzazione la rete dei depositi e distributori attualmente gestiti da altre ditte, nel caso che queste ultime dovessero sospendere la loro attività in Colonia, e creare nuovi centri di rifornimento e deposito in quelle località che verranno indicate dal Governo.

Art. 8.

Le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 avranno la durata di anni venti e potranno essere rinnovate. Potranno anche essere in tutto o in parte abolite, nel caso in cui l'Azienda non ottemperi agli obblighi imposti con il presente decreto.

Art. 9.

L'impianto dovrà essere effettuato nel termine massimo di due anni a partire dal giorno in cui verrà comunicato all'Azienda il presente decreto.

Art. 10.

Il Governatore generale della Libia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le colonie: LESSONA.

1937

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII, abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. :

ALBONETTI Cesare di Francesco, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ALESSI Otello di Egidio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ALTAVILLA Cosimo di Giuseppe, capo squadra M.V. S. N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

AMIDEI Giuseppe di Andrea, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

AMIDEI Vasco di Giuseppe, classe 1907, vice capo squadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ANANASSO Elfeo di Romeo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ANDREOLI Adriano di Sestilio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ANGELONI Luigi di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ANGELUCCI Adriano di Giulio, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ANGELUCCI Nazareno di Giuseppe, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ANTOLA Aristide di Giuseppe, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

AQUILI Orbasce di Erminio, classe 1912, vice capo squadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ARCERO Benedetto di Giacomo, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ARDUINI Osvaldo di Domenico, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ARPINO Angelo di Antonio, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ASSAIANTE Egidio di Fortunato, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ATTENNI Armando di Cesare, classe 1908, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

AVENI Antonio di Natale, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BACCI Amerigo di Domenico, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BADIN Guido di Luigi, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BALDONI Pietro di Annibale, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BALBONI Ugo di Gaetano, capo squadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea;

BALDACCI Roberto di Davide, capo squadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BALDERI Enrico di Costanzo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BALDI Dino di Romolo, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BANCHI Luigi di Mario, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BANCHI Natale di Mario, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BANDITORI Freido di Arcangelo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARBERINI Alessandro di Giovanni, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARDACCINI Alessandro di Achille, classe 1914, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARDI Ezio di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARDI Giuseppe di Francesco, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARIA Giuseppe di Paolo, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARONTINI Elio di Pietro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARTOLESI Tito, classe 1905, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARTOLI Giorgio di Alberto, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARTOLINI Fulvio di Andrea, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARTOLINI Valerio di Franco, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BARTOLUSSI Luigi di Costante, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BASILE Franco di Emanuele, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BECECCO Domenico di Giovanni, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BECCHETTI Luigi di Ferdinando, classe 1902, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BELCAPO Trieste di Giuseppe, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BELCARI Aldo di Martino, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

BELLAMINI Renzo di Ermenegildo, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BENASSI Edmondo di Giuseppe, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BENEDETTI Marino di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BENEDETTI Ugo di Primo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BENOCCI Ulderico di Michele, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BENVENUTI Duilio di Leonardo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BENVENUTI Mario di Antonio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERNABEI Rolando di Giacomo, classe 1912, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERNARDINI Bernardo di Andrea, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERNARDINI Osvaldo di Luigi, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERNAZZI Silvio di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERTINI Vincenzo di Alberto, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERTOLOTTI Giovanni di Bortolo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERTONELLI Francesco di Evaristo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERTOZZI Azzelino di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BERTOZZI Giuseppe di Luigi, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIAGI Piero di Isidoro, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIAGINI Leandro di Crispolto, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIAGIOLI Carlo di Rinaldo, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIANCHI Pompeo di Attilio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIANCHI Valentino di Giuseppe, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIANCHINI Giacinto di Giuseppe, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIANCHINI Orlando di Costantino, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIANCIFIORI Carmine di Leonardo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIANCIFIORI Orlando di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BICCI Libero di Alberto, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIDINI Ulderico di Andrea, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIFALETTI Umberto di Angelo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIN Romolo di Vittorio, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BINDOCCI Carlo di Pasquino, classe 1908, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIZIERI Giuseppe di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIZZARRI Carlo di Zeffiro, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BIZZARRI Florido di Mario, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BLASETTI Domenico di Antonio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BLASI Amerigo di Guido, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BOCCHI Mario di Sante, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BOLDRINI Livio di Attilio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BONANNI Alfredo di Roberto, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BONAUGURELLI Augusto di Ugo, caposquadra M. V. S. N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BONAVENTURA Raffaele, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BONDI Giulio di Augusto, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BONINSEGNI Guido di Guido, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BONO Ernesto di Leonzio, 1° caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BORGHESI Flavio di Mario, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BORGHESI Giovanni di Clemente, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BORIOSI Ferrer Ezio di Benedetto, caposquadra M. V. S. N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BORRI Felice di Angelo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BORSELLI Maurizio, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BOS Mario, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BOSCHI Giuseppe di Luigi, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BOSCOLO Giuseppe di Umberto, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BOTTARI Guiscardo di Adolfo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRACCINI Pietro di Augusto, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRANZI Idilio di Pietro, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BROGELLO Edimio di Giuseppe, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BROGI Pierino di Savino, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRONICO Giuseppe di Domenico, classe 1901, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRUGI Egidio di Ottavio, classe 1908, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRUNETTI Estevan di Italo, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRUNO Antonio di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRUNO Domenico di Nicola, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BRUSCHI Luigi di Martini, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BUCEFALO Nazzareno di Enrico, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BUGGIANESI Angelo di Ercole, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BULFONI Vittorio di Domenico, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BUONI Pietro di Celestino, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BURATTI Enzo di Giuseppe, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

BUSSOTTI Quirino di Mirando, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CACAVELLO Renato di Amanzio, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CACIOLI Ferrero di Umberto, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CACIOLI Raffaele di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CALABRESI Marzio di Prologo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CALANDRINI Primo di Ettore, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CALANDRINI Primo di Fassano, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CALCAGNI Ascenzio di Pasquale, classe 1906, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CALDARI Balilla di Alfonso, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CALOCCHIA Felice di Carmine, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAMPANA Primo di Alfonso, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAMPARI Fulvio di Crescenzo, classe 1904, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAMPINOTI Roberto di Benedetto, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAMPOLI Aquilino di Italo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CANCI Tommaso di Biagio, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CANUTI Giovanni di Quintilio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

CAPANNA Elio di Angelo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPANNESI Gesmaldo di Agostino, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPECCHI Emilio di Umberto, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPECCHI Mario di Luigi, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPORALI Giuseppe di Gino, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPPELLI Amedeo di Angelo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPPO Sebastiano di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAPPUCCINI Filiberto di Vittorio, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARAFIELLO Adolfo di Raffaele, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARBONE Paolo di Nicola, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARDAMONE Luigi di Giuseppe, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARDI Giuliano di Freneo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARDOSI Attilio di Umberto, classe 1913, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARIGNANI Silvio di Guido, classe 1907, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARLETTI Carlo di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARLONI Alberto di Ettore, classe 1907, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARLONI Wladimiro di Ettore, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARNESECCHI Angelo di Sante, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAROTI Terzilio di Pasquale, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CAROTTI Giovanni di Giovanni, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CARROZZINI Antonio di Giuseppe, classe 1904, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CASAGRANDE Nicola, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CACASOLA Luigi di Antonio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CASCELLI Nello di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CASSANELLI Giovanni di Arcangelo, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CASTELLI Fausto di Pietro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CASTIGLIONI Armando di Gildo, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CATANI Enrico di Vincenzo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CATERINI Raffaele di Settimo, caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea;

CECCARELLI Giacomo di Luigi, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CECCARELLI Nicola di Angelo, classe 1902, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CECCHI Umberto di Emilio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CECCHITELLI Giuseppe di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CECCONI Pietro di Giovanni, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CECCOTTI Armando di Alfredo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CECINELLI Silvio di Settimio, classe 1913, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CELI Giorgio di Andrea, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CEMOLI Anselmo di Alcide, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CENZONI Luigi di Orazio, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CERNE' Antonio di Andrea, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CERRAI Pietro di Narciso, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CERVELLI Giuseppe di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CERVONI Giacinto di Antonio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CHECCHI Lino di Francesco, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CHIANI Giuseppe di Toretto, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CHIAPPELLONI Luigi di Tito, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CHIELLINI Riziero di Secondo, classe 1901, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CHIERELLI Duilio di Antonio, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CHIERICOSTA Domenico, di Antonio, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CIAMPANA Gino di Pietro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CIAMPOLINI Mario di Virgilio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CIANFERONI Baldassare di Virgilio, capo squadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CICCHI Alfonso di Nazareno, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CICCHI Mariano di Nazareno, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CICCONI Luigi di Pietro, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CIMA Emilio di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CIMASONI Pietro di Arturo, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CIOFI Enzo di Agostino, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CLAROT Giov. Battista di Luigi, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

COLUCCINI Vittorio di Giuseppe, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

COMISSO Luigi di Berardo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CONSOLI Antonio di Vinando, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CONTICELLI Sabatino di Augusto, classe 1915, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CONTINI Giorgio di Nicola, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CONVERSI Vittorio di Augusto, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

COPPINI Alvaro di Amerigo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CORSETTI Franco di Edoardo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CORSI Serafino di Giustino, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CORTELLA Giuseppe di Venanzio, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CORTIS Virgilio di Giovanni, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

COSTI Giovanni di Arcangelo, classe 1911, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

COVAN Anteo di Giorgio, classe 1906, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CRESCENZI Agostino di Crescenzo, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CRESCENZI Guido di Francesco, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CROCI Carlo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

CRUCCIANI Sante di Carlo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DAINELLI Ornello di Vincenzo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DELLA VIA Giuseppe di Giuseppe, caposquadra M.V.S. N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

D'ANDREA Vito di Leonardo, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

• **D'ANGELO** Cosimo di Giovanni, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DANZI Bruno di Dedalo, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE ANGELIS Guglielmo di Vincenzo, classe 1913, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE BARTOLOMEI Angelo di Nicola, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE CAROLIS Pietro di Antonio, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DEL BINO Fosco di Carlo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DELLA RICCA Eugenio di Luigi, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DELLA ROSA Eugenio di Giocondo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DEL SANTO Florido di Rinaldo, classe 1911, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE LUCA Mario di Gabriele, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DENEI Mauro di Umberto, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE PASQUALE Renato di Francesco, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

D'EPIFANIO Giacomo di Filippo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

D'ERRICO Berardino di Alfonso, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE SABATA Gabriele, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DE SANTIS Vincenzo di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DETTORI Antonio di Francesco, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI BIASI Evo di Salvatore, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI GIORGIO Alfredo di Francesco, classe 1901, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI GIOVANNI Mario di Alberto, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI LAZZARO Giulio di Vincenzo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI LORETO Paolo di Francesco, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI MARCO Alfredo di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI MARIO Vincenzo di Amedeo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI PASQUALE Alfonso di Giuseppe, classe 1913, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI STEFANO Giuseppe di Palmiro, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DI VIRGILIO Antonio di Angelo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DOFFINI Carlo di Nestore, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DOLCE Ferruccio di Francesco, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DOMINICI Domenico Pasquale di Odo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DONARELLI Arduino di Bernardino, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DONATI Italo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DONATI Zeno di Paolo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

D'ORAZIO Sebastiano di Attilio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DRAGHINI Giorgio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

DURANTI Terzo di Aurelio, classe 1912 C.N.S. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ECCELSI Luigi di Gregorio, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

EGIDI Emilio di Raimondo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

EGIDI Franco di Virgilio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ELEBORI Giovanni di Antonio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

EPIFANI Giacomo di Riccardo, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ESPOSITO Luigi di Costantino, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

EVANGELISTI Primo di Cosimo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FABBI Ovidio di Mauro, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FABBRINI Serafino di Augusto, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FABBRIZI Carlo di Arturo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FABIANI Gino di Agostino, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FACCHINI Adolfo di Cesare, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FALCETTI Giuseppe di Girolamo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FALORNI Antonio di Giulio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FALQUI Enrico di Cesare, classe 1903, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FANI Aurelio di Pasquale, classe 1912, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FANTECHI Giovanni di Emilio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FANTINATO Arturo di Giacomo, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FARINACCI Gino di Francesco, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FAROLFI Mario di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FASIANI Salvatore di Angelo, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FATARELLI Fabio di Silvio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FAVALE Mario di Romolo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FEDELE Aldo di Luigi, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FELICIANI Primo di Giuseppe, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FERDINANDI Augusto di G. Batta, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FERRACCI Ferruccio di Antonio, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

• FERRANTI Luigi di Angelo, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FERRERA Antonio di Francesco, classe 1908, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FERRI Gino di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FERRINI Alfredo di Giovanni, classe 1906, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FERRO Felice di Luigi, classe 1905, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FILIPPINI Mario di Italo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FINIZIO Roberto di Tommaso, classe 1903, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FIORAVANTI Giuseppe di Pietro, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FIorentini Luigi di Francesco, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FIORILLI D'Unio di Felice, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FIORINI Arrigo di Torquato, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FIORITI Luigi di Cesare, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FOCOSI Guido di Pietro, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FONTANELLA Giovanni di Angelo, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FORGIARINI Vittorio di Antonio, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FORLINI Luigi di Tommaso, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FORTI Gino di Achille, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FOSSATELLI Aleandro di Washington, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FOSSATELLI Renato di Alcide, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRANCALANCI Ferdinando di Luigi, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRANCAZZI Arduino di Pasquale, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRANCESCONI Fernando di Nicola, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRANCHINI Pietro di Pacifico, classe 1908, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRANGINI Giovanni, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRASSI Florido di Ettore, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRATTINI Mariano di Domenico, classe 1911 vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FRIGGI Giuseppe di Ulderico, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FUCAGLI Roberto di Felice, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FUGA Emilio di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FUMAROLA Luigi Emilio di Giulio, caposquadra M.V. S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

FUNAIOLI Tommaso di Napoleone, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GABBANINI Gualtiero di Adolfo, caposquadra M.V. S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GABRIELLI Ilio di Alessandro, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GAETA Giuseppe di Nicola, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALEAZZI Marino di Marco, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALEOTTI Giulio di Ottavio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALGANI Ottavio di Tommaso, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALLENI Andrea di Carlo, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALLENZI Enrico di Angelo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

GALLETTI Antonio di Agostino, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALLINI Umberto di Giuseppe, classe 1911, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GALLUZZI Marcello di Amerigo, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GAMBASSI Bruno di Egidio, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GAMBERUCCI Fernando di Francesco, classe 1908, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GARBATI Arturo di Orlando, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GAZZO Gino di Antonio, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GENNAI Amato di Maurizio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GENNARI Esperato di Gennaro, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GENTILE Mario di Agostino, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GENTILE Romolo di Vincenzo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GERBASI Angelo di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIACANELLI Giuseppe di Luigi, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIACHINI Giuseppe di Edoardo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIACOMINI Giovanni di Cesare, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIAGNOLI Mario di Albino, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIANCARLINI Arturo di Aristide, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIANNANTONI Erasmo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIANNASI Gilberto di Angelo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIANNELLI Adriano di Ottavio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIANNI Guido di Galileo, classe 1908, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIANNOZZI Gino di Guido, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIORGESCHI Bruno di Alberto, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIORGETTI Pietro di Paolo, classe 1906, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIORGINI Anselmo, classe 1902, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIOVAGNOTTI Maria di Robespierre, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIOVANNINI Amilcare di Osvaldo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIRARDI Vittorio di Luigi, classe 1903, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

QUINTOLI Baldassarre di Alfredo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GIUSTI Alfredo di Francesco, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GOLIN Giovanni di Diogene, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GORI Amos di Egisto, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GORINI Secondo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GRANATA Osvaldo di Filippo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GRANDE Nicola di Francesco, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GRAZIANI Onorato di Iacopo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

GRAZZINI Umberto di Agostino, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

GUELF Guelfo di Cinto, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GUERRIERI Genesio di Marco, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GUERRIERI Giuseppe di Eugenio, classe 1911, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GUIDUGLI Romeo di Angelo, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GUI Giuseppe di Benedetto, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

GURIOLI Giovanni di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

IACOBANO Ettore di Alfredo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

IALE Agostino di Felice, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

IDILI Antonio di Antonio, classe 1908, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC.NN. d'Eritrea - III Battaglione;

INNOCENTI Enzo di Vasco, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

INNOCENTI Sante di Pietro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

INNOCENZI Domenico di Giuseppe, caposquadra M. V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LADI Vincenzo di Lado, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LAGUNI Lazzaro, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LAMINCIA Guglielmo di Ettore, classe 1912 camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LA MONICA Vincenzo di Gaetano, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

LANDI Tedio di Antonio, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LANI Vasco di Attilio, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LAPUCCI Gino di Italo, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LAZZARINI Vittorio di Attilio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LAZZAROTTI Corrado di Aleramo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LELLI Giovanni di Gabriele, classe 1912, camicia nera nel 1° gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LENZI Luigi di Dionisio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LEO Vincenzo di Luigi, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LEONARDI Bruno di Emanuele, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni C. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LEONCINI Tommaso di Angelo, caposquadra M.V.S. N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LEONI Armando di Giovanni, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LERI Enrico di Corrado, classe 1916, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LIBERTI Oscar di Augusto, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LINQUITI Carmelo di Angelo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

LIOTTA Giuseppe di Rosario, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LIRUTTI Giulio di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LISI Domenico di Luigi, classe 1912, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LOFFREDA Domenico di Pasquale, caposquadra M.V. S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LONGHI Aquilino di Attilio, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LOSINNO Giovanni, Classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LOZZI Anacleto di Giuseppe, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LUCARELLI Ferruccio di Giovanni, classe 1914, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LUCCHESI Alessandro di Primo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LUCCHESI Augusto di Primo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LUCE Giuseppe di Bernardino, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

LUCIARDI Luigi di Emilio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MACCIANI Alvaro di Arturo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - II Battaglione;

MADRIGALI Giovanni di Giuseppe, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAGARINI Gino di Dante, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAGNANI Iumbo di Matteo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAGNANTE Emilio di Arduino, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

MAIDA Giuseppe di Pietro, classe 1901, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MALLEGNI Bruno di Giuseppe, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANCINI Aldo di Rodolfo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANETTI Otello di Gino, classe 1906, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANGANI Carlo di Enrico, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANGINI Pio di Ferruccio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANNELLA Palmiro di Giovanni, 1° caposquadra M. V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANZARI Pietro di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MANZI Atos di Ubaldo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARCELLI Orazio di Quintilio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARCONI Giovanni di Davide, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARECCHI Fabio di Primo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARFE' Giovanni di Giacinto, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARGHERITI Umberto di Romolo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARI Bruno di Mario, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARIOTTI Nello di Augusto, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARRAS Efsio di Salvatore, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARRI Vero di Vittorio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARRONI Angelo di Francesco, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARRONI Vincenzo di Giovanni, classe 1900, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARSILI Roberto di Luigi, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARTELLONI Luigi di Primo, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MARTINELLI Antonio di Pilade, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MASSAI Emilio di Guglielmo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MASSARELLI Mario di Gaetano, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MASSARI Teodoro di Primo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MASTI Osvaldo di Armando, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MASTROSTEFANO Angelo di Augusto, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MATTIONI Oliviero di Geremia, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MATTIUZZI Giuseppe di Francesco, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAURI Bruno di Guido, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAURO Emilio di Gottardo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAZZEI Francesco di Giuseppe, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAZZI Pietro di Guglielmo, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MAZZOTTI Enrico di Virgilio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MEACCI Gino di Primo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MELELLI Decio di Antonio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MELONE Novello di Gennaro, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MENEGUZZI Severino di Giuseppe, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MENICHELLI Silvio di Attilio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MERCANTELLI Dante di Armando, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MERCANTILI Francesco di Oreste, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MERCATALI Giovanni di Francesco, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MERCURI Mario di Quintilio, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MERET Antonio di Alessandro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MESSAI Emilio di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MESSINA Giuseppe di Angelo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MIANI Vittorio di Luigi, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MICCIONI Nazareno di Vincenzo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MICHELETTI Sante di Giuseppe, classe 1915, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MICHELI Francesco di Tullio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MICHELI Gino di Italo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MINARELLI Alfredo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MINARELLI Enzo di Liberto, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONCESI Alberto di Arturo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONTAGNANI Eugenio di Settimio, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONTAGNANI Gino di Angelo, caposquadra M.V.S. N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONTAGNOLI Quartilio di Costanzo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONTAGNUCCI Giovanni di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONTI Antonio di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MONTI Primo di Noè, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORELLI Virgilio di Pasquale, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORELLO Guiscardo di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORETTI Giovanni di Luigi, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglione CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORETTI Vannuccio di Virgilio, classe 1905, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORGANTI Giuseppe di Gilberto, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORGANTI Rodolfo di Adolfo, classe 1913, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MORICCI Armando di Pasquale, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MOSCONI Giovanni di Ferdinando, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MOSCONI Guglielmo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MOSTI Angelo di Francesco, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MULAS Adamo di Pietro, classe 1905, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MURA Paolo di Adolfo, classe 1905, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

MURZI Giuseppe di Ercole, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NALDINI Belisario di Fioravante, classe 1916, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NARDUCCI Giulio di Nazareno, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NATALI Lino di Gaetano, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NATALINI Antonio di Luigi, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NEBBIA Colombo di Arduino, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NENCINI Libaldo di Virgilio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NERI Francesco, classe 1912, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NERI Nicola di Giuseppe, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NESI Luigi, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NICOSANTI Rizieri di Pietro, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NOBILE Augusto di Pietro, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NOFERINI Adriano di Olindo, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NOVELLI Dino di Carlo, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NOVELLI Giuseppe di Silvestro, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NOVELLI Terzo di Alfonso, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

NUMISMATICO Giuseppe di Antonio, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

OCELLO Nicola di Nicola, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ODORICO Angelo di Antonio, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

OFFENSI Alfredo di Pietro, 1° caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

OLIVIERI Narciso di Luigi, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ORLANDI Eusebio di Massimo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ORSI Emilio di Giuseppe, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PACCHINI Guglielmo di Galileo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PACELLI Bruno di Adriano, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PACINI Gino di Eugenio, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PADOVANI Luigi di Giuseppe, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAGLIARINI Mario di Carlo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PALAGI Ugo di Placido, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PALETTI Edoardo di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PALOMBO Giovanni di Filippo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAMPANELLI Rodolfo di Francesco, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAPALIA Antonio di Giuseppe, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAPINI Lionello di Severino, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PARIGI Piero di Gustavo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PARISI Renato di Giuseppe, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAROSSINI Giovanni di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAROSSINI Sante di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PARRINI Nadir di Luigi, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PASCOLINI Sante di Pietro, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PASQUINI Umberto di Felice, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PASSARELLI Walter di Alfonso, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PASSAVANTI Umberto di Umberto, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PAVOLINI Bruno di Ugo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PELLEGRINI Gino di Stefano, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PENDOLA Mario di Agostino, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PENNACCHIETTI Bruto di Eliseo, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PENNONI Angelo di Gavino, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PERANIZZI Vasco, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PERIA Murzio di Pietro, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PERONI Dino di Vittorio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PESALOVO Francesco, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PESCHIEROLI Guido di Nazareno, classe 1911, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PETRI Bruno di Enrico, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PETRONILLI Mario di Cesare, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PETTOROSSO Quinto di Augusto, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIANDANI Alfredo di Gelosio, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIATTELLA Fernando di Angelo, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PICCARDO Carlo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PICCHI Celestino di Olindo, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PICCINI Giorgio di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

PIERANGIOLI Spartaco di Adamo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIERI Angelo di Manano, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIERONI Tito di Giulio, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIETRINI Umberto di Antonio, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PINNA Giovanni di Carlo, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PISANICCA Enrico di Oreste, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PITOTTI Nello di Basilio, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIUTTI Quinto di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PIZZUTO Gino di Giuseppe, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

POLCE Elio di Edoardo, classe 1908, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

POLIANZ Filippo di Andrea, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. - III Battaglione;

POLIANZ Sebastiano di Andrea, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

POLZONETTI Gualtiero di Lantilio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PONTECORVI Augusto di Alfredo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PORPORA Pasquale di Enrico, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PRIAMI Dino, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PRINCIPE Verino, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PRIORI Silvio di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

PROIETTI Vittorio di Vincenzo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PUCCI Giorgio di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 1° Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III. Battaglione;

PUCCI Osvaldo di Argillano, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

PURI Tommaso di Ermete, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

QUADRINI Francesco di Giuseppe, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

QUARATI Dino di Giuseppe, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

QUIETI Giuseppe di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RANGO Luigi di Mario, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RASPI Giuseppe di Giacinto, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RAVERA Delfino di Vittorio, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RECANATESI Domenico di Giuseppe, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RECCHIA Walter di Nicodemo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

REGHERUCCI Bruno di Severino, classe 1903, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RENACCI Corrado di Angelo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RENZINI Eraldo di Corrado, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RETTORI Giuseppe di Pietro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RETTORI Romualdo di Angelo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RICCI Francesco di Secondo, classe 1913, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RICCI Guglielmo di Giulio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RICCI Lamberto di Antonio, classe 1903, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RIMBOTTI Paolo di Giuseppe, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RINALDI Felice di Pasquale, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RISCHIA Olindo di Ciro, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RIZZO Corrado, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROCCA Stefano di Francesco, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROCCOTELLI Giuseppe di Domenico, classe 1905; camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROMI Ettore di Sante, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSCI Ettore, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSETTI Enrico di Giovanni, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSETTI Mario di Ruffino, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSI Cofero di Silvio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSI Ernesto di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSI Fulvio di Palmiro, classe 1899, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSI Italo di Daniele, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ROSSI Mario di Vittorio, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RUGGERO Antonio di Fedele, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RUGI Oliviero di Belisario, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RUGO Savino di Cesare, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

RUSSO Francesco di Vincenzo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SACCONI Giuseppe di Benedetto, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SALUSESTI Piero di Ferdinando, classe 1915, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SALVATI Giuseppe di Tommaso, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SALVATORI Leonello di Vincenzo, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SAMPAOLESCI Romolo di Nicola, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANDRONE Francesco di Massimo, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTARELLI Gino di Lamberto, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTILLI Clemente di Giorgio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTINELLI Ruggero di Venanzio, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTINI Aldo di Ferdinando, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTINI Beroldo di Angelo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTINI Luigi di Alessandro, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTOCCHINI Salvatore di Vittorio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTONI Domenico di Alceste, classe 1909, vise caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTONI Giovanni di Cesare, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTOPAULO Lodovico di Nicola, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANTORO Bernardo di Antimo, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SANZIN Guido di Angelo, classe 1912, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SAVERI Vittorio di Paolo, classe 1913, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SAVIOLI Leonello di Attilio, classe 1904, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SBIARRINI Antero di Massimo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCALZITTI Nicola di Michele, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCARBOLO Alessandro di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCARMINI Sante di Angelo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCAVIZZI Pio di Raffaele, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCHEZZINI Costantino di Alessandro, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCIAMANNINI Romolo di Alberico, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCIARVELLO Leone di Giovanni, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SCINTU Paolo di Antonio, classe 1903, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SEMENZATO Guglielmo, classe 1912, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SENSI Bruno di Francesco, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglione CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SENSINI G. Battista di Adolfo, classe 1916, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SENSINI Nello di Attilio, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SERBOLI Renzo di Riccardo, classe 1914, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SETTIMI Silvestro di Nicola, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SILVI Paolo di Emilio, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SINCERI Paolo di Ferdinando, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SISTI Franco di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SOLDATI Armando di Guido, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SOMIGLI Bruno di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SONETTI Giuseppe di Gerasio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SPADONI Terzo di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SPANO' Guido, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

SPINAZZOLA Ernesto di Angelo, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SPINOSA Giovanni di Sergio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

SPORTOLARI Augusto di Virgilio, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

STAGI Mario di Nicola, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

STELLA Angelo di Umberto, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

STELLA Severino di Eldebrando, classe 1907, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

STINCHI Bruno di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

STURLESE Dante di Riccardo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TANGANELLI Torello di Abramo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TONIZZO Raimondo di Raimondo, classe 1906, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TARONI Luigi di Giuseppe, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TARTARELLI Ledo di Achille, classe 1912, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TAVANO Federico di Giacomo, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TEI Osvaldo di Palmiro, classe 1908, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TEMPO Ruggero di Vittorio, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TENERINI Pasquale di Sante, classe 1911, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TIMEUS Silvio di Innocente, classe 1909, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TIRADOSSI Pasquale di Saul, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TOMAT Luigi di Valentino, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TONDI Riccardo di Carlo, classe 1904, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TONELLI Mario di Benedetto, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TORELLI Alteo di Armando, classe 1904, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TORTORINO Zeno di Gioacchino, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TOSI Luigi di Giovanni, classe 1909, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TOZZI Gino di Agostino, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TRAMPUS Francesco di Antonio, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TRAVAGLINI Emilio di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TRAVERSI Assunto di Ercole, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TRECCIONI Alberto di Francesco, caposquadra M.V. S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TREZZA Vincenzo di Antonio, classe 1914, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TRINCI Mario di Carlo, classe 1907, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TRONCI Aldemaro di Italo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TURCO Umberto di Antonio, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

TURI Ubaldo di Amerigo, classe 1908, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

URBANI Samuele di Attilio, 1° caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

USSIA Giuseppe di Domenico, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VALENTINUZZI Virgilio di Pietro, caposquadra M.V. S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VALERIANI Augusto di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VANI Giovanni di Carlo, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VANNARONI Luigi di Angelo, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VANNINI Bruno di Ferdinando, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VECCHI Guglielmo di Egisto, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VEDELE Salvatore di Giovanni, classe 1906, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VENTURELLI Umberto di Francesco, classe 1913, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VENTURINI Giuseppe di Andrea, classe 1911, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VERACINI Giulio, di Carlo, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VERACINI Giuseppe di Mario, classe 1905, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VERDOSCI Giuseppe di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VESCHINI Edgardo di Dario, classe 1911, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VECSACE Pietro di Vincenzo, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VESTRI Ottorino di Ferrino, classe 1908, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VETTOR Ottaviano di Romolo, classe 1910, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VICENTINI Mario di Florio, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VIETINA Riccardo di Francesco, classe 1910, camicia nera scelta nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VIOLA Ottavio di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VISTOLI Antonio di Domenico, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VOLPI Osorio di Emilio, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VOLPI Raffaele di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VONA Giuseppe di Raimondo, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

VULPIANI Domenico di Giuseppe, classe 1912, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

WONGHER Ettore di Luigi, classe 1909, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ZORATTA Vittorio di Orlando, classe 1915, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ZORZIN Salvatore di Pietro, classe 1910, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ZUCCA Mario di Francesco, classe 1913, camicia nera nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ZUFFI Andrea di Francesco, caposquadra M.V.S.N. nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione;

ZULIANI Luigi di Valentino, classe 1908, vice caposquadra nel 1° Gruppo Battaglioni CC. NN. d'Eritrea - III Battaglione.

Roma, li 2 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

ERRATA CORRIGE.

Nelle premesse dei decreti Ministeriali 10 febbraio 1937-XV. pubblicati a pag. 571 e 573 del Bollettino ufficiale di legislazione n. 5 di maggio 1937, al posto di « Il Ministro per l'Africa Italiana » deve leggersi « Il Ministro Segretario di Stato per le Colonie ».

Istituto della **ENCICLOPEDIA ITALIANA**

fondata da Giovanni Treccani

Dell'Opera sono stati pubblicati fino ad oggi trentadue volumi, dei trentasei che la formeranno. Gli altri seguiranno con metodica costanza ad essere pubblicati; cosicchè nel 1937 il poderoso lavoro sarà compiuto.

Questa Enciclopedia, per l'ampiezza del testo e per la profonda dottrina della compilazione, dovuta a centinaia di redattori scelti fra le più alte personalità di ogni singolo ramo dell'attività e dello scibile umano, può dirsi abbia assunto il carattere di grande Enciclopedia Nazionale che, pur senza togliere i particolari pregi alle molte enciclopedie minori esistenti, tutte le sovrasta per completezza.

NUMERI DI SAGGIO - PREZZI DI VENDITA - CONDIZIONI
DELLE ASSOCIAZIONI - SCHEDE DI SOTTOSCRIZIONE

richiedere tutto all'

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI

Direzione Generale: Roma - Piazza Verdi

ovvero rivolgersi presso i negozi di vendita della

LIBRERIA DELLO STATO

e di esposizione dell'Istituto.

ROMA - Via XX Settembre (*Palazzo del Ministero delle Finanze*)
e Corso Umberto I, n. 234 (*angolo Via Marco Minghetti 23-24*)

MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, n. 3. — NAPOLI - Via
Chiaia, n. 5. — VENEZIA - Piazza San Marco, n. 112. —

FIRENZE - Via degli Speciali, n. 1.

(Avviso pubblicitario n. 1937-39).

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Bollettino Ufficiale Legislativo del Ministero dell'Africa Italiana

Nel REGNO, annue..... L. 22,50 ALL'ESTERO Annue. L. 50
Un fascicolo: Nel REGNO, 2 ALL'ESTERO....., 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la **richiesta dettagliata** sul relativo **certificato di allibramento**.

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata**.

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento**. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno**.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 -

DIREZIONE DEL SERVIZIO ANNUNZI

Viale Medaglie d'Oro, 122 - Roma

La presente pubblicazione ha scopo esclusivo pubblicitario ed è curata nell'interesse soltanto delle Ditte elencate. — Il Ministero dell'Africa Italiana vi rimane completamente estraneo e per tanto non assume nessuna responsabilità circa il contenuto della pubblicazione stessa.

RUBRICA FORNITORI ED APPALTATORI (ESPORTATORI ED IMPORTATORI)

Elenco delle Ditte che dichiarano di essere in grado di fornire e fare materiali e lavori per il Ministero dell'Africa Italiana, le Amministrazioni coloniali (Governi delle varie Colonie, Servizi Ferroviari, Genio Civile e Militare, Uffici locali delle opere pubbliche, ecc.) e che **ESPORTANO** od **IMPORTANO** per: **Industria — Commercio — Agricoltura.**

AEROPLANI - AUTOMOBILI - AUTOMEZZI - MOTOCICLETTE - BICICLETTE

(Pezzi di ricambio, accessori vari)

- ALFA ROMEO S. A. - MILANO, Via M. U. Traiano, 33. — Autovetture - Autocarri - Motori Aviazione - Eliche - Elementi stampati - Fusioni.
- BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.
- CATALANO A. - MILANO, Corso Buenos Aires, 2. — Specialità per auto-moto ed aviazione.
- DONISELLI F.LLI S. A. - MILANO, Via Proccaccini 35. — Velocipedi, accessori, gomme, furgoncini, pedali, carrelli, qualsiasi trasporto.
- FABBR. ITALIANA MAGNETI MARELLI - MILANO, Casella postale 3400. — Magneti - Equipaggiamenti lettrici - Accumulatori per auto e moto.
- FABB. AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI - MILANO, via Monterosa, 89. — Automobili, autocarri, motori marini e aviazione, armi automatiche, leghe leggere.
- FIAT SOC. AN. - TORINO, Via Nizza, 250. — Automobili - Autoveicoli industriali, militari, coloniali - Trattrici - Motori ed apparecchi d'aviazione - Materiale ferroviario - Motori Diesel - Prodotti siderurgici e metallurgici - Lubrificanti.
- FRAM S. A. - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle a balestra, a bovolo e ad elica per ferrovie, tramvie, automezzi e per ogni altra applicazione.
- GIRAUDI GUSTAVO - MILANO, Viale Monte Bianco 26. — Metalloscopio, candele d'accensione per tutti i motori.
- LANGIA & C., S. A. - TORINO, Via Monzinevro, 99. — Autoveicoli.
- LUMBROSO CAV. UMBERTO - BENGASI - ASMARA - DESSIE - HARRAR - ADDIS ABEBA — Commercio automezzi, pezzi di ricambio, pneumatici.
- OFFICINE VIBERTI - TORINO, Corso Peschiera, 249. — Carrozzeria autoveicolo di qualsiasi tipo: autocarri, furgoni, ambulanza, autobus - Rimorchi normali ed a volta corretta.
- PORTA MASSIMILIANO S. A. - MILANO, Via V. Hugo, 1 - ASMARA, Viale del Re. — Parti di auto - Ricambi - Accessori - Attrezzature rimesse ed officina.
- RAG. G. SAVASTA - MILANO, Via Settala, 6. — Segmenti per pistoni di qualsiasi motore.
- RUGIAFER S. A. - MILANO, Via Legnano 18 - ASMARA, Viale De Bono — Ruote - Radiatori - Molle ed accessori per autoveicoli e aerei.
- S. A. CARBURATORI MEMINI - MILANO, Via Poliziano, 16. — Carburatori per motori a scoppio.
- SOC. AN. CAPRONI - MILANO, Via Mecenate 76. — Industria per la riparazione di aeromobili.
- SOC. AN. CASARO - TORINO, Corso Stupinigi 65. — Carrozzerie - Camion e carri boite, furgoni, autobus, auto-ambulanza.
- SOC. AN. « B. B. » (Brevetti Baroncini) - BOLOGNA, Via Mascarella, 121. — Fabbrica Italiana candele per motori.
- S. A. A. REINA - MILANO, Via Amedei, 7. — Assali, molle, ferramenta per veicoli - Cuoto nero e naturale, cuot al cromo, maschericcio, marmocchieria - Bardature e finimenti, buffetterie, armature per soleggio.
- S. A. I. SOC. AERON. ITAL. ING. A. AMBROSINI - ROMA, Via Poli 48, Tel. 64.022. — Stabilimenti: Milano, Passignano sul Trasimeno, Reggio Emilia, Tripoli d'Africa, Vittorio d'Africa O. I. — Prodotti: Aeroplani, idrovolanti, motori aviazione, motoscafi, carburanti, lubrificanti.
- S. A. T. A. M. V. — MILANO, Via Settembrini, 33. — Forniture per auto - Moto-ciclo - Guarnizioni per freni e frizioni - Halo-Mintex.
- SOC. AN. CARBURATORI ZENITH - TORINO, Via Freidou, 9.
- SOC. AN. MICHELIN ITALIANA - MILANO, Corso Sempione, 66. — Pneumatici per auto-moto, velo di produzione propria.
- SOC. ITAL. ERNESTO BRED A - MILANO, Via Bordon, 9. — Trattrici militari - Autocarri campali pesanti. — Aeroplani militari e civili - Eliche metalliche - Aviorimesse.
- SOC. ITAL. PIRELLI - ROMA, Via Emilia, 86. — Pneumatici per auto, moto, velo, aereo - Cavi e conduttori elettrici per qualsiasi applicazione.
- S. A. « OM » FABBR. BRESCIANA AUTOMOBILI - BRESCIA. — Autoveicoli industriali licenza Saurer per trasporto merci e persona.
- SUCC. PASTORE & LOMBARDI - BOLOGNA, Via Castiglione, 6. — Forniture carrozzeria auto industriali e turismo.
- WEISS & STABILINI - MILANO, Via Settembrini, 9. — Rappresentanti di case costruttrici di parti ricambio automobili, motocicli, autotrasporti in genere, macchine per industria edile, stradale, macchinari, impianti agricoli e industria tecnico-industriali in genere.
- FABBRICA DI MOLLE E ACCESSORI PER ROTABILI « FRAM » - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle per automobili e autocarri di tutti i tipi - Consegne immediate dai magazzini e depositi.

BENZINA - PETROLIO - LUBRIFICANTI - CARBONI

AZIENDA ITALIANA LUBRIFICANTI CLARENTY - ROMA, Via Mario Pagano, 3. — Olii lubrificanti *totalmente perfetti - Grassi speciali.*
CASTALDI & C. - GENOVA, Via Calzoli 1-a. — Olii, grassi lubrificanti, nafta, carburanti, bitumi.
« MERCANTILE » S. A. - PIUME, Punte Franco Mag. 12. — Benzina, petrolio, gasoli, fusoli.
RAFFINERIA OLII MINERALI S. A. - FIUME. — Benzina, petrolio, gasoli, olii grassi minerali lubrificanti, paraffina, coke di petrolio, asfalto.
S. A. IND. CATRAMI AFFINI - PADOVA, Via Trieste, 50. — Catrami peci, olii, distillati, carbolicum, naftalina.
S. A. LUBRIFICANTI E. REINACH - MILANO, Via Gioacchino Murat 81. — Olii, grassi, vaselline, lucidi per metalli.
SINDACATO ITALIANO COMBUSTIBILI S. A. - MILANO, Via del Conservatorio 15 — CONCESSIONARIO esclusivo carbone Coke Sharboferma.
THE TEXAS COMPANY S. A. I. - MILANO, Piazza Crispi, 3. — Bitumi - Olii lubrificanti, minerali e grassi.
VACUUM OIL COMPANY S. A. I. - GENOVA, Via Corsica, 21. — Specialità olii e grassi lubrificanti.
VETROCOKE - VENEZIA PORTOMARGHERA. — Coke, estratti - Peca - Benzoli - Vetri - Cristalli.
WINKELMAN & CRIDA - CASTELDELPIANO, (Grosseto). — Farina fossile.

BISCOTTI CAMELLE CIOCCOLATO CONFETTURE E AFFINI

BARATTI & MILANO S. A. - TORINO, Corso Castellàdardo, 37. — Caramelle, cioccolato, confetti, marroni canditi, e pastiglie.
CONS. NAZ. PROD. ZUCCHERO - GENOVA, Via Garibaldi, 7. — Zucchero, sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, conserve alimentari e prodotti similari.
DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO (Udine) — Biscotti, caramelle.
FRIGO ANTONIO PREMIATA FABBRICA PANDORO - VERONA, Via Costa, 2 — Pandoro.
MOTTA PANETTONI - MILANO. — Panettoni Motta.
PAGLIARINI CARLO - ROMANO DI LOMBARDIA. — Caramelle, confetture, granulari effervescenti.
PARENTI GIOVANNI - SIENA. — Fabbrica panforte e specialità senesi.
PANDORO MELEGATTI - VERONA, Corso Porta Borsari, 19, Tel. 1810. — Pandoro.
PERNICOTTI STEFANO & FIGLIO - NOVI LIGURE. — Torrone, cioccolato, inalterabile anche ai Tropici.
RAGETH & KOCH - PALERMO, Via Maqueda, 280. — Spadice frutta candita e marorana.
SALVI ANTONIO FU B. - MILANO, Via Sansovino, 4. — Fabbrica cioccolato, cacao e caramelle.
S. A. BISCOTTI WAMAR MARCHISIO & C. - TORINO, Via Pietrino Bello, 1. — Fabbrica di biscotti.
S. A. DAVIT - TORINO, Via Cibrario, 67 — Cioccolato, caramelle.
S. I. R. C. A. SOC. IND. RIUN. CONFETTI AFFINI - TORINO, Via Rosolino Pilo, 51. — Cioccolato, caramelle, confetture.
SOCIETÀ NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni 1 — Cioccolato - Lasse condensato sterilizzato ed in polvere.
VENCHI - UNICA S. A. PRODOTTI DOLCIARI ED AFFINI - TORINO, Via F. De Sanctis, 4. — Cioccolato, cacao, confetti, caramelle, biscotti.
VERGANI SECONDO - CREMONA, Piazza S. Michele, 1. Tel. 11-76. — Torrone e mostarda.

CHINCAGLIERIE - CERAMICHE

CRISTALLERIE - VETRERIE - LAMPADARI - BIGIOTTERIE - OMBRELLI, ECC.

ANZONINI ARTURO - MILANO, Via Disciplini, 17. — Bijouerie, chincaglierie, giocattoli all'ingrosso.
BENNATO GIUSEPPE - PADOVA, Piazza Duomo. — Galatie fantasia e sacre.
BELLONI CAV. VITTORIO - MILANO, Corso Roma, 113. — Fabbrica piccoli giocattoli e specchi.
CERAMICA ITALIANA SOC. - LAVENO — Porcellana da tavola - Terraglia forte uso domestico - Igiene e ricostitimento.
CASOLI ANGELO - MILANO, Via C. De Cristoforo, 8. — Lampadari in cristallo, murano e moderni, vetreria.
CRISTALLERIE DI MURANO - MILANO, Corso Porta Nuova, 34. — Fiale - Vetrerie scientifiche, da tavola ed artistica.
CRISTALLERIA NAZIONALE - NAPOLI, Nuovo Corso Orientale, 150. — Cristallerie e vetrerie da tavola.
FABBRICA OMBRELLI GILARDINI - TORINO, Corso Giulio Cesare, 18. — Ombrelli.
FABBRICA GIOCATTOLI I. N. G. A. P. - PADOVA, Bassanello, 14. — Giocattoli.
FABBRICA OMBRELLI RENOLDI - MILANO, Corso Genova, 28. — Ombrelli tipo comune e medio, parasoli di ogni tipo.
HALFON & HADDAD - TRIPOLI D'AFRICA. Suk el Turk 23 — Lavorazione in avorio, articoli coloniali in argento e oro, pelo coda d'elefante, assortimento pelletteria orientale.
I. L. C. A. IND. LAV. CORNO ARTIFICIALE - CREMONA, Via F. Genala, 31-a. — Articolati regalo e sacri.
INDUSTRIA BOLOGNESE ASTUCCI « I. B. A. » - BOLOGNA, Viale A. Zanolini, 7-9.
SOC. AN. POLETTI ANTONIO - MILANO, Via Solferino 9 — Ombrelli - Parasoli - Borse di stoffa.
S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1.
SOC. COLL. BARMIL - MILANO Via Cesare Correnti 10 — Casalinghi - giocattoli - chincaglierie.
SOCIETÀ VENEZIANA PER L'INDUSTRIA DELLE CONTERIE S. A. Cap. Soc. L. 7.200.000 int. ver. MURANO (Venezia) Fondazione Navagoro 34 — Conterie (parte di vetro) lavori in conterie, cristallerie in vetro sonoro e cristallo al piombo — Tubi di vetro e ampolle per lampade.
STUDIO D'ARTE - PROF. BENVENUTI ANNA - MILANO, Via Guastalla, 5. — Paralumi artistici - Ceramiche d'arte.
TANSINI G. B. - MILANO, Via Montebello, 14. — Lampadari, cristalleria d'ogni stile vetri-stradali e segnalazioni.
UFFICIO BOTTONIARI ITALIANI - MILANO, Galleria del Corso, 2. — Consorzio fabbriche di bottoni di trutto.
ZUCHELLI CESARE - BOLOGNA, Via S. Vitale 258 — Astucci - Argenteria

COMPRESSORI DI ARIA E DI ALTRI GAS

EMANUEL GIOVANNI - TORINO, Via Canova 7 — Compressori aria, martinetti, aerografi, autofficine, stazioni servizio.
MARZOCCHI ING. V. & C. - MILANO, Piazzale Acquileia, 6. — Compressori a uno e due stadi - Aerografi - Stazioni di servizio.

CONSTRUZIONI NAVALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — Costruzioni navali.

DEPURAZIONE ACQUE (Impianti e materiali vari - Contatori d'acqua)

BOSCO & C. - Via Buenos Ayres, 4 - TORINO. — Acquedotti ed accessori, contatori d'acqua, saracinesche, ecc.
BRIGNONZI GIUSEPPE - MILANO, Via Brioschi 34 — Filtri «IDRO» per depurazione e sterilizzazione delle acque. Impianti fissi e portatili, tipi economici per famiglia e comunità. — Adottati dal R. Esercito e truppe coloniali.

- L'IDRAULICA - VINCI BENEDETTO & F. - MESSINA.** Corso Garibaldi - Filiali: ASMARA, ADDIS ABEBA, HARRAR. — *Trattamento acque potabili e rifiuto, impianti idraulici, domestici, industriali, acquedotti, forniture Amministrazioni Coloniali, articoli ghisa porcellanata per impianti d'igiene, GESTIONE DEGLI EMPORI «VINCI».*
- ROSSI & CASTAGNETTI ING. - TORINO.** Via Ormea, 136. — *Purificazione delle acque per qualsiasi utilizzazione.*
- S. A. ASTRA - MILANO.** Viale Vittorio Veneto, 25. — *Contatori per acqua, benzina, gas, e liquidi speciali.*
- S. A. I. «FILTRI CHABAL» - GENOVA.** Luccoli, 14. — *Impianti filtranti per depurazione acque potabili.*
- SIAP - MILANO.** Via Clerici, 2. — *Depurazione, sollevamento acque di rifiuto - Depurazione acque potabili - Acquedotti e fognature.*
- SOC. AN. PIACENTINA DI PERFORAZIONE J. MASSARENTI PIACENZA.** Via Romagnoli, 58. — *Indirizzo telegrafico Spes. - Costruzione apparecchi di perforazione ricerca acqua, petrolio, minerali, impianti sollevamento acqua, acquedotti.*
- TONIOLO ENRICO - MILANO.** Via S. Paolo, 16. — *Impianti potabilizzazione acque - Carbonizzazione, distillazione legna - Gruppi elettrogeni.*
- USUELLI A. S. A. - MILANO.** Via S. Pellico, 12. — *Speciali distillatori e sterilizzatori d'acqua ad uso coloniale.*

ESPLOSIVI ARMI E MUNIZIONI

- POLVERIFICI STACCHINI GIOVANNI S. A. - ROMA.** Via Cavour, 256. — *Fabbriche esplosivi nei Governatorati dell'Ereria e dell'Amara. Agenzia Commerciale per l'A.O.I. in Asmara.*
- S. A. FIOCCHI GIULIO - LECCO** — *Munizioni per armi portatili, bottoni, minuteria.*
- SOC. GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI - MILANO.** Corso Italia, 6. — *Polveri da lancio - Detonanti per artiglieria e bombe - Esplosivi - Misse universali Bickford - Misse detonanti - Accessori vari da guerra e da mina.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO.** Via Bordoni, 9. — *Cannoni contraerei ed anticarro - Mitragliatrici - Fucili automatici - Torrette per armamento aeroplano - Bombe - Proiettili.*
- SOC. ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI S. I. P. E. - MILANO.** Via Principe Umberto, 27. — *Esplosivi da mina - Accessori - Polveri e Caricce cariche da caccia.*
- SOC. ROM. COSTR. MECC. ROMA.** Via Faberia, 25. — *Costruzioni mecc. - Bombe - Spalate lancio bombe - Armi diverse, ecc.*

FORNITURE MILITARI (Divise, stivalaria, buffetteria, ecc.)

- BIELLA CARLO - MILANO.** Viale Piceno, 7. — *Uniformi militari - Divise - Bandiere - Gagliardetti - Contaloni.*
- MAURI ETTORE - MILANO.** Corso Vittorio Emanuele, 26. — *Stab. C. Poma, 52. - Bandiere, divise, uniformi, articoli per feste.*
- LA NAZIONALE - MILANO.** Corso Magenta, 63. — *Uniformi e bandiere, Sahariane, combinazioni ed abiti lavoro mantelli.*
- UNIONE MILITARE - ROMA.** Via Tomacelli. — *Uniformi militari, abiti civili, accessori per divise.*
- VE. DE. ME. S. A. - MILANO.** Via Montegani, 14. — *Forniture militari-civili - Passamanerie - Guarnizioni - Uniformi*

FORNITURE PER OSPEDALI SANATORI INFERMERIE ECC. (gabinetti chirurgici, radiologici, elettromedicali, odontoiatrici; forniture ortopediche e articoli di gomma e sanitari)

- ACTINA ENRICO GMUR & C. - MILANO.** Via Pergolesi, 24. — *Lampade a quarzo per raggi ultravioletti.*
- ANDREINI ING. MICHELE S. A. & C. - MILANO.** Via Lambro, 2. — *Costruzione apparecchi radiologici, elettromedicali e scientifici, accessori relativi.*
- ANONIMA FORNITURE DENTALI E AFF. GIÀ C. TARRA & SOCI - MILANO.** Via Cappellari, 4 - ROMA, Via della Panetteria, 6. — *Forniture complete e materiali per gabinetti e laboratori dentistici.*
- BORELLA F.LLI - MILANO.** Via Ponte Sevese, 25. — *Articoli gomma - Medicazione - Chirurgia - Forniture ospedali.*
- CARLASSARE FERRUCCIO - MILANO.** Piazzale Dato, 4. — *Bende gessate Celona - Articoli chirurgo-sanitari-farmacutici. Fabbrica cinti, sospensori ventriere.*
- FRONTINI ALFONSO FABBR. APPAR. RAGGI X, ed ELETTRO-MEDICALI - MILANO.** Via L. Canonica, 12. — *Apparecchi radiologici, e Elettrodomesticali.*
- GORIA SIAMA SOC. AN. - MILANO.** Piazza Umanitaria, 2. — *Apparecchi elettromedicali. Lampade quarzo e solari*
- IMPERIALI BELTRAMINI - MILANO.** Via S. Prospero, 4. — *Forniture complete - Materiali odontoiatrici.*
- HENNIG M. F. - MILANO.** Via Pontana, 28. — *Apparecchi medicinali strumenti per odontoiatria.*
- MARELLI CAV. UFF. GIOVANNI - MILANO.** Via S. Antonio, 17. — *Istrumenti chirurgici, apparecchi ortopedici e mobilio sanitario.*
- OFFICINA DI COSTRUZIONI ELETTRO-MECCANICHE GIUSEPPE CLERICI. - MILANO.** Via Cesare da Sesto, 24. — *Specialità costruzioni apparecchi gabinetti dentistici e meccanica in genere.*
- PETERSEN ENRICO - MILANO.** Via S. Rufemia, 16. — *Tutto il fabbisogno per chirurgia, medicina, elettroterapia.*
- POZZANI GIUSEPPE - LONGO.** — *Prodotti tessili - Garze gregge ed idrofile - Tele gregge in genere - Articoli sanitari: gomma, medicazione, borse per ghiaccio - Cintì, ventriere - Aghi - Siringhe - Termometri, ecc.*
- RAPETTI SOC. ACC. SEMPLICE - MILANO.** Foro Bonaparte, 74 - Tel. 80890. — *Articoli gomma - Chirurgici - Medicazione - Ferri chirurgici - Mobili in ferro per ospedali - Cliniche e Medici e Farmacia.*
- TESTA CARLO - MILANO.** Viale Monza, 30. — *Forniture materiali e prodotti odontoiatrici - Impianti gabinetti - strumentario chirurgia odontoiatrica materiali per otturazioni, cataloghi a richiesta.*

FORNITURE SPORTIVE GINNICHE E RICREATIVE

- BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO.** Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
- FERRINO CESARE - TORINO.** Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili - Tele impermeabili - Tende da campo - Vestiti impermeabili.*
- MORETTI ETTORE - MILANO.** Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
- ORSI F.LLI - CENTO DI FERRARA** — *Fabbrica biliardi con piano indeformabile - indicatissimo per essere spacciato in Colonia - Non occorre il montatore perché il biliardo arriva pronto per il giuoco. Chiedere prospecti.*
- PERSENICO & C. - S. A. R. P. - CHIAVENNA (Sondrio)** — *Tennis Letini campo - sedie - lavoro legno.*
- SOC. AN. FABB. LOMBARDA ATTREZZI GINNASTICI - MILANO.** Corso XXII Marzo, 25. — *La più completa produzione di attrezzi ginnico-sportivi per palestre ginnastiche - Campi sportivi - Piscine, ecc.*
- VIGANO' PAOLO - TRIPOLI.** Corso Vittorio Emanuele, 140-150. — *Sellerie, equipaggiamenti coloniali, tende, mobilio campeggio, sandali KARACORUM, poltrone sahariane.*

FORNITURE VARIE: Alberghi, Ristoranti, Caffè e negozi vari

COMPAGNIA EUROPEA REGISTRATORI - MILANO, Corso del Littorio 1 bis. - *Registratori di cassa.*

DITTA PASQUALI PIETRO - Corso Garibaldi, 26 BRESCIA.

FRATELLI F. & F. ROMANUT - UDINE, Via Spilimbergo, 12. - *Macchine di caffè espresso.*

GAVOTTI GIUSEPPE - MILANO, Via Torino, 45 - *Macchine per ondulazione permanente, caschi assottigiacapelli, tutti gli accessori.*

S. A. CBSALPINA - MILANO, Via G. Negri, 8. - *«Nordpo», acetina ricavata da frutta ad usarsi nella preparazione dei gelati.*

SOC. AN. OLLAND - MILANO, Via S. Maria Podone, 5 - Rappresentante: MASSAUA: Formenti Nino Casella Postale, 24. - *Bilance automatiche affettatrici macina caffè.*

FOSFORO E FIAMMIFERI - TABACCHI, ECC.

MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE S. A. - ZARA. - *Manifatture tabacchi.*

S. A. P. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. - *Fiammiferi di qualsiasi tipo.*

SOC. AN. ITALIANA «JOB» - GENOVA NERVI, Piazza Cavour, 6-A. - *Cartine subattili per sigarette.*

T. E. M. I. - TABACCHI EGGI MANIF. ITAL. - ROMA, Piazza Benedetto Cairoli, 6. - *Sigarette di Rodi - Trinitati di prima qualità.*

IMPIANTI ED APPARECCHI PER RISCALDAMENTO**SANITARI - IGIENICI - CUCINE - LAVANDERIE - ECC.**

ASTUTI CAMILLO - ALESSANDRIA, Via Arnaldo Mussolini - *Cucine economiche.*

A. T. I. S. A. AERO TERMICA ITALIANO S. A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. - *Apparecchi per riscaldamento in alluminio, ultraleggeri, denominati «TERMOCONVETTORI».*

CUCINE VALSECCHI S. A. - MILANO, Via Ugo Bassi, 5. - *Cucine economiche, fornelli a gas.*

S. A. MAROCCHI ARRIGO & C. - SUZZARA (Lombardia). - *Cucine economiche.*

PARENTI UGO - MILANO, Via Eustacchi, 23. - *Cucine, omologazioni ghisa per tubazioni.*

S. A. V. SOC. AN. MECCANIDRAULICA - TRIPOLI, Via Vittorio Veneto, 47-49. - *Apparecchi sanitari. - Impianti idrici. - Officina meccanica.*

SOC. AN. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1. - *Porcellane per mense militari ed alberghi - Forniture di stoviglie per ospedali - Articoli sanitari.*

SOC. NAZIONALE DEI RADIATORI - MILANO, Via Ampère, 102. - *Radiatori - Caldaie - Accessori «Ideal», per impianti di riscaldamento, cucine e distribuzione di acqua calda - Apparecchi sanitari «Standard» per impianti igienici.*

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

I. S. A. AERO TERMICA ITALIANA S. A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. - *Batterie per riscaldamento e raffreddamento in alluminio, ultraleggero.*

IMPIANTI FRIGORIFERI

DELL'ORTO, ING. GIUSEPPE «ORTOFRIGOR» - MILANO, Via Merano, 18. Teleg. ORTOFRIGOR. - *Frigoriferi, «Ortofrigor» per ogni applicazione. Fabbriche ghiaccio, Condizionamento dell'aria.*

MISSORA - MILANO - Via L. Beltrami, 2. - *«Lamborghiacco» Apparecchio per produrre ghiaccio all'istante senza forza motrice.*

S. I. R. A. C. SOC. IT. PER RADIO AUDIZIONE CIRCOLARE - MILANO, Piazza L. V. Bertarelli, 4. - *Frigoriferi domestici - Apparecchi Radiocorrenti - Rasoi elettrici.*

ZANCHI ANGELONI & C. - MILANO, Via Giambellino, 57. - *Filtri per acqua - Impianti frigoriferi - Macchine per acque minerali e gassose.*

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI MINERALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. - *Impianti di macinazione, concentrazione, flottazione, ciaturazione.*

IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - IDRAULICHE - PORTUALI - STRADALI, ECC.

BATOLO OSCAR - MESSINA. - *Costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed affini.*

BRESOLIN FRANCESCO (IMPRESA) - REGGIO CALABRIA, Piazza S. Anna. - *Costruzioni edilizie, civili ed industriali, ferroviarie, stradali ed idrauliche.*

CHIEMENTIN UMBERTO - ROMA, Via Adelaide Ristori, 22. - *Lavori edili, idraulici e stradali.*

IMPRESA ASTALDI, S. A. - ROMA, Corso d'Italia, 43. - *Lavori edili, stradali, ferroviari, cemento armato, forniture Eternit.*

INFERRERA SALVATORE - AUGUSTA. - *Costruzioni cemento armato, ferrovie, idraulica, strade, ponti, ecc. ecc.*

ING. AURELI AURELIO - ROMA, Via Alessandria, 208. - *Cementi armati, ponti e strade.*

FEDBRICI ELIA - ROMA, Via Famiano Nardini. - *Appaltatore opere pubbliche.*

F.LLI BASSOTTO OROLOGGT - BIELLA (Portula). - *Impresa costruzioni in genere.*

FILAURI PIETRO - PRAIA D'AIETA (Cosenza). - *Impresa lavori ferroviari - Galleria, armamento e risanamento binari - Lavori eseguiti in Colonia, genio militare, genio civile.*

GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. - *Cilindratura - Bitumatura, ecc.*

LAVARI ALESSIO - OSIMO (Ancona). - *Impresa costruzioni edili e stradali.*

ING. A. MOTTURA B. C. ZACCHEO - MILANO, Via Victor Hugo, 2. - *Costruzioni edili, in cemento armato, idrauliche ed industriali, cementazioni.*

MUCCIO GIUSEPPE - RAGUSA, Corso Vittorio Veneto, 200. - *Lavori edili stradali - Forniture materiale costruzioni.*

PARISI SAVERIO - ROMA, Via S. Martino della Battaglia, 4. - *Costruzioni edili e stradali.*

S. A. PURICELLI STRADE E CAVE - MILANO, Via Montforte, 44. - *Costruzioni stradali, pavimentazioni di ogni tipo, permanenti e semipermanenti (Asfalto, malte asfaltiche e bituminose, calcestruzzi cementizi, penetranti, semipermanenti, granito, porfido, legno, ecc.) - Miniere d'astallo, cave, costruzioni di macchine stradali.*

S. A. IMPRESA TUDINI TALENTI - ROMA, Piazza In Lucina, 4. - *Costruzioni stradali, ferroviarie, edili idrauliche stabilimenti - Cave - Produzione materiali da costruzioni stradali.*

- S. A. VIANINI G. & C. (S. A. C. O. M. A. STRA) - ROMA, Via in Arcione, 71. — *Tubi Vianini - Lavori edili, idraulici, in cemento armato - Lavori stradali e ferroviari.*
- SCHIAVELLO Geom. GIUSEPPE - SORIANELLO (Catanzaro). — *Lavori edili, idraulici, stradali.*
- S.I. FINANZIARIA PER COSTRUZIONI - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8-10. — *Lavori portuali - Edili - Stradali - Cemento armato - Ferroviari.*
- SOC. GEN. IMMOBILIARE DI VALORI DI UTILITÀ PUBBLICA ED AGRICOLA - ROMA, Via Agostino Depretis 45-a. — *Lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali, ecc.*
- ZANETTI CAV. GIUSEPPE - BOLZANO, Piano di Bolzano, 1. — *Costruzioni edili, cementi armati gallerie, strade, acquedotti.*

IMPRESE TRASPORTI

- DANZAS & C. S. A. - MILANO, Via Pietro Maroncelli, 17. — *Trasporti internazionali e coloniali.*
- F.LLI GONDRAND S. A. MILANO, Via Pantaccio, 21. — *Trasporti nazionali, internazionali terrestri, marittimi, coloniali.*
- S. A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA S. A. I. M. A. - MILANO, Via Pontaccio, 13. — *Spedizioni, traslochi - Filiali nei porti di Fiume, Genova, Trieste, Venezia.*

INDUSTRIA CARTA ED AFFINI - TIPOGRAFIE, ECC.

- GARTIERA ITALIANA S. A. - TORINO, Via Valeggio, 5. — *Carta - Cartoni - Cartoncini - Stesi ed allestiti - Buste - Blocci - Quaderni.*
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA, (Cuneo). — *Prodotti industria cartaria, carta da sigaretta, carte veline fini - Carte da condensatori elettrici - Carte bibbia, da carbonizzare mussoline.*
- GONFITRAS Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente - MILANO, Via Durini, 9. — *Carta trasparente di cellulosa CELLOPHANE.*
- DALLE NOGARE & ARMETTI - MILANO, Via Gallina, 10. — *Cartoline, album, monografie, illustrate, tutti procedimenti.*
- DITTA EDITRICE GARIONI - PIACENZA — *Cartoline illustrate e portastone.*
- «F. I. C. I. S.» S. A. FABB. ITAL. COLORI INCHIOSTRI DA STAMPA - MILANO, Corso 28 ottobre, 83. — *Inchiestri da stampa neri e colorati, vernici, paste per rulli, litografia, pitture litografiche, ecc.*
- SOCIETA' «NBBIOLO» - TORINO, Via Bologna, 47. — *Macchine grafiche e accessori - Caratteri litografici - Fonderia di ghisa.*
- S. A. «LA SORGENTE» - STIA (Arezzo). — *Inchiestro da stampa ed affini - Inchiestro da scrivere finissimo «Vittoria» - Crema per calature.*
- S. A. MAFFIZZOLI - MILANO, Via Senato, 14. — *Carte e cartoncini d'ogni genere anche in confezioni.*

INDUSTRIE, COMMERCIO RAPPRESENTANZE TRASPORTI NELLE COLONIE

- ANTONIONE MARIO - MOGADISCIO, Vittorio d'Africa (Somalia Italiana). — *Autotrasporti ed officine meccaniche.*
- ATLANTE GIUSEPPE su P.le (fondata nel 1887) - BARI, Corso Vittorio Emanuele, 179. — *Importazioni - Esportazioni - Rappresentanze.*
- BARDA ISACCO & F.LLO - TRIPOLI, Via Generale Fara, 5. — *Utensileria, ferramenta - Coltri - Olii - Vernici - Articoli igienici e sanitari - Impianti completi in articoli igienici, sanitari, gas - Materiale da costruzione in genere.*
- COMP. COMM. ITAL. PER L'AFRICA ORIENTALE - GENOVA, Piazza Nunziata, 16-20 - Agenzie: Asmara, Mogadiscio, Merca, Chisimaio. — *Importazione - Esportazione.*
- COSTA GIUSEPPE - BENGASI (Cirenaica), Via Roma, 11. — *Forniture macchine industriali, navali - Articoli tecnici.*
- CONSORZIO DI COLONIZZAZIONE DI GENALE (Somalia Italiana) VITTORIO D'AFRICA. — *Produzione esportazione banane, cotone, granoturco, sesamo, semi ricino, noci di cocco, Kapok, arachidi - Importazioni, carburanti, lubrificanti, macchine, attrezzi agricoli, materiale da costruzione, cemento, ecc.*
- GIANNANGELI SALVATORE - ASMARA. — *Importazione Rappresentanze, tessuti, derrate, cordami, varie.*
- HENDEL FABIANO & C. - ADDIS ABEBA, MOGADISCIO, Uffici Milano, Via Leopardi, 1. — *Forniture civili e militari di ogni genere - Automotrici - Motori Diesel - Macchine agricole ed utensili - Tessuti - Chincaglieria - Alimentari.*
- INTEROCEANICA - GENOVA, Palazzo Nuova Borsa. — *Esportazione - Importazione.*
- MORTARA FRATELLI A. A. SOC. AN. - MILANO, Via B. Eustachii, 23 - MOGADISCIO. — *Infiammabili lubrificanti automobilisti - Pneumatici - Macchine agricole - Macchine per scrivere - Legname - Cemento - Ricambi ecc.*
- PRIMA SPREMITUKA TRIESTINA D'OLIO LUZZATTI & C. S. A. - TRIESTE, Casella postale 440. — *Importa semi oleosi dalle colonie.*
- S. A. GISMONDI ENRICO & C. - ROMA, Via Regina Elena, 86. — *Esportazione sale marino dalla Tripolitania.*
- S. A. I. S. - SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA - MOGADISCIO.
- SOC. COLONIALE ITALIANA - ROMA, Via Nazionale, 230. — *Importatrice - Esportatrice - Forniture civili e militari, materiali costruzione, carboni.*
- SOC. «OLIBANUM» CONCESSIONARIA DELL'INCENSO MIGIURTINO - SEDE IN MOGADISCIO - AGENZIE. E STABILIMENTI: ALULA, BENDER CASSIM, DANTE, NAPOLI - Recapito Metropolitano: ROMA, Piazza di Spagna, 9. — *Incenso produzione Somalia Italiana - Incenso speciale marca «Vaticanium» - Mirra - Gomma arabica - Senna*
- SHOA MENAHEM JOSEPH - ASMARA. — *Commerciante.*
- SOC. SUVLIS DIMITRIO & C. - ASMARA. — *Articoli di costruzione - Ferramenta in genere - Cordami - Rappresentanze.*
- TOSCANO MICHELE IMPORT. EXPORT. - ASMARA (Eritrea). — *Esportazione pelli bue, ovine e caprine grasse, semi oleosi, cereali - Importazione macchine industriali, sfarinati, alimentari materiale per costruzione, cemento, - Lavori agricoli. - Tessuti.*

INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE E MATERIALI VARI ELETTRICI

- COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - MILANO, Via Borgognone, 14. — *Motori-alternatori, elettrodomestici frigoriferi, elettropompe, ventilatori, Apparecchi radio CGE riceventi e trasmettenti, - Forni elettrici da pane Antonello e Orlandi.*
- DITTA COLOMBO CESARE DI GIUSEPPE MARIO COLOMBO - MILANO, Via S. Croce, 6. — *Fabbrica di passamaneria e contattori elettrici speciali.*
- ELETTROCONSTRUZIONI CHINAGLIA - BULLUNO, Piazza Campitello, 4. — *Strumenti di misure elettriche - Riduttori di tensione - Fomografi.*
- FERRÈ ING. F. & C. - MILANO, Viale Maino, 19. — *Forni - Industriali a combustione ed elettrici.*
- «FIDENZA» S. A. VETRARIA, capitale 5.000.000 int. vers. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — *Tel. 133203 - Telegrammi Follisolatori, (Vetres in Fidenza - Parma). - Isolatori in vetro speciale - Apparecchi di illuminazione e proiettori sistema Hologhane - Vetri per fari d'auto.*
- FUSARC - MILANO, Viale Monza, 274. — *Elettrodi per saldatura all'arc elettrico.*

- HELLESENS ITALIANA S. A. - ROMA, Via Frattina, 110. — Pila batterie elettriche a secco «HELLESENS».**
IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S. A. - MILANO Via A. Mussolini 5. — Materiale elettrico per centrali, stazioni, linee elettriche, ecc.
L'ELETTRICA - TORINO, Piazzetta Madonna degli Angeli, 2. — Tutto per l'elettricità.
«NITENS» - NOVI LIGURE. — Lampade elettriche.
RINALDI G. (DITTA) di ENRICO RINALDI - BERGAMO, Via Stoppani, 3. — Materiali elettrici, tubi isolanti conduttori Pirelli.
S. A. ELETTROMECCANICA F.LLI REDAELLI - MONZA. — Fabbricazione accumulatori ferro nichel nichelcadmio per avviamento motori a scoppio, telegrafia, telefonia, luce.
S. A. I. PHILIPS - MILANO, Via S. Martino, 20. — Lampade elettriche. — Apparecchi illuminazione.
S. A. ING. IVO FERRI - BOLOGNA, Via Zamboni, 13. — Impianti elettrici ed idraulici.
SAN GIORGIO S. A. IND. - GENOVA SESTRI. — Motori dinamo, alternatori, trasformatori, elettropompe, turbine vapore ferroviari, macchine di precisione, ottiche.
S. A. REINA ZANARDINI - MILANO, Via Solari, 32. — Apparecchi illuminazione. — Arreamenti veicoli. — Borracce alluminio.
S. I. CONDUTTORI ELET. ISOLATI E PRODOTTI AFFINI - LIVORNO, Viale G. Carducci, 81. — Cavi, conduttori elettrici.
SIEMENS S. A. - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20 - Via Lazaretto, 3. — Contatori, spazzole per motori, lampadine, materiale d'installazione, apparecchi elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche per centrali ed industrie, radio ricettori, telefoni, contatori di acqua.
SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonà, 9. — Macchine ed apparecchiature elettriche. — Centrali elettriche e sottostazioni di trasformazione.
SOC. ITAL. RETI TELEFONICHE INTERURBANE (S. I. R. T. I.) - MILANO, Via F. Filzi, 17-19.
SOC. NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO - TORINO, Corso Mortara, 4. — Costruzioni elettriche, meccaniche, metalliche, ferroviarie, tranviarie.

INDUSTRIE MECCANICHE E METALLICHE

- ANSALDO S. A. - GENOVA CORNIGLIANO. Via L. A. Muratori. — Elettromeccanica - Metallurgia.**
BOMBELLI ANGELO - MILANO, Via Ventura, 14. — Costruzioni in ferro, ferromenti, scaffalature, ferro, ecc.
CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO - TRIESTE. — Navi mercantili e da guerra - Motori Diesel marini - Macchine a vapore - Turbine - Carpenterie in ferro - Gru da porto - Ponti metallici - Macchinari ed impianti elettrici per bordo e terrazzi - Aeroplani civili e militari.
CARPENTERIA BONFIGLIO & C. - MILANO, Via Abbadesse, 17-a. Tel. 690-230. — Cassette smontabili, tettoie, pediglioni ponti hangar in legno e ferro.
COLBACCHINI DACIANO & FIGLI - PADOVA, Via dei Colli, 45. — Campani - Incastellature relative - Arredi sacri.
COLBACCHINI PIETRO - BASSANO DEL GRAPPA. — Campani.
DITTA GIUSEPPE MORETTI fu GIOV. CARONNO MILANESE TEL. 702. — SARONNO. — Ferramenta - Ottenami - Articoli imbottiti - Minuterie metalliche in genere.
FIAT Stabilimento Grandi Motori - TORINO, Via Cuneo, 20. — Motori Diesel industriali e marini.
FISCHER FRATELLI - MILANO, Via Lazaretto, 17. — Estintori - Attrezzi estintori incendi - Pompe a mano e motori per cantieri.
FIGLI DI CARLO SOLDA - POGNO (Novara). — Stabilimento metallurgico - Fonderia e torneria in metalli - Rubinetteria - Saracinesche - Valvole.
FONDERIA CAMPANE G. B. DE POLI - UDINE, Via Medici, 59. — Tel. 12-10.
L'INVULNERABILE S. A. MANDATARIA DELLA SOC. AN. F. B. R. V. E. T. - MILANO, Via Farini, 24. — Serrende a rotolo di sicurezza, avvolgibili in legno - Infissi in ferro e legno - Costruzioni e case smontabili.
NATHAN UBOLDI ZERBINATI - MILANO, Viale Montegrappa, 14-a. — Gru - Tettoie - Serbatoi - Ponti - Materiali ferroviario, ecc.
OFFICINE MONCENISIO già BAUCHERIO - TORINO, Corso Vitt. Emanuele, 73. — Carrozze e carri ferrotormentieri Rimorchi stradali - Materiali bellico - Lavorazioni meccaniche.
OFFICINE SAIRA VILLAFRANCA VERONESE. — Reclinazioni metalliche - Serramenti metallici - Carpenteria ferro.
PASTORE BENEDETTO - TORINO, Via Parma, 71. — Serrende avvolgibili di sicurezza e cancelli riducibili.
POMPE GABBIONEIA - MILANO, Via Principe Umberto, 10 - STABILIMENTO a SESTO S. GIOVANNI. — Elettropompe - Pompe a cinghia e a scoppio - Tubazioni - Accessori idraulici ed elettrici - Impianti completi per estrazione e distribuzione acqua - Irrigazioni agricole - Noleggi - Dissabbiamento e spurgo di pozzi - Riparazioni conosciosissime.
SACERDOTI CAMILLO OFF. MECC. - MILANO, Via Castelvetro, 30. — Ingranaggi - Riduttori di velocità - Verricchi - Paranchi elettrici - Costruzioni elettromeccaniche.
S. A. I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALL. - VENEZIA, Via 22 marzo, 2402. — Costruzioni brevettate di avvezimento - Tettoie.
S. A. I. V. TORINO, Corso Peschiera, 265. — Serbatoi, pompe, innaffiatrici. Carpenteria in legno leggero ed acciaio.
S. A. L. D. A. SCALICI DE VONDERWELD - TRIESTE, Via Economo, 2. — Riparazioni costruzioni mediante saldature elettriche ed acetaliniche.
S. A. LOMBARDINI FABB. ITAL. MOTORI - REGGIO EMILIA. — Motori a scoppio e ciclo Diesel - Motopompe.
S. A. ODERO TERNI ORLANDO - GENOVA. — Navi mercantili e da guerra - Macchine a vapore e turbine. Carpenteria in ferro - Pompe - Distillatori - Evaporatori - Artiglierie di qualsiasi tipo e calibro - Armi per aeroplano.
S. A. SUCC. ING. A. BONARIVA - BOLOGNA, Via Zanolin, 19. — Pozzi tubolari - Impianti sondaggi - Pompe - Impianti irrigazione.
S. A. VOLUGRAFO - TORINO, Corso Verona, 16. — Apparecchi misuratori per liquidi, infiammabili, depositi carburanti, apparecchi di miscelazione istantanea, forniture per campi di aviazione.
SERAFINI ING. & C. - MILANO, Piazza Duca d'Aosta, 10. — Costruzione pompe e impianti idrici.
S. I. L. I. A. M. - MILANO, Via Pestalozzi, 4. — Impianti liquidi infiammabili ed apparecchi misuratori.
SLANZI OFFICINE FONDERIA - NOVELLARA (Reggio Emilia). — Motori a scoppio - Motopompe - Motocompressori - Gruppi elettrogeni.
SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonà, 9. — Macchine industriali diverse. Carpenteria metalliche. Caldaie - Serbatoi.

INDUSTRIE METALLURGICHE E SIDERURGICHE

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERVO D'UDINE. — Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.**
FERRIERE GIUSEPPE CIMA - LECCO, Via Beltrone, 6. — Produzioni All di ferro e di acciaio - Ponte di Parigi - Corda spinosa - Reti tele metalliche - Forni e cavi.
FIGLI DI A. CAMERINI S. A. IND. DEL PIOMBO - PADOVA, Via G. Gozzl, 4 bis - Minio-Ittergiorio - Tubi di piombo Pallini da caccia - Piombini da sigillare.

- HULSS & CAPELLI - MILANO**, Via A. Mussolini, 6. — *Metalli, minerali - Materie prime industriali.*
- MAFFEI EUGENIO - MILANO**, Via Valenza, 5. — *Tubi di ferro e di acciaio di ogni tipo.*
- METALLURGICA RICCARDO FAINI S. A. - MILANO**, Via Boccaccio, 26. — *Filo armonico - Nastro acciaio - Minuteria metallologica.*
- MINOTTI F.LLI - MILANO**, Piazza Appio Claudio 8. — *Vendita metalli grezzi, laminati e trafilati - Acquisto rottami metalli ricchi.*
- Soc. An. ALDE GIUSEPPE - LECCO**, Via Azzone Visconti 27. — *Fili ferro - tele e reti metalliche - punte di Parigi - corda spinosa - gabbioni - rivaltini - broccame - semenza - sellerine.*
- S.A. COMM. SIDERURGICA** Agente delle: **S. A. METAL V. COBIANCHI - G. B. MARTINELLI - OFF. METALL. PIEMONTESE - TRAFILERIE E CORDERIE VENETE - MILANO**, Via D. Dalmasio, 5. — *Laminati, tondi, molette, nastri, funi, reti, chioderie, viteria, plomeria, catene, carpenteria, costruzioni in ferro, infissi, chiusure, attrezzi per imprese ed agricoltura, utensili, gabbioni, tubastoni, fische, corniere, ferramenta.*
- S. A. FERDINANDO ZANOLETTI « METALLI » - MILANO**, Corso Roma, 5. — *Tubi e lastre di piombo. - Lamiere, zincate, ferro, metalli in genere.*
- S.A. LAVORAZIONE ZINCO F.LLI MORTEO - GENOVA**, Via Roma, 11. — *Lamiere zincate, secchi, fusti, barbatoli.*
- SOC. AN. NAZ. «COGNE» - TORINO**, Via S. Quintino, 28. — *Mecchanica e metallurgica.*
- SOC. COMMERCIALE SIDERURGICA MILANESE - MILANO**, C. Ticinese, 97 - Tel. 32851. — *Prodotti siderurgici, attrezzi, utensili, macchinari.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO**, Via Bordon, 9. — *Acciai comuni e speciali - Getti acciaio - Pezzi forgiati, e stampati.*
- SOC. METALLURGICA ITALIANA - MILANO**, Via Leopardi, 18. — *Fonderie - Laminatoi - Trafilerie per la lavorazione del rame e le sue leghe.*
- VILLA F.LLI fu Paolo S. A. - MILANO**, Via Paolo Sarpi, 10. — *Ferro in verghe - Poutrelles - Lamiere.*

INDUSTRIE TESSILI - MANIFATTURE - CONFEZIONI, ECC.

- ANGELI GIUSEPPE S. A. - TRIESTE**, Chiarbola, 462. — *Cordaggi e spaghi.*
- BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO**, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
- BERNOCCHI S. A. - LEGNANO**. — *Tessuti rayon, cotone e rayon, - Tinti - Stampati - Fantasia.*
- BORGHI A. C. - ROMA**, Via del Tritone, 58-b. — *Tessuti per mobili - Tappeserie - Tondaggi - Arredamenti.*
- CALZIFICIO CARONNESE - CARONNO MILANESE - Succ. MILANO**, Via Settala, 5. — *Calze per signora tipi medi e fini.*
- CITTIERIO FRATELLI S. A. - MONZA**, Via Cattaneo, 10. — *Stoffe per mobili, tappeserie - Valluti e tappati.*
- COMPAGNIA PER IL COTONE D'ETIOPIA - MILANO**, Via Fratelli Gabbia, 7 - Sede Sociale ADDIS ABEBA.
- CORTI FRATELLI - BRIANZA**. — *Cinisini tessuti - Nastri in genere, lucignoli per lampade - tessuti speciali.*
- COTONIFICIO BRESCIANO OTTOLINI - MILANO**, Piazzale Luigi Cadorna, 13. — *Filati di cotone.*
- COTONIFICIO DI CONIGLIANO LIGURE - CONIGLIANO (Genova)**. — *Filati per pulitura macchine.*
- COTONIFICIO LEGLER S. A. - Ponte S. Pietro, BERGAMO.**
- COTONIFICIO VALLE DI SUSA S. A. - TORINO**, Corso Re Umberto, 8. — *Filati e tessuti di cotone e misti grezzi, colorati ed imbianchiti.*
- COTONIFICIO VENEZIANO - VENEZIA S. Marta**. — *Filati e tessuti di cotone.*
- ETRURIA - FIRENZE**, Via Nazionale, 6. — *Ricami, corredi sposa e casa.*
- F. A. C. I. S. - TORINO**, Corso Emilia, 8. — *Fabbrica abiti confezionati in serie.*
- FERRINO CESARE - TORINO**, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili. - Tele impermeabili. - Tende da campo. - Vestiti impermeabili.*
- F. I. S. A. C. PABB. ITAL. SETBERIE & AFFINI - COMO**, Via Serbelloni, 1. Direzione Camerlata (Como). — *Tessuti seta e rayon.*
- F. LLI GIANOLI - VIGEVANO**. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
- GALBIATI & ISORNI - MILANO**, Via Nerino 6. — *Maglieria intima e confezioni maglia di lana per uomo, donna, bambini.*
- INDUSTRIE RIUNITE HIRSCH ODORATI DI HIRSCH & C. - FERRARA**, Via Aldighieri, 25. — *Maglieria.*
- INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE - SALEMARASINO (Brescia)**. — *Coperta lana liscia Jacquard panni.*
- I. N. F. A. - MILANO**, Via Fabio Filzi 41. — *Fazzoletti - lenzuola - fodere - tovaglierie - Affini.*
- LANIFICIO V. E. MARZOTTO - VALDAGNO (Vicenza)**. — *Tessuti e filati di lana.*
- MAGUGLIANI GIUSEPPE SUCC. (di Rag. FRANCO VITALI) - MILANO**, Via Unione, 14. — *Filati - Magazzino al Pignoso - Merceria - Maglieria.*
- MANIFATTURE ROSSARI & VARZI S. A. - GALLIATE (Novara)**. — *Filatura, tessitura, candeggio, tintoria, teleria, toe-glieria, fodermati, camiceria, tessuti fantasia - Esportazione.*
- MEGATTI & LONI - FIRENZE**, Via Cavour, 20. — *Ricami - Tovaglieria lino ricamata a mano - Forniture letto ricamata a mano.*
- MORETTI BTTORE - MILANO**, Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
- POLITI Comm. RICCARDO - MILANO**, Via S. Enfemia 2. — *Fabbrica arredi Sacri - forniture per altari.*
- RISPOLI ALFONSO - CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**. — *Cordami, spaghi, copertoni impermeabili, accessori per selleria per ogni amministrazione militare e civile.*
- S. A. BATTISTEL AMIOTTI - MILANO**, Via Bigli, 4. — *Cotoni sodi.*
- S. A. CAMBIAGHI GIUSEPPE - MONZA**, Via Porta Lodi, 2. — *Fabbrica feltri e cappelli lana.*
- S. A. COTONIFICIO COMPENSE G. B. BIANCHI - COMO**, Casella Postale, 144. — *Filati pulitura per cantieri e officine - Casene cotone e rayon tessili e per imbottitura.*
- S. A. COTONIFICIO F.LLI DELL'ACQUA - LEGNANO**, Via F. Tozzi 7. — *Filati e tessuti di cotone e misti a rayon.*
- S. A. CUCIRINI CANTONI COATS - MILANO**, Via Petrarca, 20. — *Tutti i filati cucirini per sarti, calzolaio, sellai, ecc.*
- S. A. ERRERA - MILANO**, Via Settembrini, 5. — *Calze da uomo e da signora tipi medi e fini.*
- S. A. LINFICIO E CANAFICIO NAZIONALE - MILANO**, Via Ansperto, 8. — *Spaghi - Spago da calcolino - Cordam Filati - Refi - Olone per tende, per otri, per sacchi - Copertoni - Tubi per incendio - Tela di canapa per biancheria, vestiti, bandiere.*
- S. A. MANIFATTURE MAGLIERIA MILANO - FERRARA**, Fuori Porta Po. — *Confezioni di biancheria.*
- S. V. E. MASSA - TREVIGLIO**. — *Filati e Pezzami per pulitura.*
- S. A. SETE CUCIRINE RIUNITE - MILANO**, Via Monterosa, 15. — *Filati per cucire - Ricamo - Maglieria, ecc. in tela rayon e lana - Sete per chirurgia.*
- F.LLI GIANOLI - VIGEVANO**. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
- S.A. TEBRO - BERGAMO**. — *Tappati, coperta da letto di cotone e di lana, tessuto, drapperie e tessuti in genere.*
- UNIONE PABB. TULLI PIZZI & AFFINI - MILANO**, Via Bandello, 15. — *Tulli mosquitos per sanzariere. - Tenderie - Affini.*
- ZOPPI GIOACCHINO S. A. - RANICA E BERGAMO**. — *Filati di cotone, tessuti di cotone, tessuti grezzi madapolan, tessuti fantasia, tessuti lana in pezza, ecc.*

ISTITUTI BANCARI & ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI GENERALI - VENEZIA. — *Incendi - Vita - Trasporti - Furti.*
BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MILANO. — *Tutte le operazioni di Banca.*
BANCO DI ROMA - Roma, Corso Umberto. — *Tutte le operazioni di Banca.*
CASSA DI RISPARMIO - TORINO, Via XX Settembre, 31. — *Successuali in Colonia: Mogadiscio (Somalia Italiana).*
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO - MILANO, Via Lauro, 7. — *Incendi - Vita - Vitalizi - Furti - Infortuni*
- Responsabilità civili - Grandine.
LA VITTORIA - Compagnia di Assicurazioni Generali - MILANO, Via Montforte 2. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' - MILANO, Via Manzoni, 38. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - TORINO, Via Corte di appello, 9. — *Incendi - Grandine - Gelo - Vita - Rendite Vitalizie - Infortuni - Malattie - Responsabilità civile - Automobili - Furti - Cristalli - Guasti - Trasporti - Rischi Accessori - Polizze plurime.*

LEGNAMI E LAVORAZIONE DEL LEGNO — IMBALLAGGI

BARONI ERNESTO S. A. - REGINA MARGHERITA Torino). — *Legnami compensati.*
CANTIERI MILANESI S. A. - MILANO, Viale Ortles, 52. — *Gelose avvolgibili di legno - Pavimenti di legno - Serramenti - Saliscendi di legno brevettati - Costruzioni di legno tipo coloniale uso abitazione, uffici, ecc.*
CARANI & GIGLIOLI - SASSUOLO (Modena). — *Serrande avvolgibili.*
F.LLI FELTRINELLI S. A. - MILANO, Via Romagnoli, 3. — *Legnami d'opera e da falegnameria - Impiallicciatura e materiale isolante.*
GHERSIACH GIUSEPPE - TRIESTE, Scalo Legnami. — *Legnami di propria produzione.*
PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stabil. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Casa - Ville - Padiglioni - Alberghi - Autorimesse in «PATERCIMENTO» smontabili - Serramenti avvolgibili.*
S. A. FAESITE - PADOVA, Piazza Eremitani, 7. — *Stabilimento a Fal di Longorane (Belluno).*
S. A. F. F. A. - MILANO, Casella Postale, 1245. — *Imballaggi di ogni tipo - Paglia di legno (truciolo).*
S. A. «I. N. C. I. S. A.» LISSONE — *Compensati e impiallicciature per ogni applicazione.*

LIBRI E RIVISTE

MONDADORI A. - CASA EDITRICE - MILANO, Via Corridoni, 39. — *Casa editrice.*
PARAVIA G. B. & C. - TORINO, Corso Vittorio Emanuele, 199.
Soc. An. L'ATLÈS & C. - TORINO, Via Garibaldi, 3. — *Edizioni - Materiale Scientifico.*
S. A. TIPOGRAFIA FRA CATTOLICI VICENTINI - VICENZA, Via Vescovado. — *Libri di devozione, liturgici, religiosi, catechistici.*
SPEHLING & KUPFER Casa Editrice e Libreria Internazionale - MILANO, Via Carducci, 16. — *Edizioni, libri, riviste, giornali di tutto il mondo.*
VALLARDI ANTONIO - EDITORE - MILANO, Via Stelvio, 22. — *Libri di amena lettura per la gioventù - Dizionari - vocabolari - Materiale scolastico e sussidi didattici per ogni grado di scuola - Gipsoteca Vallardi - (6000 modelli).*

MACCHINE AGRICOLE ED ENOLOGICHE

BALLARINI P. & FIGLI - SASSUOLO, Casella Postale, 27. — *Svecciatori da grano - Ventilatori per cereali - Separatori da Riso.*
BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — *Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine auto-riparazioni.*
CARPI FRATELLI - POVIGLIO — Solforatrici - Pompe irroratrici a zaino - Solforatori - Pompe irroratrici a carriola - Pompe irroratrici a carrello - Pompette irroratrici per disinfezione.
FABBRICHE RIUNITE FALCI - DRONERO, (Cuneo). — *Falci da fieno, falci da erba, falci da grano, trince-paglia, trinceforaggi, roncole ed articoli affini da taglio da fabbricare anche campese.*
FRAU - THIENE. — *Costruzione macchine e prodotti per l'industria del latte - Serratrice FRAU.*
F.LLI MARTINELLI - MODENA, Via Giardini, 18.
GRILLI FRATELLI - FIRENZE, Via Ghibellina, 100 — *Incubatrici e materiale avicolo.*
INDUS. ITAL. MACCHINE AGRICOLE - BRESCIA, Via Fiume, 9. — *Trebbiatrici - Pressaforaggi - sgranatrici - Impianti irrigazioni a pioggia.*
NARDI F. & FIGLI - SELCI-LAMA (Perugia). — *Aratri fissi ed a voltarecchio per trazione animale e meccanica; seminatrici trinceforaggi ruspe, erpici, ruote, torchi per vinacce.*
KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via Compagnoni, 33. Telefono 55793. — *Telegrammi Kemnarulli. — Apparecchi di aratura meccanica (per dissodamenti profondi).*
LOMBARDI FRATELLI & C. - OSTRAVETERE (Ancona). — *Fabbriche di macchine agricole di qualsiasi modello. Qualsiasi lavoro in ferro.*
I.T.A.L.I.A. - FIRENZE, Via Pistoiese — Incubatrici, allevatrici, pollai, conigliere, accessori.
NICOLUCCI ALBERTO - APECCHIO (Pesaro), Via Garibaldi, 6. — *Aratri di vari tipi - Tutti gli attrezzi e macchine per l'agricoltura - Prezzi speciali - Lavorazione ottima garanzia.*
ORSI PIETRO & FIGLIO - TORTONA. — *Trattrice - Trebbiatrici - Pressaforaggi.*
SOC. AN. BALDUZZI & ROVIDA - VOGHERA. — *Trebbiatrici - Pressaforaggi - Sgranatrici.*
SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordoni, 9. — *Locomotori a vapore - Trebbiatrici - Pressaforaggi - Macchine «Gebio».*
VANNI G. (Fabbric. Inventore) Rapp. OTTAVIANI E. - BRESCIA, Corso G. Mameli, 45. — *Bastone, seminatore a mano.*
VOLPI DAVIDE & FIGLI - CASALROMANO (Mantova). — *Fabbricazione macchine agricole - Pompe irroratrici solforatrici - Pooterizzatori ed accessori inerenti.*
ZAMBELLI F.LLI - SAONARA, (Padova). — *Macchine enologiche - Pompe irroratrici carreggiabili, per disinfezione, imbianchimento, lavaggio sfiamento.*

MACCHINE ED ACCESSORI PER LAVORAZIONI TESSILI

MAGLIERIE DA CUCIRE, ECC.

JAHN CARLO - MILANO, Via Maroncelli, 8. — *Macchine per cucire comuni e speciali - Macchine per maglieria.*
MARCHISIO GIOVANNI & C. - TORINO, Via Gustavo Doglia, 32. — *Macchine circolari per fabbricazione maglieria.*
SACCONAGHI ENEA DI PIERO MONACO & C. - MILANO, Via S. Gregorio, 12. — *Sgranatrici per cotone, sennettilatori, impianti di condizionamento dell'aria, macchinario tessile in genere*
SOCIETA' ITALIANA «DUBIED» - MILANO, Via Donizetti, 6. — *Macchine per maglieria a mano, di fabbricazione nazionale.*

MACCHINE E MATERIALI

FOTOGRAFICI - CINEMATOGRAFICI - AEROFOTOGRAFICI ECC.

- AGFA FOTO S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI - MILANO, Piazza Vesuvio, 10. — *Materiale fotografico, cinematografico, radiografico.*
- FEDI ING. ANGIOLO - MILANO, Via S. Gregorio, 6. — *Macchine cinematografiche impianti amplificatori apparecchi radio.*
- KODAK SOC. AN. - MILANO, Via V. Pisani, 6. — *Materiale fotografico.*
- IHABEE KAMERAWERK STEENBERGE & C. - TORINO, Via Bucheron, 2 bis. — *Apparecchi fotografici.*
- S.A. OTTICO MECCANICA ITALIANA E RILEVAMENTI AEROFOTOGRAFICI - ROMA, Via F. Negri 11. — *Esecuzioni in il metodo aerofotogrammetrico «Nistri» di carte fotografiche con altimetria, planimetria, in qualunque scala, per qualunque uso.*
- SOC. FILM CAPPELLI & FERRANIA - MILANO, Piazza Crispi 5. — *Prodotti fotografici, radiografici, cinematografici.*
- TENSI & C. - MILANO, Via Maffei, 11. — *Carte, lastre, pellicole fotografiche.*

MACCHINE PER COLORI, VERNICI E PRODOTTI CHIMICI

- MORANDI R. - MILANO, Via Nicola D'Apulia, 10 — *Macchine ed impianti per le industrie: Chimica in genere - Chimica farmaceutica - Profumi - Cosmetici - Colori - Vernici - Inchiostri - Saponi - Gomma - Ceramica - Alimentare - Dolciaria.*
- S. A. OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION - BERGAMO. — *Macchinario per colorifici e industrie chimiche.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Borboni 9. — *Macchine per oliifici, per fabbriche di cemento, calce, gesso, per fabbriche di ceramica, industrie chimiche ecc. Macchine industriali diverse.*

MACCHINE — UTENSILI — VARI

- AUGUSTONI ING. ROMEO - MILANO, Via Corridoni, 37. — *Trapani elettrici - Rettifiche - Sbaratrici - Trita-carne.*
- CASELLI GIUSEPPE FU EGIDIO - MILANO, Via Monte di Pietà, 1. — *Articoli tecnici.*
- CASTELLANI ING. & FIGLI - MILANO, Via Plinio, 1. — *Macchine per la lavorazione del legno.*
- «FLESSIBILE ITALIA» - MILANO, Via Bassini, 52. — *Alberi flessibili - Moto-seghe - Utensileria elettrica.*
- MACARIO RODOLFO - TORINO, Corso Valentino, 4 — *Fabbricazione propria di trapani elettrici, smerigliatrici elettriche, rettifiche valvole, rettifiche sedi valvole, utensili pneumatici.*
- OFFICINE G. G. BOSSETTI - IND. MECC. DI PRECISIONE - NOVARA. — *Macchine utensili.*
- RICCIARELLI G. & C. S.A. - PERUGIA. — *Macchine e ferramenta utensileria.*
- S. A. I. GUILLET & C. - MILANO, Via Gallari, 1. Telefono 90685. — *Macchine per lavorazione legno.*
- R. A. I. KIRCHNER & C. - MILANO, Via Parini, 3. — *Macchine e utensili per la lavorazione del legno.*

MACCHINE PER IMPRESE E CANTIERI (Edili, ferroviarie, stradali, idrauliche ecc.)

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
- CONTI LUIGI & C. - MALNATE (Varese). — *Frantumatori, Granulatori - Mulini.*
- DOMENIGHETTI Ing. C. - Milano, Via P. Verri, 22. — *Rulli, Compressori - Spruzzatori di catrame, bitume ed emulsione - Soffiatori - Motopompe - Spianatrici per piste e campi di aviazione.*
- GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — *Qualunque macchina inerente alla strada - Livellatori (grader).*
- KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via G. Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Rulli compressori e qualunque altra macchina per la Costruzione e manutenzione stradale.*
- LURO & PARISI - MILANO, Via S. Damiano, 44. — *Macchine edili stradali - Motori - Locomotive Decauville Diesel.*
- OFFICINE GUIDO LAVEZZARI - MILANO, Via Dracone, 1. — *Bitumatrici, catramatrici, carri dotte, carovane, macchine sruotabili stradali.*
- ROSENZVEIG Dr. Ing. B. - MILANO, Viale Piave, 24. — *Macchine per lavori edili stradali, ferroviari, portuali - Teleferiche, piani inclinati - Trasportatori a nastro - Escavatori - Gru a ponte - Argani - Battipali - Impianti frantumazione.*
- ROSSBETON «DITTA GIOVANNI ROSSI» - GENOVA, Via Balbi, 29. — *Betoniere - Impastatrici - Argani - Elevatori - Battipali - Frantoi - Lavatrici - Bitumatrici - Motopompe - Motori.*
- S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. — *Macchine impianti laterizi.*
- S. A. LA MOTOMECCANICA - MILANO, Via Oglio, 18. — *Trattori - Rimorchi - Motori a nafta, petrolio, benzina - Materiali pneumatico - Frantumatori - Sonde minerarie - Fonderia acciaio.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA. — MILANO, Via Bordonni, 9. — *Compressori stradali - Macchine di frantumazione e per la produzione di pietrisco e sabbia. Macchine per costruzioni stradali.*
- SOC. GEN. MACCHINE EDILI - MILANO, Via Piave, 13. — *Macchinari ed impianti di cantieri per opere di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, ferroviarie, portuali per cave e miniere.*
- VONA SILVIO S. A. - MILANO, Via Pisacane, 36. — *Primaria fabbrica per macinazione minerali - Macchine edili e cementifere - Frantoi e granulatori speciali, macinazione (a sezioni multiple): essi producono pietrisco, pietrischetto e graniglia da manutenzione stradale (a misura costante).*

MATERIALI E IMPIANTI RADIO-TELEFONICI E TELEGRAFICI

- FABBR. ITAL. CONDENSATORI MICROFARAD - MILANO, Via Priv. Derganino 18-20. — *Condensatorie resistenze per telefonia e radio.*
- FABBR. ITAL. VALVOLE RADIO ELETTRICHE - MILANO, C. Venezia 13. — *Valvole Termojoniche trasmettenti e riceventi.*
- F.A.C.E. FABBR. APP. PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Impianti telefonici di qualsiasi sistema - Apparecchi telegrafici Morse e Baudot - Impianti Radio.*
- F. I. T. A. O. I. - Consorzio Forniture ed Impianti Telegrafonici in A. O. I. Soc. An. - MILANO, Via Fabio Filzi, 19.
- PEREGO A. S. A. BREVETTI - MILANO, Via Salaino, 10 - ROMA, Via Tomacelli, 15. — *Telefoni e centralini: automatici, manuali, speciali - Telecomandi.*
- RADIOTECNICA - TORINO, Corso Giulio Cesare, 16-ter — *Tubi e raggi X. - Valvole Termojoniche.*
- S. A. LOBWE RADIO - MILANO, Via Procaccini, 23. — *Resonatori ed oscillatori di quarzo - Reparto meccanica di precisione.*
- S. A. «I. M. E. T.» - FIRENZE, Piazza Torino, 3. — *Impianti telefonici - Impianti elettrici - Manutenzioni.*
- SOC. ITAL. FULD - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Materiale telefonico - Orologi elettrici - Avvisatori d'incendio.*
- SOC. AN. PHILIPS RADIO - MILANO, Via Bianca di Savoia, 20. — *Apparecchi radio-riceventi - Valvole riceventi e trasmettenti - Impianti di cinema sonoro - Amplificatori - Microfoni - Altoparlanti, ecc.*
- SOC. SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI - BOLOGNA, Via Guidotto, 53. — *Materiale radioelettrico di precisione.*

MATERIALI DIDATTICI - PER INGEGNERI - DISEGNATORI - CANCELLERIA

- FABBRICA CARTE TECNICHE ROSSI EUGENIO - NAPOLI, Corso Meridionale, 2 - 31. — *Tutto quanto pub; occorrere per il disegno - Apparecchi per ingegneria.*
- F. I. L. A. Fabb. It. Lapis & Affini - FIRENZE, Via Gignoro, 14. — *Matite portapenna e colori per pittura.*
- GUNTHER WAGNER S. A. PRODOTTI PELIKAN - MILANO, Via Vasari, 4. — *Articoli di cancelleria e per scuola.*
- «LA FILOTECNICA», ING. A. SALMOIRAGHI S. A. - MILANO, Via R. Sanzio, 5. — *Istrumenti astronomici geodetici, topografici, idrometrici, meteorologici.*
- KORISTKA FRATELLI S. A. - MILANO, Via Ampere, 45. — *Microscopi - Apparecchi ottici scientifici sanitari industriali.*
- LEVI E. & C. - MILANO, Via Benvenuto Cellini, 1. — *Macchine addizionatrici, contabili, calcolatrici e per indirizzi.*
- SOC. AN. ARTI GRAFICHE BERTARELLI - MILANO, Via Archimede, 4-6.

MATERIALE MOBILE FERROVIARIO E TRANVIARIO

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — *Locomotive elettriche e a vapore - Elettrotreni - Automotrici con motori a nafta ed elettriche. Carrozze Naviarie. Carrozze e carri ferroviari e tranviari.*

MATERIALE VARIO DA COSTRUZIONE

- ALAJMO Ing. & C. Succ. An. - MILANO, Piazza Duomo, 21. — *Cartonfetri - Cementi Plastici - Concreto idrotico - Mastic - Bitumioli - Restauratore - Decor - Decorin (100 colori) - 40 Prodotti e sistemi Segnalati ufficialmente dal R. Ministero LL. PP. e Brevettati - Depositi e Servizio Tecnico proprio in A. O. I.*
- ANONIMA ITALIANA PARATI - MILANO, Viale Monte Grappa, 2. — *Carta parati.*
- BRAENDLI & C. - MILANO, Piazzale Aquileia, 22. — *Tappeserie carta.*
- CARPILITE ITALIA - ROMA, Via Vitellia, 37, Teleg. Carpilite Roma. — *Conglomerato di truciolo di legno mineralizzato formare lastre isolanti da costruzione nelle dimensioni di ml. 2x1 in tutti gli spessori.*
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — «Pellicola 31» all'acetato di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.
- CARTONIFICIO BARZANO S. A. - MILANO, Via Telesio, 15. — *Cartoni impermeabili bitumati in pasta. Cartoni per costruzioni di baraccamenti.*
- «CEMENTI ISONZO» S. A. - TRIESTE, Piazza Guido Neri, 1, Stab. A. Salona d'Isonzo. — *Cemento Portland Salona/Isonzo - Materiali da copertura e rivestimento in ardesia artificiale marca «Saloni» - Tubi e pezzi speciali, vasche, - Marmi artificiali - Materiale isolante «Isonzil» per isolazioni termiche, di bordo, ecc.*
- CERAMICHE PICCINELLI S. A. - MOZZATE (Nord Milano). — *Litoceramica - Porfiroide - Porfilita - Nuovi materiali per costruzioni, rivestimenti e pavimentazioni.*
- COLOMBO FIORENZO - TORINO, Via Lagrangia, 36. — *Carte da parati.*
- DIAPPI - VARENGO & C. SOC. COLLETTIVA - MILANO, Via Valcava, 3. — *Fabbrica carte da parati.*
- DOMENIGHETTI Ing. C. - MILANO, Via P. Verri, 22. — *Macchine edili, stradali e per bonifica.*
- ETERNIT - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8. — *Lastre piane e ondulate per tetti, soffittature, rivestimenti - Recipienti - Grondaie - Camini - Cappa - Tubi per acquedotti, fognature, irrigazioni, ecc. - Marmi artificiali - Lastre smaltate unicolori.*
- E. V. S. A. - ERACLIT VENIER SOC. AN. PORTO MARGHERA (VENEZIA). — *Eraclit - Casette smontabili Eraclit ossatura acciaio.*
- FIDENZA - S. A. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — *Difusori «Iperlan» per strutture vetro-cemento.*
- FIORENTINO Dott. Cav. ALBERTO presso Caravanserraglio - ASMARA, Cas. Post. 48. — *Legnami - Cemento - Materiali costruzione.*
- I. B. I. S. IND. BITUMI ITALIANI - SAVONA. — *Emulsioni di bitumi e di catrame - Felbitumati d'ogni tipo per tetti, rassi, ecc.*
- INDUSTRIA CERAMICA VEGGIA - SASSUOLO (Modena) — *Piastrelle per rivestimento.*
- ITALCEMENTI - BERGAMO, Via G. Camozzi, 12. — *Cementi - Supercementi - Cementi bianchi - Calci - Gesso.*
- M. O. T. - VICENZA, Corso Fogazzaro, 41. Telef. 132, telegrammi Mot-Vicenza. — *Tappeserie in carta e decorazioni interne.*
- PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Lastre piane per tetti, soffittature, rivestimenti in «PATERCEMENTO».*
- ROSSI GIOVANNI IND. CEMENTI - PIACENZA, Casella Postale 57 — *Calci, cementi, supercementi.*
- S. A. CAVERNI GASTONE - LIVORNO, Largo Littorio, 2. — *Laterizi, tegole, marmette, piastrelle smaltate, gres.*
- S. A. CERAMICA MANTOVANA - MANTOVA. — *Laterizi - Solai - Coperture - Tegole Marsigliesi - Rivestimenti.*
- S. A. FAESITE - Stabilimento a Faè di Longarone (Belluno) PADOVA, Piazza Premitani, 7. — *Panelli fibre di legno, isolante, compressa, temperata, per edilizia arredamento, mobili dimensioni massima cm. 120x300, spessori vari.*
- S. A. F. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. — *Agglomerato per edilizia «Populit» - Speciali applicazioni per costruzioni e baraccamenti coloniali.*
- S. A. F. LLI CERRANO DI G. - ROMA, Via Palestro, 43. — *Fabbrica cemento artificiale Portland e pozzolanco.*
- S. A. GIÀ BARONE AMBROGIO & FIGLIO - TORINO, Corso Vigevano, 33. — *Fabbrica carte da parati - Pastinate.*
- S. A. GESSI DEL LAGO D'ISEO - LOVERE (Bergamo). — *Gesso da formare a stucco.*
- S. A. I. GRANOSITE - MILANO, S. Maria Segreta, 5. — *Intonaci speciali «Granosite» prodotti edilizia.*
- S. A. I. INTONACI TERRANOVA - MILANO, Via Pasquirolo, 10. — *Intonaci plastificanti colorati per facciate ad interni.*
- S. A. MARMI E PIETRE D'ITALIA Cap. 24.000.000 - CARRARA - Via Cavour, 45 - Sede: Via P. Umberto, 18 MILANO — *Qualsiasi fornitura in marmi e pietre.*
- S. A. MATERIALI REFRATTARI - LIVORNO, Piazza XI Maggio. — *Mattoni e pezzi speciali refrattari, tubi di gres, crogiuoli di gres, apparecchi di stigne per impianti sanitari.*
- S. A. MATERIALI EDILIZI S. A. M. E. - VENEZIA - S. Marco, 2050. — *Materiali per edilizia.*
- SALA ING. & C. SOCIETA' DEL GRES - MILANO, Via Tommaso Grossi, 2. — *Tuberia e materiali per fognatura domestica, cittadina, canalizzazioni elettriche, telefoniche.*
- S. A. ING. LUIGI CONTI VECCHI - CAGLIARI, Viale Trieste Cas. Post. 70. — *Materiali da costruzioni leggerissimi cementi, afoni, incombustibili - Concimi.*
- S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli 1. — *Piastrelle per rivestimenti.*
- S. A. R. S. I. SOC. AN. RAPPRESENTANZE SCAMBI INTERNAZIONALI - MILANO, Via Orzonovi, 2 — *Legnami isolanti e sintetici CELOTEX-ISOREL - Padiglioni in legno e ferro.*
- UNIONE CEMENTI MARCHINO & C. S. A. - CASALE MONFERRATO. — *Supercemento - Cementi Portland normali e ad alta resistenza - Agglomerati cementizi - Calce in zolla - Calce eminentemente idraulica.*

MOBILI - MOBILI METALLICI - ARREDAMENTI, ECC.

- ARREDAMENTO ITALICO - MILANO, Via Besozzi Lissone - Mobili.**
CRISPI CARLO DI EMILIO PINO - PARABIACO, Piazzale Stazione - Mobili metallici in genere verniciati e cromati.
DAL VERA ANTONIO - CONEGLIANO VENETO. - Fabbrica mobili.
DITTA G. LACCHIN-SACILE (UDINE) - Fabbrica sedie-mobili in genere-casalinghi sanitari.
ILMA S. A. - MILANO, Via Cola Montano, 3. - Casseforti, armadi, mobili per ufficio.
LIPS-VAGO SOC. AN. ITAL. - MILANO, Via Vallazze, 106. - Casseforti e impianti di sicurezza per banche - Mobili metallici per uffici - Ospedali - Navi e arredamenti per camera - Impianti di scaffalature metalliche per biblioteche e archivi.
PANERO M. - C. GERVASIO & C. di C. Gervasio - TORINO, V. Rosmini 9. - Mobili metallici per ospedali, uffici, ecc.
PARMA ANTONIO & FIGLI (P. A. S.). - SARONNO. - Casseforti - Impianti di sicurezza per Banche - Arredamenti metallici per uffici archivi, biblioteche.
S. A. ELASTICI «PIUMA» - MILANO, Piazza Oberdan, 3. - Fabbrica elastici metallici brevettati «Piuma» mobili metallici in genere.
VOLPE ANTONIO S. A. - UDINE. - Mobili e sedie in legno curvato.
ZURLA CAV. LUIGI & FIGLI - BOLOGNA. - Fabbrica mobili metallici per arredamento ospitaliero.

NAVIGAZIONE (Servizi marittimi, passeggeri e merci)

- MESSINA IGNAZIO & C. - GENOVA, Via Cairoli, 11. - Società di Navigazione Italo-Libica, bisettimanale.**
NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S. A. - TRIESTE, Casella Postale 229. - Servizi marittimi per i peripli africani.
«TIRRENI» (FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA) - ROMA, Via Regina Elena, 22. - Servizi di navigazione rapida, settimanali, quattordicinali e mensili con le colonie italiane.
TRIPCOVICH D. - TRIESTE, Via della Borsa 3. - Navigazione commerciale quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tripolitania.

OROLOGI - ARGENTERIE - GIOIELLERIE, ECC.

- CITTERIO ALDO - MILANO, Via Orefici, 18. - Fabbrica gioielleria e orologeria - Oreficeria Nazionale.**
ELIA RAG. ALFONSO - MILANO, Via Longhi, 6. - Orologerie - fotografi - penne stilografiche e macchine fotografiche.
GHISLETTI LUIGI - MILANO, Via Carlo Alberto, 26. - Orologi di tutte le marche - Catalogo gratis.
POZZELLI SECONDO - MILANO, Via Cappellari, 4. - Orologi di qualsiasi tipo.
PIOGLIANI C. A. - MILANO, Via Torino, 51. - Fabbrica casse e orologi oro e metallo.

PANIFICI E PASTIFICI (Impianti e macchinari)

- A. R. T. O. F. E. X. - MILANO, Via A. Sauli, 16. - Forni e macchinari per panifici e pasticceria.**
BUHLER FRATELLI - MILANO, Via Goldoni, 17. - Impianti e macchinari per mulini-pastifici.
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO Via Borgognone, 34. - Forni elettrici da pane Antonello e Orlandi.
COSTRUZIONI MECCANICHE GIACOMO TORESANI - MILANO, Corso Como, 11. - Tutte le macchine inerenti a pastificio.
OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION S. A. - BERGAMO. - Impianti panifici completi - Forni a vapore ed elettrici - Impastatrici.
OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20. - Panifici - Pastifici - Pompe per benzina, nafta, ecc.
MORIONDO & C. - MILANO, Via Soperga, 16. - Macchine per pastifici e laterizi.
S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. - Impianti macchine pastifici.

PELLAMI AFFINI E LAVORAZIONI

- ARCUCCHI FERDINANDO - RESINA (Napoli). - Lavorazione specializzata in rattili, antilopi, gazze, dic-dic, testonere.**
BARDA DIANA ISACCO - TRIPOLI, Suk el Turk, 48. - Calzaturificio.
BONDY OSCAR - BOLZANO. - Pellami e cuoio.
BONZANIGO ACCAME - GENOVA, Vico S. Raffaele 4/6. - Importazione pelli - cera - corna - unghie, ecc. Esportazione prodotti vari.
CALZATURIFICIO «INVICTA» EDMONDO BUCCI - FERRARA, Via Sogari, 26-A - Telef. 46-89.
COLLE GIOVANNI & F.LLI - BELLUNO, Piazza Campitello, 3. - Conceria pellami - Cuoio - Vacchetta - Lizzano - Cromo.
CONCERIE ITALIANE RIUNITE - TORINO, Via Stradella 180. - Suola macello e esotica - Vitelli e vitelloni al cromo - Vellutato bianco - Tomaia bianca - Fianchi - Sandali - Guardolo.
FIORIO FERDINANDO - MILANO, Via Mantova, 21 - Pelletteria di lusso.
MORETTI COSTANTE - MILANO, Via Meda, 28. - Conceria, raffineria pellami per macchinaria e mobili.
RE & VITALE S. A. - VALENZA (Alessandria). - Calzature.
ROLANDINI FEDERICO - GENOVA, Via Brigata Liguria, 89 - Pellami conciati, mezze vacche verniciate, suola.
S. A. VALIGERIA ITALIANA e già EZIO VAIANI - PERUGIA, Via Torretta, 1 - Bauli, valigie ed affini.
S. A. ZUCKERMANN & DIENA - PADOVA, Via Gaspare Gozzi, 3 - Agraffi, bottoni, occhiali, fibbie - Rivetti per calzature, valigie - Sallarie, carrozzerie, copertoni - Bottoni pressioni - Minuteria per radio.
TORIELLI PIETRO - VIGEVANO, Via Roma, 7. - Macchinario forniture e accessori per calzaturifici.
ZAFFARONI ALFREDO SPUGNE. S. A. - MILANO, Via Lamarmora, 20. - Spugne - Pelli scamosciate.

PIANTE - SEMENTI - SEMI DA PRATO, ECC.

- «AL SEMINATORE» S. A. - MILANO, Via S. M. Segreta, 6. - Sementi agricole-oricole, piante, attrezzi, insetticidi.**
CAVALLINI VIRGILIO - CASTELFRANCO DI SOTTO (Toscana). - Semi da prato - Esportazione - Importazione - Stabilimento moderno per selezionare semi di erba medica, trifoglio e lotus corniculatus.
CAZZAGON CAV. GIOVANNI & FIGLI - DOLO. - Piantagioni stradali - Sementi - Pianta - Produzione - Esportazione.
F.LLI CARABELLI DI COSTANTINO - MONTEVARCHI (Arezzo). - Cereali, legumi, semi crittogamici e mangimi - Lavorazione speciale sementi selezionati.
FRATELLI INGEGNOLI S. A. - MILANO, Corso Buenos Aires 54. - Primo stabilimento italiano per la produzione di sementi e piante d'ogni genere - Attrezzi, concimi, insetticidi.
F.LLI SCARAVATTI SEMENTI - PADOVA. - Sementi, ortaggi, fiori, foraggi - Attrezzi - Bulbi.
PACINI & BALDI - PISTOIA, Via XX Settembre. - Pianta e vite.
PIOVANO LUIGI - VAFRIO D'ADDA (Milano). - Talee e sarmenti di viti, europee e americane, da vino e da tavola.
S. A. SEMENTI BULBI E PRODOTTI AFFINI. - MILANO, Via G. Flamma, 17. Tel. 53146. - Specialità sementi oricole.

SOC. ITAL PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - GENOVA, Via Corsica, 19. — *Seme bietole da zucchero - Solino polassico.*
 STAB. AGRO ORTICOLO GRIBALDO NICOLA - PADOVA, Via S. Giovanni Verdara, 75. — *Piante e sementi di ogni specie e varietà, per il giardino, l'orto, il frutteto ed il bosco.*
 VAN DEN BORRE FRANCESCO - TREVISO, Viale Van Den Borre. *Sementi e piante.*

PRODOTTI AGRICOLI - ALIMENTARI IN GENERE, ECC.

ACQUARONE FEDERICO A. O. I. - IMPERIA. — *Cereali, alimentari, olii, vini, saponi, prodotti vari.*
 ADRAGNA STEFANO - TRAPANI. — *Cereali e semi.*
 AMPLEA CONSERVICI S. A. - TRIESTE, Via Mazzini, 4/11 - Ind. teleg. CONSERVES. — *Conserva di pesce.*
 BARONI LUIGI S. A. - MILANO, Ripa Ticinese, 99. — *Paste alimentari superiori e di lusso.*
 BERTUZZI GIOVANNI - SUZZARA (Mantova). — *Formaggi.*
 BOLLETTIERI GREGORIO DI ROB. - GRASSANO (Matera). — *Cereali e animali - Vini - Alimentari - Pallami.*
 BOTTARO ONOFRIO - NAPOLI, Piazzetta Principessa Margherita, 8. — *Esportazione derrate alimentari e prodotti del suolo.*
 CASA COLOSSO - UGENTO (Lecce). — *Prodotti ortofruttilicoli-agrumari - Vini da pasto e da dessert.*
 CASTELLI CARLO & FIGLI - GEMONIO (Varese). — *Formaggi grana - Reggiano - Gorgonzola-Sbrino - Emmenthal*
 CENNI GASPARE & F.LLO - PONTICELLI IMOLA. — *Prodotti ortofruttilicoli.*
 CHIANTI O TURCHI & C. - PISTOIA, Casella Postale 26. — *Olio.*
 COOP. FRUTTICULTORI - PREGANZIOL (Treviso). — *Prodotti ortofruttilicoli*
 CORRADINI ANGELO - MILANO, Piazza Luigi di Savoia, 2. — *Suini.*
 DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO, (Udine). — *Biscotti, caramelle.*
 F.LLI MAROGNA ACQUA MINERALE SAN MARTINO - SASSARI, Palazzo del Governo. — *Acque minerali naturali « San Martino » - Fieno per l'affioramento dell'esercito.*
 FORINO SALVATORE E FIGLI - NOCERA INFERIORE (Salerno). — *Conserva alimentari - Ortaggi e frutta - Polpe di frutta e marmellate.*
 GALLI ALDO - MILANO, Via Cadore, 10. — *Concessionari R. A. M. B. - Banane - Mele - Pere - Agrumi.*
 GALLO SALVATORE - TORRE ANNUZZIATA (Napoli). — *Molino - Pastificio - Semole - Farine - Paste.*
 GHISLANZONI GIOVANNI - MORBEGNO - *Conserva alimentari.*
 GIANNATTASIO RAFFAELE DI MICHELE - S. CIPRIANO PICENTINO. — *Castagne ed altri prodotti ortofruttilicoli.*
 GRAFFINA VIRGILIO - CAGLIARI, Via XX Settembre. — *Prodotti ortofruttilicoli - Coloniali.*
 KUCHLER & C. - TRIESTE, Punto Franco, 4. — *Droghe coloniali, medicinali - Erboristerie - Gomme - Insetticidi.*
 « IL LEVANTE » DI ALBIERI TEODOSIO - BRESCIA. — *Coloniali.*
 I. M. A. - PIACENZA. — *Mangimi concentrati (Bovini, equini, suini, polli).*
 LABORATORI GLANO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Latte in polvere.*
 LACCHINI G. - SACILE (Udine). — *Uova, vini, articoli sanitari, sedie, mobili vari, legnami, carbonato calcio (granulato raffinato).*
 LAROCKA LORENZO - BARI, Estramurale, 222 - Napoli, Banchina Villa del Popolo. — *Conserva e prodotti alimentari in genere.*
 MAGHENZANI PRIMO & FIGLI S. A. - PARMA. — *Formaggio parmigiano per esportazione.*
 MATTIA LOCATELLI - LECCO. — *Formaggi.*
 MAZZONI GIORGIO - LIVORNO, Via degli Scali del Vescovado, 1 - *Pesci sott'olio, esalati, prodotti alimentari in genere.*
 MERCANTILE S. A. - FIUME, Punto Franco Magg. 12. — *Cereali, farine, zucchero - Olii, semi, coloniali.*
 MOLINO S. JACOPO F.LLI LAZZARESCHI FU ULISSE - LUCCA. — *Farine di grano.*
 NEGRONI PIETRO SALUMIFICIO - CREMONA - Teleg. SALNEGRONI.
 OLIVO S.A. COOPERATIVA - GIOIA TAURO — *Olii di oliva.*
 PAGNI CHERUBINO - ROMA, Via in Arcione, 75a. — *Frutta secca - Banane.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Polveri effervescenti per acque da tavola. Livorio per dolci. Droghe.*
 PASCHKES SILVIO - TRIESTE, Punto Franco Vitt. Eman. III Mag. 4. — *Importazione esportazione caffè, zucchero droghe, riso.*
 PERNICONE FRANCESCO - REGALBUTO (Enna). — *Prodotti del suolo. Appaltatori. Trasporti.*
 PICCARDO & SAVORE - ONEGLIA IMPERIA. — *Produttori olio puro di oliva.*
 PISTILLI FRANCESCO fu V. - SANNICANDRO, Corso Vittorio Emanuele 91. — *Equini - Vini - Olii - formaggi - legumi.*
 PIACENTINO SEBASTIANO & C. - TRIPOLI - TRAPANI - Tonnare di Sidi Sbeh Laman e Sidi Ben Nur. — *Pesce e lavorazione del tonno.*
 POLENGHI LOMBARDO SOC. ESPORTAZIONE .A. - LODI. — *Burro - Formaggi - Latte condensato, sterilizzato in polvere. - Salumi.*
 « PURITAS » PASTIFICIO MODERNO - PESCARA. — *Pasta alimentare lunga e corta. - Pasta all'uovo. - Pastine Maccheroni in scatola già cotti e conditi.*
 REINA ANGELO - SAN GIORGIO SU LEGNANO, Via Cavour, — *Salumi.*
 RIGAT M. DY A. - TORINO, Via Susa, 14. — *Formaggi pastorizzati in scatola, ecc.*
 ROSSA LUIGI S. A. - VERCELLI. — *Vero estratto olandese di marca « Elefante ».*
 S. A. ALTHEA - PARMA, Viale Toschi, 6. — « *Sugoro* » *condimento completo, sano pronto.*
 S. A. GALBANI EGIDIO - MELZO — *Formaggio Bel Paese - Rez - Regina - Taleggio.*
 S. A. GIANELLI MAJNO LATTE CONDENSATO LOMBARDO - MILANO, Via Tasso, 4. — *Latte naturale sterilizzato, latte condensato con zucchero e senza, crema pastorizzata. Burro Excelior pastorizzato.*
 S. A. GIO. & F.LLI BUTONI - SANSEPOLCRO.
 S. A. LATTERIA SORESINESE - SORESINA (Cremona). — *Formaggi, burro, latte condensato, sterilizzato.*
 S. A. PER ESPORTAZIONI FORMAGGI « SAPEF » - LUCCA, Via Vittorio Emanuele. — *Formaggi.*
 S.A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGONI & C. - TRIESTE, Via Galatti, 24. — *Conserva alimentari.*
 SOCIETA OLII DEGRAS AFFINI - RIVAROLO GENOVA, Via Faliero Vezzani, 19. — *Olii di pesce, olii grassi animali e vegetali, olii lubrificanti per ogni industria.*
 SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni, 1. — *Cioccolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.*
 SPINOSO ONOFRIO - MARINA DI NICOTERA (Catanzaro). — *Fichi seccati in cestini (cestini lusso). Vini. Olii.*
 STAUFFER WALTER - CREMONA. — *Produzione esportazione formaggi.*
 STUCKY S. A. - VENEZIA. — *Semolini. - Farine e pasta.*
 TRAMONTANA PIETRO FU M. - REGGIO CALABRIA. — *Agrumi.*
 VAX & VITALE - GENOVA, Darsena. — *Conserva alimentari, prodotti della pesca, antipasti.*

PRODOTTI DI BELLEZZA (Profumi, creme, essenze, saponi dentifrici, ecc.)

CHLORODONT S. A. I. - MILANO, Via Archimede, 73. — Deposito ASMARA. — SIG. PIERO VOLONTÈ, Carraserraglio 445. — *Pasta dentifricia CHLORODONT, Leocrema, Elixir, dentifricio ecc.*

- DITTA FRANCESCO FERRERIO DI R. DONÀ - MILANO, Via Donatello, 10-12. — *Essenze et.ri, composizioni per profumi fini ed industriali.*
- FAYUAD ADRIANO (DITTA ESPERIS) — MILANO, Via Bollo, 4. — *E senze ed eleri per profumerie e per ogni altra industria.*
- GIVLEMME, S. A. GIUSEPPE VISCONTI DI MODRONE & C. — MILANO, Via A. Ronchetti, 11-a. — *Profumeria.*
- ICMESA - INDUSTRIE CHIMICHE MERIDIONALI S. A. — MILANO, Via Pontaccio, 14. — *Profumi sintetici costituiti di essenze - Olii essenziali - materie prime profumerie - Prodotti chimici organici.*
- PROFUMERIA RAMON — MILANO, Via Pom., 25. Telef. 55874. — *Fabbrica di profumerie - Licenze fabbricazione - Ambassade di Parigi - Floral di Parigi - Ramon di Parigi.*
- S. I. M. A. N. S. — MILANO, Via Mauro Macchi, 52. — *Basi e profumi composti - Olii essenziali di produzione italiana - Costituenti di essenze.*
- SOFFIENTINI GIOVANNI — MILANO, Via Torino, 51 — *Fabbrica e commercio profumerie ingrosso e chincaglierie.*
- TRIONFALE FABBRICA PROFUMI — PARMA, Via A. Fratti, 46.

PRODOTTI INSETTICIDI - DISINFETTANTI - CHIMICI COLORI E VERNICI

- A.C.N.A. AZIENDA COLORI NAZION. AFFINI - MILANO, Via Principe Umberto, 18. — *Coloranti di anilina - Prodotti chimici.*
- I. F. ANONN S. A. — BOLZANO, Casella Postale 226 — *Insetticidi e anticrittogamici.*
- BOCELLI GIOVANNI STAB. COLORI VERNICI SMALTI — MILANO, Via M. Polo, 5. — *Idromembrol. Pittura lavabile. Esterni, Interni.*
- COLORIFICIO ITALIANO MAX MAYER S. A. — MILANO, Via Savona, 52. — *Antiruggini, vernici, smalti, grassi e nitrocellulosi regolamentari.*
- CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - FERRARA, Viale Cavour. — *Concimi, anticrittogamici, insetticidi, coloniali, lattiera, prodotti orotrutticoli, ammassi grano, lana, bozzoli, sementi, mangini.*
- CONSORZIO COMMERCIALE SODA E CLORO - MILANO, Via Cesare Cantù, 4. — *Clorurocalce - Ipoclorito sodio - Soda caustica.*
- CORTI F.LLI S.A. - MONZA. — *Vernici smalti, colori, antiruggini ininfiammabili, mastice.*
- ELETTRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO - MILANO, Via Privata Vasto 1. — *Polvere Caffaro - Prodotti insetticidi per agricoltura - Verda Caffaro antimalarico.*
- FABBRICA MINIO MURANO - VENEZIA, S. Maria d'l Giglio, 2515. — *Minio, bracca.*
- FABBR. PIGLIAMOSCHE « AEROXON » - BOLZANO, Via Castel Marecchio.
- GARDELLA ALBERTO - MILANO, Via Manin, 37. — *Solventi e cere idrogenati - Acquaragia - Spermaceti.*
- GODNIG EUGENIO - ZARA. — *Insetticidi liquidi ed in polvere.*
- INDUSTRIA PIEMONTESE DEI COLORI DI ANILINA S. A. — MILANO, Via Farneti, 1. — *Colori organici sintetici.*
- INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S. A. — MILANO, Via G. La Masa, 19-21. — *Vernici - Smalti - Pitture.*
- JORI ERNESTO - BOLOGNA, Via Saliceto, 18. — *Grasso, olio per scarpe per l'esercito, olio per armi, lucido per scarpe. prodotti lavorazione cuoio, disinfettanti, detersivi, lucidi per metalli, olio per meccanismi di precisione, olio per scarpe da montagna, grassi per sellerie, vaselline per unghie di animali.*
- PAOLINI VILLANI & C. S. A. — VENEZIA MESTRE. — *Insetticida « Sterminio » liquido e polvere.*
- PREMIATO LABORATORIO ZAMPIRONI - VENEZIA MESTRE. — *Fidibus Zampironi - Distruttori zanzare.*
- S.I.L.O. - TORINO, Corso Savona, 40. — *Terre colorate naturali e colori in polvere.*
- «SIOF» S. A. OSSIDI FERRO - POZZOLO FORMIGARO (Novi Ligure). — *Colori minerali.*
- S. A. CELLULOSA CLORO SODA - NAPOLI, Strada argine ai graulli. — *Cloruro di calce - Soda caustica - Ipoclorito sodico - Acido cloridrico.*
- SOC. AN. GEIGY - MILANO, Via R. Boseovich, 30. — *Colori anilina per tessili e coneria - Prodotti per coneria.*
- S. A. PER L'INDUSTRIA E L'ESCAVO DI MINERALI DI ALLUMINIO - TRIESTE, Barcola Bovedo, 14. — *Colori antiruggini ed anticorrosive a base di allumina ALU in diverse tinte e per colorazioni su metalli e per legni e per cementi - Idrofuoghi a base di allumina e bitumi chimici Alubstumatici, così fluido come denso.*
- SOCIETA DI MONTEPONI - TORINO, Via dei Mille 9. — *Bianco di zinco in polvere.*
- ZAMBON & C. - VICENZA. — *Stabilimento chimico-farmaceutico (Prodotti « ZEF »).*

Prodotti FARMACEUTICI MEDICINALI E IGIENICI.

- AGENZIA GENER. ITAL. FARMACEUTICI S. A. — MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche. - Disinfettanti.*
- ANTICA FARMACIA DI BRERA - MILANO, Via Fiori Oscuri, 11-13. — *Specialità farmaceutiche proprie. - Pillole di Brera - Bromofosforo - Lattoseptina - Tamarindo di Brera.*
- CANDIOLI & C. S. A. I. ST. PROFILATTICO FARMACEUTICO - TORINO. — *Specialità farmaceutiche proprie.*
- CARLO ERBA SOC. AN. — MILANO, Via Marsala, 5. — *Prodotti farmaceutici - Reagenti per analisi - Vetrie per laboratorio.*
- CASSIA DR. ANTONIO - MILANO, Via Gran Sasso, 12. — *Specialità proprie medicinali. - LITIO-MAGNESINA per acqua da tavola.*
- CO. FA. COMPAGNIA FARMACEUTICA S. A. — MILANO, Piazza S. Agostino, 1. — *Prodotti farmaceutici.*
- DEL SAZ & FILIPPINI - MILANO, Via Giulio Uberti, 37. — *Specialità medicinali.*
- ISTITUTO SIBROTHERAPICO MILANESE - MILANO, Via Darwin, 20. — *Sieri vaccini - Tuberculine - prodotti - aspecifici - Opoterapici, ormonici vitaminici vari - Fermenti amorfi, viti industriali.*
- ISTITUTO SIBROTHERAPICO NAZIONALE - MILANO - NAPOLI. — *Sieri - Vaccini preventivi e curativi - Opoterapici diagnostici - Culture.*
- IST. SIBROTHERAPICO VACCINOGENO TOSCANO - SIENA. — *Sieri - Vaccini - Jodogelatina Andrenofer. Galochin-Pisol « Scilavo ».*
- LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Prodotti farmaceutici.*
- KNOLL S. A. I. PRODOTTI FARMACEUTICI - MILANO, Via Superga, 37-39. — *Specialità medicinali - Alcoloidi.*
- LABORATORIO FARMACOLOGICO REGGIANO DOTT. RECORDATI - CORREGGIO. — *Medicinali, canforosolfonati - Jodobismutati - Cloramfen - Specialità farmaceutiche.*
- LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MABSTRETTI - MILANO, Via Gran Sasso, 18.
- LEPETTI S. A. — MILANO, Via Carlo Tenca, 32-34. — *Prodotti farmaceutici - Specialità medicinali.*
- LOCATELLI TULLIO - PADOVA, Via delle Palme, 5. — *Fabbrica di prodotti biochimici e farmaceutici.*
- MARRAZZA DR. LUIGI - ATINA (Frosinone). — *Prodotti farmaceutici.*
- MANETTI L. & H. ROBERTS S. A. STABIL. CHIMICO FARMACEUTICO - FIRENZE, Via C. Pisacane, 11. — *Specialità medicinali - Prodotti farmaceutici, igienici e per analisi.*
- OTTOLENGHI DOTT. & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6. — *Prodotti chimici e specialità Farmaceutica.*
- PRODOTTI « GANZINA » LABCANFORAMINA - PADOVA, Via Carso, 7. — *Prodotti e specialità medicinali.*
- PRODOTTI ROCHE S. A. — MILANO, Via Stazio, 9. — *Specialità medicinali.*
- RUSSI & C. - ANCONA. — *Prodotti chimici e farmaceutici.*

- S.A. CIBA - MILANO, Viale Premuda, 25.
 SOC. FARMACEUTICA EVARISTO GARRONI - ROMA, Via degli Astalli, 18. — *Prodotti farmaceutici - Profumerie igieniche - Liquori.*
 S. A. FARMACEUTICI ITALIA (Gruppo Montecatini) - MILANO, Foro Bonaparte, 35. — *Prodotti farmaceutici - Vaccini - Diagnostici - Novarsolbenzolo - Stomacolo - Gonacrina - Gardemal - ecc.*
 S. A. I. D. A. - SOC. AN. ITALIANA DISINFETTANTI AFFINI - PISA, Via S. Stefano, 16. — *Saidol - Crisolovina.*
 S. A. STAB. CHIMICO FARMACEUTICO G. ALBERANI - BOLOGNA, Via Monticelli, 4. — *Specialità farmaceutiche - Polveri per acqua da tavola - effervescenti, acidi-alkalino e al litio - « Sali di frutta Alberani » lassativi, effervescenti, digestivi - Pastiglie « Madonna della Salute » contro la tosse.*
 STABIL. CHIMICI FARMACEUTICI RIUNITI SCHIAPPARELLI - TORINO, Via S. Anselmo, 16.

SCALE AEREE E SCALE A MANO DIVERSE

- BRAMBILLA - CHIEPPI & VACCARI - MILANO, Via Termopoli, 5 bis. — *Scale tipo diverso - Autoscale - Speciali per elettrificazione - Scale all'italiana.*
 COLOMBO GIUSEPPE - MILANO, Via Privata Derganino, 3. — *Scale aeree. - Scale italiane. - Attrezzi pompieri.*

SEGNALAZIONI STRADALI

- D.A.M.A.S. - TORINO, Via Modena, 32. — *Segnalazioni stradali.*

STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI

- MONZINO & GARLANDINI - MILANO, Via Adua, 20 (già Via Larga). — *Strumenti musicali accessori musica esportazione.*
 TALLONE AUGUSTO - MILANO, Via V. Bellini, 11. — *Pianoforti - Perito importazioni Austria Germania - Rappresentanze.*

SUGHERO (lavorazione varia)

- DE FRANCISCI MARIO - MILANO, Via Legnano, 12. — *Fabbrica turaccioli speciali per prodotti chimici. per vini ecc. Agglomerati sugheri.*
 LEMOIGNE I. & C. MILANO, Via Pisacane, 20. — *Turaccioli e tappi corona.*
 PAZZOZZO A. (Ditta) - MILANO, Corso Buenos Aires, 21. — *Fabbrica turaccioli sugheri per profumerie per prodotti farmaceutici aviazione.*

TESSUTI ELASTICI (bretelle, calze elastiche, cinture, busti, ecc.)

- MASSA A. & C. - MILANO, Via Procacciani, 20. — *Maglie - Calze elastiche - Busti - Ventriere - Cinture ecc.*
 MOLteni R. MANIFATTURA BUSTI - MILANO, Via Goldoni, 64. — *Busti, reggipetti, fasce lana, elastiche, cm elastiche.*
 TEBI - TORINO, Via Peyron, 50. — *Tessuti elastici, busti igienici, calze per variol.*
 URBANI ANGELO - MILANO, Via Pieno, 6. — *La bretella brevettata «Urbania» cintura-giarrettiere.*

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - CORNICI - ASTE DORATE, ECC.

- BITOSI ORESTE - LIVORNO, Scali d'Azeglio. — *Steatite - Granulati di marmo - Materie prime per industria del vetro e ceramica - Materiali refrattari.*
 CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — *« Pellicola 3 » all'ocetato di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.*
 FABBR. PISANA DI SPECCHI E LASTRE COLATE DI VETRO DELLA SOC. AN. SAINT GOBAIN CHAUNY & GIREY - PISA. — *Vetri opachi « OPALINA » e « VITROSMALT » per rivestimenti decorativi e igienici.*
 MACARIO ALBANO & C. S. A. - TORINO, Via G. Ferrari, 11. — *Vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche, smerigliatura.*
 S. A. ASTE DORATE ED AFFINI - CARONNO MILANESE. — *Aste dorate - Ghiacciate.*
 S. A. MAGAZZINI ASTE DORATE - MILANO, Via Fiori Chiari, 3. Tel. 88316. — *Aste dorate, cornici, quadri, Specchi, portaritratti, stampe, arazzi.*
 S. A. VETRERIA BALZARETTI MODIGLIANI - LIVORNO, Via delle Cataratte. — *« Vetroflax » feltro isolante, termico, acustico - « Termolux » vetro isolante diffusore.*
 S. A. VETRO ITALIANO DI SICUREZZA « VIS » - MILANO, Via Arona, 2. — *Cristalli e vetri « Vis » - « Cristalli Securit » - Automobili - Tram - Aeroplani - Marina - Mezzi di trasporto protettivi - Vetri temperati - Ferrovia.*
 SIVREX S. A. - MILANO, Via Voghera, 11. — *Vetri-Cristalli di sicurezza Vitrex Rhodax.*
 UNIONE VETRARIA ITALIANA S. A. - MILANO, Corso Italia, 6. — *Lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro di ogni tipo e spessore - Vetri pressati per vetrocemento.*
 VETRERIA MECCANICA RICCIARDI & C. - NAPOLI, Via G. Bovio, 22. — *Lastre di vetro da finestra - Vetrerie fini da tavola e per illuminazione - Flaconi - Vetrerie di qualsiasi genere.*

VINI - LIQUORI - BIRRA - ACQUE MINERALI - MACCHINE ED ACCESSORI

- A. A. BAKER & C. S. A. - TRIESTE, Via Giacinti, 14. — *Cognac, rum, liquori.*
 ACQUE MINERALI E BIRRA DI BORGOFRANCO S.A. - TORINO, C. G. Ferraris, 14 - Tel. 48.448. — *Acque minerale naturale - Birra - Aranciata - Amarena.*
 ALBERTI GIUSEPPE S. A. - BENEVENTO. — *Sirega, specialità liquori, ed altri liquori.*
 ALVISI ENRICO - BARLETTA. — *Esportazione vini.*
 ANGELERI DOMENICO - LECCO MALGRATE. — *Produzione esportazione vini - Vermouth.*
 ARENELLA - PALERMO. — *Acido citrico, essenze e succhi agrumari, alcool.*
 BIRRA CERVISIA - GENOVA RIVAROLO, Casella postale 39. — *Birra speciale per esportare nelle Colonie.*
 CAMPA ORONZO - CUTOFOVA (Lecce). — *Vini, vermouth - frutta verdi, secche, cereali-barbatella.*
 CASA VINICOLA BARONE RICASOLI - FIRENZE, Via Maggio, 7. — *Vini Chianti originali - Drolio - Castagnoli - Maldo.*
 CASA VINICOLA DEL CHIANTI S. A. F. CHIANTI FASSATI - PIVE DI SINALUNGA (Siena). — *Vini.*
 CHAZALETTES Cte & C. - TORINO, C. Regina Margherita. — *Vermut liquor.*
 CONTI MARITO G. CANELLI - VINI. — *Stabilimento vinicolo fondato nel 1867 - Vini tipici piemontesi spumanti - Vermouth.*
 CUDIA PIETRO fu LORENZO - MARSALA, Via Mazzara. — *Vini Marsala.*
 DAL CANTO FRATELLI - PONSACCO (Pisa). — *Chianti dal Canto, Brovotto Real Cass.*
 DE GIACOMI FRATELLI - LIVORNO, Via Chiellini. — *Fabbrica birra - Aranciata e bibite speciali.*
 DISTILLERIA STAMPA SASSOLINO STAMPA - SASSUOLO (Modena). — *Sassolino stampa - Amaro - Liquori e vini liquorosi.*

- DISTILLERIE LUIGI AMEDEO BONOMELLI - MILANO - Stab. Piazza Emilia, 1. - *Bitter Bonomelli - Marsalovo Bonomelli - Erboristeria medicinali.*
- ENRICO SERRAFINO - CANALE. - *Vini fini. Vermouth.*
- FABBRICA BIRRA DREHER - TRIESTE. - *Birra tipo speciale esportazione a tropicale.*
- FABE. BIRRA DORMISCH FRANCESCO - UDINE. - *Birra speciale lunga durata per esportazione.*
- FABBRICA DEI PRODOTTI FLORA - MILANO, Via P. Marocco, 13. - *Olii essenziali ed essenze per liquori - Sciropi e Caramelle.*
- F.LLI DUZZINI - PADOVA, Casella Postale 107. - *«Rabarbaro» produzione e coltivazione propria.*
- F.LLI POLONARI - Brescia, Sede Centrale Via Corsica, 12, Tel. 2182-3818. Indirizzo telegrafico. FOLONARI - BRESCIA - Stabilimenti a: Brescia - Squinzano - Barletta - Locorotondo - Sanssevero - Pontassieve - Reggio Emilia. - *Industria, commercio esportazione vini d'Italia - Particolarmente attrezzata per l'esportazione nell'Africa Orientale.*
- GIANNOZZI G. & FIGLIO - CEBTALDO. - *Vini tipici del Chianti.*
- GRASSOTTI F.LLI - RIVAROLO CANAVESE (Torino). - *Liquori e vermouth.*
- ISOLABELLA & FIGLIO - MILANO, Via Villorosi, 13. - *Vermouth bianco - Liquori - Sciropi - Succhi di frutta.*
- MARTINI & ROSSI SOC. AN. - TORINO, Casella Postale 475. - *Vermouth. Liquori - Spumanti.*
- PAGLIOTTI GIACOMO - CUORGNE (Aosta). - *Fabbrica vermouth e liquori.*
- PAVELLA G. G. - PUNTOFRANCO (Fiume). - *Vino, vermouth, marsala.*
- PICCINI ARTURO FU ANGELO - POGGIBONSI (Siena). - *Vini ed olii del Chianti.*
- PISANELLO LUIGI - PARABITA (Lecce). - *Esportazione vini comuni e finissimi.*
- RAMPINO RAG. MARINO - MILANO, Via Percolesi, 22. - *Produzione esportazione - Vini - Olii di olivi.*
- REGI STABILIMENTI DERMANIALI DI RECOARO - RECOARO. - *Spremito di agrumi (aranciata limonata ecc. e acque minerali da tavola.*
- RIBOLI GIOVANNI - FIUME, Piazza Dante, 7. - *Vino, vermut, marsala.*
- S. A. ALBERTI TOMMASO - IMOLA (Bologna). - *Vini tipici.*
- S. A. DISTILLERIA CANSIANI & CREMONESE - UDINE.
- S. A. CASA VINICOLA D'ESPORTAZIONE LUIGI BIGI & FIGLI - ORVIETO (Firenze).
- S. A. GIO. BUTON & C. - BOLOGNA, Via Pietramellara, 43. - *Cognac, liquori, sciropi - Coca.*
- SMANIA A. & C. - PIESSE D'ARTICO, (Venezia). - *«Chinot» - Liquori - Sciropi.*
- BARBIERI F.LLI S. A. - PADOVA «Aperol» aperitivo - *Liquori - Sciropi - «Ovos» sababione ricostituente.*
- S. A. F.LLI BRANCA - MILANO, Via Broletto, 35. - *Fernet Branca - Cognac - Vermouth - Liquori e Sciropi.*
- SCALA S. A. - NAPOLI, Via Cuma, 18. - *Vini fini di Napoli - Esportazioni in tutto il mondo.*
- SARTI LUIGI & FIGLI S. A. - BOLOGNA, Via Cairoli, 11. - *Cognac - Liquori - Sciropi - Fornitori della Real Casa.*
- SOC. AN AZIENDE ALIMENTARI ASSOCIATE - MUSSOLINIA DI SARDEGNA. - *Vini e articoli caseari.*
- S. A. VINI CLASSICI DEL PIEMONTE già Opera Pia Barolo - BAROLO (Piemonte). - *Vini superiori fini e da mensa.*
- SIMONINI TOSCHI & GUIDI - LUCCA, Via Pescheria, 2. Casella postale 25. Ind. telegrafico: Rosito Lucca. - *Vini Chianti - Olio oliva - Alimentari diversi.*
- STOCK COGNAC MEDICINAL S. A. - TRIESTE, Via Montorsino, 2. - *Cognac, liquori, sciropi.*
- SUBINACHI RICCARDO - MILANO, Via Moscova, 53. - *Essenze per liquori - Sciropi - Confezzerie - Profumerie.*
- VITAS ROMANO - TRIESTE, Punto Franco, 10. - *Vini - Vermouth - «Vermouth Romano» - Venezia.*
- VLAHOV ROMANO - ZARA. - *Maraschino - Cherry-Brandy - Liquori finissimi - Cognac - Sciropi.*
- TADDEI E. & C. VETRERIE - EMPOLI. - *Fiaschi, damigiane, bottiglie, barili - Articoli da tavola - Vetri artistici.*
- TERRI VAGNOLI NOB. G. B. - FIRENZE, Viale Belfiore, 4. - *Vini olio.*

VARIE (ultime iscrizioni pervenute)

- ANCeschi STANISLAO & FIGLI - REGGIO EMILIA. - *Importazione carburanti. Caffè.*
- CARCANO ANTONIO - MANDELLO DEL LARIO. - *Carte, stagnole, alluminio, nastri, bandelle, capsule.*
- CARRAMUSA LUCIANO - PALERMO, Via Lincoln, 161 Telegrammi: MUSALCARRA. - *Candele steariche, lumini, da notte.*
- FRACCARI CESARE & C. - MILANO, Passaggio Centrale, 2. - *Metalli preziosi.*
- IMPRESA MODERNA POMPE FUNEBRI SOC. AN. - MILANO, Via Paolo da Cannobio, 2. - *Esunazioni - Tra-sporti salme nel regno e all'estero.*
- INDUSTRIA MEDAGLIE E DISTINTIVI G. GIOVANOLA - MILANO, Via Broggi, 7. - *Coniazione di medaglie commemorative, sportive e sacre, distintivi, fregi, targhe, coppe, modellazioni, incisioni, ceselli, lavori a smalto, fusioni ecc.*
- S. A. PENNELLI F.LLI BORELLO & C. - TORINO, Via Don Bosco, 53. - *Pennelli per ogni uso.*
- SOC. IN ACC. AEROSTATICA AVORIO - ROMA, Via Pellegrino Matteucci, 22. - *Paracadute - Costruzioni aerosta-tiche - Lavori tecnici vari.*
- SUPERCHI STEFANO - CASTEL S. NICOLO (Arezzo).

**DISTILLERIE D'ESSENZE NATURALI
PER LA PROFUMERIA E ALTRE INDUSTRIE**


STABILIMENTO PRINCIPALE
VIA WATT, N. 20
MILANO
TELEFONO 32-870

Esperis

AMMINISTRAZIONE
VIA BOLLO, N. 4
MILANO
TELEFONO 88-170


IMPIANTI E ESTRAZIONE DELLE MATERIE PRIME
NEI MIGLIORI CENTRI DI PRODUZIONE

S. A. LA MOTOMECCANICA



GRUPPO ELEITRUGENI

Gruppo trasportabile di frantumazione a nafta



Motori ad olio pesante per industria, agricoltura e marina - Locomotive a motore - Gassogeni
Compressori d'aria e materiale pneumatico per officine, cantieri, lavori pubblici, cave e miniere

Macchinario di frantumazione - Sonde per ricerche d'acqua e minerarie

Trattori: "Pavesi", P. 4M a 4 ruote motrici 40 C.V.

"Ballia", a ruote ed a cingoli 10-15 C.V.

2.360

Alli uff. 9-1



MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

ANNO 1927

ROMA - SETTEMBRE - ANNO XV

N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI UFFICIALI




LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937



Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1467. — Esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa pel conferimento della cittadinanza italiana a favore degli stranieri poveri residenti nelle vecchie provincie del Regno, nelle Colonie e degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo	Pag. 1381
Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473. — Revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali	• 1383
Regio decreto 4 marzo 1937-XV, n. 1474. — Proroga del termine previsto dall'art. 37 dello Statuto dell'Istituto coloniale fascista, concernente la nomina dei membri e la convocazione del Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo	• 1385
Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1475. — Disciplina dell'orario di lavoro in Libia	• 1386
Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1479. — Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario	• 1388
Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492. — Norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali per gli eventi famigliari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV	• 1390
Legge 25 giugno 1937-XV, n. 1498. — Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia	• 1394
Legge 25 giugno 1937-XV, n. 1499. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.	• 1395

Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502. — Istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia	Pag. 1396
Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503. — Disciplina del credito agrario in Libia	» 1398
Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507. — Norme speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana	» 1408
Regio decreto 29 aprile 1937-XV, n. 1514. — Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione	» 1410
Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1523. — Modificazione alle norme relative all'assegnazione di personale di altre Amministrazioni presso il Ministero dell'Africa Italiana	» 1413
Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. — Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione	» 1414
Legge 19 aprile 1937-XV, n. 1553. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio	» 1432
Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1558. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1936-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato	» 1433
Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1560. — Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in Libia per l'importo di L. 10.000.000	» 1434
Legge 19 aprile 1937-XV, n. 1566. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di un'indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato ed ai personali militarizzati ed assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio	» 1436
Legge 19 aprile 1937-XV, n. 1572. — Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	» 1437

Regio decreto 8 luglio 1937-XV. — Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale	<i>Pag.</i> 1438
Regio decreto 17 giugno 1937-XV. — Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale	» 1443
Regio decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1580. — Comando a disposizione del Ministero dell'Africa italiana di un funzionario dell'Istituto centrale di statistica	» 1447
Regio decreto 25 giugno 1937-XV. — Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale	» 1448
Regio decreto 29 aprile 1937-XV, n. 1593. — Determinazione dell'inizio del ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie	» 1453
Regio decreto 29 luglio 1937-XV n. 1613. — Revoca della concessione accordata alla Società « Olibanum » per la raccolta dell'incenso in Somalia	» 1454
Regio decreto 13 maggio 1937-XV. — Nomina e cessazione del Generale di brigata (ora Generale di divisione) Guglielmo Nasi dalla carica di comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia	» 1454
Regio decreto 13 maggio 1937-XV. — Nomina del Generale di brigata Ugo Gliharelli-Fiumi a comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia	» 1456

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE.

1936

Decreto ministeriale 29 giugno 1936-XIV. — Determinazione del compenso giornaliero dovuto durante le operazioni ai militari in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 31 dicembre 1936-XV nei casi in cui abbiano ricevuto la razione viveri in contanti	<i>Pag.</i> 1458
--	------------------

1937

Decreto del Capo del Governo 21 agosto 1937-XV. — Regolazione del traffico marittimo con l'Impero	<i>Pag.</i> 1459
Decreto ministeriale 26 agosto 1937-XV. — Disposizioni relative alla regolazione del traffico marittimo con l'Impero	» 1459
Comunicato del Ministero dell'Africa italiana. — Conferimento di croce di guerra al valor militare	» 1464

Decreto ministeriale 18 maggio 1937-XV. — Determinazione del compenso giornaliero dovuto, durante le operazioni, ai militari in Africa Orientale Italiana dal 1° gennaio 1937 al 30 giugno 1937 nei casi in cui abbiano ricevuto la razione viveri in contanti	Pag. 1465
Decreto ministeriale 23 agosto 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A. O.	» 1466
Decreto ministeriale 25 agosto 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A. O.	» 1485
Decreto ministeriale 28 agosto 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A. O.	» 1492
Decreto ministeriale 3 settembre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A. O.	» 1508
Decreto ministeriale 10 settembre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A. O.	» 1527

CONCORSI.

1937

Ministero dei lavori pubblici: Concorso fra ingegneri e architetti italiani per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa italiana da erigersi in Roma fra la via d'Africa (viale Aventino) e la Passeggiata Archeologica	Pag. 1576
Ministero delle finanze - Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza: Concorso per il conferimento di n. 76 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI	» 1596
Errata-corrige	» 1598

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1467.

Esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa pel conferimento della cittadinanza italiana a favore degli stranieri poveri residenti nelle vecchie provincie del Regno, nelle Colonie e degli abitanti delle Isole italiane dell'Esgeo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1937, n. 204)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA



Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 629;

Visti i Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1723, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito in legge con la legge 10 giugno 1929, n. 1025;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1934, n. 31;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1435;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere agli stranieri residenti nelle vecchie Provincie del Regno, nelle Colonie ed agli abitanti delle Isole italiane dell'Esgeo, l'esonero, in caso di povertà dal pagamento della tassa di concessione governativa sui decreti Reali di concessione della cittadinanza italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stranieri residenti nelle vecchie Provincie del Regno e nelle Colonie, i quali chiedano il conferimento della cittadinanza italiana, sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2166 (convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, n. 629), quando comprovino il loro stato di povertà nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse di concessioni governative.

L'aumento della tassa di concessione governativa stabilito col citato R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2166, non si applica ai conferimenti della piena cittadinanza italiana agli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo, a norma del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, e successive disposizioni.

I detti abitanti delle Isole italiane dell'Egeo sono esenti da ogni tassa di concessione governativa per il conferimento della piena cittadinanza italiana qualora comprovino il loro stato di povertà nei modi indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagata la detta tassa di concessione.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del presente decreto al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 150. — MANCINI.



REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1473.

Revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1937, n. 205)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, riguardante il divieto per alcune categorie di personale statale di costituire associazioni;

Visti gli articoli 5 del R. decreto 17 marzo 1927-V, n. 401, e 1 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 378, che estendono il suddetto divieto al personale del Ministero delle corporazioni e dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla revoca del divieto di associazione di cui alle suaccennate disposizioni, al fine di consentire a tutti i funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato — salve le eccezioni mantenute dalla legge — la appartenenza alle Associazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il divieto di costituire associazioni sancito dagli articoli 11, secondo comma, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, 5 del R. decreto 17 marzo 1927-V, n. 401, e 1 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 378, per i funzionari, impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'Africa Italiana e delle corporazioni, per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per i professori di Istituti di istruzione superiore e media, nonché per i funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA —
SOLMI — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 1474.

Proroga del termine previsto dall'art. 37 dello Statuto dell'Istituto coloniale fascista, concernente la nomina dei membri e la convocazione del Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1937, n. 205

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 851, con il quale è approvato il vigente statuto dell'Istituto coloniale fascista;

Riconosciuta la opportunità di modificare il termine previsto dall'art. 37 dello statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la nomina dei membri dell'Istituto coloniale fascista e per la convocazione del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, è prorogato al 15 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1937 - Anno XV
 Atti del Governo, registro 388, foglio 159. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1475.

Disciplina dell'orario di lavoro in Libia.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1937, n. 205

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675:

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473:

Visto il R. decreto 10 settembre 1923-I, n. 1955, che approva il regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692:

Visto il R. decreto 10 settembre 1923-I, n. 1956, che approva il regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692:

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 527, relativo alla disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali:

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale della Libia:

Ritenuta la necessità di dare una organica disciplina agli orari di lavoro in Libia:

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese in Libia, in quanto applicabili e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, dei regolamenti approvati con i Regi decreti 10 settembre 1923-I, n. 1955, e 10 settem-

bre 1923-I, n. 1956, e della legge 16 marzo 1933-XI, n. 527, relative alla disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali, commerciali ed agricole.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale della Libia, sentite le Associazioni professionali competenti e uditi i Consigli coloniali dell'economia corporativa, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, all'articolo 8 del regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1923-I, n. 1955, e all'art. 6 della legge 16 marzo 1933-XI, n. 527, e saranno determinati i relativi eventuali limiti e le modalità di ripartizione degli orari.

Art. 3.

I commi 2° e 3° dell'art. 8, il comma 2° dell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1923-I, n. 1955, i commi 3°, 4° e 5° dell'art. 5, i commi 2°, 3° dell'art. 7, i commi 2° e 3° dell'art. 9, l'art. 10 e l'art. 11 del regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1923-I, n. 1956, s'intendono sostituiti dalle disposizioni stabilite per i contratti collettivi di lavoro dal R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Per il riconoscimento delle validità degli accordi, di cui al 1° comma dell'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1923-I, n. 1956, valgono le norme all'uopo fissate dal citato R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006.

Art. 4.

Le attribuzioni che dal R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, e dai regolamenti approvati con i Regi decreti 10 settembre 1923-I, n. 1955, e 10 settembre 1923-I, n. 1956, furono conferite al Ministero dell'agricoltura, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'industria e del commercio ed al Ministero dell'economia nazionale, spettano in Libia al Governo della Colonia; quelle che dalla legge 16 marzo 1933-XI, n. 527, sono conferite al Ministero delle corporazioni e al Consiglio nazionale delle corporazioni

spettano in Libia rispettivamente al Governo della Colonia ed ai Consigli coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

Le attribuzioni che, dai suddetti provvedimenti, sono conferite all'Ispettorato del lavoro, ai Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro e all'Ispettorato corporativo spettano in Libia al Governo della Colonia con facoltà di delegarle agli uffici dei Consigli coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1479.

Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1937, n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato:

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di definire nei riguardi dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato la posizione degli ufficiali « fuori organico » degli ufficiali « in congedo speciale » e quella degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo riassunti in servizio sedentario:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina nella posizione di « fuori organico » e gli ufficiali della Regia aeronautica in « congedo speciale » sono tenuti al versamento a favore dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato del contributo sugli assegni che percepiscono a titolo di stipendio.

Agli effetti dell'indennità di buonuscita il periodo trascorso dagli ufficiali medesimi nelle posizioni predette viene computato per metà.

Durante il periodo stesso detti ufficiali sono ammessi a tutti gli altri benefici dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1937, gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario, sono iscritti all'Opera di previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 2. — MANCINI.*

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1492.

Norme per la concessione e la erogazione dei premi di nazionalità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1937, n. 208)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236:

Visti i decreti del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 17 detto (registro n. 3, foglio 291), 20 luglio 1936-XIV, registrato il 4 agosto successivo (registro n. 8, foglio 17), 19 aprile 1937-XV, registrato il 17 maggio successivo (registro n. 5, foglio 176) e 12 giugno 1937-XV, registrato il 3 luglio successivo (registro n. 7, foglio 57):

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, numero 554:

Visto il R. decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1128, riguardante l'istituzione, alla dipendenza del Ministero dell'interno, dell'Ufficio centrale demografico cui sono devolute tutte le at-

tribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme intese a regolare la concessione e l'erogazione, da parte del ministero predetto, dei premi di nuzialità e natalità, per i matrimoni celebrati e per i figli nati a decorrere dal 1° luglio 1937-XV;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno della somma annua di lire 42.000.000 per premi di nuzialità e natalità.

Tale somma è somministrata a rate bimestrali anticipate il cui importo è depositato in apposito conto corrente fruttifero intestato al Ministero medesimo, istituito presso la Banca d'Italia — sede di Roma — ed è erogato mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore sul conto corrente anzidetto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio necessarie.

Art. 2.

Nulla è innovato, per quanto attiene alla concessione dei premi, alle disposizioni degli articoli 1 a 12 del decreto 7 marzo 1936-XIV e dei successivi decreti 20 luglio 1936-XIV, 19 aprile e 12 giugno 1937-XV del Capo del Governo.

Art. 3.

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'interno dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dai necessari documenti.

Art. 4.

I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

1° dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;

2° dalle matrici degli assegni tratti dal Ministero dell'Interno a favore della Banca;

3° dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n. 2;

4° dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono rimessi, per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

La ragioneria centrale del Ministero dell'Interno, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, cura l'invio dei rendiconti alla Corte dei conti nei termini ed ai sensi del R. decreto 26 ottobre 1933 - Anno XI, n. 1454, in quanto applicabile.

La Corte dei conti, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art. 5.

I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a 800 e da 800 a 1000.

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti, salvo rimborso da parte del Ministero dell'Interno con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 1.

Art. 6.

I rendiconti concernenti le erogazioni di cui all'articolo precedente sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, dalle matrici degli assegni tratti dal Ministero a favore della Banca e dalle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Pre-

fetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente art. 4, secondo e terzo comma.

Art. 7.

Rimangono in vigore, per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità concernenti gli eventi familiari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV, l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, i decreti del Capo del Governo 7 marzo e 20 luglio 1936-XIV e 19 aprile e 12 giugno 1937-XV, nonché l'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554.

L'assegnazione di cui al capitolo 336 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1937-XV-1938-XVI, è ridotta da L. 42.000.000 a 10.000.000.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 18. — MANCINI.

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1498.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1937, n. 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936 Anno XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1499.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1937, n. 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1502.

Istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1937, n. 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 25 marzo 1923-I, n. 769, e 28 agosto 1924-II, n. 1429, che autorizzano i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica ad istituire, rispettivamente, la Cassa di risparmio della Tripolitania e la Cassa di risparmio della Cirenaica; nonchè il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 1138, con cui i due Istituti predetti sono fusi in uno unico, che assume la denominazione di « Cassa di risparmio della Libia »;

Tenute presenti le finalità che la Cassa di risparmio predetta si propone di conseguire nell'interesse dell'economia della Colonia;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di promuovere e disciplinare la costruzione e la gestione di case popolari nella Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per la costruzione, l'acquisto e la gestione di case popolari in Libia, avente personalità giuridica propria.

Art. 2.

La Sezione autonoma delle case popolari di cui al precedente articolo, avrà una dotazione iniziale di un milione, attribuito a tal fine dal Governo della Colonia alla Sezione stessa.

La Sezione potrà ricevere in proprietà od in gestione beni immobili che, per il medesimo fine, le venissero attribuiti dal Governo e da altri Enti pubblici o privati della Libia, nei modi e con le forme consentite dalle leggi.

Art. 3.

La Sezione autonoma contemplata dal presente decreto è autorizzata ad accordare ed accendere mutui, compiere operazioni ipotecarie ed emettere obbligazioni, alle condizioni e con le norme che saranno stabilite dal proprio statuto.

Art. 4.

Nel bilancio del Governo della Libia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38 e per la durata di anni trenta, sarà iscritta, a favore della Cassa di risparmio della Libia (Sezione autonoma per le case popolari della Libia) l'assegnazione occorrente per la corresponsione di un contributo pari al 3 per cento delle somme che saranno investite dalla Sezione medesima nella costruzione e nell'acquisto di case popolari, ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Art. 5.

Sono estesi alla predetta Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia tutti i benefici e privilegi di legge e fiscali accordati nel Regno agli Enti per le case popolari.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno approvati, su proposta del Governatore generale della Libia, e sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, lo statuto ed il regolamento per l'amministrazione e la gestione della Sezione per le case popolari della Libia, contemplata nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 21. — MANCINI.

RÈGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1503.

Disciplina del credito agrario in Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1937, n. 200)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visti i Regi decreti 18 aprile 1926-IV, nn. 883 ed 884, che dettano rispettivamente le norme in base alle quali debbono essere eseguite le operazioni di credito agrario e fondiario agrario in Cirenaica ed in Tripolitania;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di credito agrario in Libia riguardano il credito agrario di esercizio ed il credito agrario di miglioramento.

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie che in tutto od in parte siano già in efficienza produttiva, e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2° i prestiti per l'acquisto del bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli in pubblico o privato deposito;

4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni indicati ai nn. 1°, 2° e 3° possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente i fondi rustici, siano essi proprietari, concessionari, locatari o mezzadri.

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi ed abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere e chiudere i fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed

alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, per prosciugare e rassodare i terreni;

g) applicazione dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti, e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento i mutui per:

1° esecuzione di opere dirette al completamento ed alla manutenzione dei vigneti e delle piantagioni arboree durante il periodo che precede la loro entrata in produzione;

2° acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice od allo scopo d'introdurvi miglioramenti;

3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e per deposito bestiame.

Art. 4.

I prestiti e mutui indicati alle lettere da a) a g) e al n. 1° del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che posseggano e conducano terreni in forza di un titolo o di un contratto comunque denominato, il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del prestito o mutuo e la prestazione delle garanzie richieste.

Art. 5.

I prestiti indicati al n. 1° dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della completa utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti indicati al n. 2° dello stesso articolo 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti indicati ai numeri 3° e 4° lettera b) del citato art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti indicati al n. 4° lettera a) del richiamato art. 2

dovranno avere scadenza non superiore a sei mesi e potranno, alla scadenza, essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

Tutti i predetti prestiti sono effettuati mediante sconto di cambiale agraria, che dovrà essere avallata da firma di assoluto riposo per l'ente sovventore, il quale, invece dell'avallo, può sempre richiedere la garanzia ipotecaria.

Art. 6.

Le operazioni indicate all'art. 3, ancorchè assumano la forma cambiaria, saranno effettuate previa stipulazione di apposito contratto, dietro prestazione di garanzia ipotecaria di primo grado o di grado immediatamente successivo alla iscrizione a favore dell'Amministrazione coloniale per l'eventuale residuo prezzo dei terreni dati in concessione, se la garanzia ipotecaria si basa su tali terreni.

Avranno forma cambiaria i prestiti che, per la natura ed entità delle opere di miglioramento alla cui esecuzione essi sono destinati, dovranno estinguersi, in rate annuali, nel termine massimo:

a) di anni cinque dall'inizio dell'operazione, ove si tratti di miglioramento da eseguirsi su terreni di proprietà privata;

b) di anni quindici, a partire dal sesto anno del periodo di durata dell'operazione, qualora i miglioramenti debbano eseguirsi su terreni demaniali ceduti in concessione, ovvero su terreni di proprietà in genere ammessi, in virtù delle disposizioni in vigore, ad usufruire dei contributi dello Stato per la colonizzazione.

In ogni altro caso, le operazioni di credito agrario di miglioramento daranno luogo a mutui ipotecari rimborsabili in un periodo non superiore agli anni trenta, con il sistema dell'ammortamento mediante semestralità fisse posticipate, comprensive di capitale, interessi ed accessori.

L'inizio dell'ammortamento dei mutui ipotecari può decorrere dall'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi, ma, in ogni caso, da epoca non posteriore al decimo anno della loro accensione.

Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

- a) dello scopo del prestito;
- b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, od in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;
- c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito.

Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno o da ipoteca, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le L. 5000 il crocesegno del debitore, che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge, ma deve essere apposto in presenza di un notaio o del podestà o dell'arbitro conciliatore o del cancelliere dell'ufficio giudiziario o di un'autorità di governo, che ne dà atto.

Art. 8.

I prestiti per gli scopi indicati all'art. 2, n. 1°, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possenga, coltivi, e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato e insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva, purchè il debitore continui nella conduzione del fondo.

Quando il debitore è un mezzadro il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi previsti dal n. 2° dello stesso articolo 2, sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio indicato nel presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui all'articolo 1956 del codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice.

Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui indicati all'art. 2, numeri 1° e 2°, e all'art. 3; può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti dal privilegio legale, ai sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autenticato, nel quale sieno esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio tasse e affari, nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto presso l'ufficio fondiario su speciale registro, il cui modello è approvato con decreto del Governatore generale.

L'iscrizione senza responsabilità del capo dell'ufficio fondiario non potrà aver luogo che su richiesta dell'ente sovventore autorizzato ad esercitare il credito agrario.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque.

Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. In nessun caso però la durata di questo privilegio può eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del fondo.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

- In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore che ne abbia eseguita le tradizioni e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nella penalità prevista dall'articolo seguente, e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio indicato agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 334 del codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa diminuisca notevolmente le garanzie dell'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile.

Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, l'autorità giudiziaria competente, su istanza dell'istituto sovventore, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti al privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio.

Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3° dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vende-

re il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478, 479 del codice di commercio.

Art. 13.

Di regola l'ipoteca a garanzia dei prestiti o mutui sarà costituita sul fondo nel quale deve essere investito il loro ricavato, ma può, occorrendo, estendersi anche su altri fondi.

I prestiti e mutui fondiari garantiti da ipoteche su uno o più fondi non possono eccedere il 50 per cento della somma corrispondente al valore di stima dei fondi stessi, accertato da regolare perizia eseguita dai tecnici dell'istituto sovventore.

Quando il richiedente è un conduttore diretto, non concessionario nè proprietario, la operazione di mutuo può essere garantita dal concessionario o dal proprietario che ceda ipoteca sul fondo.

Il mutuo concesso ad un conduttore a qualsiasi titolo non può avere scadenza oltre il termine del contratto in base al quale il mutuatario conduce il fondo.

Art. 14.

Tutti indistintamente i prestiti e mutui agrari contemplati nel presente decreto possono essere concessi soltanto a cittadini italiani o ad enti o società legalmente costituiti nel Regno o in Colonia.

Art. 15.

Con decreto del Governatore generale, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia, sarà fissata annualmente la misura dell'interesse che potrà essere percepito dall'istituto mutuante sulle operazioni di credito agrario o di esercizio e su quelle — a forma cambliaria — di miglioramento, rispettivamente indicate dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Tale interesse non potrà superare dell'1 per cento il saggio ufficiale di sconto vigente nel Regno.

Parimenti, con decreto del Governatore generale, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia, sarà fissata la misura dell'interesse che potrà essere percepito sulle operazioni di credito

agrario di miglioramento effettuate nella forma prevista dal penultimo comma dell'art. 6.

Gli enti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, come enti intermedi, non potranno richiedere ai prestatori un interesse che superi dell'1 per cento quello che essi corrispondono all'istituto sovventore.

Art. 16.

Gli atti e scritti di qualunque natura, inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dagli istituti ed enti che lo esercitano in Libia, sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa sugli affari, purchè vengano stipulati in detta Colonia o se anche stipulati nel Regno si riferiscano a prestazioni da eseguirsi in Libia.

Sono altresì esenti da tassa le obbligazioni emesse in Libia da istituti ed enti che ivi esercitano il credito agrario, e dall'imposta mobiliare gli interessi passivi che gli istituti ed enti medesimi corrispondono sulle obbligazioni.

Per tutti gli effetti del presente decreto relativamente alla riscossione dei propri crediti, la Cassa di risparmio della Libia gode degli stessi privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario nel Regno.

Art. 17.

La Cassa di risparmio della Libia, autorizzata a compiere operazioni di credito agrario in conformità alle disposizioni del presente decreto, avrà a sua disposizione:

a) i quattro quinti delle somme che ricaverà dalla vendita dei beni confiscati ai ribelli, del complessivo valore nominale di L. 5.000.000, ad essa assegnati con R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1795;

b) la somma di L. 10.000.000, concessa in mutuo con R. decreto 4 settembre 1925-III, n. 1825;

c) la somma di L. 1.333.333, concessa in anticipazione con R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2108, convertito nella legge 23 febbraio 1928-VI, n. 441;

d) le somme ricavate dall'emissione delle obbligazioni;

e) gli altri fondi che potranno a tal fine esserle attribuiti con provvedimenti speciali.

Art. 18.

Agli effetti della concessione dei prestiti di esercizio indicati al n. 4° dell'art. 2 del presente decreto, il Consorzio agrario fascista della Libia è annoverato fra gli enti ed associazioni agrarie pel tramite dei quali la Cassa di risparmio della Libia può effettuare i predetti prestiti agrari di esercizio.

È in facoltà del Governatore generale della Colonia di determinare, con proprio decreto, quegli altri enti che, in qualità di intermediari del medesimo Istituto, possono essere autorizzati ad esercitare la speciale forma del credito agrario di esercizio.

Art. 19.

È in facoltà della Cassa di risparmio della Libia di riesaminare, purchè i prestatari ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prestiti cambiari per miglioramento agrario da essa concessi a norma dell'art. 8 dei Regi decreti 18 aprile 1926-IV, nn. 883 e 884, e di consentire, a suo insindacabile giudizio, la trasformazione delle operazioni stesse in mutui ipotecari previa stipulazione di apposito contratto.

Art. 20.

Sono abrogati i Regi decreti 18 aprile 1926-IV, nn. 883 e 884, e qualsiasi altra disposizione in materia di credito agrario contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale, le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il Ministro per l'Africa Italiana è altresì autorizzato ad apportare allo statuto della Cassa di risparmio della Libia le modificazioni necessarie in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL —
ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 1507.

Norme speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1937, n. 210)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, emanato in forza dell'art. 32 del R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1646, che approva l'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e per la Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683 convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 65, concernente l'ordinamento delle spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle Colonie dell'Africa Orientale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare speciali norme allo scopo di facilitare la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella revisione dei rendiconti presentati ai Governi coloniali per gestioni in contanti relative al periodo dal 1° luglio 1935-XIII al 30 giugno 1937-XV, da enti metropolitani o coloniali delle Forze armate dislocate nell'Africa Orientale Italiana, possono essere trascurati gli errori che singolarmente non superino le L. 10, purchè l'importo complessivo di essi, compensando quelli in eccesso con quelli in difetto, non ecceda i seguenti limiti:

L. 30 per i rendiconti d'importo non superiore a lire 100.000;

L. 50 per i rendiconti d'importo non superiore a lire 500.000;

L. 65 per i rendiconti d'importo non superiore a lire 1.000.000;

L. 80 per i rendiconti d'importo non superiore a lire 2.000.000;

L. 100 per i rendiconti d'importo maggiore.

Devono tuttavia ricuperarsi le differenze che risultino da errori frequentemente ripetuti.

Art. 2.

Qualora nell'esame dei rendiconti per fondi somministrati agli enti di cui al precedente articolo, resi a tutto il 31 dicembre 1936-XV, si rilevino errori che importino pratiche di ricupero particolarmente complesse e laboriose, gli organi di riscontro dei Governi coloniali possono, con criteri prudenziali, superare i limiti di tolleranza indicati nell'articolo precedente fino al doppio dei medesimi, ferma la riserva indicata nell'ultimo comma dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1514.

Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1937, n. 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, che approva il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 23 maggio 1932-X, n. 775, che modifica il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1742, che apporta modificazioni al citato regolamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 4 e 30 del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, approvato con Regio decreto 24 luglio 1931-IX, n. 1185, sono sostituiti dai seguenti :

« Art. 2. — Il presente regolamento è comune al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica e alla Regia guardia di finanza, e la dispensa ed i ritardi ammessi dall'art. 1 riguardano i militari che abbiano compiuto gli obblighi di ferma, gli ufficiali di complemento che abbiano già prestato servizio di prima nomina e gli ufficiali di riserva ».

« Art. 3. — Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, nei limiti stabiliti dagli allegati al regolamento stesso :

- a) al personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana non regolarmente arruolato per i suoi servizi del tempo di guerra ;
- b) al personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ;
- c) al personale del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ».

« Art. 4. — Le dispense ed i ritardi di cui all'art. 1 per i militari iscritti alla forza in congedo nei distretti militari per la Tripolitania e per la Cirenaica, dei Regi Corpi di truppe coloniali o dei presidi delle Isole italiane dell'Egeo, saranno regolati da disposizioni analoghe a quelle del presente regolamento da emanarsi all'uopo dai locali Governi ».

« Art. 30. — Le disposizioni del presente regolamento non riguardano le seguenti specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: stradale, portuale, forestale, confinaria, D.I.O.A.T. e da C.O.S. per le quali valgono disposizioni speciali ».

Art. 2.

La lettera c) dell'art. 14 del citato regolamento, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto 28 settembre 1934-XII n. 1742, è modificato come segue :

« c) per i sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nella forza in congedo del Regio esercito, i comandi dei distretti militari di residenza ».

Art. 3.

All'art. 23 del citato regolamento è aggiunta la seguente lettera :

« c) dei personali di qualsiasi ruolo ed a contratto in servizio in colonia secondo le disposizioni che i Governatori hanno facoltà di emanare a tenore dell'art. 4 del presente regolamento ».

Art. 4.

Gli « specchi degli impieghi e dei mestieri che possono dar titolo a dispensa o ritardo » e gli « elenchi delle linee ferroviarie e lacuali concesse all'industria privata, delle linee automobilistiche in concessione definitiva, delle società concessionarie del servizio cablografico, del servizio telefonico pubblico e dei servizi radioelettrici, il cui personale può essere proposto a dispensa ed a ritardo » allegati al citato regolamento, quali risultano modificati dal decreto Ministeriale 10 gennaio 1935-XIII, sono abrogati e sostituiti da quelli annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1523.

Modificazione alle norme relative all'assegnazione di personale di altre Amministrazioni presso il Ministero dell'Africa Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1937, n. 213)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1927-V, n. 1149, recante norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il nono alinea del primo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927-V, n. 1149, modificato con R. decreto 22 febbraio 1932-X, n. 238, è sostituito dal seguente:

« un tenente colonnello, o maggiore, del ruolo naviganti (piloti) della Regia aeronautica ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 4 giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1937-XV, n. 215)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per intensificare lo sviluppo demografico della Nazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Prestiti familiari.

Art. 1.

Per favorire la costituzione delle famiglie italiane e assicurarne lo sviluppo sono istituiti, per tre anni a decorrere dal 1° luglio 1937, prestiti familiari da concedersi con le norme e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I prestiti familiari di cui all'articolo precedente saranno accordati dalle Provincie.

Ogni Provincia provvede per le famiglie che si costituiranno stabilendo la residenza nella sua circoscrizione.

Art. 3.

La gestione del servizio dei prestiti familiari è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale la eserciterà in nome e per conto delle Provincie secondo le norme contenute nel presente decreto.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà inoltre a fornire alle Provincie, mediante la concessione di mutui alle condizioni normali e con le garanzie stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, i fondi occorrenti per l'esercizio dei prestiti familiari.

E' derogato, per gli impegni da assumersi dalle Provincie a norma del precedente comma, al limite di cui al terzo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Ciascun prestito familiare sarà concesso nell'ammontare non inferiore a mille e non superiore a tremila lire.

Art. 5.

La concessione del prestito familiare è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le L. 12.000 annue.

Art. 6.

Il prestito viene somministrato dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data di matrimonio, oppure dal diciottesimo mese dalla data stessa, ove nel quinto mese sia provato lo stato di gravidanza della moglie.

Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese.

Art. 7.

Ferma la garanzia generale di cui all'art. 1949 del Codice civile, la restituzione del prestito si effettuerà mediante ritenute sui salari e sugli stipendi di spettanza dei coniugi; queste ritenute non sono computabili agli effetti dei limiti

stabiliti dalle norme vigenti sulla cessione e pignorabilità degli stipendi e delle mercedi agli impiegati e salariati, dipendenti dagli Enti locali.

Le Provincie, e per esse, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sono altresì autorizzate a riscuotere le rate di ammortamento del prestito con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette, con facoltà di affidare il servizio relativo agli esattori delle imposte dirette senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Agli esattori competono gli aggi nella misura della metà di quelli risultanti dai contratti di appalto in corso e, in caso di esecuzione, i normali compensi per gli atti esecutivi. Gli aggi di cui sopra saranno imputati alle spese di gestione a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, mentre i compensi per gli atti esecutivi faranno carico ai mutuatari.

Nel caso di ritardo da parte degli esattori del versamento delle rate di prestito, si applica il disposto dell'articolo 39 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 8.

In dipendenza del primo comma dell'articolo precedente l'Amministrazione dell'Ente locale e il datore di lavoro sono obbligati ad effettuare sullo stipendio o salario del coniuge o dei coniugi che ne dipendono, in proporzione, nel secondo caso, delle rispettive competenze, una trattenuta corrispondente all'intera rata mensile di ammortamento.

Art. 9.

Alla nascita del primo figlio vivo e vitale si condona il 10% sulla somma mutuata; a quella del secondo il 20%; a quella del terzo il 30%. Alla nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento della somma residua. Alla nascita del quarto figlio vivo e vitale, si condona il residuo 40% della somma mutuata.

Art. 10.

L'interesse sui mutui di cui al secondo comma dell'articolo 3 e il compenso da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per il servizio della gestione

dei prestiti familiari verranno annualmente determinati, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per l'interno. Essi sono a carico dello Stato.

Le quote di abbuono di cui all'articolo 9 e l'importo delle quote di prestito risultate inesigibili, saranno a carico della Provincia, semprechè l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale abbia ottemperato alle condizioni prescritte.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti integrativi del caso in confronto delle Provincie che non siano in grado di sostenere gli oneri derivanti dal presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11.

Le istanze, i documenti da allegarsi alle medesime per ottenere il beneficio del prestito, come pure ogni altro atto relativo allo svolgimento delle operazioni, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Gli stanziamenti di carattere continuativo iscritti nei bilanci degli enti locali per concessioni, sotto qualsiasi forma, dirette a finalità analoghe a quelle previste dai precedenti articoli, saranno destinati anche, ove del caso, parzialmente, a fronteggiare gli oneri derivanti alle Provincie dalla attuazione del presente decreto.

Le somme da vincolarsi ai sensi del precedente comma saranno determinate dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai personali contemplati dal decreto del Capo del Governo del 7 marzo 1936-XIV e successive variazioni.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che verrà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla

ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, verranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con l'ammenda che verrà stabilita, caso per caso, dal predetto regolamento entro il limite massimo di L. 500, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutate.

CAPO II.

Provvedimenti in materia tributaria.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1938, ferme restando le esenzioni e le agevolazioni tributarie alle famiglie numerose, stabilito dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, per le categorie di contribuenti che si trovino nelle condizioni specificate all'articolo 2, lettere a) e b), della legge medesima, è concessa, a coloro che abbiano cinque o più figli viventi ed a carico, la detrazione agli effetti della imposta complementare progressiva, di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio, a cominciare dal quinto.

La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere L. 6.000 per ogni figlio a carico.

Nel computo dei figli per i quali è concessa la detta detrazione si tiene conto dei soli figli legittimi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027.

Art. 15.

Alla imposta sul celibato, istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato esclusi coloro ai quali sia fatto per legge espresso divieto di contrarre matrimonio.

Art. 16.

L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti, di cui al numero 5 della lettera c) dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, escluse le Università e gli Istituti superiori, per i quali restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, è concessa in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura e giusta la seguente discriminazione:

1° agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo, nonché agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali;

a) esenzione totale: quando abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse: quando abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana;

2° a coloro che non appartengono al personale dello Stato o degli enti suindicati:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto otto o più figli di nazionalità italiana;

b) esenzione della metà delle tasse: quando abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana.

Art. 17.

Agli articoli 120, 121, 122 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione sono sostituiti i seguenti:

« Art. 120. — L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata ».

« Art. 121. — L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di 1° grado ».

« Art. 122. — E' accordato l'esonero della metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti articoli 120 e 121 :

a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ;

b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ».

Art. 18.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 avranno effetto a cominciare dall'anno scolastico 1937-38.

Art. 19.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma :

« Il minimo di esenzione deliberato da ciascun Comune per la imposta sul valore locativo, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa viene aumentato :

a) del 25% per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico ;

b) del 35% per le famiglie aventi almeno sei figli minori e conviventi a carico ;

c) del 50% per le famiglie aventi almeno sette figli minori e conviventi a carico ».

Art. 20.

Dopo il primo comma dell'art. 107 del predetto testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i commi seguenti:

« La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente viene effettuata in ragione;

del 6% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico quando il numero dei figli è almeno di cinque;

del 7% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sei;

del 8% per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sette.

La riduzione non può superare, in ogni caso, L. 100 di imposta per ogni figlio a carico ».

Art. 21.

La disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 118 del testo unico per la finanza locale sopracitato è sostituita come appresso:

« a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75 % quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico ».

CAPO III.

Provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

Art. 22.

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di ma-

turazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

Art. 23.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Art. 24.

Nei concorsi indicati al precedente articolo 23, esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi A e B ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del cennato articolo e conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 25.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, convertito nella legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455, recanti norme per la costituzione della

rendita dotale da parte degli ufficiali delle Forze armate dello Stato che intendono contrarre matrimonio, sono abrogati.

Su ricorso degli ufficiali interessati, i vincoli delle rendite già costituite a norma del predetto Regio decreto-legge e delle leggi precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal Tribunale supremo militare.

Con decreto Reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica nonchè con gli altri Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Agli ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, iscritti nel ruolo speciale della Regia marina e richiamati in servizio attivo ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1098, spetta, durante il periodo di richiamo, l'aumento dell'indennità militare assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, numero 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135.

Art. 26.

Nella concessione da parte delle gestioni all'uopo costituite presso le Amministrazioni dello Stato, secondo gli ordinamenti in vigore, di mutui contro cessione dello stipendio, è riservata in ogni caso la preferenza, salva la necessaria giustificazione della richiesta, ai dipendenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minore tempo.

Art. 27.

Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in vigore, è riservata in ogni caso la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa, e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minor tempo, nella concessione degli alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della gestione per le case economiche dei ferrovieri, degli Istituti per le case popolari e degli altri Enti aventi scopi analoghi.

Art. 28.

Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si applicano anche al personale nelle Isole italiane dell'Esge, in Colonia ed all'Estero.

Quelle degli articoli 22, 23, 24, sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici locali e delle opere nazionali.

Con decreti del Capo del Governo di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia, e col Ministro competente, le disposizioni dei medesimi articoli 22, 23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

CAPO IV.

Norme per la tutela del personale femminile in servizio presso le Amministrazioni statali durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

a) *Personale delle Amministrazioni statali escluse quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.*

Art. 29.

Alle impiegate non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali escluse quelle delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi e dei telefoni, è usato, durante lo stato di gravidanza e di puerperio, il trattamento di cui al R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1347, per quanto riguarda:

- a) il diritto e l'obbligo di astensione dal lavoro;
- b) il periodo di assenza per il quale l'amministrazione è tenuta a conservare loro il posto;
- c) l'importo del sussidio in caso di parto o di aborto.

I sussidi di cui alla lettera c) non sono corrisposti alle impiegate provviste di retribuzioni o di altri assegni fissi e continuativi, per un importo complessivo, al lordo delle ritenute erariali, superiore a L. 800 mensili.

Alle impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, le quali siano in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni statali da almeno un anno alla data di inizio dell'asten-

sione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio verrà corrisposta, a titolo di sussidio oltre quello previsto dalla lettera c), metà della retribuzione complessiva per il periodo di assenza e sino ad un massimo di due mesi e mezzo.

Per le insegnanti non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è sufficiente, ai fini del cennato trattamento, un intero anno scolastico di servizio continuativo.

Nulla peraltro è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscano, a favore del personale non di ruolo dipendente da Amministrazioni statali, trattamento più favorevole di quello previsto nel primo comma.

Le impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, che si trovino in stato di gravidanza, debbono presentare all'Amministrazione da cui dipendono il relativo certificato medico da rilasciarsi nei modi e termini che saranno stabiliti dal provvedimento da emanarsi, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, per l'applicazione del decreto medesimo.

Lo stesso obbligo è fatto al personale femminile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali eccetto quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni trovantesi in analoghe condizioni.

Art. 30.

All'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è aggiunto il seguente comma: « Per causa di gravidanza e di puerperio la proroga del congedo è di un mese e mezzo e l'impiegata conserva, anche durante il periodo di proroga del congedo concessa per la cennata causa, il supplemento di servizio attivo ».

È integrato in conformità anche l'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 31.

Le disposizioni di cui all'art. 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi e presso le Regie scuole italiane all'estero o,

per delega dello Stato dagli Enti di cultura, nonchè presso quelle parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi.

Gli enti delegati alla gestione delle scuole rurali presentano al Ministero dell'educazione nazionale la dimostrazione delle maggiori spese sostenute per la concessione dei benefici di cui all'art. 29 al personale femminile da essi dipendente e il Ministero dispone per il relativo rimborso.

Alle spese per la concessione dei benefici di cui all'art. 29 alle insegnanti delle Scuole elementari parificate e di quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti, provvede il Regio provveditorato agli studi quando non sia altrimenti disposto dalle particolari convenzioni che regolano le scuole stesse.

Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, è concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio.

Dette insegnanti durante il congedo concesso per i cennati motivi, conservano anche il supplemento di servizio attivo.

Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle Regie scuole e Istituti di istruzione media comprese quelle di avviamento professionale e nelle Regie scuole ed Istituti di arte e musica, sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e di puerperio.

Nulla è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore a favore delle insegnanti elementari.

Art. 32.

L'art. 107 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2904, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Am-

ministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Le operaie permanenti e temporanee che vengano a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate:

- a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;
- b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il successivo periodo che precede il parto;
- c) durante sei settimane dopo il parto.

« Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute debitamente accertati.

« Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data presunta, del parto e quello e successivo al parto potranno, su richiesta dell'operaia, ridursi fino a tre settimane ciascuno, quando, in base a certificato medico ciò risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio ».

Art. 33.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 49 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, riguardante la concessione agli operai di sussidi giornalieri nelle assenze per infermità.

Art. 34.

Il disposto della lettera c) dell'art. 177 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994 sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, nel quale sono indicate le assenze da considerarsi determinate da infermità non dipendenti da cause di servizio agli effetti della concessione del sussidio, è modificato come segue:

« c) da gravidanza e da puerperio nei periodi di cui al precedente articolo 107 ».

Art. 35.

L'art. 179 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-II, n. 2262, modificato con l'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536, è sostituito dal seguente:

« Alle operaie anche se giornaliera è, in caso di parto, concesso un sussidio di L. 300, e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, un sussidio di L. 100.

« Tale sussidio è cumulabile per le operaie permanenti o temporanee con quello giornaliero d'infermità di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative per i salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114.

« Per la concessione del sussidio di maternità sono applicabili le norme di cui agli articoli 20 lettera a), 21, 22, 23 e 24 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654.

« Le leggi relative alla assicurazione obbligatoria per la maternità non si applicano alle operaie dello Stato ».

Art. 36.

Sono applicabili alle operaie temporanee e giornaliera le norme di cui agli articoli 8, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 12 del R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 654, concernenti la conservazione del posto ed altri benefici conseguenti allo stato di gravidanza e di puerperio.

b) *Personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

Art. 37.

Le agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vengono a trovarsi in stato di gravidanza e di puerperio saranno considerate malate durante il periodo di un mese precedente la data presunta del parto, e, ove il parto avvenga, oltre questa data, per tutto il successivo periodo che precede il parto e durante il periodo di sei settimane dopo il parto con diritto a fruire del trattamento di malattia previsto dalle norme vigenti.

I periodi predetti vanno computati agli effetti dell'applicazione dell'art. 67 del regolamento per il personale ferroviario approvato con R. decreto 7. aprile 1925-III, n. 405.

L'assegno di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, sarà corrisposto per i suindicati periodi senza detrazione di quindici giorni, e la spesa relativa sarà a carico dell'Opera di previdenza anche per i detti quindici giorni.

Art. 38.

La agente, durante il sesto mese di gravidanza è tenuta a farsi rilasciare dai sanitari dell'Amministrazione il « certificato di gravidanza » nel quale sarà indicata la data presunta del parto. Sarà tenuto conto di questa data nonostante l'eventualità di errore nella previsione agli effetti dell'assenza dal servizio anteriormente al parto.

Quando la agente si trovi in evidente stato di gravidanza l'Amministrazione delle ferrovie ha, il diritto, in caso di omessa presentazione del certificato medico da parte dell'interessata, di assoggettarla a visita medica a mezzo dei propri sanitari per il rilascio d'ufficio del certificato stesso.

Il rifiuto di assoggettarsi a tale visita costituisce rifiuto d'obbedienza a termini del regolamento del personale ferroviario e per le agenti avventizie determina l'immediato licenziamento.

Art. 39.

Il parto che avvenga prima della presentazione del certificato di gravidanza ed il parto prematuro che si verifichi dopo il sesto mese di gravidanza danno diritto al trattamento di malattia per il periodo di sei settimane dopo il parto senza compensazione per il periodo non fruito precedentemente.

Art. 40.

Il periodo di trattamento per gravidanza potrà ridursi a tre settimane sia prima che dopo il parto, a richiesta della interessata quando, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, ciò sia consentito dalle condizioni di salute della agente, dal genere di lavoro e dall'ambiente in cui questo deve svolgersi.

Art. 41.

La gestante avrà facoltà di assentarsi dal servizio anche durante le due settimane che precedono il mese antecedente la data presunta del parto e per le due settimane avrà il trattamento di malattia o di congedo a seconda che il sanitario dell'Amministrazione si pronuncerà favorevolmente o meno all'anticipazione dell'assenza.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 37, per quanto riguarda l'allontanamento dal servizio durante i periodi precedente e seguente il parto e quelle degli articoli da 38 a 41, sono applicabili anche alle agenti avventizie.

Per quanto riguarda sia il periodo massimo di assenza, durante il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare il posto, sia i sussidi di puerperio e per il caso di aborto, sia la corresponsione della metà della retribuzione complessiva durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, valgono per le avventizie medesime le disposizioni di cui all'art. 29 del presente decreto.

Art. 43.

Le disposizioni dei precedenti articoli, dal 37, primo comma, al 41, si applicano anche alle impiegate ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonché a quelle a stipendio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; quelle dell'art. 42 al personale femminile avventizio o a contratto della Amministrazione postale e telegrafica ed al personale diurnista o a contratto a paga giornaliera dell'anzidetta Azienda telefonica di Stato.

c) Norme comuni a tutte le Amministrazioni.

Art. 44.

Per il personale femminile di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, comprese quelle delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, il quale allatti direttamente i propri figli, la concessione dei periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento nel primo anno dalla nascita dei figli, sarà

disposta e regolata a proprio apprezzamento dalle singole Amministrazioni, in limiti in ogni caso non eccedenti quelli previsti dagli articoli 14 e 15 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, in relazione all'orario ed alle esigenze del servizio ed al modo ed all'ambiente in cui detto personale può attendere all'allattamento.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 45.

Ai fini dei precedenti articoli 14 e seguenti, la prole naturale è equiparata a quella legittima dal giorno del legale riconoscimento.

Art. 46.

Il presente decreto ha vigore, in quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, dal 1° luglio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *ti Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 57. — MANCINI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1553.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1937, n. 217)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1558.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1937, n. 217)

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL —
 ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1560.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in Libia per l'importo di L. 10.000.000.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1937, n. 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), e successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'Istituto predetto;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184, concernente l'autorizzazione all'Istituto stesso di costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito nel limite di spesa di L. 100.000.000;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, col quale il limite suddetto è ridotto a L. 60.000.000;

Considerata la necessità ed urgenza assoluta di mettere l'Istituto in grado di far fronte a nuovi bisogni di alloggi per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di spesa di L. 100.000.000 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184, ridotto a L. 60.000.000 col R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, è elevato a L. 70.000.000.

Per la maggiore somma anzidetta di L. 10.000.000 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con le modalità di che all'art. 10 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184.

Art. 2.

L'Amministrazione militare concorrerà all'ammortamento dei mutui suddetti col pagamento della quota capitale fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 339, foglio 41. — MANCINI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1566.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di un'indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forme armate dello Stato ed ai personali militarizzati ed assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1937, n. 218)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze Armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1572.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1937, n. 219)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 11, dopo le parole: « ad eccezione », sono aggiunte le seguenti: « dell'articolo 1, che ha vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto. il Guardasigilli: **SOLMI.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV.

Ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1937, n. 220)

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ORO.

Lupo Pietro di Vincenzo e di Vita Martorella, nato a Catania il 18 ottobre 1898, tenente di complemento del X battaglione arabo-somalo (*alla memoria*). — Ufficiale generoso ed entusiasta, in molteplici azioni di guerra era esempio fulgido di ardimento e bravura. In aspro combattimento contro preponderanti forze ribelli, guidava con serena fermezza ed alto valore l'azione della compagnia contro l'avversario incalzante. Circondato si difendeva con strenua energia, ripetutamente contrattaccando alla testa dei suoi, infliggendo gravi perdite al nemico, finché, più volte colpito, cadeva eroicamente sul campo. — Giabassirè, 16 agosto 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abraha Merid da Addaam (Enda Mariam Scioaitù-Adua), capo del gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — In sette mesi di campagna, dimostrava doti di valoroso ed esperto comandante. In sanguinoso combattimento, più volte si lanciava all'assalto al comando di nuclei rimasti privi del comandante, dando esempio di sprezzo del pericolo e di eroismo. Nelle marce che portarono il suo reparto alle sorgenti del Nilo Azzurro fu sempre zelante ed entusiasta, animatore e trascinatore. — Dembeguinà, 15 dicembre 1935 - Scirè, 2 marzo 1936-XIV - Gondar-Sorgenti Nilo Azzurro, 1-24 aprile 1936-XIV.

Amir Nohr da Atechelesan (Cheren), uachil del gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — In sette mesi di campagna dava prova di audacia e valore. In aspro combattimento sosteneva vittoriosamente ripetute lotte a corpo a corpo. Nelle marce che portarono il suo reparto alle sorgenti del Nilo Azzurro era esempio di virtù militari. — A. O., ottobre 1935-XIII-aprile 1936-XIV.

Idris Sefaf da Mogareh (Cheren), capo nel gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — Comandante di centuria, in sette mesi di campagna, faceva riflettere in ogni evenienza le sue doti di soldato valoroso e di capo valente. In duro combattimento, caduto il suo superiore, lo sostituiva conducendo arditamente all'assalto i dipendenti e sbaragliando l'avversario. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Ismatù Ibetit da Brecantia (Cheren), capo nel gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — Capo comandante di centuria, in sette mesi di campagna, dava costanti prove di capacità e valore. — A. O., ottobre 1935-XIII - aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Bandirolì Carlo di Alfredo e fu Portaluppi Angela, nato a Milano l'11 settembre 1911, soldato — 43568 — del comando forze armate della Somalia, aggregato alla banda « Cheren ». — Ricevuto l'ordine di lasciare, per altra destinazione, il reparto cui apparteneva, chiedeva ed otteneva di ritardare la partenza per prendere parte ad un'azione, durante la quale si distingueva per coraggioso contegno. Precedentemente aveva volontariamente preso parte a pericolose ricognizioni. — Axum-Quota 2140, 11 febbraio 1936-XIV.

Bartoli Mario fu Armando e di Valori Rosa, nato ad Empoli il 23 marzo 1906, sergente maggiore del comando gruppo bande altipiano. — Sottufficiale addetto al comando di un gruppo bande, in otto mesi di campagna, si dimostrava prezioso collaboratore del proprio comandante distinguendosi sempre per ardimento e sprezzo del pericolo. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Budua Paolo fu Floriano e di Rizzotti Luisa, nato a Trieste il 15 ottobre 1912, sottotenente del gruppo bande altipiano - banda Hamasien. — Comandante di centuria di un gruppo bande, in numerosi fatti d'arme dava costante prova di perizia e di valore. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Di Donna Italo di Gaetano e di Perisciuti Emilia, nato a Monfalcone (Trieste) il 25 gennaio 1912, sergente del comando gruppo bande altipiano. — Sottufficiale addetto alla colonna salmerie di un gruppo bande partecipava a tutta la campagna italo-etiopica distinguendosi sempre per capacità organizzativa e di comando. In numerosi fatti d'arme dava prove di audacia e coraggio personale. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Escarotico Aldo fu Giuseppe e di Rosi Casali Candida, nato a Perugia il 16 gennaio 1904, maresciallo ordinario dell'XI battaglione arabo-somalo. — Sottufficiale addetto al comando di un battaglione impegnato in combattimento, in condizioni particolarmente delicate e difficili si prodigava con spirito di sacrificio, sotto il violento fuoco, nel far pervenire gli ordini e nel mantenere il collegamento fra i reparti. Con pochi uomini, incurante del pericolo, si recava più volte ad individuare la linea del confine per evitare lo sconfinamento dei nostri reparti. Concorreva personalmente ad impedire che elementi nemici in fuga passassero in territorio inglese. — Moiale, 29 giugno 1936-XIV.

Fino Osvaldo di Saverio e di Bianchetti Maria Pia, nato a Torino il 19 novembre 1911, sottotenente di complemento del gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — Subalterno di banda irregolare, in cinque mesi di operazioni si rivelò sempre comandante capace e soldato valoroso. — Coieza, 2 marzo - Lemà Lemò, 23 marzo - Gondar, 1° aprile - Lago Tana, 12 aprile - Sorgenti del Nilo Azurro, 24 aprile - Debra Marcos, 4 giugno 1936-XIV.

Franco Gaetano fu Domenico e di Scaglione Maria, nato a Grumo Appula (Bari) l'8 novembre 1912, sottotenente in s.p.e. del gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — Subalterno di banda irre-

golare, in oltre cinque mesi di aspra campagna, rivelava doti di sagace comandante e di combattente appassionato. In combattimento teneva contegno esemplare per serena azione di comando e per valore. — Coteza, 2 marzo 1936 - Lemà Lemò, 23 marzo 1936 - Gondar, 1° aprile 1936 - Lago Tana, 12 aprile 1936 - Sorgenti del Nilo Azzurro, 24 aprile 1936 - Debra Marcos, 4 giugno 1936-XIV.

L'Abbate Giuseppe di Vito e di Basile Anna, nato a Polignano a Mare (Bari), sottotenente medico di complemento del comando gruppo bande altipiano. — Ufficiale medico di un gruppo bande, in otto mesi di asprissima campagna, prodigava incessantemente la sua opera generosa, ed in numerosi fatti d'arme dava prova di eccellenti doti di combattente. — A. O., ottobre 1935-XIII - giugno 1936-XIV.

Mele Giuseppe fu Aurelio e di Maria Camuri, nato a Bari il 12 ottobre 1904, capomanipolo del gruppo bande altipiano banda « Hamasien ». — Giornalista residente all'estero, volontario in A. O., partecipava con le bande dell'altipiano, a tutta la campagna italo-etiopica. Ufficiale valoroso, in numerose azioni, dimostrava elevate doti di comandante e di combattente, esempio costante ai propri dipendenti di virtù militari. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Melli Oreste di Emilio e di Silvia Ida, nato a Padova il 23 luglio 1911, tenente di complemento del gruppo bande altipiano - banda « Cheren ». — Comandante di banda irregolare, in otto mesi di asprissima campagna, partecipava a numerosi fatti d'arme distinguendosi sempre per capacità professionale e valore personale. — A. O., ottobre 1935-XIII - giugno 1936-XIV.

Padelletti Raffaele di Cino e di Caselli Giorgina, nato a Montalcino (Siena) il 21 febbraio 1911, sergente maggiore del comando gruppo bande altipiano. — Sottufficiale addetto al comando del gruppo bande altipiano, ha partecipato a tutta la campagna italo-etiopica, distinguendosi sempre per capacità professionale, per sentimento del dovere e per valore di combattente. Esempio costante ai dipendenti di virtù militari. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Vallauri Luigi di Alcide e fu Vecchi Adalgisa, nato a La Maddalena il 26 gennaio 1910, tenente in s.p.e. del comando gruppo bande altipiano. — Ufficiale addetto al comando di un gruppo bande, in otto mesi di aspra campagna, si dimostrava costantemente intelligente e capace collaboratore del proprio comandante. In numerosi fatti d'arme dava prova di valore. — A. O., ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Abrehà Barachà da Beteziè Seraie (Adi Ugri), zaptiè (506) del nucleo CC. RR., colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facendo parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesso volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Aptenchiel Gabrè da Corbaria (Adi Caieh), zaptiè (1003) del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facendo parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesse volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Adem Mohamed V da Iabasi (Adi Caieh), ascari dell'VIII gruppo autotrainato da 77/28 colonna celere A. O. — Ascari cannoniere già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio e capacità, assegnato al gruppo d'artiglieria della colonna celere A. O. quale interprete, disimpegnava, durante l'avanzata su Gondar, le mansioni di portaordini, gareggiando con gli artiglieri nei servizi di sicurezza e ricognizione, incurante delle insidie del nemico. — Bassopiano occidentale, marzo 1936-XIV.

Atmedom Uoldegherghis, muntaz (9) del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facente parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesse volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Egsaù Gherenderas da Adi Caieh, muntaz (500) del nucleo CC. RR., colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facente parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesse volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Amir Norai da Ghinda (Hamasiën), buluc basci (394) del nucleo CC. RR., colonna celere A. O. — Volontariamente eseguiva in territorio nemico una pericolosa ricognizione accertando dati importanti e precisi sulle posizioni dell'avversario che ancora le presidiava, dando prova di elevate qualità militari. — Monte Samboccò, 26 marzo 1936-XIV.

Gherescellas Tesfazien da Zazzaga (Asmara), zaptiè (221) del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Volontariamente eseguiva in territorio nemico una pericolosa ricognizione accertando dati importanti e precisi sulle posizioni dell'avversario che ancora le presidiava, dando prova di elevate qualità militari. — Monte Samboccò, 26 marzo 1936-XIV.

Gianni Farè da Harghisa (Somalia Inglese), muntaz (480) del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facente parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesse volte in territorio insidiato dal nemico dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Ibrahim Iman da Asmara, interprete del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Volontariamente eseguiva in territorio nemico una pericolosa ricognizione accertando dati importanti e precisi sulle posizioni dell'avversario che ancora le presidiava, dando così prova di fedeltà e di elevato spirito militare. — Monte Samboccò, 26 marzo 1936-XIV.

Sahalù Ghebriet da Mescal (Adi Caièh), zaptiè (343) del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facente parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesso volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager - Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Tectè Gheremariam da Uara (Hamasièn), zaptiè del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. (178). — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar facente parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesso volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Tectè Mahasciò da Teramni (Adi Ugri), zaptiè (1057) del nucleo CC. RR. colonna celere A. O. — Durante la marcia che portava alla occupazione di Gondar, facente parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A. O., impiegato spesso volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Techestè Ghereschier, muntaz della 4ª compagnia Z. A. Eritrea. — In seguito all'allarmi provocato dall'attacco contro un vicino cantiere d'operai, avuto incarico di portarsi con una pattuglia d'indigeni presso detto cantiere, sosteneva uno scontro con un forte gruppo di armati avversari, fuggandolo, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Mai Lalalà, 13 febbraio 1936-XIV.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV.

Ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1937, n. 221)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Camporota Paolo di Maurizio e di Vetere Angelina, nato l'11 dicembre 1897 a Castrovillari (Cosenza), capitano in s.p.e. del 1° gruppo battaglioni eritrei. — Aiutante maggiore in 1° di un comando di gruppo di battaglioni eritrei, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica a brevissima distanza, percorreva ripetute volte la linea di combattimento per portare ordini ai battaglioni dipendenti, dimostrando serena calma e sprezzo del pericolo. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Rizzo Alfo di Gaetano e di Giofrida Angela, nato il 2 marzo 1913 a S. Maria Licodia (Catania), soldato della compagnia Z. A. 2° divisione eritrea. — Trovatosi casualmente coinvolto in combattimento di pattuglie di esploratori, spontaneamente e coraggiosamente vi partecipava con 10 ascari del genio, evitando l'accerchiamento da parte di forze avversarie e facilitando il ripiegamento delle pattuglie. — Passo Allemalè, 29 novembre 1935-XIV.

Abdalla Ussen buluc basci - 12105 - del II battaglione eritreo 1° compagnia. — Durante sei ore di combattimento, nel contenere prima l'attacco nemico, nel ributtarlo poi con travolgente assalto, dimostrava belle doti di serenità, di calma e di coraggio. Incitava i suoi ascari con la parola e con l'esempio, lanciandosi sempre primo ove maggiore era il pericolo. — Mechenno, 20 gennaio 1936-XIV.

Debas Asghedom buluc basci - 33707 - del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di plotone, durante un combattimento dimostrava ardimento e capacità di comando. Attaccato da forze avversarie numericamente superiori, resisteva saldamente percorrendo più volte, sprezzante del pericolo, la linea di fuoco per rincuorare gli ascari. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Gheremariam Negussè buluc basci - 27222 - del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di una squadra mitragliatrici pesanti, durante un assalto di elementi nemici, inceppatasi la mitragliatrice, si lanciava arditamente contro di essi uccidendone uno e mettendo in fuga gli altri. — Passo Uarieu, 24 febbraio 1936-XIV.

Seni Alamà ascari - 81442 - del 1° gruppo montagna eritreo 1° batteria. — Addetto al rifornimento munizioni, benchè ferito in combattimento, continuava per tre ore ad assolvere serenamente il suo compito, sotto il fuoco di fucileria nemica. — Enda Mariam Quarar, 2 marzo 1936-XIV.

Tecè Destà buluc basci - 35536 - del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di plotone, dimostrava in combattimento coraggio e capacità di comando. Con energico intervento contrattaccava l'avversario e ristabiliva un tratto di linea costringendo forti nuclei nemici alla fuga. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Tesfanchitel Toclù buluc basci - 33814 - del II battaglione eritreo 1ª compagnia. — Durante sei ore di combattimento, nel contenere prima l'attacco nemico, nel ributtarlo poi con travolgente assalto, dimostrava belle doti di serenità, di calma e di coraggio. Incitava i suoi ascari con la parola e con l'esempio, lanciandosi sempre prima ove maggiore era il pericolo. — Mechenno, 20 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Arcamone Crescenzo di Raffaele e di Bellini Giustina, nato il 1º agosto 1894 a Firenze, 1º capitano del comando 6º gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale addetto al comando di un gruppo di battaglioni eritrei, capace e valoroso, volontariamente si offriva per stabilire il collegamento con reparti di altro corpo d'armata e, nonostante la zona fosse ancora battuta da gruppi nemici, con rischio personale assolveva la sua missione, facilitando il compito del gruppo. — Tembien, 1º marzo 1936-XIV

Castellani Gino da Caprino Veronese (Verona), soldato della compagnia Z. A. della 1ª divisione eritrea. — Durante un combattimento fu di grande aiuto al proprio ufficiale dando prova di serenità, coraggio, sprezzo del pericolo. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Guidi Guido di Michele e di Basini Amedea, nato il 18 luglio 1905 a Forlì, sottotenente veterinario di complemento del 1º gruppo battaglioni eritrei. — Durante un combattimento, volontariamente si portava ove maggiore era il pericolo incitando con la parola e con l'esempio i militari dipendenti, dando prove di grande serenità, coraggio e sprezzo del pericolo — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Leone Bonaventura fu Vincenzo e di Trigona Rosaria, nato il 5 aprile 1912 a Marsala (Trapani), tenente in s.p.e. del 1º gruppo battaglioni eritrei. — Ricoverato in luogo di cura per malattia, venuto a conoscenza che il gruppo di battaglioni del quale egli faceva parte sarebbe entrato in azione, malgrado le sue malferme condizioni di salute domandava ed otteneva di raggiungere il suo reparto. Partecipava con esso al combattimento, mostrando ardimento, valore e incitando i dipendenti con l'esempio e la parola. In una delle fasi più intense dell'azione, accortosi che il nemico tentava di aggirare la nostra colonna, con pronta iniziativa riusciva ad ostacolare il movimento dell'avversario. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Migliari Pasquino da Porotto (Ferrara), caporal maggiore della compagnia Z. A. della 1ª divisione eritrea. — Durante un'imboscata tesa dal nemico, si distingueva per ardire e per slancio. Concorrevano all'occupazione di alture circostanti presidiate da armati avversari ed alla cattura di alcuni di essi — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Milner Giuseppe fu Giovanni e di Maria Severina Colesanti, nato il 7 maggio 1899 a Padova, capitano in s.p.e. del 1° gruppo artiglieria indigeni da montagna. — Comandante di batteria eritrea da montagna assegnata ad un gruppo di battaglioni eritrei, attaccato improvvisamente allo sbocco di una lunga stretta, con grande decisione e capacità, sotto intenso fuoco avversario entrava in azione obbligando il nemico a ripiegare con grandi perdite. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Nicolardi Elio fu Vincenzo e di Rachele Labriola, nato l'11 febbraio 1908 a Chieti, tenente in s.p.e. del comando 6° gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, nel combattimento di Adi Mechenno e durante lo sbloccamento del presidio di Uarieu, instancabile e con sprezzo del pericolo, manteneva il collegamento fra i reparti più fortemente impegnati ed il comando di gruppo. Mercè la sua opera personale era possibile l'intervento tempestivo dell'artiglieria in appoggio alle fanterie, ciò che facilitava il raggiungimento del successo. — Tembien, 20-24 gennaio 1936-XIV.

Tarzia Antonio fu Francesco e fu Morano Caterina, nato il 1° marzo 1898 a Canna (Cosenza), tenente medico in s.p.e. del comando 1° divisione eritrea. — In oltre cinque mesi di operazioni, quale ufficiale medico addetto al comando di una divisione eritrea, dava costante prova di abnegazione e sprezzo del pericolo, esplicando opera valida, appassionata e intelligente in zone aspre, spesso insidiate dal nemico. In ogni circostanza si dimostrava prezioso collaboratore del capo ufficio sanità della divisione. — Enticcio, Macalle, Tembien, ottobre 1935 - marzo 1936-XIV.

Ahmed Iman, scium basci - 31423 - della 4ª batteria montagna del 1° gruppo artiglieria montagna eritreo. — Addetto alle salmerie, dopo aver messo i quadrupedi della batteria al riparo da ogni offesa nemica, sotto nutrito fuoco di fucileria organizzava il rifornimento munizioni dimostrando sprezzo del pericolo e spiccato senso del dovere. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Ahmed Omar, scium basci - 27339 - della 4ª batteria montagna del 1° gruppo artiglieria montagna eritreo. — Dopo aver coadiuvato il comandante le salmerie nel disporre i quadrupedi in posto sicuro da offese nemiche, sotto nutrito fuoco di fucileria, adunava i propri serventi e li portava sulla linea dei pezzi per assicurarne la difesa vicina. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Ahmed Mussa, scium basci - 18031 - della 1ª batteria montagna del 1° gruppo artiglieria montagna eritreo. — Comandante lo scaglione munizioni di una batteria, in due giorni di combattimento in terreno rotto, dando prova di perizia e di iniziativa, assicurava in ogni momento il rifornimento delle munizioni ai pezzi. Caduto un muletto in un passaggio difficile, riusciva con notevoli sforzi e nonostante il vivo fuoco di fucileria avversaria a liberare il passaggio ed a portare in posizione tutta la colonna munizioni. — Enda Mariam Quarar, 2 marzo 1936-XIV.

Gatm Gheremedin, buluc basci - 42324 - del XXIV battaglione eritreo. — Comandante di un buluc fucillieri, fronteggiava con energia

forze nemiche superiori assaltanti, costringendole con efficace azione di fuoco a precipitosa fuga. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Haile Gheremariam, ascari della compagnia Z. A. della 1ª divisione eritrea — Durante un'imboscata tesa dal nemico, si distingueva per ardire e per slancio. Concorreva all'occupazione di alture circostanti presidiate da armati avversari ed alla cattura di alcuni di essi. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Handè Hagos, ascari della compagnia Z. A. della 1ª divisione eritrea. — Durante un'imboscata tesa dal nemico, si distingueva per ardire e per slancio. Concorreva all'occupazione di alture circostanti presidiate da armati avversari ed alla cattura di alcuni di essi. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Idris Mohamed, muntaz - 29442 - della 4ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Puntatore di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, durato più ore, eseguiva con precisione e celerità le operazioni di puntamento. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Mohamed Abdul Aziz buluc basci - 55568 - della 1ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Capo pezzo di batteria da montagna, in due giornate di combattimenti improvvisi e spesso a breve distanza, sotto il fuoco avversario, dirigeva il tiro del proprio pezzo con calma e precisione dando prova di coraggio e di perizia. — Enda Mariam Quarar, 2 marzo 1936-XIV.

Mohamed Ali II, buluc basci - 39703 - della 4ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Capo pezzo di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, dirigeva il servizio del proprio pezzo con serena calma e sprezzo del pericolo. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Mohamed Ibrahim, muntaz - 40232 - della 4ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Puntatore di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, durato più ore, eseguiva con precisione e celerità le operazioni di puntamento. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Mussa Adum, buluc basci - 44909 - della 4ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Capo pezzo di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, dirigeva il servizio del proprio pezzo con serena calma e sprezzo del pericolo. — M. Gundi 5 novembre 1935-XIV.

Nasser Issa, buluc basci - 46347 - della 4ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Capo pezzo di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, dirigeva il servizio del proprio pezzo con serena calma e sprezzo del pericolo. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Saleh Adum, muntaz - 49446 - della 4ª batteria montagna del 1º gruppo artiglieria montagna eritreo. — Capo pezzo di batteria da montagna eritrea, sotto intenso fuoco di fucileria nemica, dirigeva con serenità e sprezzo del pericolo il servizio del proprio pezzo. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Teclè Gobriù, scium basci - 19130 - del 1° gruppo battaglioni eritrei. — Seguendo il proprio comandante di reparto, accorreva fra i primi sul posto del combattimento, ove, con la parola e con l'esempio, incitava i graduati e gli ascari a compiere il proprio dovere. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Uarar Asciusc, muntaz - 57034 - della 4ª batteria da montagna del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Puntatore di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, durato più ore, eseguiva con precisione e celerità le operazioni di puntamento. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

Ummed Adum, muntaz - 39883 - della 4ª batteria montagna del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Puntatore di batteria da montagna eritrea, sotto nutrito fuoco di fucileria nemica, durato più ore, eseguiva con precisione e celerità le operazioni di puntamento. — M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV.

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1580.

Comando a disposizione del Ministero dell'Africa italiana di un funzionario dell'Istituto centrale di statistica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1937, n. 221).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, relativo al divieto di comandare funzionari di grado inferiore al 6° di una delle Amministrazioni presso altre Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere mediante un funzionario dell'Istituto centrale di statistica alla raccolta ed all'elaborazione dei dati statistici relativi alle Colonie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi alle Colonie, può essere comandato in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana, ai termini dell'art. 101 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, anche se di grado inferiore al 6°.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV.

Ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1937, n. 222)

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia e dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Di Dio Giovanni di Cosimo e di Ruggiero Maria, nato a Mesagne (Brindisi) il 16 maggio 1915, carabiniere del comando seconda banda autocarrata carabinieri Reali *(alla memoria)*. — Lanciatosi animosamente all'assalto contro una munitissima posizione nemica e ferito gravemente al viso, continuava a combattere, incitando alla

lotta i compagni. Al proprio capitano che lo faceva accompagnare, più tardi, al posto di medicazione, manifestava il suo rammarico di doversi allontanare dal campo di battaglia nel quale voleva ritornare subito dopo le prime cure. Decedeva poi serenamente col nome d'Italia sulle labbra. — *Gunu Gadu*, 24 aprile 1936-XIV.

Quadri Gaetano fu Giovanni e di Guarini Matilde, nato a Mantova il 15 giugno 1905, tenente in s.p.e. dell'VIII battaglione eritreo — Comandante di compagnia fucilieri, lo guidava all'attacco con decisione e valore, fuggendo l'avversario ed infliggendogli perdite. Ferito, persisteva nell'azione, fino all'inseguimento del nemico, cui partecipava, infliggendogli altre numerose perdite e catturando prigionieri. — *Addis Abeba*, 28 luglio 1936-XIV.

Toracca Vincenzo di Emilio e di Erminia Piaggio, nato a La Spezia il 23 ottobre 1900, tenente di complemento del 1° gruppo artiglieria cammellata (Somalia). — Ufficiale comandante di pattuglia O. C. in collegamento con un battaglione somalo di avanguardia fortemente impegnato, in due giorni di combattimento, si recava più volte allo scoperto nelle linee più avanzate, sotto il più vicino fuoco avversario, per assicurarsi personalmente della dislocazione delle truppe e per riuscire a individuare ogni possibile obiettivo per l'artiglieria, contribuendo così validamente all'osservazione del tiro delle batterie nonostante le serie difficoltà del terreno e la continua offesa nemica. Volontariamente concorreva, alla testa della sua pattuglia, a distruggere un pericoloso appostamento in caverna di tiratori abissini insinuatisi sul fianco delle fanterie che avevano insidiosamente aperto un violento fuoco. Nottetempo manteneva ininterrottamente prodigandosi personalmente, il collegamento fra i reparti attraverso zone neutre ed intensamente battute da fucileria e mitragliatrici nemiche, dando prova di alto spirito militare, di sereno ardimento e di esemplare sprezzo del pericolo. — *Birgot*, 24-25 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Cerchione Tommaso di Ettore e di Clotilde Mele, nato a Lacedonia (Avellino), il 15 aprile 1908, tenente di complemento dell'8° battaglione eritreo. — Comandante di compagnia avanzata la guidava, durante una azione di rastrellamento, con perizia e bravura. Incaricato di proteggere il ripiegamento del battaglione, assolveva il compito con capacità e slancio riuscendo a stroncare ogni atto offensivo dell'avversario. — *Addis Abeba*, 29 luglio 1936-XIV.

Deodato Pier Lutgi fu Giuseppe e fu Consoli Agata, nato a Catania il 21 giugno 1899, capitano s.p.e. dell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia mitraglieri durante un'operazione di polizia, malgrado il fuoco avversario, si recava ininterrottamente alle diverse sezioni assegnate alle compagnie avanzate per dirigerne l'azione di fuoco. Confortava, incitava e dava col suo contegno calmo e sereno impressione di fiducia. — *Addis Abeba*, 29 luglio 1936-XIV.

Mauriello Leopoldo di Antonio e di Milone Luisa, nato a Calvizano (Napoli) il 14 aprile 1911, carabiniere della 4ª banda carabinieri

Reali autocarrata (Somalia). — Ferito durante l'assalto contro forti resistenze avversarie sistemate in caverna, non abbandonava il suo posto di combattimento e incitava i compagni alla lotta inneggiando al Re e alla Patria. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Schlatter Ettore di Guglielmo e di Adele Cacace, nato a Catania il 22 luglio 1903, tenente di complemento del VI battaglione eritreo. — Ufficiale addetto al comando di un battaglione indigeni, con un gruppo di arditi, volontariamente si portava nel punto ove il nemico esercitava una maggiore pressione, arrestava col fuoco gli avversari più vicini che contrattaccava poi all'arma bianca, mettendoli in fuga e provocando lo sgretolamento della linea nemica attaccante. — Bolè, 2 agosto 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Amato Cipriano di Giuseppe Matteo e fu Perna Maria Raffaele, nato a Torre Annunziata (Napoli), il 13 agosto 1904, tenente in s.p.e. dell'VIII battaglione eritreo. — Aiutante maggiore di un battaglione indigeni, durante una azione di rastrellamento, si recava ripetutamente, anche d'iniziativa, sulle linee avanzate per recapitare ordini ed assumere notizie. Attraversava, con sprezzo del pericolo, zone scoperte e battute. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Andrei Adriano di Osvaldo e di De Sanctis Ida, nato a Ceccano (Frosinone) il 21 luglio 1909, sottotenente medico del raggruppamento bande autocarrate carabinieri Reali (Somalia). — Ufficiale medico di un raggruppamento bande, durante un aspro combattimento, prodigava con calma le sue cure a numerosi feriti, nonostante dell'intenso fuoco avversario, dando prova di sprezzo del pericolo e di abnegazione. — Gunu Gadu (Somalia), 24 aprile 1936 - anno XIV.

Belloftore Corrado fu Rosario e fu Rosina Bugliarelli, nato a Ferla (Siracusa) il 19 novembre 1907, tenente in s.p.e. dell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante una azione di rastrellamento, eliminava con capacità e valore un centro di resistenza avversario annientandone i difensori. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Bortolini Angelo di Luigi e di Burigello Lucia, nato a Alano di Piave (Belluno) il 25 settembre 1910, carabiniere della 3ª banda autocarrata carabinieri Reali (Somalia). — Si distingueva per tenacia ed ardirimento nella lotta per la eliminazione di resistenze avversarie sistemate in caverne e in zone coperte da alta vegetazione. — Gunu Gadu (Somalia), 24 aprile 1936-XIV.

Consiglio Giacomo, nato a Terrasini (Palermo) il 24 gennaio 1909, sottotenente di complemento dell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di sezione mitraglieri, dimostrava in una azione di rastrellamento capacità ed iniziativa nell'impiego delle armi. Premuto dall'avversario, contrattaccava con decisione, alla testa dei porta munizioni, respingendo l'attaccante e dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

De Stefano Michele di Bruno e di Mondolfina Domenica, nato a Delianova (Reggio Calabria), caporal maggiore dell'8ª batteria artiglieria da montagna indigeni. — Durante un combattimento, assolveva con perizia e sprezzo del pericolo le funzioni di vice comandante di sezione d'artiglieria, dando esempio ai dipendenti di calma e coraggio. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Farfoglio Salvatore fu Antonino, nato a Scordia (Catania) nel 1901 tenente dei CC. RR. del Comando 1ª banda carabinieri Reali autocarrata (Somalia). — Durante aspro combattimento, assumeva il comando di una centuria CC. RR. in sostituzione del proprio capitano colpito a morte e la guidava all'attacco con perizia e slancio causando gravi perdite al nemico. — Gunu Gadu (Somalia), 24 aprile 1936-XIV.

Fezzi Mario di Luigi e di Giunta Savina, nato a Padova il 22 settembre 1895, capitano del raggruppamento bande autocarrate carabinieri Reali (Somalia). — Comandante di autoreparto, noncurante dell'intenso fuoco di fucileria nemica, si portava più volte presso i dipendenti più esposti, riuscendo ad assicurare anche in zona pericolosa il servizio trasporti. — Gunu Gadu (Somalia), 24 aprile 1936-XIV.

Fiachetti Alfredo fu Giacinto e fu Magda Merletti, nato a Saluzzo (Cuneo) il 27 maggio 1897, capitano del VI battaglione eritreo. — Comandante di compagnia fucilieri, assaltava alla testa del suo reparto una posizione tenuta da nuclei ribelli, fuggandoli ed infliggendo loro perdite. — Bolè, 2 agosto 1936-XIV.

Locatelli Guido di Cirillo e fu Balini Angela, nato a Calusco d'Adda (Bergamo) il 28 dicembre 1911, carabiniere della 3ª banda autocarrata carabinieri Reali (Somalia). — Si distingueva per tenacia ed ardimento nella lotta per la eliminazione di resistenze avversarie sistemate in caverne e in zone coperte da alta vegetazione. — Gunu Gadu (Somalia), 24 aprile 1936-XIV.

Lombardi Giacomo fu Giuseppe e di Rosa Lanciaprima, nato a Elice il 1º febbraio 1909, tenente in s.p.e. dell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di reparto esploratori, durante un rastrellamento, assolveva il suo compito con calma e capacità. Avvertito un tentativo sul fianco del battaglione, con pronta manovra si lanciava contro il gruppo nemico fuggendolo. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Lombardi Giacomo fu Giuseppe e di Rosa Lanciaprima, nato a Elice (Teramo) il 1º febbraio 1909, tenente in s.p.e. dell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di plotone esploratori, inviato ad assumere informazioni sulla situazione di una compagnia fortemente impegnata, scontratosi a sua volta col nemico, agendo con decisione ed energia, dava all'avversario la sensazione che altre forze stessero per giungere, sì da farlo desistere da ogni ulteriore attacco. — Zbna di Saratà, 12 luglio 1936-XIV.

Mammi Tullio di Ignazio, nato a Milano il 26 febbraio 1911, sottotenente di complemento dell'VIII battaglione eritreo. — Comandante di plotone a protezione di un fianco del battaglione operante

entro fitto bosco, dava prova di calma e perizia sventando ripetuti tentativi avversari di aggiramento. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Pasca Francesco, nato a Cocumola (Lecce) il 29 maggio 1907, sottotenente complemento dell'VIII battaglione eritreo — Comandante di sezione mitraglieri, assegnata ad una compagnia avanzata si prodigava in combattimento con perizia e valore per il miglior rendimento delle armi, Sebbene fatto segno ad intenso fuoco, azionava personalmente una mitragliatrice, controbattendo efficacemente le armi avversarie. — Addis Abeba, 28 luglio 1936-XIV.

Pedrazzoli Bartolomeo, nato a S. Fedele Intelvi (Como), il 13 dicembre 1912, sottotenente di complemento dall'VIII battaglione eritreo. — Comandante di sezione mitraglieri assegnato ad una compagnia avanzata si distingueva in una azione di rastrellamento per ardire e sprezzo del pericolo. Controbatteva con efficacia ed iniziativa il tiro avversario, partecipando anche arditamente alla difesa vicina delle armi con bombe a mano distinguendosi per valore ed alto senso del dovere. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Prizzon Piero di Luigi e di Brunetta Clementina, nato a Conegliano Veneto (Treviso) il 9 novembre 1910, tenente di complemento del VII battaglione eritreo. — Comandante di distaccamento, venuto a conoscenza dell'esistenza di armi automatiche in un paese vicino, di iniziativa predisponeva l'accerchiamento del paese stesso. Durante la viva reazione dei paesani, dimostrava avvedutezza e sprezzo del pericolo, riuscendo a catturare le armi nascoste. — Tedecchià 23 luglio 1936-XIV.

Rossi Pietro di Angelo e di Anna Sacher, nato a Roma il 5 dicembre 1912, sottotenente in s.p.e. del VI battaglione eritreo. — Comandante di plotone, durante un attacco nemico, incurante del pericolo e della superiorità avversaria, si prodigava instancabilmente lungo la linea, per incitare i dipendenti alla resistenza. Con calma ed iniziativa, scelto con tempestività il momento in cui il nemico pareva perplesso di fronte alla sua azione di fuoco, si lanciava alla baionetta mettendo in fuga l'avversario. — Bolò, 2 agosto 1936-XIV.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1593.

Determinazione dell'inizio del ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1937, n. 224)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Commissariale in data 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, e l'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fatti d'arme aeronautici svoltisi o che si svolgeranno nell'Africa Orientale Italiana a partire dal 6 maggio 1936-XIV, fino alla data del 31 dicembre del corrente anno 1937-XVI, sono considerati avvenuti in ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie, agli effetti dell'applicazione dell'art. 68 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, e dell'art. 101, 2° comma, del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1613.

Revoca della concessione accordata alla Società « Olibanum » per la raccolta dell'incenso in Somalia.

(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 28 settembre 1937, n. 226)

N. 1613. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, viene revocata la concessione alla Società « Olibanum » per la raccolta dell'incenso in Somalia.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.

Nomina e cessazione del Generale di brigata (ora Generale di divisione) Guglielmo Nasi dalla carica di comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, relativo alla fusione dei Regi Corpi di truppe coloniali della Tri-

politania e della Cirenaica in un Regio Corpo di truppe coloniali della Libia;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, relativo al trattamento degli ufficiali che prestano in colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, relativo alla determinazione delle indennità coloniale e di rappresentanza per le alte cariche civili e militari in colonia;

Visti i Regi decreti 28 maggio 1934-XII e 10 agosto 1934-XII, relativi alla nomina del Generale di brigata Guglielmo NASI a comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Cirenaica ed alla determinazione delle indennità di colonia e di rappresentanza dovutegli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Generale di brigata (ora Generale di divisione) Guglielmo NASI cessa dalla carica di comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Cirenaica a decorrere dal 31 marzo 1935-XIII continuando nella posizione di disponibile presso il Ministero delle Colonie.

Art. 2.

A decorrere dal 23 aprile 1935-XIII il Generale di brigata (ora generale di divisione) Guglielmo NASI è nominato comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia con l'indennità di colonia nella misura spettantegli per il suo grado in detta colonia e quella di rappresentanza di L. 25.000 annue lorde, da ridurre a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Al predetto generale è dovuto inoltre l'assegno personale di L. 2516,80 annue lorde attribuitogli col R. decreto 10 agosto 1934-XII.

Art. 3.

Il Generale di brigata (ora Generale di divisione) Guglielmo NASI cessa a decorrere dal 3 febbraio 1936-XIV dalla carica di comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia, continuando nella posizione di disponibile presso il Ministero delle Colonie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1937 - Anno XV
Registro 19 Africa Italiana, foglio 356. — GIROTTI.*

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.

Nomina del Generale di brigata Ugo Gigliarelli-Plumi a comandante del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, relativo alla fusione dei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in un Regio Corpo di truppe coloniali della Libia;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, relativo al trattamento degli ufficiali che prestano in colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, relativo alla determinazione delle indennità coloniale e di rappresentanze per le alte cariche civili e militari in colonia;

Visto il R. decreto 8 aprile 1935-XIII, col quale il generale Ugo GIGLIARELLI-FIUMI è stato collocato fuori quadro dal 1° maggio 1935-XIII perchè disponibile presso il Ministero delle Colonie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Generale di brigata Ugo GIGLIARELLI-FIUMI è nominato comandante del Regio Corpo truppe coloniali della Libia a decorrere dal 20 ottobre 1936-XIV, con diritto alla indennità coloniale nella misura spettante per il suo grado in detta colonia ed all'indennità di rappresentanza di L. 25.000 annue lorde da ridurre a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1937 - Anno XV
 Registro 19 Africa Italiana, foglio 343. — GIROTTI.

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1936

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1936-XIV.

Determinazione del compenso giornaliero dovuto durante le operazioni ai militari in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 31 dicembre 1936-XV nei casi in cui abbiano ricevuto la razione viveri in contanti.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE**

Visto l'art. 35 del decreto ministeriale 25 novembre 1935-XIV, che stabilisce le norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato dislocato nelle colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie;

Viste le proposte fatte dai Governi dell'Eritrea e della Somalia Italiana, sentiti rispettivamente il Comando Superiore in Africa Orientale ed il Comando delle Forze armate in Somalia;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per i personali mobilitati dei comandi, reparti e servizi metropolitani e coloniali del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (comprese le Milizie speciali) la misura del compenso giornaliero dovuto durante le operazioni nei casi in cui venga ad essi corrisposta la razione viveri in contanti è fissata in L. 4,35 per quelli in servizio in Eritrea ed in L. 6 per quelli in servizio nella Somalia Italiana.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 3 ottobre 1935-XIII al 31 dicembre 1936-XV e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 giugno 1936-XIV

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le colonie:

LESSONA.

p. *Il Ministro per la guerra:*

BAISTROCCHI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1937 - Anno XV
Registro 18 Africa Italiana, foglio 210. — FERRONI.*

1937

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 agosto 1937-XV.

Regolazione del traffico marittimo con l'Impero.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1937, n. 206)

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi;

Ritenuto che le esigenze della Nazione rendono necessario di ridurre al minimo i trasporti diretti a porti dell'Africa Orientale Italiana, sia per economizzare nella misura del possibile tonnellaggio navale e spese, sia per evitare il congestionamento dei porti stessi;

Decreta:

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a regolare l'impiego del naviglio nei trasporti diretti in Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1937-XV.

Disposizioni relative alla regolazione del traffico marittimo con l'Impero.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1937-XV, n. 206).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi;

Visto il decreto in data 21 agosto 1937-XV del Capo del Governo che autorizza il Ministro per le comunicazioni a re-

golare l'impiego del naviglio nazionale nei trasporti diretti in Africa Orientale Italiana;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Africa Italiana, in virtù delle quali l'introduzione di merci nell'Impero è subordinata a speciale licenza da rilasciarsi d'ordine dello stesso Ministero;

Presi accordi col Ministro per l'Africa Italiana;

Decreta :

Art. 1.

Presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della Marina mercantile - è istituito un Ufficio traffico marittimo.

Art. 2.

L'esercizio di servizi marittimi aventi per fine il trasporto di merci provenienti dal Regno e destinato all'Africa Orientale Italiana, è subordinato a speciale autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della Marina mercantile.

L'autorizzazione ha carattere temporaneo e può essere revocata in ogni tempo a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.

Agli effetti dell'esercizio di servizi marittimi l'autorizzazione non è necessaria per i servizi sovvenzionati dallo Stato.

Art. 3.

Le navi mercantili che compiono servizi marittimi sovvenzionati o liberi da porti del Regno non potranno trasportare a destinazione dell'Africa Orientale Italiana che i prodotti la cui introduzione nell'Impero sia stata espressamente autorizzata dall'Amministrazione dell'Africa Italiana ed il cui trasporto sia stato ad esse assegnato secondo le disposizioni che seguono.

Il Ministero dell'Africa Italiana comunica ogni 7 giorni al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della Marina mercantile - Ufficio traffico marittimo - un elenco

delle licenze d'introduzione di merci nell'Impero concesse nei 7 giorni precedenti, ripartite nelle categorie seguenti:

- a) armamento bellico;
- b) esplosivi e merci pericolose;
- c) merci varie per conto delle Amministrazioni dello Stato;
- d) carburanti e lubrificanti;
- e) aeroplani, autocarri e merci voluminose o pesanti;
- f) merci varie per conto di privati.

Art. 4.

Le aziende di navigazione esercenti linee regolari che fanno scalo in porti di scarico di merci destinate all'Impero per poi proseguire verso porti situati oltre l'Impero, sono tenute a notificare all'Ufficio traffico marittimo, di cui all'art. 1, per ogni nave addetta a tali linee e per ogni partenza dal porto capolinea, almeno 15 giorni prima che questa abbia luogo:

il nome della nave e la linea cui è adibita;

i porti italiani capolinea e di scalo ed i porti di sbarco di merci destinate in A. O. I. con le date di arrivo e partenza;

il volume e tonnellaggio di stiva che potranno riservare a ciascun porto di caricazione per merci destinate in A. O. I.;

l'impegno di applicare ad ogni partita di merci le tariffe stabilite secondo gli articoli seguenti;

tutte le altre indicazioni che l'Ufficio traffico marittimo richiederà in relazione alla velocità della nave, alle caratteristiche delle stive, all'ampiezza dei boccaporti, alla capacità di sollevamento dei bigli di carico, ai volumi di stiva refrigerata o ventilata, ai locali adatti eventualmente a trasporto di bestiame, all'altezza e ampiezza degli interponi, delle tughe, ecc.

Le aziende predette devono attenersi strettamente alle indicazioni date circa i porti di approdo, i periodi di sosta, lo spazio riservato a ciascuno scalo. Le variazioni che si rendessero necessarie, dovranno essere previamente autorizzate dall'Ufficio traffico marittimo.

Art. 5.

Le aziende di navigazione non sovvenzionate dallo Stato che vengano autorizzate ad esercitare servizi di trasporto marittimo che non proseguano oltre l'Impero, dovranno notificare all'Ufficio traffico marittimo suddetto, per ogni partenza dal porto del Regno iniziale del viaggio, almeno 15 giorni prima che la partenza abbia luogo:

il nome della nave;

i porti capolinea e di scalo in cui si propongono di far approdare la nave in Italia ed i porti nei quali si propongono di sbarcare merci destinate in A. O. I. (con le indicazioni relative alle date di arrivo e partenza previste);

il volume e il tonnellaggio globale di stiva e la quota che si propongono assegnare a ciascun porto di caricazione;

e tutto quant'altro è previsto dall'articolo precedente per le navi addette a linee che proseguono o'tre i porti dell'Impero.

Per le linee sovvenzionate destinate unicamente a comunicazioni con l'Impero, nessuna notificazione è necessaria oltre quella cui la Società esercente (Lloyd Triestino) è tenuta per i suoi rapporti con lo Stato.

Art. 6.

Chi possiede una licenza d'introduzione di merci nell'Impero per ottenere l'autorizzazione di spedire a destinazione le merci cui la licenza stessa si riferisce, deve farne dichiarazione, sia personalmente, sia a mezzo di un suo rappresentante, all'Ufficio traffico marittimo della Direzione generale della Marina mercantile.

La dichiarazione in quattro esemplari deve contenere le seguenti indicazioni:

numero e data della licenza — A chi rilasciata;
 quantità, qualità, peso, volume e imballaggio della merce che intende spedire;
 porto nel quale la merce sarà presentata per l'imbarco;
 data nella quale sarà pronta per l'imbarco;
 designazione dello spedizioniere incaricato di presentare la merce sotto paranco nel luogo d'imbarco;
 porto di destinazione.

Un esemplare sarà restituito al dichiarante, con l'indicazione dell'ordine e data di presentazione.

Le Amministrazioni dello Stato potranno comunicare per lettera le indicazioni come sopra richieste.

Art. 7.

In base ai dati fornitigli dalle aziende di navigazione ed a quelli che già si trovano in suo possesso, la Direzione generale della Marina mercantile (Ufficio traffico marittimo) forma ed aggiorna costantemente il quadro delle partenze.

Dopo aver controllato le dichiarazioni previste dall'articolo precedente, assegna le merci da spedirsi alle navi in partenza passando una copia di ciascuna dichiarazione alla rappresentanza di Roma dell'azienda di navigazione interessata, che ne darà subito avviso confermando il luogo, la nave e il tempo stabilito per la caricazione, a colui che ha fatto la dichiarazione.

L'avviso sarà dato telegraficamente qualora la merce secondo l'assegnazione avvenuta in rapporto agli spazi disponibili, debba imbarcare in un porto diverso da quello indicato nella dichiarazione.

L'ordine delle assegnazioni seguirà normalmente porto per porto, compatibilmente con la natura e la quantità delle merci, le caratteristiche delle navi e delle linee, gli spazi disponibili ed altre eventuali circostanze, secondo l'ordine di presentazione delle dichiarazioni, sempre che queste siano state riconosciute regolari.

Sarà tuttavia concessa priorità di spedizione a quelle merci dello Stato o di proprietà privata per le quali la licenza di introduzione menzioni espressamente la necessità che siano importate d'urgenza.

Art. 8.

Le aziende di navigazione non sovvenzionate dallo Stato dovranno impegnarsi ad attenersi per il trasporto di merci destinate all'Impero alle tariffe che saranno approvate dal Ministero delle comunicazioni.

Le aziende di navigazione che non rispettino, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficio traffico marittimo, gli impegni previsti dagli articoli 4 e 5 non riceveranno ulteriori assegnazioni di trasporto di merci. E' salvo, in ogni caso, ogni eventuale diritto dei caricatori al risarcimento dei danni

da parte delle aziende stesse per mancata osservanza degli impegni da queste assunti.

Art. 9.

Il caricatore o suo rappresentante che non presenta la merce sotto bordo nel tempo e luogo stabilito perde il diritto di caricare la merce con la nave assegnata ed è tenuto al pagamento del vuoto per pieno. Inoltre, ove risulti che egli abbia fatto la dichiarazione per fini di accaparramento, non sarà più oltre autorizzato alla spedizione di merci dirette in Africa Orientale Italiana.

Art. 10.

I trasporti sono effettuati in base alle condizioni di polizza di ciascun armatore, salvo le variazioni che il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile - Ufficio traffico marittimo) ritenesse opportuno apportarvi.

Le assegnazioni cui provvede di autorità il Ministero delle comunicazioni non alterano in nessun modo i rapporti giuridici intercorrenti fra caricatori e vettori e le relative responsabilità.

Art. 11.

Le Capitanerie di porto sono incaricate della vigilanza sulla fedele esecuzione delle disposizioni date dal Ministero delle comunicazioni ed autorizzate a provvedere ai relativi controlli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

Comunicato del Ministero dell'Africa Italiana. — Conferimento di croce di guerra al valor militare.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1937-XV, n. 206)

Si comunica che con R. decreto 1° luglio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1937-XV, registro n. 19 Africa Italiana, foglio n. 277, è stata sanzionata la concessione della croce di guerra al valor militare, conferita « sul campo » in Africa Orientale, al maggiore dei CC. RR. Faedda Alberto fu Francesco e di Luserna Anna Maria, nato il 28 dicembre 1892 a Bonorva (Sassari).

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1937-XV. *

Determinazione del compenso giornaliero dovuto, durante le operazioni, ai militari in Africa Orientale Italiana dal 1° gennaio 1937 al 30 giugno 1937 nei casi in cui abbiano ricevuto la razione viveri in contanti.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, che stabilisce norme temporanee per il trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Di concerto, con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Decreta :

Art. 1.

Per i personali dei comandi, reparti e servizi metropolitani e coloniali del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio nell'Africa Orientale Italiana, che, per effetto dei Regi decreti-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, e 18 gennaio 1937-XV, n. 528, continuano a fruire del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, il compenso giornaliero dovuto nei casi in cui venga corrisposta la razione viveri in contanti è fissato nelle seguenti misure :

L. 4,35 per i personali in servizio nei territori del Governatorato di Addis Abeba e dei Governi dell'Amara, del Harar e dell'Eritrea ;

L. 6 per i personali in servizio nei territori dei Governi dei Galla e Sidama e della Somalia.

Le misure stesse sono nette dalle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV al 30 giugno 1937-XV e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze : DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana : LESSONA.

p. Il Ministro per la guerra : PARIANI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1937 - Anno XV
Registro 19 Africa Italiana, foglio 347. — GIROTTI.

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A.O.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. :

ADAMI Amedeo di Lorenzo, tenente fanteria complemento nel I battaglione A. S. ;

AGOSTI Antonio di Nicola, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

AGOSTI Tito fu Felice, tenente colonnello cavalleria a. p. e nel III Gruppo bande;

AGOSTINACCHIO Luigi fu Francesco, tenente fanteria complemento nel III battaglione A. S.;

ALEANDRI Giacomo fu Valentino, tenente medico s.p.e. nel Comando Raggruppamento A. S.;

AMORELLO Rosario di Francesco, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione;

ANGELI Egisto di Angelo, classe 1912, soldato nella 1ª Autosezione;

ANTONIOLI Armando di Vittorio, classe 1908, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

ANTONIOLI Augusto di Libero, sottotenente fanteria complemento nel III Battaglione A. S.;

ARGENTO Gaetano di Angelo, sergente maggiore fanteria nel Comando 1º Raggruppamento A. S.;

ASCARELLI Carlo di Emanuele, tenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S.;

AVESANI Carlo di Angelo, classe 1912, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

AZZURRI Enzo di Dante, classe 1913, soldato sussistenza nel 1º Raggruppamento A. S. - nucleo sussistenza;

BALCONI Remo di Giuseppe, classe 1915, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

BALDASSARE Alberto di Giuseppe, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione;

BALESTRI Carlo di Enrico, classe 1914, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

BALLI Mario di Ettore, capitano fanteria complemento nel Raggruppamento Eritreo;

BANETTA Sante di Federico, sergente maggiore fanteria nel 2º Raggruppamento A. S.;

BELLINGHIERI Annibale fu Leone, classe 1913, caporale automobilista nel 327º Autoreparto;

BERGAMASCO Arrigo di Iginio, sottotenente medico di complemento nel III Battaglione A. S.;

BERETTA Guido fu Carlo, tenente fanteria s.p.e. nel Comando Raggruppamento;

BERTINI Fernando di Riccardo, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S.;

BIANCHI Ferdinando di Angelo, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BIANCHI Luigi di Angelo, sottotenente fanteria complemento nel III Battaglione A. S.;

BIANCHI Osvaldo fu Federico, classe 1912, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

BIANCHI Pier Luigi di Augusto, sergente maggiore fanteria nel 2° Raggruppamento A. S.;

BILANCINI Angelo fu Valerio, maresciallo maggiore fanteria nel VI Battaglione A. S.;

BISSOLI Ettore di Ferdinando, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BOCCARDO Giovanni di Edoardo, maresciallo maggiore fanteria nel Comando 1° Raggruppamento A. S.;

BONADEI Bortolo di Davide, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BONAZZI Dante di Antonio, classe 1913, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

BONELLI Mario di Giuseppe, tenente fanteria s.p.e. nel III Battaglione A. S.;

BONI BALDONI Amilcare di Arcangelo, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BONINI Pericle di Giuseppe, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BONLAMPERTI Carlo di Luigi, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BORONI Felice di Arturo, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

BOSCO Antonio di Gaspare, sergente maggiore carrista nel III Battaglione A. S. ;

BOTTANI Bruno di Luigi, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

BOTTI Carlo di Geremia, classe 1915, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

BRAMBILLA Pietro di Carlo, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

BULGARELLI Ciro fu Giacobbe, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

CACCIALUPI Fulvio di Giacomo, tenente fanteria complemento nel III Battaglione A. S. ;

CALANDRIELLO Vito Carmine di Michele, sergente fanteria nel Comando Raggruppamento A. S. ;

CALZETTI Cesare di Veraldo, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S. ;

COMPAGNONI Alberto di Pietro Cesare, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

CANAPETE Aldo fu Luigi, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

CANOVA Ferruccio di Umberto, sottotenente fanteria complemento nel VI Battaglione A. S. ;

CANTERINI Orazio fu Lino, 1° capitano fanteria complemento nel 327° Autoreparto ;

CAPASSO Gennaro di Vincenzo, capitano fanteria s.p.e. nel I Battaglione A. S. ;

CAPELLO Ferdinando di Pietro, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

CAPITANI Emidio di Battista, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

CAPONETTI Paolo di Francesco, 1° capitano fanteria complemento nel 42° Reggimento fanteria ;

CAPPONI Francesco di Giacomo, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione ;

CAPRA Ferdinando fu Michele, 1° capitano farmacista nel Comando Forze armate della Somalia;

CARLOMAGNO Antonio di Emilio, classe 1914, soldato nel Quartier Generale del Comando Forze armate della Somalia;

CARNEVALI Italo fu Filippo, colonnello fanteria s.p.e. nel 2° Raggruppamento A. S.;

CARNEVALI Mario di Angelo, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CAROZZA Romeo di Nicola, classe 1910, caporal maggiore automobilista nel 327° Autoreparto;

CARRANO Umberto fu Giovanni, 1° capitano fanteria s.p.e. nel I Battaglione A. S.;

CARRARA Luigi di Luigi, sergente automobilista nel 327° Autoreparto;

CARTA Orlando di Emanuele, tenente sanità complemento nel IV Gruppo bande armate;

CASANOVA Francesco di Giuseppe, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CASARINI Domiziano di Angelo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CASAZZA Mario fu Giovanni, classe 1914, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

CASETTI Enrico di Giuseppe, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CASSANO Pasquale di Luigi, classe 1912, soldato nella 1ª Autosezione;

CASTELLANI Alfredo fu Egidio, classe 1908, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

CASTELLANI Angelo di Sabbatino, classe 1913, soldato nella 1ª Autosezione;

CASTOLDI Bruno di Giuseppe, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CAVAIANI Roberto di Guglielmo, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CAVANNA Luigi fu Giovanni, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S.;

CELIO Augusto di Giuseppe, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione;

CHIABRANDO Luigi fu Giuseppe, tenente sussistenza di complemento nel I Raggruppamento A. S.;

CIGOLA Romano di Palmiro, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CIPRIANI Alfredo fu Nicola, capitano fanteria s.p.e. nel 1° Battaglione A. S.;

CIRINO Emilio di Pasquale, capitano fanteria s.p.e. nel 2° Raggruppamento A. S.;

CITTERIO Corrado fu Francesco, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel 5° Gruppo Battaglione Eritreo;

COLOMBINI Bruno di Placido, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CONCAS Teodoro di Antonio, capitano fanteria s.p.e. nel III Battaglione A.S.;

CONTI Renato, classe 1907, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

COPPOLONI Angelo di Giuseppe, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CORRADI Aidamo di Angelo, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

CORTELLESSA Edoardo fu Pasquale, 1° capitano fanteria s.p.e. nel 2° Raggruppamento A.S.;

COSTAGLIOLA Leonardo fu Antonio, classe 1909, caporal maggiore nella 1ª Autosezione;

CURNIS Giovanni di Battista, sergente maggiore nella 1ª Autosezione;

CUSTER Giulio di Icilio, sergente maggiore fanteria nel I Battaglione A. S.;

CUZZONI Luigi di Bernardo, classe 1913, caporale sussistenza nel 1° Rappruppamento A. S. ;

D'ANGELO Antonino di Andrea, maggiore artiglieria nel Tribunale di guerra della Somalia ;

DE BORTOLI Angelo di Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª Autosezione ;

DE DONATO Antonio di Pasquale, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S. ;

DE LENTULUS Luigi fu Edmondo, tenente fanteria s.p.e. nel 3° Battaglione A. S. ;

DELLA BOSCA Roberto di Antonio, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

DE LUCA Giovanni di Pietro, tenente fanteria complemento nel R. C. T. C. ;

DE LUCIA Alfredo di Paolo, tenente fanteria complemento I Battaglione A. S. ;

DE NICOLO' Vito di Michele, Brigadiere CC. RR. nella Divisione CC. RR. della Somalia ;

DE PALO Vincenzo fu Salvatore, tenente fanteria s.p.e. nel Comando Raggruppamento ;

DE SARACA Enrico di Natale, tenente Corpo automobilistico s.p.e. nel 2° Raggruppamento A. S. ;

DE RE Egidio fu Giovanni, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

DE VIVO Raffaele fu Achille, 1° capitano medico complemento nel 2° Raggruppamento A. S. ;

DI PIETRO Alfredo di Raffaele, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione ;

DONATI Quirino di Luigi, classe 1916, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

DONDI Ezio di Debraido, classe 1909, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

ERBELLA Lorenzo di Severo, sottotenente fanteria complemento nel III Battaglione A. S. ;

FAIETTI Otello di Severo, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

FEDI Bruno di Angelo, classe 1912, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S.;

FELICIANI Fernando di Caio, sottotenente fanteria complemento nel III Battaglione A. S.;

FENOGLIO Camillo di Oreste, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione;

FERRARI Giacomo fu Domenico, maggiore fanteria s.p.e. nel III Battaglione A. S.;

FERRI Claudio di Carlo Alberto, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

FILINI Ezio di Silvio, tenente fanteria complemento nell'Autoraggruppamento della Somalia;

FIORONI Leonardo di Luigi, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

FRACASSI Pietro di Luigi, classe 1909, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

FRANCESCINO Giuseppe di Carmelo, Regio Avvocato militare nel Tribunale di guerra della Somalia;

FRASCHINI Fausto di Ercole, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S.;

FUCITO Antonio fu Vincenzo, brigadiere CC. RR. nel 2° Raggruppamento A. S.;

GAGLIARDI Vito Rocco fu Antonio, sergente maggiore artiglieria nel 1° Raggruppamento A. S.;

GALLETTI Angelo fu Francesco, tenente fanteria s.p.e. nel I Battaglione A. S.;

GAMBA Luigi fu Paolo, classe 1913, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S.;

GANCI Antonino fu Vincenzo, tenente fanteria s.p.e. nel 1° Battaglione A. S.;

GANDI Berto di Angelo, classe 1911, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

GANDINI Eraldo di Luigi, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

GARBELLOTTI Ugo fu Giuseppe, maresciallo capo fanteria nel III Battaglione A. S.;

GATTI Giovanni di Michele, classe 1908, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

GENCO Gaetano di Mario, tenente fanteria s.p.e. nel II Battaglione A. S.;

GENTILONI Vincenzo di Edgardo, tenente fanteria complemento nel V Battaglione A. S.;

GHIRARDI Enrico fu Giulio, classe 1907, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

GIAZZON Gelindo di Martino, classe 1909, soldato nella 1ª Autosezione;

GIRELLI Giovanni di Meda, tenente fanteria s.p.e. nel VI Battaglione A. S.;

GIROLDINI Tullio fu Guglielmo, classe 1908, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

GIUFFRIDA Salvatore di Antonino, sottotenente fanteria complemento nel III Battaglione A. S.;

GIURIANI Silvio di Luigi, tenente veterinario nel VI Gruppo Battaglioni Eritrei;

GOBBI Vittorio di Giacomo, classe 1908, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

GRECO Giuseppe di Michele, sergente maggiore carrista nel 46° Reggimento fanteria;

GRISANTI Michele di Giovanni, classe 1906, caporale maniscalco nel 2° raggruppamento A. S.;

GRONDELLI Ugo fu Giovanni, classe 1906, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

GUERINI Alcide fu Enrico, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

GUIDOZZI Giuseppe fu Anselmo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

IANNELLI Fernando fu Augusto, sergente fanteria nel Comando Corpo Indigeni della Somalia;

INNOCENTI Oscar di Abramo, classe 1911, soldato nella 1ª Autosezione;

LAFFI Luigi di Umberto, tenente veterinario s.p.e. nel 2º Raggruppamento A. S.;

LAMBERTI Ugo di Giuseppe, classe 1908, caporale automobilista nel 327º Autoreparto;

LANZANI Vittorio fu Giuseppe, classe 1910, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

LANDOLFO Raffaele fu Francesco, maresciallo ordinario fanteria Comando Forze armate della Somalia;

LARINI Settimio di Remigio, classe 1909, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

LATINO Rosario fu Rosario, classe 1908, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

LAZZARO Giampaolo di Tullio, classe 1911, caporale automobilista nel 327º Autoreparto;

LENATO Paolo di Vito, sergente maggiore nella 1ª Autosezione;

LERMA Giovanni fu Paolo, classe 1913, soldato sussistenza nel 1º Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza.

LEVI Umberto di Antonio, classe 1914, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

LOGLIO Leopoldo di Emilio, classe 1912, soldato automobilista nel 327º Autoreparto;

LIONELLO Bianco di Antonio, classe 1913, soldato fanteria nel Comando Forze armate della Somalia;

LOZZI Pasquale fu Giuseppe, Capitano fanteria complemento nel Comando Forze armate della Somalia;

LOLLUSA Umberto di Giuseppe, capitano fanteria complemento nel VI Battaglione A. S.;

LUCCHETTI Domenico fu Giuseppe, 1º capitano CC. RR. nella Divisione CC. RR. Somalia;

LUISELLI Guido di Carlo, classe 1909, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAFFESANTI Luigi fu Giacomo, classe 1915, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAGGI Alfredo di Giuseppe, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAGISTRALI Giuseppe di Battista, tenente fanteria complemento nel 327° Autoreparto;

MAGNANI Eugenio di Giovanni, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAGRI Alcide di Giuseppe, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAGRI Cesare di Luigi, classe 1911, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAIANI Mariano di Domenico, tenente fanteria s.p.e. IV Gruppo Bande Armate;

MAMMONE Giulio fu Giuseppe, sottotenente fanteria s.p.e. nel 3° Reggimento fanteria coloniale;

MANCINI Alfredo fu Emanuele, maresciallo maggiore fanteria nel I Battaglione A. S.;

MANFREDI Isidoro di Enrico, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MANFREDI Pietro di Luigi, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MANGIACAVALLI Giulio di Filippo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MANISCALCO Luigi di Salvatore, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione;

MARCHESI Ugo di Ernesto, classe 1912, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

MARCHETTI Francesco di Carlo, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MARELLI Remigio fu Giovanni Emidio, tenente fanteria complemento nel 327° Autoreparto;

MARINI Giovanni di Luigi, classe 1911, caporale fanteria nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza;

MARINO Emanuele di Isidoro, sottotenente fanteria complemento nel VI Battaglione A. S.;

MARTINELLI Chino di Giuseppe, classe 1914, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

MARTINELLI Primo di Luigi, classe 1913, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

MAUGERI Cosimo di Michelangelo, classe 1912 soldato nella 1ª Autosezione;

MAZZA Riccardo fu Diomede, sergente maggiore fanteria nel 2° Raggruppamento A. S.;

MAZZOCRI Giacomo di Narciso, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MAZZUCCONI Pietro di Giuseppe, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MEDIOLI Dante di Enea, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MELLI Giuseppe di Luigi, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MELLINA Giuseppe di Gioacchino, tenente fanteria complemento nel VI Battaglione A. S.;

MEROLA Francesco fu Dionisio, sergente sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza.

MEZZADRI Guido di Romano, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MIGLIORINI Eugenio di Pietro, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MIODINI Alfredo di Ernesto, classe 1905, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MIUZZI Federico di Luigi, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MOIOLI Luigi di Andrea, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MOIOLI Mario di Luigi, classe 1915, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MONICO Vittorio fu Gino, tenente fanteria s.p.e. nel III Battaglione A. S.;

MORINI Arturo fu Primo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MORINI Benvenuto di Francesco, classe 1910, caporale maggiore nel 327° Autoreparto;

MORINI Eugenio di Massimino, classe 1904, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

MORO Carlo di Cesare, classe 1913, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo sussistenza;

MOSANER Giulio fu Carlo, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S.;

MOTTA Mario di Carlo, classe 1909, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

NAI Giuseppe di Antonio, classe 1904, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

NEGRETTI Mario di Alessandro, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

NEZZO Luciano di Osvaldo, tenente fanteria complemento nel VI Battaglione A. S.;

NOTO Vincenzo di Antonino, tenente fanteria s.p.e. nel 43° Battaglione Eritreo;

OCCHINI Lodovico di Lodovico, tenente cavalleria complemento nel IV Gruppo Bande Armate;

PAGLIOCCHINI Clio di Catone, tenente veterinario s.p.e. nel Comando Raggruppamento A. S.;

PALLOTTA Dorindo di Antonio, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

PANASCI Eugenio di Letterio, sottotenente fanteria complemento nel VI Battaglione A. S.;

PANDOLFI Tito Alberici di Pio, tenente fanteria s.p.e. nel IV Gruppo Bande Armate;

PAOLUCCI Adamo di Attanasio, sottotenente fanteria complemento nel I Battaglione A. S. ;

PARADISI Amedeo, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

PASSALACQUA Francesco di Vito, sergente maniscalco nel Comando Raggruppamento A. S. ;

PATERA Arnaldo di Afro, classe 1902, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

PATRONE Antonio di Benvenuto, classe 1915, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

PATTERLINI Alberto di Roberto, sergente maggiore fanteria nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza ;

PECORARA Cesare fu Paolo, maresciallo capo fanteria nel IV Gruppo Bande Armate ;

PENNAZZI RICCI Paolo di Luigi, tenente fanteria s.p.e. nel VI Battaglione A. S. ;

PEPE Arnaldo di Nicola, sottotenente fanteria complemento nel 227° Battaglione Divisione Sila 1^a ;

PERRELLA Gioacchino di Michele, sottotenente fanteria complemento nel 4° Reggimento fanteria coloniale ;

PERRICONE Enrico fu Salvatore, capitano complemento nel Comando Forze armate della Somalia ;

PERROTTI Ermanno fu Nicola, tenente fanteria s.p.e. nel I Battaglione A. S. ;

PESCHIERA Guido di Carlo, classe 1908, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

PEZZIA Aldo di Giov. Battista, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

PIAZZI Eugenio di Giuseppe, classe 1908, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

PINAZZI Giovanni di Ovidio, classe 1914, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

PINO Alfredo di Giovanni, classe 1910, caporale maggiore maniscalco nel VI Battaglione A. S. ;

PISANI Carmine fu Carmine, capitano fanteria complemento nel 4° Reggimento fanteria « Piemonte »;

PISATI Antonio di Emilio, classe 1909, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

POCCHIO Alfredo di Luigi, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

PONZONI Adone di Luigi, classe 1911, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

PRIORI Giovanni fu Giovanni, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

PUCA Aniello di Salvatore, classe 1909, caporale maggiore nella 1ª Autosezione;

QUAGLIA Giulio di Emilio, classe 1906, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

QUECCHIA Ugo fu Bortolo, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RAMAGLIA Angelo fu Salvatore, classe 1913, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza;

RANGHETTI Pietro di Giuseppe, classe 1907, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RAO Carmelo fu Carmelo, tenente commissario di complemento nell'Ufficio Commissariato Divisione Libia;

RAPETTI Gino di Giuseppe, classe 1907, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RASTELLI Pietro di Edoardo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RAVASIO Gelsomino fu Angelo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RAVASIO Rosario di Giuseppe, maresciallo ordinario fanteria nel 327° Autoreparto;

RAVASIO Severo fu Isaia, classe 1907, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

REDAELLI Pietro di Sautino, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RIAUDO Abdelcader fu Lorenzo, 1° Capitano fanteria s.p.e. nel IV Gruppo Bande Armate;

RICCIUTI Bonaventura di Cauio, classe 1911, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza;

ROGNONI Ettore di Enrico, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

ROGORA Luigi di Francesco, classe 1913, caporale maggiore automobilista nel 327° Autoreparto;

ROMANO Ludovico di Vincenzo, maggiore artiglieria complemento nel Comando Forze armate della Somalia;

ROMANZINA Ernesto fu Ernesto, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RONCELLI Luigi fu Luigi, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

RONGA Giuseppe fu Erminio, tenente fanteria s.p.e. nel III Battaglione A. S.;

ROSSI Alessandro di Giuseppe, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

ROSSI Bruno di Averardo, capitano automobilista s.p.e. comandante 5ª compagnia carri d'assalto;

ROSSI Nicola fu Federico, 1° capitano commissario s.p.e. nell'Ufficio Commissariato Corpo Indigeni della Somalia;

RUSSO Vito di Domenico, classe 1911, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza;

SALMASO Ugo di Virginio, classe 1909, caporale nella 1ª Autosezione;

SANA Giovanni di Angelo, classe 1909, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SANDRINI Giuseppe di Antonio, maresciallo fanteria nel IV Gruppo Bande Armate;

SANGALLI Mario di Edoardo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SANTAMARIA Natalino fu Ernesto, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SCAPINI Luigi di Giovanni, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SCARAMPI Enrico di Carlo, classe 1911, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza;

SCHINELLI Bruno di Luigi, classe 1914, caporale automobilista nel 327° Autoreparto;

SCLAFANI Paolo di Vincenzo, tenente fanteria complemento nel 327° Autoreparto;

SECCHI Ugo di Donnino, classe 1915, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SIGNORELLI Mario di Pietro, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SILIPRANDI Giorgio di Giovanni, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel I Battaglione A. S.;

SIMONAZZI William di Oreste, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SIMONE Angelo di Michele, classe 1910, soldato nella 1ª Autosezione;

SINACORE Alfredo fu Vito, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SOZZI Giovanni di Giuseppe, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SPELTA Carlo di Giovanni, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SPIAGGI Luigi di Ernesto, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

STORTI Vittorio fu Luigi, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto;

SUSA Licio di Alberto, tenente fanteria s.p.e. nel 2° Raggruppamento A. S.;

TACCHI Giuseppe di Francesco, classe 1914, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

TAMBUTO Pierino di Giovanni, classe 1914, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

TANZI Alessandro fu Seratino, classe 1894, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

TELLERI Giuseppe di Giuseppe, classe 1912, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

TERENZIALI Afro di Dante, classe 1909, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

THUN di HOHENSTEIN Giorgio di Ernesto, tenente complemento fanteria nel Comando Raggruppamento A. S. .

TISATO Giuseppe di Natale, classe 1909, soldato nella 1ª Autosezione ;

TORRERO Carlo di Giuseppe, classe 1911, soldato sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo Sussistenza ;

TOSSETTI Roberto fu Giulio, classe 1910, caporale maggiore maniscalco nel 2° Raggruppamento A. S. ;

TOSCAN Goffredo di Giov. Battista, sottotenente artiglieria complemento nel 2° Raggruppamento A. S. ;

TRENTIN Paolo di Antonio, sergente automobilista nel 327° Autoreparto ;

TURCHI Alberto fu Vittorio, capitano fanteria s.p.e. nel VI Battaglione A. S. ;

TURZIANI Domenico fu Marcello, classe 1912, caporale maniscalco nel 2° Raggruppamento A. S. ;

UGOLOTTI Domenico di Giacomo, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

VALMADRE Erminio di Biagio, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

VALZANO Pasquale di Salvatore, classe 1914, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

VANNUCCI Paris di Angelo, classe 1912, caporale maggiore sussistenza nel 1° Raggruppamento A. S. - Nucleo sussistenza ;

VARETTO Pietro di Roberto, classe 1909, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

VASSALLI Battista di Isaia, classe 1913, caporale automobilista nel 327° Autoreparto ;

VETTORI Ernesto, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

VOLONTERIO Mario di Giovanni, classe 1908, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

ZAMBETTI Tranquillo fu Giulio, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

ZAMBONI Mario fu Lazzaro, classe 1913, soldato automobilista nel 327° Autoreparto ;

ZANESCO Giorgio di Angelo, sergente maggiore fanteria nel 2° Raggruppamento A. S. ;

ZANOTTO Mario fu Lelio, capitano fanteria s.p.e. nel III Battaglione A. S. ;

ZECCHINATO Attilio di Riccardo, classe 1909, soldato nella 1ª Autosezione ;

ZENUCCHINI Arrigo di Angelo, classe 1910, soldato automobilista nel 327° Autoreparto.

Roma, 23 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A.O.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

È concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale:

ABDALLA Abdù Issa, ascari nella 15ª batteria eritrei;

ABDULLAI Mustafà, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

ABRAHAM Aptinchiel, 87516, ascari nell'ospedale da campo 96;

ADUM Omar, 30881, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

AHETRIED Añ Scium, 66094, ascari nella 15ª batteria eritrei;

AHMED Nassir I, 51659, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

AILE' Tembègia, 57686, buluc basci nella 1ª divisione eritrea;

AIMUT Asgedom, 26390, scium basci nella 1ª divisione eritrea;

AILE' Barachi, 74083, ascari nel XXII battaglione eritreo;

ALI' Mahmud, 61560, muntaz nella 15° batteria eritrei;

ALI' Ummed, 74364, ascari nella 15ª batteria eritrei;

AMEDAR Soliman, ascari nella 15ª batteria eritrei;

APTE' Tesfamariam, 22158, buluc basci nell'ospedale da campo 96;

APTEMARIAM Teclè, 87522, ascari nell'ospedale da campo 96;

ARATA' Zuoldai, buluc basci nella 2ª divisione eritrea:

ASFAHA' Fotò, 98952, ascari nel XXII battaglione eritreo;

BATHA' Tamè, muntaz nel II battaglione complementi;

BERCHENER Agbanchiel, 1894, scium basci nella 301ª Sezione CC. RR.;

CASSIM Nassir, 63917, ascari nella 15ª batteria eritrei;

CHIFLEMARIAM Biunut, 87524, ascari nell'ospedale da campo 96;

DAUD Hassen, 43677, scium basci nel XV battaglione eritreo;

DEBAS Tesfagherghis, 57626, muntaz nella 1ª divisione eritrea;

DINI Ummed, 66114, ascari nella 15ª batteria eritrei;

EBIOT Tesfanchiel, 87515, ascari nell'ospedale da campo 96;

EDEGO' Ghebratù, 87505, ascari nell'ospedale da campo 96;

FESSAIE' Adamom, 82060, ascari nel XXII battaglione eritreo;

GHEBRAT Mesghennà, 87519, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHEBREAB Beheri, 87521, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHEBREAB Salumon, 52784, muntaz nella 1^a divisione eritrea;

GHEBRAIOANNES Mogos, ascari nel XXI battaglione eritreo;

GHEBRELUL Casai, 76327, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHERECRISTOS Agos, 87505, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHERECRISTOS Debbas, 87512, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHEREMEDIN Ghebresghi, 82497, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHERENALDI Brahanè, 76707, ascari nell'ospedale da campo 96;

GHERIESUS Agos, 57013, muntaz nella 1^a divisione eritrea;

GHIRAGABIR Uoldegherghis, 87513, ascari nell'ospedale da campo 96;

HABTE' Uoldemariam, 74574, ascari nell'ospedale da campo 96;

HAILE' Ghezzai, 61021, buluc basci nel XXVIII battaglione eritreo;

HAMED Ibraim Ismail, ascari nella 15^a batteria eritrei;

HAMED Ibraim Ali, ascari nella 15^a batteria eritrei;

HAMED Soliman, ascari nella 15^a batteria eritrei;

HAMED Soliman Issa, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IBRAHIM Abdalla, 59266, muntaz nella 15^a batteria eritrei;

IBRAHIM Ali II, 23680, muntaz nella 15^a batteria eritrei;

IBRAHIM Hamed II, 71361, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IBRAHIM Mussa, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IBRAHIM Omar Mohamed, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IBRAHIM Omar Saad, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IDRIS Abdù, 64283, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IDRIS Ibrahim I, 49090, buluc basci nella 15^a batteria eritrei;

IDRIS Mohamed III, ascari nella 15^a batteria eritrei;

IMANE' Gheresiè, muntaz' nella 15^a batteria eritrei;

ISCI Adem, 66103, ascari nella 15^a batteria eritrei;

ISMAIL Mohamed, 55365, muntaz nella 15^a batteria eritrei;

MAHUMD Mohamed, 10426, scium basci nella 15^a batteria eritrei;

MEBRATU' Benè, muntaz nella 1^a divisione eritrea;

MENELICH Uoldeioannes, 87526, ascari nell'ospedale da campo 96;

MENGHESTAB Teclù, 50224, buluc basci nel XXVIII battaglione eritreo;

MESGOBO' Tuoldemedin, ascari nel XXII battaglione eritreo;

MOHAMED Abdalla, 66096, ascari nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMUD Abdalla I, 66083, ascari nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMED Ali Abdù, ascari nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMED Ali II, ascari nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMED Hamed IV, 71365, ascari nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMED Seleh Omar, 33155, muntaz nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMMED Soliman Abdù, ascari nella 15^a batteria eritrei;

MOHAMUD Ibraim Omar, ascari nella 15ª batteria eritrei;

MESFUM Ghezzai, 74049, muntaz nel XXII battaglione eritreo;

MUSSA Ismail, 71360, ascari nella 15ª batteria eritrei;

NASSER Hamed Ali, 64041, ascari nella 15ª batteria eritrei;

NAGASCI Mohamed, 71366, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OGBAGHERGHIS Asseresci, muntaz nella 1ª divisione eritrea;

OGBANCHIEL Aminè, 46632, buluc basci nell'ospedale da campo 96;

OGBASELLASSE' Uoldeghebriel, 82501, ascari nell'ospedale da campo 96;

OGBASGHI Zerè, 87517, ascari nell'ospedale da campo 96;

OGBAZIEN Chefù, 76873, ascari nell'ospedale da campo 96;

OMAR Ibrahim II, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OMAR Idris I, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

OMAR Idris III, 71350, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OMAR Mohammed, 34771, buluc basci nella 15ª batteria eritrei;

OMAR Mohamed III, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OMAR Mussa, 66106, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OMAR Saleh, 71355, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OSMAN Ali III, 66107, ascari nella 15ª batteria eritrei;

OSMAN Soliman, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

OSMAN Ussen I, 39756, buluc basci nella 15ª batteria eritrei;

OSMAN Ussen II, 64085, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

REDI' Gherinchiel, ascari nell'ospedale da campo 96;

SAAD Mohamed, ascari nella 15ª batteria eritrei;

SAHALE' Ghebreab, 87525, ascari nell'ospedale da campo 96;

SAID Abdù, 61101, ascari nella 15ª batteria eritrei;

SALE Borole Mussa, ascari nella 15ª batteria eritrei;

SALEE Bechit, muntaz nella 1ª divisione eritrea;

SALEH Isaccò, ascari nella 15ª batteria eritrei;

SIUM Tellà, buluc basci nella 1ª divisione eritrea;

SOLIMAN Abdalla I, 61112, ascari nella 15ª batteria eritrei;

SOLIMAN Mahumd, 60658, muntaz nella 15ª batteria eritrei;

TECLAIMANOT Ghebrecustos, muntaz nel III battaglione eritreo;

TECLE' Fonà, 76576, ascari nell'ospedale da campo 96;

TECLE' Tellà, 87523, muntaz nell'ospedale da campo 96;

TECLE' Uoldemariam, muntaz XXII battaglione eritreo;

TECLEIESUS Uoldesamiel, 76764, ascari nell'ospedale da campo 96;

TESFAMARIAM Teclè, 87506, ascari nell'ospedale da campo 96;

TESFAMARIAM Tesfatzien, 45319, buluc basci nella 1ª divisione eritrea;

TESFANCHIEL Hailù, 76766, ascari nell'ospedale da campo 96;

TESFAMARIAM Fresghi, 87520, ascari nell'ospedale da campo 96;

TOLDENCHIEL Hagos, 1906, muntaz nella 301^a sezione CC. RR. ;

TUOLDEBRAHAM Ghebrat, 82499, ascari nell'ospedale da campo 96 ;

TUOLDEBRAN Sibatù, 52827, muntaz nell'ospedale da campo 96 ;

UOLDESILLASSE Zebenè, muntaz nella 1^a divisione eritrea ;

UOLDEGABIR Inghidà, 82504, ascari nell'ospedale da campo 96 ;

UOLDEMARIAM Techinchiel, 87518, ascari nell'ospedale da campo 96 ;

UONDEMERET Tesfai, ascari nel II battaglione eritreo ;

UORCHE' Gofor, 31834, buluc basci nella 1^a divisione eritrea ;

ZERAI Tellà, 82502, ascari nell'ospedale da campo 96 ;

ZERAIMANOT Fissazien, 87514, ascari nell'ospedale da campo 96.

Roma, 25 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A.O.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

ABDALLA Achin Bescir, 43697, buluc basci nel I battaglione eritreo;

ABDELCADIR Mohasciò, buluc basci nel III gruppo artiglieria autotrainato;

ABRAHA' Menghescià, ascari nel IX battaglione eritreo;

ABRAHA' Tesfai, muntaz nel V battaglione eritreo;

ABRAHA' Toccù, 17905, buluc basci nella IV brigata eritrea;

ABRAHALLI Ghidei, 89426, muntaz nella 2^a compagnia telegrafisti;

ABRAHAM Gheresghier, ascari nel VII gruppo battaglioni eritrei;

ABRAHAM Lettazghi, muntaz nella II brigata eritrea;

ABRAHAM Mahari, muntaz nel XXII battaglione eritreo;

ABRAHIM Aulbab, muntaz nel XVII battaglione eritreo;

ABRAHIM Mismar, buluc basci nella 2ª divisione eritrea;

ABRAHIM Mohamed Ali, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

ABUBAKER Said, 60265, muntaz nel XIII battaglione eritreo;

ADANON Agos, 22970, buluc basci nel X battaglione eritreo;

ADEM Mohamed, 49787, muntaz nel IX battaglione eritreo;

ADEM Nurù, ascari nel I battaglione eritreo;

ADHANA Zeremariam, muntaz nella 2ª compagnia telegrafisti;

AGOS Ghebrai, muntaz nel IX battaglione eritreo;

AILE' Aptù, muntaz nel VII gruppo battaglioni eritrei;

AILE' Beirù, 30159, buluc basci nella I brigata eritrea;

AILE' Tellà, ascari nel reparto autonomo S. M. del Governo Generale A. O. I.;

AILEMARIAM Gheremariam, 62892, muntaz III gruppo battaglioni eritrei;

AILLENCHIELLE Cheflè, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

ALI' Hamed, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea;

ALI' Nur Samra, 22532, muntaz nel XII battaglione eritreo;

ALI' Scek Denda, ascari nel III corpo d'Armata A. O.;

AMINE' Gherensè, buluc basci nel XVII battaglione eritreo;

APTE Cadù, 39604, buluc basci nel X battaglione eritreo;

APTE' Tesfa, muntaz nel IX battaglione eritreo;

APTENCHIEL Uoldegherghis, 42136, muntaz nel IX battaglione eritreo;

ASCEL Ghebrai, 10910, buluc basci nella 2ª compagnia genio;

ASFAHA Ghebrè, buluc basci nel I gruppo squadrone indigeni;

ASFAHA Hagos, muntaz nella II brigata eritrea;

ASGHEDOM Gheremariam, ascari nel VI battaglione eritreo;

ASGHEDOM Sebahatù, 66599, muntaz nella II brigata eritrea;

ASGHEDON Tebelsò, 81251, ascari nel X battaglione eritrea;

AVERRA' Negatù, muntaz nel Comando Divisione « Sa-bauda »;

BAHALELI Bigian, muntaz nel II battaglione eritreo;

BAHATA' Mesghennà, buluc basci nella II divisione eritrea;

BANAGABER Agos, 64034, muntaz nella 2ª compagnia telegrafisti;

BARABE' Abdù, 29490, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

BARACCHI Abbai, 50581, muntaz nel X battaglione eritreo;

BARACHI' Gheremariam, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea;

BERE' Mahari, buluc basci nel I gruppo squadroni indigeni;

BERHANE' Mohasciò, 83295, muntaz nella II brigata eritrea;

BERHE' Alulà, 83299, muntaz nella 2ª divisione eritrea ;

BERHE' Uoldegabriel, ascari nel XXI battaglione eritreo ;

BERACHI Chelati, 40917, buluc basci nel IV battaglione eritreo ;

BERACHI Tecchiè, 81501, muntaz nella 2ª compagnia telegrafisti ;

BERBER Nerasi, ascari nella II brigata eritrea ;

BOCRE' Gheremariam, muntaz nell'VIII battaglione eritreo ;

CASHAI Biton, 82575, muntaz nella 2ª divisione eritrea ;

CASHAI Sifalab, 18262, muntaz nel IX battaglione eritreo ;

CEFENA' Enturà, 31912/c, buluc basci nel XII battaglione eritreo ;

CHELATI Ghelai, 59981, buluc basci nel IV battaglione eritreo ;

CHALATA' Ier, muntaz nel XII battaglione eritreo ;

CHIDANE' Beirù, ascari nel X battaglione eritreo ;

CHIDANE' Burrù, ascari nel XII battaglione eritreo ;

CHIDANE' Gheremedin, 74291, muntaz nel X battaglione eritreo ;

CHIDANE' Sequar, 83088, muntaz nella 2ª divisione eritrea ;

CHIDANEMARIAM Bairù, muntaz nella II brigata eritrea ;

CUPRON Ghelanchiel muntaz nel 2º squadrone cavalleria ;

DAGNA' Tesfai, ascari nel XXIII battaglione eritreo ;

DEBESAI Tezban, muntaz nel XXI battaglione eritreo ;

DEGENE Destà, 49488, ascari nel I battaglione eritreo;

DESTA' Merrag, 13059, buluc basci nel V battaglione eritreo;

EDEGO' Asghedon, buluc basci nel I battaglione eritreo;

EDEGO' Guangul, 3704, buluc basci nel LII battaglione eritreo;

EMBAIE' Iohannes, muntaz nel 3° gruppo battaglioni eritrei;

EMBAIE' Sofar, 59104, muntaz nel gruppo bombarde;

FECAC Ibrahim, 43961, muntaz nel XII battaglione eritreo;

FESSAIE' Enghidà, muntaz nel X battaglione eritreo;

GHEBRAI Asfaha, 46857, buluc basci nel XII battaglione eritreo;

GHEBREAB Abraha, 73360, muntaz nella II brigata eritrea;

GHEBREAB Ogbanchiel, buluc basci nel IX battaglione eritreo;

GHEBREAB Tellà, ascari nel XII battaglione eritreo;

GHEBREAMBET Mosè, 88964, ascari nel V battaglione eritreo;

GHEBRECRISTOS Mebratù, 53320, muntaz nel I battaglione eritreo;

GHEBREGHERGHIS Gheremariam, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

GHEBREHIAONNES Gheremedin, buluc basci nella 2ª divisione eritrea;

GHEBREMARIAM Gobrà, muntaz nel XXI battaglione eritreo;

GHEBREUOLDI Mahasciò, ascari nel reparto autonomo S. M. del Governo Generale A. O. I.;

GHEBRESCHI Sebat, scium basci capo nell'VIII battaglione eritreo;

GHEBRIET Uoldenchiel, 30436, buluc basci nel X battaglione eritreo;

GHEBRIHET Melles, 44722, muntaz nel X battaglione eritreo;

GHENEDIN Ibraim, 57401, muntaz nel V battaglione eritreo;

GHREAMBELACH Ghebrenegus, 12632, scium basci nel XLIII battaglione eritreo;

GHREDINGHEL Nare, 40412, muntaz nel VII battaglione eritreo;

GHREMARIAM Ennan, 53985, muntaz nel IV battaglione eritreo;

GHREMARIAM Ghilasghi, 32874, muntaz nel IX battaglione eritreo;

GHREMARIAM Gualgul, ascari nel XVI battaglione eritreo;

GHREMARIAM Manna, ascari nel XVII battaglione eritreo;

GHREMARIAM Teclai, ascari nel VII battaglione eritreo;

GHREMARIAM Uoldenchiel, ascari nel XVI battaglione eritreo;

GHREMEDHIN Casai, 39416, buluc basci nel I battaglione eritreo;

GHREMEDIN Chidanè, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

GHREMEDIN Mongustù, 25747, buluc basci nell'VIII battaglione eritreo;

GHREMESCHEL Asghedom, ascari nel XV battaglione eritreo;

GHREMESIK Tesfantzien, 82517, muntaz nella II brigata eritrea ;

GHRENCHIEL Destà, muntaz nel 4° gruppo battaglioni eritrei ;

GHRENSE' Mongustù, 82557, muntaz nella II brigata eritrea ;

GHRESELLASSE Merrag, 37916, muntaz nella II brigata eritrea ;

GHRESELLASSE' Toccù, muntaz nel X battaglione eritreo ;

GHRESGHER Bahatà, muntaz nel IV battaglione eritreo ;

GHRESGHER Berhè, ascari nel X battaglione eritreo ;

GHRESGHER Gheremariam, muntaz nel V battaglione eritreo ;

GHRESGHER Merrag, muntaz nel XVII battaglione eritreo ;

GHRESGHER Tecchè, 42754, buluc basci nel IV battaglione eritreo ;

GHRESGHIDR Gheremasc, 62362, muntaz nella I brigata eritrea ;

GHRESILLASSE Uoldenchiel, ascari nel I battaglione eritreo ;

GHRESILLASSIE Destà, ascari nel X battaglione eritreo ;

GHRESUS Ghebremariam, 82517, muntaz nella II brigata eritrea ;

GHRESUS Reddà, 52060, muntaz nel X battaglione eritreo ;

GHREZADIK Merrag, muntaz nel XXI battaglione eritreo ;

GHIDEI Bahatà, muntaz nella IV brigata eritrea ;

GHILE Zerè, ascari nel XVII battaglione eritreo ;

GHITANÈ Gheresillasse, ascari nel IV gruppo di artiglieria montagna eritrea ;

GOGGIAR Abbai, 47389, buluc basci nell'VIII battaglione eritreo ;

GOITON Uoldoesus, buluc basci nell'VIII battaglione eritreo ;

GOBRU' Biloù, 21161, buluc basci nel X battaglione eritreo ;

GOBRU' Medin, muntaz nel X battaglione eritreo ;

GUADAD Casù, ascari nel XVII battaglione eritreo ;

GUBSA Ghidei, buluc basci nel X battaglione eritreo ;

HAGOS Hidris, muntaz nel XVII battaglione eritreo ;

HAGOS Huoldù, buluc basci nel XVII battaglione eritreo ;

HAGOS Teclemariam, muntaz nell'VIII battaglione eritreo ;

HAGOS Uoldù, 79846, ascari nel 3° gruppo battaglioni eritrei ;

HAILE' Berachi, ascari nel XIII battaglione eritreo ;

HAILE' Chidanè, 46895, muntaz nella II brigata eritrea ;

HAMED Abdalla, muntaz nel XIV battaglione eritreo ;

HAMED Ibrahim, muntaz nel I gruppo squadroni eritrei ;

HAMEDIN Mohamed, 49345, buluc basci nel V battaglione eritreo ;

HAPTEAB Manna, 67655, muntaz nella 2ª divisione eritrea ;

HAPTESGHI Bahta, muntaz nel IX battaglione eritreo ;

IBRAHIM Alì, buluc basci nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea ;

IBRAHIM Alì Hamed, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

IBRAHIM Hamed II, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea ;

IBRAHIM Mohamed, 50509, scium basci nel Comando Corpo d'Armata Eritreo ;

IBRAHIM Mohamed, buluc basci nel III gruppo artiglieria montagna eritrea ;

IBRAHIM Nafè, ascari nel XII battaglione eritreo ;

IBRAHIM Said, muntaz nel XVIII battaglione eritreo ;

IBRAIM Ismail, 52235, buluc basci nel V battaglione eritreo ;

IBRAIM Nassir, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea ;

IDDEGO' Bascir, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea ;

IDRIS Ramadam, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea ;

IOHANNES Negassi, muntaz nel VI gruppo cammelli ;

ISAK Ogbagabriel, ascari nel IX battaglione eritreo ;

ISMAIL Humed, 51820, muntaz nell'VIII battaglione eritreo ;

ISMAIL Mohamed, 31129, buluc basci nel IV battaglione eritreo ;

ISMAIL Said, 78243, ascari nel XII battaglione eritreo ;

ISSA Mussa, 81502, muntaz nella 2ª divisione eritrea ;

MADANE' Abbai, ascari nell'VIII battaglione eritreo ;

MAHARI Agos, 50505, buluc basci nel IV battaglione eritreo ;

MAHARI Ambar, buluc basci nel XVII battaglione eritreo ;

MAHARI Cashai, 37971, buluc basci nel X battaglione eritreo ;

MEBRATU' Hagos, 47616, buluc basci nel X battaglione eritreo ;

MEBRATU' Mosasghi, muntaz nel Comando Superiore A. O.;

MELLES Bahata, 48432, muntaz nel X battaglione eritreo;

MELLES Sabat, ascari nel XVII battaglione eritreo;

MENGHESTAB Derar, 50488, muntaz nella 1^a divisione eritrea;

MERESSE' Salamon, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

MESCICIA' Uoldegherghis, muntaz nel V battaglione eritreo;

MESFUN Tull, 32853, muntaz nell'VIII battaglione eritreo;

MESGHENNA' Epties, buluc basci nella 1^a divisione eritrea;

MESGHENNA' Zaharù, buluc basci nel X battaglione eritreo;

MOBA' Mesghennà, ascari nel XVIII battaglione eritreo;

MOGOS Gheremeschel, 32827, muntaz nel IV battaglione eritreo;

MOHAMED Abubacher, muntaz nel V battaglione eritreo;

MOHAMED Adem, ascari nel comando gruppo squadroni indigeni;

MOHAMED Adum, buluc basci nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

MOHAMED Adum Abrabim, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

MOHAMED Ali III, 31496, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea;

MOHAMED Ali IV, buluc basci nel XIX battaglione eritreo;

MOHAMED Ali Mohamed, ascari nel V battaglione eritreo ;

MOHAMED Ali Saia, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Berantaer, 6285, muntaz nel 4° gruppo battaglioni eritrei ;

MOHAMED Ibrahim, ascari nel XIX battaglione eritreo ;

MOHAMED Ismail, 56336, buluc basci nel V battaglione eritreo ;

MOHAMED Nur Adum, 31587, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea ;

MOHAMED Nur Sadik, muntaz nella 2ª divisione eritrea ;

MOHAMED Omar Agg, ascari nel III gruppo artiglieria montagna eritreo ;

MOHAMED Said, 90307, ascari nel IX battaglione eritreo ;

MOHAMED Said, 17124, ascari nel VL battaglione eritreo ;

MOHAMED Said Bescir, muntaz nel IV battaglione eritreo ;

MOHAMUD Umadar Nor, ascari nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea ;

MUSSA Ferrag, 59192, ascari nel XIX battaglione eritreo ;

MUSSA Mohamed, 63105, muntaz nel XIX battaglione eritreo ;

MUSSIA Amed Idin, 44149, muntaz nel gruppo bombe ;

NAISGHI Ogbù, buluc basci nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea ;

NEGASC Abdalla, 65442, muntaz nel I battaglione eritreo ;

NEGASC Brahanè, 45827, muntaz nel II battaglione eritreo;

NEGASC Teclamariam, buluc basci nel XVII battaglione eritreo;

NEGASSI Hagos, 10473, scium basci nel XII battaglione eritreo;

NORDERFIEL Negussè, muntaz nel X battaglione eritreo;

OGBAI Uoldeiesus, ascari nel VII battaglione eritreo;

OGBANCHIEL Aptezien, muntaz nel IX battaglione eritreo;

OLDEAB Cheletà, 42639, muntaz nel XII battaglione eritreo;

OMAR Amed, 55490, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

OMAR Hamed, muntaz nel V battaglione eritreo;

OMAR Hamed, 58526, buluc basci nel IV battaglione eritreo;

OMAR Hassen, 44848, muntaz nel IX battaglione eritreo;

OMAR Ibrahim, ascari nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea;

OMAR Sceè, muntaz nel I gruppo squadrone indigeni;

OMAR Ussen, 58825, muntaz nel V battaglione eritreo;

OMAR Zalchè, 33120, muntaz nel XIX battaglione eritreo;

OMARDIN Osman, muntaz nel 4° gruppo battaglioni eritrei;

OSMAN Seccai, 21539, buluc basci nel XII battaglione eritreo;

PAULOS Mahur, 48475, muntaz nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea;

REDDA' Abrahà, buluc basci nel V battaglione eritreo;

REDDA' Negussè, 7951, scium basci nel 3° gruppo battaglioni eritrei;

SAAD Assabella, 92161, scium basci nel IV battaglione eritreo;

SAID Idris, ascari nella banda Hamasien;

SAID Idris, muntaz nel Comando Gruppo Squadroni indigeni;

SALEH Ibrahim, 53447, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

SALEK Omar, 58893, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

SALOMON Sebatu, muntaz nel IV battaglione eritreo.

SEBBA' Sultan, 72812, ascari nel 1° reparto someggiato;

SEBBA' Zeremariam, 17790, buluc basci nel VII battaglione eritreo;

SEBBATU' Gobrù, muntaz nell'VIII battaglione eritreo;

SEBHATU' Tesfai, 58171, muntaz nel IV battaglione eritreo;

SEMERE' Uoldegaber, 82108, muntaz nella 2ª divisione eritrea;

SCIUM Ghebriet, ascari nel 2° squadrone indigeni;

TEAME' Cahsù, muntaz nella 2ª compagnia telegrafisti;

TAARE' Hadgù, muntaz nel X battaglione eritreo;

TAHA Salek, muntaz nel III Corpo d'armata A. O.;

TECCHIE' Gubsà, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

TECCHIE' Nemariam, 50453, buluc basci nella 1ª compagnia telegrafisti;

TECLE' Demmenà, 55177, muntaz nel X battaglione eritreo;

TECLE' Tesemmà, ascari nel XVII battaglione eritreo;

TECLE' Tesfasillasse, 15432, buluc basc nel X battaglione eritreo;

TECLE' Tuoldemedin, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

TECLENCHIEL Casù, 52442, muntaz nella 2ª brigata eritrea;

TECLENCHIEL Chelit, muntaz nel 7º gruppo battaglioni eritrei;

TEFERI Uoldù, buluc basci nel XVII battaglione eritreo;

TEMELSO' Casai, 82592, muntaz nella II brigata eritrea;

TENSU Casci, ascari nel 1º squadrone indigeni;

TESFAI Chidanè, ascari nel III gruppo artiglieria montagna eritrea;

TESFAI Maconnen, 66935, muntaz nella 2ª compagnia telegrafisti;

TESFAI Negussè, buluc basci nel XVII battaglione eritreo;

TESFAIOHANNES Andù, scium basci nell'VIII battaglione eritreo;

TESFAIOHANNES Sebatù, buluc basci nel XII battaglione eritreo;

TESFAMARIAM Aptù, ascari nel XVI battaglione eritreo;

TESFAMARIAM Teclaimanot, ascari nel III Corpo d'Armata A.O.;

TESFANCHIEL Uoldechidan, 2979, scium basci capo nel Comando Corpo d'Armata Eritreo;

TESFASGHI Nemariam, buluc basci nella II brigata eritrea;

TESFASILLASSE Neraidò, buluc basci nel XVII battaglione eritreo;

TESFU' Destà, 76096, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

TOCLOM Gonnà, 47325, muntaz nell'VIII battaglione eritreo;

TOCLU' Merid, muntaz nel VII battaglione eritreo;

TOCLU' Solù, 21395, buluc basci nel IX gruppo battaglioni eritrei;

TUOLDE' Cheresillasse, 43792, muntaz nel VI battaglione eritreo;

TUOLDE' Meziel, 56640, buluc basci nel VII battaglione eritreo;

TUOLDE' Ogbasghi, 73399, muntaz nella 2ª divisione eritrea;

TUOLDEMEDIN Fire, 55900, muntaz nel IV battaglione eritreo;

TUOLDEMEDIN Negussè, 30835 buluc basci nel VI battaglione eritreo;

TZADU' Michelai, muntaz nel X battaglione eritreo;

TZEGAI Ghereamlach, 46809, buluc basci nel IV battaglione eritreo;

UMED Budda, ascari nel XVIII battaglione eritreo;

UMED Comai, muntaz nel III gruppo artiglieria montagna;

UMED Mangel Gherghir, ascari nel III gruppo artiglieria montagna indigeni;

UOLDEAS Adanon, muntaz nella II brigata eritrea;

UOLDECHIDAM Cufù, 73367, muntaz nella 2ª divisione eritrea;

UOLDEGABRIEL Teclè, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

UOLDEGABRIEL Uoldenchiel, muntaz nell'VIII battaglione eritreo;

UOLDEGABRIEL Uoldenchielle, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

UOLDEGHEBRIEL Burrù, 50319, buluc basci nel I battaglione eritreo;

UOLDEGHERGHIS Abbai, muntaz nel V battaglione eritreo;

UOLDEGHERGHIS Gheremeschel, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

UOLDEGHERGHIS Gherensè, muntaz nella 2ª divisione eritrea;

UOLDEIESUS Gheretatio, 67630, muntaz nella II brigata eritrea;

UOLDEMARIAM Catennà, ascari nell'VIII battaglione eritreo;

UOLDEMARIAM Tesfasillasse, ascari nella VI brigata eritrea;

UOLDENCHIEL Mahari, ascari nel XVI battaglione eritreo;

UOLDENCHIEL Uoldù, muntaz nel IX battaglione eritreo;

UOLDENCHIELLE Brahanè, muntaz nel 1º gruppo squadroni indigeni;

UOLDESELLASSE Mongustù, ascari nel IV gruppo artiglieria montagna eritrea;

UOLDESILLASSE Gheremeschel, buluc basci nel I battaglione eritreo;

USSEN Hamed, 15255, buluc basci nel IX battaglione eritreo;

ZENDE' Cifà, muntaz nel 46º Reggimento fanteria;

ZERU' Ailù, muntaz nel 7º gruppo battaglioni eritrei;

ZIGTA' Destà, ascari nel IX battaglione eritreo.

Roma, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A.O.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O.;

ABDALLA Ali, ascari nel 1° squadrone indigeni;

ABDALLA Mohamed, ascari nel 2° squadrone indigeni;

ABDELAI Bescir, muntaz nel 2° squadrone indigeni;

ABDELCADER Iassin, muntaz nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni cavalleria;

ABDALLA Ibrahim, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni cavalleria;

ABDU' Mohamed, S. Basci nel 1° squadrone indigeni;

ABDURIMAN Assen, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni cavalleria;

ABELLES Deiù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

ABRHA Tesfatzien, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

ABRAHA' Ameriò, ascari nel 2° squadrone indigeni;

ABRAHA' Berè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

ABRAHA Haderà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

ABRAHA Mahasciò, ascari nel 2° squadrone indigeni;

ABREHA Iasseaiè, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

ABRAHA' Tesfù, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

ABRAHAN Chidanè, ascari nel 1° gruppo squadroni indigeni;

ABUHACHE Ali, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

ADUM Mohamed, ascari nel 1° squadrone indigeni;

ADUN Abdella, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

AFTIT Ghidei, buluc basci nel gruppo squadroni indigeni;

AGBAGHERGHIS Zuoldi, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

AGBASILLASSE Emmatù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

AGBAZIEN Agbanghiel, muntaz nel 2° squadrone eritreo;

AGBET Semrù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

AGOS Adurù, muntaz nel 2° squadrone indigeni;

AGOS Gherenghidaù, muntaz nel 2° squadrone indigeni;

AGOS Hailè, ascari nel 2° squadrone indigeni;

AGOS Tesfamarian, ascari nel 1° squadrone indigeni;

AHARAIA' Tellà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

- AILE' Franchil, ascari nel I gruppo squadrone indigeni;
- AILE' Gheremariam, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;
- AILE' Mahasciò, ascari nel 2° squadrone indigeni;
- AILE' MARIAM Tasfag, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;
- AILE' Tulè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;
- AILE' Uoldensè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;
- ALEM Clufi, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;
- ALI' Amar, ascari nel 1° squadrone indigeni;
- ALI' Bilai, ascari nel 1° squadrone indigeni;
- ALI' MOHAMED Zen, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;
- ALI' Omar II, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;
- ALUMU' Sadik, ascari nel 2° squadrone indigeni;
- AMAR Iscè, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;
- AMED Mohamed III, muntaz nel gruppo squadroni indigeni;
- ANDENCHIEL Maharù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;
- APDESILLASSE Teclegherghis, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;
- APTENCHIEL Gheremariam, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;
- APTENGHIEL Chifemariam, ascari nel 2° squadrone indigeni;
- ARABI Said, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

ARADUM Mabratù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ARAIA Bratanè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ARAIA' Tecchiè, buluc basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ARAIA Tesfazien, buluc basci nel gruppo squadroni indigeni ;

ARAIA Uuoldegherghis, muntaz nel I gruppo squadrone indigeni ;

ARAIA' Uoldesul, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

ASFAHA Andemariam, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ASFAHA Andù, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

ASGHEDON Uoldegabriel, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ASGTEDAN Vebsiè, scium basci nel 1° squadrone indigeni ;

ASMAN Mohamed, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ASMAN Mohamed, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ASMAN Saleh, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ASMAN Soliman, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ASMALLASSE' Bairù, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

ASMERAN Manna, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ASSEN Ali Bachet, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ATA' Mussanur, buluc basci nel I gruppo squadroni indigeni ;

ATNUD Idris, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

BAHATA' Uoldegherghis, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

BAHTA' Tesfazien, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

BARACHI' Demosè, ascari nel 2° squadrone indigeni;

BARACHI Tesfagaber, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

BEIANE' Aptù, ascari nel XII battaglione eritreo;

BEIENE' Ogbagherghis, ascari nel 2° squadrone indigeni;

BEIENE' Mungustù, ascari nel I gruppo squadrone indigeni;

BELLO Tesfagherghis, muntaz nel gruppo squadroni indigeni;

BERE' Adoù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

BERE' Calab, ascari nel 2° squadrone indigeni;

BERE' Cheflè, ascari nel 2° squadrone indigeni,

BERE' Cufiù, ascari nel 2° squadrone indigeni;

BERE' Gabru, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

BERE' Mahari, buluc basci nel 2° squadrone indigeni;

BLIN Destà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

BRAHANE' Casù, ascari nel 1° squadrone indigeni;

BRAHANE' Cheremariam, ascari nel 2° squadrone indigeni;

BRAHANE' Tellà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CALEH Hamed, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

CASSAI Araia, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

CASSAI Fussut, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

CASSAI Ghebrè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

CHEBBEDE' Selfù, ascari nel 2° squadrone indigeni;

GHEBRAIHOANNES Uoldenchiel, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEBRIET Andeaimanot, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEBRIET Apteù, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEFLEGHERGHIS Hailè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

CHELETA' Tecchiè, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHERE Sellasse, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHERECHIDAN Cheremariam, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEREMARIAM Mesentà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEREMARIAM Tuoldebraham, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEREMEDIN Adanas, ascari nel 1° squadrone indigeni;

CHEREMESCHEL Destà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHEREMESGHEL Asfahà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

CHERENGHIER Zuoldi, buluc basci nel I gruppo squadrone indigeni;

CHERENOLDI Tullà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

CHERESADIE' Uoldemariam, ascari nel 1° squadrone indigeni;

CHIDANE' Abrahà, ascari nel 1° squadrone indigeni;

CHIDANE Gheremariam, ascari nella 1ª divisione indigeni;

CHIDANE Gheremedin, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

CHIDANE' Masghi, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

CHIDANE' Uoldeob, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

CHIDANEMARIAM Temelsò, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

CHIDEI Aftegabir, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

CHIDUN Suldan, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

CHIFLEMARIAM Cassal, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

CUFLAI' Mengustù, buluc basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

DAUIT Galat, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

DEBESSAI' Agos, buluc basci nel 2° squadrone indigeni ;

DEBBAS Abraham, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

DEBBAS Asfahà, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

DEMSAS Emucabà, buluc basci nel 2° squadrone indigeni ;

DESTA' Gabrà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

EBRAHAN Eunnah, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ELEMAIO' Confir, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

EMBAIE' Adanam, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

EMBAIE' Negussè, uakil nel I gruppo squadroni indigeni ;

EMBAIE' Tesfagherghis, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

EMMASIEM Affù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

FEZZEDE' Cheriesus, ascari nel 2° squadrone indigeni;

FITUI Uoldesillasse, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

FUTUI Uoldenghiel, ascari nel 2° squadrone indigeni;

GABER Ghebrezghi, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

GABRIEL Chidanemariam, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBIET Aptegabir, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBRARIAT Gobrà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBRE' Bein, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBREAB Berih, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBREGHERGHIS Cattedi, scium basci nel gruppo squadroni indigeni;

GHEBREGHERGHIS Cheffler, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBRELAL Medaniè, ascari nel 1° squadrone indigeni;

GHEBREMESCHEL Gabrat, ascari nel 1° squadrone indigeni;

GHEBREMICAEL Aptebrahan, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBRENEGUS Idbezè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHEBRETZADECH Cassal, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

GHEBRIET Uoldegabriel, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHEBUB Aftù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERCRISTOS Tesfù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERMARIAM Sciffà, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

GHENERMARIAM Uoldesfiel, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERMEDIN Merrag, scium basci nel gruppo squadroni indigeni ;

GHENERMEDIN Neraidò, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERMESCHEL Negassì, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERMESCHEL Uoldegabriel, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERNCHIEL Debrezien, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERNCHIEL Salek, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

GHENERSELLASSE Tasfai, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

GHENERSILLASSE Tesfanghiel, buluc basci nel 2° squadrone indigeni ;

GHENERSGHIER Agbù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERSGHIER Ghidù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERSILLASSE Merrag, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHENERSILLASSE Mezenghi, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

GHERESGHIER Tenchiè, muntaz nella 1^a divisione eritrea;

GHERESILLASSE Ghebriet, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHERESILLASSE Tochlù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHERESILLASSE Tuoldemedin, ascari nel 1^o squadrone indigeni;

GHERESILLASIE' Tesfanchiel, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHERESON Belan, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

GHERIESUS Marrag, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

GHESESAU' Averrà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

HAMEDIN Mohamed, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

HAMED Sattui, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

HASSEN Adun, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

IARIS Adun Mohamed, ascari nel 2^o squadrone indigeni;

IASSUN Marhuf, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadrone indigeni;

IBRAHIN Mohamed Omar, ascari nel 2^o squadrone indigeni;

IBRAIN Abdella, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

IBRAHIN Alì, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

IBRAHIM Amar, buluc basci nel I gruppo squadroni indigeni;

IBRAHIN Mohamed, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

IBRAHIN Mohamed Ali, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IBRAHIN Ali II, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IBRAHIN Mohamed II, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IBRAHIN Ismail, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IBRAHIN Salele, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

IDRIS Bascaì, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IDRIS Gianit, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IDRIS Mabruç, scium basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IDRIS Mohamed, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IDRIS Mohamed, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IOANNES Gherendecas, ascari nel I gruppo squadroni indigeni.

IOHANNES Magos, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

IOSEPLE' Tellà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

ISMAL Mohamed, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

ISMAIL Abdellà, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

ISMAL Adum II, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ISMAIL Saliman, muntaz nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

ISSA Sabellà, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MACOXNEN Tesfù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Nur Gioar, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MAHAMED Omar, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MAHARI Gheriesus, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MAHARI Tesfù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MAHARI Zigtà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MAHMUD Salè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MEBRATU' Mahatà, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

MERACHI Gheremariam, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MENGHESTEB Gheresghier, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MERESSE' Gheremariam, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

MAHARI Tessemà, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

MAHARI Uoldemariam, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MELACHI Gheretatos, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MENGUSTU' Dobrà, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

MERESSE' Salomon, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

MERID Zerazien, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MESCHIUM Agos, buluc basci nel gruppo squadroni indigeni ;

MESENGHE' Zommuì, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

MESFUM Iussuk, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MESGHINNA' Gerrei, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MINCHIEL Ibrahim, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Abdella II, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Abussà, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Adun, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Adum Ali, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Ali, muntaz nel I gruppo squadrone indigeni ;

MOHAMED Ali Zilledì, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Omar, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadrone indigeni ;

MOHAMED Hamed, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Hamed Idris, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Hassen, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Ibrahim, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

MOHAMED Ibrahim I, buluc basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Ibrahim II, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Mohamud, buluc basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Nur Abdalla, buluc basci nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Nur Idris, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

MOHAMED Nur Osman, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Otman, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

MOHAMED Scif Califfo, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Scirif Amar, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

MOHAMED Semmed, ascari nel 2° squadrone indigeni :

MOLAU' Idegò, uachil nel 2° squadrone indigeni ;

MUNA' Amaggià, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

NEGASCIE' Tesfanchiel, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

NERAIO' Teclè, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

OMAR Abdellader, ascari nel 2° squadrone indigeni :

OGBAGABIR Ailù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

OMAR Mussa II, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

OMARDAHAB Izadin, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

OSMAN Hassen, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

OSMAN Ibrahim, scium basci nel 1° gruppo squadroni indigeni ;

RAMADAN Salek, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

RUOLDE' Tesfasghi, ascari nel 2° squadrone indigeni :

SAAD Omar, buluc basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

SAANNES Testai, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

SAID Abubacher, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

SAID Ibrahim, ascari nel 2° squadrone indigeni;

SAID Iddego, uachil nel I gruppo squadroni indigeni;

SAID Manna, buluc basci nel I gruppo squadroni indigeni;

SAID Saber, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

SALEH Abdalla, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

SCIULP Tingà, ascari nel 1° squadrone indigeni;

SCIUM Gabra, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

SCIUM Tesemmà, ascari nel 2° squadrone indigeni;

SCIUM Chebriet, ascari nel 2° squadrone indigeni;

SCIUM Mohasciò, ascari nel 2° squadrone indigeni;

SERRAG Abduraman, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni;

SINDICO' Mohasciò, ascari nel 2° squadrone indigeni;

SOHANNES Coffedan, ascari nel 1° squadrone indigeni;

SOLIMAN Said, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni;

TAHANE' Ghebriet, ascari nel 1° squadrone indigeni;

TAILE Ailu, buluc basci nel gruppo squadroni indigeni;

TANSEI' Gasù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

TASFAT' Gheremesghel, buluc basci nel 2° squadrone indigeni;

TASFAZIEN Uoldenghiel, ascari nel I gruppo squadroni indigeni;

TECCHIE' Teresghi, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TECLAI Mahansè, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TECLAI Zerù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TECLAIMANAT Ghereiesus, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

TECLAIMANOT Uoldehannes, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TECLE' Abrehin, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TECLE Eelemariam, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

TECLEMARIAM Maisghi, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TELLA' Mebratu, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TELLAI, Tesfanghiel, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

TEMELSO' Aghedan, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadrone indigeni ;

TESFA' GHEREMA' Mangascià, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAGABRIR Agos, uachil nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAI Aderà, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAI Aftai, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAI Agos, scium basci nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAI Aragù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAI' Gheremediù, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TESFAI' Gheremediù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAI Negussè, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

TESFAI Tuoldi, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFAMARIAM Beredà, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TESFANGHIEL Ailù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESFASGHI Coldestiel, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

TESFAZIEN Zommlè, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TESFE' Barachi, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TEZGAI Tecchiè, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

TOCLOM Merrag, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

TULLAVO' Tenghiè, scium basci nel 2° squadrone indigeni ;

TUOLDEBRAHAM Agbù, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

TESGHESGHI Teclemariam, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TEZEGGAI Andù, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

TOLLU' Adgoi, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TRADA' Cassai, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

TUOLDE' Casù, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TUOLDE' Uoldenghiel, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TUOLDEBRAHAN Emmaha, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TUOLDEBRAHAN Tuclù, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

TUOLDEMEDIN Cherechidan, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TZAGGAI Agos, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

TZEDE' Hamed, scium basci nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni :

TZEGAI Dabrù, ascari nel I squadrone indigeni ;

UOLDEGABIR Guruni, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEGABRIEL Andenchiel, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEGABRIEL Bahatà, scium basci nel gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEGABRIEL Temelsò, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEGHERGHIS Marrag, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

UOLDEGHERGHIS Uoldesillassi, ascari nel nucleo mitragliatrici pesanti del gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEIESUS Uoldehannes, ascari nel 2° squadrone indigeni :

UOLDEMARIAM Andebraham, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEMARIAM Cherenaldì, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

UOLDEMARIAM Tesfei, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEMARIAM Tesfù, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

UOLDENCHIEL Gheresillasse, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

UOLDENGHIEL Hagos, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDENGHIEL Macco, muntaz nel 2° squadrone indigeni ;

UOLDENGHIEL Uoldegherghis, ascari nel 1° squadrone indigeni ;

UOLDENSE Bahata, muntaz nel gruppo squadroni indigeni ;

UOLDENSE Uoldenghier, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDESILLASSE Cassai, ascari nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDESILLASSE' Techie, scium basci nel I gruppo squadroni indigeni ;

UOLDEIESUS Cheremesghel, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

UOLDIET Bairù, muntaz nel comando superiore A. O. ;

ZAGHE' Uoldesillasse, muntaz nel I gruppo squadroni indigeni ;

ZERAI' Cheresghier, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

ZEREGABER Tesfanghiel, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

ZIETA' Lubsù, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

ZOGLU' Mender, buluc basci nel I gruppo squadroni indigeni ;

ZUOLDI' Tuoldemedin, ascari nel 2° squadrone indigeni ;

Roma, li 3 settembre 1937 - Anno XV.

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per la campagna A.O.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. :

ADORNI Giuseppe di Romolo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AGNOLA Aquilino di Vincenzo, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AGOSTINI Mario fu Costanziano, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALBANESE Domenico fu Ilario, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALBANESE Stefano fu Domenico, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALCEO Ruggero di Gabriele, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALESSIO Pietro di Oreste, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALI Pietro fu Raffaele, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALINARI Filiberto di Arduino, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALLORE Giovanni di Giuseppe, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

* **ALPINI** Arnolfo di Giuseppe, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ALTOBELLI Antonio di Romolo, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AMATO Basilio di Basilio, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AMBROSECCHIA Emanuele di Francesco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AMICUCCI Tito di Giovanni, classe 1900, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AMMANDOLEA Fortunato di Vincenzo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AMMANDOLINI Gino di Pietro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AMODIO Antonio di Donato, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ANGIOLINI Luigi di Federico, classe 1913, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ANNESE Vincenzo classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ANZOLUT Pietro di Innocente, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

APOLLINARO Giovanni fu Giuseppe, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AQUINO Giovanni di Pasquale, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ARAMINI Arturo caposquadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ARATARI Domenico di Daniele, centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ARGENTON Plinio di Gaetano, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ARMENTO Vincenzo fu Donato, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AROMATARIS Nicola fu Ilalorio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

AVANZINI Pietro di Ettore, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BABUDRI Ferruccio fu Arturo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BACCINO Giuseppe di Ruggero, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BACHIS Federico di Daniele, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BAGNI Renzo fu Luigi, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BALBONI Alfio di Onofrio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BALLOTTI Serafino di Alberto, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BALTROCCO Giulio fu Federico, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARALDI Zeno di Giunto, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARBANTI Silva Vincenzo di Feagene, seniore nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARBARESCO Clorindo di Antonio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARBIERI Francesco di Domenico, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARBIERI Quinto di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARINA Pasquale fu Antonio, classe 1903, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. dell'Eritrea;

BARON Antonio fu Giuseppe, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARTOLINI Antonio di Olinto, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BARTOLOMEI Ulimio di Michele, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BASSO Giuseppe di Gaetano, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BATISTUZZI Enrico di Giuseppe, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BATTAGLIA Giuseppe, di Domenico, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BATTISTEL Lino di Giulio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BATTISTELLA Bruno fu Sante, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BAZZANI Giovanni di Amelio, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BAZZICHI Alfredo di Antonio, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BEBATINO Riccardo di Vittorio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELETTI Emilio fu Cleto, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELLE' Arturo di Giuseppe, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELLINZANI Alessandro di Luigi, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELLOCCHI Giuseppe di Saverio, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELLONI Annibale fu Giuseppe, classe 1902, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELLUCCI Ugo di Alfredo, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BELLUSSI Gino fu Italo, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BENCI Valentino di Paride, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea.

BENEVENTI Aldo di Clemente, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BENNA Salvatore di Salvatore, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BENNATI Luigi di Pietro, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BENVEGNA Michele di Antonio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERIOLI G. Batta di Rainiero, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERARDELLI Augusto fu Cesare, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERNARDI Luigi fu Antonio, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERNARDINI Gino di Celso, classe 1914, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERNARDONI Alberto di Giacomo, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERTANI Giuseppe fu Antonio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERTI LIBERTARIO Auro di Ezio, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERTOLLO Gino Mario fu Riccardo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERTOLLO Primo fu Giocondo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BERTONCINI Giovanni di Primo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BESTI Aldo fu Antonio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BET Francesco di Pietro, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BETATI Giulio fu Giuseppe, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIANCHI Angelo di Antonio, classe 1906, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIANCHI Giuseppe fu Daniele, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIANCHINI Ubaldo fu Diego, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIANCO Matteo di Giovanni, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIGLIAZZI Alfiero di Francesco, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BINDI Giovanni di Torello, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BINI Bino di Emilio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIONDI Iocaro di Rodolfo, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIONDINO Giuseppe di Vincenzo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIRZA Francesco di Isidoro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BISI Ugo di Archimede, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BIZZARRI Romualdo di Alfredo, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BLASUTTO Giovanni fu Luigi, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BOCCHETTI Aldo di Francesco, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BOLLELLI Alfonso di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BOLZANELLO Primo di Florino, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BOMBARDIER Primo di Domenico, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BONADIO Achille di Domenico, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BONECCHI Luigi di Guglielmo, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BONI Pietro di Tito, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BORDON Graziadio fu Luigi, classe 1896, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BORIA Pio fu Francesco, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BORTUZZO Umberto di Innocente, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BOSCOLO Augusto di Vittorio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BOZZA Armido di Sabatino, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRAMI Luciano di Pietro, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRANDALI Ferruccio di Giuseppe, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRESCHI Terno di Carlo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRICCARELLO Camillo di Carlo, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRIZZI Giovanni di Sante, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BROGLI Gennaro, classe 1901, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BROVEDANI Francesco di Antonio, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRUNI Giovanni fu Olinto, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BRUZZESE Domenico di Pasquale, classe 1914, vice caposquadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BURELLI Bruno fu Amedeo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BURRONI Vittorio fu Alessandro, classe 1915, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

BUZO Massimiliano di Umberto, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CACCIANCICH Corrado di Giovanni, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CALIA Vito di Liberio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAL IRCANO Ircano di Pietro, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CALLARIN Giorgio di Ernesto, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CALLIGARIS Giuseppe fu Giovanni, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CALLIGARO Gaspare fu Tommaso, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CALVANO Umberto fu Antonio, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAMARAN Flavio Dino fu Riccardo, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAMMAROTTA Giovanni di Tommaso, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CANALE Alfredo di Luigi, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAMBRUZZI Gaetano di Giovanni, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CANCELLIERI Michele di Francesco, classe 1912, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CANELLA Plinio di Marco, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CANISTRA' Antonio fu Antonio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CANTACESSO Antonio di Angelo Raffaele, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CANTINI Francesco di Pasquale, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAPACCI Bruno di Ernesto, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAPECCHI Alberto fu Ugo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAPPARELLI Francesco fu Angelo, 1° centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAPPELLI Vittorio di Amedeo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAPPELLIN Pietro di Orlando, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CAPPELLINI Ugo di Silvio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARACCILO Antonio di Filippo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARAMADRE Antonio di Ernesto, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARAZIN Enrico di Girolamo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARELLA Gaetano di Giovanni, classe 1904, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARLETI Luigi di Silvestro, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARLETTI Carlo di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARLOTTO Pietro di Emilio, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARNIELLO Emilio di Tiziano, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARNIELLO Romolo fu Egidio, classe 1908, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARNIELUTTI Ruggero fu Pietro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARRER Ermenegildo di Antonio, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CARROCCIA Nazzareno di Francesco, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CASAGRANDE Andrea di Pietro, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CASATI Aldo di Bonfiglio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CASELLA Michele di Francesco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CASOLARI Aldo di Angelo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CASTELLANO Filippo fu Francesco, classe 1904, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CATRICALA' Nicola di Domenico, classe 1912, vice caposquadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CATRICALA Salvatore di Nicola, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CATRICOLA Raffaele di Felice, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CATTAROSSO Remo di Giovanni, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CECCHERINI Eugenio fu Adolfo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CELEBRANO Enzo di Alfonso, 1° centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CELSI Vittorio classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CENDRAN Pietro di Umberto, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CENNI Ernesto fu Rodolfo, classe 1910, camicia nera del 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CENTRA Paris fu Giacomo, classe 1902, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CENTRA Vincenzo fu Giacomo, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CERASOLO Giuseppe di Vincenzo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CESARA Leonardo di Giovanni, classe 1914, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHECCANIN Antonio di Angelo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHECCHI Renato di Bonifacio, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHIALASTI Francesco fu Saturno, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHIAVELLATI Luigi di Giuseppe, capomanipolo medico nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHIEFARI Giuseppe, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHIEREGHIN Otello fu Giovanni, classe 1905, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHIRICOSTA Domenico di Antonio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CHITO Nicola di Giovanni, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CIACCIARELLA Michele fu Antonio, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CIAMMARUGHI Rodolfo fu Ruggero, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CIANFAGLIONE Antonio fu Domenico, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CIMALINO Giacomo di Francesco, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CINNELLA Angelo fu Francesco, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione OC. NN. d'Eritrea;

CIRACO' Francesco di Vito, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CLAMA Vittorio fu Giacomo, classe 1900, camicia nera nel 4° battaglione OC. NN. d'Eritrea;

COCIANCICH Dante di Stefano, classe 1903, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

COLACCE Ferdinando di Francesco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

COLMANO Lino fu Luigi, classe 1906, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

COMISSO Bruno di Stefano, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CONITO Rocco di Giuseppe, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CONTE Onofrio di Domenico, classe 1906, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CONZOLINI Natale fu Domenico, 1° centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

COPPOLA Antonio di Giuseppe, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CORALLO Vincenzo di Giovanni, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CORDIVIOLA Roberto di Giovanni, classe 1903, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CORNI Camillo di Oreste, capo squadra nel 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CORRADI Aldo di Giustino, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

CORSI Domenico di Guido, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

COSENTINO Antonio di Giuseppe, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

COSENZA Francesco di Venanzio, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

COSSANI Angelo fu Filippo, classe 1901, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

COSSIDENTE Michele di Rocco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

COTRONEO Felice di Giovanni, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CRISTALLI Livio di Cesare, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CRISTIANO Sabato di Giuseppe, classe 1900, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CRISTOFARO Agazio di Francesco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CROSATO Umberto di Raimondo, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CRUCIANELLI Angelo di Gaetano, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CRUCITTO Matteo di Giuseppe, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CUCCA Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CUCCHIARO Pietro fu Pietro, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CUFFARI Antonio di Filippo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

QUOMO Alfonso di Nicola, seniore nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CURATOLO Oreste fu Tommaso, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

CURCIO Francesco fu Antonio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

DAL BO Ettore di Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

DAL COSTINO Giovanni di Pasquale, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DAL FIUME Ciro fu Angelo, centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DALLA GASPARINA Riccardo di Antonio, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DALLA RIN Barnaba di Eugenio, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DALLE ZOTTE Angelo di Luigi, classe 1903, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DAL POZ Liberale di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DAL PRA Attilio di Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DAL SECCO Eugenio di G. Battista, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DAMIANO Vincenzo di Giuseppe, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DAMIN Gelindo di Olivo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DA' MONTI Carmine, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

D'ANGELO Orazio di Samuele, classe 1901, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

D'APRANO Carmine di Vincenzo, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

D'APRANO Giovanni di Vincenzo, classe 1902, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea.

D'AQUINO Nicola di Rocco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

D'AVANZO Oreste di Giovanni, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE AGOSTINO Annibale di Pietro, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE AMBROSI Giuseppe di Lorenzo, classe 1903, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE BIASI Erminio di Giovanni, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE BIASI Sergio di Adamo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE BIASO Costantino di Arsenio, classe 1912, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE CANTO Mario di Angelo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE GIOVANNINI Luigi fu Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE LAPA Rosario fu Elio, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DEL CIELO Romualdo di Vincenzo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DEL CIPOLLA Bruno di Renato, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DELLA PIETRA Plutarco di Dionisio, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DELL'AQUILA Antonio di Floriano, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DELLA SCALA Arpidio di Settimo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DELLA VEDOVA Alberto di Oreste, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DEL MINISTRO Primo di Gino, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE LORENZI Olivo di Osvaldo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DEL PIZZOL Mario di Domenico, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE LUCCA Paolo di Vittorio, classe 1900, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE LUCHI Arrigo di Guido, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DEL VESCO Florindo di Giovanni, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE MARTE G. Battista di Eugenio, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE MEIO Italo di G. Battista, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

D'EPIRO Silvio fu Giuseppe, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DERI Corrado di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE ROSSI Rizieri di Fioravante, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE ROSSI Rodolfo di Pietro, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DE ZORZI Umberto fu Amì, classe 1904, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI BARTOLOMEO Salvatore fu Massimo, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI CESARO Antonio di Donato, classe 1903, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI CESARO Domenico di Domenico, classe 1903, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI CORDINA Antonio di Antonio, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI COSIMO Nicola di Francesco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI CRESCENZIO Antonio di Biagio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI CRISTO Giuseppe di Antonio, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DIECI Giancarlo di Giorgio, classe 1912, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI FRANCESCO Lino fu Nicodemo, classe 1904, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI LENA Emilio fu Pietro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI MAIO Francesco di Domenico, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI MEIO Giuseppe fu Antonio, classe 1898, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DINANI Raffaele di Severino, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI NELLO Luigi di Arcangelo, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DINI Giovanni di Orlando, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI NINO Domenico fu Sante, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI NOVELLA Diego di Nicola, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DIOTISALVI Carlo di Antonio, classe 1904, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI PAOLA Enrico, classe 1908, vice capo squadra nel 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI VINCENZO Antonio, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DI VITA Vittorio di Narciso, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DONDI Cesare fu Luigi, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DONDOLI Marino di Attilio, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DONI Fortunato di Lorenzo, capo squadra nel 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DOTTO Agostino di Mariano, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DOTTORINI Cosimo di Angelo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DRAGO Giuseppe di Vittorio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

DURSI Giovanni fu Orfeo, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ESPOSITO Aristide di Pasquale, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ESPOSITO Gennaro fu Francesco, classe 1901, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ESPOSITO Giuseppe di Nicola, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ESPOSITO Michele di Antonio, classe 1904, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ESPOSITO Rocco di Raffaele, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

EVANGELISTI Arturo di Guerrino, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBRI Menotti fu Torquato, classe 1915, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBI Ugo fu Luigi, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBIANI Pietro di Gioacchino, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBRI Giuseppe di Massimiliano, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBRIS Albino di Giuseppe, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBRIS Gioacchino di Domenico, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FABBRIS Luigi di Antonio, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FACCHIN Giorgio fu Angelo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FACCHIN Luigi di Giuseppe, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FACCIN Silvio fu Vittorio, classe 1901, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FACCINCANI Enos di Umberto, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FAILLA Francesco di Domenico, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FALCHI Giovanni di Eugenio, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FANI Vittorio di Ermenegildo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FARNIOLI Edgardo di Amleto, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FAVERO Luigi fu Angelo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FAVERO Ottorino, capo squadra, nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FEDELE Carmine di Domenico, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FEDRIGO Giovanni di Angelo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FERAGUTI Ardilio di Aristodemo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FERILLI Mario di Donato, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FERRARA Romeo di Pasquale, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FERRARI Franco di Giovanni, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FERRARI Silvio fu Celestino, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FERRIN Annibale di Verginio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

FESTA Raffaello di Giovanni, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FIERRO Nicola di Geraldo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FILICORI Giovanni fu Luigi, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FILIPPI Camillo di Domenico, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FINOCCHIARO Antonio di Cesare, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FIORELLI Dante di Vincenzo, capo squadra, nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FLORINNO Michele di Rocco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FLOROVAN Rizieri di Antonio, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FONTANELLA Antonio di Francesco, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FONTEBASSO Arturo di Giuseppe, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FORTUNA Giuseppe di Francesco, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FOTI Clotildo di Francesco, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRAGOLE Riccardo di Pasquale, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRANCESCATO Egregio di Roberto, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRANCESCATTO Virgilio fu Livio, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRANCESCETTI Mario di Giorgio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRANCESCOTTI Pasquale fu Girolamo, classe 1892, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRANCILLO Domenico di Antonio, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FREGANA Carlo fu Luigi, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FREGONA Giuseppe di Antonio, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FRINGANI Luigi di Giuseppe, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FUGA PAGLIALUNGA Luigi fu Ermino, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FUIS Bruno di Cesare, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FULCINITI Stefano fu Vito, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FULLONE Vincenzo di Luigi, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FURGERI Giuseppe di Romeo, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FURLANETTO Amelio di Giuseppe, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FUSCO Pietro di Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

FUSINI Armando di Ugo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GADDA Vittorio di Aldo, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GAGGINI Ulisse di Angelo, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GAGLIARDI Giuseppe di Guascone, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GAGLIAZZO Mario di Arcadio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GAIER Rodolfo di Valentino, classe 1906, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GALLI Alessio di Pietro, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GALLONE Giuseppe di Michele, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GAMA Riccardo di Francesco, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GAMBERINI Ilario di Alfonso, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GANDINO Rocco di Vincenzo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GARAFFA Francesco di Domenico, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GARBELLANO Emanuele di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GARZON Pietro fu Guglielmo, classe 1910, camicia nera nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GASPARI Alfonso di Biagio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GATTO Domenico di Salvatore, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GEREMIA Tarcisio di Pietro, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GHENO Alberto di Pietro, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GHENO Antonio di Pietro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GHINAZZI Armando di Sante, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GHIESUTTA Bruno, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GIACOLA Antonio di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GIACOMELLI Dino fu Pietro, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GIACOMINI Giuseppe di Pelapida, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIANDOMENICO Vito di Vincenzo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIANI Teobaldo di Battista, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIANNINI Galiano di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIANNINI Umberto di Rizieri, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIGLI Ancora di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GINDOLINI Angelo di Giovanni, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GINOCCHIO Giuseppe fu Carlo, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIONCO Luigi di Giovanni, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIORGI Carlo di Lazzaro, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIOVANETTI Gualtiero fu Umberto, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIOVANNINI Mariano di Ernesto, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIUDICE Nicola fu Antonio, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIULIANI Pasquale di Michelangelo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIULIANO Gennaro fu Francesco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIUNTA Antonio di Pietro, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GIUNTO Giuseppe di Leonardo, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

GORI Nello di Giuseppe, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GORI Omero di Augusto, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GORTANA Alvise di Basilio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRADELLINI Carlo di Giuseppe, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRANDE Nicola di Francesco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRANELLI Gino di Iacopo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRANI Raffaele di Giuseppe, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRANZIERA Luigi fu Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRASSI Giovanni fu Alberto, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRENGA Luigi di Vincenzo, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRIECO Domenico di Gataldo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GRIMOVERO Guido di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GROILO Candido di Carlo, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUAGLIOTTI Attilio fu Ferdinando, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUANTARIO Giuseppe di Antonio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUASTERO Giuseppe di Ladislao, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUASTI Giovanni di Alessandro, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUERRA Edgardo di Eligio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUERSI Ferdinando di Francesco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

GUGLIELMI Guido fu Cosimo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IACOBUCCI Antonio di Chembino, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IACOPINI Diogene di Virgilio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IANNARONE Romolo fu Giovanni, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IANNI Vincenzo di Salvatore, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IANNINO Giuseppe di Giuseppe, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IANNUZZIELLO Leonardo fu Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IAPPELLO Salvatore di Giovanni, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IATTONI Guglielmo di Domenico, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IDONE Pasquale di Francesco, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IMPERATORE Antonio di Crescente, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IMPERATORI ALDO fu Arturo, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

INNOCENTI Dante di Guido, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

INNOCENTI Serafino di Silvio, classe 1901, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

INVERNIZZI Fortunato fu Fortunato, classe 1900, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IOB Eugenio di Gio. Batta, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IORNO Francesco fu Lugi, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IOSCA Vincenzo di Nicola, classe 1912, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IOZZO Domenico di Nicola, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IPPOLITO Luigi fu Nicola, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IRACA Carmelo di Francesco, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ISTENI Massimiliano fu Francesco, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

IZZEA Gregorio di Gregorio, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LABBADIA Ernesto di Saverio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LA DAGA Giuseppe di Domenico, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LA DAGA Virgilio di Domenico, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LAMAGNA Carmine di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LAMBERI Salvatore fu Pio, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LAMENTI Guglielmo fu Bernardino, classe 1913, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LAPACCIANO Angelo di Giuseppe, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LATTARULO Antonio fu Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LAZZARINI Pietro di Domenico, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LECCINI Luigi, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. dell'Eritrea;

LENTINI Michelangelo fu Giovanni, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LENZI Antonio di Luigi, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. dell'Eritrea;

LEONARDI Edoardo di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LEONE Ettore di Giovanni, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LESIGNOLI Giuseppe di Cesare, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LETTICH Stefano di Angelo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LIBERTI Giuseppe di Giuseppe, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LIONETTI Francesco di Gabriele, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LOLAIDE Francesco di Rocco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LORAT Umberto di Carlo, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LORENZINI Riccardo di Aleardo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LORETI Adolfo di Giovanni, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LOSIGNORE Giuseppe di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LOSINNO Giovanni, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione d'Eritrea;

LUCCA Orlando fu Luigi, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LUCCHETTO Battista di Luigi, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LUCITTI Cesare fu Gaetano, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LUCIANI Luigi di Giustino, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LUPOLI Francesco fu Pasquale, classe 1910, vice capo squadra nel 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

LUPPI Enzo di Augusto, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAGGIOLETTI Francesco di Domenico, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAIDA Vincenzo fu Domenico, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAINARDIS Giacomo di Mariano, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MALAGA Giuseppe, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MALVASI Domenicangelo fu Carlo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANCA Mario di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANCINI Cesare di Nicola Maria, capomanipolo medico nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANFIOLETTI Luigi di Angelo, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANICONE Giuseppe di Donato Vito, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANNI Manno fu Virgilio, centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANNO Giuseppe di Giovanni, classe 1908, camicia nera nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANNO Vincenzo fu Vincenzo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANTELLI Giuseppe di Giuseppe, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MANTO Basilio di Eugenio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MANZALI Vittorio fu Angelo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARAFIOTTI Leonardo di Filippo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARASPIN Pietro fu Giuliano, classe 1906, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARCER Ireneo di Giovanni, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARCHIO Silvio fu Carlo, 1° centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARCHIORO Pietro fu Sante, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARCHITELLI Luigi di Domenico, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARCIANO Giuseppe fu Cosimo, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARI Guido fu Elio, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARIANI Tommaso di Michele, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARINATO Carlo fu Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARINI Marino di Giovanni, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARINO Emilio fu Pietro, classe 1904, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARINUCCI Vittorio di Pietro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARIONESCHI Domenico di Anacleto, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARIOTTI Mario di Arturo, 1° capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

MARIOTTI Ugo fu Attilio, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARRA Giovanni di Pietro, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARTIGNAGO Mario di G. Battista, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARTINELLI Giuseppe di Natale, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARTINI Antonio di Carmine, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARTINI Quinto di Giuseppe, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARTINI Tito di Quinto, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MARZO Michelangelo di Michele, classe 1906, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MASCIONI Guerriero di Francesco, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MASINI Vasco di Gino, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MASO Dino fu Alessandro, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MASSARO Gennaro di Nicola, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MASTRONARDI Leonardo di Giacomo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MASTROTOTARO Giovanni di Pasquale, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MATERA Simone di Francesco, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MATTEO Michele di Rocco, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZA Michele di Vincenzo, classe 1903, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZALORO Vittorio di Fortunato, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZATO Alberino di Adamo, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZI Aldo di Luigi, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZOLENI Girolamo di Giovanni, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZOLINI Osvaldo di Giovanni, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZOLINI Pio di Pio, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MAZZUCCO Giacomo di Francesco, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MEDORI Mario di Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MEINOTTI Luigi fu Albano, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MENEGAZZO Giovanni fu Pietro, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MEONI Amelio di Michelangelo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MERLI Giulio di Giovanni, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MESSINA Antonio di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MIAN Antonio fu Pietro, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MIANULLI Mauro di Vito, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MIGOTTO Guido di Giuseppe, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MILANI Osvaldo fu Francesco, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MILARETTO Tiziano di Francesco, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MILECA Cesare di Francesco, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MILELLA Vincenzo fu Pietro, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MINETTO Luigi Domenico di Alessandro, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MINI RINO di Alessandro, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MINELLA Giuseppe di Carmelo, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MIOZZI Fiorindo di Albino, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MITTON Giuliano di Antonio, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MODESTINI Giovanni di Umberto, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MODULA Fernando di Goffredo, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MONALDI Arduino di Arnaldo, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MONEGO Sigfrido di Giulio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MONGIOT Aristide fu Umberto, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MONTANARI Galiano di Severino, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MONTEFIORI Mauro di Vincenzo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MONTESANO Filippo di Giovanni, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MORANO Francesco di Giuseppe, classe 1906, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MORCETO Luigi fu Antonio, capo squadra, nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MORETTI Isacco di Abele, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MORO Giovanni di Domenico, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MORO Secondo, di Bortolo, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MORONE Donato, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MOSCATIELLO Ferdinando fu Giuseppe, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MOSCATO Carmelo fu Francesco, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MOSCHINI Anselmo di Tellano, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MOSTACCI Venturino fu Domenico, classe 1898, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MUGRAI Gino fu Luigi, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MULTARI Domenico fu Domenico, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MUNAR Ettore di Antonio, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MUNGIDA Umberto di Roberto, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

MUSACCHIO Nicola di Donato, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NAIMO Antonio di Filippo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NANNONI Mario di Rodolfo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NATALI Venicio di Francesco, classe 1916, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NATALINI Gino di Pietro, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NERI Ernesto di Sisto, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NICLI Gustavo di Luigi, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NICOLAI Gentilino di Benevento, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NICOLOSI Emanuele di Alfio, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

NOBILI Giuseppe di Guglielmo, classe 1915, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ODORICO Pietro di Davide, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ONOFRIO Francesco fu Vito, classe 1912, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

OPPEDISANO Pietro di Giovanni, classe 1915, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ORLANDO Maurizio fu Matteo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ORLANDO Pasquale di Matteo, classe 1900, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

OSSO Ennio di Antonio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PACCIANI Raffaello di Eugenio, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PACINI Sergio di Temistocle, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PADOVANO Salvatore di Vincenzo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAESARI Aldo di Andrea, classe 1914, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAGANIN Pio di Simone, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAGHI Bruno di Adamo, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAGLIA Michele di Michelangelo, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAGNUTTI Ernesto di Pietro, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PALLADINO Giuseppe di Giovanni, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PALMIERI Giuseppe di Pasquale, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PANNONE Giuseppe di Gaspari, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PANZIO Giacomo di Oreste, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAPARO Francesco fu Francesco, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PARDI Tripoli di Pietro, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PARISI Renato fu Giuseppe, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PASADI Dino di Giovanni, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PASCOLINO Olinto di Francesco, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PASCUCCI Giuseppe fu Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PASTORINO Filippo fu Antonio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PAVAN Mario di Giovanni, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PEDANO Stefano di Nicola, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PELLEGRINI Ernesto di Giovanni, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PELLEGRINI Giuseppe di Mario, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PERGOLI Ottavio, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PERIN Urbano di Luigi, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PERRONE Antonio di Vito, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PERRI Francesco di Giovanni, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PERUZZI Giulio fu Giorgio, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PETRELLA Pasquale di Antonio, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PETRUZZI Antonio fu Giuseppe, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PETTINELLI Giovanni di Alessandro, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PETTINELLI Luigi di Pietro, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PETTIROSSO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIACENTE Francesco di Antonio, classe 1913, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIANTA Serafino di Pacifico, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIERANGELI Cesare di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PILLON Alfredo fu Francesco, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PILON Francesco di Antonio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PILOT Sante fu Angelo, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIMPINELLA Raffaele fu Alessandro, classe 1905, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PINOTTI Prospero di Guerrino, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIOVANI Ersilio di Raffaele, classe 1905, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIRRONOELLO Domenico di Vito, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PISTONE Carlo di Antonio, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PITARO Domenico di Vincenzo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PITARO Domenico Gregorio di Francesco, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PITTELLI Eugenio di Giuseppe, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIUTTI Ferruccio di Oreste, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIZZOL Lorenzo fu G. Battista, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIZZOLATO Carlo di Marca, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PIZZUTI Luigi di Domenico, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POLESELLO Antonio di Luigi, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POLONIA Giacomo di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POLVERINI Aurelio di Menotti, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POMPEO Francesco fu Pasquale, classe 1900, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POLITO Mario di Raffaele, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PONA Luigi di Biagio, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PONGILUPI Giuseppe fu Paolo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PORCHEDDU' Antonio fu Gamio, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POTENZA Donato di Cipriano, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

POZZETTI Giuseppe di Armando, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PRAGARIO Domenico di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PRATILE Antonio di Luigi, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PRETI Carlo fu Bruno, classe 1914, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PRETI G. Battista di Antonio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PRIAMI Dino di Orlando, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PUCCI Domenico di Francesco, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PULCINI Umberto fu Giuseppe, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

PUZIN Silvio di Giovanni Maria, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

QUATTROCCHI Francesco fu Lorenzo, classe 1904, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

QUERCI Menotti fu Torquato, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RADESCHI Filippo di Pietro, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RADICCHI Domenico fu Simone, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RALLI Duilio di Francesco, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RALLI Renato, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RASETTO Giacomo di Giovanni, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RAVANELLO Galiano di Ermenegildo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

REGGI Gualtiero fu Ugo, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RICCI Francesco di Antonio, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RICCIARDI Benedetto di Francesco, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RICUCCI Giorgio di Fortunato, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RIGATTO Giovanni di Narciso, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RIGHI Costantino di Giuseppe, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RIGO Umberto fu Domenico, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RINALDIN Giordano fu G. Battista, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RISO Francesco di Domenico, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RIVELLI Giuseppe di Antonio, classe 1913, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RIZZO Giuseppe fu Luigi, classe 1903, camicia nera nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROMANO Ernesto di Antonio, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROMEI Arcadio fu Filippo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROMEO Umberto di Filippo, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROMEO Vincenzo di Francesco, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROMERI Lodovico fu Ferdinando, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROMOLI Romolo di Pasquale, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RONCAROLI Oreste di Giovanni, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROSATI Antonio di Paolo Luigi, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROSATI Piero di Pietro, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROSSI Mario di Luigi, classe 1911, soldato nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROSSI Nello di Pietro, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ROTTOLI Gaetano di Angelo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RUBINO Michele di Nicola, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RUCO Savino di Cesare, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RUGGERO Pasquale di Erasmo, classe 1904, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

RUGGHI Vincenzo di Pietro, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SABATINO Giacinto di Antonio, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SACCO Vittorio di Gennaro, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SAGRILLO Emilio di Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SALADINO Giuseppe di Rosario, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SALTIMBANCO Egidio fu Sante, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SALVEL Pietro di Giovanni, classe 1907, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SALVIATI Umberto di Pilade, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea :

SALVINI Elio di Eugenio, classe 1913, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea :

SANGALLI Giacomo fu Paolo, classe 1900, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANSONE Nicola di Giovanni, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANTI Enrico fu Pasquale, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANTIANNI Michele fu Salvatore, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANTIN Silvio di Agostino, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANTINI Ludovico fu Giulio, classe 1885, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANTOCCHINI Carlo fu Nazzareno, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SANTORO Giuseppe fu Sebastiano, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SAPONARO Vito di Michele, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SARACCHI Lionello fu Giovanni, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SARCHET Luigi di Vincenzo, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea ;

SARTOR Mario di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea :

SARTORI Federico fu Gualtiero, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SARTORI Guerrino fu Angelo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SARTORI Luigi di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SAVIO Enrico di Augusto, 1° centurione nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SBRESI Mario fu Emilio, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCARDILLO Michele di Domenico, classe 1909. vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCARDELLI Antonio fu Vito, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCARPI Antonino fu Giovanni, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCARTON Antonio di Pietro, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCIDONE Giuseppe di Saverio, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCIULLO Ugo di Ottavio, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SCOPELLITI Giovanni di Antonio, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SEBENELLO Antonio fu Giovanni, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SEPE Amelio di Luciano, classe 1901, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SEPE Luigi di Luciano, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SERAFIN Fortunato di Giuseppe, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SERAFIN Giovanni di Luigi, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SERAFINI Giulio di Fabio, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SERRA Antonio di Vincenzo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SESTINI Libero fu Lorenzo, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SESTITO Giovanni fu Giovanni, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SESTITO Giuseppe di Vincenzo, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SEVERIN Antonio di Giuseppe, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SGORLAN Celeste di Pietro, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SICCO Pietro di Luigi, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SIFARI Giovanni fu Paolo, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SIGNORELLI G. Battista fu Antonio, classe 1894, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SIMONELLI Domenico di Antonio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SIMONINI Renzo di Dionisio, classe 1914, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SINATORA Pasquale di Salvatore, classe 1900, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SINOPOLI Tommaso di Tommaso, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SMARE Alfonso di Alfonso, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SMARE Domenico di Eugenio, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SOCAL Isidoro di Giuseppe, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SOCOL Adolfo fu Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SODINI Vito fu Elia, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SOFFI Giuseppe fu Giovanni, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SORISO Emilio di Luigi, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SORRENTINO Isidoro di Ciro, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SOVILLA Angelo di Romano, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPACCONI Antonio fu Eustacchio, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPADA Antonio di Pietro, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPANO' Vito di Rocco, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPERDUTI Umberto di Lorenzo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPINELLI Filomeno di Luigi, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPIRANELLI Giulio di Ferdinando, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SPLENDORE Giuseppe di Eugenio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STACCHINI Vasco fu Pietro, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STAGLIANO' Paolo di Nicola, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STEFANI Domenico di Pietro, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STELLA Domenico di G. Battista, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STORARI Enrico di Giuseppe, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STORTI Egidio fu Enrico, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STRACCIATI Silvio di Menotti, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

STUA Guido di Michele, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SURACE Nazzareno di Francesco, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SURACE Vincenzo fu Giuseppe, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

SUSSI Mario di Virgilio, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TAGLIATI Romolo di Leonardo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TAITI Emanuele di Vittorio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TALLARICO Anselmo di Domenicantonio, classe 1912, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TARAMELLA Edoardo di Ettore, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TARANTELLI Liberato di Lorenzo, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TARDIOLA Antonio di Vincenzo, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TASCHE Umberto di Giovanni, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TASUZZIO Gio. Batta di Gio. Batta, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TEDESCHI Luigi di Giovanni, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TERRENI Pietro di Angelo, classe 1909, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TINTORETTI Luigi di Domenico, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TINTORRI Alfonso fu Alfonso, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOCCO Calogero fu Giuseppe, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TODONE Attilio di Francesco, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOGINO Giuseppe di Gaetano, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOMAINO Sante fu Giuseppe, classe 1910, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOMMASETIG Giuseppe di Giuseppe, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOMMONE Marco di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TONDATO Luigi di Valentino, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TORESAN Armando di Giovanni, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOROS Chiaramonte di Guglielmo, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOSCAN Giovanni di Pietro, classe 1905, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TOSCANO Fedele di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRAMONTIN Mario di Giovanni, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRANCHIN Giuseppe fu Angelo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TREMEA Celeste fu Antonio, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRENTACAPILLI Raffaele fu Mario, classe 1912, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TREVISAN Ernesto di Giovanni, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRINCI Mario di Carlo, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRINCO Pietro di Angelo, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRITTO Michele fu Francesco, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TROMBETTA Antonio fu Lucido, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TRONELLI Giuseppe fu Socrate, capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TUCCI Gennaro di Giovanni, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TURCO Secondo fu Giuseppe, classe 1909, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

TUSGNAC Giuseppe fu Giovanni, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

UGAZIO Giuseppe di Giovanni, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ULIVIERI Dario di Ottavio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

URBANI Mario fu Tommaso, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

UZOCCHI Edmondo di Egidio, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VALBONESI Mario fu Giuseppe, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VALENT Giuseppe di Giuseppe, classe 1907, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VALENTE Domenico di Giuseppe, classe 1908, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VALENTINI Quintilio di Adriano, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VALERIANI Lorenzo di Ugazio, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VALGONIO Giuseppe di Pietro, classe 1912, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VANDELLI Carlo di Giuseppe, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VANNI Erminio di Angelo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VARANO Giovanni fu Rosario, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. RR. d'Eritrea;

VARANO Salvatore fu Antonio, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VARGAS Renato di Osvaldo, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VENEGONI Mario di Agostino, classe 1913, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VENEZIA Salvatore di Nicola, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VENTURINI Ferdinando di Ruggero, classe 1906, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VERDUCCI Bruno fu Gaetano, classe 1913, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VESPETTI Arrigo di Guido, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VIGLIAROLO Giuseppe fu Gregorio, classe 1913, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VIGNOLI Mario di Emilio, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VILLANI Carlo fu Cosimo, classe 1903, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VIRAGO Andrea di Angelo, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VIRODA Ernesto fu Pietro, classe 1911, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VISCAMI Francesco di Antonio, classe 1910, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VISCONI Domenico di Antonio, classe 1916, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VISELLI Antonio di Domenico, classe 1904, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VITALE Angelo fu Michele, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VOGRIG Paolino di Stefano, classe 1908, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VOLPE Maurizio fu Bartolomeo, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

VUMBACA Carmelo di Francesco, classe 1911, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZALOTTO Rodolfo di Giuseppe, classe 1910, camicia nera scelta nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZANATTA Primo di Eugenio, classe 1908, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZANIN Vittore di Urbano, classe 1909, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZANOLETTI Olinto fu Guido, classe 1905, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZAPPATERRA Riccardo di Valentino, classe 1914, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZAVATTI Giuseppe di Angelo, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZERLINI Alfonso di Angelo, classe 1911, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZOCCARATO Sante di Giacinto, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZORZA Ermacora di Antonio, classe 1907, vice capo squadra nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZUGARINI Amerigo fu Pietro, capomanipolo nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZUGNA Ottavio di Lorenzo, classe 1906, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

ZULLI Remo di Donato, classe 1915, camicia nera nel 4° battaglione CC. NN. d'Eritrea;

Roma, 10 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: **LESSONA.**

CONCORSI

1937

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Concorso fra ingegneri e architetti italiani per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa italiana da erigersi in Roma fra la via d'Africa (viale Aventino) e la Passeggiata Archeologica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1937, n. 211).

Art. 1.

È indetto dal Ministero dei lavori pubblici, un concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto di un nuovo edificio a sede degnamente rappresentativa del Ministero dell'Africa italiana da erigersi in Roma.

Possono prendere parte al concorso gli ingegneri ed architetti italiani, iscritti al P. N. F. e nei rispettivi Albi e Sindacati professionali.

I certificati comprovanti tali iscrizioni saranno presentati insieme al progetto e dovranno essere in regolare bollo, debitamente legalizzati e di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella compresa fra il viale Aventino (ora viale d'Africa) il viale Baccelli, la via di S. Balbina, la linea A, B, C, D, E, la curva di livello a quota 33 ed il muro di confine del Collegio dei Missionari del Sacro Cuore, come è indicato con contorno rosa nella planimetria quotata di cui al seguente art. 16.

Art. 3.

Il progetto deve essere studiato in modo da soddisfare ad ogni necessità dei servizi e della rappresentanza del Ministero, con criteri razionalmente moderni.

L'edificio dovrà innanzi tutto inquadarsi nella grandiosità panoramica della zona senza guastarla con disturbanti pesantezze e senza soffocare il verde che tutto circonda, traendo anzi da questo un elemento artisticamente decorativo.

L'architettura, pur rispecchiando la evoluzione artistica della attuale epoca storica, dovrà essere ispirata alle nobili tradizioni della grande Arte Italiana e dovrà esprimere in linee sobriamente efficaci e di romana monumentalità, appropriate all'ambiente, la maestà del nuovo Impero, tenendosi tuttavia lontana da ogni eccessiva e fastosa chiassosità.

L'area presenta notevoli dislivelli ed accidentalità, su cui dovrà soffermarsi particolarmente lo studio del progettista per non eccedere le possibilità pratiche negli sbancamenti, ed anzi per valersene accortamente per il giuoco delle masse.

Art. 4.

E' lasciata al progettista libertà di concepimento e di disposizione dei corpi di fabbrica, dei piani e degli ambienti, salve le condizioni particolari in appendice, e senza altri vincoli che i seguenti:

a) si deve evitare, mediante opportuni arretramenti, con limitazioni di altezza dei corpi di fabbrica e con frazionamenti delle masse, di occludere il magnifico orizzonte e l'arioso sfondo prospettico della zona, specialmente dai principali punti di vista che sono quelli della via dei Trionfi e delle vie fiancheggianti il Circo Massimo

In sintesi, il complesso delle masse edilizie deve inquadrarsi senza mascherarla, nè immiserirla, nella suggestiva verde spaziosità del paesaggio, fondendosi con essa in un insieme panoramico non meno armonioso ed equilibrato di quello presente.

b) si deve aver cura di rispettare l'obelisco di Axum nella sua posizione e di disporre le masse dell'edificio in modo di dargli degno risalto;

c) si deve pure studiare la sistemazione delle fronti di sbancamento della collina, in modo da ottenere un armonioso complesso unitario con le fronti dell'edificio e con la sistemazione arborea da idearsi per la sua zona esterna.

Art. 5.

E' lasciata ai concorrenti facoltà di scelta dei sistemi costruttivi, tenendo tuttavia in conto particolare le esigenze dell'autarchia economica del Paese.

Il volume complessivo dell'edificio al disopra del pavimento dei piani seminterrati non dovrà superare i mc. 320.000 vuoto per pieno.

Art. 6.

Le sale di rappresentanza, gli uffici ed i servizi che dovranno trovar posto nel fabbricato sono quelli elencati nel fabbisogno specificato nell'appendice del presente bando. Nella distribuzione di tutti questi ambienti dovranno escogitarsi i criteri più rispondenti alle migliori possibilità di funzionamento, sia in sè stessi, che nelle reciproche interferenze e relazioni, ed osservarsi attentamente le indicazioni date in proposito nel fabbisogno suddetto.

Art. 7.

Il progetto dovrà consistere degli elaborati seguenti:

a) una relazione che illustri chiaramente e con precisione i criteri generali seguiti nello studio del progetto, i sistemi strutturali da adottare, la qualità ed i tipi dei materiali per le parti decorative, e le caratteristiche di tutti gli impianti che possono prevedersi per un edificio moderno ed a carattere eminentemente rappresentativo come quello da progettare;

b) una corografia d'insieme indicante pure la sistemazione esterna, in scala 1:500;

c) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:200;

d) tutti i prospetti esterni ed interni, in scala 1:200;

e) sezioni in numero adeguate ad illustrare le varie parti dell'edificio, in scala 1:200;

f) due prospettive prese da punti di vista reali, da indicarsi nella corografia sub b); una delle quali relativa allo sfondo visibile della via dei Trionfi e l'altra a quello visibile del viale del Circo Massimo;

g) gli schizzi prospettici degli interni principali, tali da dare una visione sufficiente della parte rappresentativa dell'edificio raccolti in non più di due tavole;

h) un computo dimostrativo del volume complessivo dell'edificio al di sopra del pavimento dei piani seminterrati e, separatamente, quello del volume degli eventuali locali sotterranei utilizzabili;

i) un computo sommario della spesa, distinguendo: strutture, decorazioni, impianti.

E' pure obbligo dei concorrenti di illustrare il loro progetto con un bozzetto plastico patinato in scala 1:200 e di presentare sei diverse fotografie di detto bozzetto di mq. 0,30 ciascuna.

Nelle piante, entro ciascun ambiente dovrà essere scritta la relativa destinazione, e tutti gli ambienti appartenenti a ciascuno dei gruppi specificati nell'appendice saranno tinteggiati con velatura di un medesimo colore, diverso da gruppo a gruppo.

Lo schema distributivo di questi gruppi dovrà inoltre essere illustrato da una serie di piantine in scala 1:1000 tinteggiate coi medesimi colori suddetti e riunite in apposito fascicolo oppure incollate in apposita tavola.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno e chiaroscurati con ombra a 45°.

I disegni dovranno essere su carta forte e saranno fissati su telaio rigido in legno delle più piccole dimensioni compatibili con le scale prescritte o in mancanza di queste di non oltre un metro quadrato di superficie.

E' vietato qualsiasi tipo di protezione dei disegni.

E' stabilito, tassativamente che non si terrà conto degli allegati che fossero presentati in più di quelli prescritti.

Art. 8.

Delle opere di carattere e valore essenzialmente artistico (pitte, statue, bassorilievi, mosaici, ecc.) dei loro soggetti e del modo di incastonarle fra gli elementi decorativi del Palazzo, dovranno fornirsi separate indicazioni e bozzetti e dovrà essere specificata singolarmente la valutazione di spesa.

L'Amministrazione non si intenderà per altro vincolata in nessun modo per la esecuzione di dette opere, nè per il rispetto dei soggetti e dei bozzetti del vincitore del concorso.

Art. 9.

Tutti gli elementi di progetto di cui ai precedenti articoli 7 e 8 dovranno portare il titolo del concorso come al seguente art. 10 e dovranno essere firmati, in maniera bene leggibile, col nome del concorrente.

Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elementi suddetti, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata con lo stesso motto.

Art. 10.

I progetti dovranno pervenire al « Servizio tecnico centrale » del Ministero dei lavori pubblici nella sua sede di via Monzambano in Roma, completi di tutti gli allegati e dei bozzetti, e a cura e spese dei concorrenti, non più tardi delle ore 18 del giorno 30 novembre 1937-XV.

Per i concorrenti che li spediranno a mezzo ferroviario, tale termine si riferisce alla data di spedizione, da effettuarsi a grande velocità, e da comprovarsi con la esibizione della bolletta rilasciata dalla stazione di partenza. Sull'imballaggio va chiaramente scritta la seguente dicitura: « Concorso per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana in Roma ».

I progetti che pervenissero o fossero spediti in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 11.

Il concorso sarà aggiudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata.

Art. 12.

E' stabilito un premio di L. 50.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore; un premio di L. 30.000 ed un altro di L. 20.000 da assegnarsi rispettivamente al secondo ed al terzo classificato.

Potrà non essere assegnato alcun premio, qualora non si riscontrino progetti meritevoli, a giudizio insindacabile di S. E. il Ministro per i lavori pubblici.

L'autore del progetto vincitore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, pure senza ulteriore compenso, numero tre copie della relazione, dei disegni dei computi elencati al precedente art. 7, con le eventuali modifiche di cui al seguente art. 13.

Art. 13.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie; oppure introdurvi a mezzo dei propri organi tecnici tutte quelle varianti ed aggiunte che crederà, senza che dai progettisti possano mai essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 14.

Qualora l'Amministrazione non ritenga servirsi esclusivamente dei propri organi tecnici, potrà chiamare a collaborare con essi, per la compilazione del progetto esecutivo, il vincitore del con-

corso; e potrà pure affidargli in appresso, se lo riterrà del caso, la consulenza artistica dei lavori. Saranno stipulate all'uopo apposite convenzioni

Art. 15.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine, i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 16.

I concorrenti potranno richiedere copia del presente bando e della planimetria di cui al precedente art. 2, all'Ufficio del Genio civile per il Servizio generale di Roma, inviando vaglia di L. 20.

Non sarà dato corso alle richieste che pervenissero non accompagnate dal detto vaglia, od oltre un mese della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 6 settembre 1937 Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Appendice al bando di concorso per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana da erigersi in Roma

FABBISOGNO DEI LOCALI PER GLI UFFICI.

Nell'elenco che segue è riportato il numero degli ambienti necessari a ciascun servizio, con l'indicazione, per quelli a destinazioni speciali, della loro equivalenza ragguagliata a numero di ambienti: tale numero è iscritto in parentesi a fianco di ciascuno.

La dimensione normale degli ordinari ambienti di ufficio è stabilita in circa 25 mq.

Non sono indicati nel fabbisogno i gabinetti comuni, da prevedersi distinti per uomini e donne, ed in modo razionale, a seconda della ripartizione dei vari servizi nell'edificio; gli spogliatoi per le impiegate, posti di uscieri, ripostigli e locali vari di servizio.

Per tali ambienti la precisazione del numero e la ubicazione è lasciata a buon criterio del progettista.

Gli ingressi dovranno essere distinti per il pubblico e funzionari e le scale dovranno prevedersi in numero adeguato allo sviluppo dell'edificio ed in modo che sia limitato allo stretto necessario il transito per i corridoi

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
a) <i>Uffici di S. E. il Ministro e del Gabinetto</i>	Salone studio per S. E. il Mi- nistro.	1 (6)	
	Studio riservato per S. E. il Ministro.	1 (1)	
	Salotto di ricevimento per S. E.	1 (4)	
	Salotto riservato per S. E. . .	1 (2)	
	Camera da riposo per S. E. con annesso bagno e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Studio per il Capo di Gabinetto	1 (3)	Adiacente al Salone studio di S. E. il Ministro
	Salottino riservato per il Capo di Gabinetto.	1 (1)	
	Stanza per riunioni	1 (3)	
	Bagno e gabinetto di decenza per il Capo di Gabinetto	1 (1)	Adiacente allo studio
	Studi per Consiglieri di Gabi- netto.	8 (8)	Adiacenti allo studio di Capo di Gabi- netto
	Camera da letto per consiglieri di Gabinetto.	1 (1)	
	Ufficio per addetti al Gabinetto	2 (2)	
	Ufficio per servizi di copia . .	1 (3)	
	Camere per l'Archivio di Gabi- netto.	4 (8)	In comunicazione fra loro
	Ambiente corazzato per l'Ar- chivio segreto.	1 (1)	
	Ufficio per addetto al Gabinetto	1 (2)	
	Ufficio copia riservata	1 (1)	
	Camera per gli uscieri	1 (1)	
	Bar riservato	1 (1)	
	Guardaroba	1 (1)	
<i>Uffici vari:</i>			
Uffici cancelleria Ordine Stella d'Italia.	3 (4)		
Uffici del Servizio Stampa . .	5 (5)		
Uffici cifra	5 (8)		

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	<i>Segreteria particolare:</i>		
	Studio per il Capo della Segreteria particolare.	1 (2)	Adiacente al Salone studio di S. E. il Ministro
	Stanza da bagno e gabinetto di decenza per il capo della Segreteria.	1 (1)	
	Uffici per Segretari	2 (2)	
	Archivio e Ufficio copia	4 (6)	
b) <i>Uffici di S. E. il Sottosegretario e del Gabinetto</i>	Salone studio per S. E. il Sottosegretario.	1 (4)	
	Salotto riservato per S. E. il Sottosegretario.	1 (2)	
	Stanza da bagno e gabinetto di decenza per S. E. il Sottosegretario.	1 (1)	
	Studio per il Capo della Segreteria.	1 (2)	Adiacente al Salone studio di S. E.
	Uffici per Segretari	2 (2)	
	Archivio della Segreteria particolare.	3 (5)	
c) <i>Consiglio Superiore Coloniale</i>	Sala per adunanze generali (per 35 persone).		
	Sala per adunanze di Sezione (per 18 persone).		
	Studi per i presidenti	3 (3)	
	Studio per il Segretario capo . .	1 (1)	
	Studio per l'addetto di Segreteria.	1 (1)	
d) <i>Consulente tecnico-corporative</i>	Archivio e Ufficio copia	2 (3)	
	Sala per adunanze generali (per 50 persone).		
	Sala per adunanze delle singole Consulte (per 20 persone).		
	Studi per i Presidenti	7 (14)	
	Studio per il Segretario capo . .	1 (1)	
	Uffici per i Segretari dei Presidenti.	4 (4)	
	Archivio e Ufficio copia	4 (4)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
e) <i>Grandi sale di rappresentanza</i>	Sala per le Consulte (per 30 persone). Sala per le Commissioni (per 15 persone). Salone di rappresentanza (per 200 persone). Salone di rappresentanza (per 500 persone).		Una per ciascun piano a cominciare dal piano rialzato
f) <i>Studi per i governatori di Colonia e per i segretari generali di passaggio</i>	Studi per i Governatori Uffici per i segretari Salotto Studi per i Segretari generali. Ufficio per i Segretari.	2 (4) 2 (2) 1 (1) 1 (2) 1 (1)	

NOTA. — Tutti gli uffici assegnati dall'elenco precedente a S. E. il Ministro, a S. E. il Sottosegretario, ed ai funzionari dei rispettivi Gabinetti, dovranno essere possibilmente sistemati al primo piano nobile.

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
g) <i>Ufficio legislativo</i>	Studio del Capo ufficio Uffici per funzionari Archivio e copia	1 (1) 2 (2) 1 (2)	Da sistemare al piano rialzato o al piano terreno in locali particolarmente luminosi
h) <i>Ufficio studi</i>	Studio del Capo ufficio Uffici per Capi Sezione Uffici per addetti Archivio storico Studio per il Direttore della Rivista delle Colonie. Sala per i redattori della rivista. Archivio della Rivista	1 (2) 4 (6) 7 (7) 2 (3) 1 (2) 1 (3) 1 (1)	
i) <i>Biblioteca</i>	Ufficio del bibliotecario Ufficio per l'impiegato d'ordine e la raccolta legislativa.	1 (1) 1 (1)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	Copia e schedari	1 (2)	
	Sala di lettura	1 (5)	
	Sala per le consultazioni	1 (2)	Adiacente alla sala di lettura
	Camera per la raccolta bibliografica.	1 (1)	
	Sale costituenti il corpo della biblioteca.	5 (5)	Intercomunicanti fra loro
	Archivio della biblioteca	1 (1)	
	Archivio dei periodici	1 (2)	
	Laboratorio per legatoria, ecc.	1 (2)	
	Ambiente riservato a personalità.	1 (1)	
l) Servizio cartografico	Ufficio del direttore	1 (1)	Da sistemare al piano terreno in locali luminosi
	Ufficio del capo cartografo	1 (1)	
	Segreteria e archivio	1 (1)	
	Camere per i disegnatori	2 (6)	
	Cartoteca	1 (4)	
	Archivio lavori cartografici	1 (2)	
	Sala delle macchine	1 (11)	
	Ufficio del dirigente	1 (1)	
	Litoteca	1 (3)	
	Fotografia	1 (2)	
	Fotocollografia	1 (2)	
	Magazzino stampe	1 (2)	
	Camere per disegnatore litografo.	1 (1)	
	Magazzino carta da stampa	1 (2)	
	Spogliatoio	1 (1)	
m) Ufficio filatelico	Uffici per funzionari	5 (5)	Da sistemare al piano terreno in prossimità degli ingressi del pubblico
	Magazzino di deposito	2 (4)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO (locali)	Note
n) <i>Museo coloniale</i>	Studio del capo ufficio	1 (2)	
	Uffici per funzionari	2 (2)	
	Ufficio copia	1 (1)	
o) <i>Opera Nazionale Dopolavoro</i>	Sala del Direttore	1 (5)	Da sistemare al piano rialzato od al piano terreno
	Sala per la segreteria	1 (1)	
	Sala di lettura	1 (3)	
	Sala per biblioteca	1 (3)	
	Sala di scherma	1 (4)	
	Salone per proiezioni cinemato- grafiche, teatrali, conferenze, della capacità di 600 persone con annessi camerini da to- letta, spogliatoi, bagni, ecc.		Con annessi spoglia- toi e docce
	Sala per il bar	1 (2)	
	Sala per due bigliardi		
	Sala per riunioni varie	1 (3)	
p) <i>Direzione gene- rale degli affa- ri politici</i>	<i>Ufficio del Direttore gene- rale:</i>		
	Studio	1 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Spogliatoio con bagno	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio per un segretario	1 (1)	
	Anticamera per capi e notabili libici ed etiopici.	1 (2)	
	Sala per udienze ai notabili li- bici ed etiopici.	1 (4)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	<i>Affari politici e generali:</i>		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio del capo 1ª sezione	1 (1)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONI	NUMERO locali	Note
	Ufficio del capo 2ª sezione . . .	1 (1)	
	Camera per addetti	4 (4)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	<i>Affari politici interni:</i>		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio del capo 1ª sezione . . .	1 (1)	
	Ufficio del capo 2ª sezione . . .	1 (1)	
	Camera per addetti	4 (4)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	<i>Uffici comuni:</i>		
	Camera per archivista ed archivi.	4 (8)	
	Uffici per interpreti	4 (4)	
q) <i>Direzione generale degli affari civili</i>	Studio del Direttore generale . . .	1 (2)	
	Salottino riservato	1 (1)	
	Spogliatoio e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Segreteria	1 (1)	
	Ufficio del capo della Direzione 1ª	1 (2)	
	Ufficio del capo sezione A.O.I.	1 (1)	
	Ufficio del capo sezione della Libia.	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti . . .	4 (4)	
	Uffici per il capo dell'Ispettorato delle OO. PP.	1 (2)	
	Ufficio del vice capo	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti. . .	4 (4)	
	Sala per i disegnatori	1 (3)	
	Ufficio del capo dell'Ispettorato sanità.	1 (2)	
	Ufficio del vice capo	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti. . .	5 (5)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	Ufficio del capo dell'Ispettorato scuole.	1 (2)	
	Ufficio del vice capo	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti	5 (5)	
	Ufficio del capo della Direzione 2 ^a .	1 (2)	
	Ufficio del capo sezione A.O.I.	1 (1)	
	Ufficio del capo sezione della Libia.	1 (1)	
	Uffici per funzionari addetti.	4 (4)	
	Uffici per i magistrati addetti	3 (3)	
	Archivio	1 (4)	
	Archivista e addetti	3 (3)	
	Ufficio copia	3 (3)	
r) Direzione generale affari economici e finanziari	<i>Direttore generale:</i>		
	Studio per il direttore generale.	1 (3)	
	Salottino riservato	1 (1)	
	Spogliatoio e gabinetto di decenza.	1 (1)	
	Segreteria del Direttore generale.	2 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	<i>Disciplina, attività industriali e commerciali:</i>		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Uffici per funzionari	5 (5)	
	Camera per gli schedari	1 (1)	
	<i>Affari economici:</i>		
	Ufficio del Direttore	1 (2)	
	Ufficio per il capo affari economici.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio industria.	1 (1)	
	Ufficio per il capo ufficio commercio.	1 (1)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note	
	Ufficio per il capo ufficio credito.	1 (1)		
	Uffici per funzionari	12 (12)		
	<i>Comunicazioni e trasporti:</i>			
	Ufficio del Direttore	1 (2)		
	Ufficio per il capo dei servizi marittimi e portuali.	1 (1)		
	Ufficio per il capo dei servizi postelegrafonici.	1 (1)		
	Ufficio per il capo ufficio trasporti.	1 (1)		
	Uffici per funzionari	12 (12)		
	<i>Affari finanziari:</i>			
	Ufficio del Direttore	1 (2)		
	Studio per il capo ufficio tributi.	1 (1)		
	Studio per il capo ufficio finanze.	1 (1)		
	Ufficio per il capo ufficio dogane.	1 (1)		
	Camere per uffici	8 (8)		
e) Direzione Generale della colonizzazione e del lavoro	Studio del Direttore generale .	1 (2)		
	Salottino	1 (1)		
	Spogliatoio e gabinetto di decenza.	1 (1)		
	Segreteria	2 (2)		
	Anticamera	1 (1)		
	Camere per l'archivio generale.	5 (5)		
	Magazzino cancelleria e stampati.	1 (1)		
	<i>Direzione della colonizzazione:</i>			
		Ufficio per il Direttore	1 (1)	
		Uffici per i capi sezione	3 (3)	
	Uffici per funzionari	12 (12)		

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	Ufficio copia	1 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	<i>Ispettorato dell'agricoltura:</i>		
	Ufficio per l'Ispettore	1 (1)	
	Uffici per i capi sezione	3 (3)	
	Uffici per funzionari	12 (12)	
	Ufficio copia	1 (1)	
	Salottino	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	<i>Direzione dell'assistenza sociale e del lavoro:</i>		
	Ufficio per il Direttore	1 (1)	
	Uffici per i capi sezione	3 (3)	
	Uffici per funzionari	10 (10)	
	Camere per gli ufficiali della Sezione lavoratori M.V.S.N.	10 (10)	
	Camere per i sottufficiali della truppa della Sezione lavoratori M.V.S.N.	5 (5)	
	Ufficio copia	2 (2)	
	Salottino	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	<i>Ente per la colonizzazione della Libia, Ispettorato del lavoro, Ufficio fondiario centrale:</i>		
	Camere per detti uffici	45 (55)	
c) <i>Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali</i>	Studio per il direttore generale.	1 (3)	
	Segreteria	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Uffici per capi divisione	4 (8)	
	Uffici per capi sezione	8 (8)	
	Camere per funzionari	12 (12)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	Ufficio copia	4 (4)	
	Archivista e addetti	8 (12)	
	Ufficio matricola	4 (6)	
	Ufficio pensioni	2 (2)	
	Studio per il capo uffici affari generali.	1 (2)	
	Uffici per funzionari	3 (3)	
	Uffici per gli impiegati e per la copia.	3 (6)	
	Archivio	2 (4)	
u) Ufficio del Con- segnatario cas- siere	Ufficio del consegnatario	1 (2)	Da sistemare al piano terreno o al piano rialzato
	Ufficio del vice consegnatario	1 (1)	
	Uffici per addetti	4 (4)	
	Ufficio del cassiere	1 (2)	
	Uffici per detti	2 (2)	
	Anticamera Cassa	1 (1)	Con accesso diretto per il pubblico.
	Archivio	1 (2)	
	Magazzino Cancelleria	1 (8)	
	Magazzino Stampati	1 (6)	
	Magazzino materiale elettrico	1 (1)	
	<i>Comando Generale:</i>		
	Ufficio del Capo	1 (3)	
	Spogliatoio e bagno	1 (1)	
	Anticamera	1 (1)	
	Uffici per segretari	2 (2)	
	Ufficio copia ed archivio	2 (4)	
	Ufficio del vice capo	1 (2)	
	Camera per l'ufficiale addetto.	1 (1)	
	<i>Ufficio coordinamento:</i>		
v) Corpo della Po- licia coloniale	Studio del capo ufficio	1 (1)	

DENOMINAZIONE del gruppo di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Ufficio copia ed archivio	2 (4)	
	<i>Ufficio polizia politica:</i>		
	Studio del capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Sala d'aspetto	1 (2)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Archivio	1 (3)	
	Uffici vari	4 (5)	
	<i>Ufficio polizia giudiziaria e amministrativa:</i>		
	Studio per il capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per addetti	2 (2)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
	Ufficio segnaletico	1 (1)	
	Archivi	2 (5)	
	<i>Ufficio del Corpo della polizia coloniale:</i>		
	Studio del capo ufficio	1 (1)	
	Uffici per addetti	3 (3)	
	Ufficio copia	1 (2)	
	Ufficio comando truppa	1 (2)	
	<i>Locali di uso generale:</i>		
	Ufficio spedizioni	1 (2)	
	Camera di proiezioni	1 (4)	
	Camera per i piantoni	1 (1)	
	Piccolo locale per il telefonista	1	
	<i>Capo ufficio:</i>		
	Studio del capo ufficio	1 (2)	
	Anticamera	1 (1)	
x) Ufficio militare			

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
	Gabinetto di decenza e spogliatoio.	1 (1)	
	Dattilografo del capo ufficio .	1 (1)	
	<i>Sezione Stato Maggiore:</i>		
	Studio per il sottocapo dell'ufficio.	1 (1)	
	Ufficio per il capo della sezione Stato Maggiore.	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio designatori, sottufficiali e scritturali.	6 (6)	
	<i>Sezione marina:</i>		
	Ufficio per il capo sezione . .	1 (1)	
	Archivio	1 (1)	
	<i>Sezione Aeronautica:</i>		
	Ufficio per il capo sezione . .	1 (1)	
	Archivio	1 (1)	
	<i>Sezione personale:</i>		
	Ufficio per il capo sezione . .	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio, schedario, sottufficiali e scritturali.	10 (10)	
	<i>Sezione servizi:</i>		
	Ufficio per il capo sezione . .	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio, sottufficiali e scritturali.	6 (6)	
	<i>Sezione amministrativa:</i>		
	Ufficio per il capo sezione . .	1 (1)	
	Uffici per addetti, archivio sottufficiali e scritturali.	4 (4)	
	<i>Segreteria:</i>		
	Ufficio del segretario	1 (1)	
	Ufficio per sottufficiali, archivio scritturali e ufficio corrispondenza.	3 (3)	

N ^o	DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
		Servizi vari:		
		Sala di riunioni	1 (3)	
		Locale refezione e spogliatoio per militari di truppa nazio- nale.	1 (4)	
		Locale refezione e spogliatoio per militari di truppa indi- gena.	1 (4)	
7) <i>Ragioneria cen- trale.</i>		Studio del direttore capo . . .	1 (2)	Adiacente allo studio
		Segreteria	1 (1)	
		Uffici di segreteria	2 (2)	
		Divisione 1^a:		
		Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
		Uffici per funzionari.	3 (3)	
		Uffici per impiegati d'ordine .	2 (2)	
		Divisione 2^a:		
		Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
		Uffici per addetti	8 (8)	
		Divisione 3^a:		
		Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
		Uffici per addetti	6 (6)	
		Divisione 4^a:		
		Ufficio per il capo divisione. .	1 (1)	
		Uffici per addetti	8 (8)	
		Archivio:		
		Ufficio per archivista capo . .	2 (2)	
		Uffici per addetti	3 (3)	
		Camera per archivio	1 (1)	
		Camera per archivio deposito .	1 (2)	
		Camera di deposito pacchi con- tabilità coloniali	1 (2)	
		Ufficio copia:		
		Uffici per dattilografi e impie- gati.	5 (5)	

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
z) <i>Enti vari</i>	Uffici della R.A.M.B.	20 (20)	Tutti possibilmente in settore apposito e con accesso pro- prio
	Uffici della S.I.T.A.O.	10 (10)	
	Uffici della A.M.A.O.	10 (10)	
	Uffici della Società Coloniale	10 (10)	
	Uffici della S.A.N.E.	10 (10)	
	Uffici della S.N.I.	10 (10)	

N. B. In ciascun piano va previsto il 10% per ambienti di riserva.

SERVIZI GENERALI.

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note	
1) <i>Archivi di deposito degli uffici</i>	Locali al piano seminterrato per una superficie complessiva di mq. 1000.	1000	In corrispondenza dell' Ingresso ri- servato al pubblico in visita al Mini- stero	
2) <i>Archivio di deposito della biblioteca</i>	Locali al piano seminterrato per una superficie di complessivi mq. 400.	400		
3) <i>Ufficio informazioni e sale di attesa del pubblico</i>	Capo ufficio	1 (1)		
	Salone sportelli	1 (3)		
	Sale di attesa	4 (8)		
	Uffici addetti	4 (4)		
4) <i>Servizio corrispondenza</i>	Uffici vari	4 (8)		
	Ufficio postale e telegrafico	3 (4)		
5) <i>Autorimesse</i>	Locali con accesso proprio per la rimessa di circa 25 macchine e con servizi accessori propri di una autorimessa.			Prevedere anche un parcheggio coperto per la sosta diurna delle macchine
6) <i>Corpo di guardia della P. S. e R.R. CC.</i>	Uffici per capo e agenti Un locale riservato presso ciascuna portineria.	4 (4)		

DENOMINAZIONE dei gruppi di uffici	DESTINAZIONE	NUMERO locali	Note
7) <i>Corpo di guardia truppe indigene.</i>	Camera di sicurezza Camerate, mensa, e sala di soggiorno per 30 uomini.		Servizi accessori
8) <i>Alloggi per personale subalterno.</i>	Sei alloggi di tre-quattro camere con accessori.		Con accesso riservato e senza visuale negli Uffici
9) <i>Camere di riposo per autisti</i>	Cinque camere vicino alle autorimesse con servizi accessori.		
10) <i>Locali di soggiorno del personale di pulizia</i>	Cinque camere al piano scantinato.		
11) <i>Magazzini e laboratori vari</i>	Un magazzino attrezzi e materiali di mq. 50.		
	Deposito mobili uso corrente di mq. 1000.		
	Deposito mobili fuori uso metri quadrati 200.		
	Deposito infiammabili mq. 30.		
	Deposito carte di rifiuto mq. 80.		
Quattro depositi per materiali vari di mq. 50 ciascuno.			
Sei laboratori per arti varie da mq. 50 ciascuno.			

Vanno inoltre previsti ambienti, con luce ed aria diretta, per la centrale telefonica, la centrale radio, centrale termica, centrale elettrica interna, centrale di posta pneumatica. Tali ambienti debbono avere tutti superficie proporzionata alla loro importanza.

Annessi alle portinerie, da progettare in corrispondenza di ogni ingresso e di importanza proporzionata a quella dell'ingresso stesso, vanno previsti un ambiente per la P. S. ed i CC. RR., il deposito di biciclette, ed i relativi servizi accessori.

TORRE RIFUGIO ANTIAEREO.

Torre rifugio. — Locali per ricovero di persone con accesso da ogni piano, scala propria e uscite di sicurezza, in posizione baricentrica — Capacità 400 persone.

Locali per uffici che debbono funzionare in ogni contingenza — Capacità 100 persone.

AVVISO DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Concorso per il conferimento di n. 76 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 76 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici nè siano titolari di rivendita di generi di privata:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione, di impiegati civili dello Stato, che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli d'impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età); purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali esiste altro istituto.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 31 ottobre 1937-XVI, alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande

non presentate entro il detto termine o non completamente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dai seguenti documenti :

1° estratto dell'atto di nascita ;

2° certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti :

a) la situazione di famiglia dell'aspirante o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia, anche non-convivente, dovranno indicarsi lo stato civile, la professione, la condizione economica e la residenza) ;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendite di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici ;

3° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre :

per gli ex impiegati : a) il decreto di cessazione dal servizio ; b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto ; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto ;

per le vedove : a) l'estratto dell'atto di matrimonio ; b) l'estratto dell'atto di morte del marito ; c) il certificato di conservata vedovanza ; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità ; e) certificato municipale di notorietà, comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante ; f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni ;

per gli orfani : a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori ; b) l'estratto dell'atto di morte del padre ; c) l'estratto dell'atto di morte della madre ; d) se donne, il certificato di stato libero ; e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei genitori ; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni ;

inoltre per gli orfani minorenni anche il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili pure un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova; d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del t. u. approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, 1° settembre 1937 - Anno XV


Il Direttore Generale: BONANNI.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto ministeriale 7 giugno 1937-XV pubblicato a pag. 874 del Bollettino ufficiale n. 6, giugno 1937, al posto di « Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1937-XV, registro 18 Africa Italiana, foglio 403, Pirrone » deve leggersi: « Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1937-XV, registro 19 Africa Italiana, foglio 158, Pirrone ».

PREZZO L. 2 —

(1102482) Roma, 1937-XVI - Istituto Grafico dello Stato - G. C. (Copie 1720)



DIREZIONE DEL SERVIZIO ANNUNZI

Viale Medaglie d'Oro, 122 - Roma

La presente pubblicazione ha scopo esclusivamente pubblicitario ed è curata nell'interesse soltanto delle Ditte elencate. — Il Ministero dell'Africa Italiana si rimane completamente estraneo e per tanto non assume nessuna responsabilità circa il contenuto della pubblicazione stessa.

RUBRICA FORNITORI ED APPALTATORI (ESPORTATORI ED IMPORTATORI)

Elenco delle Ditte che dichiarano di essere in grado di fornire e fare materiali e lavori per il Ministero dell'Africa Italiana, le Amministrazioni coloniali (Governi delle varie Colonie, Servizi Ferroviari, Genio Civile e Militare, Uffici locali delle opere pubbliche, ecc.) e che **ESPORTANO** od **IMPORTANO** per: **Industria — Commercio — Agricoltura.**

AEROPLANI - AUTOMOBILI - AUTOMEZZI - MOTOCICLETTE - BICICLETTE

(Pezzi di ricambio, accessori vari)

- ALFA ROMEO S. A. - MILANO, Via M. U. Traiano, 33. — Autovetture - Autocarri - Motori Aviazione - Eliche - Elementi stampati - Fusioni.
- BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.
- CATALANO A. - MILANO, Corso Buenos Aires, 2. — Specialità per auto-moto ed aviazione.
- DONIZELLI F.LLI S. A. - MILANO, Via Procaccini 35. — Velocipèds, accessori, gomme, furgoncini, pedali, carrelli, qualsiasi trasporto.
- FABBR. ITALIANA MAGNETI MARELLI - MILANO, Casella postale 3400. — Magneti - Equipaggiamenti lettrici - Accumulatori per auto e moto.
- FABB. AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI - MILANO, via Monterosa, 89. — Automobili, autocarri, motori marini e aviazioni, armi automatiche, leghe leggere.
- FIAT SOC. AN. - TORINO, Via Nizza, 250. — Automobili - Autoveicoli industriali, militari, coloniali - Trattrici - Motori ed apparecchi d'aviazione - Materiale ferroviario - Motori Diesel - Prodotti siderurgici e metallurgici - Lubrificanti.
- FRAM S. A. - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle a balestra, a bovolo e ad elica per ferrovie tranvie, automazzi e per ogni altra applicazione.
- GIRAUDI GUSTAVO - MILANO, Viale Monte Bianco 26. — Metalloscopio, candele d'accensione per tutti i motori.
- LANCIA & C., S. A. - TORINO, Via Monfrèvro, 99. — Autoveicoli.
- LUMBROSO CAV. UMBERTO - BENGASI - ASMARA - DESSIE - HARRAR - ADDIS ABEBA — Commercio automazzi, pezzi di ricambio, pneumatici.
- OFFICINE VIBERTI - TORINO, Corso Peschiera, 249. — Carrozzerie autoveicoli di qualsiasi tipo: autocarri, furgoni, ambulanza, autobus - Rimorchi normali ed a volta corrita.
- PORTA MASSIMILIANO S. A. - MILANO, Via V. Hugo, 1 - ASMARA, Viale del Re. — Parti di auto - Ricambi - Accessori - Attrezzature rimesse ad officina.
- RAG. G. SAVASTA - MILANO, Via Settala, 6. — Segmenti per pistoni di qualsiasi motore.
- RUGIAFER S. A. - MILANO, Via Legnano 18 - ASMARA, Viale De Bono — Ruote - Radiatori - Molle ed accessori per autoveicoli e aerei.
- S. A. CARBURATORI MEMINI - MILANO, Via Poliziano, 16. — Carburatori per motori a scoppio.
- SOC. AN. CAPRONI - MILANO, Via Mecenate 76. — Industria per la riparazione di aeromobili.
- SOC. AN. CASARO - TORINO, Corso Stupinigi 65. — Carrozzerie - Camion e carri botte, furgoni, autobus, auto-ambulanza.
- SOC. AN. B. B. (Brevetti Baroncini) - BOLOGNA, Via Mascarella, 121. — Fabbrica Italiana candele per motori.
- S. A. A. REINA - MILANO, Via Amedei, 7. — Assali, molle, ferramenta per veicoli - Cuoio nero e naturale, cuoi al cromo, maschericchio, macchinaccio - Bardature e finimenti, buffetterie, armature per soleggio.
- S. A. I. SOC. AERON. ITAL. ING. A. AMBROSINI - ROMA, Via Poli 48, Tel. 64.022. — Stabilimenti: Milano, Passignano sul Trasimeno, Reggio Emilia, Tripoli d'Africa, Vittorio d'Africa O. I. — Prodotti: Aeroplani, idrovolanti, motori aviazione, motoscafi, carburanti, lubrificanti.
- S. A. T. A. M. V. - MILANO, Via Settembrini, 33. — Forniture per auto - Moto-ciclo - Guarnizioni per freni e frizioni - Halo-Minx.
- SOC. AN. MICHELIN ITALIANA - MILANO, Corso Sempione, 66. — Pneumatici per auto-moto, velo di produzione propria
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — Trattrici militari - Autocarri campali pesanti. — Aeroplani militari e civili - Eliche metalliche - Aviorimessa.
- SOC. ITAL. PIRELLI - ROMA, Via Emilia, 86. — Pneumatici per auto, moto, velo, avio - Cavi e conduttori elettrici per qualsiasi applicazione.
- S. A. OM. FABBR. BRESCIANA AUTOMOBILI - BRESCIA. — Autoveicoli industriali licenze Saurer per trasporto merci e persona.
- SUCC. PASTORE & LOMBARDI - BOLOGNA, Via Castiglione, 6. — Forniture carrozzeria auto industriali e turismo.
- WEISS & STABILINI - MILANO, Via Settembrini, 9. — Rappresentanti di case costruttrici di parti ricambio automobili, motocicli, autotrasporti in genere, macchine per industria edile, stradale, macchinari, impianti agricoli e industrie tecnico-industriali in genere.
- FABBRICA DI MOLLE E ACCESSORI PER ROTABILI - FRAM - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle per automobili e autocarri di tutti i tipi - Consegu immediate dai magazzini e depositi.

BENZINA - PETROLIO - LUBRIFICANTI - CARBONI

AZIENDA ITALIANA LUBRIFICANTI CLARENTY - ROMA, Via Mario Pagano, 3. — Olii lubrificanti tecnicamente perfetti — Grassi speciali.
CASTALDI & C. - GENOVA, Via Calroli 1-a. — Olii, grassi lubrificanti, nafta, carburanti, bitumi.
MERCANTILE S. A. - FIUME, Punte Franco Mag. 12. — Benzina, petrolio, gasoli, fusolii.
RAFFINERIA OLII MINERALI S. A. - FIUME. — Benzina, petrolio, gasoli, olii grassi minerali lubrificanti, paraffina, coke di petrolio, asfalto.
S. A. IND. CATRAMI AFFINI - PADOVA, Via Trieste, 50. — Catrami, peci, olii, disidratanti, carbonium, naftalina.
S. A. LUBRIFICANTI E. RFINACH - MILANO, Via Gioacchino Murat 84. — Olii, grassi, vaselline, lucidi per metalli.
SINDACATO ITALIANO COMBUSTIBILI S. A. - MILANO, Via del Conservatorio 15 — CONCESSIONARIO esclusivo carbone Coke Skarboferma.
THE TEXAS COMPANY S. A. I. - MILANO, Piazza Crispi, 3. — Bitumi — Olii lubrificanti, minerali e grassi.
VACUUM OIL COMPANY S. A. I. - GENOVA, Via Corsica, 21. — Specialità olii e grassi lubrificanti.
VETROCOKE - VENEZIA PORTOMARGHERA. — Coke, estrame - Pece - Benzoli - Vetri - Cristalli.
WINKELMAN & CRIDA - CASTELDELPANO, (Grosseto). — Farina fossile.

BISCOTTI CAMELLE CIOCCOLATO CONFETTURE E AFFINI

BARATTI & MILANO S. A. - TORINO, Corso Castelfidardo, 37. — Caramelle, cioccolato, confetti, marroni canditi, e pastiglie.
CONS. NAZ. PROD. ZUCCHERO - GENOVA, Via Garibaldi, 7. — Zucchero, sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, conserve alimentari e prodotti similari.
DELSER CARLO & F. LLI - MARTIGNACCO (Udine) — Biscotti, caramelle.
FRIGO ANTONIO PREMIATA FABBRICA PANDORO - VERONA, Via Costa, 2 — « Pandoro ».
MOTTA PANETTONI - MILANO. — Panettoni Motta.
PAGLIARINI CARLO - ROMANO DI LOMBARDIA. — Caramelle, confetture, granulare effervescente.
PARENTI GIOVANNI - SIENA. — Fabbrica panforte e specialità senesi.
PANDORO MELEGATTI - VERONA, Corso Porta Borsari, 19, Tel. 1810. — « Pandoro ».
PERNICOTTI STEFANO & FIGLIO - NOVI LIGURE. — Torrone, cioccolato, inalterabile anche ai Tropici.
RAGETH & KOCH - PALERMO, Via Maqueda, 280. — Spedisce frutta candita e marmorata.
SALVI ANTONIO FU E. - MILANO, Via Sansovino, 4. — Fabbrica cioccolato, cacao e caramelle.
S. A. BISCOTTI WAMAR MARCHISIO & C. - TORINO, Via Pietrino Bello, 1. — Fabbrica di biscotti.
S. A. DAVIT - TORINO, Via Cibrario, 67 — Cioccolato, caramelle.
S. I. R. C. A. SOC. IND. RIUN. CONFETTI AFFINI - TORINO, Via Rosolino Pilo, 51. — Cioccolato, caramelle, confetture.
SOCIETÀ NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni 1 — Cioccolato — Latte condensato sterilizzato ed in polvere.
VENCHI - UNICA S. A. PRODOTTI DOLCIARI ED AFFINI - TORINO, Via F. De Sanctis, 4. — Cioccolato, cacao, confetti, caramelle, biscotti.
VERGANI SECONDO - CREMONA, Piazza S. Michele, 1. Tel. 11-76. — Torrone e mostarda.

CHINCAGLIERE - ' CERAMICHE

CRISTALLERIE - VETRERIE - LAMPADARI - BIGIOTTERIE - OMBRELLI, ECC.

ANZONINI ARTURO - MILANO, Via Disciplini, 17. — Bijouterie, chincaglierie, giocattoli all'ingrosso.
BIANCARDI & JORDAN - MILANO - Viale Pasubio, 8. — Diffusori - Lampadari.
BENNATO GIUSEPPE - PADOVA, Piazza Duomo. — Galabie tanzanie e sacre.
BELLONI CAV. VITTORIO - MILANO, Corso Roma, 113. — Fabbrica piccoli giocattoli e spacchi.
CADEDDU ANGELO - GENOVA Via Cairoli, 5-10. — Bigiotterie - Filigrana argento - Articoli corallo.
CERAMICA ITALIANA SOC. - LAVENO — Porcellana da tavola - Terraglia forte uso domestico - Igiene e rivestimento.
CASOLI ANGELO - MILANO, Via C. De Cristoforis, 8. — Lampadari in cristallo, murano e moderni, vetreria.
CRISTALLERIE DI MURANO - MILANO, Corso Porta Nuova, 34. — Fiale - Vetrerie scientifiche, da tavola ed artistiche.
CRISTALLERIA NAZIONALE - NAPOLI, Nuovo Corso Orientale, 150. — Cristallerie e vetreria da tavola.
DE PONTI GIOVANNI - MILANO, Via P. da Cannobio 18. — Fabbrica borselle, portatogli, portamonete, bretelle - Grossista in chincaglieria.
FABBRICA OMBRELLI GILARDINI - TORINO, Corso Giulio Cesare, 18. — Ombrelli.
FABBRICA GIOCATTOLI I. N. G. A. P. - PADOVA, Bassanello, 14. — Giocattoli.
FABBRICA OMBRELLE RENOLDI - MILANO, Corso Genova, 28. — Ombrelli tipo comune e medio, parasoli di ogni tipo.
HALFON & HADDAD - TRIPOLI D'AFRICA. Suk el Turk 23 — Lavorazione in avorio, articoli coloniali in argento e oro, pelo coda d'elefante, assortimento pelletteria orientale.
I. L. C. A. IND. LAV. CORNO ARTIFICIALE - CREMONA, Via F. Genala, 31-a. — Articoli regalo e sacri.
LA CERAMICA - Milano, Via Torino 21 ang. Via Unione. — Porcellane, terraglie, cristallerie, vetrerie, posaterie casalinghe.
INDUSTRIA BOLOGNESE ASTUCCI « I. B. A. » - BOLOGNA, Viale A. Zanolin, 7-9.
SOC. AN. POLETTI ANTONIO - MILANO, Via Solferino 9 — Ombrelli - Parasoli - Borse di stoffa.
S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1.
SOC. COLL. BARMIL - MILANO Via Cesare Correnti 10 — Casalinghi - giocattoli - chincaglieria.
SOCIETÀ VENEZIANA PER L'INDUSTRIA DELLE CONTERIE S. A. Cap. Soc. L. 7.200.000 int. var. MURANO (Venezia) Fondazione Navagero 34 — Conterie (parte di vetro) lavori in conterie, cristallerie in vetro sonoro e cristallo al piombo - Tubi di vetro e ampolle per lampade.
STUDIO D'ARTE - PROF. BENVENUTI ANNA - MILANO, Via Guastalla, 5. — Paralumi artistici - Ceramiche d'arte.
TANSINI G. B. - MILANO, Via Montebello, 14. — Lampadari, cristalleria d'ogni stile vetri-stendati e segnalazioni.
TOGNETTI ERNESTO - Milano, Via Palmieri 25. — Fabbricazione vetrerie da tavola, d'illuminazione - Bottiglie, flaconi e vasi a mano e a macchina.
UFFICIO BOTTONIERI ITALIANI - MILANO, Galleria del Corso, 2. — Consorzio fabbriche di bottoni di tutto.
ZUCHELLI CESARE - BOLOGNA, Via S. Vitale 258 — Astucci - Argenteria

CORTELLERIE (Rasoi, lamette, posaterie)

BACCHIEGA CAMILLO - MILANO, Via Rugabella, 9. — Lamette per barba, rasoi, saponi, allumi, tosatrici.
VALMI - MILANO, Via S. Maria Fulcorina, 18. — Fabbrica di rasoi di sicurezza e articoli bakelite - Lame - Coltellerie.

COMBUSTIBILE SOLIDO

META S. A. IT. - MILANO, Via Rugabella, 8. - *Combustibile solido di sicurezza META ed apparecchi META-NIAGARA per sturare lavabi, bagni, apparecchi sanitari, ecc.*

COMPRESSORI DI ARIA E DI ALTRI GAS

EMANUEL GIOVANNI - TORINO, Via Canova 7 - *Compressori aria, martinetti, aerografi, officine, stazioni servizio.*
MARZOCCHI ING. V. & C. - MILANO, Piazzale Acquileia, 6. - *Compressori a uno e due stadi - Aerografi - Stazioni di servizio.*

COSTRUZIONI NAVALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonai, 9. - *Costruzioni navali.*

DEPURAZIONE ACQUE (Impianti e materiali vari - Contatori d'acqua)

BOSCO & C. - Via Buenos Ayres, 4 - TORINO. - *Acquadotti ed accessori, contatori d'acqua, saracinesche, ecc.*
BREGONZIO GIUSEPPE - MILANO, Via Brioschi 34 - *Filtri «IDRO» per depurazione e sterilizzazione delle acque. Impianti fissi e portatili, tipi economici per famiglia e comunità. - Adottati dal R. Esercito e truppe coloniali.*
L'IDRAULICA VINCI BENEDETTO & F. - MESSINA, Corso Garibaldi - Filiali: ASMARA, ADDIS ABEBA, HARRAR. - *Trattamento acque potabili e rifiuto, impianti idraulici, domestici, industriali, acquedotti, forniture Amministrazioni Coloniali, articoli ghisa porcellanata per impianti d'igiene, GESTIONE DEGLI EMPORI «VINCI».*
ROSSI & CASTAGNETTI INGG. - TORINO, Via Ormea, 136. - *Purificazione delle acque per qualsiasi utilizzazione.*
S. A. ASTRA - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 22. - *Contatori per acqua, benzina, nafta e liquidi speciali*
S. A. I. «FILTRI CHABAL» - GENOVA, Luccoli, 14. - *Impianti filtranti per depurazione acque potabili*
SIAP - MILANO, Via Clerici, 2. - *Depurazione, sollevamento acque di rifiuto - Depurazione acque potabili - Acquedotti e fognature.*
SOC. AN. PIACENTINA DI PERFORAZIONE J. MASSARENTI PIACENZA, Via Romagnosi, 58. - *Indirizzo telegrafico Spes. - Costruzione apparecchi di perforazione ricerca acqua, petrolio, minerali, impianti sollevamento acqua, acquedotti.*
TONIOLO ENRICO - MILANO, Via S. Paolo, 16. - *Impianti potabilizzazione acque - Carbonizzazione, distillazione legna - Gruppi elettrogeni.*
USUELLI A. S. A. - MILANO, Via S. Pellico, 12. - *Speciali distillatori e sterilizzatori d'acqua ad uso coloniale.*

ESPLOSIVI ARMI E MUNIZIONI

POLVERIFICI STACCHINI GIOVANNI S. A. - ROMA, Via Cavour, 256. - *Fabbriche esplosivi nei Governatorati dell'Eritrea e dell'Amara. Agenzia Commerciale per l'A.O.I. in Asmara.*
S. A. FIOCCHI GIULIO - LECCO - *Munizioni per armi portatili, bottoni, minuteria.*
SOC. GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI - MILANO, Corso Italia, 6. - *Polveri da lancio - Detonanti per artiglieria e bombe - Esplosivi - Micce universali Bickford - Micce detonanti - Accessori vari da guerra e da mina.*
SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonai, 9. - *Cannoni controaerei ed anticarro - Mitragliatrici - Fucili automatici - Torrette per armamento aeroplani - Bombe - Proiettili.*
SOC. ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI S. I. P. E. - MILANO, Via Principe Umberto, 27. - *Esplosivi da mina - Accessori - Polveri e Cartucce cariche da caccia.*
SOC. ROM. COSTR. MECC. ROMA, Via Faleria, 25. - *Costruzioni mecc. - Bombe - Spolette lancia bomba - Armi diverse, ecc.*

FORNITURE MILITARI (Divise, stivateria, buffetteria, ecc.)

BIELLA CARLO - MILANO, Viale Piceno, 7. - *Uniformi militari - Divise - Bandiere - Gagliardetti - Gonfaloni.*
MAURI ETTORE - MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 26. - *Stab. C. Poma, 52. - Bandiere, divise, uniformi, articoli per feste.*
LA NAZIONALE - MILANO, Corso Magenta, 63. - *Uniformi e bandiere, Sahariane, combinazioni ed abiti lavoro mantello.*
UNIONE MILITARE - ROMA, Via Tomacelli. - *Uniformi militari, abiti civili, accessori per divise.*
VE. DE. ME. S. A. - MILANO, Via Montegani, 14. - *Forniture militari-civili - Passamanerie - Guarnizioni - Uniformi*

FORNITURE PER OSPEDALI SANATORI INFERMERIE ECC. (gabinetti chirurgici, radiologici, elettromedicali, odontoiatrici; forniture ortopediche e articoli di gomma e sanitari)

ACTINA ENRICO GMUR & C. - MILANO, Via Pergolesi, 24. - *Lampade a quarzo per raggi ultravioletti.*
ANDREINI ING. MICHELE S. A. & C. - MILANO, Via Lambro, 2. - *Costruzione apparecchi radiologici, elettromedicali e scientifici, accessori relativi.*
ANONIMA FORNITURE DENTALI E AFF. GIÀ C. TARRA & SOCI - MILANO, Via Cappellari, 4 - ROMA, Via della Panetteria, 6. - *Forniture complete e materiali per gabinetti e laboratori dentistici.*
BALDINELLI FERDINANDO - MILANO, Via Pattari, 7. - *Strumenti chirurgici, apparecchi ortopedici, strumenti, per veterinaria.*
BORELLA F.LLI - MILANO, Via Ponte Sevese, 25. - *Articoli gomma - Medicazione - Chirurgia - Forniture ospedali.*
CARLASSARE FERRUCCIO - MILANO, Piazzale Dato, 4. - *Bande gessate Calsona - Articoli chirurgo-sanitari-farmacologici. Fabbrica cinti, sospensori ventriere.*
FRONTINI ALFONSO FABBR. APPAR. RAGGI X, ed ELETTRO-MEDICALI - MILANO, Via L. Cantonica, 12. - *Apparecchi radiologici, e Elettro-medicali.*
GORLA SIAMA SOC. AN. - MILANO, Piazza Umanitaria, 2. - *Apparecchi elettromedicali. Lampade quarzo e solari*
IMPERIALI BELTRAMINI - MILANO, Via S. Prospero, 4. - *Forniture complete - Materiali odontoiatrici.*
HENNIG M. F. - MILANO, Via Fontana, 28. - *Apparecchi medicinali strumenti per odontoiatria.*
LIBE AUGUSTO - MILANO, Corso Garibaldi, 77. - *Impianti completi di gabinetti odontoiatrici - Denti artificiali.*
MARELLI CAV. UFF. GIOVANNI - MILANO, Via S. Antonio, 17. - *Istrumenti chirurgici, apparecchi ortopedici e mantello sanitario.*
OFFICINA DI COSTRUZIONI ELETTRO-MECCANICHE GIUSEPPE CLERICI - MILANO, Via Cesare da Sesto, 24. - *Specialità costruzioni apparecchi gabinetti dentistici e meccanica in genere.*
PETERSEN ENRICO - MILANO, Via S. Eufemia, 16. - *Tutto il fabbisogno per chirurgia, medicina, elettroterapia.*
PUGNANE GIUSEPPE - LONGO. - *Prodotti sanitari - Carne grassa ed idrofilo - Tole grasse in genere - Articoli sanitari gomma, medicazione, borse per ghiaccio - Cinti, ventriere - Aghi - Siringhe - Termometri, ecc.*

RAPETTI SOC. ACC. SEMPLICE - MILANO, Foro Bonaparte, 71 - Tel. 83590. - Articoli gomma - Chirurghi - Medicazione - Ferri chirurgici - Mobili in ferro per ospedali - Cliniche e Medici e Farmacia.
TESTA CARLO - MILANO, Viale Monza, 30. - Forniture materiali e prodotti odontoiatrici - Impianti gabinetti - strumentario chirurgia odontoiatrica materiali per otturazioni, cataloghi e richieste.

FORNITURE SPORTIVE GINNICHE E RICREATIVE

BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. - Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Giuanti - Matita.
FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. - Copertoni impermeabili - Tende impermeabili - Tende da campo - Vestiti impermeabili.
MORETTI ETTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12. - Tende coloniali.
ORSI F.LLI - CENTO DI FERRARA - Fabbrica biliardi con bilia indistruttibile - indicatissimo per essere spedito in Colonia - Non occorre il montatore perché il biliardo arriva pronto per il giu'o. Chiodi preventivi.
PERSENIKO & C. - S. A. R. P. - CHIAVENNA (Sondrio) - Tennis Lattini campo - selie - lavori legno.
SOC. AN. FABB. LOMBARDA ATTREZZI GINNASTICI - MILANO, Corso XXII Marzo, 23. - La più completa produzione di attrezzi ginnico-sportivi per palestre ginnastiche - Campi sportivi - Piscine, ecc.
VIGANO' PAOLO - TRIPOLI, Corso Vittorio Emanuele, 140-150. - Sellerie, equipaggiamenti coloniali, tennis, mobili campeggio, sandali KARACORUM, poltrone sahariane.

FORNITURE VARIE: Alberghi, Ristoranti, Caffè e negozi vari

COMPAGNIA EUROPEA REGISTRATORI - MILANO, Corso del Littorio 1 bis. - Registratori di cassa.
DITTA PASQUALI PIETRO - Corso Garibaldi, 26 BRESCIA.
FRATELLI F. & F. ROMANUT - UDINE, Via Spilimbergo, 12. - Macchine di caffè espresso.
GAVOTTI GIUSEPPE - MILANO, Via Torino, 45 - Macchine per ondulazione permanente, caichi asciugacapelli, tutti gli accessori.
MISSAGLIA GIUSEPPE - MILANO, Via Moneta, 18. - Forniture per bar, ristoranti e alberghi.
OPFICINE MECCANICHE « MILANFRIGOR » - MILANO, Via S. Maulilio, 14. - Impianti completi per macellerie, salumeria, gelaterie, ristoranti, ecc.
S. A. CBSALPINA - MILANO, Via G. Negri, 8. - « Verbo ». Pistole riciclate in acciaio e accessori nella preparazione dei gelati.
SOC. AN. OLLAND - MILANO, Via S. Maria Podone, 5 - Rappresentante: MASSAUA: Formenti Nino Casella Postale, 24. - Bilance automatiche agettabrici macina caffè.

FOSFORO E FIAMMIFERI - TABACCHI, ECC.

MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE S. A. - ZARA. - Manifatture tabacchi.
S.A.F.F.A. - MILANO, Via Moscovia, 18. - Fiammiferi di qualsiasi tipo.
SOC. AN. ITALIANA « JOB » - GENOVA NERVI, Piazza Cavour, 6-A. - Cartine tubetti per sigarette.
T.B.M.I. - TABACCHI EGGI MANIF. ITAL. - ROMA, Piazza Benedetto Cairoli, 6. - Sigarette di Rodi - Trinciati di prima qualità.

IMPIANTI ED APPARECCHI PER RISCALDAMENTO

SANITARI - IGIENICI - CUCINE - LAVANDERIE - RUBINETTERIE ECC.

ASTUTI CAMILLO - ALBSSANDRIA, Via Arnaldo Mussolini - Cucine economiche.
A.T.I.S.A. AERO TERMICA ITALIANO S.A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. - Apparecchi per riscaldamento in alluminio, nitrati, zeri, denominati « TERMOCONVERTORI ».
CAMBIELLI FRANCESCO & ANIO DE CARTIS - MILANO, Viale Piovan, 12. - Articoli per idraulici, specialità sedili per water-closet e ghiacciaie.
DE BISOGNO KAMMER & C. - MILANO, Via Galileo Galilei, 20. - Rubinetteria acqua, gas, vapore e raccordi.
DELL'ORTO FEDERICO - MILANO, Via Principe Umberto, 10. - Cucine, lavanderie per qualsiasi potenzialità e uso, impianti completi.
CUCINE VALSECCHI S.A. - MILANO, Via Ugo Bassi, 5. - Cucine economiche, fornelli a gas.
S.A. MAROCCHI ARRIGO & C. - SUZZARA (Lombardia). - Cucine economiche.
PARENTI UGO - MILANO, Via Bustacchi, 23. - Cucine, congiunzioni ghisa per tubazioni.
S.A.M. SOC. AN. MECCA IDRAULICA - TRIPOLI, Via Vittorio Veneto, 47-49. - Apparecchi sanitari. - Impianti idrici. - Officine meccaniche.
SOC. AN. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1. - Porcellane per mense militari ed alberghi - Forniture di stoviglie per ospedali - Articoli sanitari.
SOC. NAZIONALE DEI RADIATORI - MILANO, Via Ambre, 102. - Radiatori - Caldaie - Accessori « Ideali » per impianti di riscaldamento, cucine e distribuzione di acqua calda - Apparecchi sanitari « Standard » per impianti igienici.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

I.S.A. AERO TERMICA ITALIANA S.A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. - Batterie per riscaldamento e raffreddamento in alluminio, ultraleggero.

IMPIANTI FRIGORIFERI

DELL'ORTO, ING. GIUSEPPE « ORTOFRIGOR » - MILANO, Via Merano, 18. Tel. ORTOFRIGOR. - Frigoriferi, « Ortofrigor » per ogni applicazione. Frigoriferi ghiaccio, condizionamento dell'aria.
MISSORA - MILANO - Via L. Beltrami, 2. - « Lomboghiaccio » Apparecchio per produrre ghiaccio all'istante senza forza motrice.
S.I.R.A.C. SOC. IT. PER RADIO AUDIZIONE CIRCOLARE - MILANO, Piazza L. V. Bertarelli, 4. - Frigoriferi elettrodomestici - Apparecchi Radioriscaldanti - Riscaldatori elettrici.

IMPIANTI GALVANICI

S. A. ELPEWE - MILANO, Via Ponte Seveso, 25. - Impianti galvanici, prodotti chimici, materiali per bullitura.

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI MINERALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonai, 9. - Impianti di macinazione, concentrazione, flottazione, decantazione.

IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - IDRAULICHE - PORTUALI - STRADALI, ECC.

- BATOLO OSCAR - MESSINA. — *Costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed affini.*
BRESOLIN FRANCESCO (IMPRESA) - REGGIO CALABRIA, Piazza S. Anna. — *Costruzioni edilizie, civili ed industriali, ferroviarie, stradali ed idrauliche.*
CHIMENTINI UMBERTO - ROMA, Via Adelaide Ristori, 22. — *Lavori edili, idraulici e stradali.*
FEDERICI BELLA - ROMA, Via Faminio Nardini. — *Appaltatore opere pubbliche.*
FILI BASSOTTO OROLOGET - BIBBIA (Portula). — *Impresa costruzioni in genere.*
FILAURI PIETRO - PRAIA D'AIETA (Cosenza). — *Impresa lavori ferroviari - Galleria, armamento e risanamento binari - Lavori eseguiti in Colonia, genio militare, genio civile.*
GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — *Cilindratura - Bitumatura, ecc.*
INFERRERA SALVATORE - AUGUSTA. — *Costruzioni cemento armato, ferrovie, idraulica, strade, ponti, ecc., ecc.*
ING. AURELI AURELIO - ROMA, Via Alessandria, 208. — *Cementi armati, ponti e strade.*
ING. A. MOTTURA E C. ZACCHEO - MILANO, Via Victor Hugo, 2. — *Costruzioni edili, in cemento armato, idrauliche ed industriali, cementazioni.*
IMPRESA ASTALDI, S. A. - ROMA, Corso d'Italia, 43. — *Lavori edili, stradali, ferroviari, cemento armato, forniture Eternit.*
LANARI ALESSIO - OSIMO (Ancona). — *Impresa costruzioni edili e stradali.*
MUCCIO GIUSEPPE - RAGUSA, Corso Vittorio Veneto, 200. — *Lavori edili stradali - Forniture materiale costruzione.*
PARISI SAVERIO - ROMA, Via S. Martino della Battaglia, 4. — *Costruzioni edili e stradali.*
S. A. PURICELLI STRADE E CAVE - MILANO, Via Montforte, 44. — *Costruzioni stradali, pavimentazioni di ogni tipo, permanenti o semipermanenti (Asfalti, malte asfaltiche e bituminose, calcestruzzi cementizi, penetrazioni, semipenetrazioni, graniti, porfido, legno, ecc.) - Miniere d'asfalto, cave, costruzioni di macchine stradali.*
S. A. IMPRESA TUDINI TALRNTI - ROMA, Piazza in Lucina, 4. — *Costruzioni stradali, ferroviarie, edili idrauliche, stabilimenti - Cave - Produzione materiali da costruzioni stradali.*
S. A. VIANINI G. & C. «S. A. C. O. M. A. STRA» - ROMA, Via in Arcione, 71. — *Tubi Vianini - Lavori edili, idraulici, in cemento armato - Lavori stradali e ferroviari.*
SCHIAVELLO Geom. GIUSEPPE - SORIANELLO (Catanzaro). — *Lavori edili, idraulici, stradali.*
S. I. FINANZIARIA PER COSTRUZIONI - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8-10. — *Lavori portuali - Edili - Stradali - Cemento armato - Ferroviari.*
SOC. GEN. IMMOBILIARE DI VALORI DI UTILITA' PUBBLICA ED AGRICOLA - ROMA, Via Agostino Depretis 45-a. — *Lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali, ecc.*
ZANETTI CAV. GIUSEPPE - BOLZANO, Piano di Bolzano, 1. — *Costruzioni edili, cementi armati gallerie, strade, acquedotti.*

IMPRESE TRASPORTI

- DANZAS & C. S. A. - MILANO, Via Pietro Maroncelli, 17. — *Trasporti internazionali e coloniali.*
FILI GONDRANT S. A. MILANO, Via Pantaccio, 21. — *Trasporti nazionali, internazionali terrestri, marittimi, coloniali.*
S. A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA S. A. I. M. A. - MILANO, Via Pantaccio, 13. — *Spedizioni, traslochi - Fiumi nei porti di Fiume, Genova, Trieste, Venezia.*

INDUSTRIA CARTA ED AFFINI - TIPOGRAFIE, ECC.

- GARTIERA ITALIANA S. A. - TORINO, Via Valeggio, 5. — *Carta - Cartoni - Cartoncini - Stessi ed allestiti - Buste - Blocchi - Quaderni.*
GARTIERA DI ORMEA - ORMEA, (Cuneo). — *Prodotti industria cartaria, carta da sigarette, carte velina fini - Carte da condensatori elettrici - Carte bibbia, da carbonizzare mussoline.*
CONFITRAS Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente - MILANO, Via Durini, 9. — *Carta trasparente di cellulosa CELLOPHANE.*
DALLE NOGARE & ARMETTI - MILANO, Via Gallina, 10. — *Cartoline, album, monografie, illustrate, tutti procedimenti.*
DITTA EDITRICE GARIONI - PIACENZA — *Cartoline illustrate esportazione.*
F. I. C. I. S. S. A. FABB. ITAL. COLORI INCHIOSTRI DA STAMPA - MILANO, Corso 28 ottobre, 83. — *Inchiostri da stampa neri e colorati, vernici, paste per rulli, tinte, c. o. pitture litografiche, ecc.*
SOCIETA' «NEBIOLO» - TORINO, Via Bologna, 47. — *Macchine grafiche e accessori - Caratteri tipografici - Ponderia di ghisa.*
S. A. «LA SORGENTE» - STIA (Arezzo). — *Inchiosstro da stampa ed affini - Inchiosstro da scrivere finissimo «Vittoria» - Crema per calzature.*
S. A. MAFFIZZOLI - MILANO, Via Setico, 14. — *Carte e cartoncini d'ogni genere anche in confezione.*

INDUSTRIE, COMMERCIO RAPPRESENTANZE, TRASPORTI NELLE COLONIE

- ANTONIONE MARIO - MOGADISCIO, Vittorio d'Africa (Somalia Italiana). — *Autotrasporti ed officine meccaniche*
ATLANTE GIUSEPPE (u P. le (fondata nel 1887) - BARI, Corso Vittorio Emanuele, 179. — *Importazioni - Esportazioni - rappresentanze.*
BARDA ISACCO & F.LLO - TRIPOLI, Via Generale Fara, 5. — *Utensileria, ferramenta - Colori - Olii - Vernici - Articoli igienici e sanitari - Impianti completi in articoli igienici, sanitari, gas - Materiale da costruzione in genere.*
COMP. COMM. ITAL. PER L'AFRICA ORIENTALE - GENOVA, Piazza Nunziata, 16-20 - Agenzie: Asmara, Mogadiscio, Merca, Chisimio. — *Importazione - Esportazione.*
COSTA GIUSEPPE - BENGASI (Cirenaica), Via Roma, 11. — *Forniture macchine industriali, natali - Articoli tecnici.*
CONSORZIO DI COLONIZZAZIONE DI GENERALE VITTORIO D'AFRICA. — *Produzione esportazione banane, cotone, granoturco, sesamo, semi ricino, noci di cocco, Kafek, asachai - Importazioni, carboni, lubrificanti, macchine, attrezzi agricoli, materiale da costruzione, cemento, ecc.*
GIANNANGELI SALVATORE - ASMARA. — *Importazione Rappresentanze, tessuti, detersivi, cerdumi, stoffe.*
HENDRI FABIANO & C. - ADDIS ABEBA, MOGADISCIO, Uffici Milano, Via Leopardi, 1. — *Forniture civili e militari di ogni genere - Automezzi - Motori Diesel - Macchine agricole ed utensili - Tessuti - Chincaglieria - Alimenti.*
INTERCRANICA - GENOVA, Palazzo Nuova Borsa. — *Esportazione - Importazione.*
MORTARA FRATELLI A. A. SOC. AN. - MILANO, Via B. Eustacchi, 23 - MOGADISCIO. — *Inflammabili lubrificanti automobilisti - Pneumatici - Macchine agricole - Macchine per scrivere - Legname - Cemento Ricambi ecc.*
PRIMA SPREMITURA TRIESTINA D'OLIO LUZZATTI & C. S. A. - TRIESTE, Casella postale 440. — *Importa semi oleosi dalle colonie.*
S. A. CALDERONI-COLONIALE - Milano, Via Durini, 31 - Filiali: Asmara - Addis Abeba Dessie - Dire Daua. — *Importazione, esportazione, rappresentanze, depositi, tutti gli articoli.*
S. A. GISMONDI ENRICO & C. - ROMA, Via Regina Elena, 86. — *Esportazione sale marino dalla Tripolitania.*
S. A. I. S. - SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA - MOGADISCIO.

- SOC. COLONIALE ITALIANA - ROMA**, Via Nazionale, 230. — *Importatrice - Esportatrice - Fornitura civili e militari, materiali costruzioni, carboni.*
- SOC. «OLIBANUM» CONCESSIONARIA DELL'INCENSO MIGIURTINO - SEDE IN MOGADISCIO - AGENZIE E STABILIMENTI: ALULA, BENDER CASSIM, DANTE, NAPOLI - Receptio Metropolitano: ROMA, Piazza di Spagna, 9. — *Incenso produzione Somalia Italiana - Incenso speciale marca «Vaticanium» - Mirra - Gomma arabica - Senna***
- SHOA MENAHEM JOSEPH - ASMARA.** — *Commerciale.*
- SOC. SUVLIS DIMITRIO & C. - ASMARA.** — *Articoli di costruzioni - Ferramenta in genere - Cordami - Rappresantanza.*
- TOSCANO MICHELE IMPORT. EXPORT. - ASMARA (Eritrea).** — *Esportazione pelli bua, ovine e caprine grasse, semi oleosi, cereali - Importazione, macchine industriali, sfarinati, alimentari materiale per costruzione, cemento. - Lavori agricoli. - Tessuti.*

INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE E MATERIALI VARI ELETTRICI

- COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - MILANO**, Via Borgognone, 14. — *Motori-alternatori, elettrodomestici (frigoriferi, elettropompe, ventilatori, Apparecchi radio CGE ricevitori e trasmettitori, - Forni elettrici da pane: Antonello e Orlandi.*
- DITTA COLOMBO CESARE DI GIUSEPPE MARIO COLOMBO - MILANO**, Via S. Croce, 6. — *Fabbrica di passamaneria e conduttori elettrici speciali.*
- ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA - BULLUNO**, Piazza Campitello, 4. — *Strumenti di misure elettriche - Riduttori di tensione - Fonografi.*
- FERRÈ ING. F. & C. - MILANO**, Viale Maino, 19. — *Forni - Industriali a combustione ed elettrici.*
- «FIDENZA» S.A. VETRARIA**, capitale 5.000.000 int. vers. — **MILANO**, Via Gaetano Negri, 4. — *Tel. 133203 - Telegrammi Follisolatori, (Vetrerie in Fidenza - Parma). — Isolatori in vetro speciale - Apparecchi di illuminazione e protettori sistema Holophane - Vetri per fari d'auto.*
- FUSARC - MILANO**, Viale Monza, 274. — *Elettrodi per saldatura all'arc elettrico.*
- HELLESENS ITALIANA S. A. - ROMA**, Via Frattina, 110. — *Pile batterielettriche a secco «HELLESENS».*
- IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S. A. - MILANO** Via A. Mussolini 5. — *Materiale elettrico per centrali, stazioni, linee elettriche, ecc.*
- L'ELETTRICA - TORINO**, Piazzetta Madonna degli Angeli, 2. — *Tutto per l'elettricità.*
- «NITENS» - NOVI LIGURE.** — *Lampade elettriche.*
- RINALDI G. (DITTA) DI ENRICO RINALDI - BERGAMO**, Via Stoppani, 3. — *Materiale elettrico, tubi isolanti conduttori Pirelli.*
- S. A. ELETTROMECCANICA F.LLI REDABELLI - MONZA.** — *Fabbricazione accumulatori ferro nichel nickelcadmio per avviamento motori a scoppio, telegrafia, telefonia, luce.*
- S. A. I. PHILIPS - MILANO**, Via S. Martino, 20. — *Lampade elettriche - Apparecchi illuminazione.*
- S. A. ING. IVO FERRI - BOLOGNA**, Via Zamboni, 18. — *Impianti elettrici ed idraulici.*
- SAN GIORGIO S. A. IND. - GENOVA SESTRI.** — *Motori dinamo, alternatori, trasformatori, elettropompe, turbine vasselli ferroviari, meccanica di precisione, ottica.*
- S. A. REGINA ZANARDINI - MILANO**, Via Solari, 32. — *Apparecchi illuminazione. - Arreamenti veicoli. - Borracce alluminio.*
- S. I. CONDUTTORI ELET. ISOLATI E PRODOTTI AFFINI - LIVORNO**, Viale G. Carducci, 81. — *Cavi, conduttori elettrici.*
- SIEMENS S. A. - MILANO**, Viale Vittorio Veneto, 20 — Via Lazzaretto, 3. — *Contatori, spazzole per motori, lampadine, materiale d'installazione, apparecchi elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche per centrali ed industria, radiorecettori, telefoni, contatori di acqua.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO**, Via Bordonni, 9. — *Macchine ed apparecchiature elettriche - Centrali elettriche e sottostazioni di trasformazione.*
- SOC. ITAL. RETI TELEFONICHE INTERURBANE (S. I. R. T. I.) - MILANO**, Via F. Filzi, 17-19.
- SOC. NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO - TORINO**, Corso Mortara, 4. — *Costruzioni elettriche, meccaniche, metalliche, ferroviarie, tramviaria.*

INDUSTRIE MECCANICHE E METALLICHE

- ANSALDO S. A. - GENOVA CORNIGLIANO** Via L. A. Muratori. — *Elettromeccanica - Metallurgica.*
- BOMBELLI ANGELO - MILANO**, Via Ventura, 14. — *Costruzioni in ferro, ferramenti, scaffalature, ferro, ecc.*
- CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO - TRIESTE.** — *Navi mercantili e da guerra - Motori Diesel marini - Macchine a vapore - Turbine - Carpenterie in ferro - Gru da porto - Ponti metallici - Macchinari ed impianti elettrici per bordo e terrestri - Aeroplani civili e militari.*
- CARPENTERIA BONFIGLIO & C. - MILANO**, Via Abbadesse, 17-a. Tel. 690-220. — *Cassette smontabili, tettino, pediglioni ponti hangars in legno e ferro.*
- COLBACCHINI DACIANO & FIGLI - PADOVA**, Via del Colli, 45. — *Campans - Incastellature relative - Arredi scotti.*
- COLBACCHINI PIETRO - BASSANO DEL GRAPPA.** — *Campans.*
- DITTA GIUSEPPE MORETTI fu Gioi. - CARONNO MILANESE TEL. 702. - SARONNO.** — *Ferramenta - Olii - Olii - Articoli imbottiti - Minuteria metallica in genere.*
- FIAT Stabilimento Grandi Motori - TORINO**, Via Cuneo, 20. — *Motori Diesel industriali e marini.*
- FISCHER FRATELLI - MILANO**, Via Lazzaretto, 17. — *Estintori - Attrezzi estinzioni incendi - Pompe a mano e motori per cantieri.*
- FIGLI DI CARLO SOLDA - POGNO (Novara).** — *Stabilimento metallurgico - Fonderia e tornaria in metalli - Rubinatoria - Saracinesche - Valvole.*
- FONDERIA CAMPANE G. B. DE POLI - UDINE**, Via Medici, 59. — *Tel. 12-10.*
- L'INVULNERABILE S. A. MANDATARIA DELLA SOC. AN. F. E. R. V. E. T. - MILANO**, Via Farini, 24. — *Serrande a rotola di sicurezza, avvolgibili in legno - Infilati in ferro e legno - Costruzioni e casse smontabili.*
- NATHAN UBOLDI ZBRBINATI - MILANO**, Viale Montegrappa, 14-a. — *Gru - Tettoie - Serbatoi - Ponti - Materiale ferroviario, ecc.*
- OFFICINE MONCENISIO GIÀ BAUCHERIO - TORINO**, Corso Vitt. Emanuele, 73. — *Carrozze e carri ferroviari - Rimorchi stradali - Materiale bellico - Lavorazioni meccaniche.*
- OFFICINE SAIRA VILLAFRANCA VERONESE.** — *Recinzioni metalliche - Serramenti metallici - Carpenterie ferro.*
- PASTORE BENEDETTO - TORINO**, Via Parma, 71. — *Serrande avvolgibili di sicurezza e cancelli riducibili.*
- POMPE GARBIONETA - MILANO**, Via Principe Umberto, 10 — **STABILIMENTO A SESTO S. GIOVANNI.** — *Elettropompe - Pompe a cinghi e a scoppio - Tubazioni - Accessori idraulici ed elettrici - Impianti completi per estrazione e distribuzione acqua - Irrigazioni agricole - Noleggi - Disambianamento e spurgo di pozzi - Riparazioni orologerie.*
- SACERDOTI CAMILLO OFF. MECC. - MILANO**, Via Castelvetro, 30. — *I granaggi - Riduttori di velocità - Verricelli - Paranchi elettrici - Costruzioni elettromeccaniche.*

- S.A.I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALL. - VENEZIA, Via 22 marzo, 2402. — *Costruzioni brevettate di avio-
rimasse - Teltos.*
- S.A.I.V. TORINO, Corso Peschiera, 265. — *Serbatoi, pompe, innaffiatrici. Carpenteria in leghe leggere ed acciaio.*
- S.A.L.D. A. SCALICI DE VONDERWELD - TRIESTE, Via Economo, 2. — *Riparazioni costruzioni mediante salda-
ture elettriche ed acetiliche.*
- S.A. LOMBARDINI FABB. ITAL. MOTORI - REGGIO EMILIA. — *Motori a scoppio e ciclo Diesel - Motopompe.*
- S.A. ODERO TERNI ORLANDO - GENOVA. — *Navi mercantili e da guerra - Macchine a vapore e turbine. Carpenteria in
ferro - Pompe - Distillatori - Evaporatori - Artiglierie di qualsiasi tipo e calibro - Armi per aeroplano.*
- S.A. SUCC. ING. A. BONARIVA - BOLOGNA, Via Zanolini, 19. — *Pozzi tubolari - Impianti sondaggi - Pompe - Im-
pianti irrigazione.*
- S.A. VOLUGRAFO - TORINO, Corso Verona 16. — *Apparecchi misuratori per liquidi, infiammabili, depositi carburanti,
apparecchi di miscelazione istantanea, forniture per campi di aviazione.*
- SERAFINI ING. & C. - MILANO, Piazza Duca d'Aosta, 10. — *Costruzione pompe e impianti idrici.*
- S.I.L.I.A.M. - MILANO, Via Pestalozzi, 4. — *Impianti liquidi infiammabili ed apparecchi misuratori.*
- SLANZI OFFICINE FONDERIA - NOVELLARA (Reggio Emilia). — *Motori a scoppio - Motopompe - Motocompressori -
Gruppi idrogeni.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — *Macchine industriali diverse. Carpenterie metalliche.
Caldaie - Serbatoi.*

INDUSTRIE METALLURGICHE E SIDERURGICHE

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADRINO D'UDINE. — *Jansiti per costruzioni edilizie, stradali, agri-
coli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
- FERRIERE GIUSEPPE CIMA - LECCO, Via Belgio 6. — *Produttori di ferro e di acciaio - Ponte di Parigi - Corda
spinosa - Reti tele metalliche - Funi e cavi.*
- FIGLI DI A. CAMERINI S. A. IND. DEL PIOMBO - PADOVA, Via G. Bizzolati, 4 bis. — *Minio-litargirio - Tubi di piombo
Pallini da caccia - Piombini da sigillare.*
- HULSS & CAPELLI - MILANO, Via A. Mussolini, 6. — *Metalli, minerali - Materie prime industria.*
- MAFFEI BUGENTO - MILANO, Via Valenza, 5. — *Tubi di ferro e di acciaio di ogni tipo.*
- METALLURGICA RICCARDO FAINI S. A. - MILANO, Via Boccaccio, 26. — *Filo armonico - Nastro acciaio - Minuteria
metalliche.*
- MINOTTI F.LLI - MILANO, Piazza Applo Claudio 8. — *Vendita metalli grezzi, laminati e trafilati - Acquisto rottami
metalli ricchi.*
- Soc. An. ALDE GIUSEPPE - LECCO, Via Azzone Visconti 27. — *Fili ferro - tele e reti metalliche - punte di Parigi -
corda spinosa - gabbioni - rivallini - broccame - semenza - sellerie.*
- S.A. COMM. SIDERURGICA Agente delle: S. A. METAL. V. COBIANCHI - G. B. MARTINELLI - OFF. METALL.
PIEMONTESE - TRAFILERIE E CORDERIE VENETE - MILANO, Via D. Dalmazio, 5. — *Laminati,
londi, molette, nastri, funi, reti, chioderia, viteria, pitomeria, catene, carpenteria, costruzioni in ferro, infissi, chiusure,
attrezzi per imprese ed agricoltura, utensili, gabbioni, tubazioni, fische, cerniere, ferramenta.*
- S. A. FERDINANDO ZANOLETTI «METALLI» - MILANO, Corso Roma, 5. — *Tubi e lastre di piombo - Lamiera, zinco.
ferro, metalli in genere.*
- S.A. LAVORAZIONE ZINCO F.LLI MORTEO - GENOVA. Via Roma, 11. — *Lamiere zincate, secchi, fusti, serbatoi.*
- SOC. AN. NAZ. «COGNE» - TORINO, Via S. Quintino, 28. — *Mecchanica e metallurgica.*
- SOC. COMMERCIALE SIDERURGICA MILANESE - MILANO, C. Ticinese, 97 - Tel. 32851. — *Prodotti sidi-
urgici, attrezzi, utensili, macchinari.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — *Acciai comuni e speciali - Getti acciaio - Pesi
forziati, e stampati.*
- SOC. METALLURGICA ITALIANA - MILANO, Via Leopardi, 18. — *Fonderie - Laminatoi - Trafilerie per la lavorazione
del rame e la sua lega.*
- VILLA F.LLI fu Paolo S. A. - MILANO, Via Paolo Sarpi, 10. — *Ferro in verghe - Poultralles - Lamiera.*

INDUSTRIE TESSILI - MANIFATTURE - CONFEZIONI, ECC.

- ANGELI GIUSEPPE S. A. - TRIESTE, Chiarbole, 462. — *Cordaggi e spaghi.*
- BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento -
Guanti - Maglia.*
- BERNOCCHI S. A. - LEGNANO. — *Tessuti rayon, cotone e rayon, Tinti - Stampati - Fantasia.*
- BORGHİ A. & C. - ROMA, Via del Tritone, 58-b. — *Tessuti per mobili - Tappeserie - Tendaggi - Arredamenti.*
- CALZIFICIO CARONNESE - CARONNO MILANESE - Succ. MILANO, Via Settala, 5. — *Calze per signora tipi
medi e fini.*
- CITTERIO FRATELLI S. A. - MONZA, Via Cattaneo, 10. — *Stoffe per mobili, tappeserie - Vallati e tappati.*
- COMPAGNIA PER IL COTONE D'ETIOPIA - MILANO, Via Fratelli Gabba, 7 - Sede Sociale ADDIS ABEBA.
- CORTI FRATELLI - BRIANZA. — *Cinturini tessuti - Nastri in genere, lucignoli per lampade - Tessuti speciali.*
- COTONIFICIO DI CONIGLIANO LIGURE - CONIGLIANO (Genova). — *Filati per pulitura macchine.*
- COTONIFICIO LEGLER S. A. - Ponte S. Pietro, BERGAMO.
- COTONIFICIO VALLE DI SUSÀ S. A. - TORINO, Corso Re Umberto, 8. — *Filati e tessuti di cotone e misti grezzi, colorati ed
imbianciti.*
- COTONIFICIO VENEZIANO - VENEZIA S. Marta. — *Filati e tessuti di cotone.*
- ETRURIA - FIRENZE, Via Nazionale, 6. — *Ricami, corredi sposa e casa.*
- F.A.C.I.S. - TORINO, Corso Emilia, 8. — *Fabbrica abiti confezionati in serie.*
- FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili. - Tele impermeabili. - Tende da campo. - Vestiti
impermeabili.*
- F.I.S.A.C. FABB. ITAL. SETERIE & AFFINI - COMO, Via Serbelloni, 1. Direzione Camerlata (Como). — *Tessuti
seta e rayon.*
- F.LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
- GALBIATI & ISORNI - MILANO, Via Nerino 6. — *Maglieria intima e confezioni maglia di lana per uomo, donna,
bambini.*
- INDUSTRIE RIUNITE HIRSCH ODORATI DI HIRSCH & C. - FERRARA, Via Aldighieri, 25. — *Maglieria.*
- INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE - SALEMARASINO (Brescia). — *Coperte lana lice Jacquard panni.*
- I.N.F.A. - MILANO, Via Fabio Filzi 41. — *Fazzoletti - lenzuola - fodere - tovaglierie - Affini.*
- LANIFICIO V. E. MARZOTTO - VALDAGNO (Vicenza). — *Tessuti e filati di lana.*
- MAGUGLIANI GIUSEPPE SUCC. (di Rag. FRANCO VITALI) - MILANO, Via Uslone, 14. — *Filati - Magazine al-
Pignosso - Mercerie - Maglierie.*
- MANIFATTURE ROSSARI & VARZI S. A. - GALLIATE (Novara). — *Filatura, tessitura, candeggio, tintoria, telere, tou-
glierie, fodere, camiceria, tessuti fantasia - Esportazione.*
- MEGATTI & LONI - FIRENZE, Via Cavour, 20. — *Ricami - Tovaglieria lino ricamata a mano - Forniture letto ricamata a
mano.*

- MORETTI ETTORE** - MILANO. Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
PALOSCHI & C. - MILANO, Viale Pasubio, 14. — *Maglieria lana, cotone, seta, rayon - uomo, donna, ragazzo.*
POLITI Comm. RICCARDO - MILANO, Via S. Enfemia 2. — *Fabbrica arredi Sacri - forniture per altari.*
RISPOLI ALFONSO - CAVA DEI TIRRENI (Salerno). — *Cordami, spaghi, copertoni impermeabili, accessori per selleria per ogni amministrazione militare e civile.*
S. A. BATTISTEL AMIOTTI - MILANO, Via Bigli, 4. — *Coloni sodi.*
S. A. CAMBIAGHI GIUSEPPE - MONZA, Via Porta Lodi, 2. — *Fabbrica feltri e cappelli lana.*
S. A. COTONIFICIO COMENSE G. B. BIANCHI-COMO, Casella Postale, 144. — *Filati pulitura per cantieri e officine - Cascame cotone e rayon tessili e per imbottitura.*
S. A. COTONIFICIO F.LLI DELL'ACQUA - LEGNANO, Via F. Tosi 7. — *Filati e tessuti di cotone e misti a rayon.*
S. A. CUCIRINI CANTONI COATS - MILANO, Via Petrarca, 20 — *Tutti i filati cucirini per sarti, calcolai, sellai, ecc.*
S. A. ERRERA - MILANO, Via Settembrini, 5. — *Calze da uomo e da signora tipi medi e fini.*
S. A. LENIFIOGIO E CANAFICIO NAZIONALE - MILANO, Via Ansereto, 5 — *Spaghi - Spago da calcolato - Cordam Filati - Refi - Olone per tende, per otri, per sacchi - Copertoni - Tubi per incendio - Tele di canapa per biancheria, vestiti, bandiere.*
S. A. MANIFATTURE MAGLIERIA MILANO - FERRARA, Fuori Porta Po. — *Confessioni di biancheria.*
S. V. E. MASSA - TREVIGLIO. — *Filati e Pezzani per pulitura.*
S. A. SETE CUCIRINE RIUNITE - MILANO, Via Monterosa, 15. — *Filati per cucire - Ricamo - Maglieria, ecc. in seta rayon e lana - Sete per chirurgia.*
F.LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessilimiti con cotone e pure.*
S.A. TEBRO - BERGAMO. — *Tappeti, coperte da letto di cotone e di lana, stoffe, drapperie e tessuti in genere.*
UNIONE FABB. TULLI PIZZI & AFFINI - MILANO, Via Bandello, 15. — *Tulli mosquitos per sanziere. - Tenderie - Affini.*
ZOPPI GIOACCHINO S. A. - RANICA E BERGAMO. — *Filati di cotone, tessuti di cotone, tessuti grezzi madapolan, tessuti fantasia, tessuti lana in pezza, ecc.*

ISTITUTI BANCARI & ASSICURAZIONI

- ASSICURAZIONI GENERALI** - VENEZIA. — *Incendi - Vita - Trasporti - Furti.*
BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MILANO. — *Tutte le operazioni di Banca.*
BANCO DI ROMA - Roma, Corso Umberto. — *Tutte le operazioni di Banca.*
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO - MILANO, Via Lauro, 7. — *Incendi - Vita - Vitalizi - Furti - Infortuni - Responsabilità civili - Grandinc.*
LA VITTORIA - Compagnia di Assicurazioni Generali - MILANO, Via Monforte 2. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' - MILANO, Via Manzoni, 38. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - TORINO, Via Corte di appello, 9. — *Incendi - Grandine - Gelo - Vita - Rendite Vitalizie - Infortuni - Malattie - Responsabilità civile - Automobili - Furti - Cristalli - Guasti - Trasporti - Rischi Accessori - Polizze plurime.*

LEGNAMI E LAVORAZIONE DEL LEGNO — IMBALLAGGI

- BARONI ERNESTO S. A.** - REGINA MARGHERITA Torino). — *Legnami compensati.*
CANTIERI MILANESI S.A. - MILANO, Viale Ortles, 52. — *Gelose avvolgibili di legno - Pavimenti di legno - Serramenti - Saliscendi di legno brucellati - Costruzioni di legno tipo coloniale uso abitazione, uffici, ecc.*
CARANI & GIGLIOLI - SASSUOLO (Modena). — *Serrande avvolgibili.*
F.LLI FELTRINELLI S. A. - MILANO, Via Romagnoli, 3. — *Legnami d'opera e da falegnameria - Impiallaccature e materiale isolante.*
GHERSIACH GIUSEPPE - TRIESTE, Scalo Legnami. — *Legnami di propria produzione.*
PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stabli, Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Casa - Ville - Padiglioni - Alberghi - Autorimesse in «PATERCIMENTO» smontabili - Serramenti avvolgibili.*
S. A. FAESITE - PADOVA, Piazza Eremitani, 7. — *Stabilimento a Faè di Longarone (Belluno).*
S. A. F. F. A. - MILANO, Casella Postale, 1245. — *Imballaggi di ogni tipo - Paglia di legno (truciolo).*
S. A. «I. N. C. I. S. A.» LISSONE — *Compensati e impiallaccature per ogni applicazione.*

LIBRI E RIVISTE

- MONDADORI A.** - CASA EDITRICE - MILANO, Via Corridoni, 39. — *Casa editrice.*
PARAVIA G. B. & C. - TORINO, Corso Vittorio Emanuele, 199.
Soc. An. LATTES & C. - TORINO, Via Garibaldi, 3. — *Edizioni - Materiale Scientifico.*
S. A. TIPOGRAFIA FRA CATTOLICI VICENTINI - VICENZA, Via Vescovado. — *Libri di devozione, liturgici, religiosi, catechistici.*
SPERLING & KUPFER Casa Editrice e Libreria Internazionale - MILANO, Via Carducci, 16. — *Edizioni, libri, riviste, giornali di tutto il mondo.*
VALLARDI ANTONIO - EDITORE - MILANO, Via Stelvio, 22. — *Libri di amena lettura per la gioventù - Dizionari - vocabolari - Materiale scolastico e sussidi didattici per ogni grado di scuola - Gipsoteca Vallardi - (6000 modelli).*

MACCHINE AGRICOLE ED ENOLOGICHE

- BALLARINI P. & FIGLI** - SASSUOLO, Casella Postale, 27. — *Svecciatori da grano - Ventilatori per cereali - Separatori da Riso.*
BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — *Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine auto-riparazioni.*
CARPI FRATELLI - POVIGLIO — *Solfotrattici - Pompe irroratrici a saino - Solfotoratori - Pompe irroratrici a carrello - Pompe irroratrici a carrello - Pompe irroratrici per disinfezione.*
FABBRICHE RIUNITE FALCI - DRONERO, (Cuneo). — *Falci da fieno, falciolate da erba, falciolate da grano, trincia paglia, trinciaforaggi, roncole ed articoli affini da taglio da fabbricare anche campione.*
FRAU - THIENE. — *Costruzione macchine e prodotti per l'industria del latte - Screamatrice FRAU.*
F.LLI MARTINELLI - MODENA, Via Giardini, 18.
GRILLI FRATELLI - FIRENZE, Via Ghibellina, 100 — *Incubatrici e materiale avicolo.*
INDUS. ITAL. MACCHINE AGRICOLE - BRESCIA, Via Fiume, 9. — *Trebbiatrici - pressaforaggi - sgramatrici - Impianti irrigazioni a pioggia.*
NARDI F. & FIGLI - SELCI-LAMA (Parugia). — *Araltri fissi ed a volarecchio per trazione animale e meccanica; sminatrici trinciaforaggi ruspe, aratri, ruote, torchi per vinacce.*
KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Apparecchi di aratura meccanica (per dissodamenti profondi).*
LOMBARDI FRATELLI & C. - OSTRAVETRE (Acona). — *Fabbriche di macchine agricole di qualsiasi modello. Qualsiasi lavoro in ferro.*

- I.T.A.L.I.A. - FIRENZE, Via Pistoiese — *Incubatrici, allevatrici, pollai, conigliere, accessori.*
 NICOLUCCI ALBERTO - APBCCCHIO (Pesaro), Via Garibaldi, 6. — *Aratri di vari tipi - Tutti gli attrezzi e macchine per l'agricoltura - Pressi speciali - Lavorazioni ottima garanzia.*
 ORSI PIETRO & FIGLIO - TORTONA. — *Trattrice - Trebbiatrici - Pressaforaggi.*
 SOC. AN. BALDUZZI & ROVIDA - VOGHERA. — *Trebbiatrici - Pressaforaggi - Sgranatrici.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — *Locomobili a vapore - Trebbiatrici - Pressaforaggi. Macchine a Gabis.*
 VANNI G. (Fabbricatore) RAPP. OTTAVIANI E. - BRESCIA, Corso G. Mameli, 45. — *Bastone, seminatore a mano.*
 VOLPI DAVIDE & FIGLI. - CASALROMANO (Mantova). — *Fabbricazione macchine agricole - Pompe irroratrici sollevatrici - Polverizzatori ed accessori inerenti.*
 ZAMBELLI F. LLI - SAONARA, (Padova). — *Macchine enologiche - Pompe irroratrici carreggiabili, per disinfezione imbiancamento, lavaggio inaffiamento.*

MACCHINE ED ACCESSORI PER LAVORAZIONI TESSILI

MAGLIERIE DA CUCIRE, ECC.

- JAHN CARLO - MILANO, Via Maroucelli, 8. — *Macchine per cucire comuni e speciali - Macchine per maglieria.*
 MARCHISIO GIOVANNI & C. - TORINO, Via Gustavo Doglia, 32. — *Macchine circolari per fabbricazione maglieria.*
 SACCONAGHI BNEA DI PIERO MONACO & C. - MILANO, Via S. Gregorio, 12. — *Sgranatrici per cotone, ventilatori, impianti di condizionamento dell'aria, macchinario tessile in genere*
 SOCIETA ITALIANA «DUBIED» - MILANO, Via Donizetti, 6. — *Macchine per maglierie a mano, di fabbricazione nazionale.*

MACCHINE E MATERIALI

FOTOGRAFICI - CINEMATOGRAFICI - AEROFOTOGRAFICI ECC.

- AGFA FOTO S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI - MILANO, Piazza Vesuvio, 19. — *Materiale fotografico, cinematografico, radiografico.*
 FB DING. ANGIOLO - MILANO, Via S. Gregorio, 6. — *Macchine cinematografiche impianti amplificatori apparecchi radio.*
 KODAK SOC. AN. - MILANO, Via V. Pisani, 6. — *Materiale fotografico.*
 IHAGEE KAMERAWERK STERNBERG & C. - TORINO, Via Bucheron, 2 bis. — *Apparecchi fotografici.*
 LEVI MARIO - MILANO, Via Brera 17. - MODENA, Via S. Eufemia, 19. — *Forniture di materiale fotografico - Ferrania - Tensi - App. Woigtland.*
 S.A. OTTICO MECCANICA ITALIANA E RILEVAMENTI AEROFOTOGRAFICI - ROMA, Via F. Negri 11. — *Esecuzione in il metodo aerofotogrammetrico «Nistri» di carte fotografiche con allometria, planimetria, in qualunque scala, per qualunque uso.*
 SOC. FILM CAPPELLI & FERRANIA - MILANO, Piazza Crispi 5. — *Prodotti fotografici, radiografici, cinematografici.*
 S. A. SIDA - MILANO, Corso di Porta Vittoria, 58. — *Macchine e articoli fotografici - Utilizzazione brevetti.*
 TENSI & C. - MILANO, Via Maffei, 11. — *Carte, lastre, pellicole fotografiche.*

MACCHINE PER COLORI, VERNICI E PRODOTTI CHIMICI

- MORANDI R. - MILANO, Via Nicola D'Apulia, 10 — *Macchine ed impianti per le industrie: Chimica in genere - Chimica farmaceutica - Profumi - Cosmetici - Colori - Vernici - Inchiostri - Saponi - Gomma - Carta - Alimentare - Dolciaria.*
 S. A. OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION - BERGAMO. — *Macchinario per colorifici e industrie chimiche.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Borboni 9. — *Macchine per oleifici, per fabbriche di cemento, calce, gesso, per fabbriche di ceramica, industrie chimiche ecc. Macchine industriali diverse.*

MACCHINE - UTENSILI - VARI

- AUGUSTONI ING. ROMEO - MILANO, Via Corridoni, 37. — *Trapani elettrici - Rettifiche - Sbanatrici - Trita-carne.*
 CASELLI GIUSEPPE FU EGIDIO - MILANO, Via Monte di Pietà, 1. — *Articoli tecnici.*
 CASTELLANI ING. & FIGLI - MILANO, Via Plinio, 1. — *Macchine per la lavorazione del legno.*
 «FLESSIBILE ITALIA» - MILANO, Via Bassini, 52. — *Alberi flessibili - Motoseghe - Utensileria elettrica.*
 MACARIO RODOLFO - TORINO, Corso Valentino, 4. — *Fabbricazione propria di trapani elettrici, smerigliatrici elettriche, rettifiche valvole, rettifiche sedi valvole, utensili pneumatici.*
 OFFICINE G. G. BOSSETTI - IND. MECC. DI PRECISIONE - NOVARA. — *Macchine utensili.*
 RICCIARELLI G. & C. S.A. - PERUGIA. — *Macchine e ferramenta utensileria.*
 S. A. I. GUILLIET & C. - MILANO, Via Galliani, 1. Telefono 00685. — *Macchine per lavorazione legno.*
 R. A. I. KIRCHNER & C. - MILANO, Via Parini, 3. — *Macchine e utensili per la lavorazione del legno.*

MACCHINE PER IMPRESE E CANTIERI (Edili, ferroviarie, stradali, idrauliche ecc.)

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
 CONTI LUIGI & C. - MALNATE (Varese). — *Frantumatori, Granulatori - Mulini.*
 DOMENIGHETTI Ing. C. - Milano, Via P. Verri, 22. — *Rulli, Compressori - Spruzzatori di catrame, bitume ed emulsione - Soffiatori - Motopompe - Spianatrici per piste e campi di aviazione.*
 GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Malino, 17. — *Qualunque macchina inerente alla strada - Livellatori (grader).*
 KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via G. Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Rulli compressori e qualunque altra macchina per la costruzione e manutenzione stradale.*
 LORO & PARISINI - MILANO, Via S. Damiano, 44. — *Macchine edili stradali - Motori - Locomotive Decauville Diesel.*
 OFFICINE GUIDO LAVEZZARI - MILANO, Via Dracone, 1. — *Bitumatrici, catramatrici, carri botte, carovane, macchine e ruotabili stradali.*
 ROSENZVEIG Dr. Ing. B. - MILANO, Viale Piave, 24. — *Macchine per lavori edili stradali, ferroviari, portuali - Telefoniche, piani inclinati - Trasportatori a nastro - Escavatori - Gru a ponte - Argani - Battipali - Impianti frantumazione.*
 ROSSBETON - DITTA GIOVANNI ROSSI - GENOVA, Via Balbi, 29. — *Betoniere - Impastatrici - Argani - Elevatori - Battipali - Frantoi - Lavatrici - Bitumatrici - Motopompe - Motori.*
 S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. — *Macchine impianti laterizi.*
 S. A. LA MOTOMECCANICA - MILANO, Via Oglio, 18. — *Trattori - Rimorchi - Motori a nafta, petrolio, benzina - Materiali pneumatici - Frantumatori - Sonde minerarie - Fonderia acciaio.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA. — MILANO, Via Bordon, 9. — *Compressori stradali Macchine di frantumazione e per la produzione di pietrisco e sabbia. Macchine per costruzioni stradali.*

SOC. GEN. MACCHINE EDILI - MILANO, Via Piave, 13. — *Macchinari ed impianti di cantieri per opere di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, ferroviarie, portuali per canti e miniere*
 VONA SILVIO S. A. A. - MILANO, Via Pisacane, 36. — *Prima fabbrica per macinazione minerali - Macchine edili e cementifere - Frantoi e granulatori speciali, macinazione (a sezioni multiple): essi producono pietrisco, pietrischetto e graniglia da manutenzione stradale (a misura costante).*

MATERIALI E IMPIANTI RADIO-TELEFONICI E TELEGRAFICI

FABBR. ITAL. CONDENSATORI MICROFARAD - MILANO, Via Priv. Derganino 18-20. — *Condensatorie resistenti per telefonia e radio.*
 FABBR. ITAL. VALVOLE RADIO ELETTRICHE - MILANO. C. Venezia 13. — *Valvole Termoioniche trasmettenti e riceventi.*
 F.A.C.E. FABBR. APP. PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Impianti telefonici di qualsiasi sistema - Apparecchi telegrafici Morse e Baudot - Impianti Radio.*
 F. I. T. A. O. I. - Consorzio Forniture ed Impianti Telegrafici in A. O. I. Soc. An. - MILANO, Via Fabio Filzi, 19.
 PEREGO A. S. A. BREVETTI - MILANO, Via Salaino, 10 - ROMA, Via Tornacelli, 15. — *Telefoni e centralini: automatici, manuali, speciali - Telecomandi.*
 RADIOTECNICA - TORINO, Corso Giulio Cesare, 16-ter — *Tubi e raggi X. - Valvole Termoioniche.*
 S. A. LOEWE RADIO - MILANO, Via Procaccini, 23. — *Resonatori ed oscillatori di quarzo - Reparto meccanica di precisione.*
 S. A. « I. M. E. T. » - FIRENZE, Piazza Torino, 3. — *Impianti telefonici - Impianti elettrici - Manutenzioni.*
 SOC. ITAL. FULD - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Materiale telefonico - Orologi elettrici - Avvisatori d'incendio.*
 SOC. AN. PHILIPS RADIO - MILANO, Via Bianca di Savoia, 20. — *Apparecchi radio-riceventi - Valvole riceventi e trasmettenti - Impianti di cinema sonoro - Amplificatori - Microfoni - Altoparlanti, ecc.*
 SOC. SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI - BOLOGNA, Via Guidotto, 53. — *Materiale radionettrico di precisione.*

MATERIALI DIDATTICI - PER INGEGNERI - DISEGNATORI - CANCELLERIA

DE MAGISTRIS GIOVANNI - MILANO, Via Dante, 12. — *Contabilità ricale - Forniture Uffici.*
 FABBRICA CARTE TECNICHE ROSSI EUGENIO - NAPOLI, Corso Meridionale, 2 - 31. — *Tutto quanto può; occorre per il disegno - Apparecchi per ingegneria.*
 F. I. L. A. Fabb. It. Lapis & Affini - FIRENZE, Via Gignoro, 14. — *Matite portapenne e colori per pittura.*
 GUNTHER WAGNER S. A. PRODOTTI PELIKAN - MILANO, Via Vasari, 4. — *Articoli di cancelleria e per scuola.*
 « LA FILOTECNICA », ING. A. SALMOIRAGHI S. A. - MILANO, Via R. Sanzio, 5. — *Istrumenti astronomici geodetici, topografici, idrometrici, meteorologici.*
 KORISTKA FRATELLI S. A. - MILANO, Via Ampere, 45. — *Microscopi - Apparecchi ottici scientifici sanitari industriali.*
 LEVI E. & C. - MILANO, Via Benvenuto Cellini, 1. — *Macchine addizionatrici, contabili, calcolatrici e per indirizzi.*
 SOC. AN. ARTI GRAFICHE BERTARELLI - MILANO, Via Archimede, 4-6.

MATERIALE MOBILE FERROVIARIO E TRANVIARIO

S. C. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — *Locomotive elettriche e a vapore - Elettrotreni - Automotrici con motori a nafta ed elettriche. Carrozze flioviarie. Carrozze e carri ferroviari e tranviari.*

MATERIALE VARIO DA COSTRUZIONE

ALAJMO Ing. & C. Succ. An. - MILANO, Piazza Duomo, 21. — *Cartonfibre - Cementi Plastici - Concreto idrorefuzo - Mastice - Bitumi - Restauratore - Decor - Decorin (100 colori) - 40 Prodotti e sistemi Segnalati ufficialmente dal R. Ministero LL. PP. e Brevettati - Depositi e Servizio Tecnico proprio in A. O. I.*
 ANONIMA ITALIANA PARATI - MILANO, Viale Monte Grappa, 2. — *Carta parati.*
 BRAENDLI & C. - MILANO, Piazzale Aquileia, 22. — *Tappeserie carta.*
 CARPILITE ITALIA - ROMA, Via Vitellia, 37, Teleg. Carpilite Roma. — *Conglomerato di truciolo di legno mineralizzato formato lastre isolanti da costruzione nelle dimensioni di ml. 2x1 in tutti gli spessori.*
 CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — *« Pellicola 31 » all'acetato di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.*
 CARTONIFICIO BARZANO S. A. - MILANO, Via Telesio, 15. — *Cartoni impermeabili bitumati in pasta. Cartoni per costruzioni di baraccamenti.*
 CEMENTI ISONZO S. A. - TRIESTE, Piazza Guido Neri, 1, Stab. a Salona d'Isonzo. — *Cemento Portland Salomon Isonzo - Materiali da copertura e rivestimento in ardesia artificiale marca « Salomit » - Tubi e pezzi speciali, vasche, - Marmi artificiali - Materiale isolante « Isonsil » per isolazioni termiche, di bordo, ecc.*
 CERAMICHE PICCINELLI S. A. - MOZZATE (Nord Milano). — *Litoceramica - Porfiroide - Porfilita - Nuovi materiali per costruzioni, rivestimenti e pavimentazioni.*
 COLOMBO FIORENZO - TORINO, Via Lagrangia, 36. — *Carte da parati.*
 DIAPPI - VARENGO & C. SOC. COLLETTIVA - MILANO, Via Valcava, 3. — *Fabbrica carte da parati.*
 DOMENIGHETTI Ing. C. - MILANO, Via F. Verri, 22. — *Macchine edili, stradali e per bonifica.*
 ETERNIT - GENOVA, Piazza F. Corridoral, 8. — *Lastre piane e ondulate per tetti, soffittature, rivestimenti - Recipienti - Grandate - Camini - Cappe - Tubi per acquedotti, fognature, irrigazioni, ecc. - Marmi artificiali - Lastre smaltate unicolori.*
 E. V. S. A. - ERACLIT VENIER SOC. AN. PORTO MARGHERA (VENEZIA). — *Eraclit - Casette smontabili Eraclit ossatura acciaio.*
 « FIDENZA » S. A. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — *Diffusori « Iperlan » per strutture vetro-cemento.*
 FIORENTINO Dott. Cav. ALBERTO presso Caravanserraglio - ASMARA, Cas. Post. 48. — *Legnami - Cemento - Materiali costruttivi.*
 « I. B. I. S. » IND. BITUMI ITALIANI - SAVONA. — *Emulsione di bitumi e di catrame - Felbitumati d'ogni tipo per lerassi, ecc.*
 INDUSTRIA CERAMICA VEGGIA - SASSUOLO (Modena) — *Piastrelle per rivestimento.*
 ITALCEMENTI - BERGAMO, Via G. Camozzi, 12. — *Cementi - Supercementi - Cementi bianchi - Calci - Gesso.*
 M. O. T. - VICENZA, Corso Fogazzaro, 41. Telef. 132, telegrammi Mot-Vicenza. — *Tappeserie in carta e decorazioni interne.*
 PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Lastre piane per tetti, soffittature, rivestimenti in « PATERCEMENTO ».*
 ROSSI GIOVANNI IND. CEMENTI PIACENZA, Casella Postale 57 — *Calci, cementi, supercementi.*
 S. A. CAVERNI GASTONE - LIVORNO, Largo Littorio, 2. — *Lasteri, lastole, marmate, piastrine smaltate, gres.*
 S. A. CERAMICA MANTOVANA - MANTOVA. — *Lasteri - Solai - Coberture - Tegole Marsigliesi - Rivestimenti.*
 S. A. FABSITE - Stabilimento a Faà di Longarone (Belluno) PADOVA, Piazza Premitani, 7. — *Pannelli Abra di legno, isolante, compressa, temperata, per edilizia arredamento, mobili dimensioni massima cm. 122x99, spessori vari.*

- S. A. F. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. - *Agglomerato per edilizia « Populit » - Speciali applicazioni per costruzioni e banchi cementi coloniali.*
- S. A. F. LLI CERRANO DI G. - ROMA, Via Pulestro, 43. - *Fabbrica cemento artificiale Portland e pozzolatico.*
- S. A. GIÀ BARONE AMBROGIO & FIGLIO - TORINO, Corso Vigevano, 33. - *Fabbrica carte da parati - Patinate.*
- S. A. GESSI DEL LAGO D'ISEO - LOVERRE (Bergamo). - *Gesso da formare e stucco.*
- S. A. I. GRANOSITE - MILANO, S. Maria Segreta, 5. - *Intonaci speciali « Granosite » prodotti edilizia.*
- S. A. I. INTONACI TERRANOVA - MILANO, Via Pasquirolo, 10. - *Intonaci pigmentati colorati per facciate ed interni.*
- S. A. MARMI E PIETRE D'ITALIA Cap. 24.000.000 - CARRARA - Via Cavour, 45 - Sede: Via P. pe Umberto, 18 MILANO - *Qualsiasi forniture in marmi e pietre.*
- S. A. MATERIALI REFRATTARI - LIVORNO, Piazza XI Maggio. - *Mattioni e pezzi speciali refrattari, tubi di gres, crogiuoli di gresite, apparecchi di igiene per impianti sanitari.*
- S. A. MATERIALI EDILIZI S. A. M. E. - VENEZIA - S. Marco, 2050. - *Materiali per edilizia.*
- SALA ING. & C. SOCIETA' DEL GRES - MILANO, Via Tommaso Grossi, 2. - *Tuberia e materiali per fognatura domestica, cittadina, canalizzazioni elettriche, telefoniche.*
- S. A. ING. LUIGI CONTI VECCHI - CAGLIARI, Viale Trieste Cas. Post. 70. - *Materiali da costruzione leggerissimi cobrenti, afoni, incombustibili - Concimi.*
- S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli 1. - *Piastrelle per rivestimenti.*
- S. A. R. S. I. SOC. AN. RAPPRESENTANZE SCAMBI INTERNAZIONALI - MILANO, Via Omenoni, 2 - *Legnami isolanti e sintetici CELOTEX-ISOREL - Padiglioni in legno e ferro.*
- UNIONE CEMENTI MARCHINO & C. S. A. - CASALE MONFERRATO. - *Supercimento - Cementi Portland normali e ad alta resistenza - Agglomerati cementizi - Calce in zolle - Calce eminentemente idraulica.*

MOBILI - MOBILI METALLICI - ARREDAMENTI, ECC

- ARREDAMENTO ITALICO - MILANO, Via Besozzi Lissone - *Mobili.*
- CRESPI CARLO DI EMILIO PINO - PARABIACO, Piazzale Stazione - *Mobili metallici in genere verniciati e cromati, DAL VERA ANTONIO - CONEGLIANO VENETO. - Fabbrica mobili.*
- DITTA G. LACCHIN-SACILE (UDINE) - *Fabbrica sedie-mobili in genere-cassalinghi sanitari.*
- ILMA S. A. - MILANO, Via Cola Montano, 3. - *Casseforti, armadi, mobili per ufficio.*
- LIPS-VAGO SOC. AN. ITAL. - MILANO, Via Vallazze, 106. - *Casseforti e impianti di sicurezza per banche - Mobili metallici per uffici - Ospedali - Navi e arredamenti per camera - Impianti di scaffalature metalliche per biblioteche e archivi.*
- PANERO M. - C. GERVASIO & C. di G. Gervasio - TORINO, V. Rosmini 9. - *Mobili metallici per ospedali, uffici, ecc.*
- PARMA ANTONIO & FIGLI (P. A. S.). - SARONNO. - *Casseforti - Impianti di sicurezza per Banche - Arredamenti metallici per uffici archivi, biblioteche.*
- S. A. BLASTICI «PIUMA» - MILANO, Piazza Oberdan, 3. - *Fabbrica elastici metallici brevettati «Piuma» mobili metallici in genere.*
- VOLPE ANTONIO S. A. - UDINE. - *Mobili e sedie in legno curvato.*
- ZURLA CAV. LUIGI & FIGLI - BOLOGNA. - *Fabbrica mobili metallici per arredamento ospitaliero.*

NAVIGAZIONE (Servizi marittimi, passeggeri e merci)

- MESSINA IGNAZIO & C. - GENOVA, Via Cairoli, 11. - *Società di Navigazione Italo-Libica, bisettimanale.*
- NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S. A. - TRIESTE, Casella Postale 229. - *Servizi marittimi per i peripiti africani, «TIRRENI» (FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA) - ROMA, Via Regina Elena, 22. - Servizi di navigazione rapidi, settimanali, quattordicinali e mensili con le colonie italiane.*
- TRIPCOVICH D. - TRIESTE, Via della Borsa 3. - *Navigazione commerciale quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tripolitania.*

OROLOGI - ARGENTERIE - GIOIELLERIE, ECC.

- BARACCHI UMBERTO - Milano, Piazza Diaz, 6. - *Monado, Ermelo, Roskopf, Wille Frères, Cronografi, ecc.*
- CITTERIO ALDO - MILANO, Via Orefici, 18. - *Fabbrica gioielleria e orologeria - Oreficeria Nazionale.*
- ELIA Rag. ALFONSO - MILANO, Via Longhi, 6. = *Orologerie - fonografi - penne stilografiche e macchine fotografiche e.*
- GHISLETTI LUIGI - MILANO, Via Carlo Alberto, 26. - *Orologi di tutte le marche Catalogo gratis.*
- « MORAP » - MILANO. - *Orologio elettrico a pila 4,5 volts - non si carica mai*
- PIZZELLI SECONDO - MILANO, Via Cappellari, 4. - *Orologi di qualsiasi tipo.*
- POGLIANI C. A. - MILANO, Via Torino, 51. - *Fabbrica casse e orologi oro e metallo.*

OTTICA OCCHIALERIA

- LEVI MARIO - MILANO, Via Brera, 17. - MODENA, Via S. Eufenia, 19. - *Forniture complete per occhialeria - Rapp. Lenti Visorell - Milano - Ilpo Valle di Cadore.*

PANIFICI E PASTIFICI (Impianti e macchinari)

- A. R. T. O. F. B. X. - MILANO, Via A. Sauli, 16. - *Forni e macchinari per panifici e pasticcerie.*
- BUHLER FRATELLI - MILANO, Via Goldoni, 17. - *Impianti e macchinari per mulini-pastifici.*
- COMPAGNIA GENERALE DI BLETTRICITA - MILANO Via Borgognone, 34. - *Forni elettrici da pane Antonello e Orlandi.*
- COSTRUZIONI MECCANICHE GIACOMO TORESANI - MILANO, Corso Como, 11. - *Tutte le macchine inerenti a pastificio.*
- OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION S. A. - BERGAMO. - *Impianti panifici completi - Forni a vapore ed elettrici - Impastatrici.*
- OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20. - *Panifici - Pastifici - Pompe per benzina, nafta, ecc.*
- MORIONDO & C. - MILANO, Via Soperga, 16. - *Macchine per pastifici e laterizi.*
- S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. - *Impianti macchine pastifici.*

PELLAMI AFFINI E LAVORAZIONI

- ARCUCCHI FERDINANDO - RESINA (Napoli). - *Lavorazione specializzata in rattili, antilopi, gazelle, dic-dic, testonere.*
- BARDA DIANA ISACCO - TRIPOLI, Suk el Turk, 48. - *Calzaturificio.*
- BONDY OSCAR - BOLZANO. - *Pellami e cuoio.*
- BONZANIGO ACCAME - GENOVA, Vico S. Raffaele 4/6. - *Importazione pelli - cera - corna - unghie, ecc. Esportazione prodotti vari.*
- CALZATURIFICIO « INVICTA » EDMONDO BUCCI - FERRARA, Via Sogari, 26-A - Telef. 46-89.

COLLE GIOVANNI & F.LLI - BELLUNO, Piazza Campitello, 3. — *Conceria pellami - Cuoio - Vacchetta - Lizzano - Cromo.*
 CONCERIE ITALIANE RIUNITE - TORINO, Via Stradalla 180. — *Suola macello e esotica - Vitelli e vitellini al cromo - Pellicciauto bianco - Tomaia bianca - Fianchi - Sandali - Guardolo.*
 FIORIO FERDINANDO - MILANO, Via Mantova, 21 — *Pelletterie di lusso.*
 MORETTI COSTIANTE - MILANO, Via Meda, 28. — *Concerie, raffineria pellami per macchinaria e mobili.*
 RE & VITALE S. A. - VALENZA (Alessandria). — *Calzature.*
 ROLANDINI FEDERICO - GENOVA, Via Brigata Liguria, 89 — *Pellami conciati, mezze vacche verniciate, suola.*
 S. A. VALIGERIA ITALIANA & glà EZIO VAIANI - PERUGIA, Via Tornetta, 1 — *Bauli, valigie ed affini.*
 S. A. ZUCKERMANN & DIENA - PADOVA, Via Gaspare Gozzi, 3 — *Agraffi, bottoni, occhelli, fibbie - Ricordi per calzature, valigerie - Sellerie, carrozzerie, copertoni - Bottoni pressione - Minuterie per radio.*
 TORIELLI PIETRO - VIGEVANO, Via Roma, 7. — *Macchinario forniture e accessori per calzaturifici.*
 ZAFFARONI ALFREDO SPUGNE. S. A. - MILANO, Via Lainarmora, 20. — *Spugne - Pelli scamosciate.*

PIANTE - SEMENTI - SEMI DA PRATO, ECC.

«AL SEMINATORE» S. A. - MILANO, Via S. M. Segreta, 6. — *Sementi agricole-orticole, piante, attrezzi, insetticidi.*
 CAVALLINI VIRGILIO - CASTELFRANCO DI SOTTO (Toscana). — *Semi da prato - Esportazione - Importazione - Stabilimento moderno per selezionare semi di erba medica, trifoglio e lotus corniculatus.*
 CAZZAGON CAV. GIOVANNI & FIGLI - DOLO. — *Piantagioni stradali - Sementi - Piante - Produzione - Esportazione.*
 F.LLI CARAPELLI DI COSTANTINO - MONTEVARCHI (Arezzo). — *Cereali, legumi, semi crittogamici e mangimi - Lavorazione speciale sementi selezionate.*
 FRATELLI INGEGNOLI S. A. - MILANO, Corso Buenos Aires 54. — *Primo stabilimento italiano per la produzione di sementi e piante d'ogni genere - Attrezzi, concimi, insetticidi.*
 F.LLI SCARAVATTI SEMENTI - PADOVA. — *Sementi, ortaggi, fiori, foraggi - Attrezzi - Bulbi.*
 PACINI & BALDI - PISTOIA, Via XX Settembre. — *Piante e vite.*
 PIOVANO LUIGI - VAPRIO D'ADDA (Milano). — *Talee e sarmanti di viti, europee e americane, da vino e da tavola.*
 S. A. SEMENTI BULBI E PRODOTTI AFFINI. - MILANO, Via G. Fiamma, 17. Tel. 53146. — *Specialità sementi orticole.*
 SOC. ITAL PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - GENOVA, Via Corsica, 19. — *Seme bietole da zucchero - Sialino potassico.*
 STAB. AGRO ORTICOLO GRIBALDO NICOLA - PADOVA, Via S. Giovanni Verdara, 75. — *Piante e sementi di ogni specie e varietà, per il giardino, l'orto, il frutteto ed il bosco.*
 VAN DEN BORRE FRANCESCO - TREVISO, Viale Van Den Borre. *Sementi e piante.*

PRODOTTI AGRICOLI - ALIMENTARI IN GENERE, ECC.

ACQUARONE FEDERICO A. O. I. - IMPERIA. — *Cereali, alimentari, olii, vini, saponi, prodotti vari.*
 ADRAGNA STEFANO - TRAPANI. — *Cereali e semi.*
 AMPELEA CONSERVIFICI S. A. - TRIESTE, Via Mazzini, 4/11 - Ind. teleg. CONSERVES. — *Conserve di pesce.*
 BARONI LUIGI S. A. - MILANO, Ripa Ticinese, 99. — *Paste alimentari superiori e di lusso.*
 BERTUZZI GIOVANNI - SUZZARA (Mantova). — *Formaggi.*
 BOLLETTIERI GREGORIO DI ROB. - GRASSANO (Matera). — *Cereali e animali - Vini - Alimentari - Pallami.*
 BOTTARO ONOFRIO - NAPOLI, Piazzetta Principessa Margherita, 8. — *Esportazione derrate alimentari e prodotti del suolo.*
 CASA COLOSSO - UGENTO (Lecce). — *Prodotti ortofruttilicoli-agrumari - Vini da pasto e da dessert.*
 CASTELLI CARLO & FIGLI - GEMONIO (Varese). — *Formaggi grana - Reggiano - Gorgonzola-Sbrinz - Emmenthal*
 CENNI GASPARE & F.LLO - PONTICELLI IMOLA. — *Prodotti ortofruttilicoli.*
 CHIANTI O TURCHI & C. - PISTOIA, Casella Postale 26. — *Olio.*
 COOP. FRUTTICULTORI - PREGANZIOL (Treviso). — *Prodotti ortofruttilicoli*
 CORRADINI ANGELO - MILANO, Piazza Luigi di Savoia, 2. — *Suini.*
 DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO. (Udine). — *Biscotti, caramelle.*
 F.LLI MAROGNA ACQUA MINERALE SAN MARTINO - SASSARI, Palazzo del Governo. — *Acque minerali naturali «San Martino» - Fieno per l'afforaggiamento dell'esercito.*
 FORINO SALVATORE E FIGLI - NOCERA INFERIORE (Salerno). — *Conserve alimentari - Ortaggi e frutta - Polpe di frutta e marmellate.*
 GALLI ALDO - MILANO, Via Cadore, 10. — *Concessionari R. A. M. B. - Banane - Mele - Pere - Agrumi.*
 GALLO SALVATORE - TORRE ANNUNZIATA (Napoli). — *Molino - Pastificio - Semole - Farine - Paste.*
 GHISLANZONI GIOVANNI - MORBEGNO - *Conserve alimentari.*
 GIANNATTASIO RAFFAELE DI MICHELE - S. CIPRIANO PICENTINO. — *Castagne ed altri prodotti ortofruttilicoli.*
 GRAFFINA VIRGILIO - CAGLIARI, Via XX Settembre. — *Prodotti ortofruttilicoli - Coloniali.*
 KUCHLER & C. - TRIESTE, Punto Franco, 4. — *Droghe coloniali, medicinali - Erboristerie - Gomme - Insetticidi.*
 «IL LEVANTE» DI ALBIERI TEODOSIO - BRESCIA. — *Coloniali.*
 I. M. A. - PIACENZA. — *Mangimi concentrati (Eovini, equini, suini, polli).*
 LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Latte in polvere.*
 LACCHIN G. - SACILE (Udine). — *Uova, vini, articoli sanitari, sedie, mobili vari, legnami, carbonato calcio (granulato raffinato).*
 LAROCCA LORENZO - BARI, Estramurale, 222 - Napoli, Banchina Villa del Popolo. — *Conserve e prodotti alimentari in genere.*
 MAGHENZANI PRIMO & FIGLI S. A. - PARMA. — *Formaggio parmigiano per esportazione.*
 MATTIA LOCATELLI - LECCO. — *Formaggi.*
 MAZZONI GIORGIO - LIVORNO, Via degli Scali del Vescovado, 1 - *Pesci sott'olio, esalati, prodotti alimentari in genere.*
 MERCANTILE S. A. - FIUME, Punto Franco Magg. 12. — *Cereali, farine, zucchero - Olii, semi, coloniali.*
 MOLINO S. JACOPO F.LLI LAZZARESCI FU ULISSE - LUCCA. — *Farine di grano.*
 NEGRONI PIETRO SALUMIFICIO - CREMONA - Teleg. SALNEGRONI.
 OLIVO S. A. COOPERATIVA - GIOIA TAURO — *Olii di oliva.*
 PAGNI CHERUBINO - ROMA, Via in Arcione, 75a. — *Frutta secca - Banane.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Polveri effervescenti per acque da tavola. Lieviti per dolci. Droghe.*
 PASCHKES SILVIO - TRIESTE, Punto Franco Vitt. Eman. III Mag. 4. — *Importazione esportazione caffè, zucchero droghe, riso.*
 PERNICONE FRANCESCO - REGALBUTO (Enna). — *Prodotti del suolo. Appaltatori. Tras orti.*
 PICCARDO & SAVORE - ONEGLIA IMPERIA. — *Produttori olio puro di oliva.*
 PISTILLI FRANCESCO fu V. - SANNICANDRO, Corso Vittorio Emanuele 91. — *Equini - Vini - Olii - formaggi - legumi.*
 PIACENTINO SEBASTIANO & C. - TRIPOLI - TRAPANI - Tonnare di Sidi Sbeh Laman e Sidi Ben Nur. — *Pesce e lavorazione del tonno.*

POLENGHI LOMBARDO SOC. ESPORTAZIONE .A. - LODI. — Burro - Formaggi - Latte condensato, sterilizzato in polvere. - *Salumi.*

REINA ANGELO - SAN GIORGIO SU LEGNANO, Via Cavour, — *Salumi.*

RIGAT M. DI A. - TORINO, Via Susa, 14. — Formaggi pastorizzati in scatole, ecc.

ROSSA LUIGI S. A. - VERCELLI. — Vero estratto olandese di marca « Elefante ».

S. A. ALTHEA - PARMA, Viale Toschi, 6. — « Sigoro » condimento completo, sano pronto.

S. A. GALBANI EGIDIO - MELZO — Formaggio Bel Paese - Rex - Regina - Taleggio.

S. A. GIANELLI MAJNO LATTE CONDENSATO LOMBARDO - MILANO, Via Tasso, 4. — Latte naturale sterilizzato, latte condensato con zucchero e senza, crema pastorizzata. Burro Eccelsior pastorizzata.

S. A. GIO. & F.LLI BUITONI - SANSEPOLCRO.

S. A. LATTERIA SORESINESE - SORESINA (Cremona). — Formaggi, burro, latte condensato, sterilizzato.

S. A. PER ESPORTAZIONI FORMAGGI « SAPEF » - LUCCA, Via Vittorio Emanuele, — Formaggi.

S. A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGONI & C. - TRIESTE, Via Galatti, 24. — Conserve alimentari.

SOCIETA OLI DEGRAS AFFINI - RIVAROLO GENOVA, Via Fallero Vezanti, 19. — Oli di pesce, olii grassi animali e vegetali, olii lubrificanti per ogni industria.

SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni, 1. — Cioccolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.

SPINOSO ONOFRIO - MARINA DI NICOTERA (Catanzaro). — Fichi secchi in cestini (cestini lusso). Vini, Olii.

STAUFFER WALTER - CREMONA. — Produzione esportazione formaggi.

STUCKY S. A. - VENEZIA. — Semolini. - Farine e paste.

TRAMONTANA PIETRO FU M. - REGGIO CALABRIA. — Agrami.

VAX & VITALE - GENOVA, Darsena. — Conserve alimentari, prodotti della pesca, antipasti.

PRODOTTI DI BELLEZZA (Profumi, creme, essenze, saponi dentifrici, ecc.)

CHLORODONT S. A. I. - MILANO, Via Archimede, 73. — Deposito ASMARA. — SIG. PIERO VOLONTÈ, Caranzeraglio 445. — Pasta dentifricia CHLORODONT, Leocrema, Elisir, dentifricio ecc.

DITTA FRANCESCO FERRERIO DI R. DONA - MILANO - MILANO, Via Donatello, 10-12. — Essenze eteri, composizioni per profumi fini ed industriali.

FAYUAD ADRIANO (DITTA ESPERIS) - MILANO, Via Bollo, 4. — Essenze ed eteri per profumerie e per ogni altra industria.

GLVEMME S. A. GIUSEPPE VISCONTI DI MODRONE & C. - MILANO, Via A. Ronchetti, 11-a. — Profumerie.

IMESA - INDUSTRIE CHIMICHE MERIDIONALI S. A. - MILANO, Via Pontaccio, 14. — Profumi sintetici costituenti di essenze - Olii essenziali - materie prime profumerie - Prodotti chimici organici.

PROFUMERIA RAMON - MILANO, Via Poma, 25. Telef. 5574. — Fabbrica di profumerie - Licenza fabbricazione: Ambassade di Parigi - Floral di Parigi - Ramon di Parigi.

S. I. M. A. N. S. - MILANO, Via Mauro Macchi, 52. — Basi e profumi composti - Olii essenziali di produzione italiana - Costituenti di essenze.

SOFFIENTINI GIOVANNI - MILANO, Via Torino, 51 — Fabbrica e commercio profumerie ingrosso e chincaglierie.

S. A. CIPRA - PORTORECANATI. — Prodotti per toilette e saponi.

S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — Prodotti di bellezza - Agimi - Leda - Tropical.

TRIONFALE FABBRICA PROFUMI - PARMA, Via A. Fratti, 46.

PRODOTTI INSETTICIDI - DISINFETTANTI - CHIMICI COLORI E VERNICI

A.C.N.A. AZIENDA COLORI NAZION. AFFINI - MILANO, Via Principe Umberto, 18. — Coloranti di anilina - Prodotti chimici.

I. F. AMONN S. A. - BOLZANO, Casella Postale. 226 — Insetticidi e anticrittogamici.

BOCELLI GIOVANNI STAB. COLORI VERNICI SMALTI - MILANO, Via M. Polo, 5. — Idromembrol. Pittura lavabile. Esterni, Interni.

COLORIFICIO ITALIANO MAX MAYER S. A. - MILANO, Via Savona, 52. — Antiruggini, vernici, smalti, grassi e nitrocellulosi regolamentari.

CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - FERRARA, Viale Cavour. — Concimi, anticrittogamici, insetticidi, coloniali, lattaria, prodotti ortofrutticoli, ammassi grano, lana, bozzoli, sementi, mangimi.

CONSORZIO COMMERCIALE SODA E CLORO - MILANO, Via Cesare Cantù, 4. — Clorurocalce - Ipoclorito sodio - Soda caustica.

CORTI F.LLI S. A. - MONZA. — Vernici smalti, colori, antiruggini ininfiammabili, mastice.

BLETTRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO - MILANO, Via Privata Vasto 1. — Polvere Caffaro - Prodotti insetticidi per agricoltura - Verde Caffaro antimalarico.

FABBRICA MINIO MURANO - VENEZIA, S. Maria del Giglio, 2516. — Minio, biacca.

FABBR. PIGLIAMOSCHE « AEROXON » - BOLZANO, Via Castel Mareccio.

GODNIG EUGENIO - ZARA. — Insetticidi liquidi ed in polveri.

I.D.E.A. - ITALIANA DISINFETTANTI & AFFINI - MILANO, Via S. Vincenzo, 18. — Disinfettanti, prodotti chimici e affini - Cercasi rappresentante.

INDUSTRIA PIEMONTESE DEI COLORI DI ANILINA S. A. - MILANO, Via Farneti, 4. — Colori organici sintetici.

INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S. A. - MILANO, Via G. La Masa, 19-21. — Vernici - Smalti - Pitture.

JORI ERNESTO - BOLOGNA, Via Saliceto, 18. — Grasso, olio per scarpe per l'esercito, olio per armi, lucido per scarpe, prodotti lavorazione cuoio, disinfettanti, detersivi, lucidi per metalli, olio per meccanismi di precisione, olio per scarpe da montagna, grassi per sellerie, vaselline per unghie di animali.

PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — Insetticida « Sterminio » liquido e polvere.

PREMIATO LABORATORIO ZAMPIRONI - VENEZIA MESTRE. — Fidius Zampironi - Distruttori sanasera.

S.I.L.O. - TORINO, Corso Savona, 40. — Terre colorate naturali e colori in polvere.

« SIOF » S. A. OSSIDI FERRO - POZZOLO FORMIGARO (Novi Ligure). — Colori minerali.

S. A. CELLULOSA CLORO SODA - NAPOLI, Strada argine ai granili. — Cloruro di calce - Soda caustica - Ipoclorito sodico - Acido cloridrico.

SOC. AN. GBIGY - MILANO, Via R. Boscovich, 30. — Colori anilina per tessili e conceria - Prodotti per conceria.

S. A. PER L'INDUSTRIA E L'ESCAVO DI MINERALI DI ALLUMINIO - TRIESTE, Barcola Bovedo, 14. — Colori antiruggini ed anticorrosive a base di allumina ALU in diverse tinte e per colorazioni su metalli e per lagni e per cementi - Idropughi a base di allumina e bitumi chiamati Albitumastici, cori fluido come denso.

SCALETTI LUIGI - MILANO, Ponte Vetero, 4. — Specialità colori all'afresco - Esternol - Pittura opaca per facciate di case.

SOCIETA DI MONTEPONI - TORINO, Via del Mille 9. — Bianco di zinco in polvere.

ZAMBON & C. - VICENZA. — Stabilimento chimico-farmacologico (Prodotti « ZEF »).

Prodotti FARMACEUTICI MEDICINALI E IGIENICI.

AGENZIA GEMER. ITAL. FARMACEUTICI S. A. - MILANO, Corso Venezia, 14. — Specialità farmaceutiche. - Disinfettanti.

- ANTICA FARMACIA DI BRERA - MILANO, Via Fiori Ocure, 11-13. — *Specialità farmaceutiche proprie.* - *Pillole di Brera - Bromofosforo - Lattosettina - Tamarindo di Brera.*
- CANDIOLI & C. S. A. I. IST. PROFILATTICO FARMACEUTICO - TORINO. — *Specialità farmaceutiche proprie.*
- CARLO ERBA SOC. AN. - MILANO, Via Marsala, 5. — *Prodotti farmaceutici - Reagenti per analisi - Vetrore per laboratorio.*
- CASSIA DR. ANTONIO - MILANO, Via Gran Sasso, 12. — *Specialità proprie medicinali.* - LITIO-MAGNESINA per acqua da tavola.
- CO. FA. COMPAGNIA FARMACEUTICA S. A. - MILANO, Piazza S. Agostino, 1. — *Prodotti farmaceutici.*
- DEL SAZ B FILIPPINI - MILANO, Via Giulio Uberti, 37. — *Specialità medicinali.*
- GOBETTI GIUSEPPE - LEGNANO. — *Olio di ricino, medicinale e industriale.*
- ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE - MILANO, Via Darwin, 20. — *Sieri vaccini - Tubercoline - prodotti - aspecifici - Opoterapici, ormonici vitaminici vari - Fermenti amorfi, vizi industriali.*
- ISTITUTO SIEROTERAPICO NAZIONALE - MILANO - NAPOLI. — *Sieri - Vaccini prelevati e curativi - Opoterapici diagnostici - Culture.*
- IST. SIEROTERAPICO VACCINOGENO TOSCANO - SIENA. — *Sieri - Vaccini - Jodogelatina Andrenofor. Galochin-Pisol «Selano».*
- LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Prodotti farmaceutici.*
- KNOLL S. A. I. PRODOTTI FARMACEUTICI - MILANO, Via Superga, 37-39. — *Specialità medicinali - Alcoloidi.*
- LABORATORIO FARMACOLOGICO REGGLIANO DOTT. RECORDATI - CORREGGIO. — *Medicinali, confondimenti - Jodobismutati - Clorammine - Specialità farmaceutiche.*
- LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MAESTRETTI - MILANO, Via Gran Sasso, 18.
- LEPETTI S. A. - MILANO, Via Carlo Tenca, 32-34. — *Prodotti farmaceutici - Specialità medicinali.*
- LOCATELLI TULLIO - PADOVA, Via delle Palme, 5. — *Fabbrica di prodotti biochimici e farmaceutici.*
- MARRAZZA DR. LUIGI - ATINA (Frosinone). — *Prodotti farmaceutici.*
- MANETTI L. & H. ROBERTS S. A. STABIL. CHIMICO FARMACEUTICO - FIRENZE, Via C. Pisacane, 11. — *Specialità medicinali - Prodotti farmaceutici, igienici e per analisi.*
- OTTOLENGHI DOTT. & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6. — *Prodotti chimici e specialità Farmaceutica.*
- PRODOTTI GANZINA LABCANFORAMINA - PADOVA, Via Carso, 7. — *Prodotti e specialità medicinali.*
- PRODOTTI ROCHE S. A. - MILANO, Via Stazio, 9. — *Specialità medicinali.*
- RUSSI & C. - ANCONA. — *Prodotti chimici e farmaceutici.*
- S. A. CIBA - MILANO, Viale Premuda, 25.
- S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — *Prodotti farmaceutici, medicinali, igienici, disinfettanti e anestetici.*
- S. A. ITALIANA FARMACEUTICI-AGENZIA GENERALE - MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche («Rim» - Calmanit Murri).*
- SOC. FARMACEUTICA EVARISTO GARRONI - ROMA, Via degli Astalli, 18. — *Prodotti farmaceutici - Profumerie igieniche - Liquori.*
- S. A. FARMACEUTICI ITALIA (Gruppo Montecatini) - MILANO, Foro Bonaparte, 35. — *Prodotti farmaceutici - Vaccini - Diagnostici - Novarsenobenzolo - Stovarsolo - Gonacrina - Gardenale - ecc.*
- S. A. I. D. A. - SOC. AN. ITALIANA DISINFETTANTI AFFINI - PISA, Via S. Steiano, 16. — *Soidol - Cresotrina.*
- STABIL. CHIMICI FARMACEUTICI RIUNITI SCHIAPPARELLI - TORINO, Via S. Anselmo, 16.

SCALE AEREE E SCALE A MANO DIVERSE

- BRAMBILLA - CHIEPPI & VACCARI - MILANO, Via Termopoli, 5 bis. — *Scale tipo diverso - Autoscale - Speciali per elettrificazione - Scale all'italiana.*
- COLOMBO GIUSEPPE - MILANO, Via Privata Derganfo, 3. — *Scale aeree. - Scale italiane. - Attrezzi pompieri.*

SEGNALAZIONI STRADALI

- D.A.M.A.S. - TORINO, Via Modena, 32. — *Segnalazioni stradali.*

STRUMENTI MUSICALI ED ACCESSORI

- MONZINO & GARLANDINI - MILANO, Via Adua, 20 (già Via Larga). — *Strumenti musicali accessori musica esportazione.*
- TALLONE AUGUSTO - MILANO, Via V. Bellini, 11. — *Pianoforti - Perito importazioni Austria Germania - Rappresentanze.*

SUGHERO (lavorazione varia)

- DE FRANCISCHI MARIO - MILANO, Via Legnano, 12. — *Fabbrica turaccioli speciali per prodotti chimici, per vini ecc. Agglomerati sugheri.*
- LEMOIGNE I. & C. MILANO, Via Pisacane, 20. — *Turaccioli e tappi corona.*
- PANOZZO A. (Ditta) - MILANO, Corso Buonera Aires, 21. — *Fabbrica turaccioli sugheri per profumerie per prodotti farmaceutici aviazione.*

TESSUTI ELASTICI (bretelle, calze elastiche, cinture, busti, ecc.)

- MASSA A. & C. - MILANO, Via Procaccini, 20. — *Maglie - Calze elastiche - Busti - Ventriere - Cinture ecc.*
- MOLTENI R. MANIFATTURA BUSTI - MILANO, Via Goldeni, 64. — *Busti, reggipetti, fasce lana, elastico, sin u n elastiche.*
- TEBI - TORINO, Via Peyron, 30. — *Tessuti elastici, busti igienici, calze per vari.*
- TESSITURA ITALIANA ELASTICI - CARONNO MILANESE. — *Calze elastiche Lactex - Guaine, busti, cinture ortop. diche, cinti erniari.*
- URBANI ANGELO - MILANO, Via Fleno, 6. — *La bretella brevettata «Urbani» cintura-giarrettiere.*

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - CORNICI - ASTE DORATE, ECC.

- BITOSI ORESTE - LIVORNO, Scali d'Azeglio. — *Stamite - Granulati di marmo - Materie prime per industrie di vetro e ceramica - Materiali refrattari.*
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo). — «Pellucola 3 è all'ocato di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.
- FABBR. PISANA DI SPECCHI E LASTRE COLATE DI VETRO DELLA SOC. AN. SAINT GOBAIN CHAUNY & GIREY - PISA. — *Vetri opachi «OPALINA» e «VITROSALT» per rivestimenti decorativi e igienici.*
- MACARIO ALBANO & C. S. A. - TORINO, Via G. Ferrari, 11. — *Vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche, smorzature.*
- S. A. ASTE DORATE ED AFFINI - CARONNO MILANESE. — *Aste dorate. Ghiacciate.*
- S. A. MAGAZZINI ASTE DORATE - MILANO, Via Fiori Chiari, 3. Tel. 85516. — *Aste dorate, cornici, quadri, Specchi, portaritratti, stampi, stazzi.*
- S. A. VETRETTA BALZARETTI MODIGLIANI - LIVORNO, Via delle Cataratte. — «Vetrores» vetro isolante, per auto, acustico - «Stamite» vetro isolante diffusore.
- S. A. VETRO ITALIANO DI SICUREZZA «VET» - MILANO, Via Arona, 2. — *Cristalli e vetri «Via» - «Cristalli Boverit» - Automobili - Tram - Aeroplani - Marina - Macchi di trasporto - Prolazioni - Vetri lustrati - Prolazioni*

SIVREX S. A. - MILANO. Via Voghera, 11. — Vetri-Cristalli di sicurezza *Vitrez Rhodex*.
 UNIONE VETRARIA ITALIANA S. A. - MILANO, Corso Italia, 6. — *Lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro di ogni tipo a spessore - Vetri pressati per vetrocemento.*
 VETRERIA MECCANICA RICCIARDI & C. - NAPOLI, Via G. Bovio, 22. — *Lastre di vetro da finestra - Vetrerie fini da tavola e per illuminazione - Flaconi - Vetrerie di qualsiasi genere.*

VINI - LIQUORI - BIRRA - ACQUE MINERALI - MACCHINE ED ACCESSORI

A. A. BAKER & C. S. A. - TRIESTE. Via Giacinti, 14. — *Cognac, rum, liquori.*
 ACQUE MINERALI E BIRRA DI BORGOFRANCO S.A. - IORINO, C. G. Ferraris, 14 - Tel. 48.448. — *Acqua minerale naturale - Birra - Aranciata - Amarena.*
 ALBERTI GIUSEPPE S. A. - BENEVENTO. — *Strega, specialità liquori, ed altri liquori.*
 ALVISI ENRICO - BARLETTA. — *Esportazione vini.*
 ANGHILERI DOMENICO - LECCO MALGRATE. — *Produzione esportazione vini - Vermouth.*
 ARENELLA - PALERMO. — *Acido cidrico, essenze e succhi agrumari, alcool.*
 BIRRA CERVISIA - GENOVA RIVAROLO, Casella postale 39. — *Birra speciale per esportare nelle Colonie.*
 CAMPA ORONZO - CUTROFIA (Lecco). — *Vini, vermouth - frutta verdi, secche, cereali-barbatella.*
 CASA VINICOLA BARONE RICASOLI - FIRENZE, Via Maggio, 7. — *Vini Chianti originali - Brojio - Castagnoli - Meleto.*
 CASA VINICOLA DEL CHIANTI S. A. F. CHIANTI FASSATI - PIEVE DI SINALUNGA (Siena). — *Vini.*
 CHAZALETTES Cte & C. - TORINO, C. Regina Margherita. — *Vermut liquori.*
 CONZAGLIO G. CANELLI - VINI. — *Stabilimento vinicolo fondato nel 1867 - Vini tipici piemontesi spumanti - Vermouth.*
 CUDIA PIETRO LU LORENZO - MARSALA, Via Mazzara. — *Vini Marsala.*
 DAL CANTO FRATELLI - PONSACCO (Pisa). — *Chianti dal Canto, Brevetto Real Casa.*
 DE GIACOMI FRATELLI - LIVORNO, Via Chiellini. — *Fabbrica birra - Aranciata e bibite special.*
 DISTILLERIA STAMPA SASSOLINO STAMPA - SASSUOLO (Modena). — *Sassolino stampa - Amaro - Liquori e vini liquorosi.*
 DISTILLERIE LUIGI AMEDEO BONOMELLI - MILANO - Stab. Piazza Emilia, 1. — *Bitter Bonomelli - Marsalou Bonomelli - Erboristeria medicinali.*
 ENRICO SERAFINO - CANALE. — *Vini fini. Vermouth.*
 FABBRICA BIRRA DREHER - TRIESTE. — *Birra tipo speciale esportazione e tropicale.*
 FABB. BIRRA DORMISCH FRANCESCO - UDINE. — *Birra speciale lunga durata per esportazione.*
 FABRICA DEI PRODOTTI FLORA - MILANO, Via P. Marocco, 13. — *Olii essenziali ed essenze per liquori - Sciroppi e Caramelle.*
 F.LLI DUZZIN - PADOVA, Casella Postale 107. — *«Rabarbaro» produzione e coltivazione propria.*
 F.LLI FOLONARI - Brescia, Sede Centrale Via Corsica, 12, Tel. 2182-3818. Indirizzo telegrafico. FOLONARI - BRESCIA - Stabilimenti a: Brescia - Squinzano - Barletta - Locorotondo - Sansevero - Pontassieve - Reggio Emilia. — *Industria, commercio esportazione vini d'Italia - Particolarmente attrezzata per l'esportazione nell'Africa Orientale.*
 GIANNOZZI G. & FIGLIO - CERTALDO. — *Vini tipici del Chianti.*
 GRASSOTTI F.LLI - RIVAROLO CANAVESE (Torino). — *Liquori e vermouth.*
 ISOLABELLA & FIGLIO - MILANO, Via Villoresi, 13. — *Vermouth bianco - Liquori - Sciroppi - Succhi di frutta.*
 MARTINI & ROSSI SOC. AN. - TORINO, Casella Postale 475. — *Vermouth. Liquori - Spumanti.*
 PAGLIOTTI GIACOMO - CUORGNÉ (Aosta). — *Fabbrica vermouth e liquori.*
 PAVELLA G. G. - PUNTOFRANCO (Piemonte). — *Vino, vermouth, marsala.*
 FICCINI ARTURO FU ANGELO - POGGIBONSI (Siena). — *Vini ed olii del Chianti.*
 FISANELLO LUIGI - PARABITA (Lecco). — *Esportazione vini comuni e finissimi.*
 RAMPINO RAG. MARINO - MILANO, Via Pergolesi, 22. — *Produzione esportazione - Vini - Olii di olii.*
 REGI STABILIMENTI DEMANIALI DI RECOARO - RECOARO. — *Spremiture di agrumi (aranciata limonata ecc. e acque minerali da tavola.*
 RIBOLI GIOVANNI - FIUME, Piazza Dante, 7. — *Vino, vermouth, marsala.*
 S. A. ALBERTI TOMMASO - IMOLA (Bologna). — *Vini tipici.*
 S. A. DISTILLERIA CANCEIANI & CREMONESE - UDINE.
 S. A. CASA VINICOLA D'ESPORTAZIONE LUIGI BIGI & FIGLI - ORVIETO (Firenze).
 S. A. GIO. BUTON & C. - BOLOGNA, Via Pietramellara, 43. — *Cognac, liquori, sciroppi - Coca.*
 SMANIA A. & C. - FIESSO D'ARTICO, (Venezia). — *«Chinol» - Liquori - Sciroppi.*
 BARBIERI F.LLI S. A. - PADOVA «Aperol» aperitivo - *Liquori - Sciroppi - «Ovos» sabaione ricostituente.*
 S. A. F.LLI BRANCA - MILANO, Via Broletto, 35. — *Fernet Branca - Cognac - Vermouth - Liquori e Sciroppi.*
 SCALA S. A. - NAPOLI, Via Cuma, 18. — *Vini fini di Napoli - Esportazioni in tutto il mondo.*
 SARTI LUIGI & FIGLI S. A. - BOLOGNA, Via Cairoli, 11. — *Cognac - Liquori - Sciroppi - Fornitori della Real Casa.*
 SOC. AN AZIENDE ALIMENTARI ASSOCIATE - MUSSOLINIA DI SARDEGNA. — *Vini e articoli casarsi.*
 S. A. VINI CLASSICI DEL PIEMONTE già Opera Pia Barolo - BAROLO (Piemonte). — *Vini superiori fini e da menage.*
 SIMONINI TOSCHI & GUIDI - LUCCA, Via Pescheria, 2. Casella postale 25. Ind. telegrafico: Rosito Lucca. — *Vini Chianti - Olio oliva - Alimenti diversi.*
 STOCK COGNAC MEDICINAL S. A. - TRIESTE, Via Montorsino, 2. — *Cognac, liquori, sciroppi.*
 SUBINACHI RICCARDO - MILANO, Via Moscova, 53. — *Essenze per liquori - Sciroppi - Confezioni - Profumerie.*
 VITAS ROMANO - TRIESTE, Punto Franco, 10. — *Vini - Vermouth - l'«Vermouth Romano» - Venezia.*
 VLAHOV ROMANO - ZARA. — *Maraschino - Cherry-Brandy - Liquori finissimi - Cognac - Sciroppi.*
 TADDEI B. & C. VETRERIE - EMPOLI. — *Fiaschi, damigiane, bottiglie, barili - Articoli da tavola - Vetri artistici.*
 TERROSI VAGNOLI NOB. G. B. - FIRENZE, Viale Belfiore, 4. — *Vini olio.*

VARIE (ultime iscrizioni pervenute)

ANCESCHI STANISLAO & FIGLI - REGGIO EMILIA. — *Importazione carburanti. Caffè.*
 CARRANO ANTONIO - MANDELLO DEL LARIO. — *Carte, stagnole, alluminio, mastri, bandelle, capsule.*
 CARRAMUSA LUCIANO - PALERMO, Via Lincoln, 161. Telegrammi: MUSALCARRA. — *Candele steariche, lumini, da notte.*
 FRACCARI CESARE & C. - MILANO, Passaggio Centrale, 2. — *Metalli preziosi.*
 FRIGO PIETRO & FIGLI - VICENZA, Via S. Francesco. — *Candele e lumini da notte.*
 IMPRESA MODERNA POMPE FUNEBRI SOC. AN. - MILANO, Via Paolo da Cannobio, 2. — *Esumazioni - Trasporti salme nel regno e all'estero.*
 INDUSTRIA MEDAGLIE E DISTINTIVI G. GIOVANOLA - MILANO, Via Broggi, 7. — *Confezioni di medaglie commemorative, sportive e sacre, distintivi, fregi, targhe, coppe, modellazioni, incisioni, ceselli, lavori a smalto, fusioni ecc.*
 S. A. FENNELLI F.LLI BORELLO & C. - TORINO, Via Don Bosco, 55. — *Pennelli per ogni uso.*
 SOC. IN ACC. AEROSTATICA AVORIO - ROMA, Via Pellegrino Matteucci, 22. — *Paracadute - Costruzioni aeronautiche - Lavori tecnici vari.*
 SUPERCRI STEFANO - CASTEL S. NICOLÒ (Arezzo).



TRATTORI :
 " PAVESI .. P 4 M
 A 4 RUOTE MOTRICI
 40 C.V.
 " BALILLA ..
 A RUOTE ED
 A CINGOLI
 10-15 C. V.
 MOTORI AD OLIO
 PESANTE
 PER INDUSTRIA
 AGRICOLTURA E
 MARINA
 LOCOMOTIVE
 A MOTORE

Trattore Pavesi 40 C.V. per arature profonde

S. A. LA MOTOMECCANICA
 MILANO - VIA OGLIO, N. 18 - MILANO

Lavori in cava con martelli pneumatici

**COMPRESSORI
 D'ARIA E MATE-
 RIALE PNEUMATICO
 PER OFFICINE,
 CANTIERI, LAVORI
 PUBBLICI, CAVE,
 MINIERE
 GRUPPI
 ELETTROGENI
 GASSOGENI
 SONDE
 PER RICERCHE
 ACQUA E MINERARIE
 MACCHINE DI
 FRANTUMAZIONE**





MINISTERO DELL' AFRICA ITALIANA


ANNO 1937

ROMA - OTTOBRE - ANNO XVI

N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI UFFICIALI




LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937

Legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea	Pag. 1605
Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1630. — Autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana	» 1606
Regio decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1638. — Determinazione del numero dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che possono essere collocati fuori ruolo	» 1607
Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1646. — Costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica	» 1609
Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1654. — Deroga temporanea per l'Africa orientale italiana ad alcune norme dell'ordinamento per la esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo contabile per le colonie	» 1611
Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1655. — Cessione, a condizione di favore, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, di un'area demaniale sita in Tripoli	» 1612
Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1667. — Concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.	» 1613
Regio decreto 17 giugno 1937-XV, n. 1670. — Sanzioni a tutela del materiale rotabile delle ferrovie della Libia.	» 1615
Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1671. — Agevolazioni fiscali in Libia e nell'Africa orientale italiana alle società assuntrici di linee aeree commerciali	» 1617
Regio decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1672. — Modificazione della composizione del Comitato corporativo centrale	» 1620
Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691. — Modificazioni al R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa orientale italiana mediante delega sugli stipendi e sui salari.	» 1621



Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692. — Finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario	Pag. 1627
Regio decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1698. — Arruolamento di agenti nazionali del Corpo di polizia coloniale	• 1629
Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702. — Provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa orientale italiana	• 1639
Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1714. — Assegnazione straordinaria di 3 miliardi al bilancio dell'Africa orientale italiana per i lavori stradali da effettuare a mezzo del servizio dell'Azienda autonoma statale della strada	• 1642
Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736. — Disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunziate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani	• 1646
Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1737. — Estensione alla Libia di alcune disposizioni del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari durante le operazioni militari nell'Africa orientale	• 1649
Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1740. — Trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa orientale italiana o durante la navigazione	• 1651
Regio decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1755. — Norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia	• 1656
Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756. — Costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »	• 1726
Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1761. — Disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo	• 1730
Regio decreto 14 ottobre 1937-XV. — Approvazione dello statuto dell'Azienda Minerali Metalliferi Italiani (A.M.M.I.)	• 1818

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1936

Decreto interministeriale 30 novembre 1936 XV, n. 2299. — Norme integrative del decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, che approva il contratto-tipo per il personale addetto ai servizi ed uffici tecnici e speciali nelle Colonie	Pag. 1825
---	-----------

1937

Decreto ministeriale 29 settembre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra	Pag. 1826
Decreto ministeriale 30 settembre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra	1836
Decreto ministeriale 7 ottobre 1937-XV. — Nomina dei Presidenti di Sezione dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli	1838
Decreto ministeriale 7 ottobre 1937-XV. — Nomina dei Presidenti di Sezione dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Bengasi.	1838

CONCORSI

1937

Ministero dell'Africa italiana: Concorso per la gestione di una farmacia in Dire Daua e di una seconda farmacia in Harar (Governo del Harar)	Pag. 1839
Ministero dei lavori pubblici: Proroga del concorso per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa italiana	1842
Ministero dell'Africa italiana: Concorsi a posti di ingegnere capo minerario di prima e seconda classe, di ingegnere minerario di prima e seconda classe, di aiutante minerario capo e di primo aiutante minerario nei ruoli del Corpo minerario coloniale	1843
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a 14 posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale direttivo del corpo postalegrafico coloniale (Gruppo A)	1859
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a 40 posti di medico in prova nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (Gruppo A)	1869
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a 12 posti di veterinario in prova nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (Gruppo A)	879
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a tre posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici del corpo sanitario coloniale (Gruppo A)	1887
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a 15 posti di aiutante minerario in prova nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (Gruppo B).	1895
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a 32 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (Gruppo B).	1903
Ministero dell'Africa italiana: Concorso a due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°), a sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°), a otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°), a ottanta	

- postì di primo medico (grado 9°) nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A) **Pag. 1910**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a due posti di ispettore chimico di 1ª classe (grado 6°), a tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°), a quattro posti di primo chimico (grado 9°) nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A). **1915**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°), a cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°), a sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°), a quindici posti di primo veterinario (grado 9°) nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A). **1920**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A). **1925**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a quattro posti di ispettore superiore (grado 6°), a sei posti di ispettore capo (grado 7°), a dodici posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A) **1931**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a otto posti di ispettore di 1ª classe (grado 8°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A). **1936**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a diciotto posti di geometra capo (grado 8°) nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B). **1945**
- Ministero dell'Africa italiana: Concorso a trenta posti di primo geometra (grado 9°) nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B). **1950**
- Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli a cinquanta posti di ufficiale capo (grado 9°), a sessantotto posti di ufficiale di 1ª classe (grado 10°), a cento posti di ufficiale di 2ª classe (grado 11°) a cento posti di ufficiale di 3ª classe (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C). **1956**

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1629.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea.


(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1937, n. 230)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'art. 6 è modificato come segue:

« Per l'apprestamento dei ricoveri nei fabbricati per uso di abitazione di nuova costruzione od in corso di costruzione, valgono le norme emanate col R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 ».

Il primo comma dell'art. 7 è modificato come segue:

« Alla esecuzione delle misure di protezione obbligatorie, di cui all'art. 3, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interessati a loro spese entro i limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — SOLMI —
DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI —
ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1630.

Autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1937, n. 230).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 18 maggio 1931, n. 544;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione in Roma di un nuovo edificio da destinare a sede del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale è conferita a S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 60 milioni per la costruzione della nuova sede del Ministero dell'Africa Italiana.

Essa verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, previa effettuazione del versamento di eguale somma con imputazione al bilancio dell'entrata e da prelevarsi dalle disponibilità dei bilanci della Eritrea e della Somalia, esercizi 1935-1936 e 1936-1937.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con suo decreto, per le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1638.

Determinazione del numero dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che possono essere collocati fuori ruolo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1937, n. 231)


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;



Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso le Amministrazioni dello Stato, gli uffici e gli enti preveduti dal R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 89; dall'art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085; dal R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2440, e dagli articoli 11 e 20 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, è determinato in undici unità.

Art. 2.

Dei funzionari di cui è consentito il collocamento fuori ruolo a norma del precedente articolo, non più di sette possono ricoprire grado superiore al settimo e fra questi non più di due il grado quarto.

Art. 3.

I funzionari fuori ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno in eccedenza ai limiti di grado stabiliti dal precedente art. 2, rimarranno in tale posizione fino alla cessazione dell'attuale incarico.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1646.

Costruzione di nuove case per i cantonieri della litoranea libica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1937, n. 232)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1394, che autorizzò la spesa di L. 103.000.000 per la costruzione della strada litoranea libica e delle relative case cantoniere;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione di altre case cantoniere sul tratto della litoranea libica attraversante la zona sirtica, nonchè alla costruzione di due edifici da adibire a convitto per i figli dei cantonieri, a Derna ed a Misurata;

Ritenuto che per la esecuzione delle nuove opere è necessario aumentare detto fondo della somma all'uopo occorrente in L. 8.250.000;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la costruzione di nuove case cantoniere lungo la strada litoranea libica, nonchè per la costruzione di due edifici da destinare a convitto per i figli dei cantonieri, è elevata a L. 111.250.000 la spesa di L. 103.000.000 autorizzata con R. decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1394.

Alla maggiore spesa di L. 8.250.000 sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Libia, secondo il piano

finanziario di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge n. 545 predetto, tabella che all'uopo, viene modificata come appresso:

1934-35	L.	6.700.000
1935-36	»	8.700.000
1936-37	»	9.200.000
1937-38	»	10.700.000
1938-39	»	13.700.000
1939-40	»	15.700.000
1940-41	»	14.200.000
1941-42	»	7.700.000
1942-43	»	7.700.000
1943-44	»	7.700.000
1944-45	»	8.250.000

Totale L. 111.250.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 136. — MANCINI.*

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1654.

Deroga temporanea per l'Africa Orientale Italiana ad alcune norme dell'ordinamento per la esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo contabile per le colonie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1937, n. 233).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 55 e 63 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Considerata la necessità di derogare temporaneamente per l'Africa Orientale Italiana ad alcune disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con decreto del Ministro per le colonie 28 luglio 1928-VI, n. 4622, e di quello per la esecuzione delle opere pubbliche, approvato con Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a delegare ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana, secondo modalità da fissarsi con suo decreto, le facoltà attribuitegli dagli ordinamenti in vigore in materia di approvazione amministrativa dei progetti di contratto, di spese in economia e di approvazione tecnica dei progetti di lavori, limitatamente alle spese straordinarie militari e alle spese straordinarie civili per la organizzazione dei territori dell'Africa Orientale Italiana.

Auche nei casi suddetti i Governatori eserciteranno le attribuzioni ad essi delegate previo parere dei Corpi consultivi amministrativi e tecnici stabiliti per le materie di propria competenza.

Art. 2.

Per le spese indicate nell'articolo precedente il **Ministro per l'Africa Italiana** potrà autorizzare i **Governatori dell'Africa Orientale Italiana** a derogare alle disposizioni stabilite in materia di pubblici incanti dall'art. 32, comma 2°, dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 422.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1937-XV al 31 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI
— DI REVRL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla *Corte dei conti*, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1655.

Cessione, a condizione di favore, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, di un'area demaniale sita in Tripoli.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1937, n. 233*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, e modificato, nei riguardi della Libia, con R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1642:

Visto il contratto n. 3125 di repertorio, in data 15 giugno 1937-XV, con il quale il Regio Governo della Libia vende all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, alle condizioni di favore stabilite nel contratto stesso, l'area demaniale sita in Tripoli, della superficie di ettari 11.16.72, confinante a Nord con terreno dato in concessione al signor Damiani; ad Est con la rotabile per Castel Benito; a Sud con il lotto demaniale n. 24 dato in concessione al sig. Vacca Giuseppe; ed ad Ovest con la carovaniera che divide detto appezzamento dalla restante proprietà demaniale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutivo il contratto n. 3125 di repertorio, in data 15 giugno 1937-XV, di cui alle premesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 389, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1667.

Concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1937, n. 234).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, recante aggiunte e modifiche alle norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico previste dai Regi decreti-legge 15 luglio 1926-IV,

n. 1345, e 13 febbraio 1927-V, n. 285, convertiti, rispettivamente, nella legge 5 agosto 1927-V, n. 1835 e, con varianti, nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2431;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico anche per gli incidenti di volo verificatisi durante le operazioni militari, in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta l'indennizzo privilegiato aeronautico, con le modalità stabilite dall'art. 10 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, per gli incidenti di volo avvenuti, in Africa Orientale, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- LESSONA -- DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 13. — MANGINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1670.

Sanzioni a tutela del materiale rotabile delle ferrovie della Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1937, n. 234).

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Ritenuta la necessità di stabilire in Libia disposizioni analoghe a quelle vigenti nel Regno, a tutela del materiale rotabile ferroviario;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, col posare i piedi sul divano o sulle pareti e con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia carrozze o altri veicoli in servizio nelle ferrovie della Libia per il trasporto delle persone, i loro arredi o accessori, è punito con l'ammenda da L. 30 a L. 200, ove trattasi di carrozze di lusso o di 1^a classe, e da L. 20 a L. 100 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca reato punibile con sanzioni più gravi previste dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti in vigore in Libia, nel qual caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per le applicazioni di tali sanzioni.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 135 e 136 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore. Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora 14 anni, la pena si applica alla persona che lo accompagna o che ha l'obbligo di vigilarlo.

Art. 2.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente sono accertate dagli agenti addetti alle ferrovie della Libia e particolarmente da quelli in servizio sui treni.

L'agente che procede alla contestazione dovrà, salvo il caso previsto al comma 1° del successivo art. 3, redigere verbale nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, e trasmetterlo al giudice competente per territorio, per il tramite della direzione delle ferrovie.

Art. 3.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà far oblazione, versando nelle mani dell'agente una somma equivalente al minimo della pena di cui all'art. 1 e a titolo di risarcimento del danno, ove ne sia il caso, un'altra somma corrispondente al pregiudizio arrecato o al prezzo dell'oggetto rotto.

La somma per il risarcimento del danno sarà stabilita in apposita tabella dei singoli oggetti di arredo o di corredo, approvata dalla direzione delle ferrovie, e di cui un esemplare, debitamente autenticato, dovrà essere in possesso degli agenti in servizio sui treni, almeno del capotreno, nonché del capo di ogni stazione, per esibirlo, ove richiesto, al momento dell'applicazione.

L'oblazione estingue l'azione penale rispetto alle contravvenzioni previste nel presente decreto. L'agente in questo caso non dovrà redigere verbale, ma soltanto rilasciare ricevuta delle somme percepite, specificando con chiarezza il motivo della esazione, e uniformandosi alle istruzioni che saranno emanate dalla direzione delle ferrovie.

Ove, però, il fatto appaia rivestire i caratteri del reato di danneggiamento, il trasgressore non sarà ammesso alla oblazione, ma a suo carico verrà, invece, elevato verbale da trasmettersi al giudice competente per territorio, il quale procederà penalmente secondo le norme ordinarie.

Art. 4.

Il provento delle ammende deve essere versato in conto entrate delle ferrovie della Libia. La direzione delle ferrovie segnalerà periodicamente al Governo, per l'eventuale assegnazione di premi, gli agenti che si siano distinti nel compito

di tutela del materiale. Gli agenti ferroviari che nell'accertamento delle infrazioni previste nel presente decreto commettano abusi incorreranno, indipendentemente dal procedimento penale, ove sia il caso, per il fatto loro addebitato, nelle sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento per il personale addetto all'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con decreto ministeriale 26 novembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1671.

**Agevolazioni fiscali in Libia e nell'Africa Orientale Italiana
alle società assuntrici di linee aeree commerciali.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1937, n. 234).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità di concedere alle società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree, agevolazioni fiscali in Libia e in Africa Orientale Italiana in analogia a quanto è stato fatto nel Regno con R. decreto-legge

23 ottobre 1927-V, n. 2323, modificato dalla legge di conversione 17 gennaio 1929-VII, n. 95;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree è concessa in Libia e in Africa Orientale Italiana, per la durata di anni dieci dal giorno d'inizio dell'esercizio, l'esenzione dai dazi doganali, dalla addizionale municipale sui dazi stessi e da ogni altro dazio o diritto che venisse in seguito applicato sui carburanti e sui lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee.

Quando ne sia riconosciuta la convenienza, il Ministro per l'Africa Italiana, su conforme parere di quello per l'aeronautica, potrà concedere l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che le suddette società dovessero importare dal Regno o dall'Estero in Libia e in Africa Orientale Italiana per essere destinato all'esercizio delle linee aeree.

Art. 2.

Per le società, che alla data in cui entra in vigore il presente decreto già esercitano linee commerciali aeree, il beneficio delle esenzioni previste nel precedente articolo non si estende ad epoca anteriore al 1° giugno 1935.

Per le società che già godono in Libia e in Africa Orientale Italiana di tale beneficio in forza di speciali convenzioni, il periodo di dieci anni decorre dalla data in cui hanno incominciato a fruire delle esenzioni.

Art. 3.

È concessa in Libia e in Africa Orientale Italiana a favore delle società di cui ai precedenti articoli la riduzione a un quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni.

Le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e gli atti inerenti e conseguenti ad esso, compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono soggetti alla tassa fissa sugli affari secondo gli ordinamenti della Libia e dell'Africa Orientale Italiana.

I contratti di assicurazione stipulati nell'interesse delle società e le relative polizze sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto e quelle per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego dei carburanti, lubrificanti e materiali di volo ammessi in franchigia, saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, con le modalità previste dall'art. 45 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, per la Libia e dall'art. 56 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori di ciascun Governo dalla data della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV,
Atti del Governo, registro 389, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1672.

Modificazione della composizione del Comitato corporativo centrale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1937, n. 234).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2101, che modifica la composizione del Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'Africa Italiana è chiamato a far parte del Comitato corporativo centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 200, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1691.

Modificazioni al R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana mediante delega sugli stipendi e sui salari.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1937, n. 236).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 708, con cui furono stabilite particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita, da parte dei militari e degli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici locali, mobilitati o richiamati alle armi per tempo indeterminato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 708, suindicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I premi di assicurazione sulla vita dovuti all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle Società assicuratrici autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sia dai militari che dagli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici locali, mobilitati e dislocati in A.O.I. possono essere versati dagli assicurati, anzichè direttamente, a mezzo di trattenute sugli stipendi, salari, paghe ed emolumenti vari di carattere continuativo ad essi dovuti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono.

Art. 2.

I contratti di assicurazione, per i quali il pagamento dei premi avvenga a norma del presente decreto, sono considerati in vigore a tutti gli effetti anche se i premi, al momento del sinistro, non siano ancora stati introitati dall'ente assicuratore.

Art. 3.

Gli assicurati che intendano valersi della facoltà di cui all'art. 1 debbono rilasciare all'Amministrazione dalla quale dipendono, delega a trattenere mensilmente sugli emolumenti ad essi spettanti, una somma determinata per ragguaglio al premio periodico, soprapremio ed accessori dovuti agli enti assicuratori, per polizze di assicurazione sulla vita.

Nel caso in cui il pagamento del premio, soprapremio ed accessori fosse stato pattuito in rate diverse dalla mensile, la rata pattuita sarà trasformata in rate mensili, applicando l'interesse di frazionamento adottato dall'ente assicuratore.

Art. 4.

Le deleghe di cui al precedente articolo, debbono essere rilasciate al nome delle Amministrazioni civili dello Stato o delle Amministrazioni degli enti pubblici locali se gli assicurati appartengono al personale di ruolo di tali Amministrazioni ovvero delle Amministrazioni militari negli altri casi.

La delega deve essere redatta in triplice esemplare e recare l'esplicita dichiarazione di accettazione da parte dell'Amministrazione delegata, nonchè la data di consegna al reparto militare presso il quale presta servizio l'assicurato e quella di arrivo all'Amministrazione del corpo.

Ove la delegata sia l'Amministrazione militare, un esemplare dovrà essere immediatamente trasmesso, in piego raccomandato, alla direzione centrale dell'ente assicuratore, un altro esemplare sarà trattenuto dall'Amministrazione militare e, insieme col conto personale relativo, dovrà seguire il delegante in ogni suo trasferimento. il terzo esemplare sarà consegnato al delegante.

Ove la delegata sia un'Amministrazione civile, ad essa dovranno essere rimessi, in piego raccomandato, i tre esemplari della delega perchè vi apponga la dichiarazione di accettazione. Ciò fatto, un esemplare sarà trattenuto dalla Amministrazione per essere allegato al conto personale del delegante, il secondo esemplare sarà trasmesso, in piego raccomandato, alla direzione centrale dell'ente assicuratore, ed

il terzo esemplare sarà restituito all'Amministrazione militare, perchè venga consegnato al delegante.

Art. 5.

Le Amministrazioni di cui all'art. 4 sono autorizzate ad eseguire a favore degli enti assicuratori, previo il ricupero delle somme dovute all'erario per qualsiasi causa e nei limiti di cui al successivo art. 9, le trattenute mensili nella misura indicata nelle deleghe da esse accettate ed a curare, possibilmente ogni mese, l'invio agli enti predetti delle somme ritenute.

Non è peraltro consentita alcuna azione di rivalsa contro l'Amministrazione delegata quando questa non abbia potuto effettuare le ritenute dei premi per il rifiuto dell'assicurato esplicitamente manifestato al comandante del reparto o del distaccamento.

Tale rifiuto si presume avvenuto quando le trattenute sugli assegni dei primi in parola non siano state effettuate per tre mesi di seguito, semprechè l'interessato, nel frattempo, abbia regolarmente percepito tutti gli assegni spettantigli, decurtati delle altre ritenute alle quali erano assoggettati.

Gli assicurati però possono sempre procedere alla riattivazione del contratto in base alle norme fissate nelle condizioni generali di polizza e nel presente decreto.

Art. 6.

Le Amministrazioni delegate daranno corso alle deleghe rilasciate dal personale dipendente anche quando pervenissero direttamente dall'ente assicuratore, purchè accettate come all'art. 4 e fermo il disposto dell'art. 9.

Art. 7.

La delega deve essere firmata dall'assicurato e deve contenere:

- 1° la data;
- 2° il nome, la paternità e la data di nascita del delegante, il grado militare e la qualifica nell'eventuale impiego civile;
- 3° l'indicazione dell'Amministrazione dalla quale riceve lo stipendio o la paga su cui rilascia la delega;
- 4° l'indicazione dell'ente assicuratore;
- 5° le indicazioni relative alla polizza comprese quelle sull'ammontare del premio periodico, soprapremio ed accessori e sulla rateazione contrattuale (mensile, trimestrale, semestrale);

6° l'esplicita autorizzazione all'Amministrazione delegata ad effettuare, sugli emolumenti a lui dovuti, una ritenuta mensile pari all'importo di cui al precedente art. 3, purchè compresa nei limiti di cui al successivo art. 9.

La revoca delle deleghe deve aver luogo o mediante dichiarazione esplicita dell'assicurato con firma autenticata dal comandante del reparto o del distaccamento, o su dichiarazione verbale dell'assicurato stesso convalidata per iscritto da due testimoni, le cui firme debbono essere autenticate come sopra.

In caso di revoca della delega, salvo il disposto delle condizioni generali di polizza e del presente decreto circa la riduzione ed il riscatto del contratto, gl'interessati dovranno anche firmare apposita dichiarazione — che le Amministrazioni trasmetteranno agli enti assicuratori — da cui risulti essere stati informati che nessun rimborso spetta loro sui versamenti eseguiti e che la polizza rimane estinta e priva di qualsiasi efficacia.

Art. 8.

Anche il pagamento dei premi, soprapremi ed accessori arretrati, ferme restando le condizioni generali di polizza relative alla riattivazione ed il disposto del successivo articolo 9, può essere fatto per mezzo di delega sempre che l'Amministrazione lo consenta con l'esplicita accettazione della delega stessa com'è indicato nell'art. 4.

Il pagamento suddetto può aver luogo, sia mediante rateazione mensile del debito arretrato, sia mediante ritenuta, in una sola volta, dell'intero importo dei premi arretrati.

Il consenso dell'ente assicuratore, eventualmente previsto dalle condizioni generali di polizza, alla riattivazione del contratto, è necessario solo quando il pagamento dei premi od accessori sia in arretrato per più di sei mesi.

Art. 9.

L'assicurazione in vigore conserva la sua efficacia anche quando, per un qualsiasi errore, l'ammontare dei premi, soprapremi ed accessori, anche arretrati, ritenuti, sia inferiore per non più di un quinto a quello effettivamente dovuto, salvo conguaglio, dietro richiesta dell'ente assicuratore, o comunque appena notato l'errore.

L'importo della delega non potrà superare la metà degli assegni netti spettanti al delegante. Non avranno perciò corso le deleghe, per somme superiori alla metà di quelle

dovute al delegante stesso, dopo eseguite le ritenute relative ad altri gravami disposti o consentiti dalle norme vigenti.

Qualora dagli enti assicuratori pervenissero, ai sensi dell'art. 6, direttamente deleghe eccedenti la misura suindicata, gli enti stessi dovranno essere immediatamente informati che la delega non è produttiva di effetto.

Ai fini del comma precedente quando delegata sia l'Amministrazione civile e la delega sia rimessa per il tramite dell'Amministrazione militare, questa segnalerà anche l'eccezione netta degli assegni militari corrisposti al delegante. Nel caso invece l'Amministrazione civile non ricevesse la delega per il tramite dell'Amministrazione militare, dovrà richiedere a quest'ultima la segnalazione degli assegni militari.

Qualora l'Amministrazione delegata riceva dall'ente assicuratore rettificazioni, contenute nei limiti dei precedenti commi ai dati contenuti nella delega, vi darà corso avvisandone il delegante.

Art. 10.

L'Amministrazione delegata, appena possibile, comunicherà all'ente assicuratore ogni evento per effetto del quale il delegante cessi di aver diritto agli assegni, sui quali era effettuata la trattenuta, nonchè le variazioni tutte relative alla delega e le eventuali revocche della delega stessa da parte dell'assicurato.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto possono essere applicate, mediante convenzione tra l'Amministrazione militare e le compagnie assicuratrici, anche alle assicurazioni contro gli infortuni, sino a che la copertura del rischio non sia sospesa ai termini delle condizioni generali di polizza relative alla posizione del militare.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto si riferisce alle deleghe sugli assegni militari, si applicano anche alle deleghe già rilasciate in base alla circolare 634 del 12 agosto 1935, pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 13.

In caso di sinistro, laddove gli enti assicuratori non abbiano avuto notizia della revoca della delega, nè abbiano

riscosso i premi loro dovuti, richiederanno alle Amministrazioni delegate se siano state effettuate le ritenute dei premi stessi. Soltanto quando abbiano avuto assicurazione in tal senso, essi saranno tenuti a liquidare le polizze sinistrate.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia non appena il militare assicurato venga smobilitato oppure cessi dal prestare servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal 5 maggio 1936-XIV, dalla quale data resta abrogato il R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 708.

Peraltro i contratti, per i quali la delega sia stata rilasciata per una misura superiore a quella prescritta dall'art. 9 e che si trovino in perfetta regola con le ritenute, potranno essere mantenuti o ridotti a seconda della esplicita manifestazione di volontà da parte dell'assicurato, accettata dall'Amministrazione e dall'ente assicuratore.

Art. 16.

I Ministri interessati sono autorizzati ad emanare le norme che riterranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 17.

Il presente decreto-legge ha vigore nel Regno e nelle Colonie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — LESSONA —
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1692.

Finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1937, n. 236)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riflettente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare alla Cassa di risparmio della Libia i mezzi finanziari occorrenti allo sviluppo ed al completamento del programma di colonizzazione agricola in corso, con speciale riguardo alle finalità demografiche dell'Ente per la colonizzazione della Libia, ed all'avviamento altresì a pratica soluzione, nella Colonia medesima, del problema della irrigazione a mezzo di pozzi artesiani; ;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad emettere, in aumento delle sue attuali disponibilità per l'esercizio del credito agrario e fondiario-agrario nella Colonia, speciali obbligazioni, fino alla concorrenza di lire 400 milioni, allo scopo di raccogliere fondi destinati esclusivamente alla concessione nella Colonia di mutui agrari e fondiario-agrari con garanzia ipotecaria:

- a) per l'esercizio ed il miglioramento di aziende agrarie;
- b) per le opere necessarie all'estrazione ed alla distribuzione dell'acqua a scopo irriguo;
- c) per lo sviluppo della colonizzazione a scopo demografico da parte dell'Ente per la colonizzazione della Libia.

Art. 2.

Le obbligazioni, fruttifere dell'annuo interesse nella ragione del 5 % netto, pagabile in rate semestrali posticipate, saranno emesse al prezzo del 95 % del capitale nominale, in serie annuali di lire 40 milioni ciascuna e saranno rimborsate in venti annualità costanti, trascorsi cinque anni dalla data di emissione di ciascuna serie.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento dei relativi interessi, verranno effettuati dalla Cassa di risparmio della Libia col provento dei mutui concessi ai sensi del precedente articolo.

Le obbligazioni sono altresì assistite, sia per il rimborso del capitale che per il pagamento degli interessi, dalla garanzia del Governo coloniale e da quella sussidiaria dello Stato.

La differenza fra gli interessi a carico dei mutuatari e quelli dovuti ai portatori delle obbligazioni sarà rimborsata alla Cassa di risparmio della Libia, insieme alle spese che saranno specificate nel regolamento di cui al successivo articolo 3 dal Governo coloniale, che all'uopo iscriverà appositi stanziamenti in bilancio.

Art. 3.

Con apposito regolamento, da emanarsi con decreto Reale a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno determinate le condizioni dei mutui da concedersi ai sensi del precedente art. 1, le modalità per l'emissione e per il servizio delle obbligazioni, le cautele ritenute opportune per le prestate garanzie del Governo coloniale e dello Stato e tutte le altre norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV -
Atti del Governo, registro 390, foglio 64. — MANCINI.*

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 1698.

Arruolamento di agenti nazionali del Corpo di polizia coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1937, n. 237).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, con il quale viene approvato il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso bando per l'arruolamento degli agenti nazionali del Corpo della polizia coloniale. vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1937- Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Visto, il *Guardastigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 61. — MANCINI.

**Bando per l'arruolamento degli agenti nazionali
del Corpo della polizia coloniale.**

Art. 1.

E' aperto l'arruolamento volontario per i sottotenenti posti nel ruolo degli agenti nazionali del Corpo della polizia coloniale:

Marescialli maggiori	80	
Marescialli capi	180	
Marescialli ordinari	140	
Brigadieri	250	
Vicebrigadieri		650
Guardie scelte	150	
Guardie	1350	
Allievi guardie	100	
		1600
Totale agenti nazionali	2250	

Art. 2.

Condizioni cui debbono soddisfare gli aspiranti per concorrere:

1° *Ai vari gradi di sottufficiale:*

a) prestino o abbiano prestato servizio permanente con il grado di sottufficiale nel Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali compresa), nel Corpo della Regia guardia di finanza, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; i predetti che si trovino in congedo possono concorrere purchè non abbiano lasciato il servizio permanente per motivi disciplinari nè da oltre tre anni alla data di presentazione della domanda, oppure, avendo lasciato il servizio permanente da oltre tre anni, abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale;

b) non abbiano oltrepassato, alla data della presentazione della domanda, i seguenti limiti di età:

45 anni se marescialli maggiori o grado corrispondente;

42 anni se marescialli capi o marescialli ordinari o gradi corrispondenti;

38 anni se brigadieri;

37 anni se vicebrigadieri, sottobrigadieri o allievi sottufficiali dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza o del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

34 anni se sergenti maggiori o 1° capi squadra;

30 anni se sergenti, capi squadra o allievi sottufficiali del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) abbiano riportato nell'ultimo biennio di servizio permanente da sottufficiale — o periodo inferiore per gli aspiranti per i quali non siano stati compilati rapporti integrati da qualifica e per gli aspiranti aventi meno di due anni di servizio permanente da sottufficiale — la qualifica di ottimo (buono con punti tre se brigadieri dei carabinieri Reali o della Regia guardia di finanza, buono con punti due se vicebrigadieri dei carabinieri Reali o sottobrigadieri della Regia guardia di finanza);

d) abbiano statura non inferiore a m. 1,65.

2° *A guardia scelta:*

a) prestino o abbiano prestato servizio permanente nel Regio esercito (arma dei carabinieri Reali compresa), nella Regia guardia di finanza, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; i predetti che si trovino in congedo possono concorrere purchè non abbiano lasciato il servizio permanente per motivi disciplinari nè da oltre tre anni alla data di presentazione della domanda, oppure, avendo lasciato il servizio permanente da oltre tre anni, abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale;

b) abbiano il grado di caporal maggiore o grado corrispondente; oppure siano carabinieri, guardie di finanza o guardie di pubblica sicurezza, i quali abbiano almeno otto anni di servizio effettivo e siano in possesso della licenza elementare superiore;

c) non abbiano oltrepassato, alla data della presentazione della domanda, 36 anni se appuntati o guardie scelte di pubblica sicurezza, 26 se caporali maggiori o vice capisquadra, 30 se carabinieri, guardie di finanza o guardie di pubblica sicurezza;

d) abbiano tenuto ottima condotta in servizio;

e) abbiano statura non inferiore a m. 1,68.

3° *A guardia:*

a) prestino o abbiano prestato servizio permanente nel Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali compresa), nella Regia guardia di finanza, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; i predetti che si trovino in congedo possono concorrere purchè non abbiano lasciato il servizio permanente per motivi disciplinari nè da oltre tre anni alla data di presentazione della domanda, oppure, avendo lasciato il servizio permanente da oltre tre anni, abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale;

b) abbiano il grado di caporale, o siano carabinieri, guardie di finanza, camicie nere scelte, guardie di pubblica sicurezza;

c) non abbiano oltrepassato, alla data della presentazione della domanda, 26 anni se carabinieri o guardie, 24 se caporali o camicie nere scelte;

- d) abbiano tenuto ottima condotta in servizio;
- e) abbiano conseguito la licenza elementare superiore;
- f) abbiano statura non inferiore a m. 1,68.

4° *Allievo guardia* :

- a) abbiano prestato il servizio militare di leva;
- b) abbiano, alla data della presentazione della domanda, compiuto 21 anni e non superato i 24;
- c) abbiano tenuto ottima condotta durante il servizio militare;
- d) abbiano conseguito la licenza elementare superiore;
- e) siano celibi o vedovi senza prole;
- f) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista;
- g) abbiano statura non inferiore a m. 1,68.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo, a suo giudizio insindacabile, si riserva la facoltà di conferire:

a) il grado di vicebrigadiere a quegli aspiranti che abbiano conseguito, nel corpo di provenienza, l'idoneità al grado corrispondente;

b) il grado immediatamente superiore a quei sottufficiali — esclusi i marescialli maggiori — che siano in possesso di uno almeno dei seguenti titoli:

abbiano conseguito, nel corpo di provenienza, l'idoneità al grado superiore;

abbiano conseguito la licenza liceale o titolo equipollente;

abbiano prestato servizio ininterrotto in Colonia per un periodo di tre anni;

abbiano almeno otto anni di servizio militare e partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Art. 4.

Titoli di preferenza. — Nella graduatoria per l'ammissione costituiscono titoli preferenziali:

a) aver partecipato ad operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale;

b) aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella Regia guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Detti titoli sono valutati a parità di condizioni preferenziali determinati ai sensi del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176; inoltre il titolo di cui alla lettera a) è preminente rispetto a quello indicato nella lettera b).

Art. 5.

Domanda. — La domanda, su carta da bollo da L. 6, dovrà essere redatta di pugno dell'aspirante, indirizzata al Ministero dell'Africa Italiana - Comando Generale del Corpo della Polizia coloniale. Gli aspiranti che si trovino in servizio presenteranno le domande al comando del Corpo dal quale dipendono che le trasmetterà al Ministero dell'Africa Italiana. Gli aspiranti che si trovino in congedo invieranno direttamente le domande al Ministero dell'Africa Italiana.

Le domande dovranno contenere indirizzo preciso e chiaro dell'aspirante ed essere corredate di tutti i documenti richiesti.

Documenti da allegare alla domanda:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8.

Il limite massimo di età stabilito per gli aspiranti allievi guardie è aumentato di cinque anni per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale e di nove anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per gli aspiranti di cui sopra che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

2. Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica o di incondizionata idoneità al servizio coloniale, non-

chè la di lui precisa statura. Tale documento dev'essere rilasciato dal medico del Corpo per gli aspiranti che si trovino in servizio; per quelli in congedo, sia in Patria che in Colonia, dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza; per i residenti all'estero dal sanitario del competente ente diplomatico o consolare.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica definitiva tutti gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica.

3. Copia del foglio matricolare, rilasciata, per gli aspiranti in servizio, dall'autorità dalla quale dipendono; dai distretti, per gli aspiranti che si trovino in congedo.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra debitamente legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa nazionale di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani che risiedono all'estero, detto certificato di iscrizione al Partito deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

4. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

5. Certificato di stato libero, per gli aspiranti celibi o vedovi senza prole.

6. Titolo di studio, obbligatorio per gli aspiranti ai quali è richiesto dal presente decreto, facoltativo per gli altri.

7. Dichiarazione — per i soli sottufficiali — dell'Amministrazione competente dalla quale, ai sensi dell'articolo 2, n. 1 lettera c, del presente decreto, risultino le qualifiche dell'ultimo biennio o le circostanze per le quali dette qualifiche non sono state assegnate.

8. Dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre (su carta semplice).

9. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

10. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12.

11. Certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, su carta da bollo da L. 4. Esso deve contenere la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione ed essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui l'aspirante ha il suo domicilio. Nel certificato dovrà risultare se l'aspirante, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione.

Detto documento non occorre per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al 4° comma del precedente n. 3.

Per gli italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero e sia vistato — per ratifica — da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso. Tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163.

12. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune (o dei Comuni) in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi.

13. Fotografia di epoca recente, in duplice copia, formato tessera e senza copricapo, entrambe firmate dall'interessato.

Avvertenze. — In caso di povertà, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla competente autorità, tutti i documenti indicati nel presente articolo (domanda eccettuata) possono essere presentati in carta semplice.

Gli aspiranti che si trovino in servizio sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 4, 5, 9, 10, 11 e 12, salvo, per quanto riguarda gli aspiranti allievi guardie, il certificato di cui al n. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo, debbono essere di data non anteriore a due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 9, 10 e 12 debbono essere debitamente legalizzati. Il titolo di studio dovrà essere legalizzato se prodotto in copia. Le fotografie dovranno contenere la legalizzazione della firma da parte del podestà o di un notaio solo per gli aspiranti che si trovino in congedo. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, dalle autorità militari e dal Corpo degli agenti di P. S.

Art. 7.

Il Ministero — a suo giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi — si riserva la facoltà di non ammettere nel Corpo chiunque non ritenga adatto allo speciale servizio.

Gli aspiranti che in base all'esame dei documenti risultino ammissibili nel Corpo della polizia coloniale, riceveranno apposita comunicazione nella quale saranno anche indicati giorno e località della presentazione.

Ad essi saranno rimborsate le spese di viaggio di andata in 3^a classe (in 2^a per i marescialli), nonchè la trasferta agli aventi diritto (militari in servizio).

Per i residenti all'estero saranno rimborsate le spese di viaggio di andata in 3^a classe (2^a per i marescialli) per il tratto percorso sulle ferrovie del Regno.

Art. 8.

Assegni. — Ai sottufficiali e alle guardie della polizia coloniale spettano gli stipendi, le paghe e gli assegni e ogni altra competenza stabiliti per i pari grado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione o destinazione di servizio.

Art. 9.

Il Corpo della polizia coloniale fa parte delle Forze armate dello Stato e concorre alle operazioni militari di polizia e di guerra.

I gradi degli agenti nazionali del Corpo della polizia coloniale sono equiparati ai gradi degli appartenenti alle altre Forze armate e Corpi di polizia dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia :

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1702.

Provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1937, n. 238)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un assetto degli autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana ai fini essenziali dell'avvaloramento economico di questa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a partecipare fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire, con il conferimento di cose (automezzi, materiale, impianti ed immobili) alla formazione del capitale sociale di una società anonima per azioni denominata « Società Italiana Trasporti Africa Orientale (S.I.T.A.O.) » o « Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) » con sede sociale in Roma, posta sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Tale partecipazione potrà essere aumentata fino all'importo di cento milioni di lire previa deliberazione dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

La Società suddetta ha per scopo l'impianto e la gestione nell'Africa Orientale Italiana:

1° dei servizi automobilistici per il trasporto di cose e di persone per conto delle Amministrazioni pubbliche;

2° di autolinee per il trasporto di cose e di persone sulle grandi vie di comunicazione che saranno determinate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze;

3° di autoparchi, di officine di riparazione di materiale, di stazioni di ricovero e di assistenza tecnica;

4° di depositi di materiali di ricambio e di rifornimento per automezzi e di depositi di distribuzione di carburanti e lubrificanti.

Art. 3.

La valutazione degli apporti indicati nell'art. 1 è deferita ad una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana emanato di concerto con quello per le finanze.

Le eventuali controversie che comunque sorgessero fra la Società e la Commissione indicata nel comma precedente saranno devolute al giudizio inappellabile del Ministro per l'Africa Italiana, emesso di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Nel caso che per l'organizzazione dei trasporti nell'Africa Orientale Italiana occorranza alla suddetta Società edifici o terreni di proprietà di privati può esserne disposta la espropriazione per causa di pubblica utilità secondo le norme vigenti.

Art. 5.

La Società suddetta è autorizzata, per le sue finalità, ad emettere una o più serie di obbligazioni nei limiti, con le norme e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze. A tali obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 %.

Art. 6.

Per i servizi di autotrasporti postali e di cose e persone la Società suddetta stipulerà con i Governi dell'Africa Orientale Italiana apposite convenzioni nelle quali saranno stabilite le condizioni e le modalità del servizio ed eventualmente le sovvenzioni governative giudicate necessarie, che faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio assegnati ai Governi medesimi.

Art. 7.

Gli atti posti in essere dalla suddetta Società per la sua costituzione ed i successivi aumenti di capitale sono soggetti alla sola tassa fissa di registro e ipotecaria di lire dieci, oltre alle normali tasse di bollo.

La tassa di circolazione sulle azioni della Società è ridotta ad un quarto della misura normale fino a tutto l'anno 1940-XVIII-XIX.

Gli onorari notarili relativi all'estensione degli atti dipendenti dall'applicazione del presente decreto sono liquidati nella misura normale prevista dalla legge notarile e non possono in ogni caso superare il massimo di lire cinquemila.

Art. 8.

Lo statuto della Società, gli organici del personale e lo stato economico e giuridico di questo, sono approvati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze.

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Le disposizioni dell'art. 7 riguardanti le agevolazioni tributarie per l'atto costitutivo della « Società Italiana Trasporti Africa Orientale (S.I.T.A.O.) » o « Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) » si applicano peraltro dal 1° agosto 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1937-XV, n. 1714.

Assegnazione straordinaria di 3 miliardi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana per i lavori stradali da effettuare a mezzo del servizio dell'Azienda autonoma statale della strada.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1937, n. 241).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1804, che istituisce nell'Africa Orientale Italiana un servizio dell'Azienda autonoma statale della strada;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi finanziari occorrenti alla costruzione nell'Africa Orientale Italiana delle strade affidate al servizio dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 3.000.000.000 per provvedere nell'Africa Orientale Italiana a mezzo del servizio dell'Azienda autonoma statale della strada, alla costruzione, al completamento e alla manutenzione delle strade in appresso indicate:

Strade di nuova costruzione.

1) Agussìè - Mai Tinet - Gondar	L. 163.000.000	
2) Quoram - Dessiè - Addis Abeba »	714.000.000	
3) Dessiè - Magdala »	81.400.000	
4) Assab - Sardò - Dessiè . . »	681.000.000	
5) Addis Abeba - Lekemti . . »	410.000.000	
6) Addis Abeba - Gimma . . »	345.000.000	
	<hr/>	L. 2.394.400.000

Completamento e sistemazione di strade esistenti.

1) Massaua - Asmara L.	39.320.000	
2) Asmara - Negussè »	35.090.000	
3) Nefasit - Decamerè. . . . »	8.330.000	
4) Decamerè - Macallè - Quoram »	59.000.000	
5) Asmara - Cheren - Barentù - Tessenei - Sabderat »	255.000.000	
	<hr/>	L. 396.740.000

Totale costruzione di strade nuove e completamento e sistemazione di strade esistenti »	2.791.140.000	
Manutenzione dei tronchi in corso di completamento e sistemazione »	74.737.597	
Stipendi ed assegni al personale e spese generali diverse »	134.122.403	
	<hr/>	
Totale generale L.	3.000.000.000	

Art. 2.

La spesa sarà ripartita in quattro esercizi finanziari, a cominciare dall'esercizio 1936-37, in conformità della tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

L'assegnazione dell'esercizio 1936-37 è compresa negli stanziamenti fatti al cap. 26 del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana di detto esercizio ed all'art. 91-*bis* del bilancio dell'Eritrea dell'esercizio stesso.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle iscrizioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL
— COBOLLI-GIGLI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 72. — MANCINI.

TABELLA

OGGETTO	Esercizio 1936-1937 Lire	Esercizio 1937-1938 Lire	Esercizio 1938-1939 Lire	Esercizio 1939-1940 Lire	TOTALI Lire
Costruzione di nuove strade, completamento e sistemazione di strade esistenti	837.000.000	997.070.000	478.535.000	478.535.000	2.791.140.000
Manutenzione dei tronchi in via di completamento e sistemazione	36.000.000	19.368.805	9.684.396	9.684.398	74.737.597
Stipendi ed assegni al personale e spese generali diverse	27.000.000	83.561.195	11.780.604	11.780.604	134.122.403
TOTALI . . .	900.000.000	1.100.000.000	500.000.000	500.000.000	3.000.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1736.

Disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunziate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1937, n. 245).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 12 del Codice penale;

Visti gli articoli 672 e seguenti del Codice di procedura penale;

Visto il Codice penale per l'esercito;

Visto il Codice penale militare marittimo;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora sia pronunciata sentenza all'estero, nei confronti di sudditi italiani, per reati preveduti dalla legge penale militare straniera o da provvedimenti che ne hanno il valore, se il fatto che ha formato oggetto della imputazione costituisce reato soggetto alla giurisdizione dei tribunali militari italiani, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, alla sentenza stessa può essere data esecuzione, ad ogni effetto, nel territorio dello Stato, se ad essa sia dato riconoscimento dal Tribunale supremo militare.

Art. 2.

Il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo precedente è promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro per la guerra.

Il Regio avvocato generale militare, quando richiede al Tribunale supremo militare il riconoscimento e l'ordine di esecuzione di sentenze di condanna a pena detentiva o ad altra pena più grave, non ancora eseguita, ordina la cattura del condannato, se il fatto che formò oggetto della condanna, secondo la legge penale italiana, costituisce reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 3.

Il Regio avvocato generale militare, se ritiene necessari ulteriori accertamenti, vi procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, o richiede all'uopo altro magistrato militare o le competenti autorità militari o gli ufficiali di polizia giudiziaria. Per detti accertamenti spettano al Regio avvocato militare, in quanto occorra, i poteri conferiti al Pubblico Ministero nei procedimenti per citazione diretta di competenza del giudice militare.

Il Regio avvocato generale militare può anche chiedere, per mezzo del Ministero della giustizia, alle autorità estere competenti tutte le informazioni che ritiene opportune.

Art. 4.

La richiesta scritta del Regio avvocato generale militare per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di cui

all'art. 1 è notificata all'interessato, con l'avvertimento che egli ha facoltà di presentare al Tribunale supremo militare, anche a mezzo di un difensore, memorie e discolpe, entro il termine di giorni venti dalla notificazione.

Art. 5.

Il Tribunale supremo militare, trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, provvede in Camera di consiglio, e delibera con sentenza, non soggetta ad alcuna impugnazione.

Prima di deliberare, il Tribunale supremo militare può disporre, con ordinanza, le indagini e gli atti che ritiene utili, e può anche delegare all'uopo uno dei suoi giudici.

Spettano, in questo caso, rispettivamente al Tribunale supremo militare e al giudice delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 6.

Con la sentenza, che dà riconoscimento alle sentenze indicate nell'art. 1 e ne ordina l'esecuzione, il Tribunale supremo militare stabilisce quale pena preveduta dalla legge penale italiana debba intendersi sostituita a quella inflitta dal giudice straniero.

Art. 7.

Per le sentenze indicate nell'art. 1, la competenza a decidere sulla domanda di riabilitazione spetta, ad ogni effetto, al Tribunale supremo militare il quale provvede, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni riflettenti la riabilitazione militare.

Art. 8.

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, per ogni altro provvedimento giudiziario successivo al riconoscimento e riflettente le sentenze indicate nell'art. 1 e la loro esecuzione, la competenza spetta al Tribunale militare territoriale di Roma, osservate le norme ordinarie.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per le sentenze indicate nell'art. 1, che siano state pronunciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI —
DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1737.

Estensione alla Libia di alcune disposizioni del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1937, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese in Libia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936-XIV, n. 574, contenente norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

Art. 2.

Le disposizioni suddette si applicano altresì ai procedimenti per la violazione delle leggi e dei regolamenti finanziari vigenti in Libia.

Se il trasgressore delle norme finanziarie debba rispondere del pagamento del tributo, oltrechè della violazione delle norme, l'autorità finanziaria competente può provvedere a far riscuotere il tributo medesimo anche durante la sospensione del procedimento relativo alla violazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

**MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI
— DI REVEL.**

Visto, il Guardasigilli: **SOLMI.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 94. — **MANCINI,**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1740.

Trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1937, n. 246)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti il R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1573, ed il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1472, relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro rispettivamente in Eritrea ed in Somalia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattia tropicale ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori nell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 286;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per il trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti esclusivi del trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto, i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro dimoranti nell'Africa Orientale

Italiana o in viaggio da e per essa, che risultassero scomparsi per qualunque causa non imputabile a volontà o ad imprudenza dei lavoratori stessi, e dei quali non si abbiano più notizie da almeno 180 giorni, sono considerati morti a seguito di infortunio sul lavoro.

Art. 2.

La scomparsa del lavoratore dovrà essere denunciata dal datore di lavoro entro due giorni all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed al Governo competente per territorio. Nella denuncia dovranno essere indicati esplicitamente il salario percepito dal lavoratore e le indennità accessorie corrisposte o dovute. Per le scomparse verificatesi durante la navigazione, la denuncia dovrà essere fatta all'Istituto assicuratore dal comandante della nave, entro le 24 ore dal primo approdo.

A carico dei contravventori alle precedenti disposizioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi per omessa o ritardata denuncia di infortunio, salvo il caso in cui venga dimostrato che la mancata denuncia entro i termini prescritti venne determinata da causa di forza maggiore.

Art. 3.

La dichiarazione di irreperibilità del lavoratore sarà rilasciata dal Governo nella cui circoscrizione si è verificato l'evento a seguito del quale è avvenuta la scomparsa, con la precisa indicazione del giorno dell'evento stesso.

La dichiarazione dovrà altresì contenere esplicita menzione che almeno 30 giorni prima che sia stata rilasciata sono stati informati della scomparsa gli altri Governi dell'Africa Orientale Italiana per le opportune indagini nei rispettivi territori, e che tali indagini hanno avuto esito negativo.

Art. 4.

A decorrere dal 181° giorno successivo a quello in cui si sono avute le ultime notizie del lavoratore scomparso, sarà corrisposta a favore dei superstiti sotto indicati, in luogo dell'indennizzo in capitale, una rendita annua, pagabile in rate mensili posticipate, nella misura indicata nei com-

mi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario :

a) il cinquanta per cento alla moglie del lavoratore scomparso, fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso sono corrisposte tre annualità di rendita da pagarsi non prima di due anni dal giorno in cui si sono avute le ultime notizie dello scomparso.

Nessun diritto spetta alla moglie dello scomparso se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa della stessa o di entrambi i coniugi;

b) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale, fino al raggiungimento del 15° anno di età se sopravviva la madre, e il venticinque per cento se si tratta di figlio orfano di madre. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, ancorchè di età superiore ai 15 anni, la rendita è corrisposta ad essi fin che dura la inabilità.

In caso di coesistenza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b), la rendita complessiva non può superare il novanta per cento della rendita corrispondente a due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti;

c) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico dello scomparso e fino alla loro morte.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Art. 5.

Agli effetti del calcolo della rendita da corrispondersi a norma dell'art. 4, il salario annuo si valuta eguale a trecento volte il salario giornaliero corrisposto o che sarebbe stato corrisposto al lavoratore scomparso, ivi comprese tutte le indennità accessorie.

In ogni caso il salario annuo è computato fino ad un massimo di lire seimila, salvi i maggiori salari ammessi dalle vigenti leggi per talune categorie di lavoratori marittimi.

Art. 6.

Agli aventi diritto dei lavoratori dichiarati scomparsi, prima della pubblicazione del presente decreto, a seguito di operazioni militari, i quali abbiano optato in virtù del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 12, per la pensione privilegiata di guerra, in luogo del normale trattamento assicurativo previsto dalle leggi per gli infortuni sul lavoro, è concessa facoltà di chiedere invece l'applicazione nei loro confronti delle norme stabilite dal presente decreto.

Tale facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre 1937-XVI e, ove la rendita spettante agli aventi diritto in base al presente decreto sia più favorevole della pensione di guerra, le maggiori somme maturate a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della scomparsa del lavoratore saranno ad essi liquidate in un'unica rata.

In tal caso l'indennità d'infortunio o l'indennità spettante in virtù di contratto eventualmente riscossa dall'Erario ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 12, sarà rimborsata all'Istituto assicuratore, sotto deduzione delle rate di pensione di guerra già corrisposte agli aventi diritto dello scomparso.

Agli aventi diritto dei lavoratori scomparsi prima della pubblicazione del presente decreto, ai quali sia già stato corrisposto l'indennizzo assicurativo normale, è concessa facoltà di chiedere, non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, l'applicazione nei loro confronti delle norme stabilite dal presente decreto, previa restituzione dell'indennità già riscossa in capitale.

Art. 7.

Nel caso che lo scomparso ritorni, o che si vengano ad avere notizie certe sulla sua esistenza in vita, la rendita sarà revocata, e le quote già pagate saranno recuperate nei modi consentiti dalle vigenti leggi.

Art. 8.

Per i lavoratori dichiarati scomparsi dipendenti dalle Amministrazioni statali o da ditte appaltatrici dello Stato, nei confronti dei quali l'assicurazione contro gli infortuni è

esercitata con il sistema della gestione diretta per conto dello Stato, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvederà alla raccolta delle documentazioni necessarie ed al pagamento delle rendite agli aventi diritto per conto delle amministrazioni statali interessate, le quali provvederanno al rimborso delle somme pagate e delle spese di accertamento secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 286.

Per i lavoratori dichiarati scomparsi dipendenti da enti o imprese private assicurati direttamente presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le rendite e le spese di accertamento saranno a carico dell'Istituto.

Per gli addetti alla navigazione marittima sarà provveduto al pagamento delle rendite dalle rispettive casse di assicurazione infortuni.

Art. 9.

Il presente decreto si applica dal 1° aprile 1935-XIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL
— LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 1755.

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1937, n. 247).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico della Libia;

Ritenuta la necessità, in relazione all'accresciuto sviluppo turistico-commerciale della Libia, di riordinare ed integrare le norme per la tutela delle strade e la circolazione in quella Colonia, armonizzandole con quelle vigenti nel Regno;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo sono applicabili anche nel territorio militare del Sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 40. — MANCINI.

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione in Libia.

TITOLO I.

TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I. — ATTI VIETATI.

Art. 1.

E' vietato di:

- 1) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere e piantagioni che ad essa appartengono, alterarne la forma o invaderne il suolo;
- 2) danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori, compresi quelli collocati da Enti pubblici o privati nell'interesse della circolazione stradale, ovvero le colonne miliari o chilometriche;
- 3) impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa o di lino;
- 4) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;
- 5) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;
- 6) fare scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'autorità competente;
- 7) condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorchè in parte sieno sostenuti da ruote;
- 8) usare le tregghe, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori;
- 9) aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal con-

fine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione, del terreno sia meno profonda;

10) costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di sei metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento ovvero da deliberazioni delle autorità competenti;

11) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di cinquanta metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;

12) piantare alberi e siepi, lateralmente alle strade esterne degli abitati, a distanza minore delle seguenti:

a) per gli alberi, metri sei misurati dal confine della strada, salvo che dalle autorità competenti siano consentite distanze minori;

b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, metri tre misurati dal confine della strada.

In ogni caso la distanza non può essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada:

c) per la siepi di maggiore altezza la distanza sarà di metri sei, misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

I limiti di distanza di cui ai numeri 9, 10 e 11 possono essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato.

Il provvedimento è disposto, su richiesta degli interessati, dal locale Ufficio delle opere pubbliche o dalla Direzione del genio militare, a seconda dell'Ente incaricato della manutenzione delle strade.

Per le piantagioni in località ad uso di pubblico passeggio presso le città o centri abitati, le distanze debbono essere stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

**CAPO II. — ATTI PER I QUALI OCCORRE LA PREVENTIVA LICENZA
O LA CONCESSIONE.**

Art. 2.

Opere e depositi sulle strade.

Nessuno può, senza mandato o licenza dell'autorità competente, fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade.

Oltre l'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa è sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usare le opportune cautele, in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e particolarmente deve, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accessi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, o dei materiali, palchi e steccati che comunque occupassero qualunque porzione della pubblica via.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorità amministrativa, l'ammenda è da L. 100 a L. 2000.

Art. 3.

Scarico nei fossi.

E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 4.

Diramazioni e accessi.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza della competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

**CAPO III. — LICENZE E CONCESSIONI E AUTORITÀ
ALLE QUALI SPETTA DI ACCORDARLE.**

Art. 5.

Licenze.

La licenza per gli atti indicati nel precedente capo e quella per la costruzione di abbeveratoi è data dall'Ufficio competente delle opere pubbliche o dalla Direzione del Genio militare a seconda dell'Ente al quale le strade sono assegnate per la manutenzione, fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato, oppure dall'Ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.

Art. 6.

Concessioni.

Le nuove concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade, per attraversare ed occupare strade con corsi d'acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e intralciare la circolazione, sono di competenza del Governo della Colonia, o degli Enti ai quali le strade appartengono.

Per i tratti delle strade appartenenti al Governo della Colonia correnti nell'interno dell'abitato le domande di concessioni o di autorizzazioni, i cui lavori possano arrecare pregiudizio al traffico o alla circolazione, sono previamente sottoposte all'esame dell'Ufficio delle opere pubbliche o del Genio militare competente che le munisce del suo visto.

L'impianto, sulla sede di strade di proprietà del Governo della Colonia, di nuove linee ferroviarie, tramviarie, telegrafiche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee, destinate a servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, non può essere attuato se non sia intervenuto il preventivo consenso del Governo della Colonia.

Quando si tratti di solo attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione, è richiesto il benestare del Governo della Colonia, soltanto in rapporto alle modalità costruttive dell'attraversamento stesso.

Art. 7.

Domande di licenze o concessioni.

Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale interessanti strade di pertinenza del Governo della Colonia, sono presentate all'Ufficio delle opere pubbliche, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Governo della Colonia col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.

Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti altre strade, sono presentate al capo dell'amministrazione dell'Ente cui la strada appartiene.

In ogni caso le domande debbono essere corredate dai disegni necessari e devono contenere la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo, la spesa sarà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

Art. 8.

Condizioni delle licenze e delle concessioni.

Nell'atto che contiene la licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate.

Per le licenze e per le concessioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 primo comma sono inoltre stabiliti la loro durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e l'annuo canone.

Per le licenze di cui all'art. 4 non è fissata la durata ed è imposto il pagamento di un canone annuo o di una somma una volta tanto, solo nei casi in cui gli accessi e le diramazioni siano stabilite con opere visibili e permanenti.

Le licenze e le concessioni s'intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) con facoltà dell'Amministrazione competente di imporre nuove condizioni.

Nello stabilire la misura delle somme dovute si avrà riguardo alle soggezioni che derivano alla strada. Si avrà riguardo anche al valore economico della concessione o della licenza ed al vantaggio che il concessionario ne ricava, quando la concessione del suolo o dell'uso costituisca l'oggetto precipuo dell'intrapresa.

Nelle licenze o concessioni la durata è determinata con criterio discrezionale dall'autorità concedente, ma non può eccedere gli anni ventinove.

Le licenze e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza ed in qualunque momento possono essere revocate dall'autorità concedente quando concorrano giusti motivi.

La durata dell'occupazione del suolo, per l'impianto dei servizi pubblici, è determinata in relazione alla durata prevista per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 9.

Forma delle concessioni e delle licenze.

Le concessioni e le licenze sono date, con decreto, dall'autorità competente.

Nelle nuove concessioni di cui all'art. 6 si può richiedere una cauzione per l'adempimento delle condizioni imposte.

Art. 10.

Mancaza della licenza o della concessione.

Chi intraprenda lavori o eseguisca depositi sulle strade, deve presentare al luogo dei lavori o del deposito, la prescritta licenza o concessione ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o degli

agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme del presente decreto. Per la mancata presentazione della licenza o della concessione è applicabile la pena dell'ammenda fino a lire duecento.

I funzionari, gli ufficiali e gli agenti devono intimare al contravventore di desistere dai lavori in corso fino alla presentazione della licenza o della concessione, e, in caso di rifiuto, devono impedire la prosecuzione dei lavori stessi anche con l'intervento della forza pubblica.

CAPO IV. — OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E DEI POSSESSORI DI CANALI E DI FONDI LATERALI ALLE STRADE

Art. 11.

Canali artificiali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto con le strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 12.

Obblighi dei concessionari

I concessionari di ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, e quelli di servizi pubblici di distribuzione di acqua potabile o di gaz, quando occupino suolo stradale, sono obbligati ad osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall'autorità competente per la conservazione della strada, per la libertà della circolazione e per la coesistenza dei vari usi stradali.

Sorgendo contestazioni sulle condizioni e prescrizioni da osservare nella esecuzione delle opere, la decisione spetta al Governo della Colonia, sentito il capo delle opere pubbliche.

Per l'occupazione temporanea del suolo stradale in occasione dei lavori di manutenzione di ferrovie e tramvie saranno osservate le norme che verranno emanate dal Governo della Colonia.

Art. 13.

Manutenzione delle ripe.

I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del foss. o del piano viabile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 14.

Arature ed irrigazione dei terreni adiacenti alle strade.

Le arature e l'irrigazione dei terreni laterali alle strade devono essere regolate in modo che non derivi alcun danno alle medesime.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 15.

Siepi e piantagioni - Visibilità.

I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale.

Quando non operino il taglio entro il termine assegnato da un avviso del competente Ufficio delle opere pubbliche o della Direzione del Genio militare, o degli Enti ai quali le strade appartengono, possono le autorità stesse ordinare che i rami sporgenti siano recisi a spese dei proprietari suddetti.

Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione, prevedute nel penultimo capoverso dell'art. 1, i predetti uffici od Enti hanno facoltà di ordinare la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni allo scopo di assicurare la visibilità, salvo il pagamento dell'indennità dovuta, l'ammontare della quale sarà comunicato coll'ordinanza di cui sopra, che conterrà anche l'indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto inutilmente il termine, il lavoro sarà eseguito a cura diretta delle autorità di cui sopra, e l'ammontare della spesa andrà in detrazione dell'indennità offerta.

Art. 16.

Fabbricati e muri.

I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda nonostante diffida, ed i fabbricati minaccino rovina, il Commissario generale, sentito il parere degli uffici tecnici competenti, può ordinarne la demolizione a spese dello stesso proprietario, salvo i provvedimenti che nei casi di urgenza, la predetta autorità politica ed i podestà sono autorizzati ad adottare a tutela della pubblica incolumità.

Art. 17.

Condotta delle acque.

Chi abbia il diritto di condurre acque nei fossi delle strade statali è tenuto a provvedere alla conservazione del fosso.

Salvo quanto è prescritto all'art. 12 rispetto alle ferrovie, tramvie, fili e cavi telefonici ed elettrici, condutture d'acqua potabile e gas per servizi pubblici, chi abbia il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua, o comunque occuparle con altri lavori od impianti, è obbligato a costruire e a mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, i manufatti e le altre opere d'arte che siano o si rendano necessari per l'esercizio della concessione o per ovviare ai danni che dalla medesima possano derivare alla strada.

Le relative opere si costruiscono secondo le norme da prescrivere dai competenti Uffici tecnici delle opere pubbliche o del Genio militare, o dagli Enti ai quali le strade appartengano.

Art. 18.

Manufatti su canali artificiali.

1. I manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario.

2. I manufatti in legname esistenti sui canali artificiali, che attraversano la strada, devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie, in ferro, o murarie miste con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militari per le quali si credesse di provvedere diversamente.

3. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari od utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorra lo spostamento o l'allargamento di strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dei competenti Uffici tecnici delle opere pubbliche o del Genio militare, i manufatti presentino condizioni d'insufficiente sicurezza.

E' altresì a carico dei detti proprietari la successiva manutenzione dei manufatti ricostruiti.

La ricostruzione o l'ampliamento di manufatti degli altri tipi sovra indicati sono a carico dell'Ente cui appartiene la strada, ferma restando a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque la successiva manutenzione di essi.

Art. 19.

Opere di sostegno.

1. La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano per oggetto la stabilità o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione sta a carico dell'Ente cui la strada appartiene.

La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il reparto della spesa è fatto dal Governo della Colonia, su proposta del capo dell'Ufficio delle opere pubbliche, per le strade appartenenti al Governo della Colonia, e dal Commissario generale, su proposta dell'Ufficio delle opere pubbliche, per le altre strade.

Art. 20.

Esecuzioni d'ufficio.

1. Nei casi d'esecuzione d'ufficio, il Commissario generale, sentito il competente ufficio tecnico e udito il contravventore, ordina con suo decreto la riduzione delle cose al pristino stato, e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari, determinando le opere da eseguirsi.

Nel decreto della predetta autorità deve essere fissato il termine entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che in mancanza si farà luogo all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto.

Gli uffici tecnici competenti sorvegliano per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorchè si eseguiscano dal contravventore o dal possessore dei fondi o dei canali.

La esecuzione d'ufficio è fatta dall'autorità competente, secondo le disposizioni in vigore. Per tutti gli effetti di legge, è intimata al contravventore copia del verbale dell'avvenuta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato prima intimato.

Il funzionario, ufficiale od agente incaricato dell'esecuzione del decreto, nel caso di opposizione, può richiedere l'aiuto della pubblica forza.

I Commissari generali provvedono al rimborso a di lui carico delle spese occorse per gli atti o per la esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Le attribuzioni del presente articolo sono esercitate, ove possibile, dai podestà quanto si tratti di strade nell'interno dell'abitato,

Art. 21.

Rimozione di alberi e ramaglie.

Quando per effetto di intemperie o per qualunque altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Qualora non vi provveda subito, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a carico del proprietario inadempiente.

Art. 22.

Determinazione di distanze per ragioni d'incolumità.

Pei tiri al bersaglio, opifici e depositi di materiale esplosivo e stabilimenti che interessino comunque la sicurezza e la salute pubblica, la distanza dalle strade è fissata, caso per caso, dai Commissari generali in base alle relative disposizioni di legge.

TITOLO II.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, DEGLI ANIMALI E DEI PEDONI.

CAPO I. — NORME GENERALI.

Art. 23.

Libertà di circolazione.

La circolazione sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate è libera, salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei regolamenti che i Municipi sono autorizzati ad emanare.

Per gravi motivi di sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio stradale, gli uffici locali di Governo hanno facoltà di sospendere temporaneamente sulle strade o spostare su determinati tratti di esse la circolazione.

Per esigenze di incolumità pubblica o per la tutela dell'integrità del patrimonio stradale del Municipio e di quella delle strade vicinali di uso pubblico, anche il podestà può emanare simili disposizioni e limitare la circolazione di tutti i veicoli o di determinate categorie di essi, salvo per i tratti costituenti traverse interne di strade non municipali per i quali la competenza è riservata agli uffici locali di Governo.

In tutti i casi deve essere data immediatamente notizia al pubblico mediante l'apposizione di cartelli indicatori di cui all'art. 27 del presente decreto.

Il podestà, per i provvedimenti di sua competenza, ne riferisce all'ufficio di Governo da cui dipende, il quale, su ricorso degli interessati od anche d'ufficio, può revocare la sospensione.

Per la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e nocive debbono osservarsi le speciali disposizioni emanate dal Governo della Colonia.

E' obbligatoria per i Municipi l'apposizione dei cartelli o iscrizioni murali, facilmente visibili, indicanti il nome dell'abitato, o del Municipio, attraversato dalla strada.

Art. 24.

Fermate ed ingombri sul suolo stradale.

Nessuno può recare in qualsiasi modo impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del transito.

Gli Enti cui le strade appartengono possono vietare o limitare in determinati spazi, la sosta dei veicoli e degli animali che avvenga senza giustificato motivo ed oltre il tempo occorrente.

E' proibita ogni fermata quando la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, tranne nei casi di caduta del carico, di guasto che sia indispensabile riparare sul posto, o di altro evento di forza maggiore.

Nelle fermate necessarie, i veicoli e gli animali devono essere collocati sulla destra in modo da lasciare libera al transito la maggior parte possibile della larghezza della strada senza impedire l'accesso alle altre vie ed alle proprietà laterali.

Nel caso di sosta i veicoli e gli animali non potranno essere lasciati dai loro conducenti neppure per breve tempo senza che costoro abbiano preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente.

Nel caso di ingombro del suolo stradale per guasto di un veicolo o per caduta totale o parziale del carico, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere libero il passaggio, e quando non possa farlo, deve adottare le opportune cautele per la sicurezza del transito, compresa la segnalazione luminosa dell'ostacolo durante la notte. Inoltre il conducente o persona incaricata, sotto la sua responsabilità, deve rimanere sul posto fino a quando non sia tolto l'ingombro e reso libero il passaggio.

E fatto altresì divieto di fermarsi sulla zona stradale occupata dalla sede ferroviaria o tramviaria, o di farvi sostare veicoli od animali in modo da impedire o ritardare la circolazione ferroviaria o tramviaria. Ogni conducente di veicoli o di animali all'avvicinarsi di un treno o di una vettura tramviaria, deve liberare completamente il binario e scostarsene in modo da rendere libera tutta la larghezza necessaria per il passaggio dei veicoli del treno o della tramvia.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 25.

Custodia e vigilanza degli animali.

Gli armenti e le greggi di qualunque specie, circolanti sulle strade, debbono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo da lasciare libera almeno la metà della larghezza stradale. Essi non possono sostare sulle strade medesime nè di giorno nè di notte. È proibito inoltre di fare o di lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

Di notte gli armenti e le greggi debbono essere preceduti da un conduttore munito di fanale.

Salvo quanto è disposto nel Codice penale circa la omessa custodia ed il mal governo degli animali, è vietato di lasciar vagare liberamente per le strade qualsiasi animale molesto per il pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma o da sella. Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti non possono essere fatti circolare lungo le strade se non a condizione che ciascuno di essi abbia almeno un conduttore.

È in facoltà del Governatore generale di proibire in alcune strade il transito del bestiame, quando questo possa usufruire di adiacenti carovaniere o tratturi.

Il contravventore alle norme contenute nella prima parte, nel primo e nel terzo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 26.

Mano da tenere nella circolazione stradale.

Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma e da sella, gli armenti e le greggi circolanti sulle strade ordinarie sia negli abitati e sia in campagna, debbono costantemente essere tenuti sul lato destro salvo che ciò riesca impossibile per la larghezza della strada, o malagevole per la sua sagoma in relazione alla natura ed al carico dei veicoli. In questo caso però essi devono essere tenuti, il più possibile sulla destra, specialmente nelle curve e portati del tutto a destra per incrociare o lasciarsi sorpassare.

Il conducente di veicoli o di animali che vuol sorpassare, deve dare il segnale di prescrizione, o di uso, a quelli che lo precedono, portarsi a sinistra e in seguito riportarsi a destra, appena può farlo senza inconvenienti per il veicolo o l'animale sorpassato. Il conducente sorpassato deve, occorrendo, rallentare l'andatura per facilitare questa manovra.

E vietato di sorpassare un veicolo che stia percorrendo una curva o che stia sorpassando un altro veicolo ed ogni qualvolta la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente.

Nei tratti di strada di montagna a mezza costa o in rilevato, da segnalarsi con appositi cartelli, che dovranno essere apposti a cura e spese delle ditte esercenti linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, ogni veicolo che stia per incrociare con un autoveicolo di linee automobilistiche in servizio pubblico, deve fermarsi poco prima dell'incrocio e non può procedere nella marcia se non quando sia passato il detto autoveicolo.

Il collocamento di tali cartelli è subordinato all'approvazione degli uffici tecnici competenti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 50.

Art. 27.

Cartelli indicatori.

A cura dell'Ente al quale compete la manutenzione della strada, debbono essere segnalati con cartelli, recanti le necessarie indicazioni e collocati ad opportuna distanza, i tratti di strada interdetti alla circolazione dei veicoli o di alcune categorie di essi, i tratti di strada e le opere d'arte che, anche per transitorie ed impreviste circostanze, non consentano il sicuro transito di un veicolo a quattro ruote di ottanta quintali alla velocità di almeno quindici chilometri all'ora.

In corrispondenza alle opere d'arte e ai tratti di strada ove sia comunque impedito il transito dei veicoli, o per i quali le limitazioni di peso per i veicoli medesimi scendano al disotto di quaranta quintali, i cartelli devono essere segnalati di notte con fanali rossi.

I cartelli debbono indicare il peso e la velocità dei veicoli di cui è consentito il transito e debbono essere situati alle due estremità del tratto di strada o ai due imbocchi dell'opera d'arte, e disposti in modo da essere chiaramente visibili.

Nei cartelli alle estremità dei ponti deve essere anche indicato il numero massimo dei veicoli, di peso consentito, che possano transitarvi contemporaneamente.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, gli Enti cui è attribuita la manutenzione della strada, possono ordinare le altre speciali cautele che giudicheranno opportune segnalandole con cartelli, al fine di tutelare la sicurezza del transito su qualsiasi ponte che non presentasse le garanzie necessarie, riguardo alla stabilità, in rapporto al passaggio dei veicoli pesanti e per ogni altra circostanza.

I cartelli, da apporsi sulle strade pubbliche e sulle autostrade, per segnalare agli utenti di esse o un pericolo o un divieto o un obbligo o una semplice indicazione, debbono avere dimensioni, forma, caratteristiche e colori identici a quelli adottati per il Regno e risultanti dalle tabelle allegate al decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 281 in data 4 dicembre 1936-XV.

Colui che transiti su tratti di strada ed opere d'arte interdetti, o li percorra con peso e velocità superiori a quelli consentiti, oppure non si uniformi alle cautele prescritte, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 28.

Passaggi a livello.

I passaggi a livello custoditi od incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie, debbono essere segnalati nei due lati delle strade, da cartelli indicatori, con le caratteristiche e le distanze prescritte nelle convenzioni internazionali rese esecutive nel Regno.

I pali delle segnalazioni predette, allorchè il servizio ferroviario o tramviario prosegue nelle ore notturne, devono essere tinteggiati a grandi striscie di colore a forte contrasto, in modo da riuscire percepibili anche dopo il tramonto del sole.

Dovrà essere del pari assicurata, salvo in casi di speciali condizioni atmosferiche, la normale visibilità della linea ferrata dalla strada ordinaria da entrambi i lati del passaggio a livello.

Le vie fuori dell'abitato che sboccano sulle strade ordinarie percorse da ferrovie o tramvie anche in sede separata devono, allo sbocco, essere munite di cartelli indicatori, ove ne sia riconosciuta la necessità degli Uffici tecnici competenti.

Le segnalazioni di cui al primo capoverso ed al terzo capoverso, devono essere fornite e messe in opera dalle aziende esercenti. Gli Enti proprietari delle strade interessate non possono opporsi nè pretendere compensi di sorta per l'occupazione del suolo.

I provvedimenti necessari per assicurare le condizioni di visibilità della linea ferrata da entrambi i lati di un passaggio a livello hanno carattere di pubblica utilità, e sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità dei beni immobili o di diritti sui beni medesimi.

In caso di contestazione decide il Governatore generale.

Prima di impegnare il passaggio a livello ogni conducente di veicoli o di animali deve rallentare in modo tale da potere, ove occorra, fermarsi senza impegnare il binario. Assicuratosi che nessun treno sia in vista deve attraversare rapidamente i binari. Il contravventore alla presente disposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 29

Riforcamenti e incroci stradali.

Nelle biforcazioni o nei crocevia, ogni conducente di veicoli o di animali, per voltare a sinistra deve girare al largo, lasciando sulla propria sinistra il maggior spazio possibile dall'angolo d'incrocio fra la strada che abbandona e quella che imbocca.

Nel caso di biforcazioni od incroci di strade pubbliche, ogni conducente di veicoli od animali deve dare la precedenza ai veicoli ed animali che giungano dalla sua destra, salvo diverse segnalazioni da farsi con cartelli per dare la precedenza ai provenienti da strade extraurbane dichiarate di grande circolazione.

Negli sbocchi di proprietà privata sulle strade pubbliche, la precedenza spetta sempre ai veicoli od animali che circolino su queste ultime.

Negli attraversamenti di linee tramviarie o ferroviarie su strada, la precedenza spetta in ogni caso al materiale circolante sul binario.

Le segnalazioni di cui al primo capoverso del presente articolo saranno poste a cura e spese dell'Ente cui appartiene la strada dichiarata di grande circolazione.

Nei centri abitati sono applicabili le medesime regole.

Con decreto del Governatore generale della Colonia saranno elencate le strade considerate di grande circolazione agli effetti del presente articolo.

Art. 30.

Segnali.

Prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli in prossimità delle biforcazioni o dei crocevia, ed ogni qual volta la strada innanzi non sia libera o visibile per un tratto sufficiente, i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione degli altri conducenti e dei pedoni, facendo uso dei segnali regolamentari o colla voce.

Quando un veicolo rallenti la sua velocità o debba fermarsi ovvero debba cambiare direzione o strada, il conducente è tenuto a far segno a coloro che lo seguono, con la mano o con apposito dispositivo meccanico.

È vietato ai conducenti di veicoli a trazione animale e di velocipedi di fare uso dei segnali prescritti nel presente decreto per gli autoveicoli e per i motocicli.

I ciclisti ed i conducenti di veicoli a trazione animale debbono attenersi alle seguenti segnalazioni:

1° braccio alzato verticalmente, per indicare che essi intendono rallentare la velocità o fermare il veicolo;

2° braccio sinistro o destro sporto lateralmente a seconda della nuova direzione o della nuova strada che essi intendono seguire, per indicare il cambiamento di direzione o di strada.

Quando negli incroci stradali siano impiantati semafori a luci colorate, deve adoperarsi soltanto la luce verde e la luce rossa, per dare rispettivamente il segnale di via libera e di arresto. Oltre alle predette luci, è consentito anche l'uso della luce gialla, per dare il preavviso di inversione del colore.

In presenza di un semaforo a luci colorate, i pedoni ed i conducenti dei veicoli devono uniformarsi alle seguenti disposizioni:

1° Strada verso la quale il semaforo proietta luce verde. I veicoli possono proseguire in qualunque direzione. Quelli che stanno a sinistra debbono dare la precedenza a quelli che stanno per attraversare l'incrocio provenienti dal senso opposto. Tanto la svolta a destra quanto quella a sinistra debbono essere effettuate a velocità ridottissima e con la massima cautela per l'incolumità dei pedoni che intanto traversano la strada verso cui si proietta la luce rossa. I pedoni non possono attraversare la strada verso la quale si proietta la luce verde.

2° Strada verso la quale il semaforo proietta luce rossa. I veicoli debbono arrestarsi in modo da lasciare libera la striscia di attraversamento pedonale. I pedoni possono attraversare la strada verso cui si proietta la luce rossa, guardandosi dai veicoli che provengono dal centro dell'incrocio.

3° Strada verso la quale il semaforo proietta la luce gialla (ove esista), dopo la verde. I veicoli che si trovano sull'incrocio lo sgombrano al più presto, quelli che sopraggiungono debbono arrestarsi prima della striscia di attraversamento pedonale. I pedoni non possono attraversare, ma debbono trovarsi pronti per iniziare la traversata.

4° Strada verso la quale il semaforo proietta la luce gialla (ove esista), dopo la rossa. I veicoli debbono prepararsi a rimettersi in moto. I pedoni che abbiano già iniziato l'attraversamento dell'incrocio si affrettano a raggiungere il marciapiede opposto, mentre gli altri dovranno attendere il riapparire del segnale rosso proiettato verso la strada da attraversare, prima di iniziare l'attraversamento stesso.

La luce gialla lampeggiante od intermittente, emessa dai semafori luminosi, ha significato di pericolo e comporta l'obbligo del rallentamento della velocità.

I segnali da effettuarsi dagli agenti per disciplinare il traffico negli incroci stradali, sono i seguenti:

1° braccia aperte e distese lungo la direzione di marcia; indica segnale di via libera e corrisponde al segnale di luce verde emessa dal semaforo luminoso;

2° braccia aperte e distese in direzione normale al senso di marcia; indica segnale di via impedita e corrisponde al segnale di luce rossa del semaforo luminoso;

3° un braccio alzato verticalmente indica: segnale di attenzione o di inversione di marcia e corrisponde al segnale di luce gialla emessa dal semaforo luminoso.

Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione, l'agente preposto alla regolazione del traffico fa uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A tale segnale i veicoli ed i pedoni prossimi a sboccare in un incrocio, debbono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera dato dall'agente, mentre quelli già inoltrati nell'incrocio debbono affrettarsi a sgombrarlo.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo ed a quelle che saranno emanate dal Governo della Colonia a termini dell'art. 111 e punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200.

Art. 31.

Limitazioni speciali di transito.

È vietato percorrere con veicoli od animali da tiro, da soma o da sella le parti della strada riservate ai pedoni.

È fatta eccezione per i carrozzini od altri piccoli veicoli spinti a mano, e destinati esclusivamente al trasporto di bambini, di invalidi o di infermi, nonchè per i velocipedi condotti a mano.

Le parti di strada riservate ai cavalli da sella sono vietate agli altri animali ed ai veicoli di qualunque specie.

Salve indicazioni contrarie, i marciapiedi in rialzo e le banchine e i viali laterali s'intendono riservati ai pedoni. Sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata all'incrocio con altri veicoli e per il tempo e lo spazio strettamente necessari.

È vietato interrompere colonne di truppe, squadre di scolari, cortei e processioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100.

Art. 32.

Condotta dei veicoli.

Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente idoneo per età e per condizioni fisiche e mentali, che non deve normalmente abbandonare la guida o almeno deve trovarsi in posizione da poterla riprendere in ogni momento.

Se un veicolo è tirato da non più di quattro bestie appatate o da non più di tre bestie a spiga, può essere guidato da un solo conducente.

Non è permesso di rimorchiare con veicolo a trazione animale più di un altro veicolo e l'attacco deve presentare le necessarie garanzie di solidità e di sicurezza.

Nelle fermate necessarie il conducente o i conducenti non possono allontanarsi neppure per breve tempo senza avere adottato le cautele necessarie, tra le quali la chiusura dei freni, per prevenire qualsiasi accidente, e senza avere adottato, trattandosi di autoveicoli, le cautele atte ad impedire a persona inesperta di mettere in movimento l'autoveicolo.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 672 del Codice penale, è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 33.

Obblighi dei conducenti verso i funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Chiunque circoli sulle vie ed aree pubbliche è tenuto a fermarsi a qualsiasi richiesta degli agenti cui spetta di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, quando essi siano in uniforme od almeno muniti di berretto uniforme od altro distintivo o segno che sarà stabilito dal Governo della Colonia con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale della Libia*. Inoltre i conducenti sono tenuti ad esibire, a qualunque funzionario, ufficiale od agente che ne faccia richiesta, i certificati di abilitazione, le patenti e qualsiasi altro documento del quale debbano essere in possesso a norma del presente decreto e dei regolamenti municipali.

L'invito a fermarsi è fatto con la voce, col segno della mano, o, se l'agente sia in borghese, con l'uso del distintivo menzionato nella precedente disposizione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200. Quando il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di cui è menzione nel presente articolo, è inoltre disposto il ritiro del certificato o della patente per un tempo corrispondente alla pena inflitta se fosse convertita in una pena restrittiva della libertà personale, ed in ogni caso non inferiore ad un mese.

Art. 34.

Sanzioni per il caso di investimento

Senza pregiudizio delle pene stabilite nel Codice penale, il conducente che, in caso di investimento di persona siasi dato alla fuga, ovvero abbia abbandonato senza soccorso la persona investita, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000 o con l'arresto fino a sei mesi, ovvero con entrambe le pene.

Qualora l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non possono essere inferiori alla metà del massimo.

Nel casi indicati nelle precedenti disposizioni è disposto il ritiro delle patenti a condurre autoveicoli per un tempo non inferiore a due mesi. Se si tratti di persona che esercita la professione di conducente per la quale sia richiesta una speciale licenza, questa è pure ritirata per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

Se il conducente si fermi od occorrendo prestì soccorso alla persona investita, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito dalle vigenti leggi per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere a norma del Codice penale potranno essere ridotte di un terzo.

Art. 35.

Gare di velocità

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'autorità di P. S. locale. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinata.

Per le gare di velocità degli autoveicoli su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Commissari generali, nel territorio della cui giurisdizione le gare medesime debbono avere luogo.

Tale autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Ufficio delle opere pubbliche assistito da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia se si tratti di gara automobilistica, e del Moto Club se si tratti di gara motociclistica, ed al conseguente nulla osta del Governatore generale. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, regolarmente concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante del competente Ufficio tecnico del Governo della Colonia.

L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.

Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Governatore generale, quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora.

Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima all'autorità di P. S. locale, la quale può modificare, a suo giudizio insindacabile, gli itinerari per motivi di incolumità pubblica.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

CAPO II. — NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI.

Art. 36.

Velocità.

È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intalcio per la circolazione.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curva, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombri nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul suo percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

All'osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Quando il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità, determinata da nebbia, foschia, polvere o da altre cause, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 37.

Sagoma limite.

Ogni veicolo, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri due e centimetri cinquanta di larghezza e di metri quattro di altezza. Per gli automobili adibiti a linee di servizio pubblico, regolarmente concesse o autorizzate, l'altezza massima può raggiungere i metri quattro e centimetri cinquanta.

La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri sei per i veicoli ad un asse, metri dieci per i veicoli a due assi, e metri dodici per quelli a tre assi.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere rispetto a qualsiasi punto del restante contorno esteriore.

Sono eccettuati da quest'ultima disposizione gli strumenti agricoli, i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafranghi o con la carrozzeria non sporgente sulle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo e del fusello rispetto al piano estremo del cerchione non deve superare i venticinque centimetri.

Per i veicoli di speciali esigenze gli Enti cui le strade appartengono possono consentire eccedenze fino a centimetri trenta mi-

curati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruote di diametro non inferiore a metri uno e centimetri ottanta, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione.

E' vietato applicare ai lati dei veicoli sedili amovibili o inamovibili sporgenti sulla larghezza di esso e del carico, in modo che il conducente sia con tutto o con una parte del corpo fuori di detta larghezza.

E' altresì vietato di applicare, a scopo di frenatura o per altro motivo, aste ed oggetti che per la larghezza o posizione possano sporgere al di fuori della sagoma del veicolo.

Quando il carico sporga di oltre un metro e mezzo longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo, esso deve essere segnalato mediante una targa in legno o metallo a grandi strisce bianche e rosse delle dimensioni minime di centimetri cinquanta per cinquanta, da apporsi verticalmente all'estremità posteriore del carico stesso.

Sui tratti di strada di larghezza inferiore a sei metri, che presentano particolari difficoltà di andamento o di visibilità, l'Ente cui la strada appartiene ha facoltà di limitare, nell'interesse della regolarità e della sicurezza della circolazione, previa autorizzazione del Governatore, il transito dei veicoli che per la sagoma od il peso eccedano i limiti di sicurezza ammissibili su tali tratti di strade.

Le limitazioni devono farsi risultare con appositi cartelli indicatori a norma dell'art. 27 del presente decreto.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000

Art. 38.

Accessori mobili.

Le catene e tutti gli accessori mobili devono essere fissati ai veicoli in modo da non sporgere nelle loro oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e da non strisciare sul terreno. Sono esenti da questa prescrizione le macchine agricole, per le quali tuttavia è fatto obbligo di tenere sollevati dal suolo gli erpici, i vomeri ed altri strumenti agricoli durante il transito sulla strada.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Art. 39.

Pesi massimi.

Il peso complessivo di un veicolo, costituito dal peso del veicolo e del suo carico, non può eccedere i cinquanta quintali per i veicoli ad un asse, gli ottanta quintali per i veicoli a due assi e i cento quintali per quelli a tre assi.

Il peso complessivo di un autoveicolo carico o di un rimorchio da autoveicolo carico non può eccedere i sessanta quintali per gli autoveicoli ad un asse, i cento quintali per quelli a due assi ed i centoventi quintali per quelli a tre assi.

Quando l'autoveicolo nelle condizioni di massima prestazione è insuscettibile di sviluppare su strada in piano una velocità massi-

ma superiore a cinquanta chilometri all'ora, quando è munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso sull'area d'appoggio sulla strada sia non superiore a kg. 6,5 per centimetro quadrato e quando se trattasi di veicoli a tre assi, la distanza tra due assi contigui sia non minore di metri uno e centimetri venticinque, il peso complessivo dell'autoveicolo può raggiungere i cento quaranta quintali per gli autoveicoli a due assi e i centottanta quintali per quelli a tre assi.

E' in facoltà degli Enti cui compete la manutenzione delle strade accordare in casi speciali e per giustificati motivi, per veicoli eccedenti i pesi complessivi suindicati, autorizzazioni eccezionali di transito, quando a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione del piano stradale e la stabilità dei manufatti prescrivendo all'uopo le necessarie condizioni e cautele.

Tali autorizzazioni per gli autoveicoli non possono in ogni caso essere accordate per pesi eccedenti i limiti potenziali di carico risultanti dalle licenze di circolazione.

La inosservanza alle disposizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e se si tratti di autoveicoli è anche ritirata la licenza di circolazione per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 40.

Trasporti eccezionali.

Per i trasporti di cose indivisibili, che eccedano, per le dimensioni o per il peso, i limiti stabiliti negli articoli 37 e 39 o per esigenze eccezionali, e salva sempre l'osservanza dell'art. 43, è in facoltà degli Enti cui compete la manutenzione delle strade di accordare speciali autorizzazioni, quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione delle massicciate e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le cautele e le condizioni necessarie anche nell'interesse della sicurezza del transito.

L'autorizzazione può essere data in via permanente, per una determinata serie di trasporti, o volta per volta, ma sempre per un determinato percorso. Quando le strade da percorrere siano in manutenzione di Enti locali, contro il diniego di autorizzazione o contro le condizioni e cautele alle quali l'autorizzazione sia subordinata, è ammesso il ricorso al Commissario generale che provvede in via definitiva, sentito il competente ufficio tecnico. La stessa autorità può anche d'ufficio, sentito l'Ufficio tecnico competente, vietare o sottoporre a speciali modalità l'autorizzazione del transito.

Per le strade di proprietà del Governo della Colonia, la competenza ad accordare l'autorizzazione per i trasporti eccezionali anzidetti, è del capo Ufficio delle opere pubbliche, salvo ricorso al Governatore generale.

In ogni caso le autorizzazioni anzidette nei riguardi del peso degli autoveicoli non possono essere accordate per portate superiori a quelle riconosciute ammissibili per il veicolo dall'Ufficio delle opere pubbliche competente.

Il contravventore alle condizioni imposte con l'autorizzazione è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200.

Art. 41.

Illuminazione dei veicoli

Salve le disposizioni speciali per gli autoveicoli e per i velocipedi, ogni altro veicolo circolante sulle strade pubbliche deve portare, nelle ore e nei casi appresso indicati, uno o più segnali luminosi a luce bianca, visibili nella direzione di marcia ad almeno cento metri di distanza.

Se il segnale bianco è unico deve essere situato sulla sinistra del veicolo.

Le disposizioni precedenti debbono essere osservate per ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli che marcano in colonna.

L'accensione dei segnali luminosi è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

E' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia. I fanali obbligatori debbono rimanere accesi anche durante le fermate, a meno che queste non avvengano negli spazi nei quali è consentita la sosta, ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 42.

Incauto affidamento dei veicoli.

Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo, o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che lo guidi, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, o con l'arresto fino ad un mese, salvo quando siano applicabili le disposizioni dell'art. 672 del Codice penale.

Se il veicolo sia un velocipede, la pena è l'ammenda da L. 25 a L. 300, il minimo non potrà essere inferiore a L. 100 se la consegna o l'affidamento avvennero per motivi di lucro.

CAPO III. — NORME SPECIALI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

Art. 43

Dimensioni dei cerchi delle ruote dei veicoli.

Nel veicoli a trazione animale le dimensioni dei cerchi metallici devono essere, in qualsiasi momento, commisurate al peso a carico completo, giusta le seguenti norme:

- a) veicoli a due ruote, larghezza minima:
- mm. quaranta per i pesi lordi dei veicoli fino a dieci quintali;
 - mm. cinquanta per pesi lordi dei veicoli da dieci fino a quindici quintali;
 - mm. sessanta per pesi lordi dei veicoli da quindici fino a venti quintali;
 - mm. ottanta per pesi lordi dei veicoli da venti fino a trenta quintali;

mm. cento per pesi lordi dei veicoli da trenta fino a quaranta quintali;

mm. centoventi per pesi lordi dei veicoli da quaranta fino a cinquanta quintali;

b) veicoli a quattro o sei ruote, larghezza minima:

mm. quaranta per pesi lordi fino a quindici quintali;

tali;

mm. sessanta per pesi lordi da quindici fino a trenta qua-

tali;

mm. ottanta per pesi lordi da trenta fino a cinquanta qua-

tali;

mm. cento per pesi lordi da cinquanta fino ad ottanta quintali.

Per i veicoli a sei ruote millimetri centoventi per pesi lordi oltre ottanta quintali.

Per i carri agricoli trainati da quadrupedi, di peso lordo superiore ai venti quintali, se a due ruote, ed ai trenta quintali se a quattro ruote, sono consentite dimensioni dei cerchioni inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte. Quando invece il peso lordo del veicolo non superi i venti quintali nei carri a due ruote ed i trenta quintali nei carri a quattro ruote, è ammesso l'uso dei cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.

Si considerano carri agricoli quelli impiegati per trasporti a uso esclusivo delle colonie ed aziende agricole e che abitualmente circolino nel fondo al cui servizio sono destinati.

Gli autoveicoli e i loro rimorchi, i quali per l'uso cui sono adibiti o per il carico indivisibile che devono trasportare abbiano le ruote munite di cerchioni metallici, e non siano inoltre suscettibili di sviluppare una velocità superiore a quindici chilometri all'ora, le locomobili e le trattrici agricole, quando transitino su strade ed aree pubbliche, debbono avere i cerchioni delle ruote munite di cingoli o di dispositivi elastici atti ad impedire danneggiamenti od eccessivo logorio del piano stradale secondo le prescrizioni che verranno all'uopo emanate dal Governo della Colonia.

Gli Enti cui compete la manutenzione delle strade quando corrano circostanze eccezionali, e previa autorizzazione del Commissario generale, possono emanare speciali disposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei cerchioni in relazione al peso del veicolo a carico completo e secondo le condizioni delle singole strade.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 44

Misurazione e forma dei cerchioni.

La larghezza dei cerchioni di cui all'articolo precedente deve essere misurata secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte.

E' proibito di fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni deve essere liscia e cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 45.

Targhe-verifiche.

I proprietari dei veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre una targa metallica portante in caratteri latini chiaramente visibili il loro nome e cognome e la denominazione della ditta e del luogo di residenza.

Tutti i veicoli a trazione animale destinati al trasporto di merci debbono altresì recare, sulla stessa targa, l'indicazione del peso a vuoto e della portata.

La portata ed il peso a vuoto e la larghezza dei cerchioni dei veicoli a trazione animale devono essere sottoposti, sotto la vigilanza del Commissario generale, alla verifica da parte del Municipio di residenza del proprietario, che munisce di apposito contrassegno la targa prescritta dal precedente capoverso. A tale fine l'interessato corrisponderà la tassa di L. 2.

La targa va rinnovata quando occorra variare alcune delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

La inosservanza di tali disposizioni è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

I proprietari dei veicoli trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa ed i proprietari dei veicoli recanti la targa con la denominazione di carri agricoli, che siano trovati a circolare su strade pubbliche, per trasporti diversi da quelli indicati nel terzo capoverso dell'art. 43, con cerchioni di larghezza inferiore a quella normale, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Nel regolamenti municipali possono essere stabilite disposizioni speciali per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, ovvero di Enti o di Amministrazioni pubbliche e per i veicoli trascinati a braccia.

E' obbligo dei Municipi di istituire un registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel Municipio.

Art. 46.

Norme per la costruzione e vendita dei veicoli.

Per esercitare l'arte di fabbricare o riparare, o per vendere veicoli a trazione animale, è necessaria l'abilitazione del Commissario generale.

Nelle costruzioni di carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 43.

La predetta autorità esercita la vigilanza sui costruttori a mezzo dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del presente decreto.

Il contravventore alla norma del comma primo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300 e con la sospensione dall'esercizio dell'arte per giorni quindici.

In pendenza del giudizio penale, il Commissario generale, deve ordinare la temporanea chiusura dell'officina, del negozio di vendita, e la sospensione dall'esercizio dell'arte, quando si proceda contro un costruttore già condannato per reato della stessa indole. In ogni altro caso il Commissario generale può emanare i suddetti provvedimenti quando ne ravvisi la necessità per impedire nuove violazioni delle norme contenute negli articoli precedenti.

Il Commissario generale può sempre, anche dopo una sola condanna, revocare l'abilitazione, su proposta o previo parere dell'Ufficio tecnico competente.

Contro i provvedimenti del Commissario generale, è ammesso il ricorso al Governatore generale entro trenta giorni dalla notificazione all'interessato.

Art. 47.

Freni.

Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato.

Sono esclusi da tale obbligo i carri agricoli quando circolino su strade pianeggianti.

La qualità dei carri agricoli deve risultare dalla targa prescritta nell'art. 45.

È vietato per i veicoli di qualunque natura l'uso del freno a scarpa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200,

Art. 48.

Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico.

Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni di poter iniziare e proseguire il viaggio, con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere.

Al podestà incombe l'obbligo di accertare le condizioni di sicurezza generali o particolari, dei veicoli in servizio pubblico a trazione animale.

Art. 49.

Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato.

Le disposizioni degli articoli 37, 39, 40, 41, 43, 44 e 45 non si applicano alla circolazione del materiale appartenente alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato. Il trasporto però delle cose caricate sui veicoli deve essere fatto in modo da non costituire pericolo.

Con decreto da emanarsi dal Governatore generale, la deroga alle disposizioni degli articoli soprammentovati può essere estesa anche ai veicoli ordinari appartenenti alle Amministrazioni ed ai Corpi armati di cui sopra.

CAPO IV. — VELOCIPEDI.

Art. 50.

Segnalazioni.

Nelle ore e nei casi in cui ne è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni velocipede deve essere munito di un fanale anteriore a luce bianca e di uno a luce rossa applicato posteriormente. Il fanale può essere unico, sempre che atto ed ubicato in modo da provvedere efficacemente alle due segnalazioni. Ogni velocipede deve inoltre essere sempre munito di un campanello il cui suono possa essere avvertito almeno a trenta metri di distanza. Qualora manchi il campanello o nelle ore o nei casi in cui è obbligatoria l'accensione, manchi il fanale, o questo non sia in grado di funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 51.

Freni.

Ogni velocipede deve essere munito di un freno ad azione pronta ed efficace. Quando ne sia privo, o il freno sia in condizioni di non funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 52.

Facoltà dei Municipi.

In quanto non sia preveduto negli articoli precedenti, è demandata ai Municipi la facoltà di disciplinare nell'interno degli abitati la circolazione dei velocipedi.

Nei casi di divieto di circolazione dei soli velocipedi su determinate vie e piazze, quando queste non risultino già indicate nei regolamenti approvati a norma dell'art. 123, è ammesso il ricorso al Commissario generale che, sentito il competente Ufficio delle opere pubbliche, decide definitivamente.

CAPO V — PEDONI.

Art. 53.

I pedoni devono circolare sui viali laterali alle strade, sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi a loro riservati. Quando manchino o siano manifestamente insufficienti gli spazi riservati

ai pedoni, questi possono camminare sul margine della strada destinata ai veicoli ma in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

I pedoni tengono la propria sinistra quando sia così disposto da regolamenti municipali o da ordinanze del podestà, salvo il caso in cui la strada sia percorsa lateralmente da una linea tramviaria.

Quando la strada sia fiancheggiata da marciapiedi rialzati di larghezza superiore a un metro, su questi è consentita la doppia circolazione dei pedoni, che debbono in tali casi tenere la propria destra.

E' vietato ai pedoni di circolare o sostare, salvi i casi di assoluta necessità, sulla parte della strada destinata ai veicoli.

E' altresì vietato ai pedoni di traversare diagonalmente la strada, le piazze e i crocevia. Per traversare, i pedoni dovranno scegliere la via più breve e usare la più diligente cautela.

Nei regolamenti municipali devono essere stabilite norme per garantire anche ai pedoni la sicurezza dell'attraversamento della strada nei punti di maggior traffico.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 5 a L. 25.

TITOLO III.

AUTOVEICOLI E CONDUCENTI.

CAPO I. — NORME GENERALI.

Art. 54.

Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza.

Sotto la denominazione di autoveicoli sono compresi tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ed aree pubbliche, e sulle strade che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade).

Gli autoveicoli sono soggetti alle norme del presente decreto, e per quanto forma oggetto del presente titolo, sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:

a) gli automobili (autovetture, autocarri, trattrici stradali e simili);

b) i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini.

Gli autoveicoli di cui alla lettera b) sono quelli a due o tre ruote nei quali il conducente deve stare a cavalcioni sul telaio.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo, salvo che sia espressamente disposto, e salvo quanto stabilito all'art. 97 per i cittadini italiani libici:

1° gli autoveicoli di cui alla lettera b) del terzo capoverso del presente articolo;

2° i pattini a motore con conducente in piedi;

3° le trattrici agricole quando non siano adibite a servizi di traino su strade, i compressori stradali e le locomobili, anche se utilizzino il loro motore per il dislocamento, purchè non siano capaci di superare la velocità di chilometri quindici all'ora.

Sono esclusi inoltre i veicoli a trazione elettrica con presa di corrente da filo di linea, adibiti a servizio pubblico, ai quali si applicano le disposizioni vigenti per le tramvie.

Gli autobus e gli autocarri di qualsiasi portata di nuova costruzione, destinati ad uso sia privato che pubblico per trasporto di persone, di cose o adibiti ad usi speciali, devono avere la posizione della guida a destra.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 55.

Cerchioni degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo, compresi quelli, di cui alla lett. b) dell'art. 54, ed i rimorchi da autoveicoli, salvo quelli indicati nel terzo comma dell'art. 43, debbono avere i cerchi delle ruote rivestiti di gomme pneumatiche o semipneumatiche.

I chiodi fissati sopra il rivestimento di gomma, allo scopo di evitare lo slittamento, debbono poggiare sul suolo mediante una superficie circolare e piatta di almeno dieci millimetri di diametro, esclusa qualsiasi punta, e con una sporgenza sulla superficie del rivestimento non superiore a quattro millimetri.

Il contravventore alle norme della prima parte del presente articolo è punito con le pene e le sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70. E' in ogni caso ordinato dal Commissario generale il ritiro della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione degli autoveicoli o del rimorchio. Il ritiro può essere anche ordinato direttamente dall'Ufficio delle opere pubbliche il quale ne informerà il Commissario generale trasmettendogli la licenza. Il documento di circolazione non può essere restituito se non in seguito all'accertamento, da parte dell'Ufficio delle opere pubbliche, dell'avvenuta applicazione delle gomme pneumatiche o semipneumatiche.

Chi contravviene alle norme del primo capoverso del presente articolo, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 56.

Gomme pneumatiche e semi-pneumatiche.

Agli effetti del presente decreto si considerano gomme pneumatiche quelle che presentano una superficie di rotolamento in gomma con camera o camere interne contenenti aria a pressione superiore a quella atmosferica, costruite in modo che sotto l'azione del carico di lavoro normale, si schiaccino totalmente quando la pressione interna viene a mancare.

Si considerano gomme semi-pneumatiche quelle con una o più camere di aria interne a pressione atmosferica.

La disposizione e il numero di tali camere d'aria dovranno rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Governatore generale che determinerà pure i minimi di altezza e di larghezza dei vuoti nonchè il carico massimo legale di esercizio di ogni anello semi-pneumatico.

Art. 57.

Motore degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, deve portare impresso o in rilievo in un punto facilmente visibile, sul motore e sul telaio la marca della casa costruttrice, nonchè il tipo ed il numero di identificazione del motore e del telaio stesso.

Nei casi in cui manchi o non sia leggibile sul motore o sul telaio il numero di identificazione, dovrà essere punzonato sul motore o sul telaio, all'atto del collaudo o del rilascio dell'autorizzazione a circolare, un numero distintivo d'ufficio, il quale verrà preceduto e seguito da due marchi con punzone dell'Ufficio delle opere pubbliche collaudatore.

Gli estremi di tale numero saranno riportati sulla licenza di circolazione o sull'autorizzazione alla circolazione.

Chiunque contraffà, altera ovvero cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del motore o del telaio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 1000 a L. 3000

Art. 58.

Segnalamento acustico degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, deve essere fornito per le segnalazioni acustiche di una tromba a forte suono; è consentito fuori degli abitati l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalazione.

Gli automobili in servizio pubblico di linee automobilistiche debbono avere un dispositivo di segnalazione acustico speciale. Per gli automobili adibiti in servizio pubblico su linee urbane è ammesso l'impiego di campane del tipo tramviario.

E' proibito ai conducenti di servizi, senza necessità inerenti alla circolazione, nelle città e nei villaggi, delle segnalazioni acustiche.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di segnalazione acustica, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 500.

Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200. Se la trasgressione avviene nelle ore notturne, l'ammenda è raddoppiata.

Art. 59.

Segnalamento visivo degli autoveicoli.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione, a norma dell'art. 41, ogni autoveicolo dovrà sottostare alle seguenti disposizioni:

Gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linee e quelli suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora, debbono essere forniti di impianto di illuminazione elettrica, mentre gli autoveicoli non suscettibili di raggiungere detta velocità potranno impiegare sorgenti luminose di natura diversa da quella elettrica, a condizione che le segnalazioni siano di intensità pari a quella prescritta per le sorgenti elettriche.

Le luci di posizione comprendono la segnalazione bianca anteriore e quella rossa posteriore. Quanto alla prima, tutti gli automobili, nonché i motofurgoncini a due ruote anteriori, debbono essere provvisti di due fanali a luce bianca; i motocicli, le motocarrozze e i motofurgoncini ad una ruota anteriore e due posteriori debbono essere provvisti di un fanale a luce bianca situato anteriormente al tubo dello sterzo.

Sugli automobili i fanali debbono essere distanziati quanto più è possibile, restando sempre compresi entro la sagoma del veicolo. In ogni caso la distanza dal limite laterale esterno della sagoma dell'automobile al punto più vicino della superficie luminosa del fanale non deve superare m. 0,40; in nessun caso però la distanza fra i due fanali può essere inferiore a m. 0,60, misurata fra i bordi luminosi affacciati.

Per gli autoveicoli suscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora i fanali debbono essere muniti di lampade elettriche d'intensità luminosa compresa fra 1 e 6 candele, o di potenza assorbita compresa fra 1 e 6 watt.

Quando per ragioni tecniche costruttive, limitatamente ai soli impianti a 24 volt, occorra impiegare lampade di maggiore intensità, ciò è consentito purchè si usino appropriati dispositivi atti ad eliminare con sicurezza ogni possibilità di abbagliamento.

In ogni caso, se la lampadina è situata nel fuoco di un sistema ottico, questo dev'essere disposto in modo che l'asse del fascio luminoso emesso incontri il terreno non più di dieci metri in avanti.

Tutti gli autoveicoli devono essere provvisti di un fanale posteriore munito di lampada elettrica, o di altre sorgenti luminose per gli autoveicoli insuscettibili di raggiungere la velocità di km. 30 all'ora, adiacente alla targa di riconoscimento, e tale da illuminare quest'ultima con luce bianca in modo da renderne uniformemente leggibili tutti i caratteri a non meno di trenta metri di distanza e proiettare luce rossa all'indietro, d'intensità sufficiente perchè sia nettamente visibile alla distanza di almeno cento metri.

Il fanale posteriore dev'essere munito di vetro rosso di area non inferiore a cmq. 25 ed integrato da un dispositivo catarifrangente di colorazione rossa, avente superficie non minore di cmq. 20. Preferibilmente il fanale posteriore e la targa di riconoscimento sono collocati sul lato sinistro dell'autoveicolo; ad ogni modo il dispositivo catarifrangente, se isolato, è collocato sul lato sinistro; in tal caso deve essere a forma circolare.

L'altezza dal suolo del fanale posteriore deve essere non minore di m. 0,40 e non maggiore di m. 1,20. Le stesse misure valgono per il dispositivo catarifrangente se isolato.

Ove all'automotrice sia accodato un rimorchio, il fanale posteriore è collocato sul rimorchio ed è completato, nello stesso modo stabilito per gli automobili senza rimorchio, da un dispositivo ca-

trifrangente rosso, di superficie non inferiore a cmq. 50 a forma di triangolo equilatero, con un vertice in alto.

Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli per i quali la larghezza della sagoma d'ingombro, tanto del veicolo motore quanto del veicolo eventualmente rimorchiato, superi m. 1,80 debbono essere provvisti di piccoli fanali sussidiari d'ingombro, muniti di lampade della stessa intensità luminosa di quella ammissibile per i fanali, e disposti simmetricamente rispetto alla mezzzeria del veicolo, prossimi il più possibile sia internamente sia esternamente a limiti esterni della sagoma d'ingombro, a distanza da questi non maggiore di m. 0,15, alti dal suolo quanto più lo consentano le caratteristiche del veicolo.

In nessun caso i fanali d'ingombro possono sporgere oltre la sagoma limite regolamentare.

Se le segnalazioni d'ingombro sono collocate internamente alla sagoma d'ingombro, sono costituite da due fanalini a luce bianca integrati da altri due posteriori che proiettino luce rossa indietro; se sono esterne sono costituite da due soli fanalini proiettanti luce bianca avanti e luce rossa indietro.

Se la motrice traina rimorchio e la segnalazione d'ingombro è interna alla sagoma, i fanalini rossi sono collocati sul rimorchio; se la segnalazione sulla motrice è esterna alla sagoma, le luci rosse posteriori debbono essere nettamente visibili anche a tergo del rimorchio.

Ove gli autoveicoli, in dipendenza delle loro caratteristiche di velocità, siano provvisti di impianto d'illuminazione elettrica, in luogo dei fanali d'ingombro può consentirsi l'impiego di dispositivi catarifrangenti, poligonali o circolari, di area non minore di cmq. 50, con le stesse modalità di applicazione e colorazione sopra-indicata per i fanali.

Le motocarrozze dissimmetriche devono avere sul fianco esterno della carrozzetta un fanalino sussidiario d'ingombro che proietti luce bianca in avanti e rossa indietro. Le motocarrozze simmetriche ed i motofurgoncini ad una ruota anteriore e due posteriori debbono essere provvisti di due fanali sussidiari d'ingombro, collocati sul furgoncino con le modalità stabilite per gli automobili.

E' facoltativo l'uso di fanalini sussidiari d'ingombro sugli automobili avanti una sagoma d'ingombro di larghezza inferiore a m. 1,80.

I fanali facoltativi d'ingombro debbono essere collocati con le stesse modalità previste per quelli obbligatori, possono però essere visibili anche solo anteriormente e solo posteriormente; in ogni caso però anteriormente debbono proiettare luce bianca e posteriormente luce rossa.

Tutte le automotrici cui sia accaduto un rimorchio debbono essere provviste di una segnalazione luminosa sussidiaria costituita da un pannello quadrato di cm. 20 di lato o circolare di cm. 20 di diametro, che faccia apparire solo anteriormente per trasparenza, senza abbagliare, un triangolo equilatero giallo chiaro di cm. 16 di lato, che si distacchi su un fondo azzurro scuro, e presenti un vertice in alto.

Tale segnalazione va collocata in corrispondenza della mezzzeria della motrice, in alto, entro la sagoma del veicolo scarico o lieve-

mente sporgente da questa per non più di cm. 25 e senza eccedere in ogni caso la sagoma limite di cui all'art. 37.

Tutti gli autoveicoli, suscettibili di superare la velocità di km. 30 all'ora, debbono essere provvisti pure di almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace di illuminare la strada fino a cento metri in avanti.

In particolare per gli autoveicoli ad una ruota anteriore e due posteriori è prescritto l'impiego di un solo faro, per gli altri a due ruote anteriori sono invece prescritti due fari. Questi in ogni caso debbono essere collocati in modo tale che il limite inferiore della superficie luminosa risulti ad un'altezza dal suolo compresa fra m. 0,63 e m. 0,90. I fari debbono essere muniti di lampade elettriche d'intensità luminosa non inferiore a 30 e non superiore a 50 candele, alla tensione normale dell'impianto di cui il veicolo è provvisto, e di potenza assorbita compresa fra 30 e 50 watt., rispettando anche i tipi di unificazione UNI-CUNA e quelli delle unificazioni internazionali adottate in Italia.

Se per speciali modalità costruttive si renda necessario tenere i fari più bassi o impiegare lampade di maggiore intensità luminosa, ciò potrà essere consentito, ma i tipi di fabbricazione dei fari dovranno essere preventivamente approvati dal Governo generale della Colonia, ufficio delle opere pubbliche.

Uno stesso apparecchio può comprendere faro e fanale, il fascio di luce emesso dai fari deve risultare orientato in modo che l'asse del fascio luminoso abbia una inclinazione dell'uno per cento verso il piano stradale. Gli assi dei due fasci di luce emessa dai fari debbono risultare paralleli all'asse del veicolo: è ammessa una divergenza in senso orizzontale, purché l'angolo di divergenza non sia superiore a 3 gradi.

L'uso dei fari è vietato nell'interno dell'abitato dotato di illuminazione pubblica, e deve essere momentaneamente interrotto ed attenuato nell'approssimarsi di altri veicoli, di pedoni e di animali in modo da eliminare disturbi.

Per raggiungere tale scopo i fari debbono rendersi anabbaglianti sia deviando in basso il fascio luminoso, sia in altro modo egualmente efficace, per consentire al conducente la visibilità di strada necessaria, in relazione alla velocità ridotta dell'autoveicolo: per gli autoveicoli muniti di due fari non si può agire sopra uno solo di essi; in ogni caso la generatrice più alta del mantello conoide che delimita il fascio di luce deve incontrare il piano stradale ad una distanza non superiore a m. 120.

In caso di nebbia, è consentita l'applicazione di fari accessori in numero di 1 o 2, disposti simmetricamente rispetto al piano di simmetria del veicolo e collocati più in basso dei fari ordinari, in modo che il limite inferiore della superficie luminosa di essi si trovi ad un'altezza dal suolo compresa fra m. 0,25 e m. 0,60.

Il fascio luminoso da essi emesso dev'essere bianco o di colore tale da escludere ogni possibilità di confusione col rosso; l'asse di tale fascio deve incontrare il piano stradale ad una distanza non superiore a m. 20. E' consentito l'impiego di luce giallo-chiara per le segnalazioni luminose, per le quali è prescritto l'impiego di luce bianca, dato che le due luci sono ritenute equivalenti agli effetti della circolazione. La luce giallo-chiara emessa deve avere una ra-

diastazione dominante di lunghezza d'onde compresa fra 5750 e 5900 unità angstrom.

Per dispositivi catarifrangenti sopra accennati, s'intendono quelli costituiti da particolari sistemi di diottrici che, per azione di riflessione o rifrazione, presentino la proprietà di rinviare parte del flusso luminoso da cui siano investiti verso la sorgente luminosa anche se venga variato, entro certi limiti, l'orientamento fra l'asse del fascio incidente e quello del catarifrangente. L'angolo limite nel quale tale orientamento può essere variato, senza che risulti diminuita la suddetta proprietà del dispositivo, non deve risultare minore di 15° in senso orizzontale e di 10° in senso verticale.

Il dispositivo catarifrangente deve offrire sufficiente visibilità, in notti serene ed illumi, su strada non illuminata, alla distanza di m. 50, quando la sorgente luminosa, posta pure a cm. 50 di distanza, sia costituita da un faretto di automobile, per qualunque posizione dell'occhio dell'osservatore, compresa entro un cono di 5° di apertura, avente per vertice il dispositivo e per asse l'asse del fascio luminoso incidente.

Si considera sufficiente la visibilità che permette di distinguere chiaramente una configurazione contenuta in un quadrato di lato eguale ad un duecentesimo della distanza dalla sorgente luminosa e composta con dispositivi catarifrangenti di forma circolare, aventi ciascuno una superficie da cmq. 20 a 25.

I dispositivi catarifrangenti devono presentare buoni requisiti di durevolezza: in particolare l'argentatura posteriore deve risultare resistente e salvaguardata dalla azione degli agenti atmosferici, e la loro eventuale colorazione deve essere ottenuta in pasta e non mediante l'applicazione di vernici colorate trasparenti.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, ovvero circoli con apparecchi di illuminazione disposti in modo diverso da quello prescritto o non provvisti di dispositivi di illuminazione sufficiente, ovvero non usi detti apparecchi quando l'uso ne è obbligatorio, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

La stessa pena si applica a chi circoli con apparecchi di illuminazione in numero superiore, o di colorazione diversa da quelli prescritti.

Il contravventore alle disposizioni del sesto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

I fari delle motrici ferroviarie e tramviarie circolanti su sede promiscua devono avere caratteristiche costruttive tali ed essere disposti in modo da non recare pregiudizio alla sicurezza e alla circolazione degli altri utenti della strada.

Art. 60.

Scappamento libero e parafanghi.

Ogni autoveicolo, compresi quelli indicati nella lettera b) dell'art. 54, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste.

Negli autoveicoli con motore a combustione (Diesel) l'estremità del tubo di scappamento deve essere situata in modo tale che lo

scarico dei prodotti della combustione avvenga sul lato destro posteriore e sia diretto verso l'esterno.

E' obbligo del conducente di usare dell'autoveicolo in modo da non causare rumori ed emanazioni moleste.

E' vietata qualsiasi modificazione od alterazione dell'apparecchio silenziatore che ne annulli o riduca gli effetti.

Gli autoveicoli suddetti e i rimorchi da autoveicoli devono essere provveduti pure di parafanghi e di analoghi dispositivi atti allo scopo a meno che la carrozzeria sia costruita in modo tale da offrire la stessa protezione dei parafanghi.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

La stessa pena si applica ai conducenti di autoveicoli con motori a combustione (Diesel) in caso di emissione di fumo dipendente da qualsiasi causa.

Art. 61.

Freni e dispositivi di sicurezza.

Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54, deve essere munito di due sistemi di frenatura indipendenti l'uno dall'altro o di un sistema azionato da due comandi indipendenti l'uno dall'altro e di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nella sua funzione. In ogni caso l'uno e l'altro sistema devono essere di sufficiente efficacia e ad azione rapida.

I veicoli destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli debbono essere provveduti di un sistema di freni e se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due sistemi di freni indipendenti tra loro. La frenatura del rimorchio di portata fino a trentacinque quintali deve essere comandata con apposito dispositivo dall'autoveicolo trattore o vigilata ed eseguita da persona viaggiante sul rimorchio.

I rimorchi della portata superiore a trentacinque quintali e le relative motrici debbono essere provvisti di freni idraulici o ad aria compressa od a depressione, azionabili dal guidatore della motrice con unico comando.

Gli autoveicoli, il cui peso a vuoto superi i quintali tre e mezzo, devono essere provveduti di un dispositivo per la retro-marcia.

Gli autoveicoli il cui peso complessivo superi i trentacinque quintali, quelli trainanti rimorchi e tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici regolarmente concessi o autorizzati devono inoltre essere provvisti di un meccanismo o dispositivo di sicurezza di pronta e facile manovra, che impedisca la retrocessione della vettura quando in salita venga meno l'azione dei freni. Può derogarsi a questa prescrizione per gli automobili in servizio su strade pianeggianti o per quelli che siano muniti di sistemi di frenatura tali da assicurare la continua tenuta in caso di fermata.

Le trattrici stradali e simili con motore a vapore possono essere provvedute di un solo sistema di freni purchè abbiano inoltre un dispositivo efficace di frenatura a controvapore.

I freni devono essere costantemente tenuti in stato di regolare efficienza.

Tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici di linea e di piazza, quelli con carrozzeria chiusa, nonché tutti gli autocarri di portata superiore a 35 quintali, quelli trainanti rimorchi, ed infine tutti gli autoveicoli aventi sagome di ingombro di larghezza superiore a m. 1,80, debbono essere provvisti dell'apposito dispositivo meccanico od elettrico, per le segnalazioni di arresto o di rallentamento ovvero di cambiamento di direzione o strada, previsto dal precedente art. 30, nonché di uno specchio retrovisivo che permetta al conducente di vedere per riflessione i veicoli sopraggiungenti.

Il dispositivo per le segnalazioni di cambio di direzione o strada dev'essere costituito da due indicatori luminosi di forma allungata, azionabili dal guidatore con apposito comando e situati uno su ogni lato del veicolo. Ogni indicatore dev'essere mobile in modo che in posizione di segnalazione deve modificare la sagoma esterna dell'autoveicolo; dev'essere di colorazione arancione, e deve risultare ben visibile, tanto davanti quanto dietro, da un veicolo verso il quale sta per avvenire il cambiamento di direzione, sia di giorno che di notte. La posizione di segnalazione può essere fissa od oscillante con luce continua o lampeggiante.

A segnalazione cessata l'indicatore non dev'essere visibile neanche in parte.

E' consentito che gli indicatori, anziché essere luminosi, siano costituiti da sostanza catarifrangente di colore arancione.

Gli indicatori devono essere collocati in modo che il conducente possa controllarne il funzionamento; la loro altezza dal suolo deve preferibilmente corrispondere a quella del braccio del guidatore; in nessun caso può essere maggiore di m. 1,80.

Nel caso che gli indicatori siano situati oltre 60 cm. dietro al guidatore, questi deve poterne conoscere o controllare il funzionamento a mezzo di un ripetitore o di uno specchio.

Per gli autoveicoli aventi una lunghezza superiore a m. 6 e per gli autotreni è obbligatorio, in aggiunta agli indicatori sporgenti, l'uso di un dispositivo luminoso, di colore arancione, applicato nella parte posteriore del veicolo per gli automobili, e nella parte posteriore del rimorchio per gli autotreni, che può essere riunito, in entrambi i casi, con il dispositivo di illuminazione della targa, e che dia chiara segnalazione se il veicolo sta per voltare a destra od a sinistra. Per tutti gli altri automobili l'uso di tale dispositivo supplementare è facoltativo.

La segnalazione di rallentamento o di arresto deve essere fatta a mezzo di apposito dispositivo applicato nella parte posteriore dell'automobile o del rimorchio, che può anche essere riunito con la segnalazione posteriore a luce rossa.

Il comando di tale dispositivo dev'essere collegato con il comando a pedale del freno principale, in modo che ogni volta che questo venga azionato, appaia la segnalazione di colorazione arancione, con una scritta o immagine luminosa.

Lo specchio retrovisivo da applicare agli autoveicoli innanzi elencati deve avere forma rettangolare di altezza non inferiore a m. 0,20 e di larghezza non inferiore a m. 0,12, oppure forma circolare, con diametro non inferiore a m. 0,13, e deve essere sostenuto da adatto telaio metallico che non gli consenta di ruotare una volta che sia orientato e fissato in modo conveniente.

Lo specchio va collocato ad altezza, sporgente a posizione adeguata, perchè il conducente possa facilmente usarne, rimanendo nella normale posizione di guida. In ogni caso lo specchio non potrà sporgere più di 20 centimetri dal limite esterno della sagoma di carico.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del quinto e sesto capoverso si applica l'ammenda da L. 50 a L. 200. Per le contravvenzioni alle altre norme del presente articolo la pena dell'ammenda è da L. 100 a L. 500.

Art. 62.

Treni automobili e rimorchi.

Nessun autoveicolo può trainare più di un rimorchio, sia per trasporto di persone sia per trasporto di cose. Il rimorchio deve essere munito di licenza di circolazione, salvo che si tratti di veicolo inefficiente per subite avarie o per mancanza di organi essenziali al movimento autonomo o che si tratti di veicoli nuovi che vengono trasferiti da una officina ad altra per ragioni costruttive, nell'ambito della stessa città.

La licenza è accordata dal Commissario generale in seguito a certificato di approvazione rilasciato dall'Ufficio delle opere pubbliche. Nella licenza il rimorchio è individuato per sè medesimo ed in rapporto all'autoveicolo trattore. Questo è designato con le caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacità di trazione, secondo le norme tecniche che saranno emanate dal Governatore generale nei riguardi dei requisiti di potenza, di sforzo di trazione, di frenatura e degli organi di attacco e di sicurezza.

Qualora si tratti di rimorchio munito di freno continuo, nella licenza del rimorchio stesso gli autoveicoli destinati a trainarlo devono essere individuati con gli estremi della targa di riconoscimento.

Quando la motrice sia una macchina trattrice non atta a trasportare carico utile, è consentito l'impiego di due rimorchi, semprechè la lunghezza totale del treno automobile non sia superiore ai ventidue metri.

Si considera come facente parte integrante dell'autoveicolo, cui è direttamente accodato, il carrello a due ruote, adibito esclusivamente al trasporto di bagagli, di attrezzi e simili quando esso risponda alle norme tecniche che saranno emanate con decreto del Governatore generale di cui al secondo capoverso.

L'impiego di rimorchi per trasporto di persone deve essere autorizzato dall'Ufficio opere pubbliche.

In via eccezionale, per determinati servizi e per determinati itinerari, l'Ufficio delle opere pubbliche può anche accordare l'autorizzazione che un veicolo non considerato rimorchio venga trainato da un autoveicolo alle condizioni di sicurezza e di velocità che il medesimo Ufficio riterrà di stabilire. Tale autorizzazione s'intenderà non valida qualora il convoglio sia sorpreso a circolare con velocità superiore a quella stabilita nell'atto di autorizzazione.

Il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 53.

Condotta dei treni automobili.

Ai treni automobili debbono essere costantemente adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.

In caso di incidenti al treno almeno uno dei due conducenti deve, anche agli effetti dell'art. 24, rimanere sul posto.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni previste nell'art. 81.

Art. 64.

Limitazioni di velocità.

In ogni momento il conducente di un autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54, deve regolare la velocità del veicolo in modo tale da potere osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 36.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200 indipendentemente dalle sanzioni stabilite nel cennato art. 36.

CAPO II. — AUTOVEICOLI E RIMORCHI.

Art. 65.

Licenza di circolazione e certificato di approvazione.

Nessun automobile può circolare senza la relativa licenza di circolazione.

Per ottenere tale licenza occorre conseguire l'approvazione dell'automobile, facendone domanda all'Ufficio delle opere pubbliche.

La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo è destinato secondo le distinzioni seguenti:

- 1) uso privato: per trasporto di persone;
- 2) uso privato: per trasporto di cose;
- 3) uso privato: per trasporto di persone e cose;
- 4) uso pubblico: per trasporto di persone in servizio di noleggio da rimessa;
- 5) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza;
- 6) uso pubblico: per trasporto di persone o di cose su linee urbane ed extra urbane in servizio pubblico, concesse od autorizzate;
- 7) uso speciale: per trazione (trattorie stradali), per specifici usi o per speciali carichi.

La licenza di circolazione è redatta su libretto conforme al modulo approvato dal Governo della Colonia.

Quando l'automobile sia destinato all'esportazione occorre altresì indicare il transito o i transiti doganali.

L'automobile deve essere presentato alla prova munito di tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione prescritti dal presente de-

creto. L'Ufficio delle opere pubbliche ha facoltà di richieder per gli autocarri destinati al trasporto merci che essi siano presentati con un carico di pesi di esperimento corrispondenti alla portata.

In seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite da un ingegnere delle opere pubbliche presso la sede dell'Ufficio o in quelle altre località che saranno designate, è rilasciato il certificato di approvazione dell'automobile. Questo certificato è valido per la immatricolazione presso il Commissariato generale o per il transito doganale nel caso di esportazione.

Le presenti disposizioni debbono essere osservate anche per i rimorchi.

Art. 66

Casi in cui il certificato di approvazione non è rilasciato.

L'Ufficio delle opere pubbliche rifiuta il certificato di approvazione quando risulti:

a) che si tratti di automobile la cui licenza era stata ritirata e sussistano le ragioni del relativo provvedimento;

b) che l'automobile o il motore sia stato oggetto di delitto contro il patrimonio;

c) che la indicazione del numero sul motore o sul telaio sia stata in qualsiasi modo alterata e si abbia motivo di ritenere che ciò sia in relazione ad un reato;

d) che, ove si tratti di automobili da adinarsi ai servizi pubblici di cui ai numeri 4, 5 e 6 del capoverso terzo del precedente articolo, il richiedente non abbia conseguito il prescritto titolo ad effettuare il servizio.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) l'automobile non è restituito al proprietario e ne è data comunicazione alla locale Autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di legge.

Art. 67.

Modo per ottenere la licenza di circolazione.

La domanda per ottenere la licenza di circolazione è presentata al Commissario generale, allegando il certificato di residenza, rilasciato dal podestà, o dall'autorità di P. S. locale, assieme al certificato di approvazione, ed esibendo, per gli automobili nuovi di fabbrica, l'attestazione di origine rilasciata dalla casa costruttrice o da un suo legale rappresentante e vistata dal Commissario generale.

Per gli automobili di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, non occorre la presentazione dell'attestazione di origine.

Art. 68.

Immatricolazione degli automobili.

Il Commissario generale, riconosciuti regolari i documenti indicati nell'articolo precedente, iscrive l'automobile e il rimorchio in distinti ed appositi registri. Li contrassegna con un numero progressivo e rilasciata la licenza di circolazione che sarà consegnata al

richiedente per il tramite dell'Ufficio di pubblico registro automobilistico, il quale esegue, se del caso, la iscrizione dell'autoveicolo ai sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Il libretto di licenza di circolazione deve indicare, oltre le caratteristiche inerenti all'automobile o al rimorchio, comprese quelle relative ai freni, la menzione dell'anno di fabbricazione, della tara e della portata, la prescrizione relativa ai fari, ai fanali sussidiari, ai dispositivi meccanici di segnalazione, l'esonero dal dispositivo di marcia in dietro per gli automobili di peso inferiore a tre quintali e mezzo, e quello eventuale del meccanismo o dispositivo di sicurezza di cui ai capoversi quarto e quinto dell'art. 61.

Nel caso che si tratti di autocarro o trattrice destinati al traino di rimorchio deve essere indicato il peso massimo complessivo del rimorchio col carico che l'autocarro o la trattrice sono atti a trainare.

Il Commissario generale rifiuta la licenza di circolazione se in seguito agli accertamenti ai quali ritenga di dover provvedere, risulti che il richiedente non presenti sufficienti garanzie di moralità, ovvero se, tenuto conto delle indicazioni relative al motore, e al telaio contenute nel certificato di approvazione, egli abbia ragione di ritenere che l'automobile sia stato oggetto di delitto contro il patrimonio.

La licenza di circolazione di cui al n. 6 dell'art. 65 viene rilasciata dal Commissario generale senza specificazione delle linee per le quali la licenza è concessa.

Tale specificazione è fatta dall'Ufficio delle opere pubbliche mediante annotazione sulla licenza medesima.

Art. 69.

Circolazione dei motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini.

Per la circolazione degli autoveicoli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, l'Ufficio delle opere pubbliche rilascia una autorizzazione alla circolazione nella quale sono indicati i dati di individuazione necessari agli effetti fiscali, salvo quanto prescritto all'art. 97 nei riguardi dei cittadini italiani libici e dei sudditi di altre colonie. Nessun altro provvedimento è richiesto sia in relazione all'autoveicolo sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente per il quale non è prescritto alcun minimo di età.

Il proprietario è tenuto ad applicare nella parte posteriore dell'autoveicolo una targa di riconoscimento delle dimensioni di mm. 165 x 165, portante scritto in rilievo in carattere azzurro, su fondo bianco, su due righe, il contrassegno d'individuazione del Commissariato nel quale l'autoveicolo è immatricolato ed il numero d'immatricolazione. Qualora quest'ultimo risulti formato di più di quattro cifre, la sigla del Commissariato, seguita dalla cifra indicante le decine di migliaia del numero d'immatricolazione, è posta nella riga superiore, e le altre quattro cifre del numero stesso nella riga inferiore. Qualora il numero d'immatricolazione risulti formato di non più di quattro cifre, la targa porta nella riga superiore il numero d'immatricolazione ed in quella inferiore la sigla del Commissariato.

Il contrassegno d'individuazione è costituito dalla parola LIBIA seguita dalle iniziali T, B, D, M, a seconda che si tratti dei Commissariati di Tripoli, Bengasi, Derna, Misurata.

I modelli delle targhe sono depositati presso l'Ufficio delle opere pubbliche del Governo generale della Colonia.

I motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini sono immatricolati presso il Commissariato generale che assegna il numero di immatricolazione ed inserisce l'autoveicolo in apposito registro.

Gli Uffici delle opere pubbliche, nel rilasciare l'autorizzazione alla circolazione di cui al primo comma del presente articolo, devono accertare anche la perfetta efficienza dell'apparecchio silenziatore di cui i motocicli, le motocarrozzette ed i motofurgoncini sono provvisti rifiutando, in caso contrario, la detta autorizzazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto i veicoli succitati devono essere presentati agli Uffici delle opere pubbliche per l'accertamento dell'efficienza dell'apparecchio silenziatore.

Il contravventore o chi circola, nonostante l'esito negativo dell'accertamento, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille.

Tali disposizioni non riguardano i veicoli di proprietà delle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dei Corpi armati dello Stato.

Per ottenere l'accertamento di cui sopra, gli interessati devono presentare all'Ufficio delle opere pubbliche regolare domanda su carta bollata ed applicarvi una marca da bollo da L. 6 da annullarsi a cura dell'Ingegnere dell'ufficio stesso incaricato dell'accertamento, col bollo d'ufficio a data od a perforatore.

La targa deve essere illuminata analogamente a quanto prescritto per la targa degli automobili, ed il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

A colui che guidi senza targa di riconoscimento o cerchi con targa non propria o contraffatta, sono applicabili le pene previste dal penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 72.

Nel caso in cui le motocarrozzette siano adibite a servizio pubblico si applicano le disposizioni relative alla licenza di circolazione per gli automobili in servizio pubblico.

Art. 70

Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione o senza autorizzazione alla circolazione.

La licenza di circolazione per gli automobili e rimorchi da automobili e l'autorizzazione alla circolazione per i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini debbono portarsi sempre sul veicolo per essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto.

Chi circoli con autoveicolo non accompagnato dalla licenza di circolazione o dall'autorizzazione alla circolazione, quando l'una o l'altra sia stata rilasciata, è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100, salvo che il fatto sia punibile a termini del terzo capoverso dell'articolo 33.

E' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 chi circoli con autoveicolo per il quale non sia stata rilasciata la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione. L'autoveicolo è soggetto a sequestro e nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte la

pena pecuniaria e le spese del giudizio, il proprietario non potrà ottenere la restituzione se non dopo aver corrisposto il rimborso delle spese di custodia.

Il giudice potrà autorizzare lo svincolo dell'autoveicolo in pendenza del procedimento penale, mediante cauzione non superiore a L. 250 per i motocicli, motocarrozze e motofurgoncini, L. 500 per i compressori stradali, le trattrici stradali e simili, L. 1000 per gli autoveicoli e gli autocarri.

Art. 71.

Passaggi di proprietà.

Ogni passaggio di proprietà, per atto tra vivi, di autoveicoli compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54 o di un rimorchio deve essere denunciato al Commissariato generale da colui, al quale è trasferita la proprietà, entro quindici giorni dalla data del trasferimento. La denuncia può essere fatta anche da colui che trasferisce la proprietà, fermo restando l'obbligo dell'acquirente.

Lo stesso obbligo incombe all'erede o al legatario, entro un mese dalla data del trasferimento della proprietà.

La denuncia è fatta per iscritto, in doppio originale, ed in essa devono essere riportati tutti i dati della licenza o dell'autorizzazione di circolazione, nonché quelli relativi al pagamento della tassa di circolazione.

La licenza o l'autorizzazione medesima deve essere allegata alla denuncia. Uno degli originali della denuncia è restituito al denunciante con l'indicazione da parte del Commissariato generale della data della presentazione e tiene luogo della licenza o dell'autorizzazione anche agli effetti delle disposizioni penali del presente decreto. Esso è annullato dal Commissariato generale quando questo abbia adempiuto alle formalità indicate nel presente articolo; in ogni caso non può avere validità superiore a giorni quindici, decorso il quale termine il documento si intende privo di qualsiasi efficacia giuridica.

Per i passaggi di proprietà di autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea, concessi od autorizzati, od a noleggio da rimessa, colui al quale è trasferita la proprietà deve allegare alla denuncia la nulla osta dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Il Commissariato generale prende nota del passaggio di proprietà nei propri registri e restituisce all'interessato, per il tramite dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, quando ne sia prescritta la iscrizione presso l'Ufficio stesso a termini di legge, il documento di circolazione dopo avervi annotato il trasferimento che ha formato oggetto della denuncia.

Se il passaggio di proprietà importi cambiamento da una Colonia all'altra o dal Regno alla Colonia, la denuncia è fatta al Commissariato generale, nel cui territorio risiede il nuovo proprietario. Si fa luogo, in tal caso, soltanto al cambiamento della targa di riconoscimento. Il Commissariato generale nel restituire, con le modalità di cui al quinto capoverso del presente articolo, il documento di circolazione allegato alla denuncia, oltre ad annotarvi il passaggio di proprietà, iscrive il nuovo numero di immatricolazione, nel contempo dà comunicazione dell'avvenuto cambiamento all'Ufficio presso il quale l'autoveicolo era precedentemente immatricolato per

chè questo possa apportare le necessarie annotazioni sui propri registri.

E' fatto altresì obbligo al proprietario di autoveicoli o di rimorchi di denunciare nel termine di giorni venti direttamente al Commissariato generale o per il tramite dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, quando l'autoveicolo vi debba essere iscritto per l'annotazione nei registri su indicati, ogni cambiamento di residenza.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo circa l'obbligo della denuncia al passaggio di proprietà ovvero del cambiamento di residenza sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Il documento di circolazione e provvisoriamente ritirato e non potrà essere restituito se non in seguito all'adempimento delle formalità del presente articolo.

Art. 72.

Targhe di riconoscimento per automobili e rimorchi.

Ogni autoveicolo deve essere munito di una targa metallica di riconoscimento, fissata solidamente nella parte posteriore di esso a cura del proprietario. I relativi modelli sono depositati presso l'Ufficio delle opere pubbliche.

La targa è di forma rettangolare, porta scritto, in carattere bianco su fondo nero, nella riga superiore il contrassegno di individuazione della Colonia, ed in quella inferiore il numero di immatricolazione. Qualora il numero di immatricolazione risulti composto di più di quattro cifre, la cifra indicante le decine di migliaia è posta nella riga superiore, alla destra del contrassegno di individuazione della Colonia, dal quale sarà separata dal punzone ufficiale di cui all'art. 75.

Il contrassegno di individuazione è costituito dalla parola *Libia* seguita dalle iniziali *T. B. D. M.*, a seconda che si tratti del Commissariato generale di Tripoli, Bengasi, Derna, Misurata.

Per gli autoveicoli nel territorio del Sud verranno adottate targhe disposte dal Governatore generale.

La targa deve essere situata in modo ben visibile ed in guisa che l'orlo superiore della stessa non disti mai meno di centimetri trenta dal piano di appoggio delle ruote sul terreno.

Allorchè accessori posti nella parte posteriore dell'automobile, ed altre sporgenze fisse o mobili, limitino comunque la visibilità della targa di riconoscimento il proprietario ha l'obbligo di riprodurre il contrassegno di individuazione della Colonia ed il numero d'immatricolazione sulla parte più sporgente dell'automobile.

Le indicazioni contenute nella targa di riconoscimento degli autoveicoli di cui ai precedenti articoli debbono essere riprodotte nella parte anteriore degli autoveicoli stessi a mezzo di targa metallica, le cui caratteristiche saranno determinate dal Governo della Colonia, e disposta in un punto ben visibile che si trovi ugualmente ad un'altezza non inferiore a centimetri trenta dal piano di appoggio delle ruote sul terreno.

Per i rimorchi la targa è di tipo uguale a quella degli autoveicoli e deve portare la parola « rimorchio » in carattere bianco a rilievo, su un prolungamento della parte inferiore della targa.

La targa deve essere collocata e illuminata in modo da rendere uniformemente leggibili tutti i caratteri a non meno di trenta metri di distanza.

Chi contravviene alle disposizioni del capoversi 3, 5, 6 e 8 del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

A colui che guidi un autoveicolo senza targa di riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Chi circoli con targa non propria dell'automobile stesso o con targa contraffatta, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000. L'automobile è sequestrato.

Art. 73.

Targhe per autoveicoli in prova.

Le fabbriche costruttrici, quelle di carrozzeria, o i loro rappresentanti, e le officine di riparazione per autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54, non sono soggette all'obbligo della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione per gli autoveicoli che facciano circolare al solo scopo di prova, guidati ed accompagnati da un loro dipendente.

Questi autoveicoli debbono portare nella parte posteriore una targa di riconoscimento che è concessa dal Commissariato generale insieme con un certificato che ne attesta il rilascio, e ne autorizza l'uso. La concessione è annuale ed è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio delle opere pubbliche che può disporre anche eventuali verifiche presso le fabbriche, le officine e i locali dell'esercizio.

Le targhe per gli autoveicoli in prova sono di tipo uguale a quelle prescritte dall'art. 72 e debbono portare la parola « prova » in carattere rosso a rilievo superiormente alle altre indicazioni.

Il loro modello è depositato presso l'Ufficio delle opere pubbliche. Le targhe sono trasportabili da veicolo a veicolo ma non hanno validità se non accompagnate dal certificato del Commissariato generale attestante la concessione della targa.

I certificati del Commissariato generale sostituiscono, durante le prove, le licenze di circolazione o le autorizzazioni alla circolazione anche agli effetti della legge penale.

Gli autoveicoli in prova sono esonerati dall'obbligo della riproduzione della targa nella parte anteriore.

Chi adibisce l'autoveicolo munito di targa in prova ad uso differente, trasportando persone non interessate alla prova o merci in luogo dei carichi di esperimento, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e la targa viene ritirata.

Chi circola senza uniformarsi alle norme del presente articolo è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 74.

Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare.

Gli autoveicoli circolanti per le operazioni di collaudo e di immatricolazione e quelli che si debbono recare a riviste di autoveicoli prescritte dall'autorità militare od a fiere autorizzate, di autoveicoli

usati, e non siano in regola con le tasse di circolazione, debbono portare nella parte posteriore una targa provvisoria in cartone, di forma rettangolare con un numero progressivo.

La targa viene rilasciata dall'Ufficio delle opere pubbliche assieme ad uno speciale foglio di via che deve essere portato sempre sul veicolo ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto.

Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso di automobili che si rechino con mezzi propri ai luoghi di transito per le esportazioni.

Il foglio di via ha validità di giorni dieci e vale per recarsi alla sede dell'Ufficio delle opere pubbliche, nei luoghi da questo designati per le operazioni di collaudo ed agli Uffici competenti per il rilascio della licenza di circolazione e per ogni altra formalità ad essa relativa.

Il foglio di via vale parimenti in caso di esportazione per recarsi al luogo od ai luoghi di transito, segnando l'itinerario indicato dall'Ufficio delle opere pubbliche nel foglio stesso.

La validità del foglio di via, quando ricorrano giustificati motivi, potrà essere eccezionalmente prorogata dall'Ufficio delle opere pubbliche per il periodo di tempo strettamente necessario, non superiore, in ogni caso, ad altri dieci giorni.

La validità dei fogli di via rilasciati agli autoveicoli in occasione di riviste di autoveicoli disposte dall'autorità militare o di fiere di veicoli usati, è limitata al periodo strettamente necessario.

Chi circola senza aver ottenuto il foglio di via è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Nel caso di deviazione dai percorsi normali, o da quelli espressamente autorizzati col foglio di via, è applicabile l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 75.

Monopolio delle targhe di riconoscimento.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54, e dei rimorchi, sono riservate al Governo della Colonia, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Ciascuna targa porterà applicato in modo inamovibile od impresso, un punzone o un marchio ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Governo della Colonia, il quale è autorizzato anche a stabilire il prezzo di vendita delle targhe stesse al pubblico.

Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe sono devoluti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Chiunque, in contravvenzione alle disposizioni precedenti, fabbrichi, detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe di riconoscimento di autoveicoli o punzoni è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Le targhe ed i punzoni sono confiscati.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni

militari, ai Corpi armati dello Stato e ad altri Enti, i quali usufruiscono di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 76.

Obblighi inerenti alle targhe di riconoscimento.

È fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54, di curare:

- 1) che la targa di riconoscimento sia fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo;
- 2) che la targa stessa sia collocata ed illuminata in modo da rispondere sempre alle prescrizioni dell'art. 72 del presente decreto;
- 3) che la targa stessa sia rinnovata in caso di deterioramento.

Art. 77.

Smarrimento di targhe.

È obbligo del proprietario di denunciare, entro il termine di quarantotto ore, lo smarrimento della targa all'Autorità di pubblica sicurezza.

Eguale denuncia deve essere fatta entro lo stesso termine al Commissariato generale presso il quale l'autoveicolo è immatricolato e all'ufficio dal quale è stata consegnata la targa di riconoscimento.

In caso di smarrimento delle targhe di riconoscimento, l'Autorità di pubblica sicurezza, alla quale è stata fatta denuncia rilascierà al denunciante una dichiarazione attestante la ricevuta denuncia. Tale dichiarazione autorizza la circolazione dell'autoveicolo con una targa di cartone, della quale l'interessato dovrà fornirsi a propria cura e spese, portante sul fondo bianco in caratteri neri, secondo le dimensioni prescritte, le stesse indicazioni della targa smarrita.

La dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza deve essere esibita ai funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto, insieme alla licenza o alla autorizzazione di circolazione.

A colui che circoli senza tale dichiarazione o senza averla ottenuta, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite rispettivamente dal secondo e dal terzo capoverso dell'art. 70.

Trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il proprietario dell'autoveicolo, qualora la targa non sia stata recuperata, deve munirsi, a termini degli articoli 68 e 69, di un nuovo documento di circolazione che è rilasciato, senza bisogno di nuova visita dell'autoveicolo, in base agli atti preesistenti, con un nuovo numero di immatricolazione.

In caso di smarrimento della targa di prova, trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il concessionario della targa deve chiedere al Commissariato generale che ha accordato la concessione, l'assegnazione di un nuovo numero, che dovrà essere riportato nel certificato di concessione.

I numeri corrispondenti a quelli delle targhe smarrite sono dal Governo annullati e non possono essere ulteriormente assegnati.

Art. 78.**Visite degli autoveicoli.**

Gli autoveicoli con motore a vapore, oltre alle visite e prove iniziali, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi dagli ingegneri dell'Ufficio delle ferrovie della Colonia con le norme in vigore per le visite e prove delle caldaie a vapore.

I verbali delle visite e prove periodiche devono essere redatti su libretto da tenersi in doppio esemplare, uno presso l'autoveicolo, consegnato a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia, e ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali e degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, l'altro presso l'Ufficio delle ferrovie.

Spetta al proprietario dell'autoveicolo di richiedere le successive visite e prove regolamentari. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, quando il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge penale.

Qualora l'autoveicolo a vapore presenti speciale garanzia di sicurezza sia per la costituzione sia per la condotta del generatore del vapore, può essere esentato dalle visite periodiche di cui sopra e ciò mediante autorizzazione da rilasciarsi tipo per tipo dall'Ufficio delle ferrovie che può anche consentire deroghe alle disposizioni vigenti.

Gli autocarri e i treni automobili debbono essere sottoposti ogni anno a visita di revisione presso l'Ufficio delle opere pubbliche, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza di circolazione.

Il Governatore generale può ordinare in ogni tempo revisioni generali o parziali degli automobili e dei rimorchi, e l'Ufficio delle opere pubbliche, per delega del Governo, può fare obbligo ai possessori di sottoporli a visita e prova di revisione.

Art. 79.**Compressori ed altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel).**

I compressori ed altre macchine stradali con motori a scoppio o a combustione (Diesel), per poter essere adibiti al servizio sulle strade ed aree pubbliche devono essere muniti di autorizzazione a circolare dall'Ufficio delle opere pubbliche da rilasciarsi in seguito al risultato favorevole di visite e prove eseguite da un ingegnere dell'ufficio stesso.

Per le modalità delle visite e delle prove, si osservano le disposizioni degli articoli 65, 66, 104 e 108 del presente decreto.

Ai contravventori sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo e terzo capoverso dell'art. 70.

Art. 80.**Aggiornamento delle licenze di circolazione e delle autorizzazioni alla circolazione.**

Ogni autoveicolo che abbia subito il cambio del motore con altro di diverso tipo o di diversa potenza, o che abbia variato il tipo della carrozzeria, o comunque abbia subito modificazione delle caratteri-

stiche indicate nel documento di circolazione, deve essere sottoposto a nuova visita e prova da parte dell'Ufficio delle opere pubbliche e il documento di circolazione deve essere modificato in conseguenza a cura dell'ufficio stesso.

Ove si tratti di motore di diverso tipo, deve essere accertato dall'Ufficio delle opere pubbliche che l'autoveicolo sia in grado di funzionare con tutta regolarità anche con il nuovo motore.

Per gli autoveicoli di cui alla lettera b) dell'art. 54 si provvede ai sensi del presente articolo solo in caso di cambio del motore.

Il cambio del motore con altro identico deve essere, previa constatazione, annotato, insieme con il numero del nuovo motore, sul documento di circolazione dall'Ufficio delle opere pubbliche il quale ne darà immediata comunicazione al Commissariato generale.

Chiunque circoli con veicolo non corrispondente alle caratteristiche indicate nel documento di circolazione è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 81.

Ritiro della licenza di circolazione.

Il ritiro della licenza di circolazione deve essere ordinato dai Commissari Generali:

1) quando l'automobile o il rimorchio non presenti più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;

2) quando trattandosi di treno automobile questo circoli con un solo conducente;

3) quando sia esercitato abusivamente un servizio pubblico di linea ed in ogni altro caso di uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione;

4) quando l'automobile o il rimorchio debba per qualsiasi causa essere ritirato dalla circolazione.

Nel caso indicato nel n. 2 la licenza di circolazione è ritirata per un periodo da dieci a trenta giorni, ed, ove trattisi di successiva infrazione, per un periodo da trenta a sessanta giorni.

Nel casi indicati nel n. 3 il Commissario generale, uditi gli Uffici competenti, provvede al ritiro della licenza di circolazione per un periodo da un mese a tre mesi.

Nel caso di successiva violazione o di servizi effettuati in concorrenza ad altri servizi pubblici di trasporto, concessi od autorizzati, il periodo del ritiro della licenza è da due a sei mesi.

La validità della licenza di circolazione può essere sospesa temporaneamente dai Commissari generali per motivi di pubblica sicurezza.

Agli effetti del presente decreto l'autoveicolo s'intende:

1) adibito a servizio abusivo di linea quando, senza la prescritta concessione od autorizzazione, si effettui trasporto di persone o di merci, per destinazioni fisse con una certa continuità e periodicità con offerta fatta indistintamente al pubblico e con prezzi unitari pre-stabiliti;

2) adibito ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione quando:

a) sia adibito a trasporto di persone, mentre la licenza è rilasciata per trasporto di cose;

b) sia adibito ad uso pubblico, mentre la licenza è rilasciata per uso privato;

c) sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale la licenza è stata rilasciata.

In caso di rifiuto a restituire la licenza, questa è sequestrata e sono applicabili le disposizioni dell'art. 650 del Codice penale.

CAPO III. — CONDUCENTI.

Art. 82.

Patente di abilitazione a condurre automobili.

Nessuno può condurre automobili, salvo quanto è disposto nell'art. 90, se non è munito di patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è di primo, secondo e terzo grado.

La patente di primo grado è rilasciata a chi sa condurre con sicurezza l'automobile. Essa è valida per la guida di automobili per uso proprio. Quella di secondo grado è rilasciata a chi dimostri anche una sufficiente conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa è valida per la guida degli automobili in servizio privato per uso proprio o di terzi.

La patente di terzo grado è rilasciata a chi dimostri una provata abilità per la guida e una completa conoscenza dei meccanismi e dei vari organi dell'automobile. Essa abilita alla guida dei treni automobili con freno continuo ed alla guida degli automobili in servizio pubblico, da piazza o da noleggio da rimessa. Abilita inoltre a condurre automobili sulle linee in servizio pubblico, concesse od autorizzate, che risultino indicate sulle patenti stesse dall'Ufficio delle opere pubbliche previ gli accertamenti prescritti.

Le patenti di abilitazione sono rilasciate dai Commissari generali su presentazione dei documenti di cui agli articoli 83 e 85 e del certificato d'idoneità rilasciato dall'Ufficio delle opere pubbliche, salvo quanto è disposto nell'art. 98 per coloro che siano provvisti del certificato di idoneità rilasciato da autorità militari.

Art. 83.

Certificato di idoneità per le patenti di primo e secondo grado.

Chi intenda ottenere il certificato di idoneità per patente di abilitazione di primo o di secondo grado deve sottostare ad esame faccendone domanda all'Ufficio delle opere pubbliche.

La domanda, se diretta a conseguire il certificato di idoneità per la patente di abilitazione di secondo grado, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

2) certificato medico di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un ufficiale sanitario, o da un medico militare in attività di servizio con firma legalizzata nei modi di legge o dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico.

Dal certificato medico deve risultare che l'aspirante:

a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenti deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un automobile;

b) non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze stupefacenti;

c) ha campo visivo e senso cromatico normale e possiede un *visus* complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) con non meno di cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di $-7 B$ o $+5 D$. La differenza fra la rifrazione di due occhi non deve essere superiore alle tre diottrie;

d) percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato.

Alla domanda devono essere annesse due fotografie firmate dal richiedente.

Il certificato di idoneità non può essere rilasciato a chi non abbia compiuto 16 anni diciotto.

Art. 84.

Casi di indegnità.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui all'articolo 86:

1) coloro che si trovino in stato di libertà vigilata o siano sottoposti alla ammonizione od al confino di polizia;

2) coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena retribuitiva della libertà personale per durata superiore a tre anni;

3) coloro che siano stati condannati due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purchè la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro il patrimonio, ovvero sia superiore ad un anno se si tratti di altro delitto;

4) coloro che siano stati condannati due volte per ubriachezza o tre volte per una delle contravvenzioni prevedute negli articoli dal 672 al 681 Codice penale e tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

L'indegnità cessa quando sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione

Art. 85.

Certificato di idoneità per le patenti di terzo grado.

Chi intenda ottenere il certificato di idoneità per la patente di abilitazione di terzo grado a condurre automobili in servizio pubblico occorre faccia domanda all'Ufficio delle opere pubbliche unendo i seguenti documenti:

1) patente di abilitazione di secondo grado, conseguita da almeno sei mesi;

2) certificato medico rilasciato nel modo di cui al numero 2 della prima parte dell'art. 83 dal quale risulti che il richiedente, oltre gli altri requisiti indicati in detto articolo, abbia una acutezza visiva di dieci decimi per ciascun occhio senza correzione di lenti e percepisca la voce sussurrata a otto metri di distanza da ciascun lato;

3) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a un mese dalla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità, per il conseguimento della patente di terzo grado, coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

Art. 86.

Esame di idoneità per ottenere la patente di abilitazione di primo o di secondo grado.

L'Ufficio delle opere pubbliche, dopo aver riscontrato preliminarmente il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicata negli articoli precedenti e riservatone al Commissariato generale l'accertamento definitivo, ammette il richiedente all'esame.

Per la patente di primo grado l'Ufficio delle opere pubbliche accerta la idoneità morale del richiedente in base ad esibizione di qualsiasi documento dal quale possano anche rilevarsi le generalità, l'età e la residenza.

In casi di dubbi sulla idoneità fisica o psichica, l'Ufficio delle opere pubbliche potrà richiedere il certificato medico.

L'esame ha luogo, salvo quanto dispone l'art. 107, presso la sede dell'Ufficio delle opere pubbliche o in quelle altre località che saranno designate dal Governo della Colonia.

L'esame teorico deve essere sostenuto davanti ad una Commissione composta da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche e dal rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia ed è distinto secondo il tipo del motore; ad esplosione, a combustione (Diesel), elettrici. Qualora si tratti di motori a vapore dovrà far parte della Commissione un ingegnere delle ferrovie.

In ogni caso la Commissione esclude dall'esame il candidato che non sappia leggere e scrivere.

L'esame pratico di guida si svolgerà davanti ad un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche secondo le norme stabilite con decreto del Governo.

Il candidato deve dimostrare:

- 1) abilità alla guida dell'autoveicolo;
- 2) conoscenza dei meccanismi che lo compongono a norma del programma che sarà fissato dal Governatore generale;
- 3) conoscenza delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione.

L'Ufficio delle opere pubbliche, in seguito all'esito favorevole dell'esame, rilascia il certificato d'idoneità.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova d'esame potranno ripeterla non prima di un mese e non dopo tre mesi senza obbligo di rinnovare la domanda e i documenti.

Per coloro che abbiano chiesto il certificato di idoneità per conseguire la patente di primo grado, l'esame è limitato alla prova pratica di guida da farsi a sensi del settimo capoverso del presente articolo. Il candidato deve altresì dimostrare di conoscere il significato delle segnalazioni stradali e le principali norme di circolazione.

Art. 87.

Esame di idoneità per la patente di abilitazione di terzo grado in servizio pubblico.

L'Ufficio delle opere pubbliche, verificata la regolarità dei documenti, sottopone il richiedente ad uno speciale esame teorico e pratico, che deve essere sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche, svolto secondo i programmi che saranno stabiliti dal Governo della Colonia.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame, potranno ripeterla non prima di un mese e non dopo tre mesi con obbligo di rinnovare solo il certificato generale del cancellario giudiziario.

Art. 88.

Rilascio della patente di abilitazione.

Ottenuto il certificato di idoneità il richiedente lo presenta al Commissariato generale assieme al certificato di residenza, ed ai documenti indicati negli articoli 83 e 85.

Il Commissariato generale accerta in via definitiva, assunte le informazioni che ritenesse del caso, il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale prescritte, e sempre che non ostino motivi di pubblica sicurezza, rilascia la patente di abilitazione.

Presso il Commissariato generale sarà tenuta una matricola dei conducenti da esso abilitati.

Per rendere valide le patenti di terzo grado a guidare automobili in servizio pubblico di linee concesse od autorizzate, i titolari devono sottoporsi ad uno speciale esperimento in relazione ai veicoli ed alle linee per le quali si domanda la validità.

L'estensione della validità a condurre autoveicoli in servizio pubblico su altre linee concesse od autorizzate, può essere accordata senza che il conducente ripeta lo speciale esperimento, nel caso in cui a giudizio dell'Ufficio delle opere pubbliche il nuovo servizio presenti minori difficoltà.

Art. 89.

Conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici.

Per condurre motocarrozzette adibite a servizi pubblici, occorre la patente di abilitazione di terzo grado da conseguirsi a termini delle disposizioni di cui agli articoli 85, 87 ed 88 del presente decreto ma non è richiesto il documento previsto al n. 1, parte prima, dell'art. 85 predetto.

Al conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici sono applicabili tutte le disposizioni relative ai conducenti di automobili di cui al presente decreto.

Art. 90.

Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli.

A chi abbia presentato domanda per l'esame di conducente di automobili è consentito di esercitarsi su automobile, purchè a suo fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile. L'allievo conducente, anche se sia il proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, di una ricevuta, di data non anteriore a sei mesi per la patente di primo grado e di due mesi per la patente di secondo grado, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

Le esercitazioni su motocicli, motocarrozette o motofurgoncini sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati; l'Autorità municipale ha facoltà di stabilire i luoghi riservati a siffatte esercitazioni.

Chiunque, benchè munito della ricevuta prescritta circoli senza l'assistenza di un conducente abilitato, oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 91.

Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Governatore generale sono ordinate a periodi non maggiori di dieci anni revisioni generali o parziali, anche per singole regioni, delle patenti di abilitazione per conducenti di automobili, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale, indicate negli articoli precedenti.

In ogni tempo il Commissario generale può fare obbligo a singoli conducenti di sottoporsi a visita di revisione per accertare se sussistano ancora i requisiti fisici e psichici prescritti.

Per gli accertamenti indicati nel presente articolo si osservano le norme stabilite negli articoli precedenti, eccetto per quanto concerne l'acutezza visiva per i conducenti in servizio privato, per la quale è ammesso un *visus* complessivo di dieci decimi, ottenibile con qualsiasi correzione di lenti, e per i conducenti in servizio pubblico un *visus* complessivo non inferiore a quattordici decimi senza correzione di lenti con un minimo per occhio di cinque (tavola Snellen).

Per quanto concerne le funzioni uditive è sufficiente la percezione della voce sussurrata a quattro metri di distanza da ciascun lato.

Il Governo della Colonia ha facoltà di sottoporre, in qualunque tempo, in seguito a segnalazione dei Commissari generali i singoli conducenti ad un esperimento di controllo per accertare che gli stessi conservino la necessaria abilità alla guida.

Art. 92.

Conducenti di autoveicoli a vapore.

Coloro che intendano conseguire la patente di abilitazione per la guida di automobili a vapore devono, all'atto dell'esame, produrre anche i documenti comprovanti la loro conoscenza di mac-

chine a vapore ed in mancanza dimostrare sempre in sede di esame, tale conoscenza.

Art. 93.

Conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motori a scoppio e a combustione (Diesel).

I conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel) devono essere muniti di certificato di abilitazione che autorizzi a condurre, rilasciato dall'Ufficio delle opere pubbliche previo risultato favorevole di esame secondo le norme prescritte per i conducenti di automobili.

I documenti da produrre al detto Ufficio, a corredo della domanda sono: certificato di buona condotta, certificato di idoneità fisica di data non anteriore a tre mesi, due fotografie firmate sul verso.

Art. 94.

Ritiro delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado.

Le patenti di abilitazione di primo e secondo grado sono ritirate su ordine del Commissario generale:

- 1° per motivi di pubblica sicurezza;
- 2° ogni qualvolta in seguito a visita individuale o a revisione collettiva il conducente risulti non più idoneo a condurre automobili;
- 3° quando il conducente che alla visita medica abbia raggiunto il *visus* minimo con correzioni di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse;
- 4° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni prevedute dall'art. 84 (indegnità);
- 5° quando il conducente risulti dedito all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;
- 6° quando il conducente eserciti abusivamente un servizio pubblico di linea o quando adibisca arbitrariamente l'automobile ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione. La patente è ritirata per un periodo da uno a tre mesi; nel caso di successiva violazione o di servizi effettuati in concorrenza ad altri servizi di trasporto concessi od autorizzati, il ritiro delle patenti è disposto per un periodo da due a sei mesi;
- 7° quando la condanna penale disponga il ritiro della patente nei casi preveduti nel presente decreto ed in ogni altro caso quando abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte;
- 8° nei casi di investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi. Gli agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, ne riferiranno immediatamente al Commissario generale;
- 9° in ogni caso di investimento quando il conducente si sia dato alla fuga;

10° quando il conducente non si presenti, senza giustificato motivo, alle visite di revisione od all'esperimento di cui all'art. 91, e continui abusivamente a condurre automobili.

E' fatto obbligo ai podestà di vigilare affinchè per quanto concerne l'iniziativa degli agenti municipali, le disposizioni dei numeri 5, 7, 8 e 9 abbiano immediata attuazione. I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, debbono darne immediata partecipazione ai Commissariati generali, quando nei casi indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 84 e nel n. 7 del presente articolo, risulti che il condannato sia munito di patente per condurre autoveicoli.

Insieme col ritiro della patente di abilitazione di primo e secondo grado, è disposto quello della patente di terzo grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento, il conducente s'intende egualmente ed immediatamente decaduto dalla autorizzazione a condurre automobili per i quali occorra la patente di terzo grado.

L'ordine del Commissario generale è immediatamente esecutivo.

In quanto non sia preveduto da particolare disposizione di legge, il Commissario generale su istanza dell'interessato, revoca l'ordine di ritiro della patente quando sia venuta meno la causa che ebbe a determinarlo.

Contro i provvedimenti del Commissario generale è concessa facoltà all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Governatore generale.

Il Governo della Colonia è tenuto a comunicare di volta in volta ai Governi delle altre Colonie ed al Ministero delle colonie perchè ne possa informare il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle patenti di abilitazione che siano state ritirate o restituite, le generalità dei conducenti ed il motivo del ritiro o della restituzione.

Analoghe comunicazioni dovranno essere fatte dal Ministero delle comunicazioni al Ministero delle colonie per patenti di abilitazione ritirate o restituite nel Regno.

Art. 95.

Ritiro della patente di terzo grado.

La patente di abilitazione di terzo grado è ritirata d'ordine del Commissario generale quando il conducente venga a trovarsi in uno dei casi preveduti nell'articolo precedente per il ritiro della patente di abilitazione di primo e secondo grado.

Il ritiro della patente è inoltre disposto:

1° quando il conducente venga a trovarsi nelle condizioni di indegnità prevedute nell'art. 85;

2° quando sia colto in servizio in stato di ebbrezza;

3° quando, a giudizio dell'Ufficio delle opere pubbliche, il conducente abbia commesso atti d'imprudenza o d'imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica.

Nei casi preveduti nel n. 6 della prima parte dell'art. 94 con la restituzione della patente di primo e secondo grado può essere disposta anche quella della patente di terzo grado.

La validità della patente a condurre automobili in servizio pubblico su linee concesse od autorizzate è revocata dal Commissario generale, oltre che nei casi di cui al presente articolo, quando il conducente si sia dimostrato inadatto al servizio.

Contro il provvedimento del Commissario generale emanato a termini della presente disposizione è ammesso ricorso al Governatore generale entro sessanta giorni dalla partecipazione all'interessato. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Il Governo della Colonia è tenuto a comunicare di volta in volta ai Governi delle altre Colonie e al Ministero delle colonie perchè ne possa informare il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), gli estremi delle patenti di abilitazione che siano state ritirate, le generalità dei conducenti ed i motivi del ritiro.

Analoghe comunicazioni dovranno essere fatte dal Ministero delle comunicazioni al Ministero delle colonie per le patenti ritirate nel Regno.

Art. 96.

Sanzioni.

Il conducente che circoli senza avere ottenuto la patente di primo o di secondo grado ovvero senza la ricevuta indicata nell'art. 90 od il certificato di cui all'art. 93 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 2000.

Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace il conducente il quale circoli quando la patente, la ricevuta, od il certificato gli siano stati ritirati.

Chi circoli senza patente, ma avendo a fianco un conducente in funzione d'istruttore, ovvero, nei casi in cui è prescritta la patente di terzo grado, chi circoli senza averla ottenuta, o pur avendola ottenuta, senza che essa sia valida per condurre su linee in servizio pubblico, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000.

Quando nei casi preveduti dai due articoli precedenti egli si rifiuti di restituire la patente, è punito a norma dell'art. 650 del Codice penale e la patente è sequestrata.

CAPO IV. — NORME SPECIALI.

Art. 97.

Norme speciali per i cittadini libici.

I cittadini italiani libici ed i sudditi di altre Colonie residenti in Libia, non possono condurre motocicli di qualsiasi genere, se non hanno compiuti gli anni 18 e non siano muniti di patente di abilitazione.

Chi di essi intenda ottenere il certificato di idoneità per tale patente di abilitazione, deve sottostare ad esame facendone domanda all'Ufficio delle opere pubbliche. Sono applicabili al riguardo le disposizioni di cui all'art. 83 del presente decreto, relative al certificato di idoneità per la patente di abilitazione di secondo grado, non-

chè le disposizioni degli articoli 84, 86, 88 prima parte e 1° e 2° capoverso.

I cittadini italiani libici e i sudditi di altre Colonie che abbiano presentato domanda per l'esame di idoneità a condurre motocicli, possono esercitarsi su motociclo nei luoghi indicati dall'art. 90 purchè sotto la sorveglianza costante di persona idonea.

L'allievo conducente, anche se proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali od agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, di una ricevuta di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

L'allievo il quale, benchè munito della detta ricevuta, circoli senza l'assistenza della persona indicata nel 2° capoverso del presente articolo oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 2000.

Al conducente che circoli senza aver ottenuto la patente prescritta, ovvero senza la ricevuta indicata nel 4° capoverso del presente articolo, oppure quando la patente o la ricevuta gli siano state ritirate, o che rifiuti di restituire la patente al Governo della Colonia quando ne sia stato disposto il ritiro, sono applicabili le sanzioni di cui al primo, al secondo ed all'ultimo capoverso dell'art. 96.

Sono applicabili altresì alle speciali patenti di cui al presente articolo le norme relative alle revisioni ed al ritiro di cui agli articoli 91, 94, nonchè quelle dell'art. 34 in caso di investimento.

Art. 93.

Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni dei Corpi armati dello Stato.

Le amministrazioni militari possono, per gli autoveicoli speciali di uso militare, derogare alle disposizioni di cui all'art. 55 e al quarto capoverso dell'art. 60, per quelli non suscettibili di freni, alle disposizioni dell'art. 61 e per il materiale di trazione a rimorchio alle disposizioni degli articoli 62 e 63.

Alle prove e a quanto è stabilito negli articoli 65, 67, 68, 69 e 78 per gli autoveicoli e rimorchi di proprietà delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato e agli esami dei relativi conducenti, provvedono direttamente i rispettivi Comandi. Il certificato relativo alla idoneità dei conducenti abilita i medesimi a condurre soltanto gli autoveicoli di proprietà dei Corpi a cui appartengono.

Il certificato di idoneità rilasciato dalle Autorità militari, è sufficiente per domandare al Commissariato generale la patente di abilitazione di primo e secondo grado, senza che il richiedente si sottoponga ad altri esami, purchè insieme alla domanda sia presentato il foglio di congedo od una dichiarazione delle Autorità militari, attestante il suo licenziamento o la sua cessazione dal servizio e sempre che la domanda venga presentata al Commissariato generale entro un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.

Le patenti di abilitazione di primo o di secondo grado possono essere rilasciate dal Commissario generale con le modalità di cui al precedente capoverso anche agli ufficiali in servizio permanente

effettivo dei Corpi armati dello Stato, muniti del certificato di idoneità militare.

Agli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 77, 79 e 80.

Le targhe degli autoveicoli di cui sopra debbono avere una sigla di riconoscimento in rosso seguita dal numero progressivo di immatricolazione in nero su fondo bianco.

Per l'adozione di ogni nuova sigla le Amministrazioni militari dovranno prendere preventivi accordi col Governo della Colonia.

Con decreto da emanarsi dal Governatore generale possono essere stabilite per gli autoveicoli speciali di proprietà delle Amministrazioni militari, deroghe alle disposizioni degli articoli 58, 59 e 60, prescrivendo le norme da osservarsi per la sicurezza della circolazione.

Art. 99.

Compressori e macchine stradali a vapore.

Alle visite e prove dei compressori e delle macchine stradali a vapore di proprietà dell'Amministrazione coloniale, provvede direttamente l'Amministrazione stessa a mezzo dei propri tecnici.

Art. 100.

Immatricolazione di autoveicoli acquistati in Colonia da cittadini residenti all'estero o da stranieri.

Per gli autoveicoli acquistati in Colonia da cittadini italiani residenti in Italia o all'estero o da stranieri che vi si trovino soltanto di passaggio, la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata nei modi prescritti dagli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 dai Commissari generali in seguito a presentazione, in luogo del certificato di residenza, del passaporto o del lasciapassare per le Colonie, per i cittadini italiani residenti all'estero e per quelli residenti in Italia o di un certificato rilasciato da un Console dello Stato al quale appartiene lo straniero, comprovante la generalità del proprietario e la sua residenza all'estero, e di un certificato, rilasciato dal Reale Automobile Club d'Italia o dal Touring Club Italiano dal quale risulti l'elezione del suo domicilio presso le sedi del sodalizio che rilascia il certificato stesso.

Art. 101.

Circolazione di autoveicoli di importazione temporanea.

Gli autoveicoli immatricolati nel Regno, nelle altre Colonie e nei possedimenti italiani, sono ammessi a circolare per un anno nel territorio della Colonia conservando la targa del luogo di provenienza, previa presentazione agli uffici doganali di confine e di porto dei certificati del paese di origine relativi alla idoneità sia degli autoveicoli che dei loro conducenti.

I possessori degli autoveicoli, entro le 48 ore successive allo sbarco o all'arrivo per via di terra, e per il tramite del Pubblico

Registro Automobilistico, sono tenuti a darne comunicazione al Commissario generale del suddetto luogo di sbarco o di arrivo al fine di effettuare la iscrizione provvisoria dell'autoveicolo.

Trascorso un anno di permanenza in Colonia, il proprietario dell'autoveicolo è tenuto a pagare la tassa di circolazione.

Trascorso un anno dalla data del rilascio della bolletta di temporanea importazione o dalla emissione di speciali documenti rilasciati da Enti turistici debitamente autorizzati per ciascuna Colonia, i proprietari degli autoveicoli devono provvedere, nei modi ordinari e previe le prescritte visite e prove, alla regolare immatricolazione di essi presso il Commissariato generale nella cui circoscrizione stabilisce la propria residenza, ed al pagamento delle tasse doganali stabilite per l'importazione degli autoveicoli stessi.

Le stesse norme valgono per gli autoveicoli immatricolati all'estero semprechè sussista la reciprocità di trattamento e salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali.

Gli autoveicoli immatricolati in uno degli Stati firmatari della Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, sono ammessi a circolare in Colonia in seguito a presentazione agli Uffici doganali di confine o dei porti del certificato internazionale per autoveicoli, di cui all'allegato B della convenzione stessa, fino al termine di un anno dalla data del rilascio del certificato.

Trascorso tale periodo, il proprietario deve provvedere alla immatricolazione dell'autoveicolo presso il Commissariato generale, nel cui territorio stabilisce la propria residenza.

Il Commissario generale, in base alla presentazione del certificato internazionale, rilascia la licenza di circolazione senz'altra formalità, salvo l'accertamento della potenza tassabile del motore, secondo le disposizioni di cui all'art. 104.

I certificati rilasciati dalla dogana o il certificato internazionale debbono essere sempre portati sull'autoveicolo, per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali od agenti.

Al contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nell'art. 70.

Art. 102.

Conducenti italiani residenti all'estero o stranieri.

I cittadini italiani non residenti nelle Colonie e gli stranieri di passaggio in Colonia, sprovvisti di patenti di abilitazione italiana o estera, che intendano condurre automobili, debbono osservare le disposizioni degli articoli 83 a 88, presentando domanda all'Ufficio delle opere pubbliche. In luogo del certificato generale del casellario giudiziario e del certificato di residenza, è in loro facoltà di produrre una dichiarazione complessiva equipollente di un Console dello Stato a cui appartengono e dalla quale deve risultare anche la residenza all'estero del richiedente.

Per gli italiani residenti all'estero è sufficiente la produzione del passaporto e di una dichiarazione del Console del luogo in cui essi hanno la loro residenza, e per gli italiani residenti nel Regno, nelle altre Colonie e possedimenti italiani, la produzione del lascia-

passare per le Colonie o del passaporto, e di una dichiarazione dell'autorità competente del luogo in cui hanno la loro residenza.

La patente di abilitazione ha in tal caso validità di sei mesi. Trascorso detto termine l'interessato ha l'obbligo di presentare al Commissariato generale la detta patente per farvi iscrivere la validità definitiva.

All'uopo il richiedente dovrà esibire al Commissariato generale il certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il Commissariato generale, eseguiti gli accertamenti indicati nel secondo capoverso dell'art. 88, ordina che sia eseguita l'annotazione per la validità definitiva.

I conducenti di automobili, i quali siano stati ammessi a circolare a norma della prima parte dell'articolo precedente, non sono tenuti a munirsi di patente di abilitazione: decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato provvisorio di circolazione, i conducenti medesimi debbono munirsi della patente di abilitazione della Colonia.

I conducenti di automobili muniti del permesso internazionale a condurre di cui all'allegato E) della Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, sono autorizzati a condurre in Colonia fino al termine di un anno dalla data di rilascio del permesso. Trascorso tale periodo debbono munirsi della patente di abilitazione della Colonia.

Chi è munito di patente di abilitazione conseguita all'estero può ottenere la patente di abilitazione italiana di primo grado senza alcun esame, presentando direttamente al Commissariato generale competente domanda in bollo corredata con i documenti di cui agli articoli 83 e 88, e con la patente di abilitazione conseguita all'estero. In tali casi, agli effetti dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici, si applicano le disposizioni di cui al secondo capoverso dell'art. 91.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le sanzioni comminate nell'art. 96.

Art. 103.

Rilascio dei certificati internazionali per autoveicoli e dei permessi internazionali a condurre.

I proprietari di autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 54, ed i conducenti che intendano ottenere il certificato internazionale per l'autoveicolo od il permesso internazionale a condurre, per circolare nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, devono fare domanda per il tramite dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico, quando l'autoveicolo vi debba essere iscritto, al Commissariato generale in cui l'autoveicolo è immatricolato o che ha rilasciato la patente di abilitazione. Il Commissario generale rilascia il certificato richiesto su presentazione della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione per l'autoveicolo o della patente di abilitazione per i conducenti.

I conducenti di motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini che abbiano compiuti gli anni diciotto, per ottenere il permesso inter-

nazionale a condurre devono produrre al Commissariato generale un apposito certificato di idoneità rilasciato, previo esame, dall'Ufficio delle opere pubbliche. Per il rilascio di tale certificato sono applicabili le disposizioni dell'art. 83, prima parte, e dell'art. 86, primo, secondo e ultimo capoverso.

I conducenti cittadini libici ed assimilati di cui al precedente art. 97, dovranno presentare la patente di abilitazione prevista in detto articolo.

Art. 104.

Potenza dei motori degli autoveicoli.

La determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli, in occasione sia delle visite e prove indicate negli articoli 65, 69, 78 e 80, sia di eventuali successivi accertamenti, viene effettuata a cura dell'Ufficio delle opere pubbliche, secondo le norme e le formule adottate nel Regno.

Art. 105.

Autoveicoli in servizio da piazza.

Gli autoveicoli in servizio da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » e il numero progressivo che eventualmente sia imposto dall'autorità comunale. In caso di mancanza dell'indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Qualora venisse adottato in Colonia l'uso del tassametro, ciascuna vettura dovrà essere munita di apposito apparecchio collocato in guisa che sia agevole la lettura della registrazione.

Nell'interno delle vetture debbono essere esposte al pubblico in modo visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto approvate dalle autorità municipali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200, salve le speciali disposizioni contenute nei regolamenti comunali agli effetti del servizio da piazza.

Art. 106.

Automobili di linee in servizio pubblico.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico, regolarmente concesse ed autorizzate, devono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico ». Devono inoltre portare, chiaramente indicati, gli estremi del percorso, il nome della ditta esercente e la sua sede, nonché un numero distintivo del veicolo. In caso di mancanza della indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Nessun rimorchio può essere destinato su linee in servizio pubblico concesse od autorizzate, se non sia stata rilasciata apposita licenza di circolazione, previa una speciale visita e prova da ese-

guirsi a cura di un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche con le norme stabilite con decreto del Governatore generale.

Il contravventore è punito a norma dell'art. 70.

Art. 107.

Scuole per conducenti di automobili

Le scuole per conducenti di automobili devono essere ufficialmente riconosciute dal Governo della Colonia.

Il Governatore generale stabilirà con decreto, le norme concernenti l'arredamento didattico delle scuole, il programma e la durata dei corsi e altre modalità necessarie per il regolare funzionamento delle scuole stesse.

Le scuole devono essere dirette da un ingegnere o da un perito industriale e devono disporre di idonei insegnanti.

L'esame teorico degli allievi, viene sostenuto presso le sedi delle scuole stesse davanti ad una Commissione composta di un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche che la presiede, del direttore o di un insegnante della scuola e di un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia.

L'esame pratico di guida è sostenuto davanti all'ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche ed al direttore della Scuola.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Il riconoscimento ufficiale può essere revocato dal Governo con suo provvedimento definitivo nel caso in cui i corsi non si svolgano regolarmente, non si provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti, ove tale sostituzione sia riconosciuta necessaria da parte dell'Ufficio delle opere pubbliche e non si ottemperi alle disposizioni emanate in sede di vigilanza dallo stesso Ufficio.

Art. 108.

Indennità.

Per le operazioni di visita e prova di autoveicoli e di rimorchi di autoveicoli, di determinazione di potenza, nonché per le operazioni di esami e di esperimenti preveduti nel titolo terzo del presente decreto, gli interessati sono tenuti, prima delle operazioni, a presentare all'Ufficio delle opere pubbliche la quietanza comprovante il versamento in Tesoreria o presso l'Economato del Commissariato generale delle seguenti somme:

a) visita e prova di automobili, compressori stradali, rimorchi, motocarrozette in servizio pubblico, prova pratica di conducenti non allievi di scuole, L. 20;

b) esami di allievi delle scuole di cui all'art. 107, esami orali di conducenti non allievi delle scuole, L. 10;

c) per le visite e prove ed esperimenti di revisione o controllo le misure di cui alle lettere a) e b) sono ridotte alla metà;

d) determinazioni o verifiche della potenza dei motori, in ogni caso L. 5.

Nessuna indennità compete al funzionario che procede alle operazioni salvo, nel caso di pernottazione fuori sede, il rimborso da parte degli interessati delle spese di viaggio effettivamente sostenute e una quota di indennità che verrà stabilita con disposizione del Governo, per le singole località designate come sede di operazioni. Quando l'esame, il collaudo o l'accertamento di potenza abbiano luogo su richiesta degli interessati, in località diverse da quelle designate come sede di operazioni, competono al funzionario, in tutti i casi, le ordinarie indennità di trasferta.

Nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio delle opere pubbliche i richiedenti sono tenuti altresì a rimborsare l'importo delle spese inerenti alle operazioni domandate.

Sono inoltre tenuti a corrispondere al commissario del Reale Automobile Club d'Italia, per l'esame teorico cui interviene, l'indennità di L. 10.

Art. 109.

Permessi provvisori di guida.

I Commissariati generali sono autorizzati a concedere permessi provvisori per la guida di automobili, aventi validità non superiore a tre mesi, ai conducenti di passaggio in Colonia a scopo turistico che siano muniti di patente di abilitazione rilasciata dalle autorità estere e guidino macchine di loro proprietà e di fabbricazione italiana.

Art. 110.

Provvedimenti da emanarsi dal Governatore generale.

Il Governatore generale emana le norme necessarie per stabilire:

1° le caratteristiche e le modalità di applicazione dei cingoli e degli altri sistemi di protezione, da applicare alle ruote degli autoveicoli, previsti nell'art. 43;

2° le dimensioni delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, dei relativi caratteri e i contrassegni in lettere per la individuazione della Colonia, modificando ove occorra, le disposizioni del presente decreto;

3° le caratteristiche delle gomme per le ruote di autoveicoli, sia nei rapporti del carico trasmesso alla strada, sia nei rapporti della ripartizione del peso dei veicoli fra gli assi, in relazione all'art. 56;

4° le modalità per disciplinare l'apposizione e le caratteristiche cui debbono rispondere i cartelli pubblicitari da collocare lungo ed in vista delle strade pubbliche, in analogia alle norme in materia vigenti nel Regno.

Art. 111.

Facoltà del Governatore.

Il Governatore generale determina:

1° le dimensioni, le forme, i colori delle segnalazioni da apporsi dalle aziende esercenti ferrovie o tramvie a norma dell'art. 28;

2° le caratteristiche dei silenziatori e l'ubicazione dei tubi di scarico, di cui all'art. 60;

3° i requisiti e le caratteristiche degli organi di frenatura, le caratteristiche del dispositivo di percezione, di cui all'art. 61;

4° i requisiti e le caratteristiche degli organi di trazione dei treni automobili, nonché le caratteristiche dei carrelli accodati, di cui all'art. 62;

5° i modelli dei registri e schedari da usarsi nell'Ufficio delle opere pubbliche, nonché i modelli delle licenze e delle autorizzazioni di circolazione, delle patenti e delle autorizzazioni alla guida da rilasciarsi agli interessati.

Il Governatore generale ha facoltà di autorizzare.

1° caso per caso, il rilascio della patente di abilitazione di primo grado per condurre automobili a favore di chi sia mutilato o presenti altra invalidità fisica, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) il richiedente possenga tutti gli altri requisiti prescritti dal primo capoverso dell'art. 83, compresi quelli indicati nelle lettere c) e d) del terzo capoverso dell'articolo stesso;

b) risulti dal certificato medico e dalla prova di esame che il richiedente è abile a condurre un determinato automobile opportunamente adattato.

La validità della patente di abilitazione si intende, in tal caso, esclusivamente limitata allo speciale automobile individuato nella patente stessa:

2° di autorizzare, caso per caso, l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patenti di secondo grado da meno di sei mesi;

3° di autorizzare, caso per caso, l'ammissione agli esami di idoneità, per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado, dei monocoli che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzione di lenti.

4° di autorizzare eventuali deroghe alle norme di cui agli articoli 27, 30, 45, 47, 59, 61 e 69, qualora lo ravvisasse necessario in relazione alle particolari condizioni della circolazione nel territorio della Colonia.

Art. 112.

Ingombro della sede stradale con binario.

I binari delle linee tramviarie urbane, extraurbane e le ferrovie concesse da costruire o già in esercizio, nei tratti che non siano in sede propria e non separati dal carreggio ordinario, devono essere sempre a raso in modo da lasciare tutta la strada accessibile senza difficoltà al carreggio ordinario. Le relative rotaie debbono essere del tipo a gola e a perfetto livello col piano stradale.

Art. 113.

Facoltà dei Municipi per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa.

E' in facoltà dei Municipi dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e per quei servizi pubblici da

noleggio i cui esercenti abbiano le rimesse nell'ambito del proprio territorio.

E' parimenti in facoltà dei Municipi emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per i servizi suddetti purchè non richiedano nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità fisica, morale e tecnica dei conducenti, ovvero a subordinare la circolazione degli autoveicoli stessi a verifiche di carattere tecnico.

Qualora i loro funzionari ufficiali ed agenti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne daranno notizia all'Ufficio delle opere pubbliche agli effetti del n. 1 della prima parte dell'art. 81.

Le prescrizioni di cui è menzione nel presente articolo debbono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Governo della Colonia.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. — SANZIONI PENALI.

Art. 114.

Violazione di legge e di provvedimenti dell'Autorità.

Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli articoli, chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto, ovvero ai precetti, divieti, condizioni di licenza ed in genere a qualsiasi provvedimento dato dall'Autorità nell'esercizio delle facoltà ad essa spettanti a norma del decreto stesso, è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

La intimazione delle diffide, dei decreti e degli altri atti ordinati dalle competenti autorità, per le materie previste nel titolo primo del presente decreto, è eseguita dagli agenti dell'Autorità da cui proviene l'ordine da intimare.

Art. 115.

Aumento di pene.

Le pene stabilite dal presente decreto sono aumentate:

1° se il contravventore si sia servito di un autoveicolo che non gli apparteneva, e senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne;

2° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta dall'art. 33 del presente decreto, per non aver il conducente ottemperato all'ordine di fermarsi o per aver reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli in detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.

Art. 116.

Oblazione in via breve.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, in misura non superiore alle L. 200, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 25, quando sia conducente di autoveicoli, e di L. 10 negli altri casi, al funzionario, ufficiale od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Per la contravvenzione alle disposizioni dell'art. 53 la somma da pagare, a norma delle disposizioni precedenti, è di L. 5.

Art. 117.

Oblazioni in via ordinaria.

Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il contravventore non abbia esercitato la facoltà ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione per la quale il presente decreto stabilisce la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare prima del decreto di condanna, ovvero prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese di notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista nell'art. 124, e quelle del procedimento.

Il pagamento ha luogo mediante versamento presso gli Uffici tasse e affari, o, se si tratti di contravvenzione ai regolamenti municipali, nelle casse del Municipio, della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere del Tribunale, attestante le spese occorse.

Se il pagamento è eseguito entro quarantotto ore dalla notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista nell'art. 124, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese di notificazione e del procedimento.

L'ammontare delle somme da pagarsi a titolo di oblazione in via ordinaria non può, in nessun caso, essere superiore a quello stabilito per l'oblazione in via breve.

Art. 118.

Inammissibilità dell'oblazione.

L'oblazione non è ammessa quando si siano verificate le circostanze per le quali possono essere aumentate le pene a norma dell'art. 115.

L'oblazione non è inoltre ammessa per le contravvenzioni prevedute negli articoli 33 e 70.

Nei casi indicati nei due commi precedenti, ove l'oblazione avesse avuto luogo, l'azione penale ha egualmente corso e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria inflitta, nonché delle spese della notificazione preveduta nell'art. 124 e delle spese processuali.

ART. 119.

Provento delle oblazioni e condanne.

Il Governo della Colonia e i Municipi hanno facoltà di devolvere ogni anno parte del provento delle oblazioni e delle condanne alle pene pecuniare, in misura non eccedente il 20 %, sotto forma di premi a favore dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122.

CAPO II. — SANZIONI CIVILI.

Art. 120.

Responsabilità del conducente e del proprietario dei veicoli.

Il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione di un veicolo si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione è esclusa solo quando questi provi che da parte sua si è avuta ogni cura, per evitare che il danno si verificasse.

Non possono in alcun caso considerarsi come danni derivanti da forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione dei veicoli.

Il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principi generali del Codice civile.

Art. 121.

Obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Agli effetti dell'art. 196 del Codice penale, quando il conducente è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza, è tenuta a fare osservare al conducente le disposizioni del presente decreto relative alla circolazione.

CAPO III. — NORME DI PROCEDURA.

Art. 122.

Accertamento delle contravvenzioni.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente decreto in qualunque luogo queste si verificano, spetta:

- 1° ai funzionari tecnici dell'Ufficio delle opere pubbliche;
- 2° ai funzionari tecnici degli Uffici tecnici dei Municipi;
- 3° agli ufficiali ed agenti della forza pubblica o degli altri Corpi all'uopo designati dal Governo della Colonia.

Per accertare le contravvenzioni quando trattasi di veicoli in corsa o di animali montati, i funzionari, ufficiali e agenti suddetti,

devono intimare, in modo evidente, ai conducenti di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilità.

Art. 123.

Redazione dei processi verbali di contravvenzioni.

Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione viene redatto processo verbale di accertamento della contravvenzione il quale deve contenere:

- 1° il giorno e luogo in cui fu esteso,
- 2° il nome, cognome, qualità e residenza del verbalizzante;
- 3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata;
- 4° il nome, cognome, il luogo di nascita e il domicilio del contravventore;
- 5° una succinta enunciazione del fatto costituente la contravvenzione, le circostanze atte a qualificarla, nonchè le prove e gli indizi a carico del contravventore;
- 6° la descrizione degli oggetti costituenti il corpo del reato;
- 7° le dichiarazioni che il contravventore chiede che siano inserite nel verbale;
- 8° l'indicazione delle intimazioni fatte e dei provvedimenti adottati, quando ne sia il caso.

Nelle contravvenzioni alle norme sulla circolazione il processo verbale, oltre alle indicazioni precedenti, deve contenere altresì:

- 1° gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazione, o dei documenti equipollenti per gli autoveicoli e, qualora il contravventore non sia proprietario, anche il nome, cognome, la nazionalità e il domicilio di questi. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manca anche la targa o sia occultata o per qualsiasi causa riesca illeggibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo;
- 2° l'indicazione del modo e della forma delle intimazioni fatte, ovvero la menzione delle ragioni o delle circostanze che hanno eventualmente impedito di intimare al contravventore di fermarsi.

Art. 124.

Notificazione dei processi verbali.

Quando si tratti di contravvenzione per la quale sia stabilita la sola pena dell'ammenda e sia ammessa l'oblazione, l'Ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione, deve, nel termine di giorni trenta dal commesso reato, notificare copia del processo verbale al contravventore ed alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, o a mezzo di uno degli agenti indicati nell'art. 122, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notificazione preveduta nel comma precedente non è obbligatoria quando la persona a cui la notificazione stessa si sarebbe dovuta eseguire non risiede nella Colonia.

Per la notificazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si osservano le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, dando le facoltà dalla legge attribuite all'ufficiale giudiziario, all'Ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Le notificazioni si intendono in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza del destinatario, quale risulti dalle indicazioni date dal contravventore stesso, o in mancanza, da quelle rilevate dai registri di immatricolazione.

Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, non appena pervenute le ricevute di ritorno e le relazioni degli agenti che hanno notificato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario, l'ufficiale o l'agente che ha accertato la contravvenzione trasmette all'Autorità giudiziaria competente, per il procedimento, l'originale del processo verbale colle prove dell'avvenuta notificazione.

In ogni altro caso, l'originale del processo verbale è trasmesso senz'altra formalità all'Autorità giudiziaria competente subito dopo la sua redazione.

Nelle contravvenzioni alle norme del titolo primo del presente decreto deve essere trasmessa copia del processo verbale all'Ente cui la strada appartiene ed al Governo della Colonia per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 125.

Competenza a giudicare

Il giudice competente, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, deve pronunciare condanna mediante decreto penale, salvo nei casi indicati dall'art. 506 capoverso secondo del Codice di procedura penale.

Nello stesso decreto è disposta, quando ricorra, la sospensione dall'esercizio dell'arte, professione, commercio e mestiere.

In ogni caso il ritiro delle licenze o patenti è di competenza delle autorità che le hanno accordate.

Art. 126.

Procedura per decreto

Per le contravvenzioni indicate nell'art. 124, primo comma, non può essere pronunciato decreto di condanna o emesso decreto di citazione a giudizio, prima che sia trascorso un mese dalla notificazione del processo verbale al contravventore.

La condanna alle spese, comprende anche quelle occorse per la notificazione del processo verbale di contravvenzione.

Nei casi indicati nel citato art. 124, primo comma, se non sia stato notificato il processo verbale al contravventore, il Giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Art. 127.

Competenza territoriale per l'azione di danni.

Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a cose dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'Autorità competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

CAPO IV. — REGOLAMENTI COMUNALI.

Art. 128.

Facoltà dei Municipi.

E' data facoltà ai Municipi di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati, in quanto le esigenze della viabilità lo richiedano e purchè tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Salvo quanto è disposto nell'art. 113, l'approvazione di tali regolamenti e la revisione di quelli esistenti spetta al Governo della Colonia.

Per le contravvenzioni prevedute nei regolamenti municipali si osservano le norme di procedura stabilite nei capi precedenti.

CAPO V.

Art. 129.

Validità nel Regno delle patenti rilasciate in Colonia e viceversa.

Le patenti di abilitazione a condurre autoveicoli e le licenze di circolazione rilasciate nel Regno sono valide anche pel territorio della Colonia; ed altrettanto sono valide nel territorio del Regno le patenti e le licenze rilasciate in Colonia, giusta il disposto dell'art. 3 del decreto interministeriale 6 settembre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 288 dell'11 dicembre 1935-XIV.

Art. 130.

Abrogazione di norme preesistenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate dai Governi locali in materia di tutela delle strade e di circolazione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 131.

Norme transitorie e generali.

Entro dieci mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le patenti di abilitazione a condurre automobili con motore a combustione (Diesel) o treni automobili con freno continuo, devono essere regolarizzate secondo le disposizioni del decreto medesimo. Entro lo stesso termine le licenze di circolazione degli autoveicoli devono essere aggiornate, ove necessario, a seconda dell'uso al quale l'autoveicolo è destinato in conformità della distinzione contenuta nell'art. 65.

E' accordato inoltre un termine di dodici mesi:

- a) per l'applicazione del fanale posteriore alle biciclette previsto dall'art. 50;
- b) per situare negli automobili con motore a combustione (Diesel) la estremità del tubo di scappamento in conformità di quanto prescritto dall'art. 60;
- c) per le modifiche alla forma e dicitura delle targhe in prova, art. 73, secondo capoverso;
- d) per l'adozione dei nuovi tipi di targa prescritti per gli autoveicoli.

Le patenti di abilitazione a condurre motocicli conseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono valide per ottenere il permesso internazionale di guida.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli autocarri e i treni automobili in circolazione saranno sottoposti a visita di revisione agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 78.

Art. 132.

Territorio militare del Sud.

Tutte le facoltà e le funzioni che il presente decreto assegna ai Commissari generali e Uffici dipendenti sono attribuite, nel Territorio militare del Sud, rispettivamente, al comandante del Territorio medesimo ed ai comandanti di sottozona.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le colonie:

LESSONA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1937-XV, n. 1756.

Costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1937, n. 248)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per la istituzione di un Ente che provveda all'organizzazione e all'amministrazione di una Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per le comunicazioni e per la stampa e propaganda:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, con sede in Napoli, un Ente autonomo denominato « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » dotato di personalità giuridica.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di attuare ogni tre anni, in Napoli, una Mostra delle terre italiane d'oltremare.

La prima avrà inizio nel 1938-XVI.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana, che la eserciterà di concerto col Ministero delle corporazioni, ed è amministrato da un Consiglio e da un commissario generale assistito da un Comitato tecnico.

Con decreto Reale, a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, le corporazioni, l'educazione nazionale, la stampa e propaganda, sono determinate la composizione e le attribuzioni degli organi dell'Ente previsti nel presente articolo, nonchè le modalità per la nomina dei componenti.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana è nominato il commissario generale dell'Ente: qualora la carica sia affidata ad un funzionario statale, questi sarà scelto tra i funzionari di grado non superiore al 6° e collocato fuori ruolo entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni. Se il nominato è persona estranea all'Amministrazione, il relativo trattamento sarà fissato dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un contributo del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e del Governo della Libia, da gravare sui bilanci relativi senza alcun aumento del contributo statale a pareggio dei medesimi, nella misura di complessive lire quindici milioni ripartiti in tre esercizi finanziari, a far tempo dal 1° luglio 1937-XV;

b) da contributi del comune di Napoli;

c) da contributi della provincia di Napoli;

d) da sovvenzioni, donazioni, libertà e contributi di pubbliche Amministrazioni, di Consigli provinciali delle corporazioni e di Enti pubblici e privati;

e) da ogni altra entrata proveniente dal funzionamento dell'Ente e dalla vendita degli oggetti esposti.

I contributi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo saranno fissati mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 5.

L'Ente è autorizzato ad emettere appositi buoni-tessera. Le modalità per l'emissione dei buoni, l'ammontare di essi e le agevolazioni agli acquirenti saranno stabilite con de-

creto Reale, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e propaganda.

Il collocamento dei buoni sarà effettuato da un Consorzio di istituti di credito.

Il Consorzio può concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi per le spese occorrenti alla costituzione e funzionamento dell'Ente.

Per quanto si riferisce alle facilitazioni nei trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i Ministri competenti.

Art. 6.

I funzionari dello Stato, anche se di grado inferiore al 6°, possono essere distaccati a prestare servizio presso l'Ente nella posizione di comando e nei limiti numerici che saranno stabiliti dal Ministero dell'Africa Italiana, di concerto col Ministero delle finanze.

La spesa per competenze a qualsiasi titolo al personale comandato presso l'Ente sarà rimborsata dall'Erario.

Art. 7.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, saranno regolate le modalità per la concessione dei terreni necessari alla Mostra.

Art. 8.

Gli atti, trapassi e conferimenti inerenti alla costituzione dell'Ente, saranno esenti, nel Regno, dalle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie, e, se stipulati nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, dalle corrispondenti tasse ivi stabilite.

I redditi propri dell'Ente saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Con decreto Reale, da emanare a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

Nella prima attuazione del presente decreto, qualora alla carica di commissario generale venga nominato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale, questo potrà essere scelto anche tra i funzionari dello stesso ruolo di grado superiore al 6°.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — CIANO —
DI REVEL — BOTTAI — LANTINI —
BENNI — ALFIERI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 112. — MANGINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. 1764.

Disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1937, n. 248)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che approva il regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, che approva il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2391, e 15 luglio 1923-I, n. 1778, che apportano modifiche al Codice suddetto;

Visti i Regi decreti 8 marzo 1914, n. 188; 16 febbraio 1931-IX, n. 213, e 4 agosto 1933-XI, n. 1164, relativi agli infortuni sul lavoro dei palombari e degli equipaggi delle navi nazionali adibite alla pesca delle spugne nelle acque della Libia;

Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di riunire e coordinare le vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca delle spugne negli algamenti della Libia e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, apporrandovi anche le modificazioni suggerite dall'esperienza e rese necessarie da mutate condizioni d'ambiente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento della pesca delle spugne nelle acque della Libia e del Possedimento delle Isole

italiane dell'Egeo, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti ed è abrogata ogni disposizione contraria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 113. — MANCINI.



**Ordinamento della pesca delle spugne nelle acque della Libia
e del Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo.**

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

E' soggetta alle disposizioni del presente Ordinamento la pesca delle spugne che si esercita negli algamenti spugniferi delle acque della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le zone rispettive di pesca verranno definite con disposizioni dei singoli Governi.

La pesca negli algamenti spugniferi predetti è di massima riservata alle navi e barche peschereccie e galleggianti in genere iscritti nelle matricole e nei registri del Regno, del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo o delle Colonie italiane; quelle estere possono esservi ammesse in virtù dei trattati in vigore: in tal caso esse, salvo le deroghe espres-

samente stabilite, sono soggette alle disposizioni del presente Ordinamento.

Art. 2.

La denominazione di « palombaro » usata nel presente Ordinamento indica le persone che eseguono immersioni con lo scafandro o con l'apparecchio Fernex. La denominazione « unità di pesca », usata nel presente ordinamento, indica le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca delle spugne, escluse le navi deposito.

Art. 3.

E' istituita una zona promiscua di pesca per la Tripolitania e la Cirenaica, delimitata verso mare, a Nord, dal parallelo di Buerat El Hsun (31° 24' 00" N) e ad Est dal meridiano di El Agheila (19° 13' 00" E. G.).

Art. 4.

L'entrata nella zona promiscua di cui all'art. 3 è consentita tutte le volte che le unità di pesca siano costrette, dalla necessità di rifornimenti o da cause di forza maggiore, ad oltrepassare i limiti stabiliti dai rispettivi permessi di pesca.

Art. 5.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, le persone preposte al comando delle unità di pesca, debbono presentarsi alla Autorità marittima di Sirte o Buerat, per giustificare di essersi effettivamente venute a trovare nella necessità di oltrepassare i limiti stabiliti dai rispettivi permessi di pesca.

Cessati i motivi che hanno provocato l'uscita dai limiti suddetti e cessati anche i casi di forza maggiore eventualmente sopraggiunti durante la permanenza nella zona promiscua, le unità di pesca devono far ritorno nella propria zona nel tempo massimo di giorni dieci, durante i quali esse possono esercitare la pesca nella zona suddetta.

Art. 6.

L'esercizio della pesca delle spugne negli algamenti spugniferi di cui all'art. 1 è consentito con i seguenti sistemi:
Scafandro - Fernex - Gangara - Fiocina - Tuffo a corpo nudo.

Nessuna innovazione potrà essere introdotta nei suddetti sistemi, come vengono attualmente praticati, senza la preventiva autorizzazione delle Autorità marittime della Libia o del Possedimento delle isole Italiane dell'Egeo.

Le stesse Autorità potranno, di loro iniziativa, prescrivere i requisiti ai quali tutti gli apparecchi ed attrezzi in uso devono rispondere.

Con decreti dei rispettivi Governi, su proposta delle predette Autorità, potrà essere consentita la pesca con sistemi diversi dai precedenti, ed essere vietata la pesca con uno o con tutti i sistemi in determinate zone e per determinati periodi di tempo.

Nell'esercizio della pesca non potrà farsi uso di unità e apparecchi diversi da quelli denunziati.

Art. 7.

Le Autorità marittime della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo provvederanno, con i mezzi che saranno messi a loro disposizione dai rispettivi Governi, alla vigilanza nelle zone di pesca, ai fini dell'applicazione del presente Ordinamento.

Art. 8.

Su proposta delle Autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Rodi, i Governi interessati potranno accordare concessioni per l'uso esclusivo di determinate zone di mare allo scopo di esercitarvi la pesca delle spugne.

La concessione sarà accordata con regolare atto da stipularsi presso l'Autorità marittima competente, secondo le norme stabilite dai rispettivi Codici per la marina mercantile della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

CAPO II.

Permessi di pesca e carte di bordo.

Art. 9.

Coloro che intendono esercitare la pesca delle spugne negli algamenti della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo dovranno avere uno speciale permesso rilasciato dalle Autorità marittime indicate nel successivo art. 13.

La determinazione del numero dei permessi di pesca nelle acque della Libia, da rilasciarsi ogni anno per ciascun sistema, sarà presa, su proposta del Governo della Libia, sentito il Ministero degli Esteri, dal Ministero delle Colonie, il quale stabilirà altresì il numero dei permessi da concedere separatamente per il compartimento Marittimo di Tripoli e per quello di Bengasi.

Art. 10.

La suddivisione dei permessi, per ciascun sistema, fra unità di pesca nazionali ed estere, sarà fatta in base alle particolari convenzioni e trattati.

La ripartizione dei permessi fra le unità di pesca nazionali, sarà effettuata, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministero delle colonie, su proposta del Governo della Libia.

Art. 11.

Le Autorità marittime indicate nel successivo art. 13 saranno e renderanno noti mediante pubblico avviso, ciascuno per la propria giurisdizione, i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande e ritirati i permessi.

Art. 12.

I permessi di cui al precedente art. 11 non richiesti o non ritirati entro i termini stabiliti, potranno essere assegnati dai Comandanti di porto di Tripoli, Bengasi e Rodi tenendo presenti i criteri della ripartizione fatta ai sensi del 2° comma dell'art. 10.

Art. 13.

Alle unità di pesca che — nei limiti fissati dagli articoli precedenti — sia stato concesso di recarsi ad esercitare la pesca delle spugne negli algamenti della Libia o del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, sarà rilasciata dalle Autorità marittime dei porti di armamento, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 30 e deposito dei diritti di cui all'art. 19, speciale autorizzazione per recarsi nella zona prescelta con obbligo di presentarsi alle Autorità marittime dei porti abilitati al rilascio del permesso previsto dall'art. 9.

Detti porti sono :

Per la Libia: Tripoli (per tutti i sistemi di pesca); Zuara (solo per le gangave e fiocine): Bengasi e Derna (per tutti i sistemi di pesca).

Per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo: Rodi, Calino, Simi, Calchi e Castelrosso.

Art. 14.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente deve essere presentata dall'armatore, separatamente per ogni unità di pesca, entro i termini di cui al precedente art. 11, all'Autorità marittima del porto di armamento.

Art. 15.

La domanda dovrà indicare :

- a) generalità complete e domicilio dell'armatore;
- b) nome, stazza, nazionalità, numero e luogo di iscrizione della unità, generalità e numero di matricola della persona preposta al comando;
- c) nome, stazza, nazionalità, numero e luogo di iscrizione della unità, generalità e numero di matricola della persona preposta al comando della nave deposito;
- d) sistema di pesca che si vuole seguire;
- e) se l'armatore o persona di sua fiducia intende imbarcare per prendere parte alla campagna di pesca;
- f) dichiarazione di aver preso visione del presente Ordinaro e di averne consegnato un esemplare alla persona preposta al comando.

Art. 16.

Le domande degli armatori stranieri, separatamente per ciascuna unità, dovranno, pervenire all'Autorità marittima competente, a norma del precedente art. 13, pel tramite e con il visto della rispettiva Autorità consolare.

Art. 17.

Le unità di pesca nazionali della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, per recarsi ad esercitare la pesca all'estero, dovranno ottenere regolare permesso dall'Au-

torità marittima competente, da rilasciarsi in base alle disposizioni del presente Ordinamento, escluso il pagamento dei diritti di pesca.

Le unità nazionali ed estere che, dopo aver pescato con regolare permesso negli algamenti della Libia o del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, vogliono recarsi durante la stessa campagna a pescare in algamenti esteri, dovranno darne notizia all'Autorità marittima più vicina, denunciando il prodotto raccolto in Libia o nel Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le unità nazionali, prima di salpare per la nuova destinazione, dovranno ottemperare alle formalità prescritte dal successivo art. 34.

Art. 18.

Il permesso prescritto dall'art. 9 avrà la durata della campagna per la quale viene rilasciato.

La data d'inizio e quella di cessazione di ogni campagna sarà fissata con ordinanza dell'Autorità marittima competente, per la rispettiva giurisdizione.

Art. 19.

Il rilascio del permesso di cui all'articolo precedente sarà soggetto al pagamento dei seguenti diritti :

Sistema di pesca	Zona di pesca	
	Libia	Egeo
	L.	L.
a) Flocina	100 —	80 —
b) Tuffatori	100 —	80 —
c) Gangave fino a 5 tonn.	150 —	55 —
d) Gangave oltre 5 tonn.	200 —	110 —
e) Fernez fino a cinque palombari	600 —	250 —
f) Fernez ogni palombaro in più	250 —	125 —
g) Scafandro: fino a cinque palombari	800 —	300 —
h) Scafandro: ogni palombaro in più	200 —	100 —

Per la Libia la validità del permesso è normalmente limitata alle acque del compartimento marittimo per il quale fu rilasciato. Gli interessati potranno tuttavia chiedere di trasferirsi per la pesca nell'altro compartimento, facendone do-

manda alla Capitaneria di porto competente, la quale, nel decidere, terrà presente il limite del numero dei permessi fissato dagli art. 9 e 12 del presente Ordinamento. Nel caso che la domanda venga accolta non si dovrà ripetere il pagamento dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 20.

Le unità nazionali addette alla pesca delle spugne seguono le norme comuni per l'iscrizione nelle matricole delle navi, nel registro promiscuo ed in quello dei galleggianti, presso le Autorità marittime competenti. Le loro carte di bordo saranno però ritirate dall'Autorità marittima del porto di armamento e sostituite col permesso speciale di pesca di cui all'art. 9, che ne terrà vece a tutti gli effetti. Tale permesso sarà conforme all'allegato A ed in esso saranno indicati gli algamenti spugniferi della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, nei quali la pesca potrà esercitarsi. Analogo permesso dovrà essere rilasciato alle unità che intendono recarsi ad esercitare la pesca in acque straniere; ad esse non saranno ritirate però le carte di bordo.

Ai fini della contribuzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, di cui al R. decreto-legge 29 marzo 1923-I, n. 884, le unità adibite alla pesca delle spugne nelle acque della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, potranno continuare a tenere armato il ruolo di equipaggio, ottemperando alle disposizioni all'uopo stabilite dai codici per la Marina mercantile della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Le navi deposito conserveranno invece i documenti prescritti per le navi ed i galleggianti addetti al traffico.

Art. 21.

Le unità nazionali addette alla pesca delle spugne sono obbligate alla regolare tenuta del giornale di pesca (allegato B).

CAPO III.

Composizione degli equipaggi — Preparazione professionale.

Art. 22.

La direzione delle unità di pesca, nonchè delle navi deposito nazionali, deve essere affidata a persona munita della qualifica di capo barca per la pesca delle spugne.

Art. 23.

Per ottenere la qualifica di capo barca per la pesca delle spugne occorre dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 21;
- b) essere cittadino metropolitano o libico o egeo o sud-dito dell'Africa Orientale italiana;
- c) iscrizione fra la gente di mare di 1^a o di 2^a categoria;
- d) tirocinio di cinque anni su barche destinate alla pesca delle spugne in qualità di addetto alla manovra nautica;
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esperimento teorico-pratico sulle seguenti materie:
 - 1° uso della bussola;
 - 2° regole per evitare gli abbordi in mare;
 - 3° principali doveri del capitano secondo le leggi marittime e sanitarie;
 - 4° norme per evitare gli infortuni dei palombari e per prestare i soccorsi agli infortunati;
 - 5° uso dei medicamenti d'urgenza.

L'esperimento sarà fatto innanzi ad apposita commissione presieduta dal Comandante del porto e della quale faranno parte un Ufficiale di porto ed il Medico di porto.

Ai riconosciuti idonei sarà rilasciato apposito certificato con l'indicazione del tipo di unità per il quale l'autorizzazione è valida.

Art. 24.

Sull'unità di pesca è consentito l'imbarco, con la qualifica di capopesca, dell'armatore o di persona di sua fiducia, al solo scopo di sorvegliare il buon andamento della pesca.

Il capopesca non dovrà esercitare alcuna ingerenza in ciò che riguarda la condotta nautica della nave ed i rapporti disciplinari e di servizio fra capobarca, equipaggio e squadra di lavoro.

Il capobarca è responsabile dell'applicazione delle norme del presente Ordinamento.

Art. 25.

Il personale che può prendere imbarco su unità nazionali esercitanti la pesca con palombaro (scafandro e fernez) è costituito:

- a) dagli equipaggi, che comprendono tutte le persone destinate al governo e manovra della nave, motori e macchinari esistenti sull'unità, e le guide (colausieri);

b) dalle squadre di lavoro, che comprendono i palombari con lo scafandro e col fernez.

Spetta all'Autorità marittima di determinare, in relazione al tonnellaggio e al tipo di ciascuna unità, il numero delle persone che debbono comporre l'equipaggio.

I cambiamenti nella composizione dell'equipaggio e delle squadre di lavoro dovranno essere notificati all'Autorità marittima più vicina alla zona di pesca, e comunicati da detta Autorità a quella che ha rilasciato il permesso. I capibarca non possono essere sostituiti senza il consenso dell'armatore e della Autorità marittima.

Art. 26.

Le persone di cui alla lettera a) del precedente articolo devono essere iscritte fra la gente di mare di 1^a o di 2^a categoria.

Le persone di cui alla lettera b) non hanno obbligo di iscrizione fra la gente di mare.

Non potrà essere ammesso ad esercitare la pesca con lo scafandro, col fernez o col tuffo a corpo nudo chi non abbia raggiunto l'età di 18 anni od abbia superato quella di 60.

Per i minori degli anni 21 non emancipati occorre però l'autorizzazione paterna o di chi esercita la patria podestà.

Art. 27.

Le persone addette alle squadre di lavoro debbono essere iscritte nello speciale registro (allegato C) tenuto dalla Autorità marittima competente, verso presentazione di documento comprovante la loro identità personale.

Ad ogni palombaro sarà rilasciato un libretto personale, munito di fotografia, conforme al modello (allegato D).

Le Capitanerie di porto di Tripoli, Bengasi e Rodi si comunicheranno reciprocamente le generalità delle persone alle quali, nelle rispettive giurisdizioni, è stato rilasciato il libretto di palombaro.

Art. 28.

I marittimi destinati ad imbarcare su unità nazionali per la pesca delle spugne, in qualità di capobarca, guida e palombaro, dovranno frequentare, prima dell'imbarco, corsi pratici accelerati di istruzione professionale presso le Autorità

marittime autorizzate, con le norme che saranno fissate dai Comandanti di porto di Tripoli, Bengasi e Rodi.

L'obbligo di frequentare il corso pratico di cui al precedente capoverso si limita, di regola, ad una sola volta: è però in facoltà delle Autorità marittime su citate, qualora lo ritengano necessario od opportuno, di far ripetere una o più volte il corso stesso a coloro che già lo avessero frequentato.

CAPO IV.

Armamenti - Visita alle unità ed agli equipaggi.

Art. 29.

Le persone preposte al comando di unità di pesca sono obbligate ad accertarsi che esistano a bordo gli attrezzi necessari all'esercizio del mestiere, secondo le norme del presente Ordinamento, e provviste alimentari sane e sufficienti.

E' altresì loro obbligo di curare che gli attrezzi e le provviste anzidette siano tenuti in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

Art. 30.

Le unità di pesca nazionali munite di scafandro o di fernez e le navi deposito, prima della partenza per la pesca dovranno essere sottoposte a visita per accertare le condizioni di navigabilità del natante, lo stato di funzionamento del motore e degli attrezzi, corredi (vedi allegato A) e provviste: sarà inoltre accertato lo stato sanitario dell'equipaggio, l'idoneità fisica dei palombari all'esercizio del mestiere e lo stato di efficienza delle cassette medicinali e di pronto soccorso.

Tali accertamenti saranno eseguiti da apposita Commissione di cui al successivo articolo 32, tenendo presenti le prescrizioni di cui agli allegati E, F ed I annessi al presente Ordinamento.

I risultati delle visite sanitarie ai palombari saranno trascritti nello speciale registro conforme al modello L.

Nei casi di dubbio circa lo stato sanitario di qualche persona dell'equipaggio e l'idoneità fisica di qualche palombaro all'esercizio del mestiere, la Commissione potrà disporre che ulteriori e più approfonditi accertamenti siano eseguiti presso un ospedale, oppure, ove esistano, da medici specializzati.

Art. 31.

Le unità nazionali che pescano con scafandro o con fernez debbono, nell'esercizio della pesca, essere aggregate, in numero non superiore a quello appresso indicato, ad una nave deposito:

- deposito da 15 a 20 tonn. stazza lorda : 2 unità di pesca ;
- deposito da 21 a 30 tonn. stazza lorda : 3 unità di pesca ;
- deposito da 31 a 50 tonn. stazza lorda : 4 unità di pesca.

Art. 32.

Gli accertamenti di cui al precedente articolo 30 saranno eseguiti da una Commissione così composta :

- il Comandante del porto nel quale si effettua l'armamento, presidente ;
- un medico di porto, membro ;
- un perito tecnico navale designato dal Comandante del porto, membro.

La Commissione redigerà apposito verbale degli accertamenti effettuati e di essi sarà presa nota sul permesso speciale di cui all'art. 9 e sui documenti personali dei componenti le squadre di lavoro.

Art. 33.

I compensi dovuti complessivamente ai membri della Commissione per gli accertamenti di cui all'art. 30 saranno liquidati nella seguente misura :

Fernez	L.	90
Scafandri di piccola profondità	»	120
Scafandri di media profondità	»	150
Scafandri grandi	»	180
Depositi	»	45

Art. 34.

Ultimata la campagna, i palombari dovranno essere sottoposti, dalla stessa Commissione prevista dall'art. 32, e tenendo presente, all'occorrenza, quanto prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 30, a nuova visita, il cui risultato sarà trascritto sul libretto personale. Detta visita potrà

essere effettuata anche in un porto diverso da quello dell'armamento, purchè abilitato ai sensi dell'art. 13. In questo caso il risultato degli accertamenti dovrà essere comunicato all'Autorità marittima che ha rilasciato il libretto.

Il compenso spettante al sanitario per tale visita sarà di L. 40 per le navi che pescano con scafandri di piccola profondità o con i fernez, di L. 60 per quelle con scafandri di media profondità e di L. 90 per quelle adibite alla pesca di grande profondità, complessivamente per tutti i palombari imbarcati su ogni unità.

Nessun compenso spetterà invece agli altri membri della Commissione.

CAPO V.

Arruolamento.

Art. 35.

Gli equipaggi delle unità nazionali di pesca con qualsiasi sistema e le navi deposito, devono stipulare, innanzi alla Autorità marittima del porto di armamento, contratto scritto di arruolamento conforme al tipo riportato all'allegato G.

Copia di tale contratto dovrà essere conservata a bordo.

Art. 36.

L'arruolamento degli equipaggi delle unità estere è fatto con le forme e le modalità della legge della Nazione alla quale la unità appartiene.

A richiesta dell'armatore e previo assentimento della rispettiva Autorità consolare, l'Autorità marittima italiana potrà procedere alla stipulazione del contratto come per gli equipaggi nazionali.

Art. 37.

L'arruolamento dei pescatori potrà farsi:

a) a paga mensile con o senza partecipazione al prodotto lordo della pesca;

b) a « coppelli » ossia con diritto ad una percentuale sul quantitativo delle spugne da ciascuno pescate, restando ferme tutte le spese di esercizio a carico dell'armatore.

La disposizione di cui alla lettera b) si applica solo ai palombari.

Gli arruolati a mese avranno diritto al salario ed alla panatica dal giorno dell'imbarco a quello dello sbarco.

Gli stessi potranno ottenere, all'atto dell'arruolamento, una anticipazione non superiore alla metà della paga mensile corrispondente all'intera campagna; tale anticipazione sarà scontata detraendo da ogni salario dei mesi successivi una quota parte di essa.

Art. 38.

Le anticipazioni in danaro pattuite negli arruolamenti a « coppelli » saranno versate ratealmente, con le seguenti modalità:

a) un decimo all'atto dell'arruolamento;

b) tre decimi entro il periodo compreso fra il giorno dell'arruolamento e quello della partenza per la pesca;

c) quattro decimi da corrispondere a rate, durante le campagne di pesca, alla famiglia od alle persone a carico dell'arruolato, a termini di legge;

d) due decimi alla fine della campagna, all'atto della liquidazione dei conti.

I sei decimi di cui alle lettere c) e d) saranno depositati, prima della partenza per la pesca, presso una Banca o Ufficio postale del luogo, a conto corrente, intestato all'Autorità marittima locale.

L'arruolato che alla fine della campagna venisse a trovarsi in debito, dovrà saldarlo o dare un acconto fino alla concorrenza di uno dei due decimi ancora disponibili presso la Banca o l'Ufficio postale, ritenendosi l'altro decimo insequestrabile.

L'arruolato non avente persone a carico a termine di legge, potrà riscuotere direttamente, all'inizio della campagna, otto decimi della anticipazione, esclusi cioè i due decimi di cui alla lettera d).

Art. 39.

Nessun anticipo può essere corrisposto a qualsiasi titolo prima della stipulazione del contratto a pena di nullità.

Art. 40.

L'arruolato che, all'atto della partenza dell'unità di pesca, per giustificato motivo, non possa imbarcarsi, potrà essere prosciolto dall'arruolamento, ovvero essere autorizzato a raggiungere l'unità di pesca quando l'impedimento verrà a cessare. La scelta fra le due soluzioni spetta all'armatore. L'arruolato prosciolto dal contratto rimane in debito verso l'armatore delle somme avute in anticipazione.

Art. 41.

Il marittimo rimasto in debito verso la nave nel caso previsto dall'articolo precedente, cessato l'impedimento, potrà contrarre l'arruolamento su altra unità, ma avrà obbligo di saldare il suo debito con le nuove anticipazioni che percepirà. Non bastando le nuove anticipazioni a saldare il debito, la differenza dovrà essere corrisposta al creditore alla fine della campagna o all'inizio di quella successiva. Nel caso che il debitore non partecipi alla successiva campagna, resterà a cura del creditore di far valere il suo credito nelle consuete forme di legge.

Art. 42.

Nel caso di pescatori rimasti in debito come agli articoli 40 e 41, ovvero alla fine della campagna di pesca, qualora il debito fosse rilevante e tale da non potersi pagare in una sola volta, sarà consentito il pagamento a rate all'inizio dei successivi arruolamenti.

Art. 43.

Dalle Autorità marittime dei porti di armamento sarà tenuta una rubrica dei pescatori di spugne debitori, conforme all'allegato H.

L'accertamento del debito sarà fatto con dichiarazioni di accettazione da parte del debitore o con decisione motivata dalla Autorità marittima predetta in caso di contestazione.

Sulle somme dovute dai pescatori, di cui agli articoli 40, 41 e 42, sarà corrisposto l'interesse legale.

Art. 44.

Qualora nel contratto di arruolamento sia stabilita la corresponsione all'armatore degli interessi sulle somme anticipate agli arruolati, il tasso di interesse non potrà essere superiore a quello legale in materia commerciale.

Sarà nulla qualunque pattuizione contraria.

CAPO VI.

Norme per l'esercizio della pesca.

Art. 45.

Le profondità minime e massime nelle quali è consentita la pesca in relazione ai sistemi usati sono le seguenti:

fiocina: nessuna limitazione;

tuffatori: fino a 35 metri;

fernez: da 10 a 40 metri;

scafandro: da 15 a 60 metri;

gangava: nelle zone od entro i limiti che saranno determinati all'inizio di ogni campagna dall'Autorità marittima competente.

Art. 46.

Sono vietati la pesca, il trasporto e la vendita delle spugne, che, immerse nell'acqua, non oltrepassino il diametro di 8 centimetri per le equine e di 6 centimetri per le altre.

Questa disposizione non si applica alla pesca con la gangava; però le spugne pescate con tale sistema che non raggiungano i limiti suddetti, dovranno essere consegnate all'Autorità marittima, che le venderà a beneficio della Cassa assicurazione pescatori spugne di cui all'art. 73 del presente Ordinamento.

Art. 47.

Prima di abbandonare la zona di pesca per la quale è stato rilasciato il permesso, le unità dovranno approdare in località ove esistano uffici portuali o doganali per la registrazione dei prodotti o per l'espletamento delle formalità doganali.

Gli uffici doganali comunicheranno alle Autorità marittime i risultati delle registrazioni compiute.

Art. 48.

Allo stesso obbligo della registrazione sono soggette le spugne nere raccolte nelle spiagge o in mare, mediante impiego di qualsiasi attrezzo.

Art. 49.

E' vietata la vendita di prodotti in mare o nei porti o punti di approdo ove non esistano uffici portuali o doganali, come pure il trasporto su altre unità non appartenenti allo stesso armamento.

Art. 50.

Alle unità di qualsiasi tipo, armate per la pesca delle spugne, è vietato il trasporto di passeggeri e di merci.

L'Autorità marittima competente, di volta in volta, e con le cautele che riterrà opportune, potrà consentire alle dette unità il trasporto di persone destinate ad equipaggiare altre unità che pescano nella zona di competenza.

Art. 51.

La pesca con le unità munite di scafandro si distingue in tre categorie:

- a) pesca in piccole profondità: fino a m. 35;
- b) pesca in medie profondità: fino a m. 50;
- c) pesca in grandi profondità: fino a m. 60.

Il numero minimo dei palombari per ciascuna delle suddette categorie non può essere inferiore rispettivamente a 5, 9 e 13.

E' vietato alle unità di pescare a profondità superiori a quelle segnate sul permesso speciale.

Nel caso in cui il numero dei palombari divenisse, per circostanze imprevedute, inferiore a quello sopraindicato per ciascuna unità, il capitano è tenuto a completarlo al più presto. Nel frattempo può far lavorare i rimanenti, ma senza aumentare il numero e la durata delle immerzioni.

Art. 52.

Il numero minimo di palombari sulle unità che pescano col fernez o con tuffatori non può essere, per ogni unità, inferiore a cinque.

Art. 53.

Prima di iniziare giornalmente le operazioni di pesca con palombari (scafandro e fernez), la persona preposta al comando è tenuta ad accertarsi dello stato di salute dei medesimi, del buon funzionamento delle pompe, delle valvole e dell'elmo, dell'integrità dei tubi e dei vestiti, ecc., e così pure, di volta in volta, mediante accurati scandagli, della profondità della zona di lavoro prescelta in relazione a quella consentita dal permesso.

Art. 54.

La persona preposta al comando deve accertare che i palombari abbiano perfetta conoscenza degli apparecchi e dei segnali convenzionali da scambiarsi con la guida (colausiere) per mezzo della braca-guida (colauso).

La salita a galla del palombaro deve essere fatta esclusivamente lungo la braca.

I palombari con scafandro non debbono essere svestiti prima che siano trascorsi trenta minuti primi dall'emersione.

Art. 55.

I palombari e tuffatori non devono in alcun caso effettuare due immersioni consecutive.

Essi non potranno effettuare una nuova immersione prima che sia compiuto il ciclo delle immersioni di tutti gli altri componenti la squadra.

In ogni caso i palombari non potranno compiere più di cinque immersioni giornaliere.

Art. 56.

I palombari con lo scafandro non devono permanere sotto acqua, dallo inizio della immersione al principio della emersione, per tempi superiori ai seguenti:

da 15 a 20 metri di profondità minuti primi 40;
 » 21 a 35 » » » » 30;

da 36 a 45 metri di profondità:	minuti primi	15;
» 46 a 50 » » » » »		10;
» 51 a 55 » » » » »		7;
» 56 a 60 » » » » »		5.

I palombari con fernez non devono superare i seguenti periodi di permanenza massima:

da 10 a 20 metri di profondità:	minuti primi	30;
» 21 a 30 » » » » »		20;
» 31 a 35 » » » » »		15;
» 36 a 40 » » » » »		10.

La guida od il palombaro saranno responsabili delle infrazioni alle disposizioni del presente articolo, in quanto siano all'uno od all'altro imputabili.

Art. 57.

La discesa a fondo con scafandro deve essere eseguita il più rapidamente possibile, compatibilmente con la quantità di aria che può fornire la pompa, per controbilanciare nel vestito la pressione esterna.

Art. 58.

I palombari non devono emergere avvalendosi della galleggiabilità ottenuta mediante gonfiamento del vestito (salita a pallone). Essi devono manovrare la valvola dell'elmo in modo da alleggerire gradualmente il peso dello scafandro senza però acquistare movimento ascensionale.

I palombari debbono essere tirati a bordo lentamente, a mezzo della braca, in maniera da percorrere in media circa metri quattro al minuto primo, comprese convenienti fermate in rapporto alla profondità.

La guida od il palombaro saranno responsabili delle infrazioni alle disposizioni del presente articolo, in quanto siano all'uno od all'altro imputabili.

Art. 59.

Gli equipaggi e le squadre di lavoro hanno diritto a 24 ore di riposo dopo sei giorni di effettivo lavoro consecutivo.

CAPO VII.

Prevenzione degli infortuni - Cura degli ammalati ed infortunati.

Art. 60.

Se l'arruolato contrae malattia o è ferito per servizio della impresa, le spese di cura saranno a carico dell'armatore fino al limite massimo di giorni 120. Agli effetti della retribuzione lo stesso si considera come se continuasse ad essere imbarcato.

Se invece l'arruolato contrae malattia o si ferisce senza sua colpa, ma non per causa di servizio, il trattamento di cui al comma precedente sarà ridotto a giorni 80. L'armatore dovrà però anticipargli le spese di cura fino al limite massimo di cui al primo comma, con diritto di rivalsa. Se infine l'arruolato contrae malattia od è ferito per sua colpa, le spese della cura saranno a suo carico, ma l'armatore avrà l'obbligo di anticiparle fino al limite di cui al primo comma, con diritto di rivalsa. Agli effetti della retribuzione lo stesso si considera come non imbarcato.

In ogni caso l'armatore è tenuto al rimpatrio dell'arruolato al porto di armamento, qualora dopo il periodo di cura, esso non si trovi in condizione di riprendere il lavoro.

L'accertamento della causa di servizio deve essere fatto dal medico di porto, salvo il disposto degli articoli 67 e 69, ed all'estero dal medico di fiducia del Consolato Italiano competente.

Art. 61.

In caso di malattia o di infortunio, se il medico di porto o il medico di fiducia del Consolato Italiano competente giudica necessario il ricovero in ospedale dell'arruolato, questi non potrà rifiutare di entrarvi, sotto pena di decadenza da ogni diritto di cura a carico dell'armatore.

L'Autorità marittima od il Consolato Italiano competente faranno eseguire saltuariamente dal medico di porto o da quello fiduciario del Consolato, accertamenti sullo stato di salute del ricoverato in ospedale od in casa di cura e ne chiederanno, appena possibile, la dimissione.

Art. 62.

Verificandosi infortuni professionali a palombari saranno applicate le istruzioni per il pronto soccorso (vedi allegato F').

Art. 63.

Dopo effettuate le reimmersioni, se prescritte dalle istruzioni di cui all'articolo precedente, qualunque sia la gravità del caso, e l'esito delle reimmersioni praticate, l'infortunato dovrà essere trasportato sulla nave deposito per le ulteriori cure immediate prescritte dalle istruzioni stesse.

Art. 64.

Ultimate le accennate cure, l'infortunato, ovvero, in caso di decesso, il di lui cadavere, sarà reimbarcato sull'unità sulla quale si è verificato l'infortunio e trasportato al più vicino porto o punto di approdo, sede di Autorità marittima, alla quale sarà presentata relazione dell'accaduto.

Dell'avvenuta denuncia l'Autorità marittima o quella consolare prenderà nota nel permesso speciale di pesca (allegato A) ovvero sul ruolo di equipaggio.

Art. 65.

Il medico di porto seguirà il decorso della malattia o della cura dell'infortunato e terrà conto dei dati raccolti per esprimere a suo tempo il proprio parere sulle conseguenze dell'infortunio, redigendo una dichiarazione definitiva che sarà annotata sul libretto personale dell'infortunato.

In caso di morte ne redigerà il referto, precisando in quanto possibile le cause fisiologiche del decesso.

Art. 66.

I palombari riconosciuti permanentemente inabili al servizio saranno esclusi dall'esercizio della loro professione e sarà loro ritirato il libretto personale.

Art. 67.

Contro le decisioni adottate dalla Commissione prevista dall'art. 32 nei riguardi dello stato sanitario dei componenti gli equipaggi e l'idoneità fisica dei palombari all'eser-

cizio del mestiere, e, contro le decisioni del medico di porto nei casi contemplati dagli articoli 60 e 65 del presente Ordinamento, chiunque possa avervi interesse avrà facoltà di chiedere una visita superiore di controllo, che sarà effettuata da una commissione nominata dal direttore di sanità della Colonia o del Possedimento.

La spesa relativa andrà a carico di chi avrà richiesto la visita di controllo; però, se la visita è chiesta dal marittimo e non viene confermata la decisione della Commissione di cui all'art. 32, e quella del medico di porto, la spesa di cui trattasi andrà a carico dell'armatore.

Art. 68.

Allo scopo di assicurare agli infermi di malattie professionali dei palombari la massima unità e continuità di indirizzo e di trattamento curativo, uno dei medici in servizio presso gli ospedali coloniali principali della Libia, designato dal direttore dell'ospedale, sarà destinato in modo speciale alla cura delle malattie professionali dei palombari.

Il Governo del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo provvederà nel modo che riterrà più opportuno per il raggiungimento dello stesso fine.

CAPO VIII.

Inchieste pei casi d'infortunio.

Art. 69.

L'Autorità marittima locale, ed all'estero quella consolare competente, dopo aver preso le necessarie disposizioni per l'ulteriore assistenza dell'infortunato, procederà in ogni caso alla assunzione di sommarie informazioni sull'accaduto e darà notizia col mezzo più rapido alla Capitaneria dalla quale dipende, dei risultati delle informazioni stesse e delle previsioni del sanitario intorno alle conseguenze dell'infortunio ed alla durata dell'inabilità.

L'unità di pesca non potrà allontanarsi dal porto senza l'autorizzazione della Capitaneria competente, o del Consolato italiano, se all'estero.

Art. 70.

Nei casi seguiti da morte, da inabilità giudicata superiore a 30 giorni, ovvero nel caso che dalle informazioni sommarie fossero risultati fondati sospetti di dolo, colpa, negligenza od imperizia, a carico del capobarca e di altra persona imbarcata, si procederà ad inchiesta formale da una Commissione così composta:

il Comandante della capitaneria od un ufficiale di porto da lui delegato, presidente;

un ufficiale di porto od altra persona competente designata dal Comandante predetto, membro;

un medico di porto od altro sanitario designato dal Comandante stesso, membro.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà farsi assistere dal medico dell'ospedale di cui all'art. 68.

Per il compimento dell'inchiesta saranno osservate le norme di cui al capoverso dell'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e modificato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, estesi alla Libia rispettivamente con Regi decreti 25 maggio 1913, n. 668, e 18 marzo 1923-I, n. 897.

Qualora a richiesta dell'armatore o capobarca interessato il Comandante della Capitaneria competente acconsenta che l'inchiesta si effettui in luogo diverso da Rodi, Tripoli e Bengasi, le indennità eventualmente spettanti ai membri della Commissione saranno a carico dell'unità di pesca.

Art. 71.

Nel caso che non debbasi procedere ad inchiesta formale, ovvero nel caso che dall'inchiesta formale non siano emersi elementi di negligenza, imperizia, colpa o dolo, l'unità di pesca sarà autorizzata a riprendere il proprio esercizio.

In caso contrario essa sarà trattenuta a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale la quale dovrà giudicare d'urgenza. In un caso o nell'altro, saranno spediti all'Autorità giudiziaria gli atti dell'inchiesta.

Art. 72.

Se debbasi procedere a formale inchiesta per infortunio occorso su unità di bandiera estera, ne sarà data preven-

tiva notizia alla Autorità consolare interessata, che potrà assistere all'inchiesta stessa e farsi rilasciare copia degli atti relativi.

CAPO IX.

Assicurazioni ed indennità relative.

Art. 73.

È istituita in Rodi la Cassa Italiana Assicurazione e Previdenza Sociale dei pescatori di spugne del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo e della Libia, presso la quale debbono essere assicurate, a cura ed a carico dell'armatore, tutte le persone che in qualsivoglia qualità, debbono imbarcare per la pesca delle spugne negli algamenti della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo. È fatta eccezione per i marittimi su navi iscritte nei porti del Regno, aventi obbligo di assicurazione a norma delle leggi vigenti nel Regno.

L'ordinamento della predetta Cassa, la natura, la forma e l'entità della prestazione assicurativa formeranno oggetto di separati provvedimenti su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per le colonie e per le finanze, da emanarsi a termine dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 74.

Sul permesso speciale di pesca di cui all'art. 9 sarà registrato il numero, il luogo e la data del rilascio della quietanza comprovante il pagamento del premio di assicurazione e il relativo ammontare.

Art. 75.

È vietato di impiegare persone dell'equipaggio e delle squadre di lavoro in mansioni diverse da quelle contemplate nella convenzione di arruolamento. In caso di infrazione il capo barca preposto alla direzione dell'unità di pesca sarà civilmente responsabile degli infortuni che potessero derivare dalla infrazione stessa, restando la Cassa Italiana Assicurazioni di cui all'art. 73 esonerata da ogni responsabilità.

Art. 76.

Indipendentemente dalle indennità che saranno liquidate dalla Cassa Assicurazioni a favore degli aventi diritto, nei casi di invalidità permanente assoluta o di morte, saranno direttamente a carico dell'armatore di unità con palombari le seguenti indennità suppletive per ogni palombaro infortunato:

- a) in caso di invalidità permanente assoluta L. 1500
- b) in caso di morte » 1000

Art. 77.

Il pagamento delle indennità di cui all'articolo precedente, per il quale l'armatore è personalmente responsabile, potrà, occorrendo, essere eseguito coattivamente, con la procedura indicata dall'art. 57 del Codice per la Marina mercantile per la Libia e dall'art. 57 del Codice per la Marina mercantile per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Con la stessa procedura saranno esigibili i crediti indicati dagli stessi articoli del Codice per la Marina mercantile per la Libia e per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Potrà essere negata la spedizione e inibito l'esercizio della pesca alle unità, che, richieste, non abbiano provveduto al pagamento delle indennità o crediti di cui sopra.

Capo X.

Controversie e loro risoluzione.

Art. 78.

La risoluzione delle controversie derivanti da rapporti contrattuali o dall'applicazione delle norme del presente Ordinamento fra armatori o capitani ed equipaggio, oppure tra armatori e capitano, è devoluta alle Autorità marittime indicate dall'art. 11 del Codice per la Marina mer-

cantile per la Libia e dagli articoli 11 e 12 del Codice per la Marina mercantile per il Possedimento delle isole Italiane dell'Egeo.

E competente per territorio l'Autorità marittima del porto di armamento, salvo alle parti di richiedere di comune accordo che la controversia venga risolta da una delle Autorità marittime di Tripoli, Bengasi e Rodi.

La competenza per valore e le norme procedurali sono quelle stabilite per le controversie fra marittimi imbarcati sulle navi addette al traffico.

CAPO XI.

Competenza in materia penale - Reati e pene.

Art. 79.

I contravventori agli articoli 9, 17, 22, 29, 34, 38, 45, 49, 51, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 69, 73 e 75 saranno puniti con la ammenda da L. 200 a L. 3000. I contravventori agli articoli 5, 24 (2° comma), 25 (ultimo comma), 26, 27, 31, 46, 53, 54 e 55 saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

I contravventori agli articoli 3, 4, 13 (1° comma), 21, 36, 48, 50 e 59 saranno puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500.

Saranno passibili della stessa ammenda coloro che si presentassero alle Autorità marittime dei porti abilitati al rilascio del permesso previsto dall'art. 9, senza la speciale autorizzazione delle Autorità del porto di armamento, giusta il disposto dell'art. 13.

Per ogni dichiarazione inesatta concernente le anticipazioni fatte ai palombari in base al disposto dell'art. 38, si applica l'ammenda da L. 200 a L. 3000 a carico del capitano e del palombaro responsabili.

Art. 80.

Per qualunque altra contravvenzione al presente Ordinarmento non specialmente prevista si applica l'ammenda da L. 20 a L. 500.

Art. 81.

Il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, può far domanda di oblazione, depositando una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla Legge. La domanda è presentata alla stessa Autorità marittima indicata nell'art. 78 la quale determina la somma da pagarsi a titolo di oblazione entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita dalla Legge.

I contravventori devono pagare oltre la somma di cui sopra, le eventuali spese giudiziarie dovute fino al momento in cui il procedimento penale viene interrotto.

Art. 82.

Le Autorità marittime menzionate agli articoli 78 e 81, nel giudicare a norma degli articoli precedenti, potranno a loro insindacabile giudizio assegnare dei premi agli agenti operanti che si rendano particolarmente meritevoli per zelo e diligenza.

Art. 83.

Il prodotto delle ammende e delle oblazioni, detratte le quote eventualmente accordate agli agenti operanti, ed il ricavato della vendita degli oggetti confiscati, sono devoluti alla Cassa italiana assicurazione e previdenza sociale dei pescatori di spugna delle isole italiane nell'Egeo e della Libia.

Art. 84.

Ai marittimi condannati per diserzione, anche col beneficio della sospensione condizionale della pena, sarà inibito l'imbarco su unità addette alla pesca delle spugne per le due campagne successive a quella nella quale è avvenuta la diserzione.

Art. 85.

Il capobarca condannato per omicidio colposo o lesione colposa sarà sospeso dall'esercizio professionale per la du-

rata massima di due campagne consecutive. In caso di recidiva gli sarà ritirata l'autorizzazione di capobarca.

Art. 86.

Le Autorità marittime indicate nell'art. 78, ciascuna entro i limiti della propria circoscrizione, sono competenti a giudicare tutte le infrazioni previste nel presente Ordinarmento con le norme di procedura stabilite per i reati marittimi, dai Codici per la Marina mercantile per la Libia e per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Avverso le sentenze di condanna a pena pecuniaria superiore a L. 2.000 è ammesso appello al Tribunale competente entro i tre giorni successivi alla notifica della sentenza.

CAPO XII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 87.

Agli effetti penali e disciplinari previsti dai Codici per la Marina mercantile della Libia e del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, le unità addette alla pesca delle spugne e le navi deposito, si considerano come navi e non come galleggianti.

Art. 88.

Le disposizioni del Codice per la Marina mercantile per la Libia e del Codice per la Marina mercantile per il Possedimento delle isole italiane dell'Egeo, in materia di diserzione, sono applicabili ai marittimi imbarcati su unità di bandiera italiana per la pesca delle spugne negli algamenti del possedimento delle isole italiane dell'Egeo e della Libia.

Art. 89.

Gli armatori che alla data di entrata in vigore del presente Ordinarmento avessero alla propria dipendenza capibarca e persone d'equipaggio non in regola con le disposi-

zioni di cui alla lettera c) dell'art. 23 ed al primo comma dell'art. 26, dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione entro due anni dalla data su citata e cioè per una metà almeno dei suddetti marittimi nel primo anno, e per i rimanenti nel secondo.

Art. 90.

E data facoltà al Governo della Libia di stabilire anno per anno l'obbligo che tutto o parte del quantitativo di spugne grezze pescato debba subire una prima lavorazione in colonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le colonie

LESSONA.

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO.

GOVERNO DEL

R. DI PORTO DI

PERMESSO SPECIALE PER LA PESCA DELLE SPUGNE

che si rilascia
alle denominat
di tonnellate nette lorde
di bandiera
iscritto ne
di proprietà del signor

Il presente permesso tiene luogo delle carte di bordo che sono state depositate presso questo Ufficio.

.....
.....

L.S.

VISITE DI PRIMO ARMAMENTO

Lo scafo, il motore, la pompa e gli apparecchi sono stati sottoposti a visite in come da verbale n.
in data e riconosciuti idonei per il lavoro a profondità non superiore a m.

L'equipaggio e le squadre di lavoro sono stati riconosciuti idonei in seguito a visita medica.

.....
.....

VISITE OCCASIONALI

.....
.....
.....
.....

DIRITTI PAGATI

Con bolletta n. in data
sono state pagate presso
L. come tassa di licenza oltre L.
per N. palombari imbarcati in più.

..... li
L.

Pagamenti suppletivi :
.....
.....

ASSICURAZIONI

Con bolletta n. in data
dell'Ufficio di sono stati pagati i seguenti diritti per
assicurazione:

Capobarca	L. 40	N.	L.
Equipaggio	" " 20	"	"
Palombari da scafandro	" " 260	"	"
Palombari da fernez	" " 180	"	"

TOTALE L.

..... li
li

RUOLINO EQUIPAGGIO

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Inscrizione fra la gente di mare		Qualità a bordo	Convenzione arruolamento			Data di imbarco	Data di sbarco
		N.	Luogo		N.	Luogo	Data		

SQUADRA DI LAVORO

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Tessera		Qualità a bordo	Convenzione arruolamento			Data d'imbarco	Data di sbarco
		N.	Luogo e data del rilascio		N.	Luogo	Data		

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

L'unità di pesca alla quale è intestato il presente permesso è autorizzata a recarsi nelle acque di per esercitarvi la pesca con lo

Dovrà presentarsi al per ottenere il permesso definitivo.

. li

IL

AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA

L'unità di pesca alla quale è intestata la presente licenza è autorizzata a pescare con in profondità

. li

IL

AUTORIZZAZIONE PER RECARSI ALL' ESTERO

L'unità di pesca alla quale è intestata la presente licenza è autorizzata a recarsi a pescare nei banchi di con obbligo di disarmare in uno dei porti italiani autorizzati.

. li

IL

VISTI ARRIVARE E PARTIRE

R. CAPITANERIA DI PORTO DI

GIORNALE DI PESCA

rilasciato alla barca denominata
di tonnellate iscritta nel
di al n. al comando del capobarca
per la pesca
munita di permesso n. in data
rilasciato a
sistema adoperato (palombari o tuffatori)
. li

Il

GIORNO

Ora dell'uscita ora del ritorno

Località

Profondità

PRODOTTO COMPLESSIVO DELLA PESCA			<i>Osservazioni</i>
Qualità	Pezzi num.	Peso comples. kg.	

PRODUZIONE DEI SINGOLI PALOMBARI O TUFFATORI				<i>Osservazioni</i>
NOME e COGNOME	Numero delle immersioni	Prodotto		
		num. pezzi	peso kg.	

R. CAPITANERIA DI PORTO DI

GIORNALE DI PESCA

Rilasciato alla barca denominata li tonn.
iscritta al N. al comando del capobarca per la pesca.
. munito di permesso di pesca N. rilasciato a
. mestiere adoperato (gangava o fiocina).
. li

IL

RISULTATO GIORNALIERO DELLA PESCA

DATA	ZONA DI PESCA	Profondità metr.	SPUGNE PESCATE							
			1ª qualità		2ª qualità		3ª qualità			
			N.	Kg.	N.	Kg.	N.	Kg.		

1767

ALLEGATO C.
(Art. 27)

MATRICOLA DEI PALOMBARI

Palombaro nato a
 di nazionalità ammogliato con

VISITE MEDICHE

ACCERTAMENTI ESEGUITI	CAMPAGNA ANNO		CAMPAGNA ANNO	
	Visita iniziale	Visita finale	Visita iniziale	Visita finale
ANAMNESI				
Abitudini	{ Tabagismo Stupefacenti Alcoolismo			
ESAME OBIETTIVO				
<i>Organi respiratori:</i>				
Perimetro toracico	{ inspirazione forzata espirazione id. medio			
<i>Sistema cardio-vascolare:</i>				
Pressione arteriosa				
<i>Apparato digerente</i>				
<i>Apparato locomotore</i>				
<i>Sistema nervoso</i>				
<i>Esame oftalmico</i>				
<i>Esame auricolare</i>				
<i>Esame urina</i>				
<i>Giudizio complessivo</i>				
	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
	. . . li li	il il
	il	il	il	il

..... il domiciliato
con N. figli. Proviene dal N. riportato al N.

I N F O R T U N I

Luogo e data, circostanze, cause. Esito definitivo. Indennità pagate

CAMPAGNA ANNO

Visita iniziale

Visita finale

Imbarco

Sbarco

.. li ..
il

...ria
...bi
...liac
...tto a
...mpa
...ed
...re n
...egist

FOT

1771

ALLEGATO D.
(Art. 27)

R. CAPITANERIA DI PORTO DI

LIBRETTO PERSONALE DA PALOMBARO

che si rilascia a

figlio di nato a

domiciliato a di nazionalità

iscritto al N. delle matricole della gente di mare di $\frac{1^a}{2^a}$ categoria

del Compartimento Marittimo di



celibe od ammogliato con o senza prole

indicare il numero dei figli, iscritto il al N.

del Registro Squadre di lavoro della di

..... li

IL



CAMPAGNA ANNO 19....

VISITA INIZIO CAMPAGNA

ANAMNESI

Abitudini	{	Tabagismo
		Stupefacenti
		Alcoolismo

ESAME OBIETTIVO

Organi respiratori

Perimetro toracico	{	inspirazione forzata
		espirazione forzata
		medio

Sistema cardio-vascolare

Pressione arteriosa

Apparato digerente

Apparato locomotore

Sistema nervoso

Esame oftalmico

Esame auricolare

Esame urinario

Giudizio complessivo

li

IL MEDICO DI PORTO

IMBARCO

Imbarcato a il

sul

. li

IL

CAMPAGNA ANNO 19....

VISITA FINE CAMPAGNA

ANAMNESI:

Abitudini	{	Tabagismo
		Stupefacenti
		Alcoolismo

ESAME OBIETTIVO:

Organi respiratori:

Perimetro toracico	{	inspirazione forzata
		espirazione id.
		medio.

Sistema cardio-vascolare:

Pressione arteriosa

Apparato digerente

Apparato locomotore

Sistema nervoso

Esame oftalmico

Esame auricolare

Esame urina

Giudizio complessivo

u

IL MEDICO DI PORTO

SBARCO

Sbarcato a il

.....

..... u

IL

INFORTUNI SUBITI

Infortunio:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cura:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Esito e referto medico definitivo:

.....
.....
.....
.....
.....

IL MEDICO DI PORTO

.....

1775

ALLEGATO E
(Art. 90)

I S T R U Z I O N I
PER LE VISITE ALLE UNITÀ CON APPARECCHI
DA SCAFANDRO E FERNEZ

ISTR

Per
dalla c
A la
cheati
dallo c
con il
che il c
che rdt
se, e
Pore
per
he n
ession
-mora
ero ma
erebr
ope S
se kg
sta de
se s
Le po
le stro
e mlt
stano
le se
ne nel
ero

P
1
2
3
4
5
6
7

ISTRUZIONI AI PERITI PER LE VISITE ALLE POMPE D'ARIA E DEI MANOMETRI.

Per provare la reale efficienza di una pompa occorre misurare il rendimento quando essa lavora sotto pressione.

A tale scopo le Autorità marittime autorizzate alla esecuzione degli accertamenti debbono possedere un apparecchio costituito da un cilindro metallico della capacità di 100 litri, avente ad un estremo un giunto per applicarvi il manometro campione ed all'altro estremo un altro giunto per connettere il cilindro alla pompa da provare; a questo giunto si possono innestare due riduttori, uno adatto per la connessione del cilindro alle pompe Denayrouse, e l'altro per le pompe Siebe e Gorman.

Poichè la capacità di un cilindro della pompa Siebe e Gorman è di litri 2,05 per ogni giro di pompa vengono immessi nel cilindro litri 5,6 di aria; e poichè il cilindro ha la capacità di litri 100, ne consegue che per portare la pressione nello stesso ad 1 atmosfera effettiva, occorrerebbero giri $17 \frac{4}{5}$ (17,9) di ruota. Se invece la pompa avesse delle perdite ne occorrerebbero un numero maggiore. Se il numero dei giri risultasse maggiore di $23 \frac{1}{4}$ (23,2) significherebbe che le perdite della pompa sono superiori al 30 % consentito. Le Pompe Siebe e Gorman devono essere provate fino alla pressione di 7 atmosfere (kg. $7 \frac{1}{4}$) del manometro campione e se per portare a tale pressione l'aria nel cilindro occorressero più di 163 giri significherebbe che le perdite di esse superano il 30 %.

Le pompe Denayrouse, usate con apparecchio Fernez devono essere provate fino alla pressione di 5 atmosfere, e se per portare a tale pressione l'aria nel cilindro occorresse più di 289 giri significherebbe che le perdite di esse superano il 30 % e perciò non può permettersene l'uso.

Le seguenti tabelle danno il numero di giri occorrenti per elevare la pressione nel cilindro da 1 a 7 atmosfere (se la pompa non avesse perdite) ed il numero dei giri massimo consentito (se la pompa ha delle perdite).

POMPE SIEBE E GORMAN
a 2 cilindri ciascuna di litri 2,8.

PRESSIONE IN		Giri di pompa occorrenti se non vi sono perdite	Mas.simo dei giri di pompa consentiti per non oltrepassare perdite del 30 %
atmosfera	kg.		
1	1,033	17 $\frac{4}{5}$	23 $\frac{1}{4}$
2	2,066	35 $\frac{3}{4}$	46 $\frac{1}{2}$
3	3,099	53 $\frac{3}{5}$	70
4	4,132	71 $\frac{1}{2}$	93
5	5,161	89 $\frac{1}{3}$	116
6	6,198	107 $\frac{1}{5}$	139 $\frac{2}{5}$
7	7,231	125	162 $\frac{3}{5}$

sospende di pompare. La pressione raggiunta deve mantenersi costante per un minuto primo.

Se il vestito resiste a tale prova e non si verificano rotture sia nel tessuto che nelle cuciture, il vestito può considerarsi in buone condizioni.

Elmo.

Verificare che esso sia scevro di ammaccature che ne compromettano la resistenza, che la guarnizione di cuoio sul telaio del vetro sia in buone condizioni. Che il rubinetto di sfogo non sia otturato e che funzioni regolarmente. Che il piuolo posteriore conservi agevolmente la sua posizione quando abbassato per impedire lo svitamento dell'elmo. Che la valvola atmosferica sia di docile funzionamento e che la molletta relativa sia di conveniente tensione. Che il collo d'oca (che si accoppia alla manichetta) ed i condotti interni dell'aria non siano ostruiti e che permettano la libera immissione dell'aria nell'elmo e la uniforme distribuzione della stessa.

Colletto di bronzo.

Verificare che esso non abbia incrinature; che la flettatura dei prigionieri non sia danneggiata e che i galletti vi si avvettino sopra regolarmente. Che i fori delle 4 piastre per fermare il vestito al colletto si adattino bene ai prigionieri e che la guarnizione di cuoio che trovasi nella scanalatura superiore del colletto sia in buone condizioni.

Accessori e pezzi di ricambio.

Assicurarsi che ogni macchina abbia una conveniente scorta di braccialetti di gomma, rosette di cuoio per giunti della manichetta, una molla di ricambio per la valvola atmosferica dell'elmo, perni con dado a galletto pel vestito per il colletto dell'elmo ecc., nonchè i consueti pezzi di ricambio della pompa.

Seguono una tavola di riduzione delle braccia in metri e dei metri in braccia, piedi e pollici ed una tabella delle dotazioni e corredi per unità di pesca con scafandro e fernez.

DOTAZIONI E CORREDI PER SCAFANDRI E FERNEZ

- 1° Scandaglio a sagola graduata fino a metri 80;
- 2° Dotazione di remi;
- 3° Estintore da incendio (se l'unità è provvista di motore di propulsione);
- 4° Un manometro;
- 5° Pistoni e fasce elastiche;
- 6° Manichetta di rispetto;
- 7° Sagola di guida, di rispetto;
- 8° Clessidra;
- 9° Serie di chiave per il motore (se l'unità è provvista di motore di propulsione);
- 10° Due martelli;
- 11° Quattro coppiglie;
- 12° Due scalpelli;
- 13° 12 rondelle (se l'unità è provvista di motore di propulsione);
- 14° Pezzi di ricambio dello scafandro (solo per gli scafandri);
- 15° Due valvole di rispetto per lo scarico dell'aria (solo per gli scafandri);
- 16° Due vestiti di rispetto di lana interni (solo per gli scafandri);
- 17° Due vestiti di rispetto da palombaro (per gli scafandri);
- 18° Un elmo di rispetto;
- 19° Due fernez di rispetto.

POMPA DENAYROUSE
a 3 cilindri ciascuno di litri 1,05.

PRESSIONE IN		Giri di pompa occorrenti se non vi sono perdite	Massimo dei giri di pompa consentiti per non oltrepassare il 30%
atmosfera	kg.		
1	1,033	31 3/4	41 1/4
2	2,066	63 1/2	82 1/2
3	3,099	95 1/4	123 3/4
4	4,132	127	165
5	5,165	158 3/4	206 1/3

PROVA DEI MANOMETRI.

E' necessario che i manometri segnino con la massima esattezza le profondità alle quali trovasi il palombaro e specialmente quelle inferiori ai 25 metri nelle quali si debbono fare le soste nella venuta a galla. Per provare il manometro si affonda l'estremità della manichetta (tubo di gomma) legandovi un peso, a 5, a 15, ed a 25 metri.

Quando l'orificio della manichetta è giunto alla voluta profondità non si tira più e si continua a far lavorare la pompa fino a quando sfugge l'aria dall'orificio; poi si ferma la pompa e contemporaneamente battendo delicatamente sul vetro del manometro si fa la lettura e si osserva se la profondità alla quale è stato fermato l'orificio della manichetta è esattamente segnata.

Manichette (Tubi di gomma).

Ogni manichetta deve portare da una estremità un accoppiatoio di bronzo a maschio e dall'altra un accoppiatoio di bronzo a femmina, meno il primo pezzo di manichetta, quello cioè che si accoppia all'elmo, il quale porta da ambo le estremità accoppiatoi a maschio. Ogni accoppiatoio a maschio deve essere munito di una guarnizione costituita da una rosetta di cuoio che rende stagno il giunto.

Per provare se le manichette sono stagne si accoppiano tra loro si uniscono alla pompa e si chiude l'orificio della prima manichetta (quella che dovrebbe unirsi all'elmo) con adatto tappo fortemente assicurato con legatura. Indi si mette in moto la pompa e si verificano le eventuali perdite. Constatate le perdite si ordina la sostituzione dei pezzi avariati o, se possibile la riparazione di essi. Eseguite però le riparazioni, sarà necessario sottoporre a nuova prova il pezzo riparato, solo o congiunto agli altri.

L'estremità della manichetta che va accoppiata alla pompa deve avere un rinforzo.

Vestiti di gomma.

Per provare la resistenza del vestito di gomma si mettono a posto il colletto di bronzo e l'elmo, chiudendo ermeticamente la valvola atmosferica, si mettono nei poisi due cilindri di legno di conveniente diametro e se ne assicura bene la tenuta a mezzo degli ordinari braccialetti di gomma. Indi si pompa l'aria nel vestito e raggiunta la pressione di circa mezza atmosfera, si

TABELLA PER LA RIDUZIONE DELLE BRACCIA IN PIEDI INGLESI
IN METRI E DEI METRI IN BRACCIA, PIEDI E POLLICI

N.	Braccia in metri	METRI IN			N.	Braccia in metri	METRI IN		
		Braccia	Piedi	Pollici			Braccia	Piedi	Pollici
1	1,83	—	3	3	31	56,69	16	—	8
2	3,66	1	—	7	32	58,52	17	—	—
3	5,49	1	3	10	33	60,35	18	—	3
4	7,32	2	1	1	34	62,18	18	—	7
5	9,14	2	4	5	35	64 —	19	—	10
6	10,97	3	1	9	36	65,83	19	4	1
7	12,80	3	5	—	37	67,66	20	1	5
8	14,63	4	2	3	38	69,49	20	4	8
9	16,46	4	5	6	39	71,34	21	1	11
10	18,29	5	2	10	40	73,15	21	5	3
11	20,12	6	—	1	41	74,98	22	2	6
12	21,29	6	3	4	42	76,81	22	5	10
13	23,77	7	—	8	43	78,63	23	3	1
14	25,60	7	3	11	44	80,46	24	—	4
15	27,43	8	1	3	45	82,29	24	3	8
16	29,26	8	4	6	46	84,12	25	—	11
17	31,09	9	1	9	47	85,95	25	4	—
18	32,92	9	5	1	48	87,78	26	1	4
19	34,75	10	2	4	49	89,61	26	4	7
20	36,58	10	5	7	50	91,49	27	2	—
21	38,41	11	2	11	60	109,73	32	4	10
22	40,24	12	—	2	70	128,01	38	1	6
23	42,07	12	3	6	80	146,30	43	4	6
24	43,90	13	—	9	90	164,59	49	1	3
25	55,27	13	4	—	100	182,88	54	4	1
26	47,55	14	1	4					
27	49,38	14	4	7					
28	51,21	15	1	10					
29	53,04	15	5	2					
30	54,86	16	2	5					

PIEDI IN METRI

1	0,305
2	0,610
3	0,914
4	1,219
5	1,524

1 braccio = 6 piedi
 1 piede = 12 pollici
 1 metro = piedi 3,2808992
 1 dm. = pollici 3,937079
 1 cm. = pollici 0,39371
 1 mm. = pollici 0,03937
 1 pollice = mm. 25,4

ALLEGATO F.
(Articoli 20, 62, 63)



R. CAPITANERIA DI PORTO DI

ISTRUZIONI

PER L'USO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

PRECEDUTE DA UN'ESPOSIZIONE DEI MALORI

DEI PALOMBARI, DEI LORO SINTOMI E CURA



Malori dei palombari - Loro sintomi e cura.

I pericoli che minacciano la vita del palombaro e del tuffatore nell'esercizio del loro mestiere, pericoli derivanti dal repentino cambiamento di pressione a cui il loro organismo viene sottoposto coll'immersione a diverse profondità e col ritorno a galla più o meno rapido, sono l'*embolia gassosa* e l'*emorragia*.

I. - EMBOLIA GASSOSA. — Essa è dovuta all'accumularsi nel sangue circolante di gran quantità d'azoto, fornito unitamente all'ossigeno e acido carbonico, dall'aria atmosferica. Detto gas, che in forti pressioni è assorbito dal sangue, col diminuire repentino delle medesime se ne libera allo stato gassoso e forma delle bollicine che alla loro volta producono le embolie. Dette embolie, comunemente note sotto il nome di malori dei palombari, possono arrivare da una semplice paralisi degli arti inferiori alla sincope mortale.

II. - EMORRAGIE. — Esse sono dovute all'aumento repentino della pressione durante l'immersione, che provoca la rottura dei vasi sanguigni. Possono arrivare da una semplice epistassi (emorragia nasale) a delle emorragie auricolari per rottura dei timpani, a delle vere e proprie emorragie polmonari e persino al colpo apoplettico.

A questi pericoli si deve aggiungere quello dell'asfissia che si può dividere in:

a) asfissia per annegamento, causato da immissione di acqua nei bronchi;

b) asfissia vera e propria, causata da diminuzione, od abolizione della respirazione, per diminuzione o mancanza d'aria.

In ambedue le forme la morte avviene per avvelenamento dell'organismo da acido carbonico.

Tutti i pericoli sopracitati possono essere certamente evitati:

I. — Sottoponendo alla visita scrupolosa del medico di porto il personale arruolato, per i mestieri di palombaro e tuffatore che esigono, oltre ad una forte costituzione fisica, una non comune resistenza organica.

Così sono assolutamente da scartare, gli individui che superino il 60° anno di età, che presentino malattie di cuore e dei grossi vasi, dei reni, o che presentino sintomi di arterio-sclerosi, con ipertensione o che siano affetti da malattie croniche dell'orecchio e del naso.

II. — Attenendosi scrupolosamente alle norme del regolamento per la pesca delle spugne riguardanti la durata di immersione e di emersione (venuta a galla) alle e dalle diverse profondità.

III. — Sorvegliando che il palombaro prima di vestirsi:

a) non si sia permesso libazioni abbondanti di bevande spiritose, non si trovi in piena digestione, nè sia digiuno da più di dieci ore e non abbia fumato da qualche tempo;

b) che non sia sudato, nè stanco per fatiche recenti, nè comunque emozionato;

c) che abbia soddisfatto ai suoi bisogni corporali e particolarmente abbia urinato;

d) istruendo il palombaro od il tuffatore sulle sue eventuali indisposizioni o malumori durante l'immersione che sono:

1° dolore acuto alle orecchie. È sintomo di pressione esagerata, che può produrre la rottura dei timpani.

Si previene immergendosi, gradatamente, arrestando la discesa, alla comparsa di detti dolori per continuarla alla loro cessazione. Se si nota persistenza ed esagerazione dei fenomeni dolorosi, il palombaro deve ritornare a galla;

2° malessere generale, respiro affannoso, capogiri, disturbi visivi. La ragione generalmente è data dall'insufficienza di aria o dalle viziature di quella che egli respira. Se dette condizioni perdurano, malgrado il segnale per avere più aria, il palombaro deve ritornare a galla;

3° intorizzimento delle gambe, sintomo che spesso si avverte a grandi profondità.

Il palombaro deve sedersi ed alzare alternativamente le gambe per attivare la sua circolazione sanguigna, sino alla cessazione di detto disturbo;

4° il palombaro portato a pallone a galla deve immergersi il più rapidamente possibile a 20-30 metri, per sfuggire all'embolia gassosa.

IV. — Conoscendo la sintomatologia di ogni singolo malore per poter prevenire, sia l'aggravarsi del medesimo con opportune precauzioni, sia curarlo all'inizio, allorquando si hanno maggiori probabilità di successo.

La sintomatologia dei malori che abbiamo descritti e la loro cura fisica e medica sono le seguenti:

EMBOLIA GASSOSA. — Essa riveste tre forme distinte:

1° l'asfittica;

2° la paralitica;

3° quella caratterizzata da artralgie (dolori articolari).

I. — *Asfittica*: Il palombaro, dopo 4-5 minuti dalla sua emersione (venuta a galla), incomincia ad avvertire un senso di malessere generale, dolori forti all'epigastrio, difficoltà di respiro. Man mano si fa livido, i battiti del cuore indeboliscono, sino ad arrestarsi bruscamente. Il solo mezzo per far rinvenire il palombaro è quello, appena ravvisati i sintomi del male, di farlo immergere immediatamente ad una profondità di 20-30 metri.

II. — *Paralitica*: Si manifesta da 10-30 minuti dopo l'immersione con dolori all'epigastrio, sensazioni di punture di spilli negli arti superiori ed inferiori ed infine paralisi. Anche in questa evenienza la migliore cura è di far immergere il palombaro colle norme sopradescritte. Possedendo però gli apparecchi necessari, gli si potrebbe somministrare anche l'ossigeno per inalazione o per via sottocutanea.

III. — *Artralgica* (dolori articolari): si manifesta da mezz'ora a due ore dopo la venuta a galla, con dolori vivissimi in corrispondenza delle articolazioni. Questa forma è la più benigna, perchè

i dolori si risolvono col tempo e possono scomparire rapidamente, se si fa immergere di nuovo il palombaro.

Da quanto sopra si può affermare che il miglior provvedimento per la cura delle embolie gassose è quello di far immergere il palombaro ad una profondità di 20-30 metri, facendolo poi ritornare a galla, con soste molto più prolungate di quelle segnate nella tabella, annessa al regolamento per la pesca delle spugne.

I. — *L'emorragia dagli orecchi*, sintomo di rottura dei timpani, cessa generalmente quando il palombaro viene a galla.

• II. — *Emorragia nasale o epistassi*. Se di lieve entità basta bagnare il capo del paziente con acqua fredda.

In caso di emorragia profusa sarà bene tamponare profondamente le narici con batuffoli di cotone idrofilo, bagnato con acqua ossigenata.

III. — *Emottisi o emorragia polmonare*. Si metterà il palombaro supino sulla tolda, con la testa lievemente rialzata. Si romperanno entro un fazzoletto due fialette di nitrato d'amile e portandoglielo alla bocca lo si inviterà a respirare profondamente. S'impedirà al paziente di muoversi, di parlare e gli si raccomanderà di contenere il più possibile la tosse. Gli si inietteranno sotto la cute, colla siringa di Pravats, due fialette di ergotina e tutto questo sino all'arrivo del medico.

IV. — *Emorragia cerebrale*. I sintomi sono: faccia rossa livida, occhi iniettati, respiro stertoroso, perdita di coscienza, muscoli rilassati al lato colpito.

Mettere l'ammalato in posizione supina, col capo fortemente rialzato, bagnargli la testa con acqua fredda e chiamare se possibile d'urgenza il medico.

ASFISSIA - SINTOMATOLOGIA E CURA.

I. — *Asfissia vera e propria per deficienza o mancanza d'aria*.

I sintomi di questa forma sono i seguenti: dolori al capo, ronzi alle orecchie, disturbi visivi, poi perdita di coscienza con cianosi delle mucose visibili, raffreddamento del corpo ed arresto del respiro. Il cuore generalmente cessa di funzionare per ultimo.

Un palombaro che abbia perduto la coscienza per le suddette ragioni, deve essere tirato su colle modalità prescritte dal regolamento. Basta talvolta la diminuzione della pressione per farlo rinvenire. Se però egli non rinviene, bisognerà iniziare la respirazione artificiale, la trazione ritmica della lingua ed il titillamento della faringe col perinello, operazioni che descriveremo a loro tempo, unite alle iniezioni di etere e di olio canforato.

II. — *Asfissia per annegamento*.

Faccia livida, pelle d'oca, spuma biancastra al naso ed alla bocca, respirazione sospesa, raffreddamento del corpo. Il cuore è l'ultimo a sospendere la sua funzione, ma i suoi battiti sono debolissimi, irregolari e percepibili soltanto alla regione cardiaca. Bisogna svestire il palombaro al più presto possibile, tagliando, se necessario, il vestito di gomma, togliergli dalla bocca e dal naso la

spuma ed il fango (per i tuffatori a corpo nudo), metterlo in posizione supino-laterale e sollevarlo per i lombi per fargli emettere l'acqua dallo stomaco e dai bronchi, iniziare la respirazione artificiale riportandolo alla posizione supina dorsale, alternandola con la trazione ritmica della lingua e col titillamento della faringe.

Pur continuando la respirazione artificiale, cercare di riscaldare il paziente con panni caldi ed attivare la sua circolazione cutanea con strofinazioni col guanto ruvido e con dello spirito canforato. Ai primi movimenti spontanei respiratori fargli annusare dell'etere solforico, iniettargli sotto la cute una fialetta di olio canforato o di etere ed infine, allorché incomincia a rinvenire, somministrargli del cognac o del marsala, del caffè o del thè caldo.

N.B. — In tutti i casi di asfissia non bisogna mai abbandonare la respirazione artificiale, anche quando l'asfittico non rinviene presto, ma protrarla il più lungamente possibile.

Bisogna tener presente che si sono avuti dei casi in cui degli asfittici, creduti morti, sono rinvenuti dopo una ed anche due ore di respirazione artificiale.

Riassumendo:

A) NELLE EMBOLIE GASSOSE:

I. — *A forma asfittica.* Se dopo la riimmersione a 20-30 metri il colpito rinviene, gli si prodigheranno le cure appropriate (cognac e marsala per bocca, riposo assoluto, massaggio e riscaldamento del corpo con panni caldi, iniezioni di olio canforato e di etere, vitto leggero e corroborante). Il suo sollecito trasporto a terra è inutile perchè, o non rinviene dopo la riimmersione ed allora muore prima che si faccia a tempo di trasportarlo a terra, o rinvenuto può essere curato a bordo, per essere poi sbarcato alla prima favorevole occasione.

II. — *A forma paralitica.* Lo sbarco del colpito deve essere fatto d'urgenza nei casi di paralisi completa (arti inferiori e superiori), in cui la riimmersione non abbia potuto essere di giovamento. Nei casi invece lievi (persistenza di paresi degli arti inferiori dopo la riimmersione) l'ammalato può essere curato a bordo (massaggio, riscaldamento del corpo, cordiali, iniezioni di etere ed olio canforato ecc.), in attesa della prima favorevole occasione per poterlo sbarcare.

III. — *A forma artralgica.* Il colpito, se non migliorato colla riimmersione, può essere curato a bordo (frizioni con spirito canforato e riposo), badando però di lasciarlo inoperoso per qualche settimana.

B) NELLE EMORRAGIE:

I. — In quelle del naso e delle orecchie basta in generale la cura eseguita a bordo, salvo nei casi di emofilia (diatesi emorragica) in cui urge lo sbarco e la cura medica.

II. — In quelle polmonari (emottisi), prodigate le cure del caso, se l'emorragia cessa coi mezzi già indicati (inalazione di nitrite d'amile, iniezioni di ergotina, riposo e silenzio assoluto, ecc.), si

può attendere la prima occasione favorevole per sbarcare il paziente. Se però l'emottisi continua od ha la tendenza al ripetersi, è necessario il suo sollecito trasporto a terra.

III. — *Nelle emorragie cerebrali* (colpo apoplettico) bisogna trasportare d'urgenza l'ammalato a terra.

C) **NELLE ASFISSIE:**

In queste, sia che provengano da diminuzione o mancanza d'aria, come in quelle da immissione di acqua nei bronchi (annegamento), si deve in modo assoluto intervenire d'urgenza alla cura dei colpiti coi mezzi di bordo. Il loro sollecito trasporto è inutile, salvo a sbarcarli alla prima favorevole occasione per la cura dei postumi (debolezza generale, bronchiti, ecc.).

Respirazione artificiale.

Per ripristinare la respirazione troncata dall'asfissia vi sono tre mezzi a nostra disposizione:

a) il titillamento della faringe con un pennello o col dito coperto sempre da un pezzo di garza, che provoca, oltre al riflesso del vomito, anche il riflesso respiratorio;

b) la trazione ritmica della lingua che provoca l'eccitazione per riflesso dei nervi della faringe, della trachea e del diaframma, e quindi risveglia la respirazione naturale;

c) la respirazione artificiale vera e propria, consiste nell'imitare una profonda respirazione naturale, facendo agire, con particolari movimenti ritmici, gli stessi muscoli che la natura impiega per tale funzione, nei due tempi di inspirazione ed espirazione.

A) **Titillamento della faringe col dito e col pennello:**

È utile eseguirlo all'inizio, appena l'asfittico è stato denudato e sdraiato sulla tolda della nave.

Gli si apre la bocca a mezzo dell'apribocca, od in mancanza di questo con un cucchiaino. Svuotata e ripulita la bocca, si abbassa, premendo sulla radice, la lingua e col pennello, ed in mancanza di questo col dito circondato di garza, si cerca di ripulire la faringe dai corpi estranei (fango), che vi possono essere penetrati. Indi si solletica la faringe ripetutamente.

B) **Trazione ritmica della lingua.**

Utilissima, come si è detto, basta nei casi di lieve asfissia a far rinvenire il paziente. Devesi nei casi gravi, alternarla con la respirazione artificiale.

Aperta la bocca con l'apribocca e, ripulitala unitamente alla faringe, si afferra fortemente la lingua col pollice ed indice della mano destra coperti possibilmente da una garza o fazzoletto, o, meglio ancora, con apposita pinza tiralingua e si esercitano su di essa trazioni ritmiche da 15-20 al minuto, tenendo sempre allontanate le mascelle.

C) **Respirazione artificiale vera e propria.**

Tra i molti metodi i migliori sono: quello classico, di Silvester, e quello di Galliano.

Metodo classico. Fatte precedere le solite precauzioni (pulizia della bocca e della faringe), si ponga prima su di una superficie piana ed in posizione dorsale supina l'individuo colpito d'asfissia. Se questa proviene da annegamento, lo si volti alla posizione supino laterale e gli si sollevino i lombi, perchè l'acqua contenuta nei bronchi e nello stomaco venga emessa.

Riportato in posizione dorsale supina, gli si ponga una coperta arrotolata sotto la schiena, in modo che la testa cada all'indietro. In questa maniera la bocca resta forzatamente aperta e dà libero passaggio all'aria. L'operatore, postosi dietro la testa del paziente, afferra con ambedue le mani, le braccia di questi presso il gomito e le solleva in alto ed all'indietro sino a farle toccare dietro la testa, dilatando così considerevolmente il torace e producendo meccanicamente il primo periodo della respirazione: l'inspirazione (primo tempo).

Dopo circa due secondi l'operatore abbassa le braccia del paziente ai lati del petto ed alquanto in avanti, comprimendolo per altri due secondi circa, per far ricacciare l'aria dal torace (espirazione, secondo tempo).

L'alternarsi di questi due tempi, costituisce un periodo respiratorio.

Di tali atti se ne fanno 15-20 al minuto primo, col ritmo ordinario della respirazione naturale.

**Contenuto della cassetta di pronto soccorso A
per le navi deposito degli scafandri e dei Fernex.**

- N. 1 - 1 bottiglia di Cognac.
- 2 - 1 bottiglia di Marsala.
 - 3 - 1 boccetta di spirito canforato di gr. 500.
 - 4 - 1 boccetta di aceto aromatico di gr. 100.
 - 5 - 1 bottiglia di acqua ossigenata di gr. 1000.
 - 6 - 1 boccetta di etere solforico di gr. 200.
 - 7 - 1 boccetta di tintura di iodio di gr. 500.
 - 8 - 200 grammi di garza idrofila.
 - 9 - 500 grammi di cotone.
 - 10 - 20 bende di mussola di diverse grandezze.
 - 11 - 10 carte senapate.
 - 12 - 1 apribocca.
 - 13 - 1 abbassalingua.
 - 14 - 1 pinza tiralingua.
 - 15 - 1 pennello faringeo.
 - 16 - 1 guanto ruvido per frizioni.
 - 17 - 2 scatole con 24 fiale di olio canforato per uso ipodermico.
 - 18 - 2 scatole con 24 fiale di etere solforico per uso ipodermico.
 - 19 - 1 scatola con 12 fiale di Nitrito Amile per inalazione.

N. 20 - 1 scatola con 12 fiale di ergotina.

- 21 - 2 siringhe di Pravats in vetro da 2 centimetri cubici in scatole metalliche per la loro sterilizzazione.
- 22 - 12 aghi di Pravats per dette siringhe.

Ogni medicina dovrà essere contenuta in bottiglia od in barattolo di vetro con tappo smerigliato. Ogni bottiglia o barattolo dovrà avere il suo scompartimento nella cassetta e questa deve essere di dimensioni sufficienti a contenere, oltre a tutte le cose avanti elencate, anche un esemplare del manuale per l'uso di essa e le istruzioni per fare la respirazione artificiale.

Ogni barattolo o bottiglia dovrà essere controsegnata da un numero progressivo o portare scritto il nome scientifico e volgare del suo contenuto (in italiano e greco).

*Norme per l'impiego dei medicinali
contenuti nella cassetta di pronto soccorso A.*

- N. 1-2 - *Cognac Marsala* - Dare da 1 a 2 bicchierini ai colpiti da embolia gassosa, agli asfittici dopo il loro rinvenimento, come tonico generale.
- 3 - *Spirito canforato* - Eseguire con questo, frizioni sulla cute degli asfittici e dei colpiti da embolia gassosa a forma articolare.
 - 4 - *Aceto aromatico* - Far annusare a persone svenute.
 - 5 - *Acqua ossigenata* - Serve come disinfettante di ferite, piaghe, ulceri e come emostatico (rammentarsi di aprire ogni tanto la bottiglia perchè, ciò non facendo, essa potrebbe scoppiare).
 - 6 - *Etere solforico in boccetta* - Far annusare per qualche secondo ai colpiti di asfissia nel momento in cui rinvengono. Somministrare 10-12 gocce in acqua ai medesimi ed a quelli colpiti da embolia gassosa allorquando rinvengono. Soffregare la cute col cotone bagnato d'etere nel punto dove deve essere fatta un'iniezione ipodermica, (rammentare la grande infiammabilità dell'etere).
 - 7 - *Tintura d'iodio* - Disinfettare ferite, piaghe, ulceri, applicare sulla cute in caso di nevralgie, dolori reumatici articolari. Ricordare che trattasi di veleno.
 - 8-9 - *Cotone idrofilo e garza idrofila* - Servono per medicare le ferite, ripulire la cute sul punto dove deve essere fatta un'iniezione.
 - 10 - *Bende di mussola* - Per fasciare le ferite, ecc.
 - 11 - *Carte senapate* - Bagnare la carta senapata, applicarla sul cuore in caso di sincope, sulle piante dei piedi agli annegati, ai colpiti di embolia gassosa, agli apoplettici ed ai colpiti da emorragie polmonari, serve anche come revulsivo per le nevralgie.
 - 12 - *Apribocca* - Introdurlo senza brutalità, tra i denti, sulla parte laterale della bocca, avvitando gradatamente l'apposita vite. Aperta la bocca lo si lascia in sito per fare le tra-

zioni della lingua, impedendo così all'asfittico nel momento del rinvenimento di mordersi la lingua o mordere le mani dell'operatore.

- N. 13 - *Abbassalingua* - Serve, aperta la bocca, per abbassare la lingua e poter così ripulire la faringe.
- 14 - *Pinza tiralingua* - Serve per afferrare la lingua, bisogna badare di non molto comprimerla.
 - 15 - *Pennello Faringeo* - Serve per ripulire e titillare la faringe.
 - 16 - *Guanto ruvido* - Serve in generale per frizionare con forza gli asfittici.
 - 17-18 - *Olio canforato in fialette, Etere solforico in fialette* - Iniettare 2 fialette sotto la cute nei casi di asfissia ed embolie gassose gravi.
 - 19 - *Nutrito d'amile* - Rompere 1-2 fialette in un fazzoletto, portando il fazzoletto alla bocca del paziente, farlo respirare (serve ottimamente per arrestare le emorragie polmonari).
 - 20 - *Ergolina in fialette* - Iniettare 1-2 fialette nei casi di forte emorragia nasale o polmonare.
 - 21-22 - *Siringhe di Pravats e relativi aghi.*

Modo di fare l'iniezione sottocutanea.

Far bollire in acqua per circa dieci minuti la siringa divisa in stantuffo, cannula ed ago. Lavare le mani con acqua e sapone e disinfettarle con alcool. Ricomporre la siringa applicandovi l'ago e provare se esso non sia ostruito. Aspirare dalla fialetta, di cui si rompe la punta, la medicina da iniettare. Levare le bolle d'aria che la siringa potesse contenere. Immergere l'ago d'un colpo nella cute del paziente sollevando una piega della medesima nel punto prescelto per l'iniezione, previamente disinfettata e ripulita con un batuffolo di cotone imbevuto in alcool od in etere.

Svuotare lentamente la siringa del contenuto, premendo sullo stantuffo. Ritirare di colpo l'ago e soffregare il punto dell'iniezione con del cotone idrofilo imbevuto d'alcool.

I punti indicati per le iniezioni ipodermiche devono essere la superficie latero esterna delle braccia e quella delle coscie.

Bisogna prima dell'iniezione, osservare per trasparenza e sorveglianza che l'ago non vada a colpire qualche vena superficiale.

Cassetta B per le unità di pesca con scafandro e Fernex.

- N. 1 - 1 bottiglia di cognac.
- 2 - 1 bottiglia di etere solforico.
 - 3 - 1 bottiglia di tintura di iodio.
 - 4 - Alcool canforato.
 - 5 - 1 kg. cotone idrofilo.
 - 6 - Garza.
 - 7 - Bende.

(Per l'uso vedi appresso norme per la cassetta C).

*Cassetta di pronto soccorso per le unità da pesca con la flocina,
con le reti ed a mezzo di tuffatori a corpo nudo - Cassetta C.*

- N. 1 - 1 bottiglia di cognac.
- » 2 - 1 boccetta di tintura d'iodio da gr. 200.
- » 3 - 1 bottiglia di acqua ossigenata.
- » 4 - 1 boccetta di tintura d'iodio da gr. 200.
- » 5 - 100 gr. di garza idrofila.
- » 6 - 200 gr. di cotone idrofilo.
- » 7 - 10 bende di mussola di diverse grandezze.
- » 8 - 6 carte senapate.
- » 9 - Apribocca
- » 10 - Pinza tiralingua } escluse le gangave.
- » 11 - Guanto ruvido per frizioni.

*Norme per l'impiego dei medicinali contenuti nella cassetta
di pronto soccorso C.*

- N. 1 - Dare 1-2 bicchierini agli asfittici dopo il loro rinvenimento ed agli svenuti.
- » 2 - Spirito canforato. Eseguire frizioni sulla cute degli asfittici.
- » 3 - Acqua ossigenata. Tamponare il naso in caso di emorragia profusa con cotone bagnato in acqua ossigenata. Lavare le ferite sanguinanti.
- » 4 - Disinfettare ferite, piaghe, ulcere; applicare sulla cute in caso di nevralgia, dolori reumatici, articolari ecc. Ricordarsi che trattasi di veleno.
- » 5-6 - Cotone idrofilo, garza idrofila, per medicare le ferite.
- » 7 - Bende di mussola. Per fasciare le ferite.
- » 8 - Carte senapate. Bagnare la carta senapata, applicarla sul cuore in caso di sincope, sulle piante dei piedi agli asfittici.
- » 9 - Apribocca. Introdurlo senza brutalità tra i denti sulla parte laterale della bocca, avvitando gradatamente l'apposita vite. Aperta la bocca lo si lascia in sito, per fare le trazioni della lingua, impedendo così all'asfittico, nel momento del rinvenimento di mordersi la lingua, o mordere le mani dell'operatore.
- » 10 - Pinza tiralingua. Serve per afferrare la lingua. Bisogna badare di non molto comprimerla.
- » 11 - Guanto ruvido. Serve in generale per frizionare gli asfittici

ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΙ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ — ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ — ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Οι κίνδυνοι του επιβουλεύονται την ζωήν των δυτών (μηχανικῶν καὶ βουτηχτῶν) κατὰ τὴν ἐξάσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματός των, κίνδυνος προερχόμενος ἀπὸ τὴν αἰφνιδίαν ἀλλαγὴν τῶν πιέσεων εἰς τὰς ὁποίας ὁ ὀργανισμὸς των ὑπόκειται μὲ τὴν δύσιν εἰς διάφορα βάθη, μὲ τὴν ἀνάδυσιν μᾶλλον ἢ ἥττον ταχείαν εἶναι ἡ ἀερώδης ἐμβολεία καὶ ἡ αἰμορραγία.

1ον) Ἀερώδης Ἐμβολία. Αὕτη προέρχεται ἀπὸ τὴν συσώρευσιν εἰς τὸ κυκλοφοροῦν αἷμα μεγάλης ποσότητος ἀζώτου προμυθευόμενος αὐτῷ μαζὺ μὲ τὸ ὀξυγόνον καὶ ἀνθρακικὸν ὀξύ, ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸν ἀέρα. Τὸ ἀέριον τοῦτο τὸ ὁποῖον εἰς μεγάλας πιέσεις, ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὸ αἷμα, μετὰ τὴν ἐλάττωσιν τῶν πιέσεων αὐτῶν ἐλευθεροῦται ἐν τῷ αἵματι εἰς ἀεριοῦχον κατάστασιν καὶ σχηματίζει φουσαλίδας αἱ ὁποῖαι εἶνε ἡ αἰτία τῶν ἐμβολίων. Αἱ ἐμβολίαι αὗται, λαϊκῶς γινώσται ὑπὸ τὸ ὄνομα, κτηπήματα τῆς μηχανῆς, δύνανται νὰ φθάσωσιν ἀπὸ μίαν ἀπλὴν παράλυσιν τῶν κάτω ἄκρων μέχρι θανατηφόρου συγκοπῆς.

II.) Αἰμορραγίαι. Αὗται προέρχονται ἀπὸ τὴν αἰφνιδίαν αὔξησιν τῶν πιέσεων κατὰ τὴν δύσιν ἣτις παράγει τὴν θλάσιν τῶν αἱματικῶν ἀγγείων. Δύνανται δὲ νὰ φθάσωσιν ἀπὸ ἀπλὴν ἐπίσταξιν (αἰμορραγίαν τῆς μύτης ἢ ἀπὸ ὠτορραφίας (αἰμορραγίας τῶν αὐτιῶν) διασπάσεως τῶν τυμπάνων εἰς ἀληθινὰς αἱμοπτύσεις (αἰμορραγίας τῶν πνευμόνων καὶ εἰς ἀποπληξίας (αἰμορραγίας ἐγκεφαλικάς.

Εἰς τοὺς κινδύνους αὐτοὺς, πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ ὁ τῆς ἀσφυξίας πού δύναται νὰ διαιρηθῇ εἰς:

α) Ἀσφυξίαν ἀπὸ πνιγμὸν προερχομένην ἀπὸ εἰσχώρησιν ὕδατος εἰς τοὺς θρόγγους.

β) Ἀπὸ καθεαυτοῦ ἀσφυξίαν προερχομένην ἀπὸ ἐλάττωσιν ἢ καῦσιν τῆς ἀναπνοῆς δι' ἐλάττωσιν ἢ ἔλλειψιν ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος.

Καὶ εἰς τὰς δύο αὐτὰς μορφάς, ὁ θάνατος προέρχεται ἀπὸ δηλητηριάσιν τοῦ ὄργανισμοῦ δι' ἀνθρακικοῦ ὀξέος. Ὅλοι οἱ προσηρημένοι κίνδυνοι δύναται νὰ ἀπομακρυνθῶσι:

1ον) Ὑποβάλλοντες εἰς τὴν εὐσυνείδητον ἰατρικὴν ἐπίσκεψιν τοῦ ἱατροῦ τοῦ λιμένος τὸ ναυτολογοῦμενον προσωπικὸν διὰ τὰ ἐπαγγέλματα τῶν θυτῶν (μηχανικῶν καὶ βαυτυχτῶν) τὰ ὁποῖα ἐπιζητοῦσι ἐκτὸς ἀπὸ ἰσχυρὰν φυσικὴν κρᾶσιν καὶ μίαν ὄχι συνήθη, ὀργανικὴν ἀντοχήν.

Οὕτω πρέπει νὰ ἀποβάλλονται τὰ πρόσωπα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, τὰ παρουσιάζοντα καρδιακὰς παθήσεις, ἀσθενείας τῶν νεφρῶν, ἢ παρουσιάζοντα συμπτώματα ἀρτηριοσκληρώσεως μὲ ὑπερτονίαν ἢ πάσχοντα ἀπὸ χρονίας νόσους τῶν ὠτων καὶ τῆς ρινός.

2ον) Προσέχοντες εἰς τὰ διατάγματα τῆς ἀλγείας τῶν περὶ σπογγαλιεῖς κανονισμοῦ πού ἀφορᾷ τὴν διάρκειαν τῆς καταδύσεως καὶ ἀναδύσεως εἰς τὰ διάφορα βάθη.

3ον) Ἐπιβλέποντες ὅπως ὁ δύτες πρῶτου ἐκδυθῇ:

α) νὰ μὴν ἔχη κίη ἀλκοολικὰ ποτά, νὰ μὴν εὐρίσκεται ἐν πλήρει πέψει, νὰ μὴν εἶναι νυστικὸς περισσότερον ἀπὸ 10 ὥρας καὶ νὰ μὴν ἔχη καπνίσιν ἀπὸ μερικὸ καιρὸ.

β) νὰ μὴν εἶναι ἰδρωμένος οὔτε κουρασμένος ἀπὸ πρόσφατον κόπῳσιν, οὔτε συγκεκριμένος.

γ) νὰ ἔχη ἐνεργηθῆ καὶ οὐρήσιν.

δ) Εἰδοποιούμενος ὁ δύτες ἢ βουτυχτῆς διὰ τὰς ἐνδεχομένας δυνατὰς ἀδιαθεσίας ἢ παθήσεις κατὰ τὴν δύσιν καὶ ἀνάδυσιν, αἰτίνας εἶνε:

1ον) Πόνοι δυνατοὶ εἰς τὰ αὐτία. Τοῦτο εἰνεσύμπτωμα ὑπερβολικῆς πίεσεως πού δυνατόν νὰ προκαλέσῃ ρῆξιν τῶν τυμπάνων. Προλαμβάνεται βουτόντας βαθμιαίως καὶ σταματώντας τὴν κατάδυσιν,

ἀμα τῇ ἐμφανίσει τῶν πόνων τούτων ἕως ὅτου παρέλθουν. Ἐάν ἐπιμέ-
νωσιν ἢ αὐξάνουσιν ὁ δῦτης πρέπει νὰ ἀνέλθῃ στὴν ἐπιφάνειαν.

2ον) Γενικὴ καχεξία, δύσκολος ἀναπνοή, κεφαλαλγία, ὀφθαλμι-
καὶ ἐνοχλήσεις. Ἡ αἰτία τούτων εἶνε ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ἀέρος, ἡ ἀνα-
πνοὴ ὄχι καθαροῦ ἀέρος.

Ἐάν ἡ κατάστασις αὐτὴ ἐξακολουθεῖ παρ' ὄλον τὸ σημεῖον τοῦ κάμῃ
γιὰ νὰ τοῦ δοθῇ περισσότερος ἀέρας, τότε ὁ δῦτης πρέπει νὰ ἀνέλθῃ
εἰς τὴν ἐπιφάνειαν.

3ον) Ψῦξις τῶν ἀκρων, σύμπτωμα τοῦ συνήθως αἰσθάνεται κα-
νεὶς εἰς μεγάλα βάθη.

Ὁ μηχανικὸς πρέπει νὰ καθήσῃ καὶ νὰ σηκώσῃ ἐναλλάξ τὰς κνή-
μας του, διὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος ἕως ὅτου ἡ ἀ-
διαθεσία παρέλθῃ.

4ον) Ὁ δῦτης, μόλις ἀνέλθῃ ἀποτόμως στὴν ἐπιφάνειαν πρέ-
πει νὰ βυθισθῇ ἀμέσως εἰς 20 ἢ 30 μέτρα, διὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἀερώδη
ἐμβολίαν.

Νὰ γνωρίζῃ τὴν συμπτωματολογίαν κάθε ἀδιαθεσίας, διὰ νὰ δυ-
νηθῇ νὰ προλάβῃ εἴτε τὴν χειροτέρευσιν τῆς μὲ δεούσας προφυλάξεις
εἴτε νοσηλεύοντες αὐτὸν κατ' ἀρχὰς ὅποτε ὑπάρχουσι περισσότεραι ἐλ-
πίδες ἐπιτυχίας.

Ἡ συμπτωματολογία τῶν ἀσθενειῶν, τοῦ ἔχομε περιγράψῃ καὶ ἡ
φυσικὴ καὶ ἰατρικὴ τῶν θεραπειῶν, εἶνε αἱ ἐξῆς:

Ἀερώδης ἐμβολία: Αὕτη ἐγκλείει 3 διαφόρους μορφάς:

1ον) Τὴν ἀσφυκτικὴν.

2ον) Τὴν παραλυτικὴν.

3ον) Τὴν χαρακτηριζομένην ὑπὸ πόνων τῶν ἀρτηριῶν.

1ον) Ἀσφυκτικὴ. Ὁ δῦτης μετὰ 4—5 λεπτὰ ἀπὸ τὴν ἀνάθυ-
σιν του, ἀρχίζει νὰ αἰσθάνεται μίαν γενικὴν κακοδιαθεσίαν, πόνους δυ-
νατοῦς εἰς τὸ ὑπογάστριον, δυσκολίαν εἰς τὴν ἀναπνοήν. Ὀλίγον κατ'
ὀλίγον, γίνεται ὠχρὸς, οἱ παλμοὶ τῆς καρδίας ἀδυνατίζουσι, καὶ τέλος
σταματοῦν ἀποτόμως. Τὸ μόνον μέσον διὰ νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν δῦτην εἰς
τὰς αἰσθήσεις του, πρέπει μὲντοι παρουσιασθῶν τὰ συμπτώματα τοῦ
κακοῦ, νὰ βυθισθῇ ἀμέσως αὐτὸν εἰς βάθος 20—30 μέτρων

2ον) Παραλυτική: Ἐκδηλοῦται μετὰ 10—30 λεπτά ἀπὸ τὴν ἀνάδυσιν μὲ πόνους εἰς τὸ ὑπογάστριον, αἰσθήσεις κεντημάτων καρφίδος εἰς τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄκρα καὶ τέλος παράλυσιν. Καὶ κατ' αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἡ καλλίτερα θεραπεία, εἶνε ἡ κατάδυσις τοῦ δύτου (βουτυκτοῦ) κατὰ τὰς προαιρηθείσας μεθόδους.

Κατέχοντες ἔμως τὰ ἀναγκαῖα μηχανήματα, θὰ ἠδύνατο νὰ τοῦ παρεχθῆ τὸ ὀξυγόνον δι' ἀναπνοῆς ἢ καὶ ὑποδοριῶς ἀκόμη.

3ον) Ἀρθρῶν. (πόνους εἰς τὰς ἀρθρώσεις) Ἀναφαίνεται μετὰ ἡμίσειαν ἕως 2 ὥρας ἀπὸ τὴν ἀνάδυσιν μὲ πόνους δυνατοὺς εἰς τὰς ἀρθρώσεις. Ἡ μορφή αὕτη εἶνε ἡ ἥπιωτέρα, καθότι οἱ πόνοι ὀλιγοστεύουν μὲ τὸν καιρὸ καὶ δύναται νὰ ἐκλείψουν ταχέως, ἐὰν καταδυθῆ ἐκ νέου ὁ βουτυκτής.

Ἐκ τῶν ἄνωθεν εἰμπορεῖ νὰ θεβαιώσῃ κανεὶς ὅτι τὸ καλλίτερον μέσον διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἀερωδῶν ἐμβολιῶν εἶνε ἡ κατάδυσις τοῦ δύτου εἰς βάθος 20—30 μέτρων ἐπαναφέροντες αὐτὸν μὲ στάσεις ἢ ἤττον μακρὰς ἀπὸ ἐκεῖνας τὰς ὁποίας καταγράφει. κανονισμὸς τῆς ἀλείψιας τῶν σφουγγαριῶν.

Αἱμορραγία— Συμπτωματολογία— Θεραπεία

1ον) Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΩΤΩΝ, σύμπτωμα τῆς διαρρηξέως τῶν τυμπάνων, καταπαύει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἅμα τῇ ἀναδύσει τοῦ δύτου.

2ον) ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ἢ ΕΠΙΣΤΑΞΙΣ. Ἐὰν εἶνε ἐλαφρὰ, ἀρκεῖ νὰ βραχῆ τὸ κεφάλι τοῦ πάσχοντος μὲ κροῦ νερό.

Κατὰ περίπτωσιν ἰσχυρᾶς αἱμορραγίας, θὰ εἶνε καλόν, νὰ σφραγίσῃ εὐθέως τοὺς ῥῥῶνας μὲ τεμάχια ὑδροφίλου βάμβακος, εεβρεγμένα μὲ ὀξυγονοῦχον ὕδωρ.

3ον) ΑΙΜΟΠΤΥΞΙΣ ἢ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ. Θὰ τεθῆ ὁ δύτης ἀνάσκελα ἐπὶ τοῦ καταστρώματος μὲ τὴν κεφαλὴν ἐλαφρῶς ὑψωμένην. Θὰ σπασθῶσι ἐντὸς ἐνὸς μανδουλίου 2 φιαλίδια νιτρώδους ἀμίλλου καὶ ἀφοῦ τεθῆ αὐτὸ εἰς τὸ στόμα τοῦ πάσχοντος, θὰ παρωτρυνθῆ νὰ ἀναπνῆ εὐθέως. Θὰ ἀπαγορευθῆ εἰς τὸν πάσχοντα νὰ κινηθῆ καὶ θὰ τοῦ συστηθῆ νὰ συγκρατῆ ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερο τὸν βήχα. Θὰ τοῦ γίνουσι ὑποδερμικαὶ ἐνέσεις μὲ τὴν σύ-

ριγγα Παραβάτας, 2 φιαλίδια εργοτίνης και όλα αυτά μέχρι της αφίξεως του ιατροῦ.

4ον) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ. Τὰ συμπτώματα εἶνε:

Πρόσωπον κατακόκκινον, πελιδνόν, μάτια κατακόκκινα, ἀναπνοή ρογχοῦδης, χάσιμο τῶν αἰσθήσεων, μῦς χαλαρωμένοι ἀπὸ τὸ μέρος τὸ βλαβέν.

Νὰ τεθῆ ὁ πάσχων ὑπτίος μετὰ τὴν κεφαλὴν ὑψωμένην νὰ βραχῆ ἢ κεφαλὴ του μετὰ κρῦο νερὸ καὶ νὰ κληθῆ εἰ δυνατόν ἐσκευσμένως ὁ ἰατρός.

Ἄσφυξία — Συμπτωματολογία καὶ θεραπεία.

1ον) Ἄσφυξία ἢ καθεαυτοῦ δι' ἐλάττωσιν ἢ ἔλλειψιν ἀέρος.

Τὰ συμπτώματα τῆς μορφῆς αὐτῆς εἶνε τὰ ἀκόλουθα:

Πονοκέφαλος, σφυρίγματα στὰ αὐτιά, διαταράξεις τῆς ὁράσεως ἔλλειψις αἰσθήσεων μετὰ κυάνωσιν τῶν χειλέων καὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ψῦξιν τοῦ σώματος καὶ παῦσιν τῆς ἀναπνοῆς. Ἡ λειτουργία τῆς καρδίας παύει τελευταία.

Ὁ δῦτης ποῦ ἔχασε τὰς αἰσθήσεις διὰ τὴν ἄνω αἰτίαν πρέπει νὰ ἀποσυρθῆ μετὰ τὰς διατάξεις τοῦ κανονισμοῦ διὰ τὴν ἀλείψαν τῶν σπόγγων. Ἐνίοτε ἀρκεῖ ἢ ἐλάττωσις τῆς πίεσεως, διὰ νὰ τὸν ἐπαναφέρῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις του. Ἐὰν ὁμοῦ δὲν συνέρχεται, πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ἢ τεχνητὴ ἀναπνοή, ἢ ρυθμικὴ ἔλξις τῆς γλώσσης καὶ τὸ γαργάλισμα τοῦ φάρυγγος μετὰ τὸ πινέλλο, ἐνεργείας τὰς ὁποίας θὰ περιγράψωμεν κατωτέρω σὺν ἐνέσει ἀπὸ αἰθέρα καὶ καμφοροῦχον ἔλαιον.

2ον) ΑΣΦΥΞΙΑ ΕΚ ΠΙΝΙΓΜΟΥ. Πρόσωπον πελιδνόν, δέρμα χηρὸς, ἀφρὸς ἄσπρος εἰς τὴν ρίνα καὶ στὸ στόμα. Παῦσις ἀναπνοῆς, ψῦξις τοῦ σώματος. Ἡ καρδιά εἶνε ἢ τελευταία ποῦ παύει τὴν λειτουργίαν της οἱ πτύποι της ὁμοῦ εἶνε ἀσθενεῖς, ἄτακτοι καὶ αἰσθητοὶ μόνον ἐπὶ τὴν καρδιακὴν χώραν. Πρέπει νὰ ἐκδύσῃ κανεὶς τὸν δῦτην, ὅσον τὸ δυνατόν γρηγορώτερον, σχίζοντας ἐν ἀνάγκῃ τὸ ἐλαστικὸν ἔνδυμα νὰ τοῦ ἀφαιρηθῆ ἀπὸ τὸ στόμα καὶ ἀπὸ τὴν μύτην, ὁ ἀφρὸς καὶ ὁ ὀρθορρος (διὰ τοὺς βουτυχτάς τοὺς γυμνοὺς) νὰ τεθῆ εἰς θέσιν ὑπτίον—πλαγίαν καὶ νὰ τὸν τρίψωσιν ἀπὸ τὴν μέσσην διὰ νὰ θγάλῃ τὸ νερὸ, ἀπὸ τὸν στομάχον καὶ ἀπὸ τοὺς βρόγχους. Νὰ ἀρχίσωμε τὴν τεχνητὴν ἀνα-

πνοήν, μεταφέροντες αὐτὴν μὲ τὴν ρυθμικὴν ἔλξιν τῆς γλώσσης καὶ τὸν γαργαρισμὸν τοῦ φάρυγγος. Ἐξακολουθοῦντες δὲ τὴν τεχνητὴν ἀναπνοὴν νὰ γίνεται προσπάθεια ὅπως θερμανθῆ ὁ πληγεὶς μὲ ζεστὰ πανιὰ καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ τις τὴν κυκλοφορίαν εἰς τὸ δέρμα μὲ ἐντριβὰς ἀπὸ καμφοριούχου οἰνόπνευμα μὲ γάντι τραχύ.

Εἰς τὰς πρώτας αὐτομάτους ἀναπνευστικὰς κινήσεις νὰ τοῦ δοθῆ πρὸς ὄσφρησιν αἰθέρος καὶ νὰ τοῦ γίνῃ ἔνεσις ὑποδόριος καμφοριούχου ἐλαίου ἢ αἰθέρος καὶ τέλος, ὅταν ἐπανερχεται εἰς τὰς αἰσθήσεις νὰ τοῦ δοθῆ κονιάκ ἢ μαρσάλα, καφφές ἢ τσαΐ ζεστό.

Εἰς ὅλα τὰ περιστατικὰ ἀσφυξίαις δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἐγκαταλείψῃ κανεὶς τὴν τεχνητὴν ἀναπνοὴν καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ ἀσφυκτικὸς δὲν ἐπανερχεται ἀμέσως εἰς τὴν ζωὴν, ἀλλὰ νὰ ἦν παρατείνῃ ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερον.

Πρέπει νὰ ἐνθυμῆται κανεὶς ὅτι ὑπῆρξαν περιστατικὰ, εἰς τὰ ὁποῖα ἐνῶ ἐθεωροῦντο νεκροὶ, οἱ ἀσφυκτικοὶ ἐπανῆλθον εἰς τὰς αἰσθήσεις των μετὰ μίαν ἢ δύο ὥρας τεχνητῆς ἀναπνοῆς.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΕΣ

Εἰς τὰς ἀερώδεις ἐμβολίας: 1ον) Μορφήν ἀσφυκτικὴν. Ἐὰν μετὰ τὴν καταδύθισιν ἕως 20—30 μέτρων ὁ πληγεὶς ἐπανερχεται εἰς τὰς αἰσθήσεις του, θὰ τοῦ παρασχεθῶσιν αἱ θεραπείαι αἱ ἀρμόδιαι, κονιάκ καὶ μαρσάλα νὰ πῆ καὶ ἀνάπαυσις, ἐντριβαὶ, θέρμανσις τοῦ σώματος μὲ ζεστὰ πανιὰ, ἐνέσεις ἀπὸ καμφοριούχου ἐλαίου καὶ τροφή ἐλαφρὰ καὶ τონωτικὴ. Ἡ ταχεῖα μεταφορὰ του εἰς τὴν ξηρὰν εἶναι ἀνωφελὴς διότι ἢ δὲν θάἐπανεέλθῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις του μετὰ τὴν δευτέραν κατάδυσιν νότε ἀποθνήσκῃ πρὶν νὰ προλάβου νὰ τὸν μεταφέρου εἰς τὴν ξηρὰν ἢ ἐπανερχόμενος εἰς τὰς αἰσθήσεις του, δύναται νὰ νοσηλευθῆ ἐπὶ τοῦ πλοίου, διὰ νὰ ἀποβιβάσῃ κατόπιν κατὰ τὴν πρώτην εὐκαιρίαν.

II Μορφήν παραλυτικὴν: Ἡ ἀποβίβασις τῶν κληγέντων πρέπει νὰ γίνῃ ἐπειγόντως ἐν περιπτώσει παραλύσεως τελείας ἄνω καὶ κάτω ἄκρων) καθ' ἣν ἢ καταδύθισις ἐκ νέου δὲν ἐπιφέρει καλλιτέρευσι. Κατὰ τὰ ἐλαφρὰ τούναντιον περιστατικὰ (ἐπιμανῆν παρέσεως τῶν

ἄκρων μετὰ τὴν νέαν καταθύσιον) ὁ παθὼν δύναται νὰ νοσηλευθῆ ἐπὶ τοῦ πλοίου (ἐντριβάς, θέρμανσιν τοῦ σώματος τονωτικά, ἐνέσεις αἰθέρος καὶ καμφοριούχου ἐλαίου κ.τ.λ.) ἐν ἀναμονῇ τῆς πρώτης καταλλήλου εὐκαιρίας διὰ νὰ ἀποβιθασθῆ.

III Μορφήν ἀρθραλγικήν: Ὁ παθὼν εἰάν δὲν καλλιτερεύσει διὰ τῆς καταθύσεως, δύναται νὰ νοσηλευθῆ ἐπὶ τοῦ πλοίου (ἐντριβαὶ μὲ καμφοριούχον οἰνόπνευμα καὶ ἀνάπαυσις) προσέχοντες ὅμως, ὅπως ἀφήσωμεν αὐτὸν ἄεργον ἐπὶ τινὰς ἡμέρας.

B. Κατὰ τὰς αἰμορραγίας. 1ον) Κατὰ τὴν αἰμορραγίαν τῆς μύτης καὶ τῶν αὐτιῶν ἀρκεῖ ἐν γένει ἢ ἐν τῷ πλοίῳ γενομένη θεραπεία ἐκτὸς σὲ περιστάτικα αἰμοφιλίας (διάθεσις πρὸς αἰμορραγίαν) κατὰ τὰ ὁποῖα ἐπέγει ἢ ἀποβίθασις καὶ ἡ ἰατρικὴ ἀρωγῆ.

2ον) Κατὰ τὰς πνευμονικὰς (αἰμοπτησεις) ἐπιδαφιλεύονται αἱ ἀναγκαῖαι θεραπείαι, εἰάν ἡ αἰμορραγία παύσῃ μὲ τὰ εἶδη ἐνδεδειγμένα μέσα (ἐνέσεις μὲ νιτρούχον ἄμιλον, ἐνέσεις ἐργκοτίνης ἀνακονῆν καὶ ἀπόλυτον σιωπὴν) εἰμπορεῖ νὰ περιμένῃ κανεὶς τὴν πρώτην κατάλληλον εὐκαιρίαν διὰ νὰ ἀποβιθάσῃ τὸν πάσχοντα, Ἐάν ὅμως ἡ αἰμοπτικὴ ἐξακολουθεῖ ἢ ἔχει τὴν τάσιν νὰ ἐπαναληθῆ εἶνε ἀναγκαῖα ἡ ἄμεσος μεταφορά του εἰς τὴν ξηράν.

III Κατὰ τὰς ἐγκεφαλικὰς αἰμορραγίας (αποπληξίαν) πρέπει νὰ υετ:ερθη ετειγόντως ὁ ασθενὴς εἰς τὴν ξηράν.

Κατὰ τὰς ἀσφυξίας: Κατ' αὐτὰς, εἴτε προερχομένης ἀπὸ ἐλάττωσιν ἢ ἄλλειψιν ἄερος, εἴτε ἀπὸ εἰσχώρητιν ἵξιος εἰς τοὺς βρόγχους (πνιγμός) πρέπει ὠρισμένως νὰ ἐπέμβῃ τις ἐπειγόντως μὲ τὰ μέσα τοῦ πλοίου εἰς τὴν θεραπείαν τῶν πασχόντων. Ἡ ἄμεσος αὐτῶν μεταφορὰ εἶνε ἀνωφελής, ἐκτὸς νὰ τοὺς ἀποβιθάσῃ τις κατὰ τὴν πρώτην κατάλληλον εὐκαιρίαν διὰ τὴν θεραπείαν τῶν ἀνωτέρω περιπλοκῶν, (γενικὴν ἀδυναμίαν, βρογχίτιδα κ.τ.λ.).

ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Διὰ νὰ ἀνανεωθῆ ἡ διακοπείσα ἀπὸ τὴν ἀσφυξίαν ἀναπνοὴ ὑπάρχουν τρία μέσα στὴν διάθεσίν μας: α) τὸ γαργάλισμα τοῦ λάρυγγος δι' ἐνὸς πινέλου, ἢ διὰ τοῦ δακτύλου σκεπασμένου πάντοτε ἀπὸ ἓνα τε-

μάχιον γάζας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον προκαλεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐμετὸν καὶ τὴν ἀναπνοὴν ἐξ ἀντανακλάσεως.

β) Τὴν ρυθμικὴν ἔλκυσιν τῆς γλώσσης τοῦ προκαλεῖ τὸν ἐξ ἀντανκλάσεως ἐρεθισμὸν τῶν νεύρων τοῦ φάρυγγος, τῆς τραχείας καὶ τοῦ διαφράγματος καὶ συνεπῶς δ' ἐπαναφέρει τὴν φυσικὴν ἀναπνοήν.

γ) Ἡ τεχνητὴ ἀναπνοὴ αὐτὴ καθεαυτὴ σύγκειται εἰς τὸ νὰ μιμηθῇ τις τὴν βαθεῖαν φυσικὴν ἀναπνοήν, ἐνεργῶν μὲ εἰδικὰς κινήσεις τοὺς αὐτοὺς μῦς τοὺς ὁποίους ἡ φύσις μεταχειρίζεται διὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτὴν εἰς τὰ δύο χρονικὰ διαστήματα τῆς εἰσπνοῆς καὶ ἐκπνοῆς.

A....Γαργαλισμὸς τοῦ φάρυγγος μὲ τὸ δάκτυλον ἡδιὰ πινέλου:

Εἶνε ὠφέλιμος νὰ τὸν κάμῃ τις κατ' ἀρχὰς μβλῖς ὁ ἀσφκτικὸς ἐκγυμνωθῇ καὶ ξαπλωθῇ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος τοῦ πλοίου.

Τοῦ ἀνοίγεται τὸ στόμα διὰ τοῦ εἰδικοῦ ἐργαλείου, ἢ ἐν ἔλλειψι αὐτοῦ δι' ἐνὸς κοχλιαρίου. Ἐφοῦ καθαρισθῇ καλὰ ἡ γλῶσσα, τὸ στόμα κατατιβάζεται, πιέζοντας εἰς τὴν ρίζαν ἡ γλῶσσα καὶ μὲ τὸ πινέλο ἢ ἔλλειψι αὐτοῦ μὲ τὸ δάκτυλον περιβεβλημένον μὲ γάζαν, προσπαθεῖ τις νὰ καθαρῖσῃ τὸν φάρυγγα ἀπὸ τὰ ξένα σώματα (λάσπην) τὰ ὁποῖα δυνατόν νὰ εἰσχώρησαν καὶ μετὰ γαργαλίζει τις τὸν φάρυγγα ἐπανελλημμένως.

B....Ἐλξεις ρυθμικὴ τῆς γλώσσης

Ἐφελιμωτάτη ὡς εἶπομεν, φθάνει εἰς τὰ ἐλαφρὰ περιστατικά νὰ ἐπαναφέρῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις τὸν ἄρρωστον. Πρέπει εἰς τὰ σοβαρὰ περιστατικά νὰ γίνεται ἐναλλάξ μετὰ τῆς τεχνητῆς ἀναπνοῆς.

Ἀνοιχθέντος τοῦ στόματος μὲ τὸ εἰδικὸν ἐργαλεῖον καὶ καθαρισθέντος καὶ τοῦ φάρυγγος, συλλαμβάνεται δυνατὰ ἡ γλῶσσα μεταξὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου καὶ τοῦ δείκτου τῆς δεξιᾶς χειρός, εἰ δυνατόν σκεπασμένης μὲ γάζαν ἢ μανδύλιον ἢ καλλίτερα ἀκόμη μὲ τὸ εἰδικὸν ἐργαλεῖον καὶ ἐνεργοῦνται ἐπ' αὐτῆς ρυθμικαὶ ἔλξεις 15—20 στὸ λεπτόν κρατοῦντας πάντοτε ἀπομακρυσμένας τὰς σιαγῶνας.

Γ.... Ἡ καθεαυτοῦ τεχνητὴ ἀναπνοή.

Μεταξὺ τῶν πολλῶν μεθόδων ἡ καλλιτέρα εἶνε ἡ κλασσικὴ τοῦ Silvester καὶ ἡ τοῦ Galliano.

Κλασσικὴ μέθοδος.

Ἄφου προηγηθῶσιν τὰ συνήθη προληπτικὰ μέτρα ἄς τεθῆ πρώτων ἐπὶ ὀριζοντίου ἐπιφανείας καὶ σὲ ὑπτίαν θέσιν ὁ ἄρρωστος ὁ ἐληθείς ἀπὸ ἀσφυξίαν. Ἐν αὕτῃ προέρχεται ἀπὸ πιγιμὸν ἄς γυρισθῆ εἰς θέσιν ὑπτιον πλαγίαν καὶ ἄς ἀνασυχωθῆ ἀπὸ τὰ ἰσχύα ἵνα τὸ νερὸ τὸ περιεχόμενον εἰς τοὺς βρόγχους καὶ εἰς τὸν στόμαχον ἐκβληθῆ. Ἄφου ἐπαναφερθῆ κάλιν εἰς τὴν ὑπτίαν θέσιν θὰ τοῦ τεθῆ ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὴν κλάτην μία κουβέρτα τυλιγμένη ὥστε ἡ κεφαλή νὰ πίπτῃ πρὸς τὰ πίσω. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ στόμα μένει ἀνοικτὸ καὶ δίδεται ἐλευθέρα εἴσοδος εἰς τὸν ἀέρα.

Ὁ ἐνεργῶν τὴν τεχνητὴν ἀναπνοὴν τεθεὶς ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀσθενοῦς, λαμβάνει μὲ τὰ δύο χέρια τοὺς βραχίονας αὐτοῦ πλησίον τοῦ ἄγκωνος καὶ τοὺς ὑψώνει ὑψηλὰ καὶ ὀπισθεν ἕως οὔτου ἐγγίσουν ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς, διαστέλλων οὕτω ἀρκετὰ τὸν θώρακα καὶ ποιῶν μηχανικῶς ἡν πρώτην περίοδον τῆς ἀναπνοῆς. τὴν εἰσπνοὴν, (πρώτη περίοδος) Μετὰ δύο δευτερόλεπτα ὁ ἐνεργῶν καταβιβάζει τοὺς βραχίονας τοῦ ἀσθενοῦς εἰς τὰς πλευράς τοῦ θώρακος καὶ πρὸς τὰ ἐμπρὸς πιέζοντας αὐτὸν διὰ δύο ἀκόμη δευτερόλεπτα διὰ νὰ ἀποβληθῆ ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ θώρακος. (ἐκπνοή, δευτέρα περίοδος). Ἡ ἐναλλαγὴ ἐνέργεια τῶν δύο αὐτῶν περιόδων, ἀποτελεῖ μίαν ἀναπνευστικὴν περίοδον.

Τοιαῦται ἀναπνευστικαὶ περίοδοι γίνονται 15—20 ἀνὰ κάθε πρῶτον λεπτὸν μὲ τὸν ρυθμὸν τὸν συνήθη τῆς φυσικῆς ἀναπνοῆς.

Περιεχόμενον τοῦ κυτίου τῶν πούτων βπιθριῶν.

Διὰ τὰ σκάφη μὲ σκάφανδρον καὶ Fernex

- | | |
|-----------|---|
| Ἄριθμὸς 1 | ἓνα μποκάλι κονιάκ. |
| » 2 | ἓνα μποκάλι μαρσάλα |
| » 3 | ἓνα μποκάλι μὲ καμφοροῦχον οἰνόπνευμα γρ. 500 |
| » 4 | ἓνα μποκάλι ἀρωματικῆς ὀξέος γρ. 100 |
| » 5 | ἓνα μποκάλι ὀξογονιούχου ὕδατος γρ. 1000 |
| » 6 | ἓνα μποκαλάκι θειικοῦ αἰθέρος 200 γρ. |
| » 7 | ἓνα μποκαλάκι θάμμα ἰωδίου 500 γρ. |
| » 8 | 200 γρ. γάζης ὑδροφίλου. |

- » 9 500 γρ. βάμβακος.
- » 10 20 επιδέσιμους γάζας διαφόρων μεγεθῶν.
- » 11 10 σιναπισμούς. (rigolot)
- » 12 ἓνα ἐργαλεῖον εἰδικὸν διὰ τὸ ἀνοιγμα τοῦ στόματος.
- » 13 ἓνα ἐργαλεῖον διὰ τὸ κατέβασμα τῆς γλώσσης.
- » 14 ἓνα ἐργαλεῖον διὰ τὴν ἔλξιν τῆς γλώσσης.
- » 15 ἓνα πινέλο διὰ τὸν φάρυγγα.
- » 16 ἓνα τραχὺ γάντι γιὰ ἐντριβάς.
- » 17 δύο κυτία μὲ 24 ἐνέσεις θεϊκοῦ αἰθέρος διὰ ὑποδερμείαν χρῆσιν.
- » 18 δύο κυτία μὲ 24 ἐνέσεις καμφοριούχου ἐλαίου δι' ὑποδερμικὴν χρῆσιν.
- » 19 ἓν κυτίον μὲ 12 φιαλίδια νιτρώδους ἀμύλου δι' εἰσπνοῦς (nitrate d'amile)
- » 20 ἓνα κυτίον μὲ 12 φιάλας ἐργοτίνης.
- » 21 δύο συριγγίδια τοῦ Pravatz ὑάλινα δύο κυβικῶν ἑκατοστομέτρων σὲ κυτία μετάλλινα διὰ τὴν ἀποστειρώσιν των.
- » 22 δώδεκα βελόνες τοῦ Pravatz διὰ τὰ ἄνω συριγγίδια.

Κάθε φάρμακον πρέπει νὰ ἐμπεριέχει ἐντὸς φιάλης ἢ κυτίου ὑάλινου μὲ πῶμα ὑάλινον. Κάθε φιαλίδιον ἢ κυτίον πρέπει νὰ ἔχη τὴν θέσιν του, ἐντὸς τοῦ κιβωτιδίου καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχη τὸ ἀρκετὸν μέγεθος ὥστε νὰ περιέχη ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄνω λεχθέντα ἰατρικὰ καὶ ἐργαλεῖα, ἓνα ἀντίτυπον τοῦ ἐγχειριδίου διὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν καὶ διὰ τὰς παραγγελίας τῆς τεχνητῆς ἀναπνοῆς. Κάθε κυτίον ἢ φιάλη πρέπει νὰ σημειοῦται μὲ αὔξονα ἀριθμὸν καὶ νὰ φέρη τὸ ὄνομα τοῦ φαρμάκου τὸ ἐπιστημονικὸν καὶ τὸ δημῶδες (ἰταλιστὶ καὶ ἑλληνιστὶ.)

Ὁδηγία διὰ τὴν χρῆσιν τῶν φαρμάκων τῶν περιεχομένων εἰς τὸ κιβώτιον τῶν πρώτων βοηθειῶν

Ἄρ. 1—2 Κονιάκ, μαρσάλα δώσατε ἓνα δύο ποτηράκια εἰς τοὺς πληγέντας ἀπὸ ἀερῶδη ἐμβολίαν καὶ εἰς τοὺς ἀσφυκτικούς ὡς γενικὸν τονωτικὸν ὅταν ἐπανέλθωσιν εἰς τὰς αἰσθήσεις.

Ἄριθ. 3. Καμφοροῦχον οἰνόπνευμα. Κάμετε ἐντριβάς ἐπὶ τοῦ δέρματος τῶν ἀσφυκτικῶν καὶ τῶν πληγέντων ἀπὸ ἀερώδη ἐμβολίαν μὲ μορφὴν ἀρθαλγικὴν.

Ἄριθ. 4. Ἀρωματικὸν ὄξος. Δώσετε νὰ μυρίσουν ἐν καιρῷ λιποθυμίας.

Ἄριθ. 5. Ὄξυγονοῦχον ὕδωρ. Χρειάζεται διὰ τὴν ἀπολύμανσιν τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐξελκώσεων, καὶ ὡς αἰμοστατικόν.

Ἄριθ. 6. Θεϊκὸς αἰθὴρ εἰς φιάλην. Δώσετε νὰ μυρίσουν διὰ μερικὰ δευτερόλεπτα εἰς τοὺς ἀσφυκτικούς, κατὰ τὴν στιγμὴν ποῦ ἐπανερχονται εἰς τὰς αἰσθήσεις των. Δώσετε 10—12 σταγόνας σὲ νερὸ εἰς τοὺς ἰδίους καὶ εἰς τοὺς πληγέντας ἀπὸ ἀερώδη ἐμβολίαν ὅταν ἐπανερχονται εἰς τὰς αἰσθήσεις των. Τρίψετε τὸ δέρμα μὲ σαμβάκι, θερεγμένον μὲ αἰθέρα εἰς τὸ σημεῖον ποῦ θὰ γίνῃ ἡ ὑποδόρειος ἔνεσις.

Ἄρ. 7. Βάμμα, ὠδίου. Ἀπολύμανσις πληγῶν ἐξελκώσεως. Νὰ ἐπετεθῇ ἐπὶ τοῦ δέρματος εἰς περιστατικά νευραλγικῶν καὶ ἀρθρητικῶν ρευματισμῶν. Νὰ ἐνθυμηθῇ τις ὅτι πρόκειται περὶ δηλητηρίου.

Ἄρθρ. 8—9. Βάμβαξ καὶ γάζα ὑδρόφιλη, Χρειάζεται διὰ τὰς πληγὰς καὶ διὰ νὰ καθαρῖζῃ τίς τὸ μέρος ὅπου θὰ γίνῃ ἡ ἔνεσις.

Ἄριθ. 10. Ἐπίδεσμοι διὰ νὰ ἐπιδένει τὰς πληγὰς κ.τ.λ.

Ἄριθ. 11. Σιναπισμοί. Βρέχεται ὁ συναπισμὸς καὶ ἐπιτίθεται εἰς τὴν καρδιακὴν χώραν ἐν περιπτώσει συγκοπῆς, ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια εἰς τοὺς παθόντας ἀπὸ πνιγμόν, ἀπὸ ἀποπληξίαν καὶ ἀπὸ αἵματοπτώσεις. Χρειάζεται δὲ καὶ διὰ τὰς νευραλγίας.

12. Εἰδικὸν ἐργαλεῖον διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος. Νὰ εἰσαχθῇ χωρὶς βίαν μεταξὺ τῶν ὀδόντων εἰς τὸ πλάγιον μέρος τοῦ στόματος καὶ νὰ βιδωθῇ σιγά, σιγά, ἢ βίδα ποῦ τὸ κάμει νὰ ἀνοίγῃ. Ὅταν ἀνοιχθῇ τὸ στόμα θὰ τ' ἀφήσωμε τὸ ἐργαλεῖον ἐκεῖ διὰ νὰ γίνουσι αἱ ρυθμικαὶ ἔλξεις τῆς γλώσσης ἵνα μὴ ὁ ἀσφυκτικὸς ὅταν ἐπανελθῇ εἰς τὰς αἰσθήσεις του δαγκάσῃ τὴν γλῶσσάν του ἢ τὰς χεῖρας τοῦ διενεργούντος τὴν ἔλξιν.

Ἄριθ. 13. Ἐργαλεῖον εἰδικὸν διὰ νὰ κατεβάξῃ τὴν γλῶσσαν. Χρειάζεται μετὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος, διὰ νὰ καθαρῖσῃ τὸν φάρυγγα.

Ἄριθ. 14. Ἐργαλεῖον διὰ νὰ σύρη τὴν γλώσσαν. Χρειαζεται διὰ τὰς ρυθμικὰς ἔλξεις τῆς γλώσσης. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ πιέσωμεν πολὺ τὴν γλώσσαν.

Ἄριθ. 15. Πινέλο τοῦ φάρυγγος. Χρειαζεται διὰ νὰ καθαρίσῃ καὶ νὰ γαργαλίσῃ τὸν φάρυγγα.

Ἄριθ. 16. Γάντι τραχύ. Χρειαζεται γενικῶς διὰ νὰ τρίψῃ κανεὶς μὲ δύναμιν τοὺς ἀσφυκτικούς.

Ἄριθ. 17—18 Καμφοροῦχον ἔλαιον καὶ θεϊκὸς αἰθήρ. Χρειαζεται δι' ἐνέσεις ἐνὸς ἢ δύο φιαλίδιον ἀποδορείως εἰς περιστατικά ἀσφυξίας καὶ σοβαρᾶς ἀερώδους ἐμβολίας.

Ἄριθ. 19. Νιτρῶδες ἄμυλον (nitrate d'amile) Ἐνα σπασθοῦν ἕνα ἢ δύο φιαλίδια ἐντὸς μανδουλίου πρὸ τοῦ στόματος τοῦ ἀσθενοῦς διὰ νὰ ἀναπνεύσῃ (εἶνε χρήσιμον διὰ νὰ σταματήσῃ τὰς αἰμοπτησεις.)

Ἄριθ. 20. Ἐργκοτίνη εἰς φιαλίδια. Ἐνα ἢ δύο φιαλίδια εἰς περιστατικά δυνατῶν αἱμορραγιῶν τῆς ρινὸς ἢ τῶν πνευμόνων.

Ἄριθ. 21—22. Συρίγγια τοῦ Pravaiz. Τρόπος τῆς ὑποδορείου ἐνέσεως. Νὰ ἐρασθῆ εἰς ὕδωρ ἐπὶ δέκα λεπτά τὸ συρίγγιον διηρημένον εἰς τὰ συστατικά του καὶ ἡ βελόνη. Νὰ πληθοῦν τὰ χέρια μὲ νερὸ καὶ σαποῦνι καὶ μὲ οἰνόπνευμα. Νὰ ἀνασυντεθῆ τὸ συρίγγιον, νὰ ἐπιτεθῆ ἡ βελόνη καὶ νὰ δοκιμασθῆ αὐτὴ μὴ τυχὸν εἶνε βουλωμένη. Νὰ ἀπορροφηθῆ ἀπὸ τὸ φιαλίδιον ἀφοῦ τοῦ σπᾶσωμεν τὴν μύτην τὸ φάρμακον διὰ τὴν ἐνεσιν. Νὰ ἐκβάλωμε τὰς φυσαλίδας τοῦ συριγγίδιον μορεὶ νὰ περιέχη. Νὰ ἐμβήξωμεν διὰ μιᾶς εἰς τὸ δέρμα τοῦ ἀσθενοῦς ἀφοῦ σκώσωμε μιᾶν πτηχὴν εἰς τὸ μέρος τὸ ὁποῖον ἐκλέξαμε διὰ τὴν ἐνεσιν καὶ τὸ ποῖον προηγουμένως καθαρίσαμεν τρίβοντες αὐτὸ μὲ θαμβάκι ποτισμένο μὲ οἰνόπνευμα ἢ αἰθέρα. Νὰ ἀδειᾶσῃ τις τὸ συριγγίδιον πιζοντες ἐπὶ τοῦ ἐμβόλου. Νὰ ἀποσπάσῃ διὰ μιᾶς τὴν βελόνην ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἐνέσεως καὶ νὰ τρίψῃ αὐτὸ μὲ θαμβάκι βουτηγμένο σὲ οἰνόπνευμα. Τὰ ἐνδεδειγμένα μέρη διὰ τὰς ἐνέσεις πρέπει νὰ εἶνε ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν βραχιόνων καὶ τῶν μηρῶν. Πρέπει κανεὶς νὰ παρατηρῇ πρὸ τῆς ἐνέσεως νὰ μὴ εἰσάξῃ τὴν βελόνην εἰς καμμίαν φλέβαν.

Κιβώτιον πρώτης βοηθείας διὰ τὰ πλοῖα τὰ ἀ-
λιευτικά μὲ κάμακας, μὲ δίκτυα καὶ μὲ
βουτηκτὰς

KIBΩTION B'

- 'Αριθ. 1. Ἐνα μπουκάλι κονιάκ.
'Αριθ. 2. Ἐνα μπουκάλι καμφοροῦχον οἰνόπνευμα 200 γραμ.
'Αριθ. 3. Ἐνα μπουκάλι ὀξυγονοῦχου ὕδατος.
'Αριθ. 4. Ἐνα μπουκάλι βάμμα ἰωδίου 200 γραμ.
'Αριθ. 5. 100 γραμμ. γάζα ὑδρόφιλος.
'Αριθ. 6. 200 γραμμ. βάμβακος.
'Αριθ. 7. 10 ἐπίδεσμοι γάζης διαφόρων μεγέθων.
'Αριθ. 8. 6 σιναπισμούς.
'Αριθ. 9. Ἐργαλεῖον διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος.
'Αριθ. 10. Ἐργαλεῖον διὰ τὴν ἔλξιν τῆς γλώσσης.
'Αριθ. 11. Γάντι τραχὺ διὰ τρίψιμο.

Ὁδηγίαι διὰ τὴν χρῆσιν τῶν φαρμάκων τῶν
περιεχομένων εἰς τὸ κιβωτίδιον βοηθειῶν B.

'Αρ. 1. Νὰ δωθοῦν ἓνα ἢ δύο ποτηράκια εἰς τοὺς ἀσφυκτικούς
μετὰ τὴν ἐπάνοδον εἰς τὰς αἰσθήσεις καὶ εἰς τοὺς λυποθημήσαντας.

'Αρ. 2. Καμφοροῦχον οἰνόπνευμα. Διὰ τριψίματα εἰς τοὺς ἀσφυ-
κτικούς.

'Αρ. 3. Ὄξυγονοῦχον ὕδωρ. Νὰ βουλώσωμε τοὺς ράθωνας ἐν πε-
ριπτώσει αἰμορραγίας τῆς μύτης μὲ βαμβάκι θρεγμένον σὲ ὀξυγονοῦ-
χον ὕδωρ. Νὰ πλύνωμε ταῖς πληγαῖς.

'Αρ. 4. Βάμμα ἰωδίου. Νὰ ἀπολυμαίνωμε πληγὰς καὶ ἐξεκλώ-
σεις καὶ νὰ ἐπιθέτωμεν ἐπὶ τοῦ δέρματος εἰς νευραλγίας, ρευματισμούς
κ.τ.λ. Νὰ ἐνθυμηθῇ τίς ὅτι πρόκειται περὶ δηλητηρίου.

'Αρ. 5—6. Βάμβαξ καὶ γάζα ὑδρόφιλος διὰ τὰς πληγὰς.

'Αρ. 7. Ἐπίδεσμοι διὰ νὰ ἐπιδέσωμεν τὰς πληγὰς.

Ἄρθ. 8. Συναπισμοί. Νὰ βρέχωνται καὶ νὰ ἐπιτίθενται εἰς τὴν καρδίαν ἐν περιπτώσει συγκοπῆς. Εἰς τοὺς ἀσφυκτικούς ἀπὸ κάτω ἀπὸ τοὺς πόδας.

Ἄρθ. 9. Εἰδικὸν ἐργαλεῖον διὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος. Νὰ εἰσαχθῆ χωρὶς βίαν μεταξὺ τῶν ὀδόντων εἰς τὸ πλάγιον μέρος τοῦ στόματος καὶ νὰ βιδωθῆ σιγὰ σιγὰ, ἢ βίδα πού τὸ κάμει νὰ ἀνοίγη. Ὅταν ἀνοιχθῆ τὸ στόμα θὰ ἀφήσωμε τὸ ἐργαλεῖον ἐκεῖ διὰ νὰ γίνου αἱ ρυθμικαὶ ἔλξεις τῆς γλώσσης ἵνα μὴ ὁ ἀσφυκτικὸς, ὅταν ἐπανεέλθῃ εἰς τὰς αἰσθήσεις του, δαγκάσῃ τὴν γλώσσάν του ἢ τὰς χεῖρας τοῦ διενεργου- ντος τὴν ἔλξιν.

Ἄρθ. 10. Ἐργαλεῖον εἰδικὸν διὰ νὰ κατεβάσῃ τὴν γλώσσαν. Χρειαί- ζεται μετὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ στόματος διὰ νὰ καθάρισῃ τὸν φάρυγγα.

Ἄρθ. 11. Γάντι τραχύ. Χρειαίζεται διὰ νὰ τρίβῃ κανεὶς τοὺς ἀσφυκτικούς.

ALLEGATO G (Art. 35).

COMPARTIMENTO MARITTIMO

(1) di porto di

CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO N. . . .
PER SCAFANDRIL'anno millenovecento addi del mese di
giorno (2) in (3)Innanzi a me (4) di porto, ed alla presenza dei
testimoni (5) noti, idonei e richiesti,
entrambi domiciliati a si sono presentati:Da una parte il (Capo barca per la pesca delle spugne od armatore)
. al comando del (6) denominat
. di tonn. inscritt. al n.delle matricole delle navi a vela (ovvero: del registro dei galleggianti)
di e dall'altra parte i marittimi segnati nel seguente
ruolino; per addivenire alla stipulazione della convenzione di arruolamento
alle condizioni espresse nei seguenti articoli:Art. 1. — I marittimi, compresi nel ruolino in calce alla presente conven-
zione si arruolano per la durata di mesi e più precisamente
dal al per una campagna di pesca
delle spugne, nella qualità e col compenso a fianco di ciascuno segnati nel
ruolino stesso.Art. 2. — Per le persone dell'equipaggio l'apposizione della firma o del
segno di croce sulla presente convenzione varrà quale ricevuta dell'anticipo
segnato nella colonna 7 che sarà ricuperato dall'armatore a rate detraendole
sulle quote mensili dovute in base alla colonna 6.Art. 3. — Per i palombari l'apposizione della firma o del segno di croce
della presente convenzione varrà come ricevuta di 1/10 della anticipazione
segnata nel ruolino, alla colonna 6.Il residuo della somma pattuita verrà pagato in conformità di quanto
dispone l'art. 40 del citato Regolamento.Art. 4. — Il vitto per tutte le persone dell'equipaggio va a carico del capi-
tano o dei suoi compartecipi.Esso sarà costituito da vivande di buona qualità, sufficienti ed in buono
stato di conservazione.Art. 5. — I componenti l'equipaggio ed i palombari potranno essere tra-
sferiti su altra nave dello stesso armatore con le stesse qualità ed alle stesse
condizioni stipulate con la presente convenzione.Art. 6. — La presente convenzione è subordinata alla osservanza delle di-
sposizioni del Regolamento sulla pesca delle spugne approvato con R. D. . . .

- (1) Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto.
- (2) Giorno della settimana.
- (3) Nome del paese ove si stipula la convenzione.
- (4) Grado.
- (5) Cognome e nome dei testimoni.
- (6) Tipo del natante.

RUOLINO EQUIPAGGIO

N. d'ordine	COGNOME e NOME	Inscrizione tra la gente di mare		Qualità a bordo	Compenso mensile pattuito	Anticipazioni avute	Annotazioni
		Num.	Luogo				
1	2	3	4	5	6	7	8

Benoni

Letto
Sato dai

RUOLINO DEI PALOMBARI

N. d'ordine	COGNOME e NOME	Libretto del palombaro		Percentualità dovuta al palombaro sulle spugne da lui pescate	Anticipazione pattuita	Firma
		Num.	Luogo del rilascio			
1	2	3	4	5	6	7

Letto ad alta ed intellegibile voce e tradotto (ove occorra) viene a conferma firmato dai contraenti in segno di accettazione.

II

(ALLEGATO G-2 Art. 35).

COMPARTIMENTO MARITTIMO

(1) di porto di

CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO N. . . .

PER GANGÁVE

L'anno millenovecento addi del mese di
giorno (2) in (3)Innanzi a me (4) di porto, ed alla presenza dei
testimoni (5) noti, idonei e richiesti,
entrambi domiciliati a si sono presentati:Da una parte il (Capo barca per la pesca delle spugne od armatore)
. al comando del (6) denominat
. di tonn. Inscritt. al n.delle matricole delle navi a vela (ovvero: del registro dei galleggianti)
di e dall'altra parte i marittimi segnati nel seguente
ruolino; per addivenire alla stipulazione della convenzione di arruolamento
alle condizioni espresse nei seguenti articoli:Art. 1. — I marittimi, compresi nel ruolino in calce alla presente conven-
zione si arruolano per la durata di mesi e più precisamente
dal al per una campagna di pesca
delle spugne, nella qualità e col compenso a fianco di ciascuno segnati nel
ruolino stesso.Art. 2. — La quota di partecipazione segnata alla colonna 8 deve calcolarsi
sul prodotto lordo, di tutta la campagna, senza decurtazione di sorta.Art. 3. — L'apposizione della firma o del segno di croce sulla presente
convenzione varrà quale ricevuta dell'anticipo segnato nella colonna 7 che
sarà recuperato dall'armatore a rate, detraendole sulle quote mensili dovute
in base alla colonna 6.Art. 4. — Il vitto per tutte le persone dell'equipaggio va a carico del capi-
tano o dei suoi compartecipi.Esso sarà costituito da vivande di buona qualità, sufficienti ed in buono
stato di conservazione.Art. 5. — I componenti dell'equipaggio potranno essere trasferiti su altra
nave dello stesso armatore con la stessa qualità ed alle stesse condizioni sti-
pulate con la presente convenzione.Art. 6. — E' vietato agli armatori o capibarca di fornire agli equipaggi
oggetti di corredo di vestiario a pagamento.Art. 7. — La presente convenzione è subordinata all'osservanza delle di-
sposizioni del Regolamento sulla pesca delle spugne approvato con R. D. . . .

- (1) Capitaneria, Ufficio o Delegazione di porto.
- (2) Giorno della settimana.
- (3) Nome del paese ove si stipula la convenzione.
- (4) Grado.
- (5) Cognome e nome dei testimoni.
- (6) Tipo del natante.

R U O L I N O

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Inscrizione tra la gente di mare		Qualità a bordo	Compenso mensile pertruito	Anticipazioni avute	Quota di par- tecipazione sul prodotto servito	Firma
		N.	Luogo					
1	2	3	4	5	6	7	8	

Letto alle parti ad alta ed intelligibile voce e tradotto dall' interprete
signor viene approvata e sottoscritta.

1811

ALLEGATO H
(Art. 43)

MINISTERO DE

. **DI PORTO**

REGISTRO DEI PALOMBARI
RIMASTI IN DEBITO VERSO I LORO CAPITANI

Debitore			Creditore		Ammontare debito	
COGNOME E NOME	Inscrizione marittima		COGNOME E NOME	Domicilio	Lire	Cent.
	Luogo	N.				

1° Acconto		2° Acconto		3° Acconto		SALDO	
Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo	Data	Importo

**ELENCO delle infermità che sono causa d'inabilità
al servizio di palombaro.**

1. Grave debolezza di costituzione.
2. Stati di deperimento grave e di scadente sanguificazione.
3. Diabete e glicosuria.
4. Albuminuria persistente, cilindruria, ematuria.
5. Tubercolosi nelle sue varie manifestazioni ed in qualsiasi stadio.
6. Malaria con gravi e permanenti alterazioni.
7. Emopatie gravi.
8. Manifestazioni sifilitiche in atto.
9. Cicatrici aderenti quando per sede di estensione disturbano i movimenti o la funzione di organi importanti.
10. Malattie bronchiali, polmonari e pleuriche a carattere cronico e loro esiti cospicui e permanenti.
11. Nevrosi cardiache.
12. Vizi organici del cuore, malattie dell'endocardio, del pericardio, dei vasi e stati ipertensivi.
13. Tutte le malattie nervose, organiche e funzionali.
14. Epilessia.
15. Malattie mentali, anche se precedentemente sofferte.
16. Alterazioni anatomiche e funzionali delle mani e dei piedi.
17. Tutte le malattie della congiuntiva, della cornea, della sclera, dell'iride, del cristallino, della coroide, della retina o del nervo ottico, quando inducano alterazione e diminuzione della funzione visiva non comparibili col servizio di palombaro.
18. Afachia.
19. Notevoli alterazioni anatomiche e malattie organiche e funzionali del naso, fosse nasali e rinofaringe che disturbino la respirazione.
20. Tutte le malattie organiche anche di un orecchio solo che compromettano l'integrità dell'organo e la funzione uditiva.
21. Sindrome da stenosi tubarica.
22. Tutte le altre malattie ed imperfezioni qui non menzionate quando isolatamente o nel loro complesso rendano l'individuo manifestamente inabile al servizio di palombaro.

Nel giudizio che il sanitario dovrà formulare si deve tener presente che negli uomini già maturi i requisiti dovranno essere richiesti con minor rigore che per i giovani, tenuto conto anche dei precedenti di servizio.

Il sanitario dovrà inoltre tener conto di quanto l'abitudine della immersione possa compensare una eventuale deficienza funzionale, considerato sempre che lo scopo della visita è solo quello di garantire l'ente che lo arruola, la società d'assicurazione e lo stesso palombaro da un rischio superiore a quello ragionevole e di assicurare al servizio gli elementi migliori.

18 15

ALLEGATO L.
(Art. 90 Reg.)

**REGISTRO DELLE VISITE ESEGUITE DAL SANTABIO
PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO**

**L'ELENCO DEI VISITATI NON RISULTATI *IDONEI*
DEV'ESSERE SOLLECITAMENTE COMUNICATO
ALLE ALTRE CAPITANERIE DELLA COLONIA**

RISULTATI DELLE VISITE

DATA della visita	Malattie sofferte dopo l'ultima visita		Risultato degli esami agli organi degli apparati (1)					
	Epoca	Specie	Cardio	Respi- ratori	Gastro- enterico	Ner- voso	Udito	Vista

(1) L'esito sarà trascritto per ogni visita con la parola SI se favorevole o NO se sfavorevole.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

SANITARIE PERIODICHE

Censo delle imperfezioni e malattie che danno luogo a giudizio sfavorevole	Censo delle imperfezioni e malattie compatibili col servizio	Giudizio complessivo (2)	Firma del sanitario e bollo

(3) IDONEO oppure NON IDONEO.

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV.

Approvazione dello statuto dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1937, n. 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024, con cui è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, in corso di ratifica, col quale è stato aumentato il capitale dell'Azienda;

Visti i decreti Interministeriali 28 luglio e 25 agosto 1936-XIV, con i quali sono stati integrati i compiti dell'Azienda ai fini della utilizzazione, della distribuzione e del commercio dei minerali metallici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV
Registro 5 Corporazioni, foglio 182.*

Statuto dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopi dell'Azienda.

Art. 1.

L'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2.

L'Azienda ha lo scopo di promuovere la ricerca e la coltivazione nel Regno dei giacimenti di minerali metallici, e di procedere alla utilizzazione, alla distribuzione ed al commercio dei minerali stessi.

Essa può:

a) rilevare e gestire imprese ed assumere partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi, che abbiano per oggetto la ricerca o la coltivazione dei giacimenti di cui sopra;

b) concedere, con l'autorizzazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze, premi, sussidi e contributi ad imprese minerarie, allo scopo di favorire le ricerche e le coltivazioni aventi particolare interesse per lo Stato;

c) esercitare direttamente permessi di ricerca e concessioni minerarie;

d) installare ed esercitare impianti metallurgici, e rilevare imprese od assumere partecipazioni in imprese che abbiano per oggetto l'utilizzazione, la distribuzione ed il commercio dei minerali metallici.

L'Amministrazione dello Stato potrà dare all'Azienda l'incarico di eseguire ricerche minerarie per proprio conto.

In tal caso saranno stabilite, d'accordo coi Ministri per le corporazioni e per le finanze, le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle ricerche stesse.

Parimenti il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, potrà affidare all'Azienda la gestione di miniere eventualmente requisite ai sensi del R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, concordandone le modalità e condizioni di gestione.

Art. 3.

Nello svolgimento della sua attività, l'Azienda può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare, comunque connessa od attinente allo scopo per il quale è costituita.

Art. 4.

L'Azienda può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici, tanto nel Regno quanto nelle Colonie e nei Possedimenti italiani all'estero.

TITOLO II.

Patrimonio.

Art. 5.

Il capitale dell'Azienda è di L. 50.000.000, fornito come segue:

a) dal Tesoro dello Stato	L. 30.000.000
b) dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale	7.500.000
c) dall'Istituto nazionale delle Assicurazioni	7.500.000
d) dal Banco di Napoli	5.000.000

Gli Enti come sopra partecipanti sono responsabili solo per la quota di capitale rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III.

Organi dell'Azienda.

Art. 6.

Sono organi dell'Azienda:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV.

Presidente.

Art. 7.

Il presidente dell'Azienda è nominato fra i componenti il Consiglio di amministrazione, con decreto del Capo del Governo, col quale sono nominati i consiglieri.

Con lo stesso decreto è nominato un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 8.

Al presidente spettano:

- a) l'iniziativa di qualsiasi affare;
- b) la sorveglianza su tutto l'andamento tecnico e amministrativo dell'Azienda;
- c) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- d) tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;
- e) la firma degli atti e la rappresentanza legale dell'Azienda.

Art. 9.

Nell'espletamento delle sue attribuzioni il presidente o il vice presidente è coadiuvato dal direttore generale dell'Azienda.

Il direttore generale provvede:

- a) alla firma della corrispondenza ordinaria e dei mandati di spese fisse e di normale gestione, ed al conseguente prelievo di somme presso istituti di credito;
- b) alla riscossione di somme da pubbliche Amministrazioni, da istituti di credito e da privati;
- c) all'acquisto ed alla vendita di merci in esecuzione del decreto Ministeriale 25 agosto 1936.

Le mansioni di cui alla lettera b) sono esercitate dal direttore generale con firma abbinata di altro funzionario dell'Azienda appositamente designato.

TITOLO V.

Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Capo del Governo, è composto di undici membri, dei quali uno in rappresentanza del Consiglio superiore delle miniere, uno del Comitato per la mobilitazione civile e tre degli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione partecipanti al capitale dell'Azienda, designati, rispettivamente, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile e dai suddetti Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione.

Possono essere chiamate ad intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, in qualità di esperti, persone particolarmente versate nelle materie attinenti ai compiti dell'Azienda.

Gli esperti non hanno voto deliberativo.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede, per il restante periodo, alla surrogazione del consigliere in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina e revoca il direttore generale ed il personale;
- b) delibera il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi dell'Azienda;
- c) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;
- d) delibera su tutte le operazioni indicate nell'art. 2 del presente statuto, ed autorizza la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle operazioni, che non siano di competenza del presidente;
- e) transige e compromette le controversie;
- f) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;
- g) autorizza le erogazioni sul contributo annuo concesso dallo Stato;
- h) predispone, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere, da rimettere, per l'approvazione, ai Ministri per le corporazioni e per le finanze;
- i) forma e predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dei Ministri delle corporazioni e delle finanze;
- l) autorizza alla firma di taluni atti il direttore generale ed altri funzionari dell'Azienda, determinandone le condizioni e modalità;
- m) elegge il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

I regolamenti di cui alla lettera b) saranno approvati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

TITOLO VI.

Convocazione ed adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato, in casi urgenti, con invito telegrafico.

Il Consiglio si aduna almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre consiglieri ne facciano domanda.

L'adunanza è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, e in assenza del presidente e del vice presidente dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo normalmente nella sede sociale.

Art. 13.

Al presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese da ciascuno sostenute, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento è stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno sei consiglieri.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

TITOLO VII.

Collegio dei sindaci.

Art. 15.

Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda le funzioni di controllo indicate nell'articolo seguente.

I sindaci sono nominati annualmente due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.

Detti Ministri nominano anche ciascuno un sindaco supplente.

La retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione all'inizio dell'esercizio.

I sindaci assistono a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

I sindaci debbono:

a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Azienda per conoscere le operazioni, accertare la bontà del metodo di scrittura, e controllare le scritture contabili;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione;

d) sorvegliare che le disposizioni del R. decreto-legge, col quale è stata costituita l'Azienda, e del presente statuto siano adempiute dagli amministratori;

e) adempiere a tutti gli altri compiti propri, secondo le disposizioni vigenti, dei sindaci delle società per azioni e compatibili con l'ordinamento dell'Azienda.

TITOLO VIII.

Bilancio.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio e termina col 30 giugno di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il 30 giugno 1937.

Art. 18.

Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere comunicato al collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci ed al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, deve essere inviato, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero delle corporazioni, ed al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44.

Art. 19.

Sull'utile netto dell'Azienda è prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento da destinarsi al fondo di riserva ordinario.

La somma residuale è devoluta, proporzionalmente, ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salva destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Non si fa luogo al prelevamento indicato nel primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale. ●

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,

Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1936

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 1936-XV,
n. 2299.

Norme integrative del decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, che approva il contratto-tipo per il personale addetto ai servizi ed uffici tecnici e speciali nelle Colonie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, relativo alla approvazione del contratto-tipo per il personale addetto ai servizi ed uffici tecnici e speciali nelle Colonie;

Ritenuta la necessità di determinare il periodo minimo di servizio necessario per la promozione al grado IX del personale di 1^a categoria, al fine di assicurare il normale funzionamento degli uffici e servizi tecnici predetti;

Decreta :

Art. 1.

Nel contratto-tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, è inserito il seguente :

Art. 12 bis.

Gli impiegati della prima categoria, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel grado 10°, possono essere promossi al grado nono anche prima della scadenza del contratto in corso, purchè abbiano riportato nel quinquenni la qualifica di ottimo o di distinto.

Ai fini del raggiungimento del quinquennio di servizio nel grado decimo è computato, in ragione della metà, il servizio eventualmente prestato dagli attuali impiegati nel grado undecimo della prima categoria.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua data.

Roma, li 30 novembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro delle Finanze: REVEL.

Il Ministro delle Colonie: LESSONA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1937 - Anno XV
Registro 17 Colonie, foglio 348. — PIRRONE.*

1937

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII, abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale:

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

ABENAIM Carlo di Umberto, tenente artiglieria s.p.e. nel 125° gruppo misto autotrainingato.

ALBERGHINI Giovanni, classe 1911, soldato nella 3° batteria N.P.

ALBERTELLI Luigi di Luigi, tenente artiglieria s.p.e. nella 3^a batteria N. P.

ALEMAGNA Nicola fu Pietro, capitano medico s.p.e. nel Corpo armata eritreo.

ALLEGRI Italo di Gastone, capitano CC. RR. s.p.e. nel II° gruppo sezioni CC. RR. intendenza.

AMADU Antonio di Antonio, classe 1908, carabiniere nella 1^a sezione zaptiè Corpo armata eritreo.

ANGRISANI Alfonso di Giuseppe, tenente medico complemento nel 201° Ospedale da campo.

ANZIANO Riccardo di Gennaro, capomanipolo M. V. S. N. nella 252^a batteria della divisione « 21 Aprile ».

BALDI Antonio di Luigi, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

BALSAMO Francesco fu Rocco, classe 1913, caporale nella 10^a batteria N. P.

BARBERIS Domenico di Giovanni, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

BASSO Menotti di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

BELLABARBA Ettore di Giuseppe, classe 1911, soldato nel VI gruppo N. P.

BENEVENTANO Ciro di Giovanni, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

BENFATTO Salvatore di Gaetano, classe 1908, carabiniere nella 3^a sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

BERARDI Giuseppe di Luigi, classe 1914, carabiniere nella 3^a sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

BERGAMINI Giovanni di Giacomo, classe 1913, soldato nel V gruppo N. P.

BLASETTI Mario di Attilio, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

BOLZANO Carlo fu Giuseppe, brigadiere CC. RR. nella 3^a Sezione zaptiè nel Corpo armata eritreo.

BOSCO Ernesto di Francesco, classe 1911, soldato nel Comando settore Adua Tembien.

BRANCIAROLI Lionello di Giuseppe, classe 1914, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

BRANDI Dante di Biagio, classe 1914, carabiniere nella 2^a sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

BRUCHI Bonaventura, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

BURIELLO Saverio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

BUSSOLETTI Amedeo di Pacifico, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

CADDEO Angelo fu Francesco, vice brigadiere CC. RR. nella 3^a sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

CANALINI Costantino di Antonio, classe 1910, carabiniere nella 3^a sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

CANNONE Andrea di Nicola, capitano fanteria s.p.e. nell'ufficio staccato intendenza Adua.

CARDUCCI Alessandro di Enrico, brigadiere CC. RR. nella stazione CC. RR. di Senafè.

CASCIANI Antonio di Lorenzo, classe 1913, soldato nel II raggruppamento Mobile.

CASSANO Pasquale di Gaetano, classe 1904, carabiniere nella 3^a sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

CASTALDO Ciro fu Pasquale, classe 1911, soldato nella 1^a batteria speciale.

CATTAPAN Cesare fu Antonio, classe 1910, carabiniere nella 1^a sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

CECIARELLI Mario fu Saverio, medico coloniale nell'ufficio politico del II Corpo armata.

CHIRIOTTI Giuseppe di Giovanni, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

CICERO Salvatore di Carmelo, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

COLOMBANO Francesco di Carlo, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

COLOMBO Enrico fu Serafino, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N. P. 120-25.

CONTI Albino di Giuseppe, classe 1912, soldato nel II Gruppo autotrainato eritreo.

CORINO Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

COSTA G. Battista di Gino, tenente cavalleria complemento nella brigata « Gran Sasso ».

COSTA Nicola di Michele, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

CROTT MILIETT Michele di Battista, classe 1909, soldato nella 3ª batteria N. P.

CURZIO Raffaele di Salvatore, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

DALL'O' Angelo di Santo, classe 1913, soldato nella 1ª batteria N. P. 120-25.

DALZOTTO Pietro di Giovanni, classe 1909, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

DA POZZO Giovanni di Giuseppe, capitano fanteria complemento nella banda irregolare del II Corpo armata.

DE MARGHERITA Dino di Rodolfo, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

DE PERON Battista di Giovanni, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

DE SANTIS Gino di Luigi, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N. P.

DE STEFANO Pacifico di Michele, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

D'INSANTO Michele fu Vincenzo, classe 1908, carabiniere nella 3ª sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

DOXI Giotto di Dario, classe 1911, carabiniere nella 3ª sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

ERCOLESSI Nadir di Duilio, classe 1913, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

ESPOSITO Andrea di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

FANTAGUZZI Mario di Claudio, sergente artiglieria nella 3ª batteria N. P.

FATTORI Mario di Cesare, colonnello bersaglieri s.p.e. nel 1º gruppo battaglioni eritrei.

FEDERICO Pasquale fu Giosuè, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

FEDERZONI Cornelio di Attilio, classe 1913, caporale maggiore nella 3ª batteria N. P.

FERLITO Pasquale fu Antonio, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

FIGLIOLA Vincenzo di Angelo, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

FORNACIARI Marino di Raffaele, classe 1911, caporale maggiore nel Comando artiglieria Agamè.

FORZA Francesco di Giovanni, maggiore artiglieria s.p.e. nel 125º gruppo misto autotrainato.

GALARDI Guido di Francesco, classe 1908, carabiniere nella 2ª sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

GAMBETTOLA Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato nella 10ª batteria eritrea P.

GERVASIO Marino di Vito, classe 1913, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

GIALDRONE Guido fu Domenico, sergente artiglieria nella 47ª batteria N. P.

GIANNETTI Italo fu Augusto, classe 1913, caporale maggiore nel Comando artiglieria Endertà;

GIUNTA Andrea di Filippo, classe 1913, soldato nella 26ª batteria N. P.

GREPPI Cesare di Fiorenzo, sottotenente medico complemento nella 57ª sezione sanità del 4º Corpo armata.

GUDDO Giuseppe di Rosario, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

GUGLIELMI Pietro, maresciallo maggiore CC. RR. nella 3ª sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

INNOCENTI Carlo di Enrico, classe 1913, caporale maggiore nel XV gruppo eritreo P.

JANIELLO Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N. P. 120-25.

LAGONEGRO Giuseppe di Rocco, classe 1911, caporale nella 3ª batteria N. P.

LAI Giovanni di Michele, maresciallo capo CC. RR. nella 104ª sezione CC. RR.

LAPANIA Antonio di Antonio, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

LEGUTI Domenico di Sebastiano, classe 1913, soldato nel V gruppo N. P.

LOVATI Mario di Paride, classe 1907, carabiniere nel Quartier generale del Corpo armata eritreo.

LUCCHINI Luigi di Antonio, classe 1913, caporale nella 3ª batteria N. P.

LUPI Alberto di Raffaele, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N. P. 120-25.

MACALLI Domenico di Carlo, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

MANACORDA Giuseppe fu Carlo, sergente artiglieria nella 3ª batteria N. P.

MARACCHI Aurelio di Michele, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N. P.

MARCHI Giuseppe di Alessandro, classe 1912 caporale nella 3ª batteria N. P.

MAROTTA Omero di Cesidio, sottotenente artiglieria complemento nel Comando reggimento artiglieria « Gran Sasso ».

MELONCELLI Grado di Costante, classe 1913, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

MELONI Carlo fu Annibale, capitano artiglieria complemento nella 3^a batteria N. P.

MENCIONI Marcello di Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nel 125° gruppo misto autotrainato.

MERCURIO Rocco di Filippo, capitano medico s.p.e. nel 125° gruppo misto autotrainato.

MERENU Eligio di Antonio, vice brigadiere CC. RR. nella 3^a sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

MICCHI Sante di Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nel 125° gruppo misto autotrainato.

MILANESE Pietro di Carlo, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

MORICI Luigi fu Francesco, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

MOROSI Aristide di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

MOSCA Giuseppe di Giovanni, classe 1911, caporale nella 3^a batteria N. P.

MULATERO Sebastiano di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

NARO Giovanni di Filippo, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

NASTASI Francesco di Vincenzo, classe 1913, soldato nel Comando artiglieria Tigray orientale.

NAVA Carlo di Angelo, classe 1913 soldato nella 3^a batteria N. P.

NEGRI Vero di Oreste, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

NOBILE Giovanni di Antonio, classe 1913, carabiniere nella tenenza CC. RR. di Hausien.

NONNATO Giuseppe di Rodolfo, brigadiere CC. RR. nella 194^a sezione CC. RR.

NOTARI Giuseppe fu Raffaele, classe 1911, carabiniere nella 1^a sezione zaptié del Corpo armata eritreo.

NOVARA Giuseppe di Secondo, sottotenente artiglieria complemento nel 125° gruppo misto autotrainato.

NOVARA Tommaso, sottotenente artiglieria complemento nel 125° gruppo misto autotrainato.

PAGNOZZI Arturo di Francesco, brigadiere CC. RR. nella compagnia autotrainata CC. RR. Macallè.

PANTE Virgilio di Alberto, classe 1911, caporale nella 3ª batteria N. P.

PAPA Giovanni fu Antonio, classe 1907, carabiniere nel Nucleo Postale del Corpo armata eritreo.

PARENTI Amerigo di Evangelista, classe 1912, caporale nel II gruppo autotrainato eritreo.

PARIS Attilio di Francesco, classe 1913, carabiniere nella tenenza CC. RR. di Hausien.

PASQUAZI Ennio di Francesco, capitano artiglieria complemento nel 125° gruppo misto autotrainato.

PELLEGRINI Florindo di Agostino, classe 1911, soldato nel 2° raggruppamento mobile.

PERINO Alberto fu Domenico, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

PETTINARI Luigi di Adriano, capitano CC. RR. s.p.e. nella banda irregolare Gasc-Setit.

PICCHI Giulio di Emilio, classe 1911, soldato nel V gruppo N. P.

PIGNATELLI Luigi fu Riccardo, 1° segretario coloniale nell'ufficio politico II Corpo armata.

PIRAINO Ernesto di Francesco, brigadiere CC. RR. nella compagnia autotrainata CC. RR. Macallè.

PIRAS Francesco fu Antonio, classe 1902, carabiniere nella 3ª sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

PORRO Edmondo fu Anacleto, classe 1914, soldato nella 3ª batteria N. P.

PREVITALI Domenico di Donato, classe 1913, soldato nel V gruppo N. P.

QUANDAMANGELO Eliseo di Florindo, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

RAMIREZ ALVAREZ de **TOLEDO** fu Carcia, impiegato straordinario nell'ufficio politico del II Corpo armata.

RHO Mario di Celeste, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

ROBERTI Vittorio fu Giuseppe, capitano artiglieria complemento nella 3ª batteria N. P.

ROCCHI Lionello di Achille, classe 1912, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

RUGGHIA Giovanni fu Antonio, classe 1912, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

RUSSO Salvatore di Carmine, classe 1911, soldato nella 3ª batteria N. P.

SABIN Riccardo di Cesare, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

SACCHI Emilio di Carlo, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel 125° gruppo misto autotrainato.

SALVO Libertino di Innocenzo, sottotenente artiglieria complemento nel 125° gruppo misto autotrainato.

SARUBBI Francesco di Francesco, 1° Segretario Colonniale nell'Ufficio politico del Comando superiore A. O.

SECCHI Pietro di Emilio, sergente artiglieria nel 13° gruppo N. P.

SECCO Eugenio di Vittorio, classe 1909, carabiniere nella 3ª sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

SECCO Marino di Vittorio, classe 1905, carabiniere nella 3ª sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

SERRA Giovanni di Sardo, classe 1913, soldato nella 3ª batteria N. P.

SIGNORACCI Mario di Augusto, classe 1911, caporale nel Comando artiglieria Adua Tembien.

STEFANI Piernello di Goffredo, classe 1911, carabiniere nella 1ª sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

TACCONI Attilio di Alimo, sergente maggiore artiglieria nella 3^a batteria N. P.

TASSI Pietro di Paolo, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

TIBURZI Luigi di Candido, vice brigadiere CC. RR. nella 104^a sezione CC. RR.

TORNESE Alfredo di Raffaele, classe 1905, carabiniere nel nucleo postale del Corpo armata eritreo.

TOSCANO Mario di Antonio, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

TROTTA Mario di Tommaso, classe 1913, soldato nella 26^a batteria N. P.

VVA Luigi di Luigi, capitano CC. RR. s.p.e. nel 2^o gruppo sezione CC. RR. intendenza.

VECCHIONE Gaetano di Gennaro, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

VERNACE Antonio di Bartolomeo, classe 1911, soldato nella 3^a batteria N. P.

VERSIENTI Saverio di Giuseppe, classe 1908, carabiniere nella 3^a sezione CC. RR. del Corpo armata eritreo.

VICENTINI Giuseppe di Adolfo, classe 1911, carabiniere nella 2^a sezione zaptiè del Corpo armata eritreo.

VILLA Francesco di Guido, classe 1913, soldato nella 3^a batteria N. P.

ZAFFIRO Rinaldo di Paolo, classe 1913, caporale maggiore nella 3^a batteria N. P.

ZAMMARTINO Vincenzo di Francesco, classe 1912, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo.

ZANGRANDO Ercole di Angelo, sergente artiglieria nella 3^a batteria N. P.

ZITTI Umberto di Davide, classe 1911, soldato nella 26^a batteria N. P.

Roma, 29 settembre 1937 - Anno

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 8 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

ABBATI Vittorio fu Cesare, operatore fotocinematografico Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

CORSI Corso fu Aristide, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel 7° gruppo battaglioni eritrei.

CRAVERI Mario fu Pacifico, operatore fotocinematografico Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

CROCE Giuseppe fu Giovanni, direttore servizio fotocinematografico Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

DAMICELLI Mario di Dante, operatore fotocinematografico Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

DE RITA Ugo di Achille, sergente maggiore del genio nel II raggruppamento centurie lavoratori.

D'ERRICO Corrado di Vincenzo, direttore servizio fotocinematografico Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

DI STASIO Carmine di Donato, Commissario P. S. nel Governo della Somalia.

GASPARINI Iacopo fu Giovanni, Senatore del Regno dell'ufficio di S. E. l'Alto Commissario per l'A. O.

GRIFONI Balilla di Ettore, tenente complemento nella 7ª sezione topografica.

LA BELLA Antonio fu Vittorio Emanuele, capomani-polo M. V. S. N. nel Comando superiore A. O.

LISKI Dario di Vincenzo, seniore M. V. S. N. nel Comando superiore A. O.

MAZZAU Pietro di Pietro, maresciallo maggiore del genio nel Comando superiore Genio A. O.

SCIOMACHEN Mario di Ernesto, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel XIV gruppo N. P.

SINISTRI Renato di Arturo, operatore fotocinematografico Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

SIRCANA Vittorio di Silvio, segretario Istit. nazionale L.U.C.E. nel Comando superiore A. O.

Roma, 30 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1937-XV.

Nomina dei Presidenti di sezione dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007;
Su proposta del Governatore generale della Libia:

Decreta:

Sono nominati presidente delle sezioni del Consiglio coloniale dell'economia corporativa di Tripoli i signori:

Dott. Giuseppe VIARANI per la sezione agricoltura;

Ing. Luciano LANINO per la sezione industria;

Ing. Carlo BUCCHETTI per la sezione commercio e servizi;

Comm. Guglielmo QUADROTTA per la sezione artigianato;

Avv. Romolo BAGNOLI per la sezione professioni libere ed arti.

Roma, 7 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1937-XV.

Nomina dei Presidenti di sezione dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Bengasi.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007;
Su proposta del Governatore Generale della Libia:

Decreta:

Sono nominati presidenti delle sezioni del Consiglio coloniale dell'economia corporativa di Bengasi i signori:

Comm. Federico CERASOLA per la sezione agricoltura;

Cap. Attilio D'ALFONSO per la sezione industria;

Cav. Carmelo MICELI per la sezione commercio e servizi ;

Cav. Ettore CHIORINO per la sezione artigianato ;

Avv. cav. Manlio SICHEMBERGER per la sezione professioni libere ed arti.

Roma, 7 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

CONCORSI

1937

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso per la gestione di una farmacia in Dire Dava e di una seconda farmacia in Harar (Governo del Harar).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1937, n. 229)

IL GOVERNATORE DEL HARAR

Visto il proprio decreto n. 63 in data 27 agosto, con il quale è stata autorizzata l'apertura di una farmacia in Dire Dava, e di una seconda farmacia in Harar, da aggiudicarsi ai vincitori di apposito concorso :

Decreta :

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per la gestione di una farmacia in Dire Dava e di una seconda farmacia in Harar.

Art. 2.

I concorrenti dovranno presentare o fare pervenire al Governo del Harar (Direzione affari civili e politici) non oltre il 16 dicembre 1937, domanda di partecipazione al concorso in carta da bollo da L. 6 e con l'indicazione del domicilio del concorrente e di tutti i documenti allegati alla domanda stessa.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Governo.

Non saranno ammessi al concorso coloro le cui domande e documenti pervenissero al Governo dopo il termine sopra indicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di anni 21;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

d) laurea in chimica e farmacia, ovvero diploma di farmacia conseguiti in una Università del Regno;

e) certificato attestante l'iscrizione all'albo dei farmacisti;

f) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario, del Tribunale civile penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

g) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il concorrente è iscritto al Partito nazionale fascista, per l'anno XV con l'indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

h) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

i) titoli e documenti che dimostrino il possesso da parte del concorrente di un capitale liquido di almeno lire 150.000 e ciò anche mediante fideiussione e versamento di corrispondente somma da parte di terzi.

I documenti sopracitati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere b), c), f), g), h), i) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 3.

In caso di parità complessiva di titoli tra due o più concorrenti, saranno preferiti coloro che, dai documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, risulti abbiano partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari in Africa Orientale.

Costituirà anche titolo di preferenza per la scelta dei vincitori la conoscenza da parte dei concorrenti delle lingue locali e della flora medicinale etiopica.

Art. 4.

La nomina dei vincitori del concorso sarà fatta con decreto Governatoriale su proposta di una Commissione composta come segue:

- a) il direttore degli AA. CC. PP., presidente;
- b) l'ispettore di Sanità pubblica del Governo;
- c) un ufficiale medico superiore rappresentante l'ufficio di sanità militare;
- d) un esperto in materia giuridica;
- e) il direttore del Deposito centrale materiale sanitario del Governo.

Art. 5.

A colui, che per avere ottenuto la migliore classificazione nel giudizio della Commissione, verrà indicato per primo nel decreto nominale, che sarà emesso dal Governatore, sarà concessa la facoltà di scegliere fra le due località stabilite come sede delle due farmacie messe a concorso con il presente bando.

Art. 6.

L'apertura e l'esercizio delle farmacie avrà luogo dopo una favorevole visita di ispezione disposta dal Governo allo scopo di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, le qualità e le quantità dei medicinali, siano regolati e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

L'impianto delle farmacie dovrà essere ultimato in modo da poter regolarmente funzionare non oltre sei mesi dalla data di cui sarà comunicata al vincitore del concorso l'avvenuta assegnazione.

Qualora ciò non abbia luogo nel termine sopradetto, l'assegnazione delle farmacie potrà essere revocata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 7.

In caso di rinuncia da parte del vincitore del concorso alla gestione della farmacia, il Governatore potrà con suo decreto assegnare le farmacie rimaste vacanti, a quei concorrenti che risultassero più meritevoli in base a giudizio di merito che formulerà la Commissione di cui al precedente articolo 4.

Art. 8.

I provvedimenti presi dal Governatore, in tutta la materia attinente al concorso di cui al presente bando, sono definitivi.

Harar, 27 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore: NASI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Proroga del concorso per il progetto della nuova sede del Ministero dell'Africa italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1937, n. 240).

Il termine utile per la presentazione dei progetti per il nuovo edificio del Ministero dell'Africa Italiana fissato dall'art. 10 del bando di concorso 6 settembre 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 211 del 10 settembre detto anno è prorogato fino alle ore 18 del giorno 30 dicembre 1937-XVI (improrogabile).

Allo scopo di facilitare il compito dei concorrenti l'Amministrazione ha fatto predisporre il plastico d'assieme (scala 1:500) della zona dove il palazzo dovrà sorgere.

Tale plastico potrà essere richiesto dai concorrenti all'Ufficio del Genio civile per il servizio generale di Roma

inviando vaglia di lire 200 oltre le lire 20 per la planimetria.

Il termine per il ritiro sia del plastico che della planimetria è di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

In conseguenza il bozzetto plastico di cui all'art. 7 del bando di concorso deve essere della scala 1:500 ferme tutte le altre modalità per esso prescritte dal bando stesso.

Roma, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorsi a posti di: ingegnere capo minerario di prima e seconda classe; di ingegnere minerario di prima e seconda classe; di aiutante minerario capo e di primo aiutante minerario nei ruoli del Corpo minerario coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1937, n. 244)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a tre posti di ingegnere capo minerario di 1^a classe (grado 6°); a cinque posti di ingegnere capo minerario di 2^a classe (grado 7°) e a otto posti di ingegnere minerario di 2^a classe (grado 9°) nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo A):

- a) per tre posti di ingegnere capo minerario di 1ª classe (grado 6°);
- b) per cinque posti di ingegnere capo minerario di 2ª classe (grado 7°);
- c) per otto posti di ingegnere minerario di 2ª classe (grado 9°).

Art. 2.

Al predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

- a) ingegneri minerari delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;
- b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo e in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegneri minerari di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;
- c) ingegneri minerari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero ed i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio od altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un membro elettivo del Consiglio superiore delle miniere, da designarsi dal Ministro per le corporazioni;

b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

d) di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da designarsi dal Ministro per le corporazioni;

e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
 DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a sette posti di ingegnere minerario di 1^a classe nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a sette posti di ingegnere minerario di 1^a classe nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) ingegneri minerari delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegneri minerari, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) ingegneri minerari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quella in uso nelle Colonie italiane intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Getti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda o documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami conseranno di tre prove scritte di cui due a carattere teorico e l'altra di carattere pratico e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

- a) geologia e risorse in minerali metallici e non metallici dell'Africa Orientale Italiana e cenni sulla natura e distribuzione nei vari territori dell'Impero dei più importanti materiali da costruzione;
- b) la produzione mineraria del Regno. Esame critico sulla importazione ed esportazione dei prodotti minerari e possibilità di incremento della produzione mineraria e metallurgica dell'Italia;
- c) i metodi di coltivazione delle principali miniere e cave italiane con riguardo alle condizioni di sicurezza;
- d) sui giacimenti auriferi primari dell'Impero e sui sistemi di coltivazione più indicati per i diversi tipi di giacimenti;
- e) metodi di sfruttamento dei giacimenti auriferi alluvionali;
- f) la metallurgia dell'oro;
- g) la legislazione mineraria del Regno e cenni sulle norme legislative che regolano l'industria mineraria nell'Impero.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un Consigliere di Stato, presidente;

b) di due docenti ordinari delle RR. Università o di Istituti equiparati particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

c) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1175, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatori e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:

Il Ministro per l'Africa Italiana:

DI REVEL

LESSONA

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli a sei posti di aiutante minerario capo nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo B);

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per titoli a sei posti di aiutante minerario capo nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo B).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) aiutanti minerari del Corpo Reale delle miniere del Ministero delle corporazioni e impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione Provinciale Fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:

- a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;
- b) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;
- c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;
- d) di due ingegneri del Corpo Reale delle miniere, di grado non inferiore al 6°, da designarsi dal Ministro per le corporazioni.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli ed esami a dieci posti di primo aiutante minerario nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 9° - gruppo B);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di primo aiutante minerario nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 9° - gruppo B).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che, entro i termini del presente bando, si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) aiutanti minerari del Corpo Reale delle miniere del Ministero delle corporazioni e impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato in possesso del titolo di perito minerario di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Reale decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 9° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte o di una orale.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico.

Le prove scritte e quella orale riguarderanno le seguenti materie:

a) l'Africa Orientale Italiana nella sua geologia e nelle sue risorse in minerali metallici e non metallici o in materiali da costruzione.

b) metodi di coltivazione impiegati nelle miniere e cave italiane, con particolare riguardo ai giacimenti lignitiferi di media e piccola potenza;

c) accidenti più frequenti nelle miniere e cave. Cause e rimedi;

d) mezzi meccanici usati nelle cave o nelle miniere, specie per il servizio trasporti;

e) laverie meccaniche di arricchimento;

f) elementi di siderurgia. Metallurgia dell'oro;

g) principi di legislazione mineraria nel Regno e nell'Impero e loro applicazione.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami; in modo di poterla parlare o scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento. Per

le lingue in uso nelle Colonie italiane la commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci da assegnare per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 9° per coloro che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 70 punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a 14 posti di vice-ispettore in prova nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (Gruppo A).

Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1937-XV, n. 243).

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XIV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a quattordici posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione a quattordici posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

Art. 2.

I predetti posti sono riservati ai concorrenti provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali.

Per l'ammissione al predetto concorso sono validi altresì le lauree e i titoli di studio conseguiti presso il cessato Impero austro-ungarico, riconosciuti equipollenti ad uno di quelli rispettivamente indicati nel presente articolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti ai Governi coloniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia; l'indicazione della lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dallo stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerienze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonché, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice Segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a

copia nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4. del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, oltre quella di lingua straniera, e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua, oltre quella di obbligo, che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come appresso:

1) tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

2) un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti od ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, vice ispettori in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova o di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per i vice ispettori in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di vice ispettore in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di vice ispettore in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Ai vice ispettori in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo A.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione i vice ispettori in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di vice ispettore e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;
- d) di due docenti ordinari di Università, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro per le finanze:
LI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA

PROGRAMMA DI ESAME.

ESAMI SCRITTI OBBLIGATORI.

1. — *Diritto amministrativo:*

Concetto e fonti di diritto amministrativo - Concetto ed organizzazione della Pubblica Amministrazione - I funzionari ed i pubblici impiegati - Amministrazione centrale - Amministrazione locale Governativa - Amministrazione locale autarchica - Enti autarchici corporativi - I Comuni - Le Province - Enti autarchici istituzionali - Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica - La giustizia amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

2. — a) *Diritto civile:*

Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata, interpretazione, effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche o giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza - Beni e loro suddivisione - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personale e servitù prediale - Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

b) *Codice di Commercio - Libro 1°.*

3. — *Scienza delle finanze:* Principi fondamentali della legislazione finanziaria - Spese pubbliche e relative norme giuridiche - Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte - Imposte dirette ed indirette - Tasse - Privative fiscali - Entrate ordinarie - Entrate straordinarie in generale - Debito pubblico - Conversione ed estinzione.

4. — Traduzione di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca.

ESAMI SCRITTI FACOLTATIVI.

5. — Traduzione di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

ESAME ORALE OBBLIGATORIO.

1. Elementi di diritto penale.
2. Elementi di diritto costituzionale.
3. Geografia delle comunicazioni.
4. Elementi di economia politica.
5. Matematica, fisica e chimica.

Matematica:

a) Algebra: equazione di 1° grado ad una incognita - Sistema di equazioni di 1° grado a più incognite - Equazione di 2° grado ad una incognita.

b) Geometria: Nozioni fondamentali - Triangoli - Quadrilatero - Poligoni - Circonferenza - Poliedri - Cono, cilindro, sfera - Superfici e volumi.

Fisica e chimica:

Fisica: Nozioni di meccanica: moto uniforme e moto vario - Moto oscillatorio - Equilibrio di più forze - Macchine semplici - Principi fondamentali della dinamica - Gravità - Pendolo.

Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione del suono - Intensità, altezza e timbro del suono - Scala musicale - Organo vocale - Orecchio.

Elettricità e magnetismo: Campo elettrico - Conduttori e dielettrici - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Energia elettrostatica - Condensatori e loro aggruppamenti - Corrente elettrica - Pile e loro aggruppamenti - Leggi di Ohm e di Kirchoff - Elettrolisi - Accumulatori - Campo magnetico - Calamita - Potenziale magnetico - Magnetismo terrestre - Elettromagnetismo: azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Induzione elettromagnetica - Elettrocalamita - Galvanometri - Bussola - Nozioni sulle unità di misura elettriche e magnetiche.

Chimica: Fondamenti teorici - Nozioni sui corpi semplici e composti - Reazioni chimiche nelle pile e negli accumulatori.

6. — *Diritto corporativo e sindacale:* Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - L'ordinamento sindacale corporativo - Contratto collettivo di lavoro - Ordinamento giurisdizionale - Carta del Lavoro.

7. — *Contabilità generale dello Stato.* — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali - Procedimento per gli incanti e per le licitazioni e trattative private - Sti-

pulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture - Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione - Ragioneria generale dello Stato e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Direzione generale del tesoro - Sezioni di tesoreria - Entrate dello Stato - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Spese fisse - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Conti giudiziari.

8. — *Nozioni di Statistica - Generalità*: La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio - Organi proposti alle rilevazioni statistiche - Organi centrali e organi periferici - L'Istituto centrale di statistica - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione.

I metodi statistici. — La metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Leggi dei grandi numeri.

Statistica applicata. — Statistiche della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazione che ne derivano - Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

9. — Storia della colonizzazione.

10. — Ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane.

ESAME ORALE FACOLTATIVO.

1. — Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane.

2. — Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il candidato può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a 40 posti di medico in prova nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (Gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1937-XV, n. 243).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1933 II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374 sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a quaranta posti di medico in prova nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a quaranta posti di medico in prova nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina conseguita prima del gennaio 1926.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspi-

ranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia, l'indicazione della lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova, e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane oltre quella di obbligo, intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili o politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato; ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la pre-

scritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi supplicano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, oltre quella di lingua estera, di tre prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1) tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2) un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, medico in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per i medici in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di medico in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di medico in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai medici in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo A.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione i medici in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di medico e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

- a) del direttore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia università di Roma, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;
- d) di due docenti ordinari di Università, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

PROGRAMMA DI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

a) *Igiene generale.*

1) Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2) Acqua - Captazione delle acque - Criterio per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua nei luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3) Aria - Fattori fisici. Componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene.

4) Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazioni per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5) Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6) Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (età, sesso, lavoro, clima, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7) Vestiario. Caratteri del vestiario d'inverno e di estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati come indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) *Igiene speciale ed igiene coloniale in particolare.*

1) Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni ed industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e della salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione del contadino. Bonifiche agricole.

2) Igiene urbana. Risanamenti urbani - Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione). Polizia mortuaria.

3) Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento - Malattie scolastiche. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica - Igiene dello sport.

4) Igiene industriale del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

5) Igiene ospedaliera. Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità, manicomi, ospedali d'isolamento, sanatori). Igiene carceraria ed edifici carcerari.

6) Igiene dei trasporti. Igiene delle navi-trasporto operai, truppe. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere. Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfezzazione delle carrozze viaggiatori, carri per bestiame e per merci.

7) Igiene della gravidanza, del parto, della infanzia. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

8) Igiene coloniale. Clima, azione del clima sull'organismo umano ai tropici - Disturbi da clima. Acclimatamento. Capacità fisica alla vita coloniale. Vestiario ai tropici. Alimentazione ai tropici. Malattie che si trasmettono con gli alimenti. Acqua potabile. Malattie che si trasmettono con l'acqua per bevanda ai tropici - Abitazione tropicale. Igiene del corpo. Igiene del lavoro e riposo ai tropici.

c) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, con speciale riguardo a quelle endemiche ai tropici.

1) Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fonti d'infezione. Veicoli. Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Predisposizione individuale. Fattori sociali. Disinfezione e disinfezzazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive dei climi temperati e dei climi tropicali: colera e sindromi coleriformi, dissenteria, beri-beri, febbri tifoidi e paratifoidei, alimentiasi, anchillostomiasi, bilarzioli, tubercolosi, lebbra, pneumococchie, influenza, meningococchie, difterite, tetano, vaiuolo, varicella, morbillo, scarlattina, parotite, tosse convulsa, poliomielite ed encefalite, rabbia, tracoma, infezione fuso-spirillari, framboesia, sifilide, malaria, febbre gialla, dongue, filariosi, peste, tripanosomiasi umana, febbre ricorrente, tifo esantematico, leischmaniosi, trichi-

nosi, actinomicosi, morva, afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, tigna favosa, scabbia.

d) *Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.*

PROVE PRATICHE.

a) Prova di medicina.-Esame di un infermo con speciale riguardo alle malattie tropicali. Rilevamento dei dati anamnestici, obiettivi e funzionali; formulazione della diagnosi ed indicazioni terapeutiche.

b) Prova di chirurgia. Esame di un malato, diagnosi, interventi curativi con particolare riguardo al pronto soccorso.

c) Prova di microscopia. Esame di un preparato microscopico a fresco o colorato, riguardante i più comuni elementi patologici delle urine, delle feci, del sangue, del liquor, dell'espettorato, ecc., con speciale riguardo alla patologia tropicale.

PROVE ORALI.

a) Materie delle prove scritte.

b) Ordinamento sanitario delle Colonie.

Ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie.

Nozioni generali di diritto corporativo.

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 630.

Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani.

Statistica demografica.

c) Lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a 12 posti di veterinario in prova nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (Gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1937-XV, n. 243).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'Ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto la nota n. 940/1.3.1. del 4 luglio 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a dodici posti di veterinario in prova nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a dodici posti di veterinario in prova nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria conseguito prima del gennaio 1926.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi co-

loniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o del Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia; l'indicazione della lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane oltre quella di obbligo intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e partecipato in reparti mobilitati delle Forte armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemeritenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3. 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia d'epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte, oltre quella di lingua estera; di due prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle pratiche e quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, veterinario in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per i veterinari in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di veterinario in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 set-

tembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di veterinario in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai veterinari in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10°.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione i veterinari in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di veterinario e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;
- d) di due docenti ordinari di Università, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

a) Etiologia, sintomatologia, repertorio anatomico-patologico e profassi delle seguenti malattie infettive: Feste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Peste equina - Piroplasmosi (diverse forme) - Triponosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticiemia emorragica - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore - Malattie infettive del pollame - Rogna degli equini, dei camelli, delle pecore e delle capre.

b) Igiene e zootecnica in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali, arnesi di copertura, di protezione, di contenzione, di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione. Natura e metodi, leggi e dottrine della ereditarietà. Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione - Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

c) Traduzione dall'italiano in una delle lingue: francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

a) Prova di clinica medica e chirurgica:

Esame di due serie di animali corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due animali. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

Eventuali e preliminari ricerche di laboratorio per l'accertamento della diagnosi.

b) *Prova sulla ispezione sanitaria delle carni da macello e sugli animali produttori del latte alimentare:*

Esame delle carni, degli organi e visceri di un animale macellato per accertarsi lo stato sanitario e stabilirne la destinazione (libero consumo, bassa macelleria, distruzione totale o parziale).

Esame delle carni e dei prodotti in genere, preparati per la conservazione.

Esame del pollame, della selvaggina e del pesce.

Esame di una vacca lattifera, con particolare riguardo alla produzione igienica del latte.

PROVA ORALE.

Materia delle prove scritte.

Leggi organiche e ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane.

Letture e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a tre posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (Gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1937-XV, n. 243).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCEPTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1-3-1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a tre posti di chimico in prova nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o diploma di laurea in chimica e farmacia conseguito entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa italiana direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recabito; la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia, l'indicazione della lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato

servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerienze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'articolo 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di una prova scritta sulla conoscenza della lingua tedesca; di tre prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua, oltre quella di obbligo, che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta che le prove pratiche quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Due dei posti messi a concorso saranno conferiti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il terzo posto sarà conferito in base alla graduatoria degli idonei ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 28 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, chimico in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per i chimici in prova giudicati non idonei: ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di chimico in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, numero 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di chimico in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai chimici in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10° del gruppo A.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione i chimici in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di chimico e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'Ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) di due docenti di Università, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato di lingua tedesca ed un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti sian dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA:

Esperimento della conoscenza della lingua tedesca (traduzione in tedesco di un brano di opera scientifica, riguardante una delle materie sulle quali vertono le prove pratiche).

E' ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE:

Prima prova - Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi. Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Seconda prova - Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici con separazione per precipitazione di uno dei componenti e determinazione volumetrica dell'altro nella soluzione filtrata.

Vengono esclusi dalla miscela i soli metalli rari.

Terza prova - Chimica applicata all'igiene: sono materie di esame: 1) l'aria; 2) il suolo; 3) le acque potabili, le acque mine-

rali, le acque industriali di rifiuto; 4) le bevande e le sostanze alimentari, (vino, aceto, liquori, birra, sostanze zuccherine, latte, formaggio, burro, olio e altre sostanze grasse, farine, paste alimentari, sostanze alimentari conservate; colorazione artificiale di sostanze alimentari); 5) i medicinali; 6) i disinfettanti in genere; 7) tessuti; 8) gli oggetti d'uso comune (oggetti di cucina, giocattoli, tappezzerie, vernici, smalti); 9) i petroli.

Per ognuna delle prove pratiche gli aspiranti dovranno presentare una relazione scritta.

PROVA ORALE:

a) Ordinamento sanitario delle Colonie italiane. Testo unico delle leggi sanitarie R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso.

b) Discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche.

c) Nozioni di statistica industriale.

d) Nozioni di diritto corporativo.

e) Leggi organiche e ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie italiane.

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le Finanze: DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a 15 posti di aiutante minerario in prova nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (Gruppo B).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1937-XV, n. 243).

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per

esami a quindici posti di aiutante minerario aggiunto in prova nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo B).

Decreta :

Art. 1

E indetto un concorso per esami per l'ammissione a quindici posti di aiutante minerario aggiunto in prova nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo B).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di Regia scuola mineraria o di Regio istituto tecnico (Sezione agrimensura o fisico-matematica), di Regio liceo scientifico o di Regio istituto industriale (Sezione meccanici - elettricisti o edili).

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane il concorrente intende sostenere, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro, dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato; ovvero rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato; ovvero certificato, su carta bollata da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemeritenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice Segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono all'Amministrazione statale come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale.
Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

- 1) Topografia.
- 2) Coltivazione delle miniere. Preparazione meccanica dei minerali.
- 3) Meccanica applicata alle macchine e alle costruzioni.
- 4) Disegno di macchine e di topografia.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, anche sulle seguenti:

Mineralogia e giacimenti minerali italiani; geografia fisica e geologia; chimica inorganica; chimica industriale; analisi chimica qualitativa; analisi chimica quantitativa dei metalli più comuni; metallurgia del ferro, piombo, zinco, mercurio, alluminio, rame e oro; trigonometria piana; fisica (meccanica, calore, acustica, ottica, elettricità).

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125; nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

- 1) tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2) un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risultasse possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aiutanti minerari aggiunti in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli aiutanti minerari aggiunti in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di aiutante minerario aggiunto in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 700 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, numero 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di aiutante minerario aggiunto in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli aiutanti minerari aggiunti in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile, ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11° del gruppo B.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli aiutanti minerari aggiunti in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di aiutante minerario aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo B.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

- a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;
- b) dell'ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;
- c) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;
- d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie superiori particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti sian dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie Italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:

Il Ministro per l'Africa Italiana:

DI REVEL.

LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a 32 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (Gruppo B).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1937-XV, n. 243).

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a trentadue posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a trentadue posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quello del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6. dovranno essere presentate al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane il concorrente intende sostenere, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

- a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;
- b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire 4, dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio, in tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato: ovvero rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163:

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo da lire 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato; ovvero certificato, su carta bollata da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio

matricolare, annotato delle benemerienze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio e della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito:

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

10° Fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono all'Amministrazione statale come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'articolo 3, e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale.

Sono soggette alle prove scritte le seguenti materie:

1. Compilazione di relazioni.

2. Aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita, geometria elementare piana e solida; funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ad uso delle tavole.

3. Compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto.

4. Istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna.

5. Modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali di costruzione.

6. Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

7. Nozioni sugli ordinamenti politico-amministrativo-contabili delle Colonie; sugli ordinamenti delle opere pubbliche delle Colonie

1908

e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, anche su nozioni elementari di statistica.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come appresso:

1) tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

2) un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti):

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, geometri aggiunti in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunziato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per i geometri aggiunti in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di geometra aggiunto in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 700 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di geometra aggiunto in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai geometri aggiunti in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile, ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11° del gruppo B.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione i geometri aggiunti in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di geometra aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo B.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superate gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti:

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

1910

b) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

c) del capo dell'Ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro per le finanze: Il Ministro per l'Africa Italiana:

DI REVEL

LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°), a sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°), a otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°), a ottanta posti di primo medico (grado 9°) nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°), a sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°), a otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°) e a ottanta posti di primo medico (grado 9°) nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A):

- a) per due posti di ispettore generale di sanità (grado 5°);
- b) per sette posti di ispettore di sanità di 1ª classe (grado 6°);
- c) per otto posti di ispettore di sanità di 2ª classe (grado 7°);
- d) per ottanta posti di primo medico (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) medici delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali medici delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) medici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e

1912

successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6. scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua

vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163 ;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi ;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta :

a) del direttore della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia università di Roma, presidente ;

b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 5° del ruolo dei medici della Direzione generale della sanità pubblica da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonché del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. II.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a due posti di ispettore chimico di 1^a classe (grado 6°), a tre posti di ispettore chimico di 2^a classe (grado 7°), a quattro posti di primo chimico (grado 9°) nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire concorsi per titoli a due posti di ispettore chimico di 1^a classe

(grado 6°), a tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°) ed a quattro posti di primo chimico (grado 9°) del ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A):

- a) per due posti di ispettore chimico di 1ª classe (grado 6°);
- b) per tre posti di ispettore chimico di 2ª classe (grado 7°);
- c) per quattro posti di primo chimico (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

- a) chimici delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;
- b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di chimico, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;
- c) chimici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto ministeriale 60 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uf-*

ficiale del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex-combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana, richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un Consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;
- d) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al sesto da designarsi dal Ministro per l'interno;
- e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

1920

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°), a cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°), a sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°), a quindici posti di primo veterinario (grado 9°) nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli ad un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°), a cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°), a sette posti di ispettore vete-

rinario di 2ª classe (grado 7°) e a quindici posti di primo veterinario (grado 9°);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (gruppo 4):

- a) per un posto di ispettore generale veterinario (grado 5°);
- b) per cinque posti di ispettore veterinario di 1ª classe (grado 6°);
- c) per sette posti di ispettore veterinario di 2ª classe (grado 7°);
- d) per quindici posti di primo veterinario (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

- a) veterinari delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;
- b) ufficiali veterinari delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;
- c) veterinari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e visto da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un Consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;
- d) dell'ispettore generale capo del servizio veterinario della Direzione generale della sanità pubblica;
- e) del Capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale dei servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 490/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A);

Decreta :

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a quattro posti di chimico capo nel ruolo dei chimici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate :

a) chimici delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso ;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di chimico, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso ;

c) chimici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6. scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda la lingua estera (inglese o te-

desca) nella quale intendono sottoporsi alla prova; e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con l'indicazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prova scritta:

L'igiene generale (suolo, aria, acqua, abitazioni, alimenti e bevande).

Prove pratiche:

- 1) L'analisi qualitativa d'una miscela di almeno cinque acidi e cinque basi.
- 2) Determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali organici.
- 3) Chimica applicata all'igiene.
- 4) Riconoscimento di una sostanza organica.

Prova orale :

Discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche.

La legislazione speciale riguardante l'esercizio delle farmacie: leggi, regolamenti, circolari ed istruzioni in vigore. Farmacopea ufficiale.

Ispezione alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici. Gas tossici. Sostanze stupefacenti.

Ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie.

Ordinamento sanitario delle Colonie.

Legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti d'uso.

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 3765.

Conoscenza di una delle lingue tedesca o inglese (traduzione a vista nell'italiano dalla lingua prescelta - conversazione).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sette decimi nelle prove pratiche con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un Consigliere di Stato, presidente;
- b) dell'ispettore generale Capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;
- c) di due docenti ordinari delle Regie università specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti, di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi e per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguano immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatarî e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a quattro posti di ispettore superiore (grado 6°), a sei posti di ispettore capo (grado 7°), a dodici posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1-3-1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a quattro posti di ispettore superiore (grado 6°); a sei posti di ispettore capo (grado 7°) e a dodici posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°) del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

Decreta :

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A) :

- a) per quattro posti di ispettore superiore (grado 6°);
- b) per sei posti di ispettore capo (grado 7°);
- c) per sei posti di ispettore di 2ª classe (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto gli appartenenti al ruolo del personale direttivo del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti ai

Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex-combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

1934

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, al Ministero delle comunicazioni, lo stato matricolare civile degli aspiranti.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un Consigliere di Stato, presidente;
- b) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;
- d) di un funzionario di gruppo A), di grado non inferiore al 6° della Direzione generale delle poste e dei telegrafi da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;
- e) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395,

modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

1936

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a otto posti di ispettore di 1^a classe (grado 8°) nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo A).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

**IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a otto posti di ispettore di prima classe nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (grado 8°, gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a otto posti di ispettore di 1^a classe nel ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto gli appartenenti al ruolo del personale direttivo del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi — di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Se-

gretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, con l'indicazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà al Ministero delle comunicazioni lo stato matricolare civile degli aspiranti.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami, postali l'uno e telegrafico l'altro, verteranno sui programmi annessi al presente bando.

Gli aspiranti indicheranno nella domanda su quale programma intendono sottoporsi alla prova.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un Consigliere di Stato, presidente;
- b) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;
- c) di due docenti ordinari delle Regie università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;
- d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

1940

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.



PROGRAMMI DI ESAME.

PROGRAMMA POSTALE.

(E' consentito l'uso dei codici, delle leggi e dei dizionari per le lingue estere).

Esami scritti.

1° - a) Diritto amministrativo (nozioni fondamentali).

b) Leggi organiche dell'Amministrazione postale-telegrafica; legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, leggi sulle pensioni, sulla cedibilità e sequestrabilità dello stipendio - Leggi sulla Cassa depositi e prestiti, sugli infortuni e sulle assicurazioni.

2° - Risoluzione di uno o più quesiti pratici sui servizi postali, ed in materia di legislazione postale interna ed internazionale. (E' consentito anche l'uso dei regolamenti e delle istruzioni).

Nello svolgimento del tema, il candidato dovrà analizzare le norme legislative, regolamentari ed amministrative che si applicano ai casi pratici proposti.

3° - Diritto civile e commerciale.

4° - a) Scienza delle finanze - I principi fondamentali della legislazione finanziaria - Le spese pubbliche relative norme giuridiche - L'ordinamento del bilancio - Le entrate ordinarie - Le entrate straordinarie in generale - Il Debito pubblico.

b) Contabilità di Stato e contabilità speciale della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Concetto generale - Legislazione italiana - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia; norme speciali per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi - Bilancio dello Stato con riguardo all'Amministrazione postale-telegrafica - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato e dell'Amministrazione P. T. - Organi contabili e di controllo centrali e territoriali che presiedono ed attuano la gestione patrimoniale e finanziaria nell'Azienda dello Stato e delle poste e dei telegrafi - Servizio di tesoreria nell'Amministrazione dello Stato - Custodia e movimento di fondi nell'Amministrazione postale e telegrafica - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti amministrativi e giudiziari - Contabilità extra bilancio dei vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali.

c) Diritto corporativo e sindacale (nozioni generali).

5° - (facoltativa). Traduzione scritta di un brano dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca, greca moderna.

Esame orale.

Oltre le materie delle prove scritte:

1° - Statistica: concetto e metodo della statistica - Preparazione, rilevazione, elaborazione, critica, e raggruppamento dei dati - Demografia.

2° - Codice penale (nozioni fondamentali sui delitti di inviolabilità del segreto, di peculato, di concussione, di corruzione, di abuso di autorità, di violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, di falso, di truffa, di appropriazione indebita, di ricettazione)
Codice di procedura penale (nozioni fondamentali).

3° - Economia politica (nozioni fondamentali).

4° - Storia della colonizzazione dell'Africa.

5° - Geografia politica ed economica dell'Africa.

6° - Ordinamenti politico-amministrativi-contabili dell'Africa Italiana.

7° - Organizzazione dei servizi postali.

PROGRAMMA TELEGRAFICO.

(E' consentito l'uso dei Codici, delle leggi e dei dizionari per le lingue estere).

Esami scritti.

1° - A) Fisica.

a) Nozioni di meccanica, moto uniforme e vario - moto oscillatorio - moto ondulatorio - rappresentazione delle velocità e delle accelerazioni, loro composizione - condizioni di equilibrio di più forze - macchine semplici - postulati della dinamica - moto di un corpo soggetto all'azione della gravità - moto del pendolo - concetti di lavoro e di energia.

b) Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione del suono - intensità, altezza e timbro del suono - scala musicale - organo vocale - orecchio.

c) Elettricità e magnetismo - campo elettrico - corpi elettrizzati - fenomeni elettrici - azioni elettriche - conduttori e dielettrici - forza elettrica, legge di Coulomb; potenziale elettrico - energia elettrostatica - condensatori elettrici e loro raggruppamento - scintilla elettrica - scariche nei tubi a gas rarefatti - corrente elettrica di conduzione e di spostamento - pile elettriche e loro raggruppamenti - legge di Ohm e di Kirchoff, loro applicazione, elettrolisi, accumulatori - campo magnetico, calamite, fenomeni magnetici, azioni magnetiche, forza magnetica, potenziale magnetico, energia magnetica, magnetismo indotto, magnetismo terrestre, elettromagnetismo, azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche, galvanometri, le leggi di Biot e Savart, solenoide, leggi della induzione elettromagnetica. nozioni sulle unità di misure elettriche e magnetiche.

B) Chimica.

Fondamenti teorici, nozioni sui corpi semplici e composti, in specie di quelli che trovano applicazione nella telegrafia e nella telefonia - reazioni che hanno luogo nelle pile, e negli accumulatori - metodi di iniezioni per la conservazione dei legnami.

2° - A) *Telegrafia e telefonia con e senza fili.*

a) *Telegrafia con fili*: apparecchi telegrafici in uso nell'Amministrazione, loro descrizione e funzionamento, loro circuiti, impianto degli uffici telegrafici - macchinario elettrico, batterie, commutatori, ed altri organi comunemente impiegati, apparecchi di traslazione, sistemi di trasmissione duplex e multiplex; cenni sulla propagazione dei segnali telegrafici lungo le linee.

b) *Telefonia con fili* - trasmettitori e ricevitori telefonici - apparecchi telefonici a batteria locale e centrale, commutatori manuali - principio dei commutatori automatici, telegrafia e telefonia simultanee - Cenni sulla propagazione delle correnti telefoniche lungo le linee, cenni sui circuiti con induttanza aggiunta, amplificatori termoionici.

c) *Telegrafia e telefonia senza fili*: oscillazioni prodotte dalla scarica di un condensatore, onde elettromagnetiche e loro propagazione nello spazio, esperienze di Hertz, antenne e loro funzione, vari tipi di esse, sistemi di trasmissione e di ricezione con onde smorzate e con onde persistenti, telefonia senza fili, apparecchi utilizzati.

d) *Linee aeree e cavi, linee aeree e norme costruttive* - cavi aerei, sotterranei e sottomarini e norme di posa - materiali adoperati, loro costanti elettriche e meccaniche e metodi per misurarle, guasti nelle linee aeree e nei cavi e metodi per localizzarli, perturbazioni prodotte sui circuiti telegrafici e telefonici dai circuiti vicini e metodi impiegati per attenuarle.

B) *Contabilità di Stato e contabilità speciale dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.*

Concetto generale - legislazione italiana - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia; norme speciali per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Bilancio dello Stato con riguardo all'Amministrazione postale e telegrafica - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato e dell'Amministrazione p. t. - Organi contabili e di controllo centrali e territoriali che presiedono ed attuano la gestione patrimoniale e finanziaria nell'Azienda dello Stato e delle poste e dei telegrafi - Servizio di tesoreria nell'Amministrazione dello Stato, custodia e movimento di fondi nell'Amministrazione postale-telegrafica. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti amministrativi e giudiziari. Contabilità extra bilancio dei vaglia, risparmi, conti correnti e buoni postali.

3° - *Matematiche.*

a) *Algebra elementare*: calcolo algebrico, equazioni di primo grado ad una incognita, sistemi di equazioni di primo grado a più incognite, discussione delle formule risolutive, equazioni di secondo grado ad una incognita, applicazione ai problemi di geometria, progressioni e logaritmi.

b) *Geometria piana e solida*; nozioni fondamentali, triangolo, quadrilatero, poligono, cerchio e loro proprietà, poliedri, cono, cilindro, sfera: loro proprietà; superfici e volumi.

c) Trigonometria piana, funzioni circolari, relazioni fra le linee trigonometriche di uno stesso arco, formule per l'addizione, la moltiplicazione e la divisione degli archi, risoluzione dei triangoli.

d) Algebra complementare; calcolo combinatorio; potenza del binomio e del polinomio; numeri complessi: forma trigonometrica, rappresentazione geometrica, operazioni, formula di Moivre; applicazione alle equazioni, binomi, determinanti, proprietà principali, applicazione alla risoluzione dei sistemi di equazioni di primo grado.

e) Nozioni fondamentali di geometria analitica, coordinate cartesiane e polari nel piano, rappresentazione dei luoghi geometrici, equazioni della retta, equazioni coniche delle curve di secondo grado.

f) Elementi di calcolo infinitesimale; infiniti e infinitesimi di diverso ordine; concetto di funzione a una o più variabili, derivate, differenziali, regole di derivazione, derivate delle funzioni più note, concetto di integrale, integrali immediati, metodo di integrazione per sostituzione e per parti, calcolo di facili integrali.

4° - Elettrotecnica generale.

a) Correnti alternative in circuiti presentanti resistenza, induttanza e capacità, dinamo e motori a corrente continua, alternatori e motori a corrente alternata, trasformatori, trasporto di energia, illuminazione elettrica.

b) misure di correnti, di tensioni e di potenze, misure di piccole, medie e grandi resistenze, misure di capacità e di induttanza.

5° (facoltativa) - Traduzione scritta di un brano dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane od in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca, greca moderna.

ESAME ORALE.

Oltre le materie delle prove scritte:

1° - Leggi e regolamenti:

Legislazione telegrafica e telefonica con o senza fili interna ed internazionale.

Ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.

Condutture elettriche per trasporto di energia - legge di espropriazione per causa di pubblica utilità - Regolamento di polizia stradale.

2° - Storia della colonizzazione dell'Africa Italiana.

3° - Ordinamenti politico-amministrativo-contabili dell'Africa Italiana.

4° - Geografia politica ed economica dell'Africa.

5° - Radiotecnica (nozioni generali), costanti dei circuiti - Resistenze in alta frequenza - Effetto della pelle - Induttanza, capacità - Circuito semplice e circuiti accoppiati - Fenomeni di risonanza.

Circuiti con costanti distribuite - Aerei - Linee di alimentazione in alta frequenza - Fili di Lecher - Valvola termoionica - Fenomeni di propagazione - Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici trasmettenti e riceventi. Principi e schemi. Modulazione - Cenni sulle misure radiotecniche. Misure di frequenza. Ondametri - Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Aerei direttivi - Sistemi 'a fascio - Moltiplicazione della frequenza. Applicazione della potenza Radiogoniometria.

6° - Organizzazione dei servizi telegrafici.

Il Ministro per le finanze:

Il Ministro per l'Africa Italiana:

DI REVEL.

LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a diciotto posti di geometra capo (grado 8°) nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1. 3. 1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli a diciotto posti di geometra capo nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 8°, gruppo B);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a diciotto posti di geometra capo nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 8°, gruppo B).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) geometri delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

2° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

3° diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

4° diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

5° diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità, e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due ingegneri capi del genio civile da designarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, numero 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

1950

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a trenta posti di primo geometra (grado 9°) nel ruolo dei geometri del Corpo del Genio civile coloniale (gruppo B).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a trenta posti di primo geometra nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 9°, gruppo B);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a trenta posti di primo geometra nel ruolo dei geometri del Corpo del genio civile coloniale (grado 9°, gruppo B).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che, entro i termini del presente bando, si trovino nelle condizioni sotto indicate :

a) geometri delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso ;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio :

1° diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889 ;

2° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054 ;

3° diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923 ;

4° diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969 ;

5° diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico ;

c) geometri dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 9° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana — Direzione generale del personale — entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da lire 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se è quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706,

con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163 ;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi ;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte e quella orale riguarderanno le seguenti materie:

- 1) Compilazione di relazioni.
- 2) Aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad un'incognita; geo.

metria elementare piana e solida, frazioni trigonometriche, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

3) Compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto.

4) Istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici.

5) Modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi.

6) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

8) Nozioni sugli ordinamenti politico-amministrativo-contabili delle Colonie; ordinamenti delle opere pubbliche delle Colonie e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

9) Nozioni elementari di statistica.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materia attinente ai servizi dell'Amministrazione coloniale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente, e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento. Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci da assegnare per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina, da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

1956

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatori e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso per titoli a cinquanta posti di ufficiale capo (grado 9°), a sessantotto posti di ufficiale di 1ª classe (grado 10°), a cento posti di ufficiale di 2ª classe (grado 11°), a cento posti di ufficiale di 3ª classe (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C).

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1937 - Anno XV).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto la nota n. 940/1.3.1 del 13 luglio 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire concorsi per titoli a 50 posti di ufficiale capo (grado 9°), a 68 posti di ufficiale di 1° classe (grado 11°) e a 100 posti di ufficiali di 2° classe (grado 11°) e a 100 posti di ufficiale di 3° classe (grado 12°) nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C):

- a) per 50 posti di ufficiale capo (grado 9°);
- b) per 68 posti di ufficiale di 1° classe (grado 10°);
- c) per 100 posti di ufficiale di 2° classe (grado 11°);
- d) per 100 posti di ufficiale di 3° classe (grado 12°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) impiegati di ruolo del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi — dello stesso gruppo e di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) impiegati postelegrafici di 3° categoria assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, numero 129, ed impiegati di 3° categoria pure assunti in base alle norme predette che dimostrino di avere esercitato mansioni riflettenti servizi postali e telegrafici delle Colonie, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da lire 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali

siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile degli aspiranti.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postelegrafico coloniale;

c) di un funzionario del ruolo direttivo postale e telegrafico, di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

1960

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per il giudizio dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno ventotto punti su quaranta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina, da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

1961

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV,

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al **Bollettino Ufficiale Legislativo del Ministero dell'Africa Italiana**

Nel REGNO, annue..... L. **22,50** ALL'ESTERO Annue. L. **50**
Un fascicolo: Nel REGNO, **2** ALL'ESTERO....., **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**


Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, **deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 -

DIREZIONE DEL SERVIZIO ANNUNZI

Viale Medaglie d'Oro, 122 - Roma

La presente pubblicazione ha scopo esclusivamente pubblicitario ed è curata nell'interesse soltanto delle Ditte elencate. — Il Ministero dell'Africa Italiana vi rimane completamente estraneo e per tanto non assume nessuna responsabilità circa il contenuto della pubblicazione stessa.

RUBRICA FORNITORI ED APPALTATORI (ESPORTATORI ED IMPORTATORI)

Elenco delle Ditte che dichiarano di essere in grado di fornire e fare materiali e lavori per il Ministero dell'Africa Italiana, le Amministrazioni coloniali (Governi delle varie Colonie, Servizi Ferroviari, Genio Civile e Militare, Uffici locali delle opere pubbliche, ecc.) e che ESPORTANO od IMPORTANO per: Industria — Commercio — Agricoltura.

AEROPLANI - AUTOMOBILI - AUTOMEZZI - MOTOCICLETTE - BICICLETTE

(Pezzi di ricambio, accessori vari)

- ALFA ROMEO S. A. - MILANO, Via M. U. Traiano, 33. — Autovetture - Autocarri - Motori Aviazione - Eliche - Elementi stampati - Fusioni.
- BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.
- CATALANO A. - MILANO, Corso Buenos Aires. 2. — Specialità per auto-moto ed aviazioni.
- DONISELLI F.LLI S. A. - MILANO, Via Procaccini 35. — Velocipedi, accessori, gomme, furgoncini, pedali, carrelli, qualsiasi trasporto.
- FABBR. ITALIANA MAGNETI MARELLI - MILANO, Casella postale 3400. — Magneti - Equipaggiamenti lettrici - Accumulatori per auto e moto.
- FABBR. AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI - MILANO, via Monterosa, 89. — Automobili, autocarri, motori marini e aviazione, armi automatiche, leghe leggere.
- FIAT SOC. AN. - TORINO, Via Nizza, 250. — Automobili - Autoveicoli industriali, militari, coloniali - Trattrici - Motori ed apparecchi d'aviazione - Materiale ferroviario - Motori Diesel - Prodotti siderurgici e metallurgici - Lubrificanti.
- FRAM S. A. - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle a balestra, a bovolo e ad elica per ferrovie tramvie, automezzi e per ogni altra applicazione.
- FRANCHI GIOVANNI - MILANO, Viale Premuda, 2. — Biciclette - Furgoncini - Accessori pneumatici - Ciclomoto.
- GIRAUDI GUSTAVO - MILANO, Viale Monte Bianco 26. — Metalloscopio, candele d'accensione per tutti i motori.
- LANCIA & C., S. A. - TORINO, Via Montevetro, 09. — Autoveicoli.
- LUMBROSO CAV. UMBERTO - BENGASI - ASMARA - DESSIE - HARRAR - ADDIS ABEBA — Commercio automezzi, pezzi di ricambio, pneumatici.
- OFFICINE VIBERTI - TORINO, Corso Peschiera, 249. — Carrozzeria autoveicoli di qualsiasi tipo: autocarri, furgoni, ambulanze, autobus - Rimorchi normali ed a volta corretta.
- PORTA MASSIMILIANO S. A. - MILANO, Via V. Hugo, 1 - ASMARA, Viale del Re. — Parti di auto - Ricambi - Accessori - Attrezzature rimesse ed officina.
- RAG. G. SAVASTA - MILANO, Via Settala, 6. — Segmenti per pistoni di qualsiasi motore.
- ROMANO & PIDELLO S. A. - SORDEVOLO — Fabbrica ingranaggi, ricambi per auto, cambi velocità, riduttori, torsi-trici per cavalli.
- RUGIAFER J. A. - MILANO, Via Legnano 18 - ASMARA, Viale De Bono — Ruote - Radiatori - Molle ed accessori per autoveicoli e aerei.
- S. A. CARBURATORI MEMINI - MILANO, Via Poliziano, 16. — Carburatori per motori a scoppio.
- SOC. AN. CAPRONI - MILANO, Via Mecenate 76. — Industria per la riparazione di aeromobili.
- SOC. AN. CASARO - TORINO, Corso Stupinigi 65. — Carrozzerie - Camion e carri botte, furgoni, autobus, auto-ambulanze.
- SOC. AN. «B. B.» (Brevetti Baroncini) - BOLOGNA, Via Mascarella, 121. — Fabbrica Italiana candele per motori.
- S. A. A. REINA - MILANO, Via Amedei, 7. — Assali, molle, ferramenta per veicoli - Cuoio nero e naturale, cuoi al cromo, mascherino, marocchineria - Bardature e finimenti, buffetterie, armature per sonneggio.
- S. A. I. SOC. AERON. ITAL. ING. A. AMBROSINI - ROMA, Via Poli 48, Tel. 64.022. - Stabilimenti: MILANO, Passignano sul Trasimeno, Reggio Emilia, Tripoli d'Africa, Vittorio d'Africa O. 1. — Prodotti: Aeroplani, idrovolanti, motori aviazione, motoscafi, carburanti, lubrificanti.
- S. A. T. A. M. V. - MILANO, Via Settembrini, 33. — Forniture per auto - Moto-ciclo - Guarnizioni per freni e frizioni - Halo-Mintex.
- SOC. AN. MICHELIN ITALIANA - MILANO, Corso Sempione, 66. — Pneumatici per auto-moto, velo di produzione propria.
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordini, 9. — Trattrici militari - Autocarri campali pesanti. — Aeroplani militari e civili - Eliche metalliche - Aviorimessa.
- SOC. ITAL. PIRELLI - ROMA, Via Emilia, 86. — Pneumatici per auto, moto, velo, avio - Cavi e conduttori elettrici per qualsiasi applicazione.
- S. A. «OM» FABBR. BRESCIANA AUTOMOBILI - BRESCIA. — Autoveicoli industriali licenza Saurer per trasporto merci e persona.
- SUCC. PASTORE & LOMBARDI - BOLOGNA, Via Castiglione, 6. — Forniture carrozzeria auto industriali e turismo.

WEISS & STABILINI - MILANO. Via Settembrini, 9. — *Rappresentanti di case costruttrici di parti ricambio automobili, motocicli, autotrasporti in genere, macchine per industria edile, stradale, macchinari, impianti agricoli e industrie tecnico-industriali in genere.*

FABBRICA DI MOLLE E ACCESSORI PER ROTABILI «FRAM» - TORINO. Via Mondovi, 17. — *Costruzione e riparazione di molle per automobili e autocarri di tutti i tipi - Consegne immediate dai magazzini e depositi*

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

DEFRIES & C. - MILANO, Viale Monza, 14. — *Apparecchi per sollevamento e trasporto.*

BENZINA - PETROLIO - LUBRIFICANTI - CARBONI

AZIENDA ITALIANA LUBRIFICANTI CLARENTY - ROMA, Via Mario Pazano, 3. — *Olii lubrificanti tecnicamente perfetti - Grassi speciali.*

CASTALDI & C. - GENOVA, Via Cairoli 1-a. — *Olii, grassi lubrificanti, nafta, carburanti, bitumi.*

«MERCANTILE» S. A. - FIUME, Puntò Franco Mag. 12. — *Benzina, petrolio, gasoli, fusoli.*

RAFFINERIA OLII MINERALI S. A. - FIUME. — *Benzina, petrolio, gasoli, olii grassi minerali lubrificanti, paraffina, coke di petrolio, asfalto.*

S. A. IND. CATRAMI AFFINI - PADOVA, Via Trieste, 50. — *Catrami peci, olii, disinfettanti, carboni, nafta, naftalina.*

S. A. LUBRIFICANTI E. REINACH - MILANO, Via Gioachino Murat 34. — *Olii, grassi, vaselline, lucidi per metalli.*

SINDACATO ITALIANO COMBUSTIBILI S. A. - MILANO, Via del Conservatorio 15 — *CONCESSIONARIO esclusivo carbone Coke Skarboterne.*

THE TEXAS COMPANY S. A. I. - MILANO, Piazza Crispi, 3. — *Bitumi - Olii lubrificanti, minerali e grassi.*

VACUUM OIL COMPANY S. A. I. - GENOVA, Via Corsica, 21. — *Specialità olii e grassi lubrificanti.*

VETROCOKE - VENEZIA PORTOMARGHERA. — *Coke, catrame - Pece - Bensoli - Vetri - Cristalli.*

WINKELMAN & CRIDA - CASTELDELPIANO, (Grosseto). — *Farina fossile.*

BISCOTTI CARAMELLE CIOCCOLATO CONFETTURE E AFFINI

BARATTI & MILANO S. A. - TORINO, Corso Castellidardo, 37. — *Caramelle, cioccolato, confetti, marroni canditi, e pastiglie.*

CONS. NAZ. PROD. ZUCCHERO - GENOVA, Via Garibaldi, 7. — *Zucchero, sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, conserve alimentari e prodotti similari.*

DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO (Udine) — *Biscotti, caramelle.*

FRIGO ANTONIO PREMIATA FABBRICA PANDORO - VERONA, Via Costa, 2 — *« Pandoro ».*

MOTTA PANETTONI - MILANO. — *Panettoni Motta.*

PAGLIARINI CARLO - ROMANO DI LOMBARDIA. — *Caramelle, confetture, granulato effervescente.*

PARENTI GIOVANNI - SIENA. — *Fabbrica panforte e specialità senesi.*

PANDORO MELEGATTI - VERONA, Corso Porta Borsari, 19, Tel. 1810. — *« Pandoro ».*

PERNICOTTI STEFANO & FIGLIO - NOVI LIGURE. — *Torrone, cioccolato, inalterabile anche ai Tropici.*

RAGETH & KOCH - PALERMO, Via Maqueda, 280. — *Spedisco frutta candita e maritorana.*

SALVI ANTONIO FU E. - MILANO, Via Sansovino, 4. — *Fabbrica cioccolato, cacao e caramelle.*

S. A. BISCOTTI WAMAR MARCHISIO & C. - TORINO, Via Pietrino Bello, 1. — *Fabbrica di biscotti.*

S. A. DAVIT - TORINO, Via Cibrario, 67 — *Ciocolato, caramelle.*

S. I. R. C. A.SOC. IND. RIUN. CONFETTI AFFINI - TORINO, Via Rosolino Pilo, 51. — *Ciocolato, caramelle, confetture SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni 1 — *Ciocolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.**

VENCHI - UNICA S. A. PRODOTTI DOLCIARI ED AFFINI - TORINO, Via F. De Sanctis, 4. — *Ciocolato, cacao, confetti, caramelle, biscotti.*

VERGANI SECONDO - CREMONA, Piazza S. Michele, 1, Tel. 11-76. — *Torrone e mostarda.*

BREVETTI D'INVENZIONE

AGENZIA INTERNAZIONALE BREVETTI - Comm. Ing. F. E. FUMERO - MILANO, Corso Magenta, 27. — *Deposito brevetti, marchi e modelli fabbrica - Consulenza.*

UFFICIO BREVETTI - CIGOGNA FRANCO & C. - MILANO, Via Visconti Modrone, 16.

CHINCAGLIERIE - CERAMICHE

CRISTALLERIE - VETRERIE - LAMPADARI - BIGIOTTERIE - OMBRELLI, ECC.

ANZONINI ARTURO - MILANO, Via Disciplini, 17. — *Bijouterie, chincaglierie, giocattoli all'ingrosso.*

BIANCARDI & JORDAN - MILANO - Viale Pasubio, 8. — *Diffusori - Lampadari.*

BENNETTO GIUSEPPE - PADOVA, Piazza Duomo. — *Galatie tiansie e sacre.*

BELLONI CAV. VITTORIO - MILANO, Corso Roma, 113. — *Fabbrica biccoli giocattoli e sperchi.*

CADEDDU ANGELO - GENOVA Via Cairoli, 5-10. — *Bigiotterie - Filigrana argento - Articoli corallo.*

CERAMICA ITALIANA SOC. - LAVENO — *Porcellana da tavola - Terraglia forte uso domestico - Igiene e rivestimento.*

CASOLI ANGELO - MILANO, Via C. De Cristoforis, 8. — *Lampadari in cristallo, murano e moderni, vetrerie.*

CRISTALLERIE DI MURANO - MILANO, Corso Porta Nuova, 34. — *Fiato - Vetriere scientifiche, da tavola ad artistiche.*

GRISTALLERIA NAZIONALE - NAPOLI, Nuovo Corso Orientale, 150. — *Cristallerie e vetriere da tavola.*

DE PONTI GIOVANNI - MILANO, Via P. da Cannobio 18. — *Fabbrica borse, portafogli, portamonete, bretelle - Grossista in chincaglierie.*

FABBRICA OMBRELLI GILARDINI - TORINO, Corso Giulio Cesare, 18. — *Ombrelli.*

FABBRICA GIOCATTOLI I.N.G.A.P. - PADOVA, Bassanello, 14. — *Giocattoli.*

FABBRICA OMBRELLE RENOLDI - MILANO, Corso Genova, 28. — *Ombrelli tipo comune e medio, parasoli di ogni tipo.*

HALFON & HADDAD - TRIPOLI D'AFRICA. Suk el Turk 23 — *Lavorazione in avorio, articoli coloniali in argento e oro, pelo coda d'elefante, a.sortimento pelletteria orientale.*

I.L.C.A. IND. LAV. CORNO ARTIFICIALE - CREMONA, Via F. Genala, 31-a. — *Articoli regalo e sacri.*

«LA CERAMICA» - Milano, Via Torino 21 ang. Via Unione. — *Porcellane, terraglie, cristallerie, vetriere, posaterie: casualinghi.*

INDUSTRIA BOLOGNESE ASTUCCI «I.B.A.» - BOLOGNA, Viale A. Zanolini, 7-9.

SOC. AN. POLETTI ANTONIO - MILANO, Via Solferino 9 — *Ombrelli - Parasoli - Borse di stoffa.*

S.A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1.

- SOC. COLL. BARMIL - MILANO Via Cesare Correnti 10 - *Casalingsi - giocattoli - chincaglieria.*
 SOCIETÀ VENEZIANA PER L'INDUSTRIA DELLE CONTERIE S. A. Cap. Soc. L. 7.200.000 int. ver. MURANO
 (Venezia) Fondamenta Navagero 34 - *Conterie (perle di vetro) lavori in conterie, cristallerie in vetro
 sonoro e cristallo al piombo - Tubi di vetro e anspole per lampade.*
 STUDIO D'ARTE - PROF. BENVENUTI ANNA - MILANO, Via Guastalla, 5. - *Paralumi artistici - Ceramiche d'arte.*
 TANSINI G. B. - MILANO, Via Montebello, 14. - *Lampadari, cristallerie d'ogni stile vetri-stradali e segnalazioni.*
 TOGNETTI ERNESTO - Milano, Via Palmieri 25. - *Fabbricazione vetrerie da tavola, d'illuminazione - Bottiglie,
 fasoni e vasi a mano e a macchina.*
 UFFICIO BOTTONIERI ITALIANI - MILANO, Galleria del Corso, 2. - *Consorzio fabbriche di bottoni di tutto.*
 ZUCHELLI CESARE - BOLOGNA, Via S. Vitale 258 - *Astucci - Argentiera*

COLTELLERIE (Rasoi, lamette, posaterie)

- BACCHIEGA CAMILLO - MILANO, Via Rugabella, 9. - *Lamette per barba, rasoi, saponi, allumi, tosatrici.*
 «VALMI» - MILANO, Via S. Maria Fulconina, 18. - *Fabbrica di rasoi di sicurezza e articoli bakelite - Lame -
 Coltellerie.*

COMBUSTIBILE SOLIDO

- META S. A. IT. - MILANO, Via Rugabella, 8. - *Combustibile solido di sicurezza META ed apparecchi META-
 NIAGARA per sturare lavabi, bagni, apparecchi sanitari, ecc.*

COMPRESSORI DI ARIA E DI ALTRI GAS

- EMANUEL GIOVANNI - TORINO, Via Canova 7 - *Compressori aria, martinetti, aerografi, autofficine, stazioni servizio.*
 MARZOCCHI ING. V. & C. - MILANO, Piazzale Acquileia, 6. - *Compressori a uno e due stadi - Aerografi - Sta-
 zioni di servizio.*

CONSTRUZIONI NAVALI

- CC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordoni, 9. - *Costruzioni navali.*

DEPURAZIONE ACQUE (Impianti e materiali vari - Contatori d'acqua)

- BOSCO & C. - Via Buenos Ayres, 4 - TORINO. - *Acquedotti ed accessori, contatori d'acqua, saracinesche, ecc.*
 BREGONZIO GIUSEPPE - MILANO, Via Brioschi 34 - *Filtri «IDRO» per depurazione e sterilizzazione delle acque.
 Impianti fissi e portatili, tipi economici per famiglia e comunità. - Adottati dal R. Esercito e truppe coloniali.*
 «IDRAULICA» VINCI BENEDETTO & F. - MESSINA, Corso Garibaldi - Filiali: ASMARA, ADDIS ABBEBA,
 HARRAR. - *Trattamento acque potabili e rifiuto, impianti idraulici, domestici, industriali, acquedotti,
 forniture Amministrazioni Coloniali, articoli ghisa porcellanata per impianti d'igiene, GESTIONE DE-
 GLI EMPORI «VINCI».*
 ROSSI & CASTAGNETTI INGG. - TORINO, Via Ormea, 136. - *Purificazione delle acque per qualsiasi utilizzazione.*
 S. A. ASTRA - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 22. - *Contatori per acqua, benzina, nafta e liquidi speciali*
 S. A. I. «FILTRI CHABAL» - GENOVA, Luccoli, 14. - *Impianti filtranti per depurazione acque potabili*
 SIAF - MILANO, Via Clerici, 2. - *Depurazione, sollevamento acque di rifiuto - Depurazione acque potabili - Acquedotti
 e fognature.*
 SOC. An. PIACENTINA DI PERFORAZIONE J. MASSARENTI PIACENZA, Via Romagnosi, 58. - *Indirizzo te-
 legrafico Spes. - Costruzione apparecchi di perforazione ricerca acqua, petrolio, minerali, impianti solleva-
 mento acqua, acquedotti.*
 TONIOLO ENRICO - MILANO, Via S. Paolo, 16. - *Impianti potabilizzazione acque - Carbonizzazione, distillazione
 legna - Gruppi elettrogeni.*
 USUELLI A. S. A. - MILANO, Via S. Fellico, 12. - *Speciali distillatori e sterilizzatori d'acqua ad uso coloniale.*

ESPLOSIVI ARMI E MUNIZIONI

- POLVERIFICI STACCHINI GIOVANNI S. A. - ROMA, Via Cavour, 256. - *Fabbriche esplosivi nei Governatorati
 dell'Eritrea e dell'Amara. Agenzia Commerciale per l'A.O.I. in Asmara.*
 RAVIZZA A. & C. - MILANO, Via Berchet, 2. - *Armi, munizioni, accessori, pesca, scherma - Catalogo gratis.*
 S. A. FIOCCHI GIULIO - LECCO - *Munizioni per armi portatili, bottoni, minuterie.*
 SOC. GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI - MILANO, Corso Italia, 6. - *Polveri da lancio - Detonanti per arti-
 glieria e bombe - Esplosivi - Misce universali Bickford - Misce detonanti - Accessori vari da guerra e da mina.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordoni, 9. - *Cannoni contraerei ed anticarro - Mitragliatrici -
 Fucili automatici - Torrette per armamento aeroplani - Bombe - Proiettili.*
 SOC. ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI S. I. P. E. - MILANO, Via Principe Umberto, 27. - *Esplosivi da mina
 - Accessori - Polveri e Cariche cariche da caccia.*
 SOC. ROM. COSTR. MECC. ROMA, Via Faleria, 25. - *Costruzioni mecc. - Bombe - Spolite lancia bombe - Armi di-
 versa, ecc.*

FORNITURE MILITARI (Divise, stivaleria, buffetteria, ecc.)

- BIELLA CARLO - MILANO, Viale Picoeno, 7. - *Uniformi militari - Divise - Bandiere - Gagliardetti - Gonfaloni.*
 MAURI ETTORE - MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 26. - Stab. C. Poma, 52. - *Bandiere, divise, uniformi,
 articoli per feste.*
 LA NAZIONALE - MILANO, Corso Magenta, 63. - *Uniformi e landiere, Sahariane, combinazioni ed abiti lavoro mantella.*
 UNIONE MILITARE - ROMA, Via Tomacelli. - *Uniformi militari, abiti civili, accessori per divise.*
 VE. DE. ME. S. A. - MILANO, Via Montegani, 14. - *Forniture militari-civili - Passamanerie - Guarnizioni - Uniformi*

FORNITURE PER OSPEDALI SANATORI INFERMERIE ECC. (gabinetti chirurgici, radio- logici, elettromedicali, odontotatrici; forniture ortopediche e articoli di gomma e sanitari)

- ACTINIA ENRICO GMUR & C. - MILANO, Via Pergolesi, 24. - *Lampade a quarzo per raggi ultravioletti.*
 ANDREINI ING. MICHELE S. A. & C. - MILANO, Via Lambro, 2. - *Costruzione apparecchi radiologici, elettro-
 medicali e scientifici, accessori relativi.*
 ANONIMA FORNITURE DENTALI E AFF. GIÀ C. TARRA & SOCI - MILANO, Via Cappellari, 4 - ROMA,
 Via della Panetteria, 6. - *Forniture complete e materiali per gabinetti e laboratori dentistici.*

- BALDINELLI FERDINANDO** - MILANO, Via Pattari, 7. — *Strumenti chirurgici, apparecchi ortopedici, strumenti, per veterinaria.*
- CARLASSARE FERRUCCIO** - MILANO, Piazzale Dateo, 4. — *Bende gessate Caleona - Articoli chirurgo-sanitari-farmacologici. Fabbrica cinti, sospensori ventriere.*
- FRONTINI ALFONSO FABBR. APPAR. RAGGI X**, ed **ELETTRO-MEDICALI** - MILANO, Via L. Canonica, 12. — *Apparecchi radiologici, e Elettro-medicali.*
- GORLA SIAMA SOC. AN.** - MILANO, Piazza Umanitaria, 2. — *Apparecchi elettromedicinali. Lampade quarzo e solari*
- IMPERIALI BELTRAMINI** - MILANO, Via S. Prospero, 4. — *Forniture complete - Materiali odontoiatrici.*
- HENNIG M. F.** - MILANO, Via Fontana, 28. — *Apparecchi medicinali strumenti per odontoiatria.*
- LIBE AUGUSTO** - MILANO, Corso Garibaldi, 71. — *Impianti completi di gabinetti odontoiatrici - Denti artificiali.*
- MARELLI CAV. UFF. GIOVANNI** - MILANO, Via S. Antonio, 17. — *Istrumenti chirurgici, apparecchi ortopedici e mobilio sanitario.*
- OFFICINA DI COSTRUZIONI ELETTRO-MECCANICHE GIUSEPPE CLERICI** - MILANO, Via Cesare da Sesto, 24. — *Specialità costruzioni apparecchi gabinetti dentistici e meccanica in genere.*
- PETERSEN ENRICO** - MILANO, Via S. Eufemia, 16. — *Tutto il fabbisogno per chirurgia, medicina, elettroterapia.*
- POZZANI GIUSEPPE** - LONIGO. — *Prodotti tessili - Garze gregge ed idrofile - Tele gregge in genere - Articoli sanitari: gomma, medicazione, borse per ghiaccio - Cintì, ventriere - Aghi - Siringhe - Termometri, ecc.*
- RAPETTI SOC. ACC. SEMPLICE** - MILANO, Foro Bonaparte, 74 - Tel. 80890. — *Articoli gomma - Chirurgici - Medicazione - Ferri chirurgici - Mobili in ferro per ospedali - Cliniche e Medici e Farmacia.*
- TESTA CARLO** - MILANO, Viale Monza, 30. — *Forniture materiali e prodotti odontoiatrici - Impianti gabinetti - strumentario chirurgia odontoiatrica materiali per ostruzioni, cataloghi a richiesta.*

FORNITURE SPORTIVE GINNICHE E RICREATIVE

- BATTAGLIOTTI ARTURO** - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghorbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
- FERRINO CESARE** - TORINO, Via Nizza, 137. — *Copertoni impermeabili - Tele impermeabili - Tende da campo - Vestiti impermeabili.*
- MORETTI ETTORE** - MILANO, Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
- ORSI F.LLI - CENTO DI FERRARA** — *Fabbrica biliardi con piano in litorabile - indicativissimo per essere spediti in Colonia - Non occorre il montatore perchè il biliardo arriva pronto per il gioco. Chieiera preventivi.*
- PERSENICI & C. - S. A. R. P. - CHIAVENNA (Sondrio)** — *Tennis Lettini campo - selie - lavori legno.*
- SOC. AN. FABB. LOMBARDA ATTREZZI GINNASTICI** - MILANO, Corso XXII Marzo, 23. — *La più completa produzione di attrezzi ginnico-sportivi per palestre ginnastiche - Campi sportivi - Piscine, ecc.*
- VIGANO' PAOLO** - TRIPOLI, Corso Vittorio Emanuele, 140-150. — *Sellerie, equipaggiamenti coloniali, tende, mobili campeggio, sandali KARACORUM, poltrone sahariane.*

FORNITURE VARIE: Alberghi, Ristoranti, Caffè e negozi vari

- COMPAGNIA EUROPEA REGISTRATORI** - MILANO, Corso del Littorio 1 bis. — *Registratori di cassa.*
- DITTA PASQUALI PIETRO** - Corso Garibaldi, 26 BRESCIA.
- FRAPELLI F. & P. ROMANUT UDINE**, Via Spilimbergo, 12. — *Macchine di caffè espresso.*
- GRAVOTTI GIUSEPPE** - MILANO, Via Torino, 45 — *Macchine per ondulazione permanente, caschi asciugabili, tutti gli accessori.*
- MISSAGLIA GIUSEPPE** - MILANO, Via Moneta, 1^a. — *Forniture per bar, ristoranti e alberghi.*
- OFFICINE MECCANICHE "MILANFRIGOR"** - MILANO, Via S. Maurilio, 14. — *Impianti completi per macellerie, salumerie, gelaterie, ristoranti, ecc.*
- S. A. CESALPINA** - MILANO, Via G. Negri, 8. — «Nordpo», peccine ricavate da frutta da usarsi nella preparazione dei gelati.
- SOC. AN. OLLAND** - MILANO, Via S. Maria Podone, 5 — Rappresentante: MASSAUA: Formenti Nino Casella Postale, 24. — *Bilance automatiche affettatrici macina caffè.*

FOSFORO E FIAMMIFERI - TABACCHI, ECC.

- MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE S.A. - ZARA.** — *Manifatture tabacchi.*
- S.A.F.F.A.** - MILANO, Via Moscova, 13. — *Fiammiferi di qualsiasi tipo.*
- SOC. AN. ITALIANA "JOB"** - GENOVA NERVI, Piazza Cavour, 6-A. — *Cantine tubetti per sigarette.*
- T.B.M.I. - TABACCHI EGGI MANIF. ITAL.** - ROMA, Piazza Benedetto Cairoli, 6. — *Sigarette di Robi - Trinciati di prima qualità.*

IMPIANTI ED APPARECCHI PER RISCALDAMENTO

SANITARI - IGIENICI - CUCINE - LAVANDERIE - RUBINETTERIE ECC.

- ASTUTI CAMILLO** - ALESSANDRIA, Via Arnaldo Mussolini — *Cucine economiche.*
- A.T.I.S.A. AERO TERMICA ITALIANO S.A.** - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 84502. — *Apparecchi per riscaldamento in alluminio, nitratozgeri, denominati "TERMOCONVETTORI".*
- CAMBIELLI FRANCESCO & ANIO DE CARTIS** - MILANO, Viale Piceno, 12. — *Articoli per idraulici, specialità sedili per water-closet e ghiacciaie.*
- CUCINE VALSECCHI S.A.** - MILANO, Via Ugo Bassi, 5. — *Cucine economiche, fornelli a gas.*
- DE BISOGNO KAMMER & C.** - MILANO, Via Galileo Galilei, 20. — *Rubinetteria acqua, gas, vapore e raccordi.*
- DELL'ORTO FEDERICO** - MILANO, Via Principe Umberto, 10. — *Cucine, lavanderie per qualsiasi potenzialità e uso, impianti completi.*
- PARENTI UGO** - MILANO, Via Eustacchi, 23. — *Cucine, congiunzioni ghisa per tubazioni.*
- S.A. MAROCCHI ARRIGO & C.** - SUZZARA (Lombardia). — *Cucine economiche.*
- S.A. SOC. AN. MECCANIDRAULICA** - TRIPOLI, Via Vittorio Veneto, 47-49. — *Apparecchi sanitari. - Impianti idrici. - Officina meccanica.*
- SOC. AN. RICHARD GINORI** - MILANO, Via Bigli, 1. — *Porcellane per mense militari ed alberghi - Forniture di stoviglie per ospedali - Articoli sanitari.*
- SOC. NAZIONALS DBI RADIATORI** - MILANO, Via Ampère, 102. — *Radiatori - Caldaie - Accessori e Idraulici, per impianti di riscaldamento, cucina e distribuzione di acqua calda - Apparecchi sanitari "Standard" per impianti igienici.*
- S. ITAL. TRIPLEX** - MILANO, Via Rosales, 1. — *Impianti completi di grandi cucine a carbone, nafta, elettricità-vapore, gas, ecc. di lavanderia e ventilazione.*

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

I. S. A. AERO TERMICA ITALIANA S. A. - MILANO, Piazzale Cadorna, 15. Telefono 8,4502. — Batterie per riscaldamento e raffreddamento in alluminio, ultraleggero.

IMPIANTI FRIGORIFERI

DELL'ORTO, ING. GIUSEPPE «ORTOFRIGOR» - MILANO, Via Merano, 18. Teleg. ORTOFRIGOR. — Frigoriferi, «Ortofrigor» per ogni applicazione. Fabbriche ghiaccio, condizionamento dell'aria.

MISSORA - MILANO - Via L. Beltrami, 2. — «Lampoghiaccio» Apparecchio per produrre ghiaccio all'istante senza forza motrice.

S. I. R. A. C. SOC. IT. PER RADIO AUDIZIONE CIRCOLARE - MILANO, Piazza L. V. Bertarelli, 4. — Frigoriferi elettrodomestici - Apparecchi Radioricicanti - Rasoi elettrici.

IMPIANTI GALVANICI

S. A. ELPEWE - MILANO, Vie Ponte Seveso, 25. — Impianti galvanici, prodotti chimici, materiali per pittura.

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI MINERALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — Impianti di macinazione, concentrazione, flottazione, cyanurazione.

IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - IDRAULICHE - PORTUALI - STRADALI, ECC.

BATOLO OSCAR - MESSINA. — Costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed affini.

BRESOLIN FRANCESCO (IMPRESA) - REGGIO CALABRIA, Piazza S. Anna. — Costruzioni edilizie, civili ed industriali, ferroviarie, stradali ed idrauliche.

CHIBMENTIN UMBERTO - ROMA, Via Adelaide Ristori, 22. — Lavori edili, idraulici e stradali.

FEDERICI ELIA - ROMA, Via Farniano Nardini. — Appaltatore opere pubbliche.

ELLI BASSOTTO OROLOGET - BIELLA (Portula). — Impresa costruzioni in genere.

FILAURI PIETRO - PRAIA D'AIETA (Cosenza). — Impresa lavori ferroviari - Galleria, armamento e risanamento binari - Lavori eseguiti in Colonia, genio militare, genio civile.

GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — Cilindratura - Bitumatura, ecc.

INFERRERA SALVATORE - AUGUSTA. — Costruzioni cemento armato, ferrovie, idraulica, strade, ponti, ecc, ecc.

ING. AURELI AURELIO - ROMA, Via Alessandria, 208. — Cementi armati, ponti e strade.

ING. A. MOTTEURA E C. ZACCHEO - MILANO, Via Victor Hugo, 2. — Costruzioni edili, in cemento armato, idrauliche ed industriali, cementazioni.

IMPRESA ASTALDI, S. A. - ROMA, Corso d'Italia, 43. — Lavori edili, stradali, ferroviari, cemento armato, forniture Eternit.

LANARI ALESSIO - OSIMO (Ancona). — Impresa costruzioni edili e stradali.

MUCCIO GIUSEPPE - RAGUSA, Corso Vittorio Veneto, 200. — Lavori edili stradali - Forniture materiale costruzione.

PARISI SAVERIO - ROMA, Via S. Martino della Battaglia, 4. — Costruzioni edili e stradali.

S. A. PURICELLI STRADE E CAVE - MILANO, Via Montforte, 44. — Costruzioni stradali, pavimentazioni di ogni tipo, permanenti o semipermanenti (Asfalti, malte asfaltiche e bituminose, calcestruzzi cementizi, penetrastoni, semipenetrastoni, granito, porfido, legno, ecc.) - Miniere d'astallo, cave, costruzione di macchine stradali.

S. A. IMPRESA TUDINI TALENTI - ROMA, Piazza in Lucina, 4. — Costruzioni stradali, ferroviarie, edili idrauliche, stabilimenti - Cave - Produzione materiali da costruzioni stradali.

S. A. VIANINI G. & C. «S. A. C. O. M. A. STRA» - ROMA, Via in Ardeone, 71. — Tubi Vianini - Lavori edili, idraulici, in cemento armato - Lavori stradali e ferroviari.

SCHIAVELLO Geom. GIUSEPPE - SORIANELLO (Catanzaro). — Lavori edili, idraulici, stradali.

S. I. FINANZIARIA PER COSTRUZIONI - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8-10. — Lavori portuali - Edili - Stradali - Cemento armato - Ferroviari.

SOC. GEN. IMMOBILIARE DI VALORI DI UTILITÀ PUBBLICA ED AGRICOLA - ROMA, Via Agostino Depretis 45-a. — Lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali, ecc.

ZANETTI CAV. GIUSEPPE - BOLZANO, Piano di Bolzano, 1. — Costruzioni edili, cementi armati gallerie, strada, acquedotti.

IMPRESE TRASPORTI

CERRI GOFFREDO - MILANO, Via Vigevano, 8. — Trasporti - Autotrasporti - «Servizio speciale celere per il Meridionale - Sicilia - Colonie».

DANZAS & C. S. A. - MILANO, Via Pietro Maroncelli, 17. — Trasporti internazionali e coloniali.

ELLI GONDRAND S. A. MILANO, Via Pantaccio, 21. — Trasporti nazionali, internazionali terrestri, marittimi, coloniali.

GOLZIO G. & C. - di LUIGI GHIRINGHELLI - MILANO, Via Silvio Pellico, 12. — Tris: oiti marittimi per A. O. I.

S. A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA S. A. I. M. A. - MILANO, Via Pantaccio, 13. — Spedizioni, traslochi - Filiali nei porti di Fiume, Genova, Trieste, Venezia.

INDUSTRIA CARTA ED AFFINI - TIPOGRAFIE, MACCHINARIO, ACCESSORI, ECC.

CARTIERA ITALIANA S. A. - TORINO, Via Valeggio, 5. — Carta - Cartoni - Cartoncini - Stessi ed allestiti - Buste - Blocchi - Quaderni.

CARTIERA DI ORMEA - ORMEA, (Cuneo). — Prodotti industria cartaria, carta da sigarette, carte valine fini - Carta da condensatori elettrici - Carte bibbia, da carbonizzare mussoline.

BONFITRAS Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente - MILANO, Via Durini, 9. — Carta trasparente di cellulosa CELLOPHANE.

DALLE NOGARE & ARMPETTI - MILANO, Via Gallina, 10. — Cartoline, album, monografie, illustrate, tutti procedimenti, DITTA EDITRICE GARIONI - PIACENZA — Cartoline illustrate esportazione.

«F. I. C. I. S. S. A. FABE. ITAL. COLORI INCHIOSTRI DA STAMPA - MILANO, Corso 28 ottobre, 83. — Inchiostrati da stampa neri e colorati, vernici, paste per rulli, benzografo, pietre litografiche, ecc.

RONCORONI MARIO - MILANO, Viale Brianza, 27. — Macchine per giornali - Tipografie - Legatoria e cartotecnica.

SOCIETA «NEBUIO» - TORINO, Via Bologna, 47. — Macchine grafiche e accessori - Caratteri tipografici - Fonderia di ghisa.

S. A. «LA SORGENTE» - STIA (Arezzo). — Inchiostrato da stampa ed affini - Inchiostrato da scrivere finissimo «Vittoria» - Crema per calature.

S. A. MAFFIZZOLI - MILANO, Via Senato, 14. — Carte e cartoncini d'ogni genere anche in confezioni.

INDUSTRIE, COMMERCIO RAPPRESENTANZE TRASPORTI NELLE COLONIE

- ANTONIONE MARIO - MOGADISCIO, Vittorio d'Africa (Somalia Italiana). — *Autotrasporti ed officine meccaniche*
- ATLANTE GIUSEPPE fu P.le (fondata nel 1887) - BARI, Corso Vittorio Emanuele, 179. — *Importazioni - Esportazioni - rappresentanze.*
- BARDA ISACCO & F.LLO - TRIPOLI, Via Generale Fara, 5. — *Utensileria, ferramenta - Colori - Olii - Vernici - Articoli igienici e sanitari - Impianti completi in articoli igienici, sanitari, gas - Materiale da costruzione in genere.*
- COMP. COMM. ITAL. PER L'AFRICA ORIENTALE - GENOVA, Piazza Nunziata, 16-20 - Agenzie: Asmara, Mogadiscio, Merca, Chisimaio. — *Importazione - Esportazione.*
- COSTA GIUSEPPE - BENGASI (Cirenaica), Via Roma, 11. — *Forniture macchine industriali, navali - Articoli tecnici.*
- CONSORZIO DI COLONIZZAZIONE DI GENALE (Somalia Italiana) VITTORIO D'AFRICA. — *Produzione esportazione banane, cotone, granoturco, sesamo, semi ricino, noci di cocco, Kapok, arachidi - Importazioni, carburanti, lubrificanti, macchine, attrezzi agricoli, materiale da costruzione, cemento, ecc.*
- GIANNANGELI SALVATORE - ASMARA. — *Importazione Rappresentanze, tessuti, derrate, cordami, varie.*
- HENDEL FABIANO & C. - ADDIS ABEBA, MOGADISCIO, Ufci Milano, Via Leopardi, 1. — *Forniture civili e militari di ogni genere - Automotrici - Motori Diesel - Macchine agricole ed utensili - Tessuti - Chincaglieria - Alimentari.*
- INTEROCEANICA - GENOVA, Palazzo Nuova Borsa. — *Esportazione - Importazione.*
- MORTARA FRATELLI A. A. SOC. AN. - MILANO, Via B. Eustacchi, 23 - MOGADISCIO. — *Inflammabili lubrificanti automobili - Pneumatici - Macchine agricole - Macchine per scrivere - Legname - Cemento Ricambi ecc.*
- PRIMA SPREMITURA TRIESTINA D'OLIO LUZZATI & C. S. A. - TRIESTE, Casella postale 440. — *Importa semi oleosi dalle colonie.*
- S. A. CALDERONI-COLONIALE - Milano, Via Durini, 31 - Filiali: Asmara - Addis Abeba Dessiè - Dire Daua. — *Importazione, esportazione, rappresentanze, depositi, tutti gli articoli.*
- S.A. GISMONDI ENRICO & C. - ROMA, Via Regina Elena, 86. — *Esportazione sale marino dalla Trispolitania.*
- S. A. I. S. - SOCIETÀ AGRICOLA ITALO SOMALA - MOGADISCIO.
- SOC. COLONIALE ITALIANA - ROMA, Via Nazionale, 230. — *Importatrice - Esportatrice - Forniture civili e militari, materiali costruzione, carboni.*
- SOC. «OLIBANUM» CONCESSIONARIA DELL'INCENSO MIGIURTINO - SEDE IN MOGADISCIO - AGENZIE E STABILIMENTI: ALULA, BENDER CASSIM, DANTE, NAPOLI - Recapito Metropolitano: ROMA, Piazza di Spagna, 9. — *Incenso produzione Somalia Italiana - Incenso speciale marca «Vaticanium» - Mirra - Gomma arabica - Senna*
- SHOA MENAHEM JOSEPH - ASMARA. — *Commerciante.*
- SOC. SUVLIS DIMITRIO & C. - ASMARA. — *Articoli di costruzione - Ferramenta in genere - Cordami - Rappresentanze.*
- TOSCANO MICHELE IMPORT. EXPORT. - ASMARA (Eritrea). — *Esportazione pelli bue, ovine e caprine grece, semi oleosi, cereali - Importazione, macchine industriali, sfarinati, alimentari materiale per costruzione, cemento. - Lavori agricoli. - Tessuti.*

INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE E MATERIALI VARI ELETTRICI

- COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - MILANO, Via Borgognone, 14. — *Motori-alternatori, elettrodomestici frigoriferi, elettropompe, ventilatori, Apparecchi radio CGE riceventi e trasmittenti, - Forni elettrici da banco. Antonello e Orlandi.*
- CONSORZIO ITALIANO VENDITA ISOLATORI - MILANO, Via S. Pietro all'Orto, 17. — *Isolatori porcellana per qualsiasi applicazione.*
- DITTA COLOMBO CESARE DI GIUSEPPE MARIO COLOMBO - MILANO, Via S. Croce, 6. — *Fabbrica di passamaneria e conduttori elettrici speciali.*
- ELETTROCONSTRUZIONI CHINAGLIA - BULLUNO, Piazza Campitello, 4. — *Strumenti di misure elettriche - Riduttori di tensione - Fonografi.*
- FERRÈ ING. F. & C. - MILANO, Viale Maino, 19. — *Forni - Industriali a combustione ed elettrici.*
- FIDENZA • S.A. VETRARIA, capitale 5.000.000 int. vers. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — Tel. 131203 - Telegrammi Fisolatori, (Vetriere in Fidenza - Parma). — *Isolatori in vetro speciale - Apparecchi di illuminazione e protettori sistema Holophone - Vetri per fari d'auto.*
- FUSARC - MILANO, Viale Monza, 274. — *Elettrodi per saldatura all'arc elettrico.*
- HELLESENS ITALIANA S. A. - ROMA, Via Frattina, 110. — *Pile batterie elettriche a secco «HELLESENS».*
- IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S. A. - MILANO Via A. Mussolini 5. — *Materiale elettrico per centrali, installazioni, linee elettriche, ecc.*
- L'ELETTRICA - TORINO, Piazzetta Madonna degli Angeli, 2. — *Tutto per l'elettricità.*
- NITENS• - NOVI LIGURE. — *Lampade elettriche.*
- RINALDI G. (DITTA) DI ENRICO RINALDI - BERGAMO, Via Stoppani, 3. — *Materiali elettrici, tubi isolanti conduttori Pirelli.*
- S. A. ELETTROMECCANICA F.LLI REDABELLI - MONZA. — *Fabbricazione accumulatori ferro nichel nichelalcalini per avviamento motori a scoppio, telegrafia, telefonia, luce.*
- S. A. I. PHILIPS - MILANO, Via S. Martino, 20. — *Lampade elettriche - Apparecchi illuminazione.*
- S. A. ING. IVO FERRI - BOLOGNA, Via Zamboni, 18. — *Imbuti elettrici ed idraulici.*
- SAN GIORGIO S. A. IND. - GENOVA SESTRI. — *Motori dinamo, alternatori, trasformatori, elettropompe, turbine verticali ferroviari, meccanica di precisione, ottica.*
- S. A. REINA ZANARDINI - MILANO, Via Solari, 32. — *Apparecchi illuminazione. - Arredamenti veicoli. - Borracce di alluminio.*
- S. A. RIME - MILANO, Via Adua, 11. — *Materiale elettrico per installazioni e conduttori.*
- S. I. CONDUTTORI ELETTR. ISOLATI E PRODOTTI AFFINI - LIVORNO, Viale G. Carducci, 31. — *Cavi, conduttori elettrici.*
- SIEMENS S. A. - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20 - Via Lazzaretto, 3. — *Contatori, spazzole per motori, lampadine, materiale d'installazione, apparecchi elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche per centrali ed industrie, radiorecettori, telefoni, contatori di acqua.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — *Macchine ed apparecchiature elettriche - Centrali elettriche e sottostazioni di trasformazione.*
- SOC. ITAL. RETI TELEFONICHE INTERURBANE (S. I. R. T. I.) - MILANO, Via F. Filzi, 17-19.
- SOC. NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO - TORINO, Corso Mortara, 4. — *Costruzioni elettriche, meccaniche, metalliche, ferroviarie, tramviarie.*

INDUSTRIE MECCANICHE E METALLICHE

- ANSALDO S.A. - GENOVA CORNIGLIANO Via L. A. Muratori. — *Elettromeccanica - Metallurgia.*
- COMPELLI ANGELO - MILANO, Via Ventura, 14. — *Costruzioni in ferro, ferramenti, scaffalature, ferro, ecc.*
- CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO - TRIESTE. — *Navi mercantili e da guerra - Motori Diesel marini - Macchine a vapore - Turbine - Carpenterie in ferro - Gru da porto - Ponti metallici - Macchinari ed impianti elettrici per bordo e terrestri - Aeroplani civili e militari.*
- CARPENTERIA BONFIGLIO & C. - MILANO, Via Abbadesse, 17-a. Tel. 690-220. — *Cassette smontabili, tettoie, padiglioni, ponti hangars in legno e ferro.*
- COLBACCHINI DACIANO & FIGLI - PADOVA, Via dei Colli, 45. — *Campane - Incastellature relative - Arredi sacri.*
- COLBACCHINI PIETRO - BASSANO DEL GRAPPA. — *Campane.*
- DIITA GIUSEPPE MORETTI fu Gio. - CARONNO MILANESE TEL. 702. - SARONNO. — *Ferramenta - Ottomani - Articoli imbulliti - Minuterie metalliche in genere.*
- FIAT Stabilimento Grandi Motori - TORINO, Via Cuneo, 20. — *Motori Diesel industriali e marini.*
- FISCHER FRATELLI - MILANO, Via Lazzaretto, 17. — *Estintori - Attrezzi estinzioni incendi - Pompe a mano e motori per cantieri.*
- FIGLI DI CARLO SOLDÀ - POGNO (Novara). — *Stabilimento metallurgico - Fonderia e torneria in metalli - Ribilletteria - Saracinesche - Valvole.*
- FONDERIA CAMPANE G. B. DE POLI - UDINE, Via Medici, 59. — Tel. 12-10.
- INVULNERABILE S. A. MANDATARIA DELLA SOC. AN. P.E.R.V.E.T. - MILANO, Via Farini, 24. — *Serrande a rotolo di sicurezza, avvolgibili in legno - Infissi in ferro e legno - Costruzioni e case smontabili.*
- NATHAN UBOLDI ZERBINATI - MILANO, Viale Montegrappa, 14-a. — *Gru - Tettoie - Serbatoi - Ponti - Materiale ferroviario, ecc.*
- OFFICINE MONCENISIO GIÀ BAUCHERIO - TORINO, Corso Vitt. Emanuele, 73. — *Carrozze e carri ferrotamoiari Rimorchi stradali - Materiale bellico - Lavorazioni meccaniche.*
- OFFICINE SAIRA VILLAFRANCA VERONESE. — *Reinazioni metalliche - Serramenti metallici - Carpenteria ferro.*
- PASTORE BENEDETTO - TORINO, Via Parma, 71. — *Serrande avvolgibili di sicurezza e cancelli riducibili.*
- POMPE GABBIONETA - MILANO, Via Principe Umberto, 10 - STABILIMENTO a SESTO S. GIOVANNI. — *Elettropompe - Pompe a cinghia - a scoppio - Tubazioni - Accessori idraulici ed elettrici - Impianti completi per estrarre e distribuire acqua - Irrigazioni agricole - Noleggi - Dissabbiamento e spurgo di pozzi - Riparazioni coscenziosissime.*
- SACERDOTI CAMILLO OFF. MECC. - MILANO, Via Castelvetro, 30⁵ — *Ingranaggi - Riduttori di velocità - Verricelli - Paranchi elettrici - Costruzioni elettromeccaniche.*
- S.A.I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALL. - VENEZIA, Via 22 marzo, 2402. — *Costruzioni brevettate di avio-riemise - Tettoie.*
- S.A.L.V. TORINO, Corso Peschiera, 265. — *Serbatoi, pompe, innaffiatrici, Carpenteria in leghe leggere ed acciaio.*
- S.A.L.D. A. SCALICI DE VONDERWELD - TRIESTE, Via Economo, 2. — *Riparazioni costruzioni mediante saldature elettriche ed acetileneche.*
- S.A. LOMBARDINI FABB. ITAL. MOTORI - REGGIO EMILIA. — *Motori a scoppio e ciclo Diesel - Motopompe.*
- S.A. ODERO TERNI ORLANDO - GENOVA. — *Navi mercantili e da guerra - Macchine a vapore e turbine, Carpenteria in ferro - Pompe - Distillatori - Evaporatori - Artiglierie di qualsiasi tipo e calibro - Armi per aeroplano.*
- S.A. SUCC. ING. A. BONARIVA - BOLOGNA, Via Zanolini, 19. — *Pozzi tubolari - Impianti sondaggi - Pompe - Impianti irrigazione.*
- S.A. VOLUGRAFO - TORINO, Corso Verona, 16. — *Apparecchi misuratori per liquidi, infiammabili, depositi carburanti, apparecchi di miscelazione istantanea, fornitura per campi di aviazione.*
- SERAFINI ING. & C. - MILANO, Piazza Duca d'Aosta, 10. — *Costruzione pompe e impianti idrici.*
- S.I.L.I.A. M. - MILANO, Via Pestalozzi, 4. — *Impianti liquidi infiammabili da apparecchi misuratori.*
- SLANZI OFFICINE FONDERIA - NOVELLARA (Reggio Emilia). — *Motori a scoppio - Motopompe - Motocompressori - Gruppi elettrogeni.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9 — *Macchine industriali diverse, Carpenteria metalliche, Caldaie - Serbatoi.*

INDUSTRIE METALLURGICHE E SIDERURGICHE

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERVO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
- FERRIERE GIUSEPPE CIMA - LECCO, Via Bellione, 6. — *Produzione fili di ferro e di acciaio - Ponte di Parigi - Corda spinosa - Reti tele metalliche - Funi e cavi.*
- FIGLI DI A. CAMERINI S. A. IND. DEL PIOMBO - PADOVA, Via G. Gozzi, 4 bis — *Minio-litargirio - Tubi di piombo - Pallini da caccia - Piombini da sigillare.*
- HULS & CAPELLI - MILANO, Via A. Mussolini, 6. — *Metalli, minerali - Materie prime industria.*
- MAFFEI EUGENIO - MILANO, Via Valenza, 5. — *Tubi di ferro e di acciaio di ogni tipo.*
- METALLURGICA RICCARDO FAINI S. A. - MILANO, Via Boccaccio, 26. — *Filo armonico - Nastro acciaio - Minuterie metalliche.*
- MINOTTI F.LLI - MILANO, Piazza Appio Claudio 8. — *Vendita metalli greggi, laminati e trafilati - Acquisto rottami metalli ricchi.*
- Soc. An. ALDE GIUSEPPE - LECCO, Via Azzone Visconti 27. — *Fili ferro - tele e reti metalliche - punte di Parigi - corda spinosa - gabbioni - ribattini - broccame - sementa - sellerine.*
- S.A. COMM. SIDERURGICA Agente delle: S. A. METAL. V. COBIANCHI - G. B. MARTINELLI - OFF. METALL. PIEMONTESE - TRAFILERIE E CORDERIE VENETE - MILANO, Via D. Dalmazio, 5. — *Laminati, tondi, molette, nastri, funi, reti, chioderia, viteria, pitoneria, catene, carpenteria, costruzioni in ferro, infissi, chiusure, attrezzi per imprese ed agricoltura, utensili, gabbioni, tubazioni, fische, cerniere, ferramenta.*
- S. A. FERDINANDO ZANOLETTI « METALLI » - MILANO, Corso Roma, 5. — *Tubi e lastre di piombo. - Lamiera, zinco ferro, metalli in genere.*
- S.A. LAVORAZIONE ZINCO F.LLI MORTEO - GENOVA, Via Roma, 11 - *Lamiere zincate, secchi, fusti, serbatoi.*
- SOC. AN. NAZ. « COGNE » - TORINO, Via S. Quintino, 28. — *Meccanica e metallurgia.*
- SOC. COMMERCIALE SIDERURGICA MILANESE - MILANO, C. Ticinese, 97 - Tel. 32851. — *Prodotti siderurgici, attrezzi, utensili, macchinari.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — *Acciai comuni e speciali - Gatti acciaio - Pessi forgiati, e stampati.*
- SOC. METALLURGICA ITALIANA - MILANO, Via Leopardi, 18. — *Fonderie - Laminatoi - Trafilerie per la lavorazione del rame e le sue leghe.*
- VILLA F.LLI fu Paolo S. A. - MILANO, Via Paolo Sarpi, 10. — *Ferro in verghe - Poutrelles - Lamiera.*

INDUSTRIE TESSILI - MANIFATTURE - CONFEZIONI, ECC.

- ANGELI GIUSEPPE S. A. - TRIESTE, Chiarbole, 462. — *Cordaggi e spaghi.*
 BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
 BERNOCCHI S. A. - LEGNANO. — *Tessuti rayon, cotone e rayon, - Tinti - Stampati - Fantasia.*
 BORGHI A. & C. - ROMA, Via del Tritone, 58-b. — *Tessuti per mobili - Tappeserie - Tappetaggi - Arredamenti.*
 CALZIFICIO CARONNESE - CARONNO MILANESE - Succ. MILANO, Via Settala, 5. — *Calze per signora tipi medi e fini.*
 CITTERIO FRATELLI S. A. - MONZA, Via Cattaneo, 10. — *Stoffe per mobili, tappeserie - Velluti e tappeti.*
 COMPAGNIA PER IL COTONE D'ETIOPIA - MILANO, Via Fratelli Gabba, 7 - Sede Sociale ADDIS ABEBA.
 CORTI FRATELLI - BRIANZA. — *Cintini tessuti - Nastri in genere, lucignoli per lampade - tessuti speciali.*
 COTONIFICIO DI CONIGLIANO LIGURE - CONIGLIANO (Genova). — *Fisisti per pulitura macchine.*
 COTONIFICIO LEGLER S. A. - Ponte S. Pietro, BERGAMO.
 COTONIFICIO VALLE DI SUSAS S. A. - TORINO, Corso Re Umberto, 8. — *Filati e tessuti di cotone e misti greggi, colorati ed imbianchiti.*
 COTONIFICIO VENEZIANO - VENEZIA S. Marta. — *Filati e tessuti di cotone.*
 ETRURIA - FIRENZE, Via Nazionale, 6. — *Ricami, corredi sposa e casa.*
 F. A. C. I. S. - TORINO Corso Emilia, 8. — *Fabbrica abiti confezionati in serie.*
 FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili. - Tende da campo. - Vestiti impermeabili.*
 F. I. S. A. C. FABB. ITAL. SETERIE, & AFFINI - COMO, Via Serbelloni, 1. Direzione Camerlata (Como). — *Tessuti seta e rayon.*
 F. LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
 GALBIATI & ISORNI - MILANO, Via Nerino 6. — *Maglieria intima e confezioni maglia di lana per uomo, donna, bambini.*
 GARBERO MICHELE - SAVONA, Via Luigi Corsi, 9. — *Manifatture - Confezioni.*
 INDUSTRIE RIUNITE HIRSCH ODORATI DI HIRSCH & C. - FERRARA, Via Aldighieri, 25. — *Maglieria.*
 INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE - SALEMARASINO (Brescia). — *Coperte lana liscie Jacquard panni.*
 I. N. F. A. - MILANO, Via Fabio Filzi 41. — *Fazzoletti - lenzuola - poltere - tovaglierie - Affini.*
 LANIFICIO V. E. MARZOTTO - VALDAGNO (Venezia). — *Tessuti e filati di lana.*
 MAGUGLIANI GIUSEPPE SUCC. (di Rag. FRANCO VITALI) - MILANO, Via Unione, 14. — *Filati - Magazzino all'ingrosso - Mercerie - Maglierie.*
 MANIFATTURE ROSSARI & VARZI S. A. - GALLIATE (Novara). — *Filatura, tessitura, candeggio, tintoria, telerie, tocchierie, foderami, camericie, tessuti fantasia - Esportazione.*
 MEGATTI & LONI - FIRENZE, Via Cavour, 20. — *Ricami - Tovaglieria lino ricamata a mano - Forniture letto ricamate a mano.*
 MORETTI ETTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
 PALOSCHI & C. - MILANO, Viale Pasubio, 14. — *Maglieria lana, cotone, seta, rayon - uomo, donna, ragazzo.*
 POLITI Comm. RICCARDO - MILANO, Via S. Efemia 2. — *Fabbrica arredi Sacri - forniture per altari.*
 RISPOLI ALFONSO - CAVA DEI TIRRENI (Salerno). — *Cordami, spaghi, copertoni impermeabili, accessori per selleria per ogni amministrazione militare e civile.*
 S. A. BATTISTEL AMIOTTI - MILANO, Via Bigli, 4. — *Cotoni sodi.*
 S. A. CAMBIAGHI GIUSEPPE - MONZA, Via Porta Lodi, 2. — *Fabbrica feltri e cappelli lana.*
 S. A. COTONIFICIO COMENSE G. B. BIANCHI - COMO, Casella Postale, 144. — *Filotti pulitura per cantieri e officine - Casame cotone e rayon tessili e per imbottitura.*
 S. A. COTONIFICIO F. LLI DELL'ACQUA - LEGNANO, Via F. Tosi 7. — *Filati e tessuti di cotone e misti a rayon.*
 S. A. CUCIRINI CANTONI COATS - MILANO, Via Petrarca, 20 — *Tutti i filati cucirini per sarti, calzolari, sellai, ecc.*
 S. A. ERREIRA - MILANO, Via Settembrini, 5. — *Calze da uomo e da signora tipi medi e fini.*
 S. A. LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE - MILANO, Via Ansereto, 5 — *Spaghi - Spago da calcolajo - Cordami - Filati - Refi - Olone per tende, per otri, per sacchi - Copertoni - Tubi per incendio - Tele di canapa per biancheria, vestiti, bandiere.*
 S. A. MANIFATTURE MAGLIERIA MILANO - FERRARA, Fuori Porta Po. — *Confezioni di biancheria.*
 S. V. E. MASSA - TREVIGLIO. — *Filati e Pezzani per pulitura.*
 S. A. SETE CUCIRINE RIUNITE - MILANO, Via Monterosa, 15. — *Filati per cucire - Ricamo - Maglieria, ecc. in seta rayon e lana - Seta per chirurgia.*
 F. LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
 S. A. TEBRO. - BERGAMO. — *Tappeti, coperte da letto di cotone e di lana, stoffe, drapperie e tessuti in genere.*
 UNIONE FABB. TULLI PIZZI & AFFINI - MILANO, Via Bandello, 15. — *Tutti mosquitos per sanziere. - Tendaria - Affini.*
 ZOPPI GIOACCHINO S. A. - RANICA E BERGAMO. — *Filati di cotone, tessuti di cotone, tessuti grezzi madapolan, tessuti fantasia, tessuti lana in pezzi, ecc.*

INFORMAZIONI

- UFFICI INFORMAZIONI SPECIALIZZATI - MILANO, Via Priv. C. Mangli, 3.
 « IT 4 » Ufficio informazioni specializzato per l'industria tessile e dell'abbigliamento.
 « JC » Ufficio informazioni specializzato per l'industria del cuoio.
 « IRE » Ufficio informazioni specializzato industrie elettriche, della radio ed affini.
 « IMA » Ufficio informazioni specializzato per le industrie metallurgiche, meccaniche ed affini.
 « AIA » Ufficio informazioni specializzato per le industrie agricole alimentari ed affini.

ISTITUTI BANCARI & ASSICURAZIONI

- ASSICURAZIONI GENERALI - VENEZIA. — *Incendi - Vita - Trasporti - Furti.*
 BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MILANO. — *Tutte le operazioni di Banca.*
 BANCO DI ROMA - Roma, Corso Umberto. — *Tutte le operazioni di Banca.*
 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO - MILANO, Via Lauro, 7. — *Incendi - Vita - Vitalizi - Furti - Infortuni - Responsabilità civili - Grandini.*
 LA VITTORIA - Compagnia di Assicurazioni Generali - MILANO, Via Montforte 2. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
 RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' - MILANO, Via Manzoni, 38. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - TORINO, Via Corte di appello, 9. — *Incendi - Grandini - Gelo - Vita - Rendite Vitalizie - Infortuni - Malattie - Responsabilità civile - Automobili - Furti - Cristalli - Guasti - Trasporti - Rischi Accessori - Polisse plurimi.*

LEGNAMI E LAVORAZIONE DEL LEGNO — IMBALLAGGI

- BARONI ERNESTO S. A. - REGINA MARGHERITA** (Torino). — *Legnami compensati.*
CANTIERI MILANESI S. A. - MILANO, Viale Ortles, 52. — *Gelose avvolgibili di legno - Parimenti di legno - Serramenti - Salsicci di legno bruciati - Costruzioni di legno tipo coloniale uso abitazione, uffici, ecc.*
CARANI & GIGLIOLI - SASSUOLO (Modena). — *Serrande avvolgibili.*
F.LLI FELTRINELLI S. A. - MILANO, Via Romagnoli, 3. — *Legnami d'opera e da falegnameria - Impiallicciatura e materiale isolante.*
PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Casa - Ville - Padiglioni - Alberghi - Autormesse in «PATERCIMENTO» smontabili - Serramenti avvolgibili.*
S. A. FAESITE - PADOVA, Piazza Eremitani, 7. — *Stabilimento a Fac di Lonarone* (Belluno).
S. A. F. F. A. - MILANO, Casella Postale, 1245. — *Imballaggi di ogni tipo - Pavili di legno (strucolo).*
S. A. I. N. C. I. S. A. - LISSONE — *Compensati e impiallicciature per ogni applicazione.*

LIBRI E RIVISTE

- MONDADORI A. - CASA EDITRICE - MILANO**, Via Corridoni, 39. — *Casa editrice.*
PARAVIA G. B. & C. - TORINO, Corso Vittorio Emanuele, 199.
Soc. An. LATTES & C. - TORINO, Via Garibaldi, 3. — *Edizioni - Materiale Scientifico.*
S. A. TIPOGRAFIA FRA CATTOLICI VICENTINI - VICENZA, Via Vescovado. — *Libri di devozione, liturgici, religiosi, catechistici.*
SPERLING & KUPFER Casa Editrice e Libreria Internazionale - **MILANO**, Via Carducci, 16. — *Edizioni, libri, riviste, giornali di tutto il mondo.*
VALLARDI ANTONIO - EDITORE - MILANO, Via Stelvio, 22. — *Libri di amena lettura per la gioventù - Dizionari - Vocabolari - Materiale scolastico e sussidi didattici per ogni grado di scuola - Gipsoteca Vallardi - (6000 modelli).*

MACCHINE AGRICOLE ED ENOLOGICHE

- BALLARINI P. & FIGLI - SASSUOLO**, Casella Postale, 27. — *Svecciatori da grano - Ventilatori per cereali - Separatori da Riso.*
BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — *Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.*
CARPI FRATELLI - POVIGLIO — *Solfatrici - Pompe irroratrici a zaino - Solficatori - Pompe irroratrici a carriola - Pompe irroratrici a carrello - Pompe irroratrici per disinfezione.*
FABBRICHE RIUNITE FALCI - DRONERO, (Cuneo). — *Falci da fieno, falciolate da erba, falciolate da grano, trinciapaglia, trinciatoraggi, roncole ed articoli affini da taglio da fabbricare anche campione.*
FRAU - THIENE. — *Costruzione macchine e prodotti per l'industria del latte - Screamatrici FRAU.*
F.LLI MARTINELLI - MODENA, Via Giardini, 18.
GRILLI FRATELLI - FIRENZE, Via Ghibellina, 100 — *Incubatrici e materiale avicolo.*
INDUS. ITAL. MACCHINE AGRICOLE - BRESCIA, Via Fiume, 9. — *Trebbiatrici - pressaforaggi - sgranatrici - Impianti irrigatori a pioggia.*
NARDI F. & FIGLI - SELCI-LAMA (Perugia). — *Aratri fissi ed a voltarecchio per trazione animale e meccanica; seminatrici trinciatoraggi ruspe, erpici, ruote, torchi per vinacce.*
KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Apparecchi di aratura meccanica (per dissodamenti profondi).*
LOMBARDI FRATELLI & C. - OSTRAVETERE (Ancona). — *Fabbriche di macchine agricole di qualsiasi modello. Qualsiasi lavoro in ferro.*
ITALIANA - FIRENZE, Via Pistoiese, — *Incubatrici, allevatrici, pollai, conigliere, accessori.*
NICOLUCCI ALBERTO - APPECCHIO (Pesaro), Via Garibaldi, 6. — *Aratri di vari tipi - Tutti gli attrezzi e macchine per l'agricoltura - Prezzi speciali - Lavorazione ottima garantita.*
ORSI PIETRO & FIGLIO - TORTONA. — *Trattrice - Trebbiatrici - Pressaforaggi.*
PAVAN PIETRO - ROMA, Via Ostiense, 51. — *Trattrici agricole HANOMAG-DIESEL o cingoli.*
SOC. AN. BALDUZZI & ROVIDA - VOGHERA. — *Trebbiatrici - Pressaforaggi - Sgranatrici.*
SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Eordoni, 9. — *Locomobili a vapore - Trebbiatrici - Pressaforaggi. Macchine « Gebio ».*
VANNI G. (Fabbric. Inventore) Rapp. OTTAVIANI E. - BRESCIA, Corso G. Mameli, 45. — *Bastone, seminatore a mano.*
VOLPI DAVIDE & FIGLI - CASALROMANO (Mantova). — *Fabbricazione macchine agricole - Pompe irroratrici solforatrici - Polverizzatori ed accessori inerenti.*
ZAMBELLI F.LLI - SAONARA, (Padova). — *Macchine enologiche - Pompe irroratrici carreggiabili, per disinfezione, imbianchimento, lavaggio inaffiamento.*

MACCHINE ED ACCESSORI PER LAVORAZIONI TESSILI

MAGLIERIE DA CUCIRE, ECC.

- JAHN CARLO - MILANO**, Via Maroncelli, 8. — *Macchine per cucire comuni e speciali - Macchine per maglieria.*
MARCHISIO GIOVANNI & C. - TORINO, Via Gustavo Doglia, 32. — *Macchine circolari per fabbricazione maglieria.*
SACCONAGHI ENBA DI PIERO MONACO & C. - MILANO, Via S. Gregorio, 12. — *Sgranatrici per cotone, ventilatori, impianti di condizionamento dell'aria, macchinario tessile in genere*
SOCIETA ITALIANA « DUBIED » - MILANO, Via Donizetti, 6. — *Macchine per maglieria a mano, di fabbricazione nazionale.*

MACCHINE E MATERIALI

FOTOGRAFICI - CINEMATOGRAFICI - AEROFOTOGRAFICI ECC.

- AGFA FOTO S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI - MILANO**, Piazza Vesuvio, 19. — *Materiale fotografico, cinematografico, radiografico.*
FEDIING. ANGIOLO - MILANO, Via S. Gregorio, 6. — *Macchine cinematografiche impianti amplificatori apparecchi radio.*
KODAK SOC. AN. - MILANO, Via V. Pisani, 6. — *Materiale fotografico.*
IHAGGE KAMERAWERK STEENBERGE & C. - TORINO, Via Bucheron, 2 bis. — *Apparecchi fotografici.*
LEVI MARIO - MILANO, Via Brera 17. — *MODENA*, Via S. Eufemia, 19. — *Forniture di materiale fotografico - Ferrania - Tensi - App. Woigland.*
S. A. OTTICO MECCANICA ITALIANA E RILEVAMENTI AEROFOTOGRAFICI - ROMA, Via F. Negri 11. — *Esecuzione con il metodo aerofotogrammetrico - Vistiri di carte fotografiche con altimetria, planimetria, in qualunque scala, per qualunque uso.*

SOC. FILM CAPPELLI & FERRANIA - MILANO, Piazza Crispi 5. — *Prodotti fotografici, radiografici, cinematografici.*
 S. A. SIDA - MILANO, Corso di Porta Vittoria, 58. — *Macchine e articoli fotografici - Utilizzazione brevetti.*
 TENSI & C. - MILANO, Via Maffei, 11. — *Carte, lastre, pellicole fotografiche.*

MACCHINE PER COLORI, VERNICI E PRODOTTI CHIMICI

MORANDI R. - MILANO, Via Nicola D'Apulia, 10 — *Macchine ed impianti per le industrie: Chimica in genere - Chimica farmaceutica - Profumi - Cosmetici - Colori - Vernici - Inchiostri - Saponi - Gomma - Ceramica - Alimentare - Dolciaria.*
 S. A. OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION - BERGAMO. — *Macchinario per colorifici e industrie chimiche.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Borboni 9. — *Macchine per olcifici, per fabbriche di cemento, calce, gesso, per fabbriche di ceramica, industrie chimiche ecc. Macchine industriali diverse.*

MACCHINE — UTENSILI — VARI

AUGUSTONI ING. ROMEO - MILANO, Via Corridoni, 37. — *Trapani elettrici - Rettifiche - Sbaratrici - Trita-carne.*
 CASELLI GIUSEPPE FU EGIDIO - MILANO, Via Monte di Pietà, 1. — *Articoli tecnici.*
 CASTELLANI ING. & FIGLI - MILANO, Via Plinio, 1. — *Macchine per la lavorazione del legno.*
 DEFRIES & C. - MILANO, Viale Monza, 14. — *Macchine - Utensili - Apparecchi di sollevamento.*
 FLESSIBILE ITALIA - MILANO, Via Bassini, 52. — *Alberi flessibili - Motoseghe - Utensileria elettrica.*
 MACARIO RODOLFO - TORINO, Corso Valentino, 4. — *Fabbricazione propria di trapani elettrici, smerigliatrici elettriche, rettifiche valvole, rettifiche sedi valvole, utensili pneumatici.*
 MEI ZI ANGELO - MILANO, Viale Mont-nero, 13. — *Macchine lavorazione legno utensileria.*
 OFFICINE G. G. BOSSETTI - IND. MECC. DI PRECISIONE - NOVARA. — *Macchine utensili.*
 ORIGLIA EDOARDO - MILANO, Via Principe Umberto, 27. — *Macchine utensili per lavorazione legno metalli.*
 RICCIARELLI G. & C. S.A. - PERUGIA. — *Macchine e ferramenta utensileria.*
 S. A. I. GULLIET & C. - MILANO, Via Galliani, 1. Telefono 00685. — *Macchine per lavorazione legno.*
 S. A. I. KIRCHNER & C. - MILANO, Via Parini, 3. — *Macchine e utensili per la lavorazione del legno.*
 ULMA - MILANO, Via Oglio, 1. — *Utensili per lavorazioni meccaniche ed affini.*

MACCHINE PER IMPRESE E CANTIERI (Edili, ferroviarie, stradali, idrauliche ecc.)

BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
 CONTI LUIGI & C. - MALNATE (Varese). — *Frantumatori, Granulatori - Mulini.*
 DOMENIGHETTI Ing. C. - Milano, Via P. Verri, 22. — *Rulli, Compressori - Spruzzatori di catrame, bitume ed emulsione - Soffiatori - Motopompe - Spianatrici per piste e campi di aviazione.*
 GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — *Qualunque macchina inerente alla strada - Livellatori (grader).*
 KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via G. Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Rulli compressori e qualunque altra macchina per la costruzione e manutenzione stradale.*
 LORO & PARISINI - MILANO, Via S. Damiano, 44. — *Macchine edili stradali - Motori - Locomotive Decauville Diesel.*
 OFFICINE GUIDO LAVEZZARI - MILANO, Via Dracone, 1. — *Bitumatrici, catramatrici, carri botte, carovane, macchine e ruotabili stradali.*
 ROSENZVEIG Dr. Ing. B. - MILANO, Viale Piave, 24. — *Macchine per lavori edili stradali, ferroviari, portuali - Teleferiche, piani inclinati - Trasportatori a nastro - Escavatori - Gru a ponte - Argani - Battipali - Impianti frantumatori.*
 ROSSBETON DITTA GIOVANNI ROSSI - GENOVA, Via Balbi, 29. — *Betoniere - Impastatrici - Argani - Elevatori - Battipali - Frantoi - Lavatrici - Bitumatrici - Motopompe - Motori.*
 S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. — *Macchine impianti laterizi.*
 S. A. LA MOTOMECCANICA - MILANO, Via Oglio, 18. — *Trattori - Rimorchi - Motori a nafta, petrolio, benzina - Materiale pneumatico - Frantumatori - Sonde minerarie - Fonderia acciaio.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA. — MILANO, Via Bordini, 9. — *Compressori stradali - Macchine di frantumazione e per la produzione di pietrisco e sabbia. Macchine per costruzioni stradali.*
 SOC. GEN. MACCHINE EDILI - MILANO, Via Piave, 13. — *Macchinari ed impianti di cantieri per opere di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, ferroviarie, portuali per cave e miniere.*
 VONA SILVIO S. A. - MILANO, Via Pisacane, 36. — *Primaria fabbrica per macinazione minerali - Macchine edili e cementifere - Frantoi e granulatori speciali, macinazione (a sezioni multiple): essi producono pietrisco, pietrischetto e graniglia da manutenzione stradale (a misura costante).*

MATERIALI E IMPIANTI RADIO-TELEFONICI E TELEGRAFICI

FABBR. ITAL. CONDENSATORI MICROFARAD - MILANO, Via Priv. Derganino 18-20. — *Condensatori resistenti per telefonia e radio.*
 FABBR. ITAL. VALVOLE RADIO ELETTRICHE - MILANO, C. Venezia 13. — *Valvole Termoioniche trasmettenti e riceventi.*
 F.A.C.E. FABBR. APP. PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Impianti telegrafici di qualsiasi sistema - Apparecchi telegrafici Morse e Baudot - Impianti Radio.*
 F. I. T. A. O. I. - Consorzio Forniture ed Impianti Telegrafici in A. O. I. - Soc. An. - MILANO, Via Fabio Filzi, 19.
 PEREGO A. S. A. BREVETTI - MILANO, Via Salaino, 10 - ROMA, Via Tomacelli, 15. — *Telefoni e centralini: automatici, manuali, speciali - Telecomandi.*
 RADIOTECNICA - TORINO, Corso Giulio Cesare, 16-ter — *Tubi e raggi X. - Valvole Termoioniche.*
 ROMAGNOLI F.lli - MILANO, Via Sondrio, 3. — *Materiale Radiofonico.*
 S. A. LOEWE RADIO - MILANO, Via Procaccini, 23. — *Resonatori ed oscillatori di quarzo - Reparto meccanica di precisione.*
 S. A. I. M. E. T. - FIRENZE, Piazza Torino, 3. — *Impianti telefonici - Impianti elettrici - Manutenzioni.*
 SOC. ITAL. FULD - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Materiale telefonico - Orologi elettrici - Avvisatori d'incendio.*
 SOC. AN. PHILIPS RADIO - MILANO, Via Bianca di Savoia, 20. — *Apparecchi radio-riceventi - Valvole riceventi e trasmettenti - Impianti di cinema sonoro - Amplificatori - Microfoni - Altoparlanti, ecc.*
 SOC. SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI - BOLOGNA, Via Guidotto, 53. — *Materiale radioelettrico di precisione.*

MATERIALI DIDATTICI - PER INGEGNERI - DISEGNATORI - CANCELLERIA

- DE MAGISTRIS GIOVANNI - MILANO, Via Dante, 12. - *Contabilità ricalco - Forniture Banche Uffici.*
 FABBRICA CARTE TECNICHE ROSSI EUGENIO - NAPOLI, Corso Meridionale 2 -31. - *Tutto quanto può occorrere per il disegno - Apparecchi per ingegneria.*
 F. I. L. A. Fabb. It. Lapis & Affini - FIRENZE, Via Gignoro, 14. - *Matite portapenne e colori per pittura.*
 GUNTHER WAGNER S. A. PRODOTTI PELIKAN - MILANO, Via Vasari, 4. - *Articoli di cancelleria e per scuola.*
 LA FIDOTECNICA, ING. A. SALMOIRAGHI S. A. - MILANO, Via R. Sanzio, 5. - *Istrumenti astronomici geodetici, topografici, idrometrici, meteorologici.*
 KORISTKA FRATELLI S. A. - MILANO, Via Ampere, 45. - *Microscopi - Apparecchi ottici scientifici sanitari industriali.*
 LEVI E. & C. - MILANO, Via Benvenuto Cellini, 1. - *Macchine addizionali, contabili, calcolatrici e per indirizzi.*
 RESTA PIETRO - TORINO, Via Bergamo, 2. - *Tecnografi di precisione per disegno.*
 SOC. AN. ARTI GRAFICHE BERTARELLI - MILANO, Via Archimede, 4-6.

MATERIALE MOBILE FERROVIARIO E TRANVIARIO

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. - *Locomotive elettriche e a vapore - Elettrotreni - Autotreni con motori a nafta ed elettriche. Carrozze filoviarie. Carrozze e carri ferroviari e tranviari.*

MATERIALE VARIO DA COSTRUZIONE

- ALAMO Ing. & C. Succ. An. - MILANO, Piazza Duomo, 21. - *Cartoncini - Cementi Plastici - Concreto idraulico - Mastic - Bitumini - Restauratore - Decor - Decorini (10) colori - 10 Prodotti e sistemi Segnalizi ufficiali - mente dal R. Ministero LL. PP. e Brevetti - Depositi e Servizio Tecnico proprio in A. O. I.*
 ANONIMA ITALIANA PARATI - MILANO, Viale Monte Grappa, 2. - *Carta parati.*
 BRAENDLI & C. - MILANO, Piazza Aquileia, 22. - *Tappezzerie carta.*
 CALCI & CEMENTI DEL BISENZIO - T. MORETTI & C. - PRATO, Via S. Stefano, 2. - *Cemento Portland, calce eminentemente idraulica, agglomerante cementizio.*
 CARPILITE ITALIA - ROMA, Via Vitellia, 37. Teleg. Carpilite Roma. - *Conglomerato di truccolo di legno mineralizzato per formare lastre isolanti da costruzione nelle dimensioni di ml. 2 x 1 in tutti gli spessori.*
 CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) - « *Pellitola 33* » all'acido di cellulosa sostituito intransibile del vetro.
 CARTONIFICO BARZANO S. A. - MILANO, Via Telesio, 15. - *Cartoni impermeabili ondulati in pasta. Cartoni per costruzioni di baraccamenti.*
 « CEMENTI ISONZO » S. A. - TRIESTE, Piazza Guido Neri, 1. Stab. Salona d'Isonzo. - *Cemento Portland Salona d'Isonzo - Materiali da copertura e rivestimento in ardesia artificiale marca « Saloni » - Tubi e pezzi speciali, vasche, - Marmi artificiali - Materiale isolante « Isonxit » per isolazioni termiche, di bordo, ecc.*
 CERAMICHE PICCINELLI S. A. - MOZZATE (Nord Milano). - *Litoceramica - Porfiroide - Porfilita - Nuovi materiali per costruzioni, rivestimenti e pavimentazioni.*
 COLOMBO FIORENZO - TORINO, Via Lagrangia, 36. - *Carte da parati.*
 DIAPPI - VARENGO & C. SOC. COLLETTIVA - MILANO, Via Valcava, 3. - *Fabbrica carte da parati.*
 DOMENICHETTI Ing. C. - MILANO, Via P. Verri, 22. - *Macchine edili, stradali e per bonifica.*
 ETERNIT - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8. - *Lastre piane e ondulate per tetti, soffittature, rivestimenti - Recipienti - Grondaie - Camini - Cappe - Tubi per acque lotti, fognature, irrigazioni, ecc. - Marmi artificiali - Lastre smaltate unicolori.*
 E. V. S. A. - BRACILIT VENIER SOC. AN. PORTO MARGHERA (VENEZIA). - *Eraclit - Casette smontabili Eraclit ossatura acciaio.*
 FIDENZA S. A. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. - *Diffusori « Iperlan » per strutture vetro-cemento.*
 FIORENTINO Dott. Cav. ALBERTO presso Caravanserraglio - ASMARA, Cas. Post. 43. - *Legnami - Cemento - Materiali costruzione.*
 I. B. I. S. IND. BITUMI ITALIANI - SAVONA. - *Emulsione di bitumi e di catrame - Felbitumati d'ogni tipo per terrazzi, ecc.*
 INDUSTRIA CERAMICA VEGGIA - SASSUOLO (Modena) - *Piastrelle per rivestimento.*
 ITALCEMENTI - BERGAMO, Via G. Camozzi, 12. - *Cementi - Supercementi - Cementi bianchi - Calci - Gesso.*
 M. O. I. - VICENZA, Corso Fogazzaro, 41. Telef. 132, telegrammi Mot-Vicenza. - *Tappezzerie in carta e decorazioni interne.*
 PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. - *Lastre piane per tetti, soffittature, rivestimenti in « PATERCEMENTO ».*
 ROSSI GIOVANNI IND. CEMENTI - PIACENZA, Casella Postale 57 - *Calci, cementi, supercementi.*
 S. A. CAVERNI GASTONE - LIVORNO, Largo Littorio, 2. - *Laterizi, tonelles, marmette, piastrelle smaltate, gres.*
 S. A. CERAMICA MANTOVANA - MANTOVA. - *Laterizi - Solai - Tegole Marsigliesi - Rivestimenti.*
 S. A. FAESITE - Stabilimento a Faè di Longarone (Belluno) PADOVA, Piazza Premitani, 7. - *Pannelli fibra di legno, isolante, compressa, temperata, per edilizia arredamento, mobili dimensione massima cm. 122 x 350, spessori vari.*
 S. A. F. P. A. - MILANO, Via Moscovia, 13. - *Agglomerato per edilizia « Populit » - Speciali applicazioni per costruzioni e baraccamenti coloniali.*
 S. A. F. LLI CERRANO DI G. - ROMA, Via Palestro, 43. - *Fabbrica cemento artificiale Portland e pozzolanico.*
 S. A. I. A. BARONE AMBROGIO & FIGLIO - TORINO, Corso Vigevano, 33. - *Fabbrica carte da parati - Paisinate.*
 S. A. GESSI DEL LAGO D'ISEO - LOVERE (Bergamo). - *Gesso da formare e stucco.*
 S. A. I. GRANOSITE - MILANO, S. Maria Segreta, 5. - *Intonaci speciali « Granosite » prodotti edilizia.*
 S. A. I. INTONACI TERRANOVA - MILANO, Via Pasquirolo, 10. - *Intonaci pitteorici colorati per facciate ed interni.*
 S. A. MARMI E PIETRE D'ITALIA Cap. 24.000.000 - CARRARA - Via Cavour, 45 - Sede: Via P. Pe Umberto, 18 MILANO - *Qualsiasi fornitura in marmi e pietre.*
 S. A. MATERIALI REFRATTARI - LIVORNO, Piazza XI Maggio. - *Mattioni e pezzi speciali refrattari, tubi di gres, crogiuoli di granito, apparecchi di igiene per impianti sanitari.*
 S. A. MATERIALI EDILIZI S. A. M. E. - VENEZIA - S. Marco, 2050. - *Materiali per edilizia.*
 SALA ING. & C. SOCIETA' DEL GRES - MILANO, Via Tommaso Grossi, 2. - *Tuberia e materiali per fognatura domestica, cittadina, canalizzazioni elettriche, telefoniche.*
 S. A. ING. LUIGI CONTI VECCHI - CAGLIARI, Viale Trieste Cas. Post. 70. - *Materiali da costruzione leggerissimi cobenti, afoni, incombustibili - Concimi.*
 S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1. - *Piastrelle per rivestimenti.*
 S. A. R. S. I. SOC. AN. RAPPRESENTAZIONE SCAMBI INTERNAZIONALI - MILANO, Via Omenoni, 2 - *Legnami isolanti e sintetici CELOTEX-ISOREL - Padiglioni in legno e ferro.*
 UNIONE CEMENTI MARCHINO & C. S. A. - CASALE MONFERRATO. - *Supercemento - Cementi Portland normali e ad alta resistenza - Agglomerati cementizi - Calce in solle - Calce eminentemente idraulica.*

MOBILI - MOBILI METALLICI - ARREDAMENTI, ECC.

- ARREDAMENTO ITALICO - MILANO.** Via Besozzi Lissone — *Mobili.*
CRESPI CARLO DI EMILIO PINO - PARABIACO. Piazzale Stazione — *Mobili metallici in genere verniciati e cromati.*
DAL VERA ANTONIO - CONEGLIANO VENETO. — *Fabbrica mobili.*
DITTA G. LACCHIN-SACILE (UDINE) — *Fabbrica sedie-mobili in genere-casalinghi sanitari.*
ILMA S. A. - MILANO. Via Cola Montano, 3. — *Cassaforti, armadi, mobili per ufficio.*
LIPS-VAGO SOC. AN. ITAL. - MILANO. Via Vallazze, 106. — *Cassaforti e impianti di sicurezza per banche - Mobili metallici per uffici - Ospedali - Navi e arredamenti per camera - Impianti di scaffalature metalliche per biblioteche archivi.*
PANERO M. - C. GERVASIO & C. DI C. GERVASIO - TORINO. V. Rosmini 9. — *Mobili metallici per ospedali, uffici, ecc.*
PARMA ANTONIO & FIGLI (P. A. S. A.) - SARONNO. — *Cassaforti - Impianti di sicurezza per Banche - Arredamenti metallici per uffici archivi, biblioteche.*
S. A. ELASTICI «PIUMA» - MILANO. Piazza Oberdan, 3. — *Fabbrica elastici metallici brevettati «Piuma» mobili metallici in genere.*
VOLPE ANTONIO S. A. - UDINE. — *Mobili e sedie in legno curvato.*
ZURLA CAV. LUIGI & FIGLI - BOLOGNA. — *Fabbrica mobili metallici per arredamento ospitaliero.*

NAVIGAZIONE (Servizi marittimi, passeggeri e merci)

- MESSINA IGNAZIO & C. - GENOVA.** Via Cairoli, 11. — *Società di Navigazione Italo-Libica, bisettimanale.*
NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S. A. - TRIESTE. Casella Postale 229. — *Servizi marittimi per i peripoli africani.*
«TIRRENIA» (FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA) - ROMA. Via Regina Elena, 22. — *Servizi di navigazione rapidi, settimanali, quattordicinali e mensili con le colonie italiane.*
TRIPCOVICH D. - TRIESTE. Via della Borsa 3. — *Navigazione commerciale quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tripolitana.*

OROLOGI - ARGENTERIE - GIOIELLERIE, ECC.

- BARACCHI UMBERTO - Milano.** Piazza Diaz, 6. — *Movado, Ermeto, Roskopf, Wille Frères, Cronografi, ecc.*
BINDA INNOCENTE - MILANO. Via Dante, 4. — *Wyler - Vattu e tutti gli orologi delle migliori marche - Tutte le forniture ed utensili per orologiai.*
CITTERIO ALDO - MILANO. Via Orofisi, 18. — *Fabbrica gioielleria e orologeria - Oreficeria Nazionale.*
ELIA Rag. ALFONSO - MILANO. Via Longhi, 6. — *Orologeria - fonografi - penne stilografiche e macchine fotografiche.*
GHISLETTI LUIGI - MILANO. Via Carlo Alberto, 26. — *Orologi di tutte le marche Catalogo gratis.*
«MORAP» - MILANO. — *Orologio elettrico a pila 4,5 volts - non si carica mai*
PIZZELLI SECONDO - MILANO. Via Cappellari, 4. — *Orologi di qualsiasi tipo.*
POGLIANI C. A. - MILANO. Via Terno, 51. — *Fabbrica casse e orologi oro e metallo.*

OTTICA OCCHIALERIA

- LEVI MARIO - MILANO.** Via Brera, 17. — *MODENA, Via S. Eufemia, 19. — Forniture complete per occhialeria - Rap. Lenti Violett - Milano - Ipo Valle di Cadore.*

PANIFICI E PASTIFICI (Impianti e macchinari)

- A. R. T. O. F. E. X. - MILANO.** Via A. Suali, 16. — *Forni e macchinari per panifici e pasticcerie.*
BUHLER FRAPELLI - MILANO. Via Goldoni, 17. — *Impianti e macchinari per mulini-pastifici.*
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO. Via Borgognone, 34. — *Forni elettrici da pane Anticaco e Orlandi*
Costruzioni Meccaniche GIACOMO TORESANI - MILANO. Corso Como, 11. — *Tutte le macchine inerenti a pasticceria.*
OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION S. A. - BERGAMO. — *Impianti panifici completi - Forni a vapore ed elettrici - Impastatrici.*
OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI - MILANO. Viale Vittorio Veneto, 20. — *Panifici - Pastifici - Pompe per benzine, nafta, ecc.*
MORIONDO & C. - MILANO. Via Soperga, 16. — *Macchine per pastifici e laterizi.*
S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA. Via Emilia Ponente, 133. — *Impianti macchine pastificio.*

PELLAMI AFFINI E LAVORAZIONI

- ARCUCCI FERDINANDO - RESINA (Napoli).** — *Lavorazione specializzata in rettili, antilopi, gazzelle, dir-dic, testame.*
BARDA DIANA ISACCO - TRIPOLI. Suk el Turk, 48. — *Calzaturificio.*
BONDY OSCAR - BOLZANO. — *Pellami e cuoio.*
BONZANIGO ACCAME - GENOVA. Vico S. Raffaele 4/6. — *Importazione pelli - cera - corna - unghie, ecc. Esportazione prodotti vari.*
CALZATURIFICIO «INVICTA» EDMONDO BUCCI - FERRARA. Via Sogari, 26-A - Telef. 46-89.
COLLE GIOVANNI & F.LLI - BELLUNO. Piazza Campitello, 3. — *Conceria pellami - Cuoio - Vacchette - Lusc-nero - Cromo.*
CONCERIE ITALIANE RIUNITE - TORINO. Via Stradalla 180. — *Suola macello e esotica - Vitelli e vitellini al cromo - Vellutato bianco - Tomais bianca - Fianchi - Sandali - Guardolo.*
FIORIO FERDINANDO - MILANO. Via Mantova, 21 — *Pelletterie di lusso.*
MORETTI COSTANTE - MILANO. Via Meda, 28. — *Conceria, raffineria pellami per macchinaria e mobili.*
RE & VITALE S. A. - VALENZA (Alessandria). — *Calzature.*
ROLANDINI FEDERICO - GENOVA. Via Brigata Liguria, 89 — *Pellami conciati, mezze vacche verniciate, suola.*
S. A. VALIGERIA ITALIANA & già EZIO VAJANI - PERUGIA. Via Torretta, 1 — *Bauli, valigie ed affini.*
S. A. ZUCKERMANN & DIENA - PADOVA. Via Gaspare Gozzi, 3 — *Agraffi, bottoni, occhiali, fibbie - Rivetti per calzature, valigerie - Sellerie, carrozzarie, copertoni - Bottoni pressione - Minuterie per radio.*
TORIELLI PIETRO - VIGEVANO. Via Roma, 7. — *Macchinario forniture e accessori per calzaturifici.*
ZAFFARONI ALFREDO SPUGNE. S.A. - MILANO. Via Lamarmora, 20. — *Spugne - Pelli scamosciate.*

PIANTE - SEMENTI - SEMI DA PRATO, ECC.

- AL SEMINATORE S. A. - MILANO, Via S. M. Segreta, 6. - *Sementi agricole-orticole, piante, attrezzi, insetticidi.*
 CAVALLINI VIRGILIO - CASTELFRANCO DI SOTTO (Toscana). - *Semi da prato - Esportazione - Importazione - Sialdimento moderno per selezionare semi di erba medica, trifoglio e lotus corniculatus.*
 CAZZAGON CAV. GIOVANNI & FIGLI - DOLO. - *Piantagioni stradali - Sementi - Piantine - Produzione - Esportazione.*
 F.LLI CARAPELLI DI COSTANTINO - MONTEVARCHI (Arezzo). - *Cereali, legumi, semi crittogamici e mangimi - Lavorazione speciale sementi selezionate.*
 FRATELLI INGEGNOLI S. A. - MILANO, Corso Buenos Aires 54. - *Primo stabilimento italiano per la produzione di sementi e piante d'ogni genere - Attrezzi, concimi, insetticidi.*
 F.LLI SCARAVATTI SEMENTI - PADOVA. - *Sementi, ortaggi, fiori, foraggi - Attrezzi - Bubi.*
 PACINI & BALDI - PISTOIA, Via XX Settembre. - *Piante e vite.*
 PIOVANO LUIGI - VAPRIO D'ADDA (Milano). - *Talce e sarmenti di viti, europee e americane, da vino e da tavola.*
 S.A. SEMENTI BULBI E PRODOTTI AFFINI. - MILANO, Via G. Fiamma, 17. Tel. 53146. - *Specialità sementi orticole.*
 SOC. ITAL PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - GENOVA, Via Corsica, 19. - *Seme bietole da zucchero - Sialino potassico.*
 STAB. AGRO ORTICOLO GRIBALDO NICOLA - PADOVA, Via S. Giovanni Verdara, 75. - *Piante e sementi di ogni specie e varietà, per il giardino, l'orto, il frutteto ed il bosco.*
 VAN DEN BORRE FRANCESCO - TREVISO, Viale Van Den Borre. *Sementi e piante.*

PRODOTTI AGRICOLI - ALIMENTARI IN GENERE, ECC.

- ACQUARONE FEDERICO A. O. I. - IMPERIA. - *Cereali, alimentari, olii, vini, saponi, prodotti vari.*
 ADRAGNA STEFANO - TRAPANI. - *Cereali e semi.*
 AMPELEA CONSERVICI S. A. - TRIESTE, Via Mazzini, 4/11 - Ind. teleg. CONSERVES. - *Conserv. di pesce.*
 BARONI LUIGI S. A. - MILANO, Ripa Ticinese, 99. - *Paste alimentari superiori e di lusso.*
 BERTUZZI GIOVANNI - SUZZARA (Mantova). - *Formaggi.*
 BOLLETTIERI GREGORIO DI ROB. - GRASSANO (Matera). - *Cereali e animali - Vini - Alimentari - Pellami.*
 BOTTARO ONOFRIO - NAPOLI, Piazzetta Principessa Margherita, 8. - *Esportazione derrate alimentari e prodotti del suolo.*
 CASA COLOSSO - UGENTO (Lecce). - *Prodotti ortofruttili-agrumari - Vini da pasto e da dessert.*
 CASTELLI CARLO & FIGLI - GEMONIO (Varese). - *Formaggi grana - Reggiano - Gorgonzola-Sbrinz - Emmentaler.*
 CENNI GASPARE & F.LLO - PONTICELLI IMOLA. - *Prodotti ortofruttili.*
 CHIANTI O TURCHI & C. - PISTOIA, Casella Postale 26. - *Olio.*
 COOP. FRUTTICULTORI - PREGANZIOL (Treviso). - *Prodotti ortofruttili.*
 CORRADINI ANGELO - MILANO, Piazza Luigi di Savoia, 2. - *Suini.*
 DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO. (Udine). - *Biscotti, caramelle.*
 F.LLI MAROGNA ACQUA MINERALE SAN MARTINO - SASSARI, Palazzo del Governo. - *Acque minerali naturali « San Martino » - Fieno per l'affioramento dell'esercito.*
 FORINO SALVATORE & FIGLI - NOCERA INFERIORE (Salerno). - *Conserv. alimentari - Ortaggi e frutta - Polpe di frutta e marmellate.*
 GALLI ALDO - MILANO, Via Cadore, 10. - *Concessionari R. A. M. B. - Banane - Mele - Pere - Agrumi.*
 GALLO SALVATORE - TORRE ANNUNZIATA (Napoli). - *Molino - Pastificio - Semole - Farine - Paste.*
 GHISLANZONI GIOVANNI - MORBEENO - *Conserv. alimentari.*
 GIANNATTASIO RAFFAELE DI MICHELE - S. CIPRIANO PICENTINO. - *Castagne ed altri prodotti ortofruttili.*
 GRAFFINA VIRGILIO - CAGLIARI, Via XX Settembre. - *Prodotti orto frutticoli - Coloniali.*
 KUCHLER & C. - TRIESTE, Punto Franco, 4. - *Droghe coloniali, medicinali - Erboristerie - Gomme - Insetticidi.*
 «IL LEVANTE» DI ALBIERI TEODOSIO - BRESCIA. - *Coloniali.*
 I. M. A. - PIACENZA. - *Mangimi concentrati (Lovini, equini, suini, polli).*
 LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. - *Latte in polvere.*
 LACCHIN G. - SACILE (Udine). - *Uova, vini, articoli sanitari, sedie, mobili vari, legnami, carbonato calcio (granulato e raffinato).*
 LARocca LORENZO - BARI, Estramurale, 222 - Napoli, Banchina Villa del Popolo. - *Conserva e prodotti alimentari in genere.*
 MAGHENZANI PRIMO & FIGLI S. A. - PARMA. - *Formaggio parmigiano per esportazione.*
 MATTIA LOCATELLI - LECCO. - *Formaggi.*
 MAZZONI GIORGIO - LIVORNO, Via degli Scali del Vescovado, 1 - Pesci sott'olio, essalati, prodotti alimentari in genere.
 MERCANTILE S. A. - FIUME, Punto Franco Magg. 12. - *Cereali, farine, zucchero - Olii, semi, coloniali.*
 MOLINO S. JACOPO F.LLI LAZZARESCHI FU ULISSE - LUCCA. - *Farine di grano.*
 NEGRONI PIETRO SALUMIFICIO - CREMONA - Teleg. SALNEGRONI.
 OLIVO S. A. COOPERATIVA - GIOIA TAURO - *Olii di oliva.*
 PAGNI CHERUBINO - ROMA, Via in Arclione, 75a. - *Frutta secca - Banane.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. - *Polveri effervescenti per acque da tavola. Lievito per dolci. Droghe.*
 PASCHES SILVIO - TRIESTE, Punto Franco Vitt. Eman. III Mag. 4. - *Importazione esportazione caffè, zucchero droghe, riso.*
 PERNICONE FRANCESCO - REGALBUTO (Enna). - *Prodotti del suolo. Apraltatori. Tras orti.*
 PICCARDO & SAVORE - ONEGLIA IMPERIA. - *Produttori olio puro di oliva.*
 PISTILLI FRANCESCO fu V. - SANNICANDRO, Corso Vittorio Emanuele gr. - *Equini - Vini - Olii - formaggi - legumi.*
 PIACENTINO SEBASTIANO & C. - TRIPOLI - TRAPANI - Tonnare di Sidi Sbeh Laman e Sidi Ben Nur. - *Pesca e lavorazione del tonno.*
 POLENGHI LOMBARDO SOC. ESPORTAZIONE .A. - LODI. - *Burro - Formaggi - Latte condensato, sterilizzato in polvere. - Salumi.*
 REINA ANGELO - SAN GIORGIO SU LEGNANO, Via Cavour. - *Salumi.*
 RIGAT M. DI A. - TORINO, Via Susa, 14. - *Formaggi pastorizzati in scatole, ecc.*
 ROSSA LUIGI S. A. - VERCELLI. - *Vero estratto olandese di marca «Elefante».*
 S. A. ALTHEA - PARVA, Viale Toschi, 6. - *«Sugoro» condimento completo, sano pronto.*
 S. A. GALBANI EGIDIO - MELZO - *Formaggio Bel Paese - Rex - Regina - Taleggio.*
 S. A. GIANELLI MAJNO LATTE CONDENSATO LOMBARDO - MILANO, Via Tasso, 4. - *Latte naturale sterilizzato, latte condensato con zucchero e senza, crema pastorizzata. Burro Excelsior pastorizzato.*
 S. A. GIO. & F.LLI BUTONI - SANSEPOLCRO.
 S. A. LATTERIA SORESINESE - SORESINA (Cremona). - *Formaggi, burro, latte condensato, sterilizzato.*
 S. A. PER ESPORTAZIONI FORMAGGI «SAPEF» - LUCCA, Via Vittorio Emanuele. - *Formaggi.*

S.A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGONI & C. - TRIESTE, Via Galatti, 24. — *Conserve alimentari.*
 SOCIETA OLII DEGRAS AFFINI - RIVAROLO GENOVA, Via Faliero Vezzani, 19. — *Olii di pesce, olii grassi animali e vegetali, olii lubrificanti per ogni industria.*
 SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni, 1. — *Ciocolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.*
 SPINOSO ONOFRIO - MARINA DI NICOTERA (Catanzaro). — *Fichi secci: in cestini (cestini lusso), vini. Olii.*
 STAUFFER WALTER - CREMONA. — *Produzione esportazioni formaggi.*
 STUCKY S. A. - VENEZIA. — *Semolini. - Farine e paste.*
 TRAMONTANA PIETRO FU M. - REGGIO CALABRIA. — *Agrumi.*
 VAX & VITALE - GENOVA, Darsena. — *Conserve alimentari, prodotti della pesca, antispasti.*

PRODOTTI DI BELLEZZA (Profumi, creme, essenze, saponi dentifrici, ecc.)

CHLORODONT S. A. I. - MILANO, Via Archimede, 73. — Deposito ASMARA. — SIG. PIERO VOLONTÈ, Caratteraggio 445. — *Pafta dentifricia CHLORODONT, Leocrema, Elisir, dentifricio ecc.*
 DITTA FRANCESCO FERRERIO DI R. DONÀ - MILANO, Via Donatello, 10-12. — *Essenze d'ori, composizioni per profumi fini ed industriali.*
 FAYUAD ADRIANO (DITTA ESPERIS) - MILANO, Via Bollo, 4. — *Essenze ed eteri per profumerie e per ogni altra industria.*
 GI.VIEMME S.A. GIUSEPPE VISCONTI DI MODRONE & C. - MILANO, Via A. Ronchetti, 11-a. — *Profumeria.*
 ICMSA - INDUSTRIE CHIMICHE MERIDIONALI S. A. - MILANO, Via Pontaccio, 14. — *Profumi sintetici costituenti di essenze - Olii essenziali - materie prime profumerie - Prodotti chimici organici.*
 PROFUMERIA RAMON - MILANO, Via Poma, 25. Telef. 55374. — *Fabbrica di profumerie - Licenza fabbricazione Ambasciate di Parigi - Fiori di Parigi - Rannon di Parigi.*
 S. I. M. A. N. S. - MILANO, Via Mauro Macchi, 52. — *Basi e profumi composti - Olii essenziali di produzione italiana - Costituenti di essenze.*
 SOFFIENTINI GIOVANNI - MILANO, Via Torino, 51. — *Fabbrica e commercio profumerie ingrosso e chincaglierie.*
 S. A. CIPRA - PORTOPECANATI. — *Prodotti per toiletta e saponi.*
 S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — *Prodotti di bellezza - Agimi - Leda - Tropical.*
 «TRIONFALE» FABBRICA PROFUMI - PARMA, Via A. Fratti, 46.

PRODOTTI INSETTICIDI - DISINFETTANTI - CHIMICI COLORI E VERNICI

A. C. N. A. AZIENDA COLORI NAZION. AFFINI - MILANO, Via Principe Umberto, 18. — *Coloranti di anilina - Prodotti chimici.*
 I. F. AMONN S. A. - BOLZANO, Casella Postale 226 — *Insetticidi e antierittogamici.*
 BOCELLI GIOVANNI STAB. COLORI VERNICI SMALTI - MILANO, Via M. Polo, 5. — *Idromembrol. Pitture lavabile. Esterni, Interni.*
 COLORIFICIO ITALIANO MAX MAYER S. A. - MILANO, Via Savona, 52. — *Antiruggini, vernici, smalti, grassi e nitrocellulosi regolamentari.*
 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - FERRARA, Viale Cavour. — *Concimi, anticrittogamici, insetticidi, coloniali, lattaria, prodotti ortofrutticoli, ammassi grano, lana, bozzoli, sementi, mangini.*
 CONSORZIO COMMERCIALE SODA E CLORO - MILANO, Via Cesare Cantù, 4. — *Clorurocalce - Ipoclorito sodio - Soda caustica.*
 CORTI F.LLI S.A. - MONZA. — *Vernici smalti, colori, antiruggini ininfiammabili, mastice.*
 ELETTRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO - MILANO, Via Privata Vasto I. — *Polvere Caffaro - Prodotti insetticidi per agricoltura - Verde Caffaro antimalarico.*
 FABBRICA MINIO MURANO - VENEZIA, S. Maria del Giglio, 2516. — *Minio, biacca.*
 FABBR. PIGLIAMOSCHE «AEROXON» - BOLZANO, Via Castel Mareccio.
 GODNIG EUGENIO - ZARA. — *In etticidi liquidi ed in polvere.*
 I.D.E.A. - ITALIANA DISINFETTANTI & AFFINI - MILANO, Via S. Vincenzo, 18. — *Disinfettanti, prodotti chimici e affini - Cercasi rappresentante.*
 INDUSTRIA PIEMONTESE DEI COLORI DI ANILINA S. A. - MILANO, Via Farneti, 4. — *Colori organici sintetici.*
 INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S. A. - MILANO, Via G. La Masa, 19-21. — *Vernici - Smalti - Pitture.*
 JORI ERNESTO - BOLOGNA, Via Saliceto, 18. — *Grasso, olio per scarpe per l'esercito, olio per armi, lucido per scarpe, prodotti lavorazione cuoio, disinfettanti, detersivi, lucidi per metalli, olio per meccanismi di precisione, olio per scarpe da montagna, grassi per sellerie, vaselline per unghie di animali.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *In etticida «Sterminio» liquido e polvere.*
 PREMIATO LABORATORIO ZAMPIRONI - VENEZIA MESTRE. — *Fidibus Zampironi - Distruttori sananti.*
 S.I.L.O. - TORINO, Corso Savona, 40. — *Terre colorate naturali e colori in polvere.*
 «SIOF» S. A. OSSIDI FERRO - POZZOLO FORMIGARO (Novi Ligure). — *Colori minerali.*
 S. A. CELLULOSA CLORO SODA - NAPOLI, Strada argine ai granili. — *Cloruro di calce - Soda caustica - Ipoclorito sodico - Acido cloridrico.*
 SOC. AN. GEIGY - MILANO Via R. Bosovich, 30. — *Colori anilina per tessuti e conceria - Prodotti per conceria.*
 S.A. PER L'INDUSTRIA E L'ESCAVO DI MINERALI DI ALLUMINIO - TRIESTE, Barcola Bovedo, 14. — *Colori antiruggini ed anticorrosive a base di allumina ALU in diverse tinte e per colorazioni su metalli e per ligini e per cementi - Idronughi a base di allumina e bitumi chiamati Alubitumastic, cori fluido come denso.*
 SCALETTI LUIGI - MILANO, Ponte Vetero, 4. — *Specialità colori all'affresco - Esternol - Pittura opaca per facciate di case.*
 SOCIETA DI MONTEPONI - TORINO, Via dei Mille 9. — *Bianco di zinco in polvere.*
 ZAMBON & C. - VICENZA. — *Stabilimento chimico-farmaceutico (Prodotti «ZEF»).*

PRODOTTI FARMACEUTICI MEDICINALI E IGIENICI.

AGENZIA GENER. ITAL. FARMACEUTICI S. A. - MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche. - Disinfettanti.*
 ANTICA FARMACIA DI BRERA - MILANO, Via Fiori Oscuri, 11-13. — *Specialità farmaceutiche proprie. - Pillole di Brera - Bromofosforo - Lalloseptina - Tamarindo di Brera.*
 CANDIOLI & C. S. A. I. IST. PROFILATTICO FARMACEUTICO - TORINO. — *Specialità farmaceutiche proprie.*
 CARLO ERBA SOC. AN. - MILANO, Via Marsala, 5. — *Prodotti farmaceutici - Reagenti per analisi - Veteris per laboratori.*
 CASSIA DR. ANTONIO - MILANO, Via Gran Sasso, 12. — *Specialità proprie medicinali. - LITIO-MAGNESINA per acqua da tavola.*
 CO. FA. COMPAGNIA FARMACEUTICA S. A. - MILANO, Piazza S. Agostino, 1. — *Prodotti farmaceutici.*
 DEL SAZ E FILIPPINI - MILANO, Via Giulio Uberti, 37. — *Specialità medicinali.*
 GOBETTI GIUSEPPE - LEGNANO. — *Olio di ricino, medicinale e industriale.*

- ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE - MILANO, Via Darwin, 20. — Sieri vaccini - Tubercoline - prodotti -
aspecifici - Opoterapici, ormoni vitaminici vari - Fermenti amorfi, vivi industriali.
- ISTITUTO SIEROTERAPICO NAZIONALE - MILANO - NAPOLI. — Sieri - Vaccini preventivi e curativi - Opoterapici
diagnostici - Culture.
- IST. SIEROTERAPICO VACCINOGENO TOSCANO - SIENA. — Sieri - Vaccini - Jadogelatina An.trenofer. Gelochin-
Piosol e Sclavo.
- LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — Prodotti farmaceutici.
- KNOLL S. A. I. PRODOTTI FARMACEUTICI - MILANO, Via Superga, 37-39. — Specialità medicinali - Alcaloidi.
- LABORATORIO FARMACOLOGICO REGGIANO DOTT. RECORDATI - CORREGGIO. — Medicinali, canfosultonasi-
Jadobismutati - Cloramine - Specialità farmaceutiche.
- LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MAESTRETTI - MILANO, Via Gran Sasso, 18.
- LEPETIT S. A. - MILANO, Via Carlo Tenca, 32-34. — Prodotti farmaceutici - Specialità medicinali.
- LOCATELLI TULLIO - PADOVA, Via delle Palme, 5. — Fabbrica di prodotti biochimici e farmaceutici.
- MARRAZZA DR. LUIGI - ATINA (Frosinone). — Prodotti farmaceutici.
- MANETTI L. & H. ROBERTS S. A. STABIL. CHIMICO FARMACEUTICO - FIRENZE, Via C. Pisacane, 11. —
Specialità medicinali - Prodotti farmaceutici, igienici e per analisi.
- OTTOLENGHI DOTT. & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6. — Prodotti chimici e specialità Farmaceutica.
- PRODOTTI «GANZINA» LABCANFORAMINA - PADOVA, Via Carso, 7. — Prodotti e specialità medicinali.
- PRODOTTI ROCHE S. A. - MILANO, Via Stazio, 9. — Specialità medicinali.
- RUSSI & C. - ANCONA. — Prodotti chimici e farmaceutici.
- S. A. CIBA - MILANO, Viale Premuda, 25.
- S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — Prodotti farmaceutici, medicinali, igienici, disinettanti e insetticidi.
- S. A. ITALIANA FARMACEUTICI-AGENZIA GENERALE - MILANO, Corso Venezia, 14. — Specialità farmaceutiche
(Rim e Calmante Murri).
- SOC. FARMACEUTICA EVARISTO GARRONI - ROMA, Via degli Astalli, 18. — Prodotti farmaceutici. Profumerie
igieniche - Liquori.
- S. A. FARMACEUTICI ITALIA (Gruppo Montecatini) - MILANO, Foro Bonaparte, 35. — Prodotti farmaceutici - Vac-
cini - Diagnostici - Novarsenobenzolo - Stovarsolo - Gonacrina - Gardenale - ecc.
- S. A. I. D. A. - SOC. AN. ITALIANA DISINFETTANTI AFFINI - PISA, Via S. Steiano, 16. — Sario - Crescolvina.
- STABIL. CHIMICI FARMACEUTICI RIUNITI SCHIAPPARELLI - TORINO, Via S. Anselmo, 16.

SCALE AEREE E SCALE A MANO DIVERSE

- BRAMBILLA - CHIEPPI & VACCARI - MILANO, Via Termopoli, 5 bis. — Scale tipo diverso - Autoscale - Spe-
ciali per elettrificazione - Scale all'italiana.
- COLOMBO GIUSEPPE - MILANO, Via Privata Derganino, 3. — Scale aeree. - Scale italiane. - Attrezzi pompieristici.

SEGNALAZIONI STRADALI

- D.A.M.A.S. - TORINO, Via Modena, 32. — Segnalazioni stradali.

STRUMENTI MUSICALI ED ACCESSORI

- MONZINO & GARLANDINI - MILANO, Via Adua, 20 (già Via Larga). — Strumenti musicali accessori musica esportazione.
- TALLONE AUGUSTO - MILANO, Via V. Bellini, 11. — Pianoforti - Perito importazioni Austria Germania - Rap-
presentanze.

SUGHERO (lavorazione varia)

- DE FRANCISCI MARIO - MILANO, Via Legnano, 12. — Fabbrica turraccioli speciali per prodotti chimici, per vini ecc.
Agglomerati sugheri.
- LEMOIGNE I. & C. MILANO, Via Pisacane, 20. — Turraccioli e tappi corona.
- PANOZZO A. (Ditta) - MILANO, Corso Buones Aires, 21. — Fabbrica turraccioli sugheri per profumerie per prodotti
farmaceutici aviazione.

TESSUTI ELASTICI (bretelle, calze elastiche, cinture, busti, ecc.)

- MASSA A. & C. - MILANO, Via Procaccini, 20. — Maglie - Calze elastiche - Busti - Ventriere - Cinture ecc.
- MOLTENI R. MANIFATTURA BUSTI - MILANO, Via Goldoni, 64. — Busti, reggipetti, jasse lana, elastiche, cinture
elastiche.
- TEBI - TORINO, Via Pevron, 50. — Tessuti elastici, busti igienici, calze per usi.
- TESSITURA ITALIANA ELASTICI - CARONNO MILANESE. — Calze elastiche Lasterx - Guaine, busti, cinture
orlo dicke, cinti erniari.
- URBANI ANGELO - MILANO, Via Pieno, 6. — La bretella brevettata «Urbania» cintura-giarrettiera.

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - CORNICI - ASTE DORATE, ECC.

- BITOSI ORESTE - LIVORNO, Scali d'Azeglio. — Steatite - Granulati di marmo - Materie prime per industrie del
vetro e ceramica - Materiali: ritrattari.
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — «Pellucola 3» all'opelato di cellulosa sostituito intransibile del vetro.
- FABBR. PISANA DI SPECCHI E LASTRE COLATE DI VETRO DELLA SOC. AN. SAINT GOBAIN CHAUNY &
GIREY - PISA. — Vetri opachi «OPALINA» e «PITROS.MALT» per rivestimenti decorativi e igienici.
- MACARIO ALBANO & C. S. A. - TORINO, Via G. Ferrari, 11. — Vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche, smerigliatura.
- S. A. ASTE DORATE ED AFFINI - CARONNO MILANESE. — Aste dorate - Ghiaiaiate.
- S. A. MAGAZZINI ASTE DORATE - MILANO, Via Fiori Chiari, 3. Tel. 88516. — Aste dorate, cornici, quadri,
Specchi, portaritratti, stampe, arazzi.
- S. A. VETRERIA BALZARETTI MODIGLIANI - LIVORNO, Via delle Cataratte. — «Vetroflex» feltro isolante, ter-
mico, acustico - «Termolux» vetro isolante diffusore.
- S. A. VETRO ITALIANO DI SICUREZZA «VIS» - MILANO, Via Arona, 2. — Cristalli e vetri e «Vis» - «Cristalli
Securi» - Automobili - Tram - Aeroplani - Marina - Mezzi di trasporto protezioni - Vetri temperati - Ferustro.
- SIVREX S. A. - MILANO, Via Voghera, 11. — Vetri-Cristalli di sicurezza Vitrex Rhoxox.
- UNIONE VETRARIA ITALIANA S. A. - MILANO, Corso Italia, 6. — Lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro di ogni
tipo e spessore - Vetri pressati per utrocemento.
- VETRERIA MECCANICA RICCIARDI & C. - NAPOLI, Via G. Bovio, 22. — Lastre di vetro da finestra - Vetrerie
fissi da tavola e per illuminazione - Fianoni - Vetrerie di qualsiasi genere.

VINI - LIQUORI - BIRRA - ACQUE MINERALI - MACCHINE ED ACCESSORI

- A. A. BAKER & C. S. A. - TRIESTE, Via Giacinti, 14. — *Coenac, rum, liquori.*
 ACQUE MINERALI E BIRRA DI BORGOFRANCO S.A. - IORINO, C. G. Ferraris, 14 - Tel. 48.448. — *Acque minerali naturali - Birra - Aranciata - Amarena.*
 ALBERTI GIUSEPPE S. A. - BENEVENTO. — *Strega, specialità liquori, ed altri liquori.*
 ALVISI ENRICO - BARLETTA. — *Esportazione vini.*
 ANGHELETTI DOMENICO - LECCO MALGRATE. — *Produzione esportazione vini - Vermouth.*
 ARENELLA - PALERMO. — *Acido clorico, essenze e succhi agrumi, alcool.*
 BIRRA CERVISIA - GENOVA RIVAROLO, Casella postale 39. — *Birra speciale per esportare nelle Colonie.*
 CAMPA ORONZO - CITTROFIA - (Lecco). — *Vini, vermouth - frutta verdi, secche, cereali-barbiette.*
 CASA VINICOLA BARONE RICASOLI - FIRENZE, Via Maggio, 7. — *Vini Chianti originali - Broilo - Castagnoli - Meleto.*
 CASA NICOLA DEL CHIANTI S. A. F. CHIANTI FASSATI - PIEVE DI SINALUNGA (Siena). — *Vini.*
 CHAZALETTES Cte & C. - TORINO, C. Regina Margherita. — *Vermut liquori.*
 CONTINATO G. CANELLI - VINI. — *Stabilimento vinicolo fondato nel 1867 - Vini tipici piemontesi spumanti - Vermouth.*
 CUDIA PIETRO fu LORENZO - MARSALA, Via Mazzara. — *Vini Marsala.*
 DAL CANTO FRATELLI - PONSACCO (Pisa). — *Chianti dal Canto, Brevetto Real Casa.*
 DE GIACOMI FRATELLI - LIVORNO, Via Chiellini. — *Fabbrica birra - Aranciata e bibite speciali.*
 DELLA GRAZIA Comm. VITTORIO, Agente Generale per Italia e Impero della Casa Fiper Heidsieck di Reims - MILANO, Piazza Duomo, 19. — *Champagne - Medaglia d'Oro della GROCE ROSSA ITALIANA, Roma XIV.*
 DISTILLERIA STAMPA SASSOLINO STAMPA - SASSUOLO (Modena). — *Sassolino stampa - Amaro - Liquori e vini liquor.*
 DISTILLERIE LUIGI AMEDEO BONOMELLI - MILANO - Stab. Piazza Emilia, 1. — *Bitter Bonomelli - Marsalovo Bonomelli - Erboristeria medicinali.*
 ENRICO SERAFINO - CANALE. — *Vini fini, Vermouth.*
 FABBRICA BIRRA DREHER - TRIESTE. — *Birra tipo speciale esportazione e tropicale.*
 FABB. BIRRA DORMISCH FRANCESCO - UDINE. — *Birra speciale lunga durata per esportazione.*
 FABBRICA DEI PRODOTTI FLORA - MILANO, Via P. Marocco, 13. — *Olii essenziali ed essenze per liquori - Sciropi e Caramelle.*
 F.LLI DUZZIN - PADOVA, Casella Postale 107. — *«Kabarbaro» produzione e coltivazione propria.*
 F.LLI FOLONARI - Brescia, Sede Centrale Via Corsica, 12, Tel. 2:82-3813. Indirizzio telegrafico. FOLONARI - BRESCIA - Stabilimenti a: Brescia - Squinzano - Barletta - Locorotondo - Sanservero - Pontassiere - Reggio Emilia. — *Industria, commercio esportazione vini d'Italia - Particolarmente attrezzata per l'esportazione nell'Africa Oriental e.*
 GIANNOZZI G. & FIGLIO - CERTALDO. — *Vini tipici del Chianti.*
 GRASSOTTI F.LLI - RIVAROLO CANAVESE (Torino). — *Liquori e vermouth.*
 ISOLABELLA & FIGLIO - MILANO, Via Villoresi, 13. — *Vermouth bianco - Liquori - Sciropi - Succhi di frutta.*
 MARTINI & ROSSI SOC. AN. - TORINO, Casella Postale 475. — *Vermouth, Liquori - Spumanti.*
 PAGLIOTTI GIACOMO - CUORGNÉ (Aosta). — *Fabbrica vermouth e liquori.*
 PAVELLA G. G. - PUNTOFRANCO (Fiume). — *Vino, vermouth, marsala.*
 PICCINI ARTURO FU ANGELO - POGGIBONSI (Siena). — *Vini ed olii del Chianti.*
 PISANELLO LUIGI - PARABITA (Lecce). — *Esportazione vini comuni e finissimi.*
 RAMPINO RAG. MARINO - MILANO, Via Pergolesi, 22. — *Produzione esportazione - Vini - Olii di olii.*
 REGI STABILIMENTI DEMANIALI DI RECOARO - RECOARO. — *Spremute di agrumi (aranciata limonata ecc. e acque minerali da lavoro).*
 RIBOLI GIOVANNI - FIUME, Piazza Dante, 7. — *Vino, vermut, marsala.*
 S. A. ALBERTI TOMMASO - IMOLA (Bologna). — *Vini tipici.*
 S. A. DISTILLERIA GANCIANI & CREMONESE - UDINE.
 S. A. CASA VINICOLA D'ESPORTAZIONE LUIGI BIGI & FIGLI - ORVIETO (Firenze).
 S. A. GIO. BUTON & C. - BOLOGNA, Via Pietramellara, 43. — *Cognac, liquori, sciropi - Coca.*
 SMANIA A. & C. - FIESSO D'ARTICO, (Venezia). — *«Chinol» - Liquori - Sciropi.*
 BARBIERI F.LLI S. A. - PADOVA «Aperol» aperitivo - Liquori - Sciropi - «Ovos» sabaione ricostituente.
 S. A. F.LLI BRANCA - MILANO, Via Broletto, 35. — *Fernet Branca - Cognac - Vermouth - Liquori e Sciropi.*
 SCALA S. A. - NAPOLI, Via Cuma, 18. — *Vini fini di Napoli - Esportazioni in tutto il mondo.*
 SARTI LUIGI & FIGLI S. A. - BOLOGNA, Via Cairoli, 11. — *Cognac - Liquori - Sciropi - Fornitori della Real Casa.*
 SOC. AN AZIENDE ALIMENTARI ASSOCIATE - MUSSOLINIA DI SARDEGNA. — *Vini e articoli caseari.*
 S. A. VINI CLASSICI DEL PIEMONTE già Opera Pia Barolo - BAROLO (Piemonte). — *Vini superiori fini e da mensa.*
 SIMONINI TOSCHI & GUIDI - LUCCA, Via Pescheria, 2. Casella postale 25. Ind. telegrafico: Rosito Lucca. — *Vini Chianti - Olio oliva - Alimentari diversi.*
 STOCK COGNAC MEDICINAL S. A. - TRIESTE, Via Montorsino, 2. — *Cognac, liquori, sciropi.*
 SUBINACCHI RICCARDO - MILANO, Via Moscova, 53. — *Essenze per liquori - Sciropi - Contetterie - Profumerie.*
 VINCENT M. & C. - AOSTA. — *Acqua minerale di Courmayeur - Caffè Malto Zimmermann - Birra.*
 VITAS ROMANO - TRIESTE, Punto Franco, 10. — *Vini - Vermouth - Vermouth «Romano» «Venezia».*
 VLAHOV ROMANO - ZARA. — *Marschino - Cherry-Brandy - Liquori finissimi - Cognac - Sciropi.*
 TADDEI E. & C. VETRERIE - EMPOLI. — *Fiaschi, damigiane, bottiglie, barili - Articoli da tavola - Vetri artistici.*
 TERROSI VAGNOLI NOB. G. B. - FIRENZE, Viale Bellifiore, 4. — *Vini olio.*

VARIE (ultime iscrizioni pervenute)

- ANCESCHI STANISLAO & FIGLI - REGGIO EMILIA. — *Imborlazione carburanti. Caffè.*
 CARCANO ANTONIO - MANDELLO DEL LARIO. — *Carte, stagnole, alluminio, nastri, bandelle, capsule.*
 CARRAMUSA LUCIANO - PALERMO, Via Lincoln, 161 Telegrammi: MUSALCARRA. — *Candele storiche, lumini da notte.*
 FRACCARI CESARE & C. - MILANO, Passaggio Centrale, 2. — *Metalli preziosi.*
 FRIGO PIETRO & FIGLI - VICENZA, Via S. Francesco, — *Candele e lumini da notte.*
 IMPRESA MODERNA POMPE FUNEBRI SOC. AN. - MILANO, Via Paolo da Cannobio, 2. — *Esumazioni - Trasporti salme nel regno e all'estero.*
 INDUSTRIA MEDAGLIE E DISTINTIVI G. GIOVANOLA - MILANO, Via Broggi, 7. — *Coniazione di medaglie commemorative, sportive e sacre, distintivi, fregi, targhe, coppe, modellazioni, incisioni, ceselli, lavori a smalto, fusioni ecc.*
 MERONI Cav. CARLO ROBERTO - VERONA, Piazza dell'Erbe, 23. — *Cappelli - Berretti - Ombrelli - Valigie.*
 S. A. PENNELLI F.LLI BORELLO & C. - TORINO, Via Don Bosco, 53. — *Pennelli per ogni uso.*
 SOC. IN ACC. AEROSTATICA AVORIO - ROMA, Via Pellegrino Matteucci, 22. — *Paracadute - Costruzioni aerostatiche - Lavori tecnici vari.*
 SUPERCHI STEFANO - CASTEL S. NICOLÒ (Arezzo).

E. 360

Atti uff. 2-1



MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

ANNO 1937

ROMA - NOVEMBRE - ANNO XVI

N. 11



BOLLETTINO UFFICIALE

LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI UFFICIALI



LIBRERIA DELLO STATO


-to de
 -perse
 -Colum
 -to de
 -zine
 -to de
 -moli
 -dele
 -Azion
 -ed ad
 -to de
 -izon
 -Litt
 -to de
 -zion
 -Litt
 -to de
 -dele
 -gioni
 -sta 19
 -to de
 -del p
 -Litt
 -traz
 -4 e
 -to de
 -Press
 -Litt
 -to de
 -all M
 -190-
 -Litt
 -to de
 -Litt
 -per i
 -to de
 -del C
 -to de
 -Litt
 -to de

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937

Regio decreto 7 ottobre 1937-XV. — Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Colonia	Pag. 1969
Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839. — Istituzione della Gioventù italiana del Littorio	» 1970
Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1937-38, ed altri indifferibili provvedimenti	» 1976
Regio decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1857. — Modificazioni al trattamento fiscale degli spiriti prodotti in Libia con l'impiego di datteri	» 1986
Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864. — Modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale	» 1987
Regio decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1878. — Completamento delle norme in materia di disciplina delle attività economiche nelle Colonie, contenute nel R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872	» 1994
Regio decreto 24 giugno 1937-XV, n. 1882. — Valutazione del periodo di prova ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio prescritta per le promozioni dal grado XI al grado X del personale civile dei gruppi A e B	» 2009
Regio decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 1887. — Istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingua e cultura orientali	» 2010
Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1891. — Estensione all'Africa Orientale Italiana del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, contenente norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto	» 2011
Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897. — Estensione alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia dell'azione agraria deferita all'Opera nazionale per i combattenti	» 2013
Regio decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1932. — Ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana	» 2014
Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933. — Modificazioni alle norme riguardanti la promozione al grado ottavo nei ruoli di personali civili di gruppo A delle Amministrazioni statali	» 2037



DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE.

1937

Decreto ministeriale 1° settembre 1937-XV. — Concessioni di rivendita di banane nel Regno	Pag. 2040
Decreto del Capo del Governo 22 ottobre 1937-XV. — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali metallici ed all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.	» 2044
Decreto del Capo del Governo 22 ottobre 1937-XV. — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali metallici ed all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari	» 2047
Decreto ministeriale 23 ottobre 1937-XV. — Norme per la esecuzione del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ad estendere la sua attività nell'Africa Orientale Italiana	» 2050
Decreto del Capo del Governo 21 novembre 1937-XVI. — Determinazione della data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana	» 2055
Decreto ministeriale 28 settembre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale	» 2055
Decreto ministeriale 4 ottobre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.	» 2089
Decreto ministeriale 7 ottobre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.	» 2115
Decreto ministeriale 15 ottobre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.	» 2143
Decreto ministeriale 27 ottobre 1937-XV. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.	» 2174
Decreto ministeriale 29 ottobre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.	» 2204
Decreto ministeriale 6 novembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale	» 2230
Decreto ministeriale 10 novembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale	» 2261

- Decreto ministeriale 18 novembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale *Pag.* 2277
- Decreto ministeriale 18 gennaio 1937-XV. — Costituzione delle Sezioni del Consiglio superiore coloniale per l'anno 1937 • 2278

CONCORSI.

1937

- Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per esami per l'ammissione a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (Gruppo C) *Pag.* 2283
- Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (Grado 8°, Gruppo A) • 2291
- Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (Grado 8°, Gruppo A) • 2296
- Ministero dell'Africa Italiana: Concorso a 30 posti nel ruolo coloniale dei maestri • 2301
- Ministero dell'Africa Italiana: Concorso a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale • 2303

LE

1830

Con
Stanti

1830

Stato
Stato

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937


REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV.

Concessione di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Colonia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1937, n. 255)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

Medaglia d'Argento.



CASSANELLI Francesco, nato a Vercelli l'11 maggio 1893, tenente di fanteria di complemento del 3° battaglione « Benadir ». — Comandante di centuria di un battaglione « Benadir » durante un aspro e sanguinoso combattimento, noncurante del violento fuoco nemico, si lanciava alla baionetta, con travolgente impeto, contro agguerrite forze ribelli appostate oltre un'oasi, concorrendo con gli altri reparti di prima linea, trascinati dal suo esempio, a sgominare e a volgere in fuga l'avversario. Già distintosi per coraggio ed abnegazione nei combattimenti di Agilat (12 gennaio 1917) e di El Dorania (5 aprile 1917). — Fonduk Bengascir - El Mekmen 20 settembre 1917.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV
Registro n. 30 Africa Italiana, foglio n. 181.*

1970

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1839.

Istituzione della Gioventù italiana del Littorio.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1937, n. 262)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, col quale fu istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Gioventù italiana del Littorio, organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del Regime fascista, è istituita in seno al Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che ne è il comandante generale.

La Gioventù italiana del Littorio ha per motto: « Cre dere - obbedire - combattere ».

Art. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile, istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale col R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, è soppresso.

L'Opera nazionale Balilla, istituita con legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, viene assorbita dalla Gioventù italiana del Littorio.

Le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti al presidente dell'Opera nazionale Balilla e al Ministro per l'educazione nazionale nei confronti dell'Opera nazionale Balilla sono conferite al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale della Gioventù italiana del Littorio.

Le istituzioni, le scuole, le accademie, i collegi appartenenti all'Opera nazionale Balilla, passano, nella attuale situazione di fatto e di diritto, alla Gioventù italiana del Littorio.

Le attività e le passività dell'Opera nazionale Balilla e dei Fasci giovanili di combattimento nonchè gli immobili, di proprietà del Partito Nazionale Fascista, adibiti a caserme dei giovani fascisti e a colonie climatiche, sono trasferiti alla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 3.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, ha facoltà nella sua qualità di comandante generale di emanare le norme per l'organizzazione della Gioventù italiana del Littorio e per il suo funzionamento nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 4.

Appartengono alla Gioventù italiana del Littorio i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 21 anni inquadrati nelle organizzazioni dei giovani fascisti, avanguardisti, balilla, figli della lupa, piccole italiane, giovani italiane, giovani fasciste.

I giovani inquadrati nelle organizzazioni della Gioventù italiana del Littorio sono vincolati al seguente giuramento: « Nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire gli ordini

1972

del DUCE e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione fascista ».

Art. 5.

I compiti che la Gioventù italiana del Littorio svolge a favore dei giovani sono:

- a) la preparazione spirituale, sportiva e premilitare;
- b) l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, secondo i programmi da essa predisposti di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
- c) l'istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, accademie, aventi attinenza con le finalità della Gioventù italiana del Littorio;
- d) l'assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le colonie climatiche e il patronato scolastico o con altri mezzi disposti dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale;
- e) l'organizzazione di viaggi e crociere.

La Gioventù italiana del Littorio ha inoltre la facoltà di istituire o di promuovere l'istituzione di borse di studio e di provvedere alla loro assegnazione.

Alla Gioventù italiana del Littorio spetta la vigilanza e il controllo su tutte le colonie climatiche e istituzioni affini, da chiunque fondate o gestite. Per la fondazione di nuove colonie o istituzioni affini è necessaria l'autorizzazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Nulla è innovato riguardo ai poteri e alle attribuzioni del Ministro per l'educazione nazionale nel settore della scuola e dell'insegnamento pubblico e privato.

Art. 6.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la Gioventù italiana del Littorio si propone, sono confermate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 9 gennaio 1927-V, n. 5, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 1115.

Non sono comprese nel divieto di cui al decreto citato le formazioni od organizzazioni promosse o dipendenti dalla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 7.

La Gioventù italiana del Littorio ha personalità giuridica.

Art. 8.

L'amministrazione della Gioventù italiana del Littorio è distinta dall'amministrazione del Partito Nazionale Fascista ed è regolata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Art. 9.

La Gioventù italiana del Littorio provvede al conseguimento dei propri scopi:

a) con i contributi del Partito Nazionale Fascista, dei Ministeri, di enti, di istituzioni e dei soci;

b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposti a suo favore.

I contributi dei Ministeri, degli enti e delle istituzioni, già previsti dalle leggi e dai regolamenti a favore dell'Opera nazionale Balilla o dei Fasci giovanili di combattimento, delle colonie climatiche del Partito Nazionale Fascista, saranno destinati alla Gioventù italiana del Littorio.

I Comuni e le Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornire le sedi della Gioventù italiana del Littorio in base alle norme finora in vigore e a mantenere in suo favore le concessioni in uso gratuito delle palestre già assegnate all'Opera nazionale Balilla o ai Fasci giovanili di combattimento.

Restano ferme le disposizioni concernenti l'obbligo dei Comuni di contribuire al patronato scolastico.

Sono soci della Gioventù italiana del Littorio coloro che, con elargizioni o con periodici contributi, concorrono al conseguimento dei fini dell'istituzione.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che elargiscono a favore della Gioventù italiana del Littorio una somma non inferiore alle L. 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 500.

Sono soci temporanei coloro che si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Le Associazioni e gli Enti morali, che versano il doppio della somma richiesta per i soci individuali, possono essere iscritti tra i soci.

La Gioventù italiana del Littorio assegna diplomi di benemerenzza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini della Gioventù italiana del Littorio.

I diplomi di benemerenzza sono di 1°, 2° e 3° grado.

I diplomi di 1° grado sono assegnati dal DUCE su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, nella sua qualità di comandante generale.

Art. 10.

La Gioventù italiana del Littorio non è sottoposta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di benèficenza; sono però ad essa estese le disposizioni di favore esistenti per dette istituzioni. La Gioventù italiana del Littorio può richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 11.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali e per la stipulazione dei contratti, la Gioventù italiana del Littorio e i suoi organi centrali e periferici sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Il personale di qualsiasi grado e ufficio attualmente alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla, passa alle dipendenze della Gioventù italiana del Littorio, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

Il personale comandato presso l'Opera nazionale Balilla rimane allo stesso titolo e nella medesima posizione giuridica distaccato presso la Gioventù italiana del Littorio, fino a quando il comando non venga revocato dai capi delle Amministrazioni a cui il personale medesimo appartiene, d'intesa

col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Art. 13.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale, ha la facoltà di modificare i regolamenti riguardanti l'inquadramento e il funzionamento della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — STARACE —
LESSONA — DI REVEL — BOTTAI —
LANTINI.

Visto, il Guardastigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 34. — MANCINI.

1976

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 1856.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1937-38, ed altri indifferibili provvedimenti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1937, n. 265)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 29 aprile 1937-XV, numeri 786 e 787; 7 giugno 1937-XV, numeri 855, 856, 857, 873, 874, 875, 891, 892 e 893; 17 giugno 1937-XV, n. 941; 24 giugno 1937-XV, numeri 940 e 942;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per l'esercizio finanziario 1937-38, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa di diversi Ministeri, nonché in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio 1937-38, sono intro-

dotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci della Regia Azienda Monopolio Banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1937-38, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le riserve relative ai sinistri denunciati da qualsiasi Amministrazione dello Stato, e non liquidati, per la mancata presentazione dei documenti di rito, dalle gestioni di stralcio dei rischi di guerra in navigazione, dei rischi ordinari, dei rami elementari e delle cose interessanti la difesa dello Stato, affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni ai termini dell'art. 66 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, dedotti i premi relativi a tali rischi tuttora dovuti dalle dette Amministrazioni, sono devolute a favore dell'Erario.

Le attività che conseguentemente residueranno alle dette gestioni unificate ai sensi del R. decreto 2 dicembre 1926, al netto delle somme occorrenti, per il pagamento delle passività rimaste da liquidare a favore di privati e di enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato, saranno versate al bilancio in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 2.750.000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1937-38, per l'acquisto in Roma del terreno per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza.

Art. 6.

Tutti gli ordini di pagamento concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche emessi, nell'esercizio 1937-38, sia in conto competenza che in conto residui, con imputazione ai

capitoli 97, 98 e 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, s'intendono riferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 7.

L'anticipazione di L. 6.000.000 da concedere alla Società Finanziamenti Esteri - S.V.E.A. (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania) di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1699, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 514, è elevata, per l'esercizio 1937-38, a L. 9.500.000.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di L. 40.000.000 da stanziarsi negli stati di previsione del Ministero delle finanze per gli esercizi dal 1937-38 al 1941-42, in ragione di L. 8.000.000 annui, per l'acquisto di materiale di armamento, di equipaggiamento e da esercitazione per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 9.

L'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, per la corresponsione di premi di natalità e natalità relativi agli eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937, è ulteriormente aumentata della somma di L. 9.500.000.

Di detta somma, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1937-38, L. 4.500.000 saranno da erogare con le modalità di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 554.

Art. 10.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa, di cui all'art. 2 della legge 7 giugno 1937, n. 856, è stabilita, per l'anno 1937, nella somma di L. 1.200.000.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di L. 300.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli

esercizi dal 1937-38 al 1939-40 in ragione di L. 100.000 annue, per la corresponsione di un contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale.

Art. 12.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario 1937-38, della somma di L. 800.000 per il compimento delle opere di assetto edilizio della Clinica ostetrico-ginecologica della Regia università di Roma.

Art. 13.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a trasferire ad aumento della propria partecipazione al capitale della Banca nazionale del lavoro l'anticipazione di L. 2.000.000, concessa alla Banca stessa ai sensi della legge 24 marzo 1921, n. 312, e già disciplinata dal R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, e dal R. decreto 18 gennaio 1925, n. 143.

Art. 14.

In casi di eccezionale necessità, da riconoscersi con decreto del Capo del Governo, potranno essere estese ad altre categorie di opere pubbliche le norme di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168.

Art. 15.

Per provvista o allestimento di materiali tecnici e rifornimento delle dotazioni nonché per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato è autorizzata la spesa complessiva di L. 36.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio.

Art. 16.

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è stanziata per venti esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dal 1937-38, l'annua somma di L. 1.585.277,74, quale annualità comprensiva di capitale e d'interesse da corri-

spondere al Banco di Napoli per l'ammortamento della somma di L. 20.000.000 mutuata dal Banco medesimo all'Opera nazionale Balilla.

In conseguenza, per tutto il periodo di tempo predetto, resta ridotta di eguale ammontare l'assegnazione annua di L. 4.500.000, autorizzata a favore dell'Opera nazionale Balilla, col R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641.

Art. 17.

È autorizzata la spesa di L. 400.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per gli esercizi 1937-38 e 1938-39, in ragione di L. 200.000 annue, per la corresponsione alla Regia azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali di Napoli di un contributo nelle spese di gestione della stazione marittima del Littorio.

Art. 18.

Per le spese di primo impianto del XXI Corpo di armata è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti a stanziare la suddetta somma secondo il bisogno nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38.

Art. 19.

È autorizzata la spesa di L. 5.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1937-38, per esigenze inerenti agli attuali avvenimenti in Cina.

Art. 20.

Per l'acquisto del terreno, la costruzione e l'arredamento della nuova sede della Regia legazione in Tirana è autorizzata la spesa di L. 4.670.000.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 21.

Le somme anticipate ai termini degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, modificati dall'art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 290, dell'art. 5 della legge 7 luglio

1902, n. 318, dall'art. 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2354, nonché le somministrazioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 102, non ancora recuperate, rimangono a carico dello Stato.

In correlazione con l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente ed ai fini della completa sistemazione cui i provvedimenti stessi sono ordinati, il Ministro per le finanze, con propri decreti, è pure autorizzato a regolare, anche in deroga alla legge 8 dicembre 1901, n. 497, e ad ogni altra disposizione, i ricuperi dei crediti erariali dipendenti da rimborsi e concorsi nelle spese dello Stato, e dalle anticipazioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, integrato dall'articolo 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, e, ferma l'attuale misura dei contributi statali sulle passività, a concedere inoltre per cinque anni, a decorrere dal 1937, un contributo da iscriversi con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e da determinarsi anno per anno in una misura che per l'anno 1938 e seguenti non potrà superare trentadue milioni di lire.

Il contributo previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, è confermato per l'importo annuo di lire quattro milioni e per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1937.

Art. 22.

Per l'esecuzione di quanto dispone l'art. 14 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 554, relativamente alla spesa di L. 5.000.000 occorrente per l'arredamento ed il completamento della nuova sede della Regia ambasciata in Parigi, è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti stipulati da pubbliche Amministrazioni e di opere pubbliche.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, maudando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 32. — MANCINI.

TABELLA A.

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata
per l'esercizio finanziario 1937-38.**

a) *In aumento:*

Cap. n. 21. — Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali conferite dal Tesoro dello Stato	L.	7.200.000 —
Cap. n. 34. — Avanzo di gestione della Regia Azienda Monopoli Banane, ecc.	»	1.486.014 —
Cap. n. 100-bis. — Provento della cessione dei passaporti	»	1.410.000 —
Cap. n. 120. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	»	130.000 —
Cap. n. 154. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	66.211,11
Cap. n. 158. — Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	»	730.000 —
Cap. n. 230. — Rimborsi diversi di spese straordinarie	»	600.000 —
Cap. n. 232-bis (di nuova istituzione). — Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica per le spese relative alla costruzione in Firenze dell'edificio per la scuola di applicazione della R. Aeronautica da eseguirsi dal Ministero dei lavori pubblici per le norme di cui al R. decreto 18 maggio 1931, n. 544		<i>per memoria</i>
Cap. n. 299-quinquies (di nuova istituzione). — Versamento in dipendenza di regolazione di scambi previsti dall'Accordo 1° giugno 1937-XV fra l'Italia e l'Austria	»	40.000.000 —
Cap. n. 385. — Riscossione di anticipazioni e recuperi vari	»	2.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>53.622.225,11</u>

(Omissis).

TABELLA B.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa
per l'esercizio finanziario 1937-38.**

(Omissis).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc.	L.	250.000 —
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	"	25.000 —
Cap. n. 23-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Corpo di polizia coloniale ») — Spese per il funzionamento della Scuola di addestramento del Corpo di polizia coloniale	"	546.000 —
Cap. n. 23-ter (di nuova istituzione) — Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo	"	6.000.000 —
Cap. n. 26-ter (di nuova istituzione) — Spese (escluso vitto) per la gestione delle navi ospedali in servizio dell'Africa Orientale	"	300.000 —
Cap. n. 26-quater (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1937-1938	"	4.415 —
Cap. n. 26-quinques (di nuova istituzione) sotto la nuova rubrica « Corpo di polizia coloniale » — Spese per il servizio investigativo politico.	"	6.000.000 —
Cap. n. 26-series (di nuova istituzione) — Spese per la vestizione, l'equipaggiamento, l'armamento, il casermaggio ed i mezzi tecnici del Corpo di polizia coloniale	"	12.617.000 —
Cap. n. 26-septies (di nuova istituzione) — Spese per l'acquisto di mezzi automobilistici e marittimi, di quadrupedi e di bardature per il Corpo di polizia coloniale	"	12.100.000 —
Cap. n. 26-octies (di nuova istituzione) — Spese per i lavori di sistemazione della Scuola di addestramento del Corpo di polizia coloniale	"	260.000 —
	L.	<u>38.102.415 —</u>
Totale degli aumenti		

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 27 — Fondo a disposizione del Ministero, ecc.	L.	300.000 —
---	----	-----------

TABELLA C.

**Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali
per l'esercizio finanziario 1937-38.**

REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Art. 1. — Provento della vendita delle banane nel Regno	L.	4.020.000
---	----	-----------

Art. 2. — Provento della vendita delle banane nelle Colonie	L.	604.500 —
Art. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	160.000 —
Art. 6. — Provento trasporti merci	»	9.540.000 —
Art. 7. — Provento trasporti persone	»	150.000 —
Art. 18. — Proventi della alienazione degli immobili, ecc.	»	1.620.000 —
Art. 20. — Provento della alienazione di materiali vari	»	850.000 —
Art. 23. — Ricupero di somme iscritte in capitoli, della spesa, ecc.	»	700.000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>17.644.500 —</u>

b) *In diminuzione:*

Art. 3. — Provento della vendita delle banane all'estero	L.	394.000 —
Art. 5. — Provento trasporti banane	»	1.539.000 —
Art. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	200.000 —
Art. 14. — Provento lavorazione gabbie, ecc.	»	7.353.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>9.486.000 —</u>

SPESA.

a) *In aumento:*

Art. 1. — Retribuzioni al personale, ecc.	L.	1.000.000 —
Art. 2. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	50.000 —
Art. 3. — Indennità di missione, di tramutamento, ecc.	»	100.000 —
Art. 4. — Sussidi al personale, impiegati e salariati, ecc.	»	10.000 —
Art. 7. — Spese di ufficio, di materiali e mobili, ecc.	»	200.000 —
Art. 8. — Contributi vari, ecc. - Spese varie di pubblicità, ecc.	»	125.000 —
Art. 9. — Fitto di locali di proprietà privata	»	60.000 —
Art. 10. — Assicurazione furti, incendi, automezzi, ecc.	»	8.000 —
Art. 12. — Manutenzione, adattamento e miglioramento, ecc.	»	20.000 —
Art. 16. — Acquisto banane e relative spese accessorie	»	1.769.000 —
Art. 19 (modificata la denominazione). — Acquisto di carta, chiodi, filo di ferro, ed altro materiale d'imballaggio	»	1.214.000 —
Art. 21-bis (di nuova istituzione). — Noli per trasporto di materiali per imballaggio	»	1.700.000 —
Art. 23. — Assicurazione del carico sulle navi	»	70.000 —
Art. 25. — Rimborso ai rivenditori della differenza, ecc.	»	100.000 —
Art. 25-bis (di nuova istituzione). — Spese per la riconfezione delle gabbie e la selezione delle banane allo sbarco	»	30.000 —
Art. 28. — Noleggio navi	»	2.375.000 —

Art. 29. — Spese portuali	L.	265.000 —
Art. 30. — Tasse per passaggio nel canale di Suez	»	796.000 —
Art. 31. — Spese relative allo stivaggio ed al distivaggio delle merci, ecc.	»	1.165.000 —
Art. 32. — Acquisto combustibili e lubrificanti	»	1.160.000 —
Art. 35 (modificata la denominazione). — Prov- vigione agli spedizionieri e premi ai caricatori	»	1.085.000 —
Art. 36. — Stipendi e paghe, ecc. al personale di bordo	»	391.000 —
Art. 37. — Contributi di previdenza personale di bordo	»	20.000 —
Art. 38. — Panatiche - Vitto ai passeggeri	»	190.500 —
Art. 40. — Canone e rimborso alla radio marit- tima	»	45.000 —
Art. 48. — Energia elettrica, illuminazione, ac- qua, ecc.	»	17.000 —
Art. 69-bis — (di nuova istituzione) — Spese per acquisto o costruzione di immobili occorrenti per il funzionamento dei servizi generali dell'Azienda	»	500.000 —
Art. 76. — Versamento al Tesoro dello Stato del- l'avanzo, ecc.	»	1.486.014 —
Art. 77 (aggiunto in conto competenza). — Re- quisizione di navi, ecc.	»	6.261.486 —
Totale degli aumenti	L.	22.213.000 —

b) *In diminuzione:*

Art. 17. — Spese varie per l'agenzia di Merca, ecc.	L.	150.000 —
Art. 18 (modificata la denominazione). — Ac- quisto di gabbie per imballaggio banane, Soste, fac- chinaggi, assicurazioni relative	»	2.628.000 —
Art. 20. — Spese per l'imbarco, ecc. delle ba- nane	»	390.000 —
Art. 21. — Noli per trasporto di banane	»	1.539.000 —
Art. 22. — Spese per trasporti terrestri di ba- nane	»	152.500 —
Art. 24. — Spese per controllo sulla conservazio- ne, ecc. delle banane	»	150.000 —
Art. 26. — Spese per studi di carattere commer- ciale	»	30.000 —
Art. 34. — Spese di manutenzione ordinaria delle navi	»	80.000 —
Art. 45. — Spesa per acquisto di materie pri- me, ecc. (Lavorazione industriale delle banane)	»	11.000 —
Art. 51. — Spese per acquisto di macchine, ecc. (Gestione dell'azienda agricola)	»	70.000 —
Art. 52. — Spese per acquisto di materie pri- me, ecc. (Gestione dell'azienda agricola)	»	40.000 —
Art. 54. — Assicurazioni varie di cose e di per- sone. (Gestione dell'azienda agricola)	»	10.000 —
Art. 55. — Energia elettrica, illuminazione, ac- qua, ecc.	»	10.000 —
Art. 56. — Paghe ed altri assegni agli operai	»	30.000 —
Art. 58. — Spese per acquisto di macchine, ecc. (Gestione della segheria)	»	100.000 —

1986

Art. 59. — Spese per acquisto di materie prime, ecc. (Gestione della segheria)	L.	3.946.000 —
Art. 60. — Spese per trasporti, imbarchi e sbarchi del materiale	»	3.620.000 —
Art. 61. — Paghe ed altri assegni agli operai	»	280.000 —
Art. 62. — Assicurazioni varie di cose e di persone. (Gestione della segheria)	»	40.000 —
Art. 63. — Forza motrice, acqua e varie	»	25.000 —
Art. 69. — Costruzione di tre nuovi centri di raccolta del comprensorio del Genale	»	750.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>14.054.500 —</u>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 1857.

Modificazioni al trattamento fiscale degli spiriti prodotti in Libia con l'impiego di datteri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1937, n. 265)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 875;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 957, col quale viene istituita in Tripolitania l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 322, che apporta altre modifiche alle disposizioni vigenti in Tripolitania sulla imposta di fabbricazione degli spiriti ed estende le disposizioni stesse alla Cirenaica;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I coefficienti giornalieri di resa dei lambicchi semplici a fuoco diretto, di cui all'ultimo comma dell'art. 6, del Regio decreto 15 maggio 1924-II, n. 957, modificato dal R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1374, nel caso di impiego di datteri come materia prima per la produzione in Libia dello spirito, sono elevati nella seguente misura:

- a) da litri anidri 32 a 65, per ore 24 e per ogni ettolitro di capacità della caldaia, per caldaie superiori ai 250 litri;
- b) da litri anidri 38 a 75, per ore 24 e per ogni ettolitro di capacità della caldaia, per caldaie inferiori ai 250 litri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo. registro 391, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1937-XV, n. 1864.

Modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1937, n. 266)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo, modificato dall'articolo 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, che approva alcune norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, relativo a modificazioni del ruolo del personale direttivo della Amministrazione coloniale, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 309;

Visto il R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, relativo a modificazioni all'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali nelle Colonie, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 300;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, sul trattamento del personale non di ruolo in servizio presso la Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale stabilito con la tabella n. 1 di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato di cento posti nei gradi 10° e 11°.

Nella predetta tabella la qualifica di Commissario generale di Governo è sostituita da quella di Prefetto coloniale.

Art. 2.

Ai Segretari generali di Governo di 2ª classe in servizio in Colonia è esteso il disposto del primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Il Governatore di Addis Abeba ed i Prefetti coloniali in sede hanno lo stesso rango dei Prefetti del Regno in sede.

Le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1929-VII, n. 925, si applicano anche ai Prefetti coloniali.

Art. 3.

Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione coloniale stabilito con la tabella n. 2 di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato di cento posti nei gradi 10° e 11°.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione coloniale stabilito con la tabella n. 3 di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato di cento posti nel grado 13°.

Art. 5.

Il numero delle unità del personale a contratto delle Colonie che possono essere distaccate al Ministero in base all'art. 6 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è aumentato a venti, e in esso sono comprese anche due unità della prima categoria; il distacco potrà durare fino alla scadenza del contratto di assunzione ed essere prorogato alle successive scadenze in caso di riconferma in servizio.

Art. 6.

Il numero delle unità del personale straordinario che il Ministro è autorizzato a destinare in servizio nell'Amministrazione centrale in base all'art. 4 del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, e all'art. 26 del R. decreto-legge

2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aumentato a centoventicinque; tali unità non potranno essere trattenute in servizio all'Amministrazione centrale oltre il 30 giugno 1938-XVI.

Art. 7.

La tabella del personale subalterno di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è sostituita dalla seguente:

TABELLA N. 6

Ruolo del personale subalterno.

Q U A L I F I C A	Numero
Commesso capo.....	1
Primo commesso.....	2
Commesso e usciere capo.....	28
Usciere.....	30
Inserviente.....	15
Primo custode del Museo coloniale.....	1
Custode del Museo coloniale.....	3
TOTALE...	80

Art. 8.

Il posto di ufficiale coloniale capo di 2ª categoria (grado 8º del gruppo C) attualmente esistente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, numero 355, potrà, in caso di vacanza, essere coperto per una sola volta mediante scelta fra gli attuali archivisti capi (grado 9º del gruppo C) con almeno otto anni di anzianità di grado, lasciandosi corrispondentemente scoperto un posto di quest'ultimo grado.

Art. 9.

All'art. 24 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è aggiunto il seguente comma:

« Per il periodo di un triennio dal 1º luglio 1937-XV, il Ministro può disporre che anche le prove orali abbiano luogo presso i Governi coloniali; in tale caso i membri aggregati alle Commissioni esaminatrici possono essere scelti tra persone residenti sul posto ».

Art. 10.

E' autorizzata la nomina a volontario coloniale dei candidati dichiarati idonei nel concorso per 60 posti di volontario coloniale, indetto in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

E' altresì autorizzata la nomina ad alunno d'ordine coloniale in prova dei candidati dichiarati idonei nel concorso per 150 posti di alunno d'ordine coloniale indetto in esecuzione dell'art. 23 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, per un numero di posti non superiore a 50.

Art. 11.

Per l'ammissione al primo concorso che per ciascuno dei ruoli del personale di Governo, ausiliario e d'ordine, sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il limite di età è elevato rispettivamente ad anni 32, 30 e 30 fermi restando gli aumenti previsti da speciali disposizioni; per l'ammissione al primo concorso per la carriera ausiliaria (gruppo B) è valido anche il diploma di istituto magistrale superiore.

Art. 12.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a conferire un posto di direttore di 1^a classe (grado 5°) ed uno di direttore di 2^a classe (grado 6°) nel ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali ed un posto di ispettore agrario superiore (grado 6°) nel ruolo degli ispettori agrari in base all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

Art. 13.

Nei riguardi del personale di altre Amministrazioni dello Stato messo a disposizione di quella coloniale nella posizione di fuori ruolo o fuori quadro a sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, non si applica il disposto del terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 14.

Per il funzionamento dei servizi che rientrano nella competenza del personale di Governo dell'Amministrazione colo-

niale, possono essere messi a disposizione di questa, fino al 30 giugno 1939-XVII, funzionari di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni, anche in eccedenza ai limiti numerici stabiliti dalle disposizioni speciali di ciascuna Amministrazione.

Il contingente di tali funzionari non potrà superare le cento unità, ripartite fra i singoli gradi, non superiori al 5%, mediante decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Fino a quando non saranno attuati gli organici del Corpo agrario coloniale, degli ingegneri del Genio civile e del personale postelegrafonico previsti dal R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, ma in ogni caso fino a non oltre il 30 giugno 1938-XVI, per il funzionamento dei servizi che rientrano nella competenza dei personali medesimi, potrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione coloniale, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 16 del sopracitato R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, personale dei corrispondenti ruoli metropolitani; al personale medesimo non si applica il disposto dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 15.

Le disposizioni del precedente art. 6 si applicano, entro il limite numerico ivi stabilito, anche al personale straordinario destinato in servizio all'Amministrazione centrale prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio.

Art. 16.

E' autorizzata l'assunzione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1937-XV, di trenta inservienti giornalieri, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, col trattamento previsto per il personale non di ruolo della categoria IV del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100. Il loro mantenimento in servizio sarà limitato al periodo occorrente per coprire i relativi posti di ruolo.

1993

Nella prima attuazione del presente decreto il **Ministro** è autorizzato a coprire i posti vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno mediante scelta fra gli inser-vienti giornalieri assunti in base al precedente comma, e fra il personale a ferma temporanea in servizio al Ministero assunto per i servizi di fatica in base all'art. 117 del R. de-creto 30 dicembre 1923-II, n. 3084.

Art. 17.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il **Ministro** proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1878.

Completamento delle norme in materia di disciplina delle attività economiche nelle Colonie, contenute nel R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1937, n. 269)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie;

Riconosciuta l'opportunità di apportare **modifiche e completamenti** al predetto decreto Reale;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233, **sulla ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana;**

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie, è sostituito da quello annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro,

da) Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL —
ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 64. — MANCINI.

Nuovo testo del Regio decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872,
sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie.

CAPO I.

Consulte coloniali corporative.

Art. 1.

Sono istituite presso il Ministero dell'Africa Italiana le seguenti Consulte coloniali corporative:

- a) per l'agricoltura;
- b) per l'industria;
- c) per il commercio;
- d) per le comunicazioni;
- e) per il lavoro;
- f) per il credito e l'assicurazione.

Art. 2.

Le Consulte per l'agricoltura, per l'industria, per il commercio, per le comunicazioni, per il credito e l'assicurazione, ciascuna per le materie di propria competenza, danno parere:

a) sui programmi e sui piani di avvaloramento dell'Africa Orientale Italiana presentati da enti o da privati al Ministero dell'Africa Italiana;

b) sulle domande di autorizzazione di competenza del Ministro per l'Africa Italiana, in materia di disciplina dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, delle comunicazioni, del credito e delle assicurazioni nell'Africa Orientale Italiana e in materia di disciplina delle industrie, delle comunicazioni, del credito e delle assicurazioni in Libia;

c) su tutte le questioni che in materia il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sottoporre al loro esame.

La Consulta per il lavoro dà parere:

a) sui contratti collettivi di lavoro e di impiego che il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sottoporre all'esame della Consulta stessa;

b) sulle provvidenze in materia di tutela del lavoro, di assistenza e di previdenza e su tutte le questioni di carattere sociale sulle quali il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sentirla;

c) sui provvedimenti di esecuzione previsti nell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, sui quali il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sentirla.

Art. 3.

Le Consulte sono così costituite:

a) **Consulta per l'agricoltura:**

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° il presidente della Confederazione fascista degli agri coltori;

3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

4° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

5° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

6° il presidente dell'Opera nazionale combattenti;

7° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

8° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana:

a) per gli affari politici; b) per gli affari civili; c) per gli affari economici e finanziari; d) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;

9° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;

10° il direttore generale dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

11° il direttore generale della bonifica integrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

12° il direttore generale dei piani della produzione agricola e del suo finanziamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

13° il comandante generale della Milizia nazionale forestale;

14° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

15° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;

16° il direttore generale degli scambi con l'estero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

17° un ufficiale generale del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

18° un rappresentante del Ministero delle finanze;

19° il direttore dell'Istituto agricolo coloniale italiano, organo di consulenza tecnica del Ministero dell'Africa Italiana;

20° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

b) Consulta per l'industria:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° il presidente della Confederazione fascista degli industriali;

3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

4° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

5° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

6° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

7° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: a) per gli affari politici; b) per gli affari civili; c) per gli affari economici e finanziari; d) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;

8° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;

9° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

10° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;

11° il direttore generale dell'industria del Ministero delle corporazioni;

12° il direttore generale degli scambi con l'estero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

13° un ispettore superiore delle miniere del Ministero delle corporazioni;

14° un rappresentante del Ministero delle finanze;

15° il titolare della cattedra di mineralogia della Regia università di Roma;

16° il titolare della cattedra di chimica applicata della Regia università di Roma;

17° il direttore del Regio ufficio geologico;

18° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

19° il presidente dell'Associazione fascista degli industriali della Libia;

20° il segretario dell'Associazione fascista dei lavoratori dell'industria della Libia.

c) Consulta per il commercio:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;

3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

4° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

5° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

6° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

7° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana :
a) per gli affari politici ; b) per gli affari civili ; c) per gli affari economici e finanziari ; d) per gli affari della colonizzazione e del lavoro ;

8° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri ;

9° il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze ;

10° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni ;

11° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni ;

12° il direttore generale del commercio interno del Ministero delle corporazioni ;

13° il direttore generale per le valute del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute ;

14° un rappresentante del Ministero delle finanze ;

15° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana ;

d) Consulta per le comunicazioni :

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista ;

2° il presidente della Confederazione fascista degli industriali ;

3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ;

4° il presidente della Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento ;

5° il segretario della Federazione nazionale fascista della gente del mare ,

6° il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei ;

7° il segretario della Federazione nazionale fascista della gente dell'aria ;

8° il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti automobilistici ;

9° il segretario della Federazione nazionale autisti ;

10° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ;

11° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ;

12° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

13° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: a) per gli affari politici; b) per gli affari civili; c) per gli affari economici e finanziari; d) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;

14° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;

15° il capo ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica.

16° il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

17° il direttore generale della Marina mercantile;

18° il direttore generale dell'Ispettorato ferrovie, tranvie e automobili del Ministero delle comunicazioni;

19° il direttore generale delle poste e dei telegrafi del Ministero delle comunicazioni;

20° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

21° il direttore generale del commercio interno del Ministero delle corporazioni;

22° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;

23° il direttore generale per le valute del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute;

24° un rappresentante del Ministero delle finanze;

25° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

26° un rappresentante dell'Associazione sindacale delle aziende di trasporti della Libia;

27° un rappresentante dell'Associazione sindacale dei lavoratori delle aziende di trasporti della Libia.

e) Consulta per il lavoro:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;

3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

4° il presidente della Confederazione fascista degli industriali;

5° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

- 6° il presidente della Confederazione fascista dei commercianti ;
- 7° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ;
- 8° il presidente della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione ;
- 9° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione ;
- 10° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ;
- 11° il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ;
- 12° il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ;
- 13° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale ;
- 14° il presidente della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ;
- 15° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ;
- 16° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna ;
- 17° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana :
a) per gli affari politici ; b) per gli affari civili ; c) per gli affari economici e finanziari ; d) per gli affari della colonizzazione e del lavoro ;
- 18° il direttore generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri ;
- 19° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni ;
- 20° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni ;
- 21° il direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento del Ministero delle corporazioni ;
- 22° un ufficiale generale del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ;
- 23° un rappresentante del Ministero delle finanze ;
- 24° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana ;
- 25° il presidente di una Associazione fascista di datori di lavoro della Libia ;
- 26° il segretario di una Associazione fascista di lavoratori della Libia .

f) Consulta per il credito e l'assicurazione:

- 1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- 2° il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
- 3° il presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;
- 4° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;
- 5° il presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, in rappresentanza delle rispettive categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;
- 6° il segretario della Federazione nazionale fascista dei dipendenti delle aziende di assicurazione, in rappresentanza delle rispettive categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;
- 7° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
- 8° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
- 9° il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 10° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: a) per gli affari politici; b) per gli affari civili; c) per gli affari economici e finanziari; d) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;
- 11° il direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento del Ministero delle corporazioni;
- 12° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;
- 13° il direttore generale del tesoro del Ministero delle finanze;
- 14° il direttore generale per le valute del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute;
- 15° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 16° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;
- 17° un rappresentante delle aziende di credito che operano nell'Africa Orientale Italiana;
- 18° un rappresentante dei lavoratori delle aziende di credito che operano nell'Africa Orientale Italiana;

19° un rappresentante dell'Associazione sindacale delle aziende del credito e dell'assicurazione della Libia;

20° un rappresentante dell'Associazione sindacale dei lavoratori del credito e dell'assicurazione della Libia;

21° il presidente della Cassa di risparmio della Libia.

I componenti indicati ai numeri 1, 4, 17 e 18 della lettera a), ai numeri 1, 4, 13 e 14 della lettera b), ai numeri 1, 4 e 14 della lettera c), ai numeri 1, 10, 24, 26 e 27 della lettera d), ai numeri 1, 15, 22, 23, 25 e 26 della lettera e) ed ai numeri 1, 7, 15, 17, 18, 19 e 20 della lettera f) sono nominati per un biennio con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

I componenti indicati ai numeri 17 e 18 della lettera f) sono designati dalle corrispondenti Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori; quelli indicati ai numeri 26 e 27 della lettera d), 25 e 26 della lettera e), 19 e 20 della lettera f) sono designati dal Governatore generale della Libia su proposta delle competenti Associazioni sindacali.

I componenti indicati ai numeri 20 della lettera a); 18, 19 e 20 della lettera b); 15 della lettera c); 25, 26 e 27 della lettera d); 24, 25 e 26 della lettera e); 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della lettera f), saranno convocati ogni qualvolta le Consulte dovranno pronunciarsi su questioni che interessino direttamente le Aziende, o i lavoratori di esse, rispettivamente nell'Africa Orientale Italiana o in Libia.

In caso di impedimento o di assenza i componenti della Consulta che ne fanno parte in ragione della carica che rivestono, possono essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.

Ogni Consulta ha un presidente, nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, che può essere scelto anche fra i componenti della Consulta. Con la stessa forma può essere nominato un vice-presidente scelto fra i componenti di ciascuna Consulta. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Alle adunanze delle singole Consulte sono chiamati dal Ministro per l'Africa Italiana a partecipare, con voto consultivo, i vice-presidenti delle Corporazioni istituite in base alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, secondo la rispettiva competenza per materia.

Alle adunanze della Consulta per il credito e l'assicurazione possono partecipare, con voto consultivo, i presidenti

delle **Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.**

Alle adunanze della **Consulta per le comunicazioni, possono partecipare con voto consultivo, i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura e del commercio.**

Art. 4.

È istituito presso il Ministero dell'Africa Italiana il Consiglio generale delle Consulte coloniali corporative per l'esame di questioni e di problemi d'interesse comune e generale.

Il Consiglio generale delle Consulte è presieduto dal Ministro per l'Africa Italiana ed è costituito dai presidenti, dai componenti di tutte le Consulte e dai vice-presidenti delle Corporazioni, istituite in base alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Il Ministro per l'Africa Italiana, per questioni che interessino più di una Consulta, può riunire insieme, sotto la sua presidenza, due o più Consulte.

Parimenti può riunire i presidenti ed i vice-presidenti delle Consulte per coordinare l'attività ed il funzionamento di esse.

Presso il Consiglio generale delle Consulte è istituito un segretariato le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana a sensi del successivo art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana può chiamare ad intervenire alle sedute del Consiglio generale delle Consulte, a quelle delle singole o di più Consulte ed a quelle dei Comitati e delle Commissioni previste dal successivo art. 5, per l'esame dei singoli affari e con voto consultivo, i rappresentanti di associazioni professionali non indicate nel precedente art. 3 ed esperti di speciale competenza.

Il Ministro per l'Africa Italiana può anche invitare i capi servizio delle pubbliche amministrazioni ad intervenire alle sedute delle Consulte per informazioni su materie di loro competenza.

Art. 5.

Per lo studio e l'esame di questioni inerenti a determinate materie, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, possono essere istituiti, presso il Consiglio generale delle Con-

sulte, Comitati coloniali corporativi formati da componenti delle Consulte ed, eventualmente, da funzionari delle Amministrazioni dello Stato e da esperti.

Le deliberazioni di tali Comitati debbono essere sottoposte al Consiglio generale delle Consulte.

Per lo studio d' singoli argomenti interessanti la competenza di ciascuna Consulta, questa può nominare nel suo seno speciali Commissioni.

Art. 6.

Le Consulte tengono le loro sedute presso il Ministero dell'Africa Italiana in seguito a convocazione del Ministro.

Il Ministero dell'Africa Italiana provvede per il servizio del segretariato e delle singole segreterie delle Consulte.

CAPO II.

Esercizio dell' attività economiche.

Art. 7.

Nell'Africa Orientale Italiana l'impianto di industrie, di aziende di commercio, di aziende di trasporti e l'ampliamento di stabilimenti industriali, vengono autorizzati dal Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana può delegare tale facoltà, per determinati settori ed entro determinati limiti, al Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana che la esercitano secondo la rispettiva competenza e sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'impianto e l'esercizio di attività di tipo artigiano, il commercio ambulante, l'apertura e la gestione di locande, pensioni, alberghi diurni, trattorie, caffè e l'esercizio di servizi automobilistici da piazza e da rimessa, vengono autorizzati dal Governatore generale e dai Governatori dell'Africa Orientale Italiana, secondo la rispettiva competenza, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'autorizzazione per il trasferimento di attività industriali, commerciali e di trasporti dal territorio di un Governo a quello di un altro e per l'ampliamento di aziende commerciali è di competenza del Governatore generale.

Art. 8.

Nella Libia, l'impianto di industrie, di aziende di trasporti e l'ampliamento di stabilimenti industriali vengono autorizzati dal Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana può delegare tale facoltà per determinati settori ed entro determinati limiti al Governatore generale che la esercita, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'esercizio delle piccole industrie e delle attività che, secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale in Libia, sono inquadrate nell'artigianato, è disciplinato dal Governatore generale, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'autorizzazione per il trasferimento di attività industriali da un territorio provinciale ad un altro è di competenza del Governatore generale.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentite le Consulte competenti per materia, si provvede, su domanda degli interessati, per le concessioni agricole nell'Africa Orientale Italiana che, a norma delle disposizioni vigenti, sono accordate con decreto Reale o con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Le concessioni agricole che, a norma delle disposizioni vigenti, sono di competenza dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana, vengono accordate a norma di legge, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Art. 10.

Per quanto concerne le industrie dichiarate fondamentali per la fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa della Nazione, sarà sentita anche la Commissione suprema di difesa, ai sensi del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808.

Art. 11.

Le autorizzazioni possono prescrivere anche il termine entro il quale l'esercizio dell'attività economica debba iniziarsi, sotto comminatoria della decadenza dell'autorizzazione.

Art. 12.

Le autorizzazioni previste negli articoli precedenti non possono accordarsi per l'esercizio di attività economiche in regime di esclusività, se non si tratti di enti o di imprese statali o poste sotto il controllo dello Stato.

Salvo che si tratti di enti o di imprese statali, la esclusività non può essere concessa per un periodo di tempo superiore ai 15 anni.

L'autorizzazione, nel caso in cui venga concessa l'esclusività, viene data con decreto Ministeriale.

Il decreto con il quale viene autorizzato l'esercizio di attività economiche in regime di temporanea esclusività deve essere motivato ed indicare espressamente gli obblighi imposti al concessionario con le clausole della revoca della esclusività nel caso di inosservanza degli obblighi stessi.

Art. 13.

Contro i provvedimenti del Governatore generale della Libia, del Governatore generale e dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana, che siano stati emanati ai sensi del presente decreto, è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al Ministro per l'Africa Italiana che decide in via definitiva, sentita la Consulta competente per materia.

Il ricorso presentato contro le decisioni dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana è trasmesso al Ministro per il tramite del Governatore generale che esprime il proprio parere in merito.

E in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di ordinare la sospensione del provvedimento impugnato quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano.

Art. 14.

Sono abrogati il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2313, il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 2146, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana possono essere emanate norme per il funzionamento delle Consulte.

Art. 16.

Le norme contenute nel presente decreto relative alla costituzione ed al funzionamento della Consulta per il credito e l'assicurazione hanno vigore dal 15 aprile 1937-XV.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per le comunicazioni:

BENNI.

REGIO DECRETO 24 giugno 1937-XV, n. 1882.

Valutazione del periodo di prova ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio prescritta per le promozioni dal grado XI al grado X del personale civile dei gruppi A e B.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1937, n. 270)

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, sono aggiunte le seguenti parole: « compreso il periodo di prova ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardastiglla: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI
 Atti del Governo, registro 391, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1887.

Istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue e cultura orientali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1937, n. 271)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1933-XI, n. 142, modificato dal R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 2095, riguardante l'erezione in ente morale dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentiti i Ministri per gli affari esteri e per l'educazione nazionale, potranno essere istituiti presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente corsi pratici annuali o biennali, intesi a procurare una conoscenza delle lingue orientali e un corredo di nozioni sulla organizzazione e sulla vita economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente, specialmente a coloro che intendano esercitare mansioni di interprete o che si propongano di esplicitare in genere attività professionale nei rapporti con l'Oriente.

Con decreto medesimo saranno fissate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi anzidetti.

Art. 2.

Coloro che chiedono l'ammissione ai corsi, di cui all'articolo precedente, devono avere età non inferiore agli anni 18 e possedere la licenza di una scuola media di primo grado a corso triennale, oppure — qualora la durata del corso sia maggiore — avere conseguita l'ammissione ad anno di corso

superiore al terzo, ovvero possedere altro titolo che sia riconosciuto equipollente dal direttore dei corsi.

Art. 3.

Per il funzionamento dei corsi potranno essere richiesti agli iscritti contributi annui non superiori a L. 100.

Art. 4.

A coloro che abbiano seguito regolarmente i corsi e superato i relativi esami verrà rilasciato un diploma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 1891.

Estensione all'Africa Orientale Italiana del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, contenente norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1937, n. 272)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETHIOPIA

Visto il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, contenente norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto e riconosciuta la necessità di estenderlo all'Africa Orientale Italiana;

Visto l'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 235.

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sono estese all'Africa Orientale Italiana.

Le speciali norme sul procedimento d'ingiunzione contenute nel capo III, del titolo V, dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea, rimangono in vigore con riferimento al Regio decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, anzichè con riferimento all'abrogato R. decreto 24 luglio 1922, n. 1036; al richiamo degli articoli 1, 2, 4 e 8 di detto decreto, viene rispettivamente sostituito quello degli articoli 1, 7, 11 e 15 del suddetto R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, il Guardastigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1937-XV, n. 1897.

Estensione alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia dell'azione agraria deferita all'Opera nazionale per i combattenti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1937, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606,° convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare l'Opera nazionale per i combattenti a svolgere anche nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia i compiti ad essa attribuiti nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata a svolgere anche nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia i compiti ad essa attribuiti nel Regno in virtù del regolamento approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, numero 1606, e successive modificazioni.

Ai fini di cui sopra i piani generali di colonizzazione entro i quali deve svolgersi nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia l'azione dell'Opera nazionale per i combattenti devono riportare la preventiva approvazione del Ministero dell'Africa Italiana e non potranno essere posti in attuazione se non dopo che per i corrispondenti piani finanziari sia intervenuta l'approvazione dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1932.

Ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1937, n. 277)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 15 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 235;

Visti il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, relativo alla disciplina delle attività economiche nelle colonie, e il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, relativo all'istituzione e all'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per le corporazioni, con il quale vengono apportate anche modifiche al R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, relativo all'analogo ordinamento per la Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.
— LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 173. — MANCINI.

**Ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia
corporativa nell'Africa Orientale Italiana.**

TITOLO I.

**ISTITUZIONE DEI CONSIGLI E UFFICI COLONIALI
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA.**

Art. 1.

Sono istituiti in ciascuno dei Governi dell'Africa Orientale Italiana e nel Governatorato di Addis Abeba, con sede nei rispettivi capoluoghi e con competenza per la circoscrizione territoriale dei detti Governi e del Governatorato di Addis Abeba :

il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ;
l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa.

Art. 2.

I Consigli coloniali dell'economia corporativa rappresentano, in modo unitario ed integrale, gli interessi delle attività economiche delle rispettive circoscrizioni e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo.

I Consigli sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica.

Art. 3.

Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa sono uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana. Essi funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive circoscrizioni e come, Uffici di segreteria dei Consigli coloniali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi. gestioni e servizi speciali, in conformità delle disposizioni dei presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consiliari.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI.

CAPO I.

Organi dei Consigli.

Art. 4.

Sono organi del Consiglio coloniale dell'economia corporativa :

- 1) il presidente ;
- 2) il vice presidente ;
- 3) il Comitato di presidenza ;
- 4) il Consiglio generale ;
- 5) le Sezioni.

Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa.

Art. 5.

I segretari generali del Governo dell'Eritrea, della Somalia, del Harar, dei Galla e Sidama, dell'Amara ed il Vice governatore generale sono presidenti dei rispettivi Consigli coloniali dell'economia corporativa e ne hanno la rappresentanza legale.

Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta dei Governatori e di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato.

I presidenti ed i vice presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta dei Governatori e di concerto con il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente, del segretario federale del P.N.F., del vice presidente e dei presidenti e vice presidenti di Sezione.

Art. 6.

Il Consiglio generale è composto dei membri del Comitato di presidenza, dei consiglieri di cui all'art. 9 e dei membri di diritto di cui al successivo art. 13.

Art. 7.

I Consigli sono divisi nelle seguenti Sezioni:

- 1) Agricoltura;
- 2) Industria ed artigianato;
- 3) Commercio e servizi;
- 4) Professioni libere ed arti.

La composizione delle Sezioni è stabilita ogni anno con decreto del Governatore competente.

Art. 8.

In seno ai Consigli potranno essere costituiti, di volta in volta, per la trattazione dei singoli problemi o per l'esame di questioni che interessino le categorie rappresentate in due o più Sezioni, Comitati corporativi formati da membri del Consiglio generale, da un rappresentante del P.N.F. e da esperti appartenenti alle categorie interessate.

Tali Comitati saranno costituiti, su proposta del presidente del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, dal Governatore competente, con decreto che ne determinerà la composizione ed i limiti di competenza.

I Comitati stessi saranno presieduti dal presidente del Consiglio o, in sua vece, dal vice presidente del Consiglio o dal segretario federale del P.N.F.

Art. 9.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa si compone di membri nominati con decreto del Governatore competente:

a) designati dal segretario federale del P.N.F., in rappresentanza delle categorie professionali esistenti nella circoscrizione;

b) designati da istituzioni od enti pubblici che abbiano sede ed esplicino attività nella circoscrizione, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

I membri di cui al comma precedente saranno in numero da fissarsi su proposta del Governatore generale, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, udite le Consulte tecnico-corporative riunite in seduta plenaria.

Le norme, i termini e le condizioni per le designazioni sopracitate saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 10.

Alla carica di vice presidente, di presidente e di vice presidente di Sezione e consigliere non possono essere nominate le persone che abbiano col Consiglio rapporti di dipendenza, diretta o indiretta, attraverso le istituzioni che il Consiglio amministra, o interessi contrastanti con il Consiglio stesso.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio coloniale dell'economia corporativa i coniugi, i consanguinei fino al secondo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice o per azioni, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita, per una stessa Sezione, fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di una azienda agraria, industriale e commerciale e i rispettivi dipendenti di una stessa azienda.

Art. 11.

Il vice presidente, i presidenti e i vice presidenti di Sezione ed i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati. Essi, decaduti dalla carica per compiuto biennio, continuano ad esercitare per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza, le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori. Prima di entrare in funzione prestano dinanzi al Governatore il giuramento prescritto per i Podestà.

Le cariche predette sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per le funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite per i viaggi dei funzionari dello Stato di gruppo A di grado superiore al decimo.

Art. 12.

I componenti il Consiglio decadono dalla carica quando perdono i requisiti per la nomina, o per gravi motivi, o quando per il periodo di un anno, senza giustificazione, non prendono parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire.

La decadenza del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti di Sezione è dichiarata su proposta del Governatore competente con decreto del Ministro per l'Africa Italiana. La decadenza dei consiglieri è pronunciata dal Governatore competente con deliberazione motivata.

Art. 13.

Sono membri di diritto dei Consigli, con voto deliberativo:

- 1) il segretario federale;
- 2) il direttore degli Affari della colonizzazione e del lavoro;

con voto consultivo:

- 1) il direttore dei Servizi agrari;
- 2) il direttore dell'Ufficio del lavoro;
- 3) l'ingegnere capo delle Opere pubbliche;
- 4) i comandanti dei porti di Massana e Assab per il Consiglio dell'Eritrea e il comandante del porto di Mogadiscio per quello della Somalia;
- 5) il capo dei Servizi zootecnici;
- 6) l'ispettore sanitario;
- 7) il dirigente dei Servizi minerari.

I dirigenti di altri Uffici governativi possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.

Nella stessa forma possono essere chiamati, in numero non superiore a quattro per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di diritto ed economia corporativa, o nelle questioni attinenti ad altre attività e discipline tecniche e giuridiche, interessanti la produzione.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori sarà costituito di membri estranei al Consiglio nominati con decreto del Governatore competente.

CAPO II.*Competenza degli organi consiliari.***Art. 15.**

Il presidente:

1° convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio.

Art. 16.

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento del vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.

Art. 17.

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al Consiglio generale ed alle Sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica;

3° interviene, in forma amichevole, nelle controversie tra commercianti che possono avere in qualche modo riflessi di carattere generale;

4° designa, se richiesto dalle parti, arbitri per la risoluzione amichevole delle controversie commerciali;

5° decide sui ricorsi in materia di denuncia delle ditte di cui all'art. 29, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consiliari, a norma dell'art. 36.

Il Comitato di presidenza provvede altresì all'accertamento, alla determinazione dei prezzi ed al controllo di essi nell'ambito della propria circoscrizione, secondo le direttive del Governatore.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 18.

Il Consiglio generale :

1° delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Governatore competente;

2° delibera sui regolamenti interni;

3° giudica, in seconda istanza, i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consiliare, in conformità delle disposizioni dell'art. 36.

Art. 19.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il presidente ovvero lo chiedi il Comitato di presidenza o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Art. 20.

Le Sezioni :

1° deliberano sulle materie ad esse deferite dal regolamento o da disposizioni speciali;

2° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

3° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza, da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive competenze;

4° compiono, su richiesta del presidente del Consiglio, indagini, studi e ricerche, riferendone al presidente stesso.

5° danno parere sulle domande di autorizzazione di competenza del Governatore, in materia di disciplina dell'agricoltura, delle industrie ed artigianato, dei commerci e servizi;

6° danno parere sui regolamenti dei rapporti di lavoro da osservarsi dagli assuntori di lavoratori cittadini italiani o stranieri equiparati.

La Sezione industria ed artigianato dà altresì parere sull'ampliamento di stabilimenti industriali.

Art. 21.

Ciascuna Sezione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa, o quando lo richieda la metà dei suoi membri, previa autorizzazione del presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio dispone la convocazione di due o più Sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività economiche rappresentate in Sezioni diverse; in tal caso, la presidenza è assunta dal presidente stesso, o, per sua delega, dal vice presidente del Consiglio.

Art. 22.

Le deliberazioni adottate in adunanza di una o più Sezioni, ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni, nè impegnino il bilancio consigliare.

La deliberazione di una o più Sezioni, portante comunque una influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale, o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza.

Quando la deliberazione interferisca con la materia di competenza di altre Sezioni, il presidente del Consiglio convoca d'urgenza le Sezioni interessate.

Art. 23.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari del Consiglio, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei

residui, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle disposizioni in vigore.

Esso presenta apposita relazione al Consiglio generale, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sia sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

CAPO III.

Attribuzioni dei Consigli.

Art. 24.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ha le seguenti attribuzioni:

1° formula proposte, al Governatore competente, su singole questioni di ordine economico e sociale interessanti l'attività delle categorie professionali che fanno capo agli Uffici del lavoro;

2° elabora, su iniziativa del Governatore o su richiesta del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con l'assenso, in questo caso, del Governatore, le norme sulle condizioni di lavoro nelle imprese della propria circoscrizione;

3° elabora, su iniziativa del Governatore competente, oppure su richiesta del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con l'assenso del Governatore, le norme per il regolamento collettivo di rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione nella propria circoscrizione;

4° delibera, su richiesta del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, con l'assenso del Governatore, le tariffe per le prestazioni od i servizi economici degli appartenenti alle varie categorie professionali ed i regolamenti professionali, eccetto quelli relativi ai lavori portuali.

Le norme e le tariffe di cui ai numeri 2, 3 e 4 diventano obbligatorie per tutti gli appartenenti alle categorie interessate, quando siano approvate dal Governatore generale Vice Re, sentito l'Ispettorato fascista del lavoro, e rese esecutive con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, udite le Consulte tecnico-corporative riunite in seduta plenaria, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del competente Governo.

Art. 25.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ha facoltà di conciliare le controversie di lavoro, relative alla interpretazione di norme che regolano rapporti di lavoro, sottoposte dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

Per esperire tale conciliazione il presidente del Consiglio costituisce un collegio di conciliazione, composto di volta in volta di un presidente, scelto fra i membri del Consiglio estranei alle categorie interessate, e di due membri del Consiglio facenti parte rispettivamente delle categorie alle quali si riferisce la controversia.

Art. 26.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa dà parere su ogni questione inerente alla colonizzazione agricola, all'industria, al commercio, al credito, al risparmio, alla previdenza sociale e alla istruzione professionale, che venga sottoposta al suo esame dal presidente.

Art. 27.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa ha inoltre le seguenti attribuzioni:

1° designa, in base alle norme che saranno stabilite nel regolamento, i componenti il ruolo degli amministratori giudiziari; compila il ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli estimatori e pesatori pubblici e dei pubblici mediatori; compila l'Albo degli esportatori;

2° manda delegati, con l'assenso del Governatore competente, a congressi, assemblee od organi aventi carattere economico;

3° provvede ad istituire e disciplinare borse di commercio e mercati;

4° provvede alla gestione ed al funzionamento di un museo commerciale di prodotti locali naturali e manufatti e di prodotti nazionali ed esteri di maggiore interesse per la colonia;

5° istituisce premi di incoraggiamento e contribuisce a spese di utilità pubblica di carattere economico;

6° propone la istituzione di premi e promuove la organizzazione di esposizioni e di fiere, la partecipazione di espo-

sitori della colonia a manifestazioni analoghe del Regno e dell'estero;

7° compila e rivede periodicamente, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali, industriali ed agrarie.

Il Consiglio esercita inoltre le attribuzioni che ad esso sono deferite da ordinamenti speciali.

TITOLO III.

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI.

Art. 28.

Le spese per l'Ufficio, per il personale e per il relativo trattamento di quiescenza, sono a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Art. 29.

L'Ufficio coloniale dell'economia corporativa ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad esso da ordinamenti speciali:

1° raccoglie dati statistici e notizie sulle attività economiche e sociali della propria circoscrizione anche in rapporto con la produzione e con i mercati esteri;

2° riceve e registra le denunce della costituzione, modificazione o cessazione delle ditte, rilascia i relativi certificati, provvede all'autenticazione delle firme e sigilli depositati a norma del successivo art. 32, sesto comma, ed esercita tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e seguenti.

Contro i provvedimenti dell'Ufficio è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

3° adempie le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di disegni o modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

4° rilascia i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio ed ai commercianti e rappresentanti di commercio di passaggio nella

Colonia e che si rechino temporaneamente nel Regno o all'estero;

5° pubblica il tasso di cambi e le mercuriali e listini di prezzi, in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio;

6° istruisce le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 30.

Oltre alle attribuzioni conferite dall'articolo precedente, l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa:

a) sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici di collocamento;

b) vigila sulla esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale;

c) vigila sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute da Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni di assistenza e beneficenza e quelle esercitate direttamente dalle Amministrazioni governative per il personale da esse dipendente.

d) compie tutte le indagini ed inchieste delle quali sia incaricato dal Governatore competente.

Le notizie fornite agli Uffici o da questi richieste e rilevate, per i fini previsti dal presente articolo, non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici, in modo che se ne possa dedurre la indicazione delle persone alle quali si riferiscono salvo il caso di espresso consenso.

Art. 31.

Ohiunque, individualmente, o in società con altri, gestisce un'azienda industriale, commerciale od agricola, è tenuto a farne denuncia al competente Ufficio coloniale dell'economia corporativa, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Il comma precedente non si applica alle attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi e seminomadi e alle attività agricole di modesta entità secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 47.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia all'Ufficio coloniale dell'economia corporativa, nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza aver ottenuto da esso il certificato relativo.

Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte, e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 34.

Art. 32.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori, e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative alla omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della società o delle ditte individuali.

La cessazione dell'esercizio o lo scioglimento della società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori ed i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme o sigilli agli effetti dell'autenticazione.

Tale deposito può essere fatto insieme con la denuncia di cui all'art. 31 ed ai precedenti commi del presente articolo o con atto separato.

Art. 33.

In base alle denunce di cui agli articoli 31 e 32, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consiglieri, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme e dei sigilli di cui all'art. 32.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio, e, per tale esame, nessun diritto è dovuto.

Art. 34.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di cui agli articoli 31 e 32, si applica l'ammenda da L. 20 a L. 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da L. 50 a L. 2000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore all'Autorità giudiziaria, lo invita a fare oblazione, pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia o di L. 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è devoluto al bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

TITOLO IV.

GESTIONE FINANZIARIA DEI CONSIGLI.

CAPO I.

Tributi consiliari.

Art. 35.

Il Consiglio coloniale dell'economia corporativa provvede alle spese per il suo funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali, con entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilascia, esclusi quelli che per le norme vigenti sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 1 dell'art. 27;

c) dal gettito di un contributo annuale pari al 0,75 per cento sul reddito imponibile proveniente da ogni forma di attività commerciale, industriale od agricola, escluse le attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi o seminomadi;

d) dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0,65 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella circoscrizione dell'Ufficio.

Art. 36.

I diritti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, saranno determinati annualmente con decreto del Governatore generale; l'imposta di cui alla lettera c) grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione.

I tributi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, sono accertati dal Consiglio e pubblicati per otto giorni nelle località interessate.

I tributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione dei tributi fiscali.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza entro un mese dalla pubblicazione, e, contro la decisione di questo, si può ricorrere al Consiglio generale.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale deciderà sul ricorso nella sessione prossima quando questa s'inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro le decisioni del Consiglio generale è, in ogni caso, ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria che ha giurisdizione nel capoluogo sede del Consiglio.

I ricorsi non sospendono la riscossione delle imposte.

Art. 37.

I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliere, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta mobiliare.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai ricorsi di imposta consigliere in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliere, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

CAPO II.*Amministrazione dei Consigli.***Art. 38.**

L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Governo competente il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Le variazioni al bilancio preventivo debbono essere sottoposte all'approvazione del Governo entro quindici giorni dalla data della relativa deliberazione dei Consigli.

Entro il mese di maggio i Consigli debbono far pervenire al Governo predetto, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilirsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Il patrimonio dei Consigli coloniali dell'economia corporativa deve essere esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, o equiparati per legge, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 40.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso istituti di credito o banche di diritto pubblico o presso Casse di risparmio postali.

Ai Consigli è vietata ogni partecipazione ad imprese private, agricole, industriali o commerciali.

Art. 39.

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti in conformità delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie.

Art. 40.

Sono soggetti all'approvazione del Governo competente il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende e gestioni o servizi speciali o la partecipazione ad essi.

L'acquisto o la vendita di immobili deve essere autorizzata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Sono soggette altresì all'approvazione del Governo competente tutte le deliberazioni che determinano impegni od oneri e variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per la entità, da disposizioni vigenti o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal Governo stesso.

Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni vigenti, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono o cagionarono.

Art. 41.

Le deliberazioni del Consiglio, nei sette giorni successivi a quello dell'adunanza nella quale furono prese, sono comunicate al Governo competente e nei quindici giorni successivi allo stesso giorno dell'adunanza debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può decidere, caso per caso, che la pubblicazione venga omissa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della loro comunicazione al Governo competente.

Chiunque abbia interesse, può ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 35, lettera a), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 42.

Qualora gli organi del Consiglio omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti secondo le disposizioni vigenti e per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Governatore competente può ordinare il compimento degli atti necessari, comprese le iscrizioni in bilancio delle spese e la emissione dei mandati.

Il Governatore può inoltre in qualunque tempo, con suo decreto, sentito il Consiglio di Governo, su denuncia o d'ufficio promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio, quando siano contrarie alle disposizioni vigenti o alle finalità essenziali dell'Ente.

TITOLO V.

PERSONALE DEGLI UFFICI.

Art. 43.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto a stabilire la consistenza numerica, le norme di assunzione e il trattamento giuridico ed economico d'attività e di quiescenza del personale occorrente agli Uffici coloniali dell'economia corporativa, osservandosi, in quanto applicabili, le analoghe norme in vigore nel Regno.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 44.

I fondi per le spese di cui al precedente art. 28 potranno essere anticipati fino all'ammontare complessivo di 300.000 lire, e solo per il primo esercizio finanziario del Consiglio

coloniale dell'economia corporativa, dal competente Governo, salvo rimborso non oltre il 30 giugno successivo al termine del primo esercizio finanziario del Consiglio stesso.

Tuttavia, in caso di assoluta impossibilità da parte del Consiglio di far fronte, entro il termine di cui al precedente comma, al rimborso integrale dei fondi anticipati, il Ministro per l'Africa Italiana potrà stabilire con suo decreto, di concerto con il Ministro per le finanze, che quella parte di detti fondi di cui non sia possibile il rimborso entro il termine previsto, possa essere rimborsata in non più di due rate annuali.

Art. 45.

Coloro che, per sè e come rappresentanti di enti, società, ditte e privati, non forniscano le notizie che in forza di disposizioni vigenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono passibili di una ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 46.

Sono esenti dalle tasse sugli affari vigenti nei territori dei Governi dell'Africa Orientale Italiana tutti gli atti di acquisto di stabili da parte dei Consigli coloniali dell'economia corporativa, destinati per loro sede e dei dipendenti Uffici, come pure a sede di enti od istituti per i quali i Consigli medesimi hanno obbligo di provvedere per esplicita disposizione di legge.

Art. 47.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 48.

Le funzioni che, a termini del presente decreto, sono attribuite, per i Governi dell'Africa Orientale Italiana, al Governatore, sono esercitate, per il Governatorato di Addis Abeba, dal Governatore generale.

Art. 49.

L'Ufficio eritreo per l'economia, istituito con decreto Governatoriale 10 luglio 1928-VI, n. 4561, e il Comitato dell'economia per la Somalia, istituito con decreto Governatoriale 29 marzo 1932-X, n. 9059, e gli istituti consimili costituiti presso il Governo generale e gli altri Governi dell'Africa Orientale Italiana, sono soppressi.

Il patrimonio degli enti ed istituti soppressi passa ai Consigli coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 50.

In deroga a quanto disposto dal R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, i vice presidenti dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale e di concerto con il Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato.

Nelle Sezioni dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi è istituita la carica di vice presidente. I presidenti e i vice presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Governatore generale e di concerto con il Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato di presidenza, di cui all'art. 4, n. 3, del citato R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, è composto del presidente, del vice presidente del Consiglio e dei presidenti e vice presidenti di Sezione.

Le norme sulla incompatibilità e sulla decadenza stabilite dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, si intendono estese anche alla carica di vice presidente di Sezione.

Art. 51.

Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi, oltre alle attribuzioni ad essi conferite dall'art. 28 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007:

a) sovrintendono alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici di collocamento;

b) vigilano sulla esecuzione dei contratti di lavoro e sull'applicazione delle norme sul lavoro, sull'assistenza e sulla previdenza sociale;

c) vigilano sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute da Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni di assistenza e beneficenza e quelle esercitate direttamente dalle Amministrazioni governative per il personale da esse dipendente;

d) compiono tutte le indagini ed inchieste delle quali siano incaricati dal Governatore generale.

Le notizie fornite agli Uffici e da questi richieste e rilevate, per i fini previsti dal presente articolo, non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad Uffici pubblici, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone alle quali si riferiscono salvo il caso di espresso consenso.

Art. 52.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 1933.

Modificazioni alle norme riguardanti la promozione al grado ottavo nei ruoli di personali civili di gruppo A delle Amministrazioni statali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1937, n. 277)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado ottavo dei ruoli di gruppo A, pel cui conseguimento sia previsto l'esame ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sono conferiti, salvo quanto stabilisce il successivo articolo 2:

a) per un terzo mediante esami di concorso per merito distinto fra i funzionari dei gradi 9°, 10° e 11° dei rispettivi ruoli che si trovino nelle condizioni di cui al citato art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto:

b) per un altro terzo mediante esami di idoneità fra i funzionari dei gradi 9° e 10° dei rispettivi ruoli che ai sensi del citato art. 2 si trovino in condizioni di parteciparvi;

c) per il rimanente terzo mediante graduatorie di merito da formarsi dal Consiglio d'amministrazione, osservate le disposizioni dell'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960, tra i funzionari dei gradi 9° e 10° dei ruoli medesimi che appartengano a ruoli di gruppo A da data anteriore al termine del 30 novembre 1926-V, previsto dal secondo comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, oppure — limitatamente agli ex combattenti ed agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 — che si siano trovati al 30 novembre 1926-V, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti al gruppo B o quali impiegati non di ruolo ed abbiano inoltre compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° ed 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti.

I vincitori dei posti messi di volta in volta a concorso hanno precedenza su quelli promossi a seguito degli esami di idoneità o in base a graduatoria di merito.

I candidati che superino gli esami di idoneità e quelli che riportino nel concorso per merito distinto i punti richiesti dalle disposizioni vigenti per superare l'esame d'idoneità, saranno compresi in unica graduatoria da formarsi a mente dell'ultimo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e poscia saranno collocati nella graduatoria di merito di cui alla precedente lettera c), intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in quest'ultima graduatoria con precedenza per l'idoneo, salvo il migliore collocamento che a questo spetti in dipendenza del posto occupato nella graduatoria di cui alla lettera c).

I posti non coperti mediante gli esami di cui alle lettere a) e b) non possono essere conferiti in base alla lettera c).

Quando l'applicazione del presente articolo non ricorra per mancanza o per improvvisabilità dei funzionari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), resta ferma l'osservanza del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482.

Art. 2.

Per i ruoli di personali civili di gruppo A in cui si trovino funzionari in condizioni, a mente dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, di conseguire l'avanzamento al grado ottavo senza sostenere gli esami previsti dal-

l'art. 2 del decreto medesimo, o che successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto abbiano acquisito titolo alla promozione al predetto grado, l'art. 1 del presente decreto avrà effetto dopo la completa attuazione del citato art. 4, o quando i funzionari che abbiano acquisito titolo alla promozione l'abbiano ottenuta o siano stati giudicati impromovibili dal competente Consiglio d'amministrazione.

Il disposto del precedente comma è applicabile anche nel caso di esami di promozione al grado ottavo di gruppo A, banditi in base all'art. 2 del predetto R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

È analogamente fatta salva, per i ruoli di gruppo A per i quali siano in vigore speciali disposizioni transitorie di conferimento di posti di grado ottavo, con procedura diversa da quella stabilita dall'art. 2 dello stesso R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, l'attuazione delle disposizioni transitorie medesime.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 185. — MANCINI.

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE

1937

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1937-XV.

Concessioni di rivendita di banane nel Regno.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1937, n. 254)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Ritenuta la necessità di accordare, per il triennio 1937-1940, un certo numero di concessioni di rivendita di banane nel Regno:

Visto il risultato del concorso all'uopo indetto dalla Regia Azienda Monopolio Banane su conforme autorizzazione del Ministero dell'Africa Italiana;

Su proposta del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda medesima espressa nella seduta del 31 agosto 1937-XV:

Decreta :

Art. 1.

Alle ditte sottoindicate è accordata la concessione di rivendita di banane nel Regno per le zone e sottozone segnate a fianco di ciascuna di esse:

Numero d'ordine	Ditta concessionaria	Zona	Sottozona
1	Cherner Armando, Torino, via San Quirino, 15	Piemonte	Prov. Torino, Asti, Pinerolo e Val Chisone.
2	Cherner Ruggero, Torino, corso Regina Margherita, 134	Piemonte	Prov. Torino e Aosta.
3	Regoli Paolo, Asti	Piemonte	Prov. Torino e Susa.
4	Lazzarini Pia, Panattoni, via Mad. Cristina, 24	Piemonte	Prov. Torino, Chivasso, Valle Lanzo.
5	Cassanello & Argenti, Novara, via P. Solaroli, 2	Piemonte	Prov. di Novara e VerCELLI.
6	Bensi Luigi, Castelnuovo (Alessandria)	Piemonte	Prov. di Alessandria, compreso Casale Monferrato.
7	Canè Bruto, Cuneo, viale Angeli, 28 .	Piemonte	Prov. di Cuneo.
8	Fratelli Riva & C., Milano, corso XXI Marzo, 28-A	Lombardia	Prov. di Milano.
9	Galli Aldo, Milano, via Cadore, 10 .	Lombardia	Prov. di Milano.
10	Genco Fratelli, Milano, Mercato Frutta Magazz.	Lombardia	Prov. di Milano.
11	Sevieri Guido, Milano, corso XXII Marzo, 28	Lombardia	Prov. di Milano.
12	Mantredi Aristide, Milano	Lombardia	Prov. di Milano.
13	Petazzi Fermo, Menaggio (Como) . .	Lombardia	Prov. di Como e Sondrio.
14	Milani Mario, Soc. An. - Varese, via Carobbio, 24	Lombardia	Prov. di Varese.
15	Barone Maria Gandolini, Bergamo, via Previtali, 8	Lombardia	Prov. di Bergamo.
16	Pollastri Guido, Brescia, corso Garibaldi, 43	Lombardia	Prov. di Brescia.
17	Brega Pietro, Castelsangiovanni .	Lombardia	Prov. di Piacenza e Cremona.
18	S. A. Commercio Ortotruccolo, viale Oberdan, 6	Lombardia	Prov. di Pavia,
19	Esportazione Cipriani, Verona, viale Venezia, 57-01s	Tre Venezie	Prov. di Verona, Mantova, Trento e Bolzano.
20	S.A.F.R.E., Venezia	Tre Venezie	Prov. di Venezia, Padova, Belluno, Treviso, Vicenza, Rovigo.

Numero d'ordine	Ditta concessionaria	Zona	Sottozona
21	Lauricello Rosetta, Udine, via Mercatovecchio, 16	Tre Venezie	Prov. di Udine e Gorizia.
22	Bignami Antonio, Genova, vicolo della Fortuna, 4.	Tre Venezie	Prov. di Trieste, Pola e Fiume.
23	Martelli Pasquale, Bologna, piazza XX Settembre, 6-7	Emilia	Prov. di Bologna, Faenza, Forlì, Ravenna e Modena.
24	Bondavalli Guido, Reggio Emilia, piazza Fontanesi	Emilia	Prov. di Reggio e Parma.
25	Giorgi Ferruccio, Bologna, via Pietramellara, 55	Emilia	Prov. di Bologna e Ferrara.
26	Panattoni Giuseppe, La Spezia, . . .	Toscana	Prov. di La Spezia, Massa Carrara, Viareggio, Pisa, Lucca, Livorno, Grosseto, Siena, Piombino.
27	Iacobini Gino, Firenze, via Nazionale, 39	Toscana	Prov. di Firenze, Prato, Pistoia, Montecatini.
28	Paoli Anchise, Firenze, piazza Ghisberti, 2	Toscana	Prov. di Firenze e Arezzo
29	Pistoresi & Necini, Firenze, via de' Macci, 35	Toscana	Prov. di Firenze ed Empoli.
30	Orsini Luigi, Silvi Marina (Teramo)	—	Marche e Abruzzi, Molise. Marche e Abruzzi, Zara.
31	Petti & Chiappini, Terni, corso Vitt. Eman., 85	Umbria	Umbria.
32	Montanelli cav. Gioacchino, Altopascio (Lucca)	Lazio	Roma.
33	Iacopini Angelo, Roma, via Pie' di Marmo, 32	Lazio	Roma, Orvieto, Viterbo.
34	Pagni Cherubino, Roma, via in Arcione, 75	Lazio	Roma, Rieti, Terracina.
35	Farinetti Martino, Roma, corso Vitt. Emanuele, 179	Lazio	Roma, Frosinone, Tivoli, Subiaco, Fiuggi.
36	Bagnasco Geromina, Roma, via della Croce, 75	Lazio	Roma, Frascati, Rocca di Papa, Albano, Velletri.
37	Monti Virgilio, Roma	Lazio	Roma, Littoria, Formia, Gaeta.

Numero d'ordine	Ditta concessionaria	Zone	Sottozone
38	Tesi Michelangelo, Roma, via Quattro Fontane, 9	Lazio	Roma, Civitavecchia.
39	Tonini Giulio, Roma	Lazio	Roma, Ostia, Fiumicino, Anzio, Nettuno.
40	Tonini Galdino, Napoli, via Mezzocannone, 1-3	Campania	Napoli, Benevento, ed Avellino.
41	Lombardo Antonina, Napoli, vicoletto Caputo alla Marina, 9	Campania	Napoli, e Caserta, Lucania e Calabria.
42	Salvatori Leonardo, Viareggio, via A. Fratti, 6	Sicilia	Sicilia.
43	Messina Sebastiano, Imperia (Oneglia), via S. Francesco	Liguria	Genova centro e da Bogliasco a Levanto.
44	S. A. Montobbio Giuseppe, Genova, vico dei Parmegiani, 4-R	Liguria	Genova centro, Sturla, Quarto, Quinto, Nervi.
45	Gullo Ernesta, Genova, via Colombo, 42-R	Liguria	Genova centro e da San Quirico ai Giovi.
46	Baiguerra Innocente, S. P. d'Arena, via F. Anzani, 2-6	Liguria	Genova, Sampierdarena, e sino ad Arenzano compresa.
47	Mazzucco Sorelle, S. Remo, piazza Eroi Sanremesi	Liguria	Provincia d'Imperia da Albenga compresa al confine francese.
48	Limonta, Stefano, Savona, via del Pallone, 2	Liguria	Prov. di Savona da Varazze a Ceriale compresa.

Art. 2.

Le concessioni indicate al precedente articolo 1 sono accordate per la durata di tre anni, a partire dal 1° settembre 1937-XV, ed alle condizioni indicate nel disciplinare di concessione che sarà firmato dal rappresentante legale della Regia Azienda Monopolio Banane e dal concessionario.

Art. 3.

Copia del presente decreto sarà comunicata a ciascuno dei concessionari indicati nel precedente articolo 1 a cura della Regia Azienda Monopolio Banane, la quale è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1937-XV.

Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali metallici ed all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1937, n. 269)

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria della unificazione UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1937-XV;

Decreta :**Art. 1.**

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonché alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 475 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da motocicletta - Coperture a cerchietti.

UNI 476 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da furgoncino a pedale- Coperture a cerchietti.

UNI 477 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi da motocicletta, per coperture a cerchietti.

UNI 478 - 30 gennaio 1937-XV: Profili di cerchi da motocicletta per coperture a cerchietti.

UNI 479 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi da furgoncino a pedale per coperture a cerchietti.

UNI 480 - 30 gennaio 1937-XV: Profili di cerchi da furgoncino a pedale. Tipo a fianchi diritti per coperture a cerchietti.

UNI 481-482 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da motocicletta. Calibri per profili UNI 478. Procedimento per la verifica: (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 483 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da motocicletta. Calibri per lo sviluppo della battuta dei cerchi UNI 477. Procedimento per la verifica.

UNI 484-485 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da furgoncino a pedale. Calibri per profili UNI 480. Procedimento per la verifica (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 486 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da furgoncino a pedale. Calibri per lo sviluppo della battuta dei cerchi UNI 479. Procedimento per la verifica.

UNI 487 - 30 gennaio 1937-XV: Nastri d'acciaio per cerchi da bicicletta, da motocicletta, da furgoncino a pedale.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari, che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse. Inoltre a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNIRE obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1937-XV.

Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali metallici ed all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1937, n. 270)

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti antarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza della unificazione UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1937-XV;

Decreta :

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonché alle aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI - 495 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da velivolo per ruote con freno (a media pressione). Coperture a cerchietti.

UNI - 496 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da velivolo per ruote senza freno (a media pressione). Coperture a cerchietti.

UNI - 497 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi per ruote con freno, da velivolo. Diametri e profili. Tipo per pneumatici UNI 495.

UNI - 498 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi per ruote senza freno, da velivolo. Diametri e profili. Tipo per pneumatici UNI 496.

UNI - 499 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi di ruote da velivolo. Calibri per i profili UNI 497. Procedimento per la verifica.

UNI - 500 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi di ruote da velivolo. Calibri per i profili UNI 498. Procedimento per la verifica.

UNI - 501 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi di ruote da velivolo. Calibri per lo sviluppo della battuta dei cerchi UNI 497 e 498. Procedimento per la verifica.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolare difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni od Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per

le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1937-XV.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 luglio 1936 n. 1503, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ad estendere la sua attività nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1937, n. 270)

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 177, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ad estendere la sua attività nell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 2 del decreto stesso che demanda al Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana

e per i lavori pubblici, l'emanazione delle norme esecutive, con facoltà di stabilire quali fra le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'I.N.C.I.S. siano applicabili, con gli eventuali opportuni adattamenti, per le costruzioni nell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 8 luglio 1929, n. 1174, che demanda al Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana, le norme circa l'attività dell'I.N.C.I.S. nella Somalia e nelle altre Colonie;

Attesochè occorre provvedere per quanto riguarda l'attività dell'Istituto nell'Africa Orientale Italiana;

Decreta :

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato provvederà a fornire alloggi per il personale civile e militare dello Stato nell'Africa Orientale Italiana, nelle località che saranno designate dal Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente art. 1, l'Istituto :

1° acquisterà terreni e caseggiati, promovendo, ove occorra, i provvedimenti di espropriazione;

2° riceverà, a titolo gratuito, terreni e caseggiati dall'Amministrazione dello Stato e da qualsiasi altro Ente pubblico e privato;

3° costruirà case e provvederà all'adattamento di quelle acquistate a qualsiasi titolo; alienerà e permuterà gli immobili acquistati qualora ravvisi ciò conveniente per le proprie finalità. Per l'alienazione e la permuta dei beni ricevuti gratuitamente dall'Amministrazione dello Stato occorrerà il consenso dell'Amministrazione stessa, la quale potrà anche chiedere la retrocessione gratuita dei beni medesimi se necessari per i propri servizi;

4° contrarrà mutui con la Cassa depositi e prestiti giusta le disposizioni appresso indicate.

Art. 3.

Nella costruzione ed adattamento delle case l'Istituto dovrà conformarsi principalmente alle esigenze locali.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti menzionati nell'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, sostituito dall'art. 32 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e successive disposizioni sono autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire, da convertirsi in altrettanti mutui a favore dell'I.N.C.I.S. con ammortamento cinquantennale alle stesse condizioni e modalità vigenti per i finanziamenti del genere.

Art. 5.

Per la estinzione dei mutui di cui al precedente art. 4 e dei relativi interessi capitalizzati afferenti al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità cinquantennali di ammortamento, mediante apposito stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

Tale quota è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

Art. 6.

I mutui concessi all'Istituto nazionale ai fini del presente decreto saranno garantiti con ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile dell'affitto, nonchè mediante iscrizioni ipotecarie sugli stabili dello stesso Istituto siti nel Regno o nelle Colonie, liberi da altre ipoteche, ovvero gravati solo parzialmente da ipoteche a favore esclusivo della Cassa depositi e prestiti, per la parte che — in relazione al costo di costruzione degli stessi stabili — risulterà eccedente l'importo delle somme mutate impiegate nelle costruzioni medesime.

I conservatori delle ipoteche, i magistrati tavolari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni suddette in base a semplice regolare atto di consenso dell'Istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore intendendosi implicita l'accettazione di esso.

Art. 7.

I progetti delle nuove costruzioni saranno sottoposti per il parere in linea tecnica all'esame dei competenti Comitati tecnici di Governo e quindi all'approvazione del Comitato centrale dell'Istituto.

I collaudatori saranno nominati dal Ministero dei lavori pubblici.

I collaudi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato centrale dell'I.N.C.I.S. e del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Nei casi in cui non vi provveda direttamente la sede centrale dell'Istituto, le gare per gli appalti potranno essere tenute ed i contratti di qualsiasi natura interessanti l'Istituto potranno essere stipulati presso gli uffici di Governo, con esonero da qualsiasi diritto.

Art. 9.

Per il pagamento delle spese inerenti alle costruzioni, la presidenza dell'Istituto farà ai Governi congrue anticipazioni, che saranno introitate in bilancio ed erogate a titolo di gestione per conto di terzi.

I pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati dai Governi in base agli stati di avanzamento dei lavori, alle fatture dei fornitori ed ai relativi certificati della Direzione tecnica, muniti del visto di regolarità dei locali Uffici delle opere pubbliche.

Copia dei mandati emessi, certificata conforme del capo ragioniere dei Governi, corredata dai titoli giustificativi della spesa, sarà trasmessa dai Governi alla sede centrale dell'Istituto affinché sia provveduto alla richiesta di prelevamento dai mutui assegnati e al conseguente reintegro delle somme anticipate.

I Governi trasmetteranno trimestralmente alla sede centrale dell'Istituto la situazione delle somme ricevute e di quelle pagate.

Art. 10.

I prelevamenti dai mutui, da richiedersi dall'I.N.C.I.S. a mezzo del Ministero dell'Africa Italiana, saranno eseguiti dalla Cassa depositi e prestiti in base a *nulla osta* rilasciati

dal Ministero stesso, con esplicito riferimento agli stati di avanzamento dei lavori o alle fatture e certificati di pagamento debitamente quietanzati.

Peraltro l'inizio dei prelevamenti da ogni singolo mutuo è subordinato alla preventiva dimostrazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca a garanzia del mutuo stesso in conformità del precedente art. 6.

Art. 11.

Gli alloggi di cui al presente decreto potranno essere assegnati, oltre che agli impiegati appartenenti alle categorie previste per le case dell'I.N.C.I.S. nel Regno, anche agli impiegati non di ruolo dipendenti dai Governi.

Art. 12.

L'assegnazione in affitto degli alloggi è fatta dai Governi nel cui territorio si trovano le case in base a direttive di massima concordate coll'Istituto.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è previsto dal R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, e dal presente decreto si applicano le norme vigenti per l'I.N.C.I.S. nel Regno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze :

DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana :

LESSONA.

Il Ministro per i lavori pubblici :

COBOLLI-GIGLI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 novembre 1937-XVI.

Determinazione della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1937, n. 275)

**IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, concernente l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana;

Decreta:

L'entrata in vigore del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, sia per la Libia che per l'Africa Orientale Italiana, è fissata al 1° gennaio 1938-XVI.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

*Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O. :

ACQUAPENDENTE Ugo di Antonio, classe 1912, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

AGNELLO Sebastiano di Giuseppe, maggiore artiglieria s.p.e. nel V gruppo nazionale da posizione ;

AGOSTINELLI Medardo di Ermanno, classe 1909, cap. magg. nel VI gruppo autotrainato eritreo ;

AGOSTINI Armando fu Alessandro, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Settore Adua-Tembien ;

AIROLDI Giovanni fu Vittorio, sergente nel 306° Autoreparto ;

ALLEGRINI Emilio di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 46ª batteria N.P. ;

ALLOISIO Gildo di Giacomo, classe 1911, caporale nel V gruppo N.P. ;

AMEDEI Aurelio di Tefano, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

AMELIO Roberto di Eugenio, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P. ;

ANDREUCCI Nello di Silvio, classe 1913, caporale nel V gruppo N.P. ;

ANDROSCIANI Ermanno di Paolo, classe 1911, soldato nel 306° autoreparto ;

ANNALE Alberto di Andrea, sergente maggiore nel V gruppo N. P. ;

ATTANELLI Giovanni di Tullio, caporale nel V gruppo N.P. ;

ANNUNZIATA Ignazio di Antonio, classe 1911, soldato nel 1° Reggimento artiglieria leggera ;

APOLLONI Renato di Emete, soldato nel V gruppo N.P.;

ARRI Battista di Secondo, classe 1912, caporale maggiore nel 6° gruppo autocarrato eritreo;

ARRIGO Omero di Salvatore, tenente nella 6ª batteria da 120/25;

ATTUATI Biagio di Carlo, classe 1911, soldato nel 306° Autoreparto;

AUSILI Armando di Amedeo, classe 1911, caporale nel 5° gruppo N.P.;

AVINO Pietro fu Francesco, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P.;

BALDACCI Brunello di Umberto, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

BALDININI Mario di Ugo, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo autotrainato da 105/28;

BALLINI Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

BARBERO Pietro di Giovanni, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BARBIERI Giovanni di Serafino, classe 1911, caporale maggiore nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

BARBIERI Giov. Battista di Pietro, classe 1911, caporale nel comando V gruppo N.P.;

BARCHITTA Vincenzo fu Taddeo, sergente maggiore nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BARDARO Nicola fu Michele, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P.;

BARVIERA Narciso di Giacomo, classe 1913, caporale maggiore nel 6° gruppo autocarrato eritreo;

BARSELLA Giuseppe di Amedeo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

BARTOCCI Luigi di Nicola, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo N.P.;

BATTINI Antonio di Enrico, classe 1911, soldato nel 306° autoreparto;

BATTISTA Antonio di Giuseppe, sergente nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

BATTISTA Nicola Maria di Domenico, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P.;

BAU' Pietro di Domenico, sergente nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

BELLANI Luigi di Antonio, classe 1912, soldato nel VI gruppo autotrainato eritreo;

BELLUCCI Quartilio di Angelo, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BENEDETTI Basilio di Benvenuto, classe 1911, soldato nel comando artiglieria Agamè;

BENEDETTI Carlo fu Giuseppe, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto;

BENEITONE Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato nel 306° autoreparto;

BENSO Giovanni di Carlo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

BERARDI Nadio fu Guido, classe 1913, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

BERNARDELLI Andrea di Cesare, classe 1911, soldato nel 5° Gruppo N.P.;

BERTAGNOLI Ferdinando di Guido, sergente nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BERTANI Carlo di Luigi, classe 1911, caporale nel 6° gruppo autocarrato eritreo;

BERTONA Alfredo di Angelo, classe 1911, caporale nel 306° Autoreparto;

BERTONELLI Pietro fu Clemente, classe 1911, soldato nel 5° Gruppo N.P.;

BERTOLI Giovanni di Luigi, classe 1913, caporale maggiore nel 306° Autoreparto;

BERTOLOTTO Pasquale di Angelo, soldato nel V gruppo N.P. ;

BERTOZZI Guido di Paolo, classe 1911, caporale nel 5° Gruppo N.P. ;

BERTOZZI Luigi fu Carlo, sergente maggiore nel comando 5° Gruppo N.P. ;

BIAGIONI Amedeo di Giuseppe, classe 1911, caporale nel 5° Gruppo N.P. ;

BIANCHI Antonio di Massimo, classe 1911, soldato nel 306° Autoreparto ;

BIANCONI Bruno di Felice, classe 1912, soldato nel comando artiglieria Endertà ;

BIAVA Giuseppe di Martino, classe 1911, soldato nel 306° Autoreparto ;

BIDOLI Gino di Domenico, classe 1913, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

BIGI Giuseppe di Elia, caporale maggiore nel V Gruppo N.P. ;

BIGNONE Giuseppe, classe 1911, soldato nel 306° autoreparto ;

BILANCIA Amerigo fu Gaetano, classe 1911, sergente nella 49ª batteria N.P. ;

BILLI Mario di Agostino, classe 1911, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

BOCCALERIO Romolo fu Giuseppe, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto ;

BOIANI Amleto fu Duilio, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

BOLCHINI Pietro di Carlo, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto ;

BOLUGGIN Giovanni di Matteo, classe 1911, caporale maggiore nel V gruppo N.P. ;

BONALDA Angelo di Carlo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

BONARDI Natale di Angelo, classe 1911, soldato nel comando artiglieria Endertà;

BONASSIN Domenico fu Giovanni, classe 1912, soldato nel 2° gruppo autotrainerato eritreo;

BONESSA Nicolò di Alessandro, 1° capitano artiglieria s.p.e. nella 7ª sezione topocartografica;

BORGHESIO Bruno di Pietro, classe 1912, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BOSCHERINO Otello di Giulio, classe 1911, soldato nell'autoreparto di manovra;

BOT Giuseppe di Giovanni, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BOTTO Remo di Carlo, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto;

BRACCINI Bruno di Umberto, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

BRAGAZZI Ottavio di Ferdinando, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P.;

BRANDOLI Silvio di Alberto, classe 1911, soldato nel 306° autoreparto;

BRESCIANI Francesco fu Giuseppe, caporale nel V gruppo N.P.;

BRIACCA Ernesto di Pietro, classe 1911, soldato nel 306° autoreparto;

BRIANO Augusto di Secondo, soldato nel V gruppo N.P.;

BRIANO Ettore di Lorenzo, soldato nel V gruppo N.P.;

BRIGNOLI Amedeo di Leone, classe 1913, caporale nel comando artiglieria Adua;

BRIGNOLI Andrea di Leone, classe 1913, caporale nel 4° gruppo N.P.;

BRODELLA Emilio di Pasquale, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P.;

BRUCCHIETTI Angelo di Domenico, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BRUNO Vincenzo fu Rosario, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BRUSÀ Luigi di Angelo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BRUSCHI Arturo di Andrea, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

BUONAUGURO Giovanni di Michele, tenente complemento artiglieria nella 6ª batteria N.P. da 120/25;

BURRONI Romolo di Guido, maresciallo artiglieria nel comando V gruppo N.P.;

BUSSON Marco di Nicola, sergente artiglieria nella 75ª batteria N.P.;

BUSTAFFA Guglielmo di Vittorio, classe 1912, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo;

CABRINI Emilio di Angelo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

CAMISA Antonio di Luigi, soldato nel V gruppo N.P.;

CAMPAGNA Giuseppe di Nicola, sottotenente artiglieria complemento nel 1º raggruppamento leggero obici da 100/17;

CAMPANELLI Camillo fu Michele, soldato nel V gruppo N.P.;

CAMPEOTTO Aurelio di Cesare, classe 1913, caporale maggiore nel comando artiglieria Endertà;

CAMPEOTTO Virgilio di Carlo, classe 1912, soldato nel II gruppo motorizzato eritreo;

CAMPELLI Ugo di Francesco, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

CAMPORA Giov. Battista di Giovanni, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

CANDELMO Martino di Belardino, classe 1913, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

CANTINI Angelo di Battista, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

CANTONI Giuseppe di Santo, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

CAPASSO Arturo di Tommaso, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

CAPOCCIA Alfredo fu Giovanni, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto ;

CAPORILLI Angelo fu Giuseppe, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto ;

CAPPELLETTI Vittorio di Paolo, classe 1911, caporale maggiore nel II gruppo autotrainato eritreo ;

CARCONI Luigi di Francesco, classe 1911, caporale nel 1° reggimento artiglieria leggera ;

CARDASSI Tommaso di Natale, classe 1913, soldato nel comando artiglieria settentrionale Adua ;

CARDILLO Giuseppe di Vito, classe 1912, soldato nel II gruppo motorizzato eritreo ;

CARDINI Mario fu Giulio, capitano artiglieria in s.p.e. nel V gruppo N.P. ;

CAREDDU Giovanni fu Giovanni, classe 1911, caporale nell'autoreparto di manovra ;

CARIGNANI Giuseppe di Raffaello, classe 1911, caporale nel V gruppo N.P. ;

CARLONI Dante fu Giuseppe, classe 1909, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

CARMIGNANI Alfredo di Iacopo, soldato nel V gruppo N.P. ;

CARMINATI Egidio di Angelo, classe 1913, soldato nel comando raggruppamento B.

CARRARA Ermenegildo di Giuseppe, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

CARRER Giuseppe di Girolamo, classe 1912, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

CASADEI Romeo fu Pietro, classe 1913, caporale maggiore nel comando artiglieria Seraè;

CASCIRAGHI Alberto di Ambrogio, classe 1913, soldato nel comando artiglieria Scimenzana;

CASINI Cornelio di Ruggero, classe 1913, caporale nel V gruppo N.P.;

CASTALLANO Michele di Michele, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo;

CASTELLI Paolo di Francesco, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

CATTANEO Angelo di Antonio, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

CATTANEO Vittorio di Annibale, soldato nel V gruppo N.P.;

CAVANNA Anselmo di Bartolomeo, classe 1913, caporale nel comando V gruppo N.P.;

CAZZANIGA Luigi di Angelo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

CECCARELLI Luigi di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 21^a batteria N.P.;

CECCARINI Edilio fu Silvio, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

CELLINI Salvatore di Giovanni, classe 1912, soldato nel IX gruppo N.P.;

CERUTTI Giuseppe di Michele, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

CHEMELLO Orlando di Francesco, classe 1911, caporale maggiore nel 306^o autoreparto;

CHIESA Cesare di Albino, classe 1909, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

CIALONI Augusto di Davide, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

CIAMPINI Gino di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

CIARAMELLA Francesco di Aniello, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P.;

CIMAZ Pietro di Sebastiano, sergente maggiore nel 306º autoreparto;

CINA Antonio di Antonio, classe 1912, soldato nel VI gruppo autotrainato eritreo;

CIOTTI Antonio di Piroalama, sergente maggiore nel comando artiglieria Endertà;

CIVININI Rolando di Alfredo, soldato nel V gruppo N.P.;

CIVITAVECCHIA Vincenzo di Angelo, sergente nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

COCCHIARELLA Giovanni di Samuele, caporal maggiore nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

COLANTONIO Donato, classe 1911, soldato nel II gruppo autotrainato eritreo;

COLANTUONI Vincenzo di Orazio, classe 1913, caporale nel comando V gruppo N.P.;

COLI Pio di Michele, soldato nel V gruppo N.P.;

COLPANI Giulio di Giovanni, soldato nel V gruppo N.P.;

COLUCCELLO Pietro di Albino, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

COMPERCHIO Giuseppe di Ferdinando, sergente nel VI gruppo autocarrato eritreo;

CONTE Raffaele di Alfonso, sergente nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

CONTI Aristide di Luigi, classe 1913, caporale maggiore nel comando V gruppo N.P.;

CONTI Pietro fu Vincenzo, classe 1911, caporale nella 49ª batteria N.P.;

CORA' Virgilio di Marco, classe 1913, soldato nel comando artiglieria settentrionale Adua-Tembien;

CORDONE Primo di Gerolamo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

CORONA Virgilio di Priamo, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

CORSI Mario fu Raffaele, soldato nel V gruppo N.P. ;

CORSIGLIA Adolfo di Stefano, classe 1911, caporale nel V gruppo N.P. ;

CORTESOGNO Guido di Bernardo, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

CORTI Aldo fu Attilio, classe 1913, caporale maggiore nel V gruppo P.N. ;

CORTOPANI Agostino fu Samuele, soldato nel V gruppo N.P. ;

CORUZZI Ennio di Cesare, sergente nel II gruppo autotrainato eritreo ;

COSCI Agostino di Arturo, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

COSCI Orlando di Angelo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

COSCIONE Raffaele di Giuseppe, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

COSEANO Aldo di Vittorio, classe 1911, caporale maggiore nel 306° autoreparto ;

COSTA Angelo fu Virgilio, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

COSTA Mario fu Mario, classe 1913, soldato nel comando artiglieria Endertà ;

COSTANTINO Giacomo di Giacomo, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

CREA Sebastiano di Oscarino, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

CRISTALDO Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

CRISTINI Pietro di Giovanni, soldato nel V gruppo N.P.;

DADDA Primo di Costantino, classe 1913, caporalè nel II gruppo motorizzato eritreo;

DAFFARA Angelo di Luigi, classe 1912, caporalè nel II gruppo motorizzato eritreo;

DALLA MONTA' Giuseppe di Romano, sottotenente medico complemento nel comando V gruppo N.P.;

D'AMELIO Vincenzo di Antonio, classe 1913, soldato nel XIV gruppo N.P.;

DAMI Elio di Guglielmo, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

DANISE Vittorio di Salvatore, sergente nella 2ª batteria contraerei;

DAPPIO Felice di Orlando, soldato nel V gruppo N.P.;

DAVERIO Angelo fu Giuseppe, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

DE BLASIO Ilario di Luigi, classe 1911, soldato nell'autoreparto di manovra;

DE ACUTIS Sabatino di Enrico, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P.;

DE BARBIERI Giovanni di Natale, soldato nel V gruppo N.P.;

DEL CARLO Alberto di Felice, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

DEL CARLO Italo di Casimiro, soldato nel V gruppo N.P.;

DEL FRATE Dino di Raffaello, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

DELLA TORRE Francesco di Attilio, classe 1909, caporale maggiore nel VI gruppo autocarrato eritreo;

DELLEPIANE Michele di Luigi, soldato nel V gruppo N.P.;

DEL MISTRO Mario di Romano, classe 1911, soldato nella 18ª batteria N.P.;

DE MARTINO Angelo di Giovanni, classe 1911, soldato nel I gruppo N.P.;

DE PASCALE Luigi di Giovanni, tenente artiglieria s.p.e. nel VI gruppo autocarrato eritreo;

DE ROSA Giovanni, classe 1912, caporale nel VI gruppo autotrainato;

DE ROSAS Antonio di Francesco, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P.;

DESSI Luigi di Giovanni, classe 1911, caporale nell'autoreparto di manovra;

DETOMA Carlo di Battista, sergente nel 306º autoreparto;

DE VINCENZI Domenico di Cipriano, caporale nel V gruppo N.P.;

DI BERNARDINI Berardo di Felice, soldato nel V gruppo N.P.;

DIDATO Gennaro di Federico, classe 1911, caporale nel 1º reggimento artiglieria leggera;

DI GABRIELE Marino di Donato, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P.;

DI MAIO Giuseppe di Domenico, classe 1911, caporale nel II gruppo autotrainato eritreo;

DI MATTEO Stanislao di Pasquale, classe 1911, soldato nel I raggruppamento leggero obici da 100/17;

DI VENERE Antonio di Francesco, classe 1913, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

DOMINI Michele di Giovanni, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

DUGINI Giovanni di Natale, soldato nel V gruppo N.P.;

DURISOTTI Giacinto di Pietro, caporale maggiore nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

FALLOPPA Giuseppe di Giuseppe, classe 1912, caporale nel II gruppo autotrainato eritreo;

FANI Victor Ugo di Flaminio, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto;

FANTINI Cesare fu Marcello, sergente nella 5ª batteria N.P.;

FASSETTA G. Battista fu Giuseppe, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

FATTORE Ireneo di Enrico, classe 1911, soldato nella 49ª batteria N.P.;

FECI Domenico di Pio Giacomo, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

FERI Salvatore di Onorato, classe 1911, soldato nella 12ª batteria N.P.;

FERRARIS Luigi di Carlo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

FERRARO Tommaso di Salvatore, classe 1911, soldato nell'autoreparto di manovra;

FERRATI Donatello di Antonio, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

FERRERA Adolfo di Giuseppe, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

FERRI Lino di Stefano, classe 1911, caporale nella 6ª batteria N.P.;

FETTA Adriano di Pietro, sottotenente artiglieria complemento nel comando V gruppo N.P.;

FILA Ugo di Paolo, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

FILIPPI Giovanni di Giovanni, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

FIMAZZI Giacomo di Ferdinando, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

FIGLIOLI Ornello di Macario, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

FIORONI Egeo di Umberto, sottotenente artiglieria complemento nella 4ª divisione CC. NN. ;

FLAVILLO Giuseppe di Agostino, classe 1913, caporale maggiore nell'autoreparto di manovra ;

FONGARO Luigi di Gio. Batta, classe 1913, caporale maggiore nel comando artiglieria Seraè ;

FONTANELLI Luigi di Giulio, classe 1911, soldato nella 17ª batteria N.P. ;

FONTANINI Ottorino di Augusto, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

FOPPA Pio di Giuseppe, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

FORNACIARI Angelo, sergente maggiore nel V gruppo N.P. ;

FORTI Alfredo di Biagio, soldato nel V gruppo N.P. ;

FORNASARI Calisto di Gaetano, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

FRALICIARDI Pasquale di Luigi, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

FRANCESCHINI Alfano di Giuseppe, classe 1912, caporale nel 2º gruppo autotrainato eritreo ;

FRANCESCONI Alvaro fu Aladino, soldato nel V gruppo N. P. ;

FRANCESCONI Amedeo di Dorino, classe 1911, soldato nel V gruppo N. P. ;

FRANCO Francesco di Ilario, classe 1911, caporale nel 2º gruppo autotrainato eritreo ;

FRATIERI Danilo di Giuseppe, classe 1913, caporale nell'autoreparto di manovra ;

FRIGNANI Dante di Lino, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N. P. ;

FRONTI Vittorio di Rodolfo, classe 1912, soldato nell'autoreparto di manovra ;

FROSIO Giuseppe fu Giovanni, classe 1913, soldato nel V gruppo N. P.;

FUGOLIN Isidoro fu Antonio, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

FURINA Carmelo fu Domenico, classe 1911, soldato nel 1° reggimento artiglieria leggera;

FURIOSO Luigi di Giovanni, classe 1913, caporale maggiore nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

FURLAN Giuseppe fu Gio. Batta, classe 1912, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

FUSI Mario di Giovanni, classe 1913, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

GABRIELLI Alberto di Giuseppe, sergente nel V gruppo N.P.;

GABRIELLINI Adolfo di Alfredo, soldato nel V gruppo N.P.;

GALLAZZI Pasquale di Luigi, classe 1911, soldato nel I gruppo N.P.;

GALLO Giovanni di Michele, classe 1912, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GAMBOLATI Tullio di Pietro, sergente nel comando V gruppo N.P.;

GARBACCIO Giorgio fu Pasquale, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

GARDANO Pietro di Carlo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

GARELLI Ettore di Guido, sottotenente artiglieria complemento nel 25° reggimento artiglieria « Assietta »;

GARDELLA Michele di Giuseppe, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P.;

GATTI Angelo di Alcide, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GATTI Pasquale di Pietro, classe 1913, caporale nel comando artiglieria Seraè;

GENCO Tranquillo di Antonino, capitano artiglieria
complemento nel comando V gruppo N.P.;

GENTILI Giuseppe di Gaetano, classe 1911, soldato nel
V gruppo N.P.;

GHILARDI Francesco di Pietro, soldato nel V gruppo
N.P.;

GHILARDUCCI Silvio di Olivo, classe 1911, soldato
nel comando V gruppo N.P.;

GHIRARDELLI Giuseppe di Giacomo, classe 1911, sol-
dato nel V gruppo N.P.;

GHISELLI Carlo di Michele, soldato nel V gruppo
N.P.;

GIACALONE Gaspare fu Pasquale, classe 1912, soldato
nel V gruppo autocarrato eritreo;

GIANNOTTI Dario di Angelo, classe 1911, soldato nel
comando V gruppo N.P.;

GIANNOTTI Patrizio di Samuele, soldato nel V gruppo
N.P.;

GIAROLI Enrico fu Augusto, classe 1913, soldato nel
comando V gruppo N.P.;

GIGLIOLI Carlo di Agostino, classe 1911, soldato nel
V gruppo N.P.;

GINETTI Guerrino di Giuseppe, classe 1911, soldato
nel V gruppo N.P.;

GIOIA Carlo di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo
N.P.;

GIORDANI Antonio di Eugenio, classe 1911, soldato
nel V gruppo N.P.;

GIOVANNINI Guglielmo fu Giuseppe, classe 1911, sol-
dato nel V gruppo N.P.;

GIOVANNINI Leandro di Luigi, sergente nel VI grup-
po autocarrato eritreo;

GIULIANI Giuseppe, classe 1911, caporale nel II grup-
po motorizzato eritreo;

GIUSTI Gaetano di Umberto, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GOLDONI Otello di Giacomo, classe 1911, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

GOTELLI Giovannangelo di Raffaele, tenente artiglieria s.p.e. nel V gruppo N.P.;

GOTTARDI Olivo di Luigi, classe 1911, soldato nella sezione Genio staccata delle zone avanzate;

GROPPI Francesco di Cesare, sottotenente artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

GRASSI Colombo di Giulio, classe 1913, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GRIMALDI Giovanni di Tommaso, classe 1913, caporale maggiore nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GRIMALDI Giuseppe di Donato, sergente nel V gruppo N.P.;

GRIOTTI Michele di Ferdinando, sergente maggiore nel 2° gruppo motorizzato eritreo;

GROSSI Amedeo, classe 1911, soldato nel comando artiglieria settentrionale Adua-Tembien;

GUERRINI Aldo di Alessandro, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GUFFANTI Carlo fu Carlo, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto « Sila »;

GUGLIERI Giuseppe di Paolo, 1° capitano artiglieria S.P.E. nel VI gruppo autocarrato eritreo;

GULLIN Stanislao di Silvestro, classe 1909, soldato nell'autoreparto di manovra;

KOGOJ Giuseppe di Giuseppe, sergente nel comando artiglieria Endertà;

IACOPONI Antonio di Giuseppe, sergente maggiore nel 2° raggruppamento mobile misto;

IAVERONE Biagio fu Pasquale, classe 1911, soldato nel I gruppo N.P.;

ILARI Domenico di Abegigo, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

IMBERTI Cesare di Attilio, sergente nel comando V gruppo N.P. ;

LAGUZZI Giovanni Maria di Andrea, 1° capitano artiglieria S.P.E. nel comando artiglieria dello Scirè ;

LAMA Luigi di Carlo, classe 1913, caporale maggiore nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

LANDINI Pierino fu Rocco, classe 1912, caporale maggiore nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

LEMMA Paolo di Angelo, classe 1911, caporale nel comando V gruppo N.P. ;

LEONARDI Renato di Luigi, sergente nel V gruppo N.P. ;

LICONTI Pasquale di Giovanni, soldato nel V gruppo N.P. ;

LIPPI Giulio di Giovanni, sergente nel 1° raggruppamento artiglieria leggera ;

LISI Giuseppe di Silvestro, classe 1913, soldato nel V gruppo P.N. ;

LIVI Dino di Angelo, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

LIVRAGHI Pietro di Angelo, caporale maggiore nel V gruppo N.P. ;

LO CASCIO Letterio fu Biagio, tenente colonnello artiglieria in S.P.E., nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

LOCCI Giovanni di Fortunato, sergente nel 125° gruppo artiglieria leggera ;

LODONE Ezio di Giovanni, sergente nella 49ª batteria N.P. ;

LORENZI Giuseppe fu Gino, tenente complemento artiglieria nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

LO TARTARO Francesco fu Giuseppe, classe 1914, soldato nel 1° reggimento artiglieria leggera ;

LO VERME Rosario fu Salvatore, classe 1912, soldato nel 2° gruppo N.P. ;

LUGARINI Adelio di Luigi, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

MACCHIONE Pasquale di Alfredo, classe 1913, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

MACORIN Lino di Giovanni, classe 1912, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

MAGINI Ettore fu Oreste, caporale nel V gruppo N.P. ;

MAILLI Alpino di Pompeo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

MAINETTI Luigi fu Luigi, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

MAININI Ermanno di Carlo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

MAIOLO Antonio di Antonio, caporale maggiore nel 1° raggruppamento artiglieria leggera ;

MALGRATI Luigi di Carlo, classe 1912, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

MANCI Alessandro di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

MANCINELLI Antonio di Giovanni, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

MANCINELLI Pietro di Natale, classe 1913, soldato nel VI gruppo autotrainato eritreo ;

MARCHETTI Araldo di Alessandro, soldato nel V gruppo N.P. ;

MARCHISIO Emilio di Placido, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

MARCONI Pietro di Giovanni, classe 1912, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

MARCOTULLI Amerigo di Settimio, classe 1911, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

MARESCA Adolfo di Oto, sottotenente artiglieria complemento nel V gruppo N.P. ;

MARESCA Ugo di Vincenzo, soldato nel V gruppo N.P. ;

MARGAGLIOTTI Gaspare fu Salvatore, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

MARGERIA Oreste di Onorato, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

MARIANI Luigi di Eugenio, classe 1911, caporale nella 41^a batteria N.P. ;

MARINI Franco fu Pietro, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

MARLETTI Guglielmo fu Matteo, sergente nel V gruppo N.P. ;

MAROTTA Omero di Cesidio, sottotenente artiglieria complemento nel 18^o reggimento artiglieria « Gran Sasso » ;

MARTELLI Giovanni di Giovanni, classe 1912, soldato nel 2^o gruppo autotrainato eritreo ;

MARTIGNONI Francesco di Giuseppe, sergente nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

MARTINUZZI Riccardo di Giulio, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

MARUSSI Mario di Matteo, classe 1909, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

MARZUCCHI Camillo di Pietro, sergente maggiore nel comando V gruppo N.P. ;

MASCIA Lorenzo di Salvatore, classe 1912, soldato nel 2^o gruppo autotrainato eritreo ;

MASOTTI Salvo di Lanciotto, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

MASSAROTTI Giuseppe di Francesco, tenente artiglieria in S.P.E. nel comando V gruppo N.P. ;

MAUCERI Nicolò di Corrado, sergente maggiore nel V gruppo N.P. ;

MAURO Salvatore di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

MAZZINI Adolfo di Alfredo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

MAZZOLI Albino di Cleomo, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

MELCHIORRI Gino di Vincenzo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

MENCI Bernardino di Francesco, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

MENICHELLI Mario di Giuseppe, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

MENNEA Antonio di Vincenzo, classe 1911, caporale maggiore nel 1° raggruppamento leggero obici da 100/17;

MENUCA Antonio di Vincenzo, caporale maggiore nel 1° raggruppamento artiglieria leggera;

MICHELÌ Paolo fu Giovanni, classe 1913, caporale nel V gruppo N.P.;

MIGLIO Aldo di Lorenzo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

MILANI Nerio fu Luigi, sergente maggiore nell'auto-reparto di manovra;

MOI Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, caporale maggiore nel comando V gruppo N.P.;

MOLINARI Luigi di Bartolo, soldato nel V gruppo N.P.;

MONCIARDINI Remo di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

MONDALLEGRO Gerolamo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

MONELLI Terenzio fu Fortunato, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

MONTEVERDI Giovanni di Giuseppe, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

MONTINI Giordano di Angelo, soldato nel V gruppo N.P.;

MORDENTI Augusto di Matteo, classe 1911, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo;

MORELLI Felice fu Iacopo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

MORESCO Umberto di Luigi, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

MORONE Augusto fu Agostino, classe 1911, soldato nel 2° raggruppamento artiglieria mobile mista;

MORRONE Teodoro di Michele, sergente nel 306° autoperiparto;

MUGNAINI Augusto di Alipio, soldato nel V gruppo N.P.;

MURTINU Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

MUSANTE Giuseppe di Ambrogio, soldato nel V gruppo N.P.;

NAPPINI Giulio di Adamo, classe 1912, caporale maggiore nella 49ª batteria N.P.;

NASCIBENE Francesco fu Angelo, classe 1913, caporale maggiore nel comando V gruppo N.P.;

NEGRI Guido di Francesco, classe 1911, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

NEGRONI Giovanni di Attilio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

NESTI Ferdinando di Nazzario, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

NIBBI Marino di Raimondo, caporale maggiore nel V gruppo N.P.;

NICCOLINO Egidio fu Edoardo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

NICOSIA Dino di Luigi, tenente artiglieria S.P.E. nel VI gruppo autocarrato eritreo;

NOBILE Aristide di Giovanni, classe 1913, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

NOBILI Armando di Armando, sottotenente artiglieria complemento nella 4ª divisione CC. NN.;

NODARI Francesco di Luigi, classe 1911, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

NOTARINCOLA Francesco di Giovanni, sottotenente artiglieria complemento nel 1° raggruppamento artiglieria leggera;

NOVARO Giacomo di Nicolò, classe 1913, caporale maggiore nel comando V gruppo N.P.;

ORLANDO Calogero di Calogero, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

ORSINI Enzo di Felice, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P.;

PADOVANI Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

PAGANI Angelo di Alessandro, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

PAGANO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

PAIN Amedeo fu Antonio, classe 1911, soldato nel V gruppo N. P.;

PALLOTTI Remo di Ernaldo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

PAMBIANCHI Innocenzo di Angelo, classe 1911, soldato nel V gruppo P.N.;

PANNONE Luciano di Raffaele, soldato nel V gruppo N.P.;

PAOLETTI Tullio di Eugenio, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PAOLINI Alfiero di Felice, classe 1911, soldato nel 2° gruppo motorizzato eritreo;

PARDINI Attilio di Paolo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PARDINI Giuseppe di Massimo, soldato nel V gruppo N.P.;

PARETO Mario fu Giovanni, soldato nel V gruppo N.P.;

PARISI Alfonso, di Gio. Batta, classe 1911, soldato nel 2° raggruppamento artiglieria mobile mista;

PASCARELLA Domenico fu Carmine, classe 1911, soldato nel I gruppo N.P.;

PASCUCCI Pasquale fu Luigi, classe 1911, soldato nella 17ª batteria N.P.;

PASSARETTI Antonio di Salvatore, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P.;

PASSERINI Luigi di Mario, classe 1911, soldato nel 1° raggruppamento leggero obici da 100/17;

PASTORINO Carlo di Paolo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

PATRUCCO Mario di Tranquillo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PAVESE Carlo di Enrico, soldato nel V gruppo N.P.;

PEDRINELLI Francesco fu Giuseppe, soldato nel V gruppo N.P.;

PELOSI Antonio fu Giuseppe, sergente nel 24° gruppo artiglieria contraerei;

PERONI TEJA Aurelio fu Pietro, tenente artiglieria complemento nel comando V gruppo N.P.;

PERRONE Salvatore di Giovanni, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

PESENTE Giovanni di Fiorenzo, sergente nel comando artiglieria Adua-Tembien;

PETRETTI Martino di Luigi, soldato nel V gruppo N.P.;

PETROZZI Giovanni di Carmine, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PEZ Igino di Luigi, classe 1910, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

PIACENTINI Giuseppe di Andrea, classe 1911, caporale maggiore nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

PIANESE Franco di Salvatore, caporale maggiore nel V gruppo N.P.;

PIATTI Vincenzo fu Giuseppe, classe 1913, caporale maggiore nel V gruppo N.P.;

PICCAFANE Lorenzo fu Daniele, tenente artiglieria complemento nel VI gruppo autocarrato eritreo;

PICCHI Riccardo di Mario, sergente maggiore nella 3ª batteria N.P.;

PIERI Dino di Giovanni, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

PIERONI Dino di Catone, soldato nel V gruppo N.P.;

PIGA Mario fu Giuseppe, classe 1911, soldato nel V gruppo P.N.;

PINNA Paolo di Luigi, sergente nella 6ª batteria N.P.;

PINOLINI Domenico fu Carlo, classe 1911, caporale maggiore nel comando V gruppo N.P.;

PISANI Domenico di Felice, soldato nel V gruppo N.P.;

PISTOIA Giovanni di Pietro, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PITTIGLIO Giuseppe di Angelo, classe 1911, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

PITZUS Francesco di Ignazio, classe 1911, caporale maggiore nella 18ª batteria N.P.;

PIULI Antonio di Andrea, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

PIZZAGALLI Antonio fu Guido, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P.;

PLACEREANI Giovanni di Arturo, tenente artiglieria complemento nel 1° raggruppamento artiglieria leggera;

PODDA Romualdo di Isidoro, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

POGGI G. Battista di Gaetano, classe 1913, caporale nel V gruppo N.P.;

POGGIANI Auco fu Giulio, classe 1911, caporale maggiore nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

POIANA Adolfo di Giuseppe, classe 1911, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

POLZI Mario di Leonello, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

POTESTA' Vincenzo di Fior Angelo, classe 1911, soldato nel 1° reggimento artiglieria leggera;

PRAGA Alberto di Ferruccio, capitano artiglieria nel comando V gruppo N.P.;

PREVITE Nunzio di Francesco, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

PROLA Luigi di Paolo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PROSPERO Alfredo di Umberto, classe 1915, caporale nella 49ª batteria N.P.;

PROVENZIANI Pietro di Agostino, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

PUCCI Dino di Giuseppe, caporale nel V gruppo N.P.;

QUATRARO Giuseppe di Gennaro, tenente artiglieria S.P.E nel VI gruppo autocarrato eritreo;

RAIA Giuseppe fu Vincenzo, caporale maggiore nel 1° raggruppamento artiglieria leggera;

RAIMONDI Eros di Giovanni, classe 1909, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

RAMELLA Ambrogio fu Bernardo, soldato nel V gruppo N.P.;

RANCIAFFI Zopito fu Francesco, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P.;

RAPETTI Pierino di Guido, classe 1912, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

RATTI Augusto fu Paolo, sergente nel VI gruppo autocarrato eritreo;

RATTI Giuseppe di Giovanni, classe 1913, caporale nel V gruppo N.P.;

RAVIGLIONE Livio di Carlo, classe 1911, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

REALI Domenico di Raimondo, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

REALI Giuseppe fu Lorenzo, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

RECCHIA Angelo fu Giovanni, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

REDUZZI Luigi fu Francesco, soldato nel V gruppo N.P.;

REPETTO Pietro di Francesco, soldato nel V gruppo N.P.;

RESIA Silvio di Luigi, soldato nel V gruppo N.P.;

RIBONI Battista di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

RIGHI Gabriele di Battista, classe 1911, caporale nel comando artiglieria dell'Endertà;

RISMONDI Luigi di Giovanni, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

RIVA Antonio di Gerolamo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

RIZZI Angelo fu Savino, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P.;

RIZZI Vincenzo di Enrico, sottotenente medico complemento nel VI gruppo autocarrato eritreo;

ROLLINO Francesco di Giovanni, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

ROMANINI Pietro di Luigi, classe 1911, caporale maggiore nel V gruppo P.N. ;

ROPPO Nicola di Giuseppe, classe 1913, caporale nel 2° gruppo motorizzato eritreo ;

ROSELLINI Bruno fu Domenico, soldato nel V gruppo N.P. ;

ROSSI Antonio di Sigismondo, classe 1911, soldato nel I gruppo N.P. ;

ROSSI Giulio fu Carlo, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

ROZZI Ettore di Egidio, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto ;

RUBATTI Domenico di Ersilio, classe 1911, caporale maggiore nell'autoreparto di manovra ;

RUFFONI Ariode di Antonio, classe 1913, caporale nel comando artiglieria Endertà ;

RUSPI Angelo di Riccardo, classe 1912, caporale maggiore nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

RUSSO Antonio di Giuseppe, classe 1913, caporale nel comando artiglieria Seraè ;

RUSSO Pasquale di Domenico, sergente nel 12° reggimento artiglieria « Sila » ;

SABATINI Alfonso di Gioacchino, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

SACCHI Carlo di Davide, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

SACCHI Guglielmo di Enrico, sottotenente artiglieria complemento nel V gruppo N.P. ;

SALVATORI Ivomo di Giuseppe, classe 1912, soldato nell'autoreparto di manovra ;

SANGUINETI Armando di Agostino, soldato nel V gruppo N.P. ;

SANITA' Raffaele fu Gioacchino, classe 1913, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

SANNA Galdino fu Giovanni, classe 1912, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

SANTAGOSTINO Luigi di Luigi, classe 1913, soldato nel comando artiglieria Adua-Tembien;

SANTONI Valerio di Lodovico, classe 1911, caporale maggiore nel I gruppo N.P.;

SARNARI Dario di Giulio, classe 1911, soldato nella 18ª batteria N.P.;

SARTI Ottorino di Pellegrino, classe 1911, caporale nel V gruppo P.N.;

SAVOIA Genesio di Giuseppe, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

SCARABOSIO Virginio fu Pietro, classe 1913, soldato nel comando artiglieria settore Adua-Tembien;

SCARDIGNO Corrado di Donato, tenente artiglieria S.P.E. nella 70ª batteria N.P.;

SCONNIO Giuseppe di Felice, sergente maggiore nel V gruppo N.P.;

SEGATORI Orazio di Giulio, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

SERAFINI Giorgio di Angelo, soldato nel V gruppo N.P.;

SERRA Antonio di Battista, classe 1912, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

SERRINI Marino di Ettore, caporale maggiore nel V gruppo N.P.;

SFORNA Pietro fu Lorenzo, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto;

SILVESTRO Giuseppe di Giuseppe, tenente artiglieria complemento nel VI gruppo autocarrato eritreo;

SIRI Giuseppe fu Angelo, classe 1913, caporale maggiore nel V gruppo N.P.;

SORACE Francesco di Michele, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

SORBA Giovanni di Carlo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

SOSSI Valerio di Giuseppe, classe 1914, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

SPAGNOLO Guglielmo di Giuseppe, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

STABELLINI Romildo di Giuseppe, classe 1912, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

STANALDI Domenico di Pietro, soldato nel V gruppo N.P. ;

STEFANINI Aldo di Gino, sergente maggiore nel 3° gruppo cannoni da 65/17 ;

STELLA Alfredo di Pietro, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

STERLECCHINI Donato di Pasquale, classe 1911, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P. ;

STRICAGNOLO Enrico fu Luciano, sergente maggiore nel comando V gruppo P.N. ;

SUFFREDINI Marcello di Daniele, classe 1911, soldato nel comando V gruppo P.N. ;

TADINI Bortolo fu Fermo, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

TAMPURELLI Carlo di Francesco, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P. ;

TAVOSANIS Gioino di Remigio, classe 1912, caporale nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

TEGA Anacleto di Antonio, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

TENTORI Ferruccio di Silvestro, sergente nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

TEODORI Giacomo di Battista, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P. ;

TERRACCIANO Salvatore di Domenico, classe 1911, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

TESA Onofrio di Tommaso, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

TESTA Rocco di Vincenzo, classe 1911, soldato nel 1° reggimento artiglieria leggera;

TINARELLI Abdon di Enrico, classe 1913, soldato nel comando artiglieria Endertà;

TINELLI Giuseppe di Pasquale, maresciallo ordinario nel VI gruppo autocarrato eritreo;

TOGNOTTI Emilio di Carlo, classe 1913, soldato nel V gruppo N.P.;

TOMMASI Manlio di Nullo, tenente artiglieria S.P.E. nel VI gruppo autocarrato eritreo;

TOMMASSONI Tito di Giuseppe, classe 1913, soldato nel comando V gruppo N.P.;

TONELLI Orlando di Basilio, sergente maggiore nel V gruppo N.P.;

TONIETTI Giacomo di Giacomo, classe 1913, soldato nel comando artiglieria Scirè;

TORELLI Adelchi di Augusto, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

TOSELLO Giuseppe di Natale, classe 1911, caporale nel 2° gruppo autotrainato eritreo;

TRAVAGLIA Alvaro di Armando, caporale nel V gruppo N.P.;

TRAVERSO Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

TRIPPINI Giovanni di Orlando, classe 1913, soldato nel comando raggruppamento B;

TROCCHIO Pietro fu Alessandro, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P.;

TURCONI Aldo di Mario, soldato nel V gruppo N.P.;

TURELLO Aldo di Celestino, classe 1911, soldato nel comando V gruppo N.P.;

UGHI Alfonso di Romeo, sottotenente artiglieria complemento nella 4ª divisione CC. NN.;

UNTI Guido di Nicola, classe 1913, soldato nel 2º gruppo autotrainato eritreo;

VALENTINI Carlo di Angelo, caporale nel V gruppo N.P.;

VALENTINI Pietro di Giuseppe, sergente nel 306º autoreparto;

VECCHI Ugo di Guglielmo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

VENCI Mario di Gioacchino, sottotenente complemento nel 306º autoreparto.

VENTURI Ernesto di Claudio, classe 1913, soldato nel comando artiglieria Seraè;

VERCELLOTTI Aldo di Guglielmo, classe 1911, soldato nel 2º gruppo autotrainato eritreo;

VIGNALI Erminio di Giacomo, classe 1914, soldato nel 2º gruppo autotrainato eritreo;

VIGNOLO Agostino di Giuseppe, classe 1914, soldato nel 2º gruppo motorizzato eritreo;

VILLA Giacomo di Luigi, soldato nel V gruppo N.P.;

VILLA Pietro di Antonio, soldato nel V gruppo N.P.

VISMARA Giuseppe fu Enrico, capitano artiglieria complemento nel V gruppo N.P.;

VITALI Giovanni di Angelo, soldato nel V gruppo N.P.;

VITI Mario di Vincenzo, tenente artiglieria S.P.E. nel VI gruppo autocarrato eritreo;

VIVIANI Enzo di Stefano, classe 1911, caporale maggiore nel comando V gruppo N.P.;

VOCCOLA Vincenzo di Giovanni, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo;

VOLSI Francesco di Marco, classe 1913, caporale maggiore nel VI gruppo N.P. ;

VOLPE Gennaro fu Domenico, sergente maggiore nel 7° gruppo autotrainato da 105-28 ;

VOMMERO Rosario di Carmine, classe 1912, soldato nel 2° gruppo autotrainato eritreo ;

ZANONE Arnaldo di Costantino, classe 1911, soldato nel V gruppo N.P. ;

ZANOTTA Giovanni di Luigi, classe 1911, caporale maggiore nel 306° autoreparto ;

ZECCHINA Giovanni di Guido, soldato nel V gruppo N.P. ;

ZEMELLA Ermete di Oreste, classe 1911, caporale nel comando artiglieria Endertà ;

ZINI Vittorio di Primo, classe 1913, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

ZOLA Vittorio di Evasio, classe 1911, caporale nel 306° autoreparto ;

ZORZI Luigi, classe 1912, soldato nel VI gruppo autocarrato eritreo ;

ZOTTI Nicola fu Francesco, classe 1913, soldato nel comando artiglieria **Seraè**.

Roma, 28 settembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

ACQUISTUCCI Francesco di Antonio, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo N. P.;

AGNIARI Teseo di Vincenzo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Seraè;

ALESSANDRO Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N. P.;

ALESSI Armando di Pietro, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

ALICE Pietro di Antonio, classe 1911, soldato nella 24ª batteria N. P.;

ALLEGRA Angelo di Pietro, classe 1911, soldato nella 31ª batteria N. P.;

ALLOGGIO Virgilio fu Giuseppe, capitano complemento nel 1° Gruppo N. P.;

ALLORIO Nazzareno di Carlo, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

ALONZI Nazzareno di Liberato, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

ALTERI Giacomo di Luigi, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

AMBROSI Francesco di Battista, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà;

AMICUCCI Iginio di Antonio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

AMODEO Antonio di Antonio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

ANDREOLI Antonio di Agostino, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

ANENIO Vincenzo di Stefano, classe 1912, soldato nell'Autoreparto Manovra d'Artiglieria;

ANTONELLI Antonio di Alberto, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N. P.;

ARENA Antonio di Bruno, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

ARLIA Augusto di Fedele, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

Arosio Davide di Pietro, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

ASSIRELLI Domenico di Luigi, classe 1911, soldato nel 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera;

BACCHIONI Laudomio fu Roberto, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N. P.;

BAFFETTI Domenico di Francesco, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

BAGLIONI Alberto di Raffaele, classe 1911, soldato nel 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera;

BALBI Giovanni di Luigi, sergente artiglieria nel Raggruppamento Artiglieria Agamè Endertà;

BALDACCHINI Enrico di Ettore, sergente artiglieria nel Comando XIX Gruppo N. P.;

BALOCCO Antonio di Vincenzo, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

BALOCCO Eugenio di Giovanni, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

BARBERIS Matteo di Ignazio, classe 1913, caporale nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

BARTOLI Nello di Ademo, classe 1911, caporale nell'Autoreparto Manovra d'Artiglieria;

BARTOLUCCI Luigi di Dario, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N. P.;

BASILE Omobono di Emanuele, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

BASSI Carlo di Ugo, sottotenente artiglieria complemento nel Raggruppamento Endertà;

BASSIGNANO Rodolfo di Alfredo, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà;

BASSO Vittorio di Pietro, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

BASSOLI Pompeo di Eugenio, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

BASTIANI Ottavio fu Vittorio, classe 1911, soldato nella 25ª batteria N.P.;

BEGGI Ciro di Leonardo, classe 1911, soldato nel Comando V Gruppo N.P.;

BENINI Remo di Andrea, classe 1911, caporale maggiore nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

BELLINGERI Cosma fu Silvio, classe 1911, caporale nel 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera;

BERNASCONE Andrea di Pietro, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

BERNINI Enrico di Luigi, classe 1913, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

BERTACCINI Adriano di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

BERTOLA Guido fu Enrico, classe 1911, caporale nell'Autoreparto Manovra d'Artiglieria ;

BERTOLONE Mario di Angelo, sergente artiglieria nel Comando XIV° Gruppo N.P. ;

BIAGIOLI Silvano di Ezio, classe 1911, caporale nel I Gruppo N.P. ;

BIANCHI Natale di Luigi, sergente artiglieria nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

BIANCHINI Giuseppe fu Pietro, sergente artiglieria nel I Gruppo N.P. ;

BIANCO Vito di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

BIASETTI Bruno, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

BIASINI Attilio fu Angelo, classe 1912, soldato nel I Gruppo N.P. ;

BINDI Adamo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 8ª batteria N.P. da 105/28 ;

BIROLINI Orlando di Battista, classe 1911, soldato genio nel 1° Raggruppamento Leggero ;

BLASINI Adolfo di Giuseppe, classe 1912, caporale nell'Autoreparto Manovra d'Artiglieria ;

BOBBA Andrea di Emiliano, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

BOCCA Adelchi di Giovanni, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

BOCELLARI Pericle di Vincenzo, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà ;

BOMBELLI Giovanni fu Giacomo, tenente artiglieria s.p.e. nel Comando XIX° Gruppo N.P. ;

BONARDI Natale di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

BONATI Francesco di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

BONETTINI Tonino di Alfonso, classe 1911, caporale nel Comando IV Gruppo N.P.;

BONNATI Rizieri di Mario, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

BORGIO Mario di Eugenio, classe 1911, caporale nella 19ª batteria N.P.;

BORRACETTI Cordiano di Giulio, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P.;

BORZINI Giuseppe di Gaudenzio, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

BOTTA PARANDELA Elvio di Giacomo, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

BRAMBATI Luigi di Domenico, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

BRIGO Guido di G. Battista, sergente maggiore nel Comando XIX Gruppo N.P.;

BRUNETTI Sebastiano di Leonardo, classe 1912, soldato nel Comando artiglieria del Seraè;

BRUZZO Francesco di Egidio, classe 1911, soldato nel Comando 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera;

BUTTAFOCO Santo di Giuseppe, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

CACCIANI Alberto di Luigi, classe 1911, caporale nel Comando XIX Gruppo N.P.;

CAIANIELLO Alfredo di Antonio, tenente artiglieria s.p.e. nella 15ª batteria N.P.;

CAIRA Armando di Emidio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

CALLONI Angelo di Eugenio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

CAMPO Pellegrino di Paolo, sergente artiglieria nel I Gruppo N.P.;

CAMPOSTELLA Attilio di Gelindio, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

CANE Augusto di Carlo, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale ;

CANE Giovanni, classe 1913, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

CANOSSA MORA Alfonso di Alcino, sottotenente bersaglieri complemento nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

CAO Dino di Giuseppe, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria del Seraè ;

CAPRARA Francesco di Antonio, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria del Seraè ;

CAPUTI Savino fu Luigi, classe 1910, soldato nel Comando I Gruppo N.P. ;

CAPUTO Domenico di Angelo, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

CARASSAI Renato di Ferdinando, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

CARNISIO Andrea di Melchioro, sergente artiglieria nel 3° Gruppo da montagna eritrea ;

CARPINETA Vitale di Domenico, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

CASARINI Stefano fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 35ª batteria N.P. ;

CASINI Tosello di Annibale, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CASIRAGHI Alberto di Ambrogio, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

CASSETTAI Ezio di Guglielmo, classe 1913, caporale maggiore nel Comando artiglieria Tigrai Occidentale ;

CATALDI Raniero di Antonio, classe 1913, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

CATILLO G. Battista di Gennaro, classe 1911, caporale maggiore nel 1° Raggruppamento Leggero ;

CATTOGLIO Giuseppe fu Antonio, classe 1911, soldato nel CXXV Gruppo Artiglieria da 149/13 ;

CAVICCHIO Pietro di Guerrino, classe 1911, caporale nel Comando Artiglieria del Seraè;

CEOCARELLI Aladino di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

OECCHINI Lucio di Angelo, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

CERA Efisio di Tonio, classe 1911, caporale nel 1º Gruppo N.P.;

CERELLI Ludovico di Silvano, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

CERVETTO Nicolò di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

CHIARI Mario di Torquato, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

CHIARVA Raffaele fu Giovanni, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

CHIESA Paolo di Custiano, sottotenente artiglieria nella 9ª batteria indigeni da posizione;

CHRISTANTE Achille di Achille, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

CIAPPINA Giuseppe di Carmine, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

CICALA Alberico di Giovanni, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

CICCIOTTI Enrico fu Nazzareno, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

CICERCHIA Fausto di Umberto, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

CIFFOLILLI Sebastiano di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

CLEMENTI Antonio di Salvatore, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo Artiglieria N. P.;

COCCHETTI Pierino di Ivo, sergente artiglieria nella 12ª batteria N. P.;

COLLURA Salvatore di Nicolò, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo Artiglieria N.P.;

CONDOLFINI Alberto di Attilio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria N. P. da 105/28;

CONTI Felice di Rodolfo, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria da 120/25 N. P.;

CONTU' Fernando di Giuseppe, classe 1911, caporale nel Comando XIX Gruppo N.P.;

CONVITI Domenico di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

CORAZZI Giuliano fu Gustavo, classe 1911, soldato nella 31ª batteria N. P.;

CORDIALI Giovanni di Edoardo, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

CORLINI Renato di Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria del Seraè;

CORONA Aldo di Antonio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

CORRIDONI Cloridoro di Carmine, classe 1911, caporale maggiore nel 1° Gruppo N. P.;

COSTANZI Giuseppe di Romeo, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

CUNETTA Antonio di Alessandro, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

CUOMO ULLOA Domenico fu Gaspare, tenente colonnello s.p.e. Comando Artiglieria 1° Corpo Armata;

CURTI Giuseppe di Lorenzo, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo Artiglieria N.P.;

D'AGOSTINO Luigi di Francesco, classe 1911, caporale maggiore nel 1° Raggruppamento Artiglieria Leggera;

DAMAGINO Battista di Carlo, classe 1911, soldato nella 19ª batteria N.P.;

D'AMBROSIO Emanuele fu Nicola, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

D'ANDREA Michele di Torello, classe 1911, soldato nella 31ª batteria N.P.;

DANI Lanfranco di Salvatore, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

D'AVINO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DE BELLIS Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

DE GIOVANNI Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

DEL BOTTEGONE Alfredo di Dante, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DEL GIUDICE Francesco di Antonio, classe 1913, soldato nella 2ª batteria N.P.;

DELL'ACQUA Felice di Attilio, sottotenente artiglieria complemento nel Comando XIX Gruppo N.P.;

DELL'OMO Biagio di Francesco, classe 1911, soldato nella 32ª batteria N.P.;

DEL SIGNORE Silvio di Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DEL VECCHIO Dino di Giovanni, classe 1911, soldato nel Comando 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera;

DE MARTINO Giuseppe di Antonio, sergente artiglieria nella 16ª batteria da 77/28 N.P.;

DE MARTINO Giuseppe di Antonio, classe 1913, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DE PAOLI Oreste di Luigi, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

DI BERARDINO Biagio di Giovanni, sottotenente artiglieria complemento nella 8ª Batteria da 105/28 N.P.;

DI DOMENICO Giovanni di Gaetano, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DIDONATO Mario di Giuseppe, maresciallo capo d'artiglieria nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

DI GIORGIO Augusto di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

DI MATTIA Pietro di Agostino, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

DI NOCCO Vincenzo di Domenico, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

DIOCIAIUTI Domenico di Marino, classe 1912, soldato nel I° Gruppo N.P.;

DI PALMA Pio di Armando, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DI PALMA Salvatore di Tommaso, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DI PAOLO Giovanni di Giacinto, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DI RIENZO Giovanni di Gennaro, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

DI SAVERIO Abramo di Clemente, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DONATI Francesco di Lorenzo, tenente cappellano nel Raggruppamento Agamè Endertà;

DUTTO Mario di Giovenale, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

EQUIZI Terzino di Liberato, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

ERCOLE Vittorio fu Pietro, sergente artiglieria nel Raggruppamento Endertà;

FABBRI Guglielmo, classe 1913, caporale nel Comando Artiglieria Tigràj Occidentale;

FALCIONI Venanzio di Carlo, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

FEDERICI Pietro di Giovanni, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

FERRARI Dino di Battista, classe 1913, soldato nel 1° Gruppo N.P.;

FERRERO Mario di Antonio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

FERRETTI Antonio di Giorgio, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

FERRINI Dario fu Giulio, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

FIORI Luigi fu Ettore, sergente maggiore artiglieria nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale ;

FIOVANTI Maurizio di Rinaldo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Endertà ;

FONIO Narciso di Antonio, sergente maggiore artiglieria nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale ;

FONTANESI Davide di Prospero, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

FORABOSCHI Raffaele di Ezio, capitano artiglieria complemento nella 42ª batteria N.P. ;

FORLIVESI Antonio di Aristide, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

FORNACIARI Marino di Raffaele, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

FRATALOCCHI Onorio di Giovanni, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

FUNAGALLI Giovanni di Amedeo, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

FURLON Tersilio di Antonio, classe 1912, soldato nel Raggruppamento Endertà ;

GABETTI Giuseppe di Luigi, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale ;

GABUTTI Natale di Guido, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

GADDONI Arcangelo di Anacleto, classe 1911, caporale maggiore nel Comando 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera ;

GALASSI Elio fu Natale, capitano artiglieria complemento nel 1° Gruppo N.P.;

GALLI Diocleziano di Angelo, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

GALLIANO Mario di Giuseppe, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

GALLO Salvatore di Franco, classe 1911, caporale nel I Gruppo N.P.;

GAMBARINI Sante di Giacomo, classe 1911, soldato genio nel I Raggruppamento Leggero;

GAMERRO Domenico di Battista, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

GARELLA Gino di Francesco, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà;

GASPERINI Aldo fu Domenico, classe 1914, caporale nel I Gruppo N.P.;

GASPERINI Delio di Sebastiano, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

GATTUSO Angelo fu Vito, classe 1911, soldato nel I Gruppo Artiglieria N.P.;

GAVINELLI Pietro di Domenico, classe 1913, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

GHIANDA Augusto fu Rinaldo, sergente artiglieria nel III Gruppo da Montagna Eritreo;

GHINELLI Virginio di Federico, sergente maggiore artiglieria nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

GIACCONE Carlo di Giuseppe, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

GIAI PRON Arduino di Clemente, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Endertà;

GIANNOTTI Guido di Gioacchino, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

GIANOLA Carlo di Mosè, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

GIOMMI Guido di Francesco, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè;

GIORDANO Attilio di Giuseppe, classe 1911, soldato nel I Raggruppamento Artiglieria Leggera;

GIOVARA Giuseppe di Angelo, classe 1911, caporale maggiore nella 19ª batteria N.P.;

GIUDICE Nicolò di Salvatore, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P.;

GIULIACCI Aldo di Pietro, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

GIULIANI Ideale di Antonio, classe 1911, soldato nel I Gruppo Artiglieria N.P.;

GIULIANI Luigi di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

GIULIANOVA Michele di Domenico, classe 1913, soldato nella 22ª batteria N.P.;

GOGGI Anselmo fu Giovanni, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale;

GOGGI Carlo di Luigi, classe 1911, caporale nella 36ª batteria N.P.;

GORI Arturo di Pasquino, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

GRACILIANI Luigi classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P.;

GRIECO Giovanni di Gaetano, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale;

GRIGIO Ottone di Battista, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

GUARGNAGHINI Luigi di Angelo, classe 1911, soldato nel CXXV° Gruppo da 149/13;

GUARINO Luigi di Michele, classe 1911, caporale maggiore nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

GUBELLINI Aldo di Paolo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè;

GUERMANI Mario di Ruggero, 1° capitano artiglieria s.p.e. nel Comando Artiglieria II° Corpo Armata;

IACOPETTI Italo di Giovanni, classe 1911, soldato nel CXXV° Gruppo da 149/13;

IANNACCONE Raffaele di Raffaele, sergente artiglieria nel Comando Artiglieria del Seraè;

IANNUTOLO Giacomo di Clemente, classe 1911, soldato nella 8° batteria da 105/28 N.P.;

IDRI Idilio, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

INDRIGO Vincenzo di Celestino, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

INNOCENTI Carlo di Enrico, classe 1913, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà;

IOPPOLO Venanzio di Sebastiano, sergente maggiore artiglieria nel XV° Gruppo Artiglieria;

JOPPOLO Venanzo di Sebastiano, sergente maggiore artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà;

LA BRUNA Generoso fu Antonio, sergente maggiore artiglieria nel Raggruppamento Endertà;

LANCELLOTTI Rino fu Angelo, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo Artiglieria N. P.;

LAVATELLI Camillo di Pacifico, classe 1911, soldato nella 46° batteria N. P.;

LA VOLPE Mario fu Franco, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà;

LAZZARINI Giuseppe di Ernesto, classe 1914, soldato nella 8° batteria da 105/28 N. P.;

LENZI Armando fu Alberto, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo Artiglieria N. P.;

LEONINI Leonardo di Federico, classe 1911, caporale nel 1° Raggruppamento Artiglieria Leggera;

LICCATI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo Artiglieria N. P.;

LILLIU' Giovanni fu Efisio, classe 1914, soldato nella 22^a batteria N. P. ;

LODI Antonio fu Massimiliano, 1^o capitano artiglieria s. p. e. nella Divisione CC. NN. « 3 Gennaio » ;

LOGLIO Luciano di Emilio, classe 1911, soldato genio nel 1^o Raggruppamento Leggero.

LOLOBRIGIDA Pietro di Antonio, sergente artiglieria nel Comando XIX Gruppo N. P. ;

LOTTI Sergio di Luigi, classe 1911, soldato nella 8^a batteria da 105/28 N. P. ;

LUPI Italo fu, Alfredo, tenente colonnello artiglieria s. p. e. nel 1^o Gruppo Artiglieria N. P. ;

MACERA Vincenzo di Massimo, classe 1911, caporale nella 8^a batteria da 105/28 N. P. ;

MAGELLI Renzo classe 1913, soldato nella Divisione CC. NN. « 3 Gennaio » ;

MAINARDI Ettore di Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nella 19^a batteria N.P. ;

MAINARDIS Nicolino fu Antonio, classe 1911, caporale maggiore nel 1^o Gruppo Artiglieria N.P. ;

MAINI Mario di Cesare, classe 1913, soldato nel CXXV Gruppo Artiglieria N.P. da 149/13 ;

MANFREDI Adolfo di Gustavo, classe 1913, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale ;

MANGANARO Salvatore di Agadino, classe 1911, caporale maggiore nella 8^a batteria da 105/28 N.P. ;

MANGIABENE Vincenzo di Zefferino, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

MANNA Tommaso fu Nicola, classe 1911, soldato nel 1^o Gruppo N.P. ;

MANZI Cosimo di Luigi, classe 1911, soldato nel comando Artiglieria Tigrari Occidentale ;

MARCENARO Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato nella 8^a batteria da 105/28 N.P. ;

MARCHISIO Valter di Valerio, sergente maggiore artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MARGIOTTA Domenico di Giuseppe, sottotenente medico complemento nel 1° Gruppo N.P. ;

MARI Mario di Augusto, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigràl Occidentale ;

MARINI Angelo di Carmine, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

MARRANI Sigilfrido di Mariano, classe 1911, caporale maggiore nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

MARRESE Luigi di Pasquale, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

MARSON Antonio di Olivo, classe 1914, soldato nel 1° Gruppo N.P. ;

MARTIN Luigi di Primo, classe 1911, caporale nel 1° Gruppo N.P. ;

MARTINETTI Giuseppe di Eusebio, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo N.P. ;

MARTINETTO Rodolfo di Giovanni, classe 1913, soldato nella 19ª batteria N.P. ;

MARTINI Francesco di Camillo, sottotenente nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MASCI Antonio di Tinolunte, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

MASELLA Guglielmo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

MASER Pasquale di Ernesto, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

MASSA Livio di Quinto, classe 1911, soldato nel 1° Raggruppamento Artiglieria Leggera ;

MASU Giovanni fu Salvatore, classe 1911, soldato nell'Autoreparto di Manovra d'Artiglieria ;

MATTEI Antonio di Alfredo, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MATTEINI Antonio di Pasquale, sergente artiglieria nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

MELOCCHI Giuseppe fu Raffaele, tenente artiglieria complemento nella 8ª batteria N.P. ;

MENA Francesco fu Carlo, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N.P. ;

MENECHELLE Luigi di Giovanni, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MIATTO Francesco di Domenico, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MICALE Carmelo di Vincenzo, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N.P. ;

MICHELONI Ferdinando di Francesco, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MICHELOTTI Attilio fu Napoleone, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MICOZZI Guido di Nicola, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MOLINARO Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

MOMBELLI Pietro di Enrico, classe 1911, soldato nel Comando XIV Gruppo Artiglieria N.P. ;

MONTEBUOGNOLI Carlo di Alfredo, classe 1911, soldato nel CXXV Gruppo 149/13 ;

MONTEVERDI Mario di Bernardo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè ;

MORA Emilio di Nino, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

MOROSINI Franco di Severo, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

MOSCA Umberto di Luigi, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N.P. ;

MUGNO Michele fu Michele, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N.P. ;

MURA Salvatore di Emilio, classe 1911, soldato nel 1° Gruppo N.P.;

MUSSO Giovanni di Antonio, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale;

MUSSO Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato nella 8ª batteria N.P.;

NAPOLITANO Giovanni di Saverio, classe 1913, soldato nel 1° Gruppo N.P.;

NAPOLITANO Raffaele di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria N.P.;

NAPPI Ernesto di Salvatore, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

NASONE Alfredo di Pietro, classe 1911, soldato nel 1° Raggruppamento Artiglieria Leggera;

NERI Ubaldo di Giovanni, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

NIEDDU Carmine di Giuseppe, classe 1911, caporale maggiore nel CXXV Gruppo 149/13;

NINETTI Italo di Pietro, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà;

NOVELLO Eugenio di Vincenzo, classe 1913, caporale nella 19ª batteria N.P.;

OCELLI Giuseppe di Filippo, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale;

ORRU' Giordano di Antonio, sergente artiglieria nel XIX Gruppo N.P.;

ORTALLI Gino di Giovanni, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PACE Domenico di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

PAFFETTI Argo di Arturo, sergente artiglieria nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

PAGANO Angelo di Romualdo, classe 1911, caporale nel XV Gruppo Eritreo;

PALMIERI Ernesto di Antonio, sergente maggiore artiglieria nel Comando Artiglieria del **Seraè**;

PANACCI Giovanni di Pietro, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

PANEI Enrico di Arcangelo, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PANUTTI Antonio di Fortunato, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PAPA Umberto di Luigi, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PARDELLA Raimondo di Ippolito, classe 1911, soldato nel CXXV Gruppo 149/13;

PARISI Salvatore di Santo, tenente artiglieria complemento nel 1º Gruppo N.P.;

PASQUALE Franco di Raffaele, classe 1911, caporale nel Comando Artiglieria del **Seraè**;

PASSERI Eligio di Aristide, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PATRIARCA Giacinto di Augusto, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N.P.;

PATTI Ignazio fu Gaspare, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N.P.;

PECCARINO Salvatore di Vincenzo, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà;

PECCHIA Nazzareno di Cesare, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PECORARI Mario di Dante, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà;

PECORARO Alfonso di Vincenzo, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PECORARO Mario fu Enrico, classe 1911, caporale maggiore nel 1º Gruppo N.P.;

PEDON Angelo di Clemente, classe 1910, soldato nell'Autoreparto di **Manovra d'Artiglieria**;

PEIRANO Vitale di Angelo, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

PELAGAGGI Emilio di Mario, sergente maggiore artiglieria nel 1º Gruppo N.P. ;

PELAIA Ignazio di Pasquale, tenente artiglieria s.p.e. nel Comando Artiglieria del Seraè ;

PELLEGRINO Alvise di Pio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

PENE Domenico di Simone, classe 1911, soldato nel 1º Gruppo N. P. ;

PERESOTTI Eugenio fu Celeste, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale ;

PERRINO Luigi di Pietro, classe 1911, caporale nel 1º Gruppo N. P. ;

PETRIS Saturnino di Giorgio, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

PIACCO Aldo di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

PICONE Francesco fu Giulio, maggiore artiglieria s. p.e. nel Comando XIX Gruppo N. P. ;

PIETROBONO Cesare di Luigi, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

PIOVESAN Fioravante di Benedetto, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N. P. ;

PISANI Federico di Augusto, classe 1911, soldato nella 25ª batteria N. P. ;

PITTONA Silvio di Sebastiano, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

PLAZZER Quinto di Giuseppe, sergente artiglieria nel Comando XIX Gruppo N. P. ;

PLEBANI Pietro fu Angelo, classe 1907, soldato nel Comando Artiglieria II Corpo Armata A. O. ;

PODLIPNIK Cesare di Giuseppe, sergente artiglieria nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

PORCO Raffaele fu Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nel I Gruppo N.P.;

PORTALEONI Renzo di Carlo, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà;

PORTO Pasquale fu Andrea, classe 1911, soldato nel Comando 1° Raggruppamento Leggero;

POVERI Francesco, classe 1913, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P.;

POZZI Pietro di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

PREVIGNANO Felice di Luigi, classe 1913, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

PROIETTI Giuseppe fu Settimo, sergente maggiore artiglieria nel Comando Artiglieria del Seraè;

PUGLIESE Vittorio di Giuseppe, tenente artiglieria s.p.e. nel Comando Artiglieria Endertà;

PUGNO Aldo di Armando, sottotenente artiglieria complemento nel Comando Artiglieria Endertà;

PUNZO Riccardo di Giorgio, sergente artiglieria nel Raggruppamento Endertà;

QUARATI Vittorio di Antonio, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

RAFFAELI Angelo di Angelo, classe 1911, caporale maggiore nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

RAIMONDI Elso fu Ettore, classe 1912, caporale nel Raggruppamento Endertà;

RATERA Bernardo di Bartolomeo, classe 1913, caporale nel XV Gruppo Eritreo;

RATTI Domenico di Carlo, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

RE Pietro di Ambrogio, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

REFFO Attilio fu Filippo, classe 1911, caporale nel I Gruppo N. P.;

REPONATO Guido di Basilio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N. P. ;

RESINOVICH Francesco di Giuseppe, classe 1913, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

RICCI Francesco di Ulisse, classe 1911, soldato nella 25ª batteria N.P. ;

RICCI Valerio fu Raffaele, classe 1911, soldato nel Quartier Generale I Corpo Armata A.O. ;

RIGHESCHI Gino di Paolo, classe 1911, soldato nel CXXV Gruppo 149/13 ;

RINALDI Nazzareno di Giovanni, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale ;

RIVA Attilio fu Giuseppe, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel Comando Artiglieria del Seraè ;

ROBBERO Luigi di Natale, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

ROCCIA Mario di Giovanni, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

ROMANO Vincenzo di Luigi, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

ROMOLI Luigi di Michele, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Endertà ;

RONCO Vittorio di Perrucca Sebastiano, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè ;

RONZONI Attilio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

ROSATI Giuseppe di Francesco, sergente artiglieria nel Comando 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera ;

ROSSIN Giovanni di Celeste, classe 1909, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

ROVIELLO Michele di Francesco, classe 1911, caporale nel Comando Artiglieria del Seraè ;

RUGGERO Ruggiero fu Michele, colonnello artiglieria s.p.e. nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SABATINO Francesco di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SABBATINI Nello di Giovanni, classe 1913, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SACEDOGNA Gaetano di Giuseppe, sergente artiglieria nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

SAGLIONE Domenico fu Francesco, classe 1912, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale ;

SALUZZO Giuseppe di Enrico, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SANDRONE Carlo fu Francesco, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SANTONASTASO Gennaro di Raffaele, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P. ;

SANTARO Giuseppe di Vincenzo, sergente artiglieria nel Comando Artiglieria del Seraè ;

SASSANO Michele di Matteo, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SASSELLI Alberto di Giovanni, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

SCALA Paolo di Andrea, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

SCHIEVANO Vittorio di Luigi, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

SCHINCAGLIA Gualtiero di Fabio, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè ;

SCIALDONE Giorgio di Domenico, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SCIANO Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P. ;

SEBASTIANI Dante di Augusto, classe 1911, caporale maggiore nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

SEGURINI Enzo di Ugo, classe 1913, caporale maggiore nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

SERAFINI Guglielmo di Luigi, classe 1911, soldato nel comando XIX Gruppo N.P. ;

SERI Dino fu Lorenzo, capitano artiglieria s.p.e. nel Comando Artiglieria del Seraè ;

SERRAVITE Domenico di Carmelo, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

SIGNOROLDI Romeo di Cesare, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SIMONE FACCARELLO Renato di Luigi, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

SITTI Mario, classe 1911, soldato nel I Gruppo Artiglieria N.P. ;

SNAIDERO Emilio fu Emilio, classe 1911, caporale maggiore nel I Gruppo N.P. ;

SOGLIA Antonio di Clemente, classe 1911, caporale maggiore nel I Raggruppamento Artiglieria Leggera ;

SPLENDORI Luigi di Giovanni, classe 1912, soldato nel Raggruppamento Endertà ;

STABILE Liborio di Pasquale, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

STEFANUCCI Angelo di Mariano, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

SUARDO Giacomo fu Luigi, maggiore artiglieria complemento nel Comando Artiglieria II Corpo Armata ;

TACCONI Pio di Filippo, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

TAMBURLINI Angelo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

TANZILO Francesco di Felice, tenente artiglieria s.p.e. nel Raggruppamento Endertà ;

TENTONI Salvatore di Giuseppe, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

TERLEVIC Angelo di Lorenzo, classe 1911, soldato nell'Autoreparto Manovra d'Artiglieria ;

TERMINE Sebastiano di Rosario, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P. ;

TERRACCIANO Vincenzo di Pasquale, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P. ;

TOGNETTI Alberto di Luigi, classe 1911, soldato nel CXXV Gruppo 149/13 ;

TOMEI Alessandro di Ercole, classe 1911, caporale nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

TOMEI Tommaso di Pio, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P. ;

TONCELLI Gino di Fabio, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Endertà ;

TONDELLI Eber di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

TONDELLI Giuseppe di Ulisse, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

TRENTIN Giovanni di Ernesto, classe 1911, caporale nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

TRIPOLINI Igeo di Augusto, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

TURRICCHIA Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

UBERTO Adolfo di Antonio, classe 1912, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè ;

UBOLDI Carlo fu Angelo, classe 1911, soldato nella 36ª batteria N.P. ;

ULIVIERI Siro di Salvatore, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P. ;

VALENTI Attilio classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà ;

VALENTI Salvatore fu Rosario, classe 1911, soldato nel I Gruppo N.P. ;

VALENTINI Michele fu Augusto, classe 1911, soldato nel Comando XIX Gruppo N.P. ;

VALETTA Bruno di Antonio, classe 1912, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

VATANO Luigi di Giovanni, tenente artiglieria complemento nella 46ª batteria N.P.;

VIDALI Aldo di Carlo, classe 1912, soldato nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

VITI Ezio di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Comando 7º Raggruppamento Art. Mobile di Manovra;

VIVOLI Edgardo di Giuseppe, capitano artiglieria complemento nel Raggruppamento Agamè Endertà;

VOCILOTTO Bruno di Antonio, classe 1913, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

VOLPE Raffaele di Giovanni, sergente artiglieria nel Raggruppamento Agamè Endertà;

VONA Emilio di Antonio, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria del Seraè;

VOTO Raffaele di Sabato, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria del Seraè;

ZANINELLI Antonio di Enrico, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

ZAPPIA Giovanni di Rocco, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Agamè Endertà;

ZARA Ameglio di Antonio Pasquale, sergente artiglieria nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

ZARETTO Massimiliano di Carlo, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

ZINGARELLI Luciano di Giuseppe, sergente maggiore nel XIV Gruppo N.P.;

ZUMPARELLI Rosario di Carmine, classe 1911, soldato nella 8ª batteria da 105/28 N.P.;

WIEDEMAN Ermanno fu Adolfo, capitano artiglieria complemento nella 34ª batteria N.P.

Roma, 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII, abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

ABRIVI Bruno di Augusto, classe 1911, caporale maggiore nella 6^a batteria N.P.;

ACCORSI Walter di Artibano, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N. P. 105/28;

ALBERTINI Guglielmo di Giovanni, classe 1911, soldato nel comando artiglieria Tigray Occidentale;

AMABILE Luigi di Pietro, sergente artiglieria nella 14^a batteria N.P.;

AMATO Giovanni di Stefano, classe 1911, soldato nella 37^a batteria N.P.;

ANGELINI Francesco di Domenico, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P.;

ANGELINI Vincenzo di Domenico, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigray Occidentale;

ANNIBALI Luigi fu Girolamo, classe 1911, soldato nella 14^a batteria N.P.;

ANNUNZIATA Aniello di Fedele, classe 1913, soldato nella 16^a batteria N.P.;

AQUILINI Giovanni di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

ANZIDEI Alfiero di Bernardo, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P. ;

ARACRI Italo fu Luigi, sergente artiglieria nella 37ª batteria N.P. ;

ARAMINI Carlo di Giobatta, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

ARIOLI Antonio fu Domenico, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

ARRESTA Nunzio di Vito, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale ;

ASARO Michele, di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

ASCANI Leonida di Francesco, capitano artiglieria complemento nella 1ª batteria N.P. ;

ATTIANI Emilio di Luigi, classe 1911, soldato nella 18ª batteria N.P. ;

BACCHIANI Dante di Oreste, classe 1912, soldato nella 23ª batteria N.P. ;

BACINI Enrico di Alessandro, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BALBI Giovanni di Nicola, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

BALDINI Oliviero di Giuseppe, classe 1912, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

BALDONI Enrico fu Nazzareno, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

BALESTRI Giuseppe di Giuliano, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

BARBANTINI Mario di Attilio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BARBERINI Settimio di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

BARBIERI Pietro di G. Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

BARBONI Mario di Giulio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BAZZANA Bartolo di Pietro, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

BAZZU Battista fu Francesco, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

BECCALLI Ferdinando fu Francesco, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigray Occidentale ;

BECCHERUCCI Ermano di Luigi, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P. ;

BECCHI Luigi fu Pietro, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

BELLETTI Rutilio di Ernesto, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

BELLISSIMA Guido di Paolo, sergente artiglieria nella 6ª batteria N.P. ;

BENNA Stefano di Ernesto, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

BERSELLI Domenico di Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

BERTINI Angelo di Alfredo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

BERTONE Italo di Pietro, classe 1911, soldato nella II batteria N.P. ;

BERTOLA Mario fu Ferdinando, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N. P. ;

BETTINI Giovanni di Adolfo, classe 1912, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

BIAGGIONI Adolfo di Aristide, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

BIANCHI Carlo di Carlo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

BIGGI Andrea di Antonio, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BISCIONI Carlo fu Pasquale, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigràl Occidentale ;

BLASI Pietro di Pasquale, sergente maggiore nel 41º reggimento fanteria, Divisione Cosseria ;

BOCCHI Cinzia di Medaro, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P. ;

BOLZONI Angelo di Luigi, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

BONARDI Lino di Angelo, classe 1911, caporale genio nella Colonna Mariotti ;

BONELLI Michele fu Michele, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BORGESSE Domenico fu Annunziato, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

BORGHETTI Paolo di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N.P. ;

BORGINI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

BRACCO Federico fu Giuseppe, classe 1913, caporale nella 6ª batteria N.P. ;

BRAGLIA Marinetto di Francesco, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

BRANDOLINI Agostino di Leopoldo, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

BRIGANTI Alberto fu Giovanni Battista, capitano artiglieria complemento nella 6ª batteria N.P. ;

BRILLANTI Nicola, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BRIZZI Quirino, di Leone, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

BUCOSI Dante di Benedetto, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

BUONI Ilio di Domenico, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

BURCHIA Goffredo di Giorgio, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

BUSETTI Alfonso di Tiziano, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

CADDEO Luigi di Antonio, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CAIMMI Pietro fu Vincenzo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrati Occidentale ;

CALDERA Carlo di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N.P. ;

CALDERA Giovanni di Giuseppe, classe 1913, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigrati Occidentale ;

CALDERONI Modesto fu Francesco, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CALO' Salvatore di Francesco, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

CAMELI Olivo di Domenico, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

CAMILLETTI Silvio di Paolo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

CAMINITO Santo di Antonio, classe 1913, soldato nella II batteria N.P. ;

CAMPARELLI Emilio di Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CAMUSSO Francesco di Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CANELLA Franco di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

CAPELLI Ernesto di Antonio, classe 1911, caporale nella 6ª batteria N.P. ;

CAPPA Giuseppe fu Domenico, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P. ;

CAPPELLACI Guido di Michelangelo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

CAPPELLETTO Gaetano di Giacomo, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CARELLI Giovanni fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CARENA Emilio di Pietro, classe 1916, caporale nella 74ª batteria N.P. ;

CARIBOTTI Romeo di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CARUSO Francesco di Giacomo, sergente artiglieria nella 37ª batteria N.P. ;

CASELLA Antonio di Arnaldo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

CASELLA Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CASERTELLI Primo di Michele, classe 1911, soldato nella 23ª batteria N.P. ;

CASIRAGHI Carlo fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

CASSANI Antonio di Enrico, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CASSANI Giuseppe di Federico, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P. ;

CASTAGNINI Antonio fu Rinaldo, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CASTAGNINI Ugo di Domenico, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P. ;

CASTALDO Antonio di Buono, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CASTELLETTO Piero di Giuseppe, sergente artiglieria nel VII Gruppo Artiglieria N.P. ;

CASTRINI Attilio di Giovanni, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CATTANEO Luigi fu Angelo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

CATTIVELLI Giuseppe di Enrico, classe 1911, caporale nella 23ª batteria N.P. ;

CAVALCHI Francesco di Luigi, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.

CAVALLIN Giovanni fu Angelo, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CAZZANIGA Rinaldo di Carlo, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N.P. ;

CAZZOLA Mario di Celestino, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

CECCARELLI Agostino di Fiorindo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CECCARINI Umberto di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

CEFALU' Alberto di Alessandro, tenente artiglieria complemento nella 16ª batteria N.P.

CELENTANO Sabato fu Sabato, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.

CELIBONI Mario di Marcello, classe 1913, caporale nella 16ª batteria N. P. ;

CERE' Armando di Agostino, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N. P. ;

CERVETTI Remo di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CHIAPPARI Vincenzo di Guido, classe 1912, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CIARPI Oscar di Isidoro, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CIPELLETTI Sante di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CIPRIANI Nazzareno di Cipriano, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

CITERA Sabino di Gennaro, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

CLEMENTE Giuseppe di Simeone, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P. ;

COLAMEDICI Giovanni di Gregorio, sergente maggiore artiglieria nella 6ª batteria N.P. ;

COLOMBO Enrico fu Serafino, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

COLORE Vincenzo di Michele, sergente maggiore artiglieria nella 16ª batteria N.P. ;

COLORETTI Celso fu Tancredi, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

COMERIO Pierino di Ernesto, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

CONFALONIERI Giovanni fu Pasquale, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N.P. ;

CONNIO Nicolò fu Alessandro, capitano artiglieria complemento nel Raggruppamento Endertà ;

CONTI Felice di Rodolfo, classe 1913, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P. ;

CONTI Michele Aristide di Luigi, sottotenente artiglieria complemento nel Comando V Gruppo N.P. ;

CONTI Raffaele Emanuele fu Antonio, capitano artiglieria complemento nella 16ª batteria N.P. ;

CORBETTA Giuseppe di Carlo, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N.P. ;

CORTELLESSA Guido di Ausilio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

CORTI Ottavio fu Ernesto, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

COSTA Arturo fu Domenico, classe 1911, caporale nella 37ª batteria N.P. ;

COSTANTINO Giovanni di G. Maria, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

COTTA Leopoldo fu Antonio, primo capitano artiglieria complemento nel 1° Raggruppamento Leggero ;

CRIBIO Mario di Stefano, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

CRISCI Raffaele di Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

CROCETTI Luigi di Enrico, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

CROCI Marco di Giulio, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

OUCCO Virgilio di Priamo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigray Occidentale ;

CURINO Gerolamo di Angelo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

DA COME Bruno fu Sante, sergente artiglieria nella 11ª batteria N.P. ;

DAIDONE Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

DAL FORNO Matteo di Rocco, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

DALLAGLIO Arnaldo di Umberto, sergente artiglieria nella 14ª batteria N.P. ;

DALLO Angelo di Santo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

D'AMATO Vincenzo di Vincenzo, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

DE ALDISIO Roberto fu Giuseppe, primo capitano artiglieria s.p.e. nel Comando Artiglieria Endertà ;

DE ALESSANDRI Alessandro fu Camillo, sottotenente artiglieria complemento nella 37ª batteria N.P. ;

DEL MISTRO Mario di Romano, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

DE SANTIS Alfredo di Gioacchino, classe 1911, soldato nella 23ª batteria N.P. ;

DE SANTIS Gino di Luigi, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P.;

DE SANTIS Paolo di Domenico, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

D'EUGENIO Ferdinando di Raffaele, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

DI BERARDINO Vincenzo di Francesco, classe 1911, soldato scelto nella 14ª batteria N.P.;

DI CESARE Pasquale di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

DI CICCIO Raffaele di Raffaele, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

DI COSMO Francesco di Michele, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

DI COSTANZO Giuseppe fu Vincenzo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrari Occidentale;

DI GIACOMO Antonio di Biagio, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

DI GREGORIO Giovanni di Michele, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

DI MEDIO Alberto di Antonio, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P.;

DI NARDO Rocco di Luigi, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

DI PIETRO Giovanni di Antonio, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

DI POTENZA Cosimo fu Rocco, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

DI SANTO Giuseppe di Pasquale, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

DI SARO' Antonio di Giovanni, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

DI STEFANO Gabriele di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P.;

DI TOMMASO Giacomo di Giancaterino, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

DOMIZIOLI Bruno di Luigi, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

DRAGONERO Eugenio di Firminio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

FABBRIS Giovanni di Giacomo, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

FAGGI Manlio di Aniceto, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

FAGNOLA Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

FANELLI Carmine di Giulio, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

FANTI Laerte di Augusto, sottotenente artiglieria complemento nella 14ª batteria N.P. ;

FARMELE Baldassare di Giuseppe Nicola, tenente artiglieria s.p.e. nella 16ª batteria N.P. ;

FASANI Giuseppe di Oreste, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

FATTORINI Carlo di Giovanni, classe 1912, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

FELIZIANI TURCHI Felice fu Feliziano, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P. ;

FERLENGHI Stefano di Enrico, classe 1913, soldato nella 23ª batteria N.P. ;

FERMANI Angelo di Sabatino, maresciallo ordinario fanteria nella Colonna Mariotti ;

FERRARIO Ugo di Andrea, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

FERRARIS Antonio di Domenico, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P. ;

FILIPPO Felice fu Quirico, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

FIORE Giuseppe di Nicola, sergente maggiore artiglieria nel 1° Gruppo Eritreo:

FIORILLO Angelo di Ferdinando, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P.:

FOGLIA Dante di Pietro, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.:

FOIENI Filippo fu Antonio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.:

FOLENGA Levio di Gaetano, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.:

FOLLADORI Bernardo di Giovanni, classe 1911, soldato nel comando artiglieria Tigrai Occidentale:

FONTANA Silvio di Luigi, classe 1911, caporale maggiore nella 14ª batteria N.P.:

FONTANILI Giuseppe fu Francesco, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.:

FORMATO Beniamino di Pasquale, classe 1911, caporale nella 11ª batteria N.P.:

FOSCATI Lorenzo di Luigi, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.:

FOSCHI Francesco fu Attilio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.:

FOSSATI Aldo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.:

FRANCESCHINI Armelio di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P.:

FRANCHI Romeo di Giovanni, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P.:

FRATTI Rodolfo di Casimiro, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P.:

FRESCHI Adolfo fu Angelo, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.:

FRICANO Michele fu Giuseppe, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale:

FRIGERI Gino fu Paolo, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P. ;

FROLA Luigi di Michele, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.

FUCELLO Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

FUGANTE Pio di Pietro, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

FUMAGALLI Carlo di Girolamo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

FUOCO Luigi di Rosario, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

FUSARO Nicola di Michelangelo, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale ;

GABRIELE Pietro di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

GAIDANO Battista di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

GALLO Domenico fu Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nel Comando 1º Gruppo Mont. Eritreo ;

GALLO Sergio di Ubaldo, sottotenente artiglieria complemento nella 1ª batteria cannoni da 20 m/m contraerei ;

GANDOLFI Otello di Adelmo, classe 1911, soldato scelto nella 14ª batteria N.P. ;

GARAVAGLIA Davide di Martino, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

GARAVAGLIA Mario di Giosuè, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

GARAVENTA Girolamo di Stefano, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. ;

GAUDANO Battista di Giovanni, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P. ;

GAUDENZI Umberto di Carlo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

GAVIGLIO Guido di Pietro, classe 1913, caporale maggiore nella 23ª batteria N.P.;

GHIRIMBERTI Gaetano di Carlo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

GIACINTO Antonio di Stefano, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

GIANNINI Antonio di Livio, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

GIANOTTI Carlo di Pietro, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P.;

GIFFALINI Giuseppe di Agostino, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

GIORBARDO Antonio di Vittorio, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P.;

GIORDANO Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

GIORGI Luigi di Carlo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

GIORZA Marino di Francesco, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

GIUBBLÈSI Duilio di Amilcaro, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

GIUFFREDI Gino di Achille, classe 1913, soldato nella 1ª batteria N.P.;

GIULIANO Alfredo di Giovanni, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P.;

GRASSI Umberto fu Angelo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

GRAZIOLI Bruno di Enrico, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

GUARINO Biagio di Gennaro, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P.;

GUATELLI Tranquillo di Guido, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P.;

GUATTARI Fernando fu Augusto, sergente artiglieria nella 11ª batteria N.P. 105/28;

GUERRERA Orazio di Libero. sergente artiglieria nella 37ª batteria N.P.;

IACOVELLI Raffaele fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

IACOVIELLO Pasquale di Vito, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigray Occidentale;

IAMELE Giuseppe di Giovanni, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P.;

IAMMELLO Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

IOFRIDA Ferdinando di Salvatore, classe 1913, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P.;

IOVENNETTI Paolo di Lorenzo, tenente artiglieria complemento nel 18° Reggimento Artiglieria Gran Sasso;

IURETY Dante fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

IZZO Luigi di Angelo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

LABATE Vincenzo fu Beniamino, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P.;

LA BELLA Francesco di Calogero, classe 1913, soldato nella 16ª batteria N.P.;

LABO' Giuseppe di Pietro, sergente artiglieria nella 37ª batteria N.P.;

LANGINI Carlo di Enrico, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

LATINI Enrico di Giovanni, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P.;

LAURENZO Antonio fu Marco, sergente artiglieria nella 13ª batteria N.P.;

LAURETTI Cesare di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

LAZZERI Italo di Edoardo, classe 1912, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

LEPORE Arturo di Michele, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

LIBERATORE Vincenzo di Nicola, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

LIBIANI Lealdo di Salvatore, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

LIPPI Silvio fu Carlo, sergente artiglieria nella 6ª batteria N.P.;

LOCUI Giuseppe di Antioco, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

LOMBARDI Giulio di Giovanni, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

LOMBARDO Gregorio fu Francesco, classe 1911, caporale nella 11ª batteria N.P. 105/28;

LOSA Natale fu Carlo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

LOSCIUTO Melchiorre di Francesco, classe 1913, soldato nella 16ª batteria N.P.;

LUCARELLI Luigi di Giovanni, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

LUCCARELLI Mario di Nicola, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

LUCIANI Arduino di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

LUGLI Riccardo di Celso, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

LUPI Alberto di Raffaele, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

LUSCI Aurelio fu Francesco, classe 1912, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MAGNELLI Ernesto di Vittorio, sergente maggiore artiglieria nella 16ª batteria N.P.;

MAIELLO Francesco di Antonio, classe 1913, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MALUSARDI Luigi di Secondo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MACCARONE Genuino di Benigno, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

MANFRINI Guerino di Marco, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P.;

MANGANELLI Marino di Cesare, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MANNINO Pietro fu Girolamo, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

MANTOVANI Doris fu Severo classe 1913. caporale maggiore nella 37ª batteria N.P.;

MANZETTI Oreste fu Guglielmo, sergente artiglieria nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MANZI Pasquale di Alfonso, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MARAN Alberto di Giovanni, sergente artiglieria nella 16ª batteria N.P.;

MARCHETTI Armando di Angelino, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MARCHETTI Atto di Vincenzo, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P.;

MARIANI Antonio di Ernesto, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MARIANI Bruno di Riccardo, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P.;

MARINO Saverio di Francesco, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

MARTINA Antonio di Michele, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

MARTINI Gino di Federico, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

MARTORELLA Angelo di Nicola, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MARZIANO Pasquale di Flavio, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P.;

MASINI Giuseppe di Secondo, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

MASSOLO Giuseppe di Carlo, classe 1913, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MASTRANTONIO Giona fu Giulio, sergente maggiore artiglieria nella 16ª batteria N.P.;

MATTERA Giuseppe fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MAZZATORTA Ercole di Attilio, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MAZZOTTI Aurelio di Antonio, sergente artiglieria nella 37ª batteria N.P.;

MEDICATO Riccardo di Carlo, classe 1911, caporale maggiore nella 37ª batteria N.P.;

MELLONI Aronne fu Samuele, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P.;

MESSINA Giovanni fu Calogero, classe 1913, soldato nella Colonna Mariotti;

MEZZANOTTE Alcide fu Luigi, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N. P.;

MEZZANZANICA Luigi di Ernesto, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MICALIZZI Placido fu Carmelo, classe 1911, caporale maggiore nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MIGLIORELLI Terzino di Pietro, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P.;

MODENA Umberto fu Umberto, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MODENESI Giulio di Fortunato, classe 1911, soldato nella 23ª batteria N.P.;

MOLFINO Michele di Costantino, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MOLTENI Carlo di Antonio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

MOMO Luigi di Pietro, classe 1911, caporale nella 16ª batteria N.P.;

MONELLI Terenzio di Antonio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

MONETTI Alfredo di Giovanni, sergente artiglieria nel Comando 1º Gruppo Art. Mont. Eritreo;

MONTERMINI Fernando di Umberto, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

MORETTI Silvio di Giuseppe, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P.;

MORETTI Vincenzo di Lazzaro, sergente artiglieria nel 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera;

MORINI Gino di Giacomo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

MORISCO Armando fu Pasquale, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

MOSCA Clido fu Melchiorre, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MOSCA Enrico di Baldassare, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MOSCARDELLI Enrico di Cesare, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

MOSCATELLI Domenico di Matteo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

MOSOLE Rino di Domenico, classe 1911, caporale maggiore nella 16ª batteria N.P.;

MOZZONI Dante di Giovanni, classe 1913, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P.;

MUSCHIATO Bruno di Giulio, sergente artiglieria nella 16ª batteria N.P.;

MUTTI Giovanni fu Calisto, sottotenente artiglieria complemento nella 11ª batteria N. P. 105/28;

MUTTI Luigi di Ludovico, classe 1913, soldato nella 37^a batteria N.P.;

NANNI Roberto fu Gaspare, classe 1911, soldato nella 14^a batteria N.P.;

NAPOLI Agostino di Francesco, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N.P.;

NARDI Sebastiano di Pasquale, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N. P.;

NICANDRI Mario di Ettore, sergente artiglieria nella 37^a batteria N.P.;

NICOLINI Enrico di Luigi, classe 1913, soldato nella 37^a batteria N.P.;

NIEDDU Giammaria di Francesco, classe 1911, caporale nella 11^a batteria N.P. 105/28;

NORMANDO Giuseppe di Vincenzo, sergente maggiore granatieri nel Comando IV Brigata Eritrea;

NOTARI Giorgio fu Pietro, sergente maggiore artiglieria nella 1^a batteria N.P.;

NOVATI Enrico di Giosuè, classe 1911, caporale maggiore nel Comando Artiglieria Tigray Occidentale;

NUGNES Gaetano di Ciro, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

OLDANI Giuseppe fu Luigi, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

OLIVIERI Giuseppe fu Alessandro, classe 1911, soldato nella 14^a batteria N.P.;

ONORATI Domenico fu Geremia, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

ORTOLANO Umberto di Umberto, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N.P.;

ORTU Giovanni di Giovanni, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

PACIONE Antonio di Agostino, classe 1913, soldato nella 14^a batteria N.P.;

PAGANI Angelo fu Luigi, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

PAGLIAI Natale di Emilio, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

PALAZZETTI Antonio di Domenico, classe 1910, caporale maggiore genio nella IV Brigata Eritrea;

PALAZZONI Mario di Aurelio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PALERMO Pietro fu Nicolò, capitano artiglieria complemento nella 19ª batteria indigeni da 70 Mont.;

PANETTI Eleonoro di Federico, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P.;

PANGALLO Carmelo di Tommaso, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PANNUTI Antonio di Fortunato, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Enderà;

PAOLOCCI Adolfo di Alfonso, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P.;

PAPALE Gioacchino di Michele, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PARSI Antonio di Domenico, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PASCARELLO Crocefisso di Lunzio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PASSERA Antonio di Francesco, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

PASTORE Pierino di Silvestro, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PAVANELLO Silvio di Enea, classe 1911, caporale maggiore genio nel Comando IV Brigata Eritrea;

PEDRINI Giulio di Battista, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

PELLEGRINI Lucio fu Donato, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P.;

PELLISON Riccardo di Giacomo, classe 1911, caporale nella 1ª batteria N.P.;

PERI Baccio di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrai Occidentale;

PERICO Amilcare di Michele, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

PETENUZZO Gerardo di Angelo, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

PETOLINO Vincenzo fu Giovanni, sergente artiglieria nel Comando Artiglieria Tigràj Occidentale;

PEZZANITI Orazio fu Giuseppe, classe 1913, caporale maggiore nella 14ª batteria N.P.;

PIANA Giuseppe di Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P.;

PIANA Giuseppe di Pietro, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N.P.;

PIATTI Vittorio di Giovanni, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

PIAZZA Luigi di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

PICATRE Luigi fu Giovanni, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P.;

PICCINI Enzo di Antonio, sottotenente artiglieria complemento nel Comando Artiglieria Endertà;

PIGLIAPOCO Marino di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

PIGOTTI Giuseppe di Enrico, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P.;

PINOTTI Ottorino di Riccardo, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

POCCHIOLA Giovanni fu Domenico, sergente artiglieria nella 6ª batteria N.P.;

POLVERINI Luigi di Sante, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P.;

PORCARI Vittorio di Francesco, classe 1911, soldato nella 15ª batteria N.P.;

POSSA Francesco di Francesco, classe 1913, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

PRANDI Emore di Ennio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

PRINCIPE Enrico di Adolfo, tenente artiglieria s.p.e. nella 44ª batteria N.P.;

PRIOTTI Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

PROSPERI Mario di Guido, sergente artiglieria nella 23ª batteria N.P.;

PROVENZI Giovanni di Battista, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

PULINA Domenico di Antonio, classe 1911, caporale nella 11ª batteria N.P. 105/28;

QUAGLIUZZI Cesare fu Venanzio, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

QUARTESAN Pietro di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

QUISINI Dante di Quirino, classe 1911, caporale maggiore nella 6ª batteria N. P.;

RADICE Filippo di Paolo, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

RANIERI Rocco di Antonio, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

RAPONI Gerardo di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

RAPRESTI Carmelo fu Luigi, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

RECROSIO Lorenzo di Domenico, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

RICCI Adriano di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N. P.;

RICCIARDELLI Mario di Antonio, classe 1911, caporale nella 11ª batteria N.P. 105/28;

RICCIO Domenico di Pasquale, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P.;

RIGHINI Carlo fu Pietro, classe 1911, caporale maggiore nella 37^a batteria N.P.;

RIMOLDI Angelo di Pietro, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

RINALDI Alfio fu Mariano, classe 1913, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

RIPAMONTI Natale di Giovanni, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

RIPICCINI Giacomo di Francesco, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

RIZZARDI Emilio di Giovanni, classe 1913, caporale maggiore nella 6^a batteria N.P.;

ROBBIANO Andrea fu Giacomo, classe 1911, caporale nella 1^a batteria N.P.;

ROCA Emilio di Angelo, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

ROCCHI Oddone di Luigi, classe 1911, soldato nella 14^a batteria N.P.;

ROMANI Orazio fu Domenico, classe 1911, caporale maggiore nella 14^a batteria N.P.;

RONCA Nello di Luigi, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Tigrati Occidentale;

RONCAROLO Ugo di Giovanni, sergente maggiore artiglieria nella 16^a batteria N.P.;

RONCO Attilio di Angelo, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N.P.;

ROSANELLI Mario di Giuseppe, sergente artiglieria nella 23^a batteria N.P.;

ROSSELLI Enrico di Agostino, classe 1911, caporale nella 16^a batteria N.P.;

ROSSI Isidoro fu Antonio, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Tigrati Occidentale;

RUGGERI Antonio di Carlo, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

RUSCONI Augusto di Orlando, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

RUSSO Luigi di Michele, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

SACCANI Valter di Alcide, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

SACCHI Aldo fu Giuseppe, tenente artiglieria complemento nella 1ª batteria N.P. ;

SACCO Antonio fu Carlo, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

SALA Armando di Luigi, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P. ;

SALVATI Michele di Tommaso, classe 1912, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

SANGINESI Filippo di Carmine, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

SANTI Luigi di Giulio, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

SANTO SPIRITO Giuseppe di Vincenzo, classe 1911, caporale nella 37ª batteria N.P. ;

SARZETTO Emilio fu Eugenio, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

SASSO Francesco fu Tommaso, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

SAVARONE Vincenzo di Sonio, sergente maggiore artiglieria nella 16ª batteria N.P. ;

SAVOIA Battista di Francesco, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

SCALA Marsilio fu Pietro, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

SCALMANI Francesco di Domenico, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P. ;

SCANU Andrea di Andrea, classe 1913, caporale nella 6ª batteria N.P. ;

SCARINGELLA Antonio fu Amedeo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

SCARINGELLA Luigi fu Vincenzo, sergente artiglieria nella 11ª batteria N.P. 105/28;

SCARPIA Salvatore, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

SCIALLA Francesco fu Giuseppe, classe 1913, caporale maggiore nella 11ª batteria N.P. 105/28;

SCIOCCO Luigi di Giovanni, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P.;

SCORZOSO Luigi di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

SCOTTI Armando di Luigi, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28;

SEGGIORATO Attilio di Umberto, sergente artiglieria nella 1ª batteria N.P.;

SELVAGNO Antonio fu Nicola, classe 1915, caporale maggiore nella 16ª batteria N.P.;

SEMINI Evaristo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P.;

SERGI Antonio di Domenico, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P.;

SERICOLI Orlando fu Giovanni, classe 1911, soldato scelto nella 14ª batteria N.P.;

SERPA Francesco di Costantino, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P.;

SIGNORI Luigi di Arlindo, classe 1911, soldato nella 23ª batteria N.P.;

SIMONAZZI Nelson di Ernesto, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P.;

SOLDATI Marino di Riccardo, classe 1911, caporale nella 37ª batteria N.P.;

SOMMARCO Federico di Guglielmo, classe 1911, soldato nella 1ª batteria N.P.;

SORDETTI Antonio, classe 1913, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

SORESI Giuseppe di Francesco, classe 1911, caporale nella 6ª batteria N.P. ;

SOTTOCORNO Carlo di Luigi, classe 1911, soldato nella 16ª batteria N.P. ;

SPADINI Ermanno di Giulio, sergente artiglieria nella 16ª batteria N.P. ;

SPERANDIO Orlando di Attilio, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

SPICAGLIA Aldo di Veriano, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

STAFFOLANI Fiore fu Antonio, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

STIMILLI Sigilfrido di Seratino, classe 1913, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

STRANGIO Sebastiano di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 37ª batteria N. P. ;

TARTAGLIONE Domenico di Luigi, classe 1911, caporale maggiore nella 1ª batteria N.P. ;

TARTUFERI Antonio di Luigi, classe 1911 soldato nella 14ª batteria N.P. ;

TERAZZI Enrico di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28 ;

TERPIN Leopoldo di Gregorio, classe 1913, soldato nella 37ª batteria N.P. ;

TERZER Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato nella 11ª batteria N.P. 105/28 ;

TERZI Natale fu Fermo, classe 1911, soldato nella 6ª batteria N.P. ;

TORRA Ettore fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 14ª batteria N.P. ;

TORTELLA Giuseppe di Arnaldo, classe 1911, caporale nella 14ª batteria N.P. ;

TOSCO Luigi di Martino, classe 1911, soldato nella 14^a batteria N.P.;

TRABUCCO Rocco di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

TRANZOCCHI Giuseppe fu Romeo, classe 1911, soldato nella 14^a batteria N.P.;

TURICCHIA Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato nel Raggruppamento Endertà;

UGGE' Giovanni di Bassano, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N.P.;

UNGREDDA Giovanni di Emiliano, sergente artiglieria nel Comando Artiglieria Tigrà Occidentale;

VANDONE Eusebio di Felice, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N.P.;

VANELLI Filomeno di Pietro, sergente artiglieria nella 16^a batteria N.P.;

VARALDA Stefano di Attilio, classe 1911, soldato nella 16^a batteria N.P.;

VARALLO Enrico Alfonso di Giuseppe, classe 1913, caporale nella 6^a batteria N.P.;

VEDOVATO Virgilio fu Giuseppe, classe 1913, caporale nella 1^a batteria N.P.;

VENELLI Natale di Pietro, classe 1911, soldato nella 1^a batteria N.P.;

VERRECCHIA Ferdinando di Giacinto, classe 1913, soldato nella 14^a batteria N.P.;

VEZZA Ernesto di Francesco, sergente artiglieria nella 8^a batteria N.P. 105/28;

VEZZADINI Rino fu Massimiliano, sergente artiglieria nella 11^a batteria N.P. 105/28;

VICARI Calogero fu Vincenzo, classe 1913, soldato nella 6^a batteria N.P.;

VILLANI Ferrer di Alberto, classe 1911, caporale nella 11^a batteria N.P. 105/28;

VOLPONI Luigi di Bartolomeo, classe 1913, caporale maggiore nella 37^a batteria N.P.;

ZAMBORLIN Carlo fu Antonio, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

ZANOTTO Ippolito di G. Battista, classe 1911, caporale nella 11^a batteria N.P. 105/28;

ZAPPI Giovanni di Luigi, sergente artiglieria nella 6^a batteria N.P.;

ZARELLI Elio fu Francesco, classe 1911, soldato nella 11^a batteria N.P. 105/28;

ZIN Bernardo di Giovanni, sergente artiglieria nella 11^a batteria N.P. 105/28;

ZOCCHI Antonio di Natale, classe 1913, soldato nella 6^a batteria N.P.;

Roma, 7 ottobre 1937 - Anno XV.

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

È concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. :

ABBACCHINI Dino di Natale, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo artiglieria N. P. ;

ADRACCI Giovanni di Riccardo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N. P. ;

ADRIA Eustacchio fu Angelo, classe 1913 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N. P. ;

AGOSTI Mario di Luigi, classe 1913 soldato artiglieria nella 10^a batteria N. P. ;

ALBERGHINI Argio di Ivo, classe 1911, soldato artiglieria nel XXI gruppo N. P. ;

ALBERTELLI Francesco di Ercole, sergente artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

ALFAIOLI Gino di Attilio, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo artiglieria N.P. ;

ALFINITO Emilio fu Pasquale, classe 1913 soldato artiglieria nella 14^a batteria N.P. ;

AMENDOLA Francesco di Leonardo, classe 1913 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

AMENDOLAGINE Giovanni di Michele, capitano artiglieria complemento nella 34^a batteria N.P. ;

ANDREACCHIO Michele fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

ANDREIS Piero di Fortunato, classe 1913 caporal maggiore artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

ANDREOLI Giovanni fu Daniele, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

ANELLI Giovanni fu Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

ANGELI Guglielmo di Guido, sergente maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

ANGELINI Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ANSELMETTI Aldo di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ANTONUCCI Oscar di Astolfo, capitano artiglieria s.p.e. nella 24ª batteria N.P. ; *

APRUZZESE Luigi fu Filippo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ARCARI Edoardo di Pasquale, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ARRIGONI Enrico di Carlo, classe 1911 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

AUTIERO Gaetano fu Pasquale, classe 1911 soldato genio nel 1º reggimento artiglieria leggera ;

AVANZINI Alberto di Cesare, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XX gruppo N.P. ;

BALOCCO Attilio di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BARACCHI Alfredo di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

BARBERIS Ernesto di Giuseppe, sergente automobilista nel comando artiglieria Adua Tembien ;

BARBERO Quinto di Felice, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BARBIERI Aronne di Ilario, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo artiglieria N.P. ;

BARBUSCIO Pasquale di Agostino, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

BARCELLONA Francesco di Michele, classe 1911 caporale maggiore artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BARIZZONE Vincenzo fu Ferdinando, classe 1911 caporale artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BARTOLUCCI Silvano fu Ovidio, classe 1911 soldato artiglieria nel comando superiore artiglieria A. O. ;

BASANO Giovanni di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

BASCONE Pasquale di Antonio, classe 1911 caporale artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

BATTAGLINO Giuseppe di Giovanni, classe 1913 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo artiglieria N.P. ;

BATTISTELLA Ettore fu Camillo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

BELLETTINI Ivo di Adeodato, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

BENEDETTI Aldo di Emilio, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

BERNASCONI Silvio fu Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

BERRETTI Elio di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

BERTINOTTI Ermanno di Natale, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

BERTOLINO Antonio di Ignazio, sergente artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

BERTUOLO Severino di Fortunato, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo artiglieria N.P. ;

BESSI Egisto di Silvio, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo artiglieria N.P. ;

BEVLACQUA Francesco di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

BIANCHI Bruno di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

BIANCHI Ernesto fu Grazioso, classe 1911 caporale artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

BIANCHI Guglielmo fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

BIANCHI Mario di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

BIANCHI Tullio fu Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

BIANCHINI Tarquinio di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BIANCO Francesco fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BIASCI Ferdinando di Quirico, classe 1913 caporale artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

BICCARI Giovanni fu Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BICOCCHI Dino di Pellegrino, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BIDALLO Giovanni fu Francesco, classe 1911 caporale artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BIELLA Giuseppe di Michele, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BINAGGIA Paolo di Pietro, classe 1913 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BIOTTI Silvio di Emilio, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BISANTI Antonio di Michele, classe 1911 soldato artiglieria nell'8ª batteria N.P. ;

BOCCIA Tiberio fu Gerardo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BOETTI Walter fu Carlo, sergente artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

BONELLI Bino di Teodoro, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

BONELLI Giuseppe di Lorenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

BONETTI Giuseppe di Agostino, sergente artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

BONFANTI Carlo di Vittorio, sergente artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

BONZANO Alessandro fu Pietro, sottotenente artiglieria complemento nel Comando XXI gruppo N.P. ;

BORELLI Giuseppe di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

BORGHI William di Roberto, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

BORGOGNO Francesco fu Vittorio, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

BORRO Felice di Romeo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

BORRONE Giuseppe di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

BORSANI Angelo fu Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

BOSSINI Lido, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

BOTTARELLI Egisto di Artemo, classe 1913 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

BRAGAGNOLO Carlo fu Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

BRAMBILLA Enrico di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

BRASAVOLA DE MASSA Giuseppe fu Alberico, capitano artiglieria complemento nel Comando artiglieria II Corpo d'Armata ;

BRUSCO Pietro di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

BRIGIDI Federico di Antonio, sottotenente artiglieria complemento nel Comando IV gruppo N.P. ;

BRUNETTI Bruno di Giovanni, sergente artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

BRUSA Antonio di Osvaldo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BUGIARDINI Giuseppe di Giuseppe, 1º capitano artiglieria complemento nella 4ª batteria N.P. ;

BUONGIOVANNI Arvedo fu Gaetano, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

BUSNELLI Paolo di Pietro, classe 1911 soldato nella 10ª batteria N.P. ;

CABANO Amedeo fu Angelo, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel Comando XXI gruppo N.P. ;

CACIOPPO Giuseppe di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CALCIA Domenico di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CALISTRI Ferdinando fu Angelo, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CALO' Livio di Giuseppe, classe 1913 caporale artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

CALORE Luigi di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

CALVI Giacomo fu Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMEDRIO Evasio di Sebastiano, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMPI Egidio di Giacomo, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMPIONI Angelo di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

CAMPO Salvatore di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMPOLI Rocco di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

CANDINI Antonio fu Augusto, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

CANEPARI Salvatore fu Giuseppe, sergente artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CANNAVALE Giuseppe di Vincenzo, sergente maggiore artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P.;

CANTONE Antonio di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CAPELLINO Libero di Carlo, classe 1911 caporale artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P.;

CAPORALI Francesco di Ferdinando, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

CAPRILE Ugo di Lorenzo, classe 1914 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CAPRITTA Vincenzo di Angelo, sergente artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CAPUCCIO Giovanni fu Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

CARBONARI Umberto di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CARLOTTI Alfredo di Ettore, tenente artiglieria complemento nella 10ª batteria N.P.;

CARNICELLI Agostino di Silvestro, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

CAROTENUTO Vincenzo di Luigi, classe 1911 caporale artiglieria nel 1º reggimento artiglieria leggera;

CARTA Elisio di Gesolino, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

CARTOFOLI Domenico fu Rocco, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

CARTURAN Egildo fu Domenico, sergente artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

CASALE Antonio di Agostino, sergente artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

CASELLI Bruno di Luigi, sergente maggiore artiglieria nel Comando IV gruppo N.P.;

CASSETTA Pietro di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

CASOLA Vittorio fu Carlo, classe 1913 caporal maggiore nella 10^a batteria N.P.;

CASTAGNA Igino di Romolo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

CASTELLOTTI Domenico di Angelo, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

CASUCCI Piero fu Giuseppe, capitano artiglieria complemento nella 22^a batteria N.P.;

CATTANI Alessandro di Arnaldo, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P.;

CATUCCI Augusto di Umberto, sergente artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

CECCARELLI Achille fu Giacchino, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

CECCONELLO Emilio di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

CENNA Aldo di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

CERIANI Natale fu Giuseppe, classe 1911 caporale artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

CERINA Giovanni di Pietro, classe 1911 caporale artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

CERRI Pierino di Luigi, classe 1911 caporale artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

CERRU Ernesto fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P.;

CHIARLETTI Giovanni di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

CHIMENTI Idilio fu Ariberto, classe 1913 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

CIANFRIGLIA Evaristo di Luigi, classe 1913 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

CLANI Pasquale di Emilio, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

CIANTI Sabatino fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

CERRUTI Pietro fu Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

CIDONI Bruno di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

COCCIARETTO Armando di Francesco, sergente maggiore artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

COLETTA Franzo di Salvatore, classe 1911 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

COLLINI Francesco di Edoardo, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

COLUCCIO Pasquale di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

COMANDI Athos di Nazzareno, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

COMANDINI Nello di Achille, sergente artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

CONA Domenico di Pietro, classe 1913 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

CONFORTI Sergio di Vincenzo, sergente artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

COPPO Francesco di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

COPPOLA Raffaele fu Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

CORALLI Antonio di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

CORDOVA Ferdinando fu Lorenzo, 1º capitano complemento artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

CORRADI Virginio di Augusto, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

CORRADO Alfredo fu Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

CORSI Giuseppe di Eugenio, classe 1911 caporale artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

CORTECCI Oliviero di Aleandro, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

CORVETTI Pietro di Raffaello, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

COTTICA Giovanni fu Emilio, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

ORIPPA Enrico fu Rinaldo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CRISTIANI Aronne di Giulio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

DADDI Remo di Pasquale, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

D'AGOSTINO Francesco di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

D'ALESSANDRO Pasquale di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

DANINI Marino di Paolo, classe 1913 soldato artiglieria nel Comando artiglieria II Corpo d'Armata ;

D'ANNIBALE Alessandro fu Egidio, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

D'APRILE Ezio di Costantino, sergente maggiore artiglieria nel III gruppo cannonieri - Divisione « XXI Aprile » ;

D'AQUINO Giuseppe di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

D'AURIZIO Antonio di Angelo, classe 1913 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

DE CABIS Remo di Orazio, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

DE LIBERALI Antonio di Ferdinando, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

DEL RENO Giovanni di Nicola, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

DE LUCA Michele di Pasquale, classe 1913 caporale artiglieria nel Comando superiore artiglieria A.O. ;

DE PASQUALE Domenico di Raffaele, classe 1911 caporale artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

DE RODDA Antonio fu Eugenio, classe 1913 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

DE SANTIS Tommaso fu Alessandro, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

DESI Alessandro di Dionisio, classe 1913 caporale artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

DE SIMONE Aurelio di Luigi, sergente maggiore artiglieria nel Comando artiglieria I Corpo d'Armata ;

DE VINCENZI Alvaro di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

DIANZANI Rolando di Giacomo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

DI CAIRANO Carmine di Antonio, classe 1911 soldato fanteria nella 10^a batteria N.P. ;

DI CAMILLO Gennaro fu Donato, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

DICEMBRE Salvatore di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

DI GIROLAMO Domenico di Vito, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

DI GUGLIELMO Raffaele fu Luigi, 1^o capitano artiglieria complemento nel Comando IV gruppo N.P. ;

D'IMPORZANO Marcello fu Giovanni, classe 1913 soldato artiglieria nel Comando XXI gruppo N.P. ;

DI PIAZZA Gregorio di Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

DI PUMA Calogero di Salvatore, sottotenente medico complemento nel Comando IV gruppo N.P. ;

DI SALVO Vincenzo fu Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

DODDI Marcello di Lodovico, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

DONADEO Angelo di Carlo, sergente maggiore artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

ESPOSITO Mario di Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

FABBRIZZI Dino di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

FACCHINI Giuseppe di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

FANELLA Paolo fu Sistangelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

FATINI Benigno fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

FAVERO Emilio fu Agostino, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

FEDELI Mario di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

FELICE Carlo fu Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nel Comando IV gruppo N.P. ;

FERRARI Mario di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

FERRARI Nello fu Francesco, classe 1913 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

FERRAROTTI Luigi di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

FERRAZZI Ferruccio di Giuseppe, classe 1911 caporale artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

FERRI VITTORIO di Gaetano, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

FERRO Michele di Luigi, sergente artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

FIORILLO Giuseppe di Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

FIORINI Alfredo di Giacomo, sergente artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

FOGLIANO Bruno di Guido, classe 1911 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

FOLLINI Antonio di Mario, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

FONTANESI Alcide di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

FORMICA Pasquale di Paolo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

FOSSATI Pietro fu Antonio, capitano artiglieria complemento nel Comando XXI gruppo N.P.;

FRESCHI Francesco di Costantino, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

FRISCHITTA Felice di Salvatore, soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

FURNO Aldo di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

GABUARDI Pasquale di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

GAETANI Rocco di Francesco, sergente artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

GABBIATI Andrea di Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

GALIELTI Michele di Giuseppe, classe 1911 caporale maggiore artiglieria nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

GALLETTI Danilo fu Alessandro, sergente artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GALLI Dante, classe 1913 soldato artiglieria nel XXI gruppo artiglieria N.P.;

GALLIONE Giovanni di Ignazio, classe 1911 caporale artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

GALLI Egisto di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

GALLO Sebastiano di Domenico, classe 1913 soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria N.P.;

GARBI Alberto di Lorenzo, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

GARIZIO Ottorino di Felice, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

GAROFALI Filippo fu Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

GASPARRO Angelo fu Matteo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GENCO Pietro fu Giacomo, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

GENOVESE Giuseppe fu Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GHINI Giovanni di Pietro, soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

GHINI Pietro fu Achille, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

GIACINTO Antonio di Sebastiano, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

GIAMPELLEGRINI Stefano di Gaetano, classe 1915 caporal maggiore nella 29ª batteria N.P.;

GIANI Angelo di Giuseppe, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

GIglietta Francesco di Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

GIGLIO Michele di Michele, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GIULIANTE Nicola di Saverio, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

GIUSTI Fernando di Alessandro, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

GOTTARDO Franco di Giuseppe, sergente artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

GRAMONI Domenico di Vittorio, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

GRAZIADEI Michele di Carmine, classe 1913 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

GRAZIANO Serafino di Amedeo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

GRAZIANI Angelo di Felice, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

GRAZZINI Bruno di Sem, sergente artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

GRIFFINI Cesare di Emanuele, sergente artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

GUARNIERI Fortunato di Guglielmo, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

GUASTAMACCHIA Gioacchino fu Nicolò, 1^o capitano artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

GUARNIERI Giuseppe fu Vincenzo, classe 1911 caporale artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

GUERRA Antonio fu Matteo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

GUIDO Saviano di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

IANNIELLO Lorenzo di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

IDILI Giovambattista di Gian Maria, classe 1911 caporale maggiore artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

INNOCENTI Enzo di Dante, classe 1911 caporale artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

INNOCENTI Galliano di Natale, sergente artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

INSERRA Giuseppe di Gabriele, classe 1911 soldato artiglieria nel 1° raggruppamento artiglieria leggera;

IOVINE Vincenzo di Vitantonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

IRICO Salvatore fu Costantino, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

IZZI Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

IZZO Nicola di Silvestro, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LACAGNINA Michele di Calogero, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

LALLONE Alfredo di Pasquale, classe 1912 soldato artiglieria nel comando superiore artiglieria A. O.;

LAMA Francesco di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LAMBERTINI Walter di Vito, sergente artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

LANCI Riccardo di Ottavio, classe 1911 caporale artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

LATTAUDA Emilio fu Bartolomeo, classe 1913 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LAURIOLA Antonio fu Matteo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LAVEZZI Arialdo di Edoardo, sottotenente complemento nella 10ª batteria N.P.;

LENZI Gino di Federico, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LEO Armando di Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LEONE Giuseppe fu Giovanni Battista, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LEUCE Attilio di Giovanni, sergente maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

LILLI Egisto di Daniele, capitano artiglieria complemento nella 25ª batteria N.P.;

LIMBIATI Luigi di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LIMOSANI Nicola di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LO FORTE Ottavio di Rosario, tenente artiglieria complemento nel comando XX gruppo N.P.;

LOMBARDI Angelo fu Samuele, sergente artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

LOMBARDI Mirco di Libero, classe 1913, caporale artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LORI Antonio di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

LUCARELLI Luigi di Giulio, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

LUCCHETTI Angelo di Antonio, classe 1913 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MADONNA Vincenzo di Biagio, classe 1911 caporale artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MAGNETTI Franco di Luigi, classe 1912 soldato automobilista nel comando artiglieria Tigray orientale;

MAGNINI Fosco, classe 1913 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

MAMMANA Francesco di Placido, classe 1913 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

MANZULLI Antonio di Michele, classe 1911 caporale artiglieria nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

MARANESI Emilio di Amodeo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

MARCELLI Aileo di Giuseppe, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MARCIALLIS Luigi di Francesco, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MARINO Demetrio di Domenico, sergente artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MARRA Antonio fu Vincenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

MARRESE Eugenio fu Nicola, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

MARTINETTI Eusebio di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MARTINO Antonio di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MARTORANA Rocco di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

MASI Gino di Amerigo, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

MASSAI Amato di Onofio, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MATTIOLI Giovanni di Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nella 19ª batteria N.P.;

MAURI Giuseppe fu Ferdinando, 1º capitano artiglieria complemento nella 19ª batteria N.P.;

MAZZETTO Francesco di Cirillo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

MEDDA Canzio di Salvatore, classe 1913 soldato artiglieria nel comando superiore artiglieria A. O.;

MELLONI Paride di Giovanni, classe 1911 caporal maggiore nel comando IV gruppo N.P.;

MENTI Egidio di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

MERCURI Emilio di Edoardo, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

MERLI Raffaello fu Francesco, classe 1911 caporale artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MERLO Angelo di Pasquale, classe 1913 caporale artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MERLO Domenico di Girolamo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MESSINA Vito fu Graziano, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MICCIO Raffaele fu Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MICHELETTI Remo di Vito, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MICHELONE Battista di Pietro, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

MICOL Pietro di Bartolomeo, classe 1911 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

MILETTO Emilio fu Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MINISCHETTI Raffaele di Luigi, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MINOCHERI Antonio di Cesare, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

MISCIONE Francesco fu Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MISSALE Giovanni di Nicola, tenente artiglieria complemento nel comando IV gruppo N.P.;

MODI Benvenuto di Luigi, classe 1911 caporal maggiore nel comando IV gruppo N.P.;

MOLINARI Andrea di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MOMBELLO Oreste di Mario, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

MONACI Giovanni di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MONICA Ettore di Giuseppe, classe 1911 caporal maggiore genio nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

MONTEMARO Rosato di Severino, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

MORA Giovanni fu Eligio, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MORAZZONI Alfredo di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MORETTI Pietro fu Renato, sottotenente artiglieria complemento nella 29ª batteria N.P.;

MORGANTI Anivaldo di Alfonso, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MOTTA Domenico di Andrea, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

MOTTA Domenico di Salvatore, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

MUSSI Aldo di Andrea, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

MUSUMECI Salvatore di Carmelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

NANI Giuseppe fu Evasio, sottotenente artiglieria complemento nella 18ª batteria N.P.;

NEGRO Domenico di Donato, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

NELLI Antonio fu Tomaso, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

NOBILE Filippo di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

NOLA Giuseppe fu Alessandro, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

NOVELLI Antonio di Angelo Maria, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

NUZZI Giacomo di Nicodemo, sergente maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

OLIVIERI Eraldo di Giacomo, classe 1913 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

OPPEZZO Giuseppe di Pietro, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

ORLANDINI Carlo di Antonio, classe 1913 caporal maggiore artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

ORSI Calimero di Orfeo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PAGLIOCCHINI Vincenzo fu Giulio, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

PALAZZI Enrico di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nel comando IV gruppo N.P. ;

PALAZZO Giovanni di Salvatore, classe 1911 soldato artiglieria nel comando superiore artiglieria A. O. ;

PALLADINO Pietro di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

PALMIERI Domenico fu Martino, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PANCARO Gabriele di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

PANIGONI Pierino di Pietro, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

PAOLI Gino di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PARAGALLO Leone fu Sebastiano, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PARISI Luigi fu Cristoforo, classe 1913 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P. ;

PARILLO Pasquale di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

PATERNOSTO Pietro di Nicola, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

PAZZAGLI Adolfo di Massimiliano, soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PEOCERINI Giordano di Guido, classe 1913 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PELAGALLI Bruno fu Giuseppe, classe 1911 caporale artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

PELLEGATTI Angelo di Filippo, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

PELUSO Giovanni fu Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

PENNACCHIO Francesco fu Antonio, classe 1911 caporale artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

PERAZZO Pietro di Andrea, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PERETTI Mario di Pietro, classe 1911 caporale artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

PEROTTI Giacomo di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

PERRICONE Alfredo di Mario, capitano artiglieria complemento nella 18ª batteria N.P.;

PERSOGLIA Alberto di Francesco, classe 1910 soldato automobilista nel IV gruppo carri armati;

PERUZZI Rino di Lorenzo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

PETRI Enzo di Giovanni, classe 1911 caporal maggiore nel IV gruppo artiglieria N.P.;

PETRIS Bruno fu Antonio, sottotenente artiglieria complemento nella 18ª batteria N.P.;

PETULLO Giuseppe fu Angelo, classe 1913 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

POVERELLI Luigi di Battista, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

PIANA Francesco di Battista, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PIANA Giovanni di Giuseppe, sergente artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

PICARIELLO Sabino di Carmine, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

PICOZZI Mario di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PIERONI Oreste fu Pasquale, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

PINNA Antonio di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nel comando superiore artiglieria A. O.;

PINO Giuseppe di Ernesto, capitano artiglieria complemento nella 17^a batteria N.P.;

PIOLOTTO Francesco di Luigi, classe 1911 caporale artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

PISARONI Angelo fu Ernesto, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

PITTO Giorgio di Andrea, sottotenente artiglieria complemento nella 24^a batteria N.P.;

PITZIANI Mario fu Salvatore, sergente artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

PIZZI Afer di Gaetano, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

PIZZUTI Angelo di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P.;

PLUTINO Giuseppe di Antonio, classe 1913 caporale artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

POLETTI Felice di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

PONZIO Giuseppe fu Matteo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

PRANDINI Paolo di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

PRATICO' Rosario fu Carmelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

PRIVITERA Vito di Salvatore, classe 1913 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

PUGLIESE Giuseppe fu Fortunato, capitano artiglieria s.p.e. nella 10^a batteria N.P.;

PUZONE Giuseppe fu Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P.;

QUARESIMA Ermenegildo di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

QUILLI Salvatore di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

RAFANELLI Paris fu Pietro, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel Comando IV gruppo N.P.;

RAGONESI Lodovico di Giacomo, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

RAMELLA PEZZA Walter di Edoardo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

RAMELLA SANTIN Roberto di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

RANDOLFI Bernardo di Fortunato, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

RASPINI Dino di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria N.P.;

RE Maurizio di Bandolino, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

REBUGHINI Bassano fu Emilio, sergente artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

REGA Santolo di Antonio, classe 1911 caporale artiglieria nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

RIBOLDI Antonio di Giulio, sergente artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

RICCI Antonio fu Agostino, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

RICCIARDI Roberto di Giovanni, sergente artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

RICORDI Mario fu Francesco, sergente artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

RIGHINI Giovanni di Francesco, classe 1913 caporal maggiore artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

RIGHETTI Valerio fu Giuseppe, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

RIZZO Gaspare di Baldassarre, classe 1913 caporal maggiore artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

ROCCOBALDO Raffaele fu Giuseppe, classe 1913 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

ROMAGNOLO Umberto di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

ROMANO Filippo fu Gennaro, sergente artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

RONCALLI Giulio fu Giovanni, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

RONCHI Tarcisio di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

RONNI Mario fu Nicola, sergente artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ROSCIO Alessandro di Bassano, classe 1911 caporale maggiore artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ROSELLA Salvatore di Livano, classe 1911 caporale artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

ROSSI Amedeo di Giacinto, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

ROSSI Ivo di Ottavio, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

ROSSI Roberto fu Pasquino, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

ROSSI Vitaliano di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

ROSTAGNO Bartolomeo fu Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

RUFFINO Guido di Giovanni, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

RUOTOLO Marco di Raffaele, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

RUSCIARDELLI Enrico di Giuseppe, soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

RUSSO Andrea di Pasquale, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

RUSTIONI Angelo di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 22^a batteria N.P. ;

SACCHELLI Giulio di Massimo, classe 1913 caporale artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

SACCO Nicola fu Gennaro, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SALAMINI Natale di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SALOMONI Roberto fu Celso, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

SALUSSIOLA Antonio di Marcello, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SALUSTI Vibio di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SANGERMANI Giuseppe di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SANTANGELO Giovanni di Giuseppe, sergente artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

SANTI Armando di Dario, sottotenente artiglieria complemento nel VI gruppo misto N.P. ;

SANTI Guglielmo fu Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

SANTOLIVIDO Cenio fu Rocco, classe 1911 soldato artiglieria nella 18^a batteria N.P. ;

SARDELLITTI Felice di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

SARTI Alberto di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

SASSI Emilio fu Cesare, classe 1913 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

SAVILOLO Giuseppe di Nicola, classe 1911 caporale artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

SAVO Luciano fu Romualdo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SCAGNA Nicola di Pietro, classe 1911 caporale artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SCANDELLI Paolo di Cesare, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SCANSETTI Luigi di Giorgio, classe 1913 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

SCARAMUZZINO Antonio di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SCARFATI Antonio di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nel 1^o raggruppamento artiglieria leggera ;

SCARICACIOTTOLI Giovanni di Carmine, sergente artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SCARICACIOTTOLI Santino di Carmine, classe 1913 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SCHIAVONE Nicola fu Mattia, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SCHIVI Temistocle di Giulio, sottotenente medico complemento nel XXI gruppo N.P. ;

SCIARETTA Luca di Antonio, classe 1913 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SCOLARI Erminio di Sante, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P. ;

SCOTTO SAVINA Ugo fu Vincenzo, tenente artiglieria s.p.e. nella 18^a batteria N.P. ;

SECCHI Antonio di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SELLA Elio di Guglielmo, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P. ;

SELVA Primo di Alberto, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SERRANO Carmelo di Demetrio, classe 1913 caporale maggiore artiglieria nella 24^a batteria N.P. ;

SESINI Angelo di Stefano, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

SESTAN Antonio di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

SGARBI Bruno di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

SIBILLO Agostino di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

SICILIANI Giovanni di Saverio, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

SIGNORIS Antonio di Giuseppe, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

SINOPOLI Giuseppe fu Luigi, classe 1913 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P.;

SOLARI Emanuele di Giacomo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

SOPETTI Giovanni di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

SORBO Francesco di Raffaele, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P.;

SORGATO Filippo fu Ferruccio, tenente artiglieria complemento nella 29ª batteria N.P.;

SPELTA Natale di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.;

SPIGARELLI Giovanni di Francesco, sergente artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

SPINGARDI Angelo di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

SPINNATO Angelo fu Sebastiano, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

SUZZANI Giuseppe di Vittorio, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P.

TARASSI Orfeo di Nazzareno, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P.;

TAVANO Vittorio di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

TAVELLA Luigi di Antonio, classe 1913 soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

TEDESCO Ubaldo di Francesco, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel comando IV gruppo N.P.;

TEMPESTINI Riziero di Antonio, classe 1913 caporal maggiore artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

TESTA Carlo di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

TOMEI Antonio di Augusto, classe 1911 soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

TORRICELLA Nicola di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

TOSI Pierino di Giovanni, classe 1911 caporale artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

TOSO Giuseppe fu Giovan Battista, classe 1911 soldato artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

TOZZI Cesare di Domenico, classe 1911 caporale artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

TOZZI Mario di Domenico, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

TUFANO Vincenzo di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nel 1° raggruppamento artiglieria leggero;

TROFINO Michele fu Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 17^a batteria N.P.;

TROIANO Domenico di Francesco, classe 1911 soldato artiglieria nella 29^a batteria N.P.;

UGOLINI Adeodato fu Giuseppe, capitano artiglieria complemento nella 29^a batteria N.P.;

VAIRANO Domenico di Pasquale, sergente maggiore artiglieria nel comando IV gruppo N.P.;

VAIUSO Crescenzo fu Alessandro, classe 1911 caporal maggiore nella 29^a batteria N.P.;

VALENTINI Elio di Emilio, sergente artiglieria nel comando IV gruppo N.P. ;

VALENZA Michele di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

VALERI Umberto di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

VALLE Carlo di Carlo, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

VALLI Giuseppe di Prospero, classe 1913 caporal maggiore nella 10ª batteria N.P. ;

VALLI Pierino di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

VANI Salvatore di Tommaso, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

VEGLIA Filippo di Domenico, classe 1911 soldato artiglieria nella 29ª batteria N.P. ;

VERALLI Paolo di Luigi, classe 1914 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

VERCELLI Gabriele di Antonio, classe 1911 soldato artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

VERDE Salvatore fu Filippo, classe 1911 caporal maggiore nella 18ª batteria N.P. ;

VESAN Ferdinando di Vittorio, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

VIGLIERMO BRUSSO Bernardo di Umberto, classe 1911 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

VIGNA Ugo di Secondo, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

VITTONI Giuseppe di Ignazio, classe 1911 caporale artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

ZANELATO Alfonso di Arisobolo, classe 1913 caporale genio nel 1º raggruppamento artiglieria leggero ;

ZANNARINI Primo di Vito, soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

ZARRITI Attilio, caporale artiglieria nel comando IV gruppo N.P. ;

ZELLI Giovanni di Felice, classe 1911 soldato artiglieria nella 18ª batteria N.P. ;

ZIRI Pietro di Luigi, classe 1911 soldato artiglieria nella 17ª batteria N.P. ;

ZORZA Battista di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XXI gruppo N.P. ;

ZULIAN Attilio di Giuseppe, classe 1909 caporale automobilista nell'autoreparto manovra artiglieria.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1937-XV.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra ;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale ;

Decreta.

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. :

AIELLO Umberto di Luigi, sergente maggiore di artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

ALCIATO Felice di Alessandro, sergente artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

ALE' Antonio di Nicola, classe 1913, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

ALESSANDRELLI Amedeo di Pietro, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

ALLEGRI Andrea fu Attilio, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

ALPA Fernando di G. Battista, sergente maggiore artiglieria nella 44ª batteria N.P. ;

AMEDEO Egidio di Francesco, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

ANGELINI Vincenzo di Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nella 28ª batteria N.P. ;

ANGELONI Adriano di Lorenzo, classe 1911, caporale artiglieria nella 28ª batteria N.P. ;

ANSELMA Bartolomeo di Carlo, classe 1913, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

ANSELMI Raffaele fu Orfeo, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

ANSUINI Fausto di Attilio, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

ANTIGNANO Francesco di Raffaele, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

ARDIGO' Carlo fu Elia, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

ARIOTTI Giuseppe fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

ARRIVABENE Teodoro, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

ARTIGLIA Ermenegildo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

ASSANDRI Basilio di Pietro, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

ATTUCCI Filippo fu Fulvio, capitano artiglieria complemento nella 33^a batteria N.P. ;

BAGLIONI Pilade, di Domenico, classe 1912, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

BAIGUERRA Giulio di Andrea, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

BALDELLI Vincenzo di Oreste, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

BALDIERI Augusto fu Palmiro, sergente artiglieria nella 41^a batteria N.P. ;

BALDINELLI Costantino di Giovanni, classe 1913, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

BALZARETTI Giovanni, classe 1912, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

BARBERIS Alfredo di Pietro, sergente artiglieria nella 33^a batteria N.P. ;

BARBERO Michele di Chiaffredo, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

BARCELLESI Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

BARDI Alfredo di Egidio, classe 1911, caporale maggiore nella 70^a batteria N.P. ;

BAREZZANI Ulrico di Carlo, classe 1913, caporale maggiore nella 70^a batteria N.P. ;

BARNI Alberto di Augusto, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

BARONI Umberto di Orlando, classe 1911, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

BAROZZA Angelo di Giovanni, classe 1911, caporale nella 28^a batteria N.P. ;

BARSALI Altero di Enrico, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

BARTOLAZZI Ugo di Ercole, sergente artiglieria nel Raggruppamento B. ;

BATTIONI Ernesto di Battista, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

BEGIONI Aldo di Vincenzo, classe 1913, caporale maggiore nella 41ª batteria N.P. ;

BELLINI Defendente fu Alessandro, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

BELLINI Mario di Pietro, classe 1913, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

BELLOSI Edoardo di Luigi, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

BENICCHI Antimo di Pasquale, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

BENINI Alessandro di Ugo, sergente artiglieria nella 41ª batteria N.P. ;

BERNARDINI Augusto di Sante, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

BERNARDONI Brunetto di Primo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

BERTONI Angelo fu Santino, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

BETTINI Luigi di Carlo, classe 1911, caporale maggiore nella 28ª batteria N.P. ;

BETTINI Vittorio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

BIANCHI Agostino di Umberto, classe 1914, caporale maggiore nella 41ª batteria N.P. ;

BIGGI Antonio di Andrea, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

BINI Francesco di Guido, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

BIONDI Alessio di Rinaldo, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

BISCHERI Antonio di Antonio, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

BOCCI Roberto di Esuperanzio, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P.;

BOIERI Ermenegildo di Angelo, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P.;

BOLLEDI Eugenio di Francesco, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P.;

BOLOGNA Dario di Alfredo, classe 1911, caporale maggiore nella 70^a batteria N.P.;

BORDACCHINI Geremia di Ferdinando, classe 1911, caporale maggiore nella 41^a batteria N.P.;

BORDACCONI Basilio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P.;

BOSCO Giuseppe di Carlo, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P.;

BOSIA Oreste di Pietro, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P.;

BOSIO Emilio di Carlo, classe 1916, sergente artiglieria nella 28^a batteria N.P.;

BOTTICELLI Aldo di Francesco, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

BOZZA Pietro fu Angelo, classe 1911, caporale maggiore nel Raggruppamento B.;

BRAGADINI Dante di Delfino, sergente artiglieria nella 44^a batteria N.P.;

BRIZZI Mario fu Dante, classe 1913, soldato nella 33^a batteria N.P.;

BROGI Giovanni di Giambattista, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

BRUNO Giovanni di Giovanni, classe 1913, soldato nella 28^a batteria N.P.;

BRUSTIA Giuseppe di Carlo, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P.;

BUCCELLI Domenico di Battista, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P.;

BUGANE' Rinaldo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

BURATTINI Raimondo fu Silvio, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

BUSINI Guerriero di Mariano, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

CAGGIANO Ruggiero di Donato, classe 1911, caporale maggiore nella 28ª batteria N.P. ;

CAIMMI Antonio di Pacifico, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

CALABRI Mario di Gioacchino, sergente artiglieria nella 44ª batteria N.P. ;

CALCAGNO Benedetto di Carlo, classe 1913, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

CALCIATI Carlo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

CALLEGATI Antonio di Luigi, classe 1913, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

CALVI Renato di Arturo, sergente artiglieria nel XX Gruppo N.P. ;

CALZOLETTI Salvatore di Edoardo, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

CAMAGGI Francesco di Enrico, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

CAMBIASO Angelo di Raffaello, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

CAMBIERI Emilio fu Giuseppe, capitano artiglieria complemento nella 41ª batteria N.P. ;

CAMPIOTTI Pompeo fu Lorenzo, classe 1913, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

CANGIASO Pietro fu Giacomo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

CANTINI Guelfo fu Leonardo, sergente artiglieria nella 44ª batteria N.P. ;

CAPPUCCINO Girolamo fu Furio, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

CAPUZZI Mauro di Camillo, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

CARBONI Giovanni di Lodovico, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

CARDACI Vincenzo di Salvatore, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

CARDINALI Pietro di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

CARISTI Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

CARLOD Teresio di Carlo, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

CAROLINI Mario di Augusto, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

CASADEI Ernesto di Enrico, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

CASCIANI Urbano di Cornelio, classe 1911, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

CASSOLI Giuseppe di Carlo, classe 1911, caporale nella 28^a batteria N.P. ;

CASTELLI Giuseppe fu Pietro, classe 1913, caporale nella 33^a batteria N.P. ;

CAVALLI Luciano di Gerolamo, classe 1913, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

CAVALLONE Giuseppe di Ernesto Luigi, classe 1911, caporale nella 46^a batteria N.P. ;

CAVOLA Armando di Alfredo, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

CECCARELLI Aldo di Cesare, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

CECCHI Otello di Sante, classe 1911, caporale nella 41^a batteria N.P. ;

CECCHINI Quinto di Annibale, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CERBAI Mario di Giovanni, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

CERESOLI Pasquale di Andrea, classe 1911, soldato nel Raggruppamento B. ;

CERIA Americo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

CERIO Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

CERUTTI Luigi di Antonio, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

CETRONE Gerardo di Luciano, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

CHELI Federico di Valentino, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

CHIAPPA Alessandro fu Fiore, classe 1911, soldato nel Raggruppamento B. ;

CHIAPPA Angelo di Antonio, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

CHIARUGGI Giovanni di Francesco, classe 1911, caporale nella 28ª batteria N.P. ;

CHIERGHI Giovanni di Cesare, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

CHINELLI Carlo fu Giacomo, sergente di artiglieria nella 46ª batteria N. P. ;

CHITI Alino di Camillo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

CIARLANTINI Alfredo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

CICCOLINI Gino di Antonio, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

CINELLI Alfredo di Agostino, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

CINTOLESI Pietro di Guido, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CIPOLLONE Michele di Berardino, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

COLI Michele di Aladino, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

COLOMBO Giuseppe di Antonio, sergente artiglieria nella 44ª batteria N.P. ;

COLOMBO Michele di Enrico, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

COMBA Guido fu Antonio, classe 1911, caporale nella 46ª batteria N.P. ;

CONSOLI Pietro fu Andrea, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CONSONNI Natale di Fortunato, classe 1911, caporale maggiore nella 70ª batteria N.P. ;

CONTI Argeo fu Giovanni, classe 1911, caporale nella 28ª batteria N.P. ;

CONTINI Celestino di Cesare, classe 1911, caporale maggiore nella 46ª batteria N.P. ;

CORGNATI Giovanni di Genoario, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

CORNA Mario di Giovanni, classe 1912, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CORONA Tullio di Antonio, classe 1913, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

CORRIERI Gennaro di Dante, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

CORTINI Guido di Pietro, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CORZANI Bruno fu Luigi, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

COSTA Pietro di Giovanni, classe 1911, soldato nel IV Gruppo Artiglieria Montagna ;

COSTANZO Edmondo fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

COTIGNOLA Arturo di Aristide, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

COTUGNO Michele di Riccardo, classe 1911, soldato nella 34ª batteria N.P. ;

CROCIATI Bruno fu Luigi, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

CROVA Bruno di Giacomo, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

CRUPI Pasquale di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

D'ALFONSO Ottavio di Cesare, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

D'AMELIA Luigi di Pietro, classe 1911, caporale nella 41ª batteria N.P. ;

DAMONTE Domenico di Giovanni, classe 1913, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

D'ANNIBALE Emilio di Ruggero, classe 1911, soldato nel VI Gruppo N.P. ;

D'APICE Carlo di Felice, classe 1911, sergente artiglieria nella 28ª batteria ;

DEGL'INNOCENTI Nadir di Luigi, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

DE GROSSI Mario di Giovanni, classe 1913, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

DEI Gino di Eugenio, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

DELFINO Gino fu Angelo, tenente artiglieria complemento nella 44ª batteria N.P. ;

DELL'ORFANELLO Enrico di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

DEL PATA Ruggero di Serafino, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

DEL PINO Nicolò di Antonio, classe 1911, caporale nel Raggruppamento B.;

DE LUCA Egidio fu Gerolamo, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

DE MARCO Francesco di Tommaso, sergente maggiore artiglieria nella 44^a batteria N.P.;

DE NICOLAI Giacomo di Stefano, classe 1911, caporale maggiore nella 70^a batteria N.P.;

DE PERSIS Luigi di Ercole, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P.;

DE PETRIS Giorgio di Battista, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P.;

DE PONTI Dante di Giuseppe, classe 1912, soldato nella 21^a batteria N.P.;

DE SANTIS Donato di Bernardo, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P.;

DE SANTIS Roberto fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P.;

DE VINCENZI Giuseppe di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P.;

DI CHIARA Salvatore di Salvatore, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

DI CRESCI Pasquale di Luigi, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

DI DONATO Giuseppe fu Bernardino, classe 1913, soldato nella 21^a batteria N.P.;

DIENI Giuseppe di Domenico, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

DI FILIPPO Andrea di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 21^a batteria N.P.;

DI FUSCO Giuseppe di Gennaro, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P.;

DI GIAMPAOLO Antonio di Simplicio, classe 1913, soldato nella 21^a batteria N.P.;

DI LORENZO Eutimio di Modestino, classe 1912, sergente artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

DI MARZIO Ercole di Giovanni, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

DI NEGRO Agostino di Benedetto, classe 1911, sergente artiglieria nel XX Gruppo N.P. ;

DI PAOLO Angelo di Mattia, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

DI PONIO Pietro di Angelo, classe 1911, soldato nel Comando Raggruppamento Adua-Tembien ;

DI ROCCO Mario di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

DI ROMA Vincenzo di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 43ª batteria N.P. ;

DI SABBATINO Lorenzo di Pietro, classe 1913, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

DI SEGNI Mario fu Sebastiano, capitano artiglieria complemento nella 46ª batteria N.P. ;

DI TOMMASO Giuseppe di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

DONIZELLI Angelo di Luigi, classe 1913, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

DROGHEO Michele di Mario, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

ELETTI Pietro, classe 1913, caporale maggiore nella 44ª batteria N.P. ;

EKER Armando di Gaetano, tenente artiglieria complemento nella 19ª batteria indigeni da posizione ;

ERCOLI Giovanni, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

ESPOSTI Pietro di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

FADANI Virginio fu Egidio, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

FAIOLA Giovanni fu **Salvatore**, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

FALCONE Michele di Antonio, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

FALSETTI Venanzio di Nazzareno, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

FALZONI Mario di Attilio, classe 1911, caporale nella 33^a batteria N.P. ;

FAMA Vincenzo di Rosario, classe 1913, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

FANTONI Dino di Emio, classe 1913, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

FARGNOLI Giovanni di Emilio, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

FARINA Domenico di Antonio, classe 1912, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

FARINACCI Alessandro di Filippo, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

FASOLO Clemente fu Angelo, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

FAUSSONE Giovanni di Antonio, classe 1913, nella 46^a batteria N.P. ;

FEOLA Pasquale di Mattia, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

FERLA Ernesto fu Giuseppe, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

FERRANTE Domenico di Nicola, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

FERRARA Fiorino di Antonio, classe, 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

FERRARA Giuseppe di Nicola, sergente artiglieria nella 28^a batteria N.P. ;

FERRETTI Alfano di Giuseppe, classe 1911, caporale maggiore nella 33^a batteria N.P. ;

FERRERO Giacomo di Raffaele, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

FINELLI Giovanni di Antonio, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

FINI Angelo di Francesco, classe 1913, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

FIORE Pietro di Vittorio, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

FISSORE Andrea di Oddone, classe 1913, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

FIUMI Armando fu Luigi, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

FLORIO Giovanni fu Giovanni, classe 1911, caporale nella 33^a batteria N.P. ;

FOCACCI Mario di Luciano, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

FOLLI Luigi fu Luigi, capitano artiglieria complemento nella 47^a batteria N.P. ;

FOLLIERI Luigi di Pasquale, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

FONGO Aurelio di Cesare, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

FONTANESI Ercole di Giovanni, classe 1911, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

FORMICA Giorgio di Lorenzo, classe 1911, caporale maggiore nella 28^a batteria N.P. ;

FORNARI Giuseppe di Ciro, sergente artiglieria nella 6^a batteria N.P. ;

FRAIOLI Rocco di Lorenzo, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

FRATI Egisto fu Tito, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

FRATTARI Fernando di Adolfo, classe 1913, soldato nell'Autoreparto di Manovra ;

FRAULINI Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

FREDA Pasquale di Salvatore, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

FRINGUELLI Rodolfo di Annibale, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

FRULLA Guido di Pacifico, classe 1913, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

FULCERI Francesco di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

FUOCHI Eraldo di Ferruccio, sergente artiglieria nella 44ª batteria N.P. ;

GABOARDI Giovanni di Ernesto, classe 1913, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

GABRIELLI Gino di Giustino, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

GAINO Alberto di Vincenzo, classe 1913, soldato nell'Autoreparto di Manovra ;

GALANTI Primo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N. P. ;

GALBUSERA Mario di Luigi, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

GALLINA Pietro fu Giuseppe, classe 1914, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

GAMBA Antonio di Savino, classe 1911, caporale nella 46ª batteria N.P. ;

GAMMAROTA Dino di Ernesto, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

GANDINI Giuseppe di Enrico, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

GARGANO Francesco di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

GARIMBERTI Carmelo di Carlo, classe 1914, sergente artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

GAVEGLIO Giuseppe di Francesco, classe 1913, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

GHEZZI Antonio fu Augusto, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

GIACCHINO Michele di Andrea, classe 1913, caporale maggiore nella 8^a batteria N.P. ;

GIAGNORIO Tommaso fu Michele, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

GIONTI Giuseppe di Pasquale, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

GIOVAGNOLI Otello di Giovanni, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

GIUSTI Mario di Augusto, classe 1911, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

GOVERNATORI Guido fu Giuseppe, sergente artiglieria nella 41^a batteria N.P. ;

GRASSI Danilo di Adone, sergente artiglieria nel Comando IV Gruppo N.P. ;

GUATELLI Giuseppe di Buonfilio, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

GUATELLI Amos di Mario, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

GUERCI Antonio di Rosolo, classe 1913, caporale nella 44^a batteria N.P. ;

GUERMANDI Arturo fu Alfredo, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

GUFFANTI Mario di Angelo, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

GUIDARELLI Egisto di Anselmo, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

INCERTI Guido di Umberto, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

INNOCENTI Virgilio di Guido, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

IODICE Antimo di Stanislao, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

IORI Erminio di Enrico, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

LAGUZZI Giovanni di Carlo, classe 1911, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

LAMBERTI G. Battista di Francesco, classe 1913, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

LANCIA Rosino di Nicola, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

LANDI Bisio fu Pilade, classe 1913, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

LANDRA Giovanni di Giuseppe, capitano artiglieria complemento nella 70^a batteria N.P. ;

LANFRANCO Luigi di Carlo, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

LANTELME Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

LATELLA Giuseppe di Demetrio, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

LAVORATA Pietro fu Luigi, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

LAZZARINI Arrigo di Gaetano, classe 1911, caporale maggiore nella 28^a batteria N.P. ;

LAZZARO Antonio fu Luigi, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

LECCHI Anselmo fu Anselmo, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

LEONI Leonetto fu Geremia, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

LEPIDI Eliseo di Amerigo, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

LEPORI Aquilino di Gianbattista, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

LESCA Giovanni di Pietro, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

LICATA Pietro fu Salvatore, classe 1911, soldato nella 29^a batteria N.P. ;

LISI Paolo di Domenico, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

LOLLI Antonio di Sante, classe 1913, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

LOMBARDO Michele di Emilio, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

LORENZINI Bruno di Berlindo, classe 1911, caporale nella 44^a batteria N.P. ;

LORETI Antonio di Loreto, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

LUGLIO Pietro di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

LUZZI Luigi di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

MADDII Mario di Attilio, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

MAGARA Lionello di Pasquale, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

MAGGIANO Vincenzo di Domenico, classe 1913, caporale maggiore nella 46^a batteria N.P. ;

MAIO Agostino di Giovanni, classe 1911, caporale nella 46^a batteria N. P. ;

MALACCARI Mareto fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

MANCINI Armando di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

MANDRINO Silvestro di Gaetano, classe 1911, soldato nella 33^a batteria N.P. ;

MANELLI Aldo di Luigi, sergente artiglieria nella 44^a batteria N.P. ;

MANNI Pietro di Angelo, classe 1911, soldato nel XIV Gruppo N.P. ;

MARCANDELLI Angelo di Massimo, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

MARCHESE Renzo di Giacomo, tenente artiglieria complemento nella 33^a batteria N.P. ;

MARCHITELLI Salvatore di Alessio, classe 1911, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

MARCOZ Anselmo di Ferdinando, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

MARCOZ Augusto di Pietro, classe 1911, soldato nella 46^a batteria N.P. ;

MARCOZZI Oreste fu Lorenzo, classe 1913, soldato nella 28^a batteria N.P. ;

MARIANI Luigi di Sesto, classe 1911, soldato nella 41^a batteria N.P. ;

MARINI Bruno di Severino, classe 1911, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

MARSILI Amelio di Alfonso, classe 1915, caporale maggiore nella 41^a batteria N.P. ;

MARSILLE Eno fu Giovanni, classe 1912, caporale maggiore nella 46^a batteria N.P. ;

MASCIANGELO Antonio di Saverio, classe 1912, soldato nella 21^a batteria N.P. ;

MASON Severino di Luigi, classe 1913, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

MASSONE Vincenzo di Giusto, classe 1911, soldato nella 70^a batteria N.P. ;

MAZIOTTI Vito fu Vincenzo, classe 1913, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

MAZZA Alfredo di Gaetano, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

MAZZA Rosolino di Enrico, classe 1911, soldato nella 44^a batteria N.P. ;

MAZZONETTO Renato di Ernesto, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

MAZZONI Pietro di Oreste, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

MAZZOLA Guglielmo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

MECCOLI Elio di Augusto, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

MELE Giuseppe di Vito, sergente maggiore artiglieria nel Comando artiglieria Tigray Occidentale ;

MENICONI Fabrizio di Raffaele, classe 1911, caporale maggiore nella 70ª batteria N.P. ;

MENIGHETTI Alfiero di Ottavio, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

MENTASTI Carlo di Cesare, classe 1913, soldato nella artiglieria mobile di manovra ;

MINCONE Alberto di Quintino, classe 1911, caporale maggiore nella 33ª batteria N.P. ;

MINGANI Umberto di Vincenzo, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

MOCCICAFREDDO Giulio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

MOCCOLINI Bernardo di Pietro, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

MODENA Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

MOLINO Francesco fu Giovanni, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

MONDINI Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

MONTALTO Felice di Raffaele, sergente maggiore artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

MONTECALVO Raffaele di Francesco, classe 1913, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

MORANI Cesare di Prospero, classe 1911, soldato nel Raggruppamento B. ;

MORGILLO Raffaele di Michele, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

MORELLI DI POPOLO Lionello fu Pietro, sergente maggiore artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

MORELLINI Alide di Paolo, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

MORESCALCHI Umberto fu Roberto, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

MUSTO Nicola di Generoso, classe 1913, sergente artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

NACCA Alessandro di Pasquale, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

NALDI Alberto di Ugo, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

NALDINI Sestilio di Bartolomeo, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

NARDINI Geminiano di Fortunato, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

NAVARI Mario di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

NECCI Alfredo di Arcangelo, classe 1911, soldato nella artiglieria mobile di manovra ;

NEMES Luigi di Enrico, tenente artiglieria complemento nel Comando IV Gruppo N.P. ;

NICORA Giuseppe di Carlo, classe 1913, soldato nella 10ª batteria N.P. ;

NIZZOLI Leonello di Lorenzo, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

NOBILLA Lando di Augusto, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

NOCENTINI Mario di Giovanni, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

NOCERINO Ciro di Raffaele, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

ODDONE Eugenio di Tommaso, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

ODDONE Mario di Francesco, sottotenente artiglieria complemento nella 44ª batteria N.P. ;

OLIVIERI Otello di Carlo, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

OXILIA Mario di Luigi, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

ONAIRDA Antonio classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

ORIGONI Carlo fu Luigi, capitano artiglieria complemento nella 44ª batteria N.P. ;

ORLANDINI Rus fu Valeriano, classe 1911, caporale nella 33ª batteria N.P. ;

ORLANDO Antonio di Giovanni, classe 1912, sergente maggiore artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

PACINI Luigi di Gaetano, sottotenente artiglieria complemento nel 1º Raggruppamento Artiglieria Leggera ;

PAGLIAI Danilo di Alfredo, sergente maggiore artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

PALADINI Turiddo di Guido, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

PALMIERO Antonio fu Angelo, sergente artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

PANICHI Giuseppe di Alfredo, classe 1911, caporale nella 44ª batteria N.P. ;

PANZERA Giuseppe di Paolo, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

PAOLINI Giovanni di Alessandro, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

PAOLINI Marco di Achille, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

PARBONI Tommaso di Oreste, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P.;

PARDINI Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P.;

PARI Gildo di Giovanni, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P.;

PARODI Carlo di Angelo, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P.;

PASQUINI Vittorio di Rodolfo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P.;

PAVANI Guido di Cesare, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P.;

PAUSELLI Agostino di Biagio, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P.;

PECCHIA Mario fu Michele, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P.;

PELLEGRINI Giuseppe fu Angelo, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P.;

PERNA Carmine di Silvestro, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P.;

PERRONE Michele di Secondo, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P.;

PESSINA Ettore di Giuseppe, classe 1911, soldato nel Raggruppamento B.;

PETRICCI Mario di Domenico, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P.;

PETRINI Umberto fu Marino, classe 1911, caporale nella 46ª batteria N.P.;

PETTINARI Nazzareno di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P.;

PETTINELLI Nello di Augusto, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P.;

PIAZZESI Fernando di Renato, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P.;

PICCARO Cesare di Antonio, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

PICCHIO Oliviero di Giovanni, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

PIETRANTONI Dino di Augusto, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

PIGLIONE Narciso di Tommaso, sergente maggiore artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

PILONI Fernando di Angelo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

PINI Abele di Amilcare, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

PINNA Giovanni di Antonio, sergente artiglieria nella 4ª batteria N.P. ;

PINO Antonio fu Antonio, classe 1911, caporale nella 33ª batteria N.P. ;

PIPINO Enzo di Luigi, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

PISANELLO Giovanni di Cosimo, classe 1911, caporale maggiore nella 44ª batteria N.P. ;

POGGIALI Lino di Pietro, classe 1911, caporale nella 28ª batteria N.P. ;

POGLIO Costantino di Francesco, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

POLESE Renato di Luigi, sergente artiglieria nella 41ª batteria N.P. ;

POLINI Bruno di Cesare, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

POMPILI Nello fu Basilio, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

PONZETTO Pasquale fu Spirito, classe 1913, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

PRESTINARI Decimo di Virgilio, classe 1913, caporale maggiore nella 70ª batteria N.P. ;

PROLA Agostino di Domenico, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

PUCCIARELLI Giulio di Enrico, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

PULA Alfredo di Celestino, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

PUZZO Francesco di Rosario, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

QUATTROCIOCCHI Carmine di Giovanni, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

RACCA Angelo di Francesco, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

RAIMONDI Errante di Luigi, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

RATTI Diameris di Ciro, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

REDAELLI Vittorio di Carlo, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

REZZI Andrea di Carmelino, classe 1911, caporale nella 44ª batteria N.P. ;

RICCI Gerolamo di Egidio, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

RICCITELLI Armando di Felice, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

RIDOLFI Antonio fu Egisto, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

RIGHI Giulio di Carlo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

RIPOTTI Armando sergente artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

RISIGLIONE Domenico di Gaetano, classe 1914, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

RIZZO Giuseppe di Carmelo, classe 1911, caporale maggiore nella 33ª batteria N.P. ;

RIZZO Paolo fu Pasquale, sergente artiglieria nella 28ª batteria N.P. ;

ROASIO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

RONCHETTI Ezio di Arturo, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

RONCHI Guglielmo di Francesco, classe 1913, caporale nella 70ª batteria N.P. ;

RONDANO Pierino di Luigi, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

RONZONI Guido di Sante, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

ROSATO Domenico di Antonio, classe 1912, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

ROSSANINO Eugenio di Carlo, classe 1913, caporale maggiore nella 33ª batteria N.P. ;

ROSSETTI Gino di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

ROSSI Antonio di Giovanni, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

ROSSO Emilio di Giovanni, sergente artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

RUELLA Vittorio di Antonio, classe 1911, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

RUGGERI Antonio di Nicoletto, sottotenente artiglieria complemento nel 19º Regg. Artiglieria « Gavinana » ;

SALINA Giovanni di Guido, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

SALVINI Emilio di Leonardo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

SALVUCCI Vincenzo di Antonio, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

SAMPAOLESI Bruno di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

SANDRINI Sigfrido di Ernesto, sergente artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

SANSEVERINO Vito di Antonio, sergente artiglieria nella 28ª batteria N.P. ;

SANTORI Primo di Domenico, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

SCALOS Virgilio di Benvenuto, classe 1913, soldato nella 10ª batteria N.P. ;

SCAMBIA Giovanni di Vitaliano, sottotenente artiglieria complemento nel 29º Reggimento Artiglieria « Cosseria ».

SCIATELLA Mario di Francesco, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

SCOTOLATI Italo di Ferdinando, classe 1911, caporale nella 33ª batteria N.P. ;

SCUDERI Franco di Carmelo, capitano artiglieria s.p.e. nella 4ª batteria N.P. ;

SEGNONI Tito di Americo, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

SENNATI Quintilio di Ferdinando, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

SIANI Ciro di Vitograzio, classe 1913, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

SIGANTI Felice di Giovanni, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

SIGNORE Antonio di Salvatore, classe 1911, soldato nella 33ª batteria N.P. ;

SIMONETTI Cassiano di Angelo, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

SIMONTI Luigi di Raffaele, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

SIROCCHI Enzo di Adelmo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

SOBRERO Alfonso di Felice, classe 1912, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

SOCCI Giovanni di Enrico, sergente artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

SODERI Giuseppe di Sante, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

SODI Ulisse di Giovanni, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

SOMMARIVA Carlo di Giovanni, classe 1913, caporale nella 41ª batteria N.P. ;

SOTTILI Eugenio di Augusto, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

SQUANQUARILLI Luigi di G. Battista, classe 1911, caporale nella 41ª batteria N.P. ;

SQUIZZARO Pietro di Loreto, sergente maggiore artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

STACCHI Renato di Gustavo, classe 1911, caporale nella 41ª batteria N.P. ;

STALLETTI Bernardino fu Luigi, classe 1911, caporale nella 46ª batteria N.P. ;

STELLA Luigi di Raimondo, classe 1913, soldato nella 70ª batteria N.P. ;

STERVAGGI Fedele classe 1913, soldato nella 10ª batteria N.P. ;

STOCCO Roviscandro di Francesco, classe 1913, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

STORCI Olimpio di Lorenzo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

STROZZI Antonio fu Tullo, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

TABOLACCI Giorgio di Lucio, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

TACCHETTI Antonio fu Paolo, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

TAESI Gino di Luigi, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

TAGLIABUE Luigi fu **Pietro**, classe 1911, caporale nella 26ª batteria N.P. ;

TAGLIAZZUCCHI Gino di **Pellegrino**, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

TAMBURINI Lino di **Filippo**, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

TEBALDI Gino di **Vittorio**, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

TELLINI Giulio di **Ansano**, classe 1911, caporale nella 70ª batteria N.P. ;

TIBERI **Benedetto** di **Giovanni**, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

TIBURZI **Ezio** di **Antonio**, classe 1911, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

TISATO **Angelo** di **Felice**, sergente artiglieria nella 41ª batteria N.P. ;

TOMO **Riccardo** di **Pietro**, classe 1913, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

TONANI **Pietro** di **Giovanni**, classe 1911, caporale nella 33ª batteria N.P. ;

TORNIAI **Ernesto** di **Antonio**, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

TRAINI **Ario** di **Domenico**, classe 1912, soldato nella 21ª batteria N.P. ;

TREMOLATI **Vincenzo** fu **Antonio**, classe 1911, sergente artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

TROFA **Sabatino** di **Faustino**, classe 1913, soldato nella 43ª batteria N.P. ;

TURCHI **Augusto** di **Luigi**, classe 1911, caporale nella 41ª batteria N.P. ;

UBALDI **Emidio** di **Antonio**, sergente artiglieria nella 28ª batteria N.P. ;

VALIANTE **Carmine** di **Pietro**, tenente artiglieria s.p.e. nella 46ª batteria N.P. ;

VANZETTO Pasquale di Giuseppe, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Adua Tembien ;

VARETTO Umberto di Giovanni, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

VEGNI Lino di Agostino, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

VELTRONI Renzo di Ugo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

VENTURA Giovanni fu Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nella 46ª batteria N.P. ;

VENTURI Guido di Aristide, classe 1911, soldato nella 28ª batteria N.P. ;

VENTURINI Argentino di Enrico, classe 1911, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

VERCELLI Giuseppe di Pietro, classe 1912, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

VIALE Giovanni fu Francesco, classe 1911, soldato nella 46ª batteria N.P. ;

VIDALI Ruggero di Giovanni, classe 1912, caporale autista nel Comando Superiore Artiglieria A.O. ;

VILLANI Otello di Secondo, classe 1911, caporale nella 44ª batteria N.P. ;

VIOLANTI Serafino di Luigi, sergente maggiore artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

ZAMPAGLI Gustavo di Nazzareno, classe 1913, soldato nella 41ª batteria N.P. ;

ZENI Ettore di Antonio, classe 1911, caporale nella 33ª batteria N.P. ;

ZONA Alberto di Vitaliano, sergente artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

Roma, 27 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra:

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. ;

ACETO Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

ACTIS Pierino di Antonio, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

ADDEO Umberto fu Salvatore, classe 1913, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

AGNELLO Giuseppe di Rocco, classe 1912, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

AGO Antonio di Ernesto, sergente maggiore artiglieria nell'XI gruppo N.P. ;

AMARINI Andrea di Romano, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

AMATI Vittorio di Adriano, classe 1911, soldato della 13^a batteria N.P. ;

ANDREOLI Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

ANDREONE Giovanni di Giacomo, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

ANGARONI Carlo di Ambrogio, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

ANGELETTI Mario di Giovanni, classe 1911, caporale nell'XI gruppo N.P.;

ANIBALLI Nicola di Francesco, classe 1913, soldato nel II gruppo artiglieria N.P.;

ANTONELLI Vincenzo fu Crispoldo, classe 1911, caporale nella 47ª batteria N.P.;

APOLLONIO Gino di Giuseppe, sergente artiglieria nel II Gruppo N.P.;

ARCOZZI Vincenzo fu Leonardo, classe 1913, caporale nell'XI Gruppo N.P.;

ARDITO Giovanni di Carlo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

ARGIOLAS Francesco di Francesco, sergente artiglieria nella 5ª batteria N.P.;

AVENTAGGIATO Salvatore di Donato, classe 1911, caporale maggiore nella 5ª batteria N.P.;

BAIOCCHI Giovanni di Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nel Comando Artiglieria Tigray Occidentale;

BALDACCHINO Carlo fu Angelo, 1º capitano artiglieria s.p.e. nel I Gruppo Contraerei;

BALOCCI Marice di Angelo, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

BALTA Arturo di Domenico, sergente artiglieria nel Centro Mobilitazione Genio;

BARBERIS Giovanni di Alessandro, classe 1911, caporale maggiore nella 13ª batteria N.P.;

BARBERIS MIGLIARINI Eugenio di Carlo, capitano artiglieria complemento nel Comando XVII Gruppo artiglieria P.E.;

BARDINI Bernardo di Foiano, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

BARELA Gustavo di Attilio, classe 1902, caporale nella 4ª batteria N.P.;

BARLABA' Cesare di Erminio, classe 1911, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

BARTELLONE Mario di Giovanni, classe 1911, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

BASTELLI Sergio di Armando, sergente artiglieria nel Comando XVII Gruppo artiglieria P.E. ;

BAZZANI Dario di Vincenzo, classe 1912, caporale maggiore nella 22ª batteria P.E. ;

BAZZONI Agostino fu Leonardo, sottotenente medico complemento nel I Gruppo Contraerei ;

BEDDONI Giuseppe di Enrico, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

BEDELLO Giovanni di Ignazio, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

BEDOTTI Giordano di Irmo, classe 1911, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P. ;

BELLETTI Giuseppe fu Paolo, classe 1911, soldato nella 44ª batteria N.P. ;

BELLONI Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

BELLONI Paolo di Pasquale, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

BELLORE Geremia di Giacinto, classe 1911, soldato II Gruppo Artiglieria N.P. ;

BERTAZZINI Antonio fu Umberto, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

BERTIN Giulio di Luigi, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

BERTINI Giordano di Oreste, classe 1912, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P. ;

BERTINOTTI Mario fu Giacomo, classe 1913, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

BERTOLA Eugenio di Cesare, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

BERTOLI Carlo di Gaetano, classe 1911, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P. ;

BERTOLOTTI Ferdinando di Lorenzo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

BERTORELLO Giacomo di Maurilio, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P. ;

BERTULETTI Attilio di Paolo, sergente artiglieria nella 21ª batteria N.P. ;

BIANCHI Francesco di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

BINOTTI Cesare di Pietro, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P. ;

BISERNI Siro di Leonardo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

BISSOLINO Secondo di Pietro, classe 1911, caporale maggiore nella 13ª batteria N.P. ;

BOCCA Giovanni di Costantino, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

BOCCHETTI Ernesto di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

BODOTTI Giovanni di Biagio, classe 1913, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

BONVENTRE Gaetano di Domenico, sergente artiglieria nella 4ª batteria N.P. ;

BORLOTTI Aquilino di Giovanni, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

BOSCO Antonio di Antonio, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

BOSI Rodolfo fu Antonio, capitano artiglieria complemento nel Comando artiglieria Adua Tembien ;

BOSSI Gianfranco di Ugo, sergente maggiore artiglieria nella 5ª batteria N.P. ;

BOVE Vincenzo di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

BOVO Bruno di Bartolomeo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

BOVONE Mario di Gerolamo, capitano artiglieria s.p.e. nella 35ª batteria N.P.;

BRACA Dante di Filippo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

BRAI Giovanni di Danese, classe 1911, caporale nella 5ª batteria N.P.;

BRIOSCHI Felice fu Daniele, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

BUFFA Pietro di Giovanni, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

BUFFETTI Andrea fu Alberto, sottotenente artiglieria complemento nella 104ª Legione CC.NN.;

BUSTI Giulio di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

BUTANI Francesco fu Vincenzo, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P.;

BUZZETTI Enrico fu Amilcare, capitano artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei;

CACCIA Aldo di Angelo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

CAGGIANO Virgilio fu Sabino, maggiore artiglieria s.p.e. nel Comando XI Gruppo Artiglieria N.P.;

CALEFFI Mario fu Francesco, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

CANCELLI Ponsiano di Ferdinando, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

CANDIDI Fernando di Orlando, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

CANOCCHI Lino di Romeo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

CANTALINI Camillo classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P.;

CAPOROSSI Vittorio di Pericle, sottotenente artiglieria complemento nel 29° Artiglieria « Div. Cosseria » ;

CAPOZZOLI Francesco fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

CARDANO Angelo di Beniamino, 1° capitano artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei ;

CARDILLO Salvatore fu Giuseppe, classe 1911, caporale nella 5ª batteria N.P. ;

CARENZO Eusebio di Luigi, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

CARLETTI Carlo di Girolamo, sottotenente artiglieria complemento nel 420° battaglione CC.NN. dell'Urbe ;

CARLETTI Paolo di Giovanni, sergente artiglieria nella 27ª divis. Sila ;

CARUSO Vincenzo di Domenico, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

CARUSONE Vincenzo di Nicola, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

CASALINO Antonio di Michele, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

CASATI Roberto di Guido, sottotenente artiglieria complemento nella 22ª batteria P.E. ;

CASTAGNONE Giovanni di Pietro, classe 1911, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P. ;

CASTELLINI Mario di Luigi, classe 1911, caporale maggiore nella 13ª batteria N.P. ;

CATACCHIO Pietro di Nicola, classe 1913, caporale nel XVII Gruppo artiglieria P.E. ;

CATAPANO Giuseppe di Nicola, sergente artiglieria nella 22ª batteria P.E. ;

CATELANI Alide di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

CAUZZO Alberto di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P. ;

CAVERNI Elio di Tebaldo, classe 1913, soldato nella 5ª batteria N.P.;

CAVINA Carlo di Pietro, capitano artiglieria complemento nella 37ª batteria N.P.;

CECCARELLI Agostino di Primo, classe 1911, caporale maggiore nella 13ª batteria N.P.;

CELLINI Tolentino classe 1911, soldato nell'XI Gruppo N.P.;

CENTIONI Francesco fu Costantino, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo N.P.;

CERRUTI Mario di Giuseppe, tenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei;

CETRULLO Romolo di Giovanni, sergente artiglieria nella 21ª batteria N.P.;

CHECCHIA Alfonso fu Raffaele, sergente maggiore artiglieria nella 4ª batteria N.P.;

CHIAPPONI Arturo fu Romeo, classe 1910, caporale nel centro mobilitazione Genio;

CHIARUGI Brunetto di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 13ª batteria N.P.;

CHIUSOLE Ruggero di Gaetano, tenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei;

CHIUSSI Orlando di Clelio, sergente artiglieria nel II Gruppo artiglieria N.P.;

CIANCO Bruno di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 4ª batteria N.P.;

CICCHETTI Stefano di Vittorio, classe 1902, caporale nel II Gruppo artiglieria N.P.;

CHIOCCHETTI Adelchio di Giovanni, classe 1911, caporale nella 13ª batteria N.P.;

CITRO Pasquale di Giuseppe, sergente artiglieria nel II Gruppo artiglieria N.P.;

COCCERO Nicola di Stefano, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

COCO Silvio di Francesco, classe 1911, caporale maggiore nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

CODECOSA Domenico di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

COLANTONO Pasquale di Antonio, sergente artiglieria nella 4ª batteria N.P. ;

COLOMBI Mario di Emilio, classe 1911, caporale maggiore nella 13ª batteria N.P. ;

COLOMBO Gino di Pietro, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

COLOMBO Isidoro di Gandenzio, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

COMINAZZINI Pietro di Tranquillo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

CONGIONTI Romolo di Nazzareno, tenente artiglieria complemento nella 22ª batteria N.P. ;

CONTI Amerigo di Gianmario, capitano artiglieria complemento nella 21ª batteria N.P. ;

CONTI Roberto di Carlo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

CONTINI Giuseppe di Massimo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

CORIANDRI Secondo di Domenico, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

CORINO Primo fu Vittorio, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

CORONA Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

CORRADI Dionegio fu Adelmo, classe 1911, soldato nel LXI Gruppo artiglieria N.P. ;

CORRENTE Alessandro di Michele, sergente artiglieria nella 13ª batteria N.P. ;

CORRIDORI Marino di Matteo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

CRIVELLI Piero di Giacomo, sottotenente artiglieria complemento nella 4ª Divisione CC. NN.;

CROSTA Amleto di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

CROSTA Angelo di Felice Natale, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

CURLONE Natale di Severino, sergente artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

CURRELI Antonio fu Francesco, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N. P.;

CURZIO Furio di Eugenio, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei;

CUSCUNA' Domenico di Francesco, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

D'ADAMO Raffaele di Francesco, classe 1911, caporale nel 1º Raggruppamento artiglieria leggera;

DALL'OLIO Alfonso di Ciro, sottotenente artiglieria complemento nella 5ª batteria N.P.;

D'AMATO Edmondo di Rocco, sergente maggiore artiglieria nella 21ª batteria N.P.;

DA RE Giovanni fu Pietro, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

DARI Abramo di Geremia, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

DAVERO Giorgio di Attilio, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P.;

DE CARLO Mario fu Michele, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei;

DE CARO Ugo fu Giuseppe, capitano artiglieria complemento nel Comando artiglieria Tigris Occidentale;

DE FELICE Vincenzo di Aniello, classe 1913, soldato nella 4ª batteria N.P.;

DEL DUCA Giuseppe di Nicola, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

DELLA BELLA Giulio di Ernesto, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P.;

DELLA SCHIAVA Sante di Anselmo, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P.;

DENNA Franco di Michele, sottotenente artiglieria complemento nel Comando XVII Gruppo artiglieria;

DEVA Primitivo di Crescentino, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

Di **CARLO** Sabatino di Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nel 18^o regg. art. Divisione « Gran Sasso »;

Di **FILIPPO** Enrico di Rocco, classe 1911, caporale nel II Gruppo artiglieria N.P.;

Di **GIANDOMENICO** Alberto di Filippo, sergente artiglieria nella 21^a batteria N.P.;

Di **IULIO** Mario di Raffaele, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

Di **MARIO** Filippo fu Candido, sergente artiglieria nell'XI Gruppo artiglieria N.P.;

Di **MEO** Leodoro di Carmine, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P.;

Di **PIZIO** Umberto di Pasquale, classe 1911, caporale maggiore nella 21^a batteria N.P.;

Di **RAIMO** Alessandro fu Vincenzo, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P.;

DITIMOTEO Francesco di Seratino, classe 1910, soldato nel Centro Mobilitazione Genio;

Di **VAIO** Carmine di Pietro, sergente artiglieria nel I Gruppo artiglieria N.P.;

Di **VIRGILIO** Rocco di Luigi, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

DODI Pietro di Umberto, classe 1913, soldato nella 5^a batteria N.P.;

DOLCE Domenico di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P.;

DOLENTE Nicola di Giuseppe, classe 1911, caporale maggiore nella 21^a batteria N.P.;

DONATI Pietro di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 47^a batteria N.P.;

DONATUCCI Rocco di Carmine, classe 1911, caporale maggiore nella 13^a batteria N.P.;

DONDA Antonio di Giovanni, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P.;

ESPOSITO Raffaele di Giustino, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

ESPOSITO Luigi di Vincenzo, classe 1913, soldato nella 4^a batteria N.P.;

ERGINI Giacomo di Lorenzo, classe 1911, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P.;

EMETINI Domenico di Emilio, classe 1912, caporale nella 47^a batteria N.P.;

FABBRUCCIO Luigi di Albino, classe 1911, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P.;

FAINI Rodolfo fu Alessandro, capitano artiglieria s.p.e. nell'XI Gruppo N.P.;

FALLARINI Giuseppe di Beniamino, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P.;

FALOSCA Giovanni di Raffaele, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

FAVRE Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P.;

FEDERICI Remo fu Giuseppe, classe 1913, soldato nel Comando IX Gruppo;

FELLINI Giuseppe di Eugenio, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P.;

FERRARI Rosalino di Giuseppe, classe 1913, soldato nella 5^a batteria N.P.;

FIGONI Angelo di Giovanni, classe 1913, soldato nella 4^a batteria N.P.;

FONGO Giulio di Ruffino, classe 1911, caporale nella 47^a batteria N.P. ;

FORANI Iginio di Angelo, classe 1911, caporale maggiore nella 21^a batteria N.P. ;

POZZI Salvatore fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

FRACCHIOLI Giuseppe di Alfonso, classe 1910, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

FRAIOLI Pasquale di Francesco, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

FRANCESCONI Feliciani di Luigi, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

FRANCHINI Achille di Germano, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

FRANZESE Francesco di Erasmo, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

FREGONARA Mario fu Battista, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

FREZZOTTI Cesare di Domenico, capitano artiglieria complemento nella 23^a batteria N.P. ;

FUNGHI Augusto di Giovanni, sergente artiglieria nel IV Gruppo Montagna Indigeni ;

GADDO Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

GAETA Giovanni di Angelo, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

GAGLIARDI Pasquale di Luigi, sergente artiglieria nel Comando artiglieria Adua Tembien ;

GARAFFA Giorgio di Domenico, classe 1912, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

GARGARI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

GASBARRONE Antonio di Giovanni, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

GAVELLI Stefano di Angelo, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P. ;

GELLERA Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

GIAMMARIA Alceste di Andrea, classe 1911, soldato nella 17ª batteria N.P. ;

GIAMMARTINO Guerrino di Franco, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P. ;

GIORDANI Rinaldo di Domenico, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

GIORDANO Fernando fu Sabato, sergente maggiore artiglieria nella 47ª batteria N.P. ;

GIORGILLI Guglielmo di Benedetto, classe 1911, caporale nella 13ª batteria N.P. ;

GIOVANNETTI Aurelio di Giovanni, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P. ;

GRITTI Franco di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

GROSSO Giovanni fu Francesco, classe 1911, caporale maggiore nella 5ª batteria N.P. ;

GUARALDI Stefano di Celeste, capitano artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei ;

GUERRINI Ernesto di Lauro, classe 1911, caporale maggiore nella 47ª batteria N.P. ;

GUGLIELMINOTTI Baldo di Carlo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

GUIDETTI Giacomo di Pietro, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P. ;

IASELLI Alfredo di Alfonso, sergente artiglieria nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

ISOPI Parigi fu Pasquale, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria N.P. ;

LALATTA Costerbosa Pietro di Aurelio, capitano artiglieria complemento nella 21ª batteria N.P. ;

LANZI Ercole di Antonio, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

LA SALA Nicola fu Francesco, sergente artiglieria nella 5^a batteria N.P. ;

LEGNINI Enea di Francesco, classe 1911, caporale nel I XI Gruppo artiglieria N.P. ;

LENTINI Carlo fu Vincenzo, classe 1913, caporale nel I raggruppamento artiglieria leggera :

LOCONSOLO Gaetano di Giuseppe, classe 1913, caporale maggiore nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

LOI Basilio di Antioco, classe 1911, soldato nel II Gruppo artiglieria P.N. ;

LO MONACO Giuseppe di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

LORENZINI Lorenzo di Antonio, sergente artiglieria nella 47^a batteria N.P. ;

LUCCHETTI Antonio di Domenico, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

LUCENTINI Giovanni di Emilio, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

LUGARI Celeste fu Enrico, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

LUONGO Giovanni di Pietro, classe 1913, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

LUSCI Giovanni di Francesco, classe 1911, caporale maggiore nella 5^a batteria N.P. ;

MACCHI Luigi di Carlo, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

MACCHIAVELLI Guglielmo di Antonio, sergente artiglieria nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

MAFFEO Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

MAGNONE Pier Franco di Francesco, classe 1913, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

MAGRELLI Antonio di Gaspare, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

MAIURI Tommaso di Battista, classe 1912, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

MALCHIODI Rolando di Ludovico, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei ;

MALDOTTI Furio di Carlo, tenente artiglieria complemento nella 22^a batteria N.P. ;

MALINVERNI Giovanni fu Pietro, classe 1913, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

MANZINI Carlo di Ermenegildo, sergente artiglieria nella 23^a batteria P.E. ;

MAPELLI Sebastiano di Giovanni, classe 1913, caporale maggiore nella 23^a batteria P.E. ;

MARIMONNO Francesco fu Pasquale, classe 1913, soldato nella 12^a batteria N.P. ;

MARINO Domenico di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

MARIOTTI Felice di Guido, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo artiglieria Contraerei ;

MARIOTTI Mario di Torquato, classe 1911, caporale maggiore nell'XI Gruppo artiglieria N.P. ;

MARTINENGO Enrico fu Vincenzo, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel I Gruppo Contraerei ;

MARTINENGO Pasquale di Giovanni, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

MARTORELLI Marino di Natale, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo artiglieria P.N. ;

MASINI Filippo di Pietro, classe 1910, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

MASSA Angelo di Serafino, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

MASTROENI Pasquale di Carmelo, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei ,

MASTRANTONIO Bruno di Benedetto, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

MATTANA Giovauni di Giuseppe, classe 1911, caporale maggiore nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

MAUGERI Benedetto di Carmelo, classe 1910, soldato nel 1º reggimento artiglieria leggera :

MAURIELLO Giovauni di Domenico, classe 1913, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

MAZZENGA Cesidio di Antonio, classe 1911, caporale maggiore nel II Gruppo artiglieria N.P. ;

MAZZULLO Giuseppe fu Domenico, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei :

MELI Ignazio di Arturo, sergente maggiore nella 4ª batteria N.P. ;

MELLO Corradino di Emilio, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

MERONI Luigi di Pietro, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Adua Tembien ;

MICCOLI Luigi di Francesco, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

MICCOLI Umberto di Domenico, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

MICHELONI Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P. ;

MICHETTI Oreste, classe 1913, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P. ;

MIGLIORINI Sergio di Egisto, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

MINELLI Antonio di Guglielmo, classe 1910, soldato nel Centro Mobilitazione Genio ;

MINOGGIO Matteo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

MO Agostino di Giuseppe, classe 1911, caporale nella 13ª batteria N.P. ;

MOLINA Marco di Marco, classe 1911, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P.;

MOMBELLI Giovanni di Pasquale, classe 1911, soldato nel Comando Artiglieria Adua Tembien;

MONACHESE Angelo di Luigi, sergente maggiore artiglieria nel II Gruppo, 6^a batteria Aut. E.;

MONACHESE Orlando di Luigi, sergente artiglieria nella 21^a batteria N.P.;

MONTALDO Umberto di Eugenio, sottotenente artiglieria complemento nella Sezione Topografica del I Corpo Armata;

MONTEFIORI Andrea di Achille, classe 1911, caporale maggiore nel II Gruppo Artiglieria N.P.;

MORETTI Pietro fu Renato, tenente artiglieria complemento nel Raggruppamento Endertà-Alagi;

MORGANTI Federico di Ugo, tenente artiglieria s.p.e. nella 21^a batteria N.P.;

MORI Carlo di Enrico, capitano artiglieria complemento nella 13^a batteria N.P.;

MOSCATELLI Ettore di Ferruccio, sergente artiglieria nel VI Gruppo N.P.;

MOTOLA Giuseppe di Francesco, classe 1913, soldato nella 47^a batteria N.P.;

MULIRI Raffaele, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

MURAGLIA Giovanni di Ruggero, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

MUZZETTO Mario fu Nicolò, sergente artiglieria nella 5^a batteria N.P.;

NEGRONE Mario fu Francesco, sergente artiglieria nel Raggruppamento A.;

NEVIANI Arnaldo di Giovanni, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

NISTICO' Marco fu Giuseppe, 1^o capitano artiglieria s.p.e. nel I Gruppo Contraerei;

NOSENZO Ferdinando di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P.;

NUGNES Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

OLIVETTI Edgardo di Pietro, sergente artiglieria nella 13^a batteria N.P.;

ORABONA Antonio di Nicola, classe 1913, caporale maggiore nella 21^a batteria P.E.;

ORGANTINI Italo fu Pietro, classe 1914, soldato nel Centro Mobilitazione Genio;

ORRU' Antonio di Giovanni, classe 1913, soldato nella 5^a batteria N.P.;

ORRU' Luigi di Antonio, classe 1911, caporale maggiore nel XVII Gruppo Artiglieria P.E.;

ORTICA Mario di Domenico, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P.;

PACIFICO Davide di Salvatore, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

PAIRETTI Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

PALAZZO Luigi di Vincenzo, classe 1911, caporale nella 13^a batteria N.P.;

PALLOTTA Enea di Otello, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

PALMIERI Agostino fu Filippo, classe 1911, caporale maggiore nella 21^a batteria N.P.;

PALUZZI Raniero fu Umberto, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P.;

PANDOLFI Enrico di Terenzio, classe 1911, caporale nella 5^a batteria N.P.;

PANGOLINI Gildo di Cornelio, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P.;

PANNOZZA Luigi di Antonio, classe 1913, soldato nella 47^a batteria N.P.;

PAPINI Enzo di Guido, sottotenente artiglieria complemento nel Comando II Gruppo Artiglieria N.P.;

PARISI Benedetto di Pietro, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

PASCOLI Luigi di Giovanni, maggiore artiglieria complemento nel XVIII Gruppo Eritreo;

PATANE' Alfio di Alfio, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

PATRITTI Stefano di Luigi, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

PEDUZZI Giovanni di Teodoro, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

PEGLI Giovanni di Nicola, classe 1912, soldato nel II Gruppo artiglieria N.P.;

PENNACCHINI Vittorio di Tommaso, sottotenente artiglieria complemento nella 5ª batteria N.P.;

PEPPONI Sante di Agostino, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

PERINO Andrea di Paolo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

PERRUZZA Attilio di Nicola, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

PESCINA Severino di Francesco, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

PESSINA Pietro di Ferdinando, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

PETRIALI Giovanni di Fortunato, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

PETUCCO Sebastiano di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

PIAZZARDI Francesco di Teobaldo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

PIERMARTINI Giovanni di Pietro, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

PIERSANTE Eugenio di Cetto, classe 1911, caporale nell'XI Gruppo Artiglieria N.P. ;

PIGNATTA Francesco di Antonio, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

PILI Francesco di Lorenzo, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

PILLI Alessandro di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

PIMPINICCHIO Nello di Augusto, classe 1913, soldato nella 47^a batteria N.P. ;

PINCIAROLI Edoardo di Enrico, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P. ;

PIRAS Beniamino di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5^a batteria N.P. ;

PIRRI Giuseppe di Angelo, classe 1913, soldato nel Comando IX Gruppo Artiglieria ;

PIRRI Valerio di Angelo, capitano artiglieria complemento nella 22^a batteria P.E. ;

PISTORE Augusto di Luigi, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P. ;

PLIZZO Marcello di Carlo, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

POCE Ambrogio di Michelangelo, classe 1913, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P. ;

POY Federico di Giovanni, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P. ;

POL Vincenzo fu Giovanni, sergente maggiore artiglieria nella 47^a batteria N.P. ;

POMPILIO Vincenzo di Giuseppe, classe 1913, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P. ;

PONZANO Pietro di Primo, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei ;

PRESEL Giorgio di Mario, sottotenente artiglieria complemento nel IV Gruppo Montagna Indigeni ;

PUCCI Aroldo di Arturo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

PULA Marco di Benedetto, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

PUNARO Vincenzo di Vincenzo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

QUATTRONE Angelo di Andrea, sottotenente artiglieria complemento nel XIX Gruppo Artiglieria N.P.;

RACHELLA Alessandro di Pietro, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

RAFFAELLI Antonio fu Angelo, classe 1913, soldato nel Comando Artiglieria Adua Tembien;

RAINERI Francesco di Giovanni, classe 1911, caporale maggiore nella 4ª batteria N.P.;

RAMELLA Valerio di Pietro, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

RAMELLA Virginio di Natale, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

RAPELLINI Alfonso fu Giovanni, classe 1911, caporale nella 47ª batteria N.P.;

RAPONI Rinaldo di Antonio, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

RATTE' Romeo di Ernesto, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

RAVETTO Galdino di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

RAZZOLI Mario di Girolamo, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

RECCHIA Amedeo fu Francesco, sottotenente medico complemento nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

RENZETTI Rodolfo di Carlo, sergente artiglieria nell'XI Gruppo artiglieria N.P.;

RENZI Giovanni di Sabato, classe 1911, caporale maggiore nell'XI Gruppo artiglieria N.P.;

REPOSSI Giovanni di Alfonso, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel Comando II Gruppo Artiglieria N.P.;

RESENTERRE Tiberio di Remigio, classe 1911, soldato nel XVII Gruppo artiglieria P.E.;

RIBOLDI Quirino di Felice, sottotenente artiglieria complemento nella 21ª batteria P.E.;

RIBOTTA Guglielmo di Michele, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

RICCIUTI Nicola di Fiorenzo, tenente artiglieria complemento nella 32ª batteria N.P.;

RISI Giovanni di Antonio, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

RIZZO Carmine di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

ROBECCHI STAGNOLI Alessandro fu Carlo, capitano artiglieria complemento nella 49ª batteria N.P.;

ROBERTI Roberto fu Giovanni, sottotenente artiglieria complemento nel I Gruppo Contraerei;

ROCCHI Angelo di Carlo, classe 1911, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P.;

RODONI Mario classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

ROGNONI Attilio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

ROMAGNOLI Gualtiero di Egisto, sergente artiglieria nel II Gruppo Artiglieria N.P.;

ROSSANO Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

ROSSI Francesco di Carlo, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

ROSSI Piero di Natale, sergente artiglieria nella 47ª batteria N.P.;

ROSSI Pietro di Francesco, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

RUA' Vittorio di Carlo, tenente artiglieria complemento nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

RUGGIERO Gino di Pietro Paolo, sergente artiglieria nella 4ª batteria N.P.;

RUSSO Guerrino di Salvatore, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N. P.;

SAINI Cesare di Ambrogio, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

SALSA Oreste di Francesco, classe 1911, caporale artiglieria nella 47ª batteria N.P.;

SALVAI Pierino di Francesco, classe 1911, caporale maggiore nella 4ª batteria N.P.;

SALVALAGIO Giuseppe di Vittorio, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

SANDONINI Ezio di Angelo, classe 1913, soldato nella 5ª batteria N.P.;

SANNA Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

SANTARELLI Ettore di Antonio, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

SANTARELLI Giuseppe di Dionisio, classe 1911, caporale nella 47ª batteria N.P.;

SANTELLA Guido di Pasquale, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

SANTINI Carlo di Donato, classe 1913, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P.;

SANTONE Angiolino di Carmine, sergente artiglieria nella 13ª batteria N.P.;

SARACINI Angelo di Raffaele, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

SAU Sebastiano di Cosimo, classe 1911, caporale nella 5ª batteria N.P.;

SCARPIERO Giuseppe di Serafino, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

SECOHI Salvatore fu Pietro, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

SENTIERI Luigi di Vincenzo, classe 1913, soldato nella 22ª batteria P.E. ;

SERNAGIOTTO Eugenio di Giovanni, classe 1911, caporale nella 13ª batteria N.P. ;

SERRA Giuseppe fu Domenico, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

SEVERINI Corrado di Ugo, sergente artiglieria nell'XI Gruppo Artiglieria N.P. ;

SGORBATI Giovanni di Domenico, classe 1913, soldato nella 23ª batteria P.E. ;

SIGNORI Fedele di Marsilio, classe 1911, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P. ;

SIMONELLI Giuseppe di Marco, classe 1911, caporale maggiore nella 47ª batteria N.P. ;

SOLDAVINI Giulio fu Antonio, sergente artiglieria nella 47ª batteria N.P. ;

SPAGNOLO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

SPANU Salvatore fu Pietro, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

SPARACO Pietro di Giacomo, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P. ;

SPAZZADESCHI Antonio di Giov. Battista, classe 1913, soldato nella 4ª batteria N.P. ;

SPERTI Cosimo di Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P. ;

SPRIANO Alfredo di Albino, classe 1911, caporale maggiore nella 13ª batteria N.P. ;

STEFANO Donato di Carmine, classe 1911, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P. ;

STRAMACCIO Armando di Domenico, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P. ;

TAVANTI Giuseppe di Tommaso, classe 1913, caporale maggiore nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

TEMPIA Gillio di Agostino, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

TENAGLIA Adolfo di Settimio, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

TEODORI Ernesto fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

TINARELLI Bruno di Enrico, sergente artiglieria nella 5ª batteria N.P.;

TITTARELLI Annibale di Antonio, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

TORCHIA Pasquale fu Vincenzo, classe 1913, caporale nella 5ª batteria N.P.;

TORRESI Giuseppe di Vincenzo, classe 1911, soldato nel Comando XI Gruppo Artiglieria N.P.;

TORTELLO Giacomo fu Giuseppe, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

TOZZI Domenico di Fortunato, sergente artiglieria nella 4ª batteria N.P.;

TROBIA Alfonso fu Benedetto, tenente artiglieria complemento nella 28ª batteria N.P.;

TUCCI Gino di Giovanni, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

TURCI Egidio di Alfredo, classe 1911, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P.;

UMILTA' Carlo fu Giosuè, classe 1911, caporale maggiore nella 21ª batteria N.P.;

USAI Vincenzo fu Vincenzo, classe 1911, caporale maggiore nella 5ª batteria N.P.;

VALENTINI Bernardino di Innocenzo, tenente artiglieria complemento nel 18° Reggimento Artiglieria « Gran Sasso »;

VALERII Ermelindo di Giuseppe, sergente artiglieria nella 13ª batteria N.P.;

VANZULLI Ambrogio di Costante, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

VARASSI PEGA Achille di Umberto, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P.;

VASARIO Edoardo di Pietro, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P.;

VEGEZZI Luigi di Guglielmo, sergente artiglieria nella 22ª batteria P.E.;

VENARUCCI Vittorio di Eugenio, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

VENDITTI Nazzareno di Luigi, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

VENTURINI Adelchi di Antonio, classe 1911, caporale maggiore nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

VERCELLI Francesco di Ernesto, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

VERCELLONI Giuseppe di Domenico, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

VERNUCCI Giovanni di Francesco, classe 1911, soldato nella 13ª batteria N.P.;

VERZIN Giovanni di Gaudenzio, classe 1911, soldato nella 47ª batteria N.P.;

VICARIO Gaudenzio di Bartolomeo, classe 1911, caporale nella 4ª batteria N.P.;

VINCI Guglielmo di Gregorio, classe 1913, soldato nella 13ª batteria N.P.;

VITANZI Giovanni di Nazzareno, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

VOLPINI Dante di Ottavio, sergente artiglieria nella 21ª batteria N.P.;

VULTAGIO Biagio di Vito, classe 1911, soldato nella 5ª batteria N.P.;

ZAFFARONI Giuseppe fu Enrico, classe 1911, soldato nella 4ª batteria N.P.;

ZAN Stefano di Stefano, sergente artiglieria nella 13^a batteria N.P.;

ZANELLA Evandro di Provvido, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P.;

ZANETTI Marco di Giovanni, classe 1911, soldato nella 4^a batteria N.P.;

ZANOLI Giacomo, classe 1911, soldato nel II Gruppo Artiglieria N.P.;

ZARDONI Luigi fu Aristide, classe 1911, caporale maggiore nella 4^a batteria N.P.;

ZIMEI Silvano di Giuseppe, classe 1911, soldato nell'XI Gruppo Artiglieria N.P.;

ZINNI Nicola di Domenico, classe 1911, soldato nella 13^a batteria N.P.;

Roma, 29 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O. :

ACANFORA Giuseppe di Domenico, classe 1911, caporal maggiore di sussistenza nel nucleo sussistenza II Brigata eritrea ;

ACETO Renato, classe 1912, caporal maggiore mani scalco nell'11^a batteria da montagna eritrea ;

AGGUGLIARIO Vittorio di Angelo, sergente maggiore genio nella compagnia stazioni fisse ;

AGNELLO Giovanni di Vincenzo, sottotenente genio complemento nella compagnia genio II Brigata Eritrea ;

AGOSTINI Ricciotti fu Liberale, tenente fanteria complemento nel 225^o reggimento fanteria ;

AGOSTO Adolfo di Pietro, classe 1913, carabiniere nella 2^a sezione CC. RR. ;

ALESSI Giulio di Giuseppe, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

ALTEA Antonio fu Pietro, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

AMATI Francesco di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 5^a batteria « Divisione Sabauda » ;

AMMATTATELLI Vincenzo di Filippo, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

ANCONA Armando di Sabino, classe 1909, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ANDREOTTI Generoso di Carmine, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ANGELINI Giovanni fu Corradino, tenente medico complemento nel 92^o ospedale da campo ;

ANSALONI Lodovico di Raffaele, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

ANTONA Roberto, classe 1909, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

APREA G. Maria di Gennaro, 1° capitano genio s.p.e. nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

ARGENTO Daniele di Paolo, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

ARMELLINI Quirino, colonnello fanteria s.p.e. nel comando superiore A.O.;

AROSIO Gastone di Cesare, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

ATTI Alberto fu Angelo, capitano fanteria s.p.e. nel X battaglione eritreo;

AURIEMMA Salvatore fu Angelo, tenente CC. RR. nella 2ª sezione CC. RR.;

AVELLONE Giuseppe di Antonino, sottotenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo;

AVI Enrico di Pietro, classe 1913, carabiniere nel comando superiore A.O.;

AZZARRI Enzo di Renato, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'arma eritreo;

AZZOLINI Giacomo fu Umberto, tenente fanteria s.p.e. nel X battaglione eritreo;

BAGHI Sergio di Enrico, sottotenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo;

BAGNASACCO Guido di Pietro, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BALDUCCI Adriano di Cesare, tenente fanteria complemento nel 225° reggimento fanteria;

BALETTI Luciano di Pancrazio, sergente genio nella II brigata eritrea;

BANDERA Giovanni fu Agostino, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

BARBERIS Biagio di Primo, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

BARBI Amleto di Bruto, classe 1910, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BARBUZZA Vittorio di Basilio, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

BARCA Giorgio di Concetto, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BARCHETTA Giacomo di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BARONIO G. Battista fu Francesco, tenente fanteria complemento del XV battaglione eritreo;

BARSALI Mauro di Cafiero, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BARTOCELLI Arturo, 1° capitano fanteria complemento nel VI battaglione eritreo;

BARZI Scipione fu Michele, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

BATTIGLIA Umberto fu Andrea, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

BATTISTON Guglielmo di Antonio, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio eritrea;

BAZZI Enzo di Nello, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BEGGIATO Remo di Sante, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

BELLEI Leopoldo di Ludovico, classe 1912, caporal maggiore genio II brigata eritrea;

BELLI Pietro di Giuseppe, classe 1882, caporale fanteria nell'ufficio informazioni centro mobilitazione;

BELLOMO Donato di Antonio, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BELTRAME Gianfranco di Pilade, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

BENASSI Anteo di Ruggero, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BENEDETTI Goffredo di Giuseppe, sergente maggiore fanteria nel comando superiore A.O.;

BENETTI G. Battista fu Antonio, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BENETTI Giuseppe di G. Battista, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

BENVENUTO Luigi di Giobatta, sottotenente fanteria complemento nel 227° battaglione « Sila »;

BERNARDI Giocondo Bruno di Giuseppe, sergente maggiore fanteria nel comando superiore A.O.;

BERTOROTTA Francesco fu Enrico, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BETTONI Giampietro di Enrico, classe 1909, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BEVILACQUA Pietro di Domenico, classe 1911, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BIANCHI Giacinto fu Giuseppe, classe 1911, caporale genio nella compagnia radio eritrea;

BIANCIARDI Francesco fu Antonio, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

BIANCIARDI Libero fu Alfredo, sottotenente fanteria s.p.e. nel X battaglione eritreo;

BIANCONCINI Ezio di Emilio, classe 1913, caporale maniscalco nella compagnia genio II brigata eritrea;

BIANCONI Guglielmo fu Alfredo, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

BICO Eugenio di Nicola, caporale maniscalco nel X battaglione eritreo ;

BINDO Paolo di Cataldo, classe 1910, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BIOLCATI Riccardo di Oddo, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

BISERNI Umberto di Andrea, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BONIZZATO Evaristo di Angelo, classe 1911, caporal maggiore fanteria nel XXIV battaglione eritreo ;

BORDEGONI Gino di Giovanni, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

BORGONOVO Orlando di Arrigo, classe 1913, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BORTOLETTO Bruno di Luigi, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

BORZAGA Piero fu Luigi, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BOSCA Giovanni di Pietro, classe 1912, caporale sussistenza nel nucleo sussistenza II brigata eritrea ;

BOSCO Gino fu Alfonso, classe 1909, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BOSIO Luigi di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BRESCIANI Giovanni di Luciano, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BRUNO Ermete di Giuseppe, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BUFFA Giovanni di Luigi, classe 1907, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

BUTTIGLIONE Giuseppe di Rocco, tenente fanteria s.p.e. nel XXIV battaglione eritreo;

CAFARO Vincenzo di Gaetano, maggiore fanteria s.p.e. nel XXIV battaglione eritreo;

CAGLIARI Lorenzo di Ferdinando, sergente nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

CAJAFÒ Raffaele di Luigi, capitano fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo;

CALAMI Renato di Gregorio, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

CALCIOLARI Luigi di Carlo, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

CALLI Giuseppe fu Giuseppe, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

CALO' Espedito di Vincenzo, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

CAMMARERI Fausto fu Antonio, sergente maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

CAMPANA Domenico di Salvatore, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

CAMPANA Arturo di Francesco, sottotenente fanteria complemento nel 225° reggimento fanteria;

CAMPANA Giovanni di Mariano, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

CAMPONI Lamberto di Augusto, classe 1911, caporale maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

CANDELA Giovanni fu Giovanni, classe 1911, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

CANTON Vittorio di Marco, classe 1902, soldato sanità nel 93° ospedale da campo;

CANTU' Ernesto di Celeste, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

CAPACCIO Luigi fu Antonio, classe 1907, carabiniere nella 2ª sezione CC. RR.;

CAPELLO Augusto di Sebastiano, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CAPPELLETTI Adolfo di Domenico, classe 1913, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CAPUANI Luigi di Elminto, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo ;

CARBONE Filippo di Giuseppe, classe 1909, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CARDONE Walter di Mario, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo ;

CARENZIO Umberto di Virgilio, classe 1910, soldato genio nel Comando superiore A.O. ;

CASADEI Francesco di Ricciotti, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CASARO Guglielmo di Andrea, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

CASERTANO Michele fu Michele, sergente maggiore fanteria nel 46° reggimento fanteria ;

COSTIGLIONE Sebastiano fu Francesco, sergente sanità nel 93° ospedale da campo ;

CAVANNA Luigi di Raffaele, sottotenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

CECCARELLI Gino di Giuseppe, sergente nel IV gruppo carri veloci ;

CECCHETTO Florenzo di Filippo, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CECCHINI Gaetano di Antonio, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

CEREDA Alessandro di Vittorio, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

CESTI Amalfi di Torquato, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

CLERICI Alfredo di Rinaldo, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CLORIANOLI Fernando, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

CINQUINI Aligi di Arturo, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

CIPOLLONI Costantino fu Giovanni, tenente fanteria (B) s.p.e. nel XIII battaglione eritreo ;

CIVIERI Emilio di Domenico, classe 1913, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

COBUCCI Giuseppe di Paolo, sergente maggiore fanteria nel nucleo sussistenza II brigata eritrea ;

COCCIA Vincenzo di Serafino, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

COCEANI Domenico di Carlo, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

COLLA Carlo di Pier Battista, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

COLNAGHI Alessandro di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

COLONNA Paolo di Francesco, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo ;

COLTORTI Emilio di Pasquale, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

CONSOLI Oscar di Vito, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio del corpo d'armata eritreo ;

CONTE Nicola di Biagio, sergente maggiore fanteria nel nucleo sussistenza II brigata eritrea ;

COPPOLINO Antonio di Andrea, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

CORA Claudio di Angelo, sottotenente fanteria complemento nel IX battaglione eritreo ;

CORTESI Mauro di Giovanni, classe 1910, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

CORTINOVIS Vittorio di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

COTROMANO Francesco fu Felice, tenente fanteria complemento nell'8° gruppo battaglioni eritrei ;

CREMA Carlo di Pietro, classe 1912, soldato genio nella compagnia R. T. del corpo d'armata eritreo ;

CUSANO Paolo fu Angelo, classe 1907, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

D'AGOSTIN Fedele di Pietro, classe 1911, caporale genio nella compagnia radio II brigata eritrea ;

DAL CARLO Stefano di Attilio, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DALLA LIBERA Olindo di Giuseppe, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DANIA Claudio fu Casimiro, tenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo ;

DAVICO Luigi di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

DE ANNA Arrigo di Francesco, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DE CAPITANI Carlo di Luigi, sottotenente genio complemento nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DE CARLI Gaetano di Augusto, 1° capitano fanteria s.p.e. nel XXIV battaglione eritreo ;

DE COLLE Marino di Francesco, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DE FLORA Gaetano di Giuseppe, sergente maggiore fanteria nel XIII battaglione eritreo ;

DEGLI ESPOSTI Vittorio fu Vittorio, classe 1905, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DEI Leone fu Giuseppe, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

DEL BARBA Carlo di Antonio, maresciallo maggiore sussistenza II brigata eritrea ;

DE LISI Giovanni, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DE LISO G. Battista di Antonio, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DE LILLO Mario di Gustavo, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DELLA PORTA Gerardo, direttore di governo di 2^a classe nel comando corpo d'armata eritreo - ufficio politico ;

DE MARCO Nicolò di G. Battista, classe 1910, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DE NICOLAIS Angelo di Costantino, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DE RITA Enrico di G. Battista, sottotenente genio complemento nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DE SANTIS Dante di Domenico, classe 1912, caporal maggiore nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DIANA Virgilio di Federico, classe 1910, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DI BARI Leonardo di Nicola, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DI CAPUA Giuseppe di Vincenzo, classe 1910, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DI DONNA Marino di G. Battista, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DI FANI Bartolomeo di Vincenzo, classe 1911, soldato automobilista nel comando superiore A.O. ;

DI GALLO Livio di Luigi, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

DI TONDO Emilio di Domenico, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DI TULLIO Clemente, classe 1914, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

DOGLIOLI Aldo di Francesco, sergente maggiore genio nella compagnia R. T. del corpo d'armata eritreo:

DONETTI Giuseppe di Enrico, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

D'OPPIDO Dante di Michele, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

EROLI Ercole di Enrico, classe 1911, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo:

ERVAS Luigi fu Giuseppe, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo:

FABRIZIO Vincenzo di Michele, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo:

FAGGIOTTO Giuseppe di Angelo, tenente fanteria (B) complemento nel XXV battaglione eritreo;

FALCIOLA Paolo fu Giovanni, 1° capitano fanteria (B) complemento nel XIII battaglione eritreo:

FALCO Michele di Gaetano, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

FALETTI Pietro di Cesare, tenente fanteria s.p.e. nel XXIV battaglione eritreo;

FANTONI Guido fu Luigi, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea:

FARNESI Mario fu Carlo, tenente fanteria complemento nell'8° gruppo battaglioni eritrei;

FELLONI Carlo di Arturo, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo:

FENELI Camillo fu Angelo, tenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

FERRESA Alfio di Pasquale, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

FERRONI Alberto di Achille, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

FILE' Carlino fu Antonio, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

FLAMMINI Carlo di Angelo, classe 1910, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

FOIELLI Alide di Demetrio, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

FONTANA Giovanni di Baldassare, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

FORMIGONI Ettore fu Futullo, classe 1910, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

FRACCACRETA Michele di Armando, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

FRACCHIA Luigi di Felice, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

FRANCO Romolo di Giuseppe, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

FRANZETTI Cesare di Giovanni, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

FRATTINI Lorenzo di Giovanni, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

FRAU Alberto di Giovanni, tenente medico complemento nel XIII battaglione eritreo;

FUSCONE Renato fu Andrea, classe 1910, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

GABRIELI Francesco di Luigi, sottotenente farmacista complemento nel 93° ospedale da campo;

GAGLIASSO Ettore di G. Battista, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

GAIBI Agostino fu Luigi, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel XIII battaglione eritreo;

GALDO Manlio fu Vincenzo, tenente genio complemento nella compagnia genio II brigata eritrea;

GALLO Giuseppe fu Saverio, 1° tenente fanteria s.p.e. nella II brigata eritrea;

GALLOTTA Giuseppe di Francesco, classe 1914, soldato sanità nel 93° ospedale da campo;

GAGLIARDI Guerrino di Umberto, brigadiere CC. RR. nel 225° reggimento fanteria ;

GAMBARARA Ulderico di Adolfo, classe 1913, caporale genio nel comando superiore A.O. ;

GAMBERINI Francesco di Aldo, classe 1910, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GANDINI Giulio di Agostino, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

GANDOLFI Celestino fu Battista, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GARDINI Nello di Giovanni, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GARDONI Primo di Vittorio, classe 1909, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GARIBALDI Adriano di Bartolomeo, classe 1911, soldato automobilista nel comando superiore A.O. ;

GARINI Aldo di Carlo, classe 1910, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GARRONI Zeno di Ezio, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo ;

GAZZOLI Giovanni di Giuseppe, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GAZZINI Remo di Bonaventura, tenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

GENTILINI Aldo di Leonardo, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GENTILINI Giovanni di Alessandro, sergente fanteria nel 3° gruppo battaglioni eritrei ;

GERETTI Bruno fu Paolo, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GEREVINI Silvestro fu Francesco, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

GIACOMELLA Gino di Battista, classe 1911, caporale fanteria nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GIAMBASTIANI Remo di Arcangelo, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GIAMBIASI Guglielmo fu Eugenio, 1° capitano fanteria s.p.e. nel XIII battaglione eritreo ;

GIANNATELLI Giovanni di G. Battista, classe 1910, vice caposquadra M.V.S.N. nel comando superiore A.O. ;

GIANNUZZI Giuseppe di Giuseppe, brigadiere CC. RR. nel comando superiore A.O. ;

GIGLIOLI Anselmo di Livio, classe 1909, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GIOIA Michele di Nicola, capitano fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

GIORGIANNI Crispino di Giovanni, sottotenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

GIRARDI Oscar di Domenico, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GIUSTI Pietro di Tito, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

GIUSTO Antonio di Giuseppe, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata ;

GOBBETTO Luigi di Natale, classe 1913, caporal maggiore genio nella compagnia stazioni fisse ;

GOBBI Catiero di Ferruccio, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GONELLA Andrea di G. Battista, tenente fanteria s.p.e. nel V gruppo carri veloci del I corpo d'armata ;

GORRA Luigi fu Aurelio, classe 1909, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

GOTTARDI Armando di Giovanni, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

GRANATA Antonio di Giuseppe, classe 1913, sergente fanteria (B) nel XIII battaglione eritreo ;

GRECO Angelo di Pasquale, classe 1909, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

GUZZI Menotti di Pasquale, 1° tenente in s.p.e. fanteria nel XXIV battaglione eritreo ;

IANELLI Giovanni di Antonio, classe 1912, soldato automobilista nel comando superiore A.O. ;

IMPELLIZZERI Antonio di Gaetano, classe 1909, carabinieri nella 2ª sezione CC. RR. ;

IORIO Renato di Raffaele, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

IOVENITTI Igino di Eugenio, sottotenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

IOVINE Bernardo di Vincenzo, classe 1910, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

IUSTONI Italo fu Nicola, capitano fanteria complemento nel XXI battaglione eritreo ;

LA FIRENZE Giovanni di Edoardo, classe 1909, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

LANZONI Romolo di Adriano, classe 1914, soldato fanteria nel comando superiore A.O. ;

LA PORTA Raffaele fu Antonio, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

LA SPINA Carmelo di Egidio, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

LEPORE Oreste di Gaetano, tenente fanteria s.p.e. nel XIII battaglione eritreo ;

LEPRE Giuseppe di Domenico, sergente maggiore sussistenza nel nucleo sussistenza II brigata eritrea ;

LIZZI Guido di Domenico Angelo, sergente sanità nel 93° ospedale da campo ;

LOMBARDO Giuseppe di Michele, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

LONARDI Eugenio fu Eugenio, classe 1909, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

LONETTI Francesco di Giovanni, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

LONGHI Achille di Edoardo, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

LORENZINI Angelo di Alessandro, classe 1910, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

LUNATI Anacleto di Giovanni, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

LUPI Tommaso di Crescenziano, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

LURETTO Salvatore di Salvatore, sergente maggiore fanteria nel centro chimico magazzino avanzato k.;

MAGGIONCALDA Attilio di Giovanni, classe 1909, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MAGNAGHI Riccardo di Ettore, capitano genio complemento nella compagnia genio II brigata eritrea;

MALLE' Alberto di Marco, tenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo;

MALVEZZI Pietro di Isidoro, classe 1911 caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MANCA Giovanni di Gavino, brigadiere CC. RR. nella 2ª sezione CC. RR.;

MANISCALCO Salvatore di Salvatore, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MANNA G. Battista di Giacomo, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MANNI Gino di Giuseppe, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MANNU Francesco di Antioco, classe 1911, caporal maggiore sussistenza nel nucleo sussistenza II brigata eritrea;

MANTEGOZZE Angelo di Vincenzo, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MANTOVANI Avio di Giovanni, classe 1915, soldato automobilista nel 93° ospedale da campo;

MARANI Aldo di Marino, sottotenente genio complemento nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MARCHINI Aldo fu Anselmo, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MARCONI Remo di Romolo, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MARI Andrea di Gaetano, classe 1909, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MARINI Danilo di Emanuele, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MAROGNA Giorgio di Luigi, sottotenente fanteria complemento nel 225° reggimento fanteria;

• **MARONGIU** Cesare di Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XXX battaglione complementi « Sabauda »;

MAROTTA Ezio di Ettore, sergente maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MARRA Settimo di Francesco, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MARSIGLIESE Erminio di Giustino, classe 1909, caporale sanità nel 93° ospedale da campo;

MARTIGNONI Mario fu Daniele, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

MARTINELLI Giulio di Annibale, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MASINI Ferruccio di Pietro, sergente genio nel comando superiore A.O.;

MAZZI Achille di Quirino, tenente fanteria s.p.e. nel XIII battaglione eritreo;

MEANI Federico di Girolamo, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MELILLO Giuseppe di Vincenzo, sergente maggiore fanteria nel XXIV battaglione eritreo;

MELIS Vincenzo di Giuseppe, sergente maggiore fanteria nel X battaglione eritreo;

MERATI Aristide di Guido, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

MERLO Francesco di Giuseppe, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MILETO Stefano di Achille, tenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

MOFFA Mario di Aristide, tenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

MOLINARI Umberto fu Cesare, sottotenente genio s.p.e. nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MONDA Giovanni di Sebastiano, classe 1912, soldato automobilista nel 93° ospedale da campo;

MONTANINI Tiberio di Vincenzo, classe 1909, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MONTI Riccardo fu Enrico, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MONTINI Carlo di Pietro, classe 1913, caporal maggiore sanità nel 93° ospedale da campo;

MORATTI Nino di Oliviero, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MORCHETTI Umberto di Ettore, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

MORELLI Mario di Francesco, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MORGANTE Tullio fu Vittorio, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

MORO Domenico di Benedetto, classe 1911, caporale maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

MOSCAROLI Guido di Foresto, tenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo;

NAPPI Antonio di Vincenzo, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

NARDUZZI Alessandro di Pietro, classe 1913, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

NEGRINI Emilio fu Camillo, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

NERONI Pietro di Gualtiero, tenente genio s.p.e. nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

NICOLODI Aldo Oreste di Teodoro, tenente fanteria complemento nel 225° reggimento fanteria ;

NICOSIA Giovanni fu Nicolò, capitano fanteria s.p.e. nel IX battaglione eritreo ;

NOMELLINI Vittorio di Plinio, sottotenente complemento nella 1ª divisione CC. NN. I battaglione mitraglieri ;

MURGIA Inerio di Salvatore, classe 1909, carabiniere nella 104ª sezione CC. RR. ;

MUSSO Maurizio fu Battista, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

OCCHIETTA Aldo di Giuseppe, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

ODASSO Riccardo fu Vittorio, 1° capitano fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

ODERO Giorgio di Federico, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo ;

OGGIONI Giovanni fu Giovanni, capitano fanteria (A) s.p.e. nel XIII battaglione eritreo ;

OLDRINI Arialdo di Gaetano, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo ;

ONFIANI Nando di Genesio, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PAGANI Ambrogio di Giovanni, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PAGANI Giovanni fu Nicola, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PAGANINO Nello di Davide, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PAGNI Attilio di Alberto, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PALLARA Egidio di Anselmo, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

PALLONI Romeo di Guglielmo, classe 1910, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PALUFFI Ofelio di Maurizio, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

PANEBIANCO Lorenzo di Salvatore, sottotenente fanteria complemento nella 4ª divisione CC. NN. 104ª legione ;

PANICHI Fortunato di Marsilio, sottotenente veterinario complemento nel X battaglione eritreo ;

PAPPALARDO Vincenzo di Salvatore, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PARCELLO Michele di Giuseppe, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PARODI Alfredo di Arturo, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PASSERI Silvio fu Stefano, classe 1910, soldato genio nella II brigata eritrea ;

PASTORI Giovanni di Nicola, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PASTORI Giulio di Carlo, classe 1909, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PATRONO Raffaele di Francesco, classe 1907, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PAVARI Luigi di Antonio, tenente fanteria (B) s.p.e. nel XXIV battaglione eritreo ;

PEDACE Ernesto fu Francesco, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PELAGATTI Bruno di Edoardo, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia stazioni fisse ;

PENATTI Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato automobilista nel comando superiore A.O. ;

PENNACCHIO Giovanni di Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

PETRI Nello di Nestore, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PETRONE Savino di Carmine, classe 1910, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PIACENTINO Giuseppe di Domenico, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PIANTADOSI Leonardo fu Andrea, classe 1912, soldato sanità nel 93° ospedale da campo ;

PICA Venanzio di Serafino, classe 1913, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PICCO Michele di Domenico, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PIERONI Eugenio di Dante, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PIERRI Vittorino Francesco fu Rocco ; classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PII Giovanni di Francesco, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PINTO Pietro di Carmelo, classe 1912, soldato sanità nel 93° ospedale da campo ;

PINZE Andrea di Giovanni, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PIOVANO Tommaso fu Giacomo Carlo, capitano fanteria complemento nel XVII battaglione eritreo ;

PIROLA Ernesto di Attilio, classe 1910, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PIRRERA Giovanni di Leonardo, classe 1914, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PITGLALIS Antonio di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PIVACCI Michele di Pietro, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PODETTI Alfonso di Mario, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PODIO Antonio fu Antonio, capitano fanteria (B) complemento nel XIII battaglione eritreo ;

POETA Gino di Carlo, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

POINELLI Alessandro di Davide, classe 1905, caporale automobilista nella compagnia genio II brigata eritrea ;

POLENGHI Luigi di Giuseppe, tenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo ;

POLESELLE Francesco fu Francesco, sergente maggiore genio nella compagnia R.T. della II divisione indigeni ;

POLETTI Battista fu Maurizio, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

POLLANO Piero di Francesco, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PONTANI Renato di Giuseppe, capitano sussistenza s.p.e. nel nucleo sussistenza II brigata eritrea ;

PORRO Carlo di Pietro, classe 1913, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

POZZO Annibale di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

PROLA Lorenzo di Antonio, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

PROTO Enrico di Leandro, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

PUCCI DA FILICAGLIA Gino fu Giuseppe, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel XXII battaglione eritreo ;

PUGLIESE Marciano di Gennaro, classe 1912, carabinieri nel comando superiore A.O. ;

QUADRELLI Angelo fu Adolfo, 1° capitano fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo ;

QUADRI Ferdinando di Luigi, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

QUEIROLO Andrea di Federico, tenente fanteria complemento nel XXIV battaglione eritreo;

QUERENA Francesco di Ettore, sottotenente medico complemento nel X battaglione eritreo;

QUESTA Luciano di Giuseppe, classe 1912, caporal maggiore sussistenza nel nucleo sussistenza II brigata eritrea;

RAGNI Giovanni di Tomaso, classe 1910, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RAINERO Mario fu Angelo, classe 1909, caporale sanità nel 93° ospedale da campo;

RAJATA Stefano di Angelo, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RAPICAVOLI Gabriele di Antonio, classe 1913, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

RATTI Agostino di Agostino, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

REGGIO Renato di Adamo, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

REGUZZONI Luigi di Benedetto, capitano fanteria s.p.e. nel XXIV battaglione eritreo;

REPANAI Luigi fu Fabio, capitano fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

RESTAGNO Amedeo di Pietro, classe 1910, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RICCHETTA Carlo di Michele, classe 1911, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RICCI Edoardo fu Angelo, tenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

RICCI Fernando fu Luigi, 1° capitano fanteria s.p.e. nel VI battaglione eritreo;

RICCI Giuseppe di Rodolfo, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RICCIARDI Gabriele fu Gioacchino, classe 1910, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

RICCIONI Aldo di Gennaro, sottotenente medico complemento nel 93° ospedale da campo ;

RICCIOTTI Virgilio fu Agostino, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

RISON Alessandro di Pietro, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

RIZZARDI Mario di Alessandro, classe 1909, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

RIZZI Enrico di Vittorio, classe 1909, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

RIZZOTTI Emilio fu Silvio, tenente fanteria (A) complemento nel XIII battaglione eritreo ;

RODARO Modesto di Iginio, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ROMANINI Ildo di Edoardo, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ROMANO Rolando fu Terzo, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ROMEI Antonio fu Marco, classe 1913, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

RONDONOTTI Umberto di Santino, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ROSATI Elio fu Camillo, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ROSCIANO Mariano fu Mariano, classe 1906, carabinieri nella 2ª sezione CC.RR. ;

ROSSETTI G. Franco di Aurelio, classe 1911, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ROSSETTI Luigi di Alberto, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ROSSI Amedeo di Gaetano, classe 1910, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ROSTAGNO Amedeo di Pietro, classe 1910 caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

ROVEDA Enrico di Luigi, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RUBINO Vincenzo fu Filippo, sottotenente genio complemento nella compagnia genio II brigata eritrea;

RUGGIANO Raffaele fu Carlo, tenente amministrazione s.p.e. nel 93° ospedale da campo;

RUGGIERO Dialma fu Salvatore, tenente colonnello fanteria s.p.e. nel X battaglione eritreo;

RUGI Furio fu Oreste, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

RUSSO Giuseppe di Cono, classe 1913 caporal maggiore nel XXIV battaglione eritreo;

RUSSO Giuseppe di Rosario, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SACCHI Angelo di Enrico, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SALA Vito di Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

SALTA Giuseppe di Salvatore, sottotenente medico complemento nel XXIV battaglione eritreo;

SALA Alessandro fu Enrico, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

SALERNI Luigi di Leopoldo, classe 1914, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SALVAGNO Pietro fu Antonio, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SANDRI Rino di Arturo, sottotenente fanteria (B) complemento nel XIII battaglione eritreo;

SANI Rigoletto di Adolfo, classe 1912, soldato genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

SANNA Mario di Francesco, 1° caposquadra M.V.S.N. nella 4ª divisione CC. NN. « 3 gennaio » 101ª legione « Oea »;

SANTACROCE Francesco di Nicola, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

SANTACROCE Vincenzo fu Nicola, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SANTIHA' Giuseppe fu Battista, classe 1913, soldato fanteria nell'8° gruppo battaglioni eritrei;

SARDELLI Gualtiero di Enea, classe 1909, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

SASSONI Giuseppe di Francesco, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SCHEPIS Filippo fu Francesco, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SCHIERA Giancarlo di Damiano, classe 1912, sergente genio nel nucleo sussistenza II brigata eritrea;

SCIARRA Umberto di Augusto, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

SCOLARI Paolo di Natale, classe 1910, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SCOTTI Adriano di Vincenzo, classe 1914, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SCRIMO Renato di Nunzio, vice brigadiere CC. RR. nel comando superiore A.O.;

SGROI Andrea di Domenico, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

SIGNORINI Edoardo fu Carlo, classe 1914, vice caposquadra M.V.S.N. nel comando superiore A.O.;

SIMONCINI Natale, sottotenente fanteria complemento nel XXI battaglione eritreo;

SIRTORI Francesco di Girolamo, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SMIRAGLIA Cesare fu Stanislao, classe 1909, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

SPADA Alessandro di Onorato, sottotenente fanteria complemento nel XX battaglione eritreo;

SPADA Antonino di Sebastiano, vice brigadiere CC. RR. nella 2ª sezione CC. RR.;

STROCCO Giovanni di Pietro, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

STRUCCI Arturo di Achille, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

SOLIDATI TIBURZI Bernardo di Antonio, capitano fanteria complemento nell'ufficio lavori genio Adigrat;

SUSINI Umberto di Agostino, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

TAFFORA Michele di Luigi, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

TAMBA Enrico di Adolfo, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

TANTUCCI Elio di Giulio, classe 1911, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

TARANTINI Raffaele fu Biagio, 1° capitano fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

TARTAMELLA Antonio fu Pietro, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

TAURIAN Severino fu Antonio, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

TAVAZZA Angelo di Erminio, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

TERRAMO Evaristo di Giuseppe, sergente maggiore sanità nel 93° ospedale da campo;

TIBERI Lorenzo, sottotenente fanteria complemento nell'8° gruppo battaglioni eritrei;

TOMASELLO Luigi fu Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel X battaglione eritreo;

TOMMASINI Pietro di Romeo, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

TONELLI Alfredo di Andrea, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

TONELLO Alfredo di Santo Spirito, capitano artiglieria complemento nella 14^a batteria indigena;

TONINI Goffredo di Luigi, 1° capitano genio s.p.e. nella II brigata eritrea;

TORRISI Domenico di Domenico, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

TORTA Domenico di Luigi, classe 1908, soldato sanità nel 93° ospedale da campo;

TOSTI Carlo fu Camillo, colonnello fanteria (B) s.p.e. nell'8° gruppo battaglioni eritrei;

TOZZI Giovanni fu Alfonso, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

TRABALZA Paolo di Michele, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

TRACCHIA Ruggiero di Vincenzo, generale di brigata nel 7° gruppo battaglioni eritrei;

TRAPPELLA Giovanni fu Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

TREZZA Gabriele di Massimo, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

TROIANI Silvino di Attilio, classe 1911, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

TURBA Carlo di Giuseppe, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

TURONE Rosario di Giovanni, classe 1912, caporal maggiore sanità nel 93° ospedale da campo;

TURTULICI Girolamo di Francesco, sottotenente genio complemento nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

TUTONE Salvatore di Innocenzo, classe 1911, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

UCCELLI Salvatore di Giuseppe, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

URSICH Luigi di Giovanni, sergente nel comando superiore A.O.;

VALENTI Ernesto di Carlo, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

VALENTINI Vittorio fu Achille, classe 1907, soldato sanità nel 93° ospedale da campo;

VALENTINO Gennaro fu Pasquale, classe 1912, caporale genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

VALLERI Giovanni di Umberto, classe 1915, caporal maggiore genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

VANNI Dino di Dario, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

VECELLO Luigi fu Ruggero, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

VEGLIO Aldo di Gaetano, classe 1909, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

VENDITTI Amedeo fu Pietro, classe 1910, soldato genio nella compagnia radio eritrea;

VERDE Michele di Carlo, sergente maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

VESPASIANI Walter di Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo;

VICHI Aleano di Aurelio, sergente maggiore fanteria nel XXII battaglione eritreo;

VILLANI Anacleto di Carlo, classe 1912, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

VIRGILI Elio di Alubrade, classe 1912, soldato genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo;

VITRI Antonio fu Riccardo, classe 1909, caporal maggiore genio, nella compagnia genio II brigata eritrea;

VOLPI Salvatore di Raffaele, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea;

ZACCARA Giuseppe di Gaetano, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo ;

ZACCARIA Demetrio di Demetrio, sottotenente genio complemento nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ZAGO Aristide fu Pietro, classe 1911, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ZAMBELLI Luigi di Attilio, classe 1912, caporal maggiore genio nel nucleo sussistenza II brigata eritrea ;

ZANETTI Gisberto di Giulio, classe 1912, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

ZANINI Paolino di Luigi, brigadiere CO. RR. nel comando superiore A.O. ;

ZANNI Giacomo di Ernesto, classe 1909, caporale genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ZANZOTTERA Silvio fu Andrea, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ZAROTTI Alberto di Amanzio, capitano fanteria s.p.e. nel XIII battaglione eritreo ;

ZELLI Ezio di Luigi, classe 1911, soldato genio nella compagnia radio eritrea ;

ZERRI Guido, classe 1909, caporal maggiore genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ZINGARO Giovanni di Angelo, sergente genio nella compagnia genio II brigata eritrea ;

ZIRULIA Fabio fu Giuliano, tenente fanteria s.p.e. nel X battaglione eritreo ;

ZOCCO Calogero di Leandro, sergente genio nella compagnia R.T. del corpo d'armata eritreo ;

ZOLI Lauro di Paolo, sottotenente fanteria complemento nel XIII battaglione eritreo ;

ZORZI Bruno fu Ferdinando, capitano medico complemento nel 93° ospedale da campo.

Roma, 6 novembre 1937-XVI

Il Ministro : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico.

E concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. :

ABATE Filippo di Alfio, classe 1910, carabiniere nella 454^a sezione CC. RR. ;

ADAMO Salvatore di Michele, brigadiere CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR. ;

ADAMO Vincenzo di Carmelo, classe 1912, carabiniere nella 453^a sezione CC. RR. ;

AGHEDU Costantino di Angelo, classe 1909, carabiniere nella 391^a sezione CC. RR. ;

AGOSTI Vasco di Graziano, maggiore fanteria s.p.e. nel III battaglione eritreo ;

AIARDI Raffaello di Giovanni, classe 1910, carabiniere nella 391^a sezione CC. RR. ;

AIAZZI Giorgio di Adelmo, sottotenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo ;

AIELLO Agostino di Bruno, classe 1911, carabiniere nella 453^a sezione CC. RR. ;

ALESSO Giuseppe di Antonino, classe 1900, appuntato CC. RR. nella 451^a sezione CC. R.R. ;

ALIOTTA Vincenzo di Mario, vice brigadiere CC. RR. nella 454^a sezione CC. RR. ;

ALTomonte Francesco di Francesco, brigadiere CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR. ;

AMELOTTI Pierino di Achille, tenente fanteria s.p.e. nel XIX battaglione eritreo ;

ANDRINI Aurelio di Angelo, classe 1913 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR. ;

ARGIOLAS Anacleto di Enrico, carabiniere nella 391^a sezione CC. RR. ;

AVOLA Giorgio di Natale, classe 1907 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR. ;

BALDIRAGHI Gaetano di Santo, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR. ;

BALO' Settimio di Luigi, classe 1904 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR. ;

BARBISOTTI Pierino di Dionisio, classe 1906 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR. ;

BARDIN Vispano fu Antonio, sergente fanteria nella III brigata eritrea ;

BELFIORE Antonio di Nicolò, classe 1905 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR. ;

BELLI Remo di Giuseppe, tenente colonnello genio s.p.e. nel comando superiore genio ;

BELLUCCI Torello di Giuseppe, classe 1905 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR. ;

BELOTTI Pietro fu Andrea, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

BENEDETTO Giulio di Giorgio, sottotenente fanteria complemento nel I gruppo C.A. sezione fotoelettrica ;

BENFATTO Salvatore di Gaetano, classe 1908 carabinieri nella 3^a sezione zaptiè del quartier generale del corpo d'armata eritreo;

BETTO Giovanni fu Corrado, sottotenente fanteria complemento nella divisione CC. NN. « 28 ottobre »;

BLANDI Eugenio di Pasquale, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

BLASON Alfonso di Giuseppe, tenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo;

BORTOLOTTO Antonio di Angelo, classe 1908 carabinieri nella 391^a sezione CC. RR.;

BORZI Francesco di Salvatore, classe 1909 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

BOTTALA Filippo di Pietro, classe 1910, soldato fanteria nel XIX battaglione eritreo;

BOZZAO Guido di Giorgio, classe 1913 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

BRANCHER Giovanni fu Marco, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

BRIGANDI Antonio di Giuseppe, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

BRUCIANI Ottorino fu Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo;

BRUNO Giuseppe di Alfredo, capitano fanteria s.p.e. nel 14^o reggimento fanteria;

BUCCI Giuseppe di Paolo, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo;

BURGIO Giovanni di Bernardo, classe 1912 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

CADDEO Angelo fu Francesco, vice brigadiere CC. RR. nella 3^a sezione zaptiè del quartier generale del corpo d'armata eritreo;

CADORIN Luigi di Angelo, 1^o capitano fanteria s.p.e. nel III battaglione eritreo;

CALABRESE Giorgio di Michele, classe 1907 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

CANEPARI Domenico di Leone, sottotenente genio complemento nel comando superiore genio;

CANETTI Gino sottotenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo;

CANZIO Giovanni di Decio, tenente fanteria s.p.e. nel XXIII battaglione eritreo;

CAPPELLI Nicola di Francesco, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

CARBONI Bachisio di Giovanni, classe 1909 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR.;

CAREDDA Sperandio di Cesare, classe 1908 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

CARENA Pier Domenico di Domenico, capitano fanteria s.p.e. nella divisione fanteria « Gran Sasso »;

CARFAGNA Mario di Pietro, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo;

CARFINI Gino, maresciallo alloggio nella 391^a sezione CC. RR.;

CASINI Giovanni di Guido, sottotenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo;

CASINI Virgilio fu Cesare, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

CASOLA Alfredo di Giovanni Italo, tenente colonnello genio s.p.e. nel comando superiore genio;

CASTALDO Vincenzo di Gaetano, classe 1912 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR.;

CASTELLANO Santo di Antonio, classe 1910 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

CASTELLI Osvaldo di Aristide, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

CATALANO Mario di Umberto, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

CATALFAMO Salvatore di Antonino, classe 1902 appuntato CC. RR. nella 391ª sezione CC. RR. ;

CATTANEO Pio di Giuseppe, classe 1912 caporale autista nel comando superiore CC. RR. A.O. ;

CENTRELLA Vincenzo di Giuseppe, tenente fanteria s.p.e. nel III battaglione ;

CHIANELLI Vincenzo, classe 1906 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

COLPI Francesco di Battista, 1º capitano fanteria s.p.e. nel III battaglione eritreo ;

CONGIU Raffaele di Antonio, classe 1900 appuntato CC. RR. nella sezione CC. RR. ;

CONSOLI Leandro, classe 1899 appuntato CC. RR. nella 454ª sezione CC. RR. ;

CORAPI Antonio fu Salvatore, classe 1912 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

CORRIERI Giorgio di Attilio, brigadiere CC. RR. nella sezione CC. RR. A. O. ;

COSMELLI Fausto di Giulio, tenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

CRISPINI Gaetano di Celso, maggiore fanteria s.p.e. nella III brigata eritrea ;

CROCCO Giovanni di Luigi, classe 1912 carabiniere nella 391ª sezione CC. RR. ;

CUDIA Antonio di Ernesto, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo ;

CUOMO Pregonizio di Luigi, classe 1909 carabiniere nella sezione CC. RR. ;

DAL DOSSO Venceslao fu Tito, capitano fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

D'ALESSANDRO Giulio di Enrico, maggiore CC. RR. ; s.p.e. nel comando superiore CC. RR. A. O. ;

D'ANGELO Antonino di Domenico, brigadiere CC. RR. nella 454ª sezione CC. RR. ;

DANTE Ferdinando di Giuseppe, brigadiere CC. RR. nella 454^a sezione CC. RR.;

DANTE Pio di Ciro, sergente automobilista nel 307^o autoreparto;

D'ARRIGO Sebastiano fu Rosario, capitano fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

DAVI Ugo fu Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

DE BLASI Giorgio di Giovanni, maggiore CC. RR. s.p.e. nel comando superiore CC. RR. A. O.;

DEL GOBBO Giuliano di Emilio, classe 1913 carabinieri nel comando superiore CC. RR. A. O.;

DE LISIO Vincenzo fu Decio, sottotenente fanteria complemento nella 60^a compagnia genio artieri;

DELL'OSSO Italo fu Giuseppe, tenente CC. RR. s.p.e. nella colonna operante « Navarra »;

DE PASQUALE Tommaso di Antonino, classe 1910 carabinieri nella 454^a sezione CC. RR.;

DEREGIBUS Pietro di Giovanni, classe 1912 carabinieri nella 453^a sezione CC. RR.;

DE ROHDEN Mario di Federico, 1^o capitano fanteria s.p.e. nelle bande irregolari del Tigray;

DE SABATO Enrico di Francesco, tenente fanteria s.p.e. nel XXIII battaglione eritreo;

DE SANTIS Luigi di Santo, sottotenente medico nel III battaglione eritreo;

DIVINI Attilio, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

DODARO Carmine di Francesco, classe 1912 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

DONI Giotto di Dario, classe 1911 carabiniere nella 3^a sezione zaptiè del quartier generale del corpo d'armata eritreo;

DORE Antonio di Giovanni, bigadiere CC. RR. nel comando superiore CC. RR. A. O.;

FALANGA Vincenzo di Paolo, tenente fanteria s.p.e. nel III battaglione eritreo;

FANELLI Giuseppe di Francesco, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

FARINA Ettore di Ernesto, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

FARIS Giovanni di Edmondo, classe 1908 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR.;

FAZIO Antonio fu Luigi, colonnello genio s.p.e. nel comando superiore genio;

FEDELI Giovanni di Riccardo, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

FENOGLIO Agostino fu Emanuele, maggiore fanteria s.p.e. nel XXIII battaglione eritreo;

FERRARI Mario di Gregorio, vice brigadiere CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

FINOTELLO Carlo di Giovanni, sergente maggiore fanteria nel III battaglione eritreo;

FONTANA Giuseppe, classe 1913 soldato nella 453^a sezione CC. RR.;

FRANCHITTO Giuseppe di Francesco, classe 1909 carabiniere nel comando superiore CC. RR. A. O.;

FUCA' Pietro di Antonio, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

FULLIN Antonio fu Alfredo, classe 1903 appuntato CC. RR. nella 454^a sezione CC. RR.;

FURRER Giuseppe fu Alfredo, classe 1907 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

FUSCO Renato, fu Camillo, sottotenente fanteria complemento nella divisione CC. NN. « 1° febbraio »;

GADDA Eligio di Gaudenzio, classe 1910 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

GALANTE Pietro fu Pietro, classe 1908 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

GARBINI Ezio di Eugenio, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo;

GENOVESE Giuseppe di Francesco, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

GHIA Giuseppe di Paolo, sergente maggiore fanteria nel 46° reggimento fanteria;

GIANNI Giorgio di Giuseppe, classe 1895 appuntato CC. RR. nella 454^a sezione CC. RR.;

GIULIANI Isaia di Giuseppe, classe 1912 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

GIULIANO Vittorio di Salvatore, sottotenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo;

GRUPPI Alpino di Giovanni, classe 1911 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR.;

HAZON Azolino fu Guglielmo, Alberto, colonnello carabinieri reali nel comando superiore CC. RR. A.O.;

IOVENE Francesco di Salvatore, brigadiere CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

INVARA Vincenzo fu Michelangelo, classe 1911 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

LA MONICA Mariano di Giuseppe, classe 1908 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

LANDOLFI Luigi di Nunziantè, 1° capitano fanteria s.p.e nel III battaglione eritreo;

LANZETTI Giovanni fu Antonio, classe 1911 soldato fanteria nel XIX battaglione eritreo;

LARUCCIA Antonio di Vito, sergente fanteria nella III brigata eritrea;

LEONE Emanuele di Pietro, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

LORI Giuseppe di Pietro, classe 1911 soldato artiglieria nella 454^a sezione;

LUPO Salvatore di Gaspare, classe 1908 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

MAGGIOLO Mario di Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo ;

MAGNACCA Armando di Giacinto, tenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo ;

MAGNAGHI Elisio di Giuseppe, classe 1915 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

MAIORANA Stefano di Francesco, classe 1911 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

MALCONTENTI Umberto di Ernesto, meresciallo alloggiamento CC. RR. nella 453ª sezione CC. RR. ;

MALIZIA Guglielmo di Venanzio, tenente colonnello genio s.p.e. nel comando superiore genio ;

MANCOSU Quirino di Daniele, classe 1907 carabiniere nella 391ª sezione CC. RR. ;

MANGIA Carlo fu Salvatore, capitano fanteria s.p.e. nel XXIII battaglione eritreo ;

MANGIAROTTI Ernesto di Francesco, 1º tenente fanteria (B) s.p.e. nel III battaglione eritreo ;

MANGIONE Mario di Giuseppe, tenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo ;

MANGIONE Vincenzo di Giuseppe, classe 1908 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

MARIGA Giuseppe di Salvatore, tenente fanteria s.p.e. nella III brigata eritrea ;

MARABELLI Guido di Giacomo, sottotenente fanteria complemento nella divisione CC. NN. « 28 ottobre » ;

MARCIANO Vito di Andrea, 1º tenente fanteria (B) s.p.e. nel III battaglione eritreo ;

MARCHETTI G. Battista fu Giovanni, sergente fanteria nella III brigata eritrea ;

MARCI Giovanni di Raffaele, classe 1906 carabiniere nella 391ª sezione CC. RR. ;

MARGUTTI Angelo di Carlo, sergente automobilista nel comando superiore CC. RR. A.O. ;

MARINI Marino di Carlo, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

MARSICO Cataldo di Salvatore, classe 1912 carabinieri nella 453ª sezione CC. RR. ;

MARTINO Michele, di Emilio, tenente CC. RR. s.p.e. nella 454ª sezione CC. RR. ;

MASCIA Gaetano fu Donato, sottotenente medico complemento nel XXIII battaglione eritreo ;

MASUCCI Affonso di Alessandro, sottotenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo ;

MATTEUCCI Alfonso fu Pasquale, tenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

MAZZA Francesco di Filippo, sottotenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo ;

MAZZUCHELLI di MORAZZONE Vincenzo di Eugenio, capitano genio s.p.e. nel comando superiore genio ;

MERCATI Giovanni, sottotenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo ;

MILITERNO Francesco di Vincenzo, classe 1913 carabinieri nella 453ª sezione CC. RR. ;

MOLINARI Filippo di Francesco, sergente fanteria nella III brigata indigeni ;

MONDO Santi di Biagio, classe 1909 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

MONSERRÒ Domenico di Domenico, classe 1911 carabinieri nella 453ª sezione CC. RR. ;

MORRA Giuseppe di Alessandro, classe 1911 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

MUCCI Gennaro fu Luigi, capitano fanteria s.p.e. nella III brigata eritrea ;

MUNDO Antonio, classe 1907 carabiniere nella 391ª sezione CC. RR. ;

MURA Giuseppino fu Pietro, classe 1909 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR.;

MURENU Eligio di Antioco, vice brigadiere CC. RR. nella 3^a sezione zaptiè del quartier generale del corpo d'armata eritreo;

MUSCOLINO Carmelo Francesco di Fioravante, classe 1905 carabiniere nella 451^a sezione CC. RR.;

MUZZUPAPA Rocco di Francesco, capitano fanteria s.p.e. nel XXIII battaglione eritreo;

NARO Antonino di Carmelo, classe 1909 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

NATALE Leopoldo fu Antonio, tenente colonnello fanteria s.p.e. nella III brigata eritrea;

NICOLI Bruno di Oreste, tenente fanteria complemento nel XXVII battaglione eritreo;

NOBILE Antonio fu Michele, 1° capitano fanteria s.p.e. nel XIX battaglione eritreo;

ONETO Teodorico fu Cesare, tenente fanteria complemento nel XIX battaglione eritreo;

ORLANDO Luciano di Paolo, sottotenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo;

PAGANO Leopoldo di Alfonso, maresciallo capo CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

PALANDRI Lelio fu Cesare, Callisto, capitano CC. RR. nella tenenza CC. RR. Adigrat;

PAOLINI Nello di Paolo, capitano fanteria s.p.e. nel VIII battaglione eritreo;

PARENTE Plinio di Alessio, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

PARISI Niccolò di Giovacchino, classe 1903 nella 454^a sezione CC. RR.;

PELLEGRINI Gino Carlo fu Egisto, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

PELLEGRINI Ludovico fu Egisto, sottotenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

PENNONI Giuseppe di Primo, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

PERONA Carlo fu Andrea, tenente fanteria complemento nel XXVI battaglione eritreo;

PEZZUTO Adolfo di Battista, classe 1911 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR.;

PIANTA Giovanni di Luigi, sottotenente medico complemento nel XIX battaglione eritreo;

PILATI Cesare di Edoardo, sottotenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

PINELLI Luigi fu Gian Battista, sottotenente fanteria complemento nella divisione CC. NN. « 28 ottobre »;

PIRAS Francesco fu Antonio, Angelo, classe 102 carabiniere nella 3ª sezione zaptiè del quartier generale del corpo d'armata eritreo;

POLIMENI Natale di Giovanni, classe 1906 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR.;

POSTIGLIONE Pasquale di Giuseppe, classe 1911 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR.;

POZZI Agostino di Federico, classe 1913 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR.;

PRATESI Alberto di Paolo, maresciallo alloggio CC. RR. nella 453ª CC. RR.;

PREZIOSI Aldo fu Luigi, tenente fanteria s.p.e. nel XIX battaglione eritreo;

PULIZZI Vincenzo di Salvatore, classe 1907 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR.;

QUATTROCCHI Giovanni di Lucio, classe 1908 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR.;

RAGNOLO Francesco di Strati, 1ª capitano fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo;

RAITANO Fortunato fu Angelo, maresciallo maggiore CC. RR. nella 454ª sezione CC. RR. ;

RAO Domenico di Rosario, classe 1904 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

REALE Salvatore di Nunzio, classe 1904 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

RICCIO Pietro di Giuseppe, maresciallo alloggio CC. RR. nella 391ª sezione CC. RR. ;

RIMEDIOTTI Alfredo di Ulisse, tenente fanteria complemento nel XXIII battaglione eritreo ;

ROBBA Luigi di Giobatta, classe 1913 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

ROMAGNOLI Giacinto di Paolo, sottotenente fanteria complemento nella divisione CC. NN. « 28 ottobre » ;

ROMANO Luigi di Gaetano, maresciallo maggiore CC. RR. nella 453ª sezione CC. RR. ;

ROSSI Luigi di Pietro, classe 1906 carabiniere nella 391ª sezione CC. RR. ;

RUSSO Giuseppe di Giuseppe, classe 1914 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

SACRIPANTI Ascanio di Ettore, tenente fanteria complemento nel III battaglione eritreo ;

SALONIS Giuseppe di Giovanni, classe 1897 appuntato CC. RR. nella 391ª sezione CC. RR.

SALTARA Alfonso di Ernesto, maggiore genio s.p.e. nel comando superiore genio ;

SANNA Pietro di Sebastiano, classe 1907 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR. ;

SANNA Raimondo fu Antonio, classe 1899 appuntato CC. RR. nella 453ª sezione CC. RR. ;

SANTARELLI Ugolino di Martino, classe 1902 carabiniere nella 453ª sezione CC. RR. ;

SANTILLO Ippolito fu Pasquale, capitano fanteria s.p.e. nel XII battaglione eritreo ;

SANTORO Ettore fu Francesco, 1^a capitano fanteria s.p.e. nel XXIII battaglione eritreo;

SARTOR Nicolò di Francesco, tenente fanteria (A) complemento nel III Battaglione eritreo;

SAVARESE Enrico di Giovanni, maresciallo capo CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

SCADUTO Giuseppe di Giovanni, capitano genio s.p.e. nella compagnia Deposito Genio;

SCHIAVONE Innocenzo fu Giuseppe, brigadiere CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

SCHNEIDER Renato di Sebastiano, capitano fanteria s.p.e. nella III brigata eritrea;

SCIORTINO Giovanni fu Vincenzo, classe 1905 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

SCIUTO Giovanni di Salvatore, classe 1911 carabiniere nella 454^a sezione CC. RR.;

SCLAVO Anacleto di Francesco, classe 1914 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

SCUDELLA' Antonio di Giuseppe, classe 1900 appuntato CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

SCUTO Agatino di Davide, sottotenente fanteria complemento nella III brigata eritrea;

SECCHI Stefano di Giuseppe, vice brigadiere CC. RR. nella 391^a sezione CC. RR.;

SELAFANI Antonio di Vincenzo, classe 1909 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

SERRA Pietro di Maurizio, classe 1895 appuntato CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

SIBILIO Paolo di Vincenzo, classe 1911 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

SIGNORELLI Costantino fu Francesco, classe 1913 carabiniere nella 453^a sezione CC. RR.;

SIGNORELLO Santi di Salvatore, classe 1893 appuntato CC. RR. nella 454^a sezione CC. RR.;

SORRENTINI Emilio di Alfonso, maresciallo maggiore
CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR. ;

SOSTENE Salvatore classe 1904 carabiniere nella 391^a
sezione CC. RR. ;

SOTTILOTTA Paolo di Giuseppe, classe 1911 carabi-
niere nella 453^a sezione CC. RR. ;

SPADARO Antonino di Vincenzo, classe 1897 appun-
tato CC. RR. nella 454^a sezione CC. RR. ;

SPANO' Giuseppe di Biagio, classe 1910 carabiniere
nella 453^a sezione CC. RR. ;

SPANO' Oreste di Luigi, tenente fanteria s.p.e. nel 504^o
battaglione mitraglieri « Assietta » ;

SPERANZA Gioacchino di Carmelo, classe 1911 cara-
biniere nella 453^a sezione CC. RR. ;

SPOSETTI Giulio di Angelo, sergente fanteria nel XIX
battaglione eritreo ;

SQUASI Francesco di Giuseppe, brigadiere CC. RR.
nella 454^a sezione CC. RR. ;

STEFANI Giovanni di Emilio, classe 1911 carabiniere
nella 391^a sezione CC. RR. ;

STEFANELLI Dino fu Natale, sottotenente fanteria
complemento nel VI battaglione eritreo ;

STUART Federico di Roberto, sottotenente fanteria
complemento nel XIX battaglione eritreo ;

TABELLINI Dino di Carlo, tenente colonnello CC. RR.
s.p.e., nel comando CC. RR. corpo d'armata eritreo ;

TALIANO Bruno di Vincenzo, classe 1906 carabiniere
nella 453^a sezione CC. RR. ;

TANGO Giovannangelo di Oreste, classe 1911 carabiniere
nella 453^a sezione CC. RR. ;

TAURIELLO Michele di Nicola, classe 1902 appuntato
CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR. ;

TAVERNARO Giacomo di Vittorio, classe 1904 carabi-
niere nella 453^a sezione CC. RR. ;

TERI Vito fu **Gaspere**, capitano fanteria complemento nel XXII battaglione eritreo;

TEUCCI Augusto di **Pilade**, maresciallo ordinario fanteria nel XXIII battaglione eritreo;

TIMPANI Domenico di **Tommaso**, classe 1911 carabinieri nella 453^a sezione CC. RR.;

TOMEI Pio di **Fausto**, classe 1910 caporal maggiore fanteria nel III battaglione indigeni;

TONON Angelo di **Placido**, classe 1909 carabiniere nella 391^a sezione CC. RR.;

TRIPODI Eugenio di **Vincenzo**, tenente carabinieri reali s.p.e. nella 453^a sezione CC. RR.;

USAI Severino di **Vincenzo**, classe 1899 appuntato CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

VALENTINO Angelo di **Giuseppe**, classe 1912 carabinieri nella 454^a sezione CC. RR.;

VALERI Rolando di **Marco**, sergente maggiore fanteria nel 46° reggimento fanteria;

VALLETTA Carmelo di **Agostino**, classe 1905 carabinieri nella 453^a sezione CC. RR.;

VALVO Paolo di **Francesco**, classe 1902 appuntato CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

VANNUCCI Ferdinando fu **Gustavo**, vice brigadiere CC. RR. nella 453^a sezione CC. RR.;

VARGIU Antonio fu **Sebastiano**, classe 1899 appuntato CC. RR. nella 391^a sezione CC. RR.;

VENUTI Nunzio di **Benedetto**, classe 1902 appuntato CC. RR. nella 391^a sezione CC. RR.;

VERRILLO Michele di **Pasquale**, classe 1902 appuntato CC. RR. nella 391^a sezione CC. RR.;

VERSIENTI Saverio di **Giuseppe**, classe 1908 carabinieri nella 3^a sezione zaptiè del quartier generale del corpo d'armata eritreo;

VICCICA Alfonso fu Calogero, classe 1904 carabiniere nella 454ª sezione CC. RR.;

VIENNI Gino di Valentino, classe 1911 carabiniere nella sezione CC. RR.;

VIOLA Luigi di Antonio, sottotenente fanteria (B) complemento nel III battaglione eritreo;

VITALI Massimiliano di Guido, tenente fanteria (A) complemento nel III battaglione eritreo;

VITIELLO Giuseppe di Ernesto, 1ª capitano genio s.p.e. nella sezione lavori Adigrat;

ZANOTTO CONTINO Mario di Vincenzo, capitano genio s.p.e. nel comando superiore genio.

Roma, 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O.:

BULLI Filippo di Alessandro, classe 1885 dell'Ufficio informazioni del Comando Supremo A.O.

Roma, li 18 novembre 1937 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1937-XV.

Costituzione delle Sezioni del Consiglio superiore coloniale per l'anno 1937.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE**

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922-I, n. 1817, 7 aprile 1927-V, n. 467, e 3 aprile 1930-VIII, n. 437;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, numero 696, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 441;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1927-V (registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, registro n. 1 Colonie, foglio 104), con il quale sono stabilite le norme per il funzionamento del Consiglio superiore coloniale;

Visto il Reale decreto in data di oggi, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore coloniale per il biennio 1937-38;

Viste le lettere 21 dicembre 1936-XV, n. 454-3151, e 26 dicembre 1936-XV, n. 2350, con le quali le Presidenze del Senato del Regno e della Camera dei Deputati comunicano che sono stati nominati rappresentanti delle rispettive assemblee nel Consiglio superiore coloniale per il biennio 1937-1938 i Senatori SCHANZER S. E. cav. di gr. cr. avv. Carlo e BERIO S. E. cav. di gr. cr. dott. Adolfo ed i Deputati DURINI conte dott. Gian Giuseppe e PACE barone prof. Baggio;

Vista la lettera 12 ottobre 1932-X, n. 9488-77, con la quale il Ministero degli affari esteri ha nominato come suo rappresentante nel Consiglio superiore coloniale il Ministro plenipotenziario BUTI comm. dott. Gino;

Vista la lettera 9 marzo 1935-XIII, n. 3327, con la quale il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna ha destinato come suo rappresentante nel Consiglio superiore coloniale il dott. Sergio NANNINI, Deputato al Parlamento;

Decreta :

Le sezioni del Consiglio superiore coloniale, per l'anno 1937, sono così costituite:

Prima sezione.

SCHANZER on. S. E. cav. di gr. cr. avv. Carlo, Ministro di Stato, Senatore del Regno, rappresentante del Senato, *presidente*;

BERIO on. S. E. cav. di gr. cr. dott. Adolfo, senatore del Regno, rappresentante del Senato, *membro*;

BONANNI cav. di gr. cr. dott. Luigi, Consigliere di Stato, *membro*;

BUTI gr. uff. dott. Gino, Ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri, *membro*;

CARSELLI gr. uff. dott. Francesco Saverio, Direttore generale per l'Africa orientale, *membro*;

CERULLI gr. uff. dott. Enrico, Segretario generale di Governo a disposizione, *membro*;

COLUCCI gr. uff. dott. Tullio, Direttore generale per l'Africa settentrionale, *membro*;

COLUMBANO gr. uff. dott. Tomaso, Direttore generale del personale, *membro*;

CONTI ROSSINI cav. di gr. cr. dott. Carlo, Consigliere di Stato, ex Segretario generale della Tripolitania, *membro*;

Di GIAMBERARDINO comm. Oscar, Ammiraglio di Divisione, rappresentante del Ministero della marina, *membro*;

FORZIATI gr. uff. ing. G. Battista, Direttore generale e rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, *membro*;

MANFREDONIA gr. uff. ing. Luigi, Presidente di sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, *membro*;

MARAFFA comm. Riccardo, Colonnello di S. M., Capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie, *membro*;

MEREGAZZI gr. uff. dott. Renzo, Segretario generale di Governo, Capo di Gabinetto del Ministro delle colonie, *membro*;

PACE on. Barone prof. Biagio, Deputato, rappresentante della Camera dei deputati, *membro*;

PAOLETTI gr. uff. avv. Angelo, Sostituto avvocato generale dello Stato, rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, *membro*;

PETRAGNANI gr. uff. prof. dott. Giovanni, Direttore generale della sanità pubblica, *membro*;

SORA comm. dott. Temistocle, Consigliere di Cassazione, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, *membro*;

TRIVELLI S. E. gr. uff. dott. Luigi, Presidente di sezione della Corte dei conti, *membro*.

Seconda sezione.

VENINO on. conte Pier Gaetano, Senatore del Regno, ex Sottosegretario di Stato alle colonie, *presidente*;

BAGLI gr. uff. dott. Ivo, Direttore generale delle dogane, *membro*;

CAROSELLI gr. uff. dott. Francesco Saverio, Direttore generale per l'Africa orientale, *membro*;

CERULLI gr. uff. dott. Enrico, Segretario generale di Governo a disposizione, *membro*;

CHIAVOLINI cav. di gr. cr. dott. Alessandro. Colonizzatore in Libia, *membro*;

COLUCCI gr. uff. dott. Tullio, Direttore generale per l'Africa settentrionale, *membro*;

COLUMBANO gr. uff. dott. Tomaso, Direttore generale del personale, *membro*;

DE CAMILLIS gr. uff. dott. Camillo, ex Segretario generale dell'Eritrea, *membro*;

DE CILLIS on. prof. comm. Emanuele, Senatore del Regno, *membro*;

DI MARTINO gr. uff. dott. Gerardo, Consigliere di Stato, *membro*;

DURINI on. conte dott. Gian Giuseppe, Deputato, rappresentante della Camera dei Deputati, *membro*;

FANI on, avv. Amedeo, Deputato al Parlamento, Presidente dell'Istituto coloniale fascista, *membro*;

MARIANI gr. uff. prof. Mario, Direttore generale e rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *membro*;

MAUGINI comm. prof. Armando, Direttore dell'Istituto agricolo coloniale, *membro*;

MEREGAZZI gr. uff. dott. Renzo, Segretario generale di Governo, Capo di Gabinetto del Ministro per le colonie, *membro*;

NANNINI on. dott. Sergio, Deputato al Parlamento, rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, *membro*;

RAVA S. E. gr. cord. dott. Maurizio, Ministro di Stato ex Governatore della Somalia italiana, *membro*;

SANTORO gr. uff. dott. Ernesto, Direttore generale e rappresentante del Ministero delle corporazioni, *membro*;

TRIVELLI S. E. gr. uff. dott. Luigi, Presidente di Sezione della Corte dei conti, *membro*.

Terza sezione.

BERIO on. S. E. cav. di gr. cr. dott. Adolfo, Senatore del Regno, rappresentante del Senato, *presidente*;

BONANNI cav. di gr. cr. dott. Luigi, Consigliere di Stato, *membro*;

CAROSELLI gr. uff. dott. Francesco Saverio, Direttore generale per l'Africa orientale, *membro*;

CERULLI gr. uff. dott. Enrico, Segretario generale di Governo a disposizione, *membro*;

COLUCCI gr. uff. dott. Tullio, Direttore generale per l'Africa settentrionale, *membro*;

COLUMBANO gr. uff. dott. Tomaso, Direttore generale del personale, *membro*;

Di **GIAMBERNADINO comm. Oscar**, Ammiraglio di divisione, rappresentante del Ministero della marina, *membro*;

DI MARTINO gr. uff. dott. Gerardo, Consigliere di Stato, *membro*;

FANI on. avv. Amedeo, Deputato al Parlamento, Presidente dell'Istituto coloniale fascista, *membro*;

INGIANNI cav. di gr. cr. Giulio, Tenente generale di porto, Direttore generale della marina mercantile, *membro*;

MARAFFA comm. Riccardo, Colonnello di S. M., Capo dell'Ufficio Militare del Ministero delle colonie, *membro*;

MEREGAZZI gr. uff. dott. Renzo, Segretario generale di Governo, Capo di Gabinetto del Ministro per le colonie, *membro*;

PACE on. barone prof. Biagio, Deputato, rappresentante della Camera dei deputati, *membro*;

PAOLETTI gr. uff. avv. Angelo, sostituto avvocato generale dello Stato, rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, *membro*;

PINTOR S. E. gr. uff. Pietro, Generale di Corpo d'armata, *membro*;

RAVA S. E. gr. cord. dott. Maurizio, ex Governatore della Somalia italiana, *membro*;

SCHANZER on. S. E. cav. di gr. cr. avv. Carlo, Ministro di Stato, Senatore del Regno, rappresentante del Senato, *membro*;

TRIVELLI S. E. gr. uff. dott. Luigi, Presidente di sezione della Corte dei conti, *membro*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 18 gennaio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1937 - Anno XVI
Registro 20 Africa Italiana, foglio n. 252. - PIRRONE.

CONCORSI

1937

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso per esami per l'ammissione a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1937, n. 258)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XIV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 13 luglio 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo degli ufficiali postali e telegrafici del Corpo postelegrafico coloniale (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti dovranno essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Sono ammessi i titoli di studio equipollenti conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi Colonia; se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto: ed elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

- a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;
- b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato, su carta da bollo da lire 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da lire 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente numero 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo da lire 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie

dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonché la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonché, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel numero 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo o di uno dei due Vice Segretari del Partito;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente articolo 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla leggere e tradurre in italiano correttamente.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su cinquanta.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle pratiche e quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno conferiti come segue:

1° tre quarti ai candidati risultati idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti od ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere a) e b) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ufficiali aggiunti in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ufficiali aggiunti in prova giud-

cati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità, rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di ufficiale aggiunto in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 425 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di ufficiale aggiunto in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli ufficiali aggiunti in prova destinati in Colonia compete, oltre l'assegno mensile e la eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 13°.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli ufficiali aggiunti in prova saranno nominati di ruolo con la qualifica di ufficiale aggiunto e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo C.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

- a) del direttore generale Capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;
- b) dell'ispettore generale del ruolo del personale direttivo del Corpo postalegrafico coloniale;
- c) di un funzionario del ruolo direttivo di grado non inferiore al 6°, della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, da designarsi dal Ministro per le comunicazioni;
- d) di due insegnanti autorizzati di scuole medie inferiori, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperienza.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA

PROGRAMMA DI ESAMI.

ESAMI SCRITTI OBBLIGATORI.

1. — Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la coltura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto della calligrafia - da giudicarsi dalla scrittura della composizione.

2. — Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre, semplice e composto. Interesse e sconto, semplici.

ESAME ORALE OBBLIGATORIO.

1. — Geografia:

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani.

Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra. Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia nell'interno e con l'estero.

2. — Aritmetica (programma dell'esame scritto) - Geometria piana. Nozioni fondamentali - Triangolo - Quadrilatero - Poligono - Cerchio - Superfici.

3. — Nozioni di elettricità e magnetismo:

Elettrizzazione. Conduttori e coibenti. Campo elettrico. Potenziale - Distribuzione della elettricità sui conduttori. Potere delle punte. Capacità. Condensatori. Pile elettriche più comuni. Forza

elettromotrice. Intensità. Resistenza. Legge di Ohm. Corpi magnetici. Calamite. Campo magnetico. Fenomeni elettromagnetici. Elettrocalamite. Galvanometri. Bussola. Cenni sulla telegrafia Morse.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1814 ai nostri giorni.

5. — Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo delle Colonie italiane.

ESAMI FACOLTATIVI.

1. — Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate nelle Colonie italiane.

2. — Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, turca, spagnola, greca moderna.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1937, n. 258)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/L.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A);

Decreta :

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a 45 posti di medico capo nel ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) medici delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali medici delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) medici dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. Igiene generale.
2. Igiene speciale ed igiene coloniale in particolare.
3. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie con particolare riguardo a quelle endemiche nelle regioni tropicali.

Prove pratiche:

1. Prova di medicina: Esame di un infermo di malattia tropicale. Diagnosi e terapia.
2. Prova di chirurgia. Esame di un infermo: diagnosi; interventi operativi indicati. Pronto soccorso.
3. Prova di laboratorio. La microscopia, la microbiologia, e la parassitologia applicata all'igiene ed alla patologia tropicale.

Prova orale:

1. Materie delle prove scritte.
2. Demografia e assistenza pubblica.
3. Ordinamento sanitario delle Colonie.
Ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie.
Nozioni generali di diritto corporativo.
Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.
Regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 630.
Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani.
4. Conoscenza di almeno una lingua estera (francese, inglese o tedesca).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi e nelle prove scritte e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

- a) del direttore della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali della Regia Università di Roma, presidente;

b) di due docenti ordinari delle Regie università particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

c) dell'ispettore generale capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti sianisi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie Italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonché del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatarî e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

Publicato, nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1937, n. 259

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) veterinari delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari e del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali veterinari delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) veterinari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti, ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. - **Etiologia e profilassi delle seguenti malattie infettive e parassitarie del bestiame:**

Peste bovina - Pleure-pneumonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Peste equina - Piroplasmosi (diverse forme) - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticiemie emorragiche - Morva - Tuberculosis bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia delle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Malattie infettive dei suini - Malattie infettive del pollame - Rogna degli equini, dei camellidi, delle pecore e delle capre.

2. - **Igiene e zootecnica in generale - Suolo - Acqua - Aria - Riconverimenti animali, arnesi di copertura, di protezione, di contenzione, di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.**

3. - **Razze - Specie - Famiglie e loro significazione.**

Natura e modi, leggi e dottrina della ereditarietà - Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione - Fecondazione artificiale - Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento - Animali lattiferi - Igiene della produzione del latte alimentare.

Prove pratiche:

1. - **Microscopia, microbiologia o parassitologia applicata all'igiene ed alla patologia tropicale.**

2. - **Clinica medica veterinaria.**

3. - **Ispezione delle carni da macello.**

Prova orale:

1. - **Materia delle prove scritte.**

2. - **Profilassi immunizzante - Sieri vaccini ed altri prodotti immunizzanti e diagnostici per uso veterinario.**

3. - **Ordinamento sanitario delle Colonie.**

4. - **Ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie.**

5. - **Conoscenza di almeno una lingua estera (francese o inglese o tedesca).**

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi e nelle prove scritte e nelle prove pratiche non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purché siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) di due docenti ordinari delle Regie università specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;
- c) dell'ispettore generale capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;
- d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siasi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a 30 posti nel ruolo coloniale dei maestri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1937, n. 272).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che sostituisce il n. 3 dell'art. 66 dell'ordinamento scolastico per le Colonie approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso a trenta posti nel ruolo coloniale dei maestri istituito a termini dell'art. 35 dell'ordinamento scolastico approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737. Al concorso possono prendere parte i maestri forniti del prescritto titolo di studio i quali abbiano prestato nelle scuole elementari coloniali un servizio in qualità di supplente o di incaricato per un periodo che, computato con la maggiorazione prevista per le prestazioni in Colonia, risulti non inferiore ad anni otto al 3 ottobre 1936-XIV.

Art. 2.

Gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo precedente, intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire apposita domanda in carta bollata da L. 6 al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato generale per le scuole e i servizi archeologici) non oltre il 15 dicembre 1937-XVI.

Art. 3.

Il concorso per titoli e per esami sarà tenuto in Roma e giudicato da una Commissione nominata dal Ministro per l'Africa Italiana ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 11 agosto 1933, n. 1206.

Art. 4.

Gli esami di concorso consistono:

- a) nello scoglimento di un tema scritto riguardante i programmi di studio per le scuole elementari coloniali e il fondamento dottrinale dell'educazione secondo la concezione fascista;
- b) in una prova orale sulle seguenti materie: 1) italiano; 2) pedagogia; 3) storia e geografia, con particolare riguardo alla storia e alla geografia delle colonie italiane; 4) cultura fascista; 5) educazione fisica.

A sostenere la prova orale saranno ammessi solo i candidati che abbiano conseguito almeno trenta cinquantesimi nella prova scritta. Sono approvati i candidati che anche nella prova orale abbiano conseguito almeno trenta cinquantesimi.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria si applicano gli articoli 282 a 288 del regolamento generale sui servizi della Istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, con le modificazioni apportate dall'art. 6 del Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1206, e dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, convertito nella legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1554.

Art. 6.

La graduatoria degli eleggibili è approvata dal Ministro per l'Africa Italiana con suo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorso a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1937, n. 274)

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per esami a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo A);

Decreta :

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione a quattro posti di ingegnere minerario in prova nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo M).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno.

Quando il numero dei concorrenti muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria sia superiore almeno al triplo di quello dei posti messi a concorso, è data facoltà al Ministro per l'Africa Italiana di escludere, con suo provvedimento, dal partecipare al concorso, i concorrenti non muniti del predetto diploma di laurea.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del presente comma, è stabilita dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

La domanda, scritta e firmata dagli aspiranti, dovrà contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi colonia e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto; ed è elevato a 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a 39 per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 1° ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

b) per gli aspiranti impiegati civili non di ruolo che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100:

2° certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato, in carta da bollo da L. 4, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato, dalla data predetta, abbia mantenuto o meno, ininterrottamente, la sua iscrizione.

Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento di cui al seguente n. 7.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con un certificato, redatto su carta legale, che deve essere firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato; ovvero rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'Estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima; di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nelle Colonie italiane e di essere immune da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta bollata da L. 4, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerienze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice Segretari del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regolari e per quelli che risiedono all'estero detto certificato di iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nel n. 3, 3° comma, deve anch'esso essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o del Segretario amministrativo di uno dei due vice Segretari del Partito.

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzata;

10° fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del predetto articolo insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero o di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Coltivazione delle miniere.

Prova orale:

Materie che formano oggetto delle prove scritte.

Preparazione dei minerali.

Geologia e paleontologia - Mineralogia - Giacimenti minerali e ricerche geofisiche - Metallurgia - Elettrotecnica - Macchine termiche e idrauliche.

Legislazione mineraria vigente nel Regno e nelle Colonie.

Lingua francese.

Nozioni di statistica.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-IL, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua facoltativa che il candidato mostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che avranno ottenuto almeno 35 punti su 50.

Art. 11.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'Africa italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che i tre quarti dei posti saranno conferiti ai candidati risultanti idonei che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

b) che agli invalidi della guerra 1915-18 e di quella in A.O.I. ed ai minorati per la causa nazionale competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

c) che agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito e in mancanza di essi, agli orfani dei caduti in guerra e per la causa nazionale, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e successive estensioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, ingegnere minerario in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova e di tirocinio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso i Governi coloniali.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione, per l'ammissione in carriera, sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio: questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo per gli ingegneri minerari in prova giudicati non idonei; ma in tal caso questi perderanno il proprio turno di anzianità rispetto a coloro che otterranno, dopo sei mesi, la nomina stabile.

Durante il periodo di ingegnere minerario in prova sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di ingegnere minerario in prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto, la eventuale aggiunta di famiglia ed il supplemento di servizio attivo.

Agli ingegneri minerari in prova destinati in Colonia compete, oltre all'assegno mensile ed alla eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo A.

Ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione gli ingegneri minerari in prova saranno nominati in ruolo con la qualifica di ingegnere minerario di 3° classe e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che dovessero rendersi disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 15.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta:

- a) di un consigliere di Stato, presidente;
- b) del Direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;
- c) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;
- d) di due docenti ordinari di Università o di istituti equiparati, particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane, in luogo dell'insegnante di dette lingue, la Commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.


Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa italiana:
LESSONA.

PREZZO L. 2 —

(1103541) Roma, 1937-XVI - Istituto Nazionale per lo Studio dello Stato - G. C. (Cople 770



DIREZIONE DEL SERVIZIO ANNUNZI

Viale Medaglie d'Oro, 122 - Roma

La presente pubblicazione ha scopo esclusivo di pubblicità ed è curata nell'interesse soltanto delle Ditte elencate. — Il Ministero dell'Africa Italiana vi rimane completamente estraneo e per tanto non assume nessuna responsabilità circa il contenuto della pubblicazione stessa.

RUBRICA FORNITORI ED APPALTATORI (ESPORTATORI ED IMPORTATORI)

Elenco delle Ditte che dichiarano di essere in grado di fornire e fare materiali e lavori per il Ministero dell'Africa Italiana, le Amministrazioni coloniali (Governi delle varie Colonie, Servizi Ferroviari, Genio Civile e Militare, Uffici locali delle opere pubbliche, ecc.) e che ESPORTANO od IMPORTANO per: Industria — Commercio — Agricoltura.

AEROPLANI - AUTOMOBILI - AUTOMEZZI - MOTOCICLETTE - BICICLETTE

(Pezzi di ricambio, accessori vari)

- ALFA ROMEO S. A. - MILANO, Via M. U. Traiano, 33. — Autovetture - Autocarri - Motori Aviazione - Eliche - Elementi stampati - Fusioni.
- BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — Ricambi per trattorie agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.
- CATALANO A. - MILANO, Corso Buenos Aires, 2. — Specialità per auto-moto ed aviazione.
- DONISELLI F.LLI S. A. - MILANO, Via Procaccini 35. — Velocipedi, accessori, gomma, furgoncini, pedali, corralli, qualsiasi trasporto.
- FABBR. ITALIANA MAGNETI MARELLI - MILANO, Casella postale 3400. — Magneti - Equipaggiamenti elettrici - Accumulatori per auto e moto.
- FABB. AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI - MILANO, via Monterosa, 89. — Automobili, autocarri, motori marini e aviazione, armi automatiche, leghe leggere.
- FIAT SOC. AN. - TORINO, Via Nizza, 250. — Automobili - Autoveicoli industriali, militari, coloniali - Trattorie - Motori ed apparecchi d'aviazione - Materiale ferroviario - Motori Diesel - Prodotti siderurgici e metallurgici - Lubrificanti.
- FRAM S. A. - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle a balestra, a bobolo e ad elica per ferrovie tramvie, automezzi e per ogni altra applicazione.
- FRANCHI GIOVANNI - MILANO, Viale Premuda, 2. — Biciclette - Furgoncini - Accessori pneumatici - Ciclimoto.
- GIRAUDI GUSTAVO - MILANO, Viale Monte Bianco 26. — Metalloscopio, candele d'accensione per tutti i motori.
- LANCIA & C., S. A. - TORINO, Via Monnevevo, 99. — Autoveicoli.
- LUMBROSO CAV. UMBERTO - BENGASI - ASMARA - DESSIE - HARRAR - ADDIS ABEBA — Commercio automezzi, pezzi di ricambio, pneumatici.
- OFFICINE VIBERTI - TORINO, Corso Peschiera, 249. — Carrozzeria autoveicoli di qualsiasi tipo: autocarri, furgoni, ambulanza, autobus - Rimorchi normali ed a vola corretta.
- PORTA MASSIMILIANO S. A. - MILANO, Via V. Hugo, 1 - ASMARA, Viale del Re. — Parti di auto - Ricambi - Accessori - Attrezzature rimessa ed officina.
- RAG. G. SAVASTA - MILANO, Via Settala, 6. — Segmenti per pistoni di qualsiasi motore.
- ROMANO & PIDELLO S. A. - SORDEVOLO — Fabbrica ingranaggi, ricambi per auto, cambi velocità, riduttori, torsi-trici per cavalli.
- RUGIAFER S. A. - MILANO, Via Legnano 18 - ASMARA, Viale De Bono — Ruote - Radiatori - Molle ed accessori per autoveicoli e aerei.
- SOLEX SOC. IT. - TORINO, Via Nizza, 133. — Carburatori per automezzi e pezzi ricambio per carburatori.
- S. A. CARBURATORI MEMINI - MILANO, Via Poliziano, 16. — Carburatori per motori a scoppio.
- SOC. AN. CAPRONI - MILANO, Via Mecenate 76. — Industria per la riparazione di aeromobili.
- SOC. AN. CASARO - TORINO, Corso Stupinigi 65. — Carrozzeria - Camion e carri botte, furgoni, autobus, auto-ambulanza.
- SOC. AN. «B. B.» (Brevetti Baroncini) - BOLOGNA, Via Mascarella, 121. — Fabbrica Italiana candele per motori.
- S. A. A. REINA - MILANO, Via Amedei, 7. — Assali, molle, ferramenta per veicoli - Cuoio nero e naturale, cuoi aloromo, maschericcio, macchinieria - Bardature e finimenti, buffetterie, armature per somoggio.
- S. A. I. SOC. AERON. ITAL. ING. A. AMBROSINI - ROMA, Via Poll 48, Tel. 64.022. — Stabilimenti: MILANO, Passignano sul Trasimeno, Reggio Emilia, Tripoli d'Africa, Vittorio d'Africa O. I. — Prodotti: Aeroplanti, idrovolanti, motori aviazione, motoscafi, carburanti, lubrificanti.
- S. A. T. A. M. V. - MILANO, Via Settembrini, 33. — Forniture per auto - Moto-ciclo - Guarnizioni per freni e frizioni - Halo-Mintes.
- SOC. AN. MICHELIN ITALIANA - MILANO, Corso Sempione, 66. — Pneumatici per auto-moto, velo di produzione propria.
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — Trattorie militari - Autocarri campali pesanti. — Aeroplanti militari e civili - Eliche metalliche - Aviorimessa.
- SOC. ITAL. PIRELLI - ROMA, Via Emilia, 86. — Pneumatici per auto, moto, velo, aereo - Cavi e conduttori elettrici per qualsiasi applicazione.
- S. A. «OM» FABBR. BRESCIANA AUTOMOBILI - BRESCIA. — Autoveicoli industriali Mecca Saurer per trasporto merci e persona.
- SUCC. PASTORE & LOMBARDI - BOLOGNA, Via Castiglione, 6. — Forniture carrozzeria auto industriali e turismo.
- WEISS & STABILINI - MILANO, Via Settembrini, 9. — Rappresentanti di case costruttrici di parti ricambio automobili, motocicli, autotrasporti in genere, macchine per industria edile, stradale, macchinari, impianti agricoli e industria tecnico-industriale in genere.
- FABBRICA DI MOLLE E ACCESSORI PER ROTABILI «FRAM» - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle per automobili e autocarri di tutti i tipi - Consegna immediata dai magazzini e depositi.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

DEFRIBS & C. - MILANO, Viale Monza, 14. - *Apparecchi per sollevamento e trasporto.*

BENZINA - PETROLIO - LUBRIFICANTI - CARBONI

AZIENDA ITALIANA LUBRIFICANTI CLARENTY - ROMA, Via Mario Pagano, 3. - *Oli lubrificanti tecnologicamente perfetti - Grassi speciali.*
 CASTALDI & C. - GENOVA, Via Cairoli 1-a. - *Oli, grassi lubrificanti, nafta, carburanti, bitumi.*
 MERCANTILE S. A. - FIUME - MILANO, Punte Franco Mag. 12. - *Benzina, petrolio, gasoli, fusoli.*
 RAFFINERIA OLII MINERALI S. A. - FIUME. - *Benzina, petrolio, gasoli, olii grassi minerali lubrificanti, paraffina, coke di petrolio, asfalto.*
 S. A. IND. CATRAMI AFFINI - PADOVA, Via Trieste, 50. - *Catrami, pecci, olii, disinfettanti, carbolino, naftaleno.*
 S. A. LUBRIFICANTI E. REINACH - MILANO, Via Gioacchino Murat 84. - *Olii, grassi, vasellina, lucidi per metalli.*
 SINDACATO ITALIANO COMBUSTIBILI S. A. - MILANO, Via del Conservatorio 15 - **CONCESSIONARIO esclusivo carbone Coke Scharboferne.**
 THE TEXAS COMPANY S. A. I. - MILANO, Piazza Crispi, 3. - *Bitumi - Olii lubrificanti, minerali e grassi.*
 VACUUM OIL COMPANY S. A. I. - GENOVA, Via Corsica, 21. - *Specialità olii e grassi lubrificanti.*
 VETROCOKE - VENEZIA PORTOMARGHERA. - *Coke, catrame - Pece - Benzoli - Vetri - Cristalli.*
 WINKELMAN & CRIDA - CASTELDELPIANO, (Grosseto). - *Farina fossile.*

BISCOTTI CARAMELLE CIOCCOLATO CONFETTURE E AFFINI

BARATTI & MILANO S. A. - TORINO, Corso Castelfidardo, 37. - *Caramelle, cioccolato, confetti, marroni canditi, e pastiglie.*
 CONS. NAZ. PROD. ZUCCHERO - GENOVA, Via Garibaldi, 7. - *Zucchero, sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, conserve alimentari e prodotti similari.*
 DELSER CARLO & F. LLI - MARTIGNACCO (Udine) - *Biscotti, caramelle.*
 FRIGO ANTONIO PREMIATA FABBRICA PANDORO - VERONA, Via Costa, 2 - *« Pandoro ».*
 MOTTA PANETTONI - MILANO. - *Panettoni Motta.*
 PAGLIARINI CARLO - ROMANO DI LOMBARDIA. - *Caramelle, confetture, granulato effervescente.*
 PARENTI GIOVANNI - SIENA. - *Fabbrica panforte e specialità senesi.*
 PANDORO MELEGATTI - VERONA, Corso Porta Borsari, 19, Tel. 1810. - *« Pandoro ».*
 PERNICOTTI STEFANO & FIGLIO - NOVI LIGURE. - *Torrone, cioccolato, inalterabile anche ai Tropici.*
 RAGETH & KOCH - PALERMO, Via Maqueda, 280. - *Spedisce frutta candita e marmorata.*
 SALVI ANTONIO FU E. - MILANO, Via Sansovino, 4. - *Fabbrica cioccolato, cacao e caramelle.*
 S. A. BISCOTTI WAMAR MARCHISIO & C. - TORINO, Via Pietrino Bello, 1. - *Fabbrica di biscotti.*
 S. A. DAVIT - TORINO, Via Cibrario, 67 - *Ciocolato, caramelle.*
 S. I. R. C. A. S. O. C. IND. RIUN. CONFETTI AFFINI - TORINO, Via Rosolino Pilo, 51. - *Ciocolato, caramelle, confetture.*
 SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni 1 - *Ciocolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.*
 VENCHI - UNICA S. A. PRODOTTI DOLCIARI ED AFFINI - TORINO, Via F. De Sanctis, 4. - *Ciocolato, cacao, confetti, caramelle, biscotti.*
 VERGANI SECONDO - CREMONA, Piazza S. Michele, 1. Tel. 11-76. - *Torrone e mostarda.*

BREVETTI D'INVENZIONE

AGENZIA INTERNAZIONALE BREVETTI - Comm. Ing. F. E. FUMERO - MILANO, Corso Magenta, 27. - *Deposito brevetti, marchi e modelli fabbrica - Consulenza.*
 UFFICIO BREVETTI - CIGOGNA FRANCO & C. - MILANO, Via Visconti Modrone, 16.

CHINCAGLIERIE - CERAMICHE

CRISTALLERIE - VETRERIE - LAMPADARI - BIGIOTTERIE - OMBRELLI, ECC.

ANZOVINI ARTUFO - MILANO, Via Disciplini, 17. - *Bijouterie, chincaglierie, giocattoli all'ingrosso.*
 BIANCARDI & JORDAN - MILANO - Viale Pasubio, 8. - *Diffusori - Lampadari.*
 BENNATO GIUSEPPE - PADOVA, Piazza Duomo. - *Galatite fantasia e sacra.*
 BELLONI CAV. VITTORIO - MILANO, Corso Roma, 113. - *Fabbrica piccoli giocattoli e specchi.*
 CADEDDU ANGELO - GENOVA Via Cairoli, 5-10. - *Bigiotterie - Filigrana argento - Articoli corallo.*
 CERAMICA ITALIANA SOC. - LAVENO - *Porcellana da tavola - Terraglia forte uso domestico - Igione e riamento.*
 CASOLI ANGELO - MILANO, Via C. De Cristoforis, 8. - *Lampadari in cristallo, murano e moderni, vetrerie.*
 CRISTALLERIE DI MURANO - MILANO, Corso Porta Nuova, 34. - *Fiale - Vetrerie scientifiche, da tavola ed artistiche.*
 CRISTALLERIA NAZIONALE - NAPOLI, Nuovo Corso Orientale, 150. - *Cristallerie e vetrerie da tavola.*
 DE PONTI GIOVANNI - MILANO, Via P. da Cannobio 18. - *Fabbrica borselle, portafogli, portamonete, braccialetti.*
 FABBRICA OMBRELLI GILARDINI - TORINO, Corso Giulio Cesare, 18. - *Ombrelli.*
 FABBRICA GIOCCATTOLI I. N. G. A. P. - PADOVA, Bassanello, 14. - *Giocattoli.*
 FABBRICA OMBRELLI RENOLDI - MILANO, Corso Genova, 28. - *Ombrelli tipo comune e medio, paraventi di ogni tipo.*
 HALFON & HADDAD - TRIPOLI D'AFRICA. Suk el Turk 23 - *Lavorazione in avorio, articoli coloniali in argento e oro, pelo coda d'elefante, assortimento pelletteria orientale.*
 I. L. C. A. IND. LAV. CORNO ARTIFICIALE - CREMONA, Via F. Genala, 31-a. - *Articoli regalo e sacri.*
 « LA CERAMICA » - Milano, Via Torino 21 ang. Via Unione. - *Porcellana, terraglia, cristallerie, vetrerie, posavasi casalinghi.*
 INDUSTRIA BOLOGNESE ASTUCCI « I. B. A. » - BOLOGNA, Viale A. Zanolin, 7-9.
 SOC. AN. POLETTI ANTONIO - MILANO, Via Solferino 9 - *Ombrelli - Paraventi - Borsa di stoffa.*
 S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1.
 SOC. COLL. BARMIL - MILANO Via Cesare Correnti 10 - *Casalini - giocattoli - chincaglierie.*
 SOCIETA' VENEZIANA PER L'INDUSTRIA DELLE CONTERIE S. A. Cap. Soc. L. 7.200.000 Int. var. MURANO (Venezia) Fondazione Navagero 34 - *Conteria (parte di vetro) lavori in conteria, cristallerie in vetro sonoro e cristallo al piombo - Tubi di vetro e ampolle per lampade.*
 STUDIO D'ARTE - PROF. BENVENUTI ANNA - MILANO, Via Guastalla, 3. - *Paraventi artistici - Ceramiche d'arte.*
 TANZINI G. B. - MILANO, Via Montebello, 14. - *Lampadari, cristalleria d'ogni stile vetri-stivali e organizzatori.*
 TOGNETTI ERNESTO - Milano, Via Palmieri 25. - *Fabbricazione vetrerie da tavola, d'illuminazione - Bottiglie faconi e vasi a mano e a macchina.*
 UFFICIO BOTTONIERI ITALIANI - MILANO, Galleria del Corso, 2. - *Consorzio fabbrica di bottoni di tutto.*
 ZUCCHELLI CESARE - BOLOGNA, Via S. Vitale 258 - *Associati - Argenteria.*

COLTELLERIE (Rasoi, lamette, posaterie)

BACCHIGGA CAMILLO - MILANO, Via Rugabella, 9. — *Lamette per barba, rasoi, saponi, adumi, tosatrici.*
 « VALMI » - MILANO, Via S. Maria Fulcorina, 18. — *Fabbrica di rasoi di sicurezza e articoli barbaite - Lama - Coltellorie.*

COMBUSTIBILE SOLIDO

META S. A. IT. - MILANO, Via Rugabella, 8. — *Combustibile solido di sicurezza META ed apparecchi META-NIAGARA per sturare lavabi, bagni, apparecchi sanitari, ecc.*

COMPRESSORI DI ARIA E DI ALTRI GAS

EMANUEL GIOVANNI - TORINO, Via Canova 7 — *Compressori aria, martinetti, aerografi, autoflamma, stazioni servizio.*
 MARZOCCHI ING. V. & C. - MILANO, Piazzale Acquileia, 6. — *Compressori a uno e due stadi - Aerografi - Stazioni di servizio.*

COSTRUZIONI NAVALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Beldoni, 9. — *Costruzioni navali.*

DEPURAZIONE ACQUE (Impianti e materiali vari - Contatori d'acqua)

BOSCO & C. - Via Buenos Ayres, 4 - TORINO. — *Acquedotti ed accessori, contatori d'acqua, saracinesche, ecc.*
 BRONGIO GIUSEPPE - MILANO, Via Brioschi 34 — *Filtri «IDRO» per depurazione e sterilizzazione delle acque. Impianti fissi e portatili, tipi economici per famiglia e comunità. - Adattati dal R. Esercito e truppe coloniali.*
 L'IDRAULICA VINCI BENEDETTO & F. - MESSINA, Corso Garibaldi - Filiali: ASMARA, ADDIS ABEBA, HARRAR. — *Trattamento acque potabili e rifiuto, impianti idraulici, domestici, industriali, acquedotti, forniture Amministrazioni Coloniali, articoli ghisa porcellanata per impianti d'igiene, GESTIONE DEGLI EMPORI «VINCI».*
 ROSSI & CASTAGNETTI INGG. - TORINO, Via Ormea, 136. — *Purificazione delle acque per qualsiasi utilizzazione.*
 S. A. ASTRA - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 22. — *Contatori per acqua, benzina, nafta e liquidi speciali.*
 S. A. I. «FILTRI CHABAL» - GENOVA, Luccoli, 14. — *Impianti filtranti per depurazione acque potabili.*
 SIAF - MILANO, Via Clerici, 2. — *Depurazioni, sollevamento acque di rifiuto - Depurazione acque potabili - Acquedotti e fognature.*
 SOC. AN. PIACENTINA DI PERFORAZIONE J. MASSARENTI PIACENZA, Via Romagnoli, 58. — *Indirizzo telegrafico Spes. - Costruzione apparecchi di perforazione ricerca acqua, petrolio, minerali, impianti sollevamento acqua, acquedotti.*
 TONIOLO ENRICO - MILANO, Via S. Paolo, 16. — *Impianti potabilizzazione acque - Carbonizzazione, distillazione legna - Gruppi elettrogeni.*
 QUSELLI A. S. A. - MILANO, Via S. Pellico, 12. — *Speciali distillatori e sterilizzatori d'acqua ad uso coloniale.*

ESPLOSIVI ARMI E MUNIZIONI

POLVERIFICI STACCHINI GIOVANNI S. A. - ROMA, Via Cavour, 256. — *Fabbriche esplosivi nei Governatorati dell'Eritrea e dell'Amara. Agenzia Commerciale per l'A.O.I. in Asmara.*
 RAVIZZA A. & C. - MILANO, Via Berchet, 2. — *Armi, munizioni, accessori, pesca, scherma - Catalogo gratis.*
 S. A. FICCHICI GIULIO - LECCO — *Munizioni per armi portatili, bottoni, minieria.*
 SOC. GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI - MILANO, Corso Italia, 6. — *Polveri da lancio - Detonanti per artiglieria e bombe - Esplosivi - Mince universali Bickford - Mince detonanti - Accessori vari da guerra e da mina.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordini, 9. — *Cannoni controaerei ed anticarro - Mitragliatrici - Fucili automatici - Torrette per armamento aeroplani - Bombe - Proiettili.*
 SOC. ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI S. I. P. E. - MILANO, Via Principe Umberto, 27. — *Explosivi da mina - Accessori - Polveri e Cartucce cariche da caccia.*
 SOC. ROM. COSTR. MECC. ROMA, Via Faleria, 25. — *Costruzioni mecc. - Bombe - Spollette lancia bomba - Armi diverse, ecc.*

FONDERIE

O. M. I. C. - OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO, Via Noè, 21 — *Fonderia leghe leggere - alluminio - bronzo - ottone.*

FORNITURE MILITARI (Divise, stivaleria, buffetteria, ecc.)

BIELLA CARLO - MILANO, Viale Pieno, 7. — *Uniformi militari - Divise - Bandiere - Gagliardetti - Gonfaloni.*
 MAURI ETTORE - MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 26. - Stab. C. Poma, 52. — *Bandiere, divise, uniformi, articoli per feste.*
 LA NAZIONALE - MILANO, Corso Magenta, 63. — *Uniformi e tendiere, Sahariane, combinazioni ed abiti lavoro mantello.*
 UNIONE MILITARE - ROMA, Via Tomacelli. — *Uniformi militari, abiti civili, accessori per divise.*
 VE. DE. ME. S. A. - MILANO, Via Meutegani, 14. — *Forniture militari-civili - Passamanerie - Guarnizioni - Uniformi*

FORNITURE PER OSPEDALI SANATORI INFERMERIE ECC. (gabinetti chirurgici, radiologici, elettromedicali, odontoiatrici; forniture ortopediche e articoli di gomma e sanitari)

ACTINA ENRICO GMUR & C. - MILANO, Via Pergolesi, 24. — *Lampade a quarzo per raggi ultravioletti.*
 ANDREINI ING. MICHELE S. A. & C. - MILANO, Via Lambro, 2. — *Costruzione apparecchi radiologici, elettromedicali e scientifici, accessori relativi.*
 ANONIMA FORNITURE DENTALI E AFF. GIÀ C. TARRA & SOCI - MILANO, Via Cappellari, 4 - ROMA, Via della Panetteria, 6. — *Forniture complete e materiali per gabinetti e laboratori dentistici.*
 BALDINELLI FERDINANDO - MILANO, Via Pattari, 7. — *Strumenti chirurgici, apparecchi ortopedici, strumenti per veterinaria.*
 FRONTINI ALFONSO FABBR. APPAR. RAGGI X, ed ELETTRO-MEDICALI - MILANO, Via L. Canonica, 12. — *Apparecchi radiologici, e Elettro-medicali.*
 GORLA SIAMA SOC. AN. - MILANO, Piazza Umanitaria, 2. — *Apparecchi elettromedicali. Lampade quarzo e solari*
 IMPERIALI BELTRAMINI - MILANO, Via S. Prospero, 4. — *Forniture complete - Materiali odontoiatrici.*
 HENNIG M. F. - MILANO, Via Fontana, 28. — *Apparecchi meccanici strumenti per odontoiatria.*
 LIBÈ AUGUSTO - MILANO, Corso Garibaldi, 71. — *Impianti completi di gabinetti odontoiatrici - Dentis artificiali.*
 MARELLI CAV. UFF. GIOVANNI - MILANO, Via S. Antonio 17. — *Istrumenti chirurgici, apparecchi ortopedici e medicatio sanitario.*

OFFICINA DI COSTRUZIONI ELETTRICO-MECCANICHE GIUSEPPE CLERICI. - MILANO, Via Cesare da Sesto, 24. - *Specialità costruzioni apparecchi gabinetti dentistici e meccanica in genere.*
PETERSEN ENRICO - MILANO, Via S. Eufemia, 16. - *Tutto il fabbisogno per chirurgia, medicina, elettroterapia.*
POZZANI GIUSEPPE - LONIGO. - *Prodotti tessili - Garze gregge ad idrofile - Telo gregge in genere - Articoli sanitari: gomma, medicazione, borse per ghiaccio - Cintì, ventriere - Aghi - Siringhe - Termometri, ecc.*
RAPETTI SOC. ACC. SEMPLICE - MILANO, Foro Bonaparte, 74 - Tel. 80890. - *Articoli gomma - Chirurgici - Medicazione - Ferri chirurgici - Mobili in ferro per ospedali - Cliniche e Medici e Farmacia.*
S. A. INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA - CIRIF (Torino). - *Tessuti gommati. Rigenerati. Articoli gomma in genere - Marche Gallo, Fricus, Regina, Montana.*
TESTA CARLO - MILANO, Viale Monza, 30. - *Forniture materiali e prodotti odontoiatrici - Impianti gabinetti - Strumentario chirurgia odontoiatrice materiali per ostruzioni, cataloghi e richiesta.*

FORNITURE SPORTIVE GINNICHE E RICREATIVE

BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. - *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
BERTELO BILIARDI - TORINO, Via S. Secondo, 43 - *Fabbrica biliardi.*
FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. - *Copertoni impermeabili - Tende da campo - Vestiti impermeabili.*
MORETTI BITTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12. - *Tende coloniali.*
ORSI F.LLI - CENTO DI FERRARA - *Fabbrica biliardi con piano inalterabile - indicativissimo per essere spedito in Colonia - Non occorre il montatore perché il biliardo arriva pronto per il gioco. Chiedere preventivi.*
PERSENICO & C. - S. A. R. P. - CHIAVENNA (Sondrio) - *Tennis Lettini campo - sedie - lavori legno.*
SOC. AN. FABB. LOMBARDA ATTREZZI GINNASTICI - MILANO, Corso XXII Marzo, 23. - *La più completa produzione di attrezzi ginnico-sportivi per palestre ginnastiche - Campi sportivi - Piscine, ecc.*
VIGANO' PAOLO - TRIPOLI, Corso Vittorio Emanuele, 140-150. - *Sellerie, equipaggiamenti coloniali, tende, mobili campeggio, sandali KARACORUM, poltrone sahariane.*

FORNITURE VARIE: Alberghi, Ristoranti, Caffè e negozi vari

COMPAGNIA EUROPEA REGISTRATORI - MILANO, Corso del Littorio 1 bis. - *Registratori di cassa.*
DITTA PASQUALI PIETRO - Corso Garibaldi, 26 BRESCIA.
FRATELLI F. & P. ROMANUT - UDINE, Via Spilimbergo, 12. - *Macchine di caffè espresso.*
GAVOTTI GIUSEPPE - MILANO, Via Torino, 45 - *Macchine per macchinare permanentemente, caschi asciugapelli, tutti gli accessori.*
MISSAGLIA GIUSEPPE - MILANO, Via Moneta, 1^a. - *Forniture per bar, ristoranti e alberghi.*
OFFICINE MECCANICHE « MILANFRIGOR » - MILANO, Via S. Maurilio, 14. - *Impianti completi per macelleria, salumeria, gelateria, ristoranti, ecc.*
OLIVERO CESARE - TORINO, Piazza Nizza, 79 - *Bilance automatiche - affettatrici, ecc.*
S. A. CESALPINA - MILANO, Via G. Negri, 8. - «Nordpo», *peccino ricavato da frutta da usarsi nella preparazione dei gelati.*
SOC. AN. OLLAND - MILANO, Via S. Maria Podone, 5 - Rappresentante: MASSAUA; Formenti Nino Casella Postale, 24. - *Bilance automatiche affettatrici macine caffè.*

FOSFORO E FIAMMIFERI - TABACCHI, ECC.

MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE S. A. - ZARA. - *Manifatture tabacchi.*
S. A. F. P. A. - MILANO, Via Moscova, 18. - *Fiammiferi di qualsiasi tipo.*
SOC. AN. ITALIANA «JOB» - GENOVA NERVI, Piazza Cavour, 6-A. - *Cantine tubetti per sigarette.*
T. B. M. I. - TABACCHI GBBI MANIF. ITAL. - ROMA, Piazza Benedetto Cairoli, 6. - *Sigarette di Rodi - Triangoli di prima qualità.*

GRUPPI ELETTROGENERATORI

O. M. I. C. - OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO, Via Noè 21 - *Gruppi elettrogeneratori per tutti gli usi.*

IMPIANTI ED APPARECCHI PER RISCALDAMENTO

SANITARI - IGIENICI - CUCINE - LAVANDERIE - RUBINETTERIE ECC.

ASTUTI CAMILLO - ALESSANDRIA, Via Arnaldo Mussolini - *Cucine economiche.*
GAMBILLI FRANCESCO & ANIO DE CARTIS - MILANO, Viale Picoeno, 12. - *Articoli per idraulici, specialità sedili per water-closet e ghiacciaie.*
CUCINE VALSECCHI S. A. - MILANO, Via Ugo Bassi, 5. - *Cucine economiche, fornelli a gas.*
DE BISOGNO KAMMER & C. - MILANO, Via Galileo Galilei, 20. - *Rubineria acqua, gas, vapore e raccordi.*
DELL'ORTO FEDERICO - MILANO, Via Principe Umberto, 10. - *Cucine, lavanderie per qualsiasi potenzialità e uso, impianti completi.*
PARENTI UGO - MILANO, Via Bustocchi, 23. - *Cucine, congelazioni ghisa per tubaloni.*
S. A. MAROCCI ARRIGO & C. - SUZZARA (Lombardia). - *Cucine economiche.*
S. A. M. SOC. AN. MECCANIDRAULICA - TRIPOLI, Via Vittorio Veneto, 47-49. - *Apparecchi sanitari. - Impianti idrici. - Officine meccaniche.*
SOC. AN. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1. - *Porcellane per mense militari ed alberghi - Forniture di stoviglie per ospedali - Articoli sanitari.*
SOC. NAZIONALE DEI RADIATORI - MILANO, Via Ampère, 102. - *Radiatori - Caldaie - Accessori e Idro n. per impianti di riscaldamento, cucine e distribuzione di acqua calda - Apparecchi sanitari «Standard» per impianti igienici.*
S. ITAL. TRIPLEX - MILANO, Via Rosales, 1. - *Impianti completi di grandi cucine a carbone, nafta, elettricità - vapore, gas, ecc. di lavanderia e ventilazione.*

IMPIANTI FRIGORIFERI

DELL'ORTO, ING. GIUSEPPE «ORTOFRIGOR» - MILANO, Via Merano, 18. Teleg. ORTOFRIGOR. - *Frigoriferi «Ortofrigor» per ogni applicazione. Fabbriche ghiaccio, Condizionamento dell'aria.*
MISSORA - MILANO - Via L. Beltrami, 2. - «Lampoghiaccio» *Apparecchio per produrre ghiaccio all'istante senza forma matrice.*
S. I. R. A. C. SOC. IT. PER RADIO AUDIZIONE CIRCOLARE - MILANO, Piazza L. V. Bortolotti, 4. - *Frigoriferi elettrodomestici - Apparecchi Radiocassetti - Rasoi elettrici.*

IMPIANTI GALVANICI

S. A. ELPEWE - MILANO, Via Ponte Seveso, 25. — Impianti galvanici, prodotti chimici, materiali per pittura.

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI MINERALI

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — Impianti di macinazione, concentrazione, flottazione e cianurazione.

IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - IDRAULICHE - PORTUALI - STRADALI, ECC.

- BATOLO OSCAR - MESSINA. — Costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed affini.
BRESOLIN FRANCESCO (IMPRESA) - REGGIO CALABRIA, Piazza S. Anna. — Costruzioni edilizie, civili ed industriali, ferroviarie, stradali ed idrauliche.
CLEMENTINI UMBERTO - ROMA, Via Adelaide Ristori, 22. — Lavori edili, idraulici e stradali.
FEDERICI ELIA - ROMA, Via Ramiano Nardini. — Appaltatore opere pubbliche.
F.LLI BASSOTTO OROLOGET - BIELLA (Portula). — Impresa costruzioni in genere.
FILAURI PIETRO - PRAIA D'AIETA (Cosenza). — Impresa lavori ferroviari - Galleria, armamento e risanamento binari - Lavori eseguiti in Colonia, genio militare, genio civile.
GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Malno, 17. — Cilindratura - Bitumatura, ecc.
INFERRERA SALVATORE - AUGUSTA. — Costruzioni cemento armato, ferrovie, idraulica, strade, ponti, ecc., ecc.
ING. AURELI AURELIO - ROMA, Via Alessandria, 208. — Cementi armati, ponti e strade.
ING. A. MOTTURA E C. ZACCHEO - MILANO, Via Victor Hugo, 2. — Costruzioni edili, in cemento armato, idrauliche ed industriali, cementazioni.
IMPRESA ASTALDI, S.A. - ROMA, Corso d'Italia, 43. — Lavori edili, stradali, ferroviari, cemento armato, forniture ferri.
LANARI ALESSIO - OSIMO (Ancona). — Impresa costruzioni edili e stradali.
MUCCIO GIUSEPPE - RAGUSA, Corso Vittorio Veneto, 200. — Lavori edili stradali - Forniture materiale costruzione.
PARISI SAVERIO - ROMA, Via S. Martino della Battaglia, 4. — Costruzioni edili e stradali.
S. A. PURICELLI STRADE E CAVE - MILANO, Via Monforte, 44. — Costruzioni stradali, pavimentazioni di ogni tipo, permanenti o semipermanenti (Asfalti, malte asfaltiche e bituminose, calcestruzzi cementici, penetrations, semipenetrations, granito, porfido, legno, ecc.) - Minerie d'asfalto, cave, costruzione di macchine stradali.
S. A. IMPRESA TUDINI TALENTI - ROMA, Piazza In Lucina, 4. — Costruzioni stradali, ferroviarie, edili idrauliche, stabilimenti - Cave - Produzione materiali da costruzioni stradali.
S. A. VIANINI G. & C. «S.A.C.O.M.A. STRA» - ROMA, Via In Arclone, 71. — Tubi Vianini - Lavori edili, idraulici, in cemento armato - Lavori stradali e ferroviari.
SCHIAVELLO Geom. GIUSEPPE - SORIANELLO (Catanzaro). — Lavori edili, idraulici, stradali.
S.I. FINANZIARIA PER COSTRUZIONI - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8-10. — Lavori portuali - Edili - Stradali - Cemento armato - Ferroviari.
SOC. GEN. IMMOBILIARE DI VALORI DI UTILITÀ PUBBLICA ED AGRICOLA - ROMA, Via Agostino Depretis 45-a. — Lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali, ecc.
ZANETTI CAV. GIUSEPPE - BOLZANO, Piano di Bolzano, 1. — Costruzioni edili, cementi armati gallerie, strada, acquedotti.

IMPRESE TRASPORTI

- CERRI GOFFREDO - MILANO, Via Vigevano, 8. — Trasporti - Autotrasporti - « Servizio speciale celere per il Meridionale - Sicilia - Colonie ».
DANZAS & C. S.A. - MILANO, Via Pietro Maroncelli, 17. — Trasporti internazionali e coloniali.
F.LLI GONDRAND S. A. MILANO, Via Pantaccio, 21. — Trasporti nazionali, internazionali terrestri, marittimi, coloniali.
GOLZIO G. & C. - d. LUIGI GHIRINGHELLI - MILANO, Via Silvio Pellico, 12. — Trasporti marittimi per A. O. I.
HESS ISIDORO - GENOVA, Via Sottoripa, 5 - Sbarchi - Imbarchi - Rispedizioni - Trasporti - Contratti.
S. A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA S.A.I.M.A. - MILANO, Via Pontaccio, 13. — Spedizioni, traslochi - Filiali nei porti di Fiume, Genova, Trieste, Venezia.
S. A. SAMARENCO - GENOVA, Via F. Corridoni, 8 - MILANO, Via Montenapoleone, 31 - ASMARA, Via Pellegrino Matteucci - MASSAUA, Via Palermo 1-3 - ASSAB - DESSIE - ADDIS ABEBA - Autotrasporti - Rappresentanze - Assicurazioni - Commissioni - Operazioni doganali - Magazzinaggi - Incassi - Corrispondenti nelle principali città.

INDUSTRIA CARTA ED AFFINI - TIPOGRAFIE, MACCHINARIO, ACCESSORI, ECC.

- GARTIERA ITALIANA S.A. - TORINO, Via Valeggio, 5. — Carta - Cartoni - Cartoncini - Stesi ed allestiti - Busto - Blocchi - Quaderni.
GARTIERA DI ORMEA - ORMEA, (Cuneo). — Prodotti industria cartaria, carta da sigarette, carta volume fini - Carta da condensatori elettrici - Carta bibbia, da carbonizzare mussoline.
CONVITRAS Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente - MILANO, Via Durini, 9. — Carta trasparente di cellulosa CELLOPHANE.
DALLE NOGARE & ARMETTI - MILANO, Via Gallina, 10. — Cartoline, album, monografie, illustrate, tutti procedimenti.
DITTA EDITRICE GARIONI - PIACENZA - Cartoline illustrate esportazione.
«F. I. C. I. S.» S. A. FABB. ITAL. COLORI INCHIOSTRI DA STAMPA - MILANO, Corso 28 ottobre, 89. — Inchiostrati da stampa neri e colorati, vernici, paste per rulli, benzografo, pietre litografiche, ecc.
RONCORONI MARIO - MILANO, Viale Brianza, 27. — Macchine per giornali - Tipografie - Legatorie e cartotecniche.
SOC. AN. ARTI GRAFICHE BERTARELLI - MILANO, Via Archimede, 4-6.
SOCIETA' «NEBIOLO» - TORINO, Via Bologna, 47. — Macchine grafiche e accessori - Caratteri tipografici - Fonderia di ghisa.
S. A. «LA SORGENTE» - STIA (Arezzo). — Inchiostrato da stampa ed affini - Inchiostrato da scrivere finissimo « Vittoria » - Crema per calcolatore.
S. A. MAFFIZZOLI - MILANO, Via Senato, 14. — Carte e cartoncini d'ogni genere anche in confezioni.

INDUSTRIE, COMMERCIO RAPPRESENTANZE TRASPORTI NELLE COLONIE

- ANTONIONE MARIO - MOGADESCIO, Vittorio d'Africa (Somalia Italiana). — Autotrasporti ed officine meccaniche
ATLANTE GIUSEPPE fu P.le (fondato nel 1887) - BARI, Corso Vittorio Emanuele, 179. — Importazioni - Esportazioni - Rappresentanze.
BARDA ISACCO & F.LLO - TRIPOLI, Via Generale Fara, 5. — Utensileria, ferramenta - Colori - Olii - Vernici - Articoli igienici e sanitari - Impianti completi in articoli igienici, sanitari, gas - Materiale da costruzione in genere.

- COMP. COMM. ITAL. PER L'AFRICA ORIENTALE** - GENOVA, Piazza Nunziata, 16-20 - Agenzie: Asmara. Mogadiscio, Merca, Chisimaio. — *Importazioni - Esportazioni.*
- COSTA GIUSEPPE - BENGASI** (Cirenaica), Via Roma, 11. — *Forniture macchine industriali, navali - Articoli tecnici.*
- CONSORZIO DI COLONIZZAZIONE DI GENALE (Somalia Italiana) VITTORIO D'AFRICA.** — *Produzione esportazione banana, cotone, granturco, sesamo, semi ricina, noci di cocco, Kaph, arachidi - Importazioni, carburanti, lubrificanti, macchine, attrezzi agricoli, materiale da costruzione, cemento, ecc.*
- CHIAPPARONI M. GABRIELE** - Piazza S. Siro, 2-2 - GENOVA — *Importazioni pelli bovine e caprine Gomma - Cera d'api.*
- GIANNANGELI SALVATORE** - ASMARA. — *Importazione Rappresentanze, tessuti, derrate, cordami, varie.*
- HENDEL FABIANO & C.** - ADDIS ABEBA, MOGADISCIO, Uffici Milano, Via Leopardi, 1. — *Forniture elett. e tutti i tipi di ogni genere - Automazzi - Motori Diesel - Macchine agricole ed utensili - Tessuti - Cinescopio - Alimentari.*
- INTEROCENICA** - GENOVA, Palazzo Borsa. — *Esportazioni - Importazioni.*
- LEONI LEONIDA** - ADDIS ABEBA - Casella postale 122 — Via Asmara, 53.
- MORTARA FRATELLI A. A. SOC. AN.** - MILANO, Via B. Eustacchi, 23 - MOGADISCIO. — *Inflammabili lubrificanti automobili - Pneumatici - Macchine agricole - Macchine per scrivere - Legno - Cemento Ricambi ecc.*
- PRIMA SPREMITURA TRIESTINA D'OLIO LUZZATTI & C. S. A.** - TRIESTE, Casella postale 440. — *Importa semi oleosi dalle colonie.*
- REMOTTI ATILIO** - GENOVA, Via Dante 2 int. 167. — *Esportazione - Importazione.*
- S. A. CALDERONI-COLONIALE** - Milano, Via Durini, 31 - Filiali: Asmara - Addis Abeba Dessiè - Dire Dana. — *Importazione, esportazione, rappresentanze, depositi, tutti gli articoli.*
- S. A. GISMONDI ENRICO & C.** - ROMA, Via Regina Elena, 86. — *Esportazione sale marino dalla Tripolitania.*
- S. A. I. S. - SOCIETÀ AGRICOLA ITALO SOMALA** - MOGADISCIO.
- SOC. COLONIALE ITALIANA** - ROMA, Via Nazionale, 230. — *Importatrice - Esportatrice - Forniture elett. e militari. materiali costruzione, carboni.*
- SOC. «OLIBANUM» CONCESSIONARIA DELL'INCENSO MIGIURTO** - SEDE IN MOGADISCIO - AGENZIE E STABILIMENTI: ALULA, BENDER CASSIM, DANTE, NAPOLI - Recapito Metropolitano: ROMA, Piazza di Spagna, 9. — *Incenso produzione Somalia Italiana - Incenso speciale marca «Vaticanium» - Mirra - Gomma arabica - Senna*
- SHOA MENAHEM JOSEPH** - ASMARA. — *Commerciante.*
- SOC. SUVLIS DIMITRIO & C.** - ASMARA. — *Articoli di costruzione - Ferramenta in genere - Cordami - Rappresentanze.*
- S. P. A. O. I.** - Società per l'Africa Orientale Italiana - GENOVA, Via Petrarca 2, — *Esportazione tessuti - Alimentari - Sapori - Importazione sottoprodotti animali.*
- TOSCANO MICHELE IMPORT. EXPORT.** - ASMARA (Eritrea). — *Esportazione pelli bue, ovine e caprine grasse, semi oleosi, cereali - Importazione, macchine industriali, sfarinati, alimentari materiale per costruzione, cemento. - Lavori agricoli. - Tessuti.]*

INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE E MATERIALI VARI ELETTRICI

- COMPAGNIA GENERALE DI ELETRICITA** - MILANO, Via Borgognone, 14. — *Motori-alternatori, elettrodomestici frigoriferi, elettropompe, ventilatori, Apparecchi radio CGE riceventi e trasmettenti, - Forni elettrici da 200: Antonello e Orlandi.*
- CONSORZIO ITALIANO VENDITA ISOLATORI** - MILANO, Via S. Pietro all'Orto, 17. — *Isolatori porcellana per qualsiasi applicazione.*
- DITTA COLOMBO CBSARE DI GIUSEPPE MARIO COLOMBO** - MILANO, Via S. Croce, 6. — *Fabbrica di passamaneria e conduttori elettrici speciali.*
- ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA - BULLONO**, Piazza Campitello, 4. — *Strumenti di misura elettriche - Riduttori di tensione - Fonografi.*
- FERRÉ ING. F. & C.** - MILANO, Viale Maino, 19. — *Forni - Industriali a combustione ed elettrici.*
- FIDENZA S. A. VETRERIA**, capitale 5.000.000 int. vers. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — Tel. 133203 - Telegrammi Follisolatori, (Vetriere in Fidenza - Parma). — *Isolatori in vetro speciale - Apparecchi di illuminazione e protettori sistema Holophane - Vetri per fari d'auto.*
- FUSARC** - MILANO, Viale Monza, 274. — *Elettrodi per saldatura all'arc elettrico.*
- GAFFURI ARTURO** - TORINO, Via Pic. V°, 6 — *Costruzione materiali elettrici per auto qualunque tipo.*
- HELLESENS ITALIANA S. A.** - ROMA, Via Frattina, 110. — *Pile batterie elettriche a secco «HELLESENS».*
- IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S. A.** - MILANO Via A. Mussolini 5. — *Materiale elettrico per centrali, stazioni, linee elettriche, ecc.*
- L'ELETTRICA** - TORINO, Piazzetta Madonna degli Angeli, 2. — *Tutto per l'elettricità.*
- NITENS** - NOVI LIGURE. — *Lampade elettriche.*
- RINALDI G. (DITTA) DI ENRICO RINALDI - BERGAMO**, Via Stoppani, 3. — *Materiali elettrici, tubi isolanti conduttori Pirelli.*
- S. A. ELETTROMECCANICA F.LLI REDABLI - MONZA.** — *Fabbricazione accumulatori ferro nichel nichelcalcio per avviamento motori a scoppio, telegrafia, telefonia, luce.*
- S. A. I. PHILIPS** - MILANO, Via S. Martino, 20. — *Lampade elettriche - Apparecchi illuminazione.*
- S. A. ING. IVO FERRI - BOLOGNA.** Via Zamboni, 13. — *Imbianchi elettrici ed idraulici.*
- SAN GIORGIO S. A. IND.** - GENOVA SESTRI. — *Motori dinamo, alternatori, trasformatori, elettropompe, turbine verticali ferroviari, meccanici di precisione, ottica.*
- S. A. REINA ZANARDINI** - MILANO, Via Solari, 32. — *Apparecchi illuminazione. - Arredamenti veicoli. - Borracce di alluminio.*
- S. A. RIME** - MILANO, Via Adua, 11. — *Materiale elettrico per installazioni e conduttori.*
- S. I. CONDUTTORI BLETT. ISOLATI E PRODOTTI AFFINI** - LIVORNO, Viale G. Carducci, 81. — *Cavi, conduttori elettrici.*
- SIEMENS S. A.** - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20 - Via Lazzaretto, 3. — *Conduttori, spazzole per motori, lampadine, materiale d'installazione, apparecchi elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche per centrali ed industrie, radiocolluttori, telefoni, conduttori di acqua.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA** - MILANO, Via Bordonni, 9. — *Macchine ed apparecchiature elettriche - Centrali elettriche e sottostazioni di trasformazione.*
- SOC. ITAL. RETI TELEFONICHE INTERURBANE (S. I. R. T. I.)** - MILANO, Via F. Filzi, 17-19.
- SOC. NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO** - TORINO, Corso Mortara, 4. — *Costruzioni elettriche, meccaniche, metalliche, ferroviarie, tramviarie.*

INDUSTRIE MECCANICHE E METALLICHE - POMPE - MOTOPOMPE, ECC.

- ANSALDO S. A.** - GENOVA CORNIGLIANO, Via L. A. Muratori. — *Elettromeccanica - Metallurgica.*
- BARICOZZI FRATELLI** - MILANO, Via Thaon di Revel, 21 — *Fusioni metalliche e meccaniche - Campari.*
- BOMBELLI ANGELO** - MILANO, Via Ventura, 14. — *Costruzioni in ferro, ferramenti, scafature, ferro, ecc.*

- CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO - TRIESTE.** — *Navi mercantili e da guerra - Motori Diesel marini - Macchine a vapore - Turbine - Carpenteria in ferro - Gru da porto - Ponti metallici - Macchinari ad impianti elettrici per bordo e terrestri - Aeroplani civili e militari.*
- CARPENTERIA BONFIGLIO & C. - MILANO.** Via Abbadesse, 17-a. Tel. 690-220. — *Cassette smontabili, tettoie, padiglioni, ponti hangars in legno e ferro.*
- CATTANEO LUIGI - COMO.** Via Bellinzona, 14 — *Stabilimento serramenti, mobili griglie, avvolgibili e affini.*
- COLBACCHINI DACIANO & FIGLI - PADOVA.** Via del Colli, 45. — *Campane - Incastellature relative - Arradi sacri.*
- COLBACCHINI PIETRO - BASSANO DEL GRAPPA.** — *Campane.*
- DITTA GIUSEPPE MORETTI fu GIOV. - CARONNO MILANESE TEL. 702, - SARONNO.** — *Ferramenta - Ottonemi - Articolati imbottiti - Minuteria metallica in genere.*
- FIAT Stabilimento Grandi Motori - TORINO.** Via Cuneo, 20. — *Motori Diesel industriali e marini.*
- FISCHER FRATELLI - MILANO.** Via Lazaretto, 17. — *Estintori - Attrezzi estinzioni incendi - Pompe a mano e motori per cantieri.*
- FIGLI DI CARLO SOLDA - POGNO (Novara).** — *Stabilimento metallurgico - Fonderia e torneria in metalli - Rubinetteria - Saracinesche - Valvole.*
- FONDERIA CAMPANE G. B. DE POLI - UDINE.** Via Medici, 59. — *Tel. 12-10.*
- L'INVULNERABILE S. A. MANDATARIA DELLA SOC. AN. F. E. R. V. E. T. - MILANO.** Via Farini, 24. — *Serrande a rotolo di sicurezza, avvolgibili in legno - Infissi in ferro e legno - Costruzioni e casse smontabili.*
- MACCHINE LUZZATTO S. A. G. L. - MILANO.** Via Nino Bixio, 52.
- NATHAN UBOLDI ZERBINATI - MILANO.** Viale Montegrappa, 14-a. — *Gru - Tettoie - Serbatoi - Ponti - Materiale ferroviario, ecc.*
- OFFICINE FRANCESCO MADDELANO - MILANO.** Via Orti, 16 — *Primaria fabbrica per la produzione degli ornamenti di ferro - Scale di ferro diritte ed elicoidali (chiocciola) brevettate chioschi - Lucernari per abbaini - Parasigilli di terra - Bocchette d'aerazione e d'ispezione.*
- OFFICINE MONCENISIO GIÀ BAUCHERIO - TORINO.** Corso Vitt. Emanuele, 73. — *Carrozze e carri ferrotramviari Rimorchi stradali - Materiale bellico - Lavorazioni meccaniche.*
- OFFICINE SAIRA VILLAFRANCA VERONESE.** — *Recinzioni metalliche - Serramenti metallici - Carpenteria ferro.*
- O. M. I. C. - OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO.** Via Noè, 21 — *Pompe moto pompe impianti idrici.*
- PASTORE BENEDETTO - TORINO.** Via Parma, 71. — *Serrande avvolgibili di sicurezza e cancelli riducibili.*
- POBSIO Cav. G. - TORINO.** Via Alfieri 22 — *Casseforti, armadi sicurezza.*
- POMPE GABBIONETA - MILANO.** Via Principe Umberto, 10 — *STABILIMENTO a SESTO S. GIOVANNI.* — *Elettropompe - Pompe a cinghie e a scoppio - Tubazioni - Accessori idraulici ed elettrici - Impianti completi per estrarre e distribuire acqua - Irrigazioni agricole - Noleggi - Dissabbiamento e spurgo di pozzi - Riparazioni coscenziatissime.*
- SACERDOTI CAMILLO OFF. MECC. - MILANO.** Via Castelvetro, 308 — *Ingranaggi - Riduttori di velocità - Verricelli - Paranchi elettrici - Costruzioni elettromeccaniche.*
- S. A. I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALL. - VENEZIA.** Via 22 marzo, 2402. — *Costruzioni brevettate di aviorimessa - Tettoie.*
- S. A. I. V. TORINO.** Corso Peschiera, 265. — *Serbatoi, pompe, innaffiatrici. Carpenteria in leghe leggere ed acciaio.*
- S. A. L. D. A. SCALICI DE VONDERWELD - TRIESTE.** Via Economo, 2. — *Riparazioni costruzioni mediante saldature elettriche ed acetilene.*
- S. A. LOMBARDINI PABB. ITAL. MOTORI - REGGIO EMILIA.** — *Motori a scoppio e ciclo Diesel - Motopompe.*
- S. A. ODERO TERNI ORLANDO - GENOVA.** — *Navi mercantili e da guerra - Macchine a vapore e turbine. Carpenteria in ferro - Pompe - Distillatori - Evaporatori - Artiglierie di qualsiasi tipo e calibro - Armi per aeroplano.*
- S. A. SUCC. ING. A. BONARIVA - BOLOGNA.** Via Zanolini, 19. — *Pozzi tubolari - Impianti sondaggi - Pompe - Impianti irrigazione.*
- S. A. VOLUGRAFO - TORINO.** Corso Verona, 16. — *Apparecchi misuratori per liquidi, infiammabili, depositi carburanti, apparecchi di miscelazione istantanea, fornitura per campi di aviazione.*
- SERAFINI ING. & C. - MILANO.** Piazza Duca d'Aosta, 10. — *Costruzione pompe e impianti idrici.*
- S. I. L. I. A. M. - MILANO.** Via Pestalozzi, 4. — *Impianti liquidi infiammabili ed apparecchi misuratori.*
- SLANZI OFFICINE FONDERIA - NOVELLARA (Reggio Emilia).** — *Motori a scoppio - Motopompe - Motocompressori - Gruppi elettrogeni.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO.** Via Bordini, 9 — *Macchine industriali diverse. Carpenterie metalliche. Caldaie - Serbatoi.*

INDUSTRIE METALLURGICHE E SIDERURGICHE

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE.** — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
- FERRIERE GIUSEPPE CIMA - LECCO.** Via Belliore, 6. — *Produzioni fili di ferro e di acciaio - Ponte di Parigi - Corda spinosa - Reti tele metalliche - Funi e cavi.*
- FIGLI DI A. CAMERINI S. A. IND. DEL PIOMBO - PADOVA.** Via G. Jozzi, 4 bis — *Minio-litargirio - Tubi di piombo Paltini da caccia - Piombini da sigillare.*
- HULSS & CAPELLI - MILANO.** Via A. Mussolini, 6. — *Metalli, minerali - Materie prime industria.*
- MAFFEI BUGENIO - MILANO.** Via Valenza, 5. — *Tubi di ferro e di acciaio di ogni tipo.*
- METALLURGICA RICCARDO FAINI S. A. - MILANO.** Via Boccaccio, 26. — *Filo armonico - Nastro acciaio - Minuteria metalliche.*
- MINOTTI F. LLI - MILANO.** Piazza Appio Claudio 8. — *Vendita metalli grezzi, laminati e trafilati - Acquisto rotolami metalli ricchi.*
- Soc. An. ALDE GIUSEPPE - LECCO.** Via Azzone Visconti 27. — *Fili ferro - tele e reti metalliche - ponte di Parigi - corda spinosa - gabbioni - ribattini - broccame - semenza - sellerie.*
- S. A. COMM. SIDERURGICA** Agente delle: S. A. METAL. V. COBIANCHI - G. B. MARTINELLI - OFF. METALL. PIEMONTESE - TRAFILERIE E CORDERIE VENETE - MILANO, Via D. Dalmazio, 5. — *Laminati, lami, moietti, nastri, funi, reti, chioderia, viteria, pitoneria, catene, carpenteria, costruzioni in ferro, infissi, chiusure, attrezzi per impresa ed agricoltura, utensili, gabbioni, tubazioni, fische, cerniere, ferramenta.*
- S. A. FERDINANDO ZANOLETTI «METALLI» - MILANO.** Corso Roma, 5. — *Tubi e lastre di piombo. - Lamiera, zinco, ferro, metalli in genere.*
- S. A. LAVORAZIONE ZINCO F. LLI MORTEO - GENOVA.** Via Roma, 11 — *Lamiera zincate, secchi, fusti, serbatoi.*
- SOC. AN. NAZ. «COGNE» - TORINO.** Via S. Quintino, 28. — *Meccanica e metallurgica.*
- SOC. COMMERCIALE SIDERURGICA MILANESE - MILANO.** C. Ticinese, 97 - Tel. 32851. — *Prodotti siderurgici, attrezzi, utensili, macchinari.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO.** Via Bordini, 9. — *Acciai comuni e speciali - Getti acciaio - Pesi forgiati, e stampati.*
- SOC. METALLURGICA ITALIANA - MILANO.** Via Leopardi, 18. — *Fonderie - Laminatoi - Trafilerie per la lavorazione del rame e le sue leghe.*
- VILLA F. LLI fu Paolo S. A. - MILANO.** Via Pablo Sarpi, 10. — *Ferro in verghe - Poutrelles - Lamiera.*

INDUSTRIE TESSILI - MANIFATTURE - CONFEZIONI, ECC.

- ANGELI GIUSEPPE S. A. - TRIESTE, Chiarbole, 462. — *Cordaggi e spaghi.*
 BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
 BERNOCCHI S. A. - LEGNANO. — *Tessuti rayon, cotone e rayon, Tinti - Stampati - Fantasia.*
 BORGHI A. & C. - ROMA, Via del Tritone, 58-b. — *Tessuti per mobili - Tappezzeria - Tendaggi - Arredamenti.*
 CALZIFICIO CARONESE - CARONNO MILANESE - Succ. MILANO, Via Settala, 5. — *Calze per signora tipi medi e fini.*
 CITTERIO FRATELLI S. A. - MONZA, Via Cattaneo, 10. — *Stoffe per mobili, tappezzerie - Velluti e tappeti.*
 COMPAGNIA PER IL COTONE D'ETIOPIA - MILANO, Via Fratelli Gabba, 7 - Sede Sociale ADDIS ABBBA.
 CORTI FRATELLI - BRIANZA. — *Cinture tessuti - Nastri in genere, lucignoli per lampade - tessuti speciali.*
 COTONIFICIO DI CONIGLIANO LIGURE - CONIGLIANO (Genova). — *Filati per pulitura macchini.*
 COTONIFICIO LEGLER S. A. - Ponte S. Pietro, BERGAMO.
 COTONIFICIO VALLE DI SUSA S. A. - TORINO, Corso Re Umberto, 8. — *Filati e tessuti di cotone e misti greggi, colorati ed imbianchiti.*
 COTONIFICIO VENEZIANO - VENEZIA S. Marta. — *Filati e tessuti di cotone.*
 ETRURIA - FIRENZE, Via Nazionale, 6. — *Ricami, corredi sposa e cusa.*
 F. A. C. I. S. - TORINO, Corso Emilia, 8. — *Fabbrica abiti confezionati in serie.*
 FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili. - Tele impermeabili. - Tende da campo. - Vestiti impermeabili.*
 F. I. S. A. C. FABB. ITAL. SETERIE & AFFINI - COMO, Via Serbelloni, 1. Direzione Camerlata (Como). — *Tessuti seta e rayon.*
 F. LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
 GALBIATI & ISORNI - MILANO, Via Nerino 6. — *Maglieria intima e confezioni maglia di lana per uomo, donna bam. int.*
 GARRERO MICHELE - SAVONA, Via Luigi Corsi, 9. — *Manifatture - Confezioni.*
 INDUSTRIE RIUNITE HIRSCH ODORATI DI HIRSCH & C. - FERRARA, Via Aldighieri, 25. — *Maglieria.*
 INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE - SALEMARASINO (Brescia). — *Coperte lana lino Jacquard panni.*
 I. N. F. A. - MILANO, Via Fab o Filzi 41. — *Fazzoletti - lenzuola - jacere - tovaglierie - Affini.*
 LANIFICIO V. E. MARZOTTO - VALDAGNO (Vicenza). — *Tessuti e filati di lana.*
 MAGULIANI GIUSEPPE SUCC. (di Rag. FRANCO VITALI) - MILANO, Via Unione, 14. — *Filati - Magazzino al l'ingrosso - Mercerie - Maglierie.*
 MANIFATTURE ROSSARI & VARZI S. A. - GALLIATE (Novara). — *Filatura, tessitura, candeggio, tintoria, teleria, tovaglierie, foderami, camicerie, tessuti fantasia - Esportazione.*
 MEGATTI & LONI - FIRENZE, Via Cavour, 20. — *Ricami - Tovaglieria lino ricamata a mano - Forniture letto ricamata a mano*
 MORETTI ETTORE - MILANO Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
 PALOSCHI & C. - MILANO, Viale Pasubio, 14. — *Maglieria lana, cotone, seta, rayon - uomo, donna, ragazzo.*
 POLITI Comm. RICCARDO - MILANO, Via S. Enfantia 2. — *Fabbrica arredi Sacri - forniture per altari.*
 RISPOLI ALFONSO - CAVA DEI TIRRENI (Salerno). — *Cordami, spaghi, copertoni impermeabili, accessori per selleria per ogni amministrazione militare e civile.*
 . A. BATTISTEL AMIOTTI - MILANO, Via Bigli, 4. — *Cotoni sodi.*
 S. A. CAMBIAGHI GIUSEPPE - MONZA, Via Porta Lodi, 2. — *Fabbrica feltri e cappelli lana.*
 S. A. COTONIFICIO COMENSE G. B. BIANCHI-COMO, Casella Postale, 144. — *Filati pulitura per cantieri e officine - Cascate cotone e rayon tessili e per imbottitura.*
 S. A. COTONIFICIO F. LLI DELL'ACQUA - LEGNANO, Via F. Tosi 7. — *Filati e tessuti di cotone e misti a rayon.*
 S. A. CUCIRINI CANTONI COATS - MILANO, Via Petrarca, 20 — *Tutti i filati cucirini per saris, calzoli, sellati, ecc.*
 S. A. ERRERA - MILANO, Via Sottembrini, 5. — *Calze da uomo e da signora tipi medi e fini.*
 S. A. INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA - CIRIÉ (Torino). — *Tappeti in pezza - Tappeti a stampa.*
 S. A. LIRIFICIO E CANAFICIO NAZIONALE - MILANO, Via Annato, 5 — *Spaghi - Spago da calcolajo - Cordami Filati - Refi - Olone per tende, per otti, per sacchi - Copertoni - Tubi per incendio - Tele di canapa per biancheria, vestiti, bandiere.*
 S. A. MANIFATTURE MAGLIERIA MILANO - FERRARA, Fuori Porta Po. — *Confezioni di biancheria.*
 S. V. E. MASSA - TREVIGLIO. — *Filati e Pezzani per pulitura.*
 S. A. SETE CUCIRINE RIUNITE - MILANO, Via Monterosa, 15. — *Filati per cucire - Ricamo - Maglieria, ecc. in seta rayon e lana - Seta per chirurgia.*
 F. LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessilimiste con cotone e pure.*
 S. A. TEBRO. - BERGAMO. — *Tappeti, coperte da letto di cotone e di lana, stoffe, drapperie tessuti in genere.*
 S. A. TESSITURA CARLO PERNIGOTTI - CAMPO LIGURE (Genova) — *Tessuti greggi - Colorati fantasia - Confezioni.*
 UNIONE FABB. TULLI PIZZI & AFFINI - MILANO, Via Bandello, 15. — *Tulli mosquitos per sanzariere. - Tendari - Affini.*
 ZOPPI GIOACCHINO S. A. - RANICA E BERGAMO. — *Filati di cotone, tessuti di cotone, tessuti greggi madapolan, tessuti fantasia, tessuti lana in pezza, ecc.*

INFORMAZIONI

- UFFICI INFORMAZIONI SPECIALIZZATI - MILANO, Via Priv. C. Mangili, 3.
 «ITA» Ufficio informazioni specializzato per l'industria tessili e dell'abbigliamento.
 «JC» Ufficio informazioni specializzato per l'industria del cuoio.
 «IRE» Ufficio informazioni specializzato industrie elettriche, della radio ed affini.
 «IMA» Ufficio informazioni specializzato per le industrie metallurgiche, meccaniche ed affini.
 «AIA» Ufficio informazioni specializzato per le industrie agricole alimentari ed affini.

ISTITUTI BANCARI & ASSICURAZIONI

- ASSICURAZIONI GENERALI - VENEZIA. — *Incendi - Vita - Trasporti - Furti.*
 BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MILANO. — *Tutte le operazioni di Banca.*
 BANCO DI ROMA - Roma, Corso Umberto. — *Tutte le operazioni di Banca.*
 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO - MILANO, Via Lauro, 7. — *Incendi - Vita - Vitaioli - Furti - Infortuni - Responsabilità civili - Grandine.*
 LA VITTORIA - Compagnia di Assicurazioni Generali - MILANO, Via Monforte 2. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
 RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' - MILANO, Via Manzoni, 58. — *Assicurazioni in tutti i rami.*
 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - TORINO, Via Corte di appello, 9. — *Incendi - Grandine - Gelo - Vita - Rendite Vitalizie - Infortuni - Malattie - Responsabilità civile - Automobili - Furti - Cristalli - Guanti - Trasporti - Rischi Accessori - Polizza plurima.*

LEGNAMI E LAVORAZIONE DEL LEGNO — IMBALLAGGI

BARONI ERNESTO S. A. - REGINA MARGHERITA Torino. — *Legnami compensati.*
 CANTIBRI MILANESI S.A. - MILANO, Viale Ortles, 52. — *Gelose avvolgibili di legno - Pavimenti di legno - Serramenti - Salis:enti di legno brevettati - Costruzioni di legno tipo coloniale uso abitazione, uffici. ecc.*
 CARANI & GIGLIOLI - SASSUOLO (Modena). — *Serrande avvolgibili.*
 FLLI FELTRINELLI S. A. - MILANO, Via Romagnuoli, 3. — *Legnami d'opera e da falegnameria - Impiallacciatura e materiale isolante.*
 PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Casa - Ville - Padiglioni - Alberghi - Autorimesse in «PATERCEMENTO» smontabili - Serramenti avvolgibili.*
 S. A. FAESITE - PADOVA, Piazza Eremitani, 7. — *Stabilimento a Falò di Loncarone (Belluno).*
 S. A. F. F. A. - MILANO, Casella Postale, 1245. — *Imballaggi di ogni tipo - Paglia di legno (truciolo).*
 S. A. «I. N. C. I. S. A.» LISSONE — *Compensati e impiallaccature per ogni applicazione.*

LIBRI E RIVISTE

CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI - MILANO, Via Berchet 1
 MONDADORI A. - CASA EDITRICE - MILANO, Via Corridoni, 39. — *Casa editrice.*
 PARAVIA G. B. & C. - TORINO, Corso Vittorio Emanuele, 199.
 Soc. An. LATTES & C. - TORINO, Via Garibaldi, 3. — *Edizioni - Materiale Scientifico.*
 S. A. TIPOGRAFIA FRA CATTOLICI VICENTINI - VICENZA, Via Vescovado. — *Libri di devozione, liturgici, religiosi, catechistici.*
 SPERLING & KUPFER Casa Editrice e Libreria Internazionale - MILANO, Via Carducci, 16. — *Edizioni, libri, riviste, giornali di tutto il mondo.*
 VALLARDI ANTONIO - EDITORE - MILANO, Via Stelvio, 22. — *Libri di amena lettura per la gioventù - Dizionari - Vocabolari - Materiale scolastico e sussidi didattici per ogni grado di scuola - Gipsoteca Vallardi - (6000 modelli).*

MACCHINE AGRICOLE ED ENOLOGICHE

BALLARINI P. & FIGLI - SASSUOLO, Casella Postale, 27. — *Stecchiatoi da grano - Ventilatori per cereali - Separatori da Riso.*
 BERTONI & COTTI - COPPARO (Ferrara). — *Ricambi per trattrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.*
 CARPI FRATELLI - POVIGLIO — *Solfatrici - Pompe irroratrici a zaino - Solficatori - Pompe irroratrici a carriola - Pompe irroratrici a carrello - Pompe irroratrici per disinfezione.*
 FABBRICHE RIUNITE FALCI - DRONERO, (Cuneo). — *Falci da fieno, falciote da erba, falciote da grano, trinciapaglia, trinciororaggi, roncole ed arcolici affini da taglio da fabbricare anche campione.*
 FRAU - THIENE. — *Costruzione macchine e prodotti per l'industria del latte - Serratrice FRAU.*
 FLLI MARTINELLI - MODENA, Via Giardini, 18.
 GRILLI FRATELLI - FIRENZE, Via Ghibellina, 100 — *Incubatrici e materiale avicolo.*
 INDUS. ITAL. MACCHINE AGRICOLE - BRESCIA, Via Fiume, 9. — *Trebbiatrici - pressatoraggi - sgranatrici - Impianti irrorazioni a pioggia.*
 NARDI P. & FIGLI - SELCI-LAMA (Perugia). — *Aratri fissi ed a volterocchio per trazione animale e meccanica; seminatrici trinciororaggi ruspe, erpici, ruote, torchi per vinacce.*
 KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Apparecchi di aratura meccanica (per dissodamenti profondi).*
 LOMBARDI FRATELLI & C. - OSTRAVETERE (Ancona). — *Fabbriche di macchine agricole di qualsiasi modello. Qualsiasi lavoro in ferro.*
 I.T.A.I.A. - FIRENZE, Via Pistoiese — *Incubatrici, allevatrici, pollai, conigliere, accessori.*
 NICOLUCCI ALBERTO - APECCIO (Pesaro), Via Garibaldi, 6. — *Aratri di vari tipi - Tutti gli attrezzi e macchine per l'agricoltura - Prezzi speciali - Lavorazione ottima garanzia.*
 ORSI PIETRO & FIGLIO - TORTONA. — *Trattrice - Trebbiatrici - Pressatoraggi.*
 PAVAN PIETRO - ROMA, Via Ostiense, 51. — *Trattrici agricole HANOMAG-DIESEL a cingoli.*
 SOC. AN. BALDUZZI & ROVIDA - VOGHERA. — *Trebbiatrici - Pressatoraggi - Sgranatrici.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — *Locomobili a vapore - Trebbiatrici - Pressatoraggi. Macchine Gebio.*
 S. A. FORD ITALIANA - BOLOGNA, Via Saffi 32 — *Trattrici e pezzi di ricambio.*
 VANNI G. (Fabbric. Inventore) Rapp. OTTAVIANI E. - BRESCIA, Corso G. Mameli, 45. — *Bastone, seminatore a mano.*
 VOLPI DAVIDE & FIGLI - CASALROMANO (Mantova). — *Fabbricazione macchine agricole - Pompe irroratrici solforatrici - Polverizzatori ed accessori inerenti.*
 ZAMBELLI FLLI - SAONARA, (Padova). — *Macchine enologiche - Pompe irroratrici carreggiabili, per disinfezione imbianchimento, lavaggio snaffamento.*

MACCHINE ED ACCESSORI PER LAVORAZIONI TESSILI

MAGLIERIE DA CUCIRE, ECC.

JAHN CARLO - MILANO, Via Maroncelli, 8. — *Macchine per cucire comuni e speciali - Macchine per maglieria.*
 MARCHISIO GIOVANNI & C. - TORINO, Via Gustavo Doglia, 32. — *Macchine circolari per fabbricazione maglieria.*
 SACCONAGHI ENEA DI PIERO MONACO & C. - MILANO, Via S. Gregorio, 12. — *Sgranatrici per cotone, ventilatori, impianti di condizionamento dell'aria, macchinario tessile in genere*
 SOCIETA ITALIANA «DUBIED» - MILANO, Via Donizetti, 6. — *Macchine per maglierie a mano, di fabbricazione nazionale.*

MACCHINE E MATERIALI

FOTOGRAFICI - CINEMATOGRAFICI - AEROFOTOGRAMMETRICI ECC.

AGFA FOTO S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI - MILANO, Piazza Vesuvio, 19. — *Materiale fotografico, cinematografico, radiografico.*
 DITTA ING. IPPOLITO CATTANEO - GENOVA, Piazza 5 Lampade 17 — *Forniture generali per fotografia cinematografica e proiezioni.*
 FEDI ING. ANGILOLO - MILANO, Via S. Gregorio, 6. — *Macchine cinematografiche impianti amplificatori apparecchi radio.*
 KODAK SOC. AN. - MILANO, Via V. Pisani, 6. — *Materiale fotografico.*
 IHAGEE KAMERAWERK STEENBERGE & C. - TORINO, Via Bucheron, 2 bis. — *Apparecchi fotografici.*
 LEVI MARIO - MILANO, Via Brera 17. - MODENA, Via S. Eufemia, 19. — *Forniture di materiale fotografico Ferrania - Tensi - App. Woigland.*

- S.A. OTTICO MECCANICA ITALIANA E RILEVAMENTI AEROFOTOGRAMMETRICI - ROMA, Via F. Negri 11. — *Esecuzioni con il metodo aerofotogrammetrico «Nisfri» di carte fotografiche con altimetria, planimetria, in qualunque scala, per qualunque uso.*
- SOC. FILM CAPPELLI & FERRARA - MILANO, Piazza Crispi 5. — *Prodotti fotografici, radiografici, cinematografici.*
- S. A. SIDA - MILANO, Corso di Porta Vittoria, 58. — *Macchine e articoli fotografici - Utilizzazioni brevetti.*
- TENSI & C. - MILANO, Via Maffei, 11. — *Carte, lastre, pellicole fotografiche.*

MACCHINE PER COLORI, VERNICI E PRODOTTI CHIMICI

- MORANDI R. - MILANO, Via Nicola D'Apulia, 10 — *Macchine ed impianti per le industrie: Chimica in genere - Chimica farmaceutica - Profumi - Cosmetici - Colori - Vernici - Inchiostri - Saponi - Gomma - Ceramica - Alimentare - Dolciaria.*
- S. A. OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION - BERGAMO. — *Macchinario per colorifici e industrie chimiche.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Borbone 9. — *Macchine per oleifici, per fabbriche di cemento, calce, gesso, per fabbriche di ceramica, industrie chimiche ecc. Macchine industriali diverse.*

MACCHINE — UTENSILI — VARI

- AUGUSTONI ING. ROMEO - MILANO, Via Corridoni, 37. — *Trapani elettrici - Rettifiche - Sbastrici - Trita-carne.*
- CASELLI GIUSEPPE FU EGIDIO - MILANO, Via Monte di Pietà, 1. — *Articoli tecnici.*
- CASTELLANI ING. & FIGLI - MILANO, Via Plinio, 1. — *Macchine per la lavorazione del legno.*
- CONTI DANTE - MILANO, Via Marco Polo, 11 — *Torni paralleli - Presse eccentriche - Trapani.*
- DEFRIES & C. - MILANO, Viale Monza, 14. — *Macchine - Utensili - Apparecchi di sollevamento.*
- «FLESSIBILE ITALIA» - MILANO, Via Bassini, 52. — *Altri flessibili - Motozicco - Utensileria elettrica.*
- GRIMALDI & C. DI LUCIANO GRIMALDI - GENOVA, Portici Vittorio Emanuele, 26-28-30-32 R — *Macchine utensili attrezzi per officina apparecchi di sollevamento - Catalogo a richiesta.*
- MACARIO RODOLFO - TORINO, Corso Valentino, 4 — *Fabbricazione propria di trapani elettrici, smerigliatrici elettriche, rettifiche valvole, rettifiche sedi valvole, utensili pneumatici.*
- MELZI ANGELO - MILANO, Viale Montenero, 13. — *Macchine lavorazione legno utensileria.*
- OFFICINE G. G. BOSSETTI - IND. BECC. DI PRECISIONE - NOVARA. — *Macchine utensili.*
- ORIGLIA EDOARDO - MILANO, Via Principe Umberto, 27. — *Macchine utensili per lavorazione legno metalli.*
- RICCIARELLI G. & C. S.A. - PERUGIA. — *Macchine e ferramenta utensileria.*
- S. A. I. GUILLIET & C. - MILANO, Via Galliani, 1. Telefono 90685. — *Macchine per lavorazione legno.*
- S. A. I. KIRCHNER & C. - MILANO, Via Parini, 3. — *Macchine e utensili per la lavorazione del legno.*
- SCASSA & C. - TORINO, Via Nizza, 18 bis — *Macchine lavorazione legno.*
- ULMA - MILANO, Via Oglio, 1. — *Utensili per lavorazioni meccaniche ed affini.*

MACCHINE PER IMPRESE E CANTIERI (Edili, ferroviarie, stradali, idrauliche, ecc.)

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
- CONTI LUIGI & C. - MALNATE (Varese). — *Frantumatori, Granulatori - Mulini.*
- DOMENIGHETTI Ing. C. - Milano, Via P. Verri, 22. — *Rulli, Compressori - Spruzzatori di catrame, bitume ed emulsioni - Soffiatori - Motopompe - Spianatrici per piste e campi di aviazione.*
- GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. — *Qualunque macchina inerente alla strada - Livellatori (grater).*
- KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via G. Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Rulli compressori e qualunque altra macchina per la Costruzione e manutenzione stradale.*
- LORO & PARISINI - MILANO, Via S. Damiano, 44. — *Macchine edili stradali - Motori - Locomotive Decavalle Diesel.*
- MACCHINE LUZZATTO S.A.G.L. MILANO, Via Nino Bixio 52 — *Macchine di frantumazione, macinazione, vagliatura e trasporto continuo.*
- OFFICINE GUIDO LAVEZZARI - MILANO, Via Dracone, 1. — *Bitumatrici, extramatrici, carri botte, carovane, macchine e ruotabili stradali.*
- ROSENZVEIG Dr. Ing. B. - MILANO, Viale Piave, 24. — *Macchine per lavori edili stradali, ferroviari, portuali - Teleferiche, piani inclinati - Trasportatori a nastro - Escavatori - Gru a ponte - Argani - Battipali - Impianti frantumazione.*
- ROSSBETON. DITTA GIOVANNI ROSSI - GENOVA, Via Balbi, 29. — *Betoniere - Impastatrici - Argani - Elevatori - Battipali - Frantoi - Lavatrici - Bitumatrici - Motopompe - Motori.*
- S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Poente, 133. — *Macchine impianti laterizi.*
- S. A. LA MOTOMECCANICA - MILANO, Via Oglio, 18. — *Trattori - Rimorchi - Motori a nafta, petrolio, benzina - Materiale pneumatico - Frantumatori - Sonde minerarie - Fonderia acciaio.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA. — MILANO, Via Bordonio, 9. — *Compressori stradali - Macchine di frantumazione e per la produzione di pietrisco e sabbia. Macchine per costruzioni stradali.*
- SOC. GEN. MACCHINE EDILI - MILANO, Via Piave, 13. — *Macchinari ed impianti di cantieri per opere di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, ferroviarie, portuali per cave e miniere.*
- TROJSI UGO - MILANO, Viale Maino, 17. — *Macchine edili - Stradali - Portuali, minerarie.*
- VONA SILVIO S. A. - MILANO, Via Pisacane, 36. — *Primaria fabbrica per macinazione minerali - Macchine edili e cementifere - Frantoi e granulatori speciali, macinazione (a stazioni multiple): essi producono pietrisco, pietriacelli e graniglia da manutenzione stradale (a misura costante).*

MATERIALI E IMPIANTI RADIO-TELEFONICI E TELEGRAFICI

- FABBR. ITAL. CONDENSATORI MICROFARAD - MILANO, Via Priv. Derganico 18-20. — *Condensatori resistenti per telefonia e radio.*
- FABBR. ITAL. VALVOLE RADIO ELETTRICHE - MILANO, C. Venezia 13. — *Valvole Termoioniche trasmissioni e ricevimenti.*
- F.A.C.E. FABBR. APP. PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — *Impianti telegrafici di qualsiasi sistema - Apparecchi telegrafici Morse e Baudot - Impianti Radio.*
- F. I. T. A. O. I. - Consorzio Forniture ed Impianti Telegrafici in A. O. I. - Soc. An. - MILANO, Via Fabio Filzi, 19.
- IRRADIO - TORINO, Corso Porta Nuova, 13 — *Apparecchi radio.*
- PERGO A. S. A. BREVETTI - MILANO, Via Salarno, 10 - ROMA, Via Tomacelli, 15. — *Telefoni e centralini: automatici, manuali, speciali - Telecomandi.*
- RADIOFENICA - TORINO, Corso Giulio Cesare, 16-ter — *Tubi e raggi X. - Valvole Termoioniche.*
- ROMAGNOLI F.lli - MILANO, Via Sondrio, 3. — *Materiale Radiofonico.*
- S. A. LOEWEE RADIO - MILANO, Via Procaccini, 23. — *Resonatori ed oscillatori di quarzo - Reparto meccanico di precisione.*

S. A. «I. M. E. T.» - FIRENZE, Piazza Torino, 3. — Impianti telefonici - Impianti elettrici - Manutenzioni.
 SOC. ITAL. FULD - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. — Materiale telefonico - Orologi elettrici - Avvisatori d'incendio.
 SOC. AN. PHILIPS RADIO - MILANO, Via Bianca di Savoia, 20. — Apparecchi radio-riceventi - Valvole riceventi e trasmissi-
 tanti - Impianti di cinema sonoro - Amplificatori - Microfoni - Altoparlanti, ecc.
 SOC. SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI - BOLOGNA, Via Guidotto, 53. — Materiale radioelettrico di precisione.

MATERIALI DIDATTICI - PER INGEGNERI - DISEGNATORI - CANCELLERIA

DE MAGISTRIS GIOVANNI - MILANO, Via Dante, 12. — Contabilità ricalco - Forniture Banche Uffici.
 FABBRICA CARTE TECNICHE ROSSI EUGENIO - NAPOLI, Corso Meridionale, 2 -31. — Tutto quanto può, occorrere
 per il disegno - Apparecchi per ingegneria.
 F. I. L. A. Fabb. It. Lapis & Affini - FIRENZE, Via Gignoro, 14. — Matite, portapenne e colori per pittura.
 GUNTHER WAGNER S. A. PRODOTTI PELIKAN - MILANO, Via Vasari, 4. — Articoli di cancelleria e per scuola.
 «LA FILOTECNICA», ING. A. SALMOIRAGHI S. A. - MILANO, Via R. Sazio, 5. — Istrumenti astronomici geodetici,
 topografici, idrometrici, meteorologici.
 KORISTKA FRATELLI S. A. - MILANO, Via Ampere, 45. — Microscopi - Apparecchi ottici scientifici sanitari indus-
 triali.
 LBVI E. & C. - MILANO, Via Benvenuto Cellini, 1. — Macchine addizionatrici, contabili, calcolatrici e per indirizzi.
 RESTA PIETRO - TORINO, Via Bergamo, 2. — Tecnografi di precisione per disegno.

MATERIALE MOBILE FERROVIARIO E TRANVIARIO

SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — Locomotive elettriche e a vapore - Elettrotreni - Au-
 tomotrici con motori a nafta ed elettriche. Carrozze flouviarie. Carrozze e carri ferroviari e tranviari.

MATERIALE VARIO DA COSTRUZIONE

ALAJMO Ing. & C. Succ. An. - MILANO, Piazza Duomo, 21. — Cartongeltri - Cementi Plastici - Concreto idrofuogo -
 Mastie - Bitumol - Restauratore - Decor - Decorin (100 colori) - 40 Prodotti e sistemi Segnalati ufficialmente
 dal R. Ministero LL. PP. e Brevettati - Depositi e Servizio Tecnico proprio in A. O. I.
 ANONIMA ITALIANA PARATI - MILANO, Viale Monte Grappa, 2. — Carta parati.
 BRABNDLI & C. - MILANO, Piazzale Aquileia, 22. — Tappezzeria carta.
 CALCI & CEMENTI DEL BISENZIO - T. MORETTI & C. - PRATO, Via S. Stefano, 2. — Cemento Portland,
 calce eminentemente idraulica, agglomerante cementizio.
 CARPILITE ITALIA - ROMA, Via Vitellia, 37, Teleg. Carpilite Roma. — Conglomerato di truciolo di legno mineralizzato per
 formare lastre isolanti da costruzione nelle dimensioni di ml. 2x1 in tutti gli spessori.
 CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — «Pellicola 31» all'acetato di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.
 CARTONIFICIO BARZANO S. A. - MILANO, Via Telesio, 15. — Cartoni impermeabilizzati bitumati in pasta. Cartoni
 per costruzioni di baraccamenti.
 «CEMENTI ISONZO» S. A. - TRIESTE, Piazza Guido Neri, 1, Stab. a Salona d'Isonzo. — Cemento Portland Salona d'Isonzo -
 Materiali da copertura e rivestimento in ardesia artificiale marca «Saloni» — Tubi e pezzi speciali, vasche, - Marmi
 artificiali - Materiale isolante «Isonzil» per isolazioni termiche, di bordo, ecc.
 CERAMICHE PICCINELLI S. A. - MOZZATE (Nord Milano). — Litoceramica - Porfiroide - Porfite - Nuovi mate-
 riali per costruzioni, rivestimenti e pavimentazioni.
 COLOMBO FIORENZO - TORINO, Via Lagrangia, 36. — Carte da parati.
 DIAPPI - VARENGO & C. SOC. COLLETTIVA - MILANO, Via Valcava, 3. — Fabbrica carte da parati.
 DOMENIGHETTI Ing. C. - MILANO, Via P. Verri, 22. — Macchine edili, stradali e per bonifica.
 ETERNIT® - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8. — Lastre piane e ondulate per tetti, soffittature, rivestimenti - Recipienti -
 Grondaie - Camini - Cappe - Tubi per acque dolci, fognature, irrigazioni, ecc. - Marmi artificiali - Lastre smaltate
 unicolori.
 E. V. S. A. - BRACLIT VENIER SOC. AN. PORTO MARGHERA (VENEZIA). — Eraclit - Casette smontabili Eraclit
 osatura acciaio.
 «FIDENZA» S. A. - MILANO, Via Gastano Negri, 4. — Diffusori «Iperlan» per strutture vetro-cemento.
 FIORENTINO Dott. Cav. ALBERTO presso Caravanserraglio - ASMARA, Cas. Post. 48. — Legnami - Cemento -
 Materiali costruzioni.
 «I. B. I. S.» IND. BITUMI ITALIANI - SAVONA. — Emulsione di bitumi e di catrans - Felbitumati d'ogni tipo per ter-
 rezzi, ecc.
 INDUSTRIA CERAMICA VEGGIA - SASSUOLO (Modena) — Piastrelle per rivestimento.
 ALLICEMENTI - BERGAMO, Via G. Camozzi, 12. — Cementi - Supercementi - Cementi bianchi - Calci - Gesso.
 M. O. T. - VICENZA, Corso Fozzazzo, 41. Telef. 132, telegrammi Mot-Vicenza. — Tappezzeria in carta e decorazioni
 interne.
 PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — Lastre piane per
 tetti, soffittature, rivestimenti in «PATERCEMENTO».
 ROSSI GIOVANNI IND. CEMENTI - PIACENZA, C. 15114 Postale 57 — Calci, cementi, supercementi.
 S. A. CERAMICA MANTOVANA - MANTOVA. — Laterizi - Solai - Coperture - Tegole Marsigliesi - Rivestimenti.
 S. A. FARSITE - Stabilimento a Faà di Longorone (Belluno) PADOVA, Piazza Premitani, 7. — Pannelli fibra di
 legno; isolante, compressa, temperata, per edilizia arredamento, mobili dimensione massima cm. 122x319,
 spessori vari.
 S. A. F. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. — Agglomerato per edilizia «Populit» - Speciali applicazioni per costruzioni e barac-
 camenti coloniali.
 S. A. F. LLI CERRANO DI G. - ROMA, Via Pietro, 43. — Fabbrica cemento artificiale Portland e pozzolantico.
 S. A. GIÀ BARONE AMBROGIO & FIGLIO - TORINO, Corso Vigevano, 33. — Fabbrica carte da parati - Patinate.
 S. A. GESSI DEL LAGO D'ISEO - LOVERE (Bergamo). — Gesso da formare e stucco.
 S. A. I. GRANOSITE - MILANO, S. Maria Segreta, 5. — Intonaci speciali «Granosite» prodotti edilizia.
 S. A. I. INTONACI TERRANOVA - MILANO, Via Pasquirolo, 12. — Intonaci pietrificanti colorati per facciate ed interni.
 S. A. MARMI E PIETRE D'ITALIA Cap. 24.000.000. - CARRARA - Via Cavour, 45 — Sede: Via P. pe Umberto, 13
 MILANO — Qualsiasi fornitura in marmi e pietre.
 S. A. MATERIALI REFRATTARI - LIVORNO, Piazza XI Maggio. — Mattoni e pezzi speciali refrattari, tubi di ges,
 crogiuoli di grafite, apparecchi di igiene per impianti sanitari.
 S. A. MATERIALI EDILIZI S. A. M. E. - VENEZIA - S. Marco, 2050. — Materiali per edilizia.
 SALA ING. & C. SOCIETA' DEL GRES - MILANO, Via Tommaso Grossi, 2. — Tuberia e materiali per fognatura domestica,
 cittadina, canalizzazioni elettriche, telefoniche.
 S. A. ING. LUIGI CONTI VECCHI - CAGLIARI, Viale Trieste Cas. Post. 70. — Materiali da costruzione leggerissimi coi-
 denti, afoni, incombustibili - Concimi.
 S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli 1. — Piastrelle per rivestimenti.
 S. A. R. S. I. SOC. AN. RAPPRESENTANZE SCAMBI INTERNAZIONALI - MILANO, Via Omenoni, 2 — Legnami
 isolanti e sintetici CELOTEX-ISOREL - Padiglioni in legno e ferro.
 UNIONE CEMENTI MARCHINO & C. S. A. - CASALE MONFERRATO. — Supercemento - Cementi Portland normali
 e ad alta resistenza - Agglomerati cementizi - Calce in solle - Calce eminentemente idraulica.

MOBILI - MOBILI METALLICI - ARREDAMENTI, ECC.

- ARREDAMENTO ITALICO - MILANO.** Via Besozzi Lissone — *Mobili.*
CRESPINI CARLO DI EMILIO PINO - PARABIACCO. Piazzale Stazione — *Mobili metallici in genere verniciati e cromati.*
DAL VERA ANTONIO - CONEGLIANO VENETO. — *Fabbrica mobili.*
DITTA G. LACCHIN-SACILE (UDINE) — *Fabbrica sedie-mobili in genere-casalinghi sanitari.*
ILMA S. A. - MILANO. Via Cola Montano, 3. — *Cassaforti, armadi, mobili per ufficio.*
LIPS-VAGO SOC. AN. ITAL. - MILANO. Via Vallazze, 106. — *Cassaforti e impianti di sicurezza per banche - Mobili metallici per uffici - Ospedali - Navi e arredamenti per camera - Impianti di scaffalature metalliche per biblioteche archivi.*
MOSCA MARIO - MILANO. Via Tibaldi 3 — *Camere complete in acciaio - Brande pieghevoli per l'Africa orientale.*
PANERO M. - C. GERVASIO & C. di C. Gervasio - TORINO. V. Rosmini 9. — *Mobili metallici per ospedali, uffici, ecc.*
S. A. ELASTICI «PIUMA» - MILANO. Piazza Oberdan, 3. — *Fabbrica elastici metallici brevettati «Piuma» mobili metallici in genere.*
VOLPE ANTONIO S. A. - UDINE. — *Mobili e sedie in legno curvato.*
ZURLA CAV. LUIGI & FIGLI - BOLOGNA. — *Fabbrica mobili metallici per arredamento ospitaliero.*

MOTORI A SCOPPIO

- O. M. I. C. OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO.** Via Noè 21 — *Motori a scoppio e benzina-petrolio Diesel.*

NAVIGAZIONE (Servizi marittimi, passeggeri e merci)

- MESSINA IGNAZIO & C. - GENOVA.** Via Cairoli, 11. — *Società di Navigazione Italo-Libica, bisettimanale.*
NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S. A. - TRIESTE. Casella Postale 229. — *Servizi marittimi per i periphi africani.*
«TIRRENIA» (FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA) - ROMA. Via Regina Elena, 22. — *Servizi di navigazione rapidi, settimanali, quattordicinali e mensili con le colonie italiane.*
TRIPCOVICH D. - TRIESTE. Via della Borsa 3. — *Navigazione commerciale quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tripolitania.*

OROLOGI - ARGENTERIE - GIOIELLERIE, ECC.

- BARACCHI UMBERTO - Milano.** Piazza Diaz, 6. — *Movado, Ermeto, Roskopf, Wille Frères, Cronografi, ecc.*
BINDA INNOCENTE - MILANO. Via Dante, 4. — *Wylor - Vetta e tutti gli orologi delle migliori marche - Tutte le forniture ed attrezzi per orologiai.*
CITTERIO ALDO - MILANO. Via Orefici, 18. — *Fabbrica gioielleria e orologeria - Oreficeria Nazionale.*
ELIA RAG. ALFONSO - MILANO. Via Longhi, 6. — *Orologerie - fonografi - penne stilografiche e macchine fotografiche.*
GHISLETTI LUIGI - MILANO. Via Carlo Alberto, 26. — *Orologi di tutte le marche - Catalogo gratis.*
«MORAP» - MILANO. Via Melzo, 36 — *Orologio elettrico a pila 4,5 volts, non si carica mai.* — Indirizzo telegrafico: Reform Milano.
OTTINO GUALBERTO - GENOVA. Via Roma 45 rosso — *Fabbrica filigrana e bijotteria argento e oro.*
PIZZELLI SECONDO - MILANO. Via Cappellari, 4. — *Orologi di qualsiasi tipo.*
POGLIANI C. A. - MILANO. Via Torino, 51. — *Fabbrica casse e orologi oro e metallo.*
SCARLATTI CARLOTTA - GENOVA. Via Balbi 150 R — *Filigrana argento e oro - Esportazione.*
SOCIETÀ D'OROLOGERIA «ORA» - COMO. Via Borgo Vico, 7 — *Orologi tasca; braccia, pendoli in fantasia e affini.*

OTTICA OCCHIALERIA

- LEVI MARIO - MILANO.** Via Brera, 17. — **MODENA.** Via S. Eufemia, 19. — *Forniture complete per occhialeria - Ra. p. Lenti Visorelli - Milano - Ipo Valle di Cadore.*

PANIFICI E PASTIFICI (Impianti e macchinari)

- A. R. T. O. F. B. X. - MILANO.** Via A. Sauli, 16. — *Forni e macchinari per panifici e pasticcerie.*
BUHLER FRATELLI - MILANO. Via Goldoni, 17. — *Impianti e macchinari per mulini-pastifici.*
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO. Via Borgognone, 34. — *Forni elettrici da pane Automatici e Olandesi.*
COSTRUZIONI MECCANICHE GIACOMO TORESANI - MILANO. Corso Como, 11. — *Tutte le macchine inerenti a pastificio.*
OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION S. A. - BERGAMO. — *Impianti panifici completi - Forni a vapore ed elettrici - Impastatrici.*
OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI - MILANO. Viale Vittorio Veneto, 20. — *Panifici - Pastifici - Pompa per benzina, nafta, ecc.*
MORIONDO & C. - MILANO. Via Soperga, 16. — *Macchine per pastifici e laterizi.*
S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA. Via Emilia Ponente, 133. — *Impianti macchine pastificio.*

PELLAMI AFFINI E LAVORAZIONI (Calzaturifici)

- ARCUCCI FERDINANDO - RESINA (Napoli).** — *Lavorazione specializzata in rettili, antilopi, gazelle, dio-dio, lonture.*
BARDA DIANA ISACCO - TRIPOLI. Suk el Turk, 48. — *Calzaturificio.*
BONDY OSCAR - BOLZANO. — *Pellami e cuoio.*
BONZANIGO ACCAME - GENOVA. Vico S. Raffaele 4/6. — *Importazione pelli - cora - corva - uoglio, ecc. Esportazione prodotti vari.*
CALZATURIFICIO «INVICTA» EDMONDO BUCCI - FERRARA. Via Sogari, 26-A - Telef. 46-85.
COLLE GIOVANNI & F.LLI - BELLUNO. Piazza Campitello, 3. — *Conceria pellami e Cuoio - Vacchetta - Liscivero - Cromo.*
CONCERIE ITALIANE RIUNITE - TORINO. Via Stradella 180. — *Suola macella e cuoio - Vitelli e vitellini al cromo - Velutato bianco - Tomaia bianca - Fianchi - Sandali - Guardolo.*
DERMA - MILANO. Fcro Benaparte, 59 — *Finte pelli, tele gommate, panama per auto-carrozzeria.*
FIORIO FERDINANDO - MILANO. Via Mantova, 21 — *Palletterie di lusso.*
MORETTI COSTANTE - MILANO. Via Meda, 28. — *Conceria, raffineria pellami per marocchinaria e mobili.*
RE & VITALE S. A. - VALENZA (Alessandria). — *Calzature.*
ROLANDINI FEDERICO - GENOVA. Via Brigata Liguria, 89 — *Pellami consiati, mezza vacche verniciate, suola.*
S. A. INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA - CIRIÉ. (Torino) — *Suole e sacchi di tutti i tipi articoli a stampa.*
S. A. VALIGERIA ITALIANA & già EZIO VAIANI - PERUGIA. Via Torretta, 1 — *Baniti, unguis ed affini.*

S. A. ZUCKERMANN & DIENA - PADOVA, Via Gaspare Gozzi, 3 — *Agraffi, bottoni, orecchioni, fibbie - Rivetti per calzature, valigerie - Sellerie, carrozzerie, copertoni - Bottoni pressione - Minuterie per radio.*
 TORIBELLI PIETRO - VIGEVANO, Via Roma, 7. — *Macchinario forniture e accessori per calzaturifici.*
 ZAFFARONI ALFREDO SPUGNE. S. A. - MILANO, Via Lamarmora, 20. — *Spugne - Pelli scamosciate.*

PIANTE - SEMENTI - SEMI DA PRATO, ECC.

AL SEMINATORE S. A. - MILANO, Via S. M. Segreta, 6. — *Sementi agricole-orticole, piante, attrezzi, insetticidi.*
 CAVALLINI VIRGILIO - CASTELFRANCO DI SOTTO (Toscana). — *Semi da prato - Esportazione - Importazione - Stabilimento moderno per selezionare semi di erba medica, trifoglio e lotus corniculatus.*
 CAZZAGON CAV. GIOVANNI & FIGLI - DOLO. — *Piantagioni stradali - Sementi - Piante - Produzioni - Esportazioni.*
 F.LLI CARAPELLI DI COSTANTINO - MONTEVARCHI (Arezzo). — *Cereali, legumi, semi criotogamici e mangiami - Lavorazione speciale sementi selezionate.*
 PRATELLI INGEGNOLI S. A. - MILANO, Corso Buenos Aires 54. — *Primo stabilimento italiano per la produzione di sementi e piante d'ogni genere - Attrezzi, concimi, insetticidi.*
 F.LLI SCARAVATTI SEMENTI - PADOVA. — *Sementi, ortaggi, fiori, foraggi - Attrezzi - Bulbi.*
 PACINI & BALDI - PISTOIA, Via XX Settembre. — *Piante e vite.*
 PIOVANO LUIGI - VAPRIO D'ADDA (Milano). — *Talee e sarmenti di viti, europee e americane, da vino e da tavola.*
 S. A. SEMENTI BULBI E PRODOTTI AFFINI. - MILANO, Via G. Fiamma, 17. Tel. 53146. — *Specialità sementi orticole.*
 SOC. ITAL PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - GENOVA, Via Corsica, 19. — *Seme bietole da zucchero - Salsino potassico.*
 STAB. AGRO ORTICOLO GRIBALDO NICOLA - PADOVA, Via S. Giovanni Verdara, 75. — *Piante e sementi di ogni specie e varietà, per il giardino, l'orto, il frutteto ed il bosco.*
 VAN DEN BORRE FRANCESCO - TREVISO, Viale Van Den Borre. *Sementi e piante.*

PRODOTTI AGRICOLI - ALIMENTARI IN GENERE, ECC.

ACQUARONE FEDERICO A. O. I. - IMPERIA. — *Cereali, alimentari, olii, vini, saponi, prodotti vari.*
 ADRAGNA STEFANO - TRAPANI. — *Cereali e semi.*
 AMPELEA CONSERVIFICI S. A. - TRIESTE, Via Mazzini, 4/11 - Ind. teleg. CONSERVES. — *Conserve di pesce.*
 BARONI LUIGI S. A. - MILANO, Ripa Ticinese, 99. — *Paste alimentari superiori e di lusso.*
 BERTUZZI GIOVANNI - SUZZARA (Mantova). — *Formaggi.*
 BOLLETTIERI GREGORIO DI ROB. - GRASSANO (Matera). — *Cereali e animali - Vini - Alimentari - Pallami.*
 BOTTARO ONOFRIO - NAPOLI, Piazzetta Principessa Margherita, 8. — *Esportazione derrate alimentari e prodotti del suolo.*
 CASA COLOSSO - UGENTO (Lecce). — *Prodotti ortofruttilicoli-agrumari - Vini da pasto e da dessert.*
 CASTELLI CARLO & FIGLI - GEMONIO (Varese). — *Formaggi grana - Reggiano - Gorgonzola-Sbrinz - Emmenthal*
 CENNI GASPARE & F.LLO - PONTICELLI IMOLA. — *Prodotti ortofruttilicoli.*
 CHIANTI O TURCHI & C. - PISTOIA, Casella Postale 26. — *Olio.*
 COOP. FRUTTICULTORI - PRERGANZIOLO (Treviso). — *Prodotti ortofruttilicoli*
 CORRADINI ANGELO - MILANO, Piazza Luigi di Savoia, 2. — *Suini.*
 DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO. (Udine). — *Biscotti, caramelle.*
 F.LLI MAROGNA ACQUA MINERALE SAN MARTINO - SASSARI, Palazzo del Governo. — *Acque minerali naturali - San Martino - Fieno per l'afforaggiamento dell'esercizio.*
 FORINO SALVATORE E FIGLI - NOCERA INFERIORE (Salerno). — *Conserve alimentari - Ortaggi e frutta - Polpe di frutta e marmellate.*
 GALLI ALDO - MILANO, Via Cadore, 10. — *Concessionari R. A. M. B. - Banane - Mele - Pere - Agrumi.*
 GALLO SALVATORE - TORRE ANNUNZIATA (Napoli). — *Molino - Pastificio - Semole - Farine - Pasta.*
 GHISLANZONI GIOVANNI - MORBEGNO - *Conserve alimentari.*
 GIANNANTONIO RAFFAELLE DI MICHELE - S. CIPRIANO PICENTINO. — *Castagne ed altri prodotti ortofruttilicoli.*
 GRAFFINA VIRGILIO - CAGLIARI, Via XX Settembre. — *Prodotti ortofruttilicoli - Coloniali.*
 KUCHLER & C. - TRIESTE, Punto Franco, 4. — *Droghe coloniali, medicinali - Erboristerie - Gomme - Insetticidi.*
 IL LEVANTE DI ALBIERI TEODOSIO - BRESCIA. — *Coloniali.*
 I. M. A. - PIACENZA. — *Mangimi concentrati (Bovini, equini, suini, polli).*
 LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Latte in polvere.*
 LACCHIN G. - SACHLE (Udine). — *Uova, vini, articoli sanitari, sedie, mobili vari, legnami, carbonato calcio (granulato e raffinato).*
 LAROCCA LORENZO - BARI, Estramurale, 222 - Napoli, Banchina Villa del Popolo. — *Conserva e prodotti alimentari in genere.*
 MAGHENZANI PRIMO & FIGLI S. A. - PARMA. — *Formaggio parmigiano per esportazione.*
 MATTIA LOCATELLI - LECCO. — *Formaggi.*
 MAZZONI GIORGIO - LIVORNO, Via degli Scali del Vescovado, 1 - *Pesci sott'olio, essalati, prodotti alimentari in genere.*
 MERCANTILE S. A. - FIUME, Punto Franco Magg. 12. — *Cereali, farine, zucchero - Olii, semi, coloniali.*
 MOLINO S. JACOPO F.LLI LAZZ RESCHI FU ULISSE - LUCCA. — *Farine di grano.*
 NEGRONI PIETRO SALUMIFICIO - CREMONA - Teleg. SALNEGRONI.
 OLIVO S. A. COOPERATIVA - GIOIA TAURO — *Olii di oliva.*
 PAGNI CHERUBINO - ROMA, Via In Arcione, 75a. — *Frutta secca - Banane.*
 PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Polveri effervescenti per acque da tavola. Lieviti per dolci. Droghe.*
 PASCHES SILVIO - TRIESTE, Punto Franco Vitt. Eman. III Mag. 4. — *Importazione esportazione caffè, zucchero droghe, riso.*
 PERNICONE FRANCESCO - REGALBUTO (Enna). — *Prodotti del su. Mo. Appaltatori. Trasporti.*
 PICCARDO & SAVORE - ONEGLIA IMPERIA. — *Produttori olio puro di oliva.*
 PISTILLI FRANCESCO fu V. - SANNICANDRO, Corso Vittorio Emanuele gr. — *Equini - Vini - Olii - formaggi - legumi.*
 PIACENTINO SEBASTIANO & C. - TRIPOLI - TRAPANI - Tonnare di Sidi Sbeh Laman e Sidi Ben Nur. — *Pesce e lavorazioni del tonno.*
 POLENGHI LOMBARDO SOC. ESPORTAZIONE .A. - LODI. — *Burro - Formaggi - Latte condensato, sterilizzato in polvere. - Salumi.*
 REINA ANGELO - SAN GIORGIO SU LEGNANO, Via Cavour. — *Salumi.*
 RIGAT M. DI A. - TORINO, Via Susa, 14. — *Formaggi pastorizzati in scatole, ecc.*
 ROSSA LUIGI S. A. - VERCELLI. — *Vero estratto olandese di marca «Elefante».*
 S. A. ALTHEA - PARMA, Viale Toschi, 6. — *«Signor» continente completo, sano pronto.*
 S. A. GALBANI EGIDIO - MELZO - Formaggio Bel Paese - Rex - Regina - Talaglio.
 S. A. GIANELLI MAJNO LATTE CONDENSATO LOMBARDO - MILANO, Via Tasso, 4. — *Latte naturale sterilizzato, latte condensato con zucchero e senza, crema pastorizzata. Burro Escalator pastorizzato.*
 S. A. GIO. & F.LLI BUITONI - SANSEPOLCRO.
 S. A. LATTERIA BRESINENSE - SORBSINA (Cremona). — *Formaggi, burro, latte condensato, sterilizzato.*

S. A. PER ESPORTAZIONI FORMAGGI «SAPEF» - LUCCA, Via Vittorio Emanuele. — *Formaggi.*
 S.A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGONI & C. - TRIESTE, Via Galatti, 24. — *Conserve alimentari.*
 SOCIETA OLLI DEGRAS AFFINI - RIVAROLO GENOVA, Via Faliero Vezzani, 19. — *Olii di pesce, olii grassi ani-*
malii e vegetali, olii lubrificanti per ogni industria.
 SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni, 1. — *Ciocolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.*
 SPINOSO ONOFRIO - MARINA DI NICOTERA (Catanzaro). — *Fichi seccati in cassini (cassini lusso). Vini. Olii.*
 STAUFFER WALTER - CREMONA. — *Produzione esportazione formaggi.*
 STUCKY S.A. - VENEZIA. — *Semolini. - Farine e paste.*
 TRAMONTANA PIETRO FU M. - REGGIO CALABRIA. — *Agumi.*
 VAX & VITALE - GENOVA, Darsena. — *Conserve alimentari, prodotti della pesca, antipasti.*

PRODOTTI DI BELLEZZA (Profumi, creme, essenze, saponi dentifrici, ecc.)

CHLORODONT S. A. I. - MILANO, Via Archimede, 73. — *Deposito ASMARA. — SIG. PIERO VOLONTÈ, Cam-*
seraglio 445. — Pasta dentifrica CHLORODONT, Leocroma, Elixir, dentifrici ecc.
 DITTA FRANCESCO FERRERIO DI R. DONÀ - MILANO, Via Donatello, 10-12. — *Essenza acri, composti*
per profumi fini ed industriali.
 FAYUAD ADRIANO (DITTA ESUPERIS) - MILANO, Via Bollo, 4. — *Essenze ed acri per profumerie e per ogni*
altra industria.
 GI.VIEMME, S.A. GIUSEPPE VISCONTI DI MODRONE & C. - MILANO, Via A. Ronchetti, 11-a. — *Profumerie.*
 JCMESA - INDUSTRIE CHIMICHE MERIDIONALI S. A. - MILANO, Via Pontaccio, 14. — *Profumi sintetici*
costituenti di essenze - Olii essenziali - materie prima profumerie - Prodotti chimici organici.
 PROFUMERIA RAMON - MILANO, Via Poma, 25. Telef. 55874. — *Fabbrica di profumerie - Licenza fabbricazione:*
Ambassade di Parigi - Florel di Parigi - Ramon di Parigi.
 S. I. M. A. N. S. - MILANO, Via Mauro Macchi, 52. — *Essenze e profumi composti - Olii essenziali di produzione*
italiana - Costituenti di essenze.
 SOFFIENTINI GIOVANNI - MILANO, Via Torino, 51. — *Fabbrica e commercio profumerie ingrosso e chioschieria.*
 S. A. CIPRA - FORTORECANATI. — *Prodotti per toilette e saponi.*
 S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — *Prodotti di bellezza - Agimi - Lada - Tropical.*
 «TRIONFAL» FABBRICA PROFUMI - PARMA, Via A. Fratti, 46.

PRODOTTI INSETTICIDI - DISINFETTANTI - CHIMICI COLORI E VERNICI

A. C. N. A. AZIENDA CICLARI NAZION. AFFINI - MILANO, Via Principe Umberto, 18. — *Coloranti di anilina - Pro-*
dotti chimici.
 I. P. AMCEN S. A. - BOLZANO, Casella Postale, 226 — *Insetticidi e anticrittogamici.*
 ECCELLI GIOVANNI STAB. COLORI VERNICI SMALTI - MILANO, Via M. Polo, 5. — *Idromembrol. Pitture la-*
vabile. Esteri, Interni.
 COLORIFICIO ITALIANO MAX MAYER S. A. - MILANO, Via Savona, 52. — *Antiruggini, vernici, smalti, grassi e*
nitrocellulosi regolamentari.
 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - FERRARA, Viale Cavour. — *Concimi, anticrittogamici, insetticidi, coloranti,*
latteria, prodotti ortofrutticoli, ammassi grano, lana, bazzoli, sementi, mangimi.
 CONSORZIO COMMERCIALE SODA E CIOLO - MILANO, Via Cesare Cantù, 4. — *Clorurcalca - Ipoclorito sodio - Soda*
caustica.
 CORTI F.LLI S.A. - MONZA. — *Vernici smalti, colori, antiruggini intefammabili, mastice.*
 ELETRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO - MILANO, Via Privata Vasto 1. — *Polvere Caffaro - Pro-*
dotti insetticidi per agricoltura - Verde Caffaro antimalarico.
 FABBRICA MINIO MURANO - VENEZIA, S. Maria del Giglio, 2536. — *Mintio, biacca.*
 FAFFR. FIGLIAMCSCHE «AEROCEN» - BOLZANO, Via Castel Marecchio.
 GGDNI EUGENIO - ZARA. — *Insetticidi liquidi ed in polvere.*
 I.D.E.A. - ITALIANA DISINFETTANTI & AFFINI - MILANO, Via S. Vincenzo, 18. — *Disinfettanti, prodotti*
chimici e affini - Cercasi rappresentante.
 INDUSTRIA PIEMONESE DEI COLORI DI ANILINA S.A. - MILANO, Via Farneti, 4. — *Colori organici sintetici.*
 INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S. A. - MILANO, Via G. La Masa, 10-21. — *Vernici - Smalti - Pitture.*
 JORI ERNESTO - FOLIGNA, Via Saliceto, 18. — *Grasso, olio per scarpe per l'esercizio, olio per armi, lucido per scarpe,*
prodotti lavorazione cuoio, disinfettanti, detersivi, lucidi per metalli, olio per meccanismi di precisione, olio per
scarpe da montagna, grassi per sellerie, vaselline per unghie di animali.
 FAGLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Insetticida «Sterminio» liquido e polvere.*
 FARMACIO LABORATORIO ZAMPIRONI - VENEZIA MESTRE. — *Fidibus Zampironi - Distruttori sanzani.*
 S.I.L.O. - TORINO, Corso Savoia, 40. — *Terre colorate naturali e colorii in polvere.*
 «STOF» S. A. CESSIDI FERRO - FOZZOLO FORMIGARO (Novi Ligure). — *Colori minerali.*
 S. A. CELLULOSA CIOLO SODA - NAPOLI, Strada argine ai granili. — *Cloruro di calce - Soda caustica - Ipoclorito*
sodico - Acido cloridrico.
 S. A. COLORIFICIO SOLARI BELTRANDI & CARBONE - GENOVA, Piazza De Marini, 1. — *Biacca - Colori al*
olio - Smalti - Vernici - Specialità pitture antiruggine.
 SOC. AN. GEIGY - MILANO, Via R. Boscovich, 30. — *Colori anilina per tessili e conceria - Prodotti per conceria.*
 S. A. PER L'INDUSTRIA E L'ESCAVO DI MINERALI DI ALLUMINIO - TRIESTE, Barcola Bovedo, 14. — *Co-*
lori antiruggini ed anticorrosive a base di allumina ALU in diverse tinte e per colorazioni su metalli e per bi-
gnii e per cementi - Idrogluigi a base di allumina e bitumi chiamati Alubiumastic, così fluido come denso.
 SCALETTI LUIGI - MILANO, Ponte Vetro, 4. — *Specialità colori all'afresco - Esternal - Pitture opaca per*
taccate di case.
 SOCIETA DI MONTEFONI - TORINO, Via dei Mille 9. — *Bianco di zinco in polvere.*
 ZAMBON & C. - VICENZA. — *Stabilimento chimico-farmaceutico (Prodotti «ZEP»).*

PRODOTTI FARMACEUTICI MEDICINALI E IGIENICI.

AGENZIA GENER. ITAL. FARMACEUTICI S.A. - MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche. - Dis-*
seccati.
 ANTICA FARMACIA DI BRERA - MILANO, Via Fiori Oscuri, 11-13. — *Specialità farmaceutiche proprie. - Pillole di*
Brera - Ercmojosforso - Lattosettina - Tamarindo di Brera.
 CANDIOLI & C. S. A. I. IST. PROFILATTICO FARMACEUTICO - TORINO. — *Specialità farmaceutiche proprie.*
 CARLO ERBA SOC. AN. - MILANO, Via Marsala, 5. — *Prodotti farmaceutici - Reagenti per analisi - Vetrore per laboratori.*
 CASSIA DR. ANTONIO - MILANO, Via Gran Sasso, 12. — *Specialità proprie medicinali. - LITIO-MAGNESINA*
per acqua da tavola.
 CO. FA. COMPAGNIA FARMACEUTICA S. A. - MILANO, Piazza S. Agostino, 1. — *Prodotti farmaceutici.*
 DEL SAZ E FILIPPINI - MILANO, Via Giulio Uberti, 37. — *Specialità medicinali.*
 DOTT. OTTOFNGHI & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6. — *Specialità medicinali, prodotti specializzati*
F. U. prodotti chimici farmaceutici industriali, appalti e forniture medicinali.
 GOBETTI GIUSEPPE - LEGNANO. — *Olio di ricino, medicinale e industriale.*

- ISTITUTO SIROTERAPICO MILANESE - MILANO, Via Darwin, 20. — *Sieri vaccini - Tuberculine - prodotti - aspecifici - Opatoterapici, armonici vitaminici vari - Fermenti amorfi, viti industriali.*
- ISTITUTO SIROTERAPICO NAZIONALE - MILANO - NAPOLI. — *Sieri - Vaccini preventivi e curativi - Opatoterapici diagnostici - Culture.*
- IST. SIROTERAPICO VACCINOGENO TOSCANO - SIENA. — *Sieri - Vaccini - Jodogalassina Andromorfer. Galochin-Piccolini - Sclavo.*
- LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. — *Prodotti farmaceutici.*
- KNOLL S. A. I. PRODOTTI FARMACEUTICI - MILANO, Via Superga, 37-39. — *Specialità medicinali - Alcoloidi.*
- LABORATORIO FARMACOLOGICO REGGIANO DOTT. RECORDATI - CORREGGIO. — *Medicinali, canfosulfonati - Jodobismutati - Clorammine - Specialità farmaceutiche.*
- LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MAESTRETTI - MILANO, Via Gran Sesso, 18.
- LAB. SPEC. FARMACO OFTALMICO ITALIANO - DOTT. G. CARRACOY - NAPOLI, Via S. Lucia, 106 — *Specialità medicinali oftalmoterapiche, tubi lux.*
- LEPETIT S. A. - MILANO, Via Carlo Tenca, 32-34. — *Prodotti farmaceutici - Specialità medicinali.*
- LOCATELLI TULLIO - PADOVA, Via delle Palme, 5. — *Fabbrica di prodotti biochimici e farmaceutici.*
- MARAZZA DR. LUIGI - ATINA (Frosinone). — *Prodotti farmaceutici.*
- MARINONI G. - SAVONA, Via O. Grassi, 3 — *Medicinale composto per malattie di cuore, sottoforma di specialità denominata: Cardiocinetico Marinoni.*
- MANETTI L. & H. ROBERTS S. A. STABIL. CHIMICO FARMACEUTICO - FIRENZE, Via C. Pisacane, 12. — *Specialità medicinali - Prodotti farmaceutici, igienici e per analisi.*
- OTTOLENGHI DOTT. & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6. — *Prodotti chimici e specialità Farmaceutica.*
- PRODOTTI «GANZINA» LABCANFORAMINA - PADOVA, Via Carso, 7. — *Prodotti e specialità medicinali.*
- PRODOTTI ROCHE S. A. - MILANO, Via Stazio, 9. — *Specialità medicinali.*
- RUSSI & C. - ANCONA. — *Prodotti chimici e farmaceutici.*
- S. A. CIBA - MILANO, Viale Premuda, 25.
- S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — *Prodotti farmaceutici, medicinali, igienici, disinfettanti e insetticidi.*
- S. A. ITALIANA FARMACEUTICI-AGENZIA GENERALE - MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche («Rim» Calmante Murri).*
- SOC. FARMACEUTICA EVARISTO GARRONI - ROMA, Via degli Astalli, 18. — *Prodotti farmaceutici - Profumerie igieniche - Liquori.*
- S. A. FARMACEUTICI ITALIA (Gruppo Montecatini) - MILANO, Foro Bonaparte, 35. — *Prodotti farmaceutici - Vaccini - Diagnostici - Novarsenocenzolo - Stovarsolo - Genacrina - Gardenale - ecc.*
- S. A. I. D. A. - SOC. AN. ITALIANA DISINFETTANTI AFFINI - PISA, Via S. Steiano, 16. — *Saidol - Crescolina.*
- STABIL. CHIMICI FARMACEUTICI RIUNITI SCHIAPPARELLI - TORINO, Via S. Anselmo, 16.

SCALE AEREE E SCALE A MANO DIVERSE

- BRAMBILLA - CHIEPPI & VACCARI - MILANO, Via Termopoli, 3 bis. — *Scale tipo diverso - Autoscale - Speciali per elettrificazione - Scale all'italiana.*
- COLOMBO GIUSEPPE - MILANO, Via Privata Derganino, 3. — *Scale aeree. - Scale italiane. - Attrezzi pompieristici.*

SEGNALAZIONI STRADALI

- D.A.M.A.S. - TORINO, Corso Regina Margherita, 238 — *Segnalazioni stradali.*

STRUMENTI MUSICALI ED ACCESSORI

- MONZINO & GARLANDINI - MILANO, Via Adua, 20 (già Via Larga). — *Strumenti musicali accessori musica esportazione.*
- TALLONE AUGUSTO - MILANO, Via V. Bellini, 11. — *Pianoforti - Perito importazioni Austria Germania - Rappresentanze.*

SUGHERO (lavorazione varia)

- DE FRANCISCI MARIO - MILANO, Via Legnano, 12. — *Fabbrica turaccioli speciali per prodotti chimici, per vini ecc. Agglomerati sugheri.*
- LEMOIGNE I. & C. MILANO, Via Pisacane, 20. — *Turaccioli e tappi corona.*
- PANOZZO A. (Ditta) - MILANO, Corso Luces Aires, 21. — *Fabbrica turaccioli sugheri per profumerie per prodotti farmaceutici estivi ecc.*
- SUGHERIFICIO NAZZARENO RICCI - GENOVA, Via S. Vincenzo, 26 — *Turaccioli sughero di ogni qualità e dimensioni per vini, acque, profumerie, farmacie ecc.*

TESSUTI ELASTICI (bretelle, calze elastiche, cinture, busti, ecc.)

- MASSA A. & C. - MILANO, Via Frecaccini, 20. — *Moglie - Calze elastiche - Busti - Ventriere - Cinture ecc.*
- MOLTENI R. MANIFATTURA EUSTI - MILANO, Via Gelderi, 64. — *Eusti, reggipetti, soie lava, elastiche, cinture elastiche.*
- TEBI - TORINO, Via Peyron, 50. — *Tessuti elastici, busti igienici, calze per variol.*
- TESSITURA ITALIANA ELASTICI - CARONNO MILANESE. — *Calze elastiche Lastex - Guaine, busti, cinture ortopediche, cinti erniari.*
- URBANI ANGELO - MILANO, Via Fieno, 6. — *La bretella brevettata «Urtania» cintura-giarrettiere.*

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - CORNICI - ASTE DORATE, ECC.

- BITOSI ORESTE - LIVORNO, Scali d'Azeglio. — *Steatite - Granulati di marmo - Materie prime per industrie del vetro e ceramica - Materiali refrattari.*
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — *«Pellicola 3» all'acetato di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.*
- FABBR. PISANA DI SPECCHI E LASTRE COLATE DI VETRO DELLA SOC. AN. SAINT GOBAIN CHAUNY & GIREY - PISA. — *Vetri opachi «OPALINA» e «VITKOSMALT» per rivestimenti decorativi e igienici.*
- MACARIO ALBANO & C. S. A. - TORINO, Via G. Ferrari, 11. — *Vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche, smerigliatura.*
- S. A. ASTE DORATE ED AFFINI - CARONNO MILANESE. — *Aste dorate - Ghiacciaie.*
- S. A. MAGAZZINI ASTE DORATE - MILANO, Via Fiori Chiari, 3. Tel. 88516. — *Aste dorate, cornici, quadri, Specchi, portaritratti, stampe, arazzi.*
- S. A. VETRERIA BALZARETTI MODIGLIANI - LIVORNO, Via delle Cataratte. — *«Vetroflex» feltro isolante, termico, acustico - «Termolux» vetro isolante diffusore.*
- S. A. VETRO ITALIANO DI SICUREZZA «VIS» - MILANO, Via Arona, 2. — *Cristalli e vetri «Vis» - «Cristalli Securiti» - Automobili - Tram - Aeroplani - Marina - Mezzi di trasporto protezione - Vetri temperati - Ferrovetri.*
- SIVREX S. A. - MILANO, Via Voghera, 11. — *Vetri-Cristalli di sicurezza Vitrex Rhodex.*
- UNIONE VETRERIA ITALIANA S. A. - MILANO, Corso Italia, 6. — *Lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro di ogni tipo e spessore - Vetri pressati per vetrocemento.*
- VETRERIA MECCANICA RICCFARDI & C. - NAPOLI, Via G. Bovio, 22. — *Lastre di vetro da finestra - Vetrerie fini da tavola e per illuminazione - Placconi - Vetrerie di qualsiasi genere.*

VINI - LIQUORI - BIRRA - ACQUE MINERALI - MACCHINE ED ACCESSORI

- A. A. BAKER & C. S. A. - TRIESTE. Via Giacinti, 14. — Cognac, rum, liquori.
 ACQUE MINERALI E BIRRA DI BORGOFRANCO S.A. - TORINO, C. G. Ferraris, 14 - Tel. 48.448. — Acqua minerale naturale - Birra - Aranciata - Amarena.
 ALBERTI GIUSEPPE S. A. - BENEVENTO. — Strega, specialità liquori, ed altri liquori.
 ALVISI ENRICO - BARLETTA. — Esportazione vini.
 ANGHIELERI DOMENICO - LECCO MALGRATE. — Produzione esportazione vini - Vermouth.
 ARENELLA - PALERMO. — Acido cefalico, essenze e succhi agrumari, alcool.
 BIRRA CERVISIA - GENOVA RIVAROLO, Casella postale 39. — Birra speciale per esportare nelle Colonie.
 CAMPA ORONZO - CUTROFIA - (Lecco). — Vini, vermouth - frutta verdi, seccate, cereali-barbatella.
 CASA VINICOLA BARONE RICASOLI - FIRENZE, Via Maggio, 7. — Vini Chianti originali - Brolio - Castagnoli - Malto.
 CASA VINICOLA DELL' CHIANTI S. A. F. CHIANTI FASSATI - PIEVE DI SINALUNGA (Siena). — Vin.
 CHAZALETTES Cte & C. - TORINO, C. Regina Margherita. — Vermut liquori.
 CONTARITO G. CANELLI - VINI. — Stabilimento vinicolo fondato nel 1867 - Vini tipici piemontesi spumanti - Vermouth.
 CUDIA PIETRO FU LORENZO - MARSALA, Via Mazzara. — Vini Marsala.
 DAL CANTO FRATELLI - PONSACCO (Pisa). — Chianti dal Canto, Brevetto Real Casa.
 DE GIACOMI FRATELLI - LIVORNO Via Chiellini. — Fabbrica birra - Aranciata e bibite speciali.
 DELLA GRAZIA Comm. VITTORIO, Agente Generale per Italia e Impero della Casa Piper Heidsieck di Reims - MILANO, Piazza Duomo, 19. — Cham pagne - Medaglia d'Oro della CROCE ROSSA ITALIANA, Roma XII.
 DISTILLERIA STAMPA SASSOLINO STAMPA - SASSUOLO (Modena). — Sassolino stampa - Amaro - Liquori e vini liquori.
 DISTILLERIE LUIGI AMEDEO BONOMELLI - MILANO - Stab. Piazza Emilia, 1. — Bitter Bonomelli - Marzocco Bonomelli - Erboristeria medicinali.
 ENRICO SERAFINO - CANALE. — Vini fini, Vermouth.
 FABBRICA BIRRA DREHER - TRIESTE. — Birra tipo speciale esportazione e tropicale.
 FABB. BIRRA DORMISCH FRANCESCO - UDINE. — Birra speciale lunga durata per esportazione.
 FABBRICA DEI PRODOTTI FLORA - MILANO, Via P. Marocco, 13. — Olii essenziali ed essenze per liquori - Sciroppi e Caramelle.
 F.LLI DUZZINI - PADOVA, Casella Postale 107. — « Rabarbaro » produzione e coltivazione propria.
 F.LLI FOLONARI - Brescia, Sede Centrale Via Corsica, 12, Tel. 2182-3818. Indirizzo telegrafico. FOLONARI - BRASCIANA - Stabilimenti a: Brescia - Squinzano - Barletta - Locorotondo - Sansevero - Pontassieve - Reggio Emilia. — Industria, commercio esportazione vini d'Italia - Particolarmente attrezzata per l'esportazione nell'Africa Oriental e.
 GIANNOZZI G. & FIGLIO - CERTALDO. — Vini tipici del Chianti.
 GRASSOTTI F.LLI - RIVAROLO CANAVESE (Torino). — Liquori e vermouth.
 ISOLABELLA & FIGLIO - MILANO, Via Villorosi, 13. — Vermouth bianco - Liquori - Sciroppi - Succhi di frutta.
 MARTINI & ROSSI SOC. AN. - TORINO, Casella Postale 475. — Vermouth. Liquori - Spumanti.
 PAGLIOTTI GIACOMO - CUORGNE (Aosta). — Fabbrica vermuth e liquori.
 PAVELLA G. G. - PUNTOFRANCO (Fiume). — Vino, vermuth, marsala.
 PELLIFRINO CARLO & C. - MARSALA - Vini - Marsala - Vermouth.
 PICCINI ARTURO FU ANGELO - POGGIBONSI (Siena). — Vini ed olii del Chianti.
 PISANELLO LUIGI - PARABITA (Lecco). — Esportazione vini comuni e finissimi.
 RAMPINO RAG. MARINO - MILANO, Via Pergolesi, 22. — Produzione esportazione - Vini - Olii di olii.
 REGI STABILIMENTI DEMANIALI DI RECOARO - RECOARO. — Spremute di agrumi (aranciata aromatizzata) e acque minerali da tavola.
 RIBOLI GIOVANNI - FIUME. Piazza Dante, 7. — Vino, vermuth, marsala.
 S. A. ALBERTI TOMMASO - IMOLA (Bologna). — Vini tipici.
 S. A. DISTILLERIA CANCIANI & CREMONESE - UDINE.
 S. A. CASA VINICOLA D'ESPORTAZIONE LUIGI BIGI & FIGLI - ORVIETO (Firenze).
 S. A. GIO. BUTON & C. - BOLOGNA, Via Pietramellara, 43. — Cognac, liquori, sciroppi - Coqa.
 SMANIA A. & C. - FIESSO D'ARTICO, (Venezia). — « Chinoli » - Liquori - Sciroppi.
 BARBIERI F.LLI S. A. - PADOVA « Aperol » aperitivo - Liquori - Sciroppi - « Ovos » sabelone ricostituento.
 S. A. F.LLI BRANCA - MILANO, Via Broletto, 55. — Fernet Branca - Cognac - Vermouth - Liquori e Sciroppi.
 SCALA S. A. - NAPOLI, Via Cuma, 18. — Vini fini di Napoli - Esportazioni in tutto il mondo.
 SARTI LUIGI & FIGLI S. A. - BOLOGNA, Via Cairoli, 11. — Cognac - Liquori - Sciroppi - Fornitori della Real Casa.
 SOC. AN AZIENDE ALIMENTARI ASSOCIATE - MUSSOLINIA DI SARDEGNA. — Vini e articoli essenziali.
 S. A. VINI CLASSICI DEL PIEMONTE già Opera Pia Barolo - BAROLO (Piemonte). — Vini superiori fini e da mensa.
 SIMONINI TOSCHI & GUIDI - LUCCA, Via Pescheria, 2. Casella postale 25. Ind. telegrafico: Rosito Luoca. — Vini Chianti - Olio oliva - Alimentari diversi.
 STOCK COGNAC MEDICINAL S. A. - TRIESTE, Via Montorsino, 2. — Cognac, liquori, sciroppi.
 SUBINACCHI RICCARDO - MILANO, Via Moscova, 53. — Essenze per liquori - Sciroppi - Confetterie - Profumerie.
 VINCENT M. & C. - AOSTA. — Acqua minerale di Courmayeur - Café Mallo Zimmermann - Birra.
 VITAS ROMANO - TRIESTE, Punto Franco, 10. — Vini - Vermouth - Vermouth « Romano » e Venezia.
 VLAHOV ROMANO - ZARA. — Maraschino - Cherry - Brandy - Liquori finissimi - Cognac - Sciroppi.
 TADDEI E. & C. VETRERIE - EMPOLI. — Fiaschi, damigiane, bottiglie, barili - Articoli da tavola - Vetri artistici.
 TERROSI VAGNOLI NOB. G. B. - FIRENZE, Viale Belfiore, 4. — Vini olio.

VARIE (ultime iscrizioni pervenute)

- ANCeschi STANISLAO & FIGLI - REGGIO EMILIA. — Importazione carburanti. Caffè.
 ANTICA CORDERIA G. DE BERNARDI - GENOVA, Vico Oliva, 18 e 20 rosso — Cordami - Spaghi - Rati - Articoli pesca.
 CARGANO ANTONIO - MANDELLO DEL LARIO. — Carte, stagnole, alluminio, nastri, bandelle, coperta.
 CARRAMUSA LUCIANO - PALERMO, Via Lincoln, 161 Telegrafami: MUSALCARRA. — Candele steariche, lumini da notte.
 FRACCARI CESARE & C. - MILANO, Passaggio Centrale, 2. — Metalli preziosi.
 FRIGO PIETRO & FIGLI - VICENZA, Via S. Francesco. — Candele e lumini da notte.
 IMPRESA MODERNA POMPE FUNEBRI SOC. AN. - MILANO, Via Paolo da Cannobio, 2. — Esumazioni - Tro-sporti salma nel regno e all'estero.
 INDUSTRIA MEDAGLIE E DISTINTIVI G. GIOVANOLA - MILANO, Via Broggi, 7. — Confezione di medaglie commemorative, sportive e sacre, distintivi, fregi, targhe, coppe, modellazioni, incisioni, ceselli, lavori a smalto, fusioni ecc.
 MERONI Cav. CARLO ROBERTO - VERONA, Piazza dell'Erbe, 23. — Cappelli - Berretti - Ombrelli - Valigie.
 S. A. PENNELLI F.LLI BORELLO & C. - TORINO, Via Don Bosco, 53. — Pennelli per ogni uso.
 SOC. IN ACC. AEROSTATICA AVORIO - ROMA, Via Pellegrino Matteucci, 22. — Paracadute - Costruzioni aeronautiche - Lavori tecnici vari.

E. 360

atti uff. 9-1



MINISTERO DELL' AFRICA ITALIANA


ANNO 1937

ROMA - DICEMBRE - ANNO XVI

N. 12

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGISLAZIONE E DISPOSIZIONI UFFICIALI



LIBRERIA DELLO STATO

360

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937



- Regio decreto 14 ottobre 1937-XV. — Cessazione del Contrammiraglio Bruto Brivonesi dall'appartenere al Consiglio superiore coloniale e nomina, in sua sostituzione, per il corrente biennio 1937-38, del capitano di vascello Luigi Sansonetti, quale rappresentante del Ministero della Marina PaJ 2317
- Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1992. — Abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana 2318
- Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005. — Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due paesi l'11 agosto 1933 2319
- Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 2022. — Disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera ed istituzione di Uffici di collocamento in Libia 2324
- Regio decreto 30 settembre 1937-XV, n. 2029. — Ordinamento dei servizi meteorologici nell'Africa Orientale Italiana 2332
- Regio decreto 9 settembre 1937-XV. — Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale 2334
- Regio decreto 12 agosto 1937-XV. — Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale 2341
- Regio decreto 10 giugno 1937-XV. — Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale 2342
- Regio decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2079. — Modificazione degli articoli 2 e 29 del regolamento 20 ottobre 1924-II, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali 2349
- Regio decreto 5 novembre 1937-XVI. — Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia 2351

- Regio decreto 8 agosto 1937-XV, n. 2107. — Varianti al R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, sulle norme relative al personale della Regia Aeronautica destinato in Africa Orientale Italiana Pag. 2352
- Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142. — Proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti » 2354
- Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144. — Modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale » 2356

DECRETI MINISTERIALI E DISPOSIZIONI VARIE.

1937

- Decreto ministeriale 10 agosto 1937-XV. — Corresponsione di una indennità giornaliera ai militari dell'arma dei CC. RR. in servizio in Somalia nelle località ove non funziona mensa Pag. 2358
- Decreto interministeriale 12 luglio 1937-XV. — Estensione alla Libia, con opportuni adattamenti, delle norme per la corresponsione dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi » 2359
- Decreto ministeriale 30 luglio 1937-XV. — Indennità di soggiorno ai militari indigeni comandati a prestare servizio presso la Delegazione d'Intendenza in Gibuti » 2377
- Decreto ministeriale 20 novembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. » 2378
- Decreto ministeriale 30 novembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. » 2407
- Decreto ministeriale 3 dicembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. » 2448
- Decreto ministeriale 4 dicembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. » 2457
- Decreto ministeriale 10 dicembre 1937-XVI. — Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in A. O. » 2458

Decreto ministeriale 7 ottobre 1937-XV, n. 132967. — Delega al Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana delle facoltà spettanti al Ministro per l'Africa Italiana in materia di approvazione amministrativa dei progetti di contratti, di spese in economia e di approvazione tecnica dei progetti di lavori *Pag.* 2485

Decreto interministeriale 15 novembre 1937-XVI. — Determinazione delle grandi vie di comunicazione nell'Africa Orientale Italiana, agli effetti del n. 2 dell'articolo 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702. » 2486

Decreto ministeriale 1° luglio 1937-XV. — Suddivisione degli uffici e ripartizione degli affari e dei servizi del Ministero dell'Africa Italiana » 2487

Decreto ministeriale 5 ottobre 1937-XV. — Assegni per spese d'ufficio e spese riservate concessi al Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, per l'esercizio finanziario 1937-38 » 2497

CONCORSI

Ministero dell'Africa Italiana: Concorso per titoli a tre posti di notaio per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Addis Abeba, uno per Asnara ed uno per Gondar *Pag.* 2498

RI
ten
zio
Lui
rina

Vi
1820
Vi
cont.
Cons
Bi
suo
corre
Luig
Briv
Su
ca It
Ab

A
Brut
riore
inzio
il col
sonet

Reps
Esps

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

1937

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV.

Cessazione del Contrammiraglio Bruto Brivonesi dall'appartenere al Consiglio superiore coloniale e nomina, in sua sostituzione, per il corrente biennio 1937-38, del capitano di vascello Luigi Sansonetti, quale rappresentante del Ministero della marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA



Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922-I, n. 1817, e 3 aprile 1930-VIII, n. 437;

Visto il Reale decreto 6 maggio 1937-XV, col quale il contrammiraglio Bruto Brivonesi è nominato membro del Consiglio superiore coloniale per il biennio 1937-38;

Ritenuto che il Ministero della marina ha designato come suo rappresentante nel Consiglio superiore coloniale, a decorrere dal 25 settembre 1937-XV, il capitano di vascello Luigi Sansonetti, in sostituzione del contrammiraglio Bruto Brivonesi, destinato ad altri incarichi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana:

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 25 settembre 1937-XV, il contrammiraglio Bruto Brivonesi cessa dall'appartenere al Consiglio superiore coloniale e dalla stessa data è nominato, in sua sostituzione, componente del Consiglio superiore coloniale per il corrente biennio 1937-38 il capitano di vascello Luigi Sansonetti, quale rappresentante del Ministero della marina.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

LESSONA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Registro 21 Africa Italiana, foglio 44. — PIRRONE.*

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1992.

Abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1937, n. 285)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di far cessare l'efficacia delle norme temporanee emanate con il predetto decreto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme temporanee emanate col R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574, anche relativamente ai casi preveduti dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447.

Dalla stessa data riprendono il corso normale i procedimenti rimasti sospesi e ricominciano a decorrere le prescrizioni e i termini processuali, rimasti sospesi per effetto dello stesso R. decreto-legge n. 1893.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LESSONA
— DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2005.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1937, n. 286)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, inteso a prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri accordi stipulati tra i due Paesi l'11 agosto 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, per prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 30 giugno 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 44. — MANCINI.

**Le Chargé d'affaires de la République Française à Rome
à S. E. le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie.**

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France

et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent :

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1^{er} juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procéderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « *Bolletta* » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées en Italie dans la période correspondante de l'année 1934.

Les licences d'importation en France seront délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents, pour les troisième et quatrième trimestre de 1937, s'effectuera sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

4. En application des stipulations de l'article 7 du *Modus-Vivendi* du 11 août 1936, les deux Gouvernements s'entendront à la fin de chaque mois sur l'affectation du solde du compte visé au premier alinéa de l'article 3 du *Modus-Vivendi*. Ce solde sera utilisé, à titre exceptionnel, et jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur des importations italiennes depuis le 1^{er} juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excel-

lence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. BLONDEL.

Visto. d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:

CIANO.

**Le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie
au Chargé d'affaires de la République Française à Rome.**

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

par une note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit :

« J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent :

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1^{er} juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procéderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestrielle-ment dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante de l'année 1934.

Les licences d'importation en France seront délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents, pour les troisième et quatrième trimestre de 1937, s'effectuera sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

4. En application des stipulations de l'article 7 du *Modus-Vivendi* du 11 août 1936, les deux Gouvernements s'entendront à la fin de chaque mois sur l'affectation du solde du compte visé au premier alinéa de l'article 3 du *Modus-Vivendi*. Ce solde sera utilisé, à titre exceptionnel, et jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur des importations italiennes depuis le 1^{er} juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia :

Il Ministro per gli affari esteri :

CIANO.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2022.

Disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera ed istituzione di Uffici di collocamento in Libia.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1937, n. 288)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito in legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Uffici di collocamento.

Art. 1.

Con decreto del Governatore generale della Libia sarà istituito, in ciascun Commissariato provinciale, un Ufficio per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, cittadini italiani metropolitani. L'Ufficio provinciale di collocamento ha sede presso l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa o, in difetto di questo, presso l'organo che rappresenta detto Ufficio; esso si divide in Sezioni professionali, che hanno sede presso le rispettive Associazioni sindacali dei lavoratori.

Il collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti verrà regolato con speciale disposizione.

Art. 2.

All'Ufficio di collocamento è preposta una Commissione direttiva, presieduta dal segretario federale del P. N. F. e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti le Asso-

ciazioni professionali interessate di datori di lavoro e di lavoratori, nel numero fissato dal decreto governatoriale di costituzione dell'Ufficio.

La Commissione direttiva ha il compito di sovrintendere all'Ufficio di collocamento dal punto di vista sindacale.

Art. 3.

La Commissione direttiva dell'Ufficio provinciale di collocamento sceglie e nomina i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate e da queste proposte; essa può, con deliberazione insindacabile, provvedere alla loro sostituzione.

Tutti i collocatori ed i funzionari dell'Ufficio e delle sue sezioni sono posti alla dipendenza di un unico dirigente, nominato dal Governo della Libia, su proposta della Commissione direttiva.

Il dirigente potrà essere scelto fra i collocatori o fra i dirigenti sindacali; egli è alla dipendenza del Governo della Colonia e per quanto riguarda la gestione amministrativa e tecnica dell'Ufficio esegue le direttive del commissario generale, presidente del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, e del Governo della Colonia; per quanto riguarda l'andamento sindacale degli Uffici stessi esegue le direttive del segretario federale del P. N. F. presidente della Commissione direttiva.

In particolare il dirigente ha i seguenti compiti:

a) dare disposizioni per la ripartizione delle richieste di mano d'opera ai collocatori sezionali, ai quali è riservata l'accettazione delle denunce di disoccupazione e l'avviamento dei lavoratori della rispettiva categoria;

b) disciplinare le eventuali iscrizioni di un medesimo lavoratore a più sezioni dell'Ufficio di collocamento;

c) dirigere l'andamento amministrativo delle singole sezioni;

d) vigilare sotto la direzione del presidente della Commissione direttiva e del commissario generale, quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sull'andamento tecnico delle singole sezioni, nonché sulla raccolta e rilevazione dei dati statistici della disoccupazione;

e) formulare eventuali proposte di semplificazione e di più razionale attrezzatura degli Uffici di collocamento.

Art. 4.

E' concessa agli Uffici di collocamento la esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi compiuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, riferentisi alla loro attività, ed alle offerte ed alle domande di lavoro.

Art. 5.

Il controllo sugli Uffici di collocamento e la loro coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell'ambito della propria circoscrizione, dal Consiglio coloniale della economia corporativa.

Spetta in particolar modo a detto Consiglio di stabilire, nei limiti delle disposizioni governatoriali, prescrizioni obbligatorie per gli Uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funzionamento, di impartire ad essi altre direttive ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli interessati relativamente all'attività degli Uffici di collocamento, di adempiere, infine le altre attribuzioni deferitegli dal regolamento.

La vigilanza sull'andamento e l'attività degli Uffici di collocamento è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da altri membri del Consiglio.

Art. 6.

La coordinazione dell'attività degli Uffici di collocamento della Libia, è attuata dal Governo della Colonia previa, occorrendo, consultazione degli Uffici e dei Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministeri interessati e col Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, potrà disciplinare il collocamento dei prestatori d'opera in rapporto alle migrazioni da o per la Madrepatria e alla emigrazione all'estero.

Il Governo della Colonia potrà provvedere, ove ne riconosca la necessità, a mezzo degli Uffici locali del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a spostamenti nell'interno della Colonia di operai e di famiglie coloniche.

CAPO II.

Domanda e offerta di lavoro.

Art. 7.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati per tramite degli Uffici di collocamento di cui all'art. 1. Ai datori di lavoro è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista, ai Sindacati fascisti ed agli ex combattenti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'Ufficio, che riguardano lo stato professionale di ciascun iscritto.

I datori di lavoro debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che per qualunque motivo abbiano licenziato o che si siano licenziati, all'Ufficio di collocamento presso il quale erano iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

Il datore di lavoro è dispensato dall'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

Se, per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese, o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali, o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro ed i lavoratori non sono obbligati a fare agli Uffici di collocamento le richieste di iscrizioni di cui all'art. 8 e le denunce prescritte dal secondo comma del presente articolo, sempre che non intervenga il licenziamento.

Art. 8.

I prestatori d'opera disoccupati debbono iscriversi nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti interni di collocamento presso gli Uffici medesimi competenti per territorio a seconda della residenza del prestatore, ed alla sezione competente per categoria o genere di produzione.

La iscrizione nelle liste deve essere eseguita dalla Sezione di collocamento secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Art. 9.

Il Governatore generale, nel decreto di istituzione dei singoli Uffici provinciali di collocamento, o mediante decreto successivo, ha facoltà di stabilire la data dalla quale l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 7 comincia a decorrere ed ha altresì facoltà di determinare le eccezioni che a tale obbligo ritenesse necessario stabilire.

Art. 10.

Le disposizioni precedenti si applicano, per quanto riguarda l'assunzione e il licenziamento dei lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attualmente in vigore relative all'ordine di preferenza nelle assunzioni di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e private.

CAPO III.

Penalità.

Art. 11.

Il datore che non assuma per il tramite degli Uffici di collocamento il personale disoccupato o che lo assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300 per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di lire 3000.

Il lavoratore disoccupato che non assuma servizio per il tramite degli Uffici di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 300.

Il datore di lavoro che non faccia, nel termine dell'art. 7 precedente, secondo comma, denuncia dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200 per ogni lavoratore licenziato con un massimo di L. 2000.

Il prestatore d'opera disoccupato che abbia ommesso di iscriversi presso l'Ufficio di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 200.

Art. 12.

La mediazione, anche se gratuita, da parte dei privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura per il collocamento dei prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati, è vietata rispetto a quelle categorie di datori di lavoro e prestatori d'opera per le quali vengono istituiti gli Uffici di cui all'art. 1 del presente decreto e nel territorio di competenza degli Uffici medesimi.

Chiunque compia atto di mediazione in violazione alle norme del presente decreto, è punito con la multa fino a L. 500. Nei casi di maggiore gravità, in caso di recidiva o quando l'atto di mediazione sia stato compiuto a scopo di lucro, la multa può essere congiunta alla detenzione fino ad un mese.

Art. 13.

Contro la mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati delle sezioni di un Ufficio di collocamento provinciale, il datore di lavoro che abbia fatto denuncia, o il lavoratore che abbia fatta richiesta di iscrizione, possono ricorrere alla Commissione direttiva preposta all'Ufficio di collocamento.

Art. 14.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, si rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscrizione oltre 24 ore dalla presentazione della denuncia o della richiesta di iscrizione è punito con l'ammenda fino a L. 300.

I prestatori d'opera che si iscrivono in Uffici di collocamento diversi da quello della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, possono essere puniti con l'ammenda fino a L. 100.

Art. 15.

Le ammende sono irrogate con decreto penale ai sensi del vigente Codice di procedura penale.

CAPO IV.

Gestione amministrativa.

Art. 16.

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione e al funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, è costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di L. 200.000 al quale contribuiscono:

a) il « fondo nazionale per la disoccupazione » di cui al R. decreto-legge 15 novembre 1928-VII, n. 2762, convertito in legge 24 giugno 1929-VII, n. 1181, per cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino al massimo di L. 100.000;

b) il fondo a disposizione del Governatore generale di cui all'art. 11, lett. b), del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, per un decimo fino al massimo di L. 20.000;

c) le associazioni coloniali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate per i rimanenti quattro decimi in misura paritaria fino al massimo di L. 80.000 secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui all'articolo 17, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori d'opera per le quali gli Uffici sono istituiti.

Art. 17.

Per l'amministrazione del fondo, di cui al precedente articolo 16, è istituita presso il Governo della Colonia, sotto la presidenza del Governatore generale o del Segretario generale, una commissione composta:

1° dal direttore degli affari economici e della colonizzazione;

2° dal direttore dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa di Tripoli;

3° da un funzionario di ragioneria della Colonia in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4° dal direttore dell'Ufficio imposte dirette;

5° da un rappresentante del P. N. F., per le Federazioni della Libia;

6° dal capo dell'Ufficio di Tripoli dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La Commissione delibera a maggioranza, e in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione coloniale.

Alle riunioni della Commissione indette agli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna associazione interessata.

Art. 18.

Alla Commissione di cui all'articolo precedente spetta:

1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun Ufficio di collocamento in base alle proposte del Governo della Colonia;

2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti e le gestioni speciali indicate dall'art. 16, nella proporzione dall'articolo stesso stabilite;

3° provvedere alla riscossione delle singole quote di contributo, al deposito di esse e al pagamento a ciascun Ufficio dell'ammontare della rispettiva assegnazione;

4° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli Uffici, comunicati dal Governo della Colonia, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Art. 19.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, può, con suo decreto, sentito il Governatore generale e il Consiglio superiore coloniale, stabilire che le disposizioni sul collocamento di cui al presente decreto siano estese, in quanto applicabili, anche a determinate categorie di lavoratori cittadini italiani libici e per determinate circoscrizioni territoriali.

Col medesimo decreto saranno stabilite le norme regolamentari per il collocamento di tale mano d'opera.

Alle spese necessarie per il funzionamento delle sezioni per i cittadini italiani libici provvederà il Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni integrative ed esecutive del presente ordinamento, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI —
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2029.

Ordinamento dei servizi meteorologici nell'Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1937, n. 289)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2080, sul riordinamento dei servizi meteorologici della Libia;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Riconosciuta la necessità d'istituire servizi meteorologici nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ufficio meteorologico dell'Africa Orientale Italiana, con sede in Addis Abeba e sezioni in Asmara, Mogadiscio, Gondar, Harar e Gimma. Esso funziona con norme analoghe a quelle stabilite dal R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2080, per i servizi meteorologici della Libia in quanto siano applicabili.

Le singole stazioni e gli osservatori ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini dell'Ufficio sono istituiti con provvedimento del Governatore generale, su proposta del Governatore competente.

L'Ufficio meteorologico dell'Africa Orientale Italiana dipende amministrativamente dalla Direzione superiore competente per gli affari della colonizzazione; le Sezioni dipendono amministrativamente dalle analoghe Direzioni del rispettivo Governo.

Sono esclusi dalla competenza del predetto Ufficio i servizi specifici delle centrali per l'assistenza del volo, quelli relativi allo studio del regime idrografico dei corsi d'acqua e quelli relativi alle utilizzazioni ed alle regolazioni idrauliche.

Art. 2.

Al personale occorrente per assolvere le incombenze deferate all'Ufficio ed alle Sezioni indicati nell'art. 1, si provvede nella misura consentita e secondo le disposizioni stabilite nel R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241.

Art. 3.

Fino a quando non sia possibile provvedere altrimenti, alle stazioni e agli osservatori possono essere destinati militari delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana che abbiano frequentato appositi corsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI BEVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV.

Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1937, n. 291)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Gambino Antonino fu Luigi e fu Lo Giudice Rosalia, nato a Barrafranca (Enna) il 19 ottobre 1892, maggiore in s. p. e. del Comando superiore A. O. — Addetto al Comando superiore A. O. eseguiva rischiose missioni e ricognizioni in zone avanzate a contatto del nemico e partecipava alle grandi battaglie del Tigris e alla battaglia dell'Ascianghi, dimostrando serenità e sprezzo del pericolo. Nella avanzata su Addis Abeba, distaccato con la estrema punta, entrò arditamente tra i primi nella capitale etiopica in piena sollevazione. — A. O. ottobre 1935-XIII - maggio 1936-XIV.

Lacqua Pietro fu Giulio e di Olearo Antonietta, nato a Calamandran (Alessandria) il 29 febbraio 1892, tenente colonnello del comando genio del C. A. E., in sette mesi di aspre fatiche e rischi di guerra,

dall'inizio delle operazioni fino alla marcia su Dessiè, si è distinto per capacità, sprezzo del pericolo e sereno ardimento. Più volte, sotto il fuoco nemico, portavasi in prima linea durante il combattimento di Mai Ceu - Passo Mecan, per assicurare il collegamento con una divisione seriamente impegnata. — A. O., 3 ottobre - 5 maggio 1936-XIV.

Musco Ettore di Adolfo e di Serra Elisa nato a Napoli il 14 febbraio 1899, 1° capitano in servizio di S. M. del Comando 1ª divisione eritrea. — Capitano in servizio di S. M. presso un Comando di divisione eritrea, solerte e fattivo, abile e sagace, dava in tre mesi di campagna prova della sua capacità e del suo coraggio personale, nel concorrere all'organizzazione delle operazioni, intervenendo di persona in prima linea nei momenti di forte rischio. — Tembien - Enderta - Seloa 1936-XIV.

Abdulla Ibrahim, buluc basci - 17330 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente mentre si lanciava all'assalto in testa al suo buluc, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Aden Nur, buluc basci - 17962 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente mentre si lanciava all'assalto in testa al suo buluc, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Mohamed, buluc basci - 3117 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri balzava coraggiosamente all'assalto contro una posizione nemica provocando perdite ed obbligando l'avversario a ripiegare. Ferito leggermente, continuava la propria azione riuscendo, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Alissò Ali Badi, buluc basci - 15612 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione nemica provocando perdite all'avversario ed obbligandolo a ripiegare. Ferito leggermente, continuava la propria azione riuscendo, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Salad Giagete, buluc basci - 6088 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una posizione nemica provocando perdite all'avversario ed obbligandolo a ripiegare. Ferito leggermente, continuava la propria azione riuscendo, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Barre Nur Awadle, ascari - 16819 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare col suo esempio i compagni e, lanciatosi all'assalto, giungeva fra i primi sulla posizione nemica. Continuava poi a compiere serenamente il suo dovere fino al termine del combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Elmi Giama Omar Mohamud, buluc basci - 5035 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione, obbligando l'avversario a ripiegare con perdite. Ferito al braccio, continuava a combattere animosamente e riusciva, con arduo lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da muniti appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Giumale Ahmed, buluc basci - 12374 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitraglieri che agiva staccato dal proprio plotone, durante un aspro combattimento, spostava di sua iniziativa la propria arma avanti alla linea dei fucilieri per battere con maggiore efficacia il nemico annidato in caverne, dando prova di alto senso del dovere e di valore. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Iusuf Ali Erzi, ascari - 24180 - del V battaglione arabo-somalo, plotone comando. — In numerosi assalti sferrati contro nemico sistemato in caverne, era sempre fra i primi e fra i più valorosi. Ferito, continuava a combattere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ali, buluc basci - 7686 - del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Ferito l'ufficiale e morto lo scium basci, assumeva il comando del plotone durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, riuscendo a contenere un cruento attacco con cui l'avversario tentava di aggirare la posizione occupata dalla compagnia, dando prova di perizia, calma e grande ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Maccaran Scek, muntaz - 16818 - del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, ferito gravemente alla testa, rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere per altre tre ore, dando costante esempio di ardimento ed abnegazione. Abbandonava il suo posto solo in seguito ad ordine del comandante di compagnia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdullà, muntaz - 7887 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, attraversava due volte le linee avversarie per ricercare il collegamento con altri reparti. Partecipava quindi all'assalto, distinguendosi per slancio e personale coraggio e giungendo fra i primi sulla posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Iusuf, buluc basci - 17722 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro

forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente si lanciava all'assalto in testa al suo buluc e non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo l'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Fara, buluc basci - 1632 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di plotone fucilieri balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione obbligando l'avversario a ripiegare con perdite. Ferito leggermente, continuava a combattere animosamente e riusciva, con ardito lancio di bombe a mano, a snidare il nemico da muniti appostamenti in caverna. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Turre Bio, ascari - 28887 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Benchè ammalato, partecipava ad un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dando costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Portava la sua mitragliatrice leggera sui punti più esposti per meglio battere il nemico, incitando i compagni nei momenti più critici, e durante l'assalto giungeva tra i primi sulla posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Mohamed, jusbasci - 48511 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Jusbasci comandante del buluc comando di una compagnia, durante un aspro combattimento si lanciava valorosamente nei punti più pericolosi per raccogliere i feriti e sostituirsi ai tiratori di armi automatiche caduti. Inviato più volte in pattuglia per la ricerca del collegamento laterale, attraversava coraggiosamente le posizioni nemiche riuscendo completamente nel compito affidatogli. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Egalle, ascari - 31904 - del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Durante un combattimento dava prova di grande ardimento. Accortosi che un nucleo nemico stava per lanciarsi contro i serventi di un'arma che non era più in grado di funzionare, con mirabile calma e precisione uccideva a colpi di fucile un capo e due gregari avversari, determinando la fuga degli altri e salvando la arma. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Carusi Raoul di Luigi e di Capodanno Maria, nato a Napoli il 31 gennaio 1896, capitano del Governo Generale A. O. I., ufficio informazioni. — Adetto ad un distaccamento situato in posizione isolata, durante attacchi di forti nuclei avversari, si esponeva, in ripetute azioni di collegamento, con i reparti vicini, riuscendo di valido aiuto al proprio comandante e di esempio agli inferiori per calma e sprezzo del pericolo. — Addis Abeba, 26-28 luglio 1936-XIV.

D'Agostino Arnaldo fu Filoreto e di D'Agostino Filomena, nato il 5 agosto 1895 a Reggio Calabria, primo tenente in s. p. e. del comando 5º gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale adetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, si portava ripetutamente sulla linea dei reparti avanzati per fornire ed attingere notizie sullo svol-

gimento del combattimento. Malgrado violento fuoco, portava a compimento l'incarico affidatogli, dando prova di senso del dovere e di spirito di sacrificio. — Zona Manuè, 28 febbraio - Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936-XIV.

Iafrancesco Italo fu Giuseppe e di Peluso Cristina, nato ad Arce il 5 marzo 1895, primo capitano in s. p. e. del comando 5° gruppo battaglioni eritrei. — Capitano addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, durante le azioni si portava ripetute volte, sotto intenso fuoco nemico, presso i reparti avanzati, dando prova di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Zona Manuè, 28 febbraio - Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936-XIV.

Abdalla Sasser Iafei, buluc basci - 3706 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitraglieri, dava prova in combattimento di perizia e valore. Ferito, si rifiutava di farsi medicare, continuando a combattere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdulla Uarsama, ascari - 19479 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito non desisteva dal combattere e si recava al posto di medicazione soltanto qualche ora dopo, in seguito ad ordini dei suoi ufficiali. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Iaiu, buluc basci - 6192 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc mitraglieri, resasi inefficiente la propria arma, la riparava con esemplare calma sotto il fuoco nemico, impiegandola poi efficacemente per concorrere a sventare un attacco nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Mohamed Azzani, muntaz - 7119 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Porta arma tiratore di un buluc mitraglieri, durante un aspro combattimento, benchè ferito al braccio sinistro, continuava a far fuoco sino a quando non gli veniva ordinato di cedere l'arma ad altro graduato. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Fara, buluc basci - 3266 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. Si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Aider Giaber Odeni, muntaz - 19252 - del IV battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di nucleo munizioni di un buluc mitraglieri, volontariamente sostituiva, sotto intensa fucileria nemica, il porta arma tiratore ferito, dando prova di sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Amir Abgol, buluc basci - 10884 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione obbligando l'avversario a ripiegare con perdite. Con ardito lancio di bombe a

mano riusciva a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Assan Gabanen, ascari - 24670 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia ed ardimento. Ferito, non abbandonava il suo posto e si recava al posto di medicazione soltanto qualche ora dopo, in seguito a ordini dei suoi ufficiali. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Osman Abdi, ascari - 18894 - del 2º gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere molte perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Mohamad Samantar, ascari - 18425 - del 2º gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata, da 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione, reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere forti perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Assan Aden Nur - ascari - 18639 - del 2º gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione, reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere forti perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fara Dorre Abdi, ascari - 19054 - del 2º gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata dal 65/17. — Componente di pattuglia O. C., durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico concorrendo ad infliggere forti perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fereg Ali Isafei, ascari - 18752 - del IV battaglione arabo-somalo, plotone esploratori arditi. — In un accanito combattimento, si distingueva per calma e coraggio. Accorso per raccogliere un compagno ferito in territorio scoperto e battuto e colpito a sua volta non desisteva, pur trovandosi sotto il fuoco mirato del nemico, dal generoso tentativo, se non dopo perentorio ordine del proprio ufficiale. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Habdullai Hagi, muntaz - 9196 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Assunto il comando del buluc in sostituzione del proprio buluc basci ferito, lo guidava coraggiosamente all'assalto contro una difficile posizione nemica, snidando, con ardito lancio di bombe a mano, elementi avversari da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Isak Mohamed, ascari - 10238 - del 2º gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di pattuglia O.C., durante aspro

combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Sala, buluc basci - 17275 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche dava costantemente prova di tenacia e di ardimento. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i suoi dipendenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Nasser, muntaz - 7318 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Muntaz mitragliere, durante un lungo ed aspro combattimento, dava prova di coraggio e perizia infliggendo, col tiro della sua arma, gravi perdite al nemico. In altra occasione riusciva a catturare prigionieri. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Dissò, ascari - 19779 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mammud Uador, ascari - 23427 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e si recava al posto di medicazione soltanto due giorni dopo l'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ogbasghi Silè, zaptiè - 665 - del nucleo CC. RR. colonna celere A.O. — Durante la marcia che portava all'occupazione di Gondar, facendo parte del nucleo CC. RR. e zaptiè della colonna celere A.O., impiegato spesse volte in territorio insidiato dal nemico, dava costanti prove di coraggio, di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Om Ager-Gondar, 20 marzo-1º aprile 1936-XIV.

Osman Fara, ascari - 19757 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ad abnegazione. Sotto il vivo fuoco nemico rimetteva in efficienza una mitragliatrice resasi inservibile. Essendo stato ferito il comandante della sua squadra, lo sostituiva ed in testa ai compagni si lanciava all'assalto giungendo tra i primi sulla posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Scekdon Ali Mohamed, ascari - 19437 - del 2º gruppo artiglieria, 4ª batteria cammellata da 65/17. — Componente di battaglia O. C. durante aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con calma e sprezzo del pericolo. In una fase critica dell'azione reagiva con gli altri uomini della pattuglia ad improvviso fuoco nemico, concorrendo ad infliggere perdite all'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Ali, ascari - 19477 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i compagni. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uelie Banè, buluc basci - 295 - del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, balzava coraggiosamente all'assalto contro una posizione nemica, obbligandone i difensori a ripiegare dopo aver subito perdite. Con ardito lancio di bombe a mano, riusciva a snidare il nemico da appostamenti in caverne. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Afra - ascari - 28874 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito continuava a combattere, recandosi al posto di medicazione soltanto due giorni dopo l'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Mohamed, ascari - 24587 - del IV battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento contro forze nemiche preponderanti, dava costante prova di tenacia, ardimento ed abnegazione. Ferito leggermente, non desisteva dal combattere e dall'incitare alla lotta i compagni. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussein Ueido, buluc basci - 924 - del IV battaglione arabo-somalo, plotone esploratori arditi. — Ferito durante un combattimento, rimaneva al suo posto resistendo coraggiosamente a violenti attacchi dell'avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV.

Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1937, n. 292)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Mohamed Abdalla, ascari - 35770 - del III battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ascari di compagnia eritrea, si slanciava in numerosi episodi di un accanito combattimento, alla testa di nuclei di altri ascari, contro gruppi di ribelli uccidendone parecchi e dando bell'esempio di slancio e di valore personale. Già distintosi per ardimento in precedenti fatti d'arme. — Maraua (Cirenaica), 17 marzo 1924.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV.

Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1937, n. 294)*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Cocca Vincenzo da Ascoli Piceno, sergente della compagnia mista genio, 2^a divisione eritrea. — Capo R. T. di stazione radio addetta all'osservatorio divisionale ferito al braccio destro, continuava il proprio servizio fino a quando non veniva sostituito da altro militare. Dopo la medicazione ritornava alla propria stazione ancora esposta al fuoco avversario. Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Hammann, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4^a compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Rubino Vincenzo fu Filippo e fu Rosa Perricelli, nato il 17 maggio 1905 a Pentone (Catanzaro), sottotenente della compagnia mista genio, 2^a divisione eritrea. — Comandante di plotone zappatori-artieri, in sei mesi di campagna, prendeva parte, unitamente alle avanguardie, a tutte le operazioni svolte da una divisione eritrea. Durante un aspro combattimento, volontariamente di rincalzo alle fanterie, guidava con ardire e serena perizia i propri ascari al contrattacco, che decideva le sorti della lotta. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Zaccaria Demetrio di Demetrio e di Anna Zappellon, nato il 6 aprile 1912 a Vicenza, sottotenente della compagnia mista del genio, 2^a divisione eritrea. — Comandante di plotone collegamenti di una divisione eritrea, in sei mesi di campagna, dimostrò ripetutamente capacità e sprezzo del pericolo anche nei momenti più duri della lotta, contribuendo così al buon funzionamento del delicato complesso dei collegamenti. — Amba Tsellerè, 22 gennaio 1936-XIV.

Ali Idris Mohamed, ascari del XVII battaglione eritreo, 4^a compagnia (alla memomia). — Durante un combattimento si prodigava con ardore per la riuscita dell'azione. Sottoposto con la squadra ad intenso fuoco da nemico occultato a breve distanza, si lanciava all'assalto, riuscendo a snidarlo, finchè cadeva colpito a morte. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Azazi Hammed, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4^a compagnia. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante

dell'intenso fuoco avversario, eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto, sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Behmet Gaber, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gherenchiel Semret, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, eseguiva efficace e preciso tiro. Più volte si lanciava all'assalto sloggiando il nemico dai suoi appostamenti, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gherenchiel Teclit, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri (*alla memoria*). — Durante un combattimento si prodigava con ardore per la riuscita dell'azione. Sottoposto con la squadra all'intenso fuoco di nemico occultato a breve distanza, si lanciava all'assalto, riuscendo a snidarlo, finchè cadeva colpito a morte. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Negasc Bairazghi, sciumbasci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Graduato audace e coraggioso, in combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, dando esempio di serenità e di ardimento e confermando le belle qualità militari rilevate in precedenti azioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Sengal Tecchiè, buluc basci - 28195 - del XXIV battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Guidava al combattimento il proprio buluc con ardimento, sprezzo del pericolo ed entusiasmo. Al termine del combattimento, scorte alcune camicie nere avventurate alla ricerca d'acqua, andava loro incontro per guidarle e ricondurle entro le linee al coperto dal tiro nemico. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Uoldensè Guangul, scium basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Graduato audace e coraggioso, in combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, dando esempio di serenità e di ardimento e confermando le belle qualità militari rivelate in precedenti azioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tuoldemedin Golemi, buluc basci del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Graduato audace e coraggioso, in combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, dando esempio di serenità e di ardimento e confermando le belle qualità militari rivelate in precedenti azioni. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Bordegnoni Gino di Giovan Battista e di Edvige Mosca, nato il 1° febbraio 1910 a Verona, sergente della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Sottufficiale di un reparto zappatori arrieri di una divisione eritrea, prendeva volontariamente parte ad un contrattacco e restava poi in linea in posizione fortemente battuta dal fuoco avversario, per due giorni ed una notte, comportandosi coraggiosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cappelletti Alberto di Domenico e di Lidova Mercladi, nato a Gazzano (Reggio Emilia), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista al comando tattico di una divisione, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava con grande calma il proprio servizio per tredici ore consecutive. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Carbone Filippo di Giuseppe e di Alma Castello, nato il 4 ottobre 1909 a Sampierdarena, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Ottico di una stazione esposta al fuoco avversario, disimpegnava con calma e sprezzo del pericolo il proprio servizio durante tredici ore di combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Donelli Giuseppe di Enrico e di Chigo Giovanna, nato il 26 settembre 1912 a Torino, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista all'osservatorio divisionale, fatto segno a fuoco di fucileria, per tutta la durata della battaglia disimpegnava con serenità il proprio servizio. Per mancanza di personale si recava volontariamente a consegnare dispacci al comando attraverso zone battute dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Formigoni Ettore fu Tullo e fu Guberti Margherita, nato l'11 agosto 1910 a Verona, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista all'osservatorio divisionale, fatto segno a fuoco di fucileria, per tutta la durata della battaglia, disimpegnava con serenità il proprio servizio. Per mancanza di personale si recava volontariamente a consegnare dispacci al comando attraverso zone battute dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gammareri Fausto fu Antonio e fu Marcheschi Carmela, nato a Macomer (Nuoro), sergente maggiore della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Sottufficiale di un reparto zappatori arrieri di una divisione eritrea, prendeva volontariamente parte ad un contrattacco e restava poi in prima linea, in posizione battuta dal fuoco avversario, per due giorni ed una notte, comportandosi valorosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Garzoli Giovanni di Giuseppe e di Rossotti Rosa, nato l'8 gennaio 1912 a Trecate (Novara), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Radiotelegrafista al comando tattico di una divisione, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava con grande calma il proprio servizio per tredici ore consecutive. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Giacomella Gino di Battista e di Altofendo Giuliana, nato il 15 maggio 1911 a Castelguglielmo (Rovigo), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Geniere di un reparto zappatori-artiferi di una divisione eritrea, prendeva volontariamente parte ad un contrattacco e restava poi in prima linea, in posizione fortemente battuta dal fuoco nemico, per due giorni ed una notte, comportandosi coraggiosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Lorenzini Angelo di Alessandro e di Moretti Norma, nato il 25 agosto 1910 a Suzzara (Mantova), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Guardafili della linea telefonica dell'osservatorio divisionale, per diciotto volte, in tredici ore di combattimento, riannodava la comunicazione interrotta dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Marotta Ezio di Ettore e di Guadagnini Elisa, nato il 20 aprile 1913 a Lucera (Foggia), sergente maggiore della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Capo del centro ottico dell'osservatorio divisionale, restava esposto per tutta la durata di aspra battaglia a fuoco di fucileria che metteva fuori servizio un apparato. Con l'esempio della sua calma infondeva al personale la serenità necessaria per il funzionamento del delicato servizio. — Passo Mecan, 31 marzo, 1936-XIV.

Palmieri Matteo di Vincenzo e fu Vocino Grazia, nato a S. Nicandro Garganico (Foggia), capitano del XVII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia mitraglieri durante tre ore di combattimento in una zona rocciosa e boscosa, con perizia ed ardimento assicurava l'efficace funzionamento delle sue armi, infliggendo forti perdite al nemico. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Passeri Silvio fu Stefano e fu Zacchetti Giaeale, nato il 16 ottobre 1910 a Casalmaggiore (Cremona), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Guardafili della linea telefonica dell'osservatorio divisionale, per diciotto volte, in tredici ore di combattimento, riannodava la comunicazione interrotta dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Poeta Gino di Carlo e di Morani Chiara, nato il 26 gennaio 1911 ad Assisi (Perugia), caporale della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Capo guardafili della linea telefonica dell'osservatorio divisionale, per diciotto volte, in tredici ore di combattimento, riannodava la comunicazione interrotta dal fuoco avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ricciardi Gabriele fu Gioacchini e di Siliucci Maddalena, nato il 9 gennaio 1910 ad Airola (Benevento), soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Ottico di una stazione esposta al fuoco avversario, disimpegnava con serenità il proprio servizio durante tredici ore di combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tripepi Giuseppe fu Domenico e fu Palumbo Angelina, nato il 28 giugno 1900 a Reggio Calabria, tenente di complemento del XVII battaglione eritreo. — Volontario in A.O. tenne in combattimento condotta valorosa, destando l'ammirazione degli ascari. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Zanni Giacomo di Ernesto e di Musso Margherita, nato il 29 maggio 1909 a Torino, soldato della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea — Radiotelegrafista al comando tattico di una divisione, sotto violento fuoco di fucileria avversaria, disimpegnava con grande calma il proprio servizio per tredici ore consecutive. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Asghedon Uoldù, muntaz del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di combattimento, noncurante del pericolo, si prodigava per recapitare ordini alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco, dimostrando coraggio e ardire. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Abdalla Mohamed, ascari della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Partecipava volontariamente ad un contrattacco e restava poi in linea, su posizione fortemente battuta dal fuoco avversario, due giorni ed una notte, comportandosi coraggiosamente. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Abraha Zuoldi, muntaz del comando gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea. — Aggregato ad un comando di gruppo battaglioni camicie nere, durante un aspro combattimento partecipava alla lotta con ardimento e coraggio, infliggendo perdite all'avversario e rimanendo per tutto il periodo della battaglia dove più ferveva la lotta. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Atelom Ogbel, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936.

Brahanè Mongustù, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Bocresten Haptegabèr, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Fessatiè Alesghi, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheresellassè Cheftè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte

all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione -- Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gobrù Tesfai, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gherechiel Hadig, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Habte Sebatù, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Metuccù Volden Unei, sciumbasci della compagnia mista genio, 2ª divisione eritrea. — Esempio di attaccamento al dovere, trascinava i propri ascari a partecipare volontariamente ad un contrattacco restando poi in linea, battuta dal fuoco avversario, per due giorni ed una notte. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Omar Fecac, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Osman Ali Bechil, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito, lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Rasù Chiflè, buluc basci del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di violenti combattimenti, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, recapitando più volte ordini fino alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco trascinandosi con il suo esempio i dipendenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Reddà Guangul, muntaz del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di combattimento, noncurante del pericolo, si prodigava per recapitare ordini alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco, dimostrando coraggio ed ardire. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Setum Gherense, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento,

noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Sullù Negussè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tecchiè Destà, buluc basci del comando 2ª divisione eritrea. — Al seguito di un ufficiale di S. M. che accompagnava un battaglione incaricato di particolare missione, dava prova in combattimento di ardire e sprezzo del pericolo, lanciandosi tra i primi al contrattacco. — Passo Uarien 24 gennaio 1936-XIV.

Tecchiè Destà, buluc basci del comando 2ª divisione eritrea. — Durante una giornata di violenti combattimenti, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, recapitando più volte ordini fino alle linee più avanzate. Partecipava volontariamente al contrattacco, trascinando con il suo esempio i dipendenti. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfai Ghebressellusè, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Testasellusè Abtè, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfai Negussè, muntaz del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Teclè Tesjagaber, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un lungo ed aspro combattimento, noncurante delle soverchianti forze nemiche, si lanciava più volte all'arma bianca, riuscendo a contenere l'impeto avversario e contribuendo al favorevole esito dell'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Voldenchiel Tectesghi, ascari del XVII battaglione eritreo, 4ª compagnia mitraglieri. — Servente di mitragliatrice pesante, durante un combattimento, coadiuvava efficacemente il tiratore. Ferito lasciava con rammarico il suo posto di combattimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2079.

Modificazione degli articoli 2 e 29 del regolamento 20 ottobre 1924, II, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1937, n. 296

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, modificato con il R. decreto 13 giugno 1926, n. 1036, con R. decreto 19 gennaio 1928, n. 195, e con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1190;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, modificato con i Regi decreti 13 giugno 1926, n. 1036, 19 gennaio 1928, n. 195, e 12 luglio 1934, n. 1190, è sostituito con i seguenti due commi:

« Le funzioni di consegnatario cassiere sono affidate a un funzionario del gruppo A o B di grado non inferiore al nono addetto ai servizi dell'Amministrazione centrale.

L'incarico di consegnatario cassiere è conferito, per una durata non maggiore di cinque anni, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'articolo 197 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, da sottoporre al visto della Corte dei conti ».

Art. 2.

L'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, modificato con i Regi decreti 13 giugno

1926, n. 1036, 19 gennaio 1928, n. 195, e 12 luglio 1934, n. 1190, è sostituito con il seguente:

« In ciascun Ministero non vi potrà essere che un solo consegnatario e un solo cassiere o un solo consegnatario cassiere.

« Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'interno vi potrà essere un unico consegnatario ed un unico cassiere od anche due distinti cassieri, uno per ciascuna delle due Amministrazioni.

« Non sono ammesse istituzioni o nomine di delegati presso gli uffici dei Ministeri sotto la personale responsabilità dei consegnatari cassieri.

« Il Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la Direzione generale del Fondo per il culto, la Direzione generale della marina mercantile, i Servizi vaglia, risparmi e conti correnti postali, l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, la Direzione generale delle pensioni di guerra, il Comando generale della Regia guardia di finanza, la Direzione generale per i servizi della finanza locale, la Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato, la Divisione lotto e lotterie, la Direzione generale degli italiani all'estero, la Direzione superiore degli studi ed esperienze, potranno avere un vice consegnatario o un vice consegnatario cassiere, rispettivamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dello interno, delle comunicazioni, delle finanze, degli affari esteri e dell'aeronautica.

« In caso di istituzione di nuovi uffici, di trasformazione di quelli esistenti, oppure di trasferimenti di alcuni uffici di un Ministero in altra sede, è data facoltà ai Ministri competenti di nominare nuovi vice consegnatari, oppure vice consegnatari cassieri, oltre quelli sopra nominati, di concerto con il Ministro per le finanze.

« L'incarico di vice consegnatario e di vice consegnatario cassiere è affidato ai funzionari di gruppo A o B di grado non inferiore al nono nei modi, con la procedura e la durata stabiliti per i consegnatari cassieri.

« Qualora, però, il Ministro competente, di concerto con quello per le finanze, riconosca, per la limitata importanza degli uffici, una corrispondente limitata importanza del servizio di vice consegnatario o di vice consegnatario cassiere, l'incarico relativo potrà essere affidato, con opportuna motivazione nel decreto di nomina, a funzionari di grado inferiore al nono dei gruppi accennati ed eventualmente anche ad impiegati del gruppo C di grado non inferiore al dodicesimo.

« In caso di assenza o di impedimento dei consegnatari o dei consegnatari cassieri, dei vice consegnatari o dei vice consegnatari cassieri, le singole Amministrazioni potranno nominare con apposito decreto, di concerto con il Ministro per le finanze, il funzionario o i funzionari di grado e gruppo corrispondenti incaricati di sostituirli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 123. — MANCINI.*

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI.

Ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1937, n. 399)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Torresani Francesco fu Carlo e fu Anna Pesa, nato a Napoli il 25 dicembre 1889, maresciallo capo del R.C.T.C. Cirenalca - Banda Dorsa. — Sottufficiale comandante di banda irregolare incaricato di seguire e proteggere con soli venti uomini una banda che aveva il compito di catturare alcuni nuclei di ribelli, allorchè questa stava per essere sopraffatta, benchè con forze numericamente inferiori, non esitava ad attaccare il nemico ed a tenerlo lungamente impegnato. Benchè due volte ferito si portava dove più cruenta ferveva la lotta animando ed incitando con il suo sereno coraggio e con il continuo sprezzo del pericolo i suoi uomini ad una strenua resistenza. Dopo nove ore di aspro combattimento ripiegava ordinatamente rientrando alla base di partenza. Magnifico esempio di animatore e valoroso combattente. — **Zaviet Argub**, 27 gennaio 1937-VII.

REGIO DECRETO 8 agosto 1937-XV, n. 2107.

Varianti al R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, sulle norme relative al personale della Regia Aeronautica destinato in Africa Orientale Italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1937, n. 230)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, relativo all'approvazione delle norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1 delle norme riguardanti il personale dell'aeronautica dell'A.O.I. approvate con R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, alle parole « gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati di truppa specialisti della Regia aeronautica » sono sostituite le seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria ed i graduati di truppa specialisti della Regia aeronautica ».

Art. 2.

L'art. 2 delle norme suddette è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Possono aspirare ad essere richiamati in servizio nella Regia Aeronautica e trasferiti al Comando superiore di aeronautica per l'Africa Orientale Italiana e sotto l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592 anche gli ufficiali, sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria e graduati di truppa specialisti della forza in congedo, compresi gli ufficiali in congedo speciale di grado inferiore a colonnello, purchè alla visita medico-legale risultino piena-

mente idonei al servizio militare in colonia e siano riconosciuti dal Ministero dell'aeronautica in possesso dei necessari requisiti professionali.

I richiami ed i trasferimenti degli ufficiali, sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria e graduati di truppa specialisti della forza in congedo, possono essere ammessi per determinazione del Ministero dell'aeronautica e non dovranno, ~~superare, salvo circostanze speciali, il 30 % della forza organica prevista, e rientrare, distintamente per gradi, nei limiti della forza medesima~~ ».

Art. 3.

All'art. 4, 3° comma, delle norme suddette, alle parole « Per gli ufficiali delle » sono sostituite le seguenti « Per i militari delle... ».

Art. 4.

Nell'art. 5 delle norme suddette sono apportate le seguenti aggiunte:

« I militari comandati a frequentare corsi speciali, d'integrazione professionale o di altro genere, che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, fino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data di sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di decidere se detti militari, in relazione alle esigenze di servizio, debbono o non essere sostituiti. In caso affermativo s'intendono rimpatriati definitivamente dalla data di sbarco in Italia o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa: la cessazione del servizio coloniale è considerata come dipendente da ragione di servizio a tutti gli effetti ».

Art. 5.

All'art. 11 delle norme suddette sono apportate le seguenti aggiunte:

« Qualora necessità di servizio lo richiedessero potranno essere destinati all'Aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, in qualità di personale di manovra e nei limiti consentiti dalle esigenze di mobilitazione delle truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana, militari indigeni appartenenti alla forza in congedo delle truppe stesse.

Il numero di detti militari da richiamarsi, occorrendo, dalla posizione di congedo o da reclutarsi appositamente.

sarà concretato di volta in volta d'accordo tra il Ministero dell'aeronautica, quello dell'Africa Italiana e quello delle finanze.

A detti militari si applica il trattamento previsto per i militari indigeni pari grado delle truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 292, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2142.

Proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1937, n. 302)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, che autorizza temporaneamente l'assegnazione di ufficiali ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria:

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito in legge con la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riflettente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, riflettente l'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana:

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata, fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI, l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie, di ufficiali in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del citato decreto.

Art. 2.

I predetti ufficiali possono anche essere destinati ai tribunali militari coloniali; in tal caso sono dichiarati disponibili per l'amministrazione dell'Africa Italiana, con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

**MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI
 — DI REVEL.**

Visto, *il Guardasigilli*: **SOLMI.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
 Atti del Governo, registro 392, foglio 169. — **MANCINI.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2144.

Modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1937, n. 302)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1295, per il conferimento temporaneo al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidati al direttore generale dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare un miglior collegamento tra la Direzione generale ed i servizi dell'Istituto e di adeguare la composizione degli organi di esso ai maggiori compiti affidatigli nell'Africa Italiana:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e del Ministero dell'Africa Italiana nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono chiamati a fare parte del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali dell'assicurazione per la tubercolosi, del-

L'assicurazione per la disoccupazione involontaria e dell'assicurazione per la maternità, di cui agli articoli 15, 22, 24 e 26 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

Art. 2.

L'art. 24 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, nomina non più di tre vice direttori generali i quali esercitano tutte quelle funzioni che sono loro affidate dal direttore generale, e determina quale di essi sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità stabilite dall'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — LESSONA — SOLMI —
DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 159. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.

Corresponsione di una indennità giornaliera ai militari dell'arma dei CC. RR. in servizio in Somalia nelle località ove non funziona mensa.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto l'art. 41 dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia italiana approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1935-XIII che approva la tabella delle indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali dovuti ai sottufficiali e militari di truppa nazionali del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia italiana;

Su proposta del Governatore della Somalia;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta :

Art. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali dei carabinieri Reali in servizio in Somalia nelle stazioni dell'arma ove non funziona mensa è dovuta una indennità giornaliera di L. 4 se sottufficiali e di L. 3,50 se appuntati e carabinieri.

Tale indennità è soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze : DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana : LASSONA.

DECRETO INTERMINISTERIALE 12 luglio 1937-XV.

Estensione alla Libia, con opportuni adattamenti, delle norme per la corresponsione dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Vista la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, che stabilisce la corresponsione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2446, che apporta aggiunte e variazioni alla legge predetta;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1658, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1649 che estende alla Libia le disposizioni della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1658, ed autorizza il Ministro per l'Africa Italiana ad emanare le norme di adattamento necessarie per l'applicazione in Libia della sopraccitata legge e regolamento;

Considerata l'opportunità di raccogliere e coordinare le suddette norme legislative e regolamentari sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, apportandovi le modificazioni e gli adattamenti necessari;

Sentito il Governatore generale della Libia:

Decreta:

CAPO I.

Soccorsi giornalieri.

Art. 1.

Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali

(fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, nella Libia, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purchè risulti che i congiunti stessi si trovino in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

Art. 2.

Si considera richiamato o trattenuto in servizio il militare che in tempo di pace o di guerra, dopo aver compiuto gli obblighi normali di ferma, venga, per qualsiasi motivo, richiamato in servizio o comunque vi rimanga d'autorità oltre il periodo di ferma.

Art. 3.

Il soccorso di cui all'articolo precedente può essere concesso anche ai congiunti:

- a) dei militari della R. Guardia di Finanza;
- b) degli appartenenti alla Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);
- c) dei militari appartenenti alle legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuto la ferma volontaria assunta;
- d) degli appartenenti alla Croce rossa italiana, oppure al Sacro militare ordine di Malta aventi obbligo di servizio militare.

Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle forze armate o se con provvedimento successivo, previo concerto con il Ministro militare competente.

Art. 4.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:

- a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti.

Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenatala, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

Nel caso di prole prenatala già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi, o all'autorità comunale; però la prole nata dopo la presentazione del militare e prima delle pubblicazioni dà titolo al soccorso solo dal giorno della nascita;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — e nelle condizioni di cui all'art. 193 del Codice civile — adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 ed anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli o sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuti i 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi, od altri nipoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

Nei casi di morte o di inabilità del militare il soccorso giornaliero può essere protratto anche oltre il giorno in cui dovrebbe avere termine la sua corresponsione.

Misura dei soccorsi.

Art. 5.

In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nel municipi Capoluoghi di Commissariato provinciale	Negli altri Municipi
a) per la moglie	L. 0,85	0,75
b) per ogni figlio o figliastro »	0,45	0,40
c) per un solo genitore. . . »	0,85	0,75
d) per ambedue i genitori . . »	1,40	1,30

e) per un fratello o una sorella »	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello o sorella »	0,45	0,40
g) per l'avo o l'ava »	0,85	0,75

Art. 6.

In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la Guerra, per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze.

Art. 7.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 5, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dello stesso art. 5.

Art. 8.

Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'art. 4.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei Municipi capoluoghi di Commissariato provinciale e di L. 0,75 negli altri Municipi.

Art. 9.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui al presente decreto.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

Art. 10.

Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti.

Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano il titolo al soccorso con diritto alle quote arretrate.

In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

Art. 11.

Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre Forze armate) appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'art. 6.

Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza; il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal comando del corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

Art. 12.

Salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, hanno titolo al soccorso giornaliero, di cui all'art. 1 del presente decreto, limitatamente al periodo in cui può essere corrisposto il soccorso stesso, anche i congiunti bisognosi dei militari di truppa e dei sottufficiali (sino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondenti) di qualsiasi classe, arruolatisi volontari, ad eccezione di quelli per anticipazione degli obblighi di leva, in reparti di una qualunque delle forze armate dello Stato destinati nell'Africa Orientale italiana.

Art. 13.

Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè chiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero ma anche a quelli residenti in Libia sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'Africa italiana, nella misura sottoindicata, da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare salvo successive disposizioni in contrario del Regio governo.

	Nelle località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
a) per la moglie	L. 3,40	3 —
b) per ogni figlio o figliastro	» 1,80	1,60
c) per il primo dei figli o figliastri di cui al secondo com- ma dell'art. 8	» 3,40	3 —
d) per un solo genitore	» 3,40	3 —
e) per ambedue i genitori	» 5,60	5,20
f) per un fratello o per una sorella	» 3,40	3 —
g) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	» 1,80	1,60
h) per l'avo	» 3,40	3 —
i) per l'ava	» 3,40	3 —

Art. 14.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione, saranno anticipate dai Municipi dipendenti ed a questi rimborsate dal Governo della Libia.

Art. 15.

Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nel presente decreto sono a carico del bilancio della Libia.

CAPO II

Domande e decisioni dei soccorsi.

Art. 16.

La concessione dei soccorsi è deliberata da una commissione municipale così composta:

1. Podestà, *presidente*;
2. Segretario del Fascio, *membro*;

3. Comandante dell'Arma dei CC. RR. nella cui giurisdizione si trova il Municipio, *membro*;

4. Un rappresentante di ente o istituto di beneficenza ed in mancanza una persona designata dal Commissario generale, *membro*;

5. Segretario del Municipio, *segretario*.

Il Presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Alle sedute della commissione interviene, con solo voto consultivo, anche il medico condotto municipale, ed in mancanza un medico coloniale, quando si debba stabilire se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro.

Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Le domande di concessione del soccorso sono fatte per iscritto ed anche verbalmente e debbono essere presentate al Podestà del Municipio di residenza dai congiunti dei militari i quali ritengano di avere titolo al soccorso.

L'ufficio di segreteria municipale raccoglierà nell'apposito modello allegato n. 1 tutti gli elementi necessari da sottoporre alla Commissione municipale per facilitarle il compito (generalità del richiedente e sua residenza; generalità del militare dante titolo al soccorso; indicazioni relative ai singoli congiunti pei quali il soccorso è richiesto, ecc.).

Art. 18.

Qualora sorgano dubbi circa la effettiva presentazione del militare alle armi, come pure sulla data di congedamento o sul trattenimento alle armi o sull'arruolamento volontario, il Podestà assume le opportune informazioni presso gli enti militari.

La corresponsione del soccorso è sospesa quando risulti che il militare non si sia effettivamente presentato o non sia trattenuto alle armi.

Il podestà, qualora lo ritenga necessario, si rivolgerà ai distretti ed enti militari presso i quali i militari sono in forza per conoscere tutte le eventuali variazioni avvenute

nella posizione dei militari medesimi, che possano avere influenza per la continuazione, modificazione e cessazione del soccorso goduto dalle famiglie degli stessi militari.

Art. 19.

Quando le condizioni richieste per avere titolo al soccorso o ad un aumento del medesimo si siano verificate dopo la chiamata alle armi e dopo presentata la domanda di cui all'art. 16 gli interessati debbono farne esplicita richiesta.

Dalla data di tale richiesta decorre il soccorso o l'aumento.

Art. 20.

In base alle deliberazioni prese dalla commissione municipale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata, tramite l'ufficio di ragioneria municipale, all'economista cassiere del Municipio per i provvedimenti di pagamento, e agli altri enti indicati all'art. 40 mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 39, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

Art. 21.

Contro i deliberati della Commissione municipale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

Vice Commissario generale, *presidente*;

Segretario federale del P. N. F., *membro*;

Comandante del Presidio, *membro*;

Capo Ufficio Imposte e Tasse, *membro*;

Capo della Ragioneria del Commissariato provinciale, *membro*.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del Commissariato provinciale, designato dal Commissario generale.

Il presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Le decisioni della Commissione provinciale di appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voto, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credono, le parti interessate.

Art. 22.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione municipale.

Art. 23.

E' in facoltà delle Commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

Art. 24.

Le decisioni delle Commissioni di appello vengono partecipate dal Presidente ai ricorrenti.

Ove tali decisioni abbiano modificate quelle delle Commissioni municipali, la partecipazione deve essere fatta anche al Podestà, i quali provvedono per la relativa esecuzione nel modo indicato all'art. 47.

Ai Podestà debbono altresì essere comunicate, per la relativa esecuzione, le decisioni adottate d'ufficio dalle Commissioni d'Appello, a sensi dell'articolo precedente, nonchè quelle adottate a sensi dell'art. 26 dal Governatore generale.

Art. 25.

Le funzioni dei componenti delle commissioni municipali e provinciali di appello sono gratuite.

Solo nel caso che i componenti della commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di L. 30, o di L. 50, se con pernottamento.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

Art. 26.

Il Governatore generale ha facoltà di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni municipali e provinciali d'appello che risultino eventualmente contrarie alle norme del presente decreto, previa richiesta di chiarimenti alla Commissione che ha emesso la decisione stessa.

CAPO III.

Decorrenza e durata dei soccorsi.

Art. 27.

In tempo di mobilitazione il soccorso giornaliero decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o dal giorno della sua presentazione alla autorità municipale per esservi avviato, a meno che la domanda sia presentata dopo il primo mese dalla data stabilita per la presentazione alle armi, nel qual caso decorre dalla data della domanda.

Nel caso di congedamento isolato, il soccorso continua fino a tutto il giorno successivo a quello nel quale il militare deve presentarsi al Podestà del Municipio a seguito del congedamento.

Nel caso di congedamento collettivo il soccorso continua fino al giorno successivo a quello fissato come ultimo giorno di congedamento.

Il soccorso ai congiunti dei militari rimpatriati dall'estero perchè richiamati alle armi per mobilitazione decorre dal giorno in cui il militare ha lasciato la propria residenza fino a quello successivo al ritorno nella residenza stessa. Per determinare tale giorno deve essere computato il tempo necessario per raggiungere le residenza, a partire dal giorno che dall'autorità è fissato per il riespatrio del militare.

Art. 28.

Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto della chiamata e non oltre la presentazione alle armi, decorre dal giorno della presentazione; se richiesto successivamente, decorre dal giorno della domanda.

Per la durata valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 29.

Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenatala, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

Nel caso di prole prenatala già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorità municipale, tenendo presente il disposto del successivo art. 30.

Art. 30.

I figli nati posteriormente alla chiamata alle armi del loro padre sono ammessi o danno titolo al soccorso dal giorno della loro nascita.

Art. 31.

Quando il militare sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso ai congiunti cessa dal giorno successivo a quello del ritorno nella propria residenza, salvo che questi sia stato inviato in licenza straordinaria in attesa di congedo per riforma, nel qual caso il soccorso deve continuare fino a che il militare stesso sia stato inviato in congedo.

Art. 32.

Il soccorso giornaliero ai congiunti continua anche durante i periodi di licenza di qualunque genere, esclusa quella straordinaria (o illimitata) in attesa di congedo, salvo il disposto di cui all'articolo precedente.

Art. 33.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare avvenuta in servizio per cause indipendenti dal servizio, il soccorso ai congiunti aventivi titolo continua fino a tutto il novantesimo giorno dopo quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al Municipio di residenza.

Lo stesso trattamento va fatto nel caso del militare riformato per cause indipendenti dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

Art. 34.

In tempo di mobilitazione, quando all'atto del congedamento della classe o del contingente chiamato il militare trovasi ricoverato in ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso, sempre che non vi sia diritto a pensione, continua fino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio del direttore del luogo di cura, cessa la inabilità a lavoro proficuo, non mai però oltre il novantesimo giorno dalla data dell'uscita dal luogo di cura.

Art. 35.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare per causa dipendente dal servizio, il soccorso giornaliero continua fino a quando sia stata liquidata la pensione o concesso un acconto di essa. Lo stesso trattamento viene fatto nel caso che il militare sia riformato per causa dipendente dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

Qualora la pensione venga negata, il soccorso, anche se interposto ricorso alla Corte dei Conti, cessa, non però prima del novantesimo giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al Municipio di residenza.

Art. 36.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare o di sua inabilità permanente a lavoro proficuo per cause dipendenti dal servizio militare, ai congiunti che, per effetto di tale morte o di tale inabilità, non hanno titolo a pensione, continua ad essere corrisposto il soccorso precedentemente accordato fino al termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 37.

In tempo di mobilitazione nel caso di prigionia, di dispersione o scomparsa del militare, il titolo al soccorso continua fino a che la posizione del militare sia stata definita.

Intervenuta tale definizione, si applicano le norme inerenti alla posizione che in tal modo viene attribuita.

CAPO IV.

Modalità per il pagamento dei soccorsi.

Art. 38.

I comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente militare (distretto per i militari del R. Esercito, Comando aeronautico per quelli della R. aeronautica o Comando marina o Capitaneria di porto per i militari della R. Marina) di ogni variazione avvenuta nella posizione dei militari stessi che possa avere influenza per la continuazione o cessazione del soccorso giornaliero alle loro famiglie.

Avute le notificazioni di cui sopra, e ove esse importino sospensione o revoca di pagamento di soccorso, l'Ente militare competente dovrà con modello (allegato 4) darne immediata comunicazione al podestà, il quale deve a sua volta fare le comunicazioni di cui al successivo articolo 47.

Art. 39.

Agli effetti del pagamento dei sussidi, a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi da parte dell'economista cassiere del municipio, i podestà dei municipi devono compilare, dopo ogni riunione deliberativa della Commissione municipale, il ruolo nominativo, con modello allegato n. 5, dei militari alle cui famiglie è stato concesso il sussidio.

Oiascuna famiglia o ciascun gruppo di congiunti ai quali è concesso il soccorso, assume nel ruolo nominativo un proprio successivo numero d'ordine; tali numeri d'ordine debbono essere progressivi per ciascun Municipio ed attribuiti in modo che non possa verificarsi ripetizione di numeri nei vari ruoli, sia che riguardino l'esercito, l'aeronautica ed i personali indicati all'art. 2 del presente decreto, sia che riguardino la Marina.

Nella serie dei numeri di ogni ruolo nominativo deve esservi progressione senza interruzione.

Art. 40.

Il ruolo nominativo di cui all'articolo 39 è redatto in quattro esemplari, uno dei quali rimane alla Commissione Muni-

cipale, gli altri tre sono, a cura del Podestà, trasmessi rispettivamente:

- a) all'economista cassiere del Municipio per le operazioni di pagamento giusta il disposto del precedente articolo 19;
- b) al distretto per i militari del R. E., al Comando aeronautica per i militari della R. aeronautica, al Comando Marina o Capitaneria di porto per i militari della R. Marina;
- c) al Commissariato provinciale della circoscrizione per la revisione da parte della Ragioneria commissariale, sia in sede preventiva che in sede di revisione dei rendiconti che ciascun Municipio deve compilare per il rimborso ai sensi del successivo articolo 51.

Art. 41.

Il Podestà, contemporaneamente all'invio dei ruoli di cui al precedente articolo, rilascia alla famiglia ammessa al soccorso un libretto conforme al modello allegato n. 6. Detto libretto deve essere esibito all'economista cassiere del Municipio all'atto delle riscossioni.

Il libretto reca il numero corrispondente al numero d'ordine del ruolo nominativo.

Art. 42.

Il podestà, all'atto della concessione del soccorso, sceglie fra i congiunti beneficiati la persona delegata a riscuotere, ed ove a nessuno di essi possa essere affidato tale incarico è da lui designata altra persona.

E' anche in facoltà del podestà, qualora i congiunti formino più famiglie o gruppi e vi sia fra essi dissenso, di designare un delegato a riscuotere per ciascuna famiglia o gruppo.

In tal caso però debbono essere istituite sul ruolo tante partite quante sono le famiglie o gruppi con riferimento nella colonna annotazioni, alla partita corrispondente di ogni singolo gruppo.

Per ciascun gruppo deve anche essere istituito un libretto separato.

Art. 43.

E' in facoltà del beneficiario di richiedere, con apposita domanda al Podestà, il passaggio del proprio conto ad altro Municipio della Libia per ragione di trasferimento di residenza. Alla domanda deve essere unito il libretto.

Il Podestà, ricevuta la domanda, dà comunicazione dell'avvenuto trasferimento, mediante modello (allegato n. 7) alla Commissione municipale ove il beneficiario intende trasferirsi, all'economista cassiere, con ordine di chiudere la partita, nonchè, quando il trasferimento importi cambiamento di circoscrizione, al Commissariato provinciale per le conseguenti notificazioni a quello interessato.

Trasmette inoltre al podestà del Municipio di nuova residenza un estratto del ruolo nominativo con l'indicazione dell'ultima rata riscossa e restituisce il libretto al beneficiario.

Qualora l'interessato si trasferisca nel Regno o all'estero il podestà trasmette tutti gli atti, compreso il libretto di riscossione, al Commissariato provinciale per l'invio al Governo della Libia (Direzione affari civili e politici) e per le ulteriori comunicazioni al Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 44.

Il podestà del Municipio di nuova residenza, ricevuto l'estratto del ruolo di cui al precedente art. 43 compila e trasmette copia autentica dell'estratto al proprio economista cassiere ed al Commissario provinciale, quando vi sia cambio di circoscrizione.

Nei casi di eventuali successive variazioni, la Commissione municipale del luogo, procede a iscrizione a ruolo ai sensi del successivo art. 48.

Qualora la nuova residenza sia stabilita nel Regno, il pagamento dei sussidi deve essere effettuato dagli uffici postali.

Art. 45.

I distretti militari o gli altri enti militari competenti non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i militari dai quali deriva il titolo al soccorso siano iscritti sui ruoli matricolari e se si siano effettivamente presentati alle armi. In caso negativo, col modello allegato n. 4 ne danno urgente comunicazione al Podestà, che provvede subito per il ritiro del libretto al beneficiario, e per le comunicazioni di cui all'art. 47.

Compiono inoltre quegli altri riscontri che essi abbiano possibilità di fare circa la regolarità dei dati contenuti nei ruoli anzidetti, specialmente per quanto riguarda l'ammontare del soccorso concesso.

Art. 46.

Nel caso che dall'effettuato riscontro il distretto militare o l'ente militare competente rilevino errori nei riguardi sia del titolo al soccorso, sia del suo ammontare, chiedono la sospensione del pagamento ai Municipi incaricati della erogazione e ne danno immediato avviso al Commissariato provinciale competente che dovrà procedere all'accertamento delle singole responsabilità.

Ogni eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, dopo l'accertamento delle singole responsabilità, spetta al Governo della Libia su richiesta del Commissario provinciale.

Nel caso invece in cui il Commissario provinciale od il Governo della Libia riconoscano la regolarità del soccorso viene avvertita la competente Amministrazione municipale perchè provveda al ripristino dei pagamenti con la corresponsione degli arretrati e ne è data comunicazione all'ente che ha richiesto la sospensione.

Art. 47.

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della Commissione provinciale di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'economista cassiere del municipio, con ordine di sospendere i relativi pagamenti, nonchè alla Commissione municipale per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati all'art. 40, con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

Art. 48.

Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia in rapporto alle persone beneficiarie, deve essere fatta una nuova iscrizione in ruolo, previo annullamento nel ruolo di quella precedente.

Di ogni variazione deve essere data partecipazione agli interessati, mediante annotazione da apporsi sul libretto personale in loro possesso, nonchè agli enti indicati all'art. 40, con modello allegato n. 9.

Art. 49.

Il pagamento del soccorso è effettuato dai municipi a quindicine maturate.

Il mese è considerato di due esatte quindicine, qualunque sia il numero dei giorni che compongono il mese stesso.

Allorquando l'inizio del soccorso e il termine di esso non coincidono col primo e col sedicesimo giorno del mese, il primo e l'ultimo pagamento vengono effettuati per il numero effettivo dei giorni per i quali il soccorso deve essere corrisposto.

In casi particolarmente gravi la commissione municipale può deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'interessato e ne dà contemporaneamente comunicazione all'economista del municipio, che si rimborserà all'atto del primo pagamento regolare.

Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nella colonna « annotazioni » del ruolo nominativo modello allegato n. 5.

Art. 50.

L'economista cassiere del municipio, all'atto di ogni pagamento, trascrive le indicazioni necessarie nell'elenco modello allegato n. 10, sul quale fa apporre la firma di quietanza del percipiente.

CAPO V.

Contabilità, controlli, rimborsi.

Art. 51.

I soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi saranno anticipati dai singoli municipi dove risiedono le famiglie dei militari alle quali spettano detti soccorsi, salvo rimborso da parte del Governo della Libia.

A tal fine i municipi trasmetteranno trimestralmente ai Commissariati provinciali dai quali dipendono, le contabilità riguardanti la corresponsione dei soccorsi, con allegati gli elenchi redatti e quietanzati, secondo quanto è disposto dal precedente articolo 50.

Tali contabilità dovranno essere esaminate e rivedute per la regolarità amministrativo-contabile, dagli uffici amministrativi e di ragioneria del Commissariato provinciale, sulla base, sia dei ruoli nominativi e relative variazioni in loro possesso, sia di tutti gli altri elementi di cui possono avere cognizione, provvedendo, ove occorra a senso dell'art. 46.

Nel caso che dal riscontro emergano irregolarità contabili verrà stralciato dal rendiconto il corrispondente elenco e rinviato al Municipio per la regolarizzazione o per gli altri provvedimenti del caso.

Gli elenchi di pagamento riconosciuti regolari o regolarizzati nel modo sopraindicato sono ammessi a rendiconto che verrà trasmesso al Governo della Libia per il rimborso ai Municipi delle somme anticipate.

La spesa relativa a tali rimborsi graverà sui fondi appositamente stanziati nel bilancio della Libia.

Art. 52.

Il Governatore generale della Libia è autorizzato a stabilire le altre modalità per il pagamento e per il rimborso dei soccorsi.

Art. 53.

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

Art. 54.

Tutte le funzioni che dal presente decreto sono attribuite al podestà, ed agli uffici municipali si intendono, in quelle località ove non esistono Municipi, attribuite ai residenti e ai loro uffici.

Roma, 12 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze : DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana : LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1937 - Anno XV
Registro 19 Africa Italiana, foglio 469.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1937-XV.

Indennità di soggiorno ai militari indigeni comandati a prestare servizio presso la Delegazione d'Intendenza in Gibuti.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto l'art. 65, lettera c), dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786;

Visto l'art. 80, lettera c) dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778;

Visto l'art. 63 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, numero 1019, riguardante l'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, su proposta del Governatore generale dell'A. O. I.;

Decreta :

Art. 1.

Ai militari indigeni provenienti dall'Africa Orientale Italiana comandati a prestare servizio presso la Delegazione d'Intendenza in Gibuti, spetta oltre alla paga giornaliera (compresi gli aumenti per rafferme od anzianità di grado) ed alla indennità giornaliera viveri, per coloro che fruiscano del trattamento stabilito dall'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, una indennità giornaliera di L. 15 se ascari, uachil o muntaz e di L. 18 se buluc-basci, scium-basci o jus-basci.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è netta delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, numero 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 gennaio 1934-XII, n. 1038.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° settembre 1936-XIV, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1937 - Anno XVI
Registro 20 Africa Italiana, foglio 190. — PIRRONE.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII, abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale:

Decreta:

Articolo unico.

È concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A. O.:

ABBAMONTE Pasquale fu Pasquale, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

ABBIATI Ersilio fu Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ABBIATI Giovanni di Emilio, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ACORDI Antonino di Calogero, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ACCURSO Antonino di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ADDUCCI Saverio di Paolo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ALBORELLO Angelo di Umberto, classe 1913, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

ALFONSO Vincenzo di Alfio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ALIUO' Sebastiano di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ALOISIO Ezio fu Domenico, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ALVIGINI Santo di Stefano, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

AMATO Biagio di Filippo, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

AMATO Giuseppe di Agostino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

AMATO Vincenzo fu Tommaso, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28.

AMORE Salvatore di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

AMOROSO Alfredo di Alfredo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ANDREANI Renato fu Michele, tenente artiglieria s.p.e. nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ANGELINI Giovanni fu Antonio, sottotenente farmacista complemento nel 19° ospedale da campo;

ANGELUCCI Amerigo di Livio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ANSELMO Giuseppe di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ANTOLINI Primo di Giovanni, sergente artiglieria nel III gruppo artiglieria autotrainato eritreo;

AQUILINO Alessandro di Alessandro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ARCIDIACO Antonio di Francesco, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ARDAGNA Andrea di Stefano, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ARONICA Filippo fu Cosimo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ARRIGHETTI Arrigo fu Tacito, capitano artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

AUCIELLO Gennaro di Giovanni, sottotenente artiglieria complemento nel comando artiglieria Tigray Orientale:

AVELLUTO Giovanni di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BAGLIERI Carmelo di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BALDASSARE Michele di Emanuele, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BALDININI Mario di Ugo, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BARBIERO Alfredo di Giuseppe, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BARILE Nicola di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BARRACO Vincenzo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BASILE Giovanni fu Benedetto, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BASILICO Vincenzo di Salvatore, classe 1907, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BELINGRANDI Dionisio di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BEILANTI Paolo di Ignazio, tenente artiglieria s.p.e. nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BELLUCCI Alfredo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BENCICH Carlo di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BENEDETTI Giuseppe di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BENDETTI Oscar fu Giuseppe, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BERNARDO Francesco fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

BERTOLINO Francesco di Gaetano, maresciallo ordinario artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BERTONE Felice di Vincenzo, sottotenente artiglieria complemento nel III gruppo artiglieria autotrainato eritreo;

BERTUGLIA Nicolò fu Girolamo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BIGOTTA Severino di Eugenio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BILLERO Salvatore di Nicolò, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BIOLI Erminio di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BIONDO Antonino di Carmelo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BOERI Francesco di Erminio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BOLOGNESI Bruno fu Alberto, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BONFIGLIO Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BOTTARO Vittorio di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BREGA Franco di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BROGELLI Fernando di Ettore, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BRUINA Giuseppe di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BRUNO Giuseppe di Salvatore, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BUCCHERI Giuseppe fu Michele, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BUFALINO Gaetano di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BUFFA Gaetano di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BUONAMASSA Arturo di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28; •

BUSCEMA Mario di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

BUTI Vittorio fu Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CABASSI Berg di Desiderio, classe 1912, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

CACCACE Luigi di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAFARELLI Antonio di Scipione, capitano artiglieria s.p.e. nel comando artiglieria 2ª divisione eritrea;

CALAGNA Domenico di Paolino, classe 1911, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

CALLACI Melchiorre fu Saverio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CALLEA Carmelo di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CALVO Vincenzo di Vincenzo, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMASASCA Tullio di Ernesto, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMBACCINI Mario di Filippo, classe 1912, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

CAMETTI Carlo di Quirino, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMIOLO Antonio di Agrippino, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMMARATA Giuseppe fu Gabriele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMPANA Cono di Antonio, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMPANILE Alfredo fu Vincenzo, classe 1914, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMPESE Michele di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAMPO Giuseppe di Antonino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CANEPA Rocco di Emanuele, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CANGIALOSI Benedetto di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CANIZZARO Salvatore di Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CANNIZZO Antonio di Sebastiano, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CANTINI Aldo di Ernesto, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAPACCI Francesco di Arcangelo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAPARELLI Andrea di Vincenzo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARAMIA Luigi di Francesco, classe 1914, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARAPEZZA Salvatore di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARIPOLI Salvatore di Cirino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARLUCCIO Cosimo di Donato, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARNIELUTI Ubaldo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

CAROFEI Antonio di Mariano, sergente artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

CAROTA Genuino di Nazzareno, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARUSO Carmelo di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CARUSO Francesco di Rocco, sergente maggiore artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

CARUSO Mauro di Giorgio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CAVALLI Giovanni di Rocco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CELONA Rosario di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CESANO Pier Luigi di Angelo, sottotenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

CHILLEMI Paolo di Onofrio, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CIAPPARELLI Carlo fu Luigi, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CIARALLO Antonio di Achille, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CICCHELLI Paolo fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CICCIARELLA Sebastiano di Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CICCIORICCIO Vincenzo fu Emilio, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

COLASANTI Francesco di Pasquale, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

COLOMBINI Rolando di Filippo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

COLUCCI Salvatore fu Alfonso, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

COMI Adamo di Angelo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CONDORELLI Serafino fu Antonio, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CONTE Arrigo di Giovanni, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

COROLAITA Francesco di Oreste, classe 1914, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CORRENTI Giovanni di Giuseppe, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CORTESE Andrea di Pasquale, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CORTESE Egidio di Antonio, sergente artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo:

COSENTINO Pasquale fu Saverio, sergente maggiore nel Comando corpo d'armata eritreo:

COSTA Italo fu Angelo, capitano artiglieria complemento nel gruppo artiglieria da 105/28:

COSTA Pietro di Giuseppe, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

COSTANTINI Alessandro di Guido, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CREA Diego di Natale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CREMONESI Luigi di Giacinto, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CRISTIANO Gioacchino fu Ignazio, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CROCIATA Giuseppe di Luciano, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CUCCIA Angelo di Filippo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CUCCIA Salvatore di Leo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CUDRANO Michele di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CULCASI Giuseppe di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28:

CULOTTA Salvatore di Cosimo, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CURCI Luigi di Ruggero, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

CUSANO Michele di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

D'AMICO Beniamino di Placido, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

D'ARMA Giuseppe di Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DE ANTONIS Casimiro di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DE BISCEGLIE Michele di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DE CESARIS Angelo di Filippo, classe 1915, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DEL BO Angelo fu Attilio, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DELL'AMORE Romeo di Primo, sergente artiglieria nel III gruppo artiglieria eritrea 77/28;

DE LUCA Tullio fu Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DE LUCIA Giovanni fu Antonio, classe 1912, caporal maggiore artiglieria nel III gruppo artiglieria eritrea 77/28;

DE MARCHI Elia di Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DELLA MONICA Ugo di Vincenzo, classe 1912, soldato sanità nel 19° ospedale da campo;

DE PALMA Michele di Cosimo, classe 1911, soldato artiglieria da 105/28;

DE PAOLIS Bruno di Romeo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DE SIMONE Vito di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI CARLO Antonio di Oreste, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI GENNARO Cesare di Armando, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI GIOVANNI Giulio di Natale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI GIOVANNI Guglielmo di Stefano, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI LAGHI Brunetto di Giuseppe, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DILIDDO Cataldo di Giovanni, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI STEFANO Guerrino di Domenico, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DI STEFANO Mario di Luigi, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DOMINICI Guido di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DONATO Antonio fu Saverio, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DORE Lorenzo fu Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

DUSMET de SMOURS Giovanni di Luigi, 1° capitano artiglieria s. p. e. nel III gruppo autotrainato eritreo;

DRAGONI Gino fu Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ELVIRI Mario fu Carlo, tenente artiglieria s. p. e. nel III gruppo artiglieria eritrea;

ESPOSITO Giuseppe fu Gennaro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ESPOSITO Vitale di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

EVANGELISTA Lorenzo di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FADDA Giuliano di Salvatore, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FAENZI Aldo di Silvio, capitano medico s. p. e. nel 19° ospedale da campo;

FAIETA Pierino di Dionisio, classe 1913, soldato artiglieria del IV gruppo artiglieria da 105/28;

FAMEA Onorio di Michele, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FANALISTA Vincenzo di Ignazio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FASCINELLA Salvatore di Calogero, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FAUSTINI Pietro fu Francesco, capitano artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FEBBRILI Giovanni di Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FEDELE Emilio di Ercole, classe 1911, caporal maggiore automobilista nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FEDULLO Gaetano di Vito, classe 1914, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FELICE Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FLAMINI Vincenzo di Leopoldo, classe 1913, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

FERRAGUTI Dario di Attilio, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRANTE Rosario di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRARA Gennaro di Nicola, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRARA Salvatore di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRARELLO Francesco di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRAUTO Angelo di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRAZZA Renato di Alessandro, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FERRERA Antonino di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FINOCCHI Pasquale di Domenico, classe 1912, soldato sanità nell'ospedale da campo 19°;

FINOIA Giuseppe fu Luigi, maggiore artiglieria s. p. e. nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FIORINI Giuseppe di Alfonso, classe 1913, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

FOLCO Pietro di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FORCUCCI Giuseppe di Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FORMICA Giuseppe di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FORNERO Giuseppe di Giacomo, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FOSCARI Paolo di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FOTIA Francesco di Domenico, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FRANCO Filippo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FRANCO Gaetano di Leonardo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FREZZA Salvatore di Genaro, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FRISONE Antonio di Giacomo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

FRONTINI Guglielmo di Stanislao, classe 1911, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

FUCA' Pietro fu Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GALANTE Vincenzo fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GALEANO Salvatore di Rosario, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GALLEA Alfonso di Nunzio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GALLI Francesco di Carlo, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GALLI Ilario di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GALLO Domenico fu Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GANDOLFO Giuseppe di Roberto, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GAUDINO Vincenzo di Mario, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GAZIANO Calogero di Federico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GENOVESE Rodolfo fu Domenico, sottotenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

GENNARO Giuseppe di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GHEZZI Romano di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIALLONARDO Vincenzo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIAMMATTEI Alfredo di Egisto, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIAMO Salvatore di Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIANCARLI Sisto di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIANNI Giuseppe di Labindo, colonnello artiglieria s. p. e. nel comando artiglieria 1^a divisione eritrea;

GIOVANNINI Guido di Santo, sergente artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

GINI Vittorio di Basilio, classe 1915, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

GIGLIO Mario di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GINEVRA Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIOE' F. Paolo di Antonino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIORDANELLA Giorgio di Rosario, classe 1908, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIORGIANNI Andrea di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIORGETTI Luigi di Gaudenzio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GITTO Giuseppe fu Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GIULIETTI Mario di Generoso, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GRACI Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GRASSO Angelo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GREGORI Antonio di Agostino, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria 105/28;

GRIMALDI Salvatore di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GRIMANDO Salvatore di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GORI Albano di Mario, sergente artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

GOTI Bruno di Giuseppe, classe 1912, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

GUCCIARDO Gaetano di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GUOLO Francesco fu Antonio, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GUZZO Francesco di Francesco, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

GUZZONE Davide di Antonio, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

INCARDOVA Vincenzo di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

INGRAO Raffaele di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

INGUANTA Angelo di Silvestro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

INGUI Michele di Vincenzo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

IORFINO Michele di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

IOVINO Rosario di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

IOZZI Carmelo di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LACERENZA Pietro fu Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LA CORTE Antonino di Nicolò, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LACQUANITI Rocco di Vincenzo, classe 1913, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

LA DELFA Adolfo fu Filippo, sottotenente medico complemento nel 19° ospedale da campo;

LA MALFA Stefano di Carmelo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LANGHI Pietro di Luigi, sergente artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

LA ROSA Paolo fu Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LAUDANI Antonio di Filippo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LEONARDI Giuseppe di Giovanni, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LEONE Salvatore di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LEVA Luigi di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LICATA Salvatore di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LIPANI Giuseppe di Arcangelo, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LIVEROTTI Aldo di Edoardo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LIZZIO Leonardo di Concetto, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LOIACONO Pasquale fu Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LOUDEJ Roberto di Luigi, tenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

LOMANUTO Paolo di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LOMBARDO Gaetano di Filippo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LO PRESI Giuseppe di Venerando, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LORENZINI Antonio classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LORICA Antonio di Giovanni, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

LUPO Camillo di Costantino, sergente sanità nel 19° ospedale da campo;

MAYER Guido fu Alfonso, maggiore genio p. a. nell'intendenza A. O.;

MACCHIONI Eugenio fu Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MAGGIOTTI Aurelio fu Domenico, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MALAGOLI Evandro di Ernesto, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

MANCARI Giuseppe di Bruno, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANCINI Romeo fu Nicola, sottotenente fanteria s. p. e. nel II battaglione eritreo;

MANCUSO Nicolò di Mario, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANDURINO Antonio fu Leonardo, classe 1912, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

MANFREDI Aldo di Rizieri, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANISCALCHI Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANNINO Salvatore di Vito, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANTISI Giuseppe di Alfonso, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANZELLA Giuseppe fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MANZO Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MARANZANO Leonardo di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MARAZZITA Vincenzo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MARCHETTI Duilio di Luciano, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MARCHETTI Romeo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MARINO Alfonso fu Salvatore, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MARINO Carmine di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

MASELLI Mario fu Edoardo, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

MEZZANOTTE Nazzareno fu Antonio, capitano artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

MIGLIANO Cosimo di Alfonso, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

MILANI Carlo di Giovanni, classe 1911, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

MONNERET de **VILLARD** Gian Luigi fu Giovanni, tenente colonnello artiglieria s. p. e. nel comando artiglieria 2^a divisione eritrea;

MORITTO Aldo fu Antonio, sergente maggiore fanteria nel 19^o ospedale da campo;

MARZANO Giuseppe di Ignazio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MASCANZONI Mario di Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MASSARO Giuseppe fu Davide, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MATRANGA Pietro di Agostino, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MATTIOLI Giorgio di Nicolò, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MAZZIO Giovanni di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MEAZZA Mario di Pietro, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MELI Francesco di Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MENECHINI Felice di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MESSINA Gaspare di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MESSINA Giovanni fu Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MICICCHE' Stefano di Salvatore, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MIGLIACCIO Luigi di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MIGLIAVACCA Nello di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MIGLIORE Giuseppe di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MILI Orazio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MILOTTA Giuseppe di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MINNELLA Salvatore di Beniamino, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MOCOROVICH Vincenzo di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MOLINATTI Lorenzo di Giacinto, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MONACO Michele di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MONETA Carlo fu Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

MONGELLI Pio fu Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MONORITI Gino di Antonino, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MORCHIO Luigi di Angelo, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MORELLO Giuseppe di Ferdinando, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MORREALE Alfonso fu Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MORRESE Giuseppe di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MORSELLI Cesare di Teodorico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MOSCONI Pietro di Nazzareno, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MUCCI Leone di Ausilio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MULONE Gaetano fu Angelo, capitano artiglieria s. p. e. nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

MURALE Corrado di Corrado, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NAPOLI Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NARDI Alberico di Francesco, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NEBULONE Carlo di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NEGRI Ferdinando di Trice, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NICOSIA Antonio di Pasquale, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NICOSIA Carmelo di Salvatore, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

NIGRI Raffaele fu Raffaele, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ODDONE Lorenzo di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

OGGIANA Gavino di Giuseppe, classe 1912, caporale automobilista nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

OROFINO Antonino di Gaetano, maresciallo ordinario artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ORSO Luigi di Gaspare, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

OSSINO Angelo di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PACCHONI Romolo di Germinio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PALLOTTA Michele di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PALOMBELLA Carlo di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PALOZZI Giovanni di Nicola, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PASQUALI Mario di Romeo, tenente artiglieria s. p. e. nel II gruppo artiglieria da montagna eritrea;

PANZA Antonio di Michele, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PANZERA Cosimo fu Pietro, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PAPI Mario di Giuseppe, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PAPPALARDO Vincenzo di Carmelo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PARCO Gioacchino di Ambrogio, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PARIS Domenico di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PARISI Michelangelo fu Vito, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PASCIUTA Antonio di Michelangelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PATTI Gioacchino di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PATTI Pasquale di Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PAULETTO Ernesto di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PAVONE Liborio fu Sebastiano, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PECORARO Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PENSABENE Antonio di Salvatore, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PERAGGINE Antonio di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PERCONTI Serafino di Filippo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PERENCIN Giuseppe fu Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PIETRAROTA Nicola fu Giuseppe, tenente giustizia militare nel tribunale di guerra del corpo d'armata eritreo;

PILUDO Antonio fu Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PIRRELLO Francesco di Arcangelo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PITTI Saverio di Filippo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PLACENTI Antonio di Biagio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

PRAMPOLINI Nando di Roberto, sottotenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

PROVINI Carlo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

POLI Guido di Luigi, classe 1910, caporal maggiore sanità nel 19° ospedale da campo;

PUCI Vincenzo fu Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

QUARTO Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RAIMONDI Sebastiano di Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

RANDAZZO Antonio di Rosario, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RANDAZZO Matteo di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RAVIZZINI Mario di Pietro, classe 1910, caporal maggiore sanità nel 19° ospedale da campo;

RAZZA Salvatore di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

REBUFFAT Giulio di Orazio, tenente medico s. p. e. nel 19° ospedale da campo;

REGALBUTO Giuseppe di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

REGAZZETTI Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RICCOBON Rodolfo di Angelo, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RINDONE Gaspare fu Domenico, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RINELLA Filippo di Antonino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RISINI Domenico di Bartolomeo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RITOSSA Giovanni fu Sandro, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RIZZO Rosario di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROLLO COLLURA Giuseppe di Calogero, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROMA Marino di Vitaliano, classe 1914, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROSI Filiberto di Nazzareno, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROSSI Fausto, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROSSI Gino di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROSSI Romolo di Angelo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ROTOLO Antonino di Giuseppe, tenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

RUCCO Leonardo di Pronto, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RUSSO Carmelo di Rosario, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RUSSO Giuseppe di Paolo, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RUSSO Luigi fu Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RUSSO Mario di Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

RUSSO Salvatore fu Salvatore, maggiore artiglieria s. p. e. nel III gruppo autotrainato eritreo;

SACRIPANTI Gino fu Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SAGLIANA Aniello di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SAIEVA Natale di Pietro, classe 1911, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SAITTA Nunzio di Nunzio, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SALADINO Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SALAMINI Dario di Donato, tenente amministrazione complemento nel 19° ospedale da campo ;

SANSONE Tommaso di Franco, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SANTAMARINA Giuseppe di Salvatore, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SANTILLO Alberto di Pasquale, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SANTORO Paolo fu Corrado, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SANTOVITO Antonio di Sebastiano, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SAPORETTI Vincenzo di Caio, tenente colonnello artiglieria s. p. e. nel XXI gruppo N. P. ;

SAVA' Carmelo fu Adriano, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCAPPATURA Domenico di Carmelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCARLATA Francesco di Emilio, tenente artiglieria s. p. e. nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCHIENA Nicola di Michele, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCIAMANNA Enrico di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCIANNAMBLO Donato di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCIURE' Giuseppe di Baldassare, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28 ;

SCOZZARRO Giuseppe di Agostino, sottotenente medico complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SEMERARO Giovanni di Giuseppe, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

SEMINARA Gaetano di Carmelo, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SEVERINI Agostino di Giuseppe, classe 1912, soldato sanità nel 19° ospedale da campo;

SFERRA Antonio fu Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SCARIA Battista fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

SICILIANO Santo di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SILVA Alessandro fu Aristide, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

SIMEONE Claudio di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SIRAGUSA Giuseppe fu Vincenzo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SIRCHIA Salvatore di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SIRTORI Pierino di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SODO Giulio fu Luigi, sottotenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

SORRENTINO Tommaso fu Francesco, tenente artiglieria complemento nel III gruppo autotrainato eritreo;

SPECIALE Michele di Michele, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SPIDALIERI Giuseppe di Antonino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SPINELLI Mario di Davide, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SPORTELLI Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

STAMPOLI Egeo, classe 1913, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

STOLA Eugenio di Bartolomeo, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

STORNELLI Aniello di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SURIANO Gaetano di Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

SUSCA Leonardo di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TAGLIABUE Felice di Carlo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TAMBURELLO Gaspare di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TERRANOVA Giuseppe di Agrippino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TESORIERE Francesco fu Giovanni, sottotenente artiglieria complemento nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TIBERI Gino di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TIRIBOCCHI Giovanni di Giuseppe, classe 1912, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TOLINO Michele di Libero, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TOMARCHIO Rosario di Alfio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TOMASIELLO Luca di Santo, classe 1912, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

TONELLI Armando di Lorenzo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TORRE Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TORTORICI Mariano di Giacomo, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TRAINA Diego fu Antonino, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TRAVERSA Vincenzo di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TRENTINO Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TRESOLDI Fernando di Antonio, classe 1912, caporale artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

TRUZZI Cesare di Paolo, classe 1913, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TUMMINIA Salvatore di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TURCO Giuseppe di Mario, sergente artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo;

TURDO Francesco di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

TUSA Francesco di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VACCARO Giovanni di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VALLOTTA Giuseppe fu Vincenzo, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VASTA Giuseppe di Salvatore, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VELLA Amedeo di Agostino, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VENEZIA Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VIALE Salvatore fu Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VINCIS Orlando fu Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VIOLA Salvatore fu Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VISCA Augusto di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VISCUSI Armando di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VITALE Angelo di Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VITALE Faro di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

VOLPATI Guglielmo fu Alberto, classe 1910, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ZAMPAGLIONE Antonio di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ZAMPAR Oreste di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ZARCONI Edoardo fu Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ZILLI Guerrino di Felice, classe 1912, caporale artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28;

ZIZZA Enrico di Agesilao, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da 105/28.

Roma, 20 novembre 1937 - Anno XVI

p. Il Ministro: **TERUZZI.**

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta:

Articolo unico.

È concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale:

ABATE Italo di Angelo, classe 1913, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P.;

ABBIATE Guido di Francesco, sergente artiglieria nella 19^a batteria N.P.;

AGOSTINI Armando fu Alessandro, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

AGOSTINI Natale di Ottavio, classe 1913, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P.;

AGOSTINI Primo di Tommaso, classe 1911, soldato artiglieria nel comando Tigrari occidentale;

ALBERIO Giuseppe di Paolo, classe 1911, caporale artiglieria nella 36^a batteria N.P.;

ALBERTI Dino fu Alfredo, classe 1911, soldato artiglieria nell'autoreparto di manovra del comando artiglieria occidentale eritrea;

ALESSIO Mario di Lorenzo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19^a batteria N.P.;

ALLISONE Giov. Battista di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

ALOISIO Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

AMATO Gaetano di Vito, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

ANCESCHI Mario di Ermete, classe 1915, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

ANDOLFI Manrico fu Osvaldo, sergente maggiore artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

ANDORINI Omero di Orlando, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

ANDREANELLI Gino di Giulio, sergente maggiore artiglieria nella 12ª batteria N.P. ;

ANGELI Guglielmo di Guido, sergente maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

ANIMENTO Ezio di Guido, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

ANTIGA Paolo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

ANTOGNETTI Luigi di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

ANTONIAZZI Giovanni di Natale, classe 1911, caporale artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

ANTONUCCI Pierino fu Pasquale, classe 1912, soldato genio nella 1ª compagnia meccanici elettricisti ;

ARBOCCO Emilio di Giuseppe, sergente artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

ARCANGELI Elio di Gabriele, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

ARCIDIACONO Antonio di Vincenzo, sergente maggiore artiglieria nel VI gruppo artiglieria N.P. ;

ARDISSINO Emiliano di Paolo, classe 1913, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

ARMELI Salvatore di Rosario, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

ARRIGHI Mario di Battista, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

ASPLANATO Alberto di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

ATTANASIO Balilla di Federico, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

AUDAGNA Bernardo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

AUDISIO Melchiorre di Lorenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

AVERSA Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

AVOLA Antonio di Rosario, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

BACCO Pietro di Carlo, classe 1911, caporale artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BADIALI Iginio di Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 47ª batteria N.P. ;

BAGLIVO Beniamino di Carmelo, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

BAGNOLI Primo di Ettore, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BALLESTRERO Mario fu Carlo, classe 1911, caporale artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BANFI Carlo di Ercole, classe 1911, caporale artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BANFO Luciano di Eusebio, classe 1911, caporale artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BARABINO Cornelio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BARBAGIOVANNI Giuseppe fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

BARBATO Raffaele di Vincenzo, classe 1911, caporale artiglieria nel comando superiore artiglieria A.O. ;

BARBESINO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

BARBIERI Ettore di Ludovico, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

BARBIERI Giuseppe di Federico, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

BARBONAGLIA Giorgio di Leopoldo, classe 1911, caporale artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BARBOTTI Adelio di Amedeo, classe 1913, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BARELLI Amedeo di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BARNABINO Giulio di Eusebio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BARNABINO Renato di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BARTOLI Ugo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

BARTOLINI Giustino di Bartolomeo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

BARTOLUCCI Silvano fu Ovidio, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria I corpo d'armata A.O. ;

BASERGA Felice di Francesco, classe 1911, caporale artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BASILICO Giuseppe di Leonardo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BASSANI Luigi di Basilio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BASSIGNANA Candido di Pietro, sergente artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BASSO Rodolfo di Giacomo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BASTIANI Ottavio fu Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

BATI Ferres di Franco, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BATTISTELLI Italo di Eugenio, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

BATTOCCHI Attilio di Felice, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BAUDROCCO Ercole fu Eusebio, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BAUTIERI Antonio di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BECCU Luigi di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BEGGIATO Mario di Emilio, classe 1911, caporale artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

BELLETTI Giuseppe fu Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

BELLI Dante di Candido, sergente artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BENASSI Pierino di Paolo, classe 1911, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BENASSI Domenico di Adriano, classe 1913, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BENEDINI Guglielmo fu Arnido, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BERETTA Luigi di Carlo, sergente artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BERGNA Luigi di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BERRINO Michelangelo di Giovanni Battista, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BERTINOTTI Ermanno di Natale, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BERTOLOTTO Luigi fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 36^a batteria N.P. ;

BERTOZZI Luigi fu Antonio, sergente maggiore artiglieria nel comando V gruppo N.P. ;

BERUTTO Antonio di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

BETTELACCI Renato fu Cesare, classe 1913, caporale artiglieria nella 36^a batteria N.P. ;

BIANCHI Attilio fu Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

BIANCHI Bruno di Giacinto, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

BIANCHI Livio di Enrico, sergente artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

BIANCONI Bruno di Onorato, classe 1911, soldato artiglieria nel VI gruppo N.P. ;

BIFFI Elia di Francesco, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

BIGINELLI Giuseppe di Paolo, classe 1911, caporale artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

BOIERO Giacomo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

BONANI Ildegardo di Attilio, sergente artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

BONESIO Orlando di Corrado, classe 1912, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

BONFANTI Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 36^a batteria N.P. ;

BONGIOVANNI Carlo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 35^a batteria N. P. ;

BORASIO Michele di Pietro, classe 1913, caporale artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

BORGATELLI Battista di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

BORRONI Luigi di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BOTTA Alfonso di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BOTTA Giorgio di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

BOTTARO Domenico di Andrea, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

BOTTERIO Francesco di Enrico, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BOTTICELLI Nicola di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

BONCHARD Enrico di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BRANCA Mario di Alessandro, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

BRANCHETTI Ferruccio di Ilorio, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BRESCIANI Oreste di Enrico, capitano artiglieria complemento nel I gruppo artiglieria da 100/17 ;

BRESTI Antonio di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 4ª batteria N.P. ;

BRIANO Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

BRICCHI Angelo di Luigi, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BRIGNOLI Luigi di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

BUGNANO Giuseppe di Vincenzo, classe 1911, caporale artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

BULDRIGHINI Ivo di Biagio, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

BULGHERONI Carlo di Gioacchino, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

BUONACCORSO Sebastiano di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 34^a batteria N.P. ;

BUONASERA Roberto di Giovanni, classe 1911 soldato artiglieria nel comando XX gruppo N.P. ;

BUSNELLI Paolo di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P. ;

BUSSOTTO Giovanni di Paolo, sergente artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

BUZZI Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

CABRI Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

CACCIOTTI Agostino di Natale, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

CADONE Cristoforo fu Sebastiano, classe 1911, soldato artiglieria nella 34^a batteria N.P. ;

CAGNA Giovanni di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

CALABRESE Giuseppe fu Rosario, classe 1911, soldato artiglieria nella 32^a batteria N.P. ;

CALAMIA Sante di Simone, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

CALAMONACI Mario di Luciano, classe 1911, caporale artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

CALCATERRA Giuseppe di Enrico, classe 1911, caporale maggiore artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

CALDERA Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

CALISTRI Dino di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

CAMAGLIONI Tomaso di Flavio, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

CAMEDDA Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 31^a batteria N.P. ;

CAMPANA Giuseppe di Nicola, classe 1911, caporale artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

CANONACO Giuseppe di Angelo, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

CANTONI Carlo fu Amleto, sergente artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

CAPACCIOLI Attilio di Pietro, classe 1912, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

CAPALBO Pietro fu Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

CAPATI Dante di Ebuterio, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CAPITANUCCI Giovanni di Antonio, sergente artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CAPOCASA Domenico di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CAPOFERRI Guido di Simplicio, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CAPORALI Mario di Giuseppe, classe 1912, caporal maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CAPORESI Egidio di Giulio, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CAPPONI Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CAPRA Luigi fu Carlo, sergente artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

CAPURRO Bruno di Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

CARAVELLI Pasquale di Renzo, classe 1913, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CARDINI Enrico di Albino, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CARLET Ernesto di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

CARLETTI Giuseppe di Agapito, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

CARRE' Giacomo di Stefano, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

CASADEI Romeo fu Pietro, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

CASIMIRI Ercole di Gaspare, classe 1911, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CASSANI Giuseppe di Ambrogio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CASTAGNINI Bruno di Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CASTELLI Federico di Antonio, maggiore artiglieria s.p.e. nel IX gruppo N.P. ;

CASTELLI Mario di Edoardo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

CASTELLO Mario di Ciro, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

CATALFAMO Salvatore di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria Tigrai occidentale ;

CATTANEO Alfredo di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CATTANEO Giovanni di Luigi, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CATANESI Angelo fu Romeo, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

CATTANI Dino di Florindo, classe 1913, caporale artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

CAVADI Andrea di Vittoriano, sottotenente artiglieria complemento nel comando artiglieria eritrea ;

CAVALERA Armando fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

CAVALLO Bruno di Leopoldo, classe 1911, caporale artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CAVASINO Tullio di Alfonso, sergente artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

CAVAZZA Mario di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

CAVAZZONI Alfredo di Gustavo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CAUCCI Corrado di Goffredo, sergente artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

CECCATO Valentino di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

CELATA Amos di Oreste, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CERASOLI Pietro fu Antonino, tenente artiglieria s.p.e. nella 36ª batteria N.P. ;

CERATO Gino di Carlo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CERRATO Carmine di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

CERRUTTI Ettore di Marco, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CESANA Pietro di Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CHIAPPA Andrea di Teodoro, classe 1913, caporale artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

CHIARABINI Emilio di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

CHIARIELLO Mario di Gaetano, sergente maggiore artiglieria nel IX gruppo artiglieria N.P. ;

CHIAVIA Luigi di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

CHIESA Ottorino di Ernesto, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel XIV gruppo N.P. ;

CHINAGLIA Orlando di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

CIANFONI Nello di Filippo, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

CIAVATTINI Giuseppe di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

CICERI Carlo di Augusto, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

CICOLINI Carlo di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

CIGNACCHI Canzio di Anselmo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

CIRIONI Pietro di Amedeo, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P.;

CIONI Cesarino di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

CIOTTI Giuseppe di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

COGGIOLA Antonio di Guglielmo, classe 1911, caporale artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

COCHI Giuseppe di Amedeo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

CODEVILLA Giovanni di Agostino, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

COLAIORI Secondo di Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

COLANGELI Gaetano di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

COLOMBANO Egidio di Giuseppe, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

COMERRO Enrico di Annibale, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

CONTI Angelo di Secondo, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P.;

CONTINI Giovanni di Lorenzo, classe 1913, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

CORRADETTI Corrado di Cesare, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

COSSU Salvatore di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

COSTA Angelo fu Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

COSTA Raimondo di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

COSTANTINO Tommaso fu Sabatino, classe 1911, caporale artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

COTULI Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

CRESPI Augusto di Nazzareno, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CREYOLA Pierino di Secondo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

CRIMELLA Paolo di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

CRIPPA Enrico di Rinaldo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

CRISTIANI Felice di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

CROCETTI Gino di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

CROZZA Ludovico di Pietro, classe 1911, caporal maggiore artiglieria della 36ª batteria N.P. ;

CUNATTI Ugo fu Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

DAIDONE Antonio di Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

DAMAGINO Battista di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

DANIELI Dario di Antonio, tenente artiglieria complemento nel 18º reggimento artiglieria ;

D'ANNUNZIO Erminio di Pasquale, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

DANOVA Aldo di Ernesto, classe 1912, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

D'ARCANGELI Gabriele di Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

DA RE Giovanni di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

DAVITTO Antonio di Pietro, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

DAVOLI Odino di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

DEAMBROGIO Remo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

DE FAZI Arturo di Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

DE FRANCESCHI Umberto di Adriano, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

DE GASPARI Bruno di Francesco, sergente artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

DE GASPERO Antonio sergente artiglieria, nella 2ª batteria N.P. ;

DE GREGORI Mario di Giulio, classe 1913, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

DEL GIUDICE Francesco di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

DELLA SIEGA Sante fu Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

DELLA VALLE Carlo di Francesco, classe 1911, caporale artiglieria nella 36ª batteria N. P. ;

DELL'OMO Biagio di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

DEL MORO Alemanno di Odorico, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

DE LUCA Felice di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

DE LUCA Michele di Pasquale, classe 1913, caporale artiglieria nel comando I corpo d'armata A.O.;

DEREGIBUS Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

DE SANTI Giovanni di Giovanni, classe 1911, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

DE SANTIS Umberto di Domenico, sergente maggiore artiglieria nella 4ª batteria N.P.;

DE SIMONE Aurelio di Luigi, sergente maggiore artiglieria nel comando I corpo d'armata;

DEL VECCHIO Franco di Carmine, classe 1913, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

DEVECCHI Arnolfo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

DE VINCENZI Bonifacio fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

DIAMANTE Carmine di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

DI BARTOLOMEO Antonio di Sante, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

DI BATTISTA Francesco di Luca, classe 1911, soldato artiglieria nella 33ª batteria N.P.;

DI BENEDETTO Luigi di Giovanni, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

DI BERNARDINO Luigi di Costantino, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

DI BONA Stefano di Tommaso, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

DI CHIARA Giuseppe fu Antonio, sergente maggiore artiglieria nel X gruppo contraerei;

DI CHIONNO Antonio di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

DI GIALLORENZO Piero di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

DI GIAMBATTISTA Angelo di Natale, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

DI GIAMBATTISTA Giuseppe di Brunone, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 24ª batteria N.P. ;

DI MARCO Eliseo fu Severino, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

DI MATTIA Luigi di Edoardo, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N. P. ;

DI NARDO Fioravante di Crescenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 33ª batteria N.P. ;

DINI Edoardo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

DIOLAITI Otello di Enrico, classe 1913, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

DIOLUCE Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

DI PANCRAZIO Domenico di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

DI SABATINO Ercole di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

DISCINI Ferruccio di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel reparto deposito artiglieria eritrea ;

DI STEFANO Giuseppe di Antonino, tenente artiglieria complemento nella 25ª batteria N.P. ;

DOLCI Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 70ª batteria N.P. ;

DOLFI Rodrigo di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

DONDERO Agostino di Francesco, classe 1911, caporale artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

DRAGO Mario di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

EUGENI Alighiero fu Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

EVANGELISTA Augusto fu Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

FAGNANI Erminio di Lorenzo, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

FAILLA Rosario di Antonino, sergente artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

FAINI Alimo di Leopoldo, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo artiglieria N.P. ;

FALCO Pietro di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

FARINA Nicola di Rocco, classe 1913, caporale artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

FASSIO Carlo di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N. P. ;

FAVA Ottavio fu Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

FAZZIN Vittorio di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

FEDERICO Angelo di Stefano, classe 1911, soldato artiglieria nel reparto deposito artiglieria eritrea ;

FELICI Luigi di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

FERINA Nicolò fu Nunzio, classe 1911, soldato artiglieria nella 75ª batteria N.P. ;

FERNANDEZ Giovanni di Leone, sergente artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

FERRARI Alcide di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

FERRARI TRECATE Enrico di Carlo, sottotenente artiglieria complemento nella 4ª divisione CO. NN. ;

FERRARIO Pierino di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

FERRAROTTI Benito di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

FERRAROTTO Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

FERRETTI Giulio di Giuseppe, classe 1912, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

FIGINI Luigi fu Giosuè, sergente maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

FILIPPINI Angelo fu Battista, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

FINI Renzo di Venanzio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

FINOCCHI Carmine di Pietro, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

FINOCCHIARO Lucio di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

FIORANI Tullio di Giulio, sergente artiglieria nel VI gruppo N.P. ;

FISCELLA Antonio fu Eugenio, tenente artiglieria s.p.e. nella 19ª batteria N.P. ;

FOGALE Elio di Gioacchino, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

FONGARO Luigi di Giovanni, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

FORNARI Carlo di Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

FORNARO Salvatore di Ciro, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

FORTE Angelo di Antonio, classe 1913, caporale artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

FLORIO Tullio fu Vincenzo, 1º capitano artiglieria s.p.e. nel comando artiglieria eritrea ;

FRAGOMENI Attilio di Ilario, sergente maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

FRANCOESCHI Alfonso di Felice, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

FRANCIOSI Angelo di Carlo, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

FRANCISCU Agostino di Battista, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

FRAPPIOCINI Aurelio di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

FRATICETTI Salvatore di Nazzareno, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

FRAVIGA Aldo di Pasquale, sergente artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

FONTANA Leone di Romano, tenente artiglieria s.p.e. nel comando artiglieria eritrea ;

FRIGERIO Pietro di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

FRONTERA Salvatore di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

FURBETTA Francesco di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

FUSARO Giuseppe di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

FUSCO Giulio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

GATTI Luigi di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

GATTINONI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

GABRICI Giov. Battista fu Primo, sergente artiglieria nel comando superiore artiglieria A.O. ;

GALBANI Antonio fu Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

GALLEAN Ferdinando di Giuseppe, classe 1911 soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

GALLI Angelo di Tommaso, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

GALLIMBERTI Roberto di Gaetano, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N. P. ;

GALLINA Adalgiso di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

GALLOTTI Vincenzo di Catello, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

GANDINI Pietro di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 35ª batteria N.P. ;

GANDOLFO Eugenio di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

GARAVANA Mario di Eusebio, classe 1911, sergente artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

GARBELLINI Virgilio di Vittorio, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

GARBERI Francesco di Alessandro, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

GANDIELLO Domenico fu Vittorio, classe 1913, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

GENOVESE Giovanni di Pietro, sergente maggiore artiglieria nella 1ª batteria N.P. ;

GENTILUCCI Filiberto di Gaspare, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

GESSAGA Giuseppe di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

GIACINTI Marino di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

GIRGENTI Francesco di Sebastiano, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

GISTRÌ Ilio di Eugenio, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

GIORGETTI Adolfo di Domenico, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

GIOVANNETTI Remo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

GIOVARA Giuseppe di Angelo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

GIUNTA Natale fu Rosario, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

GIUSIO Lorenzo di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

GIUSTOZZI Bruno fu Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

GIVELLI Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

GHINI Giovanni di Olinto, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

GOGGI Carlo di Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

GORGERINO Lorenzo di Battista, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

GRAFFAGNINO Carmelo di Gioacchino, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

GRANDI Domenico di Giacomo, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

GRAZIANI Umberto di Mario, classe 1911, caporale maggiore artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

GRAZZINI Guido di Leopoldo, sergente artiglieria nella 35ª batteria N.P. ;

GRENGA Manlio di Napoleone, tenente artiglieria s.p.e. nel XIV gruppo N.P. ;

GROLLA Carlo di Francesco, sergente artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

GROSSI Amedeo, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

GUALTIERI Francesco di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel 1º reggimento artiglieria leggera ;

GUARISCO Luigi di Biagio, classe 1911, soldato cavalleria nella 36ª batteria N.P. ;

GUERRINI Secondo di Aurelio, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

GUSTAVINO Amedeo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

IACOBUCCI Angelo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

IACOMINO Aniello di Andrea, classe 1913, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

IMBRIACO Bartolomeo di Nicola. sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

INGENITO Vincenzo fu Luigi, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

IORIO Emilio fu Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nella 47ª batteria N.P. ;

ISIDORI Gino di Enrico, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

IULITTA Guido di Gaudenzio, classe 1911, soldato artiglieria nella 5ª batteria N. P. ;

LALICATA Giovanni fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 5ª batteria N.P. ;

LALLONE Alfredo di Pasquale, classe 1912, soldato artiglieria nel comando reggimento artiglieria Scirè ;

LAMA Guido fu Supremo, tenente colonnello artiglieria s.p.e. nel comando superiore artiglieria A.O. ;

LAMPA Madoro di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

LANARO Lino di Guglielmo, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

LANDI Aldo di Adolfo, sergente artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

LANDOLFI Pasquale fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

LANDRINO Giuseppe di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

LANFRANCHI Dante di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

LANZANI Arturo di Aimò, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

LATINI Gino di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

LATTANZI Donato di Vincenzo, classe 1909, soldato genio nella 1ª compagnia meccanici elettricisti ;

LAVORGNA Adolfo di Alessandro, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

LEO Luigi di Andrea, sergente artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

LEONI Pierino di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

LEONORO Luigi di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

LEPORE Rosindo di Michele, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

LEPORELLI Enrico di Ezio, classe 1913, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

LESCHIUTTA Davide di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria Tigràl Occidentale ;

LESTANI Albano, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

LETTERIELLO Giacomo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

LEVANTE Epifano di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 31ª batteria N.P. ;

LIPPARINI Aldo di Alfonso, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

LISI Camillo di Camillo, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

LODO Sante di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

LO GIUDICE Attilio di Salvatore, classe 1913, soldato genio nella 1ª compagnia meccanici elettricisti;

LOIACONO Pasquale di Domenico, classe 1913, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P.;

LUCANI Giovanni di Camillo, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P.;

LUCCA Umberto fu Giobatte, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 25ª batteria N. P.;

LUCIANI Nicola di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

LUNARDI Delfo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

MACCARIELLO Luigi di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

MACHIORLATTI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

MADONNO Giuseppe di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P.;

MAGASSI Aldo di Alessandro, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

MAGGIANI Giuseppe di Emanuele, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

MAGNI Ferruccio fu Augusto, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

MAIONE Luigi di Ferdinando, sergente maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

MALAVASI Dino di Redo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

MALDINI Aldo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

MAMBELLI Secondo di Augusto, classe 1913, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

MANGUZZI Mario di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

MANNI Angelo di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MANNI Mario di Ernesto, sergente artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MANNI Terzilio di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

MANNINI Ernes di Lorenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MANONE Natale fu Alessandro, classe 1912, soldato artiglieria nel comando artiglieria Tigray Occidentale ;

MANTINI Amerigo di Amelio, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MANTINI Luigi di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

MARAGLINO Francesco di Cosimo, sergente maggiore artiglieria nel I gruppo artiglieria montagna eritreo ;

MARCHETTI Umberto fu Giacinto, sergente maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

MARCHIORO Emerio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

MARINANGELI Marino di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MARINI Giovanni di Lorenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N. P. ;

MARINOZZI Nazzareno di Mariano, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

MARTINELLI Giulio di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

MARTINETTO Rodolfo di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

MAROCCO Salvatore di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MASSARI Gino fu Eugenio, classe 1911, caporale artiglieria nel 1° reggimento artiglieria, batteria comando;

MASTRILLI Berardo di Flaviano, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

MASTROSTEFANO Adalvino di Walter, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

MATIUSI Pio di Arturo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

MATTEUCCI Pietro di Agostino, sergente artiglieria nella 35ª batteria N.P.;

MATTIELLO Umberto di Luigi, classe 1915, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo N.P.;

MAZZETTI Luciano di Daniele, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

MAZZOLI Quinto di Geremia, classe 1912, caporale maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

MAZZUCHELLI Gerolamo di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

MECONI Ugo di Gennaro, classe 1911, soldato artiglieria nella 75ª batteria N.P.;

MENIARDI Ettore di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

MELCHIOR Guerino di Agostino, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

MELZI Giuseppe di Battista, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

MELLARINI Tonino di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

MENGARELLI Corrado di Reginaldo, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

MENICETTI Davide di Achille, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N. P.;

MEREGALLI Felice di Alfonso, classe 1913, soldato artiglieria nel comando superiore artiglieria;

MICI Francesco di Agostino, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MICUCCI Armando di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

MILANI Enrico di Eusimio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

MINOTTI Delfo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel 1º reggimento artiglieria leggera ;

MONASTRA Salvatore fu Domenico, sergente artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

MORANDINO Mario di Mario, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

MORANO Teresio di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

MORONE Luigi di Pietro, classe 1911, caporale artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

MOSCIA Luigi di Raffaele, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

MOSTACCI Salvatore fu Domenico, classe 1913, soldato artiglieria nel reparto deposito artiglieria eritrea ;

MOZZILLO Antonio fu Carmine, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

MUFFATTI Luigi di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

MUSA Remo di Ubaldo, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

MUSCELLI Andrea di Amadio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

MURA Sebastiano di Costantino, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

MUSU Guerino di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

NAVA Giovanni di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

NAVA Pasquale di Marino, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

NEBIOLO Francesco di Matteo, sergente maggiore artiglieria nella 41ª batteria N.P.;

NEGRINI Armando di Ettore, sottotenente artiglieria complemento nella 2ª batteria N.P.;

NEGRINI Gualtiero di Leonello, classe 1911, soldato artiglieria nell'autoreparto di manovra comando superiore A. O.;

NEGRUZZO Amedeo di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P.;

NERI Giovanni di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

NICOLETTI Pietro di Federico, sergente artiglieria nella 36ª batteria N. P.;

NICOSANTI Riziero di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

NIGRI Federico di Luigi, sergente maggiore artiglieria nel IX gruppo N.P.;

NIGRO Enrico di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

NODARI Giuseppe di Giovanni Maria, sergente artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

NUCCI Ulderico di Tommaso, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

ODETTO Chiaffredo di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P.;

ODRACCI Giovanni di Riccardo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

OLIVA Emilio di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

OPEZZO Raimondo di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

PACCHIERI Velio di Vittorio, sergente artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

PACIELLO Gerardo di Germano, classe 1913, soldato artiglieria nella batteria N.P. ;

PAGANELLI Oreste di Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

PALADINI Renato di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

PALAZZO Emilio fu Emilio, sergente artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

PAGANINI Antonio di Giuseppe, sergente artiglieria nel comando superiore artiglieria A.O. ;

PALAZZOLI Francesco di Beniamino, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

PALMIERI Francesco di Vincenzo, sergente maggiore artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

PALMIERI Serafino di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

PALOMBI Luigi di Antonio, classe 1911, caporale artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

PAMBIANCHI Innocenzo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

PANCI Mario di Alfredo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

PANTALONE Vincenzo di Umberto, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

PAPALEO Giuseppe di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

PARENTE Giuseppe di Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

PARIGI Michele di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

PARZANESE Luigi di Nicola, classe 1913, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

PASCUCCI Alfredo fu Filippo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

PASQUA Antonio di Giovanni, sergente maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

PASSALACQUA Ovidio fu Giulio, classe 1913, soldato artiglieria nel reparto deposito artiglieria eritrea;

PELLEGRINI Antonio di Costantino, sergente genio nella 1ª compagnia meccanici elettricisti;

PELLEGRINI Isaia di Carlo, sergente artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

PENNACCHIA Fulvio di Mariano, sergente maggiore artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

PARABONI Paolo di Enrico, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

PAREGO Cesare Raineri, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

PERINO Sebastiano di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

PERLINI Giovanni di Aldo, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

FEROTTI Luigi di Edoardo, classe 1913, caporal maggiore nella 19ª batteria N.P.;

PERRINI Paolo di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 12ª batteria N.P.;

PERUZZINI Egisto di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

PESENTE Giovanni di Fiorenzo, sergente artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

PIACENTINI Domenico di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

PIAIA Mario fu Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel 1º reggimento artiglieria, batteria comando;

PIANEZZOLA Enrico di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

PIAZZA Bruno di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

PIAZZOLA Giacomo di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

PICCA Gaetano di Ettore, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

PICCIN Antonio di Antonio, sergente maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

PICCINO Antonio di Angelo, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

PICCIONI Gino di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

PICCOLELLA Vito di Vito, sergente artiglieria nella 34ª batteria N. P. ;

PIETRIPAOLI Fulvio di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

PIGLIONE Narciso di Tommaso, sergente maggiore artiglieria nella 40ª batteria N.P. ;

PILLA Giuseppe di Nicola, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

PINTO Antonio di Gaetano, classe 1913, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

PINZUTI Nazzareno di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

PIRAS Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

PISACONE Luigi di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

PISANI Federico di Augusto, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

PISANI Umberto di Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

PISTOLESI Benedetto di Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

PIZZICHI Bruno di Alfredo, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P.;

PIZZUTI Sirio di Italo, sergente artiglieria nella 32^a batteria N.P.;

POLLARI Carmelo di Sebastiano, sergente maggiore artiglieria nella 2^a batteria N.P.;

PORCELLI Lorenzo di Emanuele, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P.;

PORTIS Romolo di Luigi, sergente artiglieria nella 34^a batteria N.P.;

PRIVITERA Michelangelo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 32^a batteria N.P.;

PROIETTI Giuseppe di Cleto, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P.;

PUGGIONI Giovanni di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 34^a batteria N.P.;

PUPILLO Sebastiano di Francesco, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

QUARANTA Riccardo di Lorenzo, classe 1913, soldato artiglieria nel reparto deposito artiglieria eritrea;

QUARCHIONI Oreste di Davide, classe 1911, caporale artiglieria nella 25^a batteria N.P.;

QUARONA Luciano di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 19^a batteria N.P.;

QUARTAROLO Andrea fu Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32^a batteria N.P.;

RABBOLINI Luigi di Ambrogio, sergente artiglieria nella 2^a batteria N.P.;

RAFFAELLI Enrico di Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P.;

RAMADORI Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P.;

RAMBALDI Guido di Augusto, classe 1911, caporale artiglieria nella 34^a batteria N.P.;

RASULO Francesco fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 32^a batteria N.P. ;

RAUS Angelo di Michelangelo, classe 1911, caporale artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

REDAELLI Dante di Carlo, sergente maggiore artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

REGHITTO Sante di Corrado, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 70^a batteria N.P. ;

RENTI Sante di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

RESELLI Giovanni di Pietro, sergente artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

RESELLI Giuseppe di Battista, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

RICCI Ermando di Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

RICCI Francesco di Ulisse, classe 1911, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

RIGATO Italo fu Luigi, sergente maggiore artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

RINALDI Romolo di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 26^a batteria N.P. ;

RIZZO Antonio di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

ROBALDO Guglielmo di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

ROCCA Ausano Gioacchino, classe 1913, soldato artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

ROCCHI Giobatta fu Clemente, classe 1911, soldato artiglieria nella 36^a batteria N.P. ;

ROMA Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria Eritrea ;

ROMAGNOLI Luciano di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

ROMANO Amedeo di Oronzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 34^a batteria N.P. ;

RONCAROLO Fiorenzo di Domenico, classe 1913, soldato artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

ROSA Aldo di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

ROSATI Raffaele di Gaetano, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 34^a batteria N.P. ;

ROSSI Franco di Angelo, sergente artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

ROSSI Paolo di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

ROSSO Giuseppe di Emilio, classe 1911, caporale artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

RUBATTI Domenico di Ersilio, classe 1911, caporale maggiore artiglieria nella 19^a batteria N.P. ;

RUBINI Giuseppe di Pietro, sergente artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

RUGGIERO Giovanni di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

RUMENI Luigi di Benvenuto, classe 1911, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

RUSSO Antonio di Giuseppe, classe 1913, caporale artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

RUTTA Giovanni fu Mariano, classe 1911, soldato artiglieria nella 32^a batteria N.P. ;

RUZZON Dante di Cornelio, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N. P. ;

SACCANI Alcide di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 25^a batteria N.P. ;

SALA Pietro di Natale, classe 1911, soldato artiglieria nella 2^a batteria N.P. ;

SALANITRI Antonio fu Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nella 32^a batteria N.P. ;

SALANITRI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

SALVATORELLI Tommaso di Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

SALVI Luigi di Giuseppe, classe 1908, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SAMMARITANO Antonio di Silvestro, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

SANDRIN Isaia di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P.;

SANTAMARIA Luigi di Aronne, tenente artiglieria complemento nella 75ª batteria N.P.;

SANTE Fernando di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

SANTINI Alberto di Carlo, sergente artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SANTINI Domenico fu Bonaventura, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

SARDI Angelo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SASSO Angelo di Luigi, classe 1912, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

SCALAMERA Francesco di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SCAPPARINO Alessandro di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

SCIMITERNA Ezio di Emilio, classe 1913, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P.;

SCIUTTO Michele di Giovanni, sergente artiglieria nel XX gruppo N.P.;

SCOPPA Luigi di Salvatore, sottotenente artiglieria complemento nella 2ª batteria N.P.;

SEMERIA Mario di Girolamo, sergente artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SEMINO Giuseppe di Daniele, sergente artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

SERAFINI Guido di Adriano, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

SERENI Gastone di Arturo, classe 1914, soldato genio nella 1ª compagnia meccanici elettricisti;

SEVERI Learco di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

SFERRAZZA Salvatore di Ferdinando, classe 1913, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

SIGNORI Davide di Biagio, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

SIMONCELLI Giuseppe di Terenzio, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

SIMONI Domenico di Archimede, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

SOLCI Serafino fu Primo, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N. P.;

SOLINAS Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

SOLINI Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

SOMAGLIA Cesare di Ferruccio, sottotenente medico complemento nel comando artiglieria Tigris;

SORTINO Gaetano fu Camillo, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

SPAGGIARI Durando di Silvio, sergente maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SPALLA Luigi di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

SPARGOLI Ugo di Nazzareno, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

SPECCHIA Salvatore fu Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

SPESSINI Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

SUCCI Antonio di Guerrino, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

SUDRIE Amedeo fu Gustavo, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

TAGLIABUE Luigi di Gilberto, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TAMIAZZO Severino di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

TARCA Attilio di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TASSINARI Primo di Egisto, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

TAVOLONI Luigi di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

TEDESCO Michele di Francesco, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TEMPORIN Lucinto fu Annibale, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

TEODORI Armando di Bartolomeo, classe 1911, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritreo;

TERENZIANI Renzo di Luca, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

TERSIGNI Pasquale di Francesco, classe 1912, caporale artiglieria nell'autoreparto di manovra;

TERZI Emilio di Lodovico, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

TESTA Umberto di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

TOMASSINI Giuseppe di Ermanno, sottotenente artiglieria complemento nella 26ª batteria N.P.;

TOMATIS Donato di Antonio, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

TOMBOLESI Marsilio di Nazzareno, classe 1913, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TORCHIANA Amabile fu Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

TORLETTI Romeo di Sebastiano, 1º capitano artiglieria s. p. e. nella 2ª batteria N.P.;

TORNABENE Giuseppe di Gaspare, tenente artiglieria s. p. e. nella 26ª batteria N.P.;

TORTORA Michele di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria Adua;

TOSI Tommaso di Giorgio, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TOURNOUR VISON Mario di Adolfo, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TRECATE Eusebio di Celestino, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

TREGGIANI Carlo di Michele, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

TREVISANELLO Guido di Valentino, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

TRIPPA Otello di Giulio, classe 1912, caporal maggiore artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

TROIANI Ansonino di Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nel VI gruppo N.P.;

TROILO Antonio fu Cosmo, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

TROMBINO Alberigo di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nella 34ª batteria N. P.;

TUCCIARONE Antonio di Mariano, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

TURCO Bruno di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P.;

TURCONI Giuseppe fu Serafino, classe 1911, caporale artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

TURRA Giuseppe di Antonio, sergente artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

UBERTINI Getullio di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

UBOLDI Carlo di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

UBOLDI Carlo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel IX gruppo N.P. ;

VAILATI Mario di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

VALENA Roberto di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

VALENTINI Adolfo di Daniele, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

VALERIANO Antonio di Erasmo, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

VALLETTI Andrea di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

VANZAN Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

VANZETTO Felino di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P. ;

VANZETTO Pasquale di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

VARANO Antonio di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nella 75ª batteria N.P. ;

VENERA Eraldo di Emilio, tenente artiglieria complemento nella 41ª batteria N.P. ;

VENTOLA Giuseppe fu Francesco, classe 1913 soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

VENTURA Angelo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel XX gruppo N.P. ;

VENTURA Camillo di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

VENTURELLI Antonio di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

VENTURI Ernesto di Claudio, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria N. P. ;

VENTUROLI Aldo di Umberto, sottotenente artiglieria complemento nel XX gruppo N.P. ;

VERRIGNI Vincenzo di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

VESTRUCCI Remo di Marco, classe 1911, soldato artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

VICENTINI Fedro fu Efren; classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P. ;

VILLARDI Luigi fu Antonio, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 34ª batteria N.P. ;

VILLA Giuseppe fu Carlo, sergente artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

VISCONTI Pierino di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P. ;

VITA Alberto di Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

VITA Domenico di Giulio, classe 1911, caporale artiglieria nella 26ª batteria N.P. ;

VIVIANI Antonio di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 19ª batteria N.P. ;

VIVONA Giuseppe fu Leonardo, sergente maggiore artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

ZACCARINI Manlio di Riccardo, sergente artiglieria nella 30ª batteria N.P. ;

ZANELLA Lino di Pietro, sergente artiglieria nella 25ª batteria N.P. ;

ZANELLI Ugo fu Giacomo, sergente maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea ;

ZANGRILLI Vincenzo fu Raffaele, classe 1913, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P. ;

ZANINETTI Ernesto di Battista, classe 1911, soldato artiglieria nel XII gruppo N.P.;

ZANOCCO Attilio fu Giuseppe, sergente artiglieria nella 34ª batteria N.P.;

ZANOTTI Leandro di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nella 36ª batteria N.P.;

ZAMBETTA Mansueto di Lionello, tenente cappellano complemento nel comando artiglieria Tigrai;

ZAPPA Luigi di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nella 2ª batteria N.P.;

ZARRITI Attilio classe 1911, caporale artiglieria nella 33ª batteria N.P.;

ZILIANI Federico di Lodovico, sergente artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

ZOLFO Giovanni di Valentino, sergente artiglieria nella 25ª batteria N.P.;

ZOTTI Nicola fu Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

ZUCCONI Giulio di Labinto, sergente maggiore artiglieria nel comando artiglieria eritrea;

ZULIANI Davide di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 32ª batteria N.P.;

Roma, 30 novembre 1937-XVI.

p. Il Ministro: TERUZZI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende, l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale:

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O.:

AGAZOTTI Giorgio di Giuseppe, tenente artiglieria complemento nel parco automobilistico F.A.E.;

AGOSTI Mario di Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

AGUS Giuseppe di Lisinio, tenente complemento nella banda Massaua;

ANNARUMMA Luigi di Luigi, sergente sanità nell'ospedale da campo 558;

BAGLIONI Pilade di Domenico, classe 1912, soldato artiglieria nella 46^a batteria N.P.;

BARIZZONE Vincenzo fu Ferdinando, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

BERNARDINI Augusto di Sante, classe 1911, soldato artiglieria nella 46^a batteria N.P.;

BERNASCONI Silvio fu Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 10^a batteria N.P.;

BERTONI Angelo fu Santino, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

BERTORELLO Alfredo di Giuseppe, sottotenente medico complemento nel 70º reggimento fanteria ;

BIANCHI Ernesto fu Grazioso, classe 1911 caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BIANCHINI Tarquinio di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BIANCO Francesco fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BICCARI Giovanni fu Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BIELLA Giuseppe di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BORGOGNO Francesco di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BOSIO Oreste di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

BOTTAZZI Mario di Agostino, classe 1914, soldato nel 2º autoreparto carrette ;

BOTTO Goffredo fu Tancredi, capitano fanteria s.p.e. nella banda Massaua ;

BRUSA Antonio di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

BRUSTIA Giuseppe di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

CACIOPPO Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CALCIA Domenico di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMEDRIO Evasio di Sebastiano, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMPI Egidio di Giacomo, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

CAMPIOTTI Pompeo fu Lorenzo, classe 1913, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

CANEPARI Salvatore fu Giuseppe, sergente artiglieria nel IV gruppo artiglieria da montagna;

CANTONE Antonio di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CAPORILLI Goffredo di Luigi, tenente medico nell'ospedale da campo 558;

CAPPUCCINO Girolamo fu Furio, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

CARBONARI Umberto di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

OASOLA Vittorio fu Carlo, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CHIAPPA Angelo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

CHIARLETTI Giovanni di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

CAMPLANI Giovanni fu Santo, sergente maggiore genio nella compagnia telegrafisti;

CHINELLI Carlo fu Giacomo, sergente artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

COTTI COMETTI Dionisio fu Pietro, sergente maggiore fanteria nella banda Massaua;

DE COBELLI Alessandro di Giuseppe, sottotenente fanteria complemento nella divisione CC.NN. « 23 marzo »;

DE GROSSI Mario di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

DE MARTINO Ferdinando di Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nella 20ª batteria indigeni;

DI FURIA Romolo di Abele, tenente colonnello CC.RR. s. p. e. comandante CC.RR. intendenza A.O.I.;

DI GIOVANNI Giuseppe di Giovanni, sergente maggiore artiglieria nell'intendenza A.O.;

DI MEO Giuseppe fu Antonio, classe 1898, camicia nera nel 1° gruppo CC. NN. d'Eritrea;

DI ROMA Vincenzo di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 43ª batteria N.P.;

DROGHEO Michele di Mario, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

ERCOLI Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

FABBRIZI Dino di Domenico, classe 1911, caporale artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

FAIOLA Giovanni fu Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

FALCO Enrico di Giovanni, sergente maggiore artiglieria nell'intendenza A.O.;

FARGNOLI Giovanni di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

FAUSSONE Giovanni di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

FERRARI Mario di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

FERRAZZI Ferruccio di Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

FIORANI Angelo di Giuseppe, sottotenente medico complemento nell'ospedale da campo 407;

FIORENTINI Arturo fu Francesco, classe 1902, camicia nera nel 1° gruppo CC.NN. d'Eritrea;

GALLI Dante, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GASPARRO Angelo fu Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GENOVESE Giuseppe fu Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GERARDI Benedetto di Antonio, classe 1912 caporal maggiore sanità nell'ospedale da campo 558;

GIGLIO Michele di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GRAMONI Domenico di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GRENGA Luigi di Vincenzo, classe 1904, camicia nera nel 1º gruppo CC.NN. d'Eritrea;

GRAZIADEI Michele di Carmine, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

GUERRA Antonio fu Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

INDRACCOLO Arturo di Luigi, maresciallo maggiore artiglieria nell'intendenza A.O.;

INNOCENTI Enzo di Dante, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LANCIA Rosino di Nicola, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

LANFRANCO Luigi di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

LANTELME Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

LAURIOLA Antonio fu Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LEPORE Antonio di Francesco, classe 1909, camicia nera nel 1º gruppo CC. NN. d'Eritrea;

LIGRESTI Sebastiano di Domenico, sottotenente fanteria complemento nel XXX battaglione complementi « divisione Sabauda »;

LIMBIATI Luigi di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LIMOSANI Nicola di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

LUIS Antonio di Michele, sergente maggiore artiglieria nel V gruppo cannoni;

MAGARA Lionello di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N. P. ;

* **MANCOSU** Efisio di Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nell'intendenza A.O. ;

MANNI Pietro di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 14ª batteria N.P. ;

MARCIANO Giuseppe fu Cosimo, classe 1904, camicia nera nel 1° gruppo CO. NN. d'Eritrea ;

MARCOZ Anselmo di Ferdinando, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

MARTINETTI Eusebio di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

MARUGGI Mario di Giuseppe, sergente maggiore fanteria nel 519° battaglione mitraglieri « divisione Gavinana » ;

MENTASTI Carlo di Cesare, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria mobile di manovra ;

MERLO Domenico di Girolamo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

MICHELETTI Remo di Vito, classe 1911, caporale artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

MINISCHETTI Raffaele di Luigi, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

MONTECALVO Raffaele di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

MONTI Giuseppe fu Attilio, tenente medico complemento nell'ambulatorio civile ;

MORA Giovanni fu Eligio, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

MOBETTI Alfredo fu Arnaldo, tenente complemento nella banda Massaua ;

MUSSI Aldo di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

NECCI Alfredo di Arcangelo, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

NUZZI Giacomo di Nicodemo, sergente maggiore artiglieria nel IV gruppo artiglieria da montagna;

OPPEZZO Giuseppe di Pietro, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PAGLIOCCHINI Vincenzo fu Giulio, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PANIGONI Pierino di Pietro, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PAONE Mario fu Filippo, sottotenente fanteria complemento nel 14º reggimento fanteria;

PERAZZO Pietro di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PERINI Dino di Renato, classe 1914, soldato nel 323º autoreparto;

PETTINELLI Nello di Augusto, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

PIANA Francesco di Battista, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PIRAMI Emilio di Alberto, sottotenente fanteria complemento nella banda Massaua;

POGGIANI Agide di Achille, classe 1901, camicia nera nel 1º gruppo CC. NN. d'Eritrea;

PONZETTO Pasquale fu Spirito, classe 1913, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

PONZIO Giuseppe fu Matteo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

PROIA Agostino di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

RACCA Angelo di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P.;

RAGONESI Lodovico di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P.;

RE Maurizio di Bandolino, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N. P.;

BEGGIANI Renzo di Angelo, sergente autoreparto di manovra nel comando superiore A.O. ;

RIBOLDI Rino fu Felice, sottotenente artiglieria complemento nel XVII gruppo artiglieria indigeni ;

RICCIARDI Giovanni di Antimo, sergente maggiore fanteria nell'ufficio politico del I corpo d'armata A.O. ;

RICORDI Mario fu Francesco, sergente artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

RIGHETTI Valerio fu Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

ROASIO Giuseppe di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

RONCALLI Giulio fu Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

RONDANO Pierino di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

ROSTAGNO Bartolomeo fu Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

RUSPOLI MARESCOTTI Carlo di Mario, 1º capitano cavalleria s.p.e. nel V gruppo carri veloci 13º squadrone ;

SALVATORE Giuseppe fu Giuseppe, tenente artiglieria complemento nel II gruppo Eritreo ;

SANTI Guglielmo fu Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

SARTI Alberto di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

SASSI Emilio fu Cesare, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

SCANSETTI Luigi di Giorgio, classe 1913, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

SCIATELLA Mario di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nella 46ª batteria N.P. ;

SEVERI Dante di Florindo, sergente maggiore artiglieria nell'intendenza A.O. ;

SPINNATO Angelo fu Sebastiano, classe 1913 soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

SOAVE Giovanni di Pasquale, sergente maggiore artiglieria nell'intendenza A.O. ;

TAGLIAPIETRA Francesco fu Francesco, sergente maggiore fanteria nel 41° reggimento fanteria ;

TOSI Pierino di Giovanni, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

TROFA Sabatino di Faustino, classe 1913, soldato artiglieria nella 43ª batteria N.P. ;

VALLI Giuseppe di Prospero, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

VALLI Pierino di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

VIGLIERNO Brusso Bernardo di Umberto, classe 1911, soldato artiglieria nella 10ª batteria N.P. ;

ZAMPRONI Piero fu Ambrogio, tenente complemento nella banda Massaua ;

ZOLI Emilio fu Alberto, classe 1908, soldato fanteria nel V battaglione complementi « divisione Cosseria » ;

Roma, 3 dicembre 1937-XVI.

p. Il Ministro : TERUZZI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra ;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale ;

Decreta :

Articolo unico.

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O. :

ARTIERI Giovanni di Gaetano, classe 1904, giornalista al seguito colonna celere A.O. ;

CATALANO GONZAGA Fabrizio di Arturo, classe 1902, giornalista al seguito colonna celere A.O. ;

CHIARELLI Ferdinando di Luigi, classe 1904, giornalista al seguito colonna celere A.O. ;

GIAI MERLERA Mario di Giovanni, classe 1900, segretario particolare di S.A.R. il Duca di Bergamo ;

MONELLI Paolo fu Ernesto, classe 1891 giornalista al seguito colonna celere A.O. ;

PERBELLINI Alberto Mario fu Attilio, classe 1888, giornalista al seguito colonna celere A.O. ;

Roma, 4 dicembre 1937-XVI.

p. Il Ministro : TERUZZI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1937-XVI.

Concessione di croci al merito di guerra per le operazioni militari in Africa Orientale.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Decreta :

Articolo unico

E' concessa al seguente personale la croce al merito di guerra per le operazioni militari in A.O.

ABBAGNANO Celestino fu **Ulisse**, sottotenente medico nel V gruppo autotrainato;

ACCATINO Pietro fu **Manlio**, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ADORNI BRACCESI Gastone di Raniero, segretario di governo nel Regio commissariato del confine meridionale;

AIROLDI Antonio fu **Domenico**, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ALBERTELLI Luigi di **Luigi**, tenente artiglieria nella 3^a batteria N.P.;

ALBERTI Severino di **Giovanni**, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato eritreo;

ALBERTONI Egidio di **Abramo**, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ALFANO Raffaele di **Francesco**, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

AMOROCCHI Carlo di Giovanni, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ANDORNINO Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ANTONELLI Mario fu Armando, classe 1913, soldato nel nucleo sussistenza avanzata;

ANZIMANI Giovanni fu Silvio, tenente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

APPENDINO Antonio di Giorgio, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato 13^a batteria;

ARDUINI Ruggero di Enrico, tenente fanteria (A) nel XLIV battaglione eritreo;

ARISIO Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

AUDISIO Telesforo di Angelo, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato 13^a batteria;

AVILA Vito fu Giovanni, 1^o capitano fanteria nel II battaglione eritreo;

BAGNOLI Arrigo di Angelo, classe 1912, caporale genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

BALDELLI Aldo fu Eugenio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BALLARDINO Marcello di Antonio, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BALSAMIN Matteo fu Luigi, classe 1913 caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato eritreo;

BARONI Quinto di Giocondo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

BARTOLI Andrea fu Giacomo, 1^o capitano complemento nel IX battaglione eritreo;

BARZOSI Giacomo fu Michele, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BASAGLIA Sante di Alfredo, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BASSOLILLO Luigi di Carlo, classe 1914, geniere nella 53ª compagnia telegrafisti;

BATTISTINI Napoleone fu Luigi, classe 1912, soldato artiglieria nel 210 autoreparto;

BEGHINI Ettore di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BELLINI Giovanni di Luigi, tenente artiglieria nel XV gruppo eritreo;

BELOLLI Etullio di Orfeo, classe 1910, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

BELLO Pietro di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BELLOTTI Antonio di Carlo, sottotenente medico nel XV gruppo eritreo;

BERCELLINO Vittorio di Guido, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

BERRINO Aldo di Francesco, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BERRUTI Giuseppe di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

BERSANO Giovanni di Enrico, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

BERTARELLI Aldo di Luigi, classe 1914, caporal maggiore artiglieria nel 1º gruppo autotrainato;

BERTO Ernesto di Candido, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BERTOLI Angelo di Pietro, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BERTONE Pietro di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

BERTOZZI Dante di Giuseppe, sergente genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

BERTUZZI Pierino di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BETTIN Augusto fu Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BIAGI Paris di Alpino, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BIANCHI Livio di Placido, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel IX gruppo N.P.;

BIASINI Giovanni di Carlo, classe 1914, caporal maggiore genio nella 53^a compagnia telegrafisti;

BIGAGLI Ivo di Alfredo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BIANCHINI Angelo di Costantino, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BIANCOLILLO Giacinto di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BOCELLARI Pericle di Vincenzo, classe 1913, soldato artiglieria nel comando artiglieria dell'Endertà;

BODO Luigi di Battista, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BOLDRINI Faustino di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BOLLERO Angelo di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

BONA Celestino di Alfredo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

BONSIGNORE Edoardo fu Antonio, sergente maggiore genio nella compagnia telegrafisti 1^a divisione eritrea;

BORASIO Ernesto di Francesco, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BORGO Pietro di Eusebio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BORGOGLIO Attilio di Carlo, classe 1912, soldato automobilista nel XV gruppo eritreo;

BORLA Spirito di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BORRELLI Emilio di Stefano, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BORSARELLI Renato di Giuseppe, classe 1916, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BOSCASSI Giuseppe fu Ulrico, capitano fanteria (B) nel quartier generale 1^a divisione eritrea;

BOSCHET Mario di Gaetano, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BOSETTI Angelo fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

BOTTACCHI Paolo di Egidio, classe 1914, geniere nella 53^a compagnia telegrafisti;

BOTTAN Mario di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BOVO Giorgio di Virgilio, classe 1913, geniere nella 53^a compagnia telegrafisti;

BUCCI Amedeo di Camillo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BURICH Francesco fu Francesco, classe 1912, soldato artiglieria nell'autoreparto di manovra;

BUSSETTI Irmo di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BRAMARD Alberto di Giuseppe, classe 1911, soldato nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

BRANDINO Giovanni fu Tommaso, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

BRIGNONE Giuseppe di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BRUNO Ernesto di Paolo, sergente maggiore artiglieria nel XV gruppo eritreo;

BRUSA Giovanni di Edoardo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

BRUZZANO Rosario fu Baldassarre, maresciallo genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

CARRAS Giovanni fu Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

CACCIANI Erzecchiele fu Massimo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CACCIANOTTI Secondo di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

CAIAZZO Nicola di Francesco, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAIONE Vincenzo fu Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAIRA Eugenio di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CALANNI Antonio di Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CALLEA Pasquale di Leone, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CALVARESE Silvio di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CALZANEGRA Rodolfo di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAMPANELLI Marcello di Arturo, capitano artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CANTA Emilio di Emilio, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAPANNI Arturo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAPOTORTO Edmondo fu Francesco, classe 1909 geniere nella 53ª compagnia telegrafisti;

CAPPUCCHETTI Giuseppe di Domenico, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAPRIS Saverio di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CARASSO Carlo fu Ugo, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria.

CARDONE Luigi di Antonio, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CARDONE Simone di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CARENZO Giovanni di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CARLET Eugenio di Michele, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CARUCCI Aldo fu Tobia, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CASALE Filiberto di Gregorio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CASARI Sergio di Silvio, classe 1913, caporale nella 5^a sezione sussistenza;

CASOLI Franco di Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CASTAGNOLI Mario di Narciso, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CAT GENOVA Giuseppe di Pietro, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CATALIN Ernesto di Eliseo, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CAVAGLIA Ercole di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CAVAGLIERI Gaetano di Alceste, sottotenente nel V battaglione M. P. divisione « 1° febbraio »;

CAVALEA Giuseppe di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria V gruppo autotrainato;

CAVALLINO Alfredo, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAVAZZUTI Elio di Vincenzo, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CAVIGLIOLO Antonio di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CAZZARI Giovanni fu Giovannimaria, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CERCI Arturo di Giulio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CERUTTI Giuseppe di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CHENIS Guido di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CHIUDAMO Gregorio di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CIBELLI Antonio di Michele, classe 1906, ingegnere nei servizi PP. TT. dell'Eritrea;

CIBELLI Vasco di Giuseppe, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CIBIN Giovanni di Paolo, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CIMOLINO Domenico di Giovanni, classe 1912, geniere nella 54^a compagnia telegrafisti;

CLERICO Antonio di Giuseppe, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

CODAZABETTA Dolcino fu Grado, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

COLOIACOMO Antonio di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

COLOMBO Arturo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

COLOMBO Eugenio di Salvatore, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

COSTA Aldo di Calogero, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CRESTA Giuseppe di Carlo, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CURATELO Michele di Liborio, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

CUZZONI Ernesto di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DAFFARA Aldo di Giovanni, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

DAL SANTO Ermanno di Giuseppe, sottotenente fanteria nella divisione « 1° febbraio »;

DANIELE Donato di Domenico, classe 1911, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

DE ANGELIS Pasquale di Giovanni, classe 1910, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

DE ANGELIS Renato di Alfonso, sergente genio nel comando superiore genio A. O.;

D'ANGELO Davide di Nicola, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DE BERNARDI Emo di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DE CRESCE Augusto di Ernesto, tenente artiglieria nella 23^a batteria N. P.;

DE FLAVIIS Domenico di Costantino, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DE FRANCESCHI Giorgio di Francesco, sottotenente fanteria nel 41° reggimento fanteria;

DE GREGORIO Elfo di Vincenzo, sergente genio nel comando superiore genio A. O.;

DELIA Romeno di Bernardo, tenente artiglieria nel XV gruppo eritreo;

DEL SOLDATO Giovanni di Dante, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DEL SORBO Massimiliano fu Alfonso, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DEL TERRA Terrino di Gino, classe 1906, impiegato nei servizi PP. TT. dell'Eritrea;

DE MASI Ilario di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

D'ERRICO Michele di Federico, sottotenente fanteria nel II battaglione del gruppo CC. NN. d'Eritrea;

DE VANNA Luigi di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

DICHIARA Mario fu Oreste, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DI CORI Pietro di Augusto, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DI GIACOMO Vincenzo di Giuseppe, sergente maggiore artiglieria nel comando artiglieria Agamè;

DI IORIO Antonio fu Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DI MARTINO Giovanni di Nicolò, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DI NUNNO Lino di Nicola, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DIODATI Armando di Gabriele, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DI RIENZO Luigi di Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DONETTI Giuseppe di Domenico, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

D'ONOFRIO Pasquale di Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DOSIO Giovanni di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

DOTTAVIO Aldo fu Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

DUCHES Idolo di Raniero, sergente genio nel comando superiore genio A.O.;

ERMINI Fedele di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FABIANI Alberto di Francesco, classe 1899, geometra nel R. Commissariato del confine meridionale;

FADANELLI Vittorio di Umberto, sergente maggiore artiglieria nel XV gruppo eritreo;

FAGGIOLI Eulos di Pasquino, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FARNERO Giovanni di Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FASSI Adriano di Cesare, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FEDRIANI Ricciotti di Giulio, tenente artiglieria nel XV gruppo eritreo;

FERRARI Ennio di Francesco, sergente genio nel comando superiore genio A. O.;

FERRETTI Ferruccio di Cornelio, classe 1914, soldato genio nelle compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

FILIPPI Vincenzo di Giuseppe, classe 1910, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

FILOCAMO Giuseppe di Domenico, capitano artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FISCHETTI Angelo fu Martino, sergente genio nel comando superiore genio A.O.;

FIZZOTTI Emilio di Angelo, sergente genio nella compagnia R. T. del corpo d'armata eritreo;

FLORIO Alfonso di Andrea, sergente maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FONTANO Flavio di Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

FORNI Pietro di Gaetano, sottotenente fanteria nel XLII battaglione eritreo ;

FORZATI Primo fu Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

FRANCESCHI Ulisse di Eliseo, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

FRANCO Giuseppe di Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

FRANZETTI Cesare di Giovanni, sergente genio nella compagnia mista genio II brigata eritrea ;

FRATARCANGELO Michele di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

FRATINI Garoglio di Luigi, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

FUMANTI Marzio fu Costantino, sergente artiglieria nella XVIII batteria eritrea posizione ;

GABBANI Libero di Luigi, classe 1912, soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato eritreo ;

GAY Giuseppe fu Luigi, sottotenente artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria ;

GANGAI Leonardo di Antonio, classe 1915, soldato cavalleria nel 2^o reparto salmerie divisione CC.NN. « 28 ottobre » ;

GARAU Palmiro fu Palmiro, tenente fanteria (B) nel 41^o reggimento fanteria ;

GARBARINI Andrea di Filippo, classe 1913, soldato artiglieria nella divisione alpini « Pusteria » ;

GARIBOLDI Gino di Ernesto, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nell'autoreparto manovra ;

GARIGLIO Luigi di Michele, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria ;

GARRONI Giulio di Guido, sottotenente fanteria nel XLII bataglione eritreo ;

GASBARRI Alfredo di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GATTA Anselmo di Giuseppe, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GATTI Francesco di Marco, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GATTI Luigi di Agostino, capitano artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GEMMI Romualdo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel XV gruppo eritreo;

GERBANDO Virginio fu Francesco, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GERMANO Angelo di Giuseppe, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GERMANO Ermenegildo di Lino, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

GHERLY Ladislavo di Galileo, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GIAMMARIA Aquilino di Attilio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GIAMME Alessandro di Ermenegildo, classe 1913, soldato artiglieria nella divisione alpina « Pusteria »;

GIAQUINTO Francesco di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GIBERTINI Lino di Erminio, classe 1912, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GIORDANI Maggiori di Domenico, classe 1911, caporale nel V gruppo autotrainato;

GIORGI Tullio di Domenico, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GIOVETTI Luigi fu Riccardo, sergente genio nella sezione R. T. bande altopiano;

GUAZZONI Giorgio di Guido, sergente genio nel comando superiore genio A.O.;

GUGLIELMELLI Ettore di Francesco, sergente maggiore genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

GRANDELLI Guglielmo di Mario, classe 1910, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

GRAUS Antonio di Gennaro, tenente artiglieria nella 20^a batteria N. P.;

GRAZIOLI Raimondo di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GREGORIO Alfonso di Emanuele, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GUADAGNINI Riccardo di Celeste, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GUERRA Giuseppe di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

GUGLIELMI Faustino di Davide, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GULLOTTA Lino di Lorenzo, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

GULLOTTA Nicolò di Vincenzo, sottotenente artiglieria nel 171^o battaglione CC. NN.;

HEYNIG Giovanni di Rodolfo, sottotenente artiglieria nel 2^o raggruppamento artiglieria mista;

KEBER Raimondo di Giuseppe, classe 1910, caporale artiglieria nell'autoreparto di manovra;

KETTMAIER Candido fu Giovanni, sergente artiglieria nel XV gruppo eritreo;

KUCICH Bruno di Benedetto, sottotenente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

IACOMONI Gismondo di Adolfo, sottotenente fanteria (B) nel XXXII battaglione eritreo;

IANNUZZI Francesco di Domenico, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

IENSIG Mario fu Vittorio, classe 1912, soldato artiglieria nell'autoreparto di manovra ;

IERACE Luigi di Raffaele, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria ;

IOVINELLI Carmine fu Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

IRIDIO Lorenzo di Gerolamo, sergente artiglieria nella 4ª batteria eritrea posizione ;

IZZO Luigi di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

IZZO Pietro di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

IARIA Antonio fu Giuseppe, classe 1914, geniere nella 54ª compagnia telegrafisti ;

LAMBERTI Antonio fu Alessandro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

LANDI Ferruccio di Folco, sergente genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo ;

LANTERI Pierino di Giacomo, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

LANZÁ Giovanni di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

LAPOLLA Italo di Giovanni, tenente fanteria nel 14º reggimento fanteria ;

LA ROCCA Sebastiano di Santo, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

LASAGNA Angelo di Battista, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato ;

LATTANZI G. Battista fu Giulio, capitano artiglieria nella 37ª batteria N.P. ;

LAURITA Adolfo fu Michele, classe 1889, ragioniere nei servizi PP. TT. dell'Eritrea ;

LEONE Salvatore fu Salvatore, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria ;

LEPORI Antonio di Alfonso, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

LO DI CA Bonaventura di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

LOLI Dante di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

LUIZZO Emanuele di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nella 24^a batteria N.P.;

MACCHIONI Mario di Ciro, classe 1909, ingegnere nei servizi PP. TT. dell'Eritrea;

MADONINI Aldo di Luigi, classe 1897 aiutante coloniale nel Regio commissariato del confine meridionale;

MAGLI Italo di Diomede, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

MAISANO Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MANETTI Remo fu Vincenzo, classe 1911, sergente genio nel comando superiore genio A.O.;

MALANDRUCCOLA Pasquale di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MALVEZZI Giuseppe di Domenico, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MANCINI Francesco fu Nicola, tenente artiglieria nella 1^a batteria cannoni 20 m/m;

MANDATO Antonio fu Alfonso, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MANFREDI Giuseppe di Pietro, classe 1912, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MARINETTI Augusto di Sabatino, classe 1912, caporal maggiore artiglieria nel IX gruppo N.P.;

MARTINI Aldo di Guido, classe 1911, caporale genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

MASSARO Donato di Germano, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MASSIMO Vincenzo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MATURI Iginio di Giulio, tenente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MAURIELLO Vincenzo di Crescenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MAZZONI Dante fu Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MENNUNI Luigi di Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MEREU Antonio di Gerolamo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel XV gruppo eritreo;

MERLO Mario di Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

MESTURINO Pietro di Luigi, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

METROPOLI Giovanni di Francesco, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MICHELI Maino di Bernardo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MINOIA Giovanni di Luigi, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MIRA Luigi di Giuseppe, sottotenente artiglieria nel 1^o raggruppamento artiglieria leggera;

MOLINA Vincenzo fu Giobatta, classe 1911, soldato artiglieria nella divisione alpina « Pusteria »;

MOLINARO Bruno fu Celestino, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MOLINELLI Guido di Sante, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MONFRINATO Serafino di Leonardo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MONTANARI Raffaele fu Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel 210 autoreparto;

MONTE Bartolomeo di Bernardo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MONTECCHIO Gerardo di Antonio, classe 1911, soldato nella 5ª divisione CC. NN.;

MONTI Gaetano fu Gaetano, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato eritreo;

MONTINI Mario di Augusto, classe 1910, geniere nella 53ª compagnia telegrafisti;

MONTROSSI Natale di Francesco Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MOROL Giordano fu Umberto, tenente artiglieria nel 1º raggruppamento artiglieria leggera;

MOROZZO DELLA ROCCA Federico fu Giuseppe, generale di brigata nella 4ª brigata eritrea;

MORRONI Primo di Nazzareno, sergente maggiore genio nella compagnia R.T., 2ª divisione eritrea;

MOSCA Gianfranco di Gaspare, sottotenente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MOTTURA Giuseppe di Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MOIL Armando di Giacomo, tenente colonnello artiglieria nel V gruppo autotrainato;

MUOLLO Antonio di Raffaele, sottotenente fanteria nella 1ª divisione eritrea, compagnia telegrafisti;

NANIA Paolo di Cosimo, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

NARCISI Giuseppe di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

NARDIN Bruno fu Giuseppe, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

NICOLINI Pio di Francesco, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

NOLASCO Stefano fu Biagio, classe 1910, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

NOLE' Donato di Giuseppe, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

OLIVA Giuseppe di Vito, classe 1912, soldato artiglieria nel 210 autoreparto;

ORGANTE Mario di Antonio, sottotenente fanteria nel XXIII gruppo cammellato;

ORIANI Giuseppe di Vittorio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

OSTAN Gentile di Secondiano, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PACE Giordano di Sante, classe 1912, soldato artiglieria nell'autoreparto di *manovra*;

PAGANI Giorgio fu Francesco, 1^o capitano artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PAIELLA Achille di Giacomo, classe 1908, agronomo nel Regio commissariato del confine meridionale;

PAIETTA Pio di Ernesto, sergente maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PALLADINELLI Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PANCIBOLI Renzo di Clorindo, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PARLAMENTO Elche di Silvio, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PARZIALE Felice di Vincenzo, classe 1912, sottotenente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PASQUINO Ignazio di Giacomo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PATRIZZETTI Marino di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PEIBETTI Battista di Raimondo, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato 13^a batteria;

PELLETTERI Carmelo di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PELOSI Ugo di Domino, classe 1911, caporal maggiore nell'autoreparto di manovra;

PENNACCHIOLI Angelo fu Enrico, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PENNATI Federico di Antonio, classe 1910, caporale genio nella compagnia telegrafisti del corpo d'armata eritreo;

PEREGO Giuseppe fu Ambrogio, classe 1910, caporale genio nella compagnia telegrafisti, 1^a divisione eritrea;

PEROTTI Luigi di Carlo classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PERRONE Arcangelo fu Antonio, 1^o capitano commissariato nel quartier generale, 1^a divisione eritrea;

PETRUCIONE Pasquale di Antonio, classe 1911, geniere nella 53^a compagnia telegrafisti;

PETRUNTI Pietro di Carlo, classe 1900, geometra nei servizi P.T.T. dell'Eritrea;

PIAZZA Calogero fu Raffaele, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PIERRI Michele fu Salvatore, classe 1904, maresciallo ordinario genio nella compagnia zappatori artieri, 2^a divisione eritrea;

PICAROZZI Giuseppe di Rocco, classe 1912, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PICCO Armando di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

PIRINO Sebastiano di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

PISANI Antonio di Gavino, sergente maggiore genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

PISANTE Amedeo di Carlo, sergente genio nella 60^a compagnia zappatori artieri, divisione Gran Sasso;

PITOCU Pietro di Antonio, classe 1912, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

PIZZUTI Francesco di Giulio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

POLLINI Carlo di Edgardo, sottotenente artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

PORRO Edmondo di Anacleto, classe 1914, soldato artiglieria nell'XI gruppo N. P.;

PUGLISI Giacomo, classe 1912, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

PRELLI Mario di Quinto, classe 1914, caporale fanteria (A) nella divisione alpini « Pusteria »;

RANCATI Angelo di Bernardo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RANIERI Giovanni di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel 210 autoreparto;

RAPATTONI Giovanni di Amadio, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RASONI Lodovico di Carmine, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RECH Angelo di Andrea, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RECIPUTI Ferruccio fu Oreste, maggiore artiglieria nel XV gruppo eritreo;

RICCA Chiaffredo di Tommaso, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

RICCIOTTI Francesco di Andrea, classe 1913, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

RIGOLONI Pietro di Evasio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RISCALDINA Carlo di Giuseppe, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

RIVA Primo di Gianni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ROCCO Domenico di Gaetano, classe 1912, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

ROMANO Francesco di Luigi, classe 1905, applicato coloniale nel Regio commissariato del confine meridionale;

ROMAN Leone di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ROMANO Rosario di Michelangelo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RONCALLO Emanuele di Agostino, classe 1914, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

RONDA Filippo fu Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ROSELLI Roberto di Raffaello, sottotenente fanteria nel quartier generale, 1^a divisione eritrea;

ROSI Samuele fu Angelo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ROSSI Francesco fu Andrea, classe 1912, caporal maggiore genio nella compagnia telegrafisti del corpo d'armata eritreo;

ROSSI Gennaro di Palmerino, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ROSSO Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

ROTA Mario di Pietro, classe 1908, geometra nei servizi PP. TT. dell'Eritrea;

ROVEGNO Aldo di Cesare, classe 1913, caporale fanteria (A) nella divisione alpini « Pusteria »;

RUBINO Angelo di Pietro, tenente nel 2^o raggruppamento artiglieria mobile;

RUFFATO Giovanni di Raimondo, classe 1911, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SABATINO Antonio di Salvatore, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SACCHETTO Giovanni di Rodolfo, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

SALAMONE Salvatore di Antonino, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SALVAGNINI Federico di G. Battista, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SAMA' Lorenzo fu Bruno, classe 1909, caporal maggiore genio nel comando genio piazzaforte Senafè;

SANDRA Giovanni di Carlo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SANI Ugo fu Enrico, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SANTELLI Luigi di Pasquale, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SBERTIS Gaetano di Leone, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SCAVARDA Antonio di Giovanni, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

SCHEMBRI Francesco di Filippo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SCHETTINO Ferdinando fu Germano, sergente maggiore genio nella compagnia telegrafisti del corpo d'armata eritreo;

SECONDO Lorenzo fu Gaspare, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

SELLA Rinaldo di Ernesto, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SERICANO Bartolo di Giovanni, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SERRA Carlo di Virginio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

SETTANNI Nicola di Vincenzo, classe 1911, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SORRENTI Pietro fu Innocenzo, sottotenente fanteria complemento nel XXI battaglione eritreo;

SOVANT Osvaldo di Giovanni, classe 1912, soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

SCORZA Cornelio fu Adolfo, classe 1904, medico coloniale nel Regio commissariato del confine meridionale;

SPALENZA Andrea di Angelo, classe 1911 soldato artiglieria nel 1° raggruppamento artiglieria leggera;

SPINSO Giuseppe di Gerolamo, classe 1913, sottotenente artiglieria nella 20ª batteria eritrea;

SPLENDORI Augusto di Francesco, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

SQUARA Luigi di Antonio, classe 1911, soldato artiglieria nell'autoreparto di manovra;

SQUILLARIO Mario di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

STEFANUTO Giuseppe di Eugenio, classe 1912, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

STOPPONI Attilio di Nazzareno, classe 1913, caporal maggiore genio nella 53ª compagnia telegrafisti;

STRANO Sebastiano di Salvatore, sergente maggiore genio nel comando superiore genio A. O.;

STRATI Francesco di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

STREVA Giovanni di Vincenzo, classe 1902, applicato coloniale nel Regio commissariato del confine meridionale;

TAGLIABUE Cesare di Carlo, sergente maggiore fanteria nella 1ª divisione eritrea;

TAMMARO Leonordo fu Angelo, classe 1912 soldato artiglieria nel III gruppo autotrainato;

TARANTA Amedeo fu Nicola, classe 1902 impiegato nei servizi PP. TT. dell'Eritrea;

TAURCHINI Augusto di Giuseppe, classe 1913, caporal maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

TERRANOVA Nicola di Nicola, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

TERZO Fulvio di G. Antonio, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

TINTO Domenico fu Edoardo, classe 1908, cancelliere nel Regio commissariato del confine meridionale;

TOMASI Pietro fu Pietro, classe 1912, soldato automobilista nel comando artiglieria dell'Endertà;

TOMMASI Manlio di Nullo, tenente artiglieria nel VI gruppo autocarrellato eritreo;

TONATTO Battista fu Pietro, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13^a batteria;

TREBO' Federico di Luigi, classe 1912, caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

TREVISANI Mario di Luigi, 1^o capitano fanteria nel IV battaglione eritreo;

TRAVERSA Eugenio fu Oronzo, sergente genio nel comando superiore genio A. O.;

TUCCARI Eraldo di Antonino, sergente genio nel comando superiore A. O.;

TURCHETTI Bruno di Andrea, sottotenente fanteria nel XLII battaglione eritreo;

TURCO Aldo di Domenico, sottotenente fanteria nel XLII battaglione eritreo;

TURRIN Fausto di Luigi, sergente genio nella compagnia R.T. del IV corpo d'armata A. O.;

TUCCELLINI Battista di Angelo, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

TUBERTONE Raffaele fu Nicola, sergente genio nel comando superiore genio A. O.;

VALLE Adolfo fu Adolfo, classe 1897, consigliere di governo nel Regio commissariato del confine meridionale;

VALLONE Rocco di Paolo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VANOSI Luigi di Aldo, sergente genio nel 24° plotone idrici della divisione « Gran Sasso »;

VENEZIANI Michele di Primo, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VENTURA Lorenzo di Antonio, classe 1912 soldato genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

VERDESI Giovanni di Domenico, sergente maggiore artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VERRUA Francesco di Antonio, sergente artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VETTORI Giovanni di Ugo, classe 1914, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VIA Antonio di Vincenzo, classe 1912 soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

VIGNA Adelfo di Emilio, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VIGNANDO Giacomo di Giacinto, classe 1912, soldato genio della compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

VINEIS Eraldo di Luigi, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato, 13ª batteria;

VISCA Tommaso di Domenico, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

VISICALE Concetto di Sebastiano, classe 1906, impiegato nei servizi PP. dell'Eritrea;

VITTORIOSO Angelo di Vincenzo, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZAMBECCO Egidio di Marziano, classe 1910, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZAMBELLI Nino fu Francesco, classe 1913, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZANELLO Antonio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZANNONI Gisberto di Alberto, sergente genio nel comando superiore genio A. O.;

ZANIBONI Zelio di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZANOLLA Angelo di Pietro, classe 1912, caporale genio nella compagnia zappatori artieri del corpo d'armata eritreo;

ZANOLETTI Carlo di Agostino, classe 1911 caporale artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZAPPIERI Afro di Valentino, tenente artiglieria nella 4^a batteria eritrea da posizione;

ZEPPEGNO Alberto di Gabriele, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato. 13^a batteria;

ZOCCOLO Paolo di Giuseppe, classe 1911, soldato artiglieria nel V gruppo autotrainato;

ZOLA Graziello di Angelo, classe 1913, caporale artiglieria nel XXXII gruppo salmerie;

Roma, 10 dicembre 1937 - Anno XVI.

p. Il Ministro: **TAMUZZI.**

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1937-XV, n. 132967.

Delega al Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana delle facoltà spettanti al Ministro per l'Africa Italiana in materia di approvazione amministrativa dei progetti di contratti, di spese in economia e di approvazione tecnica dei progetti di lavori.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1654, relativo alla deroga temporanea per l'Africa Italiana ad alcune norme dell'ordinamento per la esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo contabile per le colonie;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate al Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana, seconda la rispettiva competenza per territorio, le facoltà spettanti al Ministro per l'Africa Italiana in materia di approvazione amministrativa dei progetti di contratti, di spese in economia e di approvazione tecnica dei progetti di lavori, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1654, e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Il Governatore generale ed i Governatori dell'Africa Orientale Italiana, per esercitare le facoltà loro delegate, debbono comunicare al Ministro per l'Africa Italiana il preciso oggetto di ciascuno dei contratti o progetti, l'importo della spesa, le modalità di esecuzione e tutti gli elementi necessari per giustificarne la necessità o la convenienza.

Art. 3.

Il Ministro per l'Africa Italiana farà conoscere se ha oppure no osservazioni da fare ed eventualmente quali. Gli estremi delle comunicazioni del Ministro dovranno essere richiamati nel relativo decreto di approvazione.

Art. 4.

All'accertamento della disponibilità dei mezzi finanziari, dovranno provvedere il Governatore generale ed i Governatori secondo le modalità all'uopo stabilite.

Art. 5.

Per le spese indicate nell'art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1937, n. 1654 e non oltre il 31 dicembre 1937 il Governatore generale ed i Governatori dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a disporre con propri decreti, ogni qual volta lo ritengano necessario per ragioni di urgenza, che i pubblici incanti per contratti eccedenti le L. 500.000 siano tenuti soltanto in Africa Orientale Italiana e non anche nel Regno, come di regola è prescritto dall'art. 32, comma 2°, dell'Ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622.

Roma, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

*Registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1937-XVI
Registro 21 Africa Italiana, foglio 60. — PIRRONI.*

DECRETO INTERMINISTERIALE 15 novembre 1937-XVI

Determinazione delle grandi vie di comunicazione nell'Africa Orientale Italiana, agli effetti del n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702.

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA**

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702;
Considerato che la Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale costituita con atto legale del 7 agosto 1937-XV, deve esercitare autolinee per il trasporto di cose e di persone sulle grandi vie di comunicazione dell'Africa Orientale che saranno determinate con nostro decreto;

Ritenuta la necessità di procedere a tale determinazione;

Decreta :

Art. 1.

Agli effetti del n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, debbono considerarsi grandi vie di comunicazione nell'A. O. I. le seguenti :

Massaua-Asmara (Decamerè)-Makallè-Addis Abeba ;
 Massaua-Gondar ;
 Assab-Sardò-Dessiè-Addis Abeba ;
 (Gibuti)-Confine costa francese dei Somali-Dire Daua-Addis Abeba ;
 Dire Daua-Harar-Mogadiscio ;
 Addis Abeba-Gimma ;
 Addis Abeba-Lechemti.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze : DI RIEVEL.

Il Ministro per l'Africa Italiana : LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1937-XV.

Suddivisione degli uffici e ripartizione degli affari e dei servizi del Ministero dell'Africa Italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
 PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233, sulla ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana ;

Decreta :

Art. 1.

La suddivisione degli uffici del Ministero dell'Africa Italiana e la ripartizione degli affari e dei servizi fra i medesimi sono stabilite nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il personale in servizio al Ministero è assegnato agli uffici con ordini di servizio del Ministro.

Art. 3.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.
Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

GABINETTO DEL MINISTRO.

Affari riservati alla trattazione particolare del Ministro. Coordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero e dei Governi coloniali. Ispezioni nelle Colonie.

Esame, nei riguardi dell'Amministrazione coloniale, degli atti sottoposti al Consiglio dei Ministri da altri Ministeri.

Rapporti con la Real Casa, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Parlamento e col Partito Nazionale Fascista.

Stampa nelle Colonie e rassegna della stampa coloniale italiana ed estera.

Onorificenze cavalleresche e decorazioni.

Cancelleria dell'Ordine Coloniale della Stella d'Italia.

Ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni in Colonia.

Servizio delle informazioni per il pubblico.

Servizio cifra.

Servizio corrispondenza.

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO.

Corrispondenza particolare ed udienze del Ministro.

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOGRETARIO DI STATO.

Affari delegati alla trattazione particolare del Sottosegretario di Stato. Corrispondenza particolare ed udienze del Sottosegretario di Stato.

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPERIORE COLONIALE.

Affari relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore coloniale.

SEGRETERIA DELLE CONSULTE TECNICO CORPORATIVE.

Affari relativi alla costituzione ed al funzionamento delle Consulte per l'agricoltura, per l'industria, per il commercio, per i trasporti, per il lavoro e per il credito e l'assicurazione.

UFFICIO LEGISLATIVO.

Esame dei disegni di legge e dei progetti di decreti e di regolamenti relativi all'amministrazione dell'Africa Italiana. Esame generale dell'attività normativa dei Governi dell'Africa Italiana.

Raccolta e pubblicazione degli ordinamenti coloniali.

Studi e ricerche di legislazione coloniale italiana e straniera.

Bollettino ufficiale di legislazione.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI.

I. DIREZIONE DEGLI AFFARI POLITICI GENERALI.

Affari di carattere internazionale. Affari concernenti le frontiere della Libia e dell'Africa Orientale italiana ed i rapporti con i territori limitrofi.

Affari concernenti le relazioni con la Santa Sede. Attività missionaria.

Affari relativi ai negoziati per trattati ed accordi politici, commerciali ed amministrativi. Affari relativi ad accordi di collaborazione economica con Stati, Enti e privati stranieri. Affari relativi a società e ad enti costituiti con partecipazione di capitale straniero.

Affari relativi ai cittadini e ai sudditi dimoranti all'estero, agli stranieri dimoranti nell'Africa Italiana ed alla immigrazione straniera. Rappresentanze estere. Addetti coloniali all'estero.

Studio di movimenti politici e religiosi dei Paesi africani ed asiatici. Affari concernenti le istituzioni costituite all'estero per i cittadini libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Servizio delle informazioni politiche di carattere esterno. Affari relativi alla stampa estera.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

II. DIREZIONE DEGLI AFFARI POLITICI INTERNI.

Ordinamento politico. Circoscrizioni politico-amministrative. Politica interna.

Attività politica nazionale. Affari relativi alle organizzazioni politiche del Partito.

Regime dei culti. Giurisdizioni musulmane e israelitiche e relativo personale.

Affari relativi alle popolazioni ed ai capi indigeni in generale. Affari relativi alle istituzioni ed al diritto consuetudinario. Questioni di massima relative ai provvedimenti comunque afferenti alle popolazioni indigene ed esame di ogni provvedimento di interesse politico ad esse relativo. Affari politici relativi al regime terriero ed agli ordinamenti fondiari.

Schedario dei capi e notabili. Titoli ed attribuzioni onorifiche per indigeni. Tributi delle popolazioni indigene. Cittadinanza e suditanza. Servizio delle informazioni politiche di carattere interno.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI.

I. DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CIVILE.

Direttive, programmi ed ordinamenti in materia di sanità, igiene pubblica, assistenza e polizia sanitaria, servizi zoiatrici e disciplina delle professioni sanitarie.

Direttive programmi ed ordinamenti in materia di opere pubbliche. Espropriazioni per causa di pubblica utilità, Edilizia ed urbanistica. Piani regolatori.

Trattazione amministrativa dei lavori.

Direttive, programmi ed ordinamenti in materia di istruzione pubblica e di belle arti.

Beneficenza, assistenza ed enti relativi pubblici e privati. Assistenza per i reduci e per le famiglie dei combattenti e dei caduti.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

II. DIREZIONE DEGLI AFFARI GIUDIZIARI E DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI.

Affari relativi all'amministrazione della giustizia. Giurisdizioni ordinarie e speciali. Amnistie, indulti e grazie. Estradizioni. Istituti di prevenzione e di pena.

Foro erariale, Notariato, Disciplina delle professioni libere.

Amministrazione municipali e servizi relativi. Stato civile e servizi demografici.

Leva militare. Disciplina di guerra, Mobilitazione civile.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

III. ISPETTORATO DI SANITÀ.

Sanità ed igiene pubblica. Assistenza e polizia sanitaria. Servizi zoiatrici. Disciplina delle professioni sanitarie.

Ospedali, ambulatori e case di cura. Laboratori sanitari. Sanità marittima e di frontiera. Soccorsi sanitari.

Funzionamento dei servizi.

IV. ISPETTORATO DELLE OPERE PUBBLICHE.

Opere pubbliche igieniche, marittime, idrauliche, stradali e ferroviarie. Impianti idroelettrici e termoelettrici. Servizio idrografico. Disciplina e tutela delle acque pubbliche.

Direttive tecniche per la compilazione dei progetti e l'esecuzione dei relativi lavori.

V. ISPETTORATO DELLE SCUOLE E DEI SERVIZI ARCHEOLOGICI.

Scuole ed istituti scolastici. Insegnamento pubblico e privato. Borse di studio. Opera Nazionale Balilla. Servizi archeologici.

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI
E FINANZIARI.**

I. DIREZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Disciplina delle attività di colonizzazione a carattere industriale e commerciale. Istruttoria delle domande dirette allo svolgimento di attività industriali e commerciali. Schedario generale di tali attività.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

II. DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI.

Economia generale; enti e servizi connessi con il suo sviluppo. Direttive per gli studi e le ricerche concernenti l'avvaloramento economico. Preparazione dei piani generali di avvaloramento e controllo della loro attuazione. Coordinamento delle varie attività di avvaloramento autarchico dell'Africa italiana e di questa con le esigenze economiche della metropoli.

Attività industriali. Artigianato. Miniere e prodotti minerali. Cave e saline.

Privative industriali. Marchi di fabbrica e di commercio. Proprietà intellettuale.

Scambi commerciali. Importazioni ed esportazioni. Fiere e mercati. Commercio estero. Bilancio commerciale e contingentamenti. Affari relativi all'applicazione dei trattati di commercio. Enti ausiliari del commercio. Commercio carovaniero.

Approvvigionamenti e consumi.

Servizi turistici.

Credito e banche (escluso il credito fondiario ed agrario). Risparmio. Istituti di assicurazione. Monete, Cambi e valute.

Pesi e misure.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

III. DIREZIONE DEGLI AFFARI FINANZIARI.

Ordinamenti finanziari. Preparazione degli elementi per il bilancio e per il conto consuntivo e vigilanza sulla gestione. Determinazione, costituzione ed amministrazione del demanio e delle attività patrimoniali.

Esame amministrativo dei contratti e degli appalti per le forniture militari che non siano effettuate per il tramite delle amministrazioni militari.

Ordinamenti tributari. Servizi delle entrate. Imposte e tasse. Regime tributario degli enti locali. Contenzioso tributario. Monopoli fiscali. Operazioni finanziarie dei Governi e degli enti locali.

Servizi di tesoreria.

Polizia finanziaria. Regia guardia di finanza.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

IV. DIREZIONE DELLE COMUNICAZIONI.

Direttive, programmi ed ordinamenti in materia di trasporti terrestri, marittimi ed aerei e di comunicazioni. Vie di comunica-

zione e trasporti. Affari comuni ai vari mezzi di trasporto e di comunicazione.

Disciplina degli autotrasporti e dei servizi automobilistici. Autolinee.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

V. ISPETTORATO DEI TRASPORTI TERRESTRI ED AEREI.

Questioni tecniche concernenti l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie, funivie, teleferiche, servizi automobilistici ed aerei.

VI. ISPETTORATO DEI SERVIZI MARITTIMI E PORTUALI.

Circoscrizioni marittime. Gente di mare. Ordinamento del lavoro portuale. Proprietà navale. Esame dei progetti di nuove costruzioni navali. Arredamenti portuali. Fari e fanali. Tasse di ancoraggio e diritti marittimi. Servizio di pilotaggio ed ormeggio. Comunicazioni marittime. Servizi marittimi sovvenzionati. Trasporti collettivi di personale e di materiale per conto dell'amministrazione.

VII. ISPETTORATO DEI SERVIZI POSTALI ED ELETTRICI.

Servizi postali, telegrafici e telefonici. Servizi radiotelegrafici e radiotelefonici civili. Servizio delle radioaudizioni.

VIII. ISPETTORATO DEI SERVIZI DOGANALI.

Regime e tariffe doganali. Servizi doganali.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DELLA COLONIZZAZIONE E DEL LAVORO.

I. DIREZIONE DELLA COLONIZZAZIONE.

Regime delle terre. Ordinamento fondiario. Servizi fondiario e catastale.

Direttive, programmi ed ordinamenti in materia di agricoltura. Demanio delle terre destinate alla colonizzazione agraria. Enti ed imprese di colonizzazione e consorzi agrari. Provvedimenti amministrativi concernenti concessioni di terre a scopo agricolo e pastorale, concessioni per l'utilizzazione di prodotti spontanei e concessioni di acque pubbliche a scopo irriguo.

Credito fondiario ed agrario.

Pesca. Caccia. Tutela della fauna e della flora.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

Sezione disciplina delle attività agricole.

Disciplina delle attività di colonizzazione agricola. Istruttoria delle domande dirette allo svolgimento di attività di colonizzazione agricola. Schedario generale delle attività di colonizzazione agricola.

II. DIREZIONE DEL LAVORO E DELL'ASSISIENZA SOCIALE.

Ordinamento del lavoro e degli organi relativi. Disciplina e tutela delle categorie professionali. Disciplina dei rapporti di lavoro. Disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. Migrazioni dei lavoratori. Assistenza e previdenza sociale; assicurazioni sociali ed

Istituti relativi. Questioni internazionali per la tutela del lavoro.

Ordinamento corporativo e degli organi relativi.

Cooperazione ed enti relativi.

Enti diretti all'elevamento morale, intellettuale e professionale dei lavoratori.

Sezione Africa Orientale.

Sezione Africa Settentrionale.

Sezione lavoratori Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Ordinamento ed amministrazione dei reparti. Servizi delle basi di reclutamento ed imbarchi.

III. ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA.

Studi e programmi tecnici per l'avvaloramento agrario. Rapporti fra l'economia agraria della metropoli e quella dell'Africa Italiana. Rapporti tra la colonizzazione e l'economia agraria indigena. Usi e consuetudini agrarie degli indigeni. Studio dei contratti agrari.

Opere di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria.

Ordinamento dei servizi tecnici dell'agricoltura. Coltivazione. Servizi zootecnici. Prodotti spontanei di origine vegetale ed animale.

Meccanica agraria. Aziende agrarie dimostrative.

Servizio forestale. Impiego della Milizia forestale. Servizio fitopatologico. Servizio meteorologico.

Servizi della ricerca agraria. Istituti agricoli. Osservatori di economia rurale. Servizi della sperimentazione agraria.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI.

I. DIREZIONE PERSONALE DEI RUOLI COLONIALI.

Sezione I.

Studio di ordinamenti sullo stato giuridico ed economico del personale dei ruoli coloniali. Questioni di massima. Concorsi, assunzioni, trasferimenti e promozioni. Consiglio di amministrazione. Commissione di disciplina.

Sezione II.

Servizio della matricola. Ruolo di anzianità. Bollettino del personale di ruolo. Aumenti periodici di stipendio. Note di qualifica e ricorsi. Liquidazione missioni, premi, sussidi e indennità varie. Premi demografici. Servizio delle pensioni. Accertamento infermità contratte in servizio. Riscatti di servizio e operazioni di credito.

Libretti ferroviari. Tessere d'identità. Mobilitazione civile. Partecipazione del personale ai gruppi dell'Unione Nazionale ufficiali in congedo ed ai gruppi mutilati e invalidi di guerra.

II. DIREZIONE PERSONALE DEI CORPI TECNICI COLONIALI.

Sezione I.

Studio di ordinamenti sullo stato giuridico ed economico del personale dei Corpi tecnici coloniali non organizzati militarmente.

Questioni di massima. Concorsi, assunzioni, trasferimenti e promozioni, Consiglio di amministrazione, Commissione di disciplina.

Amministrazione del personale del Corpo della polizia coloniale per quanto si riferisce a decreti e loro registrazione, determinazione di stipendi, servizio della matricola e bollettino del personale.

Sezione II.

Servizio della matricola. Ruolo di anzianità. Bollettino del personale dei corpi tecnici. Aumenti periodici di stipendio. Note di qualifica e ricorsi. Liquidazione missioni, premi, sussidi e indennità varie. Premi demografici. Accertamento infermità contratte in servizio. Riscatti di servizio e operazioni di credito.

III. DIREZIONE PERSONALE A CONTRATTO E STRAORDINARIO.

Sezione I.

Studio di ordinamenti sullo stato giuridico ed economico del personale a contratto. Questioni di massima. Personale a contratto-tipo delle prime tre categorie e contratto speciale. Concorsi, assunzioni, stipulazioni di contratti, trasferimenti e promozioni, Consiglio di amministrazione, Commissione di disciplina.

Sezione II.

Determinazione numerica del personale a contratto e ripartizione fra i Governi coloniali. Servizio della matricola. Bollettino del personale a contratto. Aumenti periodici di stipendio. Note di qualifica e ricorsi. Liquidazione missioni, premi, sussidi e indennità varie. Premi demografici. Assicurazioni. Accertamento infermità contratte in servizio. Personale subalterno ed operaio a contratto. Personale straordinario. Assunzioni e movimenti. Affari relativi al personale indigeno e locale dei Governi coloniali.

IV. DIREZIONE PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

Sezione I.

Personale delle amministrazioni civili dello Stato in servizio al Ministero e nell'Africa Italiana. Assegnazioni, trasferimenti e rimpatri. Situazioni numeriche e nominative. Provvedimenti relativi alla posizione amministrativa ed economica. Note di qualifica. Liquidazione missioni, premi, sussidi e indennità varie. Accertamento infermità contratte in servizio. Personale delle Federazioni dei Fasci di combattimento. Personale dell'Ispettorato del lavoro. Personale delle amministrazioni municipali.

Sezione II.

Personale della magistratura militare. Personale militarizzato e personale civile delle amministrazioni militari in servizio nell'Africa Italiana. Personale dei Carabinieri Reali, della R. Guardia di finanza, della Milizia Nazionale Forestale e della Milizia ferroviaria, portuaria e delle strade. Personale della Marina mercantile. Bollettino del personale di altre Amministrazioni.

V. DIREZIONE DEGLI AFFARI GENERALI.

Sezione I.

Ordinamento dei servizi della sede del Ministero. Manutenzione ed arredamento degli stabili ad uso dell'amministrazione centrale.

Organizzazione e funzionamento degli archivi e del servizio di copia.

Preparazione del bilancio del Ministero, Economato e Cassa.

Sezione II.

Lasciapassare e visto per l'Africa Italiana sui passaporti per i dipendenti dell'Amministrazione.

Affari relativi alle funzioni dell'ufficiale rogante.

Affari vari non attribuiti ad altri Uffici.

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA POLIZIA COLONIALE.

Ufficio I. - COORDINAMENTO.

Coordinamento delle attività delle forze di polizia operanti nell'Africa Italiana. Questioni inerenti alla loro dislocazione e impiego. Relazioni con le altre forze di polizia nel Regno.

Affari generali e riservati.

Ufficio II. - POLIZIA POLITICA.

Direzione e controllo del funzionamento tecnico dei servizi di polizia politica.

Ufficio III. - POLIZIA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA.

Direzione e controllo del funzionamento tecnico dei servizi di polizia giudiziaria e amministrativa.

Ufficio IV. - TECNICO-AMMINISTRATIVO.

Questioni tecnico-amministrative riguardanti il Corpo della polizia coloniale.

Ordinamento, reclutamento e mobilitazione.

Armamento ed equipaggiamento.

Disciplina, avanzamento e stato giuridico; addestramento.

Direzione e revisione della gestione amministrativa e contabile del Corpo.

UFFICIO MILITARE.

Ordinamento e organizzazione militare. Organizzazione delle truppe coloniali. Marina, aeronautica e milizia nell'Africa Italiana.

Collegamento coi Ministeri militari e con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Sezione Stato Maggiore.

Situazione militare. Ordinamento e mobilitazione. Movimento di unità. Operazioni. Addestramento. Lavori di difesa. Lavori cartografici di carattere militare.

Servizio delle informazioni militari. Impiego dell'Arma dei carabinieri Reali, degli zaptié, della guardia di finanza e del Corpo della polizia coloniale come forze armate.

Sezione Marina.

Regie navi in servizio nell'Africa Italiana. Comandi di marina e personale della Regia marina. Difesa costiera marittima. Servizi radiotelegrafici affidati alla Regia marina. Impianto ed esercizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi.

Sezione aeronautica.

Studi, norme e disposizioni di carattere tecnico relativi all'impiego ed alla conservazione dei mezzi e dei materiali aeronautici.

Impianti e lavori di sistemazione aeroautici. Attività aviatoria. Comandi di aeronautica e personale della Regia aeronautica. Rifornimenti vari per l'aviazione dell'Africa Italiana.

Sezione personale.

Tabelle organiche delle truppe coloniali. Personale nazionale del Regio esercito, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed indigeno, delle truppe coloniali, del Deposito centrale per le truppe coloniali ed in servizio al Ministero. Carabinieri Reali, zaptiè e guardie di finanza (per la parte disciplinare). Ricompense al valor militare.

Sezione servizi.

Organizzazione e funzionamento dei vari servizi militari. Materiali. Trasporti in genere di materiali e mezzi militari. Affari amministrativi per le costruzioni ed i lavori d'indole militare. Rifornimenti militari per l'Africa italiana.

Sezione amministrazione.

Ordinamenti amministrativi e contabili delle truppe coloniali. Esame tecnico della parte militare dei bilanci dei Governi. Affari relativi alla gestione dei fondi per le spese militari dell'Africa Italiana e per il funzionamento del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli; revisione della contabilità di detto deposito. Schemi di disegni di legge, di decreti e di regolamenti per le materie di competenza dell'Ufficio militare.

UFFICIO STUDI.

Ufficio I. - ATTIVITÀ SCIENTIFICA.

Studi e monografie sui possedimenti coloniali italiani e stranieri. Raccolta di dati e di notizie sui possedimenti coloniali italiani e stranieri. Informazioni di carattere generale sulle colonie. Affari relativi ad esplorazioni, missioni e ricerche scientifiche. Pubblicazioni culturali di carattere coloniale. Pubblicazioni culturali edite a cura del Ministero.

Istituti ed associazioni di cultura coloniale. Affari relativi agli istituti culturali internazionali di carattere coloniale ed ai congressi scientifici e culturali.

Servizio delle traduzioni.

Servizio cartografico. Toponomastica. Raccolta cartografica.

Biblioteca. Servizi bibliografici dei Governi coloniali.

Ufficio II. - STORICO.

Archivio storico. Revisione del materiale di archivio per la raccolta di documenti di interesse storico. Studi storici di carattere coloniale. Affari relativi agli archivi storici dei Governi coloniali.

Ufficio III. - MOSTRE ED ESPOSIZIONI.

Museo coloniale. Esposizioni e mostre. Raccolta di cimeli coloniali. Raccolte fotografiche. Affari attribuiti al Ministero in materia di cinematografia e di spettacoli di carattere coloniale.

Servizio filatelico.

Ufficio IV. - STATISTICA.

Raccolta ed elaborazione di dati statistici. Disciplina dei servizi statistici nell'Africa Italiana.

Presso le Direzioni generali e gli uffici indicati nel R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233, sulla ripartizione in uffici del Ministero, può essere costituita una Segreteria del Direttore generale o del Capo dell'Ufficio.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1937-XV.

Assegni per spese d'ufficio e spese riservate concessi al Deposito Centrale per le truppe coloniali in Napoli, per l'esercizio finanziario 1937-38.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 3092, art. 4 per effetto del quale l'amministrazione del Deposito Centrale per le truppe coloniali in Napoli è esercitata con le norme vigenti per il Regio esercito;

Visti gli articoli 147 e 151 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, numero 443, circa l'assegnazione delle somme destinate a sopperire alle spese d'ufficio ed a quelle di natura riservata;

Ritenuto necessario stabilire tali assegni nei riguardi del Deposito Centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Decreta :

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1937-38 è stabilito, a favore del Deposito Centrale per le truppe coloniali in Napoli, un assegno per spese d'ufficio di L. 25.000 (venticinquemila) ed un assegno per spese riservate di L. 3000 (tremila).

Dette spese graveranno sul capitolo 22 del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937-XVI
Registro 20 Africa Italiana, foglio 386. — PIRRONE.

CONCORSI

Concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Addis Abeba, uno per Asmara ed uno per Gondar.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1937, n. 292)

II. MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, concernente l'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Decreta :

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Addis Abeba, uno per Asmara e uno per Gondar.

Il concorso avrà luogo presso il Ministero dell'Africa Italiana e vi potranno partecipare i notari esercenti nel Regno e in Libia.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale degli affari civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie Italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero ed ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni e non superato i 40 di età;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come il precedente;

c) copia dello stato di servizio militare;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede, legalizzato dal Prefetto. Se l'ultima residenza dura da meno di sei mesi occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole o dai vedovi con prole;

g) certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza dura da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

h) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili. L'aspirante che sia invalido di guerra dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause di invalidità.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità ai climi dell'Africa Orientale Italiana.

i) attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti deve produrre simile attestazione anche dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

l) fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire quattro con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaio. Il podestà, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata:

m) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal Segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista (o, in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 15 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato debbono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163:

n) documenti che comprovino il possesso dei requisiti, che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra e minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

o) vaglia postale di L. 100 intestato al consegnatario cassiere del Ministero dell'Africa Italiana, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Gli aspiranti potranno inoltre allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *b, d, e, f, g, h.* dell'art. 3 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice presenterà una graduatoria dei vincitori del concorso. A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1° del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

I vincitori del concorso avranno diritto, per ordine di graduatoria, alla scelta della residenza.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte di uno o di più vincitori del concorso, o qualora questi non assumano servizio entro il termine che sarà loro fissato, sarà provveduto alla nomina, per ordine, di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria.

Art. 8.

I vincitori del concorso, prima di assumere servizio, sono tenuti a prestare la cauzione entro i termini e nei modi stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 32 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana:

LESSONA.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al **Bollettino Ufficiale Legislativo del Ministero dell' Africa Italiana**

Nel **REGNO**, annue..... L. **22,50** ALL'ESTERO Annue. L. **50**
Un fascicolo: Nel **REGNO**, **2** ALL'ESTERO..... **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**


Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici



PREZZO L. 2-

(1104166) Roma, 1938-XVI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (Copie 1770)

D
la presen
della elen
RUBRI
Clasco d
per il M.
Colazio,
ecc.) o c
AEE
LVA ROA
SEKTONI
CATALANG
DONISELL
FABBR. IT
ABB. AUT
FIAT SOC.
FRAM S. A
FRANCHI
GRAUDI
LASCIA S
LIMBROG
OPTICINE
PORTA M
RAG. G. S
ROMANO
ROGLAPE
SOLEX S
S. A. CAI
SOC. AN
SOC. AN
SOC. AN
S. A. PR
S. A. A.
S. A. I.
S. A. T. A
SOC. AN
SOC. ITI
SOC. ITI
S. A. e C
SECC. R

DIREZIONE DEL SERVIZIO ANNUNZI

Viale Medaglie d'Oro, 122 - Roma

La presente pubblicazione ha scopo esclusivamente pubblicitario ed è curata nell'interesse soltanto delle Ditte elencate. — Il Ministero dell'Africa Italiana vi rimane completamente estraneo e per tanto non assume nessuna responsabilità circa il contenuto della pubblicazione stessa.

RUBRICA FORNITORI ED APPALTATORI (ESPORTATORI ED IMPORTATORI)

Elenco delle Ditte che dichiarano di essere in grado di fornire e fare materiali e lavori per il Ministero dell'Africa Italiana, le Amministrazioni coloniali (Governi delle varie Colonie, Servizi Ferroviari, Genio Civile e Militare, Uffici locali delle opere pubbliche, ecc.) e che **ESPORTANO** ed **IMPORTANO** per: **Industria — Commercio — Agricoltura.**

AEROPLANI - AUTOMOBILI - AUTOMEZZI - MOTOCICLETTE - BICICLETTE

(Pezzi di ricambio, accessori vari)

- ALFA ROMEO S. A.** - MILANO, Via M. U. Traiano, 33. — Autovetture - Autocarri - Motori Aviazione - Eliche - Elementi stampati - Fusioni.
- BERTONI & COTTI** - COPPARO (Ferrara). — Ricambi per trattatrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.
- CATALANO A.** - MILANO, Corso Buenos Aires, 2. — Specialità per auto-moto ed aviazione.
- DONISELLI F. LLI S. A.** - MILANO, Via Procaccini 35. — Velocipedi, accessori, gomme, furgoncini, pedali, carrelli, qualsiasi trasporto.
- FABBR. ITALIANA MAGNETI MARELLI** - MILANO, Casella postale 3400. — Magneti - Equipaggiamenti elettrici - Accumulatori per auto e moto.
- FABBR. AUTOMOBILI ISOTTA FRASCHINI** - MILANO, via Monterosa, 89. — Automobili, autocarri, motori marini e aviazione, armi automatiche, leghe leggere.
- FIAT SOC. AN.** - TORINO, Via Nizza, 250. — Automobili - Autoveicoli industriali, militari, coloniali - Trattatrici - Motori ed apparecchi d'aviazione - Materiale ferroviario - Motori Diesel - Prodotti siderurgici e metallurgici - Lubrificanti.
- FRAM S. A.** - TORINO, Via Mondovì, 17. — Costruzione e riparazione di molle a balestra, a bovolo e ad elica per ferrovie tramvie, automezzi e per ogni altra applicazione.
- FRANCHI GIOVANNI** - MILANO, Viale Premuda, 2. — Biciclette - Furgoncini - Accessori pneumatici - Ciclomoto.
- GIRAUDI GUSTAVO** - MILANO, Viale Monte Bianco 26. — Metalloscopio, candele d'accensione per tutti i motori.
- LANCIA & C., S. A.** - TORINO, Via Monreale, 99. — Autoveicoli.
- LUMBROSO CAV. UMBERTO** - BENGASI - ASMARA - DESSIE - HARRAR - ADDIS ABEBA — Commercio automezzi, pezzi di ricambio, pneumatici.
- OFFICINE VIBERTI** - TORINO, Corso Peschiera, 249. — Carrozzeria autoveicoli di qualsiasi tipo: autocarri, furgoni, ambulanza, autobus - Rimorchi normali ed a volta corretta.
- PORTA MASSIMILIANO S. A.** - MILANO, Via V. Hugo, 1 - ASMARA, Viale del Re. — Parti di auto - Ricambi - Accessori - Attrezzature rimesse ed officina.
- RAG. G. SAVASTA** - MILANO, Via Settala, 6. — Segmenti per pistoni di qualsiasi motore.
- ROMANO & PIDELLO S. A.** - SORDEVOLO — Fabbrica ingranaggi, ricambi per auto, cambi velocità, riduttori, torsori per cavalli.
- RUGIAPER S. A.** - MILANO, Via Legnano 18 - ASMARA, Viale De Bono — Ruote - Radiatori - Molle ed accessori per autoveicoli e aerei.
- SOLEX SOC. IT.** - TORINO, Via Nizza, 133. — Carburatori per automezzi e pezzi ricambio per carburatori.
- S. A. CARBURATORI MEMINI** - MILANO, Via Politiano, 16. — Carburatori per motori a scoppia.
- SOC. AN. CAPRONI** - MILANO, Via Mecenate 76. — Industria per la riparazione di aeromobili.
- SOC. AN. CASARO** - TORINO, Corso Stupinigi 65. — Carrozzeria - Camion e carri botte, furgoni, autobus, auto-ambulanza.
- SOC. AN. « B. B. »** (Brevetti Barocini) - BOLOGNA, Via Mascarella, 121. — Fabbrica Italiana candele per motori.
- S. A. PREN-DO** - LEUMANN (Torino) - Agenzia di vendita: TORINO - Via Massena, 4. — Guarnizioni FREN-DO per freni e frizioni - Specialità per autocarri, macchine ed estrattive.
- S. A. A. KEINA** - MILANO, Via Amedei, 7. — Assali, molle, ferramenta per veicoli - Cuoio nero e naturale, cuoi al cromo, maschericcio, macchinaria - Bardature e finimenti, bufterie, armature per somoggio.
- S. A. I. SOC. AERON. ITAL. ING. A. AMBROSINI** - ROMA, Via Poli 48, Tel. 61.022. — Stabilimenti: Milano, Passignano sul Trasimeno, Reggio Emilia, Tripoli d'Africa, Vittorio d'Africa O. I. — Prodotti: Aeroplani, idrovolanti, motori aviazione, motosassi, carburanti, lubrificanti.
- S. A. T. A. M. V.** - MILANO, Via Settembrini, 33. — Forniture per auto - Moto-ciclo - Guarnizioni per freni e frizioni - Halo-Mintex.
- SOC. AN. MICHELIN ITALIANA** - MILANO, Corso Sempione, 66. — Pneumatici per auto-moto, velo di produzione propria.
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA** - MILANO, Via Bordonò, 9. — Trattori militari - Autocarri campali pesanti. — Aeroplani militari e civili - Eliche metalliche - Aviorimesse.
- SOC. ITAL. PIRELLI** - ROMA, Via Emilia, 86. — Pneumatici per auto, moto, velo, aereo - Cavi e conduttori elettrici per qualsiasi applicazione.
- S. A. « OM » FABBR. BRESCIANA AUTOMOBILI** - BRESCIA. — Autoveicoli industriali licenza Saurer per trasporto merci e persona.
- SUCC. PASTORE & LOMBARDI** - BOLOGNA, Via Castiglione, 6. — Forniture carrozzeria auto indu rigli e turismo,

WEISS & STABILINI - MILANO. Via Settembrini, 9. — *Rappresentanti di case costruttrici di parti ricambio automobili, motocicli, autotrasporti in genere, macchine per industria edile, stradale, macchinari, impianti agricoli e industria tecnico-industriale in genere.*
FABBRICA DI MOLLE E ACCESSORI PER ROTABILI «FRAM» - TORINO. Via Mondovì, 17. — *Costruzione e riparazione di molle per automobili e autocarri di tutti i tipi - Consegne immediate dai magazzini e depositi.*

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

DEFRIES & C. - MILANO. Viale Monza, 14. — *Apparecchi per sollevamento e trasporto.*

BENZINA - PETROLIO - LUBRIFICANTI - CARBONI

AZIENDA ITALIANA LUBRIFICANTI CLARENTY - ROMA. Via Mario Pagano, 3. — *Olii lubrificanti tecnicamente perfetti - Grassi speciali.*
CASTALDI & C. - GENOVA. Via Cairoli 1-a. — *Olii, grassi lubrificanti, nafta, carburanti, bitumi.*
«MERCANTILE» S. A. - FIUME. Punto Franco Mag. 12. — *Benzina, petrolio, gasoli, fuocholi.*
RAFFINERIA OLII MINERALI S. A. - FIUME. — *Benzina, petrolio, gasoli, olii grassi minerali lubrificanti, paraffina, coke di petrolio, asfalto.*
S. A. IND. CATRAMI AFFINI - PADOVA. Via Trieste, 50. — *Catrami, pecci, ossi, distillati, carbonium, naftalina.*
S. A. LUBRIFICANTI E. REINACH - MILANO. Via Gioacchino Murat 84. — *Olii, grassi, vasellini, lucidi per metalli.*
SINDACATO ITALIANO COMBUSTIBILI S. A. - MILANO. Via del Conservatorio 15 — *CONCESSIONARIO esclusivo carbone Coke Skarboferme.*
THE TEXAS COMPANY S. A. I. - MILANO. Piazza Crispi, 3. — *Bitumi - Olii lubrificanti, minerali e grassi.*
VACUUM OIL COMPANY S. A. I. - GENOVA. Via Corsica, 21. — *Specialità olii e grassi lubrificanti.*
VETROCOKE - VENEZIA PORTOMARGHERA. — *Coke, catrame - Pece - Benzoli - Vetri - Cristalli.*
WINKELMAN & CRIDA - CASTELDELPIANO, (Grosseto). — *Farina fossile.*

BISCOTTI CAMELLE CIOCCOLATO CONFETTURE E AFFINI

BARATTI & MILANO S. A. - TORINO. Corso Castelfidardo, 37. — *Caramelle, cioccolato, confetti, marroni canditi, e pastiglie.*
CONS. NAZ. PROD. ZUCCHERO - GENOVA. Via Garibaldi, 7. — *Zucchero, sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, conserve alimentari e prodotti similari.*
DELSER CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO (Udine) — *Biscotti, caramelle.*
FRIGO ANTONIO PREMIATA FABBRICA PANDORO - VERONA. Via Costa, 2 — *«Pandoro».*
GIANELLI CHERICI - GENOVA. Vico S. Giorgio, 2. — *Fabbrica di confetti cioccolato - caramelle - cacao - canditi.*
MOTTA PANETTONI - MILANO. — *Panettoni Motta.*
PAGLIARINI CARLO - ROMANO DI LOMBARDIA. — *Caramelle, confetture, granulare effervescente.*
PARENTI GIOVANNI - SIENA. — *Fabbrica panforte e specialità senesi.*
PANDORO MELEGATTI - VERONA. Corso Porta Borsari, 19, Tel. 1810. — *«Pandoro».*
PERNICOTTI STEFANO & FIGLIO - NOVI LIGURE. — *Torrone, cioccolato, inalterabile anche ai Tropici.*
PRETI GIOVANNI - GENOVA. Piazza Portello. — *Biscotti - Pandole - Generi alimentari.*
RAGETH & KOCH - PALERMO. Via Maqueda, 280. — *Spedisce frutta candita e marzapane.*
SALVI ANTONIO FU E. - MILANO. Via Sansovino, 4. — *Fabbrica cioccolato, cacao e caramelle.*
S. A. BISCOTTI WAMAR MARCHISIO & C. - TORINO. Via Pietrino Bello, 1. — *Fabbrica di biscotti.*
S. A. DAVIT - TORINO. Via Cibrario, 67 — *Ciocolato, caramelle.*
S. I. R. C. A. SOC. IND. RIUN. CONFETTI AFFINI - TORINO. Via Rosolino Pilo, 51. — *Ciocolato, caramelle, confetture*
SOCIETÀ NESTLE' - MILANO. Via Sorbelloni 1 — *Ciocolato - Latte condensato sterilizzato ad un polvere.*
VENCHI - UNICA S. A. PRODOTTI DOLCIARI ED AFFINI - TORINO. Via F. De Sanctis, 4. — *Ciocolato, cacao, confetti, caramelle, biscotti.*
VERGAN SECONDO - CREMONA. Piazza S. Michele, 1. Tel. 11-76. — *Torrone e mostarda.*

BREVETTI D'INVENZIONE

AGENZIA INTERNAZIONALE BREVETTI - Comm. Ing. F. E. FUMERO - MILANO. Corso Magenta, 27. — *Deposito brevetti, marchi e modelli fabbrica - Consulenza.*
UFFICIO BREVETTI - CIGOGNA FRANCO & C. - MILANO. Via Visconti Modrone, 16.

CHINCAGLIERIE - CERAMICHE

CRISTALLERIE - VETRERIE - LAMPADARI - BIGIOTTERIE - OMBRELLI, ECC.

ANZOVINI ARTURO - MILANO. Via Disciplini, 17. — *Bijouterie, chincaglierie, gioielli all'ingrosso.*
BELLONI CAV. VITTORIO - MILANO. Corso Roma, 113. — *Fabbrica piccoli giocattoli e specchi.*
BENNATO GIUSEPPE - PADOVA. Piazza Duomo. — *Galalite fantasie e sacre.*
BENZI CARLO - GENOVA. Piazza De Ferrari. — *Bijouterie - Oggetti per regalo.*
BIANCARDI & JORDAN - MILANO. Viale Pasubio, 8. — *Diffusori - Lampadari.*
CADEDU ANGELO - GENOVA. Via Cairoli, 5-10. — *Bigiotterie - Filigrana argento - Articoli corallo.*
CERAMICA ITALIANA SOC. - LAVENO — *Porcellana da tavola - Terraglia forte uso domestico - Igiene e risanamento.*
CASOLI ANGELO - MILANO. Via C. De Cristoforis, 8. — *Lampadari in cristallo, murano e moderni, vetrerie.*
CRISTALLERIE DI MURANO - MILANO. Corso Porta Nuova, 34. — *Fiale - Vetriere scientifiche, da tavola ed artistiche.*
CRISTALLERIA NAZIONALE - NAPOLI. Nuovo Corso Orientale, 150. — *Cristallerie e vetrerie da tavola.*
DE PONTI GIOVANNI - MILANO. Via P. da Cannobio 18. — *Fabbrica borsette, portafogli, portamonete, brucelle - Grossista in chincaglieria.*
FABBRICA OMBRELLI GILARDINI - TORINO. Corso Giulio Cesare, 18. — *Ombrelli.*
FABBRICA GIOCATTOLI I.N.G.A.P. - PADOVA. Bassanello, 14. — *Gioiattoli.*
FABBRICA OMBRELLE RENOLDI - MILANO. Corso Genova, 28. — *Ombrelli tipo comune e medio, parassiti di ogni tipo.*
HALFON & HADDAD - TRIPOLI D'AFRICA. Suk el Turk 23 — *Lavorazione in avorio, articoli coloniali in argento e oro, pelo coda d'elefante, assortimento pelletteria orientale.*
I.L.C.A. IND. LAV. CORNO ARTIFICIALE - CREMONA. Via F. Genala, 17-a. — *Articoli regalo e sacri.*
LA CERAMICA - Milano. Via Torino 21 ang. Via Unione. — *Porcellane, terraglie, cristallerie, vetrerie, pottererie casalinghi.*
INDUSTRIA BOLOGNESE ASTUCCI «I.B.A.» - BOLOGNA. Viale A. Zanolin, 7-9.

- SOC. AN. POLETTI ANTONIO - MILANO, Via Solferino 9 - *Ombrelli - Parasoli - Borse di stoffa.*
 S.A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bighi, 1.
 SOC. COLL. BARMIL - MILANO Via Cesare Correnti 10 - *Casalinghi - giocattoli - chincaglieria.*
 SOCIETA' VENEZIANA PER L'INDUSTRIA DELLE CONTERIE S. A. Cap. Soc. L. 7.200.000 int. var. MURANO
 (Venezia) Fondamenta Navagoro 34 - *Conterie (parte di retro) lavori in conterie, cristallerie in vetro
 sonoro e cristallo al piombo - Tubi di vetro e ampolle per lampada.*
 STUDIO D'ARTE - PROF. BENVENUTI ANNA - MILANO, Via Guastalla, 5. - *Paralumi artistici - Ceramiche d'arte.*
 TANZINI G. B. - MILANO, Via Montebello, 14. - *Lampadari, cristallerie d'ogni stile vetri-stradali e segnalazioni.*
 TOGNETTI ERNESTO - Milano, Via Palmieri 25. - *Fabbricazione vetrerie da tavola, d'illuminazione - Bottiglie,
 Racomi e vasi a mano e a macchina.*
 UFFICIO BOTTIGNERI ITALIANI - MILANO, Galleria del Corso, 2. - *Consorzio fabbriche di bottoni di frusto.*
 ZUCHELLI CESARE - BOLOGNA, Via S. Vitale 258 - *Astucci - Argenterie*

COLTELLERIE (Rasoi, lamette, posaterie)

- BACCHIGA CAMILLO - MILANO, Via Rugabella, 9. - *Lamette per barba, rasoi, saponi, allumi, tosatrici.*
 «VALMI» - MILANO, Via S. Maria Fulcorina, 18. - *Fabbrica di rasoi di sicurezza e articoli bakelite - Lame -
 Coltellerie.*

COMBUSTIBILE SOLIDO

- META S. A. IT. - MILANO, Via Rugabella, 8. - *Combustibile solido di sicurezza META ed apparecchi META-
 NIAGARA per sturare lavabi, bagni, apparecchi sanitari, ecc.*

COMPRESSORI DI ARIA E DI ALTRI GAS

- EMANUEL' GIOVANNI - TORINO, Via Canova 7 - *Compressori aria, martinetti, aerografi, autoolefine, stazioni servizio.*
 MARZOCCHI ING. V. & C. - MILANO, Piazzale Aquileia, 6. - *Compressori a uno e due stadi - Aerografi - Sta-
 zioni di servizio.*

CONSTRUZIONI NAVALI

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. - *Costruzioni navali.*

DEPURAZIONE ACQUE (Impianti e materiali vari - Contatori d'acqua)

- BOSCO & C. - TORINO, Via Buenos Aires, 4 - *Contatori per acqua, benzina, nfta e liquidi speciali.*
 BREGONZIO GIUSEPPE - MILANO, Via Broscchi 34 - *Filtri «IDRO» per depurazione e sterilizzazione delle acque.
 Impianti fissi e portatili, tipi economici per famiglia e comunità. - Adottati dal R. Esercito e truppe coloniali.*
 «L'IDRAULICA» VINCI BENEDETTO & F. - MESSINA, Corso Garibaldi - Filiali: ASMARA, ADDIS ABEBA,
 HARRAR. - *Trattamento acque potabili e rifiuto, impianti idraulici, domestici, industriali, acquedotti,
 forniture Amministrazioni Coloniali, articoli gesso porcellanata per impianti d'igiene, GESTIONE DE-
 GLI EMPORI «VINCI».*
 ROSSI & CASTAGNETTI ING. - TORINO, Via Ormea, 136. - *Purificazione delle acque per qualsiasi utilizzazione.*
 S. A. ASTRA - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 22. - *Contatori per acqua, benzina, nafta e liquidi speciali.*
 S. A. I. «FILTRI CHABALA» - GENOVA, Luccoli, 14. - *Impianti filtranti per depurazione acque potabili.*
 SIAF - MILANO, Via Clerici, 2. - *Depurazione, sollevamento acque di rifiuto - Depurazione acque potabili - Acquedotti
 e fognature.*
 SOC. AN. PIACENTINA DI PERFORAZIONE J. MASSARENTI PIACENZA, Via Romagnosi, 18. - *Indirizzo te-
 legrafico Spes. - Costruzione apparecchi a perforazione ricerca acqua, petrolio, minerali, impianti solleva-
 mento acqua, acquedotti.*
 TONIOLO ENRICO - MILANO, Via S. Paolo, 16. - *Impianti potabilizzazione acque - Carbonizzazione, distillazione
 legna - Gruppi elettrogeni.*
 USUELLI A. S. A. - MILANO, Via S. Fellico, 12. - *Speciali distillatori e sterilizzatori d'acqua ad uso coloniale.*

ESPLOSIVI ARMI E MUNIZIONI

- POLVERIFICI STACCHINI GIOVANNI S. A. - ROMA, Via Cavour, 256. - *Fabbriche esplosivi nei Governatorati
 dell'Eritrea e dell'Amara. Agenzia Commerciale per l'A.O.I. in Asmara.*
 RAVAZZA A. & C. - MILANO, Via Berchet, 2. - *Armi, munizioni, accessori, pesca, scherma - Catalogo gratis.*
 S. A. FIOCCHI GIULIO - LECCO - *Munizioni per armi portatili, bottoni, minuterie.*
 SOC. GENERALE DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI - MILANO, Corso Italia, 6. - *Polveri da lancio - Detonanti per arti-
 glieria e bombe - Esplosivi - Micce universali Bickford - Micce detonanti - Accessori vari da guerra e da mina.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. - *Cannoni controaerei ed anticarro - Mitragliatrici -
 Fucili automatici - Torrette per armamento aeroplano - Bombe - Proiettili.*
 SOC. ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI S. I. P. E. - MILANO, Via Principe Umberto, 27. - *Esplosivi da mina
 - Accessori - Polveri e Caricce cariche da caccia.*
 SOC. ROM. COSTR. MECC. ROMA, Via Faleria, 25. - *Costruzioni mecc. - Bombe - Spollette lancia bombe - Armi di
 guerra, ecc.*

FONDERIE

- O. M. I. C. - OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO, Via Noè, 21 - *Fonderia leghe leggere - alluminio - bronzo -
 ottone.*

FORNITURE MILITARI (Divise, stivaleria, buffetteria, ecc.)

- BIELLA CARLO - MILANO, Viale Pieno, 7. - *Uniformi militari - Divise - Bandiere - Gagliardetti - Gonfaloni.*
 MAURI ETTORE - MILANO, Corso Vittorio Emanuele, 26. - *Stab. C. Poma, 52. - Banuiera, divise, uniformi,
 articoli per feste.*
 LA NAZIONALE - MILANO, Corso Magenta, 63. - *Uniformi e bandiere, Sahariane, combinazioni ed abiti lavoro mantell'e.*
 UNIONE MILITARE - ROMA, Via Tomacelli. - *Uniformi militari, abiti civili, accessori per divise.*
 VE. DE. ME. S. A. - MILANO, Via Montegani, 14. - *Forniture militari-civili - Passamanerie - Guarnizioni - Uniformi*

FORNITURE PER OSPEDALI SANATORI INFERMERIE ECC. (gabinetti chirurgici, radiologici, elettromedicali, odontoiatrici; forniture ortopediche e articoli di gomma e sanitari)

- ACTINIA ENRICO GMUR & C. - MILANO, Via Pergolesi, 24. — *Lampade a quarzo per raggi ultravioletti.*
 ANDREINI ING. MICHELE S. A. & C. - MILANO, Via Lambro, 2. — *Costruzione apparecchi radiologici, elettromedicali e scientifici, accessori relativi.*
 ANONIMA FORNITURE DENTALI E AFF. GIÀ C. TARRA & SOCI - MILANO, Via Cappellari, 4 - ROMA, Via della Panetteria, 6. — *Forniture complete e materiali per gabinetti e laboratori dentistici.*
 BALDINELLI FERDINANDO - MILANO, Via Pattari, 7. — *Strumenti chirurgici, apparecchi ortopedici, strumenti per veterinaria.*
 FRONTINI ALFONSO FABBR. APPAR. RAGGI X, ed ELETTRO-MEDICALI - MILANO, Via L. Canonico, 12. — *Apparecchi radiologici, e Elettro-medicali.*
 GORLA SIAMA SOC. AN. - MILANO, Piazza Umanitaria, 2. — *Apparecchi elettromedicali. Lampade quarzo e salmi*
 IMPERIALI BELTRAMINI - MILANO, Via S. Prospero, 4. — *Forniture complete - Materiali odontoiatrici.*
 HENNIG M. F. - MILANO, Via Fontana, 28. — *Apparecchi meccanici strumenti per odontoiatria.*
 LIBÈ AUGUSTO - MILANO, Corso Garibaldi, 71. — *Impianti completi di gabinetti odontoiatrici - Denti artificiali.*
 MARELLI CAV. UFF. GIOVANNI - MILANO, Via S. Antonio 17. — *Istrumenti chirurgici, apparecchi ortopedici e mobilio sanitario.*
 OFFICINA DI COSTRUZIONI ELETTRO-MECCANICHE GIUSEPPE CLERICI. - MILANO, Via Cesare da Sesto, 24. — *Specialità costruzioni apparecchi gabinetti dentistici e meccanica in genere.*
 PETERSEN ENRICO - MILANO, Via S. Eufemia, 16. — *Tutto il fabbisogno per chirurgia, medicina, elettroterapia.*
 POZZANI GIUSEPPE - LONGO. — *Prodotti tessili - Garze gregge ed idrofile - Tele gregge in genere - Articoli sanitari gomma, medicazione, borse per ghiaccio - Cinture, ventiere - Aghi - Siringhe - Termometri, ecc.*
 RAPETTI SOC. ACC. SEMPLICE - MILANO, Foro Bonaparte, 74 - Tel. 80890. — *Articoli gomma - Chirurgici - Medicazione - Ferri chirurgici - Mobili in ferro per ospedali - Cliniche e Medici e Farmacia.*
 S. A. INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA - CIRIÈ (Torino). — *Tessuti gommati. Rigenerati. Articoli gomma in genere - Marche Gallo, Friuli, Regina, Montana.*
 SOC. AN. «SANITARIA» - MILANO, Via Ciro Menotti, 14. — *Materiale medicazione - Istrumenti chirurgici - Articoli gomma - Veltri per chirurgia.*
 SOC. ITAL. «HATU» - BOLOGNA, Via Galliera, 11 — *Profilattici di gomma - Guanti chirurgici.*
 TESTA CARLO - MILANO, Viale Monza, 30. — *Forniture materiali e prodotti odontoiatrici - Impianti gabinetti - strumentario chirurgia odontoiatrica materiali per otturazioni, cataloghi a richiesta.*

FORNITURE SPORTIVE GINNICHE E RICREATIVE

- BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Giarre - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
 BERTELLO BILIARDI - TORINO, Via S. Secondo, 43 — *Fabbrica biliardi.*
 FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili - Tende da campo - Vestiti impermeabili.*
 MORETTI ITTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12. — *Tende coloniali.*
 ORSI F.LLI - CENTO DI FERRARA — *Fabbrica biliardi con piano indeformabile - indicatissimo per essere spediti in Colonia - Non occorre il montatore perchè il biliardo arriva pronto per il gioco. Chiedete presentino.*
 PERSENICI & C. - S. A. R. P. - CHIAVENNA (Sondrio) — *Tennis Lettini campo - sedie - lavori legno.*
 SOC. AN. FABB. LOMBARDA ATTREZZI GINNASTICI - MILANO, Corso XXII Marzo, 23. — *La più completa produzione di attrezzi ginnico-sportivi per palestre ginnastiche - Campi sportivi - Piscine, ecc.*
 VIGANO PAOLO - TRIPOLI, Corso Vittorio Emanuele, 140-150. — *Sellerie, equipaggiamenti coloniali, tende, mobilio campeggio, sandali KARACORUM, poltrone sahariane.*

FORNITURE VARIE: Alberghi, Ristoranti, Caffè e negozi vari

- C.I.E.A. - Costruzione Ital. Bilance Automatiche «EUREKA» - TORINO, Via Piedicavallo, 12.
 COMPAGNIA EUROPEA REGISTRAFOKI - MILANO, Corso del Littorio 1 bis. — *Registratori di cassa.*
 DITTA PASQUALI PIETRO - Corso Garibaldi, 26 BRESCIA.
 FRATELLI F. & F. ROMANUT - UDINE, Via Solimberg, 12. — *Macchine di caffè espresso.*
 GALATINA & C. - TORINO, Corso Orbassano 49. — *Fabbrica macchine per dolciumi - salumieri - panifici - saponifici.*
 GAVOTTI GIUSEPPE - MILANO, Via Torino, 45 — *Macchine per ondulazione permanente, caschi assottiglianti, tutti gli accessori.*
 MISSAGLIA GIUSEPPE - MILANO, Via Moneta, 12. — *Forniture per bar, ristoranti e alberghi.*
 OFFICINE MECCANICHE «MILANFRIGOR» - MILANO, Via S. Maurilio, 14. — *Impianti completi per macellerie, salumerie, gelaterie, ristoranti, ecc.*
 OLIVERO CESARE - TORINO, Piazza Nizza, 79 — *Bilance automatiche - affettatrici, ecc.*
 S. A. «A. B. C.» - TORINO, Via Genova, 22 — *Fabbrica affettatrici - Bilance Automatiche - Contapezzi.*
 S. A. CESALPINA - MILANO, Via G. Negri, 8 — «Nordbo» - *pectine ricavate da frutta da usarsi nella preparazione dei gelati.*
 SOC. AN. OLLAND - MILANO, Via S. Maria Podone, 5 — Rappresentante: MASSAUA: Formenti Nino Casella Postale, 24. — *Bilance automatiche affettatrici macchine caffè.*

FOSFORO E FIAMMIFERI - TABACCHI, ECC.

- MANIFATTURA ZARATINA SIGARETTE S. A. - ZARA. — *Manifatture tabacchi.*
 S. A. F. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. — *Fiammiferi di qualsiasi tipo.*
 SOC. AN. ITALIANA «JOB» - GENOVA NERVI, Piazza Cavour, 6-A. — *Cattine tubetti per sigarette.*
 T. E. M. I. - TABACCHI GBBI MANIP. ITAL. - ROMA, Piazza Benedetto Cairoli, 6. — *Sigarette di Rodi - Tricium di prima qualità.*

GRUPPI ELETTROGENERATORI

- O. M. I. C. - OFF. MBCC. ING. CONTALDI - MILANO, Via Noè 21 — *Gruppi elettrogeneratori per tutti gli usi.*

IMPIANTI ED APPARECCHI PER RISCALDAMENTO

SANITARI - IGIENICI - CUCINE - LAVANDERIE - RUBINETTERIE ECC.

- ASTUTI CAMILLO - ALESSANDRIA, Via Arnaldo Mussolini — *Cucine economiche.*
 CAMBIELLI FRANCESCO & ANIO DE CARTIS - MILANO, Viale Picozza, 12. — *Articoli per idraulici, specialità sedili per water-closed e ghiacciate.*

- CUCINE VALSECCHI S.A. - MILANO, Via Ugo Bassi, 5. - Cucine economiche, fornelli a gas.**
DE BISOGNO KAMMER & C. - MILANO, Via Galileo Galilei, 20. - Rubinetteria acqua, gas, vapore e vaporetti.
DELL'ORTO FEDERICO - MILANO, Via Principe Umberto, 10. - Cucine, lavanderie per qualsiasi potenzialità e uso, impianti completi.
PARENTI UGO - MILANO, Via Eustacchi, 23. - Cucine, congiunzioni ghisa per tubazioni.
S.A. MAROCCHI ARRIGO & C. - SUZZARA (Lombardia). - Cucine economiche.
S.A.M. SOC. AN. MBCCANIDRAULICA - TRIPOLI, Via Vittorio Veneto, 47-49. - Apparecchi sanitari. - Impianti idrici. - Officine meccaniche.
SOC. AN. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli, 1. - Porcellane per mensa militari ed alberghi - Forniture di stoviglie per ospedali - Articoli sanitari.
SOC. NAZIONALE DEI RADIATORI - MILANO, Via Ampère, 102. - Radiatori - Caldaie - Accessori « Ideali », per impianti di riscaldamento, cucina e distribuzione di acqua calda - Apparecchi sanitari « Standard » per impianti igienici.
S. ITAL. TRIPLEX - MILANO, Via Rosales, 1. - Impianti completi di grandi cucine a carbone, nafta, elettricità - vapore, gas, ecc. di lavanderia e ventilazione.

IMPIANTI FRIGORIFERI

- DELL'ORTO, ING. GIUSEPPE « ORTOFRIGOR » - MILANO, Via Merano, 18. Telog. ORTOFRIGOR. - Frigoriferi, « Ortofrigo » per ogni applicazione. Fabbriche ghiaccio, Condizionamento dell'aria.**
MISSORA - MILANO - Via L. Beltrami, 2. - « Lampoghiaccio » Apparecchio per produrre ghiaccio all'istante senza forza motrice.
S. I. R. A. C. SOC. IT. PER RADIO AUDIZIONE CIRCOLARE - MILANO, Piazza L. V. Bertarelli, 4. - Frigoriferi elettrodomestici - Apparecchi Radiociccenti - Rasoi elettrici.

IMPIANTI GALVANICI

- S. A. ELPEWE - MILANO, Via Ponte Seveso, 25. - Impianti galvanici, prodotti chimici, materiali per pulitura.**

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI MINERALI

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. - Impianti di macinazione, concentrazione, flottazione, cianurazioni.**

IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - IDRAULICHE - PORTUALI - STRADALI, ECC.

- BATOLO OSCAR - MESSINA. - Costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed affini.**
BRESOLIN FRANCESCO (IMPRESA) - REGGIO CALABRIA, Piazza S. Anna. - Costruzioni edilizie, civili ed industriali, ferroviarie, stradali ed idrauliche.
CHIBMENTIN UMBERTO - ROMA, Via Adelaide Ristori, 22. - Lavori edili, idraulici e stradali.
FEDERICI ELIA - ROMA, Via Famiano Nardini. - Appaltatore opere pubbliche.
F.LLI BASSOTTO OROLOGET - BIRLLA (Portula). - Impresa costruzioni in genere.
FILAURI PIETRO - PRAIA D'AIETA (Cosenza). - Impresa lavori ferroviari - Galleria, armamento e risanamento binari - Lavori eseguiti in Colonia, genio militare, genio civile.
GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. - Cilindratura - Bitumatura, ecc.
INFERRERA SALVATORE - AUGUSTA. - Costruzioni cemento armato, ferrovie, idrauliche, strade, ponti, ecc., ecc.
ING. AURELI AURELIO - ROMA, Via Alessandria, 208. - Cementi armati, ponti e strade.
ING. A. MOTTURA E C. ZACCHEO - MILANO, Via Victor Hugo, 2. - Costruzioni edili, in cemento armato, idrauliche ed industriali, cementazioni.
IMPRESA ASTALDI, S.A. - ROMA, Corso d'Italia, 43. - Lavori edili, stradali, ferroviari, cemento armato, forniture idriche.
L'ANONIMA STRADE AFRICA ORIENTALE - MILANO, Via Leopardi, 14 - Costruzione di strade e ponti.
LANARI ALESSIO - OSIMO (Ancona). - Impresa costruzioni edili e stradali.
MARINUCCI COMM. ARISTIDE - CHIETI, Corso Marrucino, 153. - Costruzione strade - Edilizia - Acquedotti - Cemento armato.
MUCCIO GIUSEPPE - RAGUSA, Corso Vittorio Veneto, 200. - Lavori edili stradali - Forniture materiale costruzione.
PARISI SAVERIO - ROMA, Via S. Martino della Battaglia, 4. - Costruzioni edili e stradali.
S. A. PURICELLI STRADE E CAVE - MILANO, Via Montforte, 44. - Costruzioni stradali, pavimentazioni di ogni tipo, permanenti o semipermanenti (Asfalti, malte asfaltiche e bituminose, calcestruzzi cementati, penetrazioni, semipenetrazioni, granito, porfido, legno, ecc.) - Miniere d'asfalto, cave, costruzione di macchine stradali.
S. A. IMPRESA TUDINI TALENTI - ROMA, Piazza in Lucina, 4. - Costruzioni stradali, ferroviarie, edili idrauliche, stabilimenti - Cave - Produzione materiali da costruzioni stradali.
S. A. VIANINI G. & C. « S. A. C. O. M. A. STRA » - ROMA, Via in Ardeone, 71. - Tubi Vianini - Lavori edili, idraulici, in cemento armato - Lavori stradali e ferroviari.
SCHIAVELLO Geom. GIUSEPPE - SORIANELLO (Catanzaro). - Lavori edili, idraulici, stradali.
S.I. FINANZIARIA PER COSTRUZIONI - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8-10. - Lavori portuali - Edili - Stradali - Cemento armato - Ferroviari.
SOC. GEN. IMMOBILIARE DI VALORI DI UTILITÀ PUBBLICA ED AGRICOLA - ROMA, Via Agostino Depretis 43-a. - Lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, portuali, ecc.
ZANETTI CAV. GIUSEPPE - BOLZANO, Piano di Bolzano, 1. - Costruzioni edili, cementi armati gallerie, strada, acquedotti.

IMPRESE TRASPORTI

- COSTA E MOSCA - MILANO, Corso Roma, 72 - GENOVA, Piazza Nunziata, 16 SedizionMarittima - Assoluzioni - Operazioni doganali - Servizio incassi.**
CERRI GOFFREDO - MILANO, Via Vigevano, 8. - Trasporti - Autotrasporti - « Servizio speciale calore per il Meridionale - Sicilia - Colonie ».
F.LLI GONDRAND S.A. MILANO, Via Pantaccio, 21. - Trasporti nazionali, internazionali terrestri, marittimi, coloniali.
GOLZIO G. & C. - di LUIGI GHIRINGHELLI - MILANO, Via Silvio Pellico, 12. - Trasporti marittimi per A. O. I.
HESSE ISIDORO - GENOVA, Via Sottoripa, 5 - Sbarchi - Imbarchi - Rispedizioni - Trasporti - Contratti.
S. A. DANZAS & C. - MILANO, Via Pietro Maroncelli, 17 - 35 Succursali in Europa - Trasporti internazionali e coloniali.

- S. A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA S. A. I. M. A. - MILANO, Via Pontaccio, 13. — *Spedizioni, traslochi - Filiali nei porti di Fiume, Genova, Trieste, Venezia.*
- S. A. SAMARENCO - GENOVA, Via F. Corridoni, 8 - MILANO, Via Montenapoleone, 31 - ASMARA, Via Pellegrino Matteucci - MASSAUA, Via Palermo 1-3 - ASSAB - DESSIE - ADDIS ABEBA - *Autotrasporti - Rappresentanze - Assicurazioni - Commissioni - Operazioni doganali - Magazzinaggi - Incassi - Corrispondenti nelle principali città.*

INDUSTRIA CARTA ED AFFINI - TIPOGRAFIE, MACCHINARIO, ACCESSORI, ECC.

- GARTIERA ITALIANA S. A. - TORINO, Via Valeggio, 5. — *Carta - Cartoni - Cartoncini - Stessi ed allestiti - Buste - Blocchi - Quaderni.*
- CARTIERA DI ORMEA - ORMEA, (Cuneo). — *Prodotti industria cartaria, carta da sigarette, carte veline fini - Carte da condensatori elettrici - Carte bibbia, da carbonizzare mussoline.*
- CONFITRAS Consorzio Fabbriche Italiane di Trasparente - MILANO, Via Durini, 9. — *Carta trasparente di cellulosa CELLOPHANE.*
- DALLE NOGARE & ARMETTI - MILANO, Via Gallina, 10. — *Cartoline, album, monografie, illustrate, tutti procedimenti.*
- DITTA EDITRICE GARIONI - PIACENZA — *Cartoline illustrate esportazione.*
- «F. I. C. I. S.» S. A. FABB. ITAL. COLORI INCHIOSTRI DA STAMPA - MILANO, Corso 28 ottobre, 83. — *Inchiotri da stampa neri e colorati, vernici, paste per rulli, benzografto, pietre litografiche, ecc.*
- RONCORONI MARIO - MILANO, Viale Brianza, 27. — *Macchine per giornali - Tipografie - Legatoria e cartoleria.*
- SOC. AN. ARTI GRAFICHE BERTARELLI - MILANO, Via Archimede, 4-6.
- SOCIETA' «NEBIOLO» - TORINO, Via Bologna, 47. — *Macchine grafiche e accessori - Caratteri tipografici - Fonderia di ghisa.*
- S. A. GUNTHER WAGNER - MILANO, Via Vasari, 4. — *Inchiotri - Colori - Carta carbone e nastri.*
- S. A. «LA SORGENTE» - STIA (Arezzo). — *Inchiotro da stampa ed affini - Inchiotro da scrivere finissimo «Vittoria» - Crema per calature.*
- S. A. MAFFIZZOLI - MILANO, Via Senato, 14. — *Carte e cartoncini d'ogni genere anche in confezione.*

INDUSTRIE, COMMERCIO RAPPRESENTANZE TRASPORTI NELLE COLONIE

- ANTONIONE MARIO - MOGADISCIO, Vittorio d'Africa (Somalia Italiana). — *Autotrasporti ed officine meccaniche*
- ATLANTE GIUSEPPE fu P.le (fondata nel 1887) - BARI, Corso Vittorio Emanuele, 179. — *Importazioni - Esportazioni - Rappresentanze.*
- BARDA ISACCO & F.LLO - TRIPOLI, Via Generale Fara, 5. — *Utensileria, ferramenta - Colori - Olii - Vernici - Articoli igienici e sanitari - Impianti completi in articoli igienici, sanitari, gas - Materiale da costruzione in genere.*
- COMP. COMM. ITAL. PER L'AFRICA ORIENTALE - GENOVA, Piazza Nunziata, 16-20 - Agenzie: Asmara, Mogadiscio, Merca, Chisimaino. — *Importazione - Esportazione.*
- COSTA GIUSEPPE - BENGASI (Cirenaica), Via Roma, 11. — *Forniture macchine industriali, navali - Articoli tecnici.*
- CONSORZIO DI COLONIZZAZIONE DI GENALE (Somalia Italiana) VITTORIO D'AFRICA. — *Produzione esportazione banane, cotone, granoturco, sesamo, semi ricino, noci di cocco, Kapok, arachidi - Importazioni, carburanti, lubrificanti, macchine, attrezzi agricoli, materiale da costruzione, cemento, ecc.*
- CHIAPPARONI M. GABRIELE - Piazza S. Siro, 2-2 - GENOVA — *Importazioni pelli bovine e caprine - Gomma - Cera d'api.*
- GIANNANGELI SALVATORE - ASMARA. — *Importazione Rappresentanze, tessuti, derrate, cordami, varie.*
- HENDEL FABIANO & C. - ADDIS ABEBA, MOGADISCIO, Uffici Milano, Via Leopardi, 1. — *Forniture civili e militari di ogni genere - Automotri - Motori Diesel - Macchine agricole ed utensili - Tessuti - Chincaglieria - Alimentari.*
- INTEROCEANICA - GENOVA, Palazzo Nuova Borsa. — *Esportazione - Importazione.*
- LEONI LEONIDA - ADDIS ABEBA, Casella postale 122 — Via Asmara, 53.
- MORTARA FRATELLI A. A. SOC. AN. - MILANO, Via B. Bustacchi, 23 - MOGADISCIO. — *Infiammabili lubrificanti automobili - Pneumatici - Macchine agricole - Macchine per scrivere - Legname - Cemento - Ricambi ecc.*
- PRIMA SPREMITURA TRIESTINA D'OLIO LUZZATTI & C. S. A. - TRIESTE, Casella postale 440. — *Importe semi oleosi dalle colonie.*
- REMOTTI ATILIO - GENOVA, Via Dante 2 int. 167. — *Esportazione - Importazione.*
- S. A. CALDERONI-COLONIALE - Milano, Via Durini, 31 - Filiali: Asmara - Addis Abeba Dessie - Dire Dava. — *Importazione, esportazione, rappresentanze, depositi, tutti gli articoli.*
- SCHINATA GREGORIO - TARANTO, Piazza Fontana, 20. — *Importazione esportazione agrumi, frutta fresca e secca.*
- S. A. GISMONDI ENRICO & C. - ROMA, Via Regina Elena, 86. — *Esportazione sale marino dalla Trisipolitania.*
- S. A. I. S. - SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA - MOGADISCIO.
- SOC. COLONIALE ITALIANA - ROMA, Via Nazionale, 230. — *Importatrice - Esportatrice - Forniture civili e militari, materiali costruzione, carboni.*
- SOC. «OLIBANUM» CONCESSIONARIA DELL'INCENSO MIGIURTINO - SEDE IN MOGADISCIO - AGENZIE E STABILIMENTI: ALULA, BENDER CASSIM, DANTE, NAPOLI - Recapito Metropolitano: ROMA, Piazza di Spagna, 9. — *Incenso produzione Somalia Italiana - Incenso speciale marca «Pisticum» - Mirra - Gomma arabica - Senna*
- SHOA MENAHEM JOSEPH - ASMARA. — *Commercianti.*
- SOC. SIVLIS DIMITRIO & C. - ASMARA. — *Articoli di costruzione - Ferramenta in genere - Cordami - Rappresentanze.*
- S. P. A. O. I. - Società per l'Africa Orientale Italiana - GENOVA, Via Petrarca 2. — *Esportazione tessuti - Alimentari - Saponi - Importazione sottoprodotti animali.*
- TOSCANO MICHELE IMPORT. EXPORT. - ASMARA (Britrea). — *Esportazione pelli bus, ovine e caprine grasse, semi oleosi, cereali - Importazione, macchine industriali, sfarinati, alimentari materiale per costruzione, cemento - Lavori agricoli. - Tessuti.*

INDUSTRIE ELETTROMECCANICHE E MATERIALI VARI ELETTRICI

- COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA' - MILANO, Via Borgognone, 14. — *Motori-alternatori, elettrodomestici frigoriferi, elettropompe, emulatori, Apparecchi radio GGE ricevitori e trasmettenti. - Forzi elettrici da posti Anonello e Orlandi.*
- CONSORZIO ITALIANO VENDITA ISOLATORI - MILANO, Via S. Pietro all'Orto, 17. — *Isolatori porcellane per qualsiasi applicazione.*
- DITTA COLOMBO CESARE DI GIUSEPPE MARIO COLOMBO - MILANO, Via S. Croce, 6. — *Fabbrica di passamaneria e contattori elettrici speciali.*

- ELTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA - BULLUNO**, Piazza Campitello, 4. — *Strumenti di misure elettriche - Riduttori di tensione - Fonografi.*
- FERRÈ ING. F. & C. - MILANO**, Viale Milano, 19. — *Forni - Industriali a combustione ed elettrici.*
- FERRIERA DI CREMA - P. STAMEZZI & C. - CREMA**. — *Laminati e profili speciali - Trafilati - Bulloni - Viti - Chiodi - Apparecchiature per linee telefoniche - Linee elettriche - Pezzi forgiati.*
- FIDENZA S.A. VETRARIA**, capitale 5.000.000 int. vers. - MILANO, Via Gastone Negri, 4. — Tel. 133203 - *Telegrammi Fotolatori, (Veterie in Fidenza - Parma). - Isolatori in vetro speciale - Apparecchi di illuminazione e proiettori sistema Holophane - Vetri per fari d'auto.*
- FUSARI - MILANO**, Viale Monza, 274. — *Elettrodi per saldature all'arc elettrico.*
- GAFFURI ARTURO - TORINO**, Via Pie V^a, 6. — *Costruzione motori elettrici per auto qualunque tipo.*
- HELLESENS ITALIANA S.A. - ROMA**, Via Frattina, 110. — *Pile batteriologiche a secco - HELLESENS.*
- IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.A. - MILANO**, Via A. Missiroli 5. — *Materiale elettrico per centrali, stazioni, linee elettriche, ecc.*
- L'ELETTRICA - TORINO**, Piazzetta Madonna degli Angeli, 2. — *Tutto per l'elettricità.*
- MITENS - NOVI LIGURE**. — *Lampade elettriche.*
- RINALDI G. (DITTA) DI ENRICO RINALDI - BERGAMO**, Via Stoppini, 3. — *Materiale elettrico, tubi isolanti conduttori Pirelli.*
- S.A. ELETTROMECCANICA P.LLI REDAELLI - MONZA**. — *Fabbricazione accumulatori ferro nichel nichelaluminio per avviamento motori a scoppio, telegrafia, telefonica, luce.*
- S.A.I. PHILIPS - MILANO**, Via S. Martino, 20. — *Lampade elettriche. - Apparecchi illuminazione.*
- S.A. ING. IVO FERRI - BOLOGNA**, Via Zanboni, 14. — *Impianti elettrici ed idraulici.*
- SAN GIORGIO S.A. IND. - GENOVA SESTRI**. — *Motori dinamo, alternatori, trasformatori, elettropompe, turbini verticali ferroviari, macchine a vapore, officio.*
- S.A. REGINA ZANARDINI - MILANO**, Via Solari, 32. — *Apparecchi illuminazione. - Arredamenti vesicoli. - Borracce alluminio.*
- S. A. RIME - MILANO**, Via Adua, 11. — *Materiale elettrico per installazioni e conduttori.*
- S. I. CONDUTTORI ELETT. ISOLATI E PRODOTTI AFFINI - LIVORNO**, Viale G. Carducci, 91. — *Cavi, conduttori elettrici.*
- SIEBENS S.A. - MILANO**, Viale Vittorio Veneto, 29 - Via Lazzaretto, 3. — *Contatori, spazzole per motori, lampadine, materiale d'installazione, apparecchi elettromeccanici, macchine ed apparecchiature elettriche per centrali ed industrie, reattori, contatori, telefoni, conduttori di acqua.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BRIDA - MILANO**, Via Bordonni, 9. — *Macchine ed apparecchiature elettriche - Centrali elettriche e sottostazioni di trasformazione.*
- SOC. ITAL. RETI TELEFONICHE INTERURBANE (S.I.R.T.I.) - MILANO**, Via F. Filzi, 17-19.
- SOC. NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO - TORINO**, Corso Mortara, 4. — *Costruzioni elettriche, meccaniche, metalliche, ferroviarie, tramviarie.*

INDUSTRIE MECCANICHE E METALLICHE - POMPE - MOTOPOMPE, ECC.

- ANSALDO S.A. - GENOVA CORNIGLIANO**, Via L. A. Muratori. — *Elettromeccanica - Metallurgia.*
- BARICOZZI FRATELLI - MILANO**, Via Thaon di Revel, 21. — *Fusioni artistiche e meccaniche - Campime.*
- BOMBELLI ANGELO - MILANO**, Via Vercellina, 11. — *Costruzioni in ferro, ferramenti, scalfature, ferro ecc*
- CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO - TRIESTE**. — *Navi mercantili e da guerra - Motori Diesel marini - Macchine a vapore - Turbine - Carpenterie in ferro - Gru da porto - Ponti metallici - Macchinari ed impianti elettrici per bordo e terrestri - Aeroplani civili e militari.*
- CARPENTERIA BONFIGLIO & C. - MILANO**, Via Abbadesse, 17-2. Tel. 630-220. — *Cassette smontabili, tettoie, padiglioni, ponti hangars in legno e ferro.*
- CATTANEO LUIGI - COMO**, Via Bollinzone, 14. — *Stabilimento serramenti, mobili griglia, avvolgibili e affini.*
- COLBACCHINI DACIANO & FIGLI - PADOVA**, Via dei Colli, 45. — *Campiane - Incastellature resinate - Arredi sacri.*
- COLBACCHINI PIETRO - BASSANO DEL GRAPPA**. — *Campiane.*
- DITTA GIUSEPPE MORETTI in Giov. - CARONNO MILANESE TEL. 708. - SARONNO**. — *Ferramenta - Ottolami - Articoli imbottiti - Minuteria metalliche in genere.*
- FIAT Stabilimento Grandi Motori - TORINO**, Via Cuneo, 20. — *Motori Diesel industriali e marini.*
- FISCHER FRATELLI - MILANO**, Via Lazzaretto, 17. — *Bilancieri - Attrezzi estinzioni incendi - Pompe a mano e motori per cantieri.*
- FIGLI DI CARLO SOLDA - POGNO (Navate)**. — *Stabilimento metallurgico - Fonderia e trancia in metalli - Rubinetteria - Saracinesche - Valvole.*
- FONDERIA CAMPANE G. B. DE POLI - UDINE**, Via Medici, 59. — *Tel. 12-10.*
- L'INVULNERABILE S. A. MANDATARIA DELLA SOC. AN. F.E.R.V.E.T. - MILANO**, Via Farini, 24. — *Serrande a rotolo di sicurezza, avvolgibili in legno - Invisi in ferro e legno - Costruzioni e case smontabili.*
- MACCHINE LUZZATTO S. A. G. L. - MILANO**, Via Nino Bixio, 52.
- NATHAN UBOLDI ZERINATI - MILANO**, Viale Montegrappa, 14-2. — *Gru - Tettoie - Serbatoi - Ponti - Materiale ferroviario, ecc.*
- OFFICINE FRANCESCO MADDALENA - MILANO**, Via Orti, 16. — *Primaria fabbrica per la produzione degli ornamenti di ferro - Scale di ferro diritte ed elicoidali (chioccioli) bruciate chiodi - Lucernari per abbaini - Paraspigoli di ferro - Bocchette d'aerazione e d'ispezione.*
- OFFICINE MONCENISIO GIÀ BAUCHERIO - TORINO**, Corso Vitt. Emanuele, 73. — *Carrozze e carri ferotramviari Rimorchi stradali - Materiale bellico - Lavorazioni meccaniche.*
- OFFICINE SAIRA VILLAFRANCA VERONESE**. — *Reinioni metalliche - Serramenti metallici - Carpenteria ferro.*
- O. M. I. C. - OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO**, Via Noè, 21. — *Pompe motopompe impianti idrici.*
- PASTORE BENEDETTO - TORINO**, Via Parma, 71. — *Serrande avvolgibili di sicurezza e cancelli riducibili.*
- POESIO Cav. G. - TORINO**, Via Alfieri 22. — *Casseforti, armadi sicurezza.*
- POMPE GABBIONETA - MILANO**, Via Principe Umberto, 10. — **STABILIMENTO A SESTO S. GIOVANNI**. — *Elettropompe - Pompe a cinghie e a scoppio - Tubazioni - Accessori idraulici ed elettrici - Impianti completi per estrarre e distribuire acqua - Irrigazioni agricole - Noleggi - Dissabbiamento e spurgo di pozzi - Riparazioni coscenziatissime.*
- SACERDOTI CAMILLO OFF. MECC. - MILANO**, Via Castelvetto, 30. — *I granaggi - Riduttori di velocità - Verricelli - Paranchi elettrici - Costruzioni elettromeccaniche.*
- S.A.I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI METALL. - VENEZIA**, Via 22 marzo, 2402. — *Costruzioni bruciate di aviorimesse - Tettoie.*
- S.A.I. F.H. - S.A. IMPIANTI FORNITURE INDUSTRIALI - GENOVA**, Via XX Settembre, 3-2. — *Impianti industriali - Fonderie e officine meccaniche.*
- S. A. ING. GIORDANA GARELLO & C. - TORINO**, Corso Postriviera 236. — *Pompe a pistoni per acqua.*
- S. A. ING. P. KIND & C. - TORINO**, Corso Dante 71. — *Bruciatori a nafta e impianti per tutte le applicazioni - Refrigeratori ambientali.*
- S. A. U.S.D.A. - TORINO**, Corso R. Patro, 29. — *Pompe - Motori - Racordi - Accessori idraulici.*

- S.A.I.V. TORINO, Corso Peschiera, 265. — *Serbatoi, pompe, innaffiatori. Carpenteria in leghe leggere ed acciaio.*
 S. A. L. D. A. SCALICI DE VONDERWELD - TRIESTE, Via Buonomo, 2. — *Riparazioni costruzioni mediante saldature elettriche ed acetiliche.*
 S.A. LOMBARDINI FABB. ITAL. MOTORI - REGGIO EMILIA. — *Motori a scoppio e ciclo Diesel - Motopompe.*
 S. A. MOTORI VOLPI - MILANO, Via Pestalozzi, 10. — *Motori Volpi per imbarcazioni.*
 S. A. ODERO TERNI ORLANDO - GENOVA. — *Navi mercantili e da guerra - Macchine a vapore e turbine. Carpenteria in ferro - Pompe - Distillatori - Evaporatori - Artiglieria di qualsiasi tipo e calibro - Armi per aeroplano.*
 S. A. SUCC. ING. A. BONARIVA - BOLOGNA, Via Zanolin, 19. — *Pozzi tubolari - Impianti sondaggi - Pompe - Impianti irrigazione.*
 S. A. VOLUGRAFO - TORINO, Corso Verona 16. — *Apparecchi misuratori per liquidi, infiammabili, depositi carburanti, apparecchi di miscelazione istantanea, fornitura per campi di aviazione.*
 SERAFINI ING. & C. - MILANO, Piazza Duca d'Aosta, 10. — *Costruzione pompe e impianti idrici.*
 S. I. L. I. A. M. - MILANO, Via Pestalozzi, 4. — *Impianti liquidi infiammabili ed apparecchi misuratori.*
 SLANZI OFFICINE FONDERIA - NOVELLARA (Reggio Emilia). — *Motori a scoppio - Motopompe - Motocompressori - Gruppi elettrogeni.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9 — *Macchine industriali diverse. Carpenteria metallica. Caldaie - Serbatoi.*

INDUSTRIE METALLURGICHE E SIDERURGICHE

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. — *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
 FERRIERE GIUSEPPE CIMA - LECCO, Via Belfiore, 6. — *Produzione fili di ferro e di acciaio - Punte di Parigi - Corda spinosa - Reti tele metalliche - Funi e cavi.*
 FIGLI DI A. CAMERINI S. A. IND. DEL PIOMBO - PADOVA, Via G. Gozz, 4 bis — *Minio-Margherio - Tubi di piombo Pallini da caccia - Piombini da sigillare.*
 HESSEL PAOLO - MILANO, Via Marco Polo, 9. — *Tubi - Raccordi.*
 HULSS & CAPELLI - MILANO, Via A. Mussolini, 6. — *Metalli, minerali - Materia prima industria.*
 MAFFEI EUGENIO - MILANO, Via Valenza, 5. — *Tubi di ferro e di acciaio di ogni tipo.*
 METALLURGICA RICCARDO FAINI S. A. - MILANO, Via Boccaccio, 26. — *Filo armonico - Nastro acciaio - Minerale metalliche.*
 MINOTTI F.LLI - MILANO, Piazza Appio Claudio 8. — *Vendita metalli greggi, laminati e trafilati - Acquisto rottami metalli ricchi.*
 Soc. An. ALDE GIUSEPPE - LECCO, Via Azzone Visconti 27. — *Fili ferro - tele e reti metalliche - punte di Parigi - corda spinosa - gabbioni - ribattini - broccame - semenza - sellerine.*
 S.A. COMM. SIDERURGICA Agente delle: S. A. METAL. V. COBIANCHI - G. B. MARTINELLI - OFF. METALL. PIEMONTESE - TRAFILERIE E CORDERIE VENETE - MILANO, Via D. Dalmazio, 5. — *Laminati, tondi, moietti, nastri, funi, reti, chioderia, viteria, piloneria, catene, carpenteria, costruzioni in ferro, infissi, chiusure attrezzi per imprese ed agricoltura, utensili, gabbioni, tubazioni, fucine, cerniere, ferramenta.*
 S. A. FERDINANDO ZANOLETTI «METALLI» - MILANO, Corso Roma, 5. — *Tubi e lastre di piombo. - Lamiere, zinco, ferro, metalli in genere.*
 S.A. LAVORAZIONE ZINCO F.LLI MORTEO - GENOVA, Via Roma, 11 - *Lamiere zincate, secchi, fusti, serbatoi.*
 SOC. AN. NAZ. «COGNE» - TORINO, Via S. Quintino, 28. — *Meccanica e metallurgia.*
 SOC. COMMERCIALE SIDERURGICA MILANESE - MILANO, C. Ticinese, 97 - Tel. 32851. — *Prodotti siderurgici, attrezzi, utensili, macchinari.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordon, 9. — *Acciai comuni e speciali - Gatti acciaio - Puntali forestali, e stampati.*
 SOC. METALLURGICA ITALIANA - MILANO, Via Leopardi, 18. — *Fonderie - Laminatoi - Trafilerie per la lavorazione del rame e le sue leghe.*
 VILLA F.LLI fu Paolo S. A. - MILANO, Via Paolo Sarpi, 10. — *Ferro in verghe - Pontaloni - Lamiere.*

INDUSTRIE TESSILI - MANIFATTURE - CONFEZIONI, ECC.

- ANGELI GIUSEPPE S. A. - TRIESTE, Chiarbola, 46a. — *Cordaggi e spaghi.*
 BATTAGLIOTTI ARTURO - TORINO, Via Palmieri, 47. — *Tende da campo - Copertoni - Ghirbe - Equipaggiamento - Guanti - Maglia.*
 BERNOCCHI S. A. - LEGNANO. — *Tessuti rayon, cotone e rayon. - Tinti - Stampati - Fantasia.*
 BORGHI A. & C. - ROMA, Via del Tritone, 58-B. — *Tessuti per mobili - Tappazzerie - Tendaggi - Arredamenti.*
 CALZIFICIO CARONNESE - CARONNO MILANESE - Succ. MILANO, Via Settala, 5. — *Casse per signora tipi medi e fini.*
 CITTERIO FRATELLI S. A. - MONZA, Via Cattaneo, 10. — *Stoffe per mobili, tappazzerie - Valloni e tappeti.*
 COMPAGNIA PER IL COTONE D'ETIOPIA - MILANO, Via Fratelli Gabba, 7 - Sede Sociale ADDIS ABBEBA.
 CORTI FRATELLI - BRIANZA. — *Cintini tessuti - Nastri in genere, lucignoli per lampada - tessuti speciali.*
 COTONIFICIO DI CONIGLIANO LIGURE - CONIGLIANO (Genova). — *Filati per pulitura macchine.*
 COTONIFICIO LEGLER S. A. - Ponte S. Pietro, BERGAMO.
 COTONIFICIO VALLE DI SUSA S. A. - TORINO, Corso Re Umberto, 8. — *Filati e tessuti di cotone e misti greggi, colorati ed imbianchiti.*
 COTONIFICIO VENEZIANO - VENEZIA S. Marta. — *Filati e tessuti di cotone.*
 ETRURIA - FIRENZE, Via Nazionale, 6. — *Ricami, corredi sposa e cana.*
 F. A. C. I. S. - TORINO, Corso Emilia, 8. — *Fabbrica abiti confusionati in serie.*
 FERRINO CESARE - TORINO, Via Nizza, 107. — *Copertoni impermeabili. - Tele impermeabili. - Tende da campo. - Tessuti impermeabili.*
 F. I. S. A. C. FABB. ITAL. SETEBRIE & AFFINI - COMO, Via Serbelloni, 1. Direzione Camerlata (Como). — *Tessuti seta e rayon.*
 F.LLI GIANOLI - VIGEVANO. — *Filati e tessuti di cotone e di altre fibre tessili miste con cotone e pure.*
 GALBIATI & ISORNI - MILANO, Via Nerino 6. — *Maglieria intima e confezioni maglia di lana per uomo, donna e bambini.*
 GARBERO MICHELE - SAVONA, Via Luigi Corsi, 9. — *Manifatture - Confezioni.*
 INDUSTRIE RIUNITE HIRSCH ODORATI DI HIRSCH & C. - FERRARA, Via Aldighieri, 25. — *Maglieria.*
 INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE - SALEMARASINO (Brescia). — *Coperte lana Nace Jacquard panni.*
 I. N. F. A. - MILANO, Via Fabio Filzi 41. — *Fazzoletti - lenzuola - fodere - tovagliolerie - Affini.*
 LANIFICIO V. B. MARZOTTO - VALDAGNO (Vicenza). — *Tessuti e filati di lana.*
 MAGUGLIANI GIUSEPPE SUCC. (di Rag. FRANCO VITALI) - MILANO, Via Unione, 14. — *Filati - Maglieria*
l'ingrosso - Mercurie - Maglierie

- MANIFATTURE ROSSARI & VARZI S. A. - GALLIATE (Novara).** — Filatura, tessitura, candeggio, tintoria, telata, tovaglieria, foderami, camiceria, tessuti fantasia - Esportazione.
- MEGATTI & LONI - FIRENZE, Via Cavour, 20.** — Ricami - Tovaglieria lino ricamata a mano - Forniture letto ricamata a mano. **■**
- MORETTI ETTORE - MILANO, Foro Bonaparte, 12.** — Tende coloniali.
- PALOSCHI & C. - MILANO, Viale Pasubio, 14.** — Maglieria lana, cotone, seta, rayon - uomo, donna, ragazzo.
- POLITI Comm. RICCARDO - MILANO, Via S. Eufemia 2.** — Fabbrica arredi Sacri - forniture per altari.
- RISPOLI ALPONSO - CAVA DEI TIRRENI (Salerno).** — Cordami, spaghi, copertoni impermeabili, accessori per scelleria per ogni amministrazione militare e civile.
- S. A. BATTISTEL AMIOTTI - MILANO, Via Bigli, 4.** — Cotoni sodi.
- S. A. CAMBIAGHI GIUSEPPE - MONZA, Via Porta Lodi, 2.** — Fabbrica feltri e cappelli lana.
- S. A. COTONIFICIO COMENSE G. B. BIANCHI - COMO, Casella Postale, 144.** — Filati pulitura per cantieri e officine - Casame cotone e rayon tessili e per imbottitura.
- S. A. COTONIFICIO F.LLI DELL'ACQUA - LEGNANO, Via F. Tosi 7.** — Filati e tessuti di cotone e misti a rayon.
- S. A. CUCIRINI CANTONI COATS - MILANO, Via Petrarca, 20** — Tutti i filati cucirini per sartù, calzolari, sellati, ecc.
- S. A. ERREIRA - MILANO, Via Settembrini, 5.** — Calze da uomo e da signora tipi medi e fini.
- S. A. IDROFILA - CASTRONNO (Varese)** — Tessuti - Garze in genere.
- S. A. INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA - CIRIÉ (Torino)** — Tappeti in pezza - Tappeti a stampo.
- S. A. LINFIZIO E CANAFICIO NAZIONALE - MILANO, Via Anzotto, 5** — Spaghi - Spago da calcolato - Cordami Filati - Reti - Olone per tende, per otri, per sacchi - Copertoni - Tubi per incendio - Tala di canapa per biancheria, vestiti, bandiere.
- S. A. MANIFATTURE MAGLIERIA MILANO - FERRARA, Fuori Porta Po.** — Confezioni di biancheria.
- S. V. E. MASSA - TREVIGLIO.** — Filati e Pexani per pulitura.
- S. A. "SANITARIA", - MILANO, Via Ciro Menotti, 14.** — Filatura e tessitura garze e cotoni idrofili.
- S. A. SETE CUCIRINE RIUNITE - MILANO, Via Monterosa, 15.** — Filati per cucire - Ricamo - Maglieria, ecc. in seta rayon e lana - Sete per chirurgia.
- F.LLI GIANOLI - VIGEVANO.** — Filati e tessuti di cotone e di altre fibre sessilimide con cotone e pure.
- S.A. TEBRO. - BERGAMO.** — Tappeti, coperte da letto di cotone e di lana, stoffe, drapperie tessuti in genere.
- S. A. TESSITURA CARLO PERNIGOTTI - CAMPO LIGURE (Genova)** — Tessuti greggi - Colorati fantasia - Confezioni.
- STRAUSS & BERNASCONI - MILANO, Via S. Martino 11.** — Tessuti - Mercerie - Tutti - Mode - Confezioni ed affini.
- UNIONE FABB. TULLI PIZZI & AFFINI - MILANO, Via Bandello, 15.** — Tulli mosquitos per sanziario. - Tenderie - Affini.
- ZOPPI GIOACCHINO S. A. - RANICA E BERGAMO.** — Filati di cotone, tessuti di cotone, tessuti grezzi madapolan, tessuti fantasia, tessuti lana in pezza, ecc.

INFORMAZIONI

- UFFICI INFORMAZIONI SPECIALIZZATI - MILANO, Via Priv. C. Mangili, 3.**
- **ITA** » Ufficio informazioni specializzato per l'industria tessile e dell'abbigliamento.
 - **JC** » Ufficio informazioni specializzato per l'industria del cuoio.
 - **IRE** » Ufficio informazioni specializzato industrie elettriche, della radio ed affini.
 - **IMA** » Ufficio informazioni specializzato per le industrie metallurgiche, meccaniche ed affini.
 - **AIA** » Ufficio informazioni specializzato per le industrie agricole alimentari ed affini.

ISTITUTI BANCARI & ASSICURAZIONI

- ASSICURAZIONI GENERALI - VENEZIA.** — Incendi - Vita - Trasporti - Furti.
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA - MILANO.** — Tutte le operazioni di Banca.
- BANCO DI ROMA - Roma, Corso Umberto.** — Tutte le operazioni di Banca.
- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO - MILANO, Via Lauro, 7.** — Incendi - Vita - Vitalizi - Furti - Infortuni - Responsabilità civili - Grandine.
- LA VITTORIA - Compagnia di Assicurazioni Generali - MILANO, Via Monforte 2.** — Assicurazioni in tutti i rami.
- RIUNIONE ADRIATICA SICURTA' - MILANO, Via Manzoni, 38.** — Assicurazioni in tutti i rami.
- SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - TORINO, Via Corte di appello, 9.** — Incendi - Grandine - Gelo - Vita - Rendite Vitalizie - Infortuni - Malattie - Responsabilità civile - Automobili - Furti - Cristalli - Guasti - Trasporti - Rischi Accessori - Polizze plurime.

LEGNAMI E LAVORAZIONE DEL LEGNO — IMBALLAGGI

- CANTIERI MILANESI S.A. - MILANO, Viale Ortles, 52.** — Gelosie avvolgibili di legno - Pavimenti di legno - Serramenti - Saliscendi di legno brucati - Costruzioni di legno tipo coloniale uso abitazione, uffici, ecc.
- CARANI & GIGLIOLI - SASSUOLO (Modena).** — Serrande avvolgibili.
- FIORENTINO Dott. Cav. ALBERTO - ASMARA.**
- F.LLI FELTRINELLI S. A. - MILANO, Via Romagnoli, 3.** — Legnami d'opera e da falegnameria - Impiallacciatura e materiale isolante.
- PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stabl. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5.** — Case - Ville - Padiglioni - Alberghi - Autorimesse in «PATERCIMENTO» smontabili - Serramenti avvolgibili.
- ROMANELLI & SOMMA - UDINE, Via Milazzo, 12.** — Legnami da costruzioni.
- S. A. FARSITE - PADOVA, Piazza Eremitani, 7.** — Stabilimento a Fedi di Longarone (Belluno).
- S. A. F. F. A. - MILANO, Casella Postale, 1245.** — Imballaggi di ogni tipo - Paglia di legno (strucolo).
- S. A. «I. N. C. I. S. A.» LISSONE** — Compensati e impiallacciature per ogni applicazione.

LIBRI E RIVISTE

- CASA EDITRICE LIBRERIA ULRICO HOEPLI - MILANO, Via Berchet 1**
- MONDADORI A. - CASA EDITRICE - MILANO, Via Corridoni, 39.** — Casa editrice.
- PARAVIA G. B. & C. - TORINO, Corso Vittorio Emanuele, 199.**
- Soc. An. LATTES & C. - TORINO, Via Garibaldi, 3.** — Edizioni - Materiale Scientifico.
- S. A. TIPOGRAFIA FRA CATTOLICI VICENTINI - VICENZA, Via Vescovado.** — Libri di devozione, liturgici, religiosi, catechistici.
- SPERLING & KUPFER Casa Editrice e Libreria Internazionale - MILANO, Via Carducci, 16.** — Edizioni, libri, riviste, giornali di tutto il mondo.
- VALLARDI ANTONIO - EDITORE - MILANO, Via Stelvio, 22.** — Libri di amena lettura per la gioventù - Dizionari - Vocabolari - Materiale scolastico e sussidi didattici per ogni grado di scuola - Gipsoteca Vallardi - (6000 modelli).

MACCHINE AGRICOLE ED ENOLOGICHE

- BALLARINI P. & FIGLI - SASSUOLO**, Casella Postale, 27. — *Svecciatori da grano - Ventilatori per cereali - Separatori da Riso.*
- BERTONI & COTTI - COPPARO** (Ferrara). — *Ricambi per trattatrici agricole - Macchine ed attrezzature per officine autoriparazioni.*
- CARPI FRATELLI - POGGIO** — *Solfatrici - Pompe irroratrici a zaino - Solficatori - Pompe irroratrici a carrello - Pompe irroratrici a carrello - Pompette irroratrici per disinfezione.*
- FABBRICHE RIUNITE FALCI - DRONERO** (Cuneo). — *Falci da fieno, falci da erba, falci da grano, trinciapaglia, trincioforaggi, roncole ed articoli affini da taglio da fabbricarsi anche cambiate.*
- FRAU - THIENE**. — *Costruzione macchine e prodotti per l'industria del latte - Screamatrice FRAU.*
- FLI MARTINELLI - MODENA**, Via Giardini, 18.
- GRILLI FRATELLI - FIRENZE**, Via Ghibellina, 100 — *Incubatrici e materiale aviolo.*
- INDUS. ITAL. MACCHINE AGRICOLE - BRESCIA**, Via Fiume, 9. — *Trebbiatrici - pressaforaggi - sgranatrici - Impianti irrigazioni a pioggia.*
- NARDI F. & FIGLI - SELCI-LAMA** (Perugia). — *Aratri fissi ed a voltarecchio per trazione animale e meccanica; seminatrici trincioforaggi ruspe, erpici, ruote, torchi per vinacce.*
- KEMNARULLI S. A. - MILANO**, Via Compagnoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. — *Apparecchi di aratura meccanica (per dissodamenti profondi).*
- LOMBARDI FRATELLI & C. - OSTRAVETERE** (Ancona). — *Fabbriche di macchine agricole di qualsiasi modello. Qualsiasi lavoro in ferro.*
- I.T.A.L.I.A. - FIRENZE**, Via Pistoiense — *Incubatrici, allevatrici, pollai, conigliere, accessori.*
- NICOLUCCI ALBERTO - APECCO** (Pesaro), Via Garibaldi, 6. — *Aratri di vari tipi - Tutti gli attrezzi e macchine per l'agricoltura - Prezzi speciali - Lavorazione ottima garanzia.*
- ORSI PIETRO & FIGLIO - TORTONA**. — *Trattorie - Trebbiatrici - Pressaforaggi.*
- PAVAN PIETRO - ROMA**, Via Ostiense, 51. — *Trattorie agricole HANOMAG-DIESEL a cingoli.*
- SOC. AN. BALDUZZI & ROVIDA - VOGHERA**. — *Trebbiatrici - Pressaforaggi - Sgranatrici.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO**, Via Bordon, 9. — *Locomobili a vapore - Trebbiatrici - Pressaforaggi. Macchine a Gebio.*
- S. A. FORD ITALIANA - BOLOGNA**, Via Saffi 32 — *Trattorie e pezzi di ricambio.*
- VANNI G.** (Fabbric. Inventore) Rapp. OTTAVIANI E. — BRESCIA, Corso G. Mameli, 45. — *Bastone, seminatore a mano.*
- VOLPI DAVIDE & FIGLI - CASALROMANO** (Mantova). — *Fabbricazione macchine agricole - Pompe irroratrici solfatrici - Polverizzatori ed accessori inerenti.*
- ZAMBELLI F.LLI - SAONARA**, (Padova). — *Macchine enologiche - Pompe irroratrici carreggiabili, per disinfezione, imbianchimento, lavaggio inaffinamento.*

MACCHINE ED ACCESSORI PER LAVORAZIONI TESSILI MAGLIERIE DA CUCIRE, ECC.

- JAHN CARLO - MILANO**, Via Mironzelli, 8. — *Macchine per cucire comuni e speciali - Macchine per maglieria.*
- MARCHISIO GIOVANNI & C. - TORINO**, Via Gustavo Doglia, 32. — *Macchine circolari per fabbricazione maglieria.*
- SACCONAGHI ENBA DI PIRO MONACO & C. - MILANO**, Via S. Gregorio, 12. — *Sgranatrici per cotone, setolatori, impianti di condizionamento dell'aria, macchinario tessile in genere.*
- SOCIETÀ ITALIANA « DUBIED » - MILANO**, Via Donzetti, 6. — *Macchine per maglieria a mano, di fabbricazione nazionale.*

MACCHINE E MATERIALI

FOTOGRAFICI - CINEMATOGRAFICI - AEROFOTOGRAFICI ECC.

- AGFA FOTO S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI - MILANO**, Piazza Vesuvio, 19. — *Materiale fotografico, cinematografico, radiografico.*
- DITTA ING. IPPOLITO CATTANEO - GENOVA**, Piazza 5 Lampade 17 — *Forniture generali per fotografia cinematografica e proiezioni.*
- FEDI ING. ANGILO - MILANO**, Via S. Gregorio, 6. — *Macchine cinematografiche impianti amplificatori apparecchi radio.*
- KODAK SOC. AN. - MILANO**, Via V. Pisan, 6. — *Materiale fotografico.*
- IHAGBE KAMERAWERK STEENBERGE & C. - TORINO**, Via Buchsron, 2 bis. — *Apparecchi fotografici.*
- LEVI MARIO - MILANO**, Via Breta 17. — *MODENA*, Via S. Eufemia, 19. — *Forniture di materiale fotografico - Ferrania - Tensi - App. Woigland.*
- S.A. OTTICO MECCANICA ITALIANA E RILEVAMENTI AEROFOTOGRAFICI - ROMA**, Via P. Negri 11. — *Esecuzione con il metodo ariofotogrametrico «Nistri» di carte fotografiche con allimetri, planimetri, in qualunque scala, per qualunque uso.*
- SOC. FILM CAPPELLI & FERRANIA - MILANO**, Piazza Crispi 5. — *Prodotti fotografici, radiografici, cinematografici.*
- S. A. SIDA - MILANO**, Corso di Porta Vittoria, 58. — *Macchine e articoli fotografici - Utilizzazione brevetti.*
- TENSI & C. - MILANO**, Via Maffei, 11. — *Carte, lastre, pellicole fotografiche.*

MACCHINE PER COLORI, VERNICI E PRODOTTI CHIMICI

- MORANDI R. - MILANO**, Via Nicola D'Apulia, 10 — *Macchine ed impianti per le industrie: Chimica in genere, Chimica farmaceutica - Profumi - Cosmetici - Colori - Vernici - Inchiostri - Saponi - Gomma - Carta - Alimentare - Dolciaria.*
- S. A. OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION - BERGAMO**. — *Macchinario per colorifici e industrie chimiche.*
- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO**, Via Bordon 9. — *Macchine per olstifici, per fabbriche di cemento, gesso, per fabbriche di ceramica, industrie chimiche ecc. Macchine industriali diverse.*

MACCHINE — UTENSILI — VARI

- AUGUSTONI ING. ROMEO - MILANO**, Via Corridoni, 37. — *Trapani elettrici - Rettifiche - Serratrici - Trisorelle.*
- CASSELLI GIUSEPPE FU EGIDIO - MILANO**, Via Monte di Pietà, 1. — *Articoli tecnici.*
- CASTELLANI ING. & FIGLI - MILANO**, Via Plinio, 1. — *Macchine per la lavorazione del legno.*
- CONTI DANTE - MILANO**, Via Marco Polo, 11 — *Torni paralleli - Presse eccentriche - Trapani.*

- DEFRIES & C. - MILANO, Viale Monza, 14. - *Macchine - Utensili - Apparecchi di sollevamento.*
 « FLESSIBILE ITALIA » - MILANO, Via Bassini, 52. - *Alberi flessibili - Motoseghe - Utensileria elettrica.*
 GRIMALDI & C. DI LUCIANO GRIMALDI - GENOVA, Portici Vittorio Emanuele, 26-28-30-32 R - *Macchine utensili attrezzi per officina apparecchi di sollevamento - Catalogo a richiesta.*
 MACARIO RODOLFO - TORINO, Corso Valentino, 4. - *Fabbricazione propria di trapani elettrici, smerigliatrici elettriche, rettifiche valvole, rettifiche sedi valvole, utensili pneumatici.*
 MELZI ANGELO - MILANO, Viale Montenero, 13. - *Macchine lavorazione legno utensileria.*
 OFFICINE G. G. BOSSETTI - IND. MECC. DI PRECISIONE - NOVARA. - *Macchine utensili.*
 ORIGLIA EDOARDO - MILANO, Via Principe Umberto, 27. - *Macchine utensili per lavorazione legno metalli.*
 RICCIARELLI G. & C. S.A. - PERUGIA. - *Macchine e ferramenta utensileria.*
 S. A. I. GUILLIET & C. - MILANO, Via Gallieri, 1. Telefono 90685. - *Macchine per lavorazione legno.*
 S. A. I. KIRCHNER & C. - MILANO, Via Parini, 3. - *Macchine e utensili per la lavorazione del legno.*
 SCASSA C. - TORINO, Via Nizza. 8r bis - *Macchine lavorazione legno.*
 STAMM HERMANN - MILANO, Via Bianca di Savoia 19. - *Utensileria per la lavorazione del legno e dei metalli.*
 - *Ferramenta e casalinghi.*
 ULMA - MILANO, Via Oglio 1. - *Utensili per lavorazioni meccaniche ed affini.*

MACCHINE PER IMPRESE E CANTIERI (Edili, ferroviarie, stradali, idrauliche, ecc.)

- BERTOLI RODOLFO FU GIUSEPPE - PADERNO D'UDINE. - *Utensili per costruzioni edilizie, stradali, agricoli - Fusioni, ghisa, bronzo.*
 CONTI LUIGI & C. - MALNATE (Varese). - *Frantumatori, Granulatori - Mulini.*
 DOMENIGHETTI Ing. C. - Milano, Via P. Verri, 22. - *Rulli, Compressori - Spruzzatori di catrame, bitume ed emulsione - Soffiatori - Motopompe - Spianatrici per piste e campi di aviazione.*
 GOLA ING. EMILIO & C. - MILANO, Viale L. Maino, 17. - *Qualunque macchina inerente alla strada - Livellatori (grader).*
 KEMNARULLI S. A. - MILANO, Via G. Comoggoni, 33. Telefono 55793. Telegrammi Kemnarulli. - *Rulli compressori e qualunque altra macchina per la Costruzioni e manutenzione stradale.*
 LORO & PARISINI - MILANO, Via S. Damiano, 41. - *Macchine edili stradali - Motori - Locomotive Decawille Diesel.*
 MACCHINE LUZZATTO S. A. G. L. MILANO, Via Nino Bixio 52 - *Macchine di frantumazione, macinazione, vagliatura e trasporto continuo.*
 OFFICINE GUIDO LAVEZZARI - MILANO, Via Dracone, 1. - *Bitumatrici, catramatrici, carri botte, carovane, macchine e ruotabili stradali.*
 ROSENZVEIG Dr. Ing. B. - MILANO, Viale Piave, 24. - *Macchine per lavori edili stradali, ferroviari, portuali - Teleferiche, piani inclinati - Trasportatori a nastro - Escavatori - Gru a ponte - Argani - Battipali - Impianti frantumazione.*
 ROSSBETON - DITTA GIOVANNI ROSSI - GENOVA, Via Balbi, 23. - *Betoniere - Impastatrici - Argani - Elevatori - Battipali - Frantoi - Lavatrici - Bitumatrici - Motopompe - Motori.*
 S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. - *Macchine impianti laterizi.*
 « S. A. LA MOTOMECCANICA - MILANO, Via Oglio, 18. - *Trattori - Rimorchi - Motori a nafta, petrolio, benzina - Materiale pneumatico - Frantumatori - Sondi minerarie - Fonderia acciaio.*
 SOC. ITAL. ERNESTO BREDA. - MILANO, Via Bordonio, 9. - *Compressori stradali - Macchine di frantumazione e per la produzione di pietrisco e sabbia. Macchine per costruzioni stradali.*
 SOC. GEN. MACCHINE EDILI - MILANO, Via Piave, 13. - *Macchinari ed impianti di cantieri per opere di costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, ferroviarie, portuali per cave e miniere.*
 TROJSI UGO - MILANO, Viale Maino, 17 - *Macchine edili - Stradali - Portuali, minerarie.*
 VONA SILVIO S. A. A. - MILANO, Via Pisacane, 36. - *Primaria fabbrica per macinazione minerali - Macchine edili e cementifere - Frantoi e granulatori speciali, macinazione (a sezioni multiple): essi producono pietrisco, pietrischetto e graniglia da manutenzione stradale (a misura costante).*

MATERIALI E IMPIANTI RADIO-TELEFONICI E TELEGRAFICI

- FABBR. ITAL. CONDENSATORI MICROFARAD - MILANO, Via Priv. Derganino 18-20. - *Condensatorie resistenti per telefonia e radio.*
 FABBR. ITAL. VALVOLE RADIO ELETTRICHE - MILANO, C. Venezia 13. - *Valvole Termoioniche trasmettenti e riceventi.*
 F.A.C.E. FABBR. APP. PER COMUNICAZIONI ELETTRICHE - MILANO, Via Luigi Bodio, 39. - *Impianti telefonici di qualsiasi sistema - Apparecchi telegrafici Morse e Baudot - Impianti Radio.*
 F. I. T. A. O. I. - Consorzio Forniture ed Impianti Telegrafici in A. O. I. - Soc. An. - MILANO, Via Fabio Filzi, 19.
 IRRADIO - TORINO, Corso Porta Nuova, 13 - *Apparecchi radio.*
 PEREGO A. S. A. BREVETTI - MILANO, Via Salaino, 10 - ROMA, Via Tomacelli, 15. - *Telefoni e centralini: automatici, manuali, speciali - Telecomandi.*
 RADIOELETTRICA - TORINO, Corso Giulio Cesare, 16-ter. - *Tubi e ragni X. - Valvole Termoioniche.*
 ROMAGNONI F.lli - MILANO, Via Sondrio, 3. - *Materiale Radiofonico.*
 S. A. LOEBWE RADIO - MILANO, Via Procaccini, 23. - *Resonatori ed oscillatori di quarzo - Riparto meccanica di precisione.*
 S. A. « I. M. E. T. » - FIRENZE, Piazza Torino, 3. - *Impianti telefonici - Impianti elettrici - Manutenzioni.*
 SOC. ITAL. FULD - MILANO, Via Pergolesi, 24. - *Materiale telefonico - Orologi elettrici - Avvisatori d'incendio.*
 SOC. AN. PHILIPS RADIO - MILANO, Via Bianca di Savoia, 20. - *Apparecchi radio-riceventi - Valvole riceventi e trasmettenti - Impianti di cinema sonoro - Amplificatori - Microfoni - Altoparlanti, ecc.*
 SOC. SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI - BOLOGNA, Via Guidotto, 53. - *Materiale radioelettrico di precisione.*

MATERIALI DIDATTICI - PER INGEGNERI - DISEGNATORI - CANCELLERIA

INCHIOSTRI - PENNE STILOGRAFICHE - NASTRI DATILOGRAFICI, ECC.

- ASTRA - FABBR. ITAL. NASTRI DATILOGRAFICI - MILANO, Via Campo Lodigiano, 15. - *Nastri datilografici per macchine da scrivere, calcolatrici e speciali.*
 BENZI CARLO - GENOVA, Piazza De Ferrari. - *Stilografiche di lusso - Accendi sigari.*
 DE MAGISTRIS GIOVANNI - MILANO, Via Dante, 12. - *Contabilità ricalco - Forniture Banche Uffici.*
 FABBRICA CARTE TECNICHE ROSSI EUGENIO - NAPOLI, Corso Meridionale, 2 - 31. - *Tutto quanto può; occorrere per il disegno - Apparecchi per ingegneria.*
 FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERBATOIO « AURORA » (S. A. P. E. M.). - TORINO, Via Basilicata, 9. - *Penne stilografiche e matite automatiche.*
 F. L. L. A. Fabb. It. Lapis & Affini - FIRENZE, Via Gignoro, 14. - *Matite portabenne e colori per pittura.*
 GUNTHER WAGNER S. A. PRODOTTI PELIKAN - MILANO, Via Vasari, 4. - *Articoli di cancelleria e per scuola.*

- LA FILOTECNICA», ING. A. SALMOIRAGHI S. A. - MILANO, Via R. Sanzio, 5. — *Istrumenti astronomici geodetici, topografici, idrometrici, meteorologici.*
- KORISTKA FRATELLI S. A. - MILANO, Via Ampere, 45. — *Microscopi - Apparecchi ottici scientifici sanitari industriali.*
- LEVI E. & C. - MILANO, Via Benvenuto Cellini, 1. — *Macchine addizionatrici, contabili, calcolatrici e per indumenti.*
- MAZZA UMBRETTO & C. - MILANO, Via Campo Lodigiano, 17. — *Fabbrica penne stilografiche e matite riassute in massiccio e doppia lastra.*
- RESTA PIETRO - TORINO, Via Bergamo, 2. — *Tecnografi di precisione per disegno.*

MATERIALI MEDICAZIONE

- L'ANTISETTICA S. A. - LUINO — *Colone, garze, bende.*
- S. A. IDROFILA - CASTRONNO (Varese). — *Colone, garze, bende ecc.*
- S. A. « SANITARIA » - MILANO, Via Ciro Menotti, 14. — *Colone, garze, bende. - Articoli gomma e chirurgia.*

MATERIALE MOBILE FERROVIARIO E TRANVIARIO

- SOC. ITAL. ERNESTO BREDA - MILANO, Via Bordonì, 9. — *Locomotive elettriche e a vapore - Elettrotreni - Automotrici con motori a nafta ed elettriche. Carrozze filoviarie. Carrozze e carri ferroviari e tranviari.*

MATERIALE VARIO DA COSTRUZIONE

- ALAJMO Ing. & C. Succ. An. - MILANO, Piazza Duomo, 21. — *Cartonstufi - Cementi Plastici - Concreto idroresistente - Mastic - Bitumol - Restauratore - Decor - Decorin (700 colori) - 40 Prodotti e sistemi segnalati ufficialmente dal R. Ministero LL. PP. e Brevettati - Depositi e Servizio Tecnico proprio in A. O. I.*
- ANONIMA ITALIANA PARATI - MILANO, Viale Monte Grappa, 2. — *Carta parati.*
- BRAENDLI & C. - MILANO, Piazzale Aquileia, 22. — *Tappeserie carta.*
- GALCI & CEMENTI DEL BISENZIO - T. MORETTI & C. - PRATO, Via S. Stefano, 2. — *Cemento Portland, calce eminentemente idraulica, agglomerante cementizio.*
- CARPILITE ITALIA - ROMA, Via Vitella, 37, Teleg. Carpilite Roma. — *Conglomerato di truciolo di legno mineralizzato per formare lastre isolanti da costruzione nelle dimensioni di ml. 2x1 in tutti gli spessori.*
- CARTIERA DI ORMEBA - ORMEBA (Cuneo) — « *Palticola 31* » all'aceto di cellulosa sostituito infrangibile del vetro.
- CARTONIFICIO BARZANO S. A. - MILANO, Via Telesio, 13. — *Cartoni impermeabili bitumati in pasta. Cartoni per costruzioni di harcamentisti.*
- « CEMENTI ISONZO » S. A. - TRIESTE, Piazza Guido Neri, 1, Stab. a Salona d'Isonzo. — *Cemento Portland Salona d'Isonzo - Materiali da copertura e rivestimento in ardesia artificiale marca « Saloni » - Tubi e pezzi speciali, vasche, - Marmi artificiali - Materiale isolante « Isonxil » per isolazioni termiche, di bordo, ecc.*
- CBRAMICHE PICCINELLI S. A. - MOZZATE (Nord Milano). — *Litoceramica - Porfiroidi - Porfiliti - Nuovi materiali per costruzioni, rivestimenti e pavimentazioni.*
- C. I. L. E. - COMPAGNIA PER L'INDUSTRIA DEI LATERIZI IN ETIOPIA. - MILANO, Via S. Maria Falcovina, 17. — *Stabilimenti in Addis Abeba e Harrar. — Laterizi, calce.*
- COLOMBO FIORENZO - TORINO, Via Lagrangia, 36. — *Carte da parati.*
- DIAPPI - VARENGO & C. SOC. COLLETTIVA - MILANO, Via Valcava, 3. — *Fabbrica carte da parati.*
- DOMENIGHETTI Ing. C. - MILANO, Via P. Verri, 22. — *Macchine edili, stradali e per bonifica.*
- ETERNIT - GENOVA, Piazza F. Corridoni, 8. — *Lastre piane e ondulate per tetti, soffittature, rivestimenti - Recipianti - Grondie - Camini - Cappe - Tubi per acquedotti, fognature, irrigazioni, ecc. - Marmi artificiali - Lastre smaltate unicolori.*
- E. V. S. A. - ERACLIT VENIER SOC. AN. - PORTO MARGHERA (VENEZIA). — *Ereclit - Casette smontabili Ereclit ossatura acciaio.*
- FABBRICA CEMENTO PORTLAND MONTANDON - MERONE (Como). — *Cementi Portland Artificiali - Cementi alla resistenza - Cementi speciali.*
- « FIDENZA » S. A. - MILANO, Via Gaetano Negri, 4. — *Difusori « Iperlan » per strutture ostro-cemento.*
- FIORENTINO Dott. Cav. ALBERTO presso Caravanserraglio - ASMARA, Cas. Post. 48. — *Cemento - Materiali costruzione.*
- « I. B. I. S. » IND. BITUMI ITALIANI - SAVONA. — *Emulsione di bitumi e di catrame - Faltummati d'ogni tipo per tetti, ecc.*
- INDUSTRIA CERAMICA VEGGIA - SASSUOLO (Modena) — *Piastrelle per rivestimento.*
- ITALCEMENTI - BERGAMO, Via G. Camozzi, 12. — *Cementi - Supercementi - Cementi bianchi - Calci - Gesso.*
- M. O. T. - VICENZA, Corso Fogazzaro, 41. Telef. 132, telegrammi Mot-Vicenza. — *Tappeserie in carta e decorati con intarsi.*
- PATER COSTRUZIONI EDILI SPECIALI - MILANO, Stab. Via Bonomi, 4, V. Davanzati, 5. — *Lastre piatte tetti, soffittature, rivestimenti in « PATERCIMENTO ».*
- ROSSI GIOVANNI IND. CEMENTI - PIACENZA, Casella Postale 57 — *Calci, cementi, supercementi.*
- S. A. CERAMICA MANTOVANA - MANTOVA. — *Laterizi - Solai - Coperture - Tegole Marzigliati - Rivestimenti.*
- S. A. FABSITE - Stabilimento a Faè di Longarone (Belluno) PADOVA, Piazza Promitani, 7. — *Pannelli fibra di legno, isolante, compressa, temperata, per edilizia arredamento, mobili dimensioni massima cm. 120x50 spessori vari.*
- S. A. F. F. A. - MILANO, Via Moscova, 18. — *Agglomerato per edilizia « Popaliti » - Speciali applicazioni per costruzioni e harcamenti colonnati.*
- S. A. F.LLI CERRANO DI G. - ROMA, Via Palestro, 43. — *Fabbrica cemento artificiale Portland e pozzolana.*
- S. A. GIÀ BARONE AMBROGIO & FIGLIO - TORINO, Corso Vigevano, 33. — *Fabbrica carte da parati - Pitture.*
- S. A. GESSI DEL LAGO D'ISEO - LOVERRE (Bergamo). — *Gesso da formare e stucco.*
- S. A. I. GRANOSITE - MILANO, S. Maria Segreta, 5. — *Intonaci speciali « Granosite » prodotti edilizia.*
- S. A. I. INTONACI TERRANOVA - MILANO, Via Pasquirolo, 10. — *Intonacchi piastrellati colorati per facciate ed interni.*
- S. A. MARMI E PIETRE D'ITALIA Cap. 24.000.000 - CARRARA - Via Cavour, 45 — Sede: Via P. pa Umberto, 11 MILANO — *Qualsiasi forniture in marmi e pietre.*
- S. A. MATERIALI REFRATTARI - LIVORNO, Piazza XI Maggio. — *Mattioni e pezzi speciali refrattari, tubi di p.c. crogiuoli di grafite, apparecchi di igiene per impianti sanitari.*
- S. A. MATERIALI EDILIZI S. A. M. B. - VENEZIA - S. Marco, 2050. — *Materiali per edilizia.*
- SALA ING. & C. SOCIETA' DEL GRES - MILANO, Via Tommaso Grossi, 2. — *Tuberia e materiali per fognature domestiche, cittadine, canalizzazioni elettriche, telefoniche.*
- S. A. ING. LUIGI CONTI VECCHI - CAGLIARI, Viale Trieste Cas. Post. 70. — *Materiali da costruzione leggerissimi ed boni, atumi, incombustibili - Concimi.*

- S. A. RICHARD GINORI - MILANO, Via Bigli 1. — *Piastrille per rivestimenti.*
 S. A. R. S. I. SOC. AN. RAPPRESENTANZE SCAMBI INTERNAZIONALI - MILANO, Via Ormenoni, 2 — *Legnami isolanti e sintetici CELOTEX-ISOREL - Padiglioni in legno e ferro.*
 UNIONE CEMENTI MARCHINO & C. S. A. - CASALE MONFERRATO. — *Supercimento - Cementi Portland normali e ad alta resistenza - Agglomerati cementizi - Calce in zolle - Calce eminentemente idraulica.*

MOBILI - MOBILI METALLICI - ARREDAMENTI, ECC.

- ARREDAMENTO ITALICO - MILANO, Via Besozzi Lissone — *Mobili.*
 CRESPI CARLO DI EMILIO PINO - PARABIACO. Piazzale Stazione — *Mobili metallici in genere verniciati e cromati.*
 DAL VERA ANTONIO - CONEGLIANO VENETO. — *Fabbrica mobili.*
 DITTA G. LACCHIN-SACILE (UDINE) — *Fabbrica sedie-mobili in genere-catalinghi sanitari.*
 FUMBO E. & C. - MILANO, Viale Beatrice d'Este, 9. — *Casse forti - Impianti di sicurezza per banche, schedari, mobili uffici.*
 ILMA S. A. - MILANO, Via Cola Montano, 3. — *Cassaforti, armadi, mobili per ufficio.*
 LIPS-VAGO SOC. AN. ITAL. - MILANO, Via Vallazze, 106. — *Cassaforti e impianti di sicurezza per banche - Mobili metallici per uffici - Ospedali - Navi e arredamenti per camera - Impianti di scaffalature metalliche per biblioteche archivi.*
 MOSCA MARIO - MILANO, Via Tibaldi 3 — *Camere complete in acciaio - Brande pieghevoli per l'Africa orientale.*
 PANERO M. - C. GERVASIO & C. di C. GERVASIO - TORINO, V. Rosolini 9. — *Mobili metallici per ospedali, uffici, ecc.*
 S. A. ELASTICI «PIUMA» - MILANO, Piazza Oberdan, 3. — *Fabbrica elastici metallici brevettati «Piuma» mobili metallici in genere.*
 VOLPE ANTONIO S. A. - UDINE. — *Mobili e sedie in legno curvato.*
 ZURLA CAV. LUIGI & FIGLI - BOLOGNA. — *Fabbrica mobili metallici per arredamento ospitaliero.*

MOTORI A SCOPPIO

- O. M. I. C. OFF. MECC. ING. CONTALDI - MILANO, Via Noè 21 — *Motori a scoppio e benzina-petrolio Diesel.*

NAVIGAZIONE (Servizi marittimi, passeggeri e merci)

- MESSINA IGNAZIO & C. - GENOVA, Via Cairoli, 11. — *Società di Navigazione Italo-Libica, bisettimanale.*
 NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA S. A. - TRIESTE, Casella Postale 229. — *Servizi marittimi per i peripli africani.*
 «TIRRENIA» (FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA) - ROMA, Via Regina Elena, 22. — *Servizi di navigazione rapidi, settimanali, quattordicinali e mensili con le colonie italiane.*
 TRIPCOVICH D. - TRIESTE, Via della Borsa 3. — *Navigazione commerciale quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tripolitania.*

OROLOGI - ARGENTERIE - GIOIELLERIE, ECC.

- BARACCHI UMBERTO - Milano, Piazza Diaz, 6. — *Movado, Ermeto, Roskopi, Wille Frères, Cronografi, ecc.*
 BINDA INNOCENTE - MILANO, Via Dante, 4. — *Wyler - Vetta e tutti gli orologi delle migliori marche - Tutte le forniture ed attrezzi per orologiai.*
 CITTERIO ALDO - MILANO, Via Orefici, 18. — *Fabbrica gioielleria e orologeria - Oreficeria Nazionale.*
 BLIA Rag. ALFONSO - MILANO, Via Longhi, 6. — *Orologerie - tonografi - penne stilografiche e macchine fotografiche.*
 GHISLETTI LUIGI - MILANO, Via Carlo Alberto, 26. — *Orologi di tutte le marche - Calcolo gratis.*
 INVERNIZZI ATTILIO - MILANO, Via Torino, 21 — *Oreficerie e argenterie in tutti i tipi.*
 MAZZA UMBERTO - MILANO, Via Campo Lodigiano, 17. — *Fabbrica portatigarette - Bracciali - Scatole - Cornici Argento e laminato oro.*
 «MORAP» - MILANO, Via Melzo, 36 — *Orologio elettrico a pila 455 volts, non si carica mai. — Indirizzo telegrafico: Reform Milano.*
 OTTINO GUALBERTO - GENOVA, Via Roma 45 rosso — *Fabbrica filigrana e bijouteria argento e oro.*
 PIZZELLI SECONDO - MILANO, Via Cappellari, 4. — *Orologi di qualsiasi tipo.*
 POGLIANI C. A. - MILANO, Via Torino, 51. — *Fabbrica casse e orologi oro e metallo.*
 ROCCA ALBERTO S. A. - TORINO, Piazza Lagrange, 1. — *Orologerie - Forniture - Macchine - Utensili di precisione.*
 SCARLATTI CARLOTTA - GENOVA, Via Balbi 156 R — *Filigrana argento e oro - Esportazione.*
 SOCIETÀ D'OROLOGERIA «ORA» - COMO, Via Borgo Vico, 7 — *Orologi tasca; braccia, pendolisi, intarsi e affini.*

OTTICA OCCHIALERIA

- LEVI MARIO - MILANO, Via Brera, 17. — MODENA, Via S. Eufemia, 19. — *Forniture complete per occhialeria - Rapp. Lenti Visorell - Milano - Iipo Valle di Cadore.*

PANIFICI E PASTIFICI (Impianti e macchinari)

- A. R. T. O. F. E. X. - MILANO, Via A. Sauli, 16. — *Forni e macchinari per panifici e pasticceria.*
 BUHLER FRATELLI - MILANO, Via Goldoni, 17. — *Impianti e macchinari per molini-pastifici.*
 COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITÀ - MILANO Via Borgogona, 34. — *Forni elettrici da pane Antonello e Orlandi.*
 COSTRUZIONI MECCANICHE GIACOMO TORRESANI - MILANO, Corso Como, 11. — *Tutte le macchine inerenti a pastificio.*
 OFFICINE MECCANICHE ENRICO BATTAGGION S. A. - BERGAMO. — *Impianti panifici completi - Forni a vapore ed elettrici - Impastatrici.*
 OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI - MILANO, Viale Vittorio Veneto, 20. — *Panifici - Pastifici - Pompe per benzina, malta, ecc.*
 MORIONDO & C. - MILANO, Via Soperga, 16. — *Macchine per pastifici e laterizi.*
 S. A. B. I. E. M. - BOLOGNA, Via Emilia Ponente, 133. — *Impianti macchine pastificio.*

PELLAMI AFFINI E LAVORAZIONI (Calzaturifici)

- ARCUCCI FERDINANDO - RESINA (Napoli). — *Lavorazione specializzata in restiti, antiopoli, gazzelle, dic-dic, testonere.*
 BARDA DIANA ISACCO - TRIPOLI. Suk el Turk, 48. — *Calzaturificio.*
 BONDY OSCAR - BOLZANO. — *Pellami e cuoio.*
 BONZANIGO ACCAME - GENOVA, Vico S. Raffaele 4/6. — *Importazione pelli - cera - corna - unghie, ecc. Esportazione prodotti vari.*

CAZZATURIFICIO « INVICTA » EDMONDO BUCCI - FERRARA, Via Sogari, 26-A - Telef. 46-89.
**COLLE GIOVANNI & F.LLI - BELLUNO, Piazza Campitello, 3. - Conceria pellami - Cuoio - Vaccchetta - Liscio-
 nero - Cromo.**
**CONCERIE ITALIANE RIUNITE - TORINO, Via Stradella 180. - Suola macallo e esotica - V'itelli e vitelloni al
 cromo - Vellutato bianco - Tomaia bianca - Fianchi - Sandali - Guardolo.**
DERMA - MILANO, Foro Bonaparte, 59 - Finte pelli, tele gommate, panama per auto-carrozzeria.
FLORIO FERDINANDO - MILANO, Via Mantova, 21 - Pelletterie di lusso.
MORETTI COSTANTE - MILANO, Via Meda, 28. - Concerie, raffineria pellami per marocchineria e mobili.
RE & VITALE S. A. - VALENZA (Alessandria). - Calzature.
**ROLANDINI FEDERICO - GENOVA, Via Brigata Liguria, 89 - Pellami conciati, mezze vacche verniciate, suola.
 S. A. INDUSTRIA ARTICOLI GOMMA - CIRIÈ, (Torino) - Suole e tacchi di tutti i tipi articoli a stampa.**
S. A. VALIGERIA ITALIANA & già EZIO VAIANI - PERUGIA, Via Torretta, 1 - Bauli, valigie ed af'.
**S. A. ZUCCHERMANN & DIENA - PADOVA, Via Gaspare Gozzi, 3 - Agraffi, bottoni, occhiali, fibbie - Ritorti per
 calzature, valigerie - Sellerie, carrozzerie, copertoni - Bottoni pressione - Minuteria per radio.**
TORIELLI PIETRO - VIGEVANO, Via Roma, 7. - Macchinario forniture e accessori per calzaturifici.
ZAFFARONI ALFREDO SPUGNE. S. A. - MILANO, Via Lamarmora, 20. - Spugne - Pelli scamosciate.

PIANTE - SEMENTI - SEMI DA PRATO, ECC.

« AL SEMINATORE » S. A. - MILANO, Via S. M. Segreta, 6. - *Sementi agricole-orticole, piante, attrezzi, insetticidi.*
**CAVALLINI VIRGILIO - CASTELFRANCO DI SOTTO (Toscana). - Semi da prato - Esportazioni - Importazioni - Sta-
 bilitamento moderno per selezionare semi di erba medica, trifoglio e lotus corniculatus.**
CAZZAGON CAV. GIOVANNI & FIGLI - DOLO. - Piantagioni stradali - Sementi - Piante - Produzioni - Esportazioni.
**F.LLI CARAPELLO DI COSTANTINO - MONTEVARCHI (Arezzo). - Cereali, legumi, semi ortogamici e mangimi -
 Lavorazione speciale sementi selezionate.**
**FRATELLI INGEGNOLI S. A. - MILANO, Corso Buenos Aires 54. - Primo stabilimento italiano per la produzione
 di sementi e piante d'ogni genere - Attrezzi, concimi, insetticidi.**
F.LLI SCARAVATTI SEMENTI - PADOVA. - Sementi, ortaggi, fiori, foraggi - Attrezzi - Bulbi.
HILLEBRAND ALBERTO - PALLANZA. - Sementi da orto, giardino, ortofrutticoltura.
PACINI & LUIGI - PISTOIA, Via XX Settembre. - Piante e vite.
PIOVANO BALDI - VAPRIO D'ADDA (Milano). - Talee e sarmanti di viti, europee e americane, da vino e da tavola.
**S. A. SEMENTI BULBI E PRODOTTI AFFINI. - MILANO, Via G. Fiamma, 17. Tel. 53146. - Specialità sementi
 orticole.**
**SOC. ITAL PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI - GENOVA, Via Corsica, 19. - Seme bietole da zucchero - Sa-
 lino potassico.**
**STAB. AGRO ORTICOLO GRIBALDO NICOLA - PADOVA, Via S. Giovanni Verdara, 75. - Piante e sementi di ogni
 specie e varietà, per il giardino, l'orto, il frutteto ed il bosco.**
VAN DEN BORRE FRANCESCO - TREVISO, Viale Van Den Borre. Sementi e piante.

PRODOTTI AGRICOLI - ALIMENTARI IN GENERE, ECC.

A. A. DEL GAIZO SANTARSIERO - S. GIOVANNI A TEDUCCIO. - Prodotti alimentari conservati.
ACQUARONE FEDERICO A. O. I. - IMPERIA. - Cereali, alimentari, olii, vini, saponi, prodotti vari.
ADRAGNA STEFANO - TRAPANI. - Cereali e semi.
AMPELEA CONSERVIFICI S. A. - TRIESTE, Via Mazzini, 4/11 - Ind. teleg. CONSERVES. - Conserve di pesce.
BARONI LUIGI S. A. - MILANO, Ripa Ticinese, 99. - Paste alimentari superiori e di lusso.
BERTUZZI GIOVANNI - SUZZARA (Mantova). - Formaggi.
BOLLETTIERI GREGORIO DI ROB. - GRASSANO (Matera). - Cereali e animali - Vini - Alimentari - Pallami.
**BOTTARO ONOFRIO - NAPOLI, Piazzetta Principessa Margherita, 8. - Esportazioni derrate alimentari e prodotti
 del suolo.**
CASA COLOSSO - UGENTO (Lecce). - Prodotti ortofrutticoli-agrumari - Vini da pasto e da dessert.
CASTELLI CARLO & FIGLI - GEMONIO (Varese). - Formaggi grana - Reggiano - Gorgonzola-Sbrus - Emmenthal
CENNI GASPARE & F.LLO - PONTICELLI IMOLA. - Prodotti ortofrutticoli.
CHIANTI O TURCHI & C. - PISTOIA, Casella Postale 26. - Olio.
COOP. FRUTTICULTORI - PREGANZIOL (Treviso). - Prodotti ortofrutticoli
CORRADINI ANGELO - MILANO, Piazza Luigi di Savoia, 2. - Suini.
DELSE CARLO & F.LLI - MARTIGNACCO, (Udine). - Biscotti, caramelle.
**F.LLI MAROGNA ACQUA MINERALE SAN MARTINO - SASSARI, Palazzo del Governo. - Acque minerali natu-
 rali « San Martino » - Fieno per l'afforaggiamento dell'esercito.**
**FORINO SALVATORE E FIGLI - NOCERA INFERIORE (Salerno). - Conserve alimentari - Ortaggi e frutta - Polpe di
 frutta e marmellate.**
GALLI ALDO - MILANO, Via Cadore, 10. - Concessionari R. A. M. B. - Banane - Mele - Pere - Agrumi.
GALLO SALVATORE - TORRE ANNUNZIATA (Napoli). - Molino - Pastificio - Semole - Farine - Pasta.
GHISLANZONI GIOVANNI - MORBEGNO - Conserve alimentari.
GIANNATTASIO RAFFAELI DI MICHELE & S. CIPRIANO PICIENTINO. - Castagne ed altri prodotti ortofrutticoli.
GRAFFINA VIRGILIO - CAGLIARI, Via XX Settembre. - Prodotti ortofrutticoli - Coloniali.
KUCHLER & C. - TRIESTE, Punto Franco, 4. - Droghe coloniali, medicinali - Erboristerie - Gomme - Insetticidi.
IL LEVANTE, DI ALBIERI TEODOSIO - BRESCIA. - Coloniali.
I. M. A. - PIACENZA. - Mangimi concentrati (Bovini, equini, suini, polli).
LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 3 - Tel. 4505. - Latte in polvere.
**LACCHINI G. - SACILE (Udine). - Uova, vini, articoli sanitari, sedie, mobili vari, legnami, carbonato calcio (granulato e
 raffinato).**
**LAROCCA LORENZO - BARI, Estramurale, 222 - Napoli, Banchina Villa del Popolo. - Conserve e prodotti alimentari in
 genere.**
MAGHENZANI PRIMO & FIGLI S. A. - PARMA. - Formaggio parmigiano per esportazioni.
MATTIA LOCATELLI - LECCE. - Formaggi.
MAZZONI GIORGIO - LIVORNO, Via degli Scali del Vescoovado, 1 - Pesci sott'olio, caalati, prodotti alimentari in generi.
MERCANTILE S. A. - FIUME, Punto Franco Magg. 12. - Cereali, farina, zucchero - Olli, semi, coloniali.
MOLINO S. JACOPO F.LLI LAZZ. RESCHI FU ULISSE - LUCCA. - Farine di grano.
NEGRONI PIETRO SALUMIFICIO - CREMONA - Teleg. SALNBRONI.
OLIVO S. A. COOPERATIVA - GIOIA TAURO - Olli di oliva.
PAGNI CHERUBINO - ROMA, Via In Arione, 75a. - Frutta secca - Banane.
**PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. - Polveri effervescenti per acque da tavola. Liscivi per
 dolci. Droghe.**

- PASCHKRS SILVIO - TRIESTE, Punto Franco Vitt. Eman. III Mag. 4. — *Importazioni esportazioni caffè, zucchero droghe, riso.*
- PERNICONE FRANCESCO - REGALBUTO (Enna). — *Prodotti del suo. Ap'altatori. Trus portii.*
- PICCARDO & SAVORE - ONEGLIA IMPERIA. — *Produttori olio puro di oliva.*
- PISTILLI FRANCESCO fu V. - SANNICANDRO, Corso Vittorio Emanuele gr. — *Equini - Vini - Olii - formaggi - legumi.*
- PIACENTINO SEBASTIANO & C. - TRIPOLI - TRAPANI - Tonnare di Sidi Sbeh Laman e Sidi Ben Nur. — *Pesce elaborazione del tonno.*
- POLENGHI LOMBARDO SOC. ESPORTAZIONE .A. - LODI. — *Burro - Formaggi - Latte condensato, sterilizzato in polvere. - Salumi.*
- REINA ANGELO - SAN GIORGIO SU LEGNANO, Via Cavour. — *Salmi.*
- RIGAT M. DI A. - TORINO, Via Susa, 14. — *Formaggi pastorizzati in scatola, ecc.*
- ROSSA LUIGI S. A. - VERCELLI. — *Vero estratto olandese di marca «Elefante».*
- S. A. ALTEBA - PARMA, Viale Toschi, 6. — «*Sugoro*» condimento completo, sano pronto.
- S. A. GALBANI EGIDIO - MELZO — *Formaggio Bel Paese - Ras - Regina - Taleggio.*
- S. A. GIANELLI MAJNO LATTE CONDENSATO LOMBARDO - MILANO, Via Tasso, 4. — *Latte naturale sterilizzato, latte condensato con zucchero o senza, crema pastorizzata. Burro Excelsior pastorizzato.*
- S. A. GIO. & F.LLI BUITONI - SANSEPOLCRO.
- S. A. LATTERIA SORRESINESE - SORESINA (Cremona). — *Formaggi, burro, latte condensato, sterilizzato.*
- S. A. PER ESPORTAZIONI FORMAGGI «SAPEF» - LUCCA, Via Vittorio Emanuele. — *Formaggi.*
- S.A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGONI & C. - TRIESTE, Via Galatti, 24. — *Conserve alimentari.*
- SOCIETA OLII DEGRAS AFFINI - RIVAROLO GENOVA, Via Faliero Vezzani, 19. — *Olii di pesca, olii grassi animali e vegetali, olii lubrificanti per ogni industria.*
- SOCIETA' NESTLE' - MILANO, Via Serbelloni, 1. — *Cioccolato - Latte condensato sterilizzato ed in polvere.*
- SPINOSO ONOFRIO - MARINA DI NICOTERA (Catanzaro). — *Fichi secchi in cestini (cestini lusso). Vini. Olii.*
- STAUFFER WALTER - CREMONA. — *Produzione esportazione formaggi.*
- STUCKY S. A. - VENEZIA. — *Semolini. - Farine e paste.*
- TRAMONTANA PIETRO FU M. - REGGIO CALABRIA. — *Agrumi.*
- VAX & VITALE - GENOVA, Darsena. — *Conserve alimentari, prodotti della pesca, antipasti.*

PRODOTTI DI BELLEZZA (Profumi, creme, essenze, saponi dentifrici, ecc.)

- CHLORODONT S. A. I. - MILANO, Via Archimede, 73. — Deposito ASMARA. — SIG. PIERO VOLONTÈ, Caran-serraglio 445. — *Pasta dentifricia CHLORODONT, Leocrama, Elixir, dentifricio ecc.*
- DITTA FRANCESCO FERRERIO DI R. DONÀ - MILANO, Via Donatello, 10-12. — *Essenze eteri, composizioni per profumi fini ed industriali.*
- FAYUAD ADRIANO (DITTA ESPERIS) - MILANO, Via Bollo, 4. — *Essenze ed eteri per profumerie e per ogni altra industria.*
- GI.VI.EMME. S.A. GIUSEPPE VISCONTI DI MODRONE & C. - MILANO, Via A. Ronchetti, 11-a. — *Profumeria.*
- ICMESA - INDUSTRIE CHIMICHE MERIDIONALI S. A. - MILANO, Via Pontaccio, 14. — *Profumi sintetici costituiti di essenze - Olii essenziali - materie prime profumerie - Prodotti chimici organici.*
- PROFUMERIA RAMON - MILANO, Via Poim', 25. Telef. 55874. — *Fabbrica di profumerie - Licenza fabbricazione: Ambassade di Parigi - Florel di Parigi - Ramon di Parigi.*
- S. I. M. A. N. S. - MILANO, Via Mauro Macchi, 52. — *Basi e profumi composti - Olii essenziali di produzione italiana - Costituenti di essenze.*
- SOFFIANTINI GIOVANNI - MILANO, Via Torino, 51. — *Fabbrica e commercio profumerie ingrosso e chincaglierie.*
- S. A. CIPRA - PORTORECANATI. — *Prodotti per tocietta e saponi.*
- S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piceno, 37. — *Prodotti di bellezza - Agimi - Leda - Tropical.*
- «TRIONFALE» FABBRICA PROFUMI - PARMA, Via A. Fratti, 46.

PRODOTTI INSETTICIDI - DISINFETTANTI - CHIMICI COLORI E VERNICI

- A.C.N.A. AZIENDA COLORI NAZION. AFFINI - MILANO, Via Principe Umberto, 18. — *Coloranti di anilina - Prodotti chimici.*
- I. F. ANONN S. A. - BOLZANO, Casella Postale. 226 — *Insetticidi e anticrittogamici.*
- BOCELLI GIOVANNI STAB. COLORI VERNICI SMALTI - MILANO, Via M. Polo, 5. — *Idromembrol. Pitture lavabile. Esterni, Interni.*
- COLORIFICIO ITALIANO MAX MAYER S. A. - MILANO, Via Savona, 52. — *Antiruggini, vernici, smalti, grassi e nitrocellulosi regolamentari.*
- CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - FERRARA, Viale Cavour. — *Concimi, anticrittogamici, insetticidi, coloniali, lattiera, prodotti ortofruticoli, ammassi grano, lana, bozzoli, sementi, mangimi.*
- CONSORZIO COMMERCIALE SODA E CLORO - MILANO, Via Cesare Cantù, 4. — *Clorurocalce - Ipoclorito sodio - Soda caustica.*
- CORTI F.LLI S.A. - MONZA. — *Vernici smalti, colori, antiruggini ininfiammabili, mastice.*
- ELETTTRICA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO - MILANO, Via Privata Vasto 1. — *Polvere Caffaro - Prodotti insetticidi per agricoltura - Verde Caffaro antimalarico.*
- FABBRICA MINIO MURANO - VENEZIA, S. Maria d. l. Giglio, 2516. — *Minio, biacca.*
- FABBR. FIGLIAMOSCHE «AEROXON» - BOLZANO, Via Castel Mareccio.
- GODNIG EUGENIO - ZARA. — *Insetticidi liquidi ed in polvere.*
- I.D.E.A. - ITALIANA DISINFETTANTI & AFFINI - MILANO, Via S. Vincenzo, 18. — *Disinfettanti, prodotti chimici e affini - Cercasi rappresentante.*
- INDUSTRIA PIEMONTESE DEI COLORI DI ANILINA S. A. - MILANO, Via Farneti, 4. — *Colori organici sintetici.*
- INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S. A. - MILANO, Via G. La Masa, 19-21. — *Vernici - Smalti - Pitture.*
- JORI ERNESTO - BOLOGNA, Via Saliceto, 18. — *Grasso, olio per scarpe per l'esercito, olio per armi, lucido per scarpe, prodotti lavorazione cuoio, disinfettanti, detersivi, lucidi per metalli, olio per meccanismi di precisione, olio per scarpe da montagna, grassi per sellerie, vaselline per unghie di animali.*
- PAOLINI VILLANI & C. S. A. - VENEZIA MESTRE. — *Insetticida «Sterminio» liquido e polvere.*
- PREMIAIO LABORATORIO ZAMPIRONI - VENEZIA MESTRE. — *Fidibus Zampironi - Distruttori zanzare.*
- S.L.L.O. - TORINO, Corso Savona, 40. — *Terre colorate naturali e colori in polvere.*
- «SIOF» S. A. OSSIDI FERRO - POZZOLO FORMIGARO (Novi Ligure). — *Colori minerali.*
- S. A. CELLULOSA CLORO SODA - NAPOLI, Strada argine ai granili. — *Cloruro di calce - Soda caustica - Ipoclorito sodico - Acido cloridrico.*
- S. A. COLORIFICIO SOLARI BELTRANDI & CARBONE - GENOVA, Piazza De Marial, 1 — *Biacca - Colori ad olio - Smalti - Vernici - Specialità pitture antiruggine.*

- SOC. AN. GEIGY - MILANO, Via R. Boscovich, 30. — *Colori anilina per tessuti e concerie - Prodotti per concerie.*
 S. A. PER L'INDUSTRIA E L'ESCAVO DI MINERALI DI ALLUMINIO - TRIESTE, Barcola Bovedo, 14. — *Colori antiruggini ad anticorrosive a base di allumina ALU in diverse tinte e per colorazioni su metalli e per legni e per cementi - Idrojughi a base di allumina e bitumi chiamati Alubiumassiti, cori fusi come dente.*
 SCALETTI LUIGI - MILANO, Ponte Vetro, 4. — *Specialità colori all'afresco - Esterni - Pitture opaca per facciate di casa.*
 SOCIETA DI MONTEPONI - TORINO, Via del Mille 9. — *Bianco di zinco in polvere.*
 ZAMBON & C. - VICENZA. — *Stabilimento chimico-farmaceutico (Prodotti « ZEF »).*

PRODOTTI FARMACEUTICI MEDICINALI E IGIENICI.

- AGENZIA GENER. ITAL. FARMACUTICI S. A. - MILANO Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche. - Diuretici.*
 ANTICA FARMACIA DI BRERA - MILANO, Via Fiori Oscuri, 11-13. — *Specialità farmaceutiche proprie. - Pillole di Brera - Bromofosforo - Latoseptina - Tamarindo di Brera.*
 CANDIOLI & C. S. A. I. IST. PROFILATTICO FARMACEUTICO - TORINO. — *Specialità farmaceutiche proprie.*
 CARLO ERBA SOC. AN. - MILANO, Via Marsala, 5. — *Prodotti farmaceutici - Reagenti per analisi - Vetro per laboratorio.*
 CASSIA DR. ANTONIO - MILANO, Via Gran Sasso, 12. — *Specialità proprie medicinali. - LITIO-MAGNESINA per acqua da tavola.*
 CO. FA. COMPAGNIA FARMACEUTICA S. A. - MILANO, Piazza S. Agostino, 1. — *Proposti farmaceutici.*
 DEL SAZ E FILIPPINI - MILANO, Via Giulio Uberti, 37. — *Specialità medicinali.*
 DOTT. OTTOLENGHI & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6 — *Specialità medicinali, prodotti specializzati F. U. prodotti chimici farmaceutici industriali, appalti e fornitura medicinali.*
 GOBETTI GIUSEPPE - LEGNANO. — *Olio di ricino, medicinale e industriale.*
 ISTITUTO SIBROTHERAPICO MILANESE - MILANO, Via Darwin, 20. — *Sieri vaccini - Tuberculine - prodotti - specificati - Operaterapii, ormonici vitaminici vari - Fermenti amorfi, vivi industriali.*
 ISTITUTO SIBROTHERAPICO NAZIONALE - MILANO - NAPOLI. — *Sieri - Vaccini preventivi e curativi - Operaterapii diagnostici - Culture.*
 IST. SIBROTHERAPICO VACCINOGENO TOSCANO - SIENA. — *Sieri - Vaccini - Jodogelatina Andromotr. Galochia-Prosol e Sclavo.*
 LABORATORI GLAXO S. A. I. - VERONA, Via Quirico Filopanti, 5 - Tel. 4505. — *Prodotti farmaceutici.*
 KNOLL S. A. I. PRODOTTI FARMACEUTICI - MILANO, Via Superga, 37-39. — *Specialità medicinali - Alcoloidi.*
 LABORATORIO FARMACOLOGICO REGGIANO DOTT. RECORDATI - CORREGGIO. — *Medicinali, canfeosultoni - Jodohismulati - Clorammine - Specialità farmaceutiche.*
 LABORATORI FARMACEUTICI DOMENICO MAESTRETTI - MILANO, Via Gran Sasso, 18.
 LAB. SPEC. FARMACO OPTALMICO ITALIANO - DOTT. G. CARRACOY - NAPOLI, Via S. Lucia, 106 — *Specialità medicinali oftalmoterapiche, tubi lux.*
 LEPETIT S. A. - MILANO, Via Carlo Tenca, 32-34. — *Prodotti farmaceutici - Specialità medicinali.*
 LOCATELLI TULLIO - PADOVA, Via delle Palme, 5. — *Fabbrica di prodotti biochimici e farmaceutici.*
 MARRAZZA DR. LUIGI - ATINA (Frosinone). — *Prodotti farmaceutici.*
 MARINONI G. - SAVONA, Via O. Grisi, 3 — *Medicinele composte per malattie di cuore, sottoforma di specialità denominata: Cardiocinina di Marinoni.*
 MANETTI L. & H. ROBERTS S. A. STABIL. CHIMICO FARMACEUTICO - FIRENZE, Via C. Pisacane, 11. — *Specialità medicinali - Prodotti farmaceutici, igienici e per analisi.*
 OTTOLENGHI DOTT. & FONTANA - TORINO, Via Lanfranchi, 6. — *Prodotti chimici e specialità Farmaceutiche.*
 PRODOTTI «GANZINA» LABCANFORAMINA - PADOVA, Via Carso, 7. — *Prodotti e specialità medicinali.*
 PRODOTTI ROCHE S. A. - MILANO, Via Stazio, 9. — *Specialità medicinali.*
 RUSSI & C. - ANCONA. — *Prodotti chimici e farmaceutici.*
 S.A. CIBA - MILANO, Viale Premaida, 25.
 S. A. GALLO ANTONIO - MILANO, Viale Piacca, 37. — *Prodotti farmaceutici, medicinali, igienici, disinfettanti e insetticidi.*
 S. A. ITALIANA FARMACEUTICI-AGENZIA GENERALE - MILANO, Corso Venezia, 14. — *Specialità farmaceutiche (« Rim » Caimante Murri).*
 SOC. FARMACEUTICA EVARISTO GARRONI - ROMA, Via degli Astalli, 18. — *Prodotti farmaceutici - Profumerie igieniche - Liquori.*
 S. A. FARMACEUTICI ITALIA (Gruppo Montecatini) - MILANO, Foro Bonaparte, 35. — *Prodotti farmaceutici - Vaccini - Diagnostici - Novarsenocenzolo - Stovarsolo - Gonacrina - Gardinale - ecc.*
 S. A. I. D. A. - SOC. AN. ITALIANA DISINFETTANTI AFFINI - PISA, Via S. Stiaano, 16. — *Saidol - Cresolina.*
 STABIL. CHIMICI FARMACEUTICI RIUNITI SCHIAPPARELLI - TORINO, Via S. Anselmo, 16.

SCALE AEREE E SCALE A MANO DIVERSE

- BRAMBILLA - CHIEPPI & VACCARI - MILANO, Via Ternopoli, 5 bis. — *Scale tipo diverso - Autoscale - Specialità per elettrificazione - Scale all'italiana.*
 COLOMBO GIUSEPPE - MILANO, Via Privata Derganino, 3. — *Scale aeree. - Scale italiane. - Attrezzi pompieri.*

SEGNALAZIONI STRADALI

- D.A.M.A.S. - TORINO, Corso Regina Margherita, 238 — *Segnalazioni stradali.*

STRUMENTI MUSICALI ED ACCESSORI

- MONZINO & GARLANDINI - MILANO, Via Adua, 20 (già Via Larga). — *Strumenti musicali accessori musica operistica.*
 TALLONE AUGUSTO - MILANO, Via V. Bellini, 11. — *Pianoforti - Perito importazioni Austria Germania - Esp. presenza.*

SUGHERO (lavorazione varia)

- DE FRANCISCI MARIO - MILANO, Via Lognano, 12. — *Resine taraccipi speciali per prodotti chimici, per uso ecc. Agglomerati sugheri.*
 LEMOIGNE I. & C. MILANO, Via Pisacane, 20. — *Turaccioli e tappi corona.*

PANOZZO A. (Ditta) - MILANO, Corso Buones Aires, 21. — *Fabbrica turaccioli sugheri per profumerie per prodotti farmaceutici aviazione.*
SUGHERIFICIO NAZZARENO RICCI - GENOVA, Via S. Vincenzo, 26 — *Turaccioli sughero di ogni qualità e dimensioni per vini, acque, profumerie, farmacie ecc.*

TESSUTI ELASTICI (bretelle, calze elastiche, cinture, busti, ecc.)

DEMARTA VIRGINIO - TORINO, Corso Vinzaglio, 19. — *Fabbrica busti, cinture, forniture bustaie, ortopedici.*
MASSA A. & C. - MILANO, Via Procaccini, 20. — *Maglia - Calze elastiche - Busti - Ventriere - Cinture ecc.*
MOLteni R. MANIATTURA BUSTI - MILANO, Via Goldoni, 64. — *Busti, reggipetti, fascia lana, elastiche, cinture elastiche.*
TEBI - TORINO, Via Peyron, 50. — *Tessuti elastici, busti igienici, calze per uziaci.*
TESSITURA ITALIANA ELASTICI - CARONNO MILANESE. — *Calze elastiche Lastex - Guaina busti, cinture ortopediche, elasti ornati.*
URBANI ANGELO - MILANO, Via Fieno, 6. — *Le specialità brevettate «Urbanica» cintura-giarrettiere.*

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - CORNICI - ASTE DORATE, ECC.

BALLISOMO MASSIMO - MILANO, Piazza Bertarelli, 4. — *Vetri inrangibili «ILVIC» e cinturini da orologio.*
BIROSSI GRESTE - LIVORNO, Scali d'Asiglio. — *Silestone - Granulati di marmo - Materie prime per ingegneria del vetro e ceramica - Materiali refrattari.*
CARTIERA DI ORMEA - ORMEA (Cuneo) — *«Pellisola 3» in all'ostato di callosità sostituito inrangibile del vetro.*
FABBR. PISANA DI SPECCHI E LASTRE COLATE DI VETRO DELLA SOC. AN. SAINT GOBAIN CHAUNY & GIREY - PISA. — *Vetri opachi «OPALINA» e «VITROSMALT» per rivestimenti decorativi e igienici.*
MACARIO ALBANO & C. S. A. - TORINO, Via G. Ferrari, 11. — *Vetri, cristalli, specchi, vetrate artistiche, smaltigliatura.*
PICCO & MARTINI - TORINO, Via Ariosto, 3. — *Vetri in lastra - Cristalli - Specchi - Vetrate artistiche.*
S. A. ASTE DORATE ED AFFINI - CARONNO MILANESE. — *Aste dorate - Giarrettiere.*
S. A. MAGAZZINI ASTE DORATE - MILANO, Via Fiori Chiari, 3. Tel. 88516. — *Aste dorate, cornici, quadri, Specchi, portaritratti, stampe, arazzi.*
S. A. VETRERIA BALZARETTI MODIGLIANI - LIVORNO, Via delle Cataratte. — *«Vetroflax» vetro isolante, termico, acustico - «Termolux» vetro isolante diffusore.*
S. A. VETRO ITALIANO DI SICUREZZA «VIS» - MILANO, Via Arona, 2. — *Cristalli e vetri «Vis» - «Cristalli Securiti» - Automobili - Tram - Aeroplani - Marina - Massi di trasporto protettivi - Vetri temperati - Fornero.*
SIVREX S. A. - MILANO, Via Voghera, 11. — *Vetri-Cristalli di sicurezza Vitrex Rhodex.*
UNIONE VETRARIA ITALIANA S. A. - MILANO, Corso Italia, 6. — *Lastre di cristallo, opacocristallo e vetro di ogni tipo e spessore - Vetri pressati per vetrocemento.*
VETRERIA MECCANTEA RICCIARDI & C. - NAPOLI, Via G. Bovio, 22. — *Lastre di vetro da finestra - Vetrate fini da tavola e per illuminazione - Flaconi - Vetreria di qualsiasi genere.*


VINI - LIQUORI - BIRRA - ACQUE MINERALI - MACCHINE ED ACCESSORI

A. A. BAKER & C. S. A. - TRIESTE, Via Giacinti, 14. — *Cognac, rum, liquori.*
ACQUE MINERALI E BIRRA DI BORGOFRANCO S. A. - TORINO, C. G. Parzaria, 14 - Tel. 48.418. — *Acque minerali naturali - Birra - Aranciata - Amarena.*
ALBERTI GIUSEPPE S. A. - BENEVENTO. — *Siraga, specialità liquori, ed altri liquori.*
ALVISI ENRICO - BARLETTA. — *Esportazione vini.*
ANGHELIERI DOMENICO - LECCE MALGRATE. — *Produzione esportazione vini - Vermouth.*
ARENELLA - PALERMO. — *Acido cidrico, assenze e succhi agrumari, alcool.*
BARBIERI F.LLI S. A. - PADOVA «Aperol» aperitivo - Liquori - Sciroppi - «Ovos» zabaine ricostituente.
BIRRA CERVISIA - GENOVA RIVAROLO, Casella postale 39. — *Birra speciale per esportare nelle Colonie.*
CAMPA ORONZO - CUTROFIA (Lecce). — *Vini, vermouth - frutta verdi, seche, cereali-barbatelle.*
CASA VINICOLA BARONE RICASOLI - FIRENZE, Via Maggio, 7. — *Vini Chianti originali - Brolio - Castellani - Medice.*
CASA VINICOLA DEL CHIANTI S. A. F. CHIANTI FASSATI - PIEVE DI SINALUNGA (Siena). — *Vini.*
CHAZALLETTES Cte & C. - TORINO, C. Regina Margherita. — *Vermut liquori.*
CONI MARIO G. CANELLI - VINI. — *Stabilimento vinicolo fondato nel 1867 - Vini tipici piemontesi spumanti - Vermouth.*
CUDIA PIETRO FA LORENZO - MARSALA, Via Mazzara. — *Vini Marsala.*
DAL CANTO FRATELLI - PONSACCO (Pisa). — *Chianti dal Canto, Brevetto Real Casa.*
DELLA GRAZIA Comm. VITTORIO, Agente Generale per Italia e Impero della Casa Piper Heidsieck di Reims - MILANO, Piazza Duomo, 19. — *Champagne - Medaglia d'Oro della CROCE ROSSA ITALIANA, Roma XIV.*
DISTILLERIA STAMPA SASSOLINO STAMPA - SASSUOLO (Modena). — *Sassolino stampa - Amaro - Liquori e vini liquorosi.*
DISTILLERIE LUIGI AMEDEO BONOMELLI - MILANO - Stab. Piazza Emilia, 1. — *Bitter Bonomelli - Marsalino Bonomelli - Erboristeria medicinale.*
ENRICO SERAFINO - CANALE. — *Vini fini, Vermouth.*
FABBRICA BIRRA DREHER - TRIESTE. — *Birra tipo speciale esportazione e tropicale.*
FABB. BIRRA DORMISCH FRANCESCO - UDINE. — *Birra speciale lunga durata per esportazione.*
FABBRICA DEI PRODOTTI FLORA - MILANO, Via P. Marocco, 13. — *Olii essenziali ed essenze per liquori - Sciroppi e Caramelle.*
F.LLI DUZZIN - PADOVA, Casella Postale 107. — *«Rabarbaro» produzione e coltivazione propria.*
F.LLI FOLONARI - BRESCIA, Sede Centrale Via Corsica, 12, Tel. 2182-3818. Indirizzo telegrafico. FOLONARI - BRESCIA - Stabilimenti a: Brescia - Squignano - Barletta - Locoortondo - Sansevero - Pontassieve - Reggio Emilia. — *Industria, commercio esportazione vini d'Italia - Particolarmente attrezzata per l'esportazione nell'Africa Orientale.*
GIANNOZZI G. & FIGLIO - CERTALDO. — *Vini tipici del Chianti.*
GRASSOTTI F.LLI - RIVAROLO CANAVESE (Torino). — *Liquori e vermouth.*
ISOLABELLA & FIGLIO - MILANO, Via Villorosi, 13. — *Vermouth bianco - Liquori - Sciroppi - Succhi di frutta.*
MARTINI & ROSSI SOC. AN. - TORINO, Casella Postale 473. — *Vermouth. Liquori - Spumanti.*
PAGLIOTTI GIACOMO - CUORGNÈ (Aosta). — *Fabbrica vermouth e liquori.*
PAVELLA G. G. - PUNTOFRANCO (Piemonte). — *Vino, vermouth, marsala.*
PELLLEGRINO CARLO & C. - MARSALA — *Vini - Marsala - Vermouth.*
PICCINI ARTURO FU ANGELO - POGGIBONSI (Siena). — *Vini ed olii del Chianti.*
PISANELLO LUIGI - PARABITA (Lecce). — *Esportazione vini comuni e finissimi.*

RAMPINO RAG. MARINO - MILANO, Via Pergolesi, 22. — *Produzioni esportazione - Vini - Olli di olii.*
 REGI STABILIMENTI DEMANIALI DI RECOARO - RECOARO. — *Spremito di agrumi (aranciata limonata ecc.)
 e acque minerali da tavola.*
 RIBOLI GIOVANNI - FIUME, Piazza Dante, 7. — *Vino, permis, marsala.*
 S. A. ALBERTI TOMMASO - IMOLA (Bologna). — *Vini tipici.*
 S. A. BIRRA MESSINA - MESSINA. — *Birra Messina - Aranciata Sicilia.*
 S. A. CASA VINICOLA D'ESPORTAZIONE LUIGI BIGI & FIGLI - ORVIETO (Firenze).
 S. A. DISTILLERIA CANCIANI & CREMONESE - UDINE.
 S. A. F.LLI BRANCA - MILANO, Via Broletto, 35. — *Fernet Branca - Cognac - Vermouth - Liquori e Sciropi.*
 S. A. GIO. BUTON & C. - BOLOGNA, Via Pietramellara, 43. — *Cognac, liquori, sciropi - Coca.*
 SOC. AN AZIENDE ALIMENTARI ASSOCIATE - MUSSOLINIA DI SARDEGNA. — *Vini e articoli casari.*
 SARTI LUIGI & FIGLI S. A. - BOLOGNA, Via Cairoli, 11. — *Cognac - Liquori - Sciropi - Fornitori della Real Casa.*
 S. A. VINI CLASSICI DEL PIEMONTE già Opera Pia Barolo - BAROLO (Piemonte). — *Vini superiori fini e da mensa.*
 SCALA S. A. - NAPOLI, Via Cuma, 18. — *Vini fini di Napoli - Esportazioni in tutto il mondo.*
 SIMONINI TOSCHI & GUIDI - LUCCA, Via Pascheria, 2. Casella postale 25. Ind. telegrafico: Rodio Lucca. — *Vini
 e Chianti - Olio oliva - Alimentari diversi.*
 SMANIA A. & C. - FIESSO D'ARTICO, (Venezia). — *Chinolo - Liquori - Sciropi.*
 STOCK COGNAC MEDICINAL S. A. - TRIESTE, Via Montorsino, 2. — *Cognac, liquori, sciropi.*
 SUBINACHI RICCARDO - MILANO, Via Moscova, 53. — *Essenze per liquori - Sciropi - Confezioni - Profumerie.*
 VINCENT M. & C. - AOSTA. — *Acqua minerale di Courmayeur - Caffè Malto Zimmermann - Birra.*
 VITAS ROMANO - TRIESTE, Punto Franco, 10. — *Vini - Vermouth - Vermouth « Romano » e Venezia.*
 VLAHOV ROMANO - ZARA. — *Maraschino - Cherry-Brandy - Liquori finissimi - Cognac - Sciropi.*
 TADDEI E. & C. VETRERIE - BEMPOLI. — *Fiaschi, damigiane, bottiglie, barili - Articoli da tavola - Vetri artistici.*
 TERROSI VAGNOLI NOB. G. B. - FIRENZE, Viale Belfiore, 4. — *Vini olli.*


VARIE (ultime iscrizioni pervenute)

ANCESCHI STANISLAO & FIGLI - REGGIO EMILIA. — *Importazione carburanti. Caffè.*
 ANTICA CORDERIA C. DE BERNARDIS - GENOVA, Vico Oliva, 10 rosso — *Cordami - Spaghi - Reti - Ar
 ticoli pesca.*
 BARONE ALESSANDRO BASALÙ - LECCE, Piazza della Vittoria, 9. — *Allenamento produzione pecora Karaku
 puro sangue.*
 CARCANO ANTONIO - MANDELLO DEL LARIO. — *Carte, stagnole, alluminio, nastri, bandelle, nastri,
 CARRAMUSA LUCIANO - PALERMO, Via Lincoln, 161 Telegrammi: MUSALCARRA. — *Candele steariche, lumini
 da notte.*
 FRACCARI CESARE & C. - MILANO, Passaggio Centrale, 2. — *Metalli preziosi.*
 FRIGO PIETRO & FIGLI - VICENZA, Via S. Francesco. — *Candele e lumini da notte.*
 IMPRESA MODERNA POMPE FUNEBRI SOC. AN. - MILANO, Via Paolo da Cannobio, 2. — *Esumazioni - Tra
 sporti salme nel regno e all'estero.*
 INDUSTRIA MEDA GLIE E DISTINTIVI G. GIOVANOLA - MILANO, Via Broggi, 7. — *Confezioni di medagli
 commemorativa, sportive e sacre, distintivi, fregi, targhe, coppe, modellazioni, incisioni, ceselli, lavori
 smalto, fusioni ecc.*
 MERONI Cav. CARLO ROBERTO - VERONA, Piazza dell'Erbe, 23. — *Cappelli - Borretti - Ombrelli - Valigie.*
 SELVOLINI LORENZO - S. GIOVANNI V. — *Pelo per cappelli.*
 S. A. PENNELLI F.LLI BORELLO & C. - TORINO, Via Don Bosco, 53. — *Pennelli per ogni uso.*
 SOC. IN ACC. AEROSTATICA AVORIO - ROMA, Via Pellegrino Matteucci, 22. — *Paracadute - Costruzioni aere
 tiche - Lavori tecnici vari.*
 STAGNARO ANTONIO V. & F. - RIVA TRIGOSO (Genova). — *Reti, ali, attrezzi da pesca.**




VIA OGLIO N. 18
MILANO

S. A. LA MOTOMECCANICA



GRUPPO ELETTROGENI

Gruppo tra-
sportabile di
frantumazione a nafta



Motori ad olio pesante per industria, agricoltura e marina - Locomotive a motore - Gassogeni
Compressori d'aria e materiale pneumatico per officine, cantieri, lavori pubblici, cave e miniere
Macchinario di frantumazione - Sonde per ricerche d'acqua e minerarie

Trattori: "Pavesi", P. 4 M a 4 ruote motrici 40 C.V.

"Balilla", a ruote ed a cingoli 10-15 C.V.

POMPE GABBIONETA

MILANO - Via P.pe Umberto, 10 e 12
Stabilimento a SESTO SAN GIOVANNI

ELETTROPOMPE

POMPE A CINGHIA

POMPE A SCOPPIO

IMPIANTI


COMPLETI PER ESTRARRE,
SOLLEVARE E DISTRIBUIRE
ACQUA

IRRIGAZIONI

A G R I C O L E

RIPARAZIONI

NOLEGGI



I O D A R S O L O

Il primo preparato di Jodio e di Arsenico

POLVERE BALDACCI

ALIMENTO COMPLETO PER LATTANTI

CREOSARSOLO

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

KATARSOLFINA

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, DERMATOSI TOSSICHE, ANEMIE TOSSICHE

ABEKOLO

PERTOSSE E SUE COMPLICAZIONI

AGLICOLO

DIABETE E GLICOSURIA

LEJOMALTO

(ZUCCHERO ALIMENTARE) ALLATTAMENTO E DIVEZZAMENTO DEI BAMBINI
NORMALI ATREPSIA, ENTERITE, DISPEPSIA

OXIDOL

RICOSTITUENTE FISIOLOGICO

ZIMEMA

(EMOSTATICO FISIOLOGICO)
TUTTE LE EMORRAGIE

POLVERE BALDACCI

ALIMENTO COMPLETO PER BAMBINI

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO V. BALDACCI - PISA

Decreto Prefettura di Pisa n. 8479 - 12 marzo 1908



BREVETTO N. 418-1780 Italia (N. 407-873 Francia, ecc...)

"TERRAZZA 900 ALAJMO"

al Concreto marmificante:  segnalato ufficialmente dal R. MINISTERO LL. PP.

Superamento **MAXIMA - FREDSFALT**

Quaranta Prodotti e Sistemi di Edilizie

Richiedeteci in omaggio il VADEMECUM DEL COSTRUTTORE

SECCIA ANONIMA
ING. ALAJMO & C.
MILANO - PIAZZA DUOMO, 21
TELEF. 02-374

- Stonproof**
- Cartongeltri -
 - Cementi pl-
 - stici - Concreb
 - drofugo - Ma-
 - stic - Bitumul
 - Restauratore
 - Decor - Dec-
 - orin 100 co-
 - lori 40Prodotti
 - e sistemi per
 - l'Edilizia

Coperture e Terrazze - Brevetto n. 418-1780

Depositi e Servizio Tecnico proprio in A. O. I.

Prodotti segnalati ufficialmente dal R. Ministero del LL. PP. [- Sistemi Brevettati

SOC. AN. ING. ALAJMO & C. MILANO
PIAZZA DUOMO, 21

MOTORI DIESEL

IN BLOCCO BLINDATO
completamente autonomi


4 - 6 - 8 - 12 HP
e maggiori potenze

GRUPPI ELETTROGENI

SPECIALI COLONIALI
per illuminazione
e forza motrice

2 - 3,5 - 4,5 8 KVA
e maggiori potenze

Consegne pronte
Gruppi Elettrogeni
di serie a 220/125
Volts - 50 Periodi



MISSORA Telefono N 16-318 **MILANO**
Via L. Beltrami 2

FILIALI

R O M A
V. Due Macelli 47
Telefono 63-069





B O L O G N A
V. Castiglione 5-d
Telefono 24-238

M I L A N O
Via C. Cantu, 1
Telefono 83-318

G E N O V A
V. Tolemaide 9/11
Telefono 33-974

T O R I N O
Via C. Alberto 19
Telefono 52-337

N A P O L I
Piazza Borsa, 22
Telefono 25-911



CASSEFORTI - IMPIANTI DI

SICUREZZA PER BANCHE

MOBILI METALLICI E SCAF-

FALATURE PER UFFICI, AP-

PARTAMENTI, BIBLIOTE-

CHE ED ARCHIVI - ARREDI

PER OSPEDALI, COLLEGI E

NAVI

LIPS-VAGO

SOC. AN. ITALIANA
MILANO - VIA VALLAZZE 106

MACCHINE LUZZATTO S.A.G.L.


VIA NINO BIXIO, 52 - TELEFONO 265-836 E 21-677

☿ MILANO ☿

Frantoi, molini a mertoello,
molini a cilindro, vagli a
tamburo, vibrovagli, cari-
catori, nastri trasportatori.

Impianti completi
per cave e cantieri


*Specializzata da 65 anni
nella costruzione di queste
macchine*



Frantoio mobile con motore Diesel e vaglio

L'ELETTRICA TORINO

Piazzetta Madonna degli Angeli, 2 Tel. 51278
(Via Cavour - angolo via Carlo Alberto)




LAMPADARI

di ogni stile - Diffusori - Lampadine
e materiale elettrico vario - Impianti elettrici
Catalogo a richiesta

PREMIATE FABBRICHE M. ALETTI & C. di MARIO MOSCA

Milano (7/31) - Via Tibaldi, 3 - Tel. 30851



Camere complete in acciaio per
l'Africa Orientale

Letti e mobili di ferro e ottone
Forniture complete per ospedali,
collegi, alberghi e stabilimenti
industriali

Brande pieghevoli per A. O.


Mobili moderni in tubo acciaio
curvato per l'ufficio, per la casa
per caffè

ING EMILIO GOLA & C

VIALE MAINO N°17 **MILANO** TELEE 23-292-215-220

STABILIMENTO MILANO LAMBRATE TEL 292-079

Telegrammi: RULLOMOTOR



COMPRESSORI STRADALI ~~~~~
 ~~~~~ **FRANGIPIETRE**  
 ~~~~~ **SPANDITRICI DI BITUME, CATRAME, ECC.** ~~~~~  
 ~~~~~ **LIVELLATORI (GRADER)**  
 ~~~~~ **ATTREZZATURA PER RACCOLTA IMMON-**  
 ~~~~~ **DIZIE, ECC. ECC.** ~~~~~

**AFFIDATEVI ALLA NOSTRA ESPERIENZA!**


**DAL 1895 SPECIALIZZATA NEL RAMO STRADALE!**

## "MORAP," MILANO ORA PILA

**BREVETTI REFORM**

**OROLOGIO ELETTRICO A PILA 4,5 VOLTS**

NON SI CARICA MAI MARCIA IN QUALUNQUE  
 POSIZIONE. NON È SOGGETTO ALLA VARIAZIO-  
 NE DELLA TEMPERATURA E ALLE PERTURBA-  
 ZIONI MAGNETICHE. MOVIMENTO AD ANCORA  
 FINISSIMO CON 15 RUBINI. SPIRALE "BREGUET".  
 IL MEDESIMO MOVIMENTO SI FABBRICA ANCHE  
 A SVEGLIA CON SUONERIA POTENTE E SICU-  
 RISSIMA IN TUTTE LE ORE. LA CARICA DELLA  
 SUONERIA, ANCH'ESSA BREVETTATA, È AUTO-  
 Matica. È PERCIÒ DA ESCLUDERSI QUALSIASI  
 DIMENTICANZA




**INDIRIZZO TELEGRAFICO "REFORM," MILANO**

FABBRICA  
ITALIANA

# ROSSBETON

DITTA GIOVANNI ROSSI  
GENOVA - VIA BALBI 29-6  
TELEFONO 62-492

BETONIERE ARGANI



FRANTOI "BULLDOG,,  
— BITUMATRICI —

Frantoio "BULLDOG,, su carro con motore Diesel

## F. LLI MARTINELLI

Via Giardini 18

MODENA


Telefono 25-21

La più antica fabbrica d'Italia specializzata nella  
fabbricazione di ARATRI, SEMINATRICI, ecc.



ARATRI SPECIALI PER LE COLONIE . . .  
. . . ARATRI SEMPLICI E DOPPI PER BUOI  
ARATRI AUTOMATICI PER TRATTRICI . . .  
. . . . . ARATRI PER SCASSO PROFONDO

SEMINATRICI "LITTORIA,,  
CON LE FILE A SCARPETTA, A FALCIONI,  
A DISCHI, ASSOLCATORI A NASTRO



Catalogo gratis a richiesta



*Bayerino:* "Il tempo rigido e umido fa venire il raffreddore. Prendere in tempo l'Aspirina vuol dire evitare questo pericolo. Procuratevela fino da oggi e nel comperarla state attenti alla Croce Bayer, la marca di fiducia..."



**ASPIRINA**



Pubbl. Aut. Ital. Milano N. 6542 - 1935 - XV

**SOCIETA  
ANONIMA**

**ETERNIT**

**PIETRA ARTIFICIALE**

Capitale Sociale L. 25.000.000 inter. versato

— Sede in GENOVA - Piazza Corridoni n. 8 —

**LASTRE** per copertura tetti — Per soffitti e rivestimenti — Per mobili — Per elettrotecnica — Materiale per rivestimento dei collettori di fogne e accessori per fognature — Recipienti — Cappe per fumo — Fumaioli, ecc.

**TUBI** per condotte forzate di acqua — Per irrigazione — Per fognature — Canalizzazioni telefoniche — Per gas — Per fumo — Per aspirazione di polvere — Per aria calda e fredda, ecc.  
Diametri da mm. 25 a 1000 — Lunghezza tubi ml. 2, 3 e 4  
Pressione di esercizio: 2,5; 5; 10; 15; 20; 25 ATM.

Lastre marmorizzate - Lastre smaltate unicolori  
SILO PER FORAGGI - PANNELLI ISOLANTI PER COSTRUZIONI COLONIALI



# MIE TA

COMBUSTIBILE SOLIDO DI SICUREZZA  
PRATICO - COMODO - PULITO

Il più adatto per riscaldare cibi e bevande - Non esplose e facile da trasportarsi, particolarmente adatto per le Colonie

ADOPERATO IN TUTTO IL MONDO

# NIAGARA

MARCA DEPOSITATA

*Presto e senza detoriare stura  
i vostri lavabi apparecchi  
sanitari ecc.*


Sciolto nell'acqua serve inoltre :

- ☉ per togliere le vernici ai mobili, porte, finestre, ecc.
- ☉ per lavare pavimenti e tavoli in legno bianco, botti di vino, ecc.
- ☉ per pulire caratteri a stampa, pennelli sporchi di vernice
- ☉ per eliminare le incrostazioni prodotte dalle acque calcaree
- ☉ per preparare le ulive da tavola diluite nell'acqua in proporzione del 5 %


DI FAMA MONDIALE




Via F. Reina, 33



Betoniera brevettata per impasti rapidi di calcestruzzo



Gruppo carro frantoio con vibrovaglio e motore a nafta



Trasportatore a nastro, con scarico elevato mt. 3,50 da terra per ogni lavoro di sterro, scavo, ecc.

**MACCHINE STRADALI  
EDILI - FERROVIARIE**

**SOCIETA' ANONIMA**  
**CERETTI TANFANI**  
 Casella Postale 1197 - MILANO - Casella Postale 1197

“ ”

**FUNIVIE - TELEFERICHE - FUNICOLARI**  
**TELEFERICHE SMONTABILI TIPO MILITARE PER TRASPORTO MATERIALI**  
**GRU - PARANCHI - TRASPORTATORI ED ELEVATORI MECCANICI**  
**CARRI TRASBORDATORI**  
**CARPENTERIE METALLICHE - PARATOIE - PEZZI FORGIATI**

“ ”


**CHIEDERE CATALOGHI**

**DISTILLERIE D'ESSENZE NATURALI**  
 PER LA PROFUMERIA E ALTRE INDUSTRIE

|                                                                                |                                                                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| STABILIMENTO PRINCIPALE<br>VIA WATT, N. 20<br><b>MILANO</b><br>TELEFONO 32-870 |  | AMMINISTRAZIONE<br>VIA BOLLO, N. 4<br><b>MILANO</b><br>TELEFONO 88-170 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

◆ ◆ ◆ **IMPIANTI E ESTRAZIONE DELLE MATERIE PRIME** ◆ ◆ ◆  
 ◆ ◆ ◆ **NEI MIGLIORI CENTRI DI PRODUZIONE**

**SPAZIO DISPONIBILE**



L'ORGANIZZAZIONE  
 DEL  
**BANCO DI ROMA**  
 NEL  
 MEDITERRANEO  
 E NELL'  
**IMPERO  
 ETIOPICO**


● FILIALI DEL BANCO DI ROMA  
 ☒ FILIALI DELLA FILIAZIONE  
 BANCO ITALO - EGIZIANO

# TERRANOVA

INTONACO COLORATO PER INTERNI  
DIFFUSO IN TUTTO IL MONDO DAL 1893

SEMPRE IMITATO — MAI RAGGIUNTO

DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI



**S. A. ITALIANA INTONACI "TERRANOVA,"**

**DIRETTORE GENERALE CAV. A. SIRONI**

**Via Pasquiolo 10 - MILANO - Tel. 82783-82784**

**A RICHIESTA CAT. ILL. A. O. — PREVENTIVI E CAMPIONI GRATIS**

SOCIETÀ ANONIMA

*Bergomi*

MILANO

MACCHINE ED  
ATTREZZI PER  
SERVIZI  
URBANI

Autoinnaffiatrici - Autospazzatrici - Autobotti spurgo

AUTOSTAZIONI PER DISINFEZIONI

RACCOLTA E TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE

Autocarri - Carrelli e Tricicli


Recipienti - Lavaggio - Disinfezione - Incenerimento

**AUTOCARRO A COMPRESSORE**

PER IL TRASPORTO DELLE IMMONDIZIE

GRANDE ECONOMIA NELLE SPESE D'IMPIANTO E D'ESERCIZIO

MASSIMA UTILIZZAZIONE DEL VEICOLO



MINIMO IMPIEGO DI PERSONALE

**RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ DI MANOVRA - IGIENICAMENTE PERFETTO**

# IRRADIO


Nuova serie "D,, 1938  
4 gamme d'onda - 5 valvole  
del nuovo tipo "OCTAL,,

## Mod. D 577

Supereterodina 5 valvole - 6 A 8 G -  
6 K 7 G - 6 Q 7 G - 6 F 6 G - 6 Y 3 G  
ad onde cortissime, corte, medie, lunghe  
da 15 a 2700 mt.

Scala gigante in cristallo con circa 100  
stazioni, divise per Nazioni

Fedeltà massima - Altoparlante grande  
(cm. 26)



**Prezzo di vendita  
per contanti**

**L. 1300**

Comprese tasse governative  
Escluso abbonamento E.I.A.R.

### *In vendita presso :*

**ROMA :** Cav. Ferdinando Baldelli

**MILANO :** Istituto Ottico Viganò

**TORINO :** Radio Ars

**GENOVA :** Dante Isola

**FIRENZE :** Radio Italia Centrale S. A.

**NAPOLI :** Vincenzo La Ragione

*Via Frattina, 25*

*Piazza Cordusio*

*Via Arsenale, 36*

*Via XX Settembre, 162 R*

*Via de' Martelli, 6*

*Vico Corriere a S. Brigida, 14*

